

AMMINISTRAZIONE
FINANZIERA
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

ESPOSTA SECONDO I PRINCIPJ FONDAMENTALI DI PUBBLICA ECONOMIA E SECONDO LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI IN VIGORE

OPERA COMPILATA

DA FRANCESCO DIAS

UFFIZIALE DI CARICO NEL REAL MINISTERO DI STATO DELLE FINANZE

VOLUME UNICO



NAPOLI
PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE
Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1856



PREFAZIONE

L'Amministrazione Finanziera abbraccia la gestione delle rendite e delle spese dello stato, ed ha per obbietto di fornire a tutte le branche del pubblico servigio i mezzi economici di esecuzione. Da questa sua destinazione appunto, prende essa le mosse ed è investita di quei privilegî che le son proprî.

Lo stato semplice proprietario fa nei suoi rapporti coi particolari l'uffizio di persona privata, e soggiace alle regole di dritto comune, e gode solamente di talune eccezioni introdotte in suo favore dalle leggi, che risguardano le forme del procedimento.

Le diverse imposizioni costituiscono la principale branca delle rendite dello stato. Nel soddisfarle, i cittadini adempiono un ordine di obbligazioni imposte dalla legge; nell'introitarle, lo stato esercita un dritto e compie un dovere. Un altra branca poi delle rendite dello stato consiste in quei beni fondi che costituiscono il pubblico demanio.

Dell' amministrazione di tali rendite noi teniamo discorso in questa opera, la quale le teorie ed i principî fondamentali riunisce che regolano ciascuna amministrazione. Essa presenta ancora la speciale organizzazione di ciascuna officina, secondo le leggi in vigore; come pure in essa vi sono contenute delle addizioni portanti le disposizioni relative alla contabilità dello stato, ed al rendimento dei conti di tutti gli agenti del governo o di coloro che amministrano fondi regî o de' reali stabilimenti, ed altre disposizioni racchiudono atte a formare un diligente impiegato nel ramo finanziere, che come tutti sanno, è questo il ramo della pubblica amministrazione il più vasto, il più interessante ed il più utile.

Nel presentare al pubblico questo mio lavoro intendo dimostrare, che nello esercizio delle mie funzioni, ho sempre cercato di acquistare un magazzino d' idee per ben disimpegnare i miei doveri e che di dritto dovrebbero ugualmente compiere tutti gl' impiegati, miei distinti colleghi, che han

vaghezza di rendersi utili allo stato, come pure per esser pronti a rispondere con esattezza e solerzia ad ogni incarico loro commesso, per meritare quella considerazione e quella nobile fiducia, non solo da quei zelanti Ministri devoti sempre allo splendor del Trono, ma sì ancora da quella Reale innata Clemenza, che non tarda mai di coronare il vero ed il distinto merito.

Francesco Dias

CENNO STORICO

SULLA

AMMINISTRAZIONE FINANZIERA

INTRODUZIONE

L'ANTICHISSIMA storia d'Italia si perde nel vago delle congchietture quando al di là de' tempi romani spiegar se ne vogliono le ricerche. Abbiamo, egli è vero, floridissima popolazione, arti inoltrate, commercio estesissimo, specialmente nelle nostre regioni meridionali, mentre nel rozzo Lazio appena le condizioni si scorgono delle sole arti di agricoltura e di guerra. Tutta questa floridezza importa di necessità uno sviluppamento proporzionale nelle leggi risguardanti la proprietà, una regolare ripartizione nel contributo, ed un perfezionato sistema di finanza, che non crediamo a proposito di andarlo rintracciando nè nei rottami delle antichità che tuttavia ci rimangono, nè nei brani monchi e slegati delle legislazioni d' Ipparco e di Pitio, di Zeleuco e di Caronda, di Pittagora, di Soleto e di Archita. E molto meno andar poi ripetendo o raffazzonando quel che ingegnosamente esposero ne' loro dotti volumi e gli autori inglesi nella *storia universale*, ed il dotto Huet, ed il professore Heeren, e l'accurato Pastoret, e tanti valenti e venerandi scrittori, fra i quali il Men-

gotti nelle *vicende del commercio presso i Romani*. Le nostre mosse, per non perderci in ambiguità, partir deggiono dalla legislazione romana; ma pria di cominciare ed esporre le vicende della finanza ed in generale lo stato economico delle nostre regioni negli antichi tempi, ne sia permesso di aggiungere quì qualche nostra idea sulla finanza in generale, e discendere indi a precisare la legislazione romana relativamente alle contribuzioni.

Allorchè Tacito asserì che il riposo delle nazioni non può esser che dalle armi assicurato, che le armi non possono essere mantenute che con istipendî, e questi stipendî fondati sui tributi, c' indicò questo profondo scrittore il principio e lo scopo insieme delle finanze. *Nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis.*— Va compreso sotto la denominazione di finanze ogni specie di pubblico danaro, ed il potere di esigerlo è uno degli attributi eminenti della sovranità; ma siccome un Principe ed ognuno che comanda ad altri uomini, deve proporsi per oggetto la loro utilità e felicità, sua prima cura nella percezione del pubblico danaro esser deve di usare della moderazione, e stabilire una giusta proporzione tra le facoltà e la contribuzione de' sudditi dello Stato.

Le gravose esazioni diminuiscono le rendite pubbliche, esse ne inaridiscono le sorgenti, distruggono l'agricoltura ed il commercio; eccitano le doglianze, e finiscono col partorire turbolenze e rivoluzioni.

L' oggetto più essenziale di tutte le politiche società, è quello dunque di regolare le imposizioni in guisa da non essere onerose a chicchessia; poichè non tanto il peso della imposta quanto la ineguaglianza della gravezza è quella che indispettisce e rivolta. Ciascun individuo contribuir deve, giusta una proporzione livellata sulle sue forze, a somministrar del vigore al corpo politico di cui è membro, e questo concorso d' interessi e di sforzi basa la sicurezza dello stato, assicura la proprietà particolare di ciaschedune, e mantiene la esecuzione delle leggi stabilite per la tranquillità generale. Le eccezioni, i privilegi, mai sempre in favore de' ricchi, producono un male d'altrettanto più grande, per quanto distruggono questa proporzione, e tutte rovesciano le regole della giustizia. Più un cittadino abbonda di proprietà, quanto maggior interesse egli sente per la conservazione della cosa pubblica, tanto più contribuir

deve per conseguenza ai mezzi di assicurare questa conservazione.

L'amministrazione delle finanze sotto questo punto di vista considerata, è la più importante delle scienze in tutti i governi. Melon, l'autore del *saggio politico sul commercio,* sì alta opinione ne ha, che dice esser meglio per uno Stato, perdere cento mila uomini per un fatto di politica, che commettere un errore in finanza, dappoichè il danno del primo ridur potrebbesi a cento mila uomini di meno, nel mentre il secondo perir ne farebbe più di cinque cento mila.—M. de Sully dice, parlando dell'amministrazione delle finanze: « è questo il punto più essenziale e più interessante del governo. Che tutto si fa per lo mezzo della finanza, e senza di essa, nulla saprebbesi fare. È da essa che dipende il sollievo e l'oppressione de' popoli. Da essa derivano i buoni o cattivi successi dei progetti e delle intraprese, ed essa è pure che cagiona degl'imperi la grandezza o la ruina ».

È certo dunque che il primo governo dagli uomini formato, fu la culla della scienza della economia politica: ma questa scienza ha fatto essa de' progressi in ragione della sua antichità e del suo utile? È pervenuta pur essa come molte altre scienze a quell'alto grado di perfezione che non lascia nulla a desiderare?—È questo il problema che ci proponiamo risolvere.

La finanza o l'arte di regolare, di percepire e di spendere le rendite pubbliche, indipendentemente da' principî generali, ne ha di quelli che le son proprî. Si attengono questi alla natura de' climi e de' governi, al carattere dei popoli, a' suoi costumi, al suo genio.

La conoscenza di questi differenti oggetti può soltanto addivenire un affollamento d'idee, la cui combinazione serve a formare un sistema o un piano di finanze; mentre in ultima analisi, non possono essere le rendite pubbliche che il prodotto delle contribuzioni di ciascun particolare.

Se ci facciamo a percorrere gli annali delle più antiche nazioni, vedremo che le tasse che pagavano, da principio semplici e poco considerevoli, come gli stati nascenti la cui debolezza sostener deveano, si accrebbero e si moltiplicarono sotto diversi nomi, a misura che s'introdusse lo spirito di conquista, o dacchè l'autorità, de' suoi diritti gelosa, volle tentare distenderli.

La più alta opinione devesi avere dello stato delle finanze de' Babilonesi, quando si considerino le spese fatte nella loro capitale. Se vuolsi prestar credito a' raccout degli storici, le mura, le sponde, i ponti, le dighe, i canali costruiti per l'Eufrate, i palazzi, i giardini, tutto annunziava la più solida opulenza e la più splendida ricchezza della nazione di Bel, consistente in statue, tavole, tazze, vasi, incensieri; eran valutate oltre un milione e duecento cinquanta mila ducati di nostra moneta.

I re di Egitto eran possessori di vasti dominî; e ricchi per loro economia, trovavano nelle loro rendite particolari e nell' affezione de' loro sudditi al servizio della patria devoti, non sospinti da altro interesse oltre quello di difenderla, le risorse necessarie per reprimere le offese dei loro vicini, ed eziandio per sottoporre molte nazioni a versar de' tribuiti, una parte de' quali era riservata al sovrano, ripartendosi l' altra tra i preti ed i guerrieri, che componevano tutto lo stato.

È in tal guisa che Sesostri, 1520 anni prima dell' era cristiana, rese tributaria l' Etiopia ed una porzione dell'India. Somiglianti leggi imposero alla Giudea i successori di lui.

I frutti delle loro vittorie risparmiarono al popolo delle imposizioni, o per lo meno ridussero a leggiere tasse quelle che pagavano, ripartite ad una misura di terra, presso a poco eguale al nostro mezzo iugere: e si riscuotevano parte in moneta, parte in derrate che venivan raccolte nei reali magazzini. Sembra che in seguito queste tasse si fossero regolate al decimo del prodotto delle terre. Aristotele ne fa menzione nel libro secondo delle sue economiche. Diodoro di Sicilia e Strabone confermano questo ragguaglio.

La Storia Sacra non manca di appoggiare le istorie profane. Trovasi nel primo libro de' Re, che il diritto de' re è quello di precapir la decima delle messe, delle vendemmie e delle greggi. *Hoc erit jus regis quis imperaturus est vobis et segetes vestras et vinearum reditus addecimabit, greces quoque vestros addecimabit*, disse il Profeta agl' Istraeliti.

La stessa tassa sulle terre si scontra in tutte le repubbliche della grecia. Solone, che avea la più perfetta conoscenza della legislazione egizia, sen valse nello stabilire la divisione del popolo Ateniese in quattro classi, ciascuna delle quali versava al pubblico tesoro la decima parte

della sua entrata. Giusta la lettera di Pisistrate a Solone, oltre questa imposizione reale, esigevano gli Ateniesi il decimo del valore delle mercanzie importate nel loro porto denominato Pereo. Secondo Senofonte e Demostene questa ultima imposta variò moltissimo in appresso, dappoichè si vede negli storici che fu successivamente ridotta al ventesimo, al cinquantesimo, ed al centesimo pur anco.

Del resto, qualunque fosse stata la quantità di questa imposizione, è certo che si dava in appalto in ciascun porto, come si scorge in Antocide, il quale nell'orazione sui Misteri rapporta che un Argivo affittò per trenta talenti l'imposta del cinquantesimo che si riscuoteva in Olimpia, città della Morea.

Ma tutte queste imposizioni, che non paiono stabilite che ne' porti di mare, sembrano essere non tanto una risorsa del fisco, quanto una indennità per le spese erogate per la costruzione e mantenimento de' porti. Formavano il prezzo della facilità e della comodità che trovavano i navigatori sì nello sbarcare che nello scaricare le mercanzie che arrecavano.

Le finanze della Grecia molto accrescimento ricevettero allorchè Atene ne divenne la metropoli, 490 anni innanzi l'era volgare. Tutti gli stati di questa parte del mondo, tutte le nazioni che l'abitavano, tutte le famiglie riunite, riconobbero la necessità di aver sempre in piedi delle forze da opporre a' Persiani che davano loro inquietudine. Fu scelto d'unanime consenso Aristide per regolare la contribuzione destinata a questa spesa straordinaria. Questo virtuoso Ateniese la fissò a 460 talenti, e ne fa la ripartizione con tanta saviezza, con tanto acume, con tanto discernimento, che questa contribuzione egualmente gradevole a tutti i confederati fu chiamata la felicità della Grecia: primo e forse unico esempio che una imposizione abbia riscosso gli applausi di tutti coloro che ne sopportavano il peso!

Niente di dettaglio negli storici si rinviene circa le finanze de' Lacedemoni. Si ravvisa soltanto dalle leggi di Licurgo, che coloro i quali avean tre figli, non eran soggetti che ad una tassa mediocre: e nessuna se ne pagava da colui che ne avea quattro. Sembra che questo popolo, il quale riceveva una educazione cotanto propria a formare de' soldati, poco abile fosse nella scienza delle finanze: e l'espediente di cui fe' uso per pagare a Samen-

si i sussidii che reclamavano, non ha finora incontrato imitatori, e probabilmente non ne avrà giammai. Siccome non eravi in Sparta pubblico tesoro, e senza mezzi trovavasi da soddisfare a questa domanda, fu dato ordine che tutti i cittadini, le loro famiglie e le loro gregge, digiunassero nel corso di un giorno, e la spesa che avrebbe avuto luogo senza un tal digiuno, si sarebbe data a Samiensi.

Trascorrendo all' esame delle finanze de' Romani rinverremo dover l' Europa a questo popolo conquistatore, che pervenne a formare un impero a un dipresso così estero quanto il Mondo conosciuto allora, i principî e la legislazione che essa siegue in materia d' imposizione; e quantunque la massima parte degli scrittori attribuiscono la decadenza di questo impero famoso a cause che sembrano alle finanze straniere, non è men vero perciò ché il loro disordine vi contribuì moltissimo. Facilmente si ravvisano i legami ed i rapporti tra il fasto e la cupidigia, tra una spesa disordinata e le vessazioni; finalmente tra la tirannia ed il rilasciamento di tutti i nodi dello Stato.

È spettacolo degno di ogni uomo pubblico, il vedere come mai l' impero romano fosse sublimato al supremo grado di splendore sotto i regni di Cesare e di Augusto. Questi imperadori, ad esempio di Servio Tullio che pel primo ordinato avea la enumerazione de' suoi sudditi, si proccurarono esatta e minuta conoscenza delle forze e della ricchezza del loro impero, cosa, che costituì il censo romano. Con questo pubblico registro essi si misero in istato di fare una prudente dispensazione delle pubbliche rendite, la cui dissipazione trascinò sotto i loro successori la ruina dello Stato.

Ma non anticipiamo sugli avvenimenti; invece alla spicciolata esponiamo la natura delle contribuzioni nelle varie epoche romane.

§ 1

Della legislazione romana relativamente alle contribuzioni.

Tutte le contribuzioni i Romani distinguevano in personali e reali; le prime dissero *censi;* le seconde *vettigali,* quantunque ne' tempi posteriori anche i censi riguardassero del pari e la qualità personale ed i beni immobili che si possedevano.

L' uno e l' altro genere d' imposta si chiamò con nome generale *tributo*. Si trae comunemente l' etimologia di questa parola dalle tribù istituite in Roma fin dai primi anni della sua fondazione; quantunque più sanamente altri pensi che dal contribuir che si facevano delle private cose in pubblica utilità una tale parola derivasse; *tributum a tribuendo , quia ex privato in publicum tribuitur*.

Si è detto che equabilmente da tutti si fosse pagato il tributo ne' primi anni di Roma , senza veruna distinzione di grado o di beni di fortuna , e che Servio classificasse poi tutti i cittadini e stabilisse il *censo* , affinchè ciascuno proporzionalamente ai beni che possedeva contribuisse la sua quota.

Nozioni precise del primo governo de' Romani , specialmente per ciò che risguarda la parte economica, non avrem giammai, senza partire da' principii che pose il più acuto de' nostri giureconsulti, l'immortale Gio: Battista Vico nella sua *scienza* che per la parte filologica può dirsi tuttavia *nuova;* non essendovi stato alcuno, per quel ch'io sappia, il quale si sia dato il pensiere di riordinare la storia dei primi secoli di Roma dietro le tracce luminose che quel sublime ingegno vi lasciò impresse. La parte economica dei primi tempi di Roma di poco si discostava da quel governo che in tutti i popoli mediterranei rinveniamo nel primo periodo di loro civiltà e che tardi si accosta a ciò che poi si disse sistema feudale. Le antiche tradizioni ci hanno conservato la memoria della divisione delle terre romane, quasi una *terra salica* tra le varie famiglie de' *quiriti* , vale a dire *armati* , riserbandone una porzione pel servizio del pubblico culto, ed un' altra pel patrimonio del capo della nazione.

Oltre ai censi ed ai vettigali, che dir si potevano tributi ordinari , ve n' era un terzo che straordinario appellavasi e *temerario* , vale a dire da servire per alcuni tempi di calamità e nei difficili frangenti della repubblica.

La fortuna però delle armi fece che su le leggi economiche i Romani guardassero con quell' acume d' ingegno e di prudenza che spicca nelle loro leggi civili. Invece di rivolgersi a pensieri d' industria la ricchezza cercarono nelle sole conseguenze della vittoria : e tenner luogo di *produzione* per essi le depredazioni e le conquiste. L'erario pubblico impinguarono le provincie soggiogate, e fin dall'anno 585 i romani furono esenti da qualunque tributo.

E però noi non seguiremo tutte le fasi che di mano in mano s'introdussero nel governo di Roma relativamente al loro sistema economico. Basterà al nostro obbietto raccogliere in massa quelle istituzioni soltanto, che tanta influenza esercitarono nelle moderne amministrazioni finanziere quasi fino a' nostri giorni.

Sotto gli ultimi imperadori le immunità dei cittadini romani svanirono; sia che per le incursioni de' barbari l'impero in somma necessità si trovasse, sia che, conceduta la cittadinanza per la costituzione di Caracalla a tutti gli abitanti dell'impero, il nome di romano un vano e mero attributo di onore divenisse. Quindi tutti, del pari che i provinciali, pagavano il tributo: il quale tanto grave divenne, che miglior condizione alcuni riputavano soggiacere alla servitù de' Goti, che tollerare sotto gl' imperadori il gravissimo peso de' tributi con lo specioso nome di libertà.

E della costituzione di Caracalla erronea idea ci danno gli storici quando ci fan supporre che le condizioni di tutto l'orbe romano venisser con quella ad eguagliarsi. Dal riscontro de' frammenti di legislazione che nel corpo del diritto giustinianeo e nel codice teodosiano ci si conservano, ben vide il Pothier che vi fu sibbene parità di condizione circa i diritti personali, ma non già per ciò che risguarda condizion dei tributi e diritto delle terre.

Le nostre città sul principio erano soggette a que' tributi che alla repubblica romana si pagavano, non indistintamente, ma secondo le facoltà di ciascun municipio.

Augusto fece esenti da tributo tutti i popoli dell' Italia. Da queste regioni si esigevano soltanto i vettigali.

Sotto Adriano, ridotte queste regioni in provincia, la sorte di queste subirono; ed alcune, gravate da' tributi personali e reali, si dissero *tributarie;* altre contribuendo per alcune designate cose, come navi, merci, greggi, furono esenti da tributi, e perciò si dissero *vettigali*.

Le provincie tributarie pagavano il *censo*, o certo ed ordinario tributo che diceasi *stipendio*; e furono perciò dette *stipendiarie:* o un incerto tributo e straordinario, che tributo *straordinario* si disse o *sopraimposte*, e il nome ritennero di *tributarie*. Ulpiano però confonde indistintamente lo stipendio ed il tributo.

Vi erano altri tributi presso i romani, che si dissero *sordita munera*, e consistevano in opere manuali, di cui diffusamente il Golofredo ragiona.

Nel regno de' Goti forse il sistema de' tributi non subì veruna alterazione. Pure due diversi ne va il Sigonio annoverando ; l' uno detto *particolare*, istituito da Odoacre, il quale si pagava da ciascun privato; l'altro nuovamente imposto da Teodorico , che si chiamò *asse pubblico* , il quale da ciascuna università si contribuiva. A questi due generi di tributi le nostre città, ed i nostri cittadini furon soggetti.

Talvolta i Principi rimettevano i tributi ai popoli vessati da infortunî ; il che essere avvenuto ai Campani per le devastazioni del Vesuvio dallo stesso Cassiodoro si rileva.

Ed è da notarsi in quest' epoca che essendosi gli Eruli impadroniti di alcune terre che trovaron deserte , Teodorico obbligò i possessori a pagare ora la metà, ora i due terzi de' frutti, ed una tal prestazione chiamò *binorum et ternorum* — I territorii franchi da questo peso si dissero in appresso *allodii.*

Tutte queste cose però, a nostro avviso, non sono nuove istituzioni , ma continuazione del sistema romano dal quale i Goti par che non mai si dipartissero.

Sotto i greci , Giustiniano nella prammatica sanzione promulgata per l'Italia a preghiera del romano pontefice Vigilio , nulla innovò relativamente all' esazione de' tributi ; e conseguentemente quelli qui ebbero , che derivano dalla giurisprudenza delle pandette e dal codice , cioè :

1. L'*annona* ossia i tributi da prestarsi per la conservazione dell' esercito in frumento , pane , danaio.

2. Le *indizioni*, la quale specie di tributo si riscuoteva in ogni quindici anni , e nota il Cuiacio , che in tre lustri veniva diviso : nel primo de' quali si somministravano le quantità in oro ; nel secondo in argento ; nel terzo in rame e ferro. L' istituzione delle indizioni però si riferisce a Costantino ; e pensa il Baronio che avesse per obbietto gli stipendì militari.

3. Il *censo*, ch'era denaio, la cui quantità veniva ragguagliata ai beni immobili di ciascheduno su la base della stima de' censitori.

4. La *sopraimposta (superindicta)* della quale abbiamo già fatto cenno.

5. La *capitazione* , genere di tributo , il quale quantunque da Costantino Magno fosse stato abrogato , pure i seguenti imperadori lo rinnovarono.

E riguardo ai vettigali propriamente detti , tre ne di-

stinguea Cicerone nel regime popolare, vale a dire *le decime*, *i portorii*, *le scritture*.

1. Le *decime* esiger si solevano dalle possessioni dei popoli vinti che si concedevano ai coloni, e consistevano per lo più nella decima parte de' frutti degli alberi. Quindi le possessioni ora *agri cumani*, ora *agri vettigali* si denominavano. Quindi si dissero provincie *decumane* la Sicilia, la Sardegna, l'Africa, l'Asia, l'Egitto. Talvolta in luogo della decima, se i campi erano meno fertili esigevasi la vigesima, spesso ancora ne' pubblici bisogni le decime raddoppiavano, quantunque allora gli aratori avessero un compenso e parecchi esempi ne abbiamo in Tito Livio. Quindi il grano, che si ritrae dicesi variamente *frumentum emptum, decumanum*, *imperatum*; le cui differenze possono vedersi appo il Burmanno; sotto gl'imperadori, invece del genere, cominciò a riscuotersene in danaro le prestazioni, ed un tal tributo prese il nome di *canone frumentario*. E non solo del grano, ma eziandio dell' olio e del vino si prestavano le decime, com' è da vedersi presso il Burmanno.

2. Diccvansi *portorii* quelle somme, che nella immessione e nella estrazione delle merci si pagavano, ed ordinariamente consisteva nella ottava parte del valore delle merci.

E ne abbiamo esempi per la Sicilia, per l'Asia, per la Britannia. E non solo per le merci che ne' porti s' immettevano questo vettigale si pagava, ma anche per semplici viaggi. Abbiamo da Erodiano, che Pertinace gli abolisse; ma che presto fossero ristabiliti appare dalla legge ventunesima del digesto *de donat. inter vir. et uxor.*

Sotto gl' Imperadori altri vettigali furono istituiti, come *della vigesima sua eredità*, *della rendita delle sue saline ec.*

Erano particolari in alcune provincie i vettigali *su le miniere*. Quantunque libere dapprima ne fosse la ricerca e lo scavamento, pure Tiberio ne fece proibizione. Restituirono questo beneficio i seguenti Principi, ma con la legge che si pagasse un certo canone. Esempi ne abbiamo per le miniere di ferro, per le miniere di argento e per le miniere di oro, de' quali una certa quantità dar doveano gli spagnuoli. Vettigali per i metalli contribuivano la Macedonia, il Livico, la Tracia, la Britannia, la Sardegna. Vettigali pe' marmi contribuiva l'Africa, e per le cote l'isola di Creta.

3.° *Scrittura* finalmente dicesi il dazio che per gli animali si pagava nell' immettersi ne' pubblici pascoli. — Ma di un tal vettigale come quello che con varie particolari istituzioni sino ai nostri giorni si è proclamato nel Tavoliere di Puglia gioverà entrare in qualche più ampla dilucidazione. Noi siamo tenuti di molte peregrine ed importanti ricerche su questo argomento alle diligenze del nostro giureconsulto Matteo de Angelis in una sua allegazione pubblicata nel dì 15 febbraio 1751, della quale esibiamo quasi un rapido sunto, invitando i nostri leggitori a vederne lo sviluppamento nell' opera stessa originale.

Fu costume de' Romani che de' campi conquistati parte si addicessero al pubblico erario, il di più si concedesse ai soldati in guiderdone delle fatiche della gue ra. I territorii della prima specie furono detti *pubblici*: perchè su di questi per effetto del riserbato dominio la repubblica alcune prestazioni riscuoteva. Fra queste vi era quella degli erbaggi, detta *scriptura.*

Questo vettigale pagavasi da' pastori, i quali portavano ivi a pascolare i loro armenti. V' ebbero Edili pubblici specialmente destinati alla riscossione di un tal vettigale. E non pochi regolamenti si formarono per la custodia dei pascoli, specialmente intorno al manifestarsi degli animali che v' introducevano, e notarsi nelle tavole che si dissero censorie; alle quali spesso allude Cicerone nelle sue *agrarie* contro il tribuno Rullo.

Che tale sia stato l' indole de' pascoli della nostra Puglia e del Sannio, n' è testimonio Varrone; e gran lume ceo somministra Andrea d' Isernia e Marino Freccia, per una iscrizione da quest' ultimo rinvenuta nella valle di Diano, nella quale una determinazione si legge su le brighe insorte fra i pastori ed i coloni di que' campi. È da notarsi che il Burmanno suppone essersi dalla legge *toria* aboliti generalmente con gli altri vettigali anche gli erbaggi riguardo ai campi divisi ai nuovi coloni; ma riflette molto a proposito il suddetto de Angelis in quella sua allegazione che Cicerone, reputava quella legge del tutto inutile, ed osserva molto a proposito che non rettamente i forensi applicano le leggi che trovansi sparse nelle pandette, per farne uso relativamente alla fida nei territori padronali; dovendo riputar quelle non già costituzioni generali stabilite per regolar la ragione de' campi indistintamente per tutto il romano impero, ma soltanto come re-

sponsi dati da quei giureconsulti su particolari controversie rimesse alla loro determinazione, le quali secondo la regola di decidere in essi spiegata, i campi risguardano come nè pubblici, nè vettigali.

Che se avevano pensato poi i tribuni di togliere in tutto tali vettigali, Dione ci attesta che Augusto non solo ristabilì gli antichi, ma ve ne aggiunse de' nuovi. Un tal sistema ricevè qualche cambiamento di mano in mano che il governo cambiò forma e passò all'imperiale, poichè sotto Trajano, come raccogliesi da Paolo e da Giulio Maurigio, tali prestazioni formavano parte de' fondi dell'erario, e del fisco. Quindi nuovi nomi si stabilirono intorno alla cura degli erbaggi, cominciandosi a sentire le voci di *rationales saltuum, procuratores saltuum* ec. In progresso poi di tempo, industriosamente confusi i nomi di Erario, e di Fisco, gl' imperadori Arcadio ed Onorio nelle loro costituzioni ragionarono come lor proprio fosse. Quindi a man franca cominciarono a disporre de'pubblici campi e degli erbaggi, i quali in varii titoli del codice Teodosiano e Giustiniano diversi nomi acquistarono, come *di demanio imperiale, di fondi patrimoniali, di predii civili o fiscali, di pascoli pubblici*, e talvolta *robe private* appellarono *dominicae*.

Rimane a far parola ancora del modo stesso della esazion de' tributi.

Appo i romani le pubbliche rendite da certe persone si esigevano e più espressamente si affittavano. Gli uni e gli altri con denominazione comune si dissero *pubblicani*. Contra questa classe di esattori frequenti querele s' incontrano e negli scrittori sacri e negli storici profani, ed anche negli stessi giureconsulti. Contra di essi il Pretore emanò speciale editto, la cui esposizione e dilucidazione forma il subbietto del titolo del digesto *de publicanis et vectigalibus et commissis* e del codice *de vecticalibus et commissis*.

Il Pretore accordò fra l'anno l'azione del doppio e dopo l'anno l' azione della semplice indennità contra i pubblicani e la loro famiglia che con ingiuria tolgono o rubano cosa alcuna e non la restituiscono. Noi per maggiore erudizione ne esporremo un rapido sunto.

Quest'azione si accordava *pro rata*, quando molti fossero stati gli autori della violenza, del furto ec.; ma nell' impotenza di qualcuno di essi, tutti gli eredi però azio-

ne alcuna non competeva se non per le quantità che lor fosse pervenuta. Potevano però i rei evitare la pena del doppio se prima della contestazione della lite avessero restituito ciocchè avean tolto.

Quest'azion civile ne escludeva l'azione penale, e la persona lesa introdur potea non solo le azioni *di bonorum reptorum*, *furti*, *legis Aquilae*, ma altresì la straordinaria *ad vindictam atque animadversionem publicam*.

Dall'altro canto i trasportatori di merci soggette a vettigale che non ne avessero fatto rivela per defraudare i pubblicani, tutto perdevano, e la merce con la nave e la vettura veniva confiscata. Tutto ciò che per dolo del trasportatore delle merci e per mancanza di rivela veniva confiscato avea nome particolare di *commissum*, che noi con moderna voce diciamo *contrabbando*.

Vi era luogo a contrabbando se trasportandosi merci soggette al vettigale, non venivan quelle rivelate. Non era motivo di scusa l'allegare causa d'ignoranza, o il non esserne stato da pubblicano avvertito. Pure si condonava all'età pupillare, se nella sola specificazion della rivela si fosse errato, ovvero fra i trenta giorni il vettigale si fosse pagato. Come ancora a favore de' soldati, esclusa la frode, rescrissero gl' imperadori Antonino e Vero che il semplice errore esentasse dalla pena.—Se fatta la rivela, il pubblicano accordava dilazione al rivelante di pagare il vettigale, non vi era luogo al contrabbando; ed il fisco veniva indennizzato da' beni del pubblicano o de' loro fideiussori.

Allorchè merci soggette al vettigale si caricavano o scaricavano sopra una nave o dallo stesso padrone o da marinai, non solo le merci venivano confiscate, ma la nave altresì. Se poi in assenza del padrone gli uffiziali della nave o i marinai avessero ciò fatto, questi soli venivano puniti con pena capitale: la confisca cadeva soltanto su le merci, e la nave si restituiva al padrone, e non si considerava contrabbando, se per fortuna di mare le merci fossero state disbarcate.

La persecuzione del contrabbando si esercitava altresì contro gli eredi, e contra qualunque possessore.

V' ha di singolare però che l'azione di contrabbando spirava dopo un quinquennio.

Da questa esposizione è agevole il rilevare che il sistema finanziero de' Romani mancava affatto del suo princi-

pale elemento: la cura cioè della riproduzione. E ci sembra assai strano come a tanti acuti ingegni, che delle cagioni han dissertato della decadenza e della rovina del romano impero, non sia sorto il pensiere di rinvenirne la principalissima nel difetto della sua costituzione, la quale escludeva quasi dalla dignità di cittadino chiunque alla industria commerciale o manifatturiera si fosse dedicato. È danno che nessuno siasi rivolto a svolgere e mettere in chiara luce questa giustissima sentenza: — « Quan« tunque la maggior parte degli scrittori attribuisca la de« cadenza dell' impero romano a cagioni che sembrano « estranee alle finanze, pure non è men vero che il loro « disordine molto vi contribuì ».

Si è voluto riconoscere in Roma un modello di prudenza anche nella parte economica del suo governo, quando nella frugalità e nel coraggio gittò le basi della sua preponderanza su le genti italiche, e di mano in mano estese il suo dominio su quanto vi era di mondo incivilito; ed argomento se n'è voluto trarre a dimostrazione che con le sole arti agricole possa una nazione innalzarsi ad alto e sublime grado di potere e di floridezza. I primi cittadini della repubblica, si è detto, coltivavano con le loro mani la terra: dall' aratro si passava ordinariamente alle prime magistrature: le tribù rustiche erano riputate più nobili delle urbane, le più cospicue famiglie si gloriavano spesso di un cognome che ricordava l' occupazione favorita de' loro stipiti nella coltura de' campi . . . . . Ma un tal ragionamento è più eloquente che vero. Non dobbiamo illuderci alle declamazioni di chi scrisse nell'ultimo secolo della repubblica Romana. Quando le spesse sedizioni della plebe, e la di lei potenza riconosciuta se non rispettata obbligavano l' orgoglioso patrizio a popolarizzare suo malgrado; quando tanti uomini nuovi innalzati nella vanità gareggiavano con le famiglie di *antica origine*, e ne diminuivano alla giornata i privilegi; quando un tribuno faceva impallidire il senato, ed un plebeo dittatore tremar faceva l'universo: era pur conseguente che qualche ambizioso affettasse di trar vanto dalla marca de' suoi antenati, e che qualche adulatore, o se si voglia ammirator di buona fede della semplicità de' costumi degli aurei secoli di Saturno, animasse con un patetico colorito l' illusorio quadro de' Cincinnati e de' Fabi.

Tito Livio istesso nell' additarci un dittatore distaccato

dall' aratro, non dissimula la singolarità dell'avvenimento; ed il filosofismo che accompagna la sua narrazione, mostra sensibilmente tutti i caratteri dell'affettatura: « Fu dato il comando, ei dice, al consolo Nauzio: ma siccome « una tal risorta si credeva insufficiente a creare un dittatore, sembrava il solo rimedio convenevole a tanta « sciagura, tutti gittarono gli occhi sopra Quinzio Cincinnato: — *Ascoltino ciò con attenzione tutti quelli che « solo valutano quaggiù le ricchezze, e pensano non « doversi accordare le grandi dignità, non potersi tro- « var forza di comando, se non dove la fortuna cumu- « lò ampie possessioni; il solo uomo sul quale il po- « polo romano fidava per fare rispettare la sua pos- « sanza, fu L. Quinzio che nulla possedeva oltre ad « un campo di quattro iugeri che coltivava la sua ma- « no!* . . . . . » Roma obbligata ad una perpetua guerra di circostanze che ben difficilmente si ripeteranno nella serie delle umane vicende; Roma, agitata da perpetue dissensioni cui la sola difesa esterna dava tregua e la sola conquista poteva far tacere; Roma ondeggiante di continuo, tra la tirannide aristocratica e la licenza popolare, caduta finalmente sotto il gioco del dispotismo militare nell' aurora appena del suo incivilimento, e in mezzo alle sue sterminate conquiste; Roma non forma eccezione alcuna alla condizion necessaria delle nazioni che trascurano le arti e le leggi protettrici dell' industria. La potenza di lei fu precaria e le sue legioni mal ressero all'urto di pochi nomadi che le presentarono altra foggia di combattere. La di lei opulenza, frutto della sola conquista, fu annientata per mancanza di riproduzione; e se l' impero di oriente prolungò ancora la sua esistenza tra le rovine del gran colosso rovesciato, questa esistenza è sol dovuta alle arti della Grecia, le quali somministravano giornalmente nuove risorte alla sempre vacillante costituzion romana. Da quell' asilo sacro si diffondevano l'opulenza e la coltura su le stesse contrade rapite all' impero da' popoli del settentrione: e se dopo la prima conquista cercò in vano la Grecia soggiogata d' introdurre le sue arti pacifiche nell' agreste sede del vincitore, la lenta ma perenne di loro influenza addestrò a poco a poco le provincie romane agl' industriosi studî di Minerva, finchè il genio dell' industria occupando tutto il mezzogiorno dell'Europa non accelerasse la felice rivoluzione che tanto ci distacca dagli

antichi costumi, ed a così alto grado c' innalzò di opulenza di splendore e d' incivilimento.

§ 2

Leggi e sistema economico nel medio evo.

L' impero romano si dissolvea per difetto di vitale energia: per difetto di quella forza circolante che nella reciprocità de' movimenti sol vigorisce, che dell'armonia nelle varietà si compone e si consolida, e che perder dee di elaterio se non equabilmente ripartita se ne disquilibrano le funzioni. Per conoscere appieno le condizioni di completo disfacimento che già investiva la dominazione dei successori di Cesare nell' ultimo periodo di lor decadenza, basti un sol fatto. Se vogliamo prestar fede a religiosi ed imparziali scrittori non altro temevano maggiormente i popoli sottratti all' imperio dalle conquiste delle genti nuove che spezzarono il gran colosso e sen divisero i frantumi, quando il tornare in potestà de' Romani *volendo piuttosto sotto nome di schiavitù viver liberi fra i Barbari, che sotto falsa apparenza e nome vano di libertà vivere schiavi in effetto.*

Il periodo nel quale presentemente ci aggiriamo è più di quel che comunemente si crede di somma importanza per lo studio specialmente di quel rivolgimento di opinioni e di quel rivolgimento di costumi che tanto le moderne nazioni dalle antiche distinguono. L' impero della forza morale prevalente a poco a poco e alfin trionfante della forza fisica: le condizioni di prosperità de' moderni popoli diverse tanto e quasi in contrasto con le condizioni di prosperità che gli antichi s' immaginarono: lo spirito di opulenza sostituito allo spirito di frugalità come sostegno della forza pubblica e della stabilità degli Stati; il genio del commercio in concorrenza preponderate col genio delle conquiste: tutto questo rivolgimento d' idee e di costumi solo nel medio evo son da meditarsi, se formarcene vogliamo un giusto concetto, se assegnar loro ne vogliamo una giusta valutazione. Popoli rozzi tuttavia e feroci che si fondono insieme e s' immedesimano con popoli pervenuti all' ultimo grado della depravazione sociale: una ricomposizione civile che l'antichità non conobbe: elementi eterogenei e discordanti che si dibattono per lungo tempo in

una oscillazione senza posa ed in cittadine tempeste, finchè rinvenuto al fine il felice equilibrio di tante forze contrarie e colluttanti l'armonioso concorso n'emerga da quelle stesse divergenze in una risultante di comune vantaggio: son questi i grandi obbietti che portar si dovrebbero al nostro esame. Ma sia bastante l'averli indicati, perchè il leggitore ne faccia da sè stesso l'allogamento al breve abbozzo che tracceremo. Il solo sviluppamento della moderna industria è l' obbietto al quale ci limitiamo e dal quale non avremmo potuto prescindere senza taccia d'inesattezza nell' argomento che ci occupa.

Quando Autari attraversò tutta l' Italia meridionale fino a Reggio, e spingendo entro l'onde il suo cavallo percosse con la guancia una colonna innalzata in mare e gridò:— *è questo il solo confine che io stabilisco alla monarchia longobarda* — di tutta l' Italia pertanto non potea dirsi signore. Oltre all' Esarcato ed alla Pentapoli, oltre al ducato di Roma che con l' impero d'oriente in continua relazione si sostennero; oltre alle inaccessibili isolette della laguna veneta, nelle quali le arti e l' industria dell'antica coltura si rifuggirono; gran parte della nostra penisola, e tutta la Sicilia insulare alla dominazione longobarda si sottrassero. Sul finire del sesto secolo i greci possedevano tuttavia alcune città della Lucania e delle Basilicata, l'antica Calabria, il paese de' Bruzî, o sia la moderna Calabria ulteriore, e lungo le coste del Tirreno i ducati di Gaeta, di Napoli e di Amalfi. Poco dopo anche la Terra di Bari e la Capitanata si rilegarono ad essi con stretti legami di governo politico e religioso, e conseguentemente di reciprocanza di commercio e d' industria.

Gl' Islamiti sparsi nelle più colte provincie dell' impero con la forza del brando e dell' entusiasmo che lor seppe ispirare un fortunato impostore, furon conquistati anche essi da quella prepotente influenza che han sempre i popoli inciviliti, comunque degradati per politica deiezione, sopra popoli rozzi ed ignoranti; comunque dall' auge favoriti della militare fortuna. Così gli Arabi, di guerrieri avidi sol di strage e di rapina, divennero scienziati, commercianti, manifatturieri.

Con questa nazione industre e vigorosa le nostre città marittime i vantaggi delle amicizie e delle permutazioni di pensieri e di arti avvicendarono: ed un costume n' emerse ignoto affatto agli antichi, di rispettarsi a vicenda,

astrazion fatta dalla divergenza delle opinioni di politica e di culto, nel comun pensiere di esser ligio e battagliero per la sola legge dell'onore. I Saraceni non sempre discesero fra noi nemici e depredatori. Il nostro vescovo e duca Anastagio II gli ebbe alleati ed ausiliari contro Gaimario principe di Salerno, come aveali già avuti il duca Andrea per repulsare le ingiuste aggressioni di Sicardo principe di Benevento.

Gli Arabi, è come sentenza, formano l'anello di legame fra l'antica e la moderna coltura nel disviluppamento dell'ingegno e dell'industria. Ma non sarebbe difficile a dimostrarsi che in gran parte alle città marittime dell'Italia il ristabilimento non solo ma i progressi si deggiono della preziosa eredità dell'antico sapere e delle antiche arti. Non dissimuleremo per altro che propizie circostanze agevolavano questo felice avvenimento.

Una religione discesa dal cielo aveva fatto disparire quella ferrea linea di confine che dividea l'umanità in nazionali e barbari; e poi in ogni cantuccio di territorio in padroni e schiavi, in Spartani ed Iloti. Tutti abbracciar si doveano come fratelli: tutti riputarsi figli di un sol padre, tutti fatti a sembianza d'un solo, tutti amarsi, caramente amarsi!

Fra la classe de' proprietarî e quella de' non proprietarî era surta quella intermedia che al libero esercizio si consacra dell'industria del senno e della mano. Le terre stesse non più si coltivarono come a' tempi romani da gente affatto schiava. La proprietà mobiliare era di già equipollente e prevalente ancora alla proprietà fondiaria: il capitale in circolazione preponderava su i capitali fissi. Cessar doveano le depredazioni quando più nulla v'era da poter depredare. Pensar si dovè alla riproduzione. Ma se le depredazioni aver pur deggiono un termine, la produzione è illimitata e le arti ed il commercio impennarono uguali ali.

Continuarono nel medio evo le degradanti differenze di uomini rivestiti della onnipotenza del potere e di uomini condannati alla più umiliante dipendenza; ma in declinante modo continuarono. Quando i Longobardi si stabilirono in Italia divennero possessori di vasti terreni, ma non esclusivamente, ma non con arbitrario dominio. Tutto non fu preda dell'esercito conquistatore. Non so come qualche nostro giureconsulto, il Galanti, abbia voluto affermare che quello ch'era governo civile sotto i romani, si convertisse

in signoria sotto i Longobardi. Avrebbe dovuto dir piuttosto che le nostre terre, le quali nella maggior parte erano sotto il dominio de' Romani coltivate dagli schiavi, a coltivar si cominciarono da mani libere, o da persone che, se non potean dirsi totalmente affrancate, aveano nondimeno un particolar patrimonio ed a sentir cominciavano il benefizio della proprietà. Le terre che si concedevano a' *censiti*, pagavano una prestazione fissa. Per lo più si ritenevano essi due terze parti de' frutti per la colonia, e pagavano l'altro terzo a' padroni. Si cominciò a distinguere il diritto di proprietà del suolo, dai diritti di proprietà della superficie. La ragione delle ghiande, dell' erbe e di altri frutti o spontanei o provvenienti da antecedente industria venne con certa limitazione definita. Quindi l'*herbaticum*, il *glandaticum*, l'*escaticum*, il *terragium*, che si prestavano ora come censi, ora come tributi. Non è già, come il prelodato autore suppone, che la proprietà divenisse allora incerta e precaria; ma sibbene si vide allora generalmente stabilito, ciò che per altro dai primi tempi della semplicità de' romani costumi non discorda, il sacro diritto della proprietà in varî partecipanti ripartita. « Di qui, ei dice (più con enfasi oratoria che con precisione da giureconsulto) di qui diverse condizioni di persone, come *aldiones*, *villani*, *glebae*, *adscripti*; di qui l'avvilimento dell'agricoltura ed i perpetui ostacoli a farla rifiorire; di qui la depressione della classe più numerosa della nazione; di qui l' avvilimento di tutte le virtù ». Avrebbe dovuto dir piuttosto: Ecco una gradazione sociale che, prescindendo dai nomi, era già nella dominazione romana stabilita col sistema delle clientele, ma sol dopo che la plebe ebbe ottenuto per la successione al monte sacro il *dominio bonitario*: ecco una gradazione sociale che anche nel più basso della serie fa disparire l' obbrobriosa condizione di uomini sceverati affatto dalla qualità di persona: ecco perciò rilevata la classe più numerosa della specie umana da quello stato di nullità assoluta cui la pretesa civiltà greca e romana l'aveva abbiettata: eccola fatta partecipe dei diritti civili personali e reali, ed ecco conseguentemente l' iniziativa di tutte le umane virtù.

Si aggiunga il doppio avviamento testè cennato della crescente influenza su la gran massa politica de' prodigi del senno e dell' industria, di quelle virtù di pace che dilatando sempreppiù la loro prepotenza su le virtù di guer-

ra, riduce alfin queste a non altro essere oggimai se non le ausiliatrici e le tributarie di quelle. E si aggiunga la forma municipale che la maggior parte de' comuni ripresero quando a difendersi da sè stesse o per la debolezza o per la lontananza de' dominanti si videro obbligate.

Un grave giureconsulto di Francia, Pardessus, rivolge con compiacenza lo sguardo alla legislazione della mezzana età per dar rilievo a quella quota di miglioramento sociale, al quale i suoi nazionali contribuirono nello sviluppamento dell' industria. Lode al suo amore pel proprio paese! Ma anche noi bruciamo della stessa febbre, e ci crediamo nel dovere di revendicare quel diritto ch' ei ci usurpa. Onore all'Italia e alle sue cento città! Ma donde mai se non da questo felice suolo mosse la sacra fiamma dell' industria per rianimar l' universo?

Con compiacenza il Pardessus va rammentando la felicità dell' industria degli antichi Marsigliesi; il pronto di loro risorgimento nel medio evo; le industrie ed il commercio di Lione e di Bordò. Noi rammentar potremmo a miglior diritto quante sono le celebri città d' Italia nella sua lunga proda e nelle isole, tanto negli antichissimi tempi, quanto sotto la stessa denominazione romana, ed esclusivamente poi nel medio evo, allorchè la sola Italia, fra le provincie sottratte all' impero, vantar potea una marina; e che nella Francia medesima e ne' luoghi stessi da questo illustre autore designati, *mercadante* e *lombardo* indicavano una sola idea; che tutte le istituzioni favorevoli alle arti ed al commercio che il medesimo va annoverando, non hanno un' epoca certa anteriore a quella di Carlo Magno, il quale dall' Italia trasse oltremonti l'industria e la coltura; e che, discendendo in giù di mano in mano sino all' epoca delle crociate, non dai porti di Francia, ma da quelli dell' Italia mossero i grandi baroni per le guerre di Soria, aggiungeremo che quei felici risultamenti dal giureconsulto francese attribuiti alle crociato, l'abbassamento cioè de' grandi vassalli, l'accrescimento dell' autorità reale e la via spianata alla libertà de' popoli col sorgimento delle amministrazioni comunali, eransi assai prima fra di noi ottenuti. Ed infine, se l' onor della compilazione del volume del *consolato di mare* è assai problematica pe' Provenzali, rinvenendosene antichissimi codici in quanti sono i dialetti della *lingua romana*; incontraddetto rimane alla nostra Amalfi l'anterior gloria di

quelle *tavole marittime*, le quali ebbero nel mediterraneo la stessa autorità che vi avean di già esercitate le leggi Rodie, quelle stesse che in progresso di tempo ottennero nell' oceano le tavole di Oleron; e che basterebbe soltanto l'invenzione della bussola per consenso unanime di tutte le nazioni al nostro Flavio Gioia attribuita, per riconoscere una legittima successione della scienza e dell'industria dei Fenicii ne' nostri Amalfitani.

Rimane dopo queste generali vedute a discendere ne'particolari di ciò che la legislazione di questa età ci offre relativamente alle contribuzioni.

Che, nel periodo pel quale ci aggiriamo, i tributi si esigessero tra noi quasi su la base della legislazione romana appare dal trattato di concordia fra Radelchisio principe di Benevento, e Sighedolfo principe di Salerno.

Dopo la morte di Clefo, i duci che per comune consiglio ressero il regno, imposero col nome di tributo la prestazione della terza parte dell' entrate di ciascun cittadino.

Per ciò che risguarda le varie specie di vettigali in questo periodo, la cosa è oscurissima, dicono i nostri scrittori. Molte notizie ne raccolse il Muratori, e molte altre sen potrebbero aggiungere, ma ciò sarebbe opera più da accademico che da pubblicista.

Ma la contribuzione principale che in questi tempi ebbe luogo e che si prolungò ne' tempi monarchici, consisteva in servigi personali; come la rendita principale di quei dinasti che poi formò il principal patrimonio della corona, consisteva, oltre a quei diritti che poi si dissero *regalie minori*, nel possesso di fondi particolari che presero nome di *defense*.

Le terre conquistate si distribuivano ai commilitoni coll' obbligo del *servigio militare* e de'l' *omaggio*. E questi commilitoni si dissero *militi* e *vassalli*. Conosciuto il valore di tutte queste parole, una idea compiuta possiamo formarci riandando per poco al sistema feudale di quella età.

La parola milite proviene dal latino *miles* e racchiude originariamente l'idea di militare senza stipendio. Ulpiano raccolse la etimologia di questa voce. *Miles appellatur*, ei disse, *vel a militia idest duritia quam pro nobis sustinent; aut a multitudine; aut a malo quod arcere milites solent*; *aut a numero mille hominum*.

Sotto l' impero si dissero militi gli uffiziali del sacro palagio addetti al ministero della Casa augusta. Quindi abbiamo in Prudenzio, *proem Cathecum.*

Tandem militiæ *gradu*
Evectum pietas Principis extulit
Assumptum proprius iubens stare ordine proprio.

Ed era ben convenevole che avendo assunto il capo dello Stato il nome dalla milizia, militanti si dicessero tutti gli impiegati intorno alla sua persona.

Nel medio evo le parole milite e feudatario divenner sinonime. Quando cioè gli obblighi del feudatario al solo servigio militare eran limitati; ed a vicenda i feudi ai soli militi e per cagion di milizia si concedevano.

Ma in questa età i militi special nome assunsero di *feudatarii*, *capitani*, *valvassori*, *vassi dominici* e poi in età assai tarda quello di *barone*.

Feudatario è voce generica che importa qualunque possessore di feudo. Secondo le nostre costumanze un feudo dovea esser composto di venti once. Per abuso però il possessore di qualunque frazione di un feudo, non solo si disse feudatario, ma anche *barone*.

E *vassallo* nell' originario e proprio significato altro non importa che feudatario. E in tal modo dee intendersi questa parola ogni qualvolta s' incontra ne' libri delle consuetudini feudali. Ne' capitolari di Carlo Magno i vassalli son detti *vassi dominici*; e così negli scrittori di quella età.

Deriva questa parola, secondo Struvio, o da *vassen* che importa *legare* o da *vaesel* che importa *soggetto*; perciocchè i feudatarii col giuramento di fedeltà si rendean legati e soggetti al signore.

Nelle costituzioni del nostro regno si dissero vassalli i *suffeudatari* che da'baroni ricevevano i feudi in *suffeudi*. Gli abitanti poi ne' feudi o ne' suffeudi, dicevansi comunemente *uomini del feudo*; e gli abitanti nelle città e luoghi demaniali, *uomini demaniali* appellavansi. Ma nei capitoli angioini *vassalli* si dissero tutti gli abitanti ne'feudi. E d'allora in poi il nome di vassallo tra noi ha ritenuto sempre quest' ultimo significato.

E questi tali vassalli, ossiano *uomini del feudo*, secondo le loro diverse condizioni, nomi diversi assumevano.

1.° *Ascrittizi*, in istato cioè quasi servile e addetti ai campi per le opere rustiche: appellati perciò servi della

gleba. — Ma di questa condizione più non ve n' ebbero col tratto del tempo. Sussistevano però tuttavia a'tempi di papa Onorio III, il quale ne fa menzione ne'suoi capitoli pubblicati in questo regno.

2.° *Villani* eran quei che ricevevano una porzione di terreno dal barone con legge di servirlo: ma tornavano nella libera condizione riconsegnando ciò che avean ricevuto.

3.° *Angarii* dicevansi coloro che erano tenuti ai servigi personali o forzati, ma col compenso di un competente salario.

4.° *Raccomandati* o *affidati* che pur diceansi *recomandati* o *commendati* eran quelli che dalle terre demaniali si trasferivano in luoghi baronali sotto il patrocinio del feudatario al quale attribuivano una imposta. Questa venne probita da Federico II.

5.° *Burgensi* o *Borghesi* eran quelli non obbligati a verun servizio personale. Tutti i borghesi abitanti nelle terre baronali furono da Ruggieri assoggettati ai baroni ed obbligati a prestar loro giuramento che 'si disse di assicurazione.

Gli uomini del feudo non poteano allontanarsene; ed il barone avea dritto di richiamarveli; ed il ritorno seguir dovea tra un mese se avesser cangiato di dimora nella stessa provincia, tra sei mesi se fuori provincia. Quantunque quest'obbligo si vedesse poi limitato ai soli villani e parangarii.

Altro non rimane che conoscere le varie qualità di feudo. Eccone la nomenclatura:

Feudo proprio diceasi quello che riuniva tutte le qualità che sono della natura del feudo; improprio poi quello al quale una di esse qualità era tolta o aggiunta: epperò bisogna distinguere le qualità appartenenti alla *sostanza* da quelle appartenenti alla *natura* di feudo. Appartenevano alla sostanza che il feudo fosse costituito sopra una cosa immobile, e che si dovesse fedeltà al padrone diretto: apparteneva alla natura l'esser perpetuo, alienabile, trasmissibile alle donne, soggetto all'adoa, al relevio, ec. Una delle qualità della prima categoria che fosse mancata, non poteva esservi più feudo: ma alcuna ed anche tutte delle qualità della seconda potean non esservi ed il feudo rimanere. Quindi, se la concessione del feudo era fatta senza veruna restrizione, intender doveasi concessa con tutte le qualità che alla natura di feudo apparteneva-

no e diceasi proprio ; ma se una o più di queste qualità veniva con patto ad aggiungersi o togliersi , il fondo diceasi improprio. Quindi definivasi ancora *feudo proprio* quello che concedevasi semplicemente , puramente e direttamente, senza veruna determinazione di tempo o di servizio : e *feudo improprio*, quello che concedeasi con condizioni ed ossequî nominatamente definiti.

Feudo mascolino era quello nel quale i soli maschi succedevano ; e quello anche il cui primo acquirente fosse stato un maschio. Femminino poi quello che ad una femmina fosse stato conceduto la prima volta ; ed anche quello alla cui successione per ispecial patto fossero chiamati i maschi ed in loro mancanza le femmine. — Fu gran discorso fra i dottori se al feudo acquistato la prima volta da una donna succeder dovessero i maschi, o le femmine : ma vinse l'equità ed al feudo della madre i maschi furono ammessi ; mancando però i maschi , eran chiamate le femmine alla successione , quantunque non vi fosse patto espresso.

Feudo nuovo si disse quello il cui possessore n' era il primo acquirente ; e Feudo antico quello che da successione proveniva. — *Il feudo antico* si disse anche Feudo paterno. Alcuni facean distinzione tra feudo *antico* e feudo *paterno* , chiamando antico quello che per quattro generazioni era rimasto in famiglia , e *paterno* quello che alla quarta generazione non fosse ancora pervenuto. Ma una tal distinzione non regge a fronte del titolo 50 del libro secondo delle consuetudini feudali , nel quale si legge : *Paterum autem voco , quicumque ex superioribus id adquisivit*. E dippiù una tal distinzione non produceva verun effetto , disse il giureconsulto Bartolo.

Ecco le differenze che dalla distinzione di feudo antico e di feudo nuovo provenivano : 1.° Nell'antico , mancando i figli del primo acquirente , succedevano gli agnati collaterali ; nel nuovo i soli figli succeder potevano. Nel regno però , pel privilegio di Carlo VI del 1720 anche ai fratelli dell' acquirente ne fu accordata la successione — 2.° Poteano acquistarsi gli antichi , *jure successionis* ; senza nuova investitura ; i nuovi avevano bisogno d' investitura. Non s' intenda però che d' investitura non fosse stato bisogno ne' feudi antichi : il contrario anzi si rileva dal libro undicesimo *feud. tit. 4*. Ma qui dee intendersi del diverso effetto della investitura ne' feudi antichi e nuo-

vi. In questi era necessaria l'investitura per acquistare diritto alla cosa: in quelli un tal diritto era trasmesso, direttamente per successione, e l'investitura era richiesta per la sola promessa della fedeltà e del servizio. — 3.° Per provare il feudo nuovo i soli Pari della corte eran testimonî idonei; per la pruova dell'antico, ossia paterno, ogni sorta di testimoni bastava. Nel dubbio, sempre un feudo si presumeva antico.

Feudo nobile, o regale, diceasi quello che trasferiva nobiltà, o dal re si conferiva, o avea titolo di principato, di ducato, di marchesato, o di contea. Feudo ignobile e anche rustico quello che da' privati concedeasi i quali decorar non possono alcuno di veruna dignità. — Nel regno i feudi conferiti dal re diceansi Feudi quaternati, denominazione lor derivata da' quaternioni della regia camera ne' quali i nomi di coloro che riceveano i feudi dal re si registravano. Quelli poi che da' feudatari si concedevano diceansi *Feuda plana* ovvero *de tabula*, che il loro registro nelle tavole de' soli baroni potea rinvenirsi.

Feudo ligio diceasi quello pel quale prestavasi giuramento di fedeltà avverso chiunque, nessuno eccettuato; diceasi *ligio* da *ligare*, per eccellenza, perchè strettamente legava. Ed era non ligio quel feudo pel quale prometteasi sibbene fedeltà, ma non contra tutti, ne contra un altro a cagion di esempio, dal quale un altro feudo erasi ricevuto — Dal che seguiva: 1.° che i feudi ligi conceder poteano quelli soltanto che non riconoscevano alcun superiore. — 2.° Che ricever si poteano da due signori diversi due feudi non ligi, o un feudo ligio da uno e uno non ligio da un altro. — 3.° Che da diversi signori ottener non si peteano due feudi ligi; perciocchè se all'un di essi si fosse prestato soccorso in pregiudizio dell'altro, si sarebbe caduto in fellonia e nella perdita del fondo. Pure se chi già possedeva un feudo ligio ne avesse ereditato un altro parimente ligio, ben poteva entrambi ritenere; ma prestando giuramento di fedeltà al primo signore da sè stesso ed al secondo per mezzo di un costituito.

Feudi ereditari diceansi quelli a' quali succeder poteano anche gli estranei; non così a' Feudi non ereditari, che si dissero anche Feudi familiari, ovvero *ex pacto et providentia*. Quindi un figlio giustamente diredato dal padre, perdea non solo la successione a' beni allodiali, ma quella altresì al *feudatario ereditario*. Mentre non potendosi tra-

smettere agli estranei, *iure successionis*, un *feudo non ereditario*, il figlio diredato potea sibbene esser privato de' beni allodiali, ma non già del feudo. Andrea d'Isernia però era di contrario avviso, ed ammetteva la diredazione anche pe' feudi familiari.

Feudi longobardi, o *de jure Longobardorum* eran quelli ch'eran divisibili, ed al quale tutti i figli dello stesso grado succedevano.

Feudi francesi, o *de iure Francorum* eran quelli che non ammettevano divisione, ed a' quali il solo primogenito succedeva.

Feudo franco era quello che si concedeva senza esigere giuramento di fedeltà e potea pattuirsi che giuramento non si prestasse, non mai però che non si prestasse fedeltà, il che era della *sostanza* de' feudi.

Noi abbiamo creduto necessario estendere le nozioni del sistema feudale al di là de' precisi limiti che a questo periodo strettamente competea, abbracciando altresì i primi tempi della monarchia. Ma l'abbiam fatto per non ritornare più su questo argomento ed esibirlo per quanto si potesse completo. Del resto ciò che vi fu poi introdotto forma piuttosto una varietà che un' anomalia ed il passaggio per insensibile procedimento avveniva:

Come procede innanzi de l'ardore
Per lo papiro suso un color bruno
Che non è negro ancora e il bianco muore.

§ 3

Legislazione economica del Regno delle due Sicilie dalla fondazione della monarchia sino ai giorni nostri.

Per non appartarci dal sistema per noi addottato, di non entrare cioè in lunghe discussioni ogni qual volta in oscurità e dubbiezze c' incontriamo in questa rapida esposizione della nostra legislazione economica; riuniremo sotto un sol punto di veduta l'epoca normanna e l' epoca sveva. Precise nozioni per l' una e per l'altra possiam trarre dall' unico volume delle costituzioni del regno: pochissimi sono gli accessorii fatti che d' altronde valgono ad illustrarle. E di vantaggio: quantunque, la giusta valutazione delle leggi economiche non possano andar distaccate da più larghe vedute che tutta abbraccino la vastità del

sistema governativo; pure di queste saremo oltremodo parchi e quasi ne prescinderemo, come quelle che suppor si deggiono quasi per istituzione elementare, e note già e perfettamente chiarite presso la più parte de' nostri leggitori.

§ 4

Dinastia Normanna e Sveva.

È opinione de' nostri scrittori che nello stabilimento della nostra monarchia i tributi fossero imposti proporzionalmente alle facoltà di ciascuno, e precedente apprezzo; e che ogni rendita di dodici *marche* si pagassero a titolo di tributo tre *fiorini*. Ma perchè un tal metodo apriva frequente adito alle frodi e spesso i poveri ne rimanevano suppeditati, sotto gli Svevi, dicesi, altra ragione di stabilire i tributi si adottò. Federico II nell' anno 1218 istituì le collette proporzionalmente ai beni che ciascuno possedeva, in modo che i non possidenti nulla pagassero, e soggiunge il giureconsulto P. Giannone, che moderate dapprima fossero le *colette*, ma che dopo poi le necessità del regno crescessero al sestuplo. In questo piede la collocazione ordinaria si stabilì.

Non è però che una tale conghiettura non manchi di qualche difficoltà:

1.° Certi monumenti non si producono da' quali apparisca questo Stato di tributi sotto i normanni; mentre risappiamo che nè a' tempi di Carlo II ciò fosse noto, nè a Martino IV, alla cui autorità ne fu commessa dal re la definizione; nè ad Onorio IV nella cui bolla *justitia et pax* non appare menzione alcuna di un tal tributo per apprezzo.

2.° I tributi per apprezzo stabiliti da' Normanni sembra che non fossero dissimili dalle *collette* o *colte* istituite da Federico II. Gli uni e le altre si costituivano proporzionalmente alla quantità de' beni ed alla valutazione delle rendite, e con difficoltà può comprendersi come mai l'apprezzo potesse aprir adito alle frodi e non già le collette.

3.° Di collette o colte abbiam memorie nel regno anche prima di Federico. Riccardo da San Germano, ci fa sapere che Arrigo IV padre di lui imponesse una generale colletta. E Ruggieri nel trattato ch' ebbe con la città di Bari chiama le collette di consuetudine della gente normanna.

E di collette si fa menzione nel privilegio concesso a'Messinesi dallo stesso Re.

Sembra più vera la sentenza, che sotto i Normanni e gli Svevi non vi fossero tributi ordinarî, ma soli vettigali, i quali istituiti prima da' Normanni venissero accresciuti da Federico II. Perciocchè nè le costituzioni del regno, nè gli scrittori coevi parlano di essi giammai, ne Onorio IV nella suddetta bolla gli enuncia.

Collette straordinarie però vi furono, moderate sotto i Normanni, smodate oltremodo sotto gli Svevi; e perciò Onorio in quella bolla limitò le collette a quattro casi; cioè:

1° Per la difesa del regno;

2° Per redimere la persona del re;

3° Pel cingolo militare che prendesse o il re, o i suoi fratelli o i suoi figli;

4° Per maritar le sorelle. Ed ecco come di sole collette straordinarie qui si fa parola. Dal che segue:

I. Che le collette imposte da Federico non si riferirono a' tributi ordinari, ma a' straordinari e sopraimposte. Quindi *adiutoria, pollicita et sponte donata* si denominavano.

II. Ciò che dicesi esser le collette cresciute al sestuplo non dee intendersi che sei nello stesso anno se n' esigessero, ma che divenissero tanto gravi, da essere riguardate come il sestuplo di ciò che prima si pagava.

III. Che le quattordici diverse collette che Riccardo da San Germano, dice da Federico II essersi istituite, non tutte fossero riscosse nello stesso tempo, ma ad intervalli soltanto ed ora più gravi, ora più lievi, secondo le maggiori o minori necessità, come dalle stesse parole di questo autore si deduce.

Passiamo ora dal contributo diretto ai vettigali.

Alcuni vettigali furono stabiliti tra noi con la fondazione della monarchia e specialmente sotto Guglielmo II. Questi però erano assai moderati.

Ma nel regno degli Svevi, e particolarmente, sotto Federico II oltre ai vettigali Normanni altri nuovi se ne stabilirono. Gli uni, e gli altri si trovano enunciati da Andrea d'Isernia ne'suoi commenti alla collezione de' Riti della regia Camera, chiamando i primi *iura vetera dohanarum*, i secondi *jura nova*.

Chi desiderasse ampie spiegazione di ciascuna specie di detti vettigali può rinvenirla nel reggente Moles, *Decis*,

regiae camerae , §. 4. — Noi ne toccheremo alcuni che maggiormente si legano con le seguenti disposizioni legislative, e che trarremo dalla sempre famosissima opera del Galanti , *descrizione geografica fisica e politica del regno* ; il quale vi ragguaglia le somme che a' tempi suoi se ne ritraevano. Le notizie che questo autore ci somministra sono preziose, come quelle che furono raccolte con l' autorità istessa del Governo.

Dohana , giusta il sentimento di Du Cange , è una voce nata *ab adunatione* , per dinotar l' officina dove si univano tutte le esazioni fiscali al tempo de'nostri re normanni. Quindi questa parola dogana fu impiegata tra di noi a determinare l' aggregato di più fondi fiscali che in numero di nove si rapportano dal Moles.

Il primo di essi è il diritto di contrattazione, detto ancora *ius plateae*, perchè si esigeva nelle pubbliche piazze sopra le mercanzie che si mettevano in vendita. Fu poi denominato *ius dohanae*. I Romani avevano ancora questo vettigale , e si chiamava *ius rerum venalium*. Il dritto del fisco sulle robe contrattate era allora l' ottava parte del valore onde dicevansi *octavari* coloro , che facevano una tal' esazione.

Non sappiamo quando fu posto in uso il diritto di contrattazione di grana 18 ad oncia (valore di sei ducati). Si pretende da alcuni , che questo vettigale fosse introdotto sotto il regno dI Ruggiero circa l' anno 1123 , ch'è quanto dire del tre per cento , che pagavasi ogni volta che la roba si contrattava. Questo vettigale è il principale tra noi , e tutti i diritti di piazza del nostro regno sono di tal natura.

Non si sà neppure con certezza l' epoca dei due dritti , uno detto *portorium o ius ancoragii* ; l' altro *ius exiturae*. Essi sono antichissimi. Il primo era in uso presso i Longobardi al tempo del re Luitprando. Verosimilmente riconoscono amendue la lor origine fin dal tempo che le nostre provincie furono oppresse da' romani ; i portori erano vettigali che i romani misero sull' estrazione ed immessione delle merci. Si esigevano sopra il valore delle robe e non sulla nave. Si crede da altri , che il *ius exiturae* di grana 21 ad once , sia stato posto da Federico II nel 1220. Il primo si esigeva , sotto pretesto della costruzione e mantenimento del porto , da tutte le navi che vi entravano : di carlini 14 fino a ducati 18 , relati-

vamente alla qualità della nave, ed al numero delle gabbie. Le piccole navi senza coperta pagavano il *falanggaggio*.

Ignoriamo del pari l'epoca degli altri due diritti detti *ius ponderis* e *ius mensurae*. Il diritto del peso nella dogana si esigeva di grana cinque a *cantaio* da tutte le merci soggette a peso quando si contrattavano. Pel diritto della misura si esigeva quando un carlino e quando due per ogni cento *canne*, giusta la qualità del genere.

Il *ius resinae seu refice*, quasi *ius traficae*, dicono i nostri forensi, denominato pure *ius salmaticum* o *salmarum*, di carlini 16 a carro e di grana 27 a soma, era stabilito sulle mercanzie che venivano per terra ed uscivano per mare, e venivano per mare ed uscivano per terra. — Deve essere antico ancora il diritto del passo e dell' ultima uscita dal Regno, *ius ultimae exiturae seu grascia*. Si esigeva alla ragione del 10 per 100 sul valore delle merci che si estraevano ne' confini del regno, dove soprantendevano i doganieri, perchè non escissero le merci proibite — Vi era un altro antico dazio del 10 per 100 sopra tutti i prodotti del regno che si volevano estrarre per lo stato pontificio: era distinto col nome di *decinae, ius decimi* o *decini*.

Nel sistema delle finanze di allora eran sottoposti a dazio i soli generi per uso di commercio, e non quelli per uso particolare delle famiglie. Di qui venne che generalmente nel regno il cittadino nella propria patria non pagava il diritto di contrattazione. Niuno pagava il pedagio pel trasporto delle robe che servivano al proprio uso. Nei primi tempi della nostra monarchia i plateatici, come gli altri diritti doganali, si esigevano da' balivi per commissione de' camerarii. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre e più appresso le popolazioni col mero e misto imperio, sotto nome di baliva, in molti paesi fu ancora conceduto il plateatico ed altri diritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.

L' imperator Federico nel 1220 introdusse il diritto del fondaco di grana 15 ad oncia, o sia del due e mezzo per cento su le merci che dai negozianti si riponeva in esso, e si esigeva nell' estrarsi dal fondaco. Le mercanzie destinate per fiere franche, pagavano il diritto del fonda-

co e non quello di contrattazione. In ogni provincia egli stabili ancora i fondaci per la vendita del sale, del ferro, dell' acciaio, della pece, con certi diritti ch' egli reputava regalie. Per le costituzioni di Federico le miniere anche ne' feudi de' privati si doveano reputar regalie. Da ciò si traea che apparteneva al Principe il diritto privativo di scavare il ferro, lavorarlo e venderlo.

Ma la massima parte delle rendite della corona provveniva dalle terre non concedute in feudo, e che perciò si dissero del *demanio* ossia dominio del Principe. Quindi fra i diritti regii son principalmente da annoverarsi, come abbiam veduto, *iura affidaturae*, *herbagiorum*, *pascuorum*, *glandium*, *terragii*, ed altre tali servitù. Consistevano in prodotti delle terre medesime, in animali, in danaro. Falcone Beneventano ci dà una idea di questo genere di contribuzioni. I cittadini di Benevento ridotti in vassallaggio dai Normanni, furono nel 1137 riuniti da Ruggieri al demanio regio, ed ebbero rimessi *ea omnia quae nos et praedecessores nostri Normanni circa Beneventanam civitatem habuerunt, fidantias subscriptas, videlicet: denariorum redditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendarium, vinum, olivas, relevum, postremo omnes alias exactiones tam ecclesiarum, quam civium.*

Riepilogando. Le *collette* e gli *adiutorii* componevano le *contribuzioni dirette*; ma erano straordinarie imposizioni, delle quali però talora si abusava, rimprovero che specialmente si fa dai nostri prammatici e dai nostri storici a Federico II. — I *vettigali*, sotto il qual nome van compresi tanto le *gabelle che i diritti proibitivi*, tutto ciò in somma che compone la lunga serie de' *dazî indiretti* erano dall'arbitrio e secondo i pressanti bisogni aumentati in numero, ed in quantità di prestazione. Le valutazioni di cui sopra abbiam fatta menzione su la fede del Galanti, son da riferirsi a tempi assai posteriori. Ed anche di essi grandemente abusò Federico II. Andrea d' Isernia nel comento alla costituzione *quanto coeteris*, sotto il titolo *de decimis praestandis*, dopo aver detto, che per le nuove tasse messe da Federico, si doveva la decima alla chiesa, aggiunge *de illis non vult Ecclesia decimus, tanquam male oblatas, quae imposita fuerunt per illum contra Deum et iustitiam, per quod videtur ille Federicus quiescere in pice et non in pace. Multum debent cavere*

principes mundani in hoc : quia etiam hoc Deus retribuit : sicut patet in illo Federico cuius heredes non sun hodie. Dicitus enim Isaiae 10: vhae illus qui condunt leges iniquas. E mal ci sembra che il Galanti sia giunto a giustificarlo quando si esprime in questa sentenza. — « In una nazione ben governata, le imposizioni ordinarie saranno proporzionate a' pesi ordinarî, che lo Stato dee portare. Ma i fondi di queste rendite formeranno sempre delle riserve straordinarie allo Stato, quando i sudditi non saranno poveri, nè avviliti. Questi fondi dunque si hanno sempre da considerare in ragione delle ricchezze e della libertà civile de' cittadini e dell'affezione ch'essi hanno pel governo , che costituisce la lor felicità. Quindi si vede quanto ingiusti siano i rimproveri che a Federico han fatto i nostri scrittori per le straordinarie imposizioni ch'ei riscosse da' sudditi pei pubblici bisogni. Dovrebbero essi piuttosto accusare i suoi successori di avere impoveriti i sudditi, di avere in essi estinto ogni spirito nazionale, e di averli così renduti poco capaci de' pubblici pesi ». —Ma il brillante regno di Federico II, e più il suo carattere personale son cose assai problematiche ; e non sappiamo se qualunque altro personaggio posto nelle circostanze in cui fu dalla fortuna esaltato non avesse fatto altrettanto di bene con evitare però tutta quella iliade di sciagure, di cui si rendè infelicemente vittima insiememente ed autore. La prosperità crescente dell' Italia e specialmente quella del nostro paese prima dell'avvenimento al trono di Federico fa dimostrazione che non all'opera di lui ma a mero progressivo disviluppamento tutto lo splendore di quella età si vuol rifondere. Le città della lega lombarda o della lega toscana, che si ebbero in Federico un persecutore acerbo e non già un protettore, con la coltura del nostro paese ben gareggiavano , e sol picciole passioni municipali ha potuto illudere alcuni nostri scrittori e farci superiori al paragone. Ma ad ogni modo sempre alla memoria di Federico sarà di rimprovero quello spirito di dissensione e di fraterne inimicizie di cui sparse tra noi la mala semenza. Le parti Guelfe e Ghibelline che tanto male all' Italia cagionarono e sotto il suo regnare la prima volta fra noi vigorirono, a lui solo disgraziatamente si dee.

Chi negar potrebbe al governo di Federico II un carattere di vigore e di fermezza per l'abbassamento di quelle classi le quali elevate a troppa potenza agevol modo aver

poteano di abusarne? Ma la recisione delle teste torreggianti de' papaveri è politica di antica data. Del resto limitandoci alla sola parte economica della di lui amministrazione, certo è che grandi elogi non potremo formarne. E ci è grato l'incontrarci nelle stesse idee di un moderno nostro scrittore.

« Se ci fosse permesso, dice il Gagliani nel secondo discorso sullo studio del dritto pubblico in Sicilia, sarebbe bello tacere delle novità fatte da Federico nel sistema della rendita pubblica. Le entrate dello Stato che per legge fondamentale continuavansi a riscuotere dai beni del demanio, da' dazî costituenti il censo caricato sopra gli uomini demaniali, dalle opere di costoro, dalla colletta dovuta dagli allodii, o dal servizio feudale, furono da lui ritratte dalle sorgenti medesime, ma a suo illimitato arbitrio, e contro ogni regola ed uso. Egli facea coltivare i suoi fondi, nutrire e moltiplicare i suoi animali, e vendere tutti gli oggetti di sua proprietà, con maniere angarighe, con commercio esclusivo e con violenza. Egli avrebbe in seguito appesantito i dazî, introducendo moltissimi diritti ignoti, ch' ebbero la denominazione di nuovi statuti. Non si ha memoria a lui anteriore di collette aggravate indistintamente sopra i beni allodiali del demanio, e sopra quelli dei borghesi dei feudi, tenuti d'altronde agli adiutorii dovuti ai Baroni. Divennero le collette allora per la prima volta peso annuale ed ordinario. Ed è a notarsi, che in tanta alterazione delle pratiche per lo avanti invariate, tra tutte le sue leggi, e le notizie dei suoi provvedimenti, nulla si trovi che mostri aver giammai drizzati gli occhi all' amministrazione che tenevano della rendita pubblica de' feudi, quei baroni stessi, che restando per un momento inosservati, discaricavano eziandio sopra le più preziose regalie della Sovranità.

Per compiere le nozioni che all'amministrazione economica di quest' epoca si riferiscono, rimane a conoscere l'organizzazione del personale e del sistema che in allora esisteva.

Alla testa di tutta l'amministrazione delle rendite del Re era il gran Camerario, uno de' sette grandi uffiziali della corona instituiti da Ruggieri. Ne' generali parlamenti del regno sedeva dopo il gran Giustiziere alla sinistra del trono vestito di porpora. La sua carica corrispondeva al Conte delle sacre largizioni presso gl' imperadori romani,

ed al Conte del sacro palazzo instituito da Carlomagno. Eran sue attribuzioni la cura della persona e della casa del Re, e conseguentemente de' suoi tesori e delle sue rendite, con giurisdizione civile e criminale su quanto vi avesse relazione.

E il nome di camerario o camaraio appunto dalla *camera* deriva, nome longobardo, designante il luogo nel quale i regii tesori si riponevano. Quindi i feudi consistevano in certe annue rendite pagabili dall'erario del principe e diceansi *feuda de Camera*.

I tesorieri, i commessarì, gli erarî, i percettori, tutti quelli in somma che raccoglievano danaro del Re o ne amministravano le entrate erano nella dipendenza del Gran Camerario e dovean rendergli conto. A quest'oggetto veniva assistito da uomini esperti che si dissero *maestri razionali*. Di qui *la curia de' maestri razionali*, detta poi *Tribunale della regia zecca*, che in grande autorità si mantenne anche sotto gli Svevi e sotto gli Angioini.

Ma questi *razionali*, *maestri* nell' arte de'conti, eran poco o nulla esperti nelle quistioni di diritto che sorgere mai potessero ne' conteggi. Di qui la necessità de' giudici di tali controversie. La riunione de'quali, preseduta dallo stesso Gran Camerario o da un suo Luogotenente da lui designato, si disse *Regia udienza* e *Corte sommaria*, perchè gli affari vi erano in modo sommario sbrigati. Così uffizio de' razionali era quello di liquidare i conti; ma se qualche discettazione veniva a sorgere, non potevano essi diffinirla; ma dovean farne relazione alla corte degli uditori, a' quali la giurisdizione fu affidata di dirimere ogni difficoltà e decidere su tali controversie. L' epoca della istituzione di questa curia sommaria non è nota; ma che vi fosse già ai tempi di Carlo I d' Angiò viene assicurato dal Sorgente scrittore assai di garbo. Quindi si vuole anch'essa una istituzione normanna.

La promiscuità degli affari che in questi due tribunali si agitavano. La loro dipendenza comune dello stesso Gran Camerario dovea farli considerare tutto al più come due sezioni d'uno stesso corpo. Ma la loro unione legale si dee ad Alfonso I d' Aragona.

Ma con questa nuova organizzazione l'autorità del Gran Camerario venne affatto ad ecclissarsi. Sebbene alla testa della *Regia camera della Sommaria* fosse stabilito un *Luogotenente* del Gran Camerario, pure questi non v'eb-

be più veruna ingerenza, e il Luogotenente indipendentemente affatto da lui, veniva nominato dal Re. Così l'ufficio di Gran Camerario si rimase mero titolo onorifico.

Dipendenti dal Gran Camerario, giusta l'instituto normanno furono i *Camerarii minori*, stabiliti per varie provincie alla cura del fisco regio. Eran loro attributi: 1.° girar le provincie e stabilire i *baiuli* ed i *giudici* in ciascuna università; 2.° giudicare su tutto ciò che risguardava il real patrimonio, i tributi, i vettigali; 3.° stabilir le *assise*; 4.° definire in appello le cause dei baiuli, e de' castellani. Col tempo la carica de' camerari minori fu abolita, e venner loro sostituiti i *tesorieri* che non avevano veruna giurisdizione.

Simili ai camerari minori erano i *magistri quæstores*, i *magistri dohanae a secretis* dei quali si fa menzione nella Constituzione *Præsenti lege* di Guglielmo I, e nella Constituzione *Dohanæ iti. de aff. secreti*. E' diceansi *secreti*, *a secernendis regalibus iuribus ab iniuribus privatorum*.

L'altro grande uffiziale della Corona che si lega al nostro obbietto riguardo alla protezione del commercio era il Grande Ammiraglio. Ed anch'esso fu istituito da Ruggieri. Sedeva nelle grandi assemblee del regno alla testa del trono, dopo il Gran Contestabile. Vestiva di porpora. Erano sue attribuzioni il comando, la direzione, la vigilanza e la giurisdizione su tutto ciò che v'ha di relativo al personale ed al materiale della marina guerriera e commerciale. Uffiziali di sua dipendenza erano gli ammiragli provinciali, i comiti, i carpentieri, i calefati, ec. e perciò si disse anche *Admirulus admiratorum*. Per gli esercizi giurisdizionali della *Gran Corte dell'ammiragliato*, si diramarono i *Consolati di mare*, e le *Portolanie*. Col progresso di tempo l'autorità di questo grande uffiziale della corona divenne mera onorificenza. La voce ammiraglio è voce saracenica. Ma i greci del basso impero l'adoperavano del pari.

Del florido stato delle nostre regioni in quest'epoca, specialmente nella Sicilia insulare, residenza de' nostri Monarchi, fan bella testimonianza le memorie storiche non solo, ma i monumenti d'arte altresì ad illustrazione dei quali, tanti patrî ingegni gareggiano a' giorni nostri, e viemaggiormente per la florida marina della quale nella seconda epoca vedremo con dolore gli animosi sforzi e

l'annientamento. L'industria greca ed araba con quella de' nostri nazionali in emulazione, trovava quella protezione in Sicilia e quella pace che indarno andava ricercando nel proprio paese. Nè la potenza e lo splendore della monarchia siciliana al solo Federico II è da attribuirsi, quando al paterno retaggio i possedimenti di Germania riunì e la corona imperiale. Le arti ed il commercio erano in fiore e sotto Ruggieri e sotto i Guglielmi, e negli stessi torbidi giorni di Tancredi quando tutte le forze riunite della Germania contra l' unica e non intera potenza del Regno delle due Sicilie venne a frangersi. Del che resterebbe l'unico testimonio del nostro Pietro da Eboli, partigiano di Arrigo VI se tutta la storia di quell' età non ne convenisse concordemente.

L'epoca di Federico II risguardar piuttosto si dovrebbe come origine delle nostre sventure, le quali propagandosi al di là furiosamente debaccar si vide il resto dell'Italia. Tutte le storie di questo secolo, dice un giudizioso autore, ci dipingono gli errori che furono l'effetto delle straordinarie discordie che si suscitarono tra il sacerdozio e l' impero. Non sol vedansi le une città contro le altre volgere l'armi; ma nelle città medesime, anzi nelle stesse private famiglie, vedeansi contrarii partiti: i cittadini e i domestici mirarsi gli uni e gli altri come nemici, insidiarsi, inseguirsi, cacciarsi a vicenda. Non vi ha quasi alcuna tra le più ragguardevoli città d'Italia, la quale non abbia le sue cronache esatte e minute di ciò che in essa avvenne in que' tempi: e non v' ha oggetto che sì spesso in tali storie ci venga innanzi quanto i tradimenti, gli esilii, gli omicidii, le battaglie tra' cittadini medesimi. Nè io credo che v' abbia argomento alcuno più di questo efficace a mostrarci che non vi è cosa ad una repubblica più funesta della indipendenza totale dei cittadini. Or come prosperar poteano e il nostro commercio e le nostre arti in tanto gran lustro!

Se non che indirettamente per le future generazioni quelle stesse atroci discordie allo sviluppamento dell' industria fruttificarono; e per favorire altri disegni ed opporre fazione a fazione, là i gonfalonieri delle arti, quà la città del demanio si vide sorgere, ed una gara di emulazione vicendevole sublimar gli animi a magnanime gare. L'animo resta indeciso quando senza spirito di parte le imprese di quella età ci rivolgiamo a voler conoscere nella influenza

de' veri principii motori che gli animi italiani arder facevano nelle combustioni guelfe e ghibelline. Nobili e belle cagioni animavano ambo i partiti: due virtuosi sentimenti, lo spirito religioso e lo spirito di giustizia, erano stati dalla discordia posti in guerra fra le due potestà religiosa e politica: e gl' Italiani fluttuavano all' urto vicendevole di quei due potenti motori. Si leggano le lettere che scriveva Papa Innocenzo IV al clero, alla nobiltà ed al popolo delle città e delle campagne delle due Sicilie, e certo che di nobile e di liberale vi si troverà che ci sforza a rimaner dubbiosi intorno alla giustizia della causa del Pontefice e de' Guelfi, e intorno allo scopo che si proponevano. Si leggano dall'altro canto le protestazioni, la pittura crudele delle calamità pubbliche e familiari della vita di Federico e non ti reggerà il cuore per distaccarti da lui. Il grado, la potenza, le virtù de' personaggi soggetti ad ingiustizia ne rendono le sventure più illustri, e lasciano nell' animo de' popoli profonda indelebile traccia. Imperciocchè sebbene sieno degni di commiserazione tutti gli sventurati, quella che sentiamo pe' sovrani veste un carattere anche più nobile, innalzando in qualche modo sino a coloro che ci spinge a soccorrere, e quel sentimento appelliamo col nome di *lealtà* ed andiamo superbi dell' entusiasmo del quale c' investe.

§ 5

Dinastia Angioina.

Lo stesso ondeggiamento di pensieri ci accompagna al primo ingresso della dinastia angioina. E quando anche tirar vorremmo un velo su le sanguinose scene che sempremai accompagnano e seguono con nera impronta i primi anni di qualunque politico rivolgimento, come mai potremmo immergere nell' oblio la lunga sciagura della divisione di governo e più de' cuori fra le due Sicilie? Il civil sangue di cui rosseggiarono i nostri mari e le nostre prode? E per non dipartirci dall' argomento speciale che ci occupa, l' industria manifatturiera e commerciale della penisola e dell' isola non più converge allo stesso scopo, non più sostenersi a vicenda, ma insidiarsi, attraversarsi, combattersi e sommergersi insieme nella comune tomba che con alterna stizza si scavarono?

Quest'epoca segna il decadimento della nostra marina mercantile, nel momento medesimo che altrove, e sol per essa dispiega insolita arditezza e va per vie intentate alla ricerca ed alla conquista d' ignote terre e di nuovi mondi. Il Genio d'Amalfi, come face che al mancare degli alimenti lambe gli aridi stami e sfolgorando esce di vita, il Genio d'Amalfi costringe a cangiar la sua marina mercantile in marina sostenitrice e ministra di fraterna strage, fa dono all' universo della sua Bussola e si estingue.

Della marina mercantile delle nostre città marittime incolte, belle notizie ha raccolte il Signorelli nelle *vicende della coltura nelle due Sicilie*. Ma la sola enunciazione di esse, anche senza qualche discussione ed ampliazione di che avrebber pur d' uopo, estenderebbe di troppo il nostro lavoro. Ci basti il rammentare ritenersi da' registri dell' epoca angioina, che le nostre città marittime furono obbligate a costruire e mantenere una o due galee pel bisogno dello Stato. Esse erano libere dal contribuire per gli eserciti o almeno contribuivano somma minore. La Terra di Bari somministrava a' Re angioni dieci galee cioè, una Barletta, due Trani, una Bisceglie, una Molfetta, una Giovinazzo, due Bari, una Polignano e due Monopoli. Più su Ortona e Viesti aveano cantiere ed arsenale. Barletta, Trani, Bari, Monopoli, Brindisi, Cesaria (che oggi non esiste) e Taranto, avevano solo arsenale. Queste notizie noi ricaviamo dal Galanti, che consultò quei registri. Ma è spiacevole che questo benemerito ricercatore delle patrie cose, invece di darci poi qualche ragguaglio della marina del Tirreno, altro non abbia voluto darci che un epigramma. — E preziose memorie, ancor ne rimangono di simili marittimi stabilimenti nella Sicilia insulare, e troviamo in antichi registri galee di Randazzo, di Polizzi, di Piazza, di Castrogiovanni, di Caltagirone e di altre città lontanissime dal mare.

Del resto le lunghe e sanguinose gare degli Aragonesi e degli Angioini sostenute nella massima parte con la marina dell' una e dell' altra Sicilia fanno infelice testimonianza della rovina del nostro commercio in questa epoca, e per opera stessa de' nostri marini. Quà i Provenzali, là i Catalani con invidiosa baldanza occuparono i nostri porti : parteggiarono poi la perdita totale del nostro commercio e sen divisero le spoglie. Alcuni nostri scrittori lodano a cielo gli espedienti palliativi della prima Giovanna

nell' accoglier tra noi mercatanti francesi e provenzali, catalani, genovesi e fiorentini. Ma togliete dal nostro littorale tutta la *Rua Francesca* lungo la chiesa di S. Giovanni a mare; tutta la *Rua Catalana* dalla piazza dell' Olmo a S. Pietro Martire; tutta la *Loggia di Genova* che alla Pietra del Pesce correva per un portico di circa trecento cubiti; tutta la *Rua Toscana* alla piazza della selleria; e tutta la *Rua Provenzale* nel sito ora occupato dalla Reggia, e vedete qual miserabile cantuccio rimaneva allo sviluppamento della industria nazionale!

Il genio del commercio e della marina veggiamo tuttavia vigoroso nella Sicilia insulare, e basta dimostrarlo il solo esempio del conte di Modical, le cui immense ricchezze determinarono la regina Margherita a ricercare nella di lui figliuola Costanza la prima sposa di Ladislao e di rinvenire nella pingue dote che le portò un rialzamento alla fortuna durazzesca. Ma per tutta la penisola altro non veggiamo che rivolgimento della marina mercantile in guerriera, e il più bel fiore della nazione nell' industria soltanto addestrarsi di una vita inoperosa, e solo a brillar di tempo in tempo nelle arti gladiatorie al vallo di Carbonara o quello delle Corregge. E se dapprima come or ora sarem per vedere gli stessi re, forse con poco plausibile assottigliamento di economia, esercitavano ne' loro demani e per conto proprio ogni maniera d' industria, già cominciò in quest'epoca a mettersi in ploblēma se nobiltà e mercatura esser potessero combinabili.

Ample promesse fece Carlo d'Angiò a Clemente IV che lo investì del regno ed a quanti per lui *furon bugiardi* di restituire tutti i tributi com' erano a' tempi del buon re Guglielmo II. Ma istruito sufficientemente da un lezelino della Marra delle collette straordinarie imposte dagli Svevi, tutte le ristabilì, che anzi di nuove gravezze fu autore.

Simili promesse furon replicate da Carlo II, vicario in assenza del padre, nel general parlamento del 1283; ma per le continue guerre ch' ebbe a sostenere non potè liberar sua parola, e Roberto tante ne accrebbe che dagli scrittori e dal popolo fu notato di avarizia soverchia.

Sotto gli Angioini della razza durazzesca troviamo la prima istituzione de' così detti *donativi*. Ne impose Carlo III, e ne impose Ladislao.

I vettigali in quest'epoca cominciarono a prendere il nome di *gabelle*.

È qui da notarsi che il secondo Carlo e Roberto ebbero a cuore l'equità della ripartizione nella imposizione dei tributi. Nel Capitolo *in singulis civitatibus* volle Carlo che *in ogni anno* si facesse la valutazione di tutti i beni racchiusi nel territorio di ciascun comune affinchè venir potessero le collette proporzionalmente alle rendite soddisfatte: e nel Capitolo *Fiscalium functionum,* Roberto prescrisse altrettanto. Non so perchè il Galanti affetti silenzio su tali ordinamenti de' quali pur bisognava lodare, se non altro, la buona intenzione. Ma della convenienza di queste *annue valutazioni* avrem cagione di ragionare in appresso.

E tutto il meccanismo d'imporre, di ripartire e di esigere le contribuzioni nemmeno era da preferirsi. Ricavar possiamo queste nozioni dalla legislazione stessa angioina. Le collette venivano imposte dai Re: poi dai magistrati provinciali, in ragione delle facoltà, fra i cittadini di ciascun comune ripartite: dagli stessi comuni finalmente esatte ed in massa ai regî questori consegnate.

Uno de'principali e più interessanti rami delle rendite della corona consisteva, come abbiam veduto, nelle terre del demanio, del pari che la forza pubblica nel servizio feudale era tutta riposta. Fu pensiere di Carlo I di estendere per quanto più potè i limiti dell'una e dell'altra. I seguenti Principi la prima trasmutarono: l'altra ebbero in modo perturbata, che spesso la savìezza del trono e la sicurezza stessa della persona da stranieri ausiliarii dipese e dai così detti *capitani di ventura,* il cui potere e la cui audacia crebbe oltre ogni credere negli ultimi anni di questa dinastia.

Riguardo alle rendite demaniali ed alle industrie che nei demanii si esercitavano, giovi risguardarne gli usi e gli abusi fin dalla fondazione della monarchia.

I Re normanni ne' feudi del real demanio esercitavano la semina delle vettovaglie e tenevano molte razze di animali per commercio. Queste regie industrie, furono continuate per uso e per bisogno anche dai seguenti Svevi. Dal registro di Federico II si rileva che più razze di cavalli la corte teneva nella Sicilia, nella Calabria e nella Puglia.

I registri, che ci hanno lasciato i re Angioini, sono pieni di stabilimenti relativi a queste industrie di semina e di animali, le quali andarono in rovina per gli sconvolgimenti accaduti nelle cose del regno, dopo la regina Giovanna.

Carlo III di Durazzo nel 1385 istituì la gabella nuova di grana sei ad oncia, ch'è quanto dire dell'uno per cento sopra l'immissione o l'estrazione de' generi, nel caso che si contrattassero. Si esigeva nelle spiagge da Gaeta fino a Reggio. E dal re Alfonso fu poi estesa nel 1452 a tutte le maremme del regno, sotto il titolo di mantener le galee contro i Corsari ed i Turchi. Dal registro che ci avanza dell'imperador Federico si trae che allora da' porti si permetteva l'estrazione *de' soli generi consueti*. Gli animali e le vettovaglie estrar si dovevano da certi luoghi a ciò stabiliti e con cauzione, quando tale commercio era interno, detto *per intra*.

Dal che ne avvenne che se giusta i principii del feudal reggimento, astrazion fatta dalle sole regalie maggiori, tutti questi diritti ne' demanî feudali esser dovevano nello stesso modo esercitati; tanto maggiore esser ne dovea pei feudatarî l'insistenza per quanto era minore lo spazio territoriale nel quale poteano dilatarsi: e conseguentemente, non già a far valere i proprî fondi con promuovervi particolari industrie, ma a renderle per sè soli esclusive, a rimuovere ogni specie di concorrenza, a inceppare, attraversarne, prescriverne a chicchessia altro l'esercizio, i grandi e piccioli feudatarî si rivolsero. Di qui l'origine di tutti gli abusi de' quali esamineremo tutta la serie nel momento che li vedrem disparire con la restaurazione della monarchia sotto i Borboni.

Ed alle seguenti epoche rimettiamo altresì ciò che i feudatarî andarono introducendo a loro vantaggio sul sistema delle pubbliche imposte in concorrenza coi contribuenti degli uomini del demanio. Ci basti soltanto di quì notare che nell'epoca angioina cominciarono *legalmente* ad essere esatte dai Baroni quelle straordinarie ed abusive prestazioni che dagli uomini del feudo estorquevano a titolo di *adiutorii*.

Intanto lo stabilimento della sede regia in Napoli, concentrando in questa capitale quasi tutta l'azione del governo e dell'industria, introdusse altre importanti novità nello stato economico del Reame. I vettigali qui introdotti non meritano essere risguardati come vettigali di tutta la nazione.

Napoli ottenne nel 1459 la perpetua esenzione da ogni colletta. Ottenne co' suoi casali il privilegio di tale esenzione nel dì 16 dicembre 1481, che leggesi impresso fra

i *capitoli e grazie*, e vi si nota per ragione che Napoli col suo territorio era prima immune dal *peso focolare*. Alcuni nostri scrittori di gran voga han gridato a tutta lena su la ingiustizia di questa immunità. Ma essi non hanno calcolato ciò che il comune ed i casali di Napoli ben al di là di un proporzionale equivalente per le accordate immunità contribuivano. Vero è che le proprietà reali, i grandi possidenti, i ricchi capitalisti vantaggi incalcolabili ritraevano da queste immunità, mentre la povera gente ne veniva schiacciata. Ma abbiam veduto e sarem per vedere che simili sproporzioni da per tutto avvenivano, sino alle ultime operazioni di finanza a' nostri giorni da una infelice esperienza e dallo sviluppamento della scienza economica e governativa provocate.

Checchè ne sia, ecco quali sono i vettigali della città di Napoli da riferirsi nella loro istituzione all' epoca angioina. Ma per non minuzzare in pochi frantumi tenuità per sè stesse frazionarie nelle vaste idee di pubblica amministrazione, cui solo giovar possono le storiche nozioni, seguiremo, e qui e poi, ciascun vettigale in tutte le vicende che poi subì di mano in mano.

Gabelle antiche di Napoli. Prima che Napoli fosse dai re Angioini elevata a metropoli, pegava i tributi come ogni altra città del regno. Il suo contributo al tempo de' re Angioini era di once 692, tarì 8, grana 4: altre once 100 di baliva contribuivano i villani dei suoi casali. Ignoriamo quali modi ella teneva per soddisfare un tal peso. Da tempo antichissimo si pagava il *reale* della carne su gli animali che si macellavano in questa capitale, come pure il *quartatico* o *quartuccio*. Era considerato un cespite del *ius dohanae* di grana 18 ad oncia, ch'era un pedagio di alcune grana e cavalli, sopra i carri e le some ch' entravano in Napoli, e sopra le barche cariche che venivano per mare. L' esazione si faceva quando i generi erano di commercio, essendo l'uso privato dei cittadini sempre franco ed immune. I luoghi dell'esazione alle porte di Napoli si chiamavano *sbarre*, così dette da alcuni legni, che un tempo si metteva a trave, acciò gli animali e le some passar non potessero senza pagare.

Da un diploma del re Roberto si trae, che allora vi era in Napoli un' altra gabella, detta *vecturariorum et vindimiatorum*, la quale era un cespite della baliva in Napoli, ed apparteneva al re. Noi ignoriamo se tali esazioni della

corte si facessero in luogo delle once di che la città di Napoli era caricata per le *collette*.

Gabelle sulle meretrici. Per la costituzione di Ruggiero *Quae passim* era vietato alle meretrici di abitare con le donne oneste, il che fu ancora un divieto dell'imperador Giustiniano. Ruggiero proibì che alle meretrici venisse usata violenza, e Federico vi aggiunse la pena della morte. Ma perchè le meretrici non abitassero con le donne oneste, da tempo antico, si vuole, che in Napoli si stabilisse un dazio sopra di esse. Gli Ateniesi anche avevano un dazio che si esigeva da coloro che tenevano in casa le cortigiane. Questo vettigale fu poi nel governo dei vicerè alienato con l'esercizio della giurisdizione sopra tutte le persone che vi eran soggette. Ciascuna meretrice pagava una prestazione in ogni settimana, e con prammatica del 1589 fu ristretta a due carlini al mese ed a due presenti di grana 15 per ciascuna festività di Natale e di Pasqua, che in tutto facevano carlini 27 all'anno. Non si era ottenuto il fine proposto, cioè che l'esattore fosse stato sollecito, che le meretrici abitassero ne' pubblici prostibuli. L'effetto fu anzi contrario, perchè, per promuovere il prodotto della gabella, si era ripiena la città di donne disoneste. In luogo della giustizia, i proprietarî commettevano molte estorsioni. Si ottenne l'abolizione di tali infamie col donativo di un milione fatto nel 1635.

Gabelle del buon danaro. Nel 1253 dall'imperador Corrado si stabilì una esazione nel fondaco maggiore sopra tutte le mercanzie di grana dieci ad oncia, ogni volta che si contrattavano, e fu denominata del *mal danaro*. Nel 1302 si doveva costruire il porto, e si mise un dazio sul vino per alcuni anni. Fu tolto nel 1306, ed i Napolitani ottennero da Carlo II, che per cinque anni si fosse in lor beneficio accresciuta al doppio l'esazione del *quartuccio* alle sbarre delle *grana dieci ad oncia sulle merci nella dogana*, per sostenere non meno l'opera del porto, che gli altri pesi pubblici. Allora l'aumento della gabella fu chiamato del *buon danaro*, e perciò indistintamente fu essa detta ora del *buono*, ora del *mal danaro*. E perchè già era venuto in costume che alcune università delle provincie pagassero le loro collette per mezzo di gabelle, in questi tempi il nome di *buono* e di *mal danaro* divenne comune alle gabelle di molte città del Regno: in Messina vi è una gabella antichissima *de' tre maldanari*.

In Napoli tal volta sotto questo nome furon compresi tutti i vettigali che l'erano particolari, ma poi il suo proprio nome fu ristretto alla sola esazione delle grana 20 ad oncia sulle contrattazioni nel fondaco maggiore.

L'accrescimento del *quartatico* alle sbarre e del *buon danaro*, conceduto per cinque anni da Carlo II, fu fatto perpetuo da Roberto nel 1307 per le riparazioni del porto, delle mura, degli aquidotti, delle strade; come pure pel pagamento delle collette e delle once 100 dei villani nei casali. Le due Giovanne, per bisogno dello stato, dettero in affitto le gabelle della città di Napoli, e tra le altre il *quartuccio* ed il *buon danaro di grana 20 ad oncia.*

Come l'uso era di concedere tutto in feudo, molti diritti doganali furono così alienati. La regina Giovanna I concedè in feudo le gabelle che si esigevano alle sbarre di Capodimonte e de' Vergini, e negli ultimi anni del passato secolo per morte del possessore senza eredi in grado di succedere furono reintegrate alla corte. Alfonso I nel 1423, essendo vicario del regno, concedette in feudo le sbarre di Chiaia e dell' Infrascata. Queste poi furono possedute da' particolari.

A Ferdinando I d'Aragona nel 1459, in tempo di turbolenze, la città insistè per la restituzione della gabella del *buon danaro*. Il Re per rendersela forse benevola in tal congiuntura, gliene concesse la proprietà, ma volle ritenerne i frutti pei bisogni dello Stato, che furono ancora promessi quando sarebbe tornata la pace al regno. Dei frutti in quell'anno egli concesse alla città ducati mille, per riparazione di strade e di mura. Questi frutti non furono poi restituiti, ed allorchè Ferdinando ne moderò l'esazione, ne parla come di cosa patrimoniale della corona.

A Ferdinando II nel 1495, mentre regnava in uno stato precario per le mosse di Carlo VIII, la città di Napoli domandò la restituzione della gabella del buon danaro, come l'era stata promessa da Ferdinando I suo avo. La promessa fu rinnovata. Venuto in Napoli Carlo VIII, la città dimandò in termini più forti la restituzione di questa gabella, e disse di esserne stata spogliata. Ne ottenne da Carlo VIII la restituzione, la quale fu senza effetto, come la sua conquista. Ritornato al regno Ferdinando II, usò la gabella del buon danaro, come di un corpo del suo

patrimonio reale. Essendo a Ferdinando II succeduto Federico sue zio nel 1496, la città dimandò ancora questa gabella intera e libera, senza peso di collette, allegando esserle state rimesse da Ferdinando II, e l'ottenne. Si mise così in possesso dell'esazione di grana 20 ad oncia, e delle tre sbarre non alienate. Ma non tutti i vettigali delle sbarre alla città ritornarono.

Nel 1500 la città di Napoli, per aiuto del re Federico alienò la porzione della gabella delle tre sbarre, della quale aveva fatto acquisto, che dava ogni anno ducati tre mila: la divise in 30 carati, per facilitarne la vendita e ne vendè 18 al 10 per 100. Fu poi questa gabella conosciuta sotto il nome di *correture*. Cresciuti le bisogna del re Federico, la città gli fece dono della gabelle delle tre sbarre che possedeva e del buon danaro; ma egli disperando del regno, ne fece alla città restituzione.

In questi tempi, sebbene si fossero fatti gran guasti sul commercio, e gran distrazione del patrimonio pubblico, tuttavolta non si trascuravano, come addivenne, i principii della economia, che in ogni stato ben governato prescrivono, che l'amministrazione delle finanze sia unica sotto la direzione di un capo. La città possedeva nel fondaco maggiore la gabella del buon danaro, ma l'amministrazione si faceva sotto la direzione del regio doganiere. E allorchè essa ne alienò una parte, dal tribunale della Sommaria nel 1509 fu prescritta tale osservanza. Ma si cadde nel disordine quando tale autorità fu divisa.

Tale è l'abbozzo della legislazione economica del nostro regno sotto gli Angioini. Non è del nostro obbietto il soffermarci a notar le fasi dell'amministrazione stessa, e non abbiamo voluto nemmeno rammentare il nome di certi fantasmi dominanti, de' quali avremmo dovuto segnalar soltanto la imbecillità, le dissolutezze e gl'infortuni. Copriamo di un velo quest'epoca infelice, e passiamo a descrivere lo stato delle nostre finanze sotto la dinastia aragonese.

§ 6

Dinastia Aragonese.

Ad Alfonso I d'Aragona è da attribuirsi un novello sistema di amministrazione economica. Il ridurre a perso-

nale e mal ripartita la contribuzione reale delle collette; il sottrarre al peso delle pubbliche imposte il baronaggio e la gente facoltosa, e farla gravitare interamente su la classe povera, il condannare una delle più ubertose delle nostre provincie al solo pascolo delle provincie; il barattar grazie e privilegii per straordinarii donativi, e dare il funesto esempio delle alienazioni de' vettigali conosciuti poi col nome di *arrendamenti*: ecco quali furono le basi del novello sistema economico.

Un general parlamento del 1443 tenne Alfonso nel monistero di S. Lorenzo ad oggetto di far conoscere Ferdinando di Aragona suo figlio naturale come successore al trono. Fu allora che i baroni colsero tale occasione per trarne disposizioni in loro prò. Si abolirono le sei collette di carlini 15 a fuoco, che erano così espressive ed odiose come ancora la gabella del bestiame grosso e piccolo, e quella del sale. Furono solamente le collette riserbate per la coronazione del Re, pel suo patrimonio, e pel riscatto della sua persona; per ogni ordinario e straordinario tributo si stabilirono carlini dieci a famiglia, da impiegarsi alla difesa e mantenimento del regno, con prestarsi a ciascuna di esse gratuitamente dal fisco un tomolo di sale ogni anno. I baroni presero essi medesimi il carico di pagar pei loro vassalli tal peso tre volte l'anno: tali esazioni dicevansi *funzioni fiscali*, e furono risguardate siccome il ramo principale del real patrimonio. Due gravissimi vizî furono in tal guisa introdotti da Alfonso nelle nostre finanze, quello cioè di fare esenti i gran possessori dai tributi ordinarî, e quello di levar le imposte in ragion della popolazione: per modo che se gravoso riusciva il peso focolare imposto da Federico ed accresciuto da Carlo I di Angiò, dovea insopportabile divenire quando ogni sorta di tributo venne in quello a concentrarsi.

Si è detto che la metà dell'adoa pagavasi dagli abitanti del feudo mediante l'adiutorio: quindi le comunità pagavano allora un *augustale* a fuoco per collette e la metà dell'adoa che era grana 50 a fuoco. Ma nel 1443 stabilitosi nel parlamento di dar nuova forma alle finanze del regno e nuovo sistema alle contribuzioni dei popoli, in grazia dei carlini dieci a fuoco con la prestazione gratuita del sale, fu non solamente abolita ogni specie di collette ordinarie, ma vennero i baroni in perpetuo assoluti da ogni peso e da ogni pagamento di adoa.

La maggior parte dei pascoli della Puglia furono ridotti a regalie sotto i Normanni e gli Svevi ; e lo stesso venne pratticato sotto gli Angioini : ma Alfonso ridusse in altra forma questo vettigale. Siccome dapprima era in libertà dei pastori l'immettere gli animali nei pascoli della Puglia e pagare il vettigale, Alfonso ce li costrinse , ordinando a Francesco Montuber suo camerario nell'anno 1447 di fare un contratto con tutt' i pastori della Puglia e degli Abruzzi ed altre regioni, affinchè in tutti gli anni ed in perpetuo fossero tenuti di menare i loro animali in quei pascoli nei quali si assegnassero tenute e particolari stazioni dette *locazioni*. Ordinò eziandio che si prendessero in fitto a spese del fisco altri pascoli dai vicini possessori ogni qual volta il numero delle pecore il richiedesse. E tutto quel territorio addetto a tali pascoli, e diviso in tante locazioni, venne denominato Tavoliere.

Fu ancora sotto il regno di Alfonso che s' introdusse l'uso di una specie di patteggio fra i grandi signori ed il governo , di accordare straordinarî donativi in compenso di ciò che si dissero grazie e privilegî , e che altro non erano in effetti se non aggravî particolari di che veniva sopraccaricata la gran massa del popolo per favoreggiare i baroni e la capitale in cui essi abitavano.

Oltre a tali pagamenti i Re aragonesi mantennero le introdotte esazioni come ai tempi di Carlo di Durazzo, cioè quella di ancoraggio vecchio e nuovo, i diritti di esitura, di passaggio, di ultima esitura , di tratta , del tarì e decini , e tutti i diritti doganali. In quanto alla capitale le gabelle furono presso a poco le medesime sebbene in vario modo composte : ma il Re Ferdinando I impose un dazio tutto nuovo denominato *jus lanternae*, il quale consisteva in una leggiera prestazione introdotta a fine di mantenere i fanali in tutt' i porti che ne fossero provveduti, specialmente in Napoli dove venne il faro costruito d' ordine sovrano.

In quanto alle privative sembra che a tempo degli Aragonesi sole quattro fossero state le principali, cioè del sale, del ferro, dell'acciaio e della pece.—Intorno poi alle tasse su i giudizî e sulla spedizione degli ordinamenti del sovrano e dei suoi uffiziali, sebbene se ne fosse fatto aumento, purtuttavia Ferdinando nel 1459 e Federico nel 1498 ne ordinarono la moderazione.

Ferrante prescrisse nel 1467 il modo come dovesse farsi

l'apprezzo dei beni di ciascuno per regolare il pagamento dei pesi fiscali, e venne questo ripartito in sei termini. Incaricò pure i fondachieri del sale di comperarsi dalle università il sale che loro si consegnava, qualora avessero voluto venderlo e non consegnarlo ai loro fuochi. Ma tra le grazie concedute dal Re Federico nel 1496 ci ha quella di non alterarsi i pagamenti fiscali di carlini 10 a fuoco, e di carlini cinque pel tomolo di sale, giusta la tassa fattane da Alfonso I.

Nella prammatica del 14 giugno 1469 si fa menzione del dazio a favore del fisco di grana 28 per oncia sul valore delle mercanzie che si contrattavano, da cui vennero esentati i contratti eseguiti in Napoli dove pagato si era il dazio della dogana e quello del *buon danaro*. Altra gabella nuova di grana sei ad oncia fu imposta per le mercanzie che s'immettevano, ch'era diversa dalle grana 16 ad oncia pel *jus fundaci*: ma i Napoletani pagando la prima furono esenti dalla seconda.

I proprietari pel pagamento dei pesi fiscali, trovarono modo di esentarsi, facendo imporre dazî e gabelle pei consumatori, per modo che venivano essi a pagare come ogni altro più povero abitante. Ma da questi dazî che s'imponevano doveano esserne anche esenti i cherici, il Re e la sua corte, la Regina ed i suoi figliuoli, i possessori dei feudi, i Nunzî dei principi, ed altri insigni signori, ed in ultimo i forestieri che si recavano per vendere o comperare vettovaglie o mercanzie.

Gli esattori delle rendite reali erano obbligati per tutto il mese di settembre di ciascun anno, inviare nella regia camera i loro conti coi documenti giustificativi, da discutersi nel mese seguente; ed in mancanza di tale esibizione si spedivano contro di essi le significatorie per le somme che dovevano. I fittaiuoli di queste rendite doveano per terzo pagare il loro debito, altrimenti si spedivano nel modo medesimo le significatorie: anzi era prescritto che niuna dilazione potesse loro concedersi senza espresso reale ordine; e si dovessero prima eseguir le sentenze e di poi discutere il gravame che si fosse contro di quelle prodotto.

§ 7

Delle nostre finanze sotto il governo viceregnale.

Il nuovo ordine delle finanze che i vicerè stabilirono, fu quello di accorrere con tutti i possibili mezzi ai sempre rinascenti bisogni della monarchia Spagnuola. Oltre ad immense somme ricavate straordinariamente a titolo di *donativi*, nuovi uffizi si crearono nella vita civile, e nuovi dazi su l'immissione, sulla estrazione e sul consumo delle mercanzie. E per aver pronto danaio furono questi venduti in piena proprietà sotto il titolo di *rendimenti doganali* che con voce spagnuola si dissero *arrendamenti*. Per far conoscere lo stato del regno in tale epoca disastrosa, basti il ricordare che la Corte di Madrid nel 1610 ordinò il vendere nell'una e nell'altra Sicilia tutto ciò che rimaneva del patrimonio reale, senza niuna riserba ed eccezione. Per conseguenza tutte le città e paesi demaniali furono esposti in vendita, nella quale furono compresi finanche i casali di Napoli, ad onta di tutte le solenni precedenti promesse di non dovere esser giammai distaccati dal regio demanio.

Dopo tante distrazioni si pensò stabilire al di quà del Faro una dote fissa per la difesa e mantenimento del regno, ch'ebbe nome di *cassa militare;* e vi fu apposta la speciale condizione che i fondi assegnati non potessero nè vendersi, nè alienarsi, nè ipotecarsi: ma per nuovi bisogni sopravvenuti, tale idea non ebbe il suo effetto. Intanto ecco un rapido cenno dello stato finanziere del regno in questa epoca luttuosa.

Nel parlamento generale tenuto in Napoli nel 1607 da Ferdinando il Cattolico, fu confermata l'abolizione delle collette fatta nel 1443, e si stabilì esigersi le funzioni fiscali che erano solite pagarsi in ducati 1. 52 a fuoco, e che le nuove numerazioni si facessero non più in tre anni, ma in quindici anni, a fine di cansare la maggior rovina dei comuni poveri, a spese dei quali tali enumerazioni facevansi. Le collette erano pesi reali ed indeterminati, le funzioni fiscali erano pesi personali e fissi, e però viemaggiormente gravitavano sopra i più poveri.

Intanto la situazione del peso focolare sino al 1647 era di ducati 488,374. A questo introito bisogna aggiungere

quello della dogana, e quello del sale: il primo in ducati 1. 26 ad oncia, cioè al 21 per cento; ed il secondo che soggiacque a varie fasi, poichè si cominciò dal cedere nel 1608 il tomolo del sale che si dispensava ad ogni fuoco, col patto di non oltrepassare il prezzo di carlini 8 a tomolo, la qual vendita divenne privativa del fisco; ma di poi nel 1635 fu accresciuta a carlini dieci, nel 1637 a ducati 1. 20, nel 1640 a ducati 1. 60, nel 1644 a ducati 2. 20; e queste due ultime imposte l'una di quattro, l' altra di sei carlini in *solutum* pel capitale di duc. 1,928,571.

Oltre al sale altre privative vennero introdotte sulla polvere, sulle assicurazioni marittime, sulle lettere di cambio, sulle carte da gioco, sull' acquavite, sulla manna, sul tabacco, sulla tinta della seta nera, sul ferro ed altri generi necessarî all'uso della vita: privative tutte, le quali moleste riuscivano e più gravose per la spedizione dei commissarî, contro di cui invano reclamavano le università. — Nè ciò bastando varî privilegi si concedettero e non pochi uffizî e vettigali vennero a stabilirsi nei tribunali sotto il nome di segno, di sigillo, di registro, di segretario, i quali si esposero in vendita. S'introdussero ancora le mezze annate degli uffizî e delle mercedi che si davano dal governo; e si stabilì una imposta dell' uno per cento nelle sentenze del Sacro Regio Consiglio, ed un' altra del dieci per cento su i soldi dei magistrati.

La capitale comechè fosse esente dal peso focolare, tuttavia era gravata ed oppressa da ogni specie di vettigale; per modo che può dirsi che non vi era cosa alcuna la quale non fosse soggetta a dazio. I polli e le uova furono eziandio messi a contribuzione: si attentò anche di porre una imposta su i frutti di cui è ubertoso il nostro suolo, e che costituisce il cibo dei poveri; e fu appunto tal cagione che produsse quei rivolgimenti politici nell'anno 1646 che minacciarono di far perdere il regno alla Spagna.

A D. Giovanni di Austria riuscì di riordinare lo stato, concedendosi l' abolizione di tutt' i dazi e gabelle imposte dopo Alfonso I; ma i deputati della capitale, dove erano i tanti possessori degl'infiniti arrendamenti, chiesero, come con pubblico atto si convenne, che si rimettessero per metà tutte le gabelle, arrendamenti ed altre imposizioni dopo il tempo di Alfonso, le quali non risguardassero la grascia della capitale, ed estinguersi per sempre in Napoli le

nuove gabelle sopra i frutti, sopra i legumi, il grano di India ed altro. Si ritennero per intero le gabelle del primo e del secondo carlino a tomolo d'orzo e di avena; e quella del ducato a botte sul vino, ridotta a metà, fu accresciuta di altri carlini quattro sul vino, e del secondo carlino sull'orzo e sull'avena, furono destinate a compensare i creditori che aveano perduto il loro capitale per lo abolito dazio su i frutti; e però si dissero *gabelle della rifazione dei frutti.*

Venne fissato il prezzo del sale a carlini 12 il tomolo. Vennero abolite le mezze annate e le imposte sopra i salarî dei magistrati. Si ritennero i diritti delle sentenze del sacro Regio Consiglio a beneficio dei soli consiglieri; ma fu ridotto a metà il dritto del segno delle suppliche presso questo tribunale. Volevasi eziandio restringere tutta quella serie d'imposizioni diverse stabilite sopra i fuochi del regno, nel modo medesimo com'erano ai tempi di Alfonso, cioè a carlini 15; ma essendosi alleviati e minorati i dazî della tumultuosa capitale, si era nella necessità a fine di soddisfare i creditori, di aggravar la mano sulle provincie, le quali non aveano deputati. In conseguenza tutte le imposte sopra i fuochi del Regno, che montavano quasi a ducati otto, furono ridotte ad una sola ordinaria di carlini 42 per fiscali, per donativi e per ogni altro che prima pagavasi, sul riflesso che per l'avvenire non avrebbero sofferta altra imposta o peso nè ordinario nè straordinario.

Ristabiliti quasi tutti gli arrendamenti e vettigali per opera dei creditori della Regia Corte, poichè nella massima parte erano stati in piena proprietà alienati in nome del popolo, si domandò che si fosse renduta tal dazione *in solutum*, cedendosi ai creditori la facoltà di poterli da se medesimi amministrare a guisa di veri padroni con tutte quelle prerogative e privilegî fiscali che al fisco appartenevano, senza però dipendere dalla corte e dal tribunale della camera della sommaria. Si chiese ancora che si togliessero tutte le franchigie de' particolari a fine di accrescerne la rendita, e che si osservassero inviolabilmente le prammatiche già date in favore degli arrendatori sopra i controbandi. Ed in questo, come dice il Galanti, si fece consistere tutto il bene della patria che venne accordato.

Si aggiunse a questi introiti il così detto *valimento*, tributo straordinario sopra i beni posseduti dai forestieri e

dai nazionali assenti. Il primo esempio fu dato nel 1683, e consisteva nella terza parte della rendita; ma dopo il 1702 sotto il titolo d' imprestito alla Corte furono tali rendite esatte ora per metà ed ora per intero: sistema che fu prattıcato fino al 1734, nella quale epoca vennero eccettuate le rendite degli Spagnuoli, dei Toscani e di tutti coloro che abitavano in uno degli Stati del Re di Spagna.

Continuò la esazione dei dazî doganali come al tempo degli Aragonesi, ma vennero accresciuti di un cinque per cento, e di un altro due e mezzo per cento, in modo che tutto riunito il dazio doganale ascendeva a carlini 12 e mezzo ad oncia. Fu ridotto alla metà dopo le perturbazioni del 1647, ed in questo modo se ne continuò la esazione. Anche il dritto del fondaco aumentò ad un quarto ed un sesto per cento. Si mantenne il dritto di lanterna, quello di *refica*, dell'imbarcatura, dell' esitura ed ultima esitura o *decino*. Altra branca poi di dazî indiretti eran quelli che riscuoteva il maestro portolano in un ufficio distinto da quello delle dogane: eran questi il dazio delle salme, delle tratte, del sapone, del canape, dello zolfo e salnitro, la tratta del vino, e quella dei Turchi ed altri infedeli qualora venissero riscattati.

Oltre a tutti questi dazî ci aveano quelli conosciuti sotto il nome di arrendamenti e di dritti proibitivi, e che aveano un' amministrazione distinta. Il primo fu quello della seta non già per le grana dieci a libra che si esigeva fra i dazî doganali, ma per l'antica imposta di grana cinque a libra sulla seta indigena. Ebbe questa varî aumenti: nelle Calabrie montò a grana 60 a libra, e nelle altre provincie a grana 55; ma nei torbidi del 1648 fu ridotta a grana 38 per le Calabrie ed a grana 37 per le altre provincie. — Il dazio sul zafferano che nel 1554 importava grana dieci a libra nell' estrarsi fuori del regno, fu tramutato in diritto proibitivo aumentandosi a grana dieci a libra nell' estrarsi fuori del regno, fu tramutato in diritto proibitivo aumentandosi a grana 35: per lo che ne seguì la rovina di quel commercio. — L'arrendamento dell' olio ebbe pure aumenti nel 1554, nel 1573 e nel 1636; ma nella riforma del 1648 questi dazî si ridussero alla metà in ragione di duc. 3.30 a salma, ch' ebbe un altro aumento di carlini dieci nel 1713. — La privativa del sale ebbe maggiori aumenti sino a ducati 2.72 a tomolo: ma

nel 1649 fu ridotto a carlini 12. In seguito nel 1683 fu gravato di altre grana 15, nel 1686 di altre grana sette e mezzo, nel 1713 di altre grana 82 e mezzo, e nel 1738 di altre grana 5 e mezzo, per modo che sino al finir di questo governo il prezzo di un tomolo di sale fu di ducati 2.40. — Alla privativa del ferro grezzo e dell'acciaio fu unito il dazio sul ferro vecchio e sulla pece che dicevasi alla *quintaria*; ed il prezzo da stabilirsi dalla camera della sommaria. — Il tabacco che fu scoperto nel 1496 divenne oggetto di dazio nel 1627, ma senza niun risultamento, sino a che data nel 1650 la sua privativa in appalto, andò sempre in aumento atteso i rigori esercitati e la pena di rilegazione tramutabile in danaio.—La manna fu soggetta al dazio di grana dieci a libra estraendosi; ma nel 1669 divenne di ragion proibitiva del governo, non potendosi intaccare orni e frassini per raccoglierla nè venderla senza permesso. —La privativa dell'acquavite fu imposta nel 1679.— L'arrendamento dei cambi e delle assicurazioni ebbe luogo nel 1622 con la imposta di grana 20 sopra ogni maniera di cambi mercantili in paesi stranieri, e grana 10 nell' interno, inoltre di carlini 5 ossia il mezzo per cento su i contratti di assicurazione fatti dal regno. — Altri oggetti di privativa furono le carte da giuoco, i giuochi proibiti ed il giuoco del lotto. Ugualmente divenne oggetto di dazio la caccia. La fabbricazione della polvere da cannone divenne di privativa nel 1616. Anche altro arrendamento era il protomedicato, che consisteva nei proventi che l'uffizio del protomedico esigeva per la spedizione delle lettere patenti a fine di esercitare la medicina, la chirurgia e l' ostetricia; ed altresì per talune prestazioni annuali che far doveano i medici, i chirurgi, i farmacisti e le levatrici. — La zecca dei pesi e delle misure fu ceduta ai comuni quando s'imposero ai medesimi nel 1607 le grana 25 a fuoco: ma in altri paesi fu venduta ai baroni. Non pertanto nella zecca di Napoli e suoi casali e nelle fiere del regno restò l' ufficio della zecca retto da due razionali della Regia Camera della Sommaria, da un giudice, e da un uffiziale detto del *campione*, il quale apponeva il marchio ai pesi ed alle misure, esigendo taluni dazi che costituivano un arrendamento. — La privativa dell'oro e dell'argento filato consisteva in un dritto che il governo esigeva sulle materie di oro ed argento detto di *coppella*, che si doveano portare nelle regie

fonderie per raffinarsi : questo dritto era di carlini 12 a libra, ma venne ridotto alla metà nel 1640. Da ultimo le gazzette letterarie, gli avvisi al pubblico ed il calendario formarono anche oggetto di privative, per modo che il solo governo avea il diritto di farne la stampa e la vendita. Ed a ciò bisogna aggiungere le gabelle della città in Napoli, e le imposizioni poste per i passi, e per la carta bollata, per lo registro ed altro. Per modo che è a conchiudersi che massimo fu il disordine nell'amministrazione economica del regno durante il governo viceregnale, e tal disordine rifluiva su tutte le altre parti dell'amministrazione pubblica.

§ 8

Delle nostre finanze nel ristabilimento della monarchia.

La nostra sorte rapidamente cambiò di aspetto nel 1734 con l'acquisto di un proprio monarca che ne fu il ristauratore. Carlo III tutto si applicò a rendere la nazione illuminata e felice; e per riordinare lo stato fece quello che sogliono fare i grandi monarchi. Rimise ai popoli ciò che doveano al fisco; e perchè i pesi pubblici si soddisfacessero in proporzione delle forze di ciascuno, introdusse il *catasto*, pel quale furono chiamati anche gli ecclesiastici a contribuire. Le immunità ed i privilegî cominciarono a diminuire, e la classe laboriosa a risentire alleviamento.

Questo Re prese in seria considerazione l'esatta formazione di un catasto, nel quale tutt' i beni senza eccezione alcuna venissero descritti, ed i privilegî e le immunità non dessero luogo ad inesattezza. I comuni pagavano alla rinfusa con un metodo detto a battaglione, dove il povero era sempre soperchiato. Per proporzionarsi all'opportunità dei popoli il pagamento delle prestazioni fiscali e degli altri pesi, e per render giusta la esazione, si pensò a compilare un nuovo *catasto* generale in cui si descrivessero i nomi dei cittadini, la loro arte o professione, gli individui tutti delle loro famiglie, ed i loro beni di ogni sorta.

L'idea del principe era che il peso dei tributi e delle altre prestazioni comunali fosse proporzionato alle forze di ciascuno, e di sollievo a quella classe infelice di sudditi che vive del proprio stato; cosicchè il povero ed il ricco sostenessero i pesi pubblici secondo le loro forze, e coloro

che niente possedessero niente pagassero. Ma, come osserva il Galanti, questa nobile idea del monarca, se racchiudeva per metà i beni ecclesiastici, non comprendeva i beni feudali; e per le istruzioni del tribunale della Sommaria date fuori nel 1741 soffrì nel fatto tale alterazione dalle antiche leggi, dalle massime del foro, dai pregiudizi nazionali favorevole ai soli ricchi, che il sollievo di cui si voleva che godessero i poveri, divenne inefficace, ed il peso ricadde in gran parte sopra di essi.

A norma delle istruzioni, per mezzo di ministri provinciali incaricati, si obbligarono i comuni alla formazione del catasto: e questa operazione durò fino al 1753. Ma non si ottenne generalmente, poichè alcuni vollero continuare le gabelle sul consumo; altri non fecero affatto catasto e continuarono a pagare a battaglione; altri adottarono un misto di tutto. Grandi maneggi si misero in opera nella formazione dei catasti: i ricchi si prevalsero nelle mani dei subalterni e della interpretazione delle istruzioni. L'oppressione del povero e la prepotenza del ricco continuarono.

Per darsi una norma fissa alla esazione del tributo diretto fu dal tribunale della Camera della Sommaria generalmente stabilita la rendita di cinque ducati per cento ducati di valuta dei beni stabili e delle annue rendite, e del dieci per cento pei capitali consecrati alle industrie.

Si prescrisse che il testatico non dovesse eccedere un ducato, e l'oncia e grana quattro e mezzo, cioè 15 per 100. Ma questo fu un sistema di pura estrazione. Col fatto il tributo veniva ineguabilmente ripartito. I comuni ricchi lo soddisfacevano con le rendite patrimoniali; in altri esse ne formavano una notabile diminuzione. Nei più poveri comuni i particolari n'eran gravati nella totalità, e spesso anche di vantaggio. La regolarità si osservava per gli abitanti di altri paesi, detti forestieri *buonatenenti*, che pagavano secondo il prescritto della legge grana 4 e mezzo ad oncia, senza brigarsi del più o meno.

In quanto alle contribuzioni indirette, fu principale oggetto del Monarca la ricompra del patrimonio delle finanze, per lo che instituì un corpo detto *Giunta delle ricompre*, dandole molteplici e svariate attribuzioni con differenti prammatiche, proponendosi ai creditori o di ribassar l'interesse al 4 per 100 o restituirsi loro i capitali. Fu abolito l'odioso tributo dei *minuti*, che esigevasi in

Napoli sul valore che le diverse produzioni aveano acquistato mediante la manifattura; come ancora gli arrendamenti della manna, dell'acquavite, e gli uffici dei capitani della grascia. Di poi si pensò alle dogane che riunivano diversi dazî, ed ai diritti che esigevansi dai maestri porto'ani. Venne compilata all'uopo dal supremo Consiglio delle finanze una novella tariffa doganale, con la quale si vollero correggere tutti gli errori delle antiche tariffe, e stabilire delle regole conformi ai principî di una saggia economia. Con essa si stabilì l'abolizione di tutte le franchigie e di ogni dritto privilegiato, a fine di evitare ogni aggravio al popolo; quella di varie privative come contrarie all'industria ed alla libertà del commercio, specialmente quella dello zafferano, e della seta di Abruzzo; quella del tribunale della grascia tanto nocevole alla stessa libertà del commercio nei confini del regno. Si stabilì ancora l'abolizione dei dritti di *saccheria* e di *tratta*, in luogo dei quali taluni se ne imponevano sulle estrazioni delle stesse merci soggette a tratte, ma minori di quelli che per lo innanzi eransi pagati: che anzi si cercò di evitare lo sconcio di commetterne la esazione a tante particolari amministrazioni, dandola a quella sola delle dogane, in cui si vollero concentrare e riunire varie branche daziarie che prima separatamente esigevansi. Era anche prescritto che quei dazî doganali che trovavansi tuttora alienati, dovessero essere ripresi dall'amministrazione finanziera, dando come a riparazione di perdita un convenevole e proporzionato compenso ai possessori. Fu indicato ancora con precisione e chiarezza tanto il genere soggetto a dazio quanto ciò che a cagion di dazio doveasi riscuotere. In quanto alle merci di lusso e di moda, essendo variabili nel valore, la tassa regolavasi giusta il valore corrente: per modo che, a fine di stabilirlo, ove niuna determinazione potesse farsene, doveasi ricevere il rivelamento o la valutazione che il proprietario medesimo ne facesse; ed in tal caso, ove costui dicesse il vero, doveano gli uffiziali della dogana dedurre il quarto, e sopra i rimanenti tre quarti calcolare il dazio secondo la proporzione del tanto per cento stabilita dalla tariffa; ed ove la valutazione del proprietario fosse minore del giusto prezzo, poteva la dogana pagargli la cosa secondo il valore da lui determinato, e venderla per proprio conto. La tariffa distinse ancora il commercio d'importazione da

quello di esportazione, e stabilì dazi per amendue, procurando molta agevolezza, scemando molti dazi ed altri abolendo in quello di esportazione. Ribassò i dazi sulle merci straniere che utili o necessarie alle nostre arti ed industrie tornassero. Cercò di togliere i gravi inceppamenti ch' erano di ostacolo al nostro commercio interno, prescrivendo che le merci, le quali avevano una volta pagato il dazio in un ripartimento doganale, ovvero che fossero state *indoganate*, non fossero soggette ad altro pagamento in qualunque altra dogana del regno giungessero, eccetto se s'introducessero nella capitale o si dovessero inviar fuori regno, perocchè allora dovevasi pagare quel dippiù di dazio ch' era nella tariffa indicato. Quindi fece la tariffa una quadruplice distinzione del dazio sulla cosa medesima, da esigersi in differente quantità secondo i seguenti quattro casi, cioè: per la sua introduzione in Napoli, per la sua introduzione in provincia, pel commercio interno, per la estrazione fuori del regno — Ma questa tariffa la quale gettava le basi di un ragionato sistema economico trovò forti ostacoli nei commercianti e negli uffiziali della dogana, per modo che niuna esecuzione ricevette quel doganale ordinamento.

In quanto agli altri dritti di privativa, l' arrendamento della seta non mutò di condizione, e continuò a praticarsi la medesima vessazione contro i venditori. L' amministrazione del sale fu divisa in sei ripartimenti, ed il consumo secondo il Galanti ascendeva a ducati 460,380. 41; ma il prezzo giunse a ducati 3. 03 il tomolo, altrettanto consumandosene per contrabbando. Fu creduto espediente ricomprare la privativa del ferro e dell' acciaio, e prendere in fitto le ferriere: di poi si volle abolire la privativa ed invece imporre un dazio sulla immissione del ferro straniero; ma niuno pensò ciò non ostante a stabilir ferriere, ed il prezzo del ferro continuò ad essere lo stesso; di pochissimo momento erano la *quintaria* della pece che dava alla finanza un quinto dippiù del suo valore, l' arrendamento della polvere da cannone e del salnitro, quelli delle assicurazioni marittime, delle gazzette e calendarì, del protomedicato e della crociata; ma d' ingente valore era l'arrendamento dell'olio e del sapone, pagandosi ducati 3. 30 per la estrazione di ogni soma.

Il giuoco del lotto che per lo innanzi avea luogo nove volte in ogni anno, fu aumentato con le estrazioni

di Roma: esso rendeva secondo il Galanti ducati 560,900, mentre la spesa dell'amministrazione era del due per cento.

Le carte da giuoco seguitarono a costituire un arrendamento. Si annovarono le proibizioni dei giuochi, ma i creditori dello stato essendosi doluti che minoravano i profitti, il governo lo ricomprò assegnando loro il 4 per cento d'interesse sul capitale di ducati 135, 995, prezzo per cui erasi venduto. Il suo prodotto nel 1786 era di duc. 18,500.

L'uffizio del montiere maggiore che consisteva nella esazione di taluni dritti per le licenze di caccia, fu anche ricomprato nel 1751: esso rendeva ducati 50,000 annui. Fu anche ricomprata la zecca dei pesi e misure nel 1759; assegnandosi ai creditori che la possedevano annui ducati 2172 d'interessi pel capitale di ducati 54,320. 77 rendeva in ogni anno circa ducati 7460. — L'arrendamento dell'oro e dell'argento filati rendeva nel 1786 circa ducati 5000, a cui bisogna aggiungere altri duc. 500 pei dritti ch'esigeva nelle regie fonderie il soprastante regio.

Gli altri vettigali che esigevansi nella città di Napoli sotto il nome di *gabelle* e *dritti di privativa* e di *arrendamenti minori della città di Napoli*, continuarono ad essere gli stessi; se non che venuti in parte nell'amministrazione del governo, migliorarono tanto nelle quantità del prodotto, quanto nel metodo di esazione — Le gabelle poi degli altri comuni del regno continuarono ad essere moleste e distruttrici della proprietà, poichè gli amministratori le regolavano a loro arbitrio e si doveano eziandio col prodotto di esse molte volte pagare i tributi dovuti alla finanza. In quanto poi ai dritti di passo che erano cagione di antiche e moltiplici estorsioni vennero aboliti con rescritto del 16 aprile 1792, nel fine di proteggere la libertà dei cittadini e del commercio.

Per quel che concerne le tasse sulla spedizione di ordini e di atti giudiziarî, trovavasi la loro esazione tutta o quasi tutta alienata in pro di particolari persone o di stabilimenti pubblici che la tenevano in ufficio: e secondo la opinione del Galanti, i dritti di sigillo sulla spedizione di atti del Sacro Consiglio, della Camera della Sommaria, della Camera reale, e dei magistrati delegati, rendevano annui ducati 10,160 dei quali soli 240 ne riscuoteva la finanza; la tassa dei registri di sentenze e decretazioni

dei tribunali della capitale e delle provincie, e di quelli del grande archivio ove notavansi tutt'i contratti notarili, ascendeva a ducati 12000; i provventi nascenti da' segni ossia bolli che si apponevano a talune pubbliche scritture dai diritti per gli atti detti di *nullità* che si proponevano al Sacro Consiglio e nella camera della Sommaria, dal diritto del mezzo per cento nelle cause ordinarie del medesimo Sacro Consiglio e del quarto nelle esecutive, dalle tasse *declaratorie* ed altri atti della Sommaria, e dai diritti per gli atti della Real Camera di S. Chiara, ascendevano in tutto a quasi ducati 50,000 nascenti dalle multe ed altre pene fiscali e da tutti quei provventi che si esigevano per varî atti degli ufficiali subalterni e scrivani de' tribunali che li possedevano in tanti uffizî vendibili e trasmessibili di mano in mano e di generazione in generazione con gravissimo detrimento della giustizia. Ciò fu cagione che il governo cercasse rimediare a queste prattiche abusive, ed a distruggere tali soprusi, pubblicando regolamenti, rescritti ed altre disposizioni con cui si fissano le tariffe e le pandette per siffatte esazioni: ma gli ordini governativi riuscirono inutili, poichè tali abusi se all'universale nuocevano, giovavano nonpertanto a molti, i quali ne facevano fonte delle loro ricchezze. Da ultimo un altro provvento nasceva dalle aggregazioni ai sedili nobili della città di Napoli ed alle piazze chiuse delle provincie, il quale rendeva intorno a ducati 50,000. Talchè l'introito per tutti questi diversi cespiti cioè di sigilli, segni, atti giudiziari, spedizione di atti di varie amministrazioni, poteva ammontare ad annui ducati 185, 835, dei quali una menoma parte entrava nella Tesoreria dello stato.

Aggiungendo a tutti questi introiti altri provventi annoverati dagli storici si ha secondo il Galanti che l'ammontare annuo dei tributi, era in ducati 14, 400, 000; e secondo l'emerito istorico delle nostre finanze Commendatore Bianchini in ducati 17, 808, 891.

§ 9

Del cangiamento delle nostre finanze nella occupazione militare.

Questo stato di cose soffrì dei forti cangiamenti per effetto dei rivolgimenti politici che afflissero il nostro reame nel cader del secolo diciannovesimo; perlochè fu forza a cagion

della guerra aumentar le antiche vecchie tasse, ed altre imporne per sovvenire agli urgenti bisogni. Ma allorquando il regno fu occupato dalle armate francesi, un novello ordine di cose successe all'antico. Vennero aboliti i dritti sulle persone, cessarono infinite privative. e privilegî, moltissime proprietà vennero disgravate da servitù e prestazioni feudali, si renderono liberi i terreni da numerose servitù di pascolo che si esercitavano a danno dell'agricoltura e della proprietà; si cercò di rendere in parte libero il corso delle acque che i feudatarii aveano occupato; e si tramutarono in canoni redimibili in danaio nelle prestazioni che risultano da legittimi titoli e vennero eziandio abolite tutte quelle altre imposizioni, tributi e dazî che avean formato nelle mani de' feudatarî un altra finanza gravitante sul popolo, diversa da quella che pagavansi allo stato.

In quanto poi alla finanza pubblica, il governo rivendicò tutt'i cespiti che eran stati alienati e distrutti ed abolì gli avanzi del sistema dei servizî gratuiti: per modo che assumer dovette l'intero peso delle spese pubbliche e dei compensi dovuti ai creditori dello stato. Fu per ciò che si stabilirono i diversi e varî modi d'imposizione diretta ed indiretta, affinchè ogni cittadino concorresse in proporzione dei suoi mezzi a soddisfare i pubblici pesi.

Or questo novello sistema economico fu stabilito su le seguenti basi.

1.° Fu dato valore a tutte le rendite di fondi rustici ed urbani, e fu stabilita la contribuzione fondiaria su tutte le terre regie, feudali, ecclesiastiche, la quale traeva a pro dello stato la quinta parte delle rendite disgravate di pesi.

2.° Furono classificate tutte le diverse industrie, e furono sottoposte ad un diritto di patente.

3.° Si stabilì benanche la contribuzione personale.

4.° Si ordinò una tariffa doganale, e si tassarono i dazî a cui dovevano esser soggette le merci nella uscita ed entrata nel regno.

5.° Furono stabiliti gli ufficii per la registratura degli atti, e per la conservazione dei diritti ipotecarii: e quindi le successioni e tutte le contrattazioni furono sottoposte a diritti graduali.

6.° Fu istituito l'ufficio della carta bollata, e quello del bollo di garenzia.

7.° La privativa su i sali, tabacchi, carte da giuoco, polvere da sparo, e salnitro.

8.° I dazi di consumo e diritto di privativa sulla neve in Napoli e suoi casali.

9.° La lotteria.

10 E le poste e procacci.

Queste furono le principali sorgenti delle pubbliche contribuzioni, senza tener conto di tutti gli altri cespiti che concorrevano a costituire le finanze dello stato, com'era quello del Tavoliere di Puglia, e la immensa massa dei beni che s'incorporarono al demanio per la organizzazione del novello sistema delle contribuzioni, beni che man mano vennero dissipati, in parte alienati in compenso di vecchi debiti, ed in parte ancora assegnati per dotazioni di pubblici stabilimenti di carità e d'istruzione. Ma un avvertenza importante è qui da farsi cioè, che il novello ordine di cose finanziere del regno dopo l'abolizione della feudalità, e la riunione alla finanza dello stato delle imposizioni precedentemente alienate venne stabilito sulle norme dell'antico sistema cui la nazione trovavasi già abituata. Di fatti la fondiaria riunì in una sola le contribuzioni dirette, numerate a cento e quattro, e classificate in ventitrè divisioni principali; i dazi di consumo della città di Napoli riunirono le gabelle per lo innanzi divise fra cinque qualità di venditori ossiano assegnatari, le tariffe doganali e di navigazione come ancora le privative, surrogarono la folla dei diritti che riscuotevansi in questi rami; l'imposizione del bollo già esisteva; ed infine il diritto del registro trovò i suoi elementi nelle piccole e varie tasse che si percepivano isolatamente sopra gli atti giudiziarî e civili, di cui una porzione era annessa a taluni uffici.

Fu in questa epoca che venne composto il Tesoro pubblico, in cui con regole certe si concentravano gl'introiti e gli esiti della finanza, ed in modo tale che il Tesoro chiariva ogni credito ed ogni spesa del patrimonio fiscale, ed il Banco accertava il danaro entrato ed uscito. Così riordinata la finanza pubblica, ogni peso distribuito, ogni ramo finanziero amministrato da particolari direttori, ogni amministrazione soggetta al sindacato della Corte de' Conti, l'erario dello stato rappresentato per numeri del Tesoro, serbato in denaro nel Banco, la finanza napoletana in un sol libro ed in un solo erario era racchiusa.

§ 10

Dello stato finanziere dopo la restaurazione.

Allorquando il regno fu riconquistato dal legittimo monarca, il sistema delle pubbliche contribuzioni esigeva talune riforme rendute necessarie dalle circostanze politiche dei tempi e dai progressi della scienza economica. Di fatti era necessità soddisfare gli obblighi contratti per lo riacquisto del regno; mantenere un esercito straniero; e compensare coloro i quali erano a cagione delle politiche vicissitudini soggiaciuti a perdite e confische. Ed inoltre si conobbe che la contribuzione personale e quella su le patenti non eran punto di accordo coi veri principî di economia pubblica; che le tasse graduali sulla registratura degli atti, su le dichiarazioni di successioni, e passaggi di proprietà colpivano i capitali produttivi; e che la contribuzione fondiaria gravosa si fosse per le basi della sua valutazione.

Fu perciò che il governo diede opera alla rettificazione dei catasti, ed a moderare il carico dei dazî; e quindi all' abolizione e riduzione de' varî cespiti giusta i decreti del 10 agosto 1815, 2 marzo 1818, e la legge del 29 giugno 1819, che importarono la somma di più di due milioni e seicentomila ducati. In seguito di siffatte abolizioni e riduzioni si fondò il sistema delle finanze, si riordinarono gli stati discussi della Real Tesoreria e si bilanciarono gli esiti con gl' introiti.

Ma questo novello ordine di cose non durò lungamente attesi i funesti effetti della rivoluzione del 1820. Sciupati ed inutilmente, dice il prelodato Bianchini, oltre a sei milioni di ducati, all'infuori della spesa ordinaria nel tempo in cui durò la rivoluzione, scapitata la finanza di credito, cresciute di molto le pubbliche spese, in ispecialità pel grosso esercito Austriaco che venne ad occupare il nostro reame, rendeasi oltremodo difficile l' amministrazione finanziera. Vuote al tutto le casse pubbliche, minorato e spregiato d'assai il prezzo delle rendite perpetue del pubblico debito, necessità di pronto danaro, si credè ricorrere ai prestiti. Il primo si fece con Rothschild di 800 mila ducati di rendita iscritta al prezzo di ducati 56 di capitale per ogni cinque di rendita; l'altro con lo stesso di 840 mila, un terzo nel 1822 di un milione e cento mila ducati, e l' ultimo nel 1824 con la stessa

casa in Inghilterra per due milioni e cinquecentomila lire sterline.

Da ciò nacque che venendosi nel 1825 a stabilir l'introito e l'esito, si trovò lo stato della pubblica rendita in 24,600,415. 58 e quello della spesa in duc. 30,874,808. 26; Laonde si dichiarava ammontare il *deficit* a duc.6,274,381. 68. Ma nello stato discusso del 1826 si notava il mancamento in soli ducati 2,273.358. 14, mentre in realtà trovavasi maggiore.

Per ripianare questo vuoto tre mezzi vi erano, e tutti vennero adottati : regola ed ordine nelle pubbliche amministrazioni ; riforme organiche restrittive ; novelle imposizioni. Difatti mettendosi in opera il primo, si ordinò che si versassero gl'introiti lordi, e s'incaricò la Tesoreria di tutti i pagamenti con le regole giustificate ; in tal modo si ovviò agli abusi dei congedi, e che figurassero soldi di persone che più non vi erano, e che si decimassero gli averi ad altrui profitto. Il che fu esteso ai versamenti degl'introiti di qualunque ramo di percezione, pubblicandosi un nuovo regolamento dei 15 dicembre 1823. Fu anche immaginato il sistema delle regie che nell'anno antecedente si praticò pe' dazi di consumo della capitale e dei suoi casali, e che nell'anno 1826 fu eziandio esteso alle dogane, portando un vantaggio di quasi un milione di ducati.

Si mise anche in opera il secondo espediente, e però dietro uno scrutinio minuto e scrupoloso si fecero altre riduzioni. Oltre di quella fatta al numero della forza armata dei dazi indiretti, si riunirono varie amministrazioni pubbliche, cioè alla cassa di ammortizzazione quelle del demanio pubblico, dei beni riservati, e dei beni donati reintegrati allo stato; ai ponti e strade quelle delle acque, foreste e caccia, al banco quelle delle monete e bollo di garentia. Nè reputandosi ciò sufficiente, si ordinò con decreto del 14 novembre 1826 il prosieguo della ritenuta del decimo su i soldi degl'impiegati ed altri pagamenti della tesoreria, ed un'altra ritenuta dei primi sei mesi di soldo dei nuovi impiegati, e aumenti derivanti da promozioni; e successivamente molte cariche si soppressero, molte spese diminuironsi, altre restrizioni si fecero, tutte intese al medesimo scopo.

Ma questi mezzi non essendo ancora sufficienti a ripianare il vuoto dei quattro milioni annui in cui trovavasi

la tesoreria, fu indispensabile mettere in esecuzione il terzo espediente delle novelle imposizioni, che ebbero luogo con decreto del 28 maggio 1826. Quindi si dichiarò peso ordinario la ritenuta del decimo su tutt' i soldi degli impiegati, sulle pensioni, eccettuandone quelle che non eccedono i ducati dieci mensili, e su tutti gli altri esiti di simil natura, non esclusi gli assegnamenti al Re ed alla Casa reale. Da questo cespite e dall' altro della ritenuta dei sei mesi di soldo dei nuovi impiegati e degli aumenti di soldo derivanti da promozioni, fu presunta una risorsa ordinaria di annui ducati 900,000

2. S' impose una sopratassa su i coloniali, e pesci secchi e salati, che si consumano nella città di Napoli, di cui fu presunto un introito di annui ducati 250,000

3. Si ordinò una imposizione sul macino del grano e granone, di grana sei a tomolo, da cui fu presunto un introito dalle provincie di annui ducati 1,320,000
e dalla capitale, ducati 100,000

4. Si stabilì una tassa ossia dritto di patente su i profitti, lucri, e rendite di talune classi di persone, da cui fu presunto l' introito di ducati 400,000

Totale in ducati . . 2,970,000

Ma come saggiamente osserva l' autore del *saggio politico*, la scienza d' imporre è più difficile di quella di disgravare i popoli dal peso delle contribuzioni. L' amministrazione del quinquennio si distinse pel discernimento con cui scelse i rami delle contribuzioni che dovevano abolirsi o ridursi. Fu perciò felice l' abolizione del dritto delle patenti, dei dritti di successione, e dei dritti graduali del registro degli atti e della riduzione del peso fondiario. Nulla di meglio potea farsi, ma gl' inconvenienti delle nuove imposizioni vinsero le più rette e saggie intenzioni che spiccano in ogni parola del decreto. Quindi il governo fu costretto far delle correzioni, come osserva l' autore citato, sul dritto delle patenti e sul dazio di consumo dei coloniali, e pesci secchi e salati.

Gl' inconvenienti della tassa personale ossia dritto di patente, non potevano ignorarsi da quel governo, che precedentemente li aveva così bene avvertiti da sopprimere questo genere d' imposizioni. Si credè di sfuggirli, schivando la espressione *di dritto di patente*, escludendo gli stabilimenti di manifatture, e di fabbricazioni indigene, gl' inventori ed introduttori di nuove arti e manifatture, ed i piccoli dettagliatori, ed infine stabilendo regole tali di tariffe da far supporre che la tassa si sarebbe con equità ripartita su i profitti e lucri di cui l' imposizione assunse il titolo. Tutte queste previdenze non valsero a superare i difetti di un dazio di sua natura arbitrario, difetti che si rendevano più sensibili nelle provincie.

Inoltre il dazio di consumo su i coloniali e salumi nella sola capitale sollevò le rimostranze delle case di negozio stabilite in Napoli per lo deviamento che si dava a questo ramo di commercio dalla capitale nelle provincie, deviamento che avrebbe danneggiato la finanza. Con decreto perciò del 21 agosto 1826 i dazî di consumazione su i generi anzidetti furono estesi alle provincie ed il dritto di patente venne ristretto alla sola città di Napoli, ma neppur si sostenne che debolmente per poco tempo, giacchè nell' anno seguente venne diffinitivamente soppresso.

Con l' abolizione perciò del dritto di patenti mancò il presunto introito di ducati 400,000, per cui le risorse prevedute col decreto del 28 maggio 1826 rimasero ridotte a ducati 2,570,000. Mancavano perciò ducati 1,430,000 per conseguire lo scopo dell' esatto equilibrio, oltre dell' aumento dei fondi per l' ammortizzazione di novelli debiti. Il governo sperò che con queste risorse si bilanciasse lo stato attivo e passivo delle sue finanze, e per l'aumento del fondo di ammortizzazione vi destinò tutti gli avanzi che risultar potevano dai diversi rami dell'amministrazione pubblica, non esclusi i risparmî per le ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo. Col decreto del 15 dicembre 1826 si fissò il fondo ordinario per l' estinzione del debito pubblico perpetuo all' uno per cento, ossia ad un ducato di capitale per ogni cinque di rendita; il che formava un fondo di annui ducati 1,038,170. I fondi del monte moltiplico e tutti gli altri assegnati come dotazioni della cassa di ammortizzazione, essendo insufficienti, dovette la Tesoreria supplirvi, e venne caricata con un nuovo

assegno di annui ducati 500,000, oltre di ducati 150,000 dell'uno per cento come fondo fisso per l'ammortizzazione dell' imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline riportato nello stato discusso delle finanze fra i ducati 464,250 destinati per l'ammortizzazione di detto imprestito e suoi interessi. Mancavano tuttavia altri ducati 178,059: 05 che si disse potessero ricavarsi dalla rendita dei beni dello stato, e dagli altri cespiti finanzieri di maggiori introiti e di esiti minori: perciò pel pagamento degli annuali interessi dei nuovi imprestiti, e pei fondi corrispondenti alla loro ammortizzazione doveva supplirsi con una risorsa al di sopra di due milioni di ducati all'anno; la confidenza del governo era unicamente riposta nelle ulteriori economie e nei miglioramenti dei metodi della pubblica percezione, ma trovavansi di già in quell'anno quasi completate tutte le riforme amministrative, di già eransi stabilite le regole dei dazi indiretti che assicuravano i maggiori introiti ed eransi eseguite le ritenute su i soldi ed altri assegni della Tesoreria. Ciò non ostante tutti questi vantaggi non potevano ripianare il vuoto dei due milioni oltre gl'impegni sempre rinascenti della finanza; perlochè prevedevasi che annualmente sarebbesi questa trovata in disquilibrio, e che la benefica intenzione di non gravare i popoli di novelli pesi poteva esser causa di errore nei calcoli di presunzione delle sorgenti di risorse già esauste. A ciò si aggiunga che oltre la mentovata deficienza non si poterono realizzare per intero i fondi di estinzione presunti tanto del ramo delle decadenze delle pensioni e ruoli quanto delle altre risorse eventuali. La Tesoreria dovette perciò accorrere coi suoi introiti ordinarî all'adempimento della progressiva annuale ammortizzazione nel modo che si trovava stabilito. Rimasero quindi deluse le speranze di stabile equilibrio che si facevano concepire col decreto del 28 maggio 1826, e come apparisce dall'altro decreto degli 11 gennaio 1831, le conseguenze degli avvenimenti del 1820 facevano esistere un *deficit* che annualmente progrediva, e che allora facevasi ascendere a ducati 4,345,251. 50. Ma con questo decreto appunto si diedero provvedimenti per appor rimedio al progresso dei mali. Si annunziò che l'arretrato sarebbesi estinto gradatamente, e che il vuoto effettivo esistente nello stato discusso del 1831 inclusa la parte del pagamento del debito sopra indicato,

era di ducati 1,128,167

I fondi assegnati pel ripiano furono i seguenti:

1. Il Re lasciò dalla sua borsa privata ducati 180,000, ed altri 190,000 dall' assegno della sua real casa, in tutto ducati 370,000

2. Economia e risparmi sul ramo della guerra e marina in ducati . . . 340,000

3. Economia e risparmi su gli altri ministeri e segreterie di stato, in ducati 530,697

Totale 1,141,667

Avanzo. 0,113,500

Il Re volle alleviare la sorte dei popoli ed avendo ordinato la diminuzione per metà del dritto del macino, mancò in conseguenza alla real tesoreria il corrispondente introito che venne calcolato a ducati 626,500, pel cui rinfranco vennero assegnate alla tesoreria medesima le seguenti risorse:

1. Si abolirono le cumulazioni tutte di soldi, soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiesi titolo, purchè la somma riunita oltrepassava i ducati 25 al mese.

2. Si stabilì una tariffa di riduzione di tutt' i soldi e pensioni di giustizia che oltrepassassero i ducati 25 al mese, e si determinò al doppio la ritenuta sulle pensioni di grazia.

3. Finalmente s' impose una ritenuta di una seconda decima sulle spese di materiale.

Da tali ritenute fu presunta una economia in ducati 474,032

La qual somma riunita all'avanzo formava ducati. 587,532

Per compensare perciò l' importo della soppressa metà del dazio mancavano tuttavia duc. 38,968

In uno . . . 626,500

I ducati 38,960 si disse che sarebbero stati prelevati coll'economie che nel corso dell'anno eseguir si dovevano da' ministri nei rispettivi dipartimenti.

Noi ignoriamo se queste economie furono praticate, ma conosciamo che circostanze quanto imprevedute altrettanto imponenti impedirono di operarsi sul ministero della guerra e marina la economia di ducati 34,000. Sappiamo altresì che quantunque la voce pubblica sublimava a più milioni l'ammontare delle ritenute graduali e delle decadenze pel divieto delle cumulazioni, pure da tali nuove risorse la finanza non abbia ritratta che una somma di circa ducati 320,000, vale a dire circa ducati 150,000 al di sotto di quella che si era presunta, a causa delle non poche eccezioni fatte sul ramo dell'armata. Siamo perciò obbligati a sospettare, che senza altri soccorsi non si arresteranno i progressi del disquilibrio della tesoreria, il quale ove non venga ripianato, e non si procuri pel contrario in ogni anno un qualche sopravvanzo, non potrà dirsi giammai abbastanza felice la situazione della pubblica finanza.

AMMINISTRAZIONE

FINANZIERA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

PEI DOMINÎ AL DI QUA DEL FARO

INTRODUZIONE

Seguendo i principî di pubblica economia ben definita, comincieremo per dire che i vantaggi della divisione del lavoro, come tutti coloro che han fior di senno conoscono e valutano, sono grandi ed indefinibili, ed alla economia delle amministrazioni in modo specialissimo si estendono. — Essi però han limiti ben definiti nel lavoro che andremo svolgendo, poichè inconvenienti non pochi dal soverchio sminuzzamento nella esecuzion dell'opere sono stati riconosciuti anche nelle ordinarie condizioni delle particolari industrie. Ma per ciò che risguarda direzione di opere, ognun vede quali e quanti derivar ne deggiono, tanto più gravi e moltiplici per quanto più quello sminuzzamento ne' centri stessi di moto impiegar si volesse, da' quali l'energia partir dee e la spinta di concorrenza ad una unità di azione, e ad una convergenza di risultamento. Qualunque meccanismo morale subisce lo stesso fato delle macchine fisiche. Cominciano sempre queste dall'esser complicatissime, e sol coi progressi dell'arte vengono a disbarazzarsi dell'inutile rottame che ne moltiplica dapprima le resistenze.

È principio inalterabilmente riconosciuto dai pubblicisti che tutta la gran macchina governativa si riduce ad un gran sistema di tutela, misto ad un gran sistema d'istruzione; e come, non per-

dendo giammai di veduta questo principale obbietto, l'amministrazione finanziera adempie allo speciale incarico di accumulare la ricchezza pubblica e regolarne la ripartizione, concorrendo armonicamente con l'altro ramo amministrativo che della ricchezza pubblica forma sua particolar cura onde migliorarne direttamente le sorgenti ed agevolarne la riproduzione. Così il ministero delle finanze e quello degli affari interni esser vogliono considerati come l'uno necessario supplemento dell'altro, come due mani che alla stessa opera concorrono con alterno avvicendamento di soccorsi scambievoli.

Ed ecco come di una unità di direzione sorge indispensabile il bisogno. Che però le amministrazioni finanziere tanto maggiormente al tipo di perfezione si avvicinano, per quanto più le varie direzioni che ne formano il complesso dalla prima molla animatrice sono in più immediata dipendenza.

Decomponiamo intanto la gran macchina nelle sue primordiali ruote, e veggiamo di determinare in tanta moltiplicità di movimenti l'armonia che gl'incatena dalla loro mossa centrale sino agli ultimi risultamenti delle loro svariate azioni.

La real tesoreria generale di Napoli ci offre questo principale punto di riunione. Essa raccoglie e tien conto di tutti gl'introiti e di tutti gli esiti del regno, universalmente per la parte dei reali domini al di qua del faro; e parzialmente negl'introiti ed esiti pei rami di guerra, marina, corpo diplomatico e casa reale per la parte de' reali domini al di là del faro, per tutto ciò in somma che all'alta rappresentanza ed alla difesa esterna dello stato si appartiene, giusta il real decreto de' 15 dicembre 1823.

Una prima organizzazione della real tesoreria generale si ha coi decreti del 27 dicembre 1815, 19 gennaio, 20 marzo e 30 aprile 1816. Poi, aboliti tutti gli antecedenti regolamenti, si fissarono le basi di quest'amministrazione col decreto del 25 dicembre 1816 e col regolamento della stessa data; seguentemente altri supplementi vi furono cambiamenti e modificazioni co' decreti del 10 febbraio 1817, 23 giugno 1818, 13 dicembre 1819 e 1 gennaio 1822. Finalmente col regolamento del 15 dicembre 1823 il tutto venne definitivamente rifuso e riordinato in modo invariabile.

Dal 1806 le direzioni e le amministrazioni finanziere specialmente, eransi oltremodo moltiplicate. Un atto legislativo del 12 luglio 1821 creò una commissione per proporre un nuovo piano di organizzazione in questo ramo di tanta importanza di amministrazion pubblica.

L'analogìa delle attribuzioni di parecchie amministrazioni finanziere; la diminuzione che col volgere degli anni era avvenuta a varî cespiti loro assegnati nella istituzion primitiva; l'idea di conseguire il doppio scopo, di rendere più spedito il corso degli affari, e di ottenere dall'altro canto un risparmio di spese, determinarono la commissione a proporre che più rami di servizio esser potessero in un più ristretto numero di amministrazioni riuniti. In conseguenza di queste vedute vennero esse col real decreto del 26

novembre 1824 nel seguente modo ridotte denominate pe'reali domini al di quà del faro.

1. Real Tesoreria ;

2. Amministrazione generale delle contribuzioni dirette e del registro e bollo ;

3. Amministrazione generale de'dazî indiretti e dritti di privativa;

4. Amministrazione generale della cassa di ammortizzazione;

5. Amministrazione generale delle poste e de' procacci ;

6. Direzione generale del gran libro del debito pubblico ;

7. Amministrazione generale del banco e della zecca ;

8. Amministrazione generale de' reali lotti ;

9. Il ramo delle acque e foreste, pria dipendente dalla direzione generale del demanio pubblico, fu riunito alla direzione de'ponti e strade ; i prodotti però di questo ramo continuarono a versarsi nelle casse della real tesoreria.

E per le provincie, tutti i rami finanzieri, tranne Napoli, sono riuniti ed amministrati da due direzioni.

1. De' dazi indiretti;

2. De' dazî diretti, del demanio e de'rami e dritti diversi, uniformemente alle disposizioni contenute nel real decreto del 18 gennaio 1825.

Rimane però l' amministrazione della lotteria e delle poste nel sistema in cui era.

E rimane isolata, come prima la direzione del Tavoliere di Puglia, meno il carico del registro e bollo che l' era affidato e che si riunisce alla direzione de' dazi diretti, e de'demani e de'dritti diversi.

Ma non è del nostro obbietto l'entrare in ciò che importa le minutezze del servizio interno di queste amministrazioni. Tutto ciò ch' è indispensabile per concepire una distinta idea, tutto ciò che riguarda parte di servizio che influir può su gl' interessi de' particolari, potrà solo contenersi ne' limiti del nostro disegno.

Pe' reali domini oltre il Faro, un primo riordinamento delle amministrazioni finanziere si ebbe col decreto del 1 giugno 1819. Eran prima quelle amministrazioni divise in tre dipartimenti territoriali regolati da tre gran camerari, oltre ad un quarto gran cameraro incaricato soltanto dei creditori dello stato, e susseguentemente della cura delle pubbliche strade e de'porti, col nome di sopraintendente generale delle strade. Questi uffizi furono aboliti. L'amministrazione delle rendite dei beni dello stato di ogni sorta, fu divisa in quattro direzioni generali :

1. de' dazi diretti ;

2. de' dazi indiretti ;

3. del pubblico demanio ;

4. de' rami e dritti diversi.

La sola economia postale ebbe una speciale direzione indipendente da queste quattro.

Così un grave inconveniente fu tolto di vedere tre diversi ed iso-

lati sistemi amministrativi nelle tre grandi divisioni dell'isola: ma l'altro egualmente grave rimanea tuttavia, della diversità di sistema da questa a quella parte di un medesimo stato. A far disparire anche quest' altro, si proclamò il principio di doversi le amministrazioni finanziere oltre il Faro ordinare secondo le istruzioni al di quà esistenti, salvo che le modificazioni ch'esser potrebbero conseguenza della posizione locale e de' suoi particolari rapporti commerciali; e si ordinò ai direttori generali come sopra stabiliti, di occuparsi immediatamente della compilazione de' progetti organici di quelle amministrazioni avendo presente le leggi, i decreti, e le istruzioni già in vigore in questa parte de' reali domini.

L'idea della centralizzazione degli affari, traspariva nel decreto del 13 gennaio 1824 e nel regolamento del 27 dello stesso mese; ma spiccò poi luminosa nel decreto del 18 ottobre dello stesso anno.

In conseguenza di quest' ultimo decreto le quattro direzioni generali furono ridotte a due:

1. Direzione generale de' dazi indiretti;
2. Direzione generale de' rami e dritti diversi.

§. 1.

Degli introiti delle reali finanze.

Gl' introiti delle diverse regie percezioni si compongono de' seguenti rami.

1. Contribuzioni dirette;
2. Contribuzioni indirette;
3. Registro e bollo;
4. Lotteria ordinaria e straordinaria;
5. Poste e procacci;
6. Amministrazione delle monete;
7. Demanio pubblico;
8. Ponti e strade, acque foreste e caccia;
9. Dritti di cancelleria;
10. Crociata;
11. Introiti diversi per qualunque oggetto straordinario, ed in generale qualunque altra percezione o provvento che possa interessare il regio erario.

Il contingente delle contribuzioni dirette vien fissato con decreto nella fine di ciascun anno per l'anno seguente.

Il contingente degli altri rami si calcola un anno per l'altro approssimativamente, secondo l'esperienza degli anni precedenti.

La tesoreria generale riunisce e tiene conto di tutti questi introiti.

Agenti diretti della tesoreria generale per la riunione degl' introiti sono i ricevitori generali e distrettuali nelle provincie.

Agenti indiretti sono i ricevitori, percettori o esattori di tutti gli altri rami, i quali sono tenuti a versare i prodotti presso i ricevitori distrettuali o generali.

§. 2.

Degli esiti delle reali finanze.

Tutti gli esiti vengono fissati in ciascun anno da S. M. sulla proposizione dei diversi ministri segretari di stato, i quali di accordo col ministro delle finanze sottomettono alla sovrana sanzione gli stati discussi de' dipartimenti rispettivi.

Dal 1 gennaio 1817 gli esiti de' ministeri sono distinti per capitoli ed articoli; e col mezzo di una colonna aggiunta all'oggetto vi s' indicano le classi cui appartengono, per imputarsi ciascun esito alla sua classe.

Il credito di ciascun ministero è ripartito soltanto per capitoli, non servendo la suddivisione per articoli, se non per imputarsigli dalla tesoreria generale le liberanze di pagamenti.

Il credito annuale di tutti i ministeri è definito nello stato discusso generale con decreto del Re.

Ogni credito suppletorio o straordinario, debb' essere accordato parimente con particolar decreto.

E nessun giro da un capitolo all' altro può aver luogo senza real decreto.

Del sistema dell' amministrazione finanziera nello stato presente adottato abbiamo franca manifestazione nel preambolo al real decreto del 28 maggio 1826.

La situazione della tesoreria generale, è quivi detto, nel principio del 1820, era la più felice. Col mezzo di una saggia economia era disparso il disquilibrio di tutti gli esiti straordinari cagionati dallo sviluppo delle passate circostanze della occupazione militare: si erano abolite non poche gravezze, ed a tutte le altre si era portata una sensibile moderazione: gl' introiti e gli esiti dello stato discusso della tesoreria erano giunti al sospirato livello: non lievi risparmi erano già accumulati pe'fondi di estinzione del debito pubblico; e vie più riordinato il sistema delle pubbliche amministrazioni, si era al caso di portare negli anni 1821 e 1822 i più sensibili alleviamenti alle ordinarie imposte che si trovavano stabilite.

Gli avvenimenti disgraziati del 1820 fecero disparire queste liete speranze, dissiparono i risparmi consagrati a' fondi di ammortizzazione, e pel ritorno e per la conservazione della calma, surgero delle bisogne che non si potevano altrimenti soddisfare che col mezzo delle straordinarie risorse degl' imprestiti.

Un tale espediente, che può solo consigliare l' imperio di una circostanza passaggiera, diveniva funesta con la sua progressione; e convenendo di arrestarne il corso, le prime sollecitudini furono rivolte a far cessare il bisogno dei dispendi straordinari, e di portare uno stabile riordinamento al sistema delle finanze con uno esatto equilibrio negli introiti e negli esiti ordinari dello stato.

I nuovi imprestiti han partoriti due bisogni, quello cioè di aumentare i fondi di ammortizzazione da servire alla loro estinzione, e l'altro di soddisfare le annualità.

A malgrado di tali pesi, le finanze di questa parte de'reali domini han dovuto fare generosi sacrifici pel bene della pubblica economia e del commercio : e quindi mentre da un lato si sono aboliti quasi tutti i dazi doganali di esportazione che formavano uno de' cespiti maggiori dei suoi introiti, dall'altro si sono accordati premi, franchigie ed altri incoraggiamenti onde far prosperare la navigazione mercantile, le industrie e le interne manifatture.

Per far fronte a tutte queste bisogne, la più severa economia è stata adoperata in ogni ramo di pubbliche spese.

Si cominciò dal far ritenere e versare in beneficio della generale tesoreria il decimo su tutti i soldi degli impiegati, su le pensioni, eccetto quelle che non eccedono ducati dieci al mese, e su tutti gli altri esiti dello stato di simil natura, e non esclusi gli assegnamenti alla Real Persona del Re e della real casa.

Si dispone puranche in favore della tesoreria la ritenuta de'primi sei mesi di soldo de' nuovi impiegati; e l'eguale ritenuta su tutti gli aumenti dei soldi derivanti da promozioni.

Ed infine con la rettifica delle amministrazioni si sono portate le convenienti restrizioni, i maggiori miglioramenti ne' prodotti delle pubbliche percezioni, e tutti i risparmi che erano compatibili col bene del pubblico servizio.

Da un siffatto riordinamento si è ottenuto un vantaggio alla tesoreria di un milione e seicentomila ducati circa.

Tali risorte, di unita a'residui degli imprestiti già contratti e ad altre plausibili economie da potersi fare negli esiti, con altri miglioramenti negli introiti e con altre utili negoziazioni affidate alle cure del ministro delle finanze, gli esiti con gl' introiti andavano a livellarsi per l'anno 1826. Sorgeva però la necessità dall'anno 1827 in poi di ricorrere al mezzo di nuove imposizioni, onde non far progredire le dannose conseguenze di ulteriori imprestiti, e porre così un termine ad un male che non si potrebbe diffinitivamente troncare.

Queste nuove imposizioni aver doveano le condizioni seguenti.

1. Ripartire i nuovi pesi nel modo più equo e tollerabile ;

2. Tener lontani i vizi di ripartizione nocivi a'contribuenti ed all' erario ;

3. Non arrecare il minimo pregiudizio alla prosperità delle industrie, delle manifatture e delle altre sorgenti della ricchezza pubblica.

1. Le imposizioni debbono cadere su la summa totale delle rendite e dei particolari, senza alcun pregiudizio de'capitali produttivi, e senza arrecare il minimo nocumento al minuto traffico che anima la gran massa delle interne produzioni.

2. I soldi e gli averi de'pubblici impiegati indirettamente, ed

i profitti che si ritraggono dall'esercizio delle professioni ed altri mestieri lucrativi direttamente, costituiscono rendite vie più imponibili per quanto meno gravitavano su i capitali produttivi.

3. Nella capitale, ove per suo proprio pendio va a riunirsi il superfluo delle provincie, si trovano vantaggi e risorte che non possono procurarsi altrove; e perciò nella città di Napoli talune improduttive consumazioni costituiscono un cespite di risorte per l'erario da poter rendere vie più moderati i pesi da riportarsi nelle provincie.

E si manifestò il sovrano volere:

1. Che fossero annualmente addetti per aumento del fondo della cassa di ammortizzazione tutti gli avanzi che potesser mai risultare dai diversi rami della pubblica amministrazione, non esclusi i risparmî che mai potessero aversi per ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo, onde accelerandosi il più presto che sia possibile la estinzione del debito pubblico, si possa alle imposizioni apportare corrispondenti diminuzioni ed alleviamenti.

2. Che il consiglio de' ministri escogitasse, e proponesse i mezzi e gli espedienti più adattati per potersi col tratto successivo ed a tenore delle circostanze, diminuire o almeno modificare le nuove imposizioni, nel modo che sia più equo e moderato, e più conveniente alle industrie, alle manifatture ed alle altre sorgenti della floridezza del regno.

Lo stato discusso generale della tesoreria generale de'reali domini al di qua del Faro restò nel seguente modo determinato per l'anno 1826, salve le variazioni che mai avesser potuto accadere. Gl'introiti presuntivi ascesero a ducati ventiquattromilioni dugentotrentamila dugentonovantasei e grana settantaquattro.

Gli stati discussi degli esiti per lo servizio delle diverse reali segreterie e ministeri di stato dello stesso anno 1826 furon fissati come segue.

Lo stato discusso della presidenza del consiglio de' ministri, a ducati diecimila cinquecentosessanta.

Quello degli affari esteri, a ducati trecentotredicimila cinquecentoventisei.

Quello di grazia e giustizia, a ducati settecentoventicinquemila dugento settantotto.

Quello degli affari ecclesiastici, a ducati quarantamila cinquecentonovantotto.

Quello delle finanze, in cui si comprendevano i fondi da passarsi alla real segreteria e ministero di stato di casa reale e degli ordini cavallereschi così per lo mantenimento della nostra real casa che pe' diversi servizi di cui era stato quel dipartimento incaricato nel 1821; l'assegnazione al debito pubblico ed all'ammortizzazione; e generalmente tutti gli esiti della nostra tesoreria generale non compresi negli stati discussi degli altri ministeri, a ducati quattordicimilioni trecentonovantasettemila tre e grana ottantotto.

Quello degli affari interni, compreso il servizio dell'opere pubbliche, a ducati due milioni sessantanovemila.

Quello del ministero della guerra, a ducati tre milioni ducentomila.

Quello del ministero della marina, a ducati un milione cinquecentomila.

E quello della polizia generale, a ducati dugencinquantamila seicentottantanove.

Per lo ripiano del deficit in ducati due milioni dugentosettantremila trecentocinquantotto e grana quattordici, risultante dalla contrapposizione di tutte le somme occorrenti pe'diversi servizi dello stato, come dagli stati discussi parziali mentovati di sopra, cogli introiti presunti da farsi dalla tesoreria generale, fu ordinato provvedersi in parte coll' adozione degli espedienti presi come sopra, e per lo dipiù con giro di fondi, con operazioni di negoziazioni, e con qualunque altro miglior modo possibile, sulle proposizioni da rassegnarsi al Re dal ministro segretario di stato delle finanze giusta il real decreto de' 14 novembre 1825.

Noi vedremo come queste mire del legislatore abbian conseguito il loro scopo; ma intanto eccoci ad esporre della tesoreria generale la diffinitiva organizzazione.

ARTICOLO I.

TESORERIA GENERALE

§. 3.

Organizzazione della tesoreria generale.

Pria del sistema di concentrazione di tutti gl'introiti e di tutti gli esiti dello stato, le varie amministrazioni del nostro regno destinate a dirigere e raccogliere le diverse contribuzioni, ognuna per la parte che la riguardava, era in pari tempo incaricata di riscuotere i suoi prodotti ed eseguire i pagamenti delle spese che l' eran d' uopo. Da quì sorgeva quel laberinto inesplicabile di operazioni e quello intralciamento di circostanze riprovevoli in un sistema governativo, e da quì d'altronde sorgeva, onde reprimere tali inconvenienti, il salutare e ben'inteso proponimento della concentrazione di tutti gl'introiti e di tutti gli esiti nella tesoreria generale.

La tesoreria generale, come di già cennammo, fu stabilita col decreto de' 27 decembre 1815, e ne furon poi fissate la organizzazione e le attribuzioni cogli altri decreti de' 19 gennaio 1816, 10 febbraio 1817, del 23 giugno 1818 e 15 decembre 1823.

In forza di quest' ultimo decreto, cioè quello del 15 decembre 1823 e del regolamento che vi è annesso, la tesoreria generale ricevè un sistema ed una organizzazione invariabile, completa e deffinitiva sotto le seguenti norme.

§. 4.

Servizio della tesoreria generale.

Essendo obbietto della tesoreria generale quello di riunire e di tener conto di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti dello stato, il servizio di essa dee considerarsi sotto quattro aspetti.

1. Ricevitoria;
2. Razionalia;
3. Pagatoria;
4. Controllo.

Quindi quattro capi di uffìcio, cioè un tesoriere generale; un regio scrivano di razione; un pagatore generale; un controloro generale.

Ognuno di questi quattro uffizi ha un segretario generale.

Vi sono in oltre due ispettori generali di contabilità.

Un agente del contenzioso.

E tutti questi compongono un consiglio di tesoreria.

Questa organizzazione è il miglioramento dell' antico nostro sistema della ruota de' conti, della scrivania di razione, della tesoreria generale, e delle intendenze e contadoria, succedute agli antichissimi maestri razionali e segreti, de' quali abbiamo fatto parola nel nostro cenno storico. (1)

§. 5.

Del tesoriere generale.

La sorveglianza superiore sugl' introiti di regio conto subordinata sempre al ministero delle finanze, è affidata al tesoriere generale in concorrenza del controloro generale.

Il tesoriere generale raccoglie tutti gl' introiti e li riunisce in una sola cassa divisa in *numerario* e *portafoglio*.

La madrefede del banco di corte con l' intestazione *tesoreria generale* contiene il numerario.

Il portafoglio racchiude i valori di esazione, cioè le cambiali, le obbligazioni, le dichiarazioni di debiti, e le altre carte realizzabili, come ancora qualunque valore da regolarizzarsi.

---

(1) Col decreto del 10 giugno 1828 si dispose che gli uffiziali di ripartimento del ministero delle finanze potessero in preferenza degli estranei concorrere alle piazze superiori della real tesoreria; ed i *sostituti* delle officine finanziere di Palermo e di Messina potessero del pari concorrere alle piazze di capi di ufficio, di segretari e d' ispettori generali della tesoreria di Napoli.

Il tesoriere generale dà il suo conto annualmente alla gran corte de'conti, il quale è diviso in quattro parti che ne indicano abbastanza le funzioni.

La prima contiene lo stato distinto delle percezioni; 1. delle contribuzioni dirette, 2. delle indirette, 3. le percezioni straordinarie, quelle cioè delle somme particolari di assoluto conto della tesoreria generale;

La seconda risguarda gl'introiti, e gli avvenuti nella cassa generale della tesoreria pei diversi rami;

La terza dimostra gl' introiti e gli esiti effettivi, esclusi quelli di giro contabile di scrittura;

La quarta finalmente dinota gl' introiti e gli esiti di rami particolari di assoluto conto della tesoreria generale.

Ed oltre a ciò il conto particolare delle polisze indistribuite per un anno, e dell' impiego di esse.

Importantissime sono le funzioni del tesoriere generale, specialmente per ciò che riguarda circolazione de' valori, e movimento di tutta la gran massa degl'introiti dello stato. Tutto ciò richiede successive dilucidazioni che noi andremo di mano in mano esponendo.

Abbiamo veduto come tutti gli esiti che si fanno in Napoli si eseguono o con polizze di banco o con valori rappresentanti numerario sopra i fondi che dal tesoriere generale si passano al pagatore generale. Il banco delle due Sicilie è adunque non solo in immediata corrispondenza con la tesoreria generale, ma ne forma il necessario completamento.

Rimangono i valori di portafoglio, de' quali esiberemo qui gli elementi.

§. 6.

Introito de' valori di portafoglio.

Quando i versamenti saranno rappresentati da valori per numerario, cioè da cambiali, boni, o qualunque altra carta di credito, vengono dal tesoriere generale riposti nel suo portafoglio; e di questi in ogni quattro mesi forma nella di lui officina uno stato distinto di situazione, co' nomi e cognomi dei debitori e coll'indicazione delle scadenze, che sarà da esso esaminato in unione del controloro generale, per attivare l' esazione delle somme dovute da' debitori morosi, e per sollecitarne la regolarizzazione dal ministero delle finanze o dalle altre amministrazioni.

Tutte le parti versanti sono obbligate di rimettere al controloro generale contemporaneamente all'invio de'loro versamenti gli elenchi distinti dell'ammontare di essi, colla specificazione delle qualità delle somme versate, cioè numerario o valori per numerario, e della imputazione de' rami d' introito da cui sono pervenuti, affinchè le officine della controloria generale possano prenderne contemporaneamente registro sulla scrittura. A quale oggetto ri-

mane dichiarato che la tesoreria d'introito non potrà eseguire alcuna operazione d'introito, di esito, inversione di valori, realizzazione di cambiali e di altri titoli di credito, ed in generale qualunque movimento di fondi, senza che prima non ne sia stata presa ragione dalla controloria.

Il tesoriere generale introita, dopo che ne sarà stata presa ragione dalla controloria generale, tutti i prodotti straordinari o eventuali che pervenir gli potranno da qualunque ramo per disposizione del ministro delle finanze, e ne terrà conto sotto la rubrica *introiti diversi e non compresi in alcuna ricevitoria*, rilasciandone alle parti versanti i corrispondenti ricevi contabili.

Lo stesso tesoriere generale in concorrenza del controloro generale è incaricato di tutte le operazioni di negoziazione che converranno farsi per servizio della tesoreria generale, dipendendo su di ciò dagli ordini del segretario di stato ministro delle finanze. Egli per tali operazioni si provvederà della fede de' cambi fatta nell'ultima borsa, e formerà colla base di essa il conto di ciascuna negoziazione, comprendendovi l'importo dello sconto pagato. Questo conto vistato dal controloro generale ed approvato dal ministro formerà il discarico del tesoriere presso la gran corte dei conti per siffatte operazioni. Indi presenterà alla firma dello stesso ministro le cambiali in corrispondenza, che girerà a' negozianti co' quali avrà contrattato; al momento che da essi gli è stato pagato l'importo netto sarà introitato sotto la stessa madrefede della tesoreria generale: bene inteso che il compimento di tale negoziazione nascendo dalle spese di cambio, interesse, mezzanie ed altro, sarà rimborsato al tesoriere generale dal pagatore generale con liberanza che lo scrivano di razione trarrà a di lui beneficio, dietro ordinativo del ministro delle finanze.

Il tesoriere generale ad oggetto di centralizzare tutti gl'introiti dei ricevitori generali suoi sostituti, dovrà da costoro ricevere non solo i versamenti in numerario e valori per numerario coi rispettivi elenchi che gli accompagnano, ma bensì lo stato distinto degli esiti fatti sì civili che militari, unitamente ai documenti, affinchè se ne possa prendere ragione sommaria nella tesoreria d'introito, per quindi trasmettersi i documenti suddetti al funzionario della stessa tesoreria cui appartengono. Indi il tesoriere, per quanto riguarda i versamenti in numerario ed in valori per numerario, dopo averli verificati cogli elenchi d'invio, ne darà sulle sue scritture credito corrispondente alle rispettive parti versanti, e debito alla sua madrefede nel banco o al suo portafoglio, rilasciando le ricevute contabili ai ricevitori generali per lo discarico, le quali ricevute saran vidimate dal controloro generale.

Per quanto riguarda poi gli esiti, il tesoriere generale, come si è detto, ne terrà conto sommario provvisoriamente a favore de' ricevitori generali, per quindi discaricarne la sua scrittura e darne credito definitivo a' ricevitori medesimi allorchè il pagatore generale, che è il funzionario presso di cui debbono figurare gli

esiti del real servizio, ammetterà a suo debito e stabilirà le ricevute contabili che passerà al tesoriere generale, il quale dopo averne presa ragione, diffalcherà il ricevo dalla matrice per rimetterlo al pagator generale, come prattica per tutti gli altri versamenti che egli fa, conservando la matrice per appoggiare il suo conto da rendere alla gran corte de' conti.

Il tesoriere generale in forza delle sue attribuzioni dirige le operazioni de' ricevitori così generali che distrettuali non solo per lo metodo di scrittura, ma benanche per lo incasso de' fondi: a quale oggetto gli saranno rimessi dai ricevitori generali in ogni dieci giorni.

1. Gli stati di situazione;
2. Gli estratti del giornale di cassa;
3. Le matrici delle ricevute.

Dai ricevitori distrettuali poi.

1. Gli estratti di cassa in ogni dieci giorni;
2. Le matrici delle ricevute egualmente in ogni dieci giorni;
3. Gli stati di situazione mensuale.

Questi elementi che sono necessari a far conoscere la situazione delle rispettive casse, saranno compilati secondo i modelli che i suddetti ricevitori generali e distrettuali riceveranno, ed a norma delle richieste che dallo stesso tesoriere potranno loro esser fatte tanto per rapporto alle operazioni d'introito ed esito, quanto per lo stato della percezione.

È autorizzato il tesoriere generale ad infliggere delle multe coll' approvazione del ministro delle finanze, a danno di que' ricevitori generali o distrettuali che trovasse oscitanti nell'adempimento de' propri doveri relativamente alla esatta spedizione delle loro carte contabili ed alla regolarità delle scritture.

È ugualmente autorizzato di accordo col controloro generale di proporre al ministro delle finanze, secondo il bisogno, le verifiche di cassa de'ricevitori generali e distrettuali che dessero dei fondati sospetti di malversazione, o che presentassero un forte arretrato di percezione; come ancora la sospensione o destituzione de' ricevitori medesimi nel caso che risultassero effettivamente malversatori, o che trascurassero di adempire a' loro principali doveri.

Laddove i ricevitori generali avranno mancato di soddisfare in tutto o in parte qualcheduna delle obbliganze da essi loro sottoscritte per l' importo della contribuzione fondiaria alla scadenza, è autorizzato il tesoriere generale di officiare l' intendente della provincia cui appartengono affinchè spedisca contro de' medesimi un commessario a loro spese da rimanere per quel tempo che si crederà necessario.

La durata della coazione spedita contro il ricevitore generale, e le dispusizioni da dare in caso di continuato inadempimento, saranno di accordo come sopra col controloro generale, regolate volta per volta dal tesoriere generale, il quale prenderà all' uopo gli ordini del ministro delle finanze.

È autorizzato del pari il tesoriere generale di accordo col controloro generale di far verificare o sorprendere le casse delle diverse amministrazioni finanziere, tosto che crederà che il bene del real servizio lo richiegga. In tal caso però il verificatore destinato all'oggetto dovrà prima presentarsi al capo della rispettiva amministrazione cui renderà ostensivi gli ordini ricevuti, e col quale si metterà di accordo per le operazioni da farsi.

§. 7.

Esito a circolazione de' valori di portafoglio.

Quando i versamenti dovranno essere in valori di portafoglio; se ne farà un distinto elenco accompagnato da sì fatti valori che verranno girati al pagator generale; il quale elenco dovrà essere munito del visto del controloro generale.

Una egual richiesta scritta verrà da quest'ultimo funzionario fatta al tesoriere generale per la quantità de'fondi che potranno occorrere al pagator generale in ciascuna provincia, onde abilitarlo alla soddisfazione de' suoi mandati che rilascerà a favore degl' impiegati ed altri creditori del governo ivi domiciliati pagabili da' ricevitori generali. Il tesoriere generale in corrispondenza di queste richieste darà le sue autorizzazioni a favore del pagator generale.

È autorizzato altresì il tesoriere generale in concorrenza del controloro generale all' esecuzione di taluni esiti straordinari pe' seguenti casi, cioè:

1. Per le somme in numerario effettivo che potranno bisognare in soccorso alle casse de' ricevitori generali, laddove i pagamenti di cui sono questi gravati, fossero per qualche circostanza superiori alle loro risorse;

2. Per acquistare a danaro contante lettere di cambio in piazza per servizio della tesoreria generale, ogni qualvolta ne avrà la facoltà dal segretario di stato ministro delle finanze, giustificandone l' importo colla fede di cambio vistata dal controloro generale ed approvata dallo stesso ministro;

3. Per le restituzioni a favore di coloro che avessero improntato delle somme alla tesoreria generale. Siffatte restituzioni, qualora riguardino somme ricevute dalla tesoreria nel corso dell'anno in cui si è nell' obbligo di fare la restituzione, avranno bisogno della sola autorizzazione ministeriale, che sarà posta in appoggio del conto. Qualora poi fossero per somme ricevute dalla tesoreria negli anni precedenti, i di cui conti e scritture trovansi chiusi, in tal caso, a di più dell' autorizzazione del tesoriere generale di aver fatto notare il pagamento ch' esegue, in margine della scrittura dove figurano ad introito le somme che si restituiscono dee precedere benanche l'autorizzazione ministeriale. Appoggiato in tal modo l' esito, la gran corte de' conti farà praticare in margine del conto di quell' anno al quale si riferisce la restituzione, il no-

tamento corrispondente alla dichiarazione del tesoriere generale espressa dalla dicitura della partita di esito. Lo stesso sistema sarà osservato per le significatorie della gran corte de' conti, il di cui importo essendo stato una volta pagato da'contabili significati, venisse loro posteriormente bonificato con una nuova ordinanza della gran corte medesima. Sono eccettuate da queste disposizioni le restituzioni a favore delle diverse amministrazioni finanziere, le quali debbono figurare ne' conti rispettivi che trovansi stabiliti nella tesoreria d' introito;

4. Per le anticipazioni di conto della Sicilia in seguito di ordine del ministro delle finanze, da rivalersene sulla tesoreria de'domini oltre il faro con cambiali di firma del detto ministro a di lui ordine;

5. Per qualunque caso di urgenza in cui il riferito ministro delle finanze stimerà di ordinare pagamenti provvisori, da regolarizzarsi in seguito con ordinativo de' rispettivi ministri;

6. E finalmente per le anticipazioni all' agente del contenzioso per spese di liti, da regolarsi siffatte anticipazioni, del pari che le restituzioni che ne derivano quando si tratta di spese ricuperabili, a tenore dei regolamenti ministerialmente approvati.

In questi soli casi è autorizzato il banco di far notare sulla madrefede della tesoreria generale le polizze cui vengono dal tesoriere rilasciate, quantevolte però siano state precedentemente vidimate dal controloro generale, e sottoscritte dal ministro delle reali finanze colla seguente decretazione: *si noti al banco per ducati . . . Il Ministro delle finanze.* Oltre a ciò i titoli di credito che per disposizione superiore saranno dichiarati di non valore, e que' derivanti da anticipazione di rendita consumata negli anni precedenti, che si estinguono nell' anno successivo, saranno portati in esito sotto la rubrica di *deduzione superiormente autorizzata.*

Potrà in oltre il tesoriere generale mettere in esito gli effetti del suo portafoglio con inviarli a'ricevitori generali del regno, ogni qualvolta la prudenza gli suggerirà che ne riesca facile la riscossione per mezzo de'medesimi, come sta detto. In tali casi ne darà debito a' suddetti ricevitori generali sulle sue scritture come sovvenzioni di fondi fatte ad essi. Il controloro generale interverrà in tali operazioni, e dovrà munire di *visto* gli elenchi che accompagnano i detti effetti.

Dovendo il servizio de' ricevitori generali e distrettuali continuare ad essere lo stesso di quello praticato finora, a norma de'rispettivi decreti e regolamenti; qualora avvenisse che per mancanza di fondi in qualche ricevitoria generale le cambiali tratte sopra di esse venissero protestate e prive di pagamento, sarà questo fatto a favore degli ultimi giratarî esclusivamente della ricevitoria generale di Napoli, così per la sorte principale, come per lo importo delle spese o conto di ritorno, rimanendo incaricato quel ricevitore generale di eseguire tale rimborso in vista delle speciali autorizzazioni che ne dovrà ricevere dal tesoriere generale al momento della presentazione delle cambiali, tanto esigendo la buona fede pub-

blica. In questi casi il ricevitor generale di Napoli farà figurare nelle sue scritture il pagamento eseguito della sorte principale delle cambiali come una sovvenzione di fondi fatti al suo collega della provincia sopra di cui erano esse gravate, e spedirà le cambiali debitamente quietanzate al medesimo, il quale è obbligato di darsi debito dell'importo ed accreditarne il prefato ricevitore generale di Napoli, cui rimetterà la sua ricevuta contabile, ed invece farà figurare l'esito corrispondente delle cambiali medesime sulle sue scritture, come se in realtà fossero state da lui estinte. Per le spese di protesto poi e conto di ritorno, che saranno state del pari soddisfatte dal ricevitor generale di Napoli, rimane incaricato il tesoriere generale di verificare se il rifiuto del pagamento fatto dal ricevitore della provincia sia stato regolare e legale, cioè coll'intervento del controloro provinciale e dell'intendente, e se la situazione della cassa da cui si è negato il pagamento, era effettivamente tale da non poterlo adempire; cosicchè nel caso affermativo ne farà rapporto vistato ed approvato dal controloro generale al segretario di stato ministro delle reali finanze, il quale ordinerà una liberanza di regolarizzazione a favore del suddetto ricevitore generale di Napoli, affinchè egli possa far figurare regolarmente l'esito delle suddette spese sulle sue scritture giustificato dal mandato del pagator generale. Nel caso contrario poi il tesoriere generale di accordo col controloro generale proporrà al detto segretario di stato ministro delle reali finanze di far cadere a carico del ricevitore generale in capo la somma da lui pagata fra le operazioni descritte; cioè di rappresentarla sulle sue scritture come sovvenzioni di fondi fatte al di lui collega, il quale rimarrà obbligato sotto pena di sospensione di darsene debito, con rimetterne la corrispondente ricevuta contabile al ricevitor generale di Napoli, rifacendone immediatamente la cassa di suo proprio danaro.

In caso di bisogno il tesoriere generale coll'intervento del controloro generale potrà autorizzare il giro de' fondi da una ricevitoria generale all'altra, sia per sovvenirla di somme, sia per fare estinguere un pagamento disposto in una cassa da un'altra, ove si trovasse la parte prendente.

I due sostituti del tesoriere generale in Palermo e Messina fanno l'incasso dal tesoriere politico della Sicilia delle annue once 700,000 pel servizio della guerra e marina, secondo le istruzioni lor date in proposito, oltre dell'altro che potrà provenire da rimesse in effettivo numerario o in valori da incassare, che verranno spediti dal tesoriere generale di Napoli. Essi ne curano la realizzazione per farne introito ne' loro conti come sovvenzioni di fondi, rilasciandone le ricevute contabili a favore del detto funzionario.

In ogni mese rimetteranno in Napoli al tesoriere generale lo stato della percezione fatta del rispettivo contingente, in cui figureranno distintamente le somme incassate, quelle esitate, ed il residuo esistente. Lo stato suddetto dovrà essere verificato e corroborato dalla

firma del sostituto del controloro, di cui si farà menzione in appresso; e dovrà essere accompagnato dalle cambiali esistenti e dalle ricevute dal sostituto del pagator generale.

L' esito de' due sostituti del tesoriere generale in Sicilia potrà essere soltanto:

1. o per versamenti che dovranno essi fare a'sostituti del pagatore generale;

2. o per la soddisfazione delle cambiali che il ministro segretario di stato delle finanze addosserà loro all' ordine del tesoriere;

3. o per le spedizioni in numerario effettivo che secondo le circostanze potessero essere obbligati di fare al tesoriere generale in Napoli.

Il tesoriere generale nel ricevere le cambiali estinte debitamente quietanzate ne darà credito ai suoi sostituti nel conto corrente che tiene aperto nelle sue scritture, e ne rilascerà ad essi le ricevute contabili.

§. 8.

Bilanci e chiudimento annuale della scrittura.

Ne' primi quindici giorni di ciascun mese il tesoriere generale formerà lo stato delle percezioni di tutto il regno del mese scaduto; e questo, controllato dal controloro generale, sarà rimesso alla gran corte de' conti.

Nella fine di ogni sei mesi il tesoriere generale formerà il suo bilancio di cassa rapportandovi in dettaglio tutti gl'introiti e tutti gli esiti che avranno avuto luogo nel corso del semestre, colla destinazione, pei primi, delle parti versanti e delle specie de' versamenti, cioè se in numerario o in effetti di portafoglio, e pei secondi, delle parti prendenti e della qualità de' pagamenti, cioè se in polizze di banco o in valore di portafoglio; e notando il risultamento della resta in cassa, la quale pel numerario dovrà essere perfettamente uniforme a quelli esistenti nel portafoglio. Questo bilancio dovrà essere controllato dal controloro generale, ed indi passato alla gran corte de' conti.

Sarà obbligo del tesoriere generale in ogni fine di anno di farsi render conto dal pagatore generale di tutte le polizze rimaste indistribuite per un anno, e di esse farne introito in un conto a parte, per impiegarne il prodotto in acquisto di rendite iscritte sul gran libro, precedente autorizzazione ministeriale, riserbandone una somma corrispondente per far fronte alle richieste delle parti interessate, giusta il regolamento in vigore per questa parte di servizio.

La scrivania di razione non ha portafoglio di valori. E perciò valori rappresentanti numerario non potranno dal tesoriere essere versati al pagatore generale, se contemporaneamente non saranno passate a quest' ultimo le liberanze corrispondenti dalla regia scrivania di razione; ad oggetto di evitare un altro portafoglio di va-

lori presso il funzionario suddetto. Con queste condizioni i valori rappresentanti numerario saranno dati in pagamento alle parti.

§. 9.

Del regio scrivano di razione.

La liquidazione degli esiti è affidata allo scrivano di razione in concorrenza del controloro generale.

Lo scrivano di razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutt' i pagamenti a carico dello stato.

Tutti gli esiti del regno son divisi in tre classi, cioè:

1. Personale;
2. Materiale;
3. Spese impreviste.

La prima classe riguarda: 1. i soldi, i soprassoldi e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo; 2. la somministrazione di viveri e foraggi pel mantenimento delle truppe di terra e di mare; il vitto, il mobilio ed i medicamenti a' militari infermi negli ospedali, la somministrazione de' letti ne' quartieri, qualora si esegue per appalto generale. Formano una eccezione tutte quelle spese di questa seconda categoria, le quali si eseguono coi fondi provinciali a disposizione del ministro segretario di stato degli affari interni, e che perciò rientrano nella seconda classe; 3. finalmente i ruoli provvisori tanto per sussidio mensuale, quanto per premio delle cauzioni, o per interessi e restituzioni de' capitali iscritti sul gran libro del debito pubblico.

Appartengono alla seconda classe i pagamenti degli oggetti del materiale di costruzione, di fabbriche, di armamento, di stampe, di mantenimento di strade, proietti, detenuti civili, soccorsi ed altri oggetti specificati negli stati discussi de' ministeri.

Si riferiscono alla terza classe le spese straordinarie ed impreviste di quegli stati discussi.

Una tal classificazione mira insiememente la rapidità e la regolarità del servizio.

Gli esiti della prima classe sono abbastanza definiti, e perciò colla guida degli assienti e de' documenti possono essere disposti dallo scrivano di razione sotto la sua responsabilità e quella del controloro generale; ma quelli della seconda e terza classe non possono disporsi senza gli ordinativi de' diversi ministeri.

Il regio scrivano di razione rende annual conto della sua gestione alla gran corte dei conti.

Un tal conto si distingue materialmente per ministeri, e quindi per esercizi e capitoli a tenore degli stati discussi. Viene dinotato per ogni capitolo; 1. il credito complessivo ed accessorio, i movimenti relativi, gli aumenti ed inversioni che avesse potuto subire nel corso del anno; 2. l' ammontare delle liberanze spedite

sopra ciascun capitolo; 3. la resta disponibile per l'anno seguente.
Il conto è appoggiato dall'esibizione de' documenti giustificativi delle liberanze.

§. 10.

De' doveri ed attribuzioni dello scrivano di razione.

Lo scrivano di razione è incaricato di disporre la spedizione delle liberanze per tutt' i pagamenti a carico dello stato, per gli esiti così del ramo civile, che del ramo di guerra e di marina nei reali domini al di quà del Faro, e per gli esiti de'detti due rami di guerra e di marina ne' reali domini al di là del Faro. Si dispongono i pagamenti per conto de'crediti de'diversi ministri nel seguente modo.

Le liberanze van dirette al pagator generale dopo essere state verificate e vidimate dal controloro generale, distinguendo quelle da estinguersi con *polizze di banco*, da quelle da realizzarsi dalle casse de' ricevitori generali delle provincie del regno per mezzo di *mandati*.

A tale effetto il regio scrivano di razione liquida il dritto e la spettanza di tutti gli averi del personale, cioè de' soldi, soprassoldi, indennità, sussidi, e qualunque assegnamento periodico appartenente a' funzionari civili e militari e ad uffiziali ed impiegati di qualunque grado o classe a norma de'diversi piani organici, delle tariffe e delle particolari sovrane concessioni.

Liquida altresì le spese di sussistenza di ogni natura, e degli ospedali pel real esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali domini, a tenore de' contratti e delle amministrazioni in economia sovranamente approvati, e finalmente in altro modo che a misura delle urgenze o di circostanze straordinarie potrà essere disposto dal re.

Le liquidazioni di sussistenze e di ospedali bisognevoli in Sicilia, che non dipendono da un appalto generale, ma i di cui contratti riguardano soltanto il servizio di que'reali domini, vengono stabilite provvisoriamente da sostituti dello scrivano di razione residente in Palermo e in Messina colla facoltà di liberarne anche provvisoriamente gli avanzi allorchè ne risultassero.

E in fine nell' obbligo di formar parimenti gli aggiusti di soldi, presti ed indennità, del pari che quelli di provvisione, a' reggimenti e corpi del real' esercito di terra e di mare stanzionati in tutti i reali domini.

Affinchè lo scrivano di razione ottenga la celerità delle operazioni relative alla sua carica, è autorizzato a corrispondere direttamente per oggetti che non alterano le leggi ed i regolamenti finanzieri amministrativi con tutti i ministri segretari di Stato, con gl' intendenti militari, intendenti, e sottointendenti civili, col commissariato di guerra, e con qualunque autorità civile o militare.

È accordata allo scrivano di razione la facoltà non solo di assistere alle riviste periodiche che si passano da commessari di guerra a' corpi tutti del real esercito di terra e di mare, non escluso la marineria nelle diverse sue classi a bordo de' reali legni di guerra ed il corpo della maestranza, ma passarle altresì egli medesimo estraordinariamente in rivista; in questo caso però dee renderne avvertito il ministro di guerra e marina ed il comandante militare del luogo. A tale oggetto resta determinato che i capi militari dell' uno e dell' altro ramo di qualunque grado prestino tutta la loro assistenza allo scrivano di razione, trattandosi di un atto di somma importanza per lo real servizio.

§. 11.

Degli esiti di competenza dello scrivano di razione.

Dal dì 1 di gennaio 1824 in poi tutti gli esiti del regno furono divisi in tre classi, cioè:

Prima classe, *personale*.

Seconda classe, *materiale*.

Terza classe, *spese impreviste*.

La prima classe riguarda.

1. I soldi i soprassoldi e le indennità di ogni natura, ed ogni altro emolumento attaccato al soldo.

2. La somministrazione de'viveri e foraggi per lo mantenimento delle truppe di terra e di mare, il vitto, il mobilio ed i medicamenti a' militari infermi negli ospedali, come ancora la somministrazione de' letti ne' quartieri qualora si esegua per appalto generale. Si eccettuano da siffatte prescrizioni tutte quelle spese di simile natura, che si eseguono co'fondi provinciali a disposizione del ministro degli affari interni, le quali continuano ad appartenere alla seconda classe.

3. I ruoli provvisorj stabiliti o da stabilirsi tanto per sussidi mensuali sotto qualunque rapporto, quanto per premio a coloro che danno cauzione per impieghi loro affidati, e per interessi in fine dovuti a' capitalisti per crediti arretrati, liquidati e da liquidarsi contro le reali finanze, non escluso per questi ultimi il pagamento de' rispettivi capitali dati a spedirsi sul gran libro del debito pubblico in iscrizioni.

La seconda classe s' intende relativa a' pagamenti degli oggetti del materiale, di costruzione di fabbriche, di armamenti, di stampe, di mantenimento di strade, proietti, detenuti civili, soccorsi ed altro, i di cui oggetti sono specificati negli stati discussi dei ministeri.

La terza classe si riferisce ordinariamente a spese straodinarie ed impreviste nei detti stati discussi.

Gli esiti della prima classe sono disposti dallo scrivano di razione sotto la sua responsabilità e di quella del controloro generale

e con la guida degli assienti e de' documenti come verrà in seguito dilucidato.

Quelli della seconda e terza classe non possono disporsi senza gli ordini de' diversi ministeri, distinti per capitoli e per classi.

§. 12.

Dei documenti per le liberanze dello scrivano di razione.

Lo scrivano di razione riceve dal ministero delle finanze gli stati discussi annuali distinti per capitoli e per classi, ad oggetto di conoscere i crediti accordati dal re a ciascun ministro pei bisogni relativi al personale e materiale del rispettivo ripartimento, nel modo che abbiam di sopra veduto.

Nel caso in cui qualche capitolo nel corso dell' anno ha bisogno di aumento di credito, questo non può altrimenti riconoscersi che in virtù di un real decreto. Laddove però si tratti di un aumento di credito per inversioni da un capitolo all' altro della stessa classe, o di una classe all' altra (esclusa sempre la prima, i cui crediti non possono essere invertiti ad altra classe) ciò dee farsi soltanto dopo un rapporto motivato a S. M. dal ministro Segretario di Stato del carico, e la comunicazione al ministro delle finanze della sovrana approvazione impartita su di esso per via di sovrano rescritto.

Riceve del pari lo scrivano di razione le copie autentiche di tutti i reali decreti che trattino di leggi, piani, tariffe, nomine a cariche ed impieghi, modifiche, stabilimenti nuovi, promozioni, ed altro oggetto in fine, il quale produca un movimento tanto su gli stati discussi, quanto su gli assienti che regolar debbono la liquidazione degli averi competenti, sia in danaro, sia in natura. E sono a lui rimessi dai commessarî di guerra e da quelli de'ruoli e delle rassegne della real marina destinati in tutti i reali domini al di quà e al di là del Faro, o dagli altri incaricati di tali funzioni, gli estratti di rivista mensuale de' reggimenti e corpi militari, del pari che i fogli di rivista de' generali ed uffiziali isolati di qualunque grado, distinti per classi, ne' periodi stabiliti dalle rispettive ordinanze amministrative.

In tali stati debbono essere descritti tutti gli uffiziali isolati di ciascuna provincia. È vietato allo scrivano di razione di accettare per quelle classi, certificati separati de' commissari di guerra, e ricevendoli, non possono venirgli ammessi nella reddizione dei conti.

La forma de' quadri di effettivo, de' fogli di rivista e de' boni di fornitura di viveri e foraggi, del pari che i periodi ed i modi ne' quali deggion quelli pervenire alla scrivania di razione, sono regolati in conformità del prescritto nell' ordinanza dell' amministrazione militare.

Riceve del pari da' fornitori o incaricati di sussistenza, caser-

maggio, ospedali, ed altri oggetti relativi a' reali eserciti di terra e di mare così in Napoli, che in tutte le provincie del regno, i ricevi totali della fornitura da essi fatta o per appalto o per economia, ed accompagnati da un distinto elenco in tripla spedizione di che sarà parlato in seguito.

Riceve da' capi degli ospedali militari e civili in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente, lo stato individuale delle giornate di spedale degl' infermi, distinguendosi in essi il corpo, battaglione, la compagnia o la classe cui appartiene ciascun individuo, ed indicando il giorno dell' entrata, quelli della permanenza e quello dell' uscita dall' ospedale. A tali stati vanno uniti gli estratti individuali per corpo, e ciascuno estratto contener dee le destinazioni maggiori.

Riceve da tutti i ministri direttamente gli ordinativi da disporsi per oggetto che riguardano la seconda classe, distintamente per capitoli, ed analogamente a' rispettivi stati discussi, eccetto il ministro di guerra e marina per lo quale i rispettivi intendenti traggono gli ordinativi.

Riceve inoltre da' ministri tutti i contratti per fornitura di sussistenze ed i materiali analoghi di qualunque natura, che vengono stabiliti dalla Giunta de' contratti de' dipartimenti di guerra e di marina, del pari che dagl' intendenti provinciali o da qualunque altro funzionario od amministrazione dipendente dal ministero delle finanze o da altro ministero, beninteso, che qualunque contratto dovrà essere munito della sovrana approvazione, eccetto quelli pei quali il Re abbia già accordato o vorrà accordare una dispensa a tenore de' particolari regolamenti di ciascun ministero.

§. 13.

Liquidazione e liberanze per le spese di prima classe ne' dominî al di quà del Faro.

Con gli elementi sopra descritti lo scrivano di razione stabilisce la scrittura degli assienti, unica e complessiva, presso la scrivania di razione, e la controloria generale. Questi assienti servono di norma pe' soldi degli impiegati civili e militari ne' reali dominî al di quà del Faro, e pe' soldi degli uffiziali ed altri impiegati militari ne' reali dominî al di là del Faro.

Con gli stessi elementi stabilisce del pari la scrittura degli stati discussi, scrittura che esser dee parimente unica e complessiva.

Liquida e libera, su' quadri di effettivo, gli abbuonconti di paghe, presti ed indennità a' corpi de' reali eserciti di terra e di mare. Il presto e gli assegni sono anticipatamente liberati per quindicine a' corpi stanzionati in Napoli, Palermo e Messina; e per mesi interi a quelli stanzionati nelle provincie e nelle valli. I soldi vengono liberati in fine di ciascun mese. Ma qualora avvenga che ne' periodi del mese opportuno alla spedizione degli abbuonconti non

fossero pervenuti allo scrivano di razione i quadri di effettivo, in tal caso le ultime riviste pervenute ne daranno la norma.

Mese per mese stabilisce lo scrivano di razione gli aggiusti dei soldi ed altri averi in danaro. Questi si compongono :

1. Della liquidazione di tutte le spettanze nette del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e de'ritirati, attribuite dalle tariffe in vigore, secondo la terza effettiva di ciascun corpo che apparirà presente co' fogli di rivista; il che forma il credito de'corpi.

2. De' carichi delle somme liberate in abbuonconto di dette competenze, delle giornale di ospedale, e di qualunque altro carico che gravitar possa in quel mese ed a quel corpo cui riferir si possa per ordini superiori e per oggetti di qualunque natura; il che forma il debito de' corpi medesimi.

Vien tenuto altresì esatto conto di tutti gli aumenti e carichi che cagionano i movimenti che vengonò a rilevarsi dalle note e dalle osservazioni cifrate da' commissari di guerra e marina nei fogli di rivista.

I risultamenti di tali aggiusti o di debito o di credito, son riportati negli aggiusti de' mesi consecutivi.

E perchè i consigli di amministrazione de' corpi possano conoscere, per la regolarità de' loro corpi interni, l' ammontare dei fondi ricevuti dalla tesoreria generale per mezzo de' rispettivi quartiermastri, dee lo scrivano di razione rilasciar loro in principio di ogni anno un libretto da lui cifrato, per farvi notare ciò che in abbuonconto siasi pagato a' quartiermastri con polizze del pagator generale, ed in numerario da' suoi sostituti nelle provincie.

Spedisce parimente lo scrivano di razione le liberanze di abbuonconto a' fornitori delle sussistenze, secondo la forza effettiva dell'armata ; ed in fine di ogni timestre ne liquida le quantità somministrate a' reggimenti e corpi del real esercito.

Per tali somministrazioni lo scrivano di razione rigetta i boni parziali, qualora fossero stati presentati, di sussistenza giornaliera, sia per l' intero corpo, sia per qualunque frazione distaccata o commissionata comunque ; ma ammette soltanto i ricevi totali per mese sottoscritti da' membri de' consigli di amministrazione o dai commissari di guerra. La firma de' commissari di guerra serve soltanto per l' autenticità dell' atto.

Liquidata in ogni trimestre la somministrazione delle sussistenze, nel modo di sopra indicato, a favore de' fornitori, i boni totali che vengono ammessi, sono imputati a' corpi : a quale oggetto formansi a questi dallo scrivano di razione gli aggiusti di provvisione anche trimestrali. Tali aggiusti consistono nel piantare il dritto che ha ciascun corpo alle razioni di pane, viveri e foraggi, secondo il numero delle teste presenti che han dato luogo agli averi in danaro, e nel carico delle razioni, che a ciascun corpo sono state somministrate dai fornitori o da altri individui delle sussistenze militari.

In risultamento di tali aggiusti, laddove si avesse un avanzo di

razioni questo è valutato a favore de' corpi a' prezzi de' contratti de' fornitori, ma con la deduzione della quarta parte a favore del regio erario. Se poi si avesse un debito di razioni, questo è valutato a danno del corpo a doppio prezzo de'contratti stabiliti.

I corpi però, per quelle partite che lo meritano, han dritto alla reintegra della quarta parte e del doppio prezzo lor caricato, dovendo farne per ogni aggiusto trimestrale una domanda allo scrivano di razione, acchiudendo un notamento distinto e valutato delle partite che esigono tali reintegre; il che però figurar dee in quell' aggiusto di sussistenza che sarà per ultimarsi.

Qualora le somministrazioni di viveri e foraggi non dipendessero da contratti; e per conseguenza non avessero prezzi fissi, ma invece fossero stati somministrati in economia, o per incarichi particolari, ed avessero offerto prezzi diversi, in questo caso si adopera per la valutazione delle risulte degli aggiusti di provvisione un prezzo conservato, derivante dalla massa delle razioni somministrate nel trimestre e della unione de' diversi prezzi corsi in quel tempo.

Per tutti i richiami che mai potessero competere a' corpi negli aggiusti in danaro, e per le reintegre, l'azione è prescritta a'corpi quante volte non avessero avanzata la domanda accompagnata dai corrispondenti documenti nel termine non maggiore di due mesi, da computarsi dal dì della ricevuta de' rispettivi aggiusti che dagli uffiziali commissionati in Napoli si rilasciano.

Ad oggetto di allontanare ogni ritardo nella formazione degli aggiusti in danaro e di provvisione a' corpi del real esercito di terra e di mare, lo scrivano di razione rimette tra lo spazio non maggiore di un mese, a decorrere dal giorno dell' arrivo de' fogli di rivista, alle rispettive intendenze militari gli aggiusti ultimati e verificati dalla controloria generale; e ne invia contemporaneamente copia in forma valida al rispettivo consiglio di amministrazione.

Le intendenze della guerra e della marina se hanno osservazioni da fare sugli aggiusti della tesoreria generale, le dinotano in un foglio, e lo rimettano alla controloria generale, i cui impiegati fra giorni quindici da decorrere dal giorno della ricezione di ogni aggiusto, di accordo con quelli della scrivania di razione lo discutano, e gli effettivi risultamenti di tali note sia per abboni, sia per carichi da praticarsi, figurano poi negli aggiusti de' mesi consecutivi non ancora ultimati.

In caso di discrepanza sulle osservazioni suddette, un ispettor generale di contabilità della tesoreria generale ed il capo dell'officio di verifica dell' intendenza generale dell' esercito o della marina, cui l' aggiusto riguardi, esaminano le quistioni a' termini de' regolamenti. E qualora questi due funzionari siano discordi nella definizione di qualche quistione, in tal caso vien portato l' affare in consiglio di tesoreria con intervento del capo del rispettivo officio di verifica, e questo consesso decide la quistione. Laddove poi anche nel consiglio di tesoreria vi sia divisione di pareri,

o il pubblico ministero, o il presidente di esso non si uniformi alla maggioranza de' deliberanti, in tal caso vien l' affare rassegnato al ministro delle finanze, il quale di concerto col ministro di guerra e marina dà le sue definitive risoluzioni.

Indipendentemente dalle quantità di viveri e foraggi che occorrono per la diaria sussistenza degli uomini, de' cavalli e de'muli del real esercito, lo scrivano di razione liquida, liberandone l'importo, ogni altro oggetto di sussistenza straordinaria, sia per razioni complete da bocca, sia per approvvisionamenti ordinarî e straodinari di terra e di mare. Per tali oggetti però, oltre de'contratti o degli incarichi particolari preceder deggiono sovrane approvazioni per via di rescritto, che dichiarino l' oggetto di ogni fornitura straordinaria ed il modo come discaricarne l'importo per via d' impotazione in caso di consumo, o per via di ricupero in caso di vendita per deteriorazione e rinnovazione. Sono eccettuati dalla ritualità de' sovrani rescritti soltanto quelle quantità di viveri che deggiono imbarcarsi sopra i reali legni in corso, pei quali la scrivania di razione uniformar si dee alla particolare ordinanza di marina.

§. 14.

Condizioni per le liberanze de' trattamenti e dei soldi de' funzionari ed impiegati civili, e dei militari isolati.

Per le liberanze di prima classe relative ai trattamenti e soldi di tutti i funzionari ed impiegati civili, e degli uffiziali isolati di terra e di mare, concorrer deggiono i seguenti documenti, cioè:

1. Per quelli del ramo civile, il certificato di esistenza e del servizio prestato;

2. Per quelli degli uffiziali isolati del ramo militare di qualunque grado e classe, contemplati nelle diverse tariffe dell' armata di terra e di mare, il certificato di esistenza de' commissari di guerra, o di quelli che ne assumeranno le funzioni.

I ministri consiglieri di Stato, i consiglieri di Stato, i ministri segretari di Stato ed i direttori delle reali segretarie e ministeri di Stato non han bisogno di documentare la loro esistenza, e molto meno il servizio prestato; l'una e l' altra circostanza vien bastantemente documentata dall' esercizio delle loro cariche.

Il corpo diplomatico in tutte le sue classi, non potendo in tempo opportuno documentare la sua esistenza, supplisce a ciò un foglio mensuale, con cui il ministro degli affari esteri avvisa la scrivania di razione delle variazioni che potranno mai essere alla conoscenza, sia in quanto all' esistenza degl' individui, sia in quanto all' esercizio cominciato in caso di nuova carica o di traslocazione da una corte all' altra.

I generali, i comandanti di provincia, di piazze e di forti, del pari che gli ordinatori possono documentare la loro esistenza con

certificati sottoscritti da essi stessi, da inviarsi ai commissari di guerra per portarli presenti nelle riviste mensuali.

I sussidiari de' diversi ruoli provvisori della tesoreria generale che fan parte degli esiti di prima classe, sono esentati dall'obbligo di documentare il servizio prestato fino che vien loro ingiunto un servizio qualunque, e basta per essi di prodursi la fede di vita de' notai certificatori, i quali per Napoli esser possono quelli soltanto che vi si trovano destinati dal ministro delle finanze. Ma in quei comuni dove non esistono notai certificatori, suppliscono le loro veci i notai particolari o i sindaci. Le fedi però de' sindaci van vidimate dal sottointendente del distretto.

Il servizio prestato dagli uffiziali de' ministeri di Stato e della tesoreria generale vien certificato da' direttori o da' segretari generali, o dagli uffiziali maggiori o di ripartimento, a norma delle istruzioni o piani organici.

Il servizio prestato da tutti gl' impiegati delle amministrazioni dipendenti da' diversi ministeri, vien certificato dal direttore, amministratore, o capo del rispettivo ramo così civile che militare.

I soldi degl' impiegati civili cominciano a decorrere dal dì del possesso, previo il giuramento, a' termini di quanto trovasi adottato nei particolari stabilimenti di ciascun ministero.

Quelli degli uffiziali militari di terra e di mare decorrono egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi da' fogli di rivista, ed anche previo giuramento.

Gli atti di giuramento sì per gl' impiegati civili che pei militari, pervenir deggiono alla regia scrivania di razione per l'organo dei rispettivi ministeri.

I soldi de' militari isolati di terra e di mare destinati in tutte le provincie e valli del regno, compresi gli emolumenti periodici loro attribuiti dalle tariffe vigenti, sono pagati dal dì 1 di gennaio 1824 in poi con liberanze spedite direttamente in testa loro in tutti i punti de' reali dominî al di quà ed al di là del Faro, e con le seguenti norme:

I militari di amba i suddetti rami dimoranti nel governo di Napoli e nelle città di Palermo e Messina, son rivistati da' commissari di guerra e da quelli de'ruoli e delle rassegne per la marina, nella giornata del 27 di ciascun mese; e sopra gli estratti di rivista, da spedirsi subito allo scrivano di razione ed a'suoi sostituti di Palermo e di Messina, son pagati degli averi dello stesso mese che va a spirare.

Quelli poi esistenti nelle altre provincie o valli del regno passan rivista nel primo giorno di ciascun mese, e gli estratti di tali riviste arrivar deggiono allo scrivano di razione ed a'suoi sostituti di Palermo e Messina non più tardi del giorno dodici del mese medesimo. Con tali documenti si spediscono le liberanze del mese che corre, sopra il luogo del rispettivo destino, le quali producono le disposizioni di pagamento effettivo non più tardi del giorno trenta del mese stesso.

I ricevitori generali e distrettuali, in vista delle corrispondenti autorizzazioni della tesoreria o suoi sostituti, pagano subito gli uffiziali, le di cui firme legalizzate, nel modo stesso che si osserva per ogni altro pagamento di simile natura, servon poi di documento per l' esisteuza dell' intero mese.

Nelle riviste del mese seguente si tiene conto delle mutazioni avvenute dopo passata la rivista al primo del precedente mese, tanto per parte dei commissari di guerra per la presenza o assenza, quanto per parte della tesoreria generale e de'sostituti di essa per aumentare o dedurre la rata degli averi corrispondenti.

Nel caso di passaggio al ritiro, si conteggia tra la tesoreria generale del gran libro del debito pubblico, a seconda degli speciali decreti del Re e delle relative liquidazioni.

Nel caso di morte di qualche militare per lo quale si trova spedito il mandato di pagamento, privo per conseguenza della legale firma dell' interessato, viene un tal mandato respinto alla tesoreria generale per annullarlo colle regole amministrative, salvo il dritto agli eredi di chiedere per le vie ordinarie la rata del soldo dovuto sino al giorno della morte; a quale oggetto rimane vietato a' ricevitori generali e distrettuali di ammettere per simili pagamenti di soldi agli uffiziali isolati di terra e di mare procure di qualunque notaio, dovendo le quietanze essere sottoscritte di proprio pugno degli interessati, e col visto de' ricevitori generali e distrettuali, da servire un tal visto per l' autenticità delle firme.

Per facilitare agl' impiegati del ramo civile, che sono e saranno destinati in tutti i punti de' reali dominî, la riscossione de' soldi, e rimuoverne il ritardo, che ne avverrebbe se dovessero spedirsi le liberanze dopo pervenuti i certificati di esistenza e di servizio prestato dal dì 1 di gennaio 1824 in poi; venne adottato il seguente sistema, cioè:

Per quelli di Napoli soltanto la spedizione delle liberanze si fa in fine di ciascun mese per banco in testa loro, in vista de' certificati che l' autorità ed i funzionari destinati a rilasciarsi come si è detto, deggiono far pervenire allo scrivano di razione il giorno venti di ciascun mese.

E per quelli destinati nei distretti della provincia di Napoli e di tutte le altre provincie del regno lo scrivano di razione forma in principio del prossimo entrante anno gli stati individuali ed in doppia spedizione, degli stati discussi, distinti per ministeri, per provincie, per distretti e per capitoli dimostranti quanto spetti a ciascuno mensualmente per soldo netto del due e mezzo per cento per fondo vedovile e de' ritirati, e quindi per ogni altro emolumento di cui trovasi in possesso.

Di detti stati in una spedizione vien dallo scrivano di razione rimessa a' controlori provinciali, co' quali si mette il funzionario in corrispondenza, perchè sorveglino e controllino gli analoghi pagamenti a carico de' ricevitori generali e distrettuali: e l'altra spedizione degli stati suddetti è dallo stesso scrivano di razione ri-

messa al pagatore generale, il quale formandone gli esemplari corrispondenti, li rimette a' suoi sostituti pagatori nelle provincie, autorizzandoli a farne eseguire il puntuale pagamento appena spirato ogni mese, ed in vista de'certificati di esistenza e di servizio.

Ogni qualunque movimento che dopo la spedizione di detti stati perviene allo scrivano di razione, viene da questo partecipato ai controlori provinciali, i quali, trascrivendoli letteralmente ne fanno invio a' ricevitori generali e distrettuali, dietro di loro ricevute nel registro. E così vengonsi a conoscere tutte le variazioni da tenersi presenti nella esecuzione de' pagamenti che non più corrispondono a' primitivi stati.

§. 15.

Appoderazione, e norme per gli appoderati.

Soltanto gl' isolati militari e gl' impiegati civili dimoranti nel regno di Napoli possono essere pagati per mezzo degli appoderati, quante volte costoro vengano nominati da' ministeri. Sono conservati altresì le appoderazioni per gl' individui che non hanno assiento, della forza attiva de' dazi indiretti, dell' amministrazione delle poste, de' reali lotti, delle acque, foreste e caccia, della regia zecca, della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, del pari che per quelli de' legni della real marina. E continuano le appoderazioni per le spese urgenti di queste amministrazioni e di altre ancora che ne potessero aver bisogno, per la celerità del servizio e per lo accerto de' reali interessi.

Gli appoderati eligendi da' ministri, vanno soggetti alle seguenti norme, cioè:

1. Essi sono contabili materiali verso la tesoreria generale, e per conseguenza corrispondono direttamente col regio scrivano di razione; e dipendono dalla tesoreria medesima per tutto ciò che riguarda introito ed esito della rispettiva appoderazione.

2. Ciascun appoderato nell' uscir da un tale esercizio rende il conto al suo successore, il quale, accettato che l'abbia, s'intende responsabile di tutte le operazioni del suo antecessore. In caso di dubbio se ne fa rapporto al ministro delle finanze. Il silenzio che serba l' appoderato successore nello assumere le funzioni dell'antecessore, è un indizio dell' accettazione del conto di questo, e da ciò solo emerge la sua responsabilità per la gestione dell'appoderato che rimpiazza.

3. Ricevono per lo primo mese dal regio scrivano di razione lo stato generale degl' individui relativi a ciascuna appoderazione coi soldi od emolumenti dovuti a' medesimi, e sono quindi avvisati officialmente dal detto funzionario di ogni aumento, o diminuzione che avvenir potesse dopo ricevuto quel primo stato.

4. Vien loro liberata in fine di ciascun mese dalla tesoreria ge-

nerale una somma equivalente in buon conto a' soldi da pagarsi a carico di ognuno di essi.

5. Non possono ricevere un secondo abbuonconto se non dopo aver giustificato il primo.

6. La giustificazione della somma ricevuta dee consistere nel conto da rimettersi al regio scrivano di razione in doppia spedizione non più tardi del giorno quindici di ciascun mese pel mese precedente.

In questo caso si porta ad introito la somma ricevuta dalla tesoreria generale, e si mettono ad esito i soldi e gli altri emolumenti pagati agli impiegati e agli uffiziali compresi nella rispettiva appoderazione.

7. Unir deggiono al conto gli analoghi documenti, cioè i certificati di esistenza e servizio prestato, i fogli di rivista e le ricevute delle parti prendenti, nella intelligenza che non possono ammettersi procure, ma le ricevute esser deggiono sottoscritte dagli interessati medesimi, e vistate dagli appoderati, valendo il detto visto per autenticità della firma. Per gli analfabeti vien supplito col segno di croce, con l'intervento di due testimoni e col visto dell'appoderato.

Dalla presentazione de' documenti sono eccettuati gli appoderati di quelle reali segreterie e ministeri di Stato, pei quali i rispettivi ministri stimino opportuno di far continuare il sistema delle appoderazioni. In giustificazione dell'impiego dei fondi ricevuti, questa classe di appoderati è facoltata, giusto lo stabilimento in vigore, a rimettere uno stato emarginato degli uffiziali compresi nell'appoderazione, il quale serve di documento alla scrivania di razione pel ricevo de' soldi pagati loro dagli appoderati.

8. Delle risulte di debito o di credito degli appoderati nel rispettivo conto, lo scrivano di razione tien ragione nello spedire il primo abbuonconto che segue la liquidazione del conto medesimo.

9. Gli appoderati delle spese urgenti delle diverse amministrazioni sono egualmente contabili materiali verso la tesoreria generale, e corrispondono collo scrivano di razione; beninteso che la giustifica del rispettivo conto è data in fine di ogni trimestre, e precisamente nel corso del primo mese del trimestre seguente, ponendosi all' appoggio gli analoghi documenti.

10. E finalmente in principio di ogni anno viene rilasciato dallo scrivano di razione a ciascun appoderato un libretto, in cui il pagatore generale della tesoreria generale ed i suoi sostituti nelle provincie e nelle valli, registrar deggiono tutti i pagamenti che per effetto delle liberanze dello scrivano di razione e de' suoi sostituti sono stati fatti all' appoderato.

§. 16.

Degli stati decennali.

In fine di ogni decade sono tenuti i ricevitori generali di rimettere al tesoriere generale per numerario, tutti i documenti contestanti gli esiti di sopra descritti, e separatamente dagli altri esiti che eseguir deggiono in forza di mandati del pagator generale, e de' boni a matrice degli intendenti e di altre autorità, sulle somme poste a loro disposizione, descrivendosi in uno stato in triplice spedizione, secondo il modello che loro trasmetterà il regio scrivano di razione. Il tesoriere generale accusando ricezione de' documenti in più di uno degli stati, lo invia a' suoi sostituti per loro cautela provvisoria, e quindi trasmette allo scrivano di razione i documenti medesimi colle altre due copie degli stati. Lo scrivano di razione, fattone eseguire la verifica con le scritture e con gli elementi che possiede nel suo officio, dispone le liberanze di regolarizzazione, previo il discarico della scritturazione di esse nella contabilità, rimettendo una spedizione di detti stati al tesoriere generale con la dichiarazione di essersi riconosciuti regolari.

Per effetto di questa operazione incontrando lo scrivano di razione documenti difettosi o irregolari, li rimette al controloro provinciale per procurarne la regolarizzazione da' ricevitori generali e distrettuali, deducendone l' ammontare in piè dello stato.

La regolarizzazione poi de' documenti rifiutati pervenir dee allo scrivano di razione per l' organo de' controlori provinciali non più tardi di giorni venti dalla data della ricezione, e con duplicati stati suppletorî, per praticarsi su di essi le stesse operazioni di risulta.

Lo scrivano di razione subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li fa nuovamente verificare tra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti siano stati eseguiti a tenor della lettera di rifiuto. Occorrendo però di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitor generale è tenuto di regolarizzarlo fra un altra settimana; elasso il quale termine, resta di niun valore, e l' importo va a suo danno.

La stessa misura di rigore è prescritta contro i ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, sieno nel caso di essere rifiutati la terza volta; non sono allora più rimessi nelle provincie; ma ne viene fatto rapporto al ministro delle finanze per gli espedienti di rigore che si crederanno convenienti.

§. 17.

Liberanze semestrali ai capitalisti creditori della regia corte.

Per gl' interessi da liberarsi semestralmente ai capitalisti creditori della regia corte, sia pel ramo degli emigrati, che per ogni altro cespite liquidato a loro favore dalla commissione creata coi decreti del 23 marzo 1818 e del 5 marzo 1819, non occorre di esigersi altro documento, all' infuori di quelli che emerger possono dagli stati di liquidazione. Tai creditori però non possono esser pagati dopo l'assiento fattone, se non quando han giustificato di non esser debitori della tesoreria generale o di altre amministrazioni fiscali.

§. 18.

Liquidazione e liberanze per le spese di seconda classe.

Gli esiti di seconda classe per tutti i ministeri non possono disporsi dallo scrivano di razione come le sue liberanze, senza che prima non siano a lui pervenuti gli ordinativi da' rispettivi ministeri o dalle rispettive intendenze per la guerra e marina.

Nessun documento però richiedesi per gli ordinativi che da' ministeri di guerra e marina vengon tratti pel saldo e final pagamento per l' acquisto di materiali, e per lavori, fabbriche ed altro, per ognuno de' quali il ministro ordinatore, e per essi i rispettivi intendenti militari unir deggiono un ristretto del conto denotante il genere acquistato e il lavoro ultimato col suo importo e coll' indicazione degli ordinativi di conto tratti precedentemente per l' oggetto medesimo.

Sono eccettuati gli ordinativi di seconda classe che vengon tratti per ispese decorse, indennità di accesso de' magistrati, per indennità di giro dei verificatori, ispettori, controlori ed altri agenti fiscali dipendenti da' diversi ministeri, pe' quali vanno uniti agli ordinativi gli analoghi documenti contestanti l' importo della spesa occorsa.

§. 19.

Ministero degli affari interni.

Sono benanche eccettuati gli ordinativi di seconda classe del ministero degli affari interni ch' esser deggiono accompagnati dai documenti come qui appresso.

1. Per le spese destinate al mantenimento degli offici del ministero degli affari interni e delle diverse amministrazioni che ne dipendono, non vi è obbligo di unire alcun documento in appoggio degli ordinativi, considerandosi accordate le somme rispettive in linea di transazione.

2. Per la spedizione delle staffette, pel porto delle lettere esterne e pel trasporto de' diversi oggetti col mezzo del procaccio ad uso del ministero degli affari interni, gli ordinativi hanno in appog-

gio lo statino formato nella direzione generale delle poste, in cui viene indicata la somma da pagarsi.

3. Per le gratificazioni o sussidî conviene distinguere se sieno personali, o vengano pagati a qualche sottordinatore, a di cui carico rimane la distribuzione de' medesimi. Pe' primi gli ordinativi portano in appoggio la sola fede di vita di un notaio certificatore, pe' secondi non occorre alcun documento. Però se taluna delle gratificazioni portasse con se l' obbligo di un servizio della persona cui è pagabile, allora, oltre il certificato di vita, conviene spedire anche il certificato di servizio vistato dal capo di quell' amministrazione in cui serve, giusta le indicazioni date negli ordinativi.

Similmente, se un sussidio o una gratificazione fosse accordata con qualche speciale condizione, l' ordinativo esser dee accompagnato da un certificato in cui dal capo della rispettiva amministrazione rimane adempiuta, salvo i casi particolari in cui piacesse al Re dispensare alla regola.

4. Pe' soccorsi annuali e pe' supplementi di dotazione a'diversi stabilimenti di beneficenza o di pubblica istruzione, siccome per la maggior parte de' medesimi le somme che vengon disposte a di loro favore formano solamente parte dell' introito che vien poi completato con le particolari dotazioni che loro provengono da altri cespiti, niun documento dee rimettersi in appoggio degli ordinativi, mentre i primi sono obbligati a dare il loro conto presso i consigli degli ospizî e nella gran corte de' conti, ed i secondi presso la gran corte suddetta. Intanto nello stato discusso annuale per modo di osservazione viene indicata l'autorità, presso la quale ciascun di tali stabilimenti è obbligato di dare il conto complessivo dell' intera amministrazione.

5. Per le spese e dotazioni degli stabilimenti non compresi fra quelli sopra enunciati esser deggiono spediti in ciascun mese ordinativi di abbuonconto; ed ogni conto trimestrale portar dee in appoggio il bilancio dell' introito ed esito accompagnato da' contratti, ove ve ne siano. In tal caso i pagamenti sono diretti ai capi di amministrazione o alle commissioni amministrative, che hanno in conseguenza l'obbligo di esibire gli stati delle spese occorse co' corrispondenti movimenti, oltre i ricevi degli appaltatori. Per le spese in economia gli ordinativi vengono similmente spediti a favore degli amministratori i quali ai bilanci trimestrali unir deggiono la superiore approvazione pel metodo tenuto, le mercuriali o gli apprezzi de' periti, lo stato de' movimenti ed i ricevi delle parti prendenti.

6. Per le spese occorrenti al mantenimento della regia università degli studi e de' gabinetti che ne dipendono, per le cliniche, per l' istituto d' incoraggiamento, per la biblioteca Brancacciana, pel museo Poliano, per la chiesa di S. Martino, per l'incoraggiamento di vaccinazione e per la scuola di scenografia, vengono spediti, secondo il bisogno, ordinativi di abbuonconto. I capi di

amministrazione presentano il loro conto trimestrale presso il ministero degli affari interni che ha cura di metterlo in appoggio degli ordinativi da trasmettersi alla tesoreria generale. Tai conti sono vistati ed approvati dalle autorità cui sono subordinati, e corredati da' ricevi delle parti prendenti. Ove per taluni degli indicati stabilimenti esistessero istruzioni speciali, il conto degli amministratori è renduto nelle forme in quelle prescritte. Nello stato discusso annuale si fan rilevare siffatte circostanze.

7. Per le somme destinate al mantenimento dei diversi comuni del regno per mancanze di rendite patrimoniali o di gabelle civiche, i fondi son liberati a'rispettivi intendenti, e gli amministratori comunali ne rendon conto giusta le disposizioni contenute nella legge del 12 dicembre 1816.

8. Per gli assegnamenti a' teatri e per le opere pubbliche che esser mai possono ordinate dal Re a carico del dipartimento degli affari interni, all'infuori del contratto che accompagna il primo ordinativo, niun altro documento dee rimettersi nella tesoreria generale, a meno che non venisse diversamente ordinato dal Re per le novelle opere o pe' novelli appalti che avranno luogo.

9. Pe' fondi provinciali la tesoreria generale si limita nell'esame di quei soli documenti che il ministro ordinatore rimette in appoggio degli ordinativi, quando corrispondono alle indicazioni apposte negli ordinativi medesimi, e sieno corredati delle firme delle autorità competenti.

§. 20.

Ministero della Guerra.

La liquidazione, degli oggetti del materiale della guerra e marina conosciuti sotto la seconda classe, rimane a carico delle rispettive intendenze generali, le quali ne rimangono contabili dirette verso la gran corte de'conti e quindi obbligate di rimettere alla medesima i conti appoggiati di ciascun anno per l'anno precedente.

§. 21.

Ordinativi in crediti di banco.

Per gli ordinativi di seconda classe che vengono tratti per aprirsi crediti in banco ad ordinatori, a commissari di guerra e di marina, all'intendente di Napoli e ad altre autorità civili e militari, la scrivania di razione rilascia le sue liberanze su'mandati che le vengon diretti dalle autorità suddette.

§. 22.

Ordinativi di crediti sulle provincie.

Per gli ordinativi di seconda classe co' quali si aprono crediti nelle provincie del regno alle autorità ed a' funzionari di sopra

espressi, le liberanze della scrivania di razione prescrivono a' ricevitori generali di tener l'ammontare alla disposizione delle autorità medesime, le quali non possono avvalersene se non co'loro boni a matrice a favore di quelle persone per le quali tali fondi deggiono impiegarsi.

§. 23.

Obblighi di coloro a cui disposizione sono aperti de' crediti.

È vietato alle autorità ed a' funzionari sì civili che militari, a disposizione de' quali sono aperti de' crediti, di poter trarre mandati o boni a di lor favore, dovendosi indicare ne' medesimi il nome ed il cognome delle parti prendenti, l'oggetto de'pagamenti e le somme o per acconto o per saldo, uniformemente a quanto verrà in seguito indicato per gli ordinativi di saldo; nella intelligenza che deggiono le autorità e funzionari rimettere copia al ministero cui essi dipendono, per la verifica, liquidazione ed approvazione del conto, salvo sempre il giudizio della gran corte de' conti che potrà risultare nella discussione dello stesso, sia in quanto alla autorità che l'ha formato, sia in quanto al ministero, e per esso al suo agente che lo abbia ammesso ed approvato.

Sono eccettuati i pagamenti da farsi per le opere pubbliche provinciali dipendenti dal ministero degli affari interni, per le quali è tenuto conto non solo de' crediti che venir possono aperti dal ministero co'suoi ordinativi agli intendenti, ma benanche delle autorizzazioni del ministro delle finanze per accettarsi i mandati degl' intendenti a favore de'cassieri delle opere pubbliche dipendenti non già dagl'intendenti, ma sibbene dalle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

§. 24.

Liquidazioni e liberanze per le spese di terza classe.

Tutti gli ordinativi di terza classe che ordinariamente riguardano oggetti straordinari ed imprevisti, e senza de'quali lo scrivano di razione non può fare le liberanze analoghe, han bisogno della sovrana approvazione; e deggiono i ministri unire agli ordinativi il rapporto originale colla sacra firma del Re, ed indicare ne'medesimi in qual momento di simili esiti, segnata co'sacri caratteri, la somma ordinata sia compresa.

§. 25.

Delle spese de' ponti e strade ne' domini al di quà del faro.

Il ramo riunito de' ponti e strade, acque e foreste e della caccia, è diviso in personale e materiale; e la tesoreria generale osserva le seguenti norme per la esecuzione de' pagamenti destinati a un tal servizio.

I soldi degl'impiegati liberati sulla prima classe per mezzo degli assienti e con la stessa regola stabilita per tutte le altre amministrazioni del regno.

In quanto alle spese del materiale si eseguono queste regole.

I lavori delle strade di regio conto possono eseguirsi in quattro modi, cioè:

1. Per appalto, o sia contratto all'asta pubblica, e colla solennità de' fatali prescritti dalle leggi vigenti;

2. Per ordine, o sia per la elezione particolare che si fa dell' individuo che dee eseguire i lavori;

3. Per economia, in mancanza di contratti;

4. Per commissione, o sia per offerta segreta.

Nel primo modo i contratti deggiono fissare i prezzi definitivi del lavoro e le condizioni analoghe che il direttor generale o gli intendenti crederanno di stabilire pe' vantaggi del lavoro da farsi.

Nel secondo l' opera è affidata ad un intrapenditore, il quale vien sorvegliato e diretto da un ingegniere de' ponti e strade del regno o da un perito da eligersi dagl' intendenti, il quale giudicar dee del prezzo a corrispondenza della qualità del lavoro eseguito, quando un tal prezzo non siasi convenuto dall' intendente ad una ragione fissa.

Nel terzo modo, quando il direttor generale, o gl' intendenti per mancanza di un partito dovessero disporre un lavoro per economia, procurar deggiono l' acquisto de' materiali, la mano d'opera e tutt' altro che occorrer potrà pel lavoro.

E nel quarto finalmente, allorchè il direttor generale o gl'intendenti stimeranno di procurare per un lavoro da farsi una licitazione segreta per ottenere sul prezzo delle offerte un ribasso, accordar deggiono la esecuzione dell' opera al minore offerente. — Tutte queste disposizioni dovranno venire approvate dal ministro delle finanze.

Ogni strada nuova del regno di regio conto esser dee approvata con decreto del Re.

Le spese relative al mantenimento delle strade appartengono alla seconda classe, e van soggette in conseguenza agli ordinativi del ministro delle finanze. Sono esse eseguite dal dì primo di gennaio 1824 in poi nel seguente modo, cioè: Il direttor generale di ponti e strade rimette subito al ministro delle finanze le copie legali di tutti i contratti e di tutte le convenzioni stabilite co' diversi particolari, accompagnate da un elenco in doppia spedizione. Ed in fine di ciascun mese il direttor generale, facendosi rimettere dagl' intendenti delle provincie i certificati della manutenzione eseguita delle strade a carico di ogni partitario, ne fa l'invio al ministero accompagnandolo con un elenco in tripla spedizione.

La scrivania di razione ricevendo dal ministero i contratti ed i certificati mensuali del servizio adempito coi corrispondenti ordinativi, stabilisce co' primi il conto corrente a ciascun partitario, e spedisce co' secondi le liberanze direttamente a di loro favore,

discaricandone le sue scritture sopra que' luoghi che saranno indicati negli elenchi.

Le spese relative alla costruzione ed alla riparazione delle strade appartengono del pari alla seconda classe, e sono pagate nel seguente modo.

In fine di ogni mese il direttor generale fa la dimanda al ministro delle finanze de' fondi che prudenzialmente saran creduti necessari di erogarsi, distinguendo il servizio di ciascuna strada e di ciascuna provincia. Il ministro dietro tali domande appronta gli ordinativi corrispondenti su la tesoreria generale alla disposizione degli intendenti, i quali avendo credito aperto co' mandati del pagator generale dietro le liberanze dello scrivano di razione rilasciano i loro boni a matrice a favore de' partitari e degl' interessati diretti ne' lavori eseguiti, sempre però co' documenti in appoggio su le norme sopra indicate e co' sistemi organici della direzione generale dei ponti e strade.

Gl' intendenti provinciali deggiou poi sotto la loro responsabilità rendere il conto annuale delle spese da essi disposte co' loro boni per la sola costruzione e riattazione delle strade di ciascuna provincia, giacchè quelle che si erogano per la loro manutenzione rimangono a carico della tesoreria generale, la quale, come si è detto, fa i pagamenti direttamente a' partitari. Tai conti annuali si rimettono non più tardi del quarto mese, o sia per tutto aprile di ciascun anno precedente, al direttore generale de' ponti e strade, distinguendosi i lavori eseguiti o principiati e da terminarsi, e bilanciando l' ammontare di essi co' pagamenti fatti. Si fa in fine de' conti annuali una ricapitolazione di tutti i lavori occorsi nell' anno con la stessa distinzione, unendovi tutti i documenti originali voluti per lo servizio delle strade da' regolamenti organici di questo ramo, e la matrice de' boni rilasciati a ciascuno interessato.

Il direttor generale fra lo spazio di due mesi dopo ricevuti i conti, o sia non più tardi della fine di giugno di ciascun anno per l' anno antecedente, li fa esaminare concordandoli in tutte le parti con completa regolarità, e trovatili esatti, li munisce del suo visto e verificato, e ne fa l' invio al ministro delle finanze, da cui dopo un esame sommario si passeranno alla scrivania di razione. Questa allora centralizzandoli con tutti gli altri conti e documenti, li trasmetterà alla gran corte de' conti, nei conti generali di sua gestione annuale, per la debita discussione.

La gran corte de' conti, ricevendoli unitamente ad una dimostrazione generale di essi per tutte le provincie, o sia ricevendo il conto morale del direttor generale de' ponti e strade, ed incontrando delle irregolarità, e avendo motivo di fare delle osservazioni, si dirige a' rispettivi intendenti, come quelli che avendo amministrati i fondi corrispondenti, risultano per conseguenza contabili materiali di siffatta amministrazione e tenuti per legge a rispondere e regolarizzare ogni qualunque detrimento che potessero risentire i reali interessi.

§. 26.

Delle spese delle prigioni civili ne' domini al di quà del Faro.

Il servizio delle prigioni civili a carico del ministero degli affari interni viene anche distinto in personale e materiale, ma l'uno e l'altro è dichiarato esito di seconda classe. (1)

Per lo pagamento del personale fissato col real decreto del dì primo gennaio 1827, il ministero degli affari interni su crediti del suo stato discusso, fondi generali, trae ordinativi a disposizione degl' intendenti per lo servizio di tutte le prigioni del regno per abbuonconto di soldo di ciascun mese, eccetto soltanto per quelli dell'amministrazione delle prigioni di Napoli.

Gl' intendenti dispongono co' loro boni a matrice il pagamento mensuale de' soldi dovuti agli impiegati, facendo in dorso delle matrici de' boni certificare l' esistenza ed il servizio prestato dai procuratori regi delle corti civili o criminali, e da' giudici regi ne' luoghi ove non risiedono le corti.

Ogni altro soldo straordinario e qualunque gratificazione che potrà accordarsi di più di quanto fu fissato col decreto del dì primo gennaio 1817 ha bisogno della sovrana autorizzazione per via di reali rescritti da comunicarsi alla scrivania di razione per organo del ministero delle finanze.

In fine del secondo trimestre, e non più tardi del mese seguente, gl' intendenti fan pervenire al ministero degli affari interni il conto o sia bilancio dell' introito e de' pagamenti fatti e di quelli da farsi in saldo del trimestre, in triplice spedizione, unendovi le matrici quietanzate dalle parti prendenti e vistate dagl' intendenti.

Il ministero facendo praticare sopra de' conti un esame sommario, li rimette allo scrivano di razione co' documenti in doppia spedizione di ciascun conto (dovendo una di esse servire per la controloria generale), e cogli ordinativi di saldo.

Son disposte le liberanze sugli abbuonconti ordinanzati fino alla fine del secondo trimestre, tempo in cui pervenir deggiono alla scrivania di razione i conti del primo; e così anche si pratica pei trimestri successivi di ciascun anno: ma venendo ritardati i conti per un tempo maggiore, è autorizzato l' officina di sospendere le liberanze del settimo mese in poi e di farne rapporto al ministro degli affari interni, rendendone intanto consapevole anche il ministro delle finanze.

Il mantenimento de' detenuti sani od infermi nelle prigioni ed ospedali civili di tutto il regno può essere regolato o con un partito generale, o con diversi partiti, o per economia; ma in qualunque modo sempre appartiene alla seconda classe dello stato di-

(1) Si avverte che in oggi il servizio delle prigioni si appartiene al ministero dei lavori pubblici.

scusso del ministero degli affari interni, fondi generali, ed è pagata per mezzo degli ordinativi del ministero.

Essendovi un partito generale, o partiti particolari per provincie, lo scrivano di razione dispone le sue liberanze a norma del convenuto ne' medesimi sia in quanto a'prezzi, sia in quanto a'periodi, sia finalmente in quanto alle circostanze particolari che mai si fossero convenute.

Il ministro degli affari interni su' quadri di effettivo che gl'intendenti gli dirigono dal numero de' detenuti sani ed infermi esistenti al primo giorno di ciascun mese, trae gli ordinativi di abbuonconto mensuale sulla tesoreria generale a favore de' partitari corrispondenti ed ai termini del rispettivo contratto.

In fine di trimestre, e nel corso del primo mese del trimestre seguente, il fornitore generale o i partitari fanno pervenire al ministero degli affari interni, o direttamente, o per mezzo degl'intendenti delle provincie, il bilancio in tripla spedizione degli alimenti somministrati a' detenuti nel trimestre, dimostrandone l' importo a' prezzi del contratto, colla deduzione degli abbuonconti ricevuti e colla risulta o di debito o di credito, unendovi gli analoghi documenti.

Il ministro, verificati i bilanci, li rimette allo scrivano di razione in doppia spedizione, (da servire uno per la controloria generale) coi documenti, accompagnandovi gli ordinativi di saldo nel caso di avanzo del fornitore. Nel caso poi di debito, ne terrà conto per diminuire l'ammontare sul primo abbuonconto che dovrà disporre.

La scrivania di razione esamina i bilanci prima di dar corso agli ordinativi di saldo; ed avendo motivo di farvi delle modificazioni, ne diminuisce l' ammontare degli ordinativi, facendone rapporto al ministro, ed esprimendo in piedi del bilancio le riduzioni.

In caso poi che il bilancio presentasse un debito, si tien conto delle modificazioni nel trimestre posteriore. Affinchè il ministero degli affari interni possa essere nel caso di spedire gli ordinativi di abbuonconto nel primo mese di ciascun anno, gl'intendenti delle provincie stabilir deggiono e rimettere nei primi giorni dell' anno al ministero le liste nominative.

Gli stati poi mensuali che il ministero fa pervenire in doppia spedizione allo scrivano di razione fan conoscere distintamente ed individualmente i movimenti de'detenuti, sia per uscita dalle prigioni, per morte o altro, sia per entrata o sortita, e serbandosi ne' movimenti la norma delle giornate progressive dal primo sino all' ultimo giorno del mese, onde ottenersi una maggior facilità nella composizione e verifica della ricapitolazione in dorso di detti stati.

Deggiono unirsi agli stati mensuali i biglietti di ammissione firmati dagl' intendenti, o in loro mancanza dalle altre autorità prescritte dal regolamento delle prigioni cui potessero riguardare;

come ancora deggiono unirsi i biglietti di uscita, sia dalle prigioni, sia dagli ospedali, giusta l'altro modello che del pari verrà loro trasmesso.

Le date de' biglietti di entrata ed uscita saranno poste in lettere.

Ogni viziatura farà rigettarli, con farsene la deduzioni de' viveri corrispondenti.

Ne' casi in cui la sussistenza de' detenuti sani od infermi è regolata per economia, il metodo di giustificarla e di liquidarla viene eseguito cogli stessi documenti di sopra espressi; deggiono concorrervi le ministeriali autorizzazioni, qualora il ministro degli affari interni non credesse benanche di provocare dal Re la sovrana sanzione.

I prezzi degli alimenti son giustificati dalle competenti mercuriali, quanto non siansi fatti de' contratti parziali.

Ed i pagamenti van documentati colle matrici de' boni che si rilasciano agli incaricati nell' acquisto de' generi medesimi.

Il servizio in economia è ordinariamente addossato agli amministratori, qualora il ministro degli affari interni non disponga diversamente; nel quale caso dee parteciparlo alla scrivania di razione per le analoghe disposizioni di risulta.

Si stabilisce in fine che regolandosi questo servizio in economia, ogni spesa straordinaria ed estranea a' consueti viveri ed altre somministrazioni, dee dagli amministratori giustificarsi colle copie legali delle autorizzazioni ministeriali o approvazioni ricevutene.

La composizione degli alimenti ed il regime interno in generale de' detenuti civili son rilevati dal regolamento organico approvato col real decreto de' 18 dicembre 1817. Verificandosi che i conti ed i documenti da rimettersi dagl' intendenti delle provincie non pervenissero ne' periodi prescritti ne' diversi articoli precedenti, o se, ne rimanessero taluni non adempiti a' termini degli stabilimenti, nel primo caso la scrivania di razione può sospendere (esclusa qualunque circostanza straordinaria definita da' ministri) la spedizione delle liberanze per lo pagamento de' fondi destinati al mantenimento delle officine delle intendenze; e nel secondo caso può tener sospeso il pagamento di una somma eguale all'importo de' documenti illegali per rimborsarli all' arrivo de' documenti rettificati.

Quaste volte finalmente il servizio delle prigioni si esegue per appalto ed occorressero delle spese in esso non prevedute, si liberano sopra ordinativi del ministro degli affari interni i fondi che si giudicano necessari, a favore degli amministratori che sono obbligati a renderne conto presso la tesoreria generale rimettendosi i documenti dal ministro o con lettera allo scrivano di razione, o acchiudendoli nell'ordinativo di saldo se rimanesse ancora qualche somma da pagarsi. Ciascuna partita di esito porta in giustificazione; oltre al ricevo ed apprezzo, la copia di autorizzazione sovrana, quando non si sia comunicato precedentemente qualche

sovrano rescritto per lo stesso oggetto di spesa; nel qual caso se ne dee far menzione nell' ordinativo.

§. 27.

Delle spese de' diversi istituti dipendenti dal ministero degli affari interni.

Il convitto del carminello, la giunta di pubblica istruzione, i conservatori di musica, le scuole normali ed ex-gesuitiche, le scuole gratuite delle fanciulle e lo stabilimento della veterinaria dipendono, in quanto a' soldi soltanto, dalla scrivania di razione e dalla controloria generale, e son pagati per mezzo degli assienti sulla prima classe degli stati discussi del ministero degli affari interni (1).

L' archivio generale, la sopraintendenza generale di salute, le case di correzione, i reali licei, e le altre case di educazione son pagate sulla seconda classe, ossia con ordinativi del ministero degli affari interni, o per intero o per una parte de' loro bisogni. Questi stabilimenti rendono i di loro conti alla gran corte de' conti in fine di ciascun anno co' documenti giustificativi degli introiti e degli esiti del rispettivo stabilimento, secondo i regolamenti attualmente in vigore.

Dovendosi però ottenere nella scrivania di razione gli assienti degli impiegati in questi stabilimenti, sono nell' obbligo i loro capi di rimettere direttamente all' officina in fine di ciascun mese i ruoli emarginati de' rispettivi impiegati, dimostrando i soldi pagati a ciascuno netto del due e mezzo per cento pel fondo delle vedove e de' ritirati, e la rata da loro ritenuta per quest' oggetto, del di cui ammontare i capi de' detti stabilimenti far deggiono mensualmente il versamento con polizze a favore del tesoriere generale, il quale prima di farsene introito, si assicura dal regio scrivano di razione se le quantità ritenute sieno in corrispondenza degli assienti stabiliti.

§. 28.

De' sostituti dello scrivano di razione per le spese ne' domini oltre il faro.

I sostituti dello scrivano di razione ne' reali domini oltre il faro ricevono da questo funzionario un notamento degli ufficiali isolati di terra e di mare di qualunque grado, per istabilire colà la corrispondente scrittura degli assienti, la quale viene poi modificata da movimenti posteriori, secondo gli avvisi ufficiali che volta per volta ricevono dal funzionario medesimo.

(1) Si noti che in oggi la maggior parte degl' indicati stabilimenti sono nella dipendenza del real ministero degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica.

Quest' ultimo per poter far pervenire un tal notamento, ne dee preventivamente ricevere lo stato individuale dal ministero della guerra e della marina, nello stesso modo che si pratica per gli uffiziali isolati di destino ne' reali domini al di quà del faro.

Viene spedito altresì dallo scrivano di razione a'sostituti un' altro estratto dello stato discusso della guerra e marina, per la parte de' crediti che vengono accordati per lo servizio de' citati due rami in quei reali domini, e questo primitivo estratto è del pari regolato dagli aumenti o dalle inversioni de' crediti che per la regolarità del servizio esser potessero necessarî, e pei quali è cura dello scrivano di razione di passarne volta per volta gli analoghi avvisi al suo sostituto.

Questi agenti spediscono le loro liberanze provvisorie, dirigendole ai sostituti del pagatore generale, col verificato de' sostituti del controloro generale, ma soltanto pei seguenti oggetti, cioè:

1. Pe' soldi ed altri emolumenti dovuti agli uffiziali isolati di guerra e marina;

2. Per gli abbuonconti di paga, presto ed indennità spettanti ai corpi colà stanzionati;

3. Per gli abbuonconti delle sussistenze, o siano viveri, foraggi e razioni da bocca a bordo de' reali legni da guerra, a favore de' fornitori o di altri incaricati.

4. Per abbuonconti degli ospedali, cioè vitto, medicamenti e mobilio pe' militari infermi di terra e di mare, che saranno curati in quegli ospedali militari.

5. Pe' soldi semestrali delle sussistenze, e de'generi degli ospedali espressi di sopra, qualora simili oggetti dipendano da uno appalto particolare stabito pel solo servizio di quei reali dominî.

6. E finalmente per gli ordinativi che su' capitoli di seconda e terza classe potranno trarsi da due vice-intendenti dell' esercito de' capi di servizio della real marina, a tenore di ciò che trovasi stabilito nelle rispettive ordinazioni di amministrazione.

La spedizione delle liberanze per gli oggetti sopra espressi è regolata da'sostituti cogli stessi documenti e colle stesse regole ed analogamente alle ordinanze amministrative di terra e di mare per lo servizio di quei reali dominî.

Gli aggiusti di soldi e di provvisioni a'reggimenti e corpi del real esercito di residenza o di transito nella Sicilia, dal dì primo di gennaio 1824 in poi formar si deggiono in Napoli dallo scrivano di razione, e non già da'suoi sostituti in quei reali dominî, e per conseguenza ogni liberanza di saldo che deriva da quegli aggiusti, esser dee disposta dallo serivano di razione co'suoi ordini sopra i suoi rispettivi sostituti.

Le liquidazioni delle sussistenze in generale, e de'viveri, della medela e del mobilio degli ospedali militari, allorchè non dipendono da un appalto generale, ma da contratti particolari, per lo solo servizio della Sicilia, son preparate da'suoi sostituti liberan-

done provvisoriamente gli avanzi che potessero risultarne, e quindi vengono trasmesse allo scrivano di razione in doppia spedizione e con tutti i documenti originali per essere corroborate di firme da questo funzionario trovandole regolari, col dar loro avviso de' risultamenti.

Per potersi eseguire quanto stà di sopra prescritto deggiono i sostituti dello scrivano di razione in Palermo e Messina rimettere alla tesoreria generale in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno dieci del mese seguente, una distinta dimostrazione in quadropla spedizione di tutte le liberanze da essi rilasciate, ed a questa dimostrazione unir deggiono tutt'i documenti originali che hanno ritirati per le dette liberanze.

Il tesoriere generale passa le dimostrazioni e i documenti suddetti allo scrivano di razione per le operazioni delle quali or ora è parola.

Lo scrivano di razione in vista della dimostrazione ne fa eseguire la verifica co' documenti; e trovandola regolare la certifica in piedi di una di esse, e la respinge al corrispondente suo sostituto per cautela della sua officina: e viceversa, trovando de' documenti mancanti o difettosi, ne deduce l'ammontare dalla somma totale; e nel rimetterla al suo sostituto indica i motivi della deduzione fatta per ottenere la correzione, la quale esser dee accompagnata da un' altra dimostrazione suppletoria anche in quadrupla spedizione, sopra di cui si prattica l'eguale verifica.

Dopo di ciò lo scrivano di razione rimettendo al tesorier generale un altra copia della dimostrazione colle osservazioni, se mai ve ne siano, per lo conteggio che lo riguarda per l' annuo pagamento delle once settecentomila, spedisce le liberanze di regolarizzazione; e fa discaricare l' esito sulla scrittura degli assisienti o degli stati discussi, e dispone la formazione degli aggiusti di saldo e di provvisione a' reggimenti, a' corpi del real esercito stanziati nella Sicilia, del pari che le liquidazioni delle sussistenze degli ospedali a favore degli incaricati o partitari. Tali aggiusti subiscono poi lo stesso esame presso la corrispondente officina di verifica, come stà prescritto per gli aggiusti de' corpi stazionati ne' reali domini al di quà del Faro.

§. 29.

De' bilanci e del chiudimento annuale della scrittura dello scrivano di razione.

Lo scrivano di razione in fine di ciascun mese, e non più tardi del giorno quindici del mese seguente, stabilir dee e rimettere al ministero delle finanze lo stato di situazione, ossia un bilancio generale distinto per ministeri e per capitoli de' crediti accordati e delle liberanze spedite sul duodecimo cumulato per conto di tutti i ministeri, e fa contemporaneamente pervenire a ciascheduno de' ministeri un estratto della situazione.

Tali stati generali sono corroborati dal visto e dal verificato del controloro generale.

Al trentuno dicembre di ciascun anno lo scrivano di razione chiude il conto dello stato discusso di ogni ministero, e deducendo dal credito accordato nel corso dell' anno l' ammontare delle liberanze spedite, annulla il residuo che ne risulta per sola formalità di scrittura, dando termine con ciò alla sua gestione annuale; beninteso però che per effetto di questa operazione troppo necessaria per la celere formazione de' conti, il credito residuale di ciascun capitolo, come sopra annullato per formalità di scrittura, vien fatto rinascere colla dicitura *resta dell' anno precedente*; e per questa misura ha luogo dal dì primo di gennaio del secondo anno, la continuazione delle liberanze de' pagamenti relativi all' anno precedente, ma in registro separato.

In fine di un biennio poi, ossia al dì trentuno di dicembre del secondo anno di ciascuno esercizio, tutti i residui di crediti rimasti disponibili, son definitivamente annullati e dichiarati *fondi liberi*. Si eccettuano da queste misure soltanto i residui de' crediti su i fondi provinciali, che formeranno sempre un cumulo annuale disponibile dal ministro degli affari interni.

Le liberanze spedite a tutto il dì trentuno dicembre di ciascun anno sul credito dello stesso esercizio, e che per la chiusura de' conti non si troveranno adempite di pagamento, sono annullate e rinnovate senza alcuna formalità sulla gestione seguente; ma non sono rinnovate quelle spedite sulle reste de' crediti dell' anno precedente, restando queste seconde annullate e comprese ne' fondi liberi di sopra espressi.

Ammortizzandosi i residui de' crediti e le liberanze non estinte, non rimane annullato il dritto che possa mai appartenere agli interessati per qualunque oggetto compreso nelle varie classi dello stato discusso, e che per remora di giustificazione, o di liquidazione, o di altro legittimo motivo qualunque, non abbia potuto essere soddisfatto nel corso di un biennio. In conseguenza di che qualunque pagamento che per ragione liquida dee farsi in seguito, ha effetto sul credito che su la gestione corrente viene dal Re accordato a ciascun ministero per conto di *arretrati di esercizî chiusi*.

§. 30.

Regolarizzazione de' pagamenti che per caso di urgenza si eseguono in linea provvisoria dalla tesoreria generale.

La sicurezza degl'interessi del regio erario e la regolarità de' conti delle spese pubbliche, emergendo principalmente dalla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento annesso al real decreto de' 15 dicembre 1823 sul servizio della tesoreria generale e delle varie dipendenze dello stato, le quali colla tesoreria medesima han rapporto; son richiamate alle più strette os-

servanze cosiffatte disposizioni, in quanto al modo secondo cui deggiono effettuarsi i pagamenti attinenti ad ogouna delle tre classi nelle quali si ripartiscono gli esiti tutti dello stato.

Qualora però l' urgenza del servizio non permettesse talvolta di darsi luogo a tutte le ritualità sopra stabilite, per dover procedere alla esecuzioe di un pagamento, ovvero non esistesse o fosse esaurito il credito apposito sullo stato discusso corrispondente; la tesoreria generale per gli esiti della prima classe, e le reali segreterie e ministeri di stato rispettive per quelli relativi alle ultime due, sono facoltati in tai casi di urgenza a rivolgersi al ministro segretario di stato delle finanze, per ottener le disposizioni opportune onde autorizzarsi il pagamento in *linea provvisoria.*

Subitochè il pagamento sarà esatto, in tal modo effettuato, il ministro per conto di cui avrà esso avuto luogo, dovrà procedere alla regolarizzazione, onde possa figurar convenevolmente su le scritture della tesoreria generale, sia con trarne l' analogo ordinativo, sia con provocare dal Re l' apertura del credito laddove manchi sullo stato discusso, sia in fine col rimettere alla tesoreria que' documenti che per avventura non hao potuto essere precedentemente inviati. Ma una tale regolarizzazione oltrepassar non dee la fine del mese, nel corso del quale, se il pagamento provvisorio non abbia potuto ricevere la sua debita regolarizzazione per de' motivi ragionevoli, il ministro cui esso riferisce, dee sottoporre alla sovrana intelligenza questi motivi, e così proporre nel tempo stesso le misure che giudicherà proprie ad ottenersi la regolarizzazione indicata.

La tesoreria generale dee far conoscere con suo rapporto in ogni fine di mese al ministro delle finanze i pagamenti che per caso di urgenza avessero mai avuto luogo nel corso del mese in forma provvisoria per conto delle diverse segreterie e ministeri di stato, indicando i pagamenti che sono stati regolarizzati, e gli altri che mancassero tuttavia di tale adempimento; su di che lo stesso ministro rassegnar dee al Re speciale rapporto.

§. 31.

Del pagator generale.

Al pagator generale è affidata la esecuzione degli esiti, dietro le liberanze dello scrivano di razione vidimate dal controloro generale.

Questi esiti si fanno o in Napoli o nelle provincie. Nel primo caso i pagamenti si eseguono o con polizza di banco o con valori rappresentanti numerario sopra i fondi che si passano dal tesoriere generale. Nel secondo, si fanno i pagamenti da' ricevitori generali, direttamente su le liberanze dello scrivano di razione per le spese di prima classe, con mandati della pagatoria per quelli di seconda e terza.

Il pagator generale rende annuo conto della sua gestione alla gran corte de' conti.

All' introito si dà debito di tutte le somme versategli dal tesoriere generale, distinte per natura di valori, nel corso dell'anno del pari che delle reste dell' anno antecedente.

All' esito si dà credito delle somme pagate, anche per natura di valori ed a carico di ciascun ministero, in estinzione delle corrispondenti liberanze che gli si spediscono dalla scrivania di razione viditmate dal controloro generale.

L' ammontare dell' introito dee conseguentemente corrispondere con l' ammontare dell'esito che porta il tesoriere generale per l'anno stesso.

Gli esiti son giustificati dai documenti riuniti in altrettanti volumi per quanti sono i ministeri.

I mandati da spedirsi dal pagator generale sopra i ricevitori delle provincie come suoi sostituti, relativi a' pagamenti di seconda e terza classe, saranno regolati nel modo espresso nelle corrispondenti liberanze rilasciate dalla scrivania di razione e vidimate dal controloro generale. Quest' ultimo funzionario avrà cura di prenderne nota distinta, con passare gli avvisi corrispondenti a' controlori delle provincie e suoi sostituti per averne ragione nell' atto del pagamento.

Affinchè questa parte di servizio sia regolata a dovere dalla pagatoria generale, il controloro generale procurerà che le liberanze sieno passate al pagator generale non più tardi del giorno precedente di ciascun corriere, onde potersi dar luogo alla spedizione de' mandati, eccetto solamente qualche pagamento di urgenza che dovrà necessariamente spedirsi nel giorno stesso del corriere.

Sarà ogni esito ammesso in favore del pagatore generale qualora, in appoggio delle corrispondenti liberanze, pe' pagamenti di valori rappresentante numerario (per quanto riguardano effetti di scadenza), si avrà ricevuta dalle parti prendenti, a favore delle quali sono disposti: per quelli poi che riguardano regolarizzazione, gli stati originali saranno firmati dal tesoriere generale, pe' pagamenti da eseguirsi nelle provincie, i mandati quietanzati dalle parti, vistati da' controlori provinciali col bollo de' ricevitori generali.

Il pagator generale riceverà per mezzo del tesoriere generale ed in ogni decade i documenti di esito che si rimetteranno dai ricevitori generali per pagamenti da essi loro fatti in virtù di mandati o boni accennati di sopra, accompagnati da uno stato d' invio che dimostri l'ammontare di detti documenti colla distinzione degli esercizi. In fine della stessa decade i controlori provinciali rimetteranno al controloro generale il notamento distinto dei pagamenti tratti dalle proprie scritture, perchè possa questo funzionario farne prendere registro nella sua officina.

Il suddetto pagator generale farà sollecitamente stabilire l'esame degli enunciati documenti; e trovandoli in regola gli ammetterà a suo debito, dandone credito al tesoriere generale coi fondi di amministrazione del quale sono stati eseguiti i pagamenti: laddove poi fossero riconosciuti irregolari o difettosi, ne farà il rifiuto, respin-

gendoli di nuovo al ricevitore generale cui riguardavano, e passandone notizia al controloro generale per le operazioni di concordanza da sua parte.

Dall' ammontare de' documenti di esito che dal pagator generale saranno stati trovati ricettibili, dopo averne presa scrittura a favore del tesoriere generale ne saranno rilasciate le ricevute contabili a' rispettivi ricevitori generali che dovranno esibirle in discarico de' loro conti. Tali ricevute dinoteranno la data dell' invio, l' importo di essò, la parte rifiutata (nel caso vi sia) e tutt' altro che si crederà necessario. Esse saranno formate a matrice, e dopo essere state segnate dal pagatore generale e vidimate dal controloro generale, verranno spedite al tesoriere generale, il quale ne prenderà ragione sulle sue scritture, dandone credito a' diversi ricevitori generali cui sono dirette, e debito al pagatore generale suddetto, e le munirà della sua firma. Riterrà presso di se per cautela la matrice, e restituirà allo stesso pagator generale la ricevuta contabile perchè possa costui farne l' invio ai di lui sostituti nelle provincie.

Gl' intendenti, i commissari ordinatori e gli altri funzionari nelle provincie, cui verranno liberate delle somme per oggetto di real servizio per conto de' ripartimenti della guerra e degli affari interni e di altri ministèri, potranno disporre dell' importo sopra i ricevitori generali in partite diverse secondo il bisogno, mediante loro boni parziali, a favore però delle parti prendenti e non già di essi medesimi o de' loro impiegati. Le somme quindi che verranno liberate per tal causa, porteranno la dicitura *a disposizione* tanto nelle liberanze della regia scrivania di razione, quanto ne' mandati del pagator generale.

Qualora però per qualche caso straordinario le somme dovessero pagarsi direttamente ai citati funzionari delle provincie, come viene espresso negli ordinativi degli indicati ripartimenti della guerra e degli affari interni, o di qualsivoglia altro ministero, in tal caso le liberanze della scrivania di razione ed i mandati della pagatoria generale porteranno la dicitura *a favore*, ed i ricevitori generali eseguiranno i pagamenti direttamente a' citati funzionari.

I boni di cui di sopra è parola dovranno essere formati a matrice; indicando la somma del credito che il pagator generale ha aperto a' precitati funzionari, il numero e la data del mandato che contiene il credito, del pari che tutti gli altri dettagli che si crederanno necessari, con dichiarazione che detti boni siano puramente e semplicemente da pagarsi alle parti prendenti, senza dare al ricevitore l'obbligo di verificare le condizioni che debbonsi presumere verificate dagl' intendenti o ordinatori. I ricevitori generali in ogni chiusura decadaria di cassa, per questi esiti in vece di rimettere al pagatore generale i di lui mandati debitamente quietanzati, come praticar debbono per tutti gli altri pagamenti loro gravati, spediranno al medesimo i boni dei suddetti intendenti, commissari ordinatori ed altri funzionari, accompa-

gnati da uno stato di dettaglio conforme al modello che loro sarà inviato, e passeranno a' medesimi le matrici de' boni anzidetti, perchè possano costoro avvalersene nella reddizione del conto dell' impiego de' fondi ricevuti. Il pagator generale procederà in seguito alla verifica di detti boni, per quanto semplicemente e solamente riguarda la sussistenza del credito e la firma della parte prendente, a favore della quale è disposta la somma, e trovandoli compresi in tal credito ne rilascerà le ricevute contabili.

A misura che rimarrà estinto dal pagator generale ciascun mandato di qualcheduno de' crediti aperti, come sopra, a favore degl' intendenti, o commissari ordinatori o altri funzionari, sarà cura del ricevitore generale di passarlo nelle mani di quelle autorità cui appartiene, col dettaglio distinto in dorso de' boni tratti sopra di essi e colla dichiarazione della loro estinzione.

Con questa misura non s' intendono dispensati gl' intendenti, i commissari ordinatori e gli altri funzionari dal dover rendere conto a' rispettivi dipartimenti da cui dipendono, dell' uso fatto delle somme riscosse co' dinotati loro boni accompagnandovi le matrici di essi e tutti i documenti all' appoggio, che a tale oggetto riticeranno dalle parti prendenti e conserveranno presso di loro, senza farli passare a' ricevitori generali nell' atto della spedizione de' boni.

Siccome fra le somme che si pongono a disposizione degl' intendenti per le spese di real servizio a carico del ministero degli affari interni si comprendono quelle che riguardano i fondi provinciali, su di che con real decreto del 19 di novembre 1819 venne ordinato di essere le somme non pagate nel corso di un biennio esentate dalla deduzione diffinitiva prescritta nella real determinazione del 31 dicembre 1817, ma bensì farsi di esse il passaggio da un anno all' altro; avendo l'esperienza fatto conoscere che il trasporto di tali reste forma un inviluppo nelle scritture della real tesoreria, così pel conto da tenersi di tante piccole partite rimaste inestinte, che per la dimostrazione da esibirsi alla gran corte de' conti e ad oggetto che questa parte di servizio fosse stata regolarmente eseguita, restò stabilito.

1. Che le somme riguardanti tali residui, e che risultano dalla chiusura del conto dello spirato anno 1823, sieno distinte in due rubriche con due stati separati, uno che dimostri l' ammontare delle partite non esistenti fino all' anno 1822, e l'altro di quelle dell' anno 1823.

2. L' ammontare del primo stato sarà dedotto dalle scritture della real tesoreria, ma sarà nel tempo stesso considerato come un credito suppletorio di aumento al capitolo dello stato discusso de' fondi provinciali dell' esercizio dell' anno seguente colla dicitura: *Reste anteriori non estinte*.

3. Nel caso che gl' intendenti fossero obbligati di dover disporre di tali reste, ne faranno le corrispondenti richieste al ministro segretario di Stato degli affari interni, da cui riconoscendosene

la necessità, saranno tratti gli ordinativi sulla real tesoreria a fronte del citato credito di residui anteriori non estinti.

4. L'ammontare delle reste poi che risulta dal secondo stato sarà eziandio dedotto, ma riportato immediatamente al conto nuovo dell'anno seguente, di cui gl'intendenti ne possono disporre senza aver bisogno di nuova autorizzazione, egualmente come si pratica per tutti gli altri rami della real tesoreria.

Questo metodo sarà regolato in avvenire ed in ogni chiusura di conto dell'anno, coll'avvertenza che gli stati enunciati di sopra sieno formati in quadrupla spedizione, da passarsi una al ministro segretario di Stato degli affari interni, un'altra al controloro generale, la terza al regio scrivano di razione, e la quarta al pagator generale, per eseguirsi da ciascuno le operazioni che lo riguardano.

Ad oggetto di eseguirsi meglio la verifica dei documenti di esito e la regolarizzazione de' documenti difettosi, così per parte del pagatore, che dei ricevitori generali, resta determinato che il pagator generale sarà tenuto fra lo spazio di giorni quindici, a contare dal giorno in cui gli saranno pervenuti i documenti, di far verificare dagl'impiegati della sua officina gl'invi de' ricevitori generali e di conoscerne la validità. I documenti difettosi saranno respinti direttamente dal pagatore a' ricevitori, con esprimere nelle lettere la causa del rifiuto, dandone conoscenza al controloro generale perchè possa costui avvertirne i controlori provinciali. I ricevitori generali saranno nell'obbligo fra lo spazio non maggiore di quindici giorni di farli regolarizzare e rimetterli nuovamente con invio suppletorio al pagator generale, citando non solo il numero e la data dell'invio primitivo, ma benanche il numero e la data della lettera colla quale gli hanno ricevuti dal pagatore.

Il pagator generale subito che avrà avuto tali documenti regolarizzati, li farà nuovamente verificare fra lo spazio preciso di una settimana, osservando se gli adempimenti sieno stati eseguiti a tenore della lettera di rifiuto, e per quelli debitamente regolarizzati spedirà immediatamente le corrispondenti ricevute contabili anche suppletorie, come si è detto di sopra per l'invio primitivo.

Occorrendo di dover respingere nuovamente qualche documento per non essere stato completamente regolarizzato, il ricevitore generale sarà tenuto di regolarizzarlo fra un'altra settimana, il quale termine elasso, il documento resterà di nessun valore, e l'importo andrà a di lui danno. La stessa misura di rigore rimane prescritta contro i detti ricevitori generali per que' documenti rifiutati due volte, che quantunque restituiti in tempo debito, fossero nel caso di essere rifiutati per la terza volta, giacchè non saranno più rimessi nelle provincie; anzi il pagator generale farà rapporto al ministro delle finanze, proponendo delle misure di rigore contro quei contabili che per la causa di sopra espressa facessero conoscere la di loro lentezza, la loro negligenza o la di loro imperizia.

Le operazioni espresse di sopra saranno regolate in modo che per la fine di marzo di ogni anno il pagator generale si trova di aver diffinita l'intera verifica de' documenti ricevuti per tutto il trentuno di dicembre dell'anno precedente, e di aver restituito tutti gl' irregolari nel modo di sopra enunciato, in guisa che dopo il dì trentuno di marzo non vi sia più invio o rinvio dei documenti, ad oggetto di poter riscuotere da' suoi sostituti non più tardi della fine di aprile lo stato de' pagamenti disposti nelle di loro casse e non eseguiti, salvo, dopo eseguito pienamente dal ricevitore generale gli effetti di rifiuto di aver ricorso alla gran corte de'conti per obbligare il pagator generale all' ammissione del rifiuto. Nel ricorso dovrà esprimersi di essersi già eseguite nella scrittura le operazioni per gli effetti del rifiuto.

I ricevitori generali dovranno in gennaio di ciascun anno, in un giorno che verrà determinato, procedere alla chiusura delle rispettive casse per l'anno scorso: in conseguenza di ciò potranno i medesimi per tutto il detto giorno proseguire indistintamente i pagamenti tanto per l'anno ultimo che per l'anno anteriore. Eseguito che sarà la detta chiusura, formeranno lo stato di ciò che è rimasto a pagarsi a tutto il dì trentuno di dicembre dello scorso anno. Per quanto riguarda i residui di tale ultimo anno, ne faranno la deduzione sulle loro scritture; e nello stesso tempo vi eseguiranno il passaggio del conto nuovo dell'anno seguente senza alcuna interruzione di pagamento, attendendo le nuove autorizzazioni, subito che sarà ultimato l'appuramento di tali residui. Per quanto riguarda poi i residui dell' anno anteriore, ne faranno la deduzione definitiva a tenore di quanto si trova prescritto nella sovrana determinazione de' 31 dicembre 1817.

Gli stati de'ricevitori generali di cui è parola, dovranno essere verificati dal pagator generale, il quale trovandolo uniforme al risultamento de' residui che presenteranno le sue scritture, eseguirà nelle medesime le stesse operazioni di deduzione e passaggio, ed indi ne formerà i corrispondenti notamenti in tripla spedizione che rimetterà alla controloria generale, la quale ne riterrà una per sè, la seconda la rimetterà al regio scrivano di razione per le rispettive operazioni di loro parte, la terza munita delle firme de' suddetti funzionari sarà restituita al pagator generale per presentarla alla gran corte de'conti in appoggio al suo conto.

Ne' domini oltre il Faro vi saranno, del pari che si è detto pei due sostituti del tesoriere generale, due pagatori nelle stesse persone degli anzidetti sostituti, uno in Palermo per le valli di Palermo, Trapani, e Caltanissetta, e l'altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali verranno incaricati di eseguire i pagamenti per lo ramo di guerra e marina. Essi assumeranno il titolo di sostituti del pagator generale, e dovranno tenere una corrispondenza con quest'ultimo funzionario per tutto ciò che concerne l'andamento di questa parte di servizio. A quale effetto dovranno rimettere ad esso pagator generale in fine di cia-

scun mese un bilancio distinto degli esiti fatti pei due sudetti ministeri della guerra e marina.

§. 32.

Del controloro generale.

Il controloro generale è il sostituto del ministro delle finanze in tutto ciò che riguarda percezione e spesa della rendita pubblica. Egli è il fiscale delle diverse officine della tesoreria. Tutti gl'introiti, tutti gli esiti, qualunque atto, qualunque operazione che in essa si eseguono non sono riputati validi se non se ne sia presa ragione dal controloro generale.

E per mezzo de' controlori delle ricevitorie provinciali e distrettuali, vigila su gl' introiti e su gli esiti di tutte le casse regie.

Indipendentemente da questa attribuzione, egli adempie le funzioni di presidente del consiglio di tesoreria in caso d' impedimento del ministro o del direttore della segreteria di finanze.

Ed anch' egli rende annualmente il suo conto morale alla gran corte de' conti, distinto in tre dimostrazioni: 1. in concordanza col conto del tesoriere generale; 2. con quello del pagator generale; 3. con quello dello scrivano di razione.

Il controloro generale, essendo il sostituto del ministro delle finanze, ed il fiscale delle diverse officine della tesoreria per adempire esattamente alle sue funzioni dee ricevere gli stessi elementi e dee portare le stesse scritture di tutte le officine per la concordanza delle operazioni della tesoreria generale.

Egli deve essere sempre nello stato di dare ad ogni richiesta al ministro delle finanze le notizie relative al servizio della tesoreria ed alla situazione della medesima.

Le ricevute che si rilasciano tanto dal tesoriere quanto dal pagatore, saranno da lui vidimate dopo esserne stata presa ragione nella scrittura della controloria. Oltre alla situazione de' fondi, il controloro generale debb' essere in grado di far conoscere ad ogni richiesta del ministro la situazione della tesoreria in generale e del pagatore tanto verso la tesoreria, quanto verso i contabili coi quali sono in relazione.

In ogni mese dee presentare lo stato degl'introiti fatti in numerario o valori di ogni specie, distinto per casse e contribuzioni dirette o indirette, ed estraordinarie; come altresì lo stato di situazione generale del tesoriere, dello scrivano di razione, del pagatore e di ogni contabile immediato della tesoreria. Tali stati saranno preparati dalle rispettive officine, controllati e vidimati da esso controloro generale.

Dee parimenti presentare mensualmente la situazione del portafoglio della tesoreria e la situazione della contribuzione diretta paragonata coll' importo delle obbliganze scadute di ciascun ricevitore generale.

Riceve dalla scrivania di razione tutte le liberanze di pagamento, le quali dopo le debite e sollecite verifiche, saranno da lui vidimate, e respinte alla scrivania di razione che ne prende registro e le passa di nuovo alla controloria.

Il controloro, trattandosi di pagamenti da farsi in Napoli per banco o in valore di portafoglio, presenta lo stato delle liberanze al ministro delle finanze, il quale fa la *ripartizione de' fondi*, dopo di che il controloro la passa al pagatore generale perchè ne esegua il pagamento.

Trattandosi di pagamenti disposti sulle provincie, il controloro generale esamina la situazione delle rispettive casse, e in ogni decade destina quelle liberanze che potranno avere il loro corso; e dopo averne conosciuto l' ammontare, ne passa avviso officiale allo stesso tesoriere generale perchè possa mettere a disposizione del pagatore generale i fondi corrispondenti in ciascuna provincia.

Dà conoscenza a' controlori delle provincie de' mandati che il pagator generale spedisce sulle casse de' ricevitori generali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporaneamente a' mandatari stessi.

Riceve dal ministro delle finanze lo stato delle obbliganze tanto de' ricevitori generali e distrettuali, quanto de' percettori; prende registro nelle sue scritture di tali obbliganze come altresì delle cambiali e di ogni altro titolo di credito del fisco, che versa nella cassa del tesoriere.

È in diretta corrispondenza co' controlori delle ricevitorie generali e distrettuali, dai quali riceve tutti gli elementi necessarî per conoscere lo stato delle casse de' ricevitori, secondo le restrizioni che giudica dovere ad essi comunicare.

Le carte contabili che i controlori suddetti delle ricevitorie generali e distrettuali sono obbligati di far pervenire al controloro generale, sono dagli stessi ricevitori somministrati onde farsene la concordanza prima di essere spedite.

Il servizio e le attribuzioni de' controlori provinciali e distrettuali sono quelle determinate col decreto del 25 dicembre 1815 e con le istruzioni de' 25 dicembre 1816. I controlori provinciali e distrettuali facendo parte della commissione che si riunisce al principio di ogni mese per sorvegliare lo stato della percezione, vi avranno il voto deliberativo, ed avranno cura che da' ricevitori sieno eseguite le deliberazioni della commissione suddetta.

Indipendentemente dalle sopraddette attribuzioni il controloro generale dissimpegna le funzioni di presidente del consiglio di tesoreria, in caso d' impedimento del ministro delle finanze o del direttore della segreteria, per tutti gli affari che vengono ad esso consiglio rimessi dal ministro, e per gli altri che riguardano il servizio della tesoreria stessa, i quali meritar possono una discussione.

Il controloro ha alla sua immediazione i due ispettori generali di contabilità, della di cui opera può avvalersi per gli affari di

maggiore importanza della tesoreria generale, e de' due sostituti oltre il Faro.

Per lo servizio della guerra e marina de' domini al di là del Faro, del pari che si è detto per la tesoreria generale, vi sono due funzionari uno in Palermo per le valli di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, l'altro in Messina per le valli di Messina, Catania e Siracusa, i quali assumono i titoli di sostituti del controloro generale, e sono in diretta corrispondenza con questo funzionario in Napoli, dal quale ricevono le analoghe istruzioni.

Qualunque operazione d' introito o di esito che dovrà essere fatto da' due sostituti del tesoriere generale e del pagator generale, non sarà riputata valida senza l' intervento de' sostituti del controloro generale.

Gli stati di situazione, ed i bilanci mensuali ed i conti annuali saranno parimente corroborati dal visto degli anzidetti funzionari sostituti. Lo stesso dovrà intendersi per le operazioni de' sostituti dello scrivano di razione nelle quali dovranno intervenire sempre il visto e la presa ragione de' sostituti del controloro generale.

§. 33.

Dello agente del contenzioso.

Le funzioni dell' agente del contenzioso sono dirette alla tutela ed alla difesa degl' interessi e de' dritti della tesoreria generale.

Egli è la persona legittima che dee essere intesa ne' giudizi attivi o passivi d' interesse della tesoreria presso tutti i tribunali e corti giudiziarie, civili e criminali, e contenziose amministrative. Tutti i titoli di credito o di dritto qualunque, che non si potessero esigere o che fossero suscettivi di opposizioni, sono rimessi a lui per farli giudiziariamente valere, e ne tiene perciò conto col tesoriere generale. Astringe in via amministrativa, anche con sequestri amministrativi, al pagamento que' ricevitori o altri contabili contro de' quali gli saranno stati rimessi i titoli o le significatorie, e ne fa valere i dritti ed i privilegi a' termini del decreto del 16 dicembre 1813 e degli art. 1934 a 1940 delle leggi civili.

Agisce contro i ricevitori e chiunque altro amministra fondi e rami addetti alla tesoreria, e ne prende quelle iscrizioni ipotecarie che crede utili ed opportune. In caso di morte, di dimissione, o di cessazione per qualunque altra causa de' contabili dal loro impiego, è incaricato di esaminare le loro dimande o quelle dei loro eredi, relativamente alla restituzione delle cauzioni ed alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, e ne propone col suo avviso la risoluzione del ministro. Esamina tutti i contratti e le cautele che li accompagnano, e prende l' autorizzazione del ministro per procedersene alla stipula. E' inoltre di suo carico l' apporre

in piede de' pagamenti che si fanno alla tesoreria con polizza o fedi di credito, le riserve e le proteste che crede conveniente, ai termini del decreto e del regolamento del 20 ottobre 1817.

È inteso ed ha suprema ispezione su' giudizi attivi e passivi riguardanti tutte le amministrazioni finanziere, a' termini del decreto del 21 aprile 1820. Dà i suoi avvisi, quando ne è richiesto o dal ministro o da qualunque capo delle amministrazioni finanziere, su tutti i dubbi che interessar possono la tesoreria riguardo a' sequestri, intestazioni, pagamenti, esazione ec. Tutti i funzionari pubblici sono in obbligo di somministrargli notizie, schiarimenti, scritture e documenti che richiederà loro per affari che riguardano non solo la tesoreria, ma tutte le dipendenze finanziere, a quale effetto è in corrispondenza con tutte le autorità giudiziarie ed amministrative.

§. 34.

Degl' ispettori generali di contabilità.

Gl' ispettori generali di contabilità sono sotto gli ordini del ministro segretario di stato delle finanze tanto pel servizio della tesoreria generale quanto per altri disimpegni estranei, anche fuori della capitale. Il controloro generale può avvalersi della loro opera per affari d' importanza. Intervengono di uffizio in tutte le chiusure di scrittura della tesoreria generale e nella verifica delle casse.

§. 35.

Del consiglio di tesoreria.

Il consiglio di tesoreria è destinato alla discussione non solo degli affari che gli si passano dal ministro delle finanze, ma a proporre altresì quelle disposizioni che si crederanno più analoghe al servizio della tesoreria.

È inoltre nell'obbligo di discutere e pronunziare sul contenzioso che sorge nella verifica degli aggiusti da farsi per parte della guerra e della marina, ne' termini dell' ordinanza amministrativa di questi due rami. E infine dee discutere tutte le altre pendenze che nascono per parte delle officine della tesoreria generale nell' andamento del servizio ad esse affidato.

§. 36.

De' ricevitori generali o distrettuali.

I ricevitori generali di provincia ed i ricevitori distrettuali van considerati come uffiziali della tesoreria generale, de' quali godono gli onori e vestono l'uniforme, i primi come capi di ripartimento, i secondi come capi di sezione, analogamente al prescritto nel real decreto del 12 dicembre 1816.

I ricevitori generali, la cui percezione in contribuzioni dirette oltrepassi la somma di ducati treceutomila, sono di prima classe; e il sono di seconda gli altri di minor carico.

I compensi della responsabilità, della spesa e mantenimento de'loro impiegati rimangono stabiliti nel seguente modo:

Pei ricevitori generali di prima classe gli averi saranno al minimum di ducati 5,100, oltre il soldo; per quelli di seconda classe di ducati 4,740 oltre il soldo; pei ricevitori distrettuali di prima classe al minimum di ducati 1,784, oltre il soldo; per quei di seconda classe al minimum di ducati 1,664 oltre il soldo.

Il pagamento de' loro averi si fissò a rate mensuali. Il ricevitore generale di Napoli continuò secondo l'antico sistema giusta il decreto del 3 maggio 1819.

Di ciò che importa il servizio di questi agenti finanzieri, si è detto abbastanza nel descrivere le relazioni che hanno co'capi di officio della real tesoreria generale; per tutt'altro ritorneremo sur essi allorchè della riscossione del tributo diretto parleremo.

§. 37.

Ultime idee sul sistema di tesoreria.

Gli errori in materia di finanze sogliono lasciare indelebili traccie. Oltre l'avvilimento, ed il languore dell' agricoltura, dell'industria e del commercio, ordinariamente il disquilibrio delle finanze apporta grandissimi disastri, non ignorandosi che il maggior numero delle rivoluzioni che hanno finora scossa la terra, non esclusa nè anche quella religiosa di Lutero, hanno avuto causa o fomento da un disordine di finanze, e che senza i falsi allarmi di una bancarotta pubblica gittati nello spirito de'popoli, appena di mille rivoluzioni ne riuscirebbero due. In Francia il debito del regio erario principiò negl' ultimi anni di Luigi XIV, e si aumentò a motivo del piano di Lavv, sotto la reggenza. Quindi a cagione di essersi Luigi XIV unito con gli americani contro la gran Brettagna il prezzo dei fondi cadde del 12 per cento. Il ginevrino Necker (che dietro le premure dell' allora primo ministro conte Maurepas venne nominato controloro, non ostante le rimostranze contrarie del signor de Sartine, che era ministro di polizia, il quale cadde perciò in disgrazia) per occultare il vuoto maggiormente lo profondò per mezzo dell' agiolagio e poscia rimosso dagl' impieghi aguzzò la penna ultrice sotto sembianze di scrivere l'amministrazione delle finanze. Fece costui ascendere l'importo delle imposizioni annuali in 585 milioni di franchi, le spese in 610 milioni e le usure de' debiti in annui 207 milioni, che disse contratti dopo il suo *Compt rendu au Roi*. L'egregio Montesquieu già dolevasi di questi inconvenienti dicendo: non si chiama più fra noi gran ministro quegli che è savio dispensatore delle rendite pubbliche, ma quegli che è uomo d'industria, e che tro-

va, ciocchè noi diciamo ripieghi; e Bielfeld aggiunge che i negozianti finanzieri avvezzi al dettaglio non sanno essere uomini di Stato nel negoziare con vedute generali l'interesse pubblico.

A questi sentimenti fa eco anche Mably insegnando: *que la finance n'est en vérité un' arte difficile, que, quand dégénérant en gaspillage, on la regit sans ordre et sans économie, et qu'on se met dans la nécessité de reparer, par des tours d'adresse et des escamoteries les torts de sa negligence, de sa prodigalité, et d'un ambition ridicule et ruineuse, qui nous fait former des antreprises plus grande que nos forces*; e l'autore del dizionario storico-critico nell'articolo Vespasiano aveva del pari avvertito: *voilà le poison qui gâte le coeur des personnes qui manient les finances.*

Nel ritorno della felice ed augusta dinastia regnante le diverse diramazioni delle finanze, si sono poste in accordo con le teorie di pubblica economia riguardo all'attività delle opere pubbliche, ed alla protezione dovuta all'agricoltura, alla industria ed al commercio, in corrispondenza dell'incarico dato dal Re Ferdinando al già consiglio delle finanze, cioè di occuparsi e proporgli tutti i miglioramenti onde promuovere le arti, il commercio e la economia dei comuni, nominando tra gli altri per componenti il Filangieri, il Galliani, ed il marchese Palmieri, che colle loro opere eransi resi illustri. L'istesso Sovrano Ferdinando per ottenere siffatti benefici e sublimi oggetti dispose, che il signor Giuseppe Galanti, che fin dal 1781 avea pubblicato la descrizione del contado di Molise dovesse percorrere le altre provincie, ed indicare gli espedienti legali e politici da riordinarle colla giustizia e coll'economia somministrandogli tutti i mezzi opportuni, in guisa che nel 1786 diede alla luce la descrizione geografica e politica delle Sicilie.

L'attuale organizzazione delle finanze (potendosi quella del decennio osservare nel nostro cenno istorico) è diretta anche allo scopo di concentrare nella tesoreria generale tutte le contabilità dello Stato, e tutti i controlli. Nell'atto che ciascuno di questi forma il controllo di una parte degl' introiti e delle spese del tesoro, della di loro riunione risulta il controllo generale delle operazioni dalla tesoreria di ogni genere. Ecco perchè nell'annunziarsi la perdita dell'ottimo cavalier de Medici, S. M. dichiarò col rescritto emesso da Madrid il 26 gennaio 1830 « esser sua Sovrana intenzione, che i » principî su de'quali è basato il sistema di finanze, principî che » han tanto influito sul credito pubblico e sulla prosperità di tutti i » rami della pubblica amministrazione, siano mantenuti nel loro » pieno vigore, servendo di norma all'andamento futuro delle finanze istesse. »

§. 38.

Sviluppamento del servizio della real tesoreria generale e sue relazioni con le altre amministrazioni finanziere.

Abbiamo veduto come gl' introiti della real tesoreria generale si riuniscono in una sola cassa, divisa in *numerario* ed in *portafoglio*, e come tutto il numerario è contenuto nella madre-fede del banco di corte con l' intestazione *tesoreria generale*.

Abbiamo veduto del pari che tutti gli esiti della real tesoreria generale si dividono altresì in due categorie; quelli cioè che si eseguono direttamente con l'opera del banco di corte e quelli che vanno estinti per via di mandati.

Abbiamo veduto già tutto ciò che risguarda amministrazione interna della tesoreria generale nelle importanti funzioni della scrivania di razione per quella parte ch' è in contatto con gl'interessi dei particolari. Altro non rimane, per compiere il quadro che ci siam proposti di esibire su la fruttificazione delle rendite dello stato che di sviluppare tutti i rami delle pubbliche contribuzioni ed indicare le varie amministrazioni da cui dipendono.

Questo esame però ci conduce a risguardare con estensione di vedute le risorte dello stato non solo nell' ordinario corso del suo regolare andamento, ma anche per quegli eventuali bisogni che per circostanze straordinarie son prevedibili; ma non mai perfettamente calcolabili. Questa parte perciò del servizio dell' amministrazione finanziera è ciò che forma la parte per così dire trascendentale della scienza; quella parte la quale non sempre alle picciole vedute si adagia di quegli economisti de' quali nel corso di questo lavoro abbiamo combattuto le superficiali dottrine, e dei quali gioverà con la storia de' fatti e con l' esempio delle amministrazioni de' popoli più culti dileguare affatto le illusorie sofisticazioni.

ARTICOLO II.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE RENDITE PUBBLICHE

§. 39.

Vedute generali sulle pubbliche rendite.

Non siamo più oggimai in quell'epoca infantile delle umane associazioni nella quale con meri servigi personali provveder si poteva a tutti i bisogni dello stato; nè in quell'altra epoca da quelle prime rozzezze lontana, nella quale con soli fondi patrimonlali tutti i servigi, di che lo stato ha bisogno, venivan pagati. Oltrechè scarse sempre ed insufficienti queste rendite patrimoniali riuscir deggiono; non v' ha chi ormai metter più possa in problema che

l'amministrazione di tai fondi per conto pubblico risultar deggia per ogni riguardo ineconomica affatto e dispendiosissima. Rimane perciò incontraddetto il sistema delle pubbliche imposte per contributo.

Ed eccoci alla distinzione tanto vagheggiata dagli economisti di contribuzioni dirette e di contribuzioni indirette con quella serie di speciali caratteri che forman tra esse le cardinali differenze. Ma non sarebbe egli utile il far disparire dalle une quegl'inconvenienti che le altre non offrono? Questo è il gran problema che la scienza finanziera si propone a risolvere.

La economia pubblica del pari che in qualunque privata economia un precedente esame de' presuntivi introiti ed esiti addiviene di prima necessità; e tanto più agevole e regolare la seguente amministrazione riesce, quanto minori sono le eventualità che da quelle presuntive determinazioni si distaccano.

Questo precedente esame è ciò che con inglese vocabolo si è detto *budjet*, e che con denominazione più esprimente l'idea, abantico da noi dicesi *stato discusso*. Nel quale alcune spese esser ben possono limitatamente determinate, e ad altre posson bene assegnarsi definite latitudini; ma rimaner vi dee sempre una partita, un fondo di riserba per le spese improvedute. E dall'altro canto alla determinazion degl' introiti che quelle spese bilancino, fissamente determinabili non sono se non le imposizioni dirette.

Ma, prescindendo dalle idee degli economisti, le quali esser deggiono a miglior luogo discusse, a che si ridurrebbe la pubblica rendita se per provvedere all' indispensabil bisogno di aver fondi certi disponibili, su l'unica contribuzion fondiaria venissero a ragguagliarsi le partite dello stato discusso degli esiti nei tempi determinati per le spese?

E stando anche a quella certezza di somma che assegnar possono le contribuzioni dirette in totalità ed alla fine di un esercizio, come mai ottenerla nelle varie epoche del bisogno stante la indispensabile morosità delle riscossioni?

Ed ecco ad un tempo medesimo sorgere tutte insieme la necessità delle obbliganze de' ricevitori e percettori di versare nelle casse regie ad epoche fisse somme definite; la necessità di una cauzione che ne guarentisca l'adempimento; la necessità di trasportare al sistema de' dazi diretti quello ancora degl' indiretti, mettendone a calcolo le eventualità con le ordinarie regole della valutazione dei probabili.

Lasciamo alle picciole teste mobiliate di scarsi e miseri pensieri il meschino riflesso, che per ottenere la certezza delle esazioni ad epoche e quantità determinate esser vi deggia sempre una perdita eguale alla somma de' profitti pe' capitali in quelle anticipazioni impiegati che compensar si deggiono: oltre alle molte eventualità nella latitudine delle contrattazioni, tutto questo allarme è privo affatto di fondamento. Anche nelle più umili fattorie la valutazione di tai compensi si sa mettere in equazione, e ragguagliarli e restringerli

fra i giusti limiti de' vantaggi che quelle anticipazioni procurano. « Ne' secoli d' ignoranza, rifletteva assai bene il Galliani, gli uomini prendevano tanto spavento dagli accidenti del caso e della fortuna, che, non altrimenti che da un cavallo indomito e calcitrante fuggivansi paurosi, e da esso cercavano salvarsi alla meglio. La luce delle vere scienze scoperse finalmente niuna cosa esser meno fortuita del caso; e potersi tra il certo presente e l' incerto avvenire trovar proporzione. Così quietata a poco a poco la paura, cominciarono gli uomini, domesticatisi con la fortuna, a trattarla ed a giuocarvi intorno. Si udì la prima volta disputare della giustizia ne' giuochi di pura sorte; e l' arte d' indovinare, tanto vilipesa, divenne, in mano di Bernoulli, figlia delle matematiche e della verità. Da' giuochi si passò a cose più serie; e furono le navigazioni, le vite degli uomini e le ricolte delle campagne, state già tanto tempo scherno della sorte, furono, io dico, misurate, apprezzate, e contro l' arbitrio della fortuna assicurate, ponendo loro la prudenza umana le redini e le catene. Fu allora conosciuto che il valore intrinseco era sempre mutabile, secondo i gradi di probabilità che si avevano a dovere o non dover godere di qualche cosa, e si conobbe, che cento ducati lontani dalla mano di alcuno, quando hanno cento gradi di probabilità a non perdersi e dieci a perdersi, diventano novanta ducati presenti, e per novanta si hanno a valutare in qualunque contratto o di giuoco o di baratto. Così mediante le matematiche furono raddrizzate molte convenzioni, e chiamatevi quella giustizia che le tenebre delle false scienze ne avevano discacciata. L' ardire degli uomini incontro al caso, fu calcolato e ristretto tra limiti certi e stabili. Quindi nacquero insiememente il cambio e l' interesse, fratelli tra loro. L' uno è l' eguagliamento tra il danaro presente e il danaro lontano di luogo, fatto con un soprappiù apparente, che si aggiunge alle volte al danaro presente, alle volte al danaro lontano per rendere eguale il valore intrinseco o dell' uno o dell' altro, diminuito dalla minor comodità o dal minor pericolo. L' interesse è la stessa cosa fatta tra il danaro presente e il lontano di tempo, operando il tempo quello stesso, che fa il luogo: e il fondamento dell' un contratto e dell' altro è l' eguaglianza del loro intrinseco valore. Tanto è ciò vero che talora nel cambio il danaro presente val meno del lontano, e dicesi cambio di sotto al pari; e le carte rappresentanti il danaro, che a buon conto non son altro che danaro futuro, molte volte hanno valuto più del contante, e questo dippiù è detto aggio. » (1) — Ed ecco come tutto determinabile si rende e calcolabile.

Che se ciò avviene nelle ordinarie transazioni de' privati, col calore dell' asta pubblica, venir dee alle minime frazioni l' even-

(1) Vedi l' opera *delle monete* del Galliani, nome rispettabile tra' cultori delle scienze economiche.

tualità dei disvantaggi nelle locazioni e nella esazione forzata delle rendite dello stato. Rimane intanto in tutta la sua ampiezza l'utilità inapprezzabile di soddisfare a' pubblici pesi precisamente in tempi determinati. Questa certezza di soddisfazione, e non bisogna perder giammai di veduta un tal principio, e ciò che forma l'essenza della bontà di un amministrazione finanziera. E non c'impegneremo in molte parole per farne dimostrazione: la giornaliera esperienza; la storia di tutti i tempi ce ne convince abbastanza: gli stessi romani, che tanto poco nella scienza dell'amministrazion finanziera s'innoltrarono, videro anch'essi questa necessità di primo bisogno, e l'esazione del tributo e de' vettigali di ogni genere davano a locazione, come nel nostro cenno storico abbiam osservato.

§. 40.

De' valori di portafoglio.

Cominciarono i banchi, riflette il Galliani, dappoichè gli uomini per esperienza conobbero non essere i tre metalli bastanti a grandi commerci ed a grandi imperi; essendochè lo stess' oro, divenuto vile in confronto de' prezzi di molte merci, dava incomodo grande e pericolo ad essere trasportato e trafficato. Quindi secondo la varietà de' costumi variamente si diede compenso a sì fatto bisogno. Dovunque era voler non giusto ne' principi che virtù nei popoli, si pensò a rappresentare la moneta con segni che senza avere alcun valore intrinseco fossero però impossibili o almeno difficili a contraffarsi. Dove la tirannia e la mala fede non permisero che si potesse riguardar come certa la possessione, qualora si possedeva un pegno sicuro della cosa pregiata, fu d'uopo appigliarsi a' corpi che contenevano un valore intrinseco tanto maggiore dell'oro, che in piccolo sito restringessero un grandissimo prezzo. Tali sono le gemme. Perciò in oriente, dove non sono nè banchi nè sicuri mercanti, usansi le gemme come monete; e que' che fra noi sono mercatanti di banco ivi son gioiellieri. Nei viaggi portansi gemme come noi portiamo lettere di cambio; e finalmente si può dire che usino le gemme più per monete che per ornamento (1).

E facile il dedurre da ciò che qui pone il Galliani, che tanto maggiormente dee riputarsi un sistema governativo rapprossimato all'ideale della perfezion civile, per quanto più è agevole o proficuo il movimento de' valori di portafoglio. Il che, legandosi coi principii stabiliti dagli economisti su la creazione de' valori, e specialmente de' valori circolanti e de' valori fiduciari, trova in un sistema di bene intesa amministrazione finanziera il suo pieno disviluppamento.

(1) Vedi "

Ma il maggior bene nella regolare circolazione di tai valori non consiste soltanto nel far valere secondo i bisogni i biglietti di credito prima della scadenza, ed adempiere conseguentemente ad impegni che gran nocumento avrebbér sofferto per ritardo. L'uomo, essere eminentemente morale, dalla sola forza dell'opinione può esser mosso, e da una ferma persuasiva che le obbligazioni contratte vengan con puntualità e religiosità adempite: e questa catena morale di reciproca fiducia costituisce direi quasi esclusivamente la vita civile. Gli abitanti nelle isole Marianne, osserva molto a proposito Melchiorre Gioia, con una mano vi presentano quel che vogliono permutare, e con l'altra prendono ciò che volete dare in cambio, nè prima lasciano il loro che abbiano ben afferrato il vostro, scappano poscia immediatamente. Ecco lo stato più basso delle umane contrattazioni, nelle quali la reciproca confidenza è uguale a zero.

Co' valori del portafoglio non solo all' eventualità si provvede di qualche possibile ritardo, ma portando con sè tutt' i vantaggi della circolazione de' valori nella rapidità e spedienza delle lettere di cambio; agevola in qualunque luogo del regno e nelle occorrenze dell' esercito e del corpo diplomatico anche presso estere nazioni, la possibilità di adempiere a' dovuti pagamenti col minimo delle spese di traslocazione del numerario. Ma un vantaggio anche maggiore da questa circolazion dei valori prende la sua iniziativa; la fiducia cioè corroborata al cimento delle giornaliere contrattazioni nel mondo commerciale, onde accorrere in casi di straordinari bisogni a straordinarie spese col minor aggravio possibile e con la maggior possibile economia del pubblico erario.

§. 41.

Delle contribuzioni straordinarie e degl' imprestiti.

La preveggenza del futuro è nell'essenza di ogni essere che dal dolore delle privazioni ebbe la stessa natura a maestra di mettere a serbo un ammasso di sussistenza pe' bisogni dell' avvenire: e l' ineguaglianza delle forze fisiche dell' individuo, quand' anche voglian limitarsi alle sole condizioni dell' età in due estremi di massima debolezza constituite, aggiunta alla ineguaglianza delle stagioni non sempre di pari fecondità e dei doni del suolo uniformemente prodighe, basterebbe soltanto a far tacere quelle insipide declamazioni che tanto rumore menarono da che dopo la metà del trascorso secolo si videro riprodotte, dal volgo plaudente ad ogni genere di novità vagheggiante, e coronate finanche dall'alloro accademico. Ma i bruti anch' essi son preveggenti; e se v' ha nella razza umana esempio dell' inconcepibile trascuratezza, su lo stesso individuo difficilmente lo stesso esempio si rinnova. In qualunque possibile stato di economia v' ha dunque un necessario fondo di riserba pe' bisogni straordinari. Ma secondo il diverso sviluppa-

mento delle umane industrie e della proficuità de' capitali nella loro energia circolanti, quest'ammasso di riserba vien differentemente determinato.

Fatta astrazione dal primo periodo sociale quando i soli personali servigi alla formazione della forza pubblica concorsero, appena che cominciarono le contribuzioni reali, allo sterminato accumulamento di ricchezze materiali le prime amministrazioni si rivolsero. Quindi enormi depositi pe'bisogni dell'annona, per marcir forse e perdersi dopo le seguenti raccolte. Quindi enorme accumulazioni di valori metallici per rimanere infruttuosamente giacenti al discapito dell'utile riproduzione.

Or più non si mette in problema che qualunque ristagno di capitali sia una sottrazione di ricchezza al pubblico patrimonio, il quale dalla somma soltanto delle ricchezze de'privati può venir costituito e per la sola nazionale opulenza giugnere a vera floridezza. Ed ecco come il sistema degl'imprestiti sorge naturalmente e per sè stesso dal solo disviluppamento della progressiva perfettibilità dell'umana industria.

Intanto varie quistioni i giureconsulti ed i pubblicisti van qui promovendo; e dicono i primi: — Egli è cosa giusta gravar le future generazioni di una imposta non ad altro scopo costituita che a riparare i danni della dissipazione degli avi? E ripetono i secondi: — Non è egli più semplice e spedito ordinamento quello di levare ne' bisogni un tributo straordinario il quale, gravitando in tali casi su la classe degli opulenti, o in qualunque modo non altra conseguenza offrendo oltre quella di produrre una diminuzione di spese nelle private economie, lasciò sempre libero il campo, anzi aggiunse uno sprone a raddoppiare un progresso di attività e conseguentemente di mezzi a riparare le momentanee perdite. Ma l'intrattenersi lungamente in questo esame sarebbe mera iattura di tempo e d'inchiostro.

Risponderemo in poche parole a' giureconsulti che tutte le eredità si possono adire col beneficio della legge e dell'inventario; e che nel nostro caso precisamente ricorrono tutte le teoriche ch'essi con tanta acutezza discutono nell'assodar la dottrina delle lesioni. Così, senza uscire da domestici esempi, il gran Carlo di Borbone metteva ordine alle devastazioni della fortuna pubblica di che il nostro paese fu vittima nel governo viceregnale.

E ricorderemo a' secondi che, anche nelle strette vedute di ciò che volgarmente dicesi politica, il maggior elogio che può farsi ad un ministro delle finanze, è quando si giunge a dimostrare ch'egli con picciole forze ha prodotto grandi effetti, e quando con meno sensibili aggravati agevolar potè il concorso di tutti a' bisogni del pubblico erario anche nelle straordinarie e difficili emergenze.

Tutto apparirà viemeglio in pienissima luce nella esposizione del nostro sistema finanziere. Giova però qui esaminare, quasi preludendo, alcune opinioni di uno scrittore di gran voga col quale è spiacevol cosa il trovarci tanto frequentemente in disaccordo.

Evvi questa differenza, dice Say, tra i particolari ed i governi nel prender valori in prestanza, che i primi il più delle volte fanno uso di questo mezzo per procurarsi fondi produttivi, ed i secondi lo adoperano per dissiparli sterilmente. I governi non prendon valori in prestanza se non per provvedere ad improvvisi bisogni, e per respingere imminenti perigli. Non sempre ottengono il loro fine, ma sempre però la somma presa in prestanza vien consumata e distrutta, e l' erario pubblico si trova aggravato dell' interesse che a tal capitale corrisponde.

Melon dice, che i debiti dello stato son debiti della mano dritta verso la mano sinistra, i quali non indeboliscono l'intero corpo. Melon è in errore. Lo stato si trova benissimo indebolito, perchè il capitale che si presta al governo vien distrutto dalle consumazioni dello stesso governo, e cessa per conseguenza di dar quel profitto o sia quell' interesse che prima del prestito dalla sua qualità di fondo produttivo si ritraeva. Con che cosa dunque lo stato paga l' interesse del suo debito? Colla porzione di un' altra rendita ch' egli trasferisce dalle mani del contribuente in quelle del creditore dello stato.

Prima del prestito esistevano nello stato due fondi produttivi, e le due corrispondenti rendite; cioè esisteva il capitale del prestatore; ed esisteva il fondo, qualunque esso sia, dal quale il contribuente è obbligato di pagare l' interesse che a tal capitale corrisponde. Dopo il prestito di questi due fondi, non ne rimane che un solo; cioè il fondo del contribuente, la cui rendita dalle di lui mani passa in quelle del governo sotto il nome d' imposizione, e dalle mani del governo passa in quelle del prestatore sotto il nome d'interesse o di rendita: il fondo che costituisce il prestito o che ha dato luogo a questo passaggio di rendita, non esiste più, perchè il governo l' ha consumato pe' bisogni pubblici. In questa guisa per effetto del prestito il proprietario del fondo prestato non soffre verun danno, ma lo soffre benissimo il contribuente proprietario dell' altro fondo, la cui rendita sotto il nome d' imposizione passa in potere dell' altro proprietario.

Molte persone perchè non veggon perdita di numerario ne' debiti che il governo contrae verso i particolari, credono che neppur vi sia perdita di valore, e suppongono che tai debiti non producan altro effetto, se non quello di una semplice traslazione di ricchezze.

Noi non comprendiamo come mai questo ingegnoso scrittore abbia potuto tanto illudersi nelle sue investigazioni e procureremo di spargere tuttavia qualche lume sopra un argomento per soverchia smania di sottilizzare annebbiato.

ARTICOLO III.

PRINCIPI GENERALI SUL CREDITO PUBBLICO

§. 42.

Del credito pubblico e della circolazione de' valori.

Se gli economisti non avessero sparsa la scienza di astrazioni metafisiche talvolta dannose, questo paragrafo sarebbe inutile, dice giocosamente Melchior Gioia per altri riguardi. Noi potremmo dire altrettanto del presente.

In tutte l'età, in tutte le amministrazioni vi è stata e vi sarà sempre una eventualità la quale dall'ordinario andamento delle cose si distacca; ed il bisogno di ricorrere a straordinarie imposte si è fatto e si farà sentire in ogni tempo. Or quando tali straordinarie circostanze si presentano, è egli miglior consiglio trar tutto subitamente nel momento stesso del bisogno dai contribuenti, o dividerlo ed attenuarlo in più rate pel tratto successivo? ecco la quistione ridotta a' suoi minimi termini. E sotto questo aspetto tutte le molte parole che profondono il prelodato Say ed i partecipanti alla opinione di lui destituite affatto si mostrano di quella precisione di pensieri che eravamo in dritto di esigere da loro.

Non adremo all'eccesso opposto per proclamare i vantaggi senza fine che dagl' imprestiti posson ritrarsi, ma converremo di buon grado che gl' inconvenienti che da' prestiti pubblici derivar possono, dall'abuso soltanto provengono dell' impiego ineconomico che potrà farsi delle somme improntate, non mai dall' impresto per se stesso. E se fosse possibile portar nelle pubbliche economie quelle diligenze di che ne' privati interessi non è raro l' esempio, gli stessi imprestiti che si fanno dallo straniero non renderebbero, come volgarmente si dice, una nazione di quello tributaria, ma l'unica conseguenza ne sarebbe che del profitto de' capitali improntati e messi in attiva e produttiva circolazione una quota soltanto al prestatore verrebbe ad essere restituita.

Molto a proposito propone Ganilh la seguente quistione: « Che far dovrebbe un popolo, il quale non avesse capitali sufficienti alla espansione di tutt' i suoi rami d' industrie e si trovasse perciò in istato d' impiegare il capitale di uno straniero in uno o più di questi rami? Quando i capitali interamente impiegati nell' agricoltura, nelle manifatture, e nel commercio non appartengono al paese che ne fa l' impiego, e quando lo straniero che n' è il proprietario non vi risiede, in che e come la condizione del paese può divenir migliore o peggiore? Non già per la quantità della fatica messa in attività, nè pel valore aggiunto al prodotto annuo della terra e della fatica: lo stesso capitale mantiene la stessa fatica dagli stessi prodotti. E non v' ha cangiamento alcuno nella ripartizione del

prodotto fra le diverse classi de' lavoratori, il salario degli operai, l'interesse del capitale ed i benefizi de' capitalisti che ne derivano proporzionalmente. Che se, dopo prelevati i salari, una parte del prodotto passa allo straniero per l'interesse del suo capitale; un tale interesse deriva già da un capitale che nel paese non era e dal quale conseguentemente nessun profitto potea trarsi; mentre dall'altro canto l'opera alla quale quel capitale straniero ha dato luogo somministrò agio alla industria, ad una fatica, e conseguentemente ad un profitto nazionale », che senza quei capitali non era a sperarsi.

Nella quale conclusione conviene lo stesso Say, quantunque dalle sue espressioni si rilevi che dalla forza della verità vi sia più strascinato che condotto. « Quando i prestiti verso il pubblico fossero moderati, ei dice, ed i capitali che costituiscono il prestito venissero utilmente impiegati, tali prestiti sarebbero giovevoli, perchè offrirebbero un impiego profittevole a quei piccoli capitali che trovandosi in mani poco industriose, senza questa facilità di collocamento, giacerebbero inoperosi o verrebbero spesi senza profitto alcuno. Forse sotto questo solo punto di veduta i prestiti verso il pubblico possono produrre qualche bene; ma un tal bene è molto pericoloso, ove sia un'occasione pel governo a dissipare le rendite della nazione. In fatti, eccetto che la sorte principale di tali prestiti non si spenda per opere utili, come sono le strade, i canali che facilitano la navigazione, ed altre opere simili, è meglio pel pubblico che questi capitali rimangano per sempre nascosti; perchè se esso perde l'uso del fondo, almeno non è costretto a pagarne gl'interessi. Potrà dunque esser utile prender fondi in prestanza, quando possedendo un usufrutto si ha bisogno di un capitale; ma niuno creda di lavorare per la pubblica prosperità contraendo debiti. Chiunque prende valori in prestanza per consumarli, sia egli un particolare, sia il governo, aggrava la sua rendita e l'impoverisce di tutta la sorte principale del prestito. Or è appunto ciò che fanno le nazioni quando prendon fondi in prestanza dai particolari. »

§. 43.

Del gran libro del debito pubblico.

L'impiego del credito pubblico, secondo un moderno autore, L. C. A. Dufraisne Saint Leon, consiste nel riunire in massa e prontamente una quantità di cose necessarie, ciascuna delle quali divisa sarebbe senza forza, e realmente al bisogno, senza valore.

Due motivi diversi obbligar possono un popolo a fare un imprestito: la necessità dapprima, e poi il desiderio di produrre il meglio, ovvero l'idea di allontanare un danno.

I governi far si deggiono una austera legge di rigore e di probità, di combinare gl'impronti pubblici, anche in caso di necessità imperiose, in modo a non farli gravar (di soverchio) su

la posterità; a far che sieno sofferti e soddisfatti per intero dalla generazione esistente all'epoca del danno e del bisogno.

Le basi del credito pubblico sono un governo legale, il rispetto per le proprietà, la pubblicità de' conti dello stato, la necessità di far camminare di fronte l'imposizione e l'impronto.

Le somme del credito o i suoi procedimenti si dividono quasi da per tutto in debiti esigibili e in debiti consolidati. I primi nascono sempre da necessità, e derivan piuttosto da disordine che da privazioni: prova un incomodo temporaneo, e ne infliggono la pena. Dippiù, tali impronti deviano momentaneamente i capitali dalla loro vera destinazione, e il salario de'lavori produttivi per una consumazione anticipata de' prodotti futuri del lavoro. Si è detto e ripetuto che questa specie di debito pubblico favorisca la circolazione, come se i capitali restar dovessero oziosi se il governo non li evocasse a sè. Il vantaggio di tal natura d'impronto, pe' creditori, consiste nel dar loro gl'interessi in ragione de'capitali che hanno, e nel riacquistare i loro fondi sia a cambio, sia a sconto. Ma dall'altro canto, è il creditore obbligato a frequenti rinnovazioni o rimpiazzi: quindi l'agiotaggio.

Il debito fondato, o consolidato, il cui rimpiazzo non è permesso, è il più comodo pel creditore e pel debitore. Questi, ossia il governo, riceve da una mano per versare con l'altra; e il creditore vede giungere la sua rendita a tempo fisso, senza ritenuta. Se vuol rientrare in possesso de' suoi capitali, può vendere le sue rendite senza tema di opposizione, e senz'altra formalità che dare la sua firma sul registro della tesoreria.

Abbiam voluto premettere le idee di questo autore ed esibire quasi in uno specchio il sunto della di lui opera per non ingolfarci in lunghe dispute sopra quistioni che oggimai non dovrebbero esser più nel novero delle quistioni allogate. Non è per altro che tutto ci sembri di tutta la lucidezza possibile lumeggiato: ma non siamo più nel buio di cinquanta anni fa, ed i paralogismi degli scrittori di quell'epoca son già divenuti assai più che discernibili, e da chiunque che per poco si conosca non affatto nudo in questo genere di ricerche. Per la qual cosa la sola precisione de'fatti è ciò che ormai bisogna assodare. — Ma produciamo dapprima tutta intera la teoria che questo autor si propone e disviluppa per riconoscerne, se non altro, la nomenclatura.

Il signor Dufresne chiama rendite fittizie di uno stato tutte quelle che non riposano su le proprietà delle terre, ma su i dadi, su le carte, la caccia, i giornali, i consumi, i titoli, ec; in una parola, tuttociò che compongono ora le contribuzioni indirette. Una presunzione di pace ne accresce in un subito la sorgente: un colpo di cannone la diminuisce di un quarto, di un terzo; di una metà: e questa incertezza e fluttuazione su la somma di un tal ramo di rendita pubblica e ciò che gli fa dare dal signor Dufresne il nome di rendita fittizia.

Finalmente egli fa il seguente calcolo del debito di Europa:

il debito pubblico d'Inghilterra, di Francia, di Napoli, del Portogallo, de' Paesi-bassi, della Prussia, dell'Austria, della Baviera, della Russia, ascende a quaranta bilioni, de'quali più di tre quarti son dovuti dall'Inghilterra. — L'opera del signor Dufresne St. Leon vide la luce in Parigi l'anno 1824.

Di un'altra opera dobbiamo far parola, pubblicata tre anni dopo. Ella appartiene al degnissimo commendator Bianchini in oggi meritamente Direttore del real ministero dell'interno. Ma perchè nella bocca di un suo umile e devoto ammiratore, qualunque elogio sembrar potrebbe esagerato, dopo aver fatto ricordo che i più stimabili giornali letterari, fra' quali la *Revue Encyclopèdique* e il *Journal Universel* di Ferroussac, ne han parlato con vantaggio, mi limito a farne conoscere il disegno ne' suoi primordiali compartimenti.

Questo dottissimo autore divide il suo lavoro in tre parti:

1. mezzi di stabilire e far fruttificare il credito;
2. mezzi di conservarlo;
3. mezzi di estinzione del debito.

Son mezzi di credito:

1. L'imprestito perpetuo;
2. La vendita delle cariche sotto forma di cauzione;
3. Gl'imprestiti a vita;
4. Le tondine;
5. Gl'improuti rimborsabili a termine;
6. Gl'improuti rimborsabili per lotterie;
7. Gl'improuti rimborsabili per annualità.

Il debito consolidato mostra sempre le sue basi, permette sempre di valutarsene l'ammontare e paragonarvi la quantità. Il debito fluttuante (*galleggiante*) si contratta nell'oscurità e non può lungamente prolungarsi senza che le sorgenti del credito vengano alterate.

Mezzi di conservare il credito sono;

1. la circolazione de' capitali;
2. la creazione de' banchi di deposito, di circolazione, di sconto, di servizio.

Mezzi di estinzione del debito sono:

1. i rimborsi;
2. il movimento della cassa di ammortizzazione;
3. l'impiego successivo de' fondi presi ad imprestito.

È facile il prevedere che scopo primitivo di quest'opera era quello di dar rilievo agli espedienti adottati nell'amministrazione finanziera su tal riguardo.

Ed è agevole del pari il dedurne che a noi su questo argomento altro non rimane che a spigolare.

§. 44.

Teorie generali sul debito pubblico.

È trista cosa, dice dommaticamente Say, quella di far debiti: i governi non fan debiti, dicono altri, ma *creano rendite*. La prima espressione è troppo depressiva: la seconda troppo enfatica. Poniamoci nel giusto mezzo.

Abbiam veduto che le piccole mire delle particolari economie non sono applicabili al vasto obbietto dell'amministrazione delle pubbliche rendite; ma che quando anche metter si volesse con quelle al paragone, spesso l'improntar da altri que'fondi che non si hanno, lungi dal doversi riputare come cagione di deperimento, fan più che sovente le veci di un proficuo impiego; e determinano de' profitti che senza quegl' improntí non erano separabili. Ma, come poco fa, bene avvertiva il signor Dufresne St. Léon, si comincia dapprima dal prendere a prestito per necessità, e si prosegue poi pel desiderio di produrre il meglio e di allontanare l'eventualità di un danno futuro. Ma non i soli imprestiti costituiscono il debito pubblico.

Contraggon debiti gli stati del pari che i particolari e per servigi ricevuti e per fondi presi a prestito. Spesso i secondi ad altro non servono se non a pagare i primi: spesso però i primi senza gli ultimi esser non potrebbero provocati.

Abbiam veduto che l'assoluto difetto di fiducia forma la condizione più bassa dello stato sociale, e conseguentemente l'infimo grado di ogni politica associazione; mentre, dall' altro canto la sola fiducia è quella che disviluppa prodigiosamente l'industria e conduce alla più eminente prosperità la fortuna pubblica. Intanto la progressione ascendente del credito che con la progressione della prosperità di un popolo va illimitatamente ad aumentarsi, a due diversissime conseguenze conduce i troppo audaci ed i troppo timidi calcolatori: quelli tutto al credito accordando, questi volendo di soverchio restringerne e circoscriverne i limiti. Ma il credito, qualità eminentemente morale, sfugge gli ordinari calcoli delle quantità definite. Ciò che talora si osserva nel subito elaterio che dispiegar può un individuo, una famiglia nel reagir con vigore avverso una compressione soverchia, giganteggia, prodigiosamente nelle grandi masse de' popoli che talora, nel momento stesso che pe' calcoli ordinari schiacciate riputar si dovrebbero da lunghi oltraggi di una continuata sciagura, comprimono vigorosamente tutte le molle di loro energia e risorgono onnipotenti dalle loro rovine. La storia antica e nuova è di tai prodigi fecondissima. Noi ci limiteremo ad un sol ricordo. Dopo la rapidità ed i portenti della fortuna annibalica, dopo la strage di Canne, la prudenza del senato esalta nell'opinion pubblica il gran cuore di Varrone nel quale speranza di riordinamento della cosa pubblica

fervea tuttavia vigorosa; e la fiducia risorge: Cartagine è aggredita nel centro stesso del suo potere donde minacciava servaggio e devastazione all'universo; e si vendono intanto con gran vantaggio ne' pubblici incanti que' campi stessi che l'esercito trionfatore dell'Italia occupava e da' quali già moveva nella lusinga di banchettare il terzo giorno sul Campidoglio.

Il genio dell'amministrazione non trascenderà all'abuso de' valori fiduciarî: e che cosa mai l'abuso non disnatura? Ma se non sapesse trar profitto dalla creazione di tai valori per quanta è la sfera di sua prodigiosa espansione, delle prime molle si priverebbe che sol possono spingere a prosperità incalcolabile la nazionale industria e la fortuna pubblica.

Lungi dall'arrestarci in ormai futili dispute ed inopportune su' limiti che impor si vorrebbero all'amministrazione nell'opera de' crediti e nella fruttificazione de' fiduciari valori, alla esposizione ci rivolgeremo, quasi meramente storica ed indicativa de' varî metodi finora adottati per costituire e far valere queste nuove sorgenti di pubblica prosperità.

Ma perchè il passar di fianco ad alcune volgate opinioni non sempre ha l'aria di trasandar cose inutili, ma spesso di derivar da cose difficili, procuriamo disbrigarci al più breve da un tal ginepraio.

» Sono i banchieri, dicea Montesquieu, fatti per cambiar il danaro, non già per prestarne. Se il sovrano per altro non se ne serve che per cambiare il suo danaro, siccome gli affari suoi son sempre grandi, per quanto lieve profitto lor dia per le loro rimesse, la cosa diventa un oggetto rilevante: e gli domandano grossi profitti, si può esser sicuro che ciò nasce da difetto dell'amministrazione. Allorchè per lo contrario sono essi impiegati nel fare degli avanzi, l'arte loro consiste nel procurarsi grossi profitti dal loro danaro, senza che altri possa accagionarli di usure. « — Questo acuto scrittore faceva in tal modo il racconto di ciò che si passava sotto i suoi occhi; e il suo buon senso qui assai bene gli facea ravvisare che sopra un argomento di tal fatta tutta la scienza esser vuol concentrata a semplici e pure dilucidazioni di fatto. Ma la vivacità del suo ingegno contener nol seppe fra questi limiti di prudenza, e trascorrer volle a ragionamenti, ossia a paralogismi. Ha il vanto però di aver tutto occupato il campo delle sofisticazioni su tal riguardo. Ed in fatti, comprimendo le molte parole che dopo di lui si son dette sulla costituzione ed il pagamento de' debiti pubblici, nulla ci è dato di rinvenir di nuovo o di più estesamente pensato.

§. 45.

Della costituzione de' debiti pubblici.

« Si son falti a credere alcuni, ei dice, che uno stato debitore e creditore di sè stesso moltiplichi le proprie ricchezze ampliandone la circolazione: ed io mi penso che abbian essi confusa una carta circolante che rappresenta la moneta e ch'è il segno de' profitti che ha fatto o è per fare una compagnia sul commercio, con una carta la quale rappresenta un debito. Le due prime sono vantaggiosissime allo stato: l'ultima non può esserlo; e tutto ciò che mai possa ripromettersene ad altro non si riduce fuor che all'essere un buon pegno pe' privati del debito della nazione, ch'è quanto dire che ne procura il pagamento ».

E che altro ci va ripetendo Say quando vuol persuaderci che i titoli de' creditori dello stato non aumentano la massa de' valori nè tampoco la circolazione produttiva? Quando nega ai contratti, ossia a' titoli del credito de' particolari verso il governo, la qualità di valori veri effettivi, ed esclude i capitali che tai contratti rappresentano, dall'essere considerati come altrettante porzioni di ricchezza reale che accrescono la fortuna pubblica? « Il titolo, ei dice, è la pruova che un dato valore appartiene ad un dato individuo, e la ricchezza consiste nel valore che un tal titolo rappresenta, non già nella pergamena che ne dimostra il legittimo possesso. Molto meno poi è ricchezza quel titolo, che neppur rappresenta la proprietà di un valor reale ed esistente, ma ch'è una delegazione che il governo cede al prestatore onde ogni anno costui possa prender parte di quelle rendite che dovran nascere nelle mani de' contribuenti. In fatti, ove il titolo venisse ad annullarsi (come ha luogo ne' fallimenti), si perde forse nella società la porzione di ricchezza ch'esso rappresenta? No certo: allora il contribuente dispone per sè di quella porzione di rendita ch'esso avrebbe pagata al creditore dello stato. E lo stesso van ripetendo a coro e il Sismondi ed altri non pochi.

In tutto questo giro di parole la caratteristica differenziale che vorrebbe stabilirsi tra i valori fiduciari circolanti de' privati da quelli che al pubblico appartengono, io non veggio. Nell' una e nell' altra condizione, il titolo è del pari una prova che un dato valore appartiene ad un dato individuo, e nell' una e nell' altra condizione la ricchezza consiste nel valore che un tal titolo rappresenta e non già nella pergamena o carta bollata che ne dimostra il legittimo possesso. Il requisito inerente a' titoli de' creditori dello stato di poter circolare da una mano in un'altra, dà ad essi un valore non eguale soltanto, ma di gran lunga superiore ai viglietti di confidenza i quali, come lo stesso Say ne conviene, rimpiazzano la moneta, ne adempiono l'uffizio, ed aumentano conseguentemente la massa de' capitali. Gli uni e gli altri hanno la qualità inerente

di esser convertibili in moneta sonante col mezzo del cambio, e ne seguon le leggi. E se, a condizioni eguali di scadenza, v'ha qualche cosa di differente per determinarne lo sconto, ciò soltanto derivar può dalla maggiore o minore guarentia di che son rivestiti. Or, nell'ordinario corso degli avvenimenti, la guarentia delle carte pubbliche tanto superiormente sopra quella delle carte private primeggia, quanto che la sola guarentia pubblica è di tutte le private guarentie l'eminente mallevadrice. Si parla di un fallimento. Ma fallimento non può darsi se non quando tutto l'ordine di uno stato venga a sconvolgersi ed a mancare affatto. E in questa crisi terribile, le carte private verran forse a sottrarsi a' danni del generale cataclismo? Che se mai di questo sciagurato avvenimento è pur possibile l'eventualità, nella fortuna de' privati pur troppo frequenti e giornaliere se n'offrono le ripetizioni.

Si presume che ne' fallimenti pubblici il titolo può venire ad annullarsi senza che nella società si perda la porzione di ricchezza che esso rappresenta, il che equivarrebbe in grande quello stesso che nelle private bancherotte fraudolenti ordinariamente addiviene, e la pena del reato non n'è forse meno esemplare ed appreusiva alla repressione di un tanto misfatto. *Nunquam antecedentem scelestum deseruit pede poena claudo.*

De' soli fallimenti disgraziati noi possiam tener calcolo. Or, quantunque di essi sia comune nelle private economie l'eventualità, nella fortuna pubblica ciò non è mai da poter mettersi a calcolo: tutta la gran massa delle ricchezze nazionali è là col suo fondo di annua riproduzione inesauribile.

Finalmente, ciò che si va riproducendo riguardo alla improduttività de' fondi destinati alla composizione della forza governativa, primo e massimo agente di una produzione qualunque, dopo le riflessioni a sazietà discusse e dilucidate non vale più il pregio di intrattenervisi.

Ne piace, pria di passar oltre, qui aggiungere ciò che da Melchior Gioia si riflette a proposito de' fallimenti nazionali.

» Una nazione che fallisce, ei dice, arreca è vero, tanto danno a' suoi creditori, quanto vantaggio porta a' suoi contribuenti; giacchè le somme che ricevono quelli, sono eguali alle somme pagate da questi. Ma da ciò non si può dedurre col sullodato scrittore (Sismondi) che il fallimento di un governo non diminuisca il capitale nazionale. Di fatti, da una parte questo atto ingiusto ed immorale scema l'attività della fatica ne' particolari, perchè scema la speranza di fruire de' proprî risparmi; dall'altra in un nuovo bisogno il governo non troverà prestiti che al 12 per 100, in vece del 3. Ora questo aumento d'interessi diviene un aumento d'imposte, il che può riuscir dannoso ai produttori. — Aggiungi che una parte del danaro esatto, sotto la forma di credito, non serve solo ad alimentare de' capitalisti oziosi, ma va in parte a vivificare le sorgenti della produzione; quindi da un fallimento governativo può essere così diminuita la rendita nazionale, come può

essere diminuita la rendita d' una terra da un ostacolo che le tolga la solita irrigazione. Può essere benissimo che questo ostacolo non assorba parte dell' acqua, ossia che questa rimanga nella stessa quantità: ma il nuovo riparto non essendo eguale al primitivo, non è impossibile che la produzione ne soffra. Se le mie otto staia di grano s'uniscono alle vostre otto sul vostro solaio, il numero delle staia resterà sedici come prima, ma voi ne avrete più del bisogno ed io morirò di fame: quindi cesseranno i lavori che io era solito ad eseguire. »

E a dileguar totalmente il falso allarme di una pubblica bancarotta, ci avvaleremo delle parole dell' autor medesimo del quale combattiamo l' opinione, come chè alquanto acerbette e maligoanti.

» Si è detto (così conchiude Say ne' suoi ragionamenti intorno ai prestiti verso il governo ed ai loro effetti generali) si è detto che il debito pubblico attaccava al governo tutti i creditori dello stato: e che costoro, essendo associati alla prospera ed all' avversa sorte del governo, ne diventano i sostegni naturali. Ciò è verissimo. Ma come questo mezzo di conservazione può applicarsi tanto ad un buono quanto ad un cattivo ordine di cose; così esso è altrettanto pericoloso per una nazione, quanto può essergli utile. Si osservi l' Inghilterra, dove per questa ragione un gran numero di persone oneste è costretto a sostenere un'amministrazione perversa.»

Non è del nostro obbietto l' entrare in esame su la bontà o perversità dell' amministrazione inglese. Sappiamo per altro che non tutti pensano della stessa guisa; e, siane qualunque la cagion determinante, noi ci sentiam fortemente inclinati a dissentire affatto dalla sentenza dell' autor francese. Ma, convenendo per ipotesi che una troppo inflessibile aderenza ad inveterati costumi possa ritardar talora un felice miglioramento, io non saprei vedere come mai entrar possa in una mente ragionatrice la vana lusinga di un bene di una migliorazione futura a dispetto del general costume e dell' indole nazionale, ed anche, se pur si voglia così definire , in contrasto di quella gran massa d' inerzia determinata da lunghe abitudini che oppor dee all' urto delle subite novità una resistenza invincibile. Miglioramento alcuno non avverrà giammai senza una precedente preparazion di prudenza. Ma, qualunque siasi lo stato di vita civile al quale un popolo siasi accostumato , il maggior bene che mai possa immaginarsi, quella condizione di vera prosperità che render può florida una nazione nell' interno, e rispettata e terribile allo straniero, da quel solo infragibil legame dee ripetersi che gl' interessi de' popoli e del governo confonde in una sola inseparabile idea.

« Si è detto, prosegue Say, che seguendo il debito pubblico il grado della pubblica fiducia verso il governo, questo, geloso di conservare un credito di cui il debito pubblico è la misura, è maggiormente interessato a ben condursi. È opportuno distinguere *il ben condursi* verso i creditori dello stato, dal *ben condursi* verso i contribuenti: il primo consiste nel puntuale pagamento degl'in-

teressi del debito, ed il secondo nello spender poco. Il prezzo corrente delle rendite de' creditori dello stato è una pruova della prima maniera di ben condursi, ma non già della seconda: e forse non sarebbe fuor di proposito l'asserire; che l'esatto pagamento del debito, lungi dal servir di garante di una buona amministrazione, vi tien luogo, e fa tollerare in alcuni paesi gravi e moltiplici abusi.»

Qui parimenti l'autor francese si è fatto sedurre da quella nazionale antipatia che sol nei volgari animi allignar dovrebbe e disparire affatto in chi del santo fuoco della verità esser dee investito, di quella santa Dea al cui cospetto tutti i geografici confini si dileguano. Ma che? I creditori dello stato non sono anch'essi a vicenda contribuenti? Tutti coloro su' quali la pubblica rendita si ripartisce, son essi affatto stranieri alla universal comunanza, o talmente miseri da non contribuire in nulla anch' essi a quella massa soverchia di spese delle quali suppor si vogliono sproporzionati gli aggravi? — Ma certo è che i *nulla abbienti*, e in un modo qualunque delle pubbliche rendite si fan partecipi, per l'ordinario corso delle cose umane alla classe de' proprietari e dei capitalisti fan passaggio; e conseguentemente, dopo picciolissimo intervallo, il loro personale interesse con quello di tutta la gran massa de' contribuenti viene a confondersi. Per la qual cosa, anche quest'altra malignazione cade affatto di proposito, e vana del tutto si rende ed inopportuna.

« Si è detto in favore del debito pubblico, dice finalmente l'economista francese, ch'esso offrendo a quei capitalisti che non sanno impiegare con vantaggio i loro fondi un mezzo di collocamento, ne impedisce l'invio nell' esterno. Tanto peggio, perchè è un'esca che attira i capitali verso la loro distruzione, ed aggrava la nazione dell' interesse che ne paga il governo. È meglio che tai capitali si prestino all'estero, perchè tosto o tardi esser dovranno restituiti, ed in questo intervallo è l'estero che ne paga l'interesse.»

È spiacevole che su questo pagamento degli annui interessi tanto vagamente e superficialmente si vada tuttavia ragionando, mettendolo a confronto anzi confondendolo co' capitali delle rendite stesse che annualmente si riproducono. — Su le rendite della moneta non è questo il luogo di far lungo discorso.

§. 46.

Della creazione delle rendite.

« Due pregiudizi ingombrano questo argomento, riflette molto a proposito Melchior Gioia nel suo prospetto delle scienze economiche: il primo appartiene al popolo, il secondo ai filosofi ».

Siccome molti capitali all' istante in cui si prestano compariscono in forma di danaro, quindi crede il volgo che gl' interessi che si costituiscono, dalla qualità del danaro interamente dipendano.

Dall' altro canto Smith ed i suoi commentatori, non considerando

il danaro nel mondo commerciale se non come un istrumento che agevola le comunicazioni, risguardano l' interesse del prestito come indipendente affatto dalla quantità del danaro.

Intanto l' interesse de' capitali da due elementi vuol con più ragione ragguagliarsi.

1. Dal prezzo della cosa prestata;

2. Dall' assicurazione contro il pericolo di perderla.

Dalla legittimità di questi titoli non v'ha chi convenir non possa. Lunga ciò non ostante e pertinace è stata la prevenzione contro l'interesse de'capitali. Scorriamone con rapidità le vicende. Noi profitteremo in questa esposizione de' giudiziosi lavori del nostro Galiani e dell'abate Vasco.

I Romani nella loro origine, ristretti in un territorio estremamente piccolo e poco fecondo, si procuravano gran parte della sussistenza saccheggiando le messi de' loro vicini. Per divenir grandi, essi cominciarono dall' esser ladri.

L' incertezza e l' ineguaglianza del ladroneggio, rendendo infinitamente precaria la rendita di molti, non potevano questi sottrarsi alla miseria ed alla disperazione, se non togliendo a prestito dai loro concittadini ciò che questi avevano di superfluo.

Le condizioni del prestito furono sempre poco generose, perchè poca generosità si può sperare dai ladri. Ciononostante le leggi più severe ne ordinavano l' esecuzione.

Queste leggi non erano solamente severe, ma anco atroci, perchè emanavano da un popolo feroce e povero, ed erano necessarie alla sua situazione economica.

Siccome ciascun debitore non aveva altra risorsa per sdebitarsi col suo creditore fuor che la sua parte del bottino sul nemico, quindi quanto più le pene contro i debitori inesatti od insolvibili erano gravi, tanto più dovevan costoro far degli sforzi nei combattenti e divenire eroi per non andare in carcere.

La severità però delle leggi contro i debitori fu spesse volte occasione e talvolta pretesto a violenti e sanguinose sedizioni.

In questi momenti di crisi i creditori, per non perder tutto, sacrificavano alcuni de'loro diritti, o suscitavano una guerra esterna per essere pagati.

Le leggi però non furono giammai interamente abrogate, nè grande alterazione subirono, finchè i Romani ebbero bisogno di vincer per esistere.

Ma dopo che Roma ebbe devastate le nazioni per renderle felici, piegò il capo sotto lo scettro degli imperatori; le leggi sul prestito subirono allora cambiamenti, che la nuova situazione dei Romani esigeva.

Gl' imperatori, il cui interesse era diverso da quello della repubblica, e che odiavano i patrizi perchè ne temevano il potere, si mostrarono sensibili alle sventure del popolo onde farne appoggio alla loro autorità. L' abrogazione delle antiche leggi sul prestito secondarono perfettamente le loro vedute; essa toglieva ai patrizi

un mezzo che avea contribuito non poco alle loro ricchezze ed alla loro influenza sul popolo, e rendeva a questo quella indipendenza che le antiche leggi gli avevan fatto perdere. Si stabilì allora la massima, dettata in apparenza dall' umanità, ma che in sostanza le è contraria, cioè che la causa del debitore merita i maggiori riguardi.

Disparvero allora i prestiti, o non se ne fecero se non con cautela e simulazioni, le quali contrabbilanciar potessero il favore accordato ai creditori. I libri del dritto romano presentano in ciascuna pagina la lotta tra le leggi che parteggiano pe' debitori, e le astuzie con cui i creditori tentano schermirsene.

Si suppone che i popoli moderni, allorchè conobbero ed adottarono la legislazione romana, o ne introdussero lo spirito ne' loro usi, nella stessa situazione si trovassero in cui erano i Romani sotto gl' imperatori; e che i Re cercassero di rendersi benevolo il popolo con leggi favorevoli ai debitori, a contrappeso della potenza baronale, sola ardimentosa ad insorgere avverso la loro autorità.

Senza impegnarsi a difendere una tale idea, si può convenire che molte leggi civili ed ecclesiastiche proscrivessero il prestito con interesse, e che durante il medio evo ne' grandi stati di Europa un tal traffico, riputato infame, fosse abbandonato agli Ebrei. La poca industria di quei tempi si alimentava de' magri capitali di mercatanti e degli artigiani medesimi: l' industria agricola, quella che venne con più vantaggi esercitata, andava innanzi soltanto con le anticipazioni che i signori ed i grandi proprietari facevano per far lavorare i loro servi ed i loro coloni. Si prendeva a prestito meno per trafficare con profitto che per soddisfare ad un pressante bisogno: ed allora esigere interessi altro non era che procurarsi un profitto su la sciagura del suo prossimo. Per la qual cosa la religiosità dei principii riprovar doveva un tal calcolo, che anche al presente è incognita cosa per le anime generose e condannata dalle massime della più ordinaria morale. Montesquieu attribuisce alla prescrizione del prestito ad interesse la decadenza del commercio. Ma, se questa ne fu una delle ragioni, come avverte qui assai bene Say, molte altre però ve ne furono.

Dopo la scoperta dell' America, dopo l' aumento delle arti del commercio della moneta, l' usura ritrovò apologisti negli scrittori più cristiani e ne' governi e Claudio Salmasio; uomo di cui non vi è forse stato chi abbia avuto ingegno e letteratura più grande (sebbene ei n' abbia fatto uso solo nel piccolo), fu il primo che scrisse compitamente delle usure con non minore dottrina che inclinazione a giustificarle. Dietro lui scrisse Niccolò Broedersen, canonico della chiesa Ultreht, e poi altri: e ad essi si oppose un numero grandissimo di scrittori d' ogni nazione. Nel secolo passato si riaccese la disputa in Italia; dove Scipione Maffei, gentiluomo veronese, scrisse *dell' impiego del danaro*: e siccome

l'animo suo nobile e generoso, e l'opinione della virtù e dottrina sua meritamente stabilita presso tutti, facevano conoscere non essere egli stato trasportato da passione o da riguardo alcuno, eccitò il libro negli animi di molti grandissima commozione. Gli si oppose fra Daniello Concina, dell'ordine de' Predicatori, con due libri ripieni di fervore e fuoco incredibile, e tanto meno aspettato quanto parea doversi vedere, fra uomini amici, dotti e sottoposti allo stesso Principe, maggiore placidezza. Ma furono le dispute interrotte con savio consiglio dalle suprema autorità, conoscendosi che coloro i quali tanto ragionano della usura non hanno per l'ordinario avuta dalla provvidenza facoltà da poterlo commettere, e coloro al contrario che vi potrebbero cadere, non sono stati per colpa della loro educazione posti in istato d'intendere le contrarie. » Galliani, *della moneta.* — Quest'autore attribuisce alle matematiche la rettificazione delle idee morali riguardo agl' interessi de' capitali.

Egli è cosa evidente che fino a tanto che durò una tale oscillazione de'pensieri, stabilità di sistema su la costituzione del debito pubblico non era da sperarsi; e rimaner dovevano nella loro integrità le riflessioni sopra esposte dal Montesquieu su l'impiego che far poteano i governi dell'opera dei banchieri. Questa classe di tanta utilità, anzi di primo bisogno per le grandi operazioni del commercio, ricevea ordinariamente vessazioni piuttosto ed aggravi, che retribuzioni pei servigi importanti che recava. Curiosi aneddoti ne raccolsero i nostri novellisti italiani; e noi qui in seguito sarem per vedere come a loro riguardo specialmente fosse invalso il *valimento* di che abbiam detto parola nel cenno storico.

È ad osservarsi come fra noi ed altrove i banchi ed i monti di pietà sorgessero per metter freno, come dicesi, alla insaziabile avidità de' cambisti, ed i governi cominciarono a profittare con miglior sistema dei benifizi de' valori di circolazione. I pubblici amministratori infine, ammaestrati alla loro scuola, non più alla vicenda soggiacquero di esser vittima o sacrificatori del giro de' cambi e delle malleverie indecorose cui ricorrer doveano ad ogni straordinario evento di bisogni impreveduti e subitanei del pubblico erario, ma creatori divennero essi stessi dei valori di circolazione che i soli banchieri sapean dapprima mettere a profitto.

Le carte di fiducia emesse dal governo non van perciò riguardate se non come un' ampliazione e miglioraziona delle lettere di cambio. È perciò tutti quei clamori, che contra l'emissione annua degl' interessi si producono, vanno accolti con quel sorriso di commiserazione col quale un esperto commerciante accoglierebbe le osservazioni di chi gli facesse rimprovero degli sconti a'quali egli soggiace senza mettere a calcolo i profitti non solo equivalenti ma esuberanti ch'ei ritrae dall'immenso ammasso de'capitali che a quegli sconti danno occasione.

Supponete che uno stato.

1. Confessi sopra tante carte quanto deve a ciascuno de' suoi debitori;

2. Classifichi queste carte in ragione di valori più o meno grandi;

3. Offra guarentia di rimborso legale al valor ricevuto ed entro termine prescritto;

4. Determini il modo di rimborso;

5. Accerti che pagherà gl' interessi finchè venga estinto il debito;

6. Assicuri a queste carte certi privilegi nel pagamento delle imposte e nella compra de' beni demaniali, per esempio un tanto per cento sopra il valore del danaro.

Ecco tutti gli elementi de' biglietti di stato; e le loro combinazioni binarie, ternarie ec., spiegano la differenza tra i vari biglietti di stato ed il motivo della loro circolazione o arrenamento, del loro guadagno o della loro perdita nel cambio del danaro. Vedi Gioia, nel *nuovo prospetto delle scienze economiche*.

La circolazione dei biglietti di stato dee perciò scemare allorchè divenga oscuro o vacillante uno o più di que' cinque elementi, a misura cioè che:

1. Il credito non sia liquidato;
2. Indeterminata sia l' epoca del rimborso;
3. Ignorato il modo con cui un tal rimborso sarà fatto;
4. Non siano stabiliti i fondi per eseguirlo;
5. Vacilli l' opinione su la morale o solvibilità del governo.

La più piccola circostanza può far disparire la confidenza.

Ed ecco come sino ad un certo punto può dirsi che l'emissione delle carte fiduciarie che fa un governo legale ne' suoi impegni; andar deggia considerata come una vera creazion di valori, dalla fede pubblica guarentiti. — Percorriamone rapidamente le varie specie.

§. 47.

Delle varie specie de' biglietti di Stato.

Delle cinque condizioni di sopra stabilite, sarà oggetto di considerazioni particolari onde fissare la quantità più o meno alta degli annui interessi tutto ciò che ha rapporto all'epoca del rimborso, al modo con cui il rimborso sarà fatto; ma sono di prima importanza e communi a tutti la liquidazione della somma dovuta, la guarentia che i pagamenti saranno fatti senza ostacolo nelle epoche e ne' modi determinati; e conseguentemente la pubblica fiducia su la moralità e solvibilità del governo. A sostener la quale giustamente si è detto che tutta vi bisogni l' azion combinata della prudenza insieme e del genio dell'amministrazione, che difficilmente altrui è comunicabile. Ma questa scienza ben può essere sino ad un certo punto ridotta ad arte, alla imitazione cioè degli espedienti da altri presi con profitto, ed al tenersi lon-

tano da ciò che in altre circostanze si è rinvenuto svantaggioso. Di questa è indispensabil cosa l'occuparsi. Gl'ingegni ne faran mezzi di perfezionamenti e di novella creazione.

§. 48.

Delle varie specie di debito pubblico adottate nel regno delle due Sicilie, e movimento legislativo che vi ha relazione dalla dinastia aragonese sino alla costituzione del debito consolidato.

Alle straordinarie spese del governo si provvedeva fra noi, come abbiam veduto nel cenno storico, dapprima con le *collette*, poi coi *donativi*. Non mancano però memorie che dell'opera dei banchieri il nostro governo fin da tempi remotissimi si giovasse. E di fatti fin da tempi di Federico di Svevia i mercatanti lombardi e romani fecero prestiti alla corte; e nel governo degli Angioini, i genovesi, ricchissimi in contanti. Questi ultimi protrassero i loro servigi sino al governo viceregnale, com'è da vedere nel secondo volume della sua egregia opera.

La fiducia però, e non bisogna giammai dimenticare un tal principio, è il primo cardine di una tal sorta di contrattazione. Quindi al mancar di quella, si cominciò a non voler più anticipar danaro se non dopo solenni cessioni di qualche specioso ramo delle rendite pubbliche. Il Re Federico d'Aragona tolse ad imprestito nel 1497 ducati 16,200 al 5 per 100, e per pagamento degl'interessi assegnò in *perpetuo* ed in *burgensatico* quasi tutta la rendita delle due gabelle denominate *reale della carne* e *burgensatico*. Abbiam veduto come sotto il governo viceregnale queste rovinose assegnazioni e consegne crescessero a dismisura.

Dobbiamo all'augusto Carlo III il primo rimedio ad un tanto male con la *Giunta delle ricompre* da lui instituita circa l'anno 1751, assegnando per fondo di tale opera i frutti di alcuni dritti fiscali. Pure tanta beneficenza non fu accolta universalmente con quell'animo grato che dovea meritarsi! ed il Galanti si credè nel dovere farne in tal modo l'apologia: « Non si manca di dire da molti che queste operazioni sieno perniciose, perchè ridurrebbero alla mendicità molte famiglie nobili. Ma, quando anche ciò accadesse, si moltiplicherebbero le famiglie industriose, con maggior profitto della nazione. Gli acquisti che i particolari han fatto dei fondi fiscali, sono riusciti doppiamente funesti alla ricchezza nazionale. Le persone più agiate e più intelligenti si tengono lontane dalle arti e dal commercio, da che hanno potuto ottenere una rendita sicura benchè picciola. Si potrebbe da ciò vedere che le ricompense del fisco sarebbero ancora proprie a destare dalla loro inerzia le nobili famiglie del nostro paese ».

Nel 1807, sull'esempio del gran libro immaginato ed eseguito in Francia nel 1793, se ne istituì uno in Napoli, del quale stabilimento ecco la sostanza.

Tutti i creditori di rendita o creditori dello Stato in qualunque altro modo furono obbligati a liquidare i loro crediti. Per questa operazione venne creata una commessione liquidatrice. Di mano in mano che un creditore veniva liquidato, la tesoreria (detta allora *tesoro*) rilasciava al creditore delle *cedole* che attestavano il valore corrispondente al credito. Erano di venticinque, cinquanta, cento, cinquecento, e sino di mille ducati ognuna.

Per soddisfare i creditori in tal modo liquidati furono esposti in vendita i beni dello stato, esclusi quelli per servizio del medesimo. Le cedole vi eran ricevute per pagamento.

I creditori che non impiegavano le cedole in tali acquisti erano ammessi a fare inscrivere il loro credito nel gran libro del debito pubblico alla ragione fruttifera del 5 per 100.

Il banco di corte venne incaricato del pagamento di tali rendite dalla così detta *cassa delle rendite* in esso stabilita. Fu sanzionato che tutte le contribuzioni venissero aumentate del decimo per far fronte a tali pagamenti. Di una tale sopra imposta si faceva il versamento nella cassa testè nominata.

Queste rendite furon fissate nel 1808 a ducati 700,000 per debito perpetuo consolidato; ed a ducati 500,000 per debito vitalizio. In tutto 1,200,000, prodotto presuntivo della suddetta sopraimposta del decimo.—Il debito vitalizio intanto non ascendeva allora realmente se non a ducati 362,599; restavano perciò annualmente disponibili in vitalizio ducati 138,000, di eccedenza.

« Ma queste operazioni eseguite da un mal sicuro governo, lungi dal consolidare il credito altro non fecero che produrre la rovina di molti creditori dello Stato. Ve ne furono tra essi di coloro che non fecere liquidare il loro credito; altri cercarono di farsi dare immediatamente delle cedole senza impiegarle in compra, o farle inscrivere sul gran libro. Gli speculatori le acquistavano alla ragione del 16 al 17 per 100. Se ne fece un monopolio; e su la rovina di molti infelici, pochi fecero la loro fortuna.— Altri creditori non fecero uso delle cedole. In fine coloro che avevano seguito il Re in Sicilia non avean potuto far liquidare i loro crediti. » — Bianchini, *principii di credito pubblico*, pag. 39.

§. 49.

Stato del debito consolidato napoletano al 1816, e disposizioni legislative da quell' epoca in poi.

Con proclamazione del Re data da Messina il 20 maggio 1815 si dichiarò irrevocabile la vendita dei beni dello Stato.

Ma le donazioni, dotazioni e concessioni senza pagamento di prezzo di beni stabili, di crediti, o di rendite civili fatte nell'occupazione militare rimaser senza vigore ed incapaci di effetto, come quelle che non erano sostenute dalla real promessa.

E parimente comprender non si potevano fra i beni dello Stato

quelli de' sudditi del Re che si dissero emigrati. Quindi quelle donazioni furono annullate con decreto del 14 agosto 1815.

Su le quali basi si diedero le seguenti disposizioni :

« I donatari ed assegnatari suddetti non soffriranno alcuna molestia pe' frutti da essi già percepiti ; a legge però che trovandosi ne' beni donati fatte delle migliorie con loro spese , ed industria , le medesime debbono rimaner compensate con tali frutti. »

« Ove piaccia a' donatari o assegnatari di non valersi di tale beneficio di compensazione pretendendo il pagamento delle migliorie; in tal caso si farà con essi il conto de' frutti percepiti e del valore delle migliorie ; e dietro questo calcolo rimanendo i donatarii in credito , ne saranno dal nostro demanio prontamente soddisfatti ».

« Quante volte i beni donati si appartenevano ad antichi proprietari emigrati, e fatto il conto de' frutti e de' miglioramenti, ne risultasse un credito de' donatari , saranno i proprietari tenuti parimenti a soddisfarlo. Essi però avranno la dilazione di sei mesi per adempire a tal pagamento, scegliendo il minimo tra lo speso ed il migliorato ».

« Trattandosi di miglioria di semplice voluttà, si debbono serbare le regole di dritto ».

Poi con decreto del 23 marzo 1819 furono autorizzate le liquidazioni de' creditori de' così detti *emigrati*.

Con altro decreto del 5 maggio dello stesso anno fu accordato di rinnovare la domanda di liquidazione a tutti coloro che l'avevano trascurata presso l' antica commessione. E quelli che non avean fatto uso delle antiche cedole potean presentarle alla commessione novella e ricever le nuove.

La direzione generale del gran libro del debito pubblico ebbe la seguente organizzazione.

ARTICOLO IV.

DELLA DIREZIONE GENRALE DEL GRAN LIBRO

§. 30.

Della direzione generale del gran libro del debito pubblico e sua attuale organizzazione.

Il personale organico della direzione generale del gran libro è definitivamente fissato come segue :

Un direttor generale, — Un segretario generale, — cinque capi di ufficio , o sieno ripartimenti , — il primo del segretario, — il secondo della controloria , — il terzo dell' agenzia contabile delle rendite , — il quarto dell' agenzia contabile delle pensioni, — ed il quinto della liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi , — dieci uffiziali di carico , — dodici uffiziali di pri-

ma classe, — sedici uffiziali di seconda classe, — quattordici uffiziali di terza classe, — tredici soprannumerari, — sedici alunni, — tre uscieri, — un barandiere, — tre facchini. *Decreto e regolamento del* 17 *gennaio* 1823.

Dei quali ecco le funzioni.

§. 51.

Segretario generale e segretariato.

Il segretario generale è considerato come il sostituto del direttor generale. In conseguenza egli ne rimpiazza le veci, e ne assume tutte le funzioni ed attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento. Per le assenze momentanee egli potrà rimpiazzare le funzioni di direttor generale, e sottoscrivere in sua vece le carte di uffizio, qualora ne sia debitamente autorizzato dallo stesso direttor generale.

Egli interviene nelle referende de' capi di uffizio, e nelle sessioni che il direttor generale stimerà di tenere co'medesimi, dove dà il suo parere; sorveglia il servizio interno delle officine, ed in generale l'andamento di tutto il servizio, sotto gli ordini immediati del direttor generale. Reg. del 17 gennaio 1823, art. 1.

Il segretariato è una officina che figura il centro di tutte le carte e di tutta la corrispondenza. In conseguenza il capo del detto ripartimento è colui che dee risponderne, ed è di dritto il custode di tutte le leggi, reali decreti ed altre carte originali, che risguardano disposizioni sovrane e ministeriali, sistemi e buon ordine. È egli nel dovere, ricevute che avrà dal direttor generale tutte le carte suddette originali, di esaminare gli antecedenti, se ve ne esistono, e quindi farne la referenda al detto direttor generale per le disposizioni opportune. Se queste disposizioni sieno tali che debbono partecipársi in copia a'capi di uffizio o ad altre amministrazioni, sarà egli che dovrà sottoscriverli.

Vi sarà un solo carico per tutti gli affari del segretariato. Gli impiegati dunque addetti a questo ripartimento diretti dal capo del segretariato s'incaricheranno, sotto la loro più stretta responsabilità, ciascuno per la parte che lo riguarda, cioè:

1. Della redazione di tutte le lettere e de' rapporti risguardanti la corrispondenza col ministro delle finanze e coi capi delle altre amministrazioni non solo, che con gl' intendenti delle provincie ed altri funzionari;

2. Della tenuta in tutta regola dei diversi registri per ordine alfabetico, ne' quali si prende nota di tutte le carte che entrano e che sortono dalla direzione; come pure dei reali decreti di concessioni di pensioni;

3. Di riunire tutti gli antecedenti e formarne i corrispondenti reassunti per potersi proporre al direttor generale;

4. Di riunire e tener conto di tutte le carte, e registri relativi

a' pagamenti de' pensionisti che li eseguino nelle provincie al di quà del Faro, e nella capitale de' reali dominii oltre il Faro.

5. E finalmente di eseguire esattamente tutto ciò che sarà loro imposto dal capo del segretariato, risponsabile del buon andamento del servizio. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 2 e 3.

§. 52.

Controlleria

Appartiene a questo ripartimento il controllo di tutte le operazioni contabili degli altri tre ripartimenti che seguono, di cui il controloro è risponsabile. Ed è perciò che al medesimo debbono somministrarsi tutti gli elementi donde possa stabilirsi una scrittura di controllo a stile semplice, tanto sul ramo delle rendite, che per le pensioni, e tutte le successive variazioni che vi potranno essere, per così avere le notizie da servirgli di regola alla controllazione.

È dell' obbligo di questo ripartimento altresì lo stabilimento di una scrittura corollaria a stile doppio, la quale riunendo in essa e' conti generali e ricapitolati di ambi i rami, cioè rendite e pensioni, sieno per le inscrizioni, sieno per le estinzioni, sieno per l' introito ed esito giornaliero, dee dare infine dell' anno i risultamenti certi de' suddetti articoli, mediante un bilancio generale dimostrativo.

In conseguenza il controloro è nel preciso dovere di rendere nella gran corte dei conti il conto di ordine de' suddetti due rami, il quale comprendendo i risultamenti de' due conti materiali che si danno degli agenti contabili, serva di concordanza e di controllo ai medesimi.

Ed è perciò che il controloro è obbligato di fare immobilizzare una rendita inscritta sul gran libro di annui ducati trecento per guarentire al Governo la sua gestione.

I doveri del suddetto ripartimento riducendosi principalmente a tre, cioè:

1. Esame de' documenti radicali delle iscrizioni e scritturazione de' movimenti delle rendite, comprese la scrittura corollaria;

2. Lo stesso pe' titoli del ramo delle pensioni;

3. E la controllazione materiale dei pagamenti che derivano dall' uno e l' altro ramo; quindi è che il servizio sarà diviso in tre carichi.

Appartiene al primo il disimpegno non solo della scrittura corollaria, ma ben anche quello di aver cura di tutte le carte originali relativamente alle rendite, e dividere il lavoro col controloro, in ordine all' esame de' documenti radicali delle inscrizioni, mutazioni di proprietà, atti d'immobilizzazione e disvincoli, procure, e sequestri ed altro.

Come pure dovrà incaricarsi della scritturazione nei rispettivi libri

e loro pandette de' movimenti suddetti, sia per trasferimenti, sia per divisioni o riunioni, non escluse le immobilizzazioni e disvincoli, sconti de' semestri, pignorazioni e dispegni, e della formazione dello stato verificato infine di ogni semestre de' veri ed effettivi creditori che vi hanno diritto.

Riguarda l'altro carico la conservazione di tutte le carte originali, e l'esame de'documenti radicali delle inscrizioni delle pensioni, loro estinzioni, e liquidazioni di arretrati lasciati inesatti da' pensionisti defunti; la scritturazione ne' rispettivi libri e pandette de' decreti di concessioni, delle iscrizioni che ne derivano, delle estinzioni, e de' sequestri ed assegnamenti che pervengono; la verifica del borderò de' decaduti dalla lista di carico, o sia *levamento* delle somme alle quali hanno dritto i pensionisti in ogni bimestre ed i registri delle somme che debbono alla medesima contrapporsi per effetto delle estinzioni che si verificano giornalmente.

Il terzo carico sarà addetto alla materiale controllazione de' pagamenti che in dettaglio si spediscono dalle due agenzie contabili delle rendite e pensioni, incominciando dal riesame dei documenti esibiti in appoggio, e terminando col riscontro parziale delle somme descritte già negli stati, o sieno *levamenti* dei termini esigibili. Oltre a ciò, è nell'obbligo di formare il conto annuale da rendersi nella gran corte de' conti. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 4 a 8.

§. 53.

Agenzia contabile delle rendite.

A questo ripartimento è affidata la cura di tener conto in una scrittura a stile doppio, tanto del giro contabile de' movimenti della proprietà delle rendite consolidate, sia per successioni, sia per vendite, sia per pignorazioni ed immobilizzazioni, sia per riunioni e divisioni, quanto del così detto *conto di terzi*, o sia la scritturazione ne' rispettivi conti delle annualità maturate e dei pagamenti che ne risultano, col corrispondente conto di cassa pe' fondi che si somministrano alla direzione, e per l'esito che si effettuisce a favor dei creditori iscritti; dovendosi dimostrare in fine dell'anno con un bilancio generale i risultamenti e l'esattezza di tutte le suddette operazioni contabili.

Il servizio di questo ripartimento sarà perciò diviso in due carichi.

L'agente contabile è risponsabile di questo ramo. È egli che dee sottoscrivere i titoli d'iscrizione, i certificati delle pignorazioni, i borderò commerciali de' semestri ed altro, prima che sieno controllati dal controloro, e che il direttore generale vi apponga la sua firma.

È egli che con la sua firma e l'intervento solo del controloro

per effetto della decisione sovrana del 20 agosto 1818, dispone dei fondi che si somministrano alla direzione mediante la gira al cassiere, per introitarli nella madre fede della stessa direzione. È egli che ne dispone, similmente con l'intervento del detto controloro, il pagamento a favore de' creditori iscritti.

È egli finalmente obbligato di rendere annualmente il conto materiale di detto ramo nella gran corte de' conti; ed è perciò che è tenuto a far immobilizzare una rendita iscritta sul gran libro di annui ducati trecento per guarentire la sua gestione.

Il primo carico di questo ripartimento risponderà del giro contabile de'movimenti della proprietà, incaricandosi della formazione de' processi d' iscrizione, della corrispondenza col liquidator generale in atto della esecuzione de' trasferimenti de'notamenti delle rendite che si dichiarano inalienabili, e loro disvincoli, de' certificati che si emettono per le pignorazioni, de' borderò che si rilasciano per lo sconto dei semestri, della formazione del borderò, o sia spoglio in ogni semestre delle partite non esatte per due anni, che a' termini del decreto del dì primo di gennaio 1817 si depositano nella cassa di ammortizzazione; della compilazione in ogni semestre, dopo chiusa la negoziazione, dello stato bilanciato de' veri ed effettivi creditori che hanno dritto al pagamento del semestre scaduto, accompagnato da parziali fogli di pagamento, o sieno liberanze, su de' quali dovrà darsi la quietanza della parte prendente, della formazione dello stato di situazione mensuale da rimettersi al ministro delle finanze, e di tutt' altro che possa occorrere per lo esatto adempimento del servizio e regolarità della scrittura, non escluso il suo corrispondente bilancio in fine dell' anno.

Il secondo carico sarà addetto al giro contabile del conto di terza: in conseguenza si occuperà della spedizione de'pagamenti, tanto alla scadenza de' termini esigibili, quanto a misura che saranno reclamati gli arretrati rimasti inesatti, e della loro scritturazione ne' rispettivi conti nei libri subalterni dell' introito giornaliero che perviene alla direzione, e dell'esito che se ne fa a favor dei creditori; dell' esame delle procure e di tutti gli altri documenti che saranno presentati in appoggio de' pagamenti; della formazione del conto annuale, e di tutto ciò che l'agente contabile crederà che possa bisognare pel buon andamento del servizio. Regolamento del 17 gennaio 1823 art. 9 a 12.

§. 54.

Agenzia contabile delle pensioni

Questo ripartimento, tutto che destinato al ramo delle pensioni, le quali dopo l'assiento ne' rispettivi libri non offrono quelle mutazioni rapide e frequenti cui è soggetto il ramo delle rendite consolidate, pur tuttavolta perchè riunisce diversi moltplici lavori

suddivisi in piccioli ed interessanti dettagli, a causa del forte numero de' titolari fra' quali sono ripartite le pensioni che son inscritte al gran libro, ed a causa non solo del pagamento che se ne fa loro bimestralmente, ma bensì dei sequestri ed assegnamenti che tutto giorno pervengono su le medesime a nome dei creditori dei pensionisti a' quali è applicabile l'art. 17 del decreto del 3 maggio 1816; sarà perciò suddiviso in tre carichi, come in appresso verrà detto.

L'agente contabile è risponsabile della contabilità di questo ramo ripartito in quattro classi, cioè: — pensioni civili; — pensioni militari; — pensioni ecclesiastiche; — pensioni di grazia.

Con l'uso di una scrittura e stile semplice di dare ed avere per ogni classe, appoggiata da diversi libri ausiliari, del pari che da una scrittura corollaria a stile doppio, la quale riunendo tutti i conti generali, offrir debba in fine d'anno i risultamenti bilanciati di tutti i movimenti contabili dell'anno medesimo; egli dovrà sottoscrivere i titoli d'iscrizione e tutt'altro all'uopo pria che sieno vidimati dal controloro, e che il direttor generale vi apponga la sua firma. È egli che, a' termini della decisione sovrana menzionata di sopra, dispone de' fondi che si somministrano alla direzione, e fa i pagamenti a favore de' titolari delle pensioni, nel modo stesso che sta detto per l'agente contabile delle rendite.

Il medesimo agente contabile è nel preciso dovere di rendere il conto materiale di ogni anno della sua gestione nella gran corte dei conti, e di far immobilizzare per sua cauzione una rendita inscritta sul gran libro di annui ducati trecento.

Sarà a cura del primo carico di questo ripartimento il disimpegno della scrittura corollaria co' corrispondenti libri subalterni d'introito ed esito; l'esame de' titoli e documenti inservienti all'assiento delle pensioni, combinando i corrispondenti incartamenti ed incamminando l'iscrizione quando i detti documenti si trovino in regola, o rifiutandoli nel caso opposto; la tenuta dei rispettivi registri giornalieri; la redazione di tutti i rapporti al direttor generale per equivoci di nomi e cognomi tra il decreto di concessione e i documenti prodotti, e per altre cause; come pure la formazione di tutte le carte e borderò che necessitano per far pagare in Palermo, o nelle altre Provincie al di qua del Faro i pensionisti colà domiciliati; e finalmente dovrà tener conto particolare di tutte le estensioni delle pensioni, con l'obbligo parimente della compilazione degli stati di situazioni mensuali de' movimenti dei titoli di tali inscrizioni in corrispondenza coi crediti aperti dal Re.

Appartiene al secondo carico la scritturazione, o sia assiento nominativo ne' diversi libri maggiori di tutte le pensioni di cui si sarà compilato il rispettivo processo, o pure incartamento nelle regole, il credito ed il debito ne' conti parziali de' termini esegnibili e del pagamento che ne risulta tanto a favore dei titolari, che dei loro procuratori o creditori; lo spoglio bimestrale delle somme che sono dovute a ciascun pensionista, con la formazione de' parziali fogli, o sieno liberanze, e loro corrispondente regi-

stro chiamato *levamento*, addizionato ed appurato debitamente; lo spoglio de' decaduti in ogni bimestre, e loro borderò per ciascuna classe; la cancellazione su' detti libri maggiori delle pensioni che si estinguono o per morte dei titolari, o per decadimento dal dritto, o per disposizione superiore; e finalmente i notamenti nei rispettivi conti de' sequestri ed assegnamenti che perverranno, delle ritenute per disposizioni ministeriali delle condizioni cui saranno sottoposte le pensioni ed altro.

È del terzo carico il dovere di ricevere giornalmente dai pensionisti o procuratori i titoli e documenti che si presentano in appoggio del pagamento dei termini esigibili, il praticarne il dovuto esame necessario alla liquidazione de' medesimi, di formare le corrispondenti polizze, e di registrarle nei giornali rispettivi; discaricarli nei suddetti libri intitolati *levamenti*, e di formare tutti i rifiuti che possono occorrere per quei documenti che non si troveranno in regola, con lo stabilimento di un particolare registro. Lo stesso dovrà praticarsi per tutti i pagamenti che da'pensionisti si domandano a domicilio, così nelle provincie al di quà del faro, che in Palermo, con l' aggiunzione de' parziali borderò d' invio, tanto delle polizze, che delle cambiali. Ed infine a questo carico si appartiene in ispicial modo la cura di ricevere i sequestri, e la loro diramazione negli altri carichi, per l' assiento nei rispettivi conti aperti ne' diversi libri maggiori e ne' registri subalterni, del pari che l' obbligo della formazione del conto annuale. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 13 a 17.

§. 55.

Liquidazione generale de' trasferimenti e degli affari contenziosi.

Per mezzo del liquidator generale si opererà la valutazione della proprietà delle rendite inscritte, sia per rendita tra le parti, sia per successione dipendente o da partaggi di famiglia, o da decisioni dei tribunali. In sua presenza se ne distenderanno gli atti. È egli che dovrà legalizzarli e che dovrà guarentire col suo *visto* i bollettini di deposito al momento della sottoscrizione dell' atto, o della presentazione delle ordinanze dei tribunali coi rispettivi titoli, che rilasciano a favore de' nuovi intestatarii.

Il medesimo riceverà i consensi per le immobilizzazioni di dette rendite e loro disvincoli, e ne dovrà compilare gli atti.

I certificati che si emettono dalle due amministrazioni delle rendite napolitane, non saranno riconosciuti legali senza la sottoscrizione del liquidator generale e del direttor generale.

Il liquidator generale è nel dovere di liquidare gli arretrati delle rendite che si versano a titolo di deposito nella cassa di ammortizzazione, e gli arretrati lasciati inesatti da pensionisti defunti, in vista dei legali documenti che se gli esibiranno; di formare le liquidazioni degli aggiusti dovuti agli uffiziali militari

dal giorno in cui furono destinati al ritiro fino al dì in cui godono della pensione. Le officine di contabilità da questo ripartimento suddiviso in due carichi ricever debbono gli elementi primordiali, dopo essere stati vidimati dal controloro della direzione, per figurare nelle di loro particolari scritture il movimento contabile de' trasferimenti, delle successioni; delle immobilizzazioni e disvincoli relativamente al ramo delle rendite, e delle liquidazioni per arretrati di pensioni, e per gli aggiusti agli ufficiali ritirati.

Quindi è che il liquidator generale dovendo rispondere al governo delle suddette sue attribuzioni, è perciò nell' obbligo di far immobilizzare una rendita di annui ducati trecento inscritta sul Gran libro per sua cauzione.

Il primo carico di questo ripartimento è addetto al ramo delle rendite. In conseguenza al medesimo è affidata la formazione degli atti dei trasferimenti per vendite dopo di essersi messo in corrispondenza coll' agenzia contabile delle rendite, e dopo di essersi compilato un processetto de' documenti prescritti dalle istruzioni del governo; la liquidazione delle successioni e degli arretrati depositati alla cassa di ammortizzazione; la tenuta del registro de'certificati che si emettono dalle due amministrazioni delle rendite napolitane, è loro discarico, quando rientrano per trasferirsi; la formazione degli atti delle immobilizzazioni e disvincoli con l' uso di una particolar scrittura a stile doppio, del pari che la spedizione de' certificati che ne risultano, e loro particolare registro.

L' altro carico riguarda le pensioni, ed è perciò addetto alla liquidazione degli arretrati delle pensioni estinte; o per morte, o per decadimento dei titolari, o per ordine superiore, in seguito della esibizione de' validi e legali documenti, con farne le partecipazioni all' agente contabile e controloro; spedire i certificati de' pagamenti, od altro.

È addetto benanche alla liquidazione degli aggiusti dovuti agli ufficiali militari, con distendere in seguito i certificati corrispondenti per farne effettuare il pagamento; alla formazione dei certificati delle pensioni ecclesiastiche estinte, onde farne la inscrizione in testa della cassa di ammortizzazione; alla tenuta di diversi registri necessari all' uopo. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 18 a 20.

§. 56.

Ripartimento destinato alla finalizzazione de' diversi stralci.

È del dovere di questo ripartimento, sotto la più stretta responsabilità del capo di esso, e degli ufficiali di carico, di ultimare nel più breve tempo possibile tutte le operazioni che necessitano per ottenersi i risultamenti bilanciati delle diverse contabilità abolite nel 1814, nel 1815, e nel 1818; come pure di

porre termine a tutte quelle operazioni che si riferiscono all' ultimo sistema contabile approvato nel consiglio del 20 di agosto 1818, e che forse al dì primo di gennaio 1823 avesser potuto trovarsi in arretrato.

È nell' obbligo similmente questo ripartimento di formare i conti arretrati della direzione suddetta, che debbonsi rendere nella gran corte dei conti, la confezione de' quali dipende soprattutto dall' appuramento delle diverse contabilità menzionate di sopra.

Per mettere al corrente i suddetti lavori arretrati, fu ordinato che si osservasse l' ordine seguente.

» 1. Trovandosi formati i conti relativi alla gestione dell' attuale direttor generale per gli anni dal 1818 al 1820, onde non impedirsi il corso de' conti correnti, sarà fatto a preferenza l' appuramento della scrittura del 1821, e saranno formati i conti dell' anno medesimo.

» 2. Siccome una decisione sovrana del 30 giugno 1818 prescrisse che i conti riguardanti il sistema contabile che ebbe luogo dal 1808 al 1814, quando si abolì l' antica cassa delle rendite, si fossero dati sommariamente e con una dimostrazione generale, dovendo aver luogo la liquidazione e discussione nelle forme, dal 1815 in poi, così essendosi già presentato alla gran corte il conto completo del 1815 ed i soli conti morali del 1816 e 1817, che riguardano la gestione del passato direttor generale, conviene perciò che anche questa gestione sia messa in perfetta regola e che non resti in alcun modo imperfetta.

» In conseguenza di ciò il ripartimento suddetto si occuperà in secondo luogo all' appuramento della scrittura de' mentovati tre esercizi, ed alla formazione dei conti materiali del 1816, e del 1817, compresovi il conto complessivo dei mandati a vista rilasciati in detto biennio su' ricevitori delle provincie al di quà del Faro a favor dei pensionisti colà domiciliati, da' quali deriva la concordanza delle reste di carico rapportate nel conto del 1818, che riflette la susseguente gestione a carico dell' attuale direttor generale.

» 3. Contemporaneamente a' disimpegni suddetti dovrà ben anche mettersi in corrente l' attrasso, in cui trovasi la scrittura corollaria della controloria, fino alla gestione del corrente anno.

» 4. E finalmente gl' impiegati di questo ripartimento si dedicheranno a finalizzare tutte le operazioni contabili relative all' antica gestione, in corrispondenza con l' abolita cassa delle rendite degli anni dal 1808 al 1814, per chiudersi e bilanciarsi questa contabilità secondo i principî prescritti dal sistema di allora; operazioni che essendosi eseguite fino all' esercizio del 1811, si rendono perciò maggiormente necessarie per gli anni seguenti, onde serbare la uniformità del metodo contabile in un sistema che senza alcuna interruzione, ha avuto la sua durata per sette anni continui, e senza delle quali non può pervenirsi alla formazione del

conto sommario ed in dimostrazione ordinato col real rescritto del 30 giugno 1818.

» Sarà perciò, loro primo dovere di appurare la scrittura dei pagamenti degli esercizi 1812, 1813 e 1814, il di cui risultamento dovrà produrre il bilancio perfetto tra il carico annuale che appare dai così detti *stati di distribuzione*, co' registri giornali che offrono l' ammontar dell' esito effettuato, del pari che co' registri delle somme dedotte del carico per effetto delle estinzioni delle pensioni.

» In seguito dal direttor generale del gran libro saranno richieste al direttore *per interino* della già cassa delle rendite le rescrizioni, e sieno mandati caricati sopra detta cassa dal suddetto direttore del gran libro, nel decorso dei menzionati tre esercizi.

Queste rescrizioni, secondo si praticò per gli anni dal 1808 al 1811, rientreranno nella direzione del gran libro, e dietro un esatto riscontro cogli stati di distribuzione saranno unite agli altri documenti sistenti ne' rispettivi processi dei parziali pagamenti liquidati dalla suddetta direzione. Dopo di ciò dell'ammontare totale di esse ne saranno rilasciate a favore del direttore dell' abolita cassa delle rendite le corrispondenti ricevute contabili per ogni esercizio.

» Assodate quindi in tal modo le basi di questa contabilità per la gestione che ebbe principio nel 1808 e terminò nel 1814, si occuperanno gl' impiegati di detto ripartimento alla formazione del conto generale di detti sette anni, nel modo che fu indicato nel suddetto reale rescritto del 30 giugno 1818.

I capi di uffizio che sono alla testa de' cinque ripartimenti attivi della mentovata direzione generale sorveglieranno a tutti i lavori che questo ripartimento dello stralcio è tenuto di eseguire, come sopra si è detto. Ciascuno per la parte che può riguardarlo, darà tutte le notizie necessarie all'uopo, e concorrerà co'suoi lumi a rendere più facili e spedite le operazioni, in guisa che nel più breve tempo possono essere completamente terminate.

All' oggetto si riuniranno i medesimi in sessione una volta la settimana col capo di questo ripartimento, per prender conto del lavoro fatto, per discutere i dubbi che possono insorgere, e per prendere quegli espedienti che crederanno più conducenti al conseguimento del fine che il Governo si ha proposto, quello cioè della pronta e non più dubbia finalizzazione degli stralci di detta direzione.

» Di tutto ciò che sarà trattato, discusso e risoluto nelle dette sessioni, ne sarà disteso corrispondente verbale nel registro di appuntamenti che sarà aperto all' oggetto: ed occorrendo in qualche circostanza di provocare le superiori determinazioni, ne sarà fatto rapporto al direttor generale. Il capo di ripartimento farà da segretario in queste sessioni.

» In fine di ogni mese avranno i suddetti capi di uffizio una conferenza col direttor generale, nella quale daranno conto dei

lavori eseguiti nel corso di detto mese, di cui ne presenteranno uno stato circostanziato.

Questo stato sottoscritto da' cennati capi di uffizio, dal capo di ripartimento degli stralci, vidimato dal direttor generale, sarà da questo rimesso con rapporto al Ministro delle finanze. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 21 a 24.

§. 57.

Disposizioni generali

Negli articoli 2, 4, 14, e 18 trovandosi detto che i rispettivi capi di uffizio sono risponsabili al Governo della esattezza del servizio, ciò non pertanto non sono esenti da una risponsabilità proporzionata al loro grado tutti gli altri impiegati, e specialmente gli uffiziali di carico; anzi costoro sono i primi, da' quali il capo di uffizio può ripetere quel danno che forse la loro poca riflessione, o la inesattezza nell'adempimento del proprio dovere gli avrà potuto cagionare.

Non ostante la ripartizione degl'impiegati tra i diversi ripartimenti, secondo si vede descritto nel piano organico del personale approvato con decreto del 17 gennaio 1823, sarà in libertà del direttor generale, su la proposizione de' capi di uffizio da se dipendenti, di cambiare la situazione particolare degl'impiegati medesimi senza mai alterarne i soldi, a proporzione del bisogno che vi sarà ed in corrispondenza de' rispettivi loro talenti. Come pure non potranno gli impiegati addetti ad un carico negarsi di prestare la loro opera in aiuto di un altro carico dello stesso ripartimento, quante volte il capo di uffizio, vista l'urgenza del servizio, tanto disponga.

Nel dì 30 di giugno di ogni anno saranno tenuti il controloro ed i due agenti contabili del Gran libro di presentare alla gran corte de' conti i rispettivi loro conti dell'anno precedente. Seguita che sarà tale prescrizione, allora avranno i medesimi acquistato diritto a pretendere la gratificazione loro accordata col piano organico diffinitivo, approvata con decreto del 17 gennaio 1823.

Ad oggetto che non solamente gl'impiegati del Gran libro, ma si bene tutte le autorità amministrative e giudiziarie, del pari che il pubblico interessato, conoscano quali sieno le basi dei principii fondamentali del Gran libro, resta incaricato quel direttore generale di presentare al più presto possibile al Ministro delle finanze, onde provocarne la sanzione da S. M., un lavoro completo, il quale riunendo tutte le leggi, decreti, regolamenti, istruzioni o ministeriali disposizioni emesse, presenti ad un colpo d'occhio i doveri tutti e le attribuzioni della direzione, su dei quali sono stabilite le operazioni della medesima.

Trovandosi stabilito col piano organico, che la scrittura delle rendite debba rinnovarsi in ogni sessennio, per cui in essa è stata

fissata la gratificazione di ducati 1020 alla ragione di annui ducati 170, da darsi a coloro che vi si vorranno straordinariamente occupare in un brevissimo periodo; perciò la tesoreria generale non potendo annualmente liberare i suddetti ducati 170, nè potendo per effetto delle sue istruzioni riportare questi crediti al di là del biennio, rimane perciò incaricata al compiere del sessennio in cui cade la rinnovazione della scrittura del Gran libro, di avvertire nel progetto dello stato discusso di quell'anno il bisogno che vi è dell'apertura del credito totale di ducati 1020, i quali saranno pagati, precedente l'ordinativo del Ministro delle finanze, ed in vista dell'assicurazione del direttor generale del Gran libro, che contesti la rinnovazione già seguita delle suddette scritture. Regolamento del 17 gennaio 1823, art. 25 a 29.

§. 58.

Nuovo metodo di direzione del Gran libro.

Gli art. 10 ed 11 del decreto del 28 novembre 1815 vennero rivocati col decreto del 23 febbraio 1816. In vece si adottarono le seguenti istruzioni:

Metodo da osservarsi pe' pagamenti della direzione del gran libro in provincia con mandato su i ricevitori generali.

1. Il direttore del gran libro a misura che nella sua direzione si saranno liquidati de' pagamenti richiesti da' pensionisti a domicilio, rimetterà al ministro delle finanze una nota sommaria pei fondi che gli necessitano in ciascuna provincia del regno per la soddisfazione di detti pagamenti.

2. In vista di questa nota il ministro delle finanze darà i suoi ordini, perchè de' richiesti fondi ne sieno rilasciati dal pagatore generale della real Tesoreria i corrispondenti mandati su i ricevitori generali, all'ordine del direttore del gran libro.

3. Tutte le volte che il pagator generale della Tesoreria dovrà rilasciare alla direzione del gran libro i suoi mandati su le provincie, derivanti dalle disposizioni espresse negli articoli precedenti, ritirerà una ricevuta da servire di discarico al detto pagatore generale nella reddizione de' suoi conti alla regia Corte de' conti.

4. I mandati del pagator generale saranno dal direttore del gran libro girati ai ricevitori anzidetti per darne loro credito nel suo conto corrente che all'oggetto sarà aperto tra loro.

5. Il direttore del gran libro disporrà di questo credito traendo su i ricevitori suddetti dei particolari mandati a vista, all'ordine dei rispettivi pensionisti.

6. Contemporaneamente all'invio che il detto direttore farà, secondo il solito, di tali mandati agli intendenti delle provincie per distribuirli alle parti interessate, lo stesso direttore rimetterà

un *borderò* o sia stato nominativo de' medesimi ai ricevitori generali per loro norma nella soddisfazione da farne.

7. A misura che i ricevitori generali avranno estinto mandati, ritirandolo dalla parte prendente la debita quietanza dovranno rimetterli subito al direttore del gran libro per averne credito al loro conto corrente.

8. L' invio alla direzione suddetta di tali mandati quietanzati dovrà effettuarsi in ogni settimana, accompagnato da uno stato nominativo, affinchè la direzione nel darne credito ai ricevitori nel loro ammontare, possa esser sempre a giorno delle somme che restano disponibili dai suoi crediti, per potersene avvalere colle future tratte all' ordine dei pensionisti.

9. Non dovendo rimanere alcuna somma inoperosa, anche per incuria delle parti prendenti, nelle mani de' ricevitori, ad oggetto che il conto corrente tra questi e la direzione del gran libro possa sempre bilanciare, rimane perciò espressamente proibito ai ricevitori di soddisfare quei mandati che loro si presentassero al di là dei tre mesi dalla data de' medesimi, dovendo questi dopo l' elasso suddetto esser rinnovati dalla direzione, dietro la richiesta che ne debbono fare gl' interessati per mezzo degl' intendenti delle provincie.

10. I ricevitori generali delle provincie nel fare cassa netta in ogni decade dell' esazione fatta, giusta i regolamenti in vigore, stabiliranno coll' intervento del controloro locale una nota dei documenti estinti per conto della direzione del gran libro, e quantunque ne debbano fare invio alla direzione medesima, lo descriveranno pur nondimeno nel bilancio generale della loro gestione decadaria appartenente alla tesoreria generale.

11. Se alcuno dei ricevitori trascurasse di restituire alla direzione del gran libro i suddetti mandati estinti come sopra, il che apporterebbe un disguido alla contabilità della medesima, allora quel direttore dovrà farne subito rapporto al Ministro delle finanze per gli ordini che ne risultano.

12. Finalmente, se le somme che si mettono alla disposizione del direttore del gran libro coi suddetti mandati del pagator generale, come si è detto nell' articolo secondo, non fossero soddisfatte dai ricevitori generali delle provincie per qualunque avvenimento, saranno sempre queste diffalcate dal carico della direzione.

Così le somme che in ciascun trimestre resteranno presso i ricevitori generali, dovranno essere dedotte da quelle che si autorizzeranno pel semestre seguente. A tal oggetto i ricevitori generali faranno conoscere quell' avanzo al tesoriere generale, ed i controlori provinciali al controloro generale, con un bilancio delle autorizzazioni date e de' pagamenti fatti. Il direttore generale del gran libro dovrà anch' egli rimettere al controloro generale della tesoreria l' estratto del suo conto corrente co' ricevitori, certificato vero da lui, per servire di controllo alle operazioni dei ricevitori generali.

ARTICOLO V.

DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO PUBBLICO E DELLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE.

§. 59.

Provvidenze legislative per l'estinzione del debito pubblico.

Tutto ciò che risguarda acceleramento della estinzione del debito pubblico mediante l' opera sussidiaria dell' amministrazione è obbietto che tratteremo or ora. Qui non dobbiamo occuparci se non de' mezzi preparatori a quelle operazioni.

Fra le molte opinioni di Adamo Smith, dalle quali ci è dispiacevol cosa il dissentire, vi è quella che una nazione non potrà estinguer giammai i suoi debiti senza un fallimento. E l' abate Terrai volle nel 1772 mettere in pratica un tal domma. Questo ministro però, confessava ingenuamente che nella sua amministrazione non vi era quistione di giustizia.

» Il ritorno del legittimo monarca nel 1815, dice il nostro illustre Bianchini, e noi conveniamo perfettamente nelle sue idee, consolidò realmente il nostro credito. Il saggio regolatore delle nostre finanze fece adottare i più belli sistemi per mettere il nostro credito a livello di quello delle altre nazioni. Sia permesso il dettagliare alcune operazioni che ciò riguardano.

I pagamenti alle scadenze cominciarono a farsi con la massima esattezza, e spesso anche con anticipazione.

Fu ordinato ancora che l' acquisto de' beni reintegrati allo stato, e di quelli riserbati a disposizione di S. M. messi in rendita dovesse farsi in iscrizioni.

Le iscrizioni così trasferite a causa di prezzo, rimanevano immobilizzate col fatto, essendo destinate a servire di fondo alla dotazione dei Principi della famiglia reale; disposizione salutare che non potè mandarsi ad effetto per essere state alienate le accennate iscrizioni in tempo della rivoluzione del 1820.

Parimente venne ordinato, che ciascuno potesse acquistare i beni delle pubbliche amministrazioni, trasferendo egual rendita in iscrizioni che vengono subito immobilizzate.

Furono stabilite due amministrazioni, le quali facessero circolare nei paesi esteri le iscrizioni per mezzo di certificati e cuponi d' interessi.

In fine pel bene del commercio fu disposto che le iscrizioni potessero essere pignorate alla cassa di sconto. Questa instituzione venne poi imitata in Francia.

Queste salutari operazioni han dato al nostro credito tanta solidità che sembra opera di un secolo quella che è di soli pochi anni.

La rivoluzione di luglio 1820 portò un colpo terribile al nostro sistema: le iscrizioni ribassarono al 45, e non erano in nulla ricercate sì dagli esteri che da' nazionali.

Ritornate le cose allo stato primiero nel 1821, i pubblici effetti furono di nuovo in commercio, ma il nostro credito non presentava la fermezza di prima, e le iscrizioni davan soltanto 25 in 26 per cinque ducati di rendita.

Nel 1822 ritornato il cavalier de Medici al ministero, il nostro credito sembrò sostenersi con la sua opinione in modo che giunsero le nostre iscrizioni sino al 109. Ed allora si videro uscire in circolazione capitali rinchiusi, e di bel nuovo le nostre iscrizioni circolarono nell' estero e vi furono ricercatissime.

Un' altra operazione non meno rilevante delle altre è stata quella di permettere con la legge del 17 ottobre 1822 che i maioraschi per la quantità di rendita da essa prescritta, possano costituirsi anche in rendite iscritte sul gran libro quante volte fossero immobilizzate. Ed un esempio troppo segnalato, uniformandosi a questa legge fu dato col decreto del 30 marzo 1825, col quale instituendo un maiorasco a favore di S. A. R. il principe di Salerno, fra gli altri beni vi comprese una rendita di ducati 150,000 inscritta sul gran libro.

§. 60.

Delle contrattazioni degli effetti pubblici.

Le leggi delle due Sicilie, come le francesi, dichiarano mobili ed oggetto di commercio le iscrizioni.

La compra-vendita di esse può contrattarsi *a prezzo contante*. Il venditore della rendita rimette l'iscrizione all'agente di cambio per farne operare il trasferimento a favore del compratore. Il prezzo è pagato al momento, che l' atto di trasferimento vien formato dal venditore, compratore e agente di cambio.

Questa contrattazione così semplice non può indurre il capitalista in perdite. Possessore della rendita può egli attendere il momento in cui i fondi sono aumentati per disfarsene con guadagno.

Al contrario allorchè vede che possono ribassare, vende e realizza il suo capitale, o senza perdita, o con pochissima.

La compra a *termini*, o *ferma*, porta seco, che il pagamento, o la consegna abbia luogo in un' epoca determinata. Alla borsa di Parigi ordinariamente questo termine non passa la fine del mese, nel quale si è contrattato o quella del seguente.

Questa contrattazione è molto comune perchè non ha bisogno che di piccioli capitali. Le somme rappresentanti il valore delle iscrizioni, vendute e comprate, non sono fittizie, e tutto consiste nella differenza del corso de' pubblici effetti.

Le compre a *termine su l' aumento* si fanno come quelle in

contanti, fissato però un termine all'acquirente pel pagamento, e per la consegna.

Durante tal termine se il corso delle rendite aumenta, allora l'acquirente può vendere, perchè vi è del guadagno: precisamente guadagnerà la differenza tra il prezzo di questa vendita, e quello della sua compera.

Le vendite a termine sul ribasso consistono in vendere una rendita di cui non si possiede l'iscrizione, ma consegnabile ad un'epoca determinata. Quella vendita chiamasi anche *a scoverto*, in Francia *a dècouvert*.

Al termine stabilito è necessario, che la parte abbia, o giustifichi di avere la somma, o l'iscrizione promessa. In questo caso il contratto non cangia la natura di compra-vendita, altrimenti è una vera scommessa. Tale è la lettera, e lo spirito degli art. 421 e 422 delle leggi penali francesi, che hanno avuto luogo anche nel nostro Regno fino al 1819. Nell'ultimo caso riferito le scommesse sui pubblici effetti erano punite con la prigionia di un mese ad un anno, e con un'ammenda da 500 a 1000 franchi. Le leggi francesi ritengono tuttora queste disposizioni.

Nelle novelle leggi penali pubblicate per le due Sicilie al 1819, gl'indicati articoli 421 e 422 rimasero soppressi con molti appartenenti al titolo: *dei reati relativi al commercio, alle arti, ed alle manifatture*.

In queste contrattazioni, siccome non vi ha bisogno, che di un picciolissimo capitale, così tutti corrono a farvi delle speculazioni. I loro risultamenti sono incerti per le variazioni, cui vanno soggetti i fondi pubblici; variazioni che quasi sempre da esse derivano.

Un momento di effervescenza avea moltiplicato all'infinito presso la Borsa di Napoli contratti di questa natura; vi furono delle perdite, ma diversi debitori, cui non piaceva di pagare, ricorsero al mezzo illecito di attaccare i contratti, sostenendo che fossero riducibili ai termini di una scommessa.

Lo spirito di cavillazione del foro pretendeva, che queste contrattazioni non fossero compre-vendite, ad onta che la vendita, secondo l'articolo 1428 del nostro codice civile, « è perfetta fra » le parti, e la proprietà si acquista di diritto al compratore, riguardo al venditore, appena che si è convenuto della cosa, e » del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione, » nè sia pagato il prezzo. »

La vendita a *termine* è adunque perfetta secondo le leggi delle due Sicilie, e Francesi, poichè si è bene stipolato per la cosa, e pel prezzo, non mancando nè anche le condizioni prescritte dagli articoli 1082, 1083 e 1084 delle citate leggi.

Ma le *brillanti quistioni di diritto*, la mania di far parlare il legislatore ed i contraenti come non hanno mai parlato, produssero qualche incertezza nel giudicarsi simili vertenze. Ed ove si fosse sanzionata la massima, che le accennate contrattazioni fossero scommesse, ed ove i debitori avessero potuto trovar sempre questo

adito aperto, la buona fede del commercio sarebbe stata distrutta, ed il credito pubblico napoletano avrebbe ricevuto la più grande ferita.

Fu in tale circostanza, che il governo emanò il decreto del 20 maggio 1824 per troncare le quistioni, prevenire e mettere un argine alle frodi. Fu prescritto coll'articolo 1., che la compra-vendita delle partite iscritte sul Gran libro non potea esser contrattata ad una scadenza, la quale eccedeva la fine del mese, immediatamente seguente a quello, in cui la compra-vendita si contrae. E coll'articolo 2. « Quante volte la scadenza della compra-vendita » è convenuta alla fine di un mese, s'intende ad essa aggiunto » di diritto il termine de' 10 giorni del mese seguente, che gli » agenti di cambio, secondo l'uso della piazza, impiegheranno » alla liquidazione delle partite messe in circolazione. »

E coll'articolo 6: « Coloro i quali avendo contrattata la compra-vendita di partite iscritte sul Gran Libro mancano di adempirne rispettivamente la consegna del prezzo, o degli estratti » di iscrizione saranno considerati pel fatto solo della mora, bancarottieri semplici, e puniti col secondo grado di prigionia, e » coll'interdizione dagli atti di commercio, non minore di due, » nè maggiore di cinque anni. »

Finalmente le compre-vendite delle iscrizioni possono benanche contrattarsi *libere*, ed a *premio*.

Con questo contratto una parte si obbliga, mediante una somma ricevuta che chiamasi *premio*, di trasferire all'altra o ricevere una quantità di rendita iscritta, in epoca e prezzo determinato, restando in facoltà del venditore di trasferirle, e del compratore di non accettarla perdendovi solamente il premio.

I benefizii che possono risultare al compratore non sono determinati, e possono essere grandi: al contrario la perdita è limitata: quindi questi contratti di semplicissima combinazione non possono trascinare grandi perdite.

Le *compre libere* per speculare al ribasso o all'aumento, o qualche volta per seguire simultaneamente queste due operazioni si fanno a termine, ma questo in Napoli secondo le disposizioni del cennato decreto nè anche può essere contratto ad una scadenza la quale ecceda la fine del mese immediatamente seguente a quello in cui si contrae.

Il contratto a premio è stato, ed è comune anche al negoziato di altri effetti. Gli Olandesi che lo chiamano *adozione*, furono i primi ad introdurlo nei pubblici effetti. Esso può benissimo esser considerato come un contratto di assicurazione, mentre il premio dato dall'acquirente è per assicurarsi della rendita ad un prezzo determinato; all'opposto il venditore riceve il premio per una indennizzazione de' rischi e delle variazioni cui vanno soggette le iscrizioni.

§. 61.

Dell' ammortizzazione del debito pubblico.

Abbiamo veduto come, fin dalla loro prima costituzione, i debiti considerar si possono divisi in due generali classi, in perpetui cioè ed in rimborsabili; come, a facilitare il vantaggio delle contrattazioni degl' imprestiti, nell' uno e nell' altro caso è di sommo profitto che i titoli dei creditori che ne risultano sieno agevolmente ad altri trasferibili; e come la circolazione di tai valori fiduciari formi un aumento di pubblica ricchezza. Abbiam veduto altresì come la fiducia esser deggia considerata precipuo elemento della buona riuscita di tutte queste operazioni di finanza. Or principal fomite della fiducia è una ben costituita cassa di ammortizzazione, della quale nel presente articolo è discorso.

Per tutta abbracciarne l' idea dopo una rapida esposizione di ciò che risguarda in generale l' estinzione del debito pubblico, gitteremo un' occhiata su quanto trovasi stabilito ne' sistemi d Inghilterra e di Francia a tale obbietto: e così meglio insiememente valutar potremo quello presso di noi adottato.

§. 62.

Teorie generali sulla estinzione del debito pubblico.

Vi sono dei debiti la cui estinzione procede da sè stessa; altri ve ne sono il cui rimborso è per sua istituzione progressivamente determinato; altri finalmente che dir si potrebbero perpetui. Ma questi ultimi ancora possono ben essere diminuiti, se non affatto estinti.

§. 63.

Debiti estinguibili da per loro stessi

Son tali tutte le pensioni — Son queste classificate tra noi ed iscritte in tre diverse categorie.

1. *Monte delle vedove e de' ritirati.* — Fu eretto con decreto del 3 maggio 1816 e riordinato con l' altro del 20 dicembre 1820. Questa classe è suddivisa in pensioni militari ed in pensioni civili.
2. *Pensioni ecclesiastiche.*
3. *Pensioni di grazia.*

Il decreto del 6 maggio 1816 ne regolò nel seguente modo l' estinzione.

Quella del monte delle vedove e de' ritirati, su i fondi speciali del due e mezzo per cento da servir di fondo alle nuove pensioni di giustizia.

Quella delle pensioni ecclesiastiche in deduzione o diminuzione della dote del Gran libro.

Quella delle pensioni di grazia, riserbate per la metà per altre simili concessioni ed un'altra metà in deduzione ossia diminuzione della dote del gran libro.

§. 64.

Imprestiti a rendita vitalizia.

Esempi di questo genere d'improntí si hanno in Francia per la prima volta nel 1693; tra noi dal Regno di Carlo V. Il gran Carlo di Borbone fece un'economia di annui ducati 50,000 con estinguerne molti.

Questo genere d'impronti seguono la ragione delle ordinarie costituzioni di rendite vitalizie fra particolari. Gli effetti pubblici di tal genere assai di rado hanno oltrepassato in Francia il 10 per 100.

§. 65.

Venalità delle cariche. — Cauzioni.

La venalità delle cariche e de' pubblici uffizi è da annoverarsi fra i debiti contratti da uno stato, quantunque le annualità vitalizie non figurino nella partita degli esiti della tesoreria. Vi ha sempre diminuzione negl'introiti o contribuzioni almeno pel pubblico, in tutta la somma de' provventi che i compratori di quelle cariche percepiscono.

In Francia specialmente della venalità delle cariche si è fatto amplissimo e variato abuso. Colbert ne soppresse molte. Pure sotto il suo ministero nel 1664 ve n'erano 46, 780. Neker nel 1781 contava 3870 cariche che nobilitavano; ma le altre erano innumerabili.

Si è molto declamato sulla venalità delle cariche. I compratori, si è detto, vorran presto rimborsarsi del capitale in tal modo impiegato, cercheranno di vendere anch' essi a tutto potere. Ma una tal riflessione non ci sembra ben fondata. Abusar si può e si abusa del pari delle cariche venali che delle gratuite; l'abuso mira interamente la immoralità personale e non già il sistema; e nel calcolo delle possibilità, se da un canto l'avidità di arricchire non vuol essere trascurata, non vuol preterirsi dall'altro che chi può divenir compratore offre sempre miglior guarentia di probità del mendicante. Le leggi penali provveggono egualmente per entrambi contro qualunque abuso di potere; ma pel primo più assai che pel secondo la pena è più energica ed apprensiva: e ad ogni modo, se entrambi perdon la carica, il primo perde con essa anche il danaro che gli è costato per ottenerla.

Mentre tanto si declama contro la venalità delle cariche, si fa

plauso alle cauzioni che per molti pubblici impieghi giustamente si esigono a guarentia della regolar quistione degli affari economici. Ma non è anche questa una specie di vendita? L'unica differenza che vi ha consiste nell'esser questa una costituzione di debiti a rendita perpetua: quella a rendita vitalizia.

Della vendita delle cariche abbiamo esempi tra noi fin dagli Angioini della seconda razza. Ma il maggior danno proveniva da quelle rendite occulte che alcuni speculatori sapean procurarsi e ben profittarne. L'inconveniente può dirsi attualmente sbarbicato perchè la provvidenza della nuova legislazione moltiplicò avvedutamente il numero degl'impieghi di regia nomina o ministeriale.

§. 66.

Tondine

Questo genere di vitalizi prende il nome da un nostro napoletano che ne fu l'inventore. Egli immaginò un imprestito di una società di arrendatori di vitalizî, nella quale i sopravviventi ereditassero le rendite de' trapassati: e così l'ultimo sopravvivente prendesse tutto.

Un tal progetto fu accolto nel 1653 in Francia dal soprintendente di quelle finanze Fouchet. Pitt cercò introdurlo in Inghilterra, ma con poco buono effetto. In Francia furon prolungate sino al 1763; e le poche che vi rimanevano nel 1770 vennero convertite in rendite perpetue al 4 per 100 sotto il ministero dell'abate Terrai.

§. 67.

Imprestiti a rimborso successivo

L'imprestito a rimborso successivo è ciò che ne' privati contratti dicesi debito rimborsabile a rate fisse con l'interesse a scalare; e questo è il principal fondamento di tutte le ammortizzazioni.

Tutti conoscono ormai i prodigi degl'interessi composti che gli antichi con greco nome dicevano anatocismo, e le leggi romane con gran rigore proscrivevano, L. 9, 15, 29, ff. *de usur*; L. 28, C. e. t., ec., e su tal proposito è assai notato il celebre testamento del dottore Ricard.

Ei legò 500 franchi da impiegarsi al 5 per 100 in cinque porzioni.

1. Cento franchi che con interesse composto producevano alla fine del primo secolo 13,000 franchi, li destinava per la miglior dissertazione sul prestito ad interesse;

2. Altri 100 franchi, che produceano alla fine del secondo 1,700,000 franchi li destinava in premio alle buone opere e belle azioni;

3. Altri 100 franchi che producevano alla fine del terzo secolo 226 milioni dovean servire alla fondazione di banchi e musei.

4. Altri 100 franchi che produr doveano alla fine del quarto secolo 30 mila milioni servir doveano a fabbricare in Francia città, ciascuna di cento cinquanta mila abitanti;

5. Gli ultimi 100 franchi che alla fine di cinque secoli danno quattro bilioni li destinava ad estinguere tutti i debiti di Europa, ad allevare tutt' i fanciulli, e maritare tutte le donzelli.

Ha un bel dire sir Roberto Hamilton nella sua opera *sul debito d' Inghilterra* che tali cose spargono il ridicolo sulla materia. Il calcolo è esattissimo: la buona intenzione del testatore commendevolissima. L' unico inconveniente è nella difficoltà della spedita amministrazione che il buon uomo Ricard supponeva dagli esecutori testamentari.

Gl' imprestiti a rimborso successivo si fanno ordinariamente su queste basi.

§. 68.

Annualità

In queste basi è stabilito ciò che dicono gl' Inglesi *annuity* (annualità), comunque con tal nome indichino altresì le annue rendite costituite. Consiste in rendite di una somma definita che si pagano per un certo determinato tempo, alla fine del quale interesse e capitale si trovano soddisfatti. Basta che una tal somma sia maggiore per una qualunque quantità, anche minima, dell' annuo interesse che si dee. Questo sopra più va in escomputo del capitale; e conseguentemente negli anni successivi, l' interesse si va via via minorando ed il soprappiù in escomputo del capitale via via crescendo. Per esempio: sia il capitale 100, la ragione dell' interesse 10, l' annualità 11. A capo di 18 anni, capitale ed interesse sono soddisfatti.

§. 69.

Ammortizzazione

E su queste basi, e col mezzo delle casse di ammortizzazione, i governi sistemati han trovato il modo da estinguere i prestiti non riborsabili. Questo mezzo quanto sia regolarmente impiegato, più di qualunque altro consolida il credito pubblico. Ecco ciò che vi è di fondamentale nelle loro operazioni.

Quando lo stato prende in prestanza una somma di cento milioni al 5 per 100, bisogna che si procuri una porzione dell' annua rendita nazionale eguale a cinque milioni, onde soddisfare gl' interessi che a questa tal somma corrispondono. A tale oggetto d' ordinario suole stabilirsi una imposizione che ogni anno amministri un equivalente valore.

Nel caso che il tributo imposto a tale oggetto dal governo somministri una somma alquanto maggiore dei 5 milioni, somma che noi faremo ascendere a 5.462,400; e qualora il governo incarichi una cassa particolare ad impiegare al riscatto della sorte principale non solo l'esuberante di ducati 462,400 annui, ma eziandio il frutto di quelle rendite ch'essa di anno in anno va riscattando; è certo che questa cassa alla fine di 50 anni riscatterà l'intera sorte principale del prestito di cento milioni.

Tali sono le operazioni che si eseguono dalle casse d'ammortizzazione.

L'effetto che da tali operazioni risulta deriva dall'esazione dell'interesse composto, cioè dell'interesse di un capitale al quale ogni semestre si aggiunge l'interesse del semestre che precede.

Ognun vede che col mezzo di un annuo sacrifizio non maggiore del decimo dell'interesse, in meno di 50 anni si può riscattare un capitale che frutti il cinque per 100.

Ma siccome la vendita delle iscrizioni di rendita è libera, così, qualora i possessori di esse non volessero spogliarsi de' loro crediti al pari, cioè alla ragione di 25 volte la loro rendita, allora il riscatto sarà alquanto più lungo. Ma questo allora è un segno appunto del buono stato del credito pubblico. Che se il credito fosse vacillante, e con la stessa somma riscattar si potesse una maggior somma di contratti, allora l'ammortizzazione potrà farsi in un più breve periodo. Ed in questa guisa, quanto più il credito si abbassa, tanto più la cassa d'ammortizzazione acquista risorse per innalzarlo, e quanto più tali risorse s'indeboliscono, tanto meno il credito pubblico ha bisogno del loro soccorso.

§. 70.

Imprestito a rimborso successivo con lotteria

Il giuoco è una passione inerente al cuore umano, volenteroso di saggiar sua fortuna. La lotteria, invenzione italiana, fu combinata per la prima volta con gl'imprestiti in Inghilterra l'anno 1684. Oggimai è divenuta usitatissima industria.

Consiste un tal sistema nel distribuirsi in lotti una parte di ciò che naturalmente si distribuirebbe ad interesse; in modo che se, per esempio, si prende a prestito al 5 per 100 la somma di 10 milioni a rimborso pel capitale; unendovi la lotteria, l'interesse diminuirà al 3 per esempio; e de' rimanenti 2 per 100 se ne formeranno altrettanti lotti da distribuirsi a tempi determinati. Del resto, su questa base, sono indefinite le combinazioni che si possono immaginare.

In Francia qualche volta questi lotti si unirono alle tondine. Necker seppe aumentare la fiducia negl'imprestiti con aggiungere agl' interessi il giuoco delle lotterie. — Ed anche fra noi sen fece saggio, ma con poco buon esito, nel 1720.

§. 71.

Imprestito forzoso.

L'attuale amministrazione delle nostre finanze ha sempre sdegnato di ricorrere all' odioso mezzo de' prestiti forzosi. Ma bisogna pur farne parola per compiere l'enumerazione delle diverse maniere adottate da'Governi onde provvedere ai loro straordinari bisogni.

La Francia si rivolse a questa miserabile e funesta risorta per opera del Particelli, conosciuto sotto il nome del Signor Emeri, nel governo del cardinal Mazzarini. Creati tre milioni duecentomila lire di rendita, che doveau esser divise ai ricchi, ed ai più considerevoli cittadini, Emeri le vendè ai *finanzieri*, i quali incontrarono mille difficoltà nel ripartirle, in modo che fu egli obbligato di far rivocare l'editto.

Nel 1670, sotto il ministero di Desmarets, fu ordinato uno altro imprestito forzoso di 20,000 lire di rendita al 5 per 100 da distribuirsi alle famiglie naturalizzate. La maggior parte di queste ch'erano commercianti e ricche, per dispetto abbandonarono la Francia portando altrove gli stabilimenti della loro industria. Qual danno alla nazione per ottenere non più che un mezzo milione!

Sotto il governo repubblicano furon anche levati due imprestiti forzosi, l'uno nel 1793, l'altro nel 1796.

Il nostro regno non è stato esente da questo flagello. Il governo dell' occupazione militare nel 1806 bisognosissimo di danaro ordinò un imprestito di un milione di ducati.

Per estinguerlo venne assegnata altrettanta somma in beni fondi già spettanti agli allora soppressi Gesuiti. Tale imprestito fu ripartito fra un designato numero di abitanti della città di Napoli in istato di poterlo soddisfare.

Il ministro delle finanze dava in riconoscenza de' pagamenti le così dette *cedole*, le quali erano ricevute come contante nell'acquisto de' suddetti beni.

Però i possessori di tali cedole potevano anche dal 1 agosto 1807 presentarle al ministro delle finanze, che rimborsava loro il capitale unitamente agli interessi alla ragione del 5 per 100.

Nel febbraio del 1821 un' imprestito fu ordinato di 3,000,000 di ducati. Alla parola d' imprestito forzoso si sostituì quella d'imprestito nazionale, voce allora in gran voga. Eccone la base.

Fu divisa in 150 mila azioni, ciascuna di venti ducati; e furon divise: 1. agli assegnatari secondo il loro soldo sopra i ruoli provvisori, ed ai pensionisti secondo la stessa proporzione; 2. agl' impiegati civili secondo i loro soldi; 3. ad ogni provincia per esser divisa tra i proprietari, gli arcivescovi, i vescovi, i beneficiati ecclesiastici, i corpi morali, prendendo per misure di ripartizione l' imposta fondiaria, la notorietà di possidenza; ec.

4. alla capitale per un numero di obbligazioni doppio di quello delle provincie; 5. al commercio di tutto il regno, indipendentemente dalla ripartizione fissata per ogni provincia: per quest'ultima classe 39 mila erano le obbligazioni da ripartirsi fra i commercianti, i regi agenti di cambio, i sensali di commercio ec.

A questo imprestito era unita una lotteria. L'interesse calcolato alla ragione del 9 per 100 a carico dello stato, compresa qualsivoglia spesa, dovea esser ripartito in tanti premi una col capitale delle obbligazioni, a misura che sarebbero state richiamate dalla sorte ad essere rimborsate. Principiando dal mese di settembre 1821, e terminando a settembre 1850, doveano essere estratti in ogni anno da una ruota, nella quale erano messi tutti i 150 numeri delle obbligazioni, una determinata quantità di essi; e contemporaneamente da un'altra ruota un corrispondente numero di cartellini indicanti la somma destinata ad estinguere le obbligazioni di unita ai premi ed agl' interessi.

L'esecuzione di questo imprestito *forzoso nazionale* cominciò con gran rigore. Tutto finì però al ristabilimento del primo ordine di cose.

§. 72.

Imprestiti a rendita perpetua.

« Quei governi che son instruiti nella materia de'prestiti e delle imposizioni, dice Say, non prendon mai danaro in prestanza col patto della restituzione. I creditori dello stato; quando vogliono ritirare i loro fondi possono vendere il titolo del loro credito; e simili vendite sono più o meno vantaggiose secondo l'opinione che ha il compratore della solidità del governo. Quando questo non è fondato su le leggi della lealtà, difficilmente trova chi voglia prestargli danaro ad una tal condizione. » Abbiam veduto come, ad onta di certe sue singolari opinioni, questo autore spesso è tratto quasi direi suo malgrado a riconoscere alcune verità che quelle affatto distruggono.

Convenendo che senza una opinione di lealtà veruno imprestito, fuor che il forzoso, può agevolmente ottenersi; certo è che ne'prestiti rimborsabili doppia è la guarentia che si esige, quella cioè della certezza di ricuperare le quote del capitale nei termini stabiliti, mentre ne'prestiti a rendita perpetua uno solo di questi due elementi si richiede. Del resto il vantaggio delle rendite perpetue è tutto per chi dà non per chi riceve a prestito. Checchè alcuni scrittori di pubblica economia altrimenti ne pensino, sembra non doversi mettere in problema una tal verità. È un miglioramento della moderna legislazione quello di aver renduto tutt'i *censi* ed i *canoni* redimibili. La legge su le *soggiogazioni* va annoverata tra i maggiori benefizi che dalla provvidenza del governo ottenne la nostra Sicilia insulare. E le migliori amministra-

zioni, nell'atto stesso che si fanno una legge di sostenere la riputazione de' valori dalla fede pubblica guarentiti, non mancano di trovar modo onde disgravare le future generazioni da' debiti che per sole imperiose circostanze si trovan contratti o si contraggono a perpetuità. E perpetue sono le rendite che maggiormente in circostanze difficili e nel disordine delle amministrazioni si contraggono, come la storia di tutti i tempi può farne testimonio, e per non uscire dal nostro paese, basti rammentare i tanti arrendamenti nel governo vicereggnale costituiti *mundo durante*, ad onta che ne' contratti tra privati per la bolla di Niccolò V, renduta esecutiva nel nostro regno da Alfonso I, *Pragm. 1 de cens.*, qualunque costituzione di annue rendite importasse la condizione tacita di esser redimibili. Molino, *disput.* 385, 381.

Il perchè, par che l'inversa della proposizione di Say riputar si deggia la vera, vale a dire che quei governi che sono bene instruiti nella materia dei prestiti e delle imposizioni non prendono mai danaro in prestanza *se non* col patto della restituzione. E si è bene avvertito essere stato facilissima cosa in quasi tutti gli stati di Europa la creazione di rendite perpetue, le quali si son moltiplicate perciò all'infinito: tal che, quasi da per tutto si è dovuto venir finalmente ad una riduzione.

E per l'estinzione appunto di una tal sorta di debiti il sistema delle ammortizzazioni offre il più energico espediente.

§. 73.

Della cassa di ammortizzazione secondo il sistema inglese.

« All'industria di una cassa di questa natura è stato attribuito il credito che l'Inghilterra per si lungo tempo à conservato. Essa, non ostante un debito di oltre a diciannove migliaia di milioni, moneta di Francia, tuttavia trova prestatori » esclama con ammirazione Say. « Ciò appunto hà fatto dire à Smith, ei prosegue che le casse di ammortizzazione, anzichè diminuire il debito che è l'oggetto della loro instituzione, contribuiscono a farlo viemaggiormente aumentare. I Governi, per buona ventura, sono inclinati a fare abuso di tutte le loro risorte: altrimenti diverrebbero troppo potenti. »

E assai strano che questo autore, il quale nello stabilimento de' principii della pubblica economia vorrebbe che si prescindesse affatto da politiche considerazioni, vada poi suscitando ad ogni passo difficoltà per soli politici riguardi contro i più felici espedienti da' quali l'economia può trarre vantaggio. — Ma una tale difficoltà, che non dovrebbe esserne una nel di lui sistema, rimarrebbe, se fosse ragionevole, in tutta la integrità nel nostro, nel quale politica ed economia non solo aver deggiono un intimo addentellamento tra loro e far parte integrante di un medesimo macchinismo; ma ricevere nel loro moto una sola ed identica

spinta direttrice. Fortunatamente però ciò che si propone come un inconveniente forma il maggior elogio delle ammortizzazioni.

In qualunque sistema di economia pubblica, spingere al più sublime grado di prosperità e rendere inesaurabili, se possibil fosse, le risorte dell'erario, formar dee il primo obbietto, l'unico scopo dell'amministrazione finanziera: l'unico limite che un buon amministratore dovrà imporsi è il non discendere ai bassi mezzi delle estorsioni e della fraudolenza. Ma quando la lealtà presiede alle sue operazioni, quando legittimi e regolari sono i mezzi che aumentar possono la fortuna pubblica; s'insorgerà col vano palpito di un soverchio accrescimento di potere? con l'apprensiva di un abuso? Ma appunto nella impotenza e nella debolezza il desiderio degli abusi giganteggia; e la nobiltà dei pensieri, la generosità nell'operare *non mai* dalla pienezza di legittimo potere si discompagnano. — Concentriamoci però a considerazioni mere economiche.

« Lo stabilimento di un fondo di ammortizzazione è intersmente illusorio, continua Say, quando con una mano si paga una porzione del debito e con l'altra si prendono nuovi fondi in prestanza; e maggiormente poi quando il nuovo debito sia maggiore del debito estinto, come è avvenuto in Inghilterra dal 1793 in avanti. Qualunque sia l'origine del valore col quale si estingue il debito, sia semplicemente una imposizione addizionale, o sia la stessa imposizione aumentata ogni anno dagl' interessi degli anni precedenti; avverrà sempre che il governo, se mentre riscatta un milione del debito principale contrae un nuovo debito per la stessa somma, rimarrà caricato di un peso annuo precisamente uguale a quello ch'egli si toglie. Sarebbe miglior consiglio ch'ei prestasse a se stesso le somme che destina all'ammortizzazione, perchè risparmierebbe almeno tutte le spese dell'operazione. Il che ad evidenza è stato dimostrato dal signor Hamilton che nulla lascia a desiderare su questa materia. Le enormi gravezze imposte al popolo inglese, lo scandaloso abuso che si è fatto della facoltà di prender fondi in prestanza, e la carta monetata che è stata sostituita al contante, han prodotto almeno il buon risultato di rischiarare importanti quistioni per la felicità delle nazioni, in modo che presso i nostri posteri diverrà più difficile il ritorno di simili eccessi. »

Non credo che possa andarsi più oltre nell'abuso delle parole sotto forma di ragionamento.

Il nuovo debito che un governo è obbligato a contrarre sarà una eventualità per bisogni straordinari: l'ammortizzazione intanto procede co'suoi benefizi dell'interesse composto nell'ordinario andamento della estinzione di un debito già esistente. Senza l'opera dell'ammortizzazione, oltre che in vece di uno, due sarebbero i debiti; oltre che nel sistema delle regolari contrattazioni dei debiti, il nuovo importa già la costituzione di un nuovo fondo per estinguerlo: come non entrò nei pensieri dell'econo-

mista francese che non alla sola estinzione *materiale* del debito l'opera delle ammortizzazioni è destinata, ma all'incalcolabil bene, eminentemente, di somministrar germe ed alimenti alla *morale* fiducia, creatrice unica e sola dei valori rappresentativi? Rammentiamoci che l'alta o bassa ragione degl'interessi della sola eventualità del rimborso, e conseguentemente della sola fiducia che l'ammortizzazione promove e fomenta, è determinata. E si aggiunga, per chi da altro non lascia persuadersi che da cifre numeriche, che la cassa di ammortizzazione spesso non può dar che 10, e lo stato può aver bisogno di 1000. Alla fine delle operazioni que' 10 si eleveranno a 1000; ma fin ch'erano 10 poteano con 1000 eguagliarsi?

Dunque non è il miglior consiglio che un governo presti a sè stesso le somme che destina all'ammortizzazione.

E sembra inconcepibile come l'autore stesso, del quale combattiamo l'opinione, convenga nella stessa sentenza: e senza nessun altra idea intermedia di transazione, anzi con un *adunque*.

« È chiaro *adunque*, ei continua, che la prima condizione che si richiede, onde una cassa d'ammortizzazione produca il suo effetto, è quella *d'invariabilmente impiegare il suo fondo all'uso cui è destinato*: il che per altro non si è giammai eseguito neanche in Inghilterra, il cui governo ha fama di stabilità nelle determinazioni e di esattezza nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Perciò gli scrittori inglesi non contano affatto su le casse d'ammortizzazione per l'estinzione del debito pubblico; e Smith con molta franchezza soggiunge che non mai il debito pubblico è stato altrimenti estinto che col mezzo del fallimento. »

Ed eccoci all'idea favorita della estinzione dei debiti: il fallimento. »

Testè abbiamo detto abbastanza sui fallimenti; ma per ciò che riguarda l'Inghilterra, ecco idee anche più speciali.

Così conchiude Say tutto il suo ragionamento su le ammortizzazioni:

Alcuni cercano prevedere qual sia l'effetto di un fallimento in rapporto alle sostanze de' particolari ed alla economia della nazione. Ne' casi ordinari il governo che fallisce, privando i creditori dello stato degli annui interessi del loro credito, restituisce gli stessi interessi a' contribuenti che ne facevano il pagamento; anzi restituisce loro più di quello che toglie ai creditori, perchè li dispensa di tutte le spese della percezione dell'imposizione; e di quelle dell'amministrazione del debito pubblico. Quella nazione che sta pagando 100 milioni di annua rendita, o sia l'interesse ai debitori dello stato, e che in oltre paga il 30 per 100 per le spese testè cennate, dichiarandosi in istato di fallimento, toglierebbe 100 milioni di rendita ai suoi creditori, ma ne restituirebbe 130 ai suoi contribuenti.

In Inghilterra l'effetto sarebbe più complicato, perchè non già con l'imposizione il governo paga i creditori dello stato, ma

prendendo ogni anno nuove somme in prestanza per un valore quasi eguale agl' interessi del debito. E perciò quando l' Inghilterra dichiarasse il fallimento del debito pubblico, ne avverrebbe che i 40 milioni di lire sterline che più o meno in ogni anno il governo prende in prestito ad oggetto di pagare gli opportuni interessi ai creditori dello stato, sarebbero sottratti alle consumazioni improduttive di costoro, e verrebbero applicati alla consumazione riproduttiva: giacchè egli è natural cosa il supporre che i capitalisti ch' eran disposti ad impiegare col Governo i loro capitali, sien sempre nella stessa intenzione di collocarli in un modo profittevole. E sotto questo rapporto *l' operazione del fallimento sarebbe favorevole all' accrescimento del capitale e della rendita nazionale*. Ma l' esecuzione di tal progetto da terribili inconvenienti verrebbe accompagnata: perciocchè i 40 milioni annui verrebbero tolti ad una classe di consumatori, la cui esistenza su questi mezzi unicamente si riposa, per accrescere i risparmi di quei capitalisti a' quali un tale aumento non è indispensabile. »

Non si saprebbe indovinare se qui v' abbia della ironia. Ma per onor di un autore cui per molti riguardi negar non possiamo la nostra stima, ci sentiamo prepotentemente inclinati per l' affermativa. E perciò senza più intrattenerci in dicerie, veniamo ai fatti.

Inventore del fondo di ammortizzazione fu sir John Bernard nel 1717. Lord Stranhope che trovavasi cancelliere dello Scacchiere lo fece adottare: Roberto Walpole, che fu il successore di lui, e rimase venticinque anni in carica, proseguì quanto dal suo predecessore erasi assai bene incominciato, ed il sistema si disse esser di Walpole.

Fino all' epoca di un tale stabilimento, nel modo stesso che avveniva pe' nostri arrendamenti, tutti i prodotti delle diverse imposizioni, tutti i diritti che in diverso modo si percepivano, formavano altrettanti fondi addetti ciascuno al pagamento di un differente imprestito. Questi fondi vennero tutti riuniti in tre, che chiamaronsi: *fondo aggregato*, *fondo del mar sud*, *il fondo generale*, e furono destinati al pagamento di diversi interessi su i debiti esistenti.

Il fondo aggregato si destinò al pagamento degl' interessi dovuti alla Banca, a quelli di vari altri imprestiti ed alla *lista civile*, ossia all' assegnamento per la Casa Reale. È questo il fondo più considerevole, e si compone in gran parte dal prodotto delle dogane e dalla imposizione sulla birra e sul sidro.

Il fondo del mar sud si destinò a pagare gl' interessi alla compagnia di questo nome, e si compone del prodotto delle imposizioni su le candele, su l' aceto, sul tabacco, e su le mercanzie delle Indie orientali. Questo fondo è il meno specioso.

Il *fondo generale* fu destinato al pagamento degli altri imprestiti, e si compone de' diritti di esportazione, della tassa su le vetture di piazza, e di altri diritti.

L'ammontare di questi accennati fondi superava quello degl'interessi cui erano addetti. Quindi Lord Stranhope nel 1716, secondo il progetto di Bernard, propose che del soprappiù se ne formasse un quarto fondo detto di ammortizzazione per estinguere i debiti dello Stato.

Il parlamento con nobile generosità si spogliò dal 1716 del diritto di votare o ricusare le imposizioni annuali, primo ed eminente fra quelli che compongono le sue prerogative; e rendè perpetue le prestazioni e le imposizioni che questi tre fondi compongono, addette non solo al pagamento degl' interessi, ma benanche all' ammortizzazione de' capitali, affrancando in tal modo e rendendo i debitori dello stato indipendenti dalle oscillazioni delle sue deliberazioni.

Con tale ordinamento di cose; rendute perpetue tutte le tasse che costituivano i tre fondi, non tanto a profitto dello stato, quanto de' creditori; l' ammortizzazione divenne per l' Inghilterra una istituzione affatto nazionale. In tal modo la maggiore e miglior parte della rendita pubblica d'Inghilterra non le appartiene più, ma è ipotecata ai suoi creditori. Ed ecco perchè il credito pubblico inglese acquistò tanta solidità, a segno che il pagamento dei semestri non ha sofferto mai il minimo ritardo.

Il nuovo sistema fu ricevuto con entusiasmo dal parlamento, e dichiarato legge fondamentale dello stato l' atto col quale venne stabilito, che il fondo di ammortizzazione non poteva essere impiegato diversamente dall' uso cui era destinato.

Uno stabilimento tanto utile e tanto bene accolto in principio, non fu in seguito secondato, ed in tredici anni altro non estinse, se non il venticinquesimo del debito.

Appoco appoco il fondo di ammortizzazione somministrò delle somme per altre operazioni, e nel 1745 era quasi esaurito.

William Pitt si occupò a farlo risorgere, e nel 1786 lo ristabilì con la dotazione di 1,000,000 di lire sterline, la quale veniva accresciuta delle ricompre che faceva di annualità temporanee e vitalizie, che andavano estinguendosi a suo benefizio. Giunto che sarebbe stato questo fondo a 4,000,000, non doveva più ricevere aumento.

Per uno spirito di previdenza lo stesso Pitt nel 1792 stabilì un altro fondo di ammortizzazione il quale consisteva nella imposizione della centesima parte del capitale della somma costituita sopra gli interessi di ciascun imprestito nuovo. Questa dotazione che doveva egualmente accrescersi degl' interessi della porzione ricomprata, era addetta specialmente all' imprestito che vi aveva dato luogo, e che si andava estinguendo progressivamente fra quarantacinque anni. Il debito pubblico era allora di 238 milioni di lire sterline.

In quello stesso anno la dotazione fu aumentata di altre 200,000 lire sterline.

Addigton nel 1802 riunì il gran fondo di ammortizzazione ai piccoli, onde accelerare l' estinzione del debito.

Lord Petty nel 1808 fece adottare il sistema del ventesimo in luogo del centesimo; ma uscito di carica, si ritornò all'antico sistema.

Lord Vansittart nel 1812 ristabilì alla meglio il sistema di Pitt, in modo che il fondo di ammortizzazione si è accresciuto prodigiosamente. Dal conto reso dallo stesso Vansittart nel 1816 si rileva, che la commessione incaricata della ricompra estinse un quarto del debito esistente nel 1786.

Il governo inglese in tal maniera è riuscito ad annullare in diverse epoche una parte degl'interessi che corrispondeva al fondo di ammortizzazione per poter diminuire un egual somma d'imposizioni.

E non mancano autori che han fatto dimostrazione coi loro calcoli, come, seguendo questo sistema, il debito inglese si estinguerà fra trenta anni. « Ma siccome noi non prestiamo credito a quelli che profetizzano il fallimento di questa nazione, così nè anche siamo portati a creder tanto di buona fede a questi calcoli, in cui forse delle picciole negligenze hanno portato una esagerazione così grande. Diceva un filosofo che i matematici non si trovano mai bene nella esecuzione de' loro piani, poichè non calcolano mai tutti gli ostacoli. La commessione delle ricompre in Inghilterra, che equivale alla cassa di ammortizzazione, ha dal 1816 ricomprate quasi in ogni anno 2,000,000 di lire sterline. L'intenzione era di consagrare in ogni anno all'ammortizzamento 3,000,000, ma nell'anno (1826) non è stato impiegato che solo 1,000,000, di lire sterline, ed il resto de' due milioni dicesi che sia stato destinato al rimborso de' biglietti dello Schacchiere. — Bianchini, *principii di credito pubblico.*

E questa, e non altra è l'osservazione che giustamente può farsi al sistema delle ammortizzazioni come a qualunque altra opera umana, l'eventualità cioè, di poter essere in ritardo al compimento delle sue operazioni nelle epoche definite. Ma in contrapposto del ritardo non è impossibil cosa che si abbia talora una eventualità di acceleramento. Ed in ogni caso, se non si otterrà tutto il bene che erasi calcolato, gran parte di questo bene si otterrà certamente ed il vantaggio non si renderà giammai illusorio, come Say assumeva.

§. 74.

Della cassa di ammortizzazione secondo il sistema francese.

Nel 1749 M. Machault, nel rettificare il sistema delle imposizioni, fece stabilire la cassa di ammortizzazione indipendentemente dalla tesoreria, e destinar la fece al rimborso delle rendite così antiche che nuove. Fu dotata di tutto il prodotto delle imposizioni del ventesimo sulle rendite territoriali, come anche dall'altra imposizione *de' due soldi per lira.*

Il prodotto di amendue era di 36,000,000 di lire. Quindi la dotazione della cassa era ad un. di presso la cinquantesima parte del debito, e compiva l'estinzione in 25 anni.

In realtà un tale stabilimento così bene ordinato rese grandi servigi: ma in seguito sotto i successivi ministeri s' introdussero delle novità male a proposito, fino al punto che la cassa venne soppressa per opera dell' abate Terrai, il quale fece ordinare che tutti i fondi destinati all' ammortizzazione fossero versati durante il tempo di otto anni alla tesoreria. Il ministro Abate assunse per ragione, che era meglio di pagare le anticipazioni che il governo avea prese, che rimborsare le rendite. Ciò però serviva soltanto come pretesto. Necker abilissimo era per conoscere l'utilità di questo stabilimento; ma egli nel tempo stesso sentiva la necessità di farlo precedere dalla rettificazione e dal riordinamento delle imposizioni. Non gli lasciarono il tempo di poter tanto eseguire.

Riunita la suprema autorità in mano di Bonaparte, fu la cassa stabilita sotto il ministero del Duca di Gaeta con la triplice attribuzione di ammortizzazione, guarentia e deposito.

Doveansi in essa versare:

1. Le cauzioni dei ricevitori generali;

2. Gli arretrati delle rendite vitalizie ed ecclesiastiche;

3. Le consegne, ovvero i pubblici depositi. La massa delle cauzioni, essendo superiore alle poche obbligazioni che doveva adempire in mancanza de' ricevitori generali veniva quasi tutta ad essere impiegata a ricomprare delle rendite, salvo a rivenderle, se il numero delle obbligazioni protestate ve l' avesse obbligata. I suoi mezzi di ricompra venivano anche aumentati dagl' interessi delle rendite vitalizie estinte, e da quelle delle rendite perpetue che essa stessa ricomprava. In quattro anni la cassa ricomprò quattro milioni di rendite in interesse ed ottanta in capitali; ma Napoleone non sempre fece servire il fondo di ammortizzazione per la nazione, e finì di spogliarlo di quei beni che gli rimanevano nei disastri cento giorni.

Il mantenimento dell'armata degli alleati, e più di tutte le spese della cessata guerra, avevano fatto dei vuoti difficilissimi a ripianarsi. In tal circostanza, Luigi XVIII concepì il progetto di stabilire una cassa di ammortizzazione, che realmente fosse stata tale. In fatti colla legge del 28 aprile 1816 furono accordati in dotazione alla nuova cassa 20,000,000 di franchi pagabili in dodicesimo. Una tal dotazione componeasi specialmente della rendita delle poste; il rimanente è a carico del tesoro reale.

Nello stato discusso del 1816 il debito consolidato offriva la seguente posizione.

	Interessi	Capitale
Il debito consolidato al primo gennaio	74,250,000	1,485,000,000
L' arretrato consolidato secondo l' ultima valutazione . . .	20,000,000	400,000,000
I due crediti suppletorii aperti al ministero	12,000,000	240,000,000
Totale	f. 106,250,000	2,125,000,000

Per l' estinzione del quale debito, impiegandosi il capitale eguale alla sua centesima parte in 21,000,000, la dotazione accordata alla cassa, come abbiamo di sopra accennato, era sufficiente; ma i quattro anni d' imposizioni di guerra ed il mantenimento delle truppe straniere di mano in mano aumentarono il debito costituito a più di un altro bilione. Fu perciò necessario coll' altra legge del 25 maggio 1817 di aumentare la dotazione in altri 20 milioni. Oltre a ciò furono uniti i boschi dello stato alla cassa, tranne una estensione di essi riserbata a disposizione del Re, eguale a 4 milioni per gli stabilimenti ecclesiastici.

La cassa di ammortizzazione francese compra ogni giorno alla borsa rendite consolidate al 5 per 100 impiegandovi oltre ai fondi di sua dotazione, le somme provvenienti dagl' interessi delle rendite che quotidianamente ricompra.

L' operazione della ricompra si esegue con la massima segretezza, senza che il pubblico possa penetrare quali sieno gli agenti di cambio impiegati dal ministero. In ogni tre mesi però siffatte operazioni si rendono note, il che forma la vera misura del credito

Un tal sistema è buono, ed avvalora il credito, solamente quando le operazioni della cassa vanno perfettamente in regola.

Ciascuna iscrizione di rendita ricomprata a nome della cassa viene immobilizzata, nè può esser rimessa in circolazione sotto pena di falso. Legge del 28 aprile 1816.

La organizzazione di questo stabilimento è regolarissima: non è più cassa di guarentia: non riceve più depositi e consegne. Queste ultime operazioni si fanno da un' amministrazione separata, indipendente dalla tesoreria, e dal ministro delle finanze. Infine la cassa di ammortizzazione vien sorvegliata da una commessione composta da un pari di Francia, da due deputati della camera dei comuni, dal presidente della corte dei conti, dal governatore della banca, e dal presidente della camera di commercio.

La cassa di ammortizzazione francese nel 1821, cioè 5 anni dopo la sua istituzione; possedeva già una somma di 21,090,255 di franchi, di rendite ricomprate, oltre alla sua dotazione di 40 milioni.

§. 75.

Movimento legislativo sulla estinzione del debito pubblico dalla giunta delle ricompre stabilita dal re Carlo III sino all'anno 1817.

Abbiam veduto nel cenno storico come il re Carlo III di Borbone, nel riordinare la monarchia dopo il disastroso governo viceregnale prendesse pensiere di affrancare la rendita pubblica dai rovinosi debiti de' quali la trovò gravata; ed abbiam veduto insiememente con quai pregiudizi dovè combattere che le sue più generosi intenzioni attraversavano. Ecco ora la sentenza di quelle operazioni.

« La prima cosa ch' ei fece fu di offrire la restituzione dei suoi capitali a ciascun creditore assegnatario di *funzioni fiscali* del 7 per 100, o di contentarsi di ridurre quest' annualità al 4 per 100. Una tale riduzione diede il beneficio di circa 200,000 ducati: altri 50,000 se ne acquistarono con l' estinzione de' vitalizi a varie persone. » Vedi Galanti *descrizione del regno* ec.,

Furon quindi ricomprati molti arrendamenti de' sali del regno dalle mani dei particolari, assegnandosi loro le annualità parimente del 4 per 100 de' capitali somministrati alla corte.

Si ricomprarono le dogane di Puglia; il peso e mezzo peso del regno; la Zecca dei pesi e delle misure; vari arrendamenti su la seta; quello dei *censali*; delle carte da giuoco, ec.

Per mezzo del tribunale della soprintendenza molti altri corpi, sotto titoli di affitti, richiamò il re alla sua amministrazione. Tali furono le dogane di Napoli e di Calabria; gli arrendamenti dei ferri; alcuni altri errendamenti della sete e del sale non ricomprati.

« Questo era il primo passo, riflette il Galanti, che potea tentarsi per riordinare il sistema economico del nostro paese; e gli uomini illuminati avrebber dovuto render giustizia al talento del marchese Gregorio. Questo ministro, che da picciolo stato salì a gran fortuna, divenne odioso per quel fato che tante volte decide della riputazione delle persone pubbliche. Il marchese Gregorio coi suoi piani di riforme divenne esecrabile ai ricchi possessori di arrendamenti. Essi lo riguardavano come un oppressore della patria; ed il popolo, che è sempre popolo, faceva eco a tali voci; senza riflettere che il marchese di Gregorio, perchè fosse divenuto il modello dei ministri agli occhi dei ricchi, conveniva che lo avesse gravato di un altro milione che bisognava per sostenere il nuovo peso del governo ».

Nel 1751 eresse il re Carlo una permanente *giunta detta delle ricompre*, destinata unicamente a riscattare il pubblico patrimonio. Per fondo di tale opera furono assegnati i frutti di alcuni diritti fiiscali.

« Non sembra necessario qui mostrare, dice il Galanti, di quanto accrescimento di rendita pubblica sia stata una tale economia, ma

solo voglio considerare che se dall' *Azienda di educazione* e dal *monte frumentario* si fossero assegnati non più che 100,000 ducati annui ad estinguere il debito pubblico, sempre moltiplicando sul capitale il prodotto delle annualità, considerandosi queste al 4 per 100, al termine di 50 anni gli annui ducati 100,000 sarebbero divenuti ducati 61,000,000. Finchè i diversi vettigali del regno non saranno tutti nell'amministrazione del fisco, è impossibile che lo stato possa acquistare quell'accrescimento di forze e di ricchezze al quale venne dalla natura chiamato; ed è impossibile ancora che si possano nelle nostre finanze tentare le minime riforme. »

Ma il buon senso di questo autore non lo ha trattenuto altresì dal riflettere che « ai vecchi mali morali non convengono rimedi troppo attivi; che una lunga serie di calamità avea successivamente formato il sistema delle nostre finanze ed era impossibil cosa che il regno avesse potuto, senza esporsi a gravi incovenienti, col favor di un sistema filosofico che politico, rinunziare di fatto alla sua attuale economia. »

Pure utilissimi miglioramenti si mandavan di mano in mano ad esecuzione.

Fu inutilmente trattato circa il 1756 di sopprimere la gabella de' *minuti* in Napoli, arrendamenti di tanto pregiudizio all' industria nazionale; ma appena tale idea fu riproposta al re Ferdinando, che ai 13 agosto 1778 l'odioso vettigale venne abolito.

Nel 1780 si abolì eziandio l'arrendamento del tabacco.

Nel 1785 si abolì quella della manna.

Nel 1786 fu distrutto quello dell'acquavite.

Nel 1789 si abolì l'arrendimento a'l dritto proibitivo del zafferano.

E nell'anno medesimo furon libere dalla servitù dell'arrendamento le sete nelle provincie di Abruzzo, nella Puglia Peucezia e nella Messapia.

Nel 1789 la crudele economia fu annientata dall'uffizio del capitano della Grascia di Terra di Lavoro e di Abruzzo.

Nel 1791 disparvero i pedaggi.

Il riordinamento delle nostre finanze procedea con passi vigorosi sul disegno meditato già dal gran Carlo. Ma la rivoluzione francese venne con mano di ferro a sconvolgere ed a rovesciare la generosa opera.

Con l'inflessibilità militare dal 1809 al 1815 ricominciò un nuovo ordine di cose.

Con lo stabilimento del gran libro, una cassa di ammortizzazione fu tra noi stabilita con decreto del 14 settembre 1807.

Il banco di corte venne incaricato del pagamento degl' interessi e della estinzione progressiva del debito pubblico. Vi furono stabilite all'oggetto due distinte casse, una detta *delle rendite*, l'altra di *ammortizzazione*, e vennero incaricati i governatori del banco a dirigerne le operazioni, sotto la sorveglianza e l'ispezione del ministro delle Finanze.

La dotazione di questa cassa fu in origine fissata ad annui ducati 250,000 provveniente dai censi e da altre rendite demaniali, il cui capitale esser non poteva alienato.

La Cassa di ammortizzazione, oltre alla ricompra delle rendite consolidate, era incaricata eziandio di una operazione secondaria, di ricever cioè le cauzioni de' ricevitori di ogni grado, di pagare le obbligazioni e dei *boni* a *vista* della Tesoreria. Il che trasformava questa Cassa in *Cassa di Servizio.*

I ricevitori percepivano il 5 per 100 sulle cauziani da essi versate in numerario, gran parte del quale s' impiegava in ricompra delle rendite inscritte, e teneasi il resto in serbo onde assicurare le operazioni sopra divisate.

E di un' altra operazione estranea eziandio all' ammortizzazione fu incaricata col decreto del 19 novembre 1808 dell' amministrazione cioè delle ritenute sopra i soldi degl' impiegati destinate a formare il fondo delle loro pensioni.

Nel 1809, organizzandosi il Banco delle due Sicilie, la Cassa di ammortizzazione acquistò 800 azioni fra le 4, 000 che componevano la dotazione del Banco. Poi con decreto del 10 dicembre 1820 altre 3, 100 azioni furono aggiunte alla dotazione della Cassa. Le rimanenti 100 azioni donate nella occupazione militare alla guardia furono del pari riunite alla Cassa di ammortizzazione col decreto del 15 aprile 1812. Così questa rimase posseditrice di tutte le 4, 000 azioni del Banco.

ARTICOLO VI.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE.

§. 76.

Dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione del regno secondo la sua attuale organizzazione.

Tornato il Re in questa parte de' reali dominii; avendo con decreto del 27 maggio 1816 eretta una commessione per l'esame dello stato di questa cassa e per proporre il modo come ricondurla alla sua istituzione, vide che per diversi provvedimenti durante l' occupazione militare, la cassa di ammortizzazione ordinata alla estinzione del debito pubblico fosse stata devista in cento e mille complicate operazioni tutte contrarie alla sua institutzione. Quindi considerando che dovesse essere quella unicamente diretta alla estinzione del debito pubblico, la cui instituzione non solo riconobbe utile, ma necessaria; con decreto del 1 gennaio 1817 abolì l'antica cassa, e ne riordinò una nuova sulle seguenti basi.

Questa cassa prende il nome di *Cassa di ammortizzazione del Regno delle due Sicilie.*

L'oggetto cui principalmente è ordinata, è quello della estinzione del debito pubblico. Ma è incaricata ancora di alcune amministrazioni secondarie, i cui risultati aver debbono indirettamente per iscopo la suddetta estinzione.

La cassa di ammortizzazione fu esonerata dall'amministrazione del 2 e mezzo per cento pel fondo delle pensioni degl'impiegati; e quindi il decreto del 19 novembre 1808 restò rivocato: siccome restò anche rivocato l'articolo 13 del decreto del 3 maggio 1816 con cui la detta ritenzione del 2 e mezzo per 100, come fondo del nuovo monte delle vedove e dei ritirati, fu data in amministrazione all'antica cassa di ammortizzazione. Una tale ritenuta allo stesso modo che si amministrava dalla cassa di ammortizzazione, è ora amministrata dalla Tesoreria generale, che ne fa al Gran libro i versamenti corrispondenti pel pagamento dei pensionisti di detto monte, secondo le instruzioni dal ministro delle finanze.

§. 77.

Stato attivo della Cassa.

Lo stato attivo della cassa di ammortizzazione è composto :

1. Dalle somme contanti, valore di portafoglio, crediti liquidati, fondi stabili rustici ed urbani, ed inscrizioni sul Gran libro, che saranno versati ed assegnati dalla *Commessione dello stralcio.* — Queste assegnazioni, nel passaggio che le ne veniva fatto dalla Commessione, esser doveano certe e non litigiose ; e finchè non fossero depurate da ogni vizio d'incertezza, rimaner doveano presso lo stesso stralcio.

2. Dalla estinzione dal 1817 in poi delle pensioni ecclesiastiche inscritte sul Gran libro, assegnate alla cassa d'ammortizzazione col decreto del 26 dicembre dell'anno 1816.

3. Dalle somme che le potranno essere versate dal Gran libro per consolidato, per lo corso di due anni non reclamate dai proprietari, per restituirsi loro quando saran per farne la domanda.

4. Dai nuovi fondi che le posson venire assegnati dal Re.

Con decreto poi del 26 novembre 1821 fecer parte dell'amministrazione della cassa d'ammortizzazione.

1. Il Tavoliere di Puglia con tutte le sue dipendenze e con tutti gli arretrati di esazioni, sì di carico ordinario, che straordinario;

2. I beni e fondi disponibili, e le rendite qualsivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico, comprese tutte le reste di esazione ;

3. I fondi dell'amministrazione de' beni riservati a disposizione del Re, comprese tutte le reste di esazioni.

4. I fondi dell'amministrazione de' beni donati e reintegrati allo stato, comprese tutte le reste di esazioni ;

5. Lo stralcio dei beni e delle rendite del monte Borbonico, con tutte le ragioni e diritti che ne dipendono;

6. Finalmente i beni, i crediti, le rendite costituite di qualunque titolo o denominazioni esistenti presso la real tesoreria generale, anche nel ramo del contenzioso e quelli che potrebbero ricadervi col tratto del tempo, sia per ragione di espropria o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, sia per provegnenza d'altre amministrazioni finanziere.

§. 78.

Stato passivo della Cassa.

Il suo stato passivo, o sia il suo debito compongono.

1. L'intero capitale del debito consolidato del gran libro, da estinguersi progressivamente col monte di moltiplico instituito col detto decreto del 25 dicembre 1816.

2. Il residuo del debito di Olanda, e suoi interessi.

3. La restituzione delle somme versate in numerario per cauzioni antecedenti alla nuova legge, che prescrive la forma delle cauzioni in iscrizioni sul gran libro. La restituzione avrà luogo quando, secondo le leggi, sieno adempiute le obbligazioni dei contabili.

4. Il pagamento degl'interessi dovuti ai contabili per le cauzioni date.

5. L'indennizzamento de' censi e capitali affrancati di proprietà delle mense vescovili, dei capitoli, delle parrocchie, e di quei luoghi pii e pubbliche instituzioni soltanto che sono rimaste in piedi in tempo dell'occupazione militare, e che tuttora sussistono. Fatto un tale indennizzamento per le annualità non pagate da giugno 1815 a tutto dicembre 1816; per lo tratto successivo la cassa di ammortizzazione di mano in mano, a misura che le sue circostanze lo permettono, dà loro un'assegnazione sul gran libro, eguale annualità affrancata, depurata dalle ritenute legali.

6. La restituzione del consolidato versato dal gran libro alla cassa d'ammortizzazione per mancanza di domanda di pagamento de' proprietari. Una tale restituzione ha luogo in qualunque tempo venissero i proprietari a reclamarla.

7. Finalmente il pagamento di tutti i debiti liquidi che dalla *commessione dello stralcio* vennero accelerati, ed ammessi, ed approvati dietro rapporto della commessione, al ministro delle finanze.

§. 79.

Amministrazioni secondarie.

Le amministrazioni secondarie, di cui la cassa rimase incaricata, furono le seguenti:

1. Del fondo assegnato alle sovvenzioni degli impiegati de' vecchi tribunali;
2. Delle eredità giacenti e beni vacanti;
3. De' depositi giudiziari ed amministrativi;
4. Dei valori sospesi;
5. Da altri oggetti che il Re si riserbò dichiarare.

Ciascuna di queste amministrazioni secondarie ha un conto separato, ed una separata madre fede nel banco. Il risultato d'avanzo di ciascuna amministrazione, secondo il bilancio di ogni semestre, lasciandosi nella sua madre fede una somma proporzionata al pagamento del debito improvvisamente ripetibile da' creditori della detta amministrazione, sarà invertito in acquisto di consolidato; e l'iscrizione sarà fatta: *cassa di ammortizzazione del regno delle due Sicilie. — Amministrazione secondaria.*

È vietato alla cassa ogni operazione attiva o passiva di sconto di cambiali, di mutui, di anticipazioni, e di qualunque altro esito, ad eccezione del pagamento di fondiaria, delle spese per manutenzione di case ed altri fondi di simile natura. La cassa non può impiegare i suoi fondi se non in acquisto di consolidati soltanto.

§. 80.

Del direttore.

La cassa d'ammortizzazione è amministrata da un direttore e da un numero d'impiegati proporzionato alle sue operazioni. Il direttore in fine di ogni anno rende il suo conto alla regia corte de' conti, e ne riceve la quietanza secondo le leggi.

Il soldo del direttore e degl'impiegati, le spese di scrittoio e imprevedute, a contare dal 1 di gennaio 1817, si pagano dalla tesoreria generale. La cassa non può far esito se non pel pagamento de' debiti sopra enunciati e per acquisto di consolidato: ogni altro esito l'è vietato.

§. 81.

Del cassiere e del pagatore.

Con decreto del 23 febbraio 1818 vennero stabiliti nella direzione della cassa di ammortizzazione un cassiere ed un pagatore incaricati di tener ragione di tutti gl'introiti ed esiti della medesima.

Furon essi dichiarati depositari dello stato discusso della direzione, e di tutte le superiori determinazioni relative agli introiti ed esiti; ed assoggettati a rendere annualmente il conto materiale dell' amministrazione, da discutersi nella gran corte dei conti.

Tutti i mandati ed ordinativi di esito, di qualunque natura o forma, da spedirsi su i fondi della cassa di ammortizzazione e tutte le altre carte contabili relative tanto all' introito, che all' esito, aver deggiono, oltre alla firma del direttor generale, quella ancora de' suddetti contabili. — La firma però del direttor generale non esonera questi contabili dalla regolarità dell'introito e dell' esito.

Un apposito regolamento definisce le ulteriori attribuzioni del cassiere e del pagatore, e le formalità sotto le quali gli esiti esser deggiono documentati e disposti. — Qualunque pagamento si facesse dai fondi della cassa di ammortizzazione senza le formalità prescritte, è considerato come nullo in riguardo alla contabilità della cassa; e resta a carico de' contabili che lo avranno fatto.

Il cassiere ed il pagatore della direzione della cassa di ammortizzazione somministrar deggiono una cauzione in rendite inscritte sul gran libro della somma di annui ducati 300 per ciascuno. — Godono il soldo di annui ducati 840 per ciascuno; ed oltre il soldo, vien corrisposta ad ognun di essi un' annua gratificazione di ducati 150 per indennità.

§. 82.

Riunione dell' amministrazione del demanio pubblico alla cassa di ammortizzazione.

Col decreto del dì 26 novembre 1825 venne ordinato che facessero parte dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione i fondi e beni disponibili, e le rendite qualsivogliano dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico, comprese tutte le reste di esazioni. Per virtù di una tale disposizione venne a rimanere abolita la direzione generale conosciuta sotto la denominazione *di demanio pubblico*;

Ma considerandosi che conveniva determinare un ramo di real servizio che rappresenti il demanio pubblico sotto qualunque rapporto che emerge da disposizioni del codice delle leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica amministrazione, col decreto del 20 dicembre 1821 furon dichiarate applicabili all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione tutte le disposizioni contenute nel capitolo primo del real decreto del dì 18 ottobre 1819 riguardante il demanio pubblico. È perciò che l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione assunse a questo oggetto la denominazione ancora di *amministrazione del pubblico demanio*.

Finalmente il decreto del 5 dicembre 1825 definisce l'ammini-

strazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nel modo che segue :

« Art. 1. I beni presso l' amministrazione suddetta saranno affittati per lo meno sei mesi prima del termine degli affitti correnti, mediante l'affissione de' manifesti ne' capo luoghi delle provincie, in quelli de' distretti e nei comuni ove i beni son siti, o in altri che l' intendente, di accordo col direttore de' dazi diretti, del demanio, e de' rami e dritti diversi, giudicherà opportuni.

2. Gli affitti non possono conchiudersi che per mezzo dell'asta pubblica.

Gl' incanti si apriranno su l' imponibile fondiario, o su l'estaglio dell' ultimo affitto ; e in mancanza di affitto, su la coacervazione del prodotto dell'ultimo biennio, procurandosi, per quanto è possibile, che il dato più forte debba sempre servire di base.

Non potranno aprirsi per somma minore, senza precedente deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Se il dato prescelto per l'incanto a'termini dell'articolo precedente, non sarà maggiore di ducati duecento, l'aggiudicazione dell' affitto si farà innanzi al sindaco del comune dove sono siti i beni, o a quello di altro comune più vicino, in cui vi fosse luogo a sperare maggior vantaggio.

Al di là di ducati duecento sino a mille cinquecento gl'incanti si faranno innanzi al sottointendente del distretto; per somma maggiore, innanzi all' Intendente della provincia.

Il consiglio di amministrazione potrà disporre nel caso che le circostanze il consigliassero per vantaggio degl' interessi dell'amministrazione, che in vece di serbarsi quest' ordine, si facciano la aggiudicazioni presso quella delle cennate autorità che stimerà a proposito, qualunque sia l' oggetto dell' aggiudicazione, e per le provincie di Napoli, quando si trattasse di oggetto rilevante, potrà lo stesso consiglio autorizzare che l' incanto si faccia nella direzione generale.

Tutti i suddetti funzionari in caso d'impedimento saranno rappresentati da quelli che la legge chiama a rimpiazzarli.

Per parte del demanio, quando le aggiudicazioni si faranno innanzi all' intendente, dovrà assistervi di persona il direttore dei dazi diretti, del demanio e dei rami e dritti diversi, tranne il caso di malattia o di assenza, in cui sarà rimpiazzato da chi per legge ne fa le veci. Quando le aggiudicazioni si faranno innanzi a' sottointendenti o sindaci, i direttori potranno delegare un'agente loro dipendente.

All'aggiudicazione da farsi nella direzione generale vi assisterà il direttor generale o l' amministratore generale del ramo.

4. Le aggiudicazioni non potranno aver luogo che nelle sessioni d'incanto innanzi ai funzionari o alle autorità rispettivamente richiesto dagli articoli precedenti ; le subaste non potranno incominciarsi senza che primo siano al pubblico annunziate con ma-

nifesti almeno sei giorni prima se l'incanto si farà innanzi al sindaco, dieci se innanzi al sottointendente, e venti se innanzi all' intendente o alla direzione generale.

5. I sindaci cui saranno diretti i manifesti, ne parteciperanno il ricapito, e quindi si faranno pubblicare ed affiggere, rilasciandone il corrispondente certificato all' agente dell' amministrazione.

6. Prima di procedersi all'incanto, i certificati saranno vistati dall' autorità che vi dovrà presedere; di che si farà menzione nel processo verbale di aggiudicazione.

7. Il direttor generale sottoporrà al ministro segretario di stato delle finanze il quaderno generale delle condizioni da servire generalmente di norma per tutti gli affitti de' beni dell' amministrazione. Una copia del quaderno suddetto, approvato dal ministro, sarà depositata presso l' autorità che dovrà presedere agl'incanti, prima che segua la pubblicazione de' manifesti, affinchè possano i concorrenti conoscerne il contenuto.

Quando particolari circostanze consigliassero di farsi al quaderno generale qualche modificazione o aggiunzione, il direttor generale in tal caso ne farà rapporto al ministro, attendendo gli ordini del medesimo.

8. Saranno fatti due incanti, uno preparatorio, e l'altro diffinitivo, fra l' intervallo non minore di giorni quindici; salvo i casi di urgenza, nei quali si potranno fare fra l'intervallo di ventiquattr' ore.

9. Chiunque potrà essere ammesso a licitare su le offerte, purchè l' autorità che presiederà agl' incanti, si sia assicurata della solvibilità dei concorrenti.

10. Il solo ministro delle finanze potrà, sul rapporto ragionato del direttor generale, dispensare dagl' incanti.

Quando però il dato più forte non eccederà i ducati cinquanta, potrà l'amministrazione conchiudere gli affitti senza subaste, purchè le offerte non siano inferiori a siffatto dato.

11. Potrà l' amministrazione generale ammettere una offerta di affitto per più corpi, se lo giudicherà conveniente, e se nella medesima sarà distinto l' estaglio che si offre per ciascun fondo.

Con la stessa distinzione verranno celebrati gl' incanti; e sarà in arbitrio dei concorrenti di produrre gli aumenti ne' termini di sopra stabiliti per uno o più fondi di quelli compresi nelle offerte.

12. Estinta la candela in qualunque grado, se ne distenderà processo verbale firmato immediatamente dai funzionari, e sarà dipositato nella cancelleria dell'autorità che ha preseduto agl'incanti.

Qualora gl' incanti sieno stati comulativi per più fondi, il processo verbale dovrà distinguere il risultamento ottenuto per ognuno di essi.

13. Il processo verbale di aggiudicazione sarà reputato titolo autentico ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio pronta esecuzione, del pari che ogni solenne contratto stipulato per mano di pubblico notaio.

14. L' aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di persona possidente domiciliata nella provincia, o in beni fondi a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa ed approvata dall' agente dell' amministrazione e dall' autorità che presiede agli incanti. Questa autorità rimarrà in ogni tempo responsabile della validità della cauzione suddetta.

15. Gli aggiudicari saranno, per l'adempimento del contratto, sottoposti all' arresto personale; e di questa condizione se ne farà espressa menzione nel quaderno generale degl'incanti di cui è parola nell' art. 6.

16. Tutte le spese di aggiudicazione, consistenti solo nell'importo della carta di bollo e del dritto di registro, saranno a carico dell'aggiudicatario. Pei dritti dovuti a'cancellieri e notai che avranno potuto essere adoperati nelle licitazioni, rimanendone l'importo a carico ancora degli aggiudicari, il ministro segretario di stato delle finanze ne determinerà l'ammontante in una tariffa che sottoporrà alla sovrana approvazione.

17. Con le stesse formalità d' incanto, previa perizia quando sia necessaria, si procederà alla vendita dei prodotti dei beni, dei mobili e de'semoventi appartenenti all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, innanzi alla direzione generale, agl' intendenti, o a'sottointendenti, o ai sindaci, secondo che gli oggetti da vendersi esistono ne' capoluoghi delle provincie, ne' distretti, o ne' comuni.

Le derrate si esporranno all'incanto sul prezzo delle *mercuriali*; ed a giudizio dell' agente dell' amministrazione e dell'autorità che presiede all' incanto potranno essere rilasciate anche per un decimo di meno ove le circostanze non permettessero diversamente.

Per le derrate che esistono ne' comuni che non hanno mercato, potrà dedursi inoltre l'importo del trasporto con attestato del sindaco del luogo più vicino al comune ove si tien mercato, e le di cui *mercuriali*, dar debbono norma all' incanto.

18. Quando riuscissero inefficaci gli espedienti per l'affitto dei beni, si terranno in amministrazione: a qual effetto sarà special cura de' direttori provinciali e del ripartimento del ramo amministrativo della direzione generale per la provincia di Napoli, di proporre al più presto possibile alla direzione stessa un piano di queste eventuali amministrazioni.

Col decreto del 2 dicembre 1817 erasi già stabilito che gli affissi in istampa che dal banco delle due Sicilie, e dalla cassa di ammortizzazione fossero stati emanati, bastassero a congedare tutti gli individui che si trovavano per tacita riconduzione inquilini delle case del demanio affidate all' amministrazione di questi due stabilimenti, quante volte non venissero a rinnovare i rispettivi loro affitti.

§. 83.

Sviluppamento del servizio dell'ammortizzazione.

La commissione incaricata dello stralcio della cassa di ammortizzazione, instituita con decreto del 27 maggio 1816, e confermata sino all'anno 1817 con decreto del primo gennaio dello stesso anno, e poi sino al 1818 con altro decreto del 24 dicembre 1817 fu destinata ad esaminare le prime attribuzioni della cassa di ammortizzazione e quelle che le furono successivamente affidate, distinguendo le une dalle altre, onde proporre quelle che credesse doverle restare, e quelle che ne dovessero essere dismembrate per affidarsi ad altre amministrazioni.

Fu incaricata in oltre di proporre i mezzi necessari per soddisfare i debiti correnti della cassa e le spese amministrative delle due Sicilie.

Nel breve spazio di tre anni la cassa avea già acquistato ducati 155, 775 di rendita, e di mano in mano avrebbe compiuto le sue operazioni. Ma sopraggiunta la rivoluzione del 6 luglio 1820 furono alienati non solo questa rendita, ma benanche altri ducati 130,000 che la cassa dovè in seguito rimettere da' suoi fondi in ripiano di altrettanta rendita dei luoghi pii e de' pubblici stabilimenti; ed oltre a ciò venner distratti altri ducati 161, 508 che appartenevano alle abolite amministrazioni dei beni riservati e de' beni reintegrati allo stato. — In tutto ducati 447, 283 di annua rendita.

Rimesse le cose nello stato in cui erano prima della rivoluzione, il governo per dar riparo alle triste conseguenze di essa ed agli urgenti bisogni dello stato fu nell'obbligo di creare altri ducati 800,000 di annua rendita. Vedi il decreto del 19 maggio 1821.

Gli antichi fondi assegnati all'ammortizzazione si trovarono conseguentemente insufficienti. Vennero perciò assegnati a quest'opera tutti i beni e le rendite che lo Stato avea disponibili, tranne quelli che il re avrebbe stimato di eccettuare; e si ordinò che vendendosi essi in iscrizioni nel modo che con diversi precedenti decreti trovavasi disposto, il ritratto della vendita servisse ad ammortizzare una parte della rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico. Nell'atto che da una parte rendevasi così indispensabile di assicurare il puntuale pagamento della rendita alle ordinarie scadenze, conveniva altresì accelerare con tutti i possibili mezzi l'ammortizzazione del debito pubblico.

Ma perchè con la creazione di ducati ottocentomila di rendita col mentovato real decreto del 19 maggio disposta per far fronte agli urgenti bisogni dello stato cagionati dalle passate sciagure del regno, non erano più sufficienti i fondi assegnati al *Monte moltiplico* istituito nella cassa di ammortizzazione per la estinzione

progressiva del debito pubblico, ed altri cespiti conveniva assegnare per compiere la dotazione accessoria al pagamento semestrale della rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico; col decreto del 26 novembre 1827 fu ordinato che rimanessero assegnati all'amministrazione generale della cassa d'ammortizzazione, oltre ai cespiti che prima le appartenevano, gli altri sei di cui si è fatto parola.

Queste operazioni tendenti ad estinguere il debito pubblico richiedevano l'opera di più individui noti per lumi ed esperienza, i quali secondando le cure con cui il direttore della cassa di ammortizzazione disimpegna questo ramo di real servizio, e cooperando alla riuscita di un oggetto che altamente interessa il bene dello stato, si prestassero con saggio procedimento a tutto ciò che al fine inteso richiedesi.

Conseguentemente con altro decreto del 27 novembre 1821 si venne alle seguenti disposizioni:

« I beni disponibili e le rendite assegnate all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione per effetto dell'art. 3 dell'altro decreto del 26 di quel mese, tranne qualcuno de' fondi che per giuste vedute crederemo di eccettuare, escluso per ora il solo tavoliere di Puglia, saranno dichiarati alienabili mediante il pagamento del prezzo in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico. Tali iscrizioni vennero trasferite all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione per essere il loro prodotto impiegato alla estinzione del debito pubblico consolidato, in conformità delle leggi e regolamenti risguardanti il *Monte moltiplico* presso la cassa medesima instituito. »

« I fondi i quali col decreto del dì primo di gennaio 1817 furono assegnati pel *Monte moltiplico* saranno da ora innanzi intangibili ed addetti esclusivamente all'uso della sua instituzione, cioè alla estinzione del debito pubblico consolidato. »

Si riserbò il re di accrescere anche in altro modo i fondi del detto *Monte moltiplico*.

Oltre ai beni ed alle rendite assegnate all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione in forza del decreto del 26 dello stesso mese, venne assegnato all'amministrazione generale medesima il quinto dell'annuale contribuzione fondiaria de' reali dominii al di quà del Faro. A tal effetto, a contare dal dì primo di gennaio 1822 in poi, i ricevitori delle provincie versano presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le somme corrispondenti alla quinta parte de' loro carichi di contribuzione fondiaria.

I versamenti delle somme furon regolati nel modo stesso che praticasi pe' versamenti che eseguonsi presso la tesoreria generale, e nelle stesse epoche per questi ultimi determinate.

I ricevitori nel cominciamento di ciascun anno segnano a favore dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le obbliganze pei versamenti che deggiono alle stabilite scadenze

eseguire del quinto della contribuzione fondiaria all'amministrazione generale medesima assegnato.

In caso di ritardo dei versamenti, o d'inadempimento per qualsivoglia motivo, il direttor generale dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione astringe i ricevitori a' termini dei regolamenti in vigore, nel modo stesso che praticasi dalla tesoreria generale; ed intanto la tesoreria generale medesima passa all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione le somme dell'obbliganze cadute in ritardo, le quali dai primi introiti dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione vengono alla real tesoreria generale restituite.

Dagl'introiti che provengono all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione da tutti i cespiti alla medesima assegnati, l'amministrazione generale medesima nel dì trenta giugno e nel dì trentuno dicembre di ciascun anno passa alla direzione generale del gran libro le somme occorrenti pel pagamento de'semestri del debito pubblico consolidato.

Laddove per istraordinari accidenti l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione non potesse adempiere all'intero pieno delle somme che occorrono, la tesoreria generale somministra il supplemento; imperciocchè « la tesoreria generale medesima dee sempre considerarsi come particolarmente obbligata a soddisfare e guarentire su la generalità de'suoi fondi e delle sue risorte i creditori delle rendite iscritte al gran libro del debito pubblico consolidato.»

Perchè le somme le quali giornalmente perveranno all'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione pe'frutti de'beni alla medesima assegnati o per qualsivoglia altro titolo, e le quantità che decadariamente vi si verseranno per la parte di contribuzione fondiaria assegnatale, non rimangono inoperose fino al tempo in cui l'amministrazione generale medesima dovrà fare i versamenti alla direzione generale del gran libro, l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione può impiegare le mentovate somme in modo da trarne profitto.

Sono i fondi in preferenza impiegati allo sconto de'*borderò* dei semestri delle iscrizioni: poi nello sconto di altri effetti commerciabili: e finalmente in qualunque altro modo si crederà vantaggioso. Le operazioni che a tali oggetti si riferiscono, son regolate da una commessione eretta dal Re presso l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e son disposte in modo che il numerario rientri in cassa anteriormente ai maturi delle rendite, onde il pagamento si faccia infallibilmente senza ostacolo veruno alle scadenze.

Il prodotto degli sconti e delle negoziazioni di cui è qui parola, forma un fondo di aumento del *Monte moltiplico*.

§. 84.

Commessione specialmente incaricata dell' ammortizzazione.

Con lo stesso decreto del 27 novembre 1821, presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione fu eretta la commissione della quale si è di sopra fatto parola. È preseduta dal direttor generale dell' amministrazione medesima, composta da sei distinti e ragguardevoli soggetti delle principali classi dello Stato. Il controloro generale *pro tempore* della tesoreria rappresenta il pubblico ministero, ed ha alla immediazione un sostituto nominato dal Re. Vi è ancora un segretario egualmente di regia nomina.

La commessione dirige tutte le operazioni che menano al fine proposto: opera in concorso col direttor generale dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, incaricandosi con particolarità e dell' estinguimento del debito pubblico, e del puntuale pagamento delle rendite alle semestrali scadenze. Per tutti gli affari contenziosi interviene nella commessione l' agente del contenzioso della real tesoreria generale, e da lui son dirette le difese e le procedure a' termini del regolamento annesso al decreto del 21 aprile 1820.

La commessione medesima si riunisce nel locale ove l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione si regge.

La commessione decide a pluralità di voti con la presenza di cinque almeno de' suoi componenti, e non può riunirsi senza l'intervento del pubblico ministero o del suo sostituto.

Per la prima volta i sei individui della commessione furono nominati dal Re su la proposizione del direttore della real segreteria di Stato delle finanze. Essi vengono successivamente uno in ogni anno cambiati; l' individuo che in ogni anno sottentra, è scelto dal Re su di una lista tripla che la commessione stessa presenta alla real segreteria di stato delle finanze. Lo stesso metodo di elezione è praticato per lo segretario, in caso di vacanza.

» La commessione, nella formazione delle liste di elezione prescritte innanzi avrà riguardo di preferire coloro che ai requisiti di probità e di talenti riuniscono l'altro di esser possessori di forti somme di rendite iscritte sul gran libro del debito pubblico consolidato. Tali circostanze saranno con precisione enunciate nelle triplici liste di elezione, le quali per mezzo del direttore della real segreteria di Stato delle finanze saranno al Re sottomesse. »

Pe' primi cinque anni la commessione decide a sorte, in fine di ciascun anno, dell' individuo che lasciar dee l'esercizio.

Si riserba il Re di rieleggere qualche individuo che abbia altre volte fatto parte della commessione, purchè venga proposto con le regole sopra determinate; e quante volte si troveranno diffinitivamente giudicati i conti dell'amministrazione generale della cassa

di ammortizzazione per gli anni nei quali l' individuo medesimo avrà fatto parte della commessione.

Il direttore dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, con la commessione presso l' amministrazione generale medesima eretta, presenta ne' principii di ogni mese alla real segreteria di Stato delle finanze uno stato distinto delle operazioni attive e passive che avranno avuto luogo nel mese precedente, e de' risultamenti che avranno prodotto. Tale stato è firmato non solo dal direttore generale, ma da tutta la commessione, dal segretario e dal ministero pubblico. Nello stato di ogni mese vengono successivamente ripetuti in reassunti i risultamenti degli stati anteriori.

Finito l' anno, e nel tempo che vien fissato dal direttore della real segreteria di Stato delle finanze, l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione forma il conto generale dell'annata con tutti i documenti all'appoggio. Questo conto è preventivamente esaminato dalla commessione eretta presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, i cui componenti sono nell' obbligo di munirlo delle loro firme col *visto* di approvazione, o notandovi tutte le osservazioni che crederanno necessarie.

Il conto dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, dopo essere stato esaminato dalla commessione è trasmesso alla gran corte dei conti per essere giudicato da tutte le camere riunite in seduta generale, del pari che praticasi pel conto della direzione generale del gran libro del debito pubblico a norma della legge del 29 maggio 1817. Un esemplare del conto medesimo vien trasmesso alla consulta dello Stato; un altro alla real segreteria di Stato delle finanze.

Un particolare regolamento stabilisce il metodo della contabilità de' diversi rami dipendenti dall'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione, e determina la esecuzione pratica di tutte le operazioni affidate all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione ed alla commessione presso la medesima eretta;

Nello stesso anno 1821 fu contratto altro imprestito col signor Rothschild e C. in altri ducati 840,000 di annua rendita. Decreto del 5 dicembre 1821.

Ed un altro nel seguente anno 1822 dell' annua rendita di ducati 1,100,000, cioè un milione a favor della Tesoreria, e ducati cento mila per antichi debiti legali contro lo Stato. Decreto del 10 settembre 1822.

Altri aumenti in fine ebbe l' annua rendita iscritta in altri ducati 470,850 per effetto della permutazione facoltativa dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline sino alla concorrenza di L. St. 1,500,000; e per simile permutazione di obbligazioni degl' imprestiti siciliani sino alla concorrenza di ducati 35,100; e venne incaricato il ministro delle finanze di curarne immancabilmente l' ammortizzazione con gli stessi fondi che trovavansi ad-

detti all' ammortizzazione delle obbligazioni da permutarsi : Decreto del 25 febbraio 1826.

Il nostro debito inscritto sul gran libro ascende così ad annui ducati 4,770,850. A questi debbono aggiungersi altri annui ducati 120,000 per nuova rendita creata per la soddisfazione dei creditori legali dello Stato ; altri annui ducati 300,000 per rimborsare il resto dell' imprestito di L. St. 2,500,000 in ducati 1,000,000, e per gli interessi al 5 per 100 in L. St. 50,000 , cioè annui ducati 300,000. — In tal modo il totale del nostro debito ascende in tutto ad annui ducati 5,190,850.

§. 85.

Esposizione del real decreto del 25 dicembre 1826 relativo alla estinzione del debito pubblico.

Il real decreto del 25 dicembre 1826 stabilisce di questo debito la progressiva estinzione. Le salutari provvidenze di questo atto legislativo forma il dritto vigente su questo ramo di pubblica amministrazione nell' atto stesso che costituisce il più bel monumento storico della sapienza del legislatore , e delle sublimi facoltà d' intelletto e di cuore di chi in allora presedeva alle nostre finanze. Noi lo trascriviamo per tenore.

» Col nostro decreto de' 28 di maggio 1826 ordinammo che essendosi provveduto all'esatto pagamento del debito pubblico colle nuove imposizioni , fossero addetti annualmente per aumento del fondo della cassa di ammortizzazione tutti gli avanzi che risulterebbero dai diversi rami della pubblica amministrazione , non esclusi i risparmi che potranno aversi per le ulteriori rettifiche nel servizio amministrativo , ondè accelerandosi il più che sia possibile l' estinzione del debito suddetto , si possano alle imposizioni apportare le corrispondenti diminuzioni ed alleviamenti.

Or volendo noi mandare ad esecuzione quanto abbiamo prescritto col precitato decreto ;

Visto il rapporto del nostro ministro segretario di Stato delle finanze , che fa vedere elevarsi attualmente il debito pubblico ad annui ducati cinquemilioni centonovantamila ottocento cinquanta di rendita , cioè ducati un milione quattrocentoventimila antico debito che esisteva in giugno 1820, ed i rimanenti ducati tre milioni settecento settantamila ottocento cinquanta di nuove rendite create nel tempo della rivoluzione anzidetta , e dopo che fu estinta in marzo 1821 , per ripararne le sue dolorose conseguenze ;

Volendo riportare per quanto è possibile le reali finanze in quello stesso stato di floridezza in cui erano prima del 1820 ;

Considerando che i fondi del monte moltiplico istituito col decreto del 25 di dicembre 1816, e gli altri fondi da prima assegnati alla cassa anzidetta coll' altro real decreto del dì 1 di gennaio 1817 , sieno divenuti insufficienti per l' accrescimento del de-

bito, e lo sono divenuti vieppiù, e fuor di ogni proporzione al conseguimento del proposto scopo di proporzionata e progressiva ammortizzazione, per la distrazione fatta in tempo della rivoluzione della somma di annui ducati dugentottantacinquemila settecento settacinque che la cassa di ammortizzazione si trovava acquistati co' detti fondi, ed annui ducati centotrentamila che la cassa medesima ha dovuto rimettere pure da' suoi fondi in ripiano di altrettanta rendita de' luoghi pii e pubblici stabilimenti;

Considerando che in quell' epoca medesima, oltre agli anzidetti annui ducati dugentottantacinquemila settecentosettantacinque di rendita, ne furono distratti altri annui ducati centosessantunomila cinquecento otto, che appartenevano alle abolite *amministrazioni dei beni riservati*, *e dei beni donati e reintegrati allo stato*, in tutto ducati quattrocentoquarantesettemila dugentottantatrè di annua rendita;

Considerando che risorse eventuali ed assai lievi sieno ancora quella che proviene da maggior rendita de' beni dello Stato, che a cura della cassa medesima si vendono, e l' altra de' nuovi cespiti assegnati co' reali decreti de' 26 e 27 di novembre 1821;

Visto lo stabilimento da noi sanzionato nello stato discusso del venturo anno 1827, di assegnarsi ducati cinquecentomila all'ammortizzazione del debito pubblico, impiegandoli in acquisto di rendite inscritte;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Dal dì primo di gennaio del prossimo venturo anno 1827 rimane fissato il fondo ordinario di ammortizzazione del debito pubblico perpetuo dei nostri reali domini di quà del Faro all' un per cento, o sia ad un ducato di capitale per ogni cinque di rendita.

2. In conseguenza dell' articolo precedente, il fondo suddetto è fissato ad annui ducati un milione trentottomila centosettanta, somma corrispondente all' un per cento sulla totalità del debito pubblico in annui ducati cinquemilioni centonovantamila ottocento cinquanta, giusta lo stato annesso al presente decreto.

3. Le rendite che saranno state ammortizzate, formeranno un fondo di aumento al detto fondo ordinario di annui ducati un milione trentottomila centosessanta.

4. Riputando esser utile di conservare una discreta quantità di rendite iscritte per le cauzioni dei contabili dello stato, pe' maggiorati, e pei luoghi pii e pubblici stabilimenti, l' ammortizzazione si estenderà fino alla somma degli annui ducati tre milioni settecentosettantamila ottocentocinquanta, dimodochè sarà questa massa di debiti contratta in conseguenza della rivoluzione del 1820, estinta alla più lunga fra anni trentuno e mesi cinque circa coll' indicato fondo annuo ordinario di ducati un milione trentottomila cento settanta, sulla base della ragione pari presa per comodo di calcolazione.

5. Il fondo ordinario degli annui ducati un milione trentottomila centosettanta sarà composto:

1. Dalla dote annuale del monte moltiplico, istituito col precitato real decreto de' 25 di dicembre 1816 presso la cassa di ammortizzazione, che a malgrado delle distrazioni fatte nel tempo dei nove mesi di annui ducati cencinquantacinquemila settecento settantacinque di conto della cassa, e di ducati centotrentamila dei luoghi pii e pubblici stabilimenti, si compone al presente, fra pensioni estinte finora intestate al moltiplico, e rendite acquistate, di annui ducati. 157,110,95

2. Dall'assegno riportato a carico della real tesoreria nello stato discusso delle finanze del venturo anno 1827 . . . . D. 500,000,00

3. Dal fondo fisso dell'un per cento per l'ammortizzazione dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline in annui ducati cencinquantamila, riportato parimente sullo stato discusso delle finanze fra i ducati 464, 250 destinati pel detto fondo di ammortizzazione ed interessi del medesimo imprestito. . . . . D. 150,000,00

4. Dalla progressiva estinzione delle pensioni monastiche, le quali verranno intestate alla cassa di ammortizzazione, col godimento dal primo giorno del bimestre immediatamente seguente a quello in cui avverrà la morte o decadenza del titolare, e che calcolate approssimativamente al dieci per cento sul fondo residuale delle pensioni anzidette di annui ducati trecentodiecimila, dà annui. . . . . D. 31,000,00

5. Dalla estinzione delle pensioni di grazia, che ascendono ora ad annui ducati centonovantamila, e rimangono fissate ad annui ducati centomila. Finchè a questo piede non si giunga, non ci sarà proposto nelle vacanze il rimpiazzo delle pensioni di grazia, che per le sola metà della massa disponibile, dovendo l'altra metà essere intestata alla cassa di ammortizzazione, come si pratica per le pensioni monastiche. Al dieci per cento questo fondo sulla metà suddetta di economia potrà importare annui. . . . . D. 4,500,00

6. Dalla estinzione successiva degli assegnamenti sui ruoli provvisori della tesoreria, che montano ora ad annui ducati cinquecentocinquantamila, e rimangono determinati ad annui ducati dugentomila. Nelle vacanze non potrà essere proposta che la metà, e l'altra metà dovrà intestarsi

da riportarsi . . D. 842,610,95

riporto. . . D. 842,610,95

alla cassa di ammortizzazione, come abbiamo disposto nel §. precedente per le pensioni di grazia. Al dieci per cento sulla metà anzidetta di ducati trecentocinquantamila, annui. . . . . . . D. 17,500,00

7. Ed i rimanenti ducati centosettantottomila cinquantanove e grana cinque saranno ricavati dagli aumenti che si otterranno nelle vendite dei beni dello stato, e dagli altri cespiti finanzieri, se vi saranno . . . . D. 178,059,05

Sono i suddetti . . . . D. 1,038,170,00

6. Oltre al detto fondo ordinario di ammortizzazione col suo aumento indicato all'art. 3, rimane confermato per fondo straordinario quanto trovasi disposto nel precitato nostro decreto dei 28 di maggio 1826. In conseguenza tutti gli aumenti d'introito, e tutte le diminuzioni di esito che annualmente si otterranno a fronte delle somme prevedute negli stati discussi de' diversi ministeri, dedotto prima però e ripianato il *deficit* che può risultare da esito superante introito nello stato discusso generale, e gli altri fondi stabiliti nel §. 7 dell'articolo precedente, saranno versati alla cassa di ammortizzazione per impiegarli in estinzione straordinaria del debito pubblico perpetuo.

7. Per l'esatto adempimento del prescritto nell'articolo precedente, appena chiuso l'esercizio contabile di ciascun anno, il consiglio di tesoreria rimetterà al nostro ministro delle finanze uno stato distinto di tutti gli aumenti d'introito e risparmi di esito ottenuti nell'esercizio medesimo.

8. In vista dello stato degli avanzi, dedotto il *deficit* dello stato discusso generale, come è prescritto all'art. 6, e la somma de' ducati 178, 059, 05 stabilita all'art. 5 §. 7 per supplimento al fondo ordinario di ammortizzazione, verrà dal ministro delle finanze ordinato il pagamento del dippiù alla cassa di ammortizzazione per impiegarlo in acquisto di rendite inscritte colle regole e modi che sono qui appresso indicati.

9. A contare dal dì primo di gennaio 1827 in tutti i giorni di borsa che sono particolarmente addetti alla negoziazione delle rendite, due cioè per ogni settimana, giusta il calendario che ne verrà pubblicato dal ministero delle finanze, sarà comprata per conto della real cassa di ammortizzazione una quantità di rendita che corrisponda alla rata dei fondi annuali come sopra assegnati per l'ammortizzazione: la ripartizione dei fondi da impiegarsi in ogni giorno di borsa sarà resa pubblica al principio di ogni semestre per le cure del nostro ministro delle finanze.

Il supero di una borsa sarà cumulato coll'assegno della seguente.

10. Il direttore della cassa di ammortizzazione incaricherà gli agenti di cambio di acquistar le rendite nella borsa per conto

della cassa suddetta : essi saranno però adoperati uno per volta, e si succederanno l'uno all'altro per giro.

11. La compra delle quantità di rendita corrispondente ai fondi di ammortizzazione da impiegarsi costantemente in ogni giorno di borsa, come sopra, avrà luogo sempre a pronti contanti ; e per quanto sarà possibile in camera, o sia nel gabinetto degli agenti, onde rendere più ostensive le operazioni.

12. L'agente incaricato della compra dovrà assolutamente astenersi dal provocare in guisa alcuna l'aumento del corso, e meno ancora il ribasso, contrario alle mire del governo. Le operazioni stesse dovranno produrre il movimento qualunque siasi del corso.

13. Appena chiusa la borsa, l'agente incaricato presenterà al direttor generale della cassa di ammortizzazione la nota distinta delle compre fatte per conto della cassa stessa coll'indicazione de'nomi de'rispettivi venditori, e del prezzo convenuto. Questa nota sarà accompagnata al listino di borsa. Di tali note e listino il direttore suddetto ne darà immediatamente conto con suo rapporto al ministro delle finanze.

L'agente incaricato sarà responsabile delle compre che avrà fatte.

14. Il trasferimento delle rendite comprate in ciascuna borsa dovrà farsi nel giorno immediatamente seguente, colla consegna al direttor generale della cassa di ammortizzazione del *bollettino* del trasferimento eseguito.

15. Nel caso che l'agente non adempisse a questa prescrizione sarà immediatamente destituito, e verrà obbligato alla rifazione de'danni sulla propria cauzione.

16. Sarà in facoltà dell'agente di cautelarsi verso le persone dalle quali avrà comprato rendite per conto della cassa di ammortizzazione, dichiarandole responsabili rispetto a lui, nel modo stesso come egli lo è rispetto al governo, di tutto il divario e danno che potrà risultare dalla mancanza di consegna delle partite vendute.

17. Il trasferimento delle rendite acquistate come sopra, sarà fatto alla nostra real cassa di ammortizzazione, la quale ne terrà un conto a parte.

18. Il direttor generale del gran libro nell'atto stesso che ne farà eseguire il trasferimento alla real cassa di ammortizzazione, vi farà apporre la nota di non potersene fare altro trasferimento, essendo del conto di ammortizzazione.

19. Il direttore generale della cassa di ammortizzazione, in vista del *bollettino* di trasferimento, del listino di borsa e della nota di acquisto, pagherà il prezzo delle rendite ai venditori.

In ogni semestre farà la liquidazione de'dritti dovuti agli agenti a un sedicesimo per cento, e ne pagherà loro l'importo da fondi generali della cassa.

20. Al trenta di giugno ed al trentuno di dicembre di ogni anno una commessione preseduta dal ministro delle finanze, e com-

posta dal direttor generale del gran libro, dal controloro generale, e da due pubblici negozianti destinati dalla camera consultiva di commercio di Napoli, si recherà presso l'amministrazione generale del gran libro, verificherà la quantità della rendita acquistata nel corso del semestre, la dichiarerà estinta, ne farà quindi deduzione dalla totalità della rendita inscritta sul gran libro, e ne indicherà il residuo. Questa operazione sarà consegnata in un processo verbale, di cui sarà a cura del detto nostro ministro pubblicato volta per volta un estratto sul giornale uffiziale del regno, e su i giornali di Francia, e di Inghilterra.

21. La somma di rendite ammortizzate in ciascun semestre sarà aggiunta, come fondo di aumento, al fondo ordinario di ammortizzazione del semestre seguente, e diminuita dall'esito ripurtato sullo stato discusso per lo pagamento dei semestri del debito pubblico.

22. Le obbligazioni dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline contratto ai 23 di febbraio 1824 dovendosi estinguere colla stessa regola, ed una parte di esse trovandosi permutata con rendite inscritte e parte essendone ancora in corso, si avrà presente così nella ripartizione delle rate del fondo annuo, come sopra fissato, per l'ammortizzazione del debito pubblico, come nello impiego di esse l'esatta osservanza del precitato contratto d'imprestito de'23 di febbraio 1824.

23. Il metodo di ammortizzazione stabilito con questo nostro decreto sarà invariabile, ed i fondi destinati ad eseguirlo non potranno essere ad altro uso invertiti.

24. Tutte le disposizioni che sono in opposizione col presente decreto restano derogate. »

Ciò non ostante, malgrado tali sagge disposizioni, un ultimo decreto del 18 agosto 1833, diminuì il fondo stabilito per l'ammortizzazione del debito pubblico dei domini al di quà del Faro.— Si considerò che alcuni dei fondi destinati all'ammortizzazione col decreto del 25 decembre 1826, non si verificarono nella quantità allora presunta, nè si ottennero i superi che si speravano; e d'altra parte si osservò che il sostener l'ammortizzazione prescritta dallo stesso decreto superasse le forze e le risorse della real tesoreria. Quindi si diedero le seguenti disposizioni:.

1. A contare dal dì primo di luglio prossimo scorso il fondo ordinario di ammortizzazione del debito pubblico dei dominî al di quà del Faro rimane ridotto e fissato ad annui ducati settecentomila.

2. È compresa nella detta somma di ducati settecentomila la rata corrispondente all'ammortizzazione dell'imprestito di due milioni e mezzo di lire sterline, di cui è parola nel contratto del dì 23 febbraio 1824.

3. Le rendite iscritte che saranno col detto fondo ordinario ricomprate dalla cassa di ammortizzazione, formeranno un fondo di aumento, ossia di moltiplico progressivo.

4. Non potranno essere ricomprate rendite per l'ammortizza-

zione al di sopra del pari, ossia al di là di ducati cento di capitale per ogni ducati cinque di rendita, siccome trovavasi già disposto.

In questo caso l'ammortizzazione rimanendo sospesa, il ministro delle finanze prenderà all'uopo i nostri ordini.

I fondi però testè indicati non potranno essere invertiti in alcun altro uso, meno chè in estinzione di altri debiti dello stato.

5. Rimane stabilito che l'acquisto delle rendite da ammortizzarsi non verrà più fatto a giorni fissi, ma la cassa di ammortizzazione ricomprerà rendite a giudizio e prudenza del nostro ministro segretario di stato delle finanze; beninteso che la somma totale di un trimestre dovrà essere impiegata all'ammortizzazione enunciata nel periodo di tre mesi.

6. Tutte le disposizioni del decreto del 25 dicembre 1826 che sieno in opposizione col presente decreto, restano abrogate.

§. 86.

Osservazione.

La solidità di queste istituzioni e più la guarentia di una leale amministrazione presentano la più lusinghiera prospettiva sul progressivo miglioramento delle nostre finanze.

La creazione de' debiti contratti per straordinari bisogni certamente non è un bene assoluto; ma nessuno metterà in problema che considerar si deggia come un bene relativo quando si ponga al paragone del danno incalcolabile che produrrebbe una straordinaria imposta, la quale non solo esaurisse le annue risorte dei contribuenti ma giungesse fin anche ad attaccare i fondi di riproduzione.

Non è al certo un vantaggio per una nazione crear delle rendite perpetue irredimibili; e molto meno, come nell'antico sistema inglese abbiam veduto e nel sistema de' nostri vecchi arrendamenti, crearle con lo stabilimento di nuovi vettigali ed *assegnarli* e *consegnarli* in perpetuo ai creditori, ovvero *assegnare* e *consegnare* allo stesso modo la totalità o la porzione di vettigali già pria costituiti. Oltrecchè l'erario verrebbe in tal modo a rimanere di mano in mano esausto affatto; oltre a che della totalità vera delle risorte di uno stato si verrebbe in tal modo a perder col tempo la memoria; quegli *assegnatari* que' *consegnatari* ricevon sempre il compenso delle somme di cui son creditori su la base de' prodotti del vettigale nel tempo in cui erano quando furono assegnati e consegnati; ed intanto i prodotti di qualunque vettigale per l'ordinario corso degli avvenimenti crescer deggiono e non diminuire. Quindi di una tale creazione di rendite immaginar non si può la più disastrosa. Ma posta la condizione di trovarsi di un debito di tal fatta gravata una nazione; richiamare all'amministrazione centrale tutte queste ineconomiche assegnazioni e consegne; offrire

a' creditori, ne' limiti che la prudenza suggerisce, una riduzion d' interessi o il rimborso; liquidare la totalità di tai debiti ed assicurarne in perpetuità la soddisfazione degl' interessi sotto la guarentia della fede pubblica; eguagliare la condizione di tutti i possessori di tali titoli di credito ed agevolarne il trasferimento e la circolazione: è un vantaggio di prim' ordine cui la sola perfezione sviluppata della scienza economica condur potea, specialmente per questi ultimi riguardi, e noi abbiam veduto come il gran Carlo di Borbone desse la prima mossa ad un tal sistema di miglioramento e come il suo augusto nipote lo spingesse all' ultimo grado di perfezione.

Posta la circolazione e l' agevole trasferimento delle iscrizioni sul debito constituito, il sistema della estinzione del debito pubblico procede felicemente alla sua destinazione. Così l' opera dell' ammortizzazione e quella della inscrizione del debito consolidato si sostengono scambievolmente e si avvicendano benefizi e soccorsi. L' un sistema non potea dall' altro venir discompagnato senza che di tutta l' energia di sua potenza non venisse del pari a menomarsi. Il che non vide Say e gli altri autori de'quali ei si appoggia alla opinione. Ed erronee idee dovean formarsene tutti gli autori che delle ammortizzazioni ragionarono quando delle inscrizioni del debito consolidato e dell' opera delle ammortizzazioni su le basi del l' interesse composto, oscillanti o ignote affatto erano tuttavia le operazioni.

Ma l' appoggio della perfezione si ottenne dal punto che i biglietti di Stato acquistarono tutta la fiducia nella rapidità e speditezza della circolazione; quando non più tra i limiti di moneta plateale o mera nazionale si contennero, ma divennero cangiabili col general prodotto preferito per quanta è l' estensione del mondo commerciale; e spesso con quelli con vantaggio gareggiarono nella lotta de' cambi.

Così l' intero cemplesso delle idee che il sistema delle ammortizzazioni spingono a total lucidezza non potrà conseguirsi senza che del sistema de' banchi e delle monete non si mettano a calcolo gli speciali e combinati sussidi e tutta l' opera insiemementе dello intero macchinismo come or ora vedremo.

Intanto quì la riflessione fin dapprima da noi prodotta ricorre: che qualunque problema della scienza economica quando questa ridur non si voglia a mero concervo di empiriche nozioni o nel vago immergerla delle astrazioni e nel buio delle metafisiche sottigliezze, con vedute generali vuol esser sempre esaminato, tutte mettendo a calcolo le condizioni ed i dati diversi che preparar ne deggiono la non illusoria soluzione.

ARTICOLO VII.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL BANCO

§. 87.

Origine dei banchi.

I banchi sono un' invenzione italiana di cui Venezia diede il primo esempio nel 1171. L' esaurimento dell' erario pubblico in quell' epoca, prodotto dalle guerre in oriente ed in occidente, suggerì al doge Michele II l' idea di un prestito forzato da riscuotersi sopra i cittadini più opulenti. I creditori riuniti in società riceveano dal governo l' interesse del capitale prestato in ragione del 4 per 100, ripartibile tra di essi in proporzione de' carati. Questa associazione formò in seguito il banco di Venezia, le cui operazioni principali consistevano nel pagamento delle cambiali e de' contratti mercantili. Vi è luogo da credere che pria del 1413 il banco emetteva dei biglietti per le sue operazioni, ritenendosi però ne'limiti di banco di deposito. Savary nel suo dizionario di commercio ne fa nel seguente modo la descrizione.

« Il banco di Venezia, detto volgarmente *banco del giro*, è propriamente una cassa di deposito pubblico, o una cassa generale e perpetua aperta a tutti i mercatanti e negozianti, e fondata da un editto solenne della repubblica, che tutti i pagamenti per le mercanzie all' ingrosso e delle lettere di cambio non potessero farsi altrimenti che *in banco*, ossia in biglietti di banco, e che tutti i debitori e creditori fossero obbligati, gli uni di portare il loro danaro al banco, gli altri di ricevere il loro pagamento *in banco*, ossia in biglietti di banco; in modo che ogni pagamento si facesse con un semplice trasferimento degli uni agli altri. » — Così chi era creditore sul libro del banco, diveniva debitore dal momento ch' ei cedeva il suo diritto ad un altro, il quale subentrava in suo luogo come creditore ne' registri. In tal guisa le parti non altro facevano che cangiar di nome, senza necessità di fare all'oggetto verun pagamento reale ed effettivo.

Ad imitazione del banco di Venezia furono in seguito istituiti i rinomati banchi egualmente di deposito in Genova, in Amsterdam, in Rotterdam, in Amburgo e tra noi. Ma verso la fine del secolo XV altre operazioni a quelle originarie de' banchi si aggiunsero; e da banchi di deposito incominciarono a divenir banchi di circolazione, d' imprestiti, di sconto ec. delle quali giova conoscere le differenze.

§. 88.

Idea generale sui banchi.

Questa parola *banco*, *o banca* dall'Italia è passata in tutti i moderni linguaggi: comecchè gli etimologisti la vadan derivando dall'antico *abaco* comune ai Romani ed ai Greci, ed indicante nel senso primitivo una tavola elevata su la quale oggetti di pregio soleano esporsi. E per la stessa ragione tali utensili diconsi in Italia credenze, perchè con la esperienza de' metalli preziosi che vi abbondavano, del credito che nel banchier ripor si poteva davan guarentigia.

Or tali *abachi* con inflessione italiana si dissero *banchi*, e gli *abachieri*, *banchieri*.

Col progresso del tempo *abaco* divenne esclusivamente parola impiegata in significato di luogo ove si facevano i computi; ed *abaco* si disse l'arte stessa del computare. In Inghilterra *scacchiere* e *banco* son la medesima cosa.

Presso i Romani questi tali computisti erano pubblici uffiziali. Ma perchè gl'interessi del danaro la cui definizione era loro specialmente commessa si riscuotevano mensualmente; nel foro di Giano innalzarono il loro telonio; *calendario* fu specialmente denominato il loro ufizio; *mensa* si disse il banco, ed essi stessi *mensarii*.

Dopo le quali storiche verità, io non so con qual fondamento tutti gli scrittori di pubblica economia la creazione de' banchi pubblici riferir vogliano al secolo XV. Certo è che di tale istituzione esempi non mancano fin dal decimo secolo come abbiam veduto pel banco di Venezia.

E con poca precisione, a quel che pare, alla sola opera de' depositi voglion limitare i primi banchi ed alla sola speditezza de' pagamenti. Il principale vantaggio de' pagamenti eseguiti col mezzo de' banchi questi autori dimenticavano, quando della economia de' banchi di deposito si esprimevano nella seguente maniera.

La Svezia che aveva monete di rame abbisognava d'un carro, ogni volta che doveva far passare una somma mediocre da una mano all'altra.

Per rimediare a questo inconveniente si stabilì un deposito pubblico o banco: ciascun negoziante vi portò la sua moneta di rame, e ricevette un viglietto che attestava il suo credito: quindi ogni volta che Pietro vuole eseguire un pagamento a Paolo, fa iscrivere ne' registri del banco il nome di questo con la rispettiva somma, per cui d'altrettanto viene scemata la sua partita.

L'istituzione de' banchi che in Isvezia trasse origine dall'incomodo peso delle monete, la trasse altrove dalla *diversità* di esse.

L'affluenza commerciale in molti piccoli Stati li costringeva a ricevere monete estere d'ogni specie; quindi:

1. La loro varietà nel peso e nel titolo;

2. Il valor variabile attribuito ad esse dall' uso;

3. La deficienza in molte monete antiche perchè sbiadate, tosate, corrose;

4. La difficoltà d' esprimere il loro valore in moneta nazionale;

5. La conseguente renitenza di molti a riceverle, e le contese per abbassarne od innalzarne il valore;

6. Il corso del cambio che necessariamente restava alterato, ed innalzavasi a danno di que' piccoli Stati, ogni volta che dovevano pagare cambiali; giacchè l'incertezza del valore che si avrebbe ricevuto in essi, accresceva prezzo alle monete degli Stati esteri, che spedivano cambiali o ne ricevevano;

Il desiderio, in somma, di sciogliersi da questi inconvenienti, a cui non potevasi, come nei grandi Stati, rimediare con rifusione delle monete, sembra essere stato il motivo dell' originaria istituzione de' banchi di Venezia, Genova, Amsterdam, Amburgo, Norimberga, benchè alcuni di essi abbiano potuto servire ad altri fini.

Ciascun negoziante depose in questi banchi, sia in buona e valevole moneta, sia in barre d' oro e d' argento, sia in moneta nazionale al titolo e al peso prescritto dalla legge.

Il banco stabilì per ciascun deponente una partita e gli diede credito della somma depositata acciò egli potesse trasferirne ad altri qualle porzioni di cui era debitore.

A questi crediti fu dato il nome di *moneta di banco*, la quale restando inalterabile nel suo valore, dovette necessariamente guadagnare, venendo cambiata con moneta corrente soggetta a tutte le alterazioni dell' uso e della mala fede. L' *aggio* della moneta d' Amburgo per esempio che dicesi essere comunemente di 14 per 100 circa, rappresenta la differenza che si suppone esistere tra la buona moneta dello Stato al legale titolo e peso primitivo, e le monete correnti usate, tosate, deteriorate che vi affluiscono dagli Stati vicini. Per le stesse ragioni la moneta corrente in Amsterdam prima del 1609, epoca dello stabilimento del banco, perdeva il 9 per 100 a fronte della buona moneta che usciva nuova dalla zecca.

Nella città d' Amsterdam fu ordinato che tutt' i valori commerciali superiori a 100 fiorini sarebbero stati pagati con moneta di banco, ed in esso furono ricevute tutte le somme superiori a fiorini 300. Quindi:

1. La facilità d' eseguire i pagamenti nel minimo tempo;

2. La sicurezza della proprietà contro tutti gli accidenti o naturali o fraudolenti; giacchè la città d' Amsterdam sen rendea garante;

3. L' esenzione di qualunque diretta o indiretta confisca assicurata dalla legge a' valori deposti;

Questi motivi indussero i depositari a non levarli dal banco.

I fondi per l' esecuzione delle spese amministrative di questi banchi si ottengono con l' esazione di un dritto.

1. Sopra ciascun trasferimento di credito;

2. Sopra prestiti fatti dal banco su la guarentia di metallo nobile in barre deposto negli uffici bancali, dritto che dopo il 1776 montò in Amsterdam all' uno e mezzo per cento.

I banchi di deposito sono utili alle nazioni che abbondano di numerario superiore ai bisogni, e che non potrebbesi lasciare nella circolazione senza scemare il di lui valore ed innalzare in proporzione quello di tutte le mercanzie, il che cagiona imbarazzo al commercio, principalmente ne' grandi imperi. Quindi sembrano essere stati motivo dello stabilimento de' banchi di deposito:

1. Il peso eccedente di una specie di moneta;

2. L' alterazione delle diverse monete effluenti su la stessa piazza;

3. L' abbondanza della massa monetaria, o la ricchezza delle merci circolanti.

Son queste le idee che ci presentano gli economisti, specialmente il Gioia, relativamente ai banchi di deposito.

Ma limitare l'opera de'banchi di deposito a questi soli vantaggi è un privarli, come abbiam veduto, della più importante opera, quale è quella di dare una autenticità ne'contratti di pagamento che con l' intermedio de' banchi si eseguano. E l'autenticità di pruova che prima il consenso universale di tutto il mondo commerciante, poi tutte le legislazioni de'popoli colti accordarono ai libri de'negozianti, non d' altronde che dall' antica venerazione che all'opera de' banchieri si attribuiva fin da' tempi romani si vuol ripetere. Con qualche leggerezza è detto nella Enciclopedia, articolo *Banquier* che « furonvi già presso i romani alcune specie di banchieri, « le cui funzioni erano più estese di quelle de' banchieri moderni, « perciocchè erano al tempo stesso pubblici uffiziali, e tutt' in« sieme agenti di cambio, sensali, commissionari, notai ec. che « delle compre e vendite prendevan ragione e tutte le scritture e « gli atti formavano bisognanti all' acquisto de' diversi obbietti ». Merlin nel suo repertorio all' articolo *banquier*, trascrive alla lettera le stesse espressioni, e il buon Baldasseroni nel suo dizionario di commercio sotto lo stesso articolo suppone che questo giureconsulto ciò tragga dalla sua vasta erudizione. Ma Merlin, si rispettabile per mille altri riguardi, alla ragion delle cose direttamente mirava, poco piccandosi di erudizione.

Quando l' opera de' banchieri considerar si voglia secondo lo stato delle nostre attuali faccende, non v' ha dubbio che stretto paragone non è da istituirsi tra i *Mensarii*, ed anche gli *Argentarii*, co' nostri attuali banchieri, con quelli cioè che dalla sola probità e da un fondo della fiducia pubblica guarentiti, nelle proprie private case tengon cassa di ragion contante. Non così di que' banchieri guarentiti dal governo e dal medesimo autorizzati a tener *banco pubblico*, de' quali soltanto è qui ragionamento. Or questi dagli antichi *mensarii ed argentarii* di poco o nulla differivano. Sarebbe troppo lungo discorso farne dimostrazione con ciò che dicesi *costume invalso* presso tutte le città ove questi pub-

blici banchi furono autorizzati. Limpida prova ne abbiamo pel nostro paese, come sarem per vedere. Ma basti il limitarci per gli altri a pochi esempi.

Oltre a ciò che abbiam sopra accennato, del banco di Venezia su l'agevolezza e l'autenticità de' trasferimenti di credito, la banca reale d'Inghilterra, quella di Amsterdam, di Rotterdam ec. aveau per garanti della loro fede l'autorità pubblica, non solo pe' valori delle carte di credito che emettevano, ma pe' conti altresì nelle reciproche contrattazioni e ne' trasferimenti (*virement*) di tai crediti, come nota Savary.

E di un banco limitato soltanto all'opera dei depositi, esempio alcuno io non seppi rinvenire, quantunque di una tal sorta di banchi di mero deposito tutti faccian parola. Lo stesso banco di Amsterdam, del quale Say esagera l'inviolabilità del deposito, non mancava dell'opera de' pegni detta in linguaggio olandese *Bankvanleeninge*.

Ma passiamo alle idee degli economisti riguardo ai banchi di circolazione.

« Dacchè le cambiali ebbero introdotta la circolazione delle merci senza l'intervento del danaro che ne è l'equivalente; si vide che i titoli delle cose, i segni della loro proprietà, potevano circolare come le cose stesse; questa cognizione suggerì probabilmente l'idea de' banchi. » Questa riflessione di Melchior Gioia si lega perfettamente con ciò che abbiamo fin da prima prodotto su i valori fiduciari, e considerar la dobbiamo come una conseguenza. Ma pria di venire ad ulteriori sviluppamenti, esponiamo per intero il suo sistema.

Pria dell'esistenza de'banchi i principali mercanti ricevevano in deposito e con corresponsione d'interesse le somme de' loro vicini a patto di non restituirle se non dopo alcuni giorni d'avviso.

I mercanti traevano lucro da queste somme sia impiegandole nel loro particolare commercio, sia comprando mediante sconto le lettere di cambio non anco scadute.

I mercanti ricevendo le dette somme in deposito davano in cambio un viglietto che esprimeva:

1. La quantità del danaro ricevuto;
2. L'interesse per cento cui s'obbligavano,
3. L'epoca del rimborso.

Questi biglietti, benchè si potessero negoziare come gli altri, trovavano però degli ostacoli nella circolazione, giacchè conveniva calcolare l'interesse a ciascuna epoca in cui il viglietto cambiava di mano. Questi biglietti dovevan quindi essere ricusati, soprattutto se ne era lontana la scadenza. Essi circolavano dunque, ma con difficoltà e lentezza.

Affine di accelerare il corso di queste carte, il mercante divenuto banchiere vide vantaggio nell'avvicinare l'epoca della scadenza, e conobbe per pratica che anche abbassando l'interesse, continuavano gli avventori. Egli si accorse dippiù, che i viglietti

non producenti interesse, ma pagabili ad epoca vicina, più facilmente circolavano de' pagabili ad epoca distante, e che finalmente era massima la circolazione di quelli che erano pagabili al presentatore in ogni tempo.

Quindi, allorchè la confidenza commerciale è giunta a certo punto in un paese, vi sono delle case di commercio che fanno la speculazione di emettere viglietti, i quali ricevuti come moneta, possono essere ad ogni istante cambiati in numerario a volontà del latore.

Supponiamo a cagione di esempio l'emissione di tanti viglietti per 100,000 franchi. Siccome di tutti questi viglietti sparsi in diversi punti della città e delle campagne, giranti tra le mani di molte persone, impegnate ad eseguire diverse compre, non si ricerca simultaneamente la realizzazione in danaro; quindi la casa che gli emise in vece di tenere in cassa 100,000 franchi a disposizione dei presentatori de' viglietti, ne ritiene soltanto, a cagion d'esempio, 20,000, ed impiegando gli altri 80,000 in affari fuori del circolo cui si restringe il suo credito, ne trae un lucro che rappresenta il vantaggio dell'emissione.

Queste operazioni convengono a compagnie ricche e numerose, i cui diversi membri si accordano a favorire il credito de'viglietti nella speranza di dividerne il lucro, che perciò si chiama *dividenda*.

Tali stabilimenti detti, *banchi di circolazione*, formati co'capitali versati da' rispettivi membri dell'associazione, ossia *caratisti* od *azionari*, emettono i loro viglietti.

1. Accettando lettere di cambio ed altre carte di credito mediante sconto, cioè dando i loro viglietti pagabili al presentatore e circolanti come danaro suonante in pagamento de'valori la cui scadenza è distante, deducendo l'interesse del tempo intermedio; così fanno il banco di Francia e tutt'i banchi d'Inghilterra.

2. Prestando mediante interesse alle persone conosciute per disposte e capaci di restituire; così fanno i banchi di Scozia. I negozianti accreditati ne traggono le somme necessarie alla circolazione corrente, di modo che ciascun negoziante può impugnare tutti i suoi capitali nelle sue intraprese senza conservarne pel movimento ordinario delle sue mercanzie. Mentre il negoziante di Parigi e di Londra è costretto a tenere costantemente sia al banco pubblico, sia nella cassa privata, delle somme bastanti per eseguire i suoi pagamenti, il negoziante d'Edimburgo è sciolto da quest'obbligo penoso; egli impiega tutt'i suoi fondi, sicuro che il banco pagherà per lui in caso che sopraggiunga eventualità di pagamento.

In questo modo i prodotti della fatica che circolavano dapprima col soccorso del danaro, in seguito col mezzo delle cambiali, circolano ora col soccorso de' biglietti di confidenza, e non impiegano nel loro tragitto dal produttore al consumatore se non picciolissima quantità di moneta.

Al felice successo di tali stabilimenti è necessario che:

1. Resti ai cittadini intiera libertà di ricevere o rifiutare i viglietti nel commercio.

2. Esista una cassa che alla loro presentazione li cambii tosto in danaro.

3. La massa de' viglietti sia proporzionata ai bisogni commerciali.

La cassa in cui si rializzano i viglietti, serve in doppio modo alla circolazione.

1. Per la somma di danaro sonante ch' ella versa nel pubblico.

2. Per la sicurezza che diffonde dell' esistenza di un mezzo di soddisfare ai bisogni più pressanti, sicurezza che sminuisce ed allontana.

Finchè dura la sicurezza di poter cambiare il viglietto bancario in danaro effettivo ad ogn' istante, si preferisce l'uso del viglietto a quello del danaro; quindi il viglietto guadagna, e si vende al di sopra del pari.

Allorchè la sicurezza della possibile realizzazione scema, o resta protratto il termine di essa, il viglietto perde.

Perciò i tempi di pace sono i più favorevoli a questi stabilimenti. Di fatti: i banchi si moltiplicarono a dismisura in un'epoca di prosperità in Inghilterra; nelle turbolenze della Francia i tentativi per crearvi dei banchi non ebbero successo.

3. In America si sostennero a stento durante la guerra dell'Indipendenza, e si moltiplicarono dopo la pace in tutti gli stati Americani.

I banchi particolari si moltiplicarono in Inghilterra, più che altrove.

1. Perchè il banco nazionale di Londra è obbligato, per la sua situazione, a possedere costantemente un magazzino d'oro considerabile, al quale gli stabilimenti subalterni ricorrono in caso di bisogno.

2. Lo stabilimento delle diligenze offriva grandi e spediti mezzi per trasportare oro dalla capitale alle città provinciali, e da queste a quella. Quanto più era facile ottenere oro in un momento pressante, tanto più si era tentato a diminuire la somma delle ghinee che stagnavano nelle casse; ovvero se si conservavano in cassa le stesse somme in numerario, le emissioni di viglietti erano meno azzardose.

3. Antico e quasi generale costume induce gl' Inglesi a confidare i loro capitali ai banchieri. L'origine di questo costume si rifonde nel desiderio de' comodi che presso gl'Inglesi giunge quasi alla passione. Non solamente i negozianti, ma anco i ricchi particolari ed i grandi del regno, alle volte gli stessi decasteri pubblici depongono nelle mani de' banchieri il loro danaro, molti senza trarne interesse, tutti per poterne disporre ad ogni ora del giorno, restando sciolti dal fastidio di eseguire essi stessi i loro pagamenti e dal timore degli eventuali furti ed incendi. Il ban-

chiere guarentisce di fatti non solo i capitali depositati presso di lui, ma delle false cambiali che a nome degl' interessati gli venissero presentate, cade a suo danno il pagamento. I profitti del banchiere consistono nel poter disporre de' capitali che gli vennero affidati, giacchè sebbene possa ciascuno ricercargli ad ogn'istante il suo danaro, pure siccome egli possiede i fondi di molti capitalisti, quindi ne conserva sempre abbastanza per eseguire delle speculazioni. — Questi depositi presso i banchieri procurarono all'Inghilterra il beneficio di una immensa circolazione di fondi, che senza di essa ristagnerebbe inutilmente, comunicarono straordinaria attività all' industria e favorirono intraprese, alle quali forse non sarebbesi pensato giammai.

L'accennata generale abitudine emergente dall'amore de' comodi favorì la circolazione de' viglietti bancali, che tra tutti i modi di pagamento sono il meno incomodo possibile. Per questa ragione molti banchi particolari esistevano in Inghilterra pria dello stabilimento del banco nazionale di Londra che avvenne nel 1794. Dopo quell' epoca dalle città principali si estesero alle più piccole e fino agli stessi villaggi.

In generale questi banchi si dirigono con certa saggezza che l' interesse detta ai caratisti. Il guadagno difatti dell'emissione dipende dal credito de' viglietti, credito che, se può ottenersi tal volta con facilità, non si serba giammai intatto senza somma prudenza, e questa consiste nel conservare un certo rapporto tra i segni de' valori circolanti nel pubblico ed i valori reali esistenti in cassa, che ne guarentiscono il pagamento.

Tali stabilimenti, che sembrano appartenere a tutt' i popoli commercianti, sono necessari negli stati popolatissimi, in cui la negoziazione è molto attiva e la spesa degl' individui molto considerabile.

Riguardo ai banchi di circolazione tutto ciò limitatamente attribuiscono gli economisti, ma come agli stessi banchi di deposito tutto ciò attribuir non si possa egualmente io non veggio. E nel desiderio tuttavia rimango di conoscere qual sia il banco che alla sola opera de' depositi siasi limitato.

Assumeva il Beccheria, uniformemente al pensiere di altri non pochi, che un banco sia obbligato a conservare in cassa tanto danaro quanto è il valore de' suoi viglietti. « Se chi possiede la moneta, ei dice, cessasse di poter con essa acquistar le cose che gli abbisognano, la moneta diventerebbe una materia superflua ed affatto inutile: onde chi fosse pieno d'oro, se l'oro non fosse per se stesso convertibile in altri usi, sarebbe ciò non ostante realmente povero; dunque parimenti, se i possessori di viglietti, o gli ascritti al pubblico registro non potessero realizzare questo valore, ed in quella maniera che si trovano registrati, il viglietto ed il registro sarebbero una carta tinta d'inchiostro e nulla più. Dunque il valore di questo viglietto o registro, consiste nel credito ch' esso ha, ossia nella sicurezza di poter essere realizzato.

Ma non si può sul banco medesimo realizzare se non tanta ricchezza reale ed effettiva quanta ve n'è stata portata; *dunque tanti viglietti e non più possono i banchi realmente rilasciare.* Il sistema di Law è un esempio funesto d'essersi voluto allontanare da questo principio, che per esser troppo chiaro non perciò è stato esattamente eseguito, ma frequentemente anzi vi si è andato all'incontro: esempio non raro tra gli uomini. »

Ma si è assai bene osservato che non è già la certezza matematica quella che diriger dee l'uomo negli affari più importanti della vita, ma sibbene la morale probabilità; e che ogni qual volta portar si volesse la sicurezza al punto da escludere ogni possibilità di rischio, per un'eventualità, si corre incontro perdere molti vantaggi: e negli affari amministrativi si aumenta la spesa restringendo la concorrenza. È follia il pretendere di premunirsi contra tutt' i colpi della sorte. Lo zelo delle precauzioni esagerate dipende per lo più dalla ignoranza dell'amministratore, il quale non sapendo a che partito appigliarsi, scusa la sua indecisione traendo dal seno del futuro e schierandosi sotto gli occhi con esagerazione tutte le sinistre possibilità.

D'altronde egli è un fatto da non mettersi in problema che il viglietto guadagna sul danaro allorchè v'abbia nel pubblico la sicurezza di poterlo realizzare ad ogn'istante. È un fatto parimenti che la massa de' viglietti emessi si trova impegnata in diversi affari dispersi in molte mani, lontana più o meno dalla cassa di realizzazione. Dunque la supposizione del Beccheria e di altri di soverchio timidi scrittori, che tutt' i viglietti si presentino contemporaneamente alla cassa per essere realizzati, esce dal circolo delle eventualità ordinarie. È per tenere in cassa una quantità di danaro eguale alla somma de' valori emessi, è un perdere senza necessità i vantaggi di cui è capace: Addurre il fatale destino del banco di Law per provare che il danaro in cassa non debba essere minore de' viglietti emessi, è un addurre la caduta d'Icaro per dimostrare agli uccelli che non deggiono volare, come riflette giocosamente, e molto a proposito Melchiorre Gioia.

Del resto, non sarà meno curioso che utile il ricercare, direm con Say, se i viglietti di banco, cioè carte senza valore intrinseco, aggiungano qualche cosa alla massa generale delle ricchezze di uno Stato; e nel caso affermativo ricercare fin dove giunga la loro azione: imperciocchè ove la medesima non avvesse veruno confine, anche la ricchezza di uno Stato diverrebbe incommensurabile con la sola conversione di poche risme di carta in viglietti di banco. — La soluzione di un tal quesito, ei prosiegue, è una delle più belle argomentazioni che si rinvengono nell'opera di Smith, ma che non sono state capite da tutti; e in tal modo cerca ricondurla alla comune intelligenza: » I bisogni di una nazione in proporzione della sua prosperità, richieggono una determinata quantità di ogni genere di merci. Quando di un genere v'ha quantità maggiore di quella che tali bisogni richieg-

gono, allora o cessa la riproduzione di tal merce, o, se i produttori persister volessero a fabbricarne, il suo valore soffrir dee diminuzione. E in quest' ultimo caso i produttori andranno in cerca di compratori che sien disposti a pagarla a miglior prezzo, ossia che in altro paese la trasportino.

Or la moneta ceder dee alle stesse vicende delle altre merci. Quindi, essendo essa la mediatrice de' cambi, quando in un paese ve n' ha quantità proporzionata al bisogno, l' eccesso corre dove essendo di maggiore urgenza il suo intervento, addiviene più utile, e conseguentemente si paga a prezzo più caro. Bisogna fidare all' interesse personale la cura d' impiegare nel modo più vantaggioso quella quantità di danaro che i bisogni eccede della circolazione. Il supporre che lo Stato perda tutta quella porzione di numerario, la quale esce dal suo territorio, è un supporre che il manifattore perda tutto il danaro che mette fuori della sua borsa per lo acquisto delle materie prime e delle altre cose necessarie alla sua industria; in uno rimarrà sempre quella quantità di numerario che i bisogni della circolazione richieggono.

In questo stato di cose, se è possibile rinvenire un mezzo come sostituire viglietti di confidenza alla metà del numerario o della merce-moneta esistente in un paese; è chiaro che con l'emissione di tali viglietti, producendovi soprabbondanza di moneta, il valore di essa andrà declinando; e come negli altri paesi non v' ha la cagione medesima di declinamento, così la moneta soprabbondante si diffonderà presso quegli stati, dove tuttavia conserva maggior valore, e dove per conseguenza può cambiarsi con una maggior quantità di merci: in altri termini, la moneta corre ne' luoghi dove le merci si vendono a più basso prezzo, e nel paese donde è uscita, ritorna in sua vece un equivalente valore di altri prodotti.

La proporzione di moneta che si esporta, si prende dalla quantità della moneta metallica, essendo la sola che fuori dello Stato abbia valore. Ma siccome la porzione che esce vi riconduce un equivalente valore in altre merci, e siccome la esportazione di un tal metallo non produce veruna mancanza agli usi della circolazione cui era destinato, poichè è stato supplito da' viglietti, così la nazione si trova più ricca di tutte le merci ch' essa ha ricevute dall' estero in cambio di tai metalli esportati: vale a dire che la nazione ha guadagnato l' intero valore de' viglietti messi in circolazione.

Ma sebbene un tale accrescimento di capitali rechi vantaggio alla nazione che fa uso di simili mezzi, pure non bisogna spingerlo con l' immaginazione al di là de' suoi veri confini.

Per rendere la quistione più semplice si è supposto di sopra, che potesse supplirsi co' biglietti di confidenza alla metà del numerario esistente in un paese; ma questa supposizione è esagerata; maggiormente allorchè si consideri che tai viglietti non possono conservare il loro pieno valore se non quando, senz' alcun imbarazzo, ed in ogn' istante, possono cambiarsi in moneta. E dicesi

senz' alcun imbarazzo od in ogn' istante, perchè ove ciò non fosse, ognuno si asterrebbe di convertire in viglietti la sua moneta, la quale, *senz' alcun imbarazzo, ed in ogn' istante*, conserva il suo valore come moneta. Or siccome l'adempimento di queste condizioni è necessario, perchè abbiano i viglietti lo stesso valore della moneta, fa d'uopo non solo della perpetua esistenza in cassa, sia in crediti commerciabili, sia in danaro, di una quantità di valori sufficienti ad estinguere tutt' i viglietti che possono presentarsi per essere cambiati in moneta metallica, ma ancora che la cassa dove i viglietti si estinguono sia di facile accesso ai portatori de' viglietti; formasse la metà della moneta necessaria alle reciproche transazioni, bisognerebbe moltiplicare oltre modo le casse di pagamento onde agevolmente i possessori de' viglietti potessero convertirli in moneta-metallica ogni volta che lor piaccia.

Ciò non ostante supponiamo che questo provvedimento sia eseguibile, diamo per vero la possibilità di sostituire i viglietti di confidenza alla metà del numerario che la circolazione richiede; sarà utile ricercare anche secondo una tale ipotesi quanto l'accrescimento della moneta influisca sulla ricchezza della nazione.

Ninno scrittore di qualche merito ha valutata la quantità di moneta necessaria alla circolazione delle ricchezze d'uno Stato oltre alla quinta parte del valore della sua annua produzione: mentre ve ne ha alcuni che non la fanno ascendere oltre alla trentesima parte. Stabiliamo per tanto l'estremo termine ch'è in opposizione al nostro proposito, e che pare molto discosto dalla verità.

Secondo questa supposizione quello Stato la cui annua produzione ascendesse a 20 milioni, non avrebbe bisogno che di soli 4 milioni di numerario; ed ove alla metà di questa somma venisse sostituita una corrispondete quantità di viglietti di confidenza, questa sostituzione non accrescerebbe la massa totale delle ricchezze di tale Stato che di soli due milioni, cioè della decima parte del prodotto di un anno.

Ora il valore del capitale che corrisponde all'annua produzione di 20 milioni di prodotti, non può esser meno di 200 milioni, perchè questa deriva dall'esagerata supposizione, che un capitale dia la rendita del 10 per 100, cioè il 4 per 100 pel solo capitale, ed i rimanenti 5 per l'industria che lo impiega nelle opere produttive. Quindi anche secondo questa supposizione, l'aumento della ricchezza nazionale per effetto della immissione de' viglietti di confidenza, non sarebbe che la sola centesima parte del suo capitale produttivo.

Ciò non pertanto, sebbene la immessione dei viglietti di confidenza produca un aumento di capitale molto inferiore al livello al quale in varie occasioni a molte persone, ne' loro calcoli immaginari piacque di farlo ascendere, pure l'accrescimento di ricchezza che ne deriva è di un altissimo valore; imperciocchè eccetto i paesi dove, come in Inghilterra, la produzione sia in una non interrotta attività, e quei dove come in Olanda, costantemente domini

lo spirito di economia; in tutti gli altri non esclusi quelli che si trovano nello stato di prosperità, non si sottrae dalla consumazione improduttiva, ad oggetto di accrescere i capitali produttivi, veruna o una tenuissima porzione della loro rendita annuale. In fatti le nazioni stazionarie, come ognuno sa, non aggiungono nulla ai loro capitali; e quelle che declinano ne consumano ogni anno una porzione.

Quando il banco emette una quantità di viglietti maggior di quella che i bisogni della circolazione richieggono, ed oltre il confine in cui la fede pubblica riconosce il loro valore; allora la quantità eccedente riconduce i viglietti al banco per essere cambiati in moneta; ed il banco perde tutte le spese che si richieggono per riporre ne' suoi scrigni il danaro necessario a tale operazione, e che continuamente ritornano i viglietti al banco per essere rimborsati. I banchi di Scozia, sebbene fossero stati più utili di qualunque altro, pare per non aver saputo contenersi nella emissione de' loro viglietti in alcune epoche sono stati costretti a spedire i loro agenti in Londra ad oggetto di raccoglier danaro, e si sono sottoposti al discapito del 2 per 100 per ogni operazione, senza neppur conseguire pienamente il loro intento, perchè la moneta metallica che ai loro agenti riusciva acquistare, immediatamente veniva assorbita dalla gran quantità di viglietti ahe affluivano al banco per essere rimborsati. Il banco d'Inghilterra in simili circostanze fu costretto di andare in cerca di verghe per convertirle in moneta, e come questa straordinaria ricerca innalzava il prezzo alle verghe, così gli speculatori liquefacevano in verghe, e le rivendevano al banco; ed il banco per far fronte ai suoi urgenti bisogni, era obbligato rimandare in zecca le verghe ch' esso comprava a caro prezzo, quantunque in questo modo discapitasse del 2 e mezzo o del 3 per 100 l'anno sopra un capitale di 850 lire sterline. Tralascio di parlare delle ultime vicende cui questo banco è andato soggetto, perchè la legge che ha dato un corso obbligatorio ai suoi viglietti, ne ha fatto interamente degenerare la primitiva istituzione. Secondo i principii su i quali sono istituiti i banchi di circolazione, il valore de' viglietti che essi emettono è rappresentato dal valore delle carte di credito in cambio delle quali, mediante una retribuzione, i viglietti sono stati ceduti. Or come tali carte di credito, in questo modo vengono ad essere il pegno di un altra carta di credito pagabile a vista qual'è il viglietto, che in loro vece è stato intromesso nella circolazione; così il banco per esser sicuro di poter estinguere tutt'i suoi viglietti nel caso che una straordinaria circostanza determinasse tutt'i possessori a chiederne il rimborso, e in questa guisa rendersi meritevole della pubblica fiducia; dovrebbe non accettare in cambio de' suoi viglietti se non quei soli titoli commerciabili che sono esigibili sulla semplice esibizione. Ma com'è difficile l'acquisto di titoli pagabili a vista e fruttabili interessi, così è necessario che almeno il banco non accetti per pegno dei suoi viglietti se non que' soli crediti i quali sieno esigibili nel più breve termine possibile. Infatti i banchi che sono saggiamente re-

golati non hanno mai trasgredito questo importantissimo precetto.

Da quanto sin ora abbiamo detto risulta una conseguenza fatale a vari artifiziosi sistemi ed a molti chimerici progetti che su questa materia sono stati architettati; quella cioè che i viglietti di confidenza non possono supplire, e nè anche interamente, fuor che a quella sola porzione del capital nazionale che fa l'ufficio di moneta; e che i banchi di circolazione ed i viglietti di confidenza, qualunque sieno le pompose denominazioni sotto le quali vengono presentati al pubblico, non saranno giammai atti a somministrare alle intraprese agricole, manifattrici, e commerciali verun fondo per costruire edifici, dissodar territori, scavare miniere, e per eseguire qualunque operazione nella quale il capitale rimane talmente unito all'opera, che non può a volontà del possessore essere nuovamente convertito in numerario. Infatti, siccom'è inerente all'essenza dei biglietti di confidenza di esser perpetuamente esigibili; e siccome per pegno del lor valore deve esistere nel banco un equivalente valore in numerario, o almeno in titoli di credito esigibili a breve termine, così il banco non potrà somministrar fondi per quelle intraprese nelle quali il capitale è impegnato in modo che non possa agevolmente essere convertito in danaro senza esporsi a vedersi privo di mezzi per rimborsare i biglietti de'quali i possessori chiederebbero il pagamento.

Rendiamo quest'idea più chiara con un esempio.

Supponiamo che il banco di circolazione presti ad un suo proprietario una somma di 30 mila franchi in viglietti di confidenza accettabili come danaro effettivo, e che in pegno del suo credito riceva l'ipoteca di quel medesimo potere pel cui miglioramento il proprietario ha preso in prestanza i biglietti del banco; supponiamo inoltre che con questi fondi il proprietario faccia costruire una casa rurale necessaria alla cultura del suo podere, e dia quindi i 30 mila franchi di viglietti all'imprenditore di edifici che si è incaricato della costruzione. Or se questo imprenditore dopo qualche tempo voglia riscuotere il valore di tali viglietti, è certo che il banco per estinguerli non potrà servirsi del pegno sul quale i medesimi viglietti sono stati emessi: perchè sebbene tal pegno offra una solida guarentia del credito, pure non essendo esigibile al momento, non è atto a soddisfare i viglietti che debbono essere pagati su la semplice presentazione.

I titoli che costituiscono il pegno del banco, quando sono sottoscritti da persone solvibili, e la loro scadenza non è molto lontana, offrono una sufficiente cautela del corrispondente valore dei viglietti intromessi nella circolazione. Infatti tali carte di credito, quando giunge l'epoca del pagamento, o sono estinte con danaro, o con gli stessi viglietti del banco; nel primo caso il banco riceve il mezzo onde estinguere i viglietti che ha emessi nell'atto della loro compra, e nel secondo i viglietti si estinguono da loro stessi.

Se per qualunque motivo i viglietti di confidenza cessassero di far l'ufficio di moneta, non appartiene al banco la ricerca del

modo col quale sostituire altra moneta ai suoi viglietti, come non ha appartenuto ad esso la ricerca del modo onde trarre profitto dal numerario metallico che al momento della emissione de' viglietti ha sopravvanzato agli usi della circolazione. Il banco in questo caso ha, come abbiam veduto di sopra, il mezzo da estinguere i suoi viglietti, perchè possiede in portafoglio un credito di un equivalente valore: quindi l' imbarazzo è pel pubblico, il quale dovrà provvedersi di un nuovo agente di circolazione, sia ricuperando la moneta metallica, che per effetto della emissione de' viglietti è stata messa in circolazione, sia supplendovi con obbligazioni dei particolari. Ma è probabile che in questo caso il pubblico, consigliato dal suo proprio interesse, ricorrerà nuovamente allo espediente del banco, il quale con tanta fedeltà ha adempito a' suoi impegni.

Ciò appunto è avvenuto al banco di Francia nel 1814, e nel 1815, quando Parigi è stata assediata e quindi occupata dalle armate straniere, e per conseguenza dopo che queste riflessioni erano state pubblicate. Le somme che il banco avea anticipato tanto al governo quanto ai particolari e ch' erano inesigibili, non oltrepassando il capitale sborsato da' suoi azionarii ed i viglietti intromessi nella circolazione essendo rappresentati o da danaro effettivo esistente in cassa, o da carte di commercio pagabili a breve termine; così non ostante le difficili circostanze di quel tempo, i negozianti nelle loro reciproche contrattazioni continuarono a far uso de' viglietti del banco che ormai erano divenuti indispensabili, e al momento dell' invasione delle armate straniere, il banco potè senza verun imbarazzo estinguere i viglietti de' quali si chiedeva il rimborso. Ciò ha dimostrato l' utilità della istituzione di un banco di circolazione, e quanto mai fosse vantaggioso anche allo stesso banco non fare abuso de' viglietti di circolazione.

Ora è facile il comprendere perchè tanti progetti di banchi di agricoltura, ed altri dello stesso genere, fondati su la ipotesi che i viglietti emessi sul pegno di sicure e di solide ipoteche territoriali, potessero far l' ufficio di moneta, sono periti sul nascere con discapito degli azionari o de' possessori de' viglietti.

Per questa ragione il banco territoriale ch' era stato istituito a Parigi fu costretto nel 1803 di sospendere il pagamento de' suoi viglietti in danaro effettivo, e dichiarare ch' esso avrebbe soddisfatto i possessori de' viglietti a misura che si sarebbero venduti i beni stabili su i quali i viglietti si trovavano ipotecati.

La moneta equivalendo ad un viglietto *valido e pagabile* al momento, non può essere supplita che da un viglietto che sia non solamente valido, ma anche *esigibile all' istante*: quindi i viglietti di cui parliamo non potevano supplire alla moneta, poichè mancava ad essi questo secondo requisito.

Per la stessa ragione le cambiali che si chiamano *carte di circolazione* non sono un valido e sicuro pegno de' viglietti di confidenza. Simili cambiali alla scadenza non si pagano se non

con altre cambiali di una scadenza ancora più lontano, e che come le prime si vendono con la perdita dello sconto: queste ultime si pagano anch'esse con altre cambiali della stessa natura e così di mano in mano pel tratto successivo. Quindi una simile operazione in rapporto al banco che compra col guadagno dello sconto simili cambiali, equivale ad un vero prestito perpetuo, poichè il primo debito si paga con un secondo, il secondo con un terzo, e così sempre. L'inconveniente che ne risulta consiste nell'intromettersi nella circolazione una quantità di viglietti maggior di quella che i bisogni della circolazione richieggono, e che il credito del banco permette; e per conseguenza i viglietti che corrispondono a tali cambiali non servendo alla permuta nè al giro de' valori reali ed effettivi, giacchè tali cambiali non rappresentano alcun valore, perennemente ritornano al banco per essere estiati. Per questa ragione l'antica cassa di sconto di Parigi nel tempo in cui era saggiamente amministrata si schermì per quanto fu in suo potere di scontare le casse di circolazione; e su ciò seguono lo stesso sistema gli attuali banchi di Francia e d'Inghilterra.

Lo stesso inconveniente ha luogo allorchè il banco, a perpetuità, a lungo termine, anticipa danaro al governo. Serva di prova il fallimento del banco d'Inghilterra. Essendo il suo credito verso il governo inesigibile, il banco non potè estinguere i viglietti che corrispondevano a tal credito; quindi i suoi viglietti ebbero un corso forzoso ed in questo modo perderono la quantità inerente ai viglietti di confidenza. Il governo non potendo somministrare al banco di opportuni mezzi ad estinguere i di lui viglietti, è ricorso allo espediente di dispensarlo dall'adempimento di una tale obbligazione.

Thornton in uno scritto pubblicato ad oggetto di giustificare la sospensione del pagamento dei viglietti del banco d'Inghilterra, attacca nel seguente modo i principii di Smith. La straordinaria richiesta del pagamento de' viglietti, dice egli, non deriva dall'esserne stata emessa una quantità eccessiva, ma all'opposto deriva dall'esserne stata estinta una porzione di quelli già esistenti. « La diminuzione della massa circolante, continua a dire questo « scrittore, produce i fallimenti, sparge la costernazione e la « costernazione spinge tutti al banco per provvedersi di ghinee ». Questi fatti sono conseguenze stiracchiate che si pongono in veduta per sostenere un paradosso. In quello stato dove la emissione di carte di confidenza ha fatto disparire una gran quantità di moneta metallica, al momento che tali carte perdono la pubblica fiducia, avvengono gravi disordini; imperciocchè viene a scemare l'agente de' cambi; quello che rimane non è più bastevole ai bisogni della circolazione; ed inutilmente per riparare a tal inconveniente si moltiplica l'agente di circolazione discreditato, o sia le carte di confidenza che non godono più la pubblica fiducia. Se

il banco d'Inghilterra si è sostenuto a fronte di queste cagioni di rovina, ciò è dipeso:

1. Perchè presso una nazione eminentemente commerciante è di assoluta necessità un agente de' cambi qualunque, sia egli anche di carta:

2. Perchè tanto il governo quanto i banchieri di Londra essendo interessati alla conservazione del banco, sono convenuti a non chiedergli il pagamento delle somme in danaro effettivo, pagamento che certamente esso non sarebbe in caso di eseguire, se non quando lo stesso governo avrà pagato al banco le somme delle quali gli è debitore. Il banco d'Inghilterra ha prestato al governo somme maggiori dei propri capitali, sebbene a tutto rigore i capitali non sieno un pegno necessario al pagamento dei viglietti: altrimenti i crediti esigibili a breve termine che il banco conservava nel suo portafoglio sarebbero stati sufficienti ad estinguere tutti i suoi viglietti.

Quando i banchi di circolazione sono saggiamente e con prudenza amministrati, e trovansi al coperto degli atti arbitrari del pubblico potere, i possessori de' viglietti non sono esposti ad alcun rischio. La maggiore sciagura cui essi potrebbero andar soggetti è quando nella ipotesi della mancanza totale di fiducia nella solvibilità del banco, correndo tutti in folla per cambiare i viglietti, in vece di moneta contante ricevessero col vantaggio dello sconto quelle stesse cambiali pagabili a breve scadenza che costituiscono il pegno de' viglietti de' quali essi sono possessori. Ove poi, oltre questo pegno il banco possedesse in proprietà altri fondi, allora esisterebbe una maggior guarentigia del valore de' suoi viglietti. Ma tali guarentigie sono ingannevoli apparenze ne' paesi dove l'autorità non è responsabile, o dove la circoscrizione politica del suo popolo sia una vana illusione: in siffatti paesi la sola valevole guarentigia è la politica del gabinetto governante, e la fede pubblica verso gli stabilimenti di cui ragioniamo è una sconsigliata imprudenza.

Tali sono, se non vado errato, gli effetti della istituzione de' banchi di circolazione e della emissione de' loro viglietti in rapporto alla pubblica ed alla privata ricchezza.

Smith descrive i risultati da simili istituzioni con una strana ed ingegnosa allegoria. Il territorio di un vasto impero, secondo lui, è la massa totale de' capitali; i poderi sono i capitali produttivi; le pubbliche strade sono gli agenti della circolazione, cioè la moneta pel cui mezzo i prodotti si distribuiscono nella società. Ora, dic'egli, se venisse ad inventarsi una gran macchina, per mezzo della quale fosse possibile per aria trasportare i prodotti da un luogo ad un altro, una tal macchina ci darebbe la vera idea dei viglietti di confidenza, perchè a similitudine de' viglietti, il suo uso, rendendo superflue pel trasporto de' prodotti le pubbliche strade, il suolo ch'esse occupano potrebbe benissimo mettersi a coltura.

« Ciò non pertanto, prosegue Smith, il commercio e l'indu« stria di una nazione in tal modo sospesi in aria su le icarie « ali de' viglietti di banco, non s'innoltrerebbero con quella stessa « sicurezza con la quale camminano su l'immobile suolo dell'oro « e dell'argento. Oltre i pericoli ai quali e l'industria e'l com« mercio andrebbero incontro per effetto dell'imprudenza e del« l'imperizia dei direttori del banco, ve n'ha altri ancora che « l'umana intelligenza non sa prevedere, nè prevedendoli potrebbe « allontanare. Nel caso che in esito d'una guerra infelice cadesse « in potere del nemico il pegno sul quale la fede pubblica ac« corda valore ai viglietti del banco, i disordini che risultereb« bero da questa sciagura, non sono di gran lunga maggiori « di quelli che nella stessa circostanza avverrebbero ove l'agente « della circolazione fosse l'oro e l'argento? Ove questo caso av« venisse, allora lo strumento dei cambi perdendo tutto il suo « valore, le permute non diverrebbero difficili baratti di cosa con « cosa? ed il principe che fino a quel punto ha riscosso i tri« buti in biglietti di banco, quali risorse troverebbe negli scrigni « del pubblico erario per pagare le truppe, e per provvedere agli « altri bisogni dell'esercito? Quindi quel sovrano che ha a cuore « la difesa del suo territorio e la stabilità del suo dominio, deve « impedire non solo la smisurata moltiplicazione de' viglietti di « confidenza, ch'è cagione di gravi disastri, tanto pel paese « quanto per lo stesso banco che gli emette; ma ancora quella « in apparenza moderata moltiplicazione di tali viglietti, la quale « tende a supplire alla maggior parte dell'agente di circolazione « che trovasi ne' suoi stati. »

Basta il solo contraffacimento de' viglietti per portare il disordine anche negli affari dei banchi meglio istituiti. Il contraffacimento dei viglietti è da temersi più che l'adulterazione delle monete, perchè i contraffattori sono stimolati da un maggior guadagno innalzando il valore di un foglio di carta al livello del valore della moneta, che innalzando allo stesso livello il valore del più basso metallo, il quale ha sempre qualche valore intrinseco, maggiormente se è legato a qualche porzione di metallo fino. Anche le macchine ed i preparativi necessari alla fabbricazione delle false monete ne rendono la esecuzione più pericolosa del contraffacimento de' viglietti. Finalmente l'esistenza della falsa moneta non nuoce al valore della buona, su la quale questa circostanza non esercita alcuna influenza: ma all'opposto il solo sospetto che nella circolazione possano esservi biglietti con tanto artifizio contraffatti che sia difficile distinguerli dai buoni, basta per indurre ognuno a rifiutare i veri per timore di non accettare i falsi. Per questa ragione i banchi han preferito estinguere i viglietti falsi, anzichè esporre i viglietti veri ad essere avvolti nello stesso discredito.

Tra' mezzi opportuni ad impedire la eccessiva moltiplicazione dei viglietti, vi è quello di evitare la formazione di viglietti al

di sotto di una somma determinata. In questo modo i viglietti del banco non servono che alla circolazione di quelle merci che dalle mani di un negoziante passano in quelle di un altro negoziante, e sono poco atti alla circolazione che ha luogo tra 'l mercante ed il consumatore. Ma il governo ha egli il dritto d'impedire ai particolari stabilimenti di emettere per picciole somme viglietti che il pubblico riceve di buon grado? Deve in questa circostanza il governo violare quella libertà di transazioni ch' egli stesso si è obbligato di guarentire? Sì certamente; nello stesso modo ch'egli è autorizzato ad impedire la costituzione di un edifizio o di qualunque altra opera che minacciasse la pubblica sicurezza. . . .

Son queste le idee di Say relativamente alla emissione de' viglietti di banco. Noi le abbiam trascritte a dimostrazione che le utili verità da chiunque ci vengano, son sempre da noi rispettate ed obbligatorie per noi di non esser taciute. Ma non tutto il ragionamento di questo autore ci persuade, e ne abbiamo altrove addotto i motivi. E perciò dispensati or ci crediamo dal soffermarvici con minuta disamina. Ci restringeremo adunque al solo ricordo che se l'economista francese esclader vorrebbe altrove fin la possibilità dell'intervento del giorno da' riguardi economici, qui non solo il drittò ne reclama, ma il dovere.

Il che allo scopo primitivo della giurisprudenza ci riconduce: all'esame cioè, se oltre alla sola utilità, la giustizia ancora e il buon dritto si accompagnino alla emissione de' biglietti di banco, ed in generale all'impiego di qualunque natura di quella porzione di effetti depositati, di che la prudenza può disporre senza crollare la prima base di una tal sorta di stabilimenti: *la fiducia.*

Ma non di nuove speculazioni abbiam qui d' uopo: la quistione troviam proposta e disviluppata lucidamente nel nostro paese.

§. 89.

Delle operazioni de' banchi.

Dopo di aver notata la differenza de' nostri banchi da quelli che altrove portavano questo nome, tali compagnie, dice il Galanti, si formarono nel principio del XVI secolo: esse misero un capitale, diviso in due parti eguali, dette *azioni.* Queste si ricevevano non solo da soci negozianti, ma da altri particolari, che compravano le azioni e ne riportavano biglietti che le rappresentavano. Questi biglietti che non hanno altro garante che la fede della compagnia, corrono come moneta, ed aumentano la circolazione e l'industria. Così si formò il banco di S. Giorgio di Genova, ed a sua imitazione, la compagnia di Olanda. In altri luoghi il governo avendo bisogno di denaro, lo ha preso ad interesse, e per la sicurezza de' creditori ha dati i biglietti che corrono come moneta, e come quelli delle compagnie si negoziano con maggiore o minor credito, secondo la casa lo merita.

» Ma i nostri banchi son meri bianchi di deposito. Ciò non ostante con una certa prudenza fanno uso del danaro, che vi portano i negozianti e gli altri cittadini, come fosse un loro patrimonio privato. Oltre alle considerevoli somme che tengono impiegate nella negoziazione de' pegni, danno danaro a mutuo con interesse, mercè idonea malleveria o assegnamento di *arrendamenti*; soccorrono con prestiti gratuiti la città di Napoli nelle sue annone, la Calabria meridionale, l'ospedale degl' incurabili, i forni pubblici ec. Questo è un vantaggio che lo stato ritrae da tante ricchezze oziose. I nostri banchi con tali operazioni si moltiplicano, perchè mettono in commercio i tanti depositi, che fanno presso i tribunali e ne' banchi medesimi, per adempirsi le condizioni apposte a' contratti, e con ciò moltiplicano effettivamente la specie di molti milioni.

» Non vi ha dubbio che le monete quanto più rientrano nella circolazione, tanto maggior vita danno al corpo politico; ma è vero ancora che questa operazione quasi tutta si esercita nella capitale, così ricca, in sè stessa, e vi produce l'inconveniente medesimo che cagiona il soverchio accrescimento della moneta, ch'è di far incarire tutti i generi necessari della vita.

» Si mette in dubbio da alcuni se i nostri banchi possano valersi del danaro, che vi portano i particolari. Come casse pubbliche essi hanno l'obbligo di una esatta e vigilante custodia; ma il danaro che vi si porta non forma un vero deposito da togliere il dritto di esserne, senza pregiudizio del depositante, arbitro e moderatore. Uno de' caratteri essenziali del deposito si è, che il dominio della cosa depositata resti sempre presso il padrone della cosa medesima. Quindi se essa perisce per un mero caso fortuito, e senza colpa del depositario, perisce a danno del padrone: il padrone ha dritto di ripetere la cosa in natura, nè il depositario può farlo contentare dell' equivalente; e se il depositario si serve della cosa per uso proprio, commette una specie di furto, giusta la legislazione romana, ed i principî di dritti.

» Ma il danaro che si deposita presso i nostri banchi, perisce sempre, anche per un puro caso fortuito, a danno del banco, ed il depositante conserva sempre il suo credito. Il banco quando non si tratti di un deposito regolare, o come dicono *in sacculo obsignato*, il che non cade sotto il presente argomento, non può esser costretto a restituire la stessa specie di monete che ha ricevuto; ma basta che restituisca l'equivalente. Finalmente il più delle volte il banco, sotto gli occhi medesimi del depositante, converte il danaro che gli è stato portato in altri pagamenti. Come non vedere in tutti questi fatti una vera ed effettiva traslazione di dominio, la quale è affatto incompatibile con la natura del deposito? Non bisogna confondere il dominio della cosa, ed il dritto che rimane al padrone di poterne in qualunque tempo dimandare l'equivalente. Quindi, nel caso nostro, il banco non è un depositario che impropriamente, ed il suo vero carattere è

quello di debitore. Le frasi istesse con cui sono concepite le *fedi di credito*, ci danno questa idea. Esse dicono *si è dato credito*, e non già si è depositato. Se abusivamente si è dato il nome di deposito al contratto che passa fra i nostri banchi e coloro che vi portano danaro, ciò non può mutare la natura della cosa, e molto meno portarci a conseguenze ripugnanti a tutti i principii.

» A questo si aggiugne (come farem pure vedere) che l'opera grandissima de' banchi è tutta gratuita, in servizio de' negozianti e delle case dei particolari in ogni loro bisogno; e che per tale opera ogni banco soffre la spesa di 35 mila ducati all'anno. Ora è indubitato che, sebbene il deposito sia un contratto gratuito, tuttavia il depositario ha dritto di ripetere le spese occorse per la custodia della cosa. Quindi basterebbe il dispendio che soffrono i banchi in servizio del pubblico, per giustificare quel profitto, che ricavano dal prestito del denaro a rischio proprio, tacito consenso de' padroni.

» I banchi racchiudono oltre a 21 milioni di specie monetale, ed è dimostrato che il quarto è sufficientissimo alla negoziazione de' particolari, senza menomo inconveniente. Ciò ci conferma nel sentimento da noi qui sopra dichiarato che tanti tesori stagnanti nella sola capitale, potrebbero essere di qualche vantaggio alle provincie ed alle arti. Si consideri quale sorgente di popolazione, di attività e d'industria, si procurerebbe, se ciascuno de' banchi avesse una *cassa picciola* nelle città provinciali, come Salerno, Foggia, Lecce, Gallipoli, Taranto, Cotrone, Monteleone, Reggio. Si è veduto che i banchi hanno molto denaro sopravvanzante alla rendita, e molto spendono in sussidi caritativi e limosine. Se a *queste casse piccole* nelle città provinciali fosse unita una fabbrica di manifatture, conforme abbiamo desiderato, si otterrebbe il gran beneficio di accrescersi le vere ricchezze che consistono nel gran numero di uomini laboriosi. Ecco quale sarebbe, a mio avviso, il metodo semplicissimo di rendere utili allo stato i nostri banchi. »

Fin qui il Galanti. Vedremo in prosieguo sino a qual punto i suoi voti sieno stati esauditi. Intanto, per corollario quasi di quanto sinora si è ragionato sulla base primitiva, e diremo anche unica, de' valori fiduciarî, aggiungeremo con rapidità brevi cenni su le vicende delle carte emesse in Francia sotto la guarentia della fede pubblica, ed il loro tristo destino non per altra cagione accelerato, se non perchè in quelle infelici epoche nè di pubblica guarentia, nè di fede pubblica sostener si potea l'opinione.

§. 90.

Il banco di Law.

Allorchè Law nel 1716 eresse il suo banco privato in Francia impresse sui suoi biglietti la seguente iscrizione:

« La banque promet de payer au porteur à vue... livres, en » monnaie *de meme poids et au meme titre* que la monnaie de » ce jour, valeur recue à Paris. ec.

Il banco pagò puntualmente i suoi biglietti a misura che gli venivano presentati, ed il pubblico ne risentì felicissimi effetti sino al 1719.

In quell'epoca il reggente rimborsò gli azionari, trasformò uno stabilimento privato in uno stabilimento pubblico, lo decorò col titolo di *banco reale*, ma gli tolse il credito. Di fatti i suoi biglietti dicevano:

» La banque promet de payer au porteur à vue... livres, en » *espèces d'argent*, valeur recue à Paris ec.

Questo cambiamento, benchè leggiero in apparenza, era fondamentale in realtà. I primi biglietti stipulavano una quantità fissa di metallo, quella che conoscevasi al momento della data sotto la denominazione di una lira. I secondi, non stipulando che delle *lire*, ammettevano tutt' i cambiamenti che piacerebbe al potere arbitrario d'introdurre nel valor reale di ciò ch'egli chiamerebbe *lire*. Si disse che questa operazione rendeva stabile la carta monetata, mentre all'opposto la assoggettava a tutte le possibili variazioni e che finirono per essere fatali al pubblico. Law si oppose con forza a questo cambiamento; e gli errori del potere, allorchè se ne sentirono le funeste conseguenze, furono attribuiti alla falsità de' principii.

§. 91.

Gli assegnati.

Gli *assegnati* creati nel corso della rivoluzione dice G. B. Say, valevano ancora meno della carta monetata del reggente. Questi prometteva almeno un pagamento in danaro: questo pagamento avrebbe potuto subire considerabile ribasso per l'alterazione delle monete. Se però il governo fosse stato più circospetto nell'emissione della sua carta, più scrupoloso a mantenere le sue promesse, questa carta avrebbe potuto essere o presto o tardi rimborsata, mentre all'opposto gli assegnati non davano alcun dritto al rimborso in danaro, ma solo ad una compra di beni nazionali. Vediamo dunque cosa valeva questo dritto.

I primi assegnati contenevano la promessa a vista dalla cassa dello straordinario; sebbene però col fatto questa promessa sia ri-

masta sempre inadempita. Si ammettevano, come abbiam detto di sopra, in pagamento de' beni nazionali che i particolari adempivano all' incanto; ma il valore di tali beni non fu sufficiente a determinare il valore degli assegnati, perchè il prezzo nominale de' beni s' innalzava a misura che il valore degli assegnati decresceva. Il governo si applaudiva nel veder che il prezzo de' beni si elevava, perchè in questo modo estinguendosi una gran quantità di assegnati, ne poteva emettere altri senza accrescerne la massa generale. Ma esso non si accorgeva, che non era il prezzo de' beni che s'innalzava, ma era bensì quello degli assegnati che in realtà decresceva, e che quanto più il valore degli assegnati diminuiva, tanto più ve n' era bisogno di una maggior quantità per acquistare le stesse cose di prima.

Gli ultimi *assegnati* neppur contenevano la promessa di pagamento a vista. Quasi niuno ha avvertito questa mutazione, perchè la promessa di pagamento ch'era espressa ne' precedenti assegnati era interamente illusoria: ma però questa mutazione mostra con più evidenza il vizio della istituzione degli assegnati. Infatti sopra il pezzo di carta che costituiva l'assegnato si leggeva: « *Demani nazionali*, *assegnato di cento franchi* ec. ». Ora, domando io, qual poteva essere il significato delle parole di cento franchi? Qual valore questo numero rappresentava? La quantità di argento che prima chiamavasi cento franchi? No certamente, poichè era impossibile di procurarsi tal quantità di argento in cambio d' un assegnato di cento franchi. Rappresentava forse quello spazio di terra che prima si sarebbe acquistato con cento franchi? Nè tampoco, poichè per effetto degl' incanti era impossibile acquistare con un assegnato di cento franchi lo stesso spazio di terra, non esclusi i beni nazionali; ed anche nelle compre di tali beni, ch' erano ormai le sole nelle quali gli assegnati si accettassero, il loro valore era decaduto a segno che con cento franchi in assegnati non si acquistava neppure un sol pollice quadrato di terra demaniale.

Per queste ragioni indipendentemente della fiducia che potesse aversi nel governo di quel tempo, una somma in assegnati non rappresentava alcun valore: e non si sarebbe impedita la loro intera distruzione anche nel caso che quel governo avesse avuto per se il suffragio concorde di tutta la nazione. Posteriormente si conobbe l'errore, ma non era più tempo, perchè gli assegnati avevano interamente perduto il loro valore. Allora furono sostituiti i *mandati* cioè un' altra carta con la quale senza incanto si poteva acquistare una determinata quantità di beni nazionali. Anche questa operazione fu mal eseguita; ma oltracciò qualunque riparo sarebbe giunto inopportuno. Say, dal quale prendiamo a prestanza questi fatti e queste riflessioni, non ha il coraggio di manifestarci donde una tale inopportunità proveniva; e intanto potea disbrigarsi in due parole: ***ogni fiducia in quella infelice epoca era spenta***!

§. 92.

Movimento legislativo su i nostri banchi dalla loro prima istituzione sino al 1806.

I banchi tra di noi non sono più antichi del XV secolo. Quelli che volevano aprir banco, per sicurezza di coloro che vi depositavano il danaro, dovevano dare malleveria di 40 mila ducati. Si esercitavano principalmente da' toscani e più da' genovesi. « Nell' archivio della Camera della sommaria, dice il Galanti, esistono gli avanzi de' libri dei banchieri, che consistono in giornale, cassa e libro maggiore. Cominciano dal 1511 e finiscono al 1604. »

Siccome erano frequenti i fallimenti, a richiesta della città di Napoli nel 1553 fu accresciuta la malleveria a 100 mila ducati. *Pramm. 2 de nummulariis*. Si tenevano in Napoli questi banchi nella strada, che oggi si chiama di *S. Biagio de' librai*: passarono poi vicino al sedile di porto, dove tuttavia la contrada ritiene il nome di *Banchi nuovi*.

La scrupolosa fedeltà, con la quale si amministravano i monti di pietà, ed i frequenti fallimenti de' banchieri, fece pensare di affidarsi a' primi i pubblici e privati depositi. Si trovò maggior sicurezza ne' banchi di questi luoghi pii; ed i banchi de' negozianti tratto tratto furono abbandonati. »

L'ospedale degli incurabili teneva banco, che poi fu quello del popolo, e si separò di amministrazione nel 1589. Nel 1575 furono eretti i banchi del Monte della Pietà e della Nunziata, nel 1591 quello dello Spirito Santo, nel 1596 quello di S. Eligio, nel 1597 quello de' S. Giacomo e Vittoria, nel 1600 quello dei poveri. Nel 1640 i governatori dell' arrendamento delle farine eressero il banco del Salvatore. I banchi de' particolari finirono nel 1604. Il Toppi, che ce ne ha conservato l' elenco dice che ascendevano a quaranta.

§. 93.

Differenza de' nostri banchi da quelli de' paesi esteri.

Questi nostri banchi non sono come quelli di Amsterdam, di Amburgo, di Londra, dove sono compagnie di negozianti, o si amministrano per conto dello Stato.

I nostri banchi erano di una natura interamente diversa. Furono aperti da persone private, con la semplice approvazione del governo. Vigilavano alla lor economia alcuni privati cittadini, sotto nome di governatori, che venivano eletti dal Re e servivano gratuitamente. Ricevevano il danaro di chiunque volea depositarlo, ch' era sempre pronto ad essere pagato, a disposizione del

creditore, o tutto o in porzioni, con quelle condizioni o patti che gli erano più a grado.

» Questo stabilimento è tutto nostro particolare, dice il Galanti. I banchi di Napoli hanno gran danaro depositato; quelli di Olanda non hanno altra ricchezza che la fede e la fiducia. Si fa in Napoli la maggior parte de' pagamenti per polizze di banco, onde sono di freno alle liti. I contratti, fatti per mezzo di queste polizze, hanno una fede maggiore di tutti gli altri contratti: anzi alcuni contratti, come sono quelli con lettera di cambio, non hanno la pronta esecuzione, se non quando sono accompagnati da pagamento fatto per banco. Ma con una singolar contraddizione, le polizze di banco hanno tutta l'efficacia quando si tratta di eccezione, e quando si tratta di azione vanno soggette a termine ordinario, come le scritture private.

Malgrado questo difetto della nostra costituzione, la fiducia dei banchi è tale che non vi è negoziante o casa facoltosa di Napoli, che non eserciti in gran parte il suo commercio d'introito e di esito per mezzo di uno de'banchi, onde tutti hanno gran concorso, e contengono tante ricchezze che si reputano immense. Si ha maggior fiducia ne'banchi che nelle proprie case; e perciò chi cerca di mettere il suo danaro in sicura custodia nel banco, e chi in commercio per mezzo de'biglietti, detti *fede di credito*. Dalla *fede di credito* nascono le *polizze di banco*, perchè della somma contenuta o aggiunta alla prima, si fanno i pagamenti particolari in polizze notate su la *fede*. Questi biglietti hanno tutto il valore della moneta effettiva, ed un credito illimitato. Cosicchè tali biglietti moltiplicano i segni rappresentanti delle ricchezze, e rendono più facile e più spedita la circolazione. Questi banchi sono stati sempre rispettati dal governo, ne' maggiori bisogni della monarchia Spagnuola, e dal popolo nei suoi tumulti.

L' opera de' banchi è tutta gratuita, tal che sembrano essere gli archivi e le computisterie di tutte le case de' particolari.

§. 94.

Dell' economia de' nostri banchi.

Per l' ordine della scrittura e per la speditezza degli affari, i nostri banchi erano ammirabili: La loro economia consisteva in cinque officine, cioè *cassa delle monete*, *ruota*, *revisione*, *archivio*, *segreteria*, *razionalia*.

La cassa delle monete dava il principale moto al banco. Ogni banco aveva il tesoro, dove si conservava il principale deposito. Oltre di questo vi era la cassa giornaliera, che si consegnava al cassiere maggiore. Questa cassa riceveva ed esitava tutto il danaro dei particolari, e per agevolare il commercio vi erano due tre o quattro casse piccole co' loro *sotto cassieri*, de' quali rispondeva il cassiere maggiore, il quale li eleggeva; ma fra il numero degli

uffiziali del banco. Quando queste casse teneano oltre a ducati 800 mila, il di più si rinchiudea nel tesoro.

Il cassiere maggiore doveva dare malleveria di 8 mila ducati; ma i governatori da tempo in tempo ed all'improvviso faceano le *contate di cassa*. In ogni banco vi erano degli uffiziali regî, incaricati a riveder le monete, con l'obbligo di tagliarle se false o scarse di peso.

La cassa de' pegni era un ramo della cassa maggiore. I banchi prestavano sopra oro, argento e gioie, coll'interesse del 6 per 100, su le gioie davano il terzo della stima, esclusa la manifattura. Si soleano tenere i pegni per due anni; ma quando si pagava l'interesse, questo termine veniva prolungato.

La Ruota era composta di molti uffiziali, de' quali eran capi il *Libro-maggiore* ed il *Pandettario*. Da' libri d'introito e di esito della cassa si formava il *Libro-maggiore*, rinnovato in ogni sei mesi. Si chiamava *pandetta* la nota di tutti i creditori del banco Il *Pandettario* era il giudice che riconosceva i pagamenti che si domandavano. Il Libro maggiore su la fede di credito o su la polizza scriveva *buona*, ed il Pandettario *pagate*.

La Revisione avea per oggetto di riveder la scrittura di sei mesi, l'archivio di conservarla. Il revisore esaminava il conto del Libro maggiore e ne correggeva gli errori. Tenea la scrittura degli ultimi anni, secondo l'uso de' diversi banchi, dove di tre anni e mezzo, dove di sei anni e dove di dieci. L'archivio conservava la scrittura dal giorno della fondazione del banco. In ogni fine di anno il revisore era tenuto consegnare all'archivario la scrittura di un intero anno, il più antico della sua revisione.

La Segreteria era l'officina del governo del banco. Quivi era la banca dell'udienza, alla quale sedevano i governatori: quivi faceansi le sessioni e le conclusioni: si ricevevano gli ordini del Re, e si facevano tutte le cose attinenti al regolamento del banco. Il segretario conservava tutti questi registri ed emanava gli ordini. La razionalia conteneva la scrittura del patrimonio del banco. Il suo capo, detto impropriamente *Razionale*, era ancora il fiscale del banco, perchè invigilava sopra tutte le altre officine specialmente su le casse delle monete, e rendeva consapevole il governo di ogni accidente.

Della ragione de' nostri banchi ha scritto un esatto trattato il Rocco, *de' banchi di Napoli e della loro ragione*; ed il Galanti nella sua descrizione storica e politica del regno. Son essi che ci servon di guida in questa istorica esposizione. I sette banchi aveano uniformità di economia, e tale corrispondenza tra loro, che non altrimenti esser doveano considerati che come un solo banco, diviso in sette officine generali. Ciò non ostante furono proibiti i *riscontri* nel 1635 e nel 1728, colle nostre prammatiche.

Riscontro era la fede di credito o la polizza *notata fede*, che si girava dal depositante, e come moneta si presentava in qualunque banco e da chiunque. Chiamavasi *riscontro*, dal cambio che

ogni banco alla fine della settimana faceva di simili fedi e polizze con tutti gli altri banchi: questo atto dicevasi *riscontrare* le polizze, e nel *riscontrare* che un banco faceva con l'altro, il banco debitore era tenuto saldare in contante.

I *riscontri* erano dunque le polizze o le fedi di credito, che per agevolare la negoziazione si pagavano dalla cassa, senza passarsi per ruota, o del proprio banco o di altri banchi. Ma nel passare per ruota dopo essersi pagate, poteano trovarsi soggette a vincoli, a condizioni, a sequestri, a falsità. I *riscontri* furono adunque proibiti dalle nostre leggi, perchè da essi aveano avuto origine talvolta i mancamenti de' cassieri. Ma perchè si preferì il comodo del commercio al pericolo de' banchi, tali leggi non furono giammai osservate. « Tuttavolta, riflette il Galanti, questi inconvenienti sono a rischio del cassiere maggiore, onde, i *riscontri* non si ricevono che dalle mani di persone che hanno credito nel banco, e con la soscrizione loro. Ma una fuga, un fallimento o altro sinistro non ripara il pericolo. Il signor Rocco propone un metodo da adoperarsi nei *riscontri*; ma io crederei, che il bene del commercio esigesse; che tutt' i biglietti di banco che non racchiudono vincoli o condizione alcuna, corressero come moneta, senza aver bisogno di alcuna soscrizione. »

Queste riflessioni ci sembrano assai ben fondate; ma per mandarle ad effetto una lunga abitudine si opponeva de' nostri costumi, e l' infelicità de' tempi a' quali andavano incontro. Dell' opera dei banchi abbiam detto abbastanza in tesi generali. Ci limitiam perciò ad esporre lo stato de' nostri banchi nell' epoca immediatamente prossima alla grande scossa che preparò la loro ruina.

E qui troviamo convenientissima cosa il trascrivere una ben saggia riflessione del Say a proposito delle storiche nozioni che non dobbiamo trascurar giammai relativamente ai banchi, ancorchè caduti. « Simili stabilimenti, ei dice, sono stati instituiti in Venezia, « Genova, Amsterdam, ed Amburgo. La guerra devastatrice, che « ha rovesciato tant' imperi, li ha involti nella stessa rovina. Ciò « non pertanto sarà utile far conoscere la natura di tali istituzioni « che potrebbero risorgere; il loro esame servirà anche a rischia- « rare la storia de' paesi dove sono state stabilite; e non dovevasi « d' altronde tralasciare di far cenno di un mezzo che gli uomini « hanno inventato per supplire agli usi della moneta. »

§. 95.

Novità introdotte nel sistema de' nostri banchi dal 1806 al 1815.

Un decreto del 14 germinale anno II approvò la *costituzione del banco di Francia* con privilegio esclusivo di far circolare i viglietti di banco. L' art. 31 di quel decreto prescrive non potersi ergere verun' altra banca ne' dipartimenti francesi senza l' autorizzazione del governo, il quale accordandone loro il privilegio, limitar dovesse la somma de' viglietti da emettersi, in modo però

che i biglietti non dovessero materialmente venir fabbricati se non in Parigi. Un altro decreto del 22 aprile 1808 determina definitivamente gli statuti del banco di Francia. Un altro decreto infine dato da Baionna il 18 maggio 1808 approva il progetto di organizzazione de' *banchi di sconto del banco di Francia*. Durante l'occupazion militare tutto fra noi modellar si dovea su quel tipo.

Un primo decreto del 29 febbraio 1816 « per conservare il credito de' banchi della città di Napoli e farli rispettare come proprietà particolari esistenti sotto la guarentia dell' interesse generale e della fede pubblica » conferma tutte le disposizioni contenute negli editti del Re dell' anno precedente riguardo alla estinzione de' viglietti di banco ed il trasporto de' beni ceduti in pagamento de'banchi medesimi; si confermò la deputazione a quest'oggetto creata e si prescrisse che, come per lo passato, continuassero ad aver corso i viglietti di banco detti *fedi di credito e polizze*, e che fossero ricevuti in tutte le casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni come numerario effettivo. Ma dopo quattro mesi cominciarono le riforme.

Una legge del dì undici giugno dello stesso anno, mentre manifestava « la necessità di dare ai banchi della città di Napoli quel « grado di confidenza che è indispensabile per la pubblica pro« sperità e per la sicurezza degl' interessi privati », divise dall' amministrazione di tutti gli altri banchi quella del banco di s. Giacomo che fu addetto esclusivamente al servizio *della corte*, e addisse pel mantenimento di questo banco di corte tutte le rendite patrimoniali del banco di s. Giacomo. Tutti gli altri banchi rimasti così al solo servizio de' privati, furon ridotti ad un solo, diviso però in quattro casse diverse che avessero per centro comune un amministrazione medesima e sola, conformemente ad un piano che si disse fatto dalla deputazione degli apodissari, presentato al Ministro delle finanze, il quale di concerto con la deputazione suddetta proceder dovea alla liquidazione degl' interessi esistenti tra il banco di corte e quello de' privati, da farsi fra due mesi, sino alla quale la riscontrata, o sia il bilancio settimanile tra il banco di corte e quello de' privati dovesse sol continuarsi. Si diede una nuova forma alle polizze e fedi di credito del banco di corte, tanto pe' pagamenti in argento che in rame; e cessò dalla pubblicazione di questa legge in poi ogni obbligazione solidale tra il banco di corte e quello de' privati, non dovendo corrispondere ciascuno di essi se non de' propri impegni particolarmente contratti. La deputazione degli apodissari fu conservata fino a nuovo ordine. Ma il decreto del 24 settembre, creando una commissione di tre consiglieri di stato per procedere alla liquidazione del debito così del banco di corte come di quello dei privati, lasciò all' arbitrio di questa il poter adoperare all' oggetto quelli fra la deputazione degli apodissari che stimasse di prescegliere, o altri di sua fiducia.

Con la legge del 14 settembre 1807, il banco di corte venne incaricato del pagamento degl' interessi del debito iscritto nel gran

libro, e della estinzione progressiva di un tal debito. Per questo effetto vi si stabilirono due casse distinte, come abbiam già vedute, l' una col titolo di *Cassa delle rendite*, e l'altra con quello di *Cassa di ammortizzazione*. I governatori del banco dovean dirigerne solo l'operazione a norma delle leggi e de'decreti: il ministro delle finanze aver ne dovea soltanto la sorveglianza e l'ispezione.

Riguardo al banco de' privati, con decreto del 26 novembre 1807 gli si assegnò un conto in censi e rendite producenti ducati 12,000 annui per completare la somma necessaria al mantenimento ed al servigio del medesimo; si ordinò che le pensioni de' giubilati e delle vedove fosser pagate dal tesoro pubblico; e che « il ministero « delle finanze rendesse conto delle misure da lui prese dietro gli « ordini ricevuti, *per assicurare la circolazione pelle polizze e « quarentirne il pagamento.* »

Ecco già una pubblica manifestazione del discredito nel quale le carte bancali eran tra noi cadute, e della difficoltà insormontabile per quel governo di ricondurle alla primitiva floridezza. Questo nuovo banco privato, raffazzonato da miseri avanzi di un gran naufragio fu soppresso nel seguente anno con decreto del 20 maggio. » *Esso non avea rappresentato se non infelicemente gli antichi banchi* », disse il ministro delle finanze in un suo rapporto pubblicato in quell'epoca.

Con tal decreto tutt' i creditori de' banchi furon dichiarati creditori dello Stato, e il banco di corte venne incaricato di aprire i suoi conti correnti anche co' particolari, tanto pe' pagamenti che ricevevano dal tesoro pubblico, quanto pe' depositi che ne' banchi si eseguivano.

Tali disposizioni però non ebber lunga durata; e con le leggi del 7 e del 22 dicembre dello stesso anno, fu ai banchi data una novella *organizzazione*.

In conseguenza di esso il banco di corte restò esclusivamente addetto al tesoro pubblico, e fu chiusa in esso la cassa de' privati. E un nuovo banco si eresse col titolo di *banco nazionale delle due Sicilie*.

Una tale istituzione subì anch' essa dopo men di un anno il fato delle *organizzazioni* di quell' epoca. Ma prescindendo dal difetto, come che essenzialissimo, di non adagiarsi ai nostri lunghi ed inveterati costumi, e di non offrire veruna guarentia in tanta vertigine d' innovazioni, merita di esser conosciuta, ed un talento non ordinario dimostra in pubblica economia con condizioni per altro ipotetiche e non ancora per noi tutttavia applicabili. Ne son queste le basi.

Il capitale del banco era di un milione di ducati diviso in 4,000 azioni, ciascuna di ducati 250. Un tal capitale venir poteva successivamente aumentato per la creazione di nuove azioni.

La società del banco fu considerata commerciale; e conseguentemente da regolarsi secondo le leggi di eccezioni pel commercio.

L'intero corpo degli azionarî veniva perciò a rimaner responsabile per gl'impegni del banco, e ciascuno di essi sino alla concorrenza della sua azione.

Le azioni venivano rappresentate da una inscrizione nominativa su di un registro tenuto a duplicato, e del quale rilasciavasi all'azionario un estratto.

Le azioni trasferir si poteano con semplice dichiarazione del proprietario trascritta sopra i registri del banco e certificata da uno degli agenti di cambio più accreditati. Queste azioni, come mobili, eran commerciabili e non soggette ad ipoteca: eran sottoposte però all'azione de' creditori sino a che si trovavano presso del debitore.

Erano attribuzioni del banco:

1. Aprir conti nella stessa guisa degli antichi banchi, in modo che anche le sue carte avesser fede in giudizio come per lo passato. — Ma si accordò al nuovo banco l'esazione di un piccolo diritto su le fedi di credito o polizze, ad indennizzazione delle spese di servizio, mentre l'opera de' nostri antichi banchi era, come abbiam veduto, gratuita. Una tale innovazione simpatizzar non poteva con le nostre inveterate abitudini.

2. Ricevere in deposito tutte le somme che gli venisser confidate da' pubblici stabilimenti e da' privati; e pagar per essi le polizze tratte su la cassa sino alla concorrenza de' fondi depositati.

3. Far delle anticipazioni sopra materie di oro e di argento, sopra monete estere, derrate, mercanzie. L'interesse in tali impieghi veniva amichevolmente regolato fra i privati depositarî e la commessione del banco.

4. Far prestiti sopra i pegni con interessi all'otto per 100.

5. Ricevere a titolo d'impiego tutte le somme che vi fosser confidate per pagarsi in epoche convenute; ed a titolo di consegna qualunque sorta di materie, derrate ed effetti reali.

6. Scontare tutti gli effetti di commercio, le obbligazioni verso la tesoreria, le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine.

7. Emettere de' viglietti pagabili a vista, calcolando però una tale emissione in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo tesoro pagar sempre potesse i suoi viglietti *a banco aperto* alla scadenza delle carte esistenti nel suo portafoglio.

8. Rilasciar finalmente de' mandati sopra diversi luoghi del regno co' quali mantener potessé corrispondenza.

L'amministrazione del banco era affidata a sette governatori e tre censori sotto la vigilanza di un reggente nominato dal governo.

Questo nuovo banco, con un poco di costanza e di lealtà nell'ammistrazione avrebbe forse potuto col tempo prosperare. Ma il banco di corte ne sentì gelosia; ed eccoci di bel nuovo ad ulteriori *organizzazioni*.

Una nuova legge del 20 novembre 1809 riunisce il banco di corte col banco nazionale delle due Sicilie in un solo col titolo

di *Banco delle due Sicilie* al quale viene del pari affidato e il servizio del governo e quello dei particolari.

Il capitale dell'abolito banco nazionale di 1,000,000 di ducati diviso in 4,000 azioni fu somministrato dal governo; e venne anche poi aumentato dal prodotto delle azioni che si realizzarono a tutto luglio 1810. — Abbiam già veduto come di queste 4,000 azioni, 3 900 dapprima e poi la totalità appartenesse alla cassa di ammortizzazione.

Furon garentite le polizze emesse dal banco di corte sino al 31 dicembre del 1809; e venne ordinato che le medesime circolassero per conto del nuovo banco.

Per la estinzione di quelle polizze e per l'assegnata dotazione furono incorporati al nuovo banco alcuni altri beni ed altri cespiti ch' erano sotto la sua amministrazione vigilata dal ministro delle finanze.

Restarono a carico del governo tutti gli altri creditori del banco di corte, per esser soddisfatti co' prodotti arretrati dalle rendite del medesimo banco.

I guadagni eran divisi in ogni sei mesi: quelli spettanti alla cassa di ammortizzazione rimaner dovevano esclusivamente destinati alla estinzione del debito pubblico.

Il banco delle due Sicilie faceva egualmente il servizio del tesoro pubblico, della tesoreria della casa reale, della cassa delle rendite e di quella di ammortizzazione, dell'ordine delle due Sicilie, e di tutte le amministrazioni che risedevano in Napoli.

Seguitò questo banco, secondo l'antico sistema, a ricevere tutte le somme che i particolari vi versavano. La cassa però che tali operazioni eseguiva era separata da quella che faceva tutto il resto del servizio per conto del governo.

I depositi de' particolari eran fidneiati come anticamente con carte di cognizioni di credito trasferibili all'infinito per mezzo di una girata e pagabili a vista con la quietanza dell'ultimo possessore.

Le fedi di credito facean fede in giudizio e prova autentica di pagamenti pe' quali erano stati impiegate; non però per istabilire pagamenti anteriori che mai avesser potuto essere enunciati nelle girate, eccetto il caso che tali pagamenti non fossero stati effettivamente fatti per mezzo di altre fedi o polizze. Come del pari le fedi di credito non potevano più servir di prova per quelle condizioni le quali esigendo il consenso delle due parti, non potessero per loro natura venir altrimenti confermate se non in vigore di contratti sinalgmatici.

Oltre ai servigi sopra indicati il banco delle due Sicilie venne autorizzato a ricevere per mezzo di semplici carte di ricognizione tutt' i depositi volontari de' fondi che i particolari avesser voluto depositarvi, ed a bonificarne l'interesse. Tai fondi così depositati venivan restituiti ai proprietari unitamente agl' interessi che loro eran dovuti dieci giorni dopo fattane la dimanda. — I fondi vo-

lontariamente versati o depositati nel banco esser non poteano sequestrati.

Poteva inoltre il banco far de' prestiti sopra pegni o effetti di commercio sottoscritti da tre negozianti o banchieri di sperimentata solvibilità, ma per una dilazione non maggiore di sei mesi.

L'amministrazione del banco delle due Sicilie era affidata a dodici governatori, de'quali almeno sei esser doveano scelti fra i negozianti più conosciuti.

Un'ultima innovazione subì finalmente il banco col decreto del dì 11 febbraio 1814. L'amministrazione delle proprietà assegnategli in dotazione, i cui fondi e le cui rendite guarentir doveano i suoi impegni e l'estensione delle sue operazioni, venne con quel decreto trasferita alla cassa di ammortizzazione, come abbiamo di sopra accennato.

§. 96.

Riordinamento de' nostri banchi e loro attuale organizzazione.

Il decreto del 12 dicembre 1816 ristabilì finalmente il nostro banco su quelle basi di solidità e di fiducia che ne'dieci anni non avea potuto riacquistare; ed il crollato edifizio fu ricostruito secondo l'antico disegno che d'ordine del Re venne già formato da una deputazione di creditori apodissari ed approvato fin dal 1805, ma che poi per le vicende della sopravvenuta guerra non si potè mettere in esecuzione. « E conseguentemente a rimuovere le molte e gravissime novità avvenute di soppressione e ristabilimento di questa antica ed utilissima instituzione nazionale durante l'occupazione militare, senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa è principalmente addetta » tutte le leggi e decreti emanati in quel periodo riguardanti i banchi furono aboliti, e specialmente la legge del 6 dicembre 1808, ed i decreti del 20 novembre 1809, 18 novembre 1810 ed 11 febbraio 1813 (1).

In conseguenza dunque del detto real decreto del 12 decembre 1816 l'oggetto principale del banco delle due Sicile è quello di ricevere e ritenere in deposito le diverse specie di nostre monete secondo il loro valore e corso legale, rilasciandone a'depositanti le rispettive carte di credito conosciute e generalmente denominate *fede di credito*, e *polizze notate fedi*.

(1) Questo riordinamento ebbe il più felice successo. Nel 1824 si vide con soddisfazione risorto il credito pubblico verso questa antica ed utilissima instituzione. Si osservò nel tempo stesso che l'affollamento del negoziato era tale nel banco di corte che per quanta fosse l'attività ed il numero degl'impiegati, dovea sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio e nelle operazioni di quel banco. Per la qual cosa il bisogno surse di una nuova cassa la quale fosse una cassa ausiliaria e soccorsale del banco di corte, e con decreto del 25 agosto 1824 ne venne determinato il servizio.

Queste carte di credito munite di tutte le formalità prescritte da' particolari regolamenti amministrativi superiormente approvati e rivestite della soscrizione degl' intestatari e de' giratari di esse, sono trasferibili colla semplice di loro tradizione, senza che faccia d' uopo operarsene la legittima traslazione di dominio; o d' intimarsene preventivamente al banco alcun atto di trasporto o altro atto equivalente. E per questo modo facile e pronto di trasferimento di dominio, e per la esattezza e celerità colle quali vengono soddisfatte, essendo in tutti i giorni, e quasi in tutte le ore estinte a vista, esse hanno una estesa ed illimitata circolazione nel commercio di tutto il regno, e sono ammesse senza alcuna difficoltà come contanti effettivi, anche dalle casse di conto regio, e da quelle delle altre pubbliche amministrazioni.

In caso di dispersione, e non essendosi esse ancor presentate al banco, può il vero proprietario reclamarne il valore sotto alcune formalità, e dietro valida cauzione a' termini de' regolamenti in vigore.

I pagamenti che si praticano con questo mezzo dal banco, fanno piena pruova della numerazione del denaro; e le dichiarazioni, le convenzioni, i patti e le condizioni qualsivogliano apposti nelle gire di siffatte carte di credito servono ugualmente di pruova, e producono quell' effetto che la natura e qualità dell' atto seco porta, ancorchè non sieno corredate della formalità del registro, bastando per accertarne la data quella segnata dal banco.

Per questo fine le succennate carte di credito vengono, dopo che sono state estinte, conservate con ogni ordine e diligenza negli archivi del banco di unita alle altre sue scritture; ed è lecito a chiunque di farsene rilasciare delle copie legali, le quali sono ammesse in giudizio, e vi fanno fede.

In oltre lo stesso banco per giovare al commercio, ed a farlo vie meglio progredire, sconta degli effetti di commercio di firma di tre probi e solvibili negozianti, di scadenza però non più lunga di tre mesi: e per lo stesso periodo di tre mesi riceve in pegno gli effetti pubblici per tre quarti del loro valore corrente in piazza secondo il corso fissato in borsa; e sconta de' valori ad una firma contro depositi di gioie a' termini del real decreto de' 12 di febbraio 1832. Per accorrere a' bisogni ed al sollievo degl' individui di ogni classe dà per soli sei mesi del denaro sopra oggetti preziosi e di pannine, di seterie e di metalli, che ritenendo presso di se a titolo di pegno, ne garentiscono alla scadenza la restituzione.

Attualmente il banco è diviso in tre distinte casse. La prima detta *cassa di corte* è stabilita nell' edificio delle reali finanze in S. Giacomo; l' altra detta *seconda cassa di corte*, soccorsale della prima, risiede nel locale una volta del banco del Spirito Santo; e la terza denominata *cassa de' privati* esiste in quello del già Banco della Pietà. Le carte però di credito dell' una sono in-

distintamente ammesse nelle altre, salvo a farne in fine di ciascun giorno il rispettivo conteggio e riscontro.

Alla prima cassa di corte è annessa l' operazione dello sconto degli effetti commerciali, e della pegnorazione degli effetti pubblici: all' altra nello spirito santo, soccorsale della prima, trovasi riunita l' opera della pegnorazione di oggetti preziosi; e nella terza de' privati ha luogo la pegnorazione di oggetti preziosi, e di oggetti di pannine, telerie, seterie, ferro, rame. ec. ec.

Vi è un archivio generale stabilito nel locale dello antico banco de' Poveri, ove si conservano le polizze ed i libri del negoziato di tutti gli antichi banchi fin dall' epoca di loro fondazione, e del banco attuale.

Le anzidette tre casse compongono il banco, il quale ha una reggenza che ne dirige l' andamento ed il servizio, e si compone da un reggente, e da due presidenti con un segretario generale ed un razionale in capo.

Il reggente è sempre rivestito di altra carica superiore; ed ora oltre di quella di presidente del consiglio delle prede marittime, riunisce anche l' altra di direttor generale delle monete.

Vi sono anche in ciascuna delle casse due governatori: nella cassa soccorsale dello spirito santo il più anziano tra essi ha il titolo di vicepresidente, e ne esercita le funzioni.

§. 97.

Del reggente e del presidente.

Il reggente tiene la sorveglianza ed ispezione generale su tutte le tre casse e sull' archivio generale de' banchi, e presiede al consiglio di reggenza. Egli personalmente visita ciascuno de' suddetti locali secondo che stima opportuno, e che le circostanze lo esigono. Conferisce direttamente col ministro delle finanze, col quale ha esclusivamente la corrispondenza, come l' ha del pari co' tribunali, co' capi di altre amministrazioni, e con tutte le altre autorità così politiche che militari residenti in Napoli e nel regno. È nelle sole sue attribuzioni l' intervento nella stipula de' contratti, la conoscenza degli affari contenziosi, sentendo il parere del governatore avvocato; la disposizione di tutti i pagamenti; la firma delle polizze tanto d' introito, quanto di esito, comprese anche quelle del risultamento de' pegni venduti, la liberanza delle somme delle polizze e cartelle di pegni disperse, per le quali dispone prima gli atti amministrativi per le debite cauzioni. Il medesimo ha esclusivamente la sopravveglianza delle officine del segretariato generale e della razionalia centrale; ordina la esecuzione delle leggi e de' reali decreti e rescritti, e delle ministeriali ed altri officii che gli sono diretti; dispone le particolari ordinanze, i regolamenti, e quanto altro crede opportuno pel bene del servizio dell' amministrazione e del pubblico; esamina il conto che in ogni

giorno gli vien rimesso relativamente allo stato di ciascuna cassa, e del danaro che vi esiste; come ancora gli altri stati che gli vengono rimessi relativamente alle diverse opere delle pegnorazioni e dello sconto; presiede alle sessioni d'incanto per gli affitti de' beni del banco, e per le diverse forniture degli oggetti inservienti al medesimo; discute di unita a' due presidenti, e col parere del governatore avvocato, le cauzioni da darsi dagl'impiegati del banco; in fine dirige l'andamento di quanto può concernere le operazioni tutte non meno delle officine del banco e delle sue casse, che di quelle dell'amministrazione centrale.

La sua ordinaria residenza è nell'edificio delle reali finanze di S. Giacomo, ove tiene le sue sedute co' presidenti delle casse, coi quali conferisce.

I due presidenti delle casse di corte e de' privati sono i membri del consiglio di reggenza, e preseggono giornalmente alle suddette due casse rispettivamente loro affidate. Come membri del consiglio di reggenza riuniti col reggente che presiede al detto consiglio, propongono e risolvono a pluralità di voti tutto ciò che concerne l'andamento del servizio del banco, o l'amministrazione delle rendite patrimoniali. Ad uno di essi è affidato il dettaglio dell'affitto de' fondi urbani. I medesimi si occupano de' passaggi e promozioni degli impiegati e delle di loro cauzioni; formano in ogni anno lo stato discusso delle spese occorrenti per lo servizio della reggenza e delle casse del banco, e discutono tutto ciò che credono opportuno per lo miglioramento del servizio. Come presidenti poi delle casse prendono la principal cura dello andamento del servizio giornaliero; esaminano i conti cotidiani delle casse, del negoziato e de' pegni; discutono co' governatori da essi dipendenti quanto concerne l'andamento del servizio, anche riguardo al personale degl' individui, e danno tutte quelle disposizioni ed ordini che si convengono sul momento per la speditezza e per lo esatto andamento del servizio giornaliero. Nel caso in cui si debba prendere qualche risoluzione per qualunque momentanea circostanza, e che meriti esame, sia per premio, sia per pena, sia per miglioramento, per riforma o per modifica del sistema attuale, la debbono proporre al consiglio di reggenza.

Il presidente della prima cassa di corte ha l'ispezione anche della cassa soccorsale dello Spirito Santo: il presidente della cassa dei privati ha quella dello archivio generale nello antico locale del banco de' poveri.

§. 98.

Segretariato generale.

Il segretario generale è obbligato d'intervenire a tutte le sedute della reggenza; forma il processo verbale delle risoluzioni che si prendono a maggioranza di voti, e ne cifra l'atto; assiste il reggente per lo disbrigo degli affari e per la firma delle carte giornaliere; redige i rapporti da farsi al re, o a'suoi ministri segretari di stato, e le lettere di ufficio e di corrispondenza con tutte le altre amministrazioni, e regi tribunali; comunica le risoluzioni della reggenza e le ordinanze del reggente alla contabilità centrale ed alle casse per la esecuzione; tiene esatto registro di tutti gli impiegati, e delle cauzioni che debbon dare; è particolarmente incaricato di conservare i rami delle fedi di credito, e d'invigilare per mezzo di un suo aiutante alla stampa delle medesime.

§. 99.

Razionalia centrale.

Il razionale in capo col carico dell'agenzia contabile interviene nel consiglio di reggenza, dirige una contabilità centrale regolata con iscrittura a doppia partita in separati rami, uno cioè che riguarda i fondi che costituiscono la proprietà del banco; un altro che concerne il fruttato della proprietà, i profitti del banco ed i pesi e le spese; e finalmente un terzo relativo al conto generale degli apodissari, secondo gli stati di situazione delle casse che riceve dai rispettivi razionali delle medesime. Nelle verifiche delle casse che si fanno dalla reggenza, dee il razionale intervenirvi ed esaminare le reste di debito de' rispettivi cassieri. Egli forma ogni anno il conto dell'amministrazione per passarsi alla gran corte de' conti; sottoscrive tutte le polizze si di esito, che d'introito in accerto della loro regolarità; ed è obbligato di liquidare le note de' fornitori, ed i conti de' ricevitori o amministratori, e proporli in reggenza.

§. 100.

Governatori.

I due governatori destinati a ciascuna cassa vi assistono ogni giorno per turno e sotto la dipendenza del rispettivo presidente, curandone la interna polizia. Essi invigilano sull'andamento di tutte le officine, e sullo adempimento de' doveri di ogni impiegato; sentono i reclami de' particolari, e risolvono all'istante le quistioni che lor si presentano; ordinano la verifica della esistenza del danaro per le polizze, e quella delle cartelle de' pegni disperse, e la

esecuzione di tutto ciò che possa condurre al disbrigo ed alla esattezza del pubblico servizio: si uniscono col presidente in sessione una volta in ogni settimana onde conferire insieme sulle irregolarità che possono ravvisare, e sul miglioramento di cui fosse suscettivo il servizio, risolvendone il conveniente: nel caso d'importante novità, ne fanno all'istante proposta per l'organo del presidente in reggenza. (1)

§. 101.

Relazioni del banco delle due Sicilie col tesorier generale.

È vietato al tesoriere generale d'introitare alcuna somma in numerario effettivo. I versamenti che si eseguono nella tesoreria generale dai diversi contabili, laddove consistessero in polizze di banco, vengono accreditate sotto la madre fede del tesoriere generale, girandole queste al cassiere incaricato del banco per farne introito, senza che il tesoriere generale ne possa altrimenti disporre; sotto la responsabilità del banco stesso.

Le polizze essere non possono introitate al banco sotto la madre-fede del tesoriere generale, se non vengono accompagnate da un notamento distinto per rami, cioè o di *corte*, o di *privati*, per materie, sottoscritto dal tesoriere generale e vidimate dal controloro generale; bene inteso che sopra di ognuna di queste polizze dovrà apporsi il bollo della tesoreria indicante la gira al cassiere del banco, per accreditarne l'importo nella madrefede della tesoreria medesima.

Gli esiti del tesoriere generale ne' versamenti che dovrà fare per banco al pagator generale si eseguono per mezzo di polizze vistate e controllate dal controloro generale con la seguente formola. *Banco, pagate al pagator generale D...: per introitarsi nella madrefede della pagatoria generale.* Il banco rimane responsabile che delle indicate polizze niun altro uso si faccia se non d'introitarsi sotto la madrefede.

Per altri esiti del tesoriere generale è autorizzato il banco di far notare su la madrefede *Tesoreria generale* le sole polizze che da lui vengono rilasciate col visto del controloro generale, e sottoscrizione del ministro delle finanze con la seguente decretazione: *si noti al banco per ducati.* Il ministro delle finanze

(1) Per l'ordine della scrittura e per la speditezza degli affari, i nostri banchi erano ammirabili, come abbiamo sopra veduto. La loro economia consisteva in cinque officine, cioè *Cassa delle monete*, *Ruota*, *Revisione*, *Archivio*, *Segreteria*, *Razionalia*. Queste istituzioni si sono ristabilite ed in oggi il loro andamento è del tutto regolare.

§. 102.

Relazioni del banco delle due Sicilie col pagator generale.

I pagamenti in Napoli son sempre eseguite o con polizze di banco, o con valori rappresentanti numerario, sopra i fondi che si passano dal tesoriere generale. Le polizze che si versano dal suddetto tesoriere generale son vistate dal controloro generale, come ancora gli elenchi che accompagnano i valori rappresentanti il numerario.

Le polizze da rilasciarsi sul banco sono notate in due madrefedi, una in argento, e l' altra in rame, che portano l' intestazione *Pagatoria generale*. Queste polizze esser deggiono antecedentemente verificate da un impiegato della controloria generale, il quale appone la sua firma in piede di ciascuna polizza. Nelle sopraddette madrefedi esser non possono accreditate altre polizze fuori di quelle che si versano dal tesoriere generale, le quali dal pagator generale vengono girate a' cassieri incaricati dal banco per accreditarle nelle rispettive madrefedi, senza poterle invertire in altro uso, sotto la più stretta responsabilità del banco.

§. 103.

Relazione del banco delle due Sicilie con tutte le casse regie.

Ma l' opera del banco non è limitata alla sola capitale. Fu già voto de'nostri scrittori di pubblica economia che gli antichi banchi avessero delle *piccole casse* nelle città provinciali più popolose e commercianti, onde l' attività e l' industria venisser così in tutta l' estensione del regno viemaggiormente animate. Ed ecco il loro voto più che soddisfatto. Possiam dire che tanti abbiam banchi nelle provincie per quanti sono i luoghi ove casse regie si trovano stabilite. Le quali non solo ricever deggiono per qualunque pagamento fiscale le fedi di credito e le polizze del banco delle due Sicilie, ma cambiarle altresì in moneta effettiva. Questa prescrizione legislativa nascente dal real decreto de' 5 dicembre 1816 è d'importanza, e noi la trascriviamo per tenore.

» 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le casse regie in qualunque provincia del regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de' beni riserbati alla nostra disposizione e de'beni donati e reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro credito fiscale le fedi di credito e le polizze del detto banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento o rame, secondo le qualità della polizza, a richiesta de' possessori, senza che vi si possano rifiutare.

» 2. Le fedi di credito o polizze, per essere ricevute o cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o l'ultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta e sottoscritta in piedi.

» 3. A misura che i detti ricevitori o cassieri riceveranno in pagamento, e cambieranno le dette polizze e fedi, noteranno in piedi: *Ricevuta nella ricevitoria di . . . addì . . . del mese di . . . anno . . .* ed in uno squarcio noteranno la data della fede o quella della polizza notata-fede, il nome dell'intestatario, quello dell'ultimo giratario, e quello dell'esibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante.

» 4. Questa nostra disposizione non riguarda che le sole nostre ricevitorie: non inducendo nel commercio de' particolari, nelle provincie del nostro regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedi di credito per contanti.

» 5. Confermiamo le disposizioni date dal nostro ministro delle finanze, che in tutte le casse della nostra città di Napoli non si possano ricevere pagamenti, che per polizze di banco, sotto pena della immediata destituzione de' funzionari in caso di contravvenzione ».

§. 104.

Della cassa di sconto.

La cassa di sconto fu aperta il dì 20 luglio 1818 sotto la immediata direzione e disposizione del reggente del banco, come opera aggiunta alla cassa di corte in S. Giacomo.

Si stabilì allora che l'interesse dello sconto non fosse giammai maggiore del 5 per 100, o sia del mezzo per 100 al mese calcolato per giorni, da potersi però diminuire dal reggente del banco per centesimi, secondo le circostanze, con autorizzazione però del ministro delle finanze.

Una tal diminuzione si fa nota alla borsa per inserirsi ne' listini de' cambi.

Per facilitare un tal negoziato e dargli tutta quella estensione che è necessaria pel commercio, la real tesoreria fornì un' anticipazione di un milione di ducati al banco, e propriamente alla cassa di corte, riscuotendo in luogo d' interesse, in ogni trimestre una quota de' lucri.

Questa quota di lucri restò arbitrata fissamente alla ragione del 9 per 100. Il dippiù del prodotto, dedotta la suddetta prestazione e le sole spese amministrative, esser dee costantemente in ogni fine di trimestre invertito in compra d' inscrizioni sul gran libro, e mano mano che se ne sarà fatto l'acquisto, trasferito alla general tesoreria in estinzione del fondo improntato, con moderarsene per conseguenza la trimestrale prestazione, finchè estinta l' anticipazione, il fondo della cassa non sia più soggetto a prestazione alcuna.

Si aprì per tale oggetto una madre fede nella cassa di corte, a disposizione del reggente del banco, co' fondi che per detta anticipazione le venivano somministrati dalla real tesoreria.

Le condizioni dello sconto sono le seguenti :

Le cambiali da scontarsi dovranno essere traettizie con tre firme, pagabili in Napoli ed accettate da trattarii, o biglietti ad ordine di commercio con la stessa qualità di tre firme.

Non potranno avere scadenze più lunghe di tre mesi.

Saranno parimente suscettibili di sconto le cambiali del governo sulle ricevitorie generali di Capoa, Salerno, ed Avellino all'ordine de' privati, dopo che a loro cura saranno state accettate.

Saranno parimente ammessi allo sconto i boni della cassa di servizio; e finalmente potranno essere suscettibili di sconto le rendite del gran libro, quando non rimangono a scorrere che soli tre mesi per la maturazione, o sia, non potrà farsi lo sconto che per lo primo semestre di maturazione al primo di luglio, che dal primo di aprile in poi; e per lo secondo semestre di maturazione nel primo di gennaio, che dal primo di ottobre in poi.

§. 105.

Interesse dello sconto.

L'interesse dello sconto è stabilito a non oltre la ragione sopra detta del mezzo per 100 al mese; ma potrà esser minore.

Pe' valori de' quali domanderà lo sconto la tesoreria generale, e le altre amministrazioni finanziere, l'interesse sarà del 3 per cento.

Per le cambiali sulle ricevitorie di Capoa, Salerno ed Avellino che si sconteranno da' possessori, sarà calcolato lo sconto per cinque giorni di più della scadenza, e sarà fatta una ritenuta per compenso del trasporto del numerario alla cassa del banco di quindici centesimi, o sia grana quindici per ogni cento ducati; e per le rendite sul gran libro, senza distinzione di numeri, sarà calcolato lo sconto per dieci giorni di più, in conseguenza dei modi de' pagamenti dei semestri, che per la moltiplicità de' numeri si eseguono ordinariamente nel corso di venti giorni.

§. 106.

Formalità dello sconto.

Il segretario di Stato ministro delle finanze nominerà una *commessione di quattro negozianti per lo meno*, i quali saranno incaricati di esaminare le cambiali ed altri valori da scontarsi, trovandoli in regola commerciale buoni ed ammissibili, ne daranno il loro parere in iscritto in piedi dello stato, o sia borderò, come è detto più sotto; restando non solamente sul loro onore, ma

moralmente risponsabili della regolarità e della bontà degli effetti ammessi allo sconto. Ciascuno di essi riceverà per tale incarico una gratificazione di ducati seicento, pagabili o per sedute, o nelle ricorrenze di Pasqua e Natale, o in altro modo che dal detto ministro di accordo con la commessione, sarà determinato.

Un agente de' cambi da destinarsi dal reggente del banco, e da approvarsi dal ministro delle finanze, nel lunedì di ciascuna settimana, riceverà i valori che vorranno scontarsi e ne formerà uno stato, o sia borderò, nel quale designerà il nome dell' accettante, quello della persona che domanda lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno della scadenza, l' ammontare dell' interesse, calcolandolo dal prossimo venerdì al giorno seguente alla scadenza inclusivo: e per le cambiali sulle ricevitorie di Salerno, Avellino e Capoa, coll' addizione di altri cinque giorni, e la ritenuta per compenso di trasporto dei quindici centesimi, e per la rendita del gran libro con l' addizione de' dieci giorni. Rimarrà l' agente risponsabile della verità della firma dell' accettante e del girante alla cassa.

L' agente sarà benanche nel dovere di consegnare per la sera dello stesso giorno siffatto stato con le corrispondenti cambiali al primo in nomina tra i negozianti componenti la commissione stabilita come sopra, il quale la riunirà la mattina seguente o nel locale di S. Giacomo, o in altro luogo che crederà opportuno, onde scrutinarne i valori, dichiarando quelli che troveranno buoni ed ammissibili e restituendoli nella giornata seguente coll' enunciato stato all' agente. Non sarà vietato a' possessori degli effetti da scontare di procurarsi direttamente dalla commessione de' negozianti, senza l' intelligenza dell' agente, l' approvazione: rimanendo sempre obbligati, dopo l' approvazione della commessione di passare i detti effetti allo sconto per lo mezzo dell' agente anzidetto, onde non nasca alcun dubbio su la verità delle firme.

Tutte le cambiali che si troveranno approvate da' negozianti deputati nel modo soppraindicato, saranno, prima della sera del mercoledì, passate dall' agente de' cambi alla razionalia della reggenza, con uno stato simile a quello sopra prescritto; ed il contabile trovandolo esatto per quanto riguarda la calcolazione, farà sottoscrivere dal reggente, e notare le corrispondenti polizze per la somma scontata, dedottone l' interesse, e per le cambiali delle ricevitorie di Salerno, Capoa ed Avellino, e per le rendite del gran libro la sopradetta ritenuta; quali polizze consegnerà all' agente la mattina del venerdì tenendo un esatto registro di tutti i nomi di coloro a' quali si sono scontati i valori sopraccennati, e delle somme accredenzate; qual registro sarà ostensibile alla commessione de' negozianti, sempre che lo richiederanno.

Le cambiali, delle quali la tesoreria generale o altre amministrazioni finanziere domanderanno lo sconto saranno rimesse direttamente con la lettera del tesoriere generale, o de' rispettivi direttori al reggente del banco, con in piedi, *se ne permette lo*

sconto firmato dal ministro delle finanze con borderò calcolato dallo stesso agente, e ne sarà fatto lo sconto senza passare all'esame della commissione.

Le polizze saranno rimesse alle tesoreria generale ed alle rispettive amministrazioni per mezzo dello stesso agente de' cambi.

§. 107.

Della esazione de' valori scontati.

Verrà nominato dal reggente stesso un esattore delle cambiali e de' sopraddetti effetti commerciali. All' esattore nel giorno precedente alla rispettiva scadenza saranno gli effetti consegnati dal razionale della reggenza contro suo ricevo, ed egli dovrà sotto la sua responsabilità, alla scadenza esigerne il pagamento dall' accettante ed in caso di rifiuto farà tra le ore 24 susseguenti alla scadenza, purchè non sia festa di doppio precetto, adempiere al *protesto per mancanza di pagamento*, ai termini degli articoli 161, 162, 173 e 174 del primo libro del codice di commercio provvisoriamente in vigore (cioè 160, 161, 172 e 173 delle leggi di eccezione.)

Nel giorno seguente a quello del protesto, l' esattore consegnerà al contabile della reggenza le cambiali protestate unitamente all' atto di protesto, e questi prenderà immediatamente gli ordini del reggente per astringersi chi di dritto, a'termini della legge in vigore.

Per le cambiali scontate per conto delle amministrazioni finanziere, l' esattore fatto eseguire nel modo anzidetto l' atto di protesto per mancanza di pagamento, le presenterà alle amministrazioni in cui sonosi scontate, e ne esigerà prontamente il pagamento.

Tanto i negozianti componenti la commissione, quanto l'agente de' cambi addetto allo sconto, nel caso di fallimento dell'accettante, saranno nel dovere di rendere avvertito immediatamente il reggente, onde possa lo stesso far eseguire il protesto ed istituire la sua azione ai termini dell' art. 163 del detto primo libro del citato codice (162 *ll. ecc. comm.*).

Le somme che introiterà l' esattore saranno passate con polizze al contabile, il quale verificando l' esattezza, le farà introitare nella madre fede sopra indicata, e discaricherà l' esattore delle corrispondenti cambiali al medesimo consegnate, come pure gli saranno discaricate quelle che avrà riconsegnate al contabile stesso protestate.

§. 108.

De' diritti dell' esattore e dell' agente de' cambi.

Il premio dell' esattore, in cui ogni spesa è compresa, è fissato dal ministro delle finanze provvisoriamente a carlini quattro per ogni mille ducati di esazione.

L'agente da' cambi destinato non può esigere altro diritto su i valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, oltre quello di grana 50 per ogni ducati 1000, che verrà pagato da colui, il quale abbia scontato i valori.

La cassa di sconto pagherà al mezzano per ogni ducati 1000 di effetti scontati grana venti, senza che possa pretendere altro, non ostante qualunque uso di commercio e stabilimento in contrario.

Per le cambiali, ed altri effetti che saranno scontati per conto della tesoreria generale, gli saranno dalla madesima pagate grana venti per ogni mille ducati, e dalla cassa grana cinque.

§. 109.

Ordine di scrittura ed ulteriori disposizioni sullo sconto delle cambiali.

In fine di ogni settimana, il reggente del banco rimetterà uno stato, o sia bilancio sommario della cassa al ministero di finanze in doppia spedizione. Della quali una è conservata nel ministero, e l'altra rimessa al tesoriere generale per conservarla, e per farsi quella osservazioni cha crederà conducenti per la sicurezza del capitale somministrato dalla tesoreria.

Le istruzioni per lo sconto delle cambiali approvate in data del 22 di febbraio 1817, furono rivocate per tutto ciò che non v'era di corrispondenta alle nuove prescrizioni.

Pel miglior servizio del pubblico il ministro delle finanza diede a' 13 settembre 1822 la seguente ordinanza, modificando una prima da lui emessa a' 24 agosto 1818.

Art. 1. L'interesse dello sconto per gli effetti commerciali sarà, a contare dal dì 15 del mese corrente, al quattro per cento per anno, e da pagarsi in ragion di giorni.

Art. 2. L'interesse per la pegnorazione nella cassa di sconto degli estratti d'iscrizioni e dei certificati delle due amministrazioni sarà ribassato, a contare parimenti dal dì 15 del mese corrente, al 5 per 100 all'anno, ed a rata di giorni.

Art. 3. L'agente de' cambi non potrà esigere a contare ancora dal dì 15 del detto mese, altro dritto su de'valori che si scontano sotto qualsivoglia titolo, che grana cinquanta a migliaio, sino alla concorrenza di mille ducati; ossia il mezzo per mille. Ove però i valori oltrepassino i ducati mille, per la somma eccedente, non potrà esigere che sole grana tre per ogni cento ducati; e questo dritto sarà pagato da colui al quale si sono scontati i valori.

La cassa di sconto poi pagherà all'agente anzidetto per ogni ducati milla di effetti scontati, grana venti; e per le somme oltre i ducati mille, grana dodici a migliaio proporzionatamente.

Per le cambiali, ed altri effetti, che saranno scontati per conto della tesoreria generale saranno pagate dalle stesse grana venti proporzionatamente per gli effetti che non oltrepassano i ducati

mille, e per gli effetti che oltrepassano questa somma, anche proporzionatamente grana dodici a migliaio.

La cassa poi pei primi bonificherà il dritto di grana cinque a migliaio, e per le somme eccedenti grana tre a migliaio.

Art. 4. Per la pegnorazione degli estratti d' iscrizione, de' certificati delle due amministrazioni l' agente esigerà pe' primi, che non eccedono i ducati mille grana 40 a migliaio. E pe' secondi, per la pegnorazione non eccedente ducati mille, grana trenta a migliaia: e per le somme eccedenti i ducati mille, grana 25 a migliaio.

Art. 5. Le sopraccitate istruzioni del 23 giugno, l' ordinanza ministeriale del 24 agosto 1818 rimangono nel loro pieno vigore per quanto non si oppongono alla presente ordinanza.

§. 110.

Cassa di depositi e consegne.

Nell' antico sistema de' nostri banchi le casse di depositi e consegne erano quelle che riceveano i depositi giudiziari.

Durante l' occupazione militare si seguitò lo stesso sistema.

Al presente la nostra cassa di depositi e consegne sì giudiziarie che amministrative forma una delle amministrazioni secondarie che dipendono dalla cassa di ammortizzazione per coadiuvare l' estinzione del debito pubblico.

§. 111.

Della cassa di servizio.

Un mezzo in Francia per assicurare allo stato la percezione ed i versamenti delle contribuzioni è la cassa di servizio. La tesoreria, facendo i suoi conti co' suoi debitori, i ricevitori generali, loro accorda un premio per le somme che riceve a tempo; ed all' opposto le ritiene per le somme che ritardano di versare nelle epoche stabilite, prendendo opportuni espedienti ond' essere soddisfatta.

Queste operazioni si eseguon direttamente dalla tesoreria, ma la nostra cassa di servizio è ben diversa dalla francese.

Ogni esito della tesoreria venir dee immediatamente regolarizzato; ma per quegli esiti che sono urgenti e che intanto regolarizzar non si possono con quella speditezza che l' impero della circostanza esige, dalla cassa di servizio vengon suppliti. E perciò questa cassa per sua istituzione succorsale alla tesoreria, e prende i fondi dalla madra-fede di quella esistente nel banco delle due Sicilie.

Fa eziandio questa cassa l' uffizio di banca pel debito fluttuante, e per altre operazioni commerciali con l' estero.

La cassa di servizio dipende immediatamente dal ministro delle

finanze; e gli ordini di pagamento ed i valori ch'essa emette son dal medesimo esclusivamente firmati.

I boni della cassa di servizio sono una parte del debito fluttuante, pagabili al latore, ed a scadenza fissa; e son messi fuori dalla tesoreria per sovvenire a qualche bisogno o al rimborso di qualche debito.

Questi boni sono oggetto di commercio. L'interesse vien regolato dal maggiore o minor credito; e come parte del debito fluttuante ne seguon tutte le fasi. (1)

§. 112.

Ultime riflessioni su i banchi.

Le diverse funzioni che da' banchi si esercitano han seguito la condizione stessa di tutte le opere umane. Da principio tutte indistintamente e cumulativamente da uno stesso banco si esercitavano; col tratto successivo di mano in mano si andarono ad isolarsi. Ma in tutto questo progresso di variazione e limitazione di opere, quel che v'ha d'indispensabile e di comune si è sempre una malleveria di fiducia che presentar deggiono onde di profittare de' benefizi che offrono sorger possa la concorrenza. I banchi privati e pubblici, sol nel mettere a profitto i valori lor confidati prosperar possono: e ad aumentare nella pubblica opinione tutti i motivi di confidenza esser voglion rivolti tutti i pensieri degli institutori de' banchi, di che poi, quasi direi per solo meccanismo dal primo moto concepito, se i seguenti esecutori continuano a non perder giammai di mira assicurano le prosperità Ma guai se di un sol punto ne divengono: la confidenza allora non è più.

Abbiam mostrata la nostra ripugnanza nell'ammettere banchi di mero proposito, specialmente quando l'opera sia meramente gratuita, come è comune opinione che il fossero stati i nostri antichi banchi. Tutte le spese della custodia, tutte le spese di amministrazione, come mai sotto una tal condizione avrebber potuto sopportare i banchi senza venir di mano in mano, malgrado la più scrupolosa e minuta economia di amministrazione, a depauperarsi? E le

(1) La cassa di servizio che fu creata nel 1817 nel seno della tesoreria generale, ebbe le sue istruzioni organiche nel 1819. Il direttore di essa era ed è sempre il pagatore generale; come il controloro ne era, ed è il tesoriere generale. Il sistema delle due scritture consiste principalmente in questi libri: giornale di cassa; libro maggiore dei conti aperti; registro de' boni a matrice che la cassa rilascia in pagamento a scadenza; libro delle scadenze di tali boni; libro delle tratte e rimesse per le cambiali tratte sulla cassa che si debbono dalla stessa accettare. I pagamenti si fanno con polizze firmate dal ministro. Il direttore ha un contabile, un aiutante, ed un esattore. Il controloro ha pure un aiutante. Il contabile e l'esattore sono di piena scelta del direttore. Gli aiutanti, anche a scelta del direttore e del controloro, sono impiegati della tesoreria.

spese di amministrazione dei nostri banchi assorbivano ben al di là le loro rendite patrimoniali. Dalle quali spese se tutto ciò che riguardava l' opera de' pegni; de' monti ec. defalcar si volesse, rimane tuttavia una spesa ingente, e diremo ancora al vantaggio che il pubblico ritrar nè potea sproporzionata. Ma l' oggetto medesimo che nella elezione de' nostri banchi si ebbe, di por rimedio cioè alla insaziabile avidità degli usurai, già dimostra che alla sola opera de' depositi i nostri banchi esser non potevano limitati.

E la giurisprudenza era già venuta in soccorso da remotissimi tempi a moderare quel rigor di diritto che del deposito fatto avea da principio un mero atto di beneficenza. Oltre a che tutte le spese di custodia andar doveano per diritto di equità a carico del deponente; avea già stabilito Papiniano, che deposito propriamente detto si avea soltanto allorchè l' identicità materiale si era in diritto di pretendere e non già una quantità equivalente della cosa depositata.

I banchi detti di deposito non davan perciò altro che il diritto di ritirare dal banco in qualunque tempo i valori de' quali si aveva credito: i quali non potendo esser tutti ripetibili nel tempo medesimo, dava agio ed opportunità al banco di trar vantaggio delle somme probabilmente non ripetibili. E che ciò fin da' principii del passato secolo non sempre con molta prudenza si facesse, il fatto il dimostra del banco della Nunziata.

Non pare adunque ben decisa quella linea di confine che segnar si vorrebbe tra i banchi di circolazione e quelli di deposito. Appena vi ha *banco aperto*, esser vi dee necessaria circolazione di valori: ed affinchè una tale instituzione prosperar possa, di un doppio fondo di guarentigia: di necessità assoluta che si abbia fondo di guarentigia fisica, fondo di guarentigia morale.

Il fondo di guarentigia fisica, quello cioè che unicamente può meritare un tal nome, sarebbe per banchi di mero deposito l' esistenza reale e materiale di tutta la quantità di moneta che i biglietti di banco rappresentano, come desiderava il Beccheria. Ma che un tal fondo nella sua integrità solo esister possa nel desiderio de' soverchiamente circospetti par che non possa mettersi in problema. Del resto nulla di più ineconomico immaginar si potrebbe quanto l'inoperosità di così enorme massa ristagnante di un prodotto che per la sola e dalla sola mobilità di uso prende valore.

Pertanto, che dir dovremo di quegli economisti compassatori che con formole generali, regole inflessibili prescriver vorrebbero ad ogni sorta di banco, dalle condizioni delle località e modalità dei tempi prescindendo e la matematica con la moral certezza infantilmente scambiando?

La sola prudenza definir può la quantità conveniente per provvedere a' bisogni del pronto cambio de' viglietti di banco in moneta effettiva al momento delle richieste; e la sola prudenza può fare che tali richieste le più possibilmente incomode si rendano. Ed ecco come il fondo fisico di guarentigia anche dal fondo mo-

rale nella sua maggior parte dipende. Tanto è vero che ogni qual volta di opere umane è ragionamento, da considerazioni di moralità non può giammai prescindersi.

Il fondo morale di guarentigia si compone poi da quella indispensabil fiducia, la quale sola induce a persuasione che gl'impegni contratti sien per essere mandati ad effetto. Quindi *biglietto di banco* e biglietto di confidenza confonder si deggiono in una sola ed identica idea.

Principali elementi di un tal fondo sono la potenza fisica di potersi soddisfare agl'impegni contratti; una *forza preponderante* che induca necessità di adempirsi superando qualunque altro riguardo che insorger potesse a frastornarne l'adempimento. E per *forza preponderante* tutto quel complesso di motivi intender si vuole di che i giureconsulti compongono l'idea di *obbligazione*.

La possibilità di soddisfare non è guarentita dalla sola abbondanza de' beni fondi di cui si possa disporre. Non si adempie all'impegno contratto con sole carte rappresentative il trasferimento eventuale delle proprietà fondiarie, come gli architettatori del sistema degli *assegnati* immaginarono. Quei beni non erano prontamente riducibili in moneta. Chi di questa avea di bisogno e non di possessioni fondiarie cercar dovea de' compratori ed esporsi a tutte le eventualità di questo genere di alienazioni per loro natura incapaci di gran latitudine ne' vantaggi della concorrenza. I valori fondiari tanto più scapitar deggiono quanto più in piccole frazioni si sminuzzano: e de' latifondi minimo sempre esser dee il novero degli acquirenti. Ad ogni modo, l'eminente, l'unica, la migliore condizione che i metalli preziosi eleva a *prodotto preferito* da tutto il genere umano per tutti i climi e per tutta le età, questo pronto mediatore d'ogni contratto e soccorritore di ogni urgente bisogno era disparso; e per riottenerlo, tanto più le carte che diceansi rappresentarlo diminuir doveano di valore; per quanto più della scarsezza della cosa rappresentata la stessa carta rappresentatrice facea solenne testimonianza.

Per la qual cosa tutto il gran fondo morale che l'opera de'banchi guarentir dee, della sola prudenza di amministrazione si vuol ripetere: di quella prudenza la quale della rapida circolazione mentre promuove con tutt'i mezzi agevolezze, quelle risorte non trascura che in momento di crisi, in una eventualità possibile di affluenza di richieste per realizzare le carte di banco, trova modo di trarre dagli scrigni dell'avarizia, o far sorgere ancora per novelle creazioni altri valori rappresentativi ed equipollenti di qualunque maniera di valore, de'quali era urgente il bisogno e nella pubblica opinione immensamente giganteggiante. Ed ecco come tutt'insieme con la necessità delle pubbliche condizioni in prossime epoche di riscossione ravvicinate, ed il bisogno di moltiplicare le casse di cambio delle carte bancali, e la necessità de'rapidi trasferimenti e della perenne circolazione de'titoli del pubblico credito; il loro valore per circostanze di eventualità possibili decli-

nate, dalla grande opera delle compre stesse per le ammortizzazioni rianimate: le organizzazioni non efimere delle casse di sconto e delle casse di servizio, delle quali da' piccoli intelletti non si san porre a calcolo i vantaggi senza fine nelle loro indispensabili operazioni suppletorie alla prosperità e fruttificazione del credito pubblico, o per soverchia timidezza se ne vanno i possibili abusi immaginosamente esagerando.

E qui ci troviamo per insensibili transizione al grande argomento delle monete trasportati. Ma rammentiamoci, che tutte le industriose suddivisioni che l'obbietto forma del presente trattato, sol per soccorso della memoria considerar si vogliono instituite, e per allongarvi in modo reperibile i moltiplici fatti da' quali prescindere non possiamo onde esibir la materia, per quando le nostre forze il comportano, in tutta la sua lucidezza disviluppata.

ARTICOLO VIII.

DELLE MONETE

§. 113.

Teorie generali su le monete.

Dopo le riflessioni esposte dagli economisti sulla crediam di aggiungere in questo luogo su ciò che risguarda le idee primitive che formar ci dobbiamo su la natura del prodotto preferito da tutto l'uman genere per soccorso, istrumento ed equivalente tutt'insieme per qualunque specie di contrattazione. Noi abbiamo già veduto come i metalli preziosi elevati per comun consenso a questo onnipotente motore di tutti gli atti umani, e che con la energica forza delle immagini, disse il maggior lirico latico, più potente ancora della forza del fulmine, valutar non si possono compiutamente quando sol vengono a considerarsi nella idea astratta di moneta, ma in tale astratta considerazione fa d'uopo altresì preliminarmente considerarli quando con nitidità valutar vogliono tutte le quistioni che sul proposito di essa l'economia e la giurisprudenza propongono. I Romani ne fecero una idea. I grammatici ne derivano il nome *a monendo*. Questa etimilogia che i filosofi ascoltano con sorriso derisorio contenesse mai la precisa, la vera idea della *moneta* nel suo reale e nel suo vero filosofico concetto?

Certo è che i metalli preziosi dal solo consenso di tutto il mondo commerciale e non già dall'imperio della suprema autorità, per quanto si voglia potentissima e sapientissima, prendon valore: e certo è dall'altro canto che per trasformarsi in *moneta*, dell'impronta di un'autorità suprema han pur d'uopo che sol può guarentirne la legittimità e metterla al sicuro dalle sorprese de' falsatori.

Or questa legale impronta che di un dato volume di metallo costituisce una *moneta* è altro mai che un fidato *avvertimento* che del peso e del titolo ne ceriora le proporzioni? Nell' *alta regalia della monetazione* un governo non potrà esercitar giammai autorità d'imperio, ma solo autorità di tutela: della massa e della bontà di una moneta esser non potrà giammai l'arbitro determinatore, ma l'avvertitore soltanto e l'indicatore autentico.

Ma ciò che forma il nostro attuale obbietto è l'esame di alcune quistioni che gli economisti ed i giureconsulti propongono relativamente all'azion del governo per fissare il valore della moneta per se stessa, e la quantità degl'interessi nel loro impiego.

§. 114.

Del valore che il conio aggiunge al valore della moneta.

La qualità di moneta espone la merce desinata a quest'uso a continui e frequenti cambii. Quando sarebbe malagevole se si dovesse andar di continuo con la bilancia alla mano e con la pietra di paragone per assicurarsi della quantità e del grado di bontà ossia del titolo del metallo che servir dee di moneta? Il conio ossia l'impronta legale che della moneta faccia tutti accorti quale sia il vero peso e il vero titolo è un vero aumento di valore che al valore della merce moneta si aggiunge.

Negli antichi costumi de'Romani relativamente alla legalità delle vendite la presenza del *pesatore* e del *saggiatore* rendeasi indispensabile. Ciò dimostra la rozzezza primitiva delle industrie commerciali. Ma è assai straordinario che Condorcet avesse mostrato desiderio di rinnovarlo a giorni nostri quando la fabbricazione delle monete lasciar vorrebbe ai particolari e farne poi esaminar l'esattezza da giurati pubblici. Conviene che le monete si fabbrichino esclusivamente dal Governo; perchè, se ne fosse libera la manifattura:

1. Riuscirebbero più facili le contraffazioni, attesa la diversità de' coni;
2. Scemerebbe la confidenza nella finezza del titolo;
3. Sorgerebbe inquietudine su la verità dell'impronta. Lo stesso Say che non lascia mai occasione di malignare ciò ch'esso chiama usurpazione del potere, e costantemente gl'interessi de'popoli da quelli del governo distacca, lo stesso Say è costretto a convenire in questa sentenza. « Ordinariamente il Governo si riserva l'esercizio esclusivo di questa specie di manifattura, sia perchè può ritrarne più utile allontanando qualunque concorrente, sia piuttosto perchè egli vuole offrire ai suoi amministrati una guarentigia, la quale emanando dalla potestà sovrana, inspiri maggior fiducia di quella che deriverebbe da una manifattura privata. Infatti è assai più conveniente al popolo la guarentigia del governo, benchè talvolta sia fraudolenta, che la guarentigia privata, sia per ra-

gione dell'uniformità delle monete, sia perchè la frode sarebbe più difficile a scoprirsi quando venisse commessa da particolari ».

La zecca adunque vuol esser considerata come un dritto di privativa che a pubblico vantaggio un Governo si riserva, una fabbrica di argenteria ed oreficeria della quale il Governo guarentisce la lealtà del valore. « Il *conio* adunque, prosegue molto bene il medesimo autore, aggiunge indubitatamente valore al valore della merce moneta. Così la quantità di argento su la quale è stato apposto il conio di 5 franchi, ha alquanto più valore della stessa quantità di argento in verga. La ragione ne è semplicissima. La manifattura eseguita su questo pezzo di metallo con la coniazione dispensa le persone che la ricevono ne' cambi dalle spese (fra le quali van compresi il tempo che si perde e l'incomodo che si soffre) che richiederebbe il *saggio* e il *peso* del metallo. Per questa ragione, anche nella ipotesi che l'industria di batter moneta fosse libera, e che l'autorità pubblica limitasse il suo potere a determinar soltanto il titolo, il peso, e l'impronta; avverrebbe sempre che il possessore di verghe le porterebbe ad un fabbricator di moneta per convertirle in danaro, e spontaneamente si sottoporrebbe alla spesa che tale operazione richiede, nella sicurezza di trovare più facilmente chi voglia accettare ne' cambi la merce moneta ridotta in moneta o sia accompagnata da un attestato della sua qualità e del suo peso, che la stessa merce mancante di questo attestato. S'egli ritenesse le verghe ad oggetto di esimersi dal dispendio della coniazione, soggiacerebbe ad altre perdite di gran lunga più gravi. »

Questo aumento di valore da due distinti elementi viene ad esser composto:

1. dall'aumento di utilità aggiunto al valore originario che l'oro e l'argento avevano in ragione degli usi cui erano atti come metalli;

2. dall'aumento di spesa per la manifattura che converte in effettive monete contanti quei metalli.

Cominciamo dall'esame di questo secondo aumento, per poterci così di mano in mano agevolare all'esame del primo, che per le troppe cose dette su tal proposito, sembra di più difficile ricerca.

§. 115.

Spese di monetaggio.

Si suppone che i Romani nel valore della moneta non inchiudessero la spesa della manifattura.

Un capitolare di Pipino del 755 è il primo monumento francese che autorizzi le fabbriche monetarie a ritenere una porzione della materia lavorata, cioè la ventiduesima parte, ossia il quattro e mezzo per 100 circa.

Un tal compenso per le spese, che chiamavansi *monetagium*,

si cambiò ben presto in dritto principesco, e s'annunciò col nome di *signoraggio*.

Moderato fu sul principio un tal dritto, e non si elevò oltre al 6 ed un quarto per 100 sotto Luigi IX, il quale eccedeva di poco la spesa della fabbricazione in un tempo in cui l'arte era rozza e la scienza poco avanzata.

L'ignoranza de' tempi fece considerare il *signoraggio* come una risorta finanziera, un'imposta che i Principi potevano esigere senza spesa.

Nella natura delle imposte vi è una forza di crescente progressione, la quale non trova limite se non nella resistenza de'popoli o nel cuore dei principi saggi.

Il *signoraggio* crebbe dunque a dismisura, eccitò le più calde lagnanze; e sotto Carlo VII giunse al 75 per 100.

Sotto il ministero di Colbert, cioè dal 1679 al 1689, il *signoraggio* cessò interamente, ed il Governo regalò le monete alla nazione.

Dopo quell'epoca il dritto rinacque, ma si restrinse al 6 e sette novesimi per 100 per le monete d'oro, al 5 e nove decimi per 100 per quelle d'argento.

Al tempo della rivoluzione francese tornò in iscena l'idea di Colbert, e tornò a sparire con uguale facilità, dal 30 novembre 1795 al 15 aprile 1796.

Tutte le nazioni attualmente nel valore della moneta calcolano le spese della fabbricazione, eccettuata l'Inghilterra dal 1667 in poi. La zecca di Londra restituisce in ghinee lo stesso peso di metallo presentatale in barra al titolo della ghinea.

Gli scrittori di economia discutendo un tale argomento, si sono divisi in due partiti. Gli uni vogliono che il Governo regali al pubblico la manifattura delle monete, gli altri sostengono che si faccia pagare a quelli che le consumano. Steward non solo approva che la spesa monetaria sia rinchiusa nel valore delle monete, ma inclina ad assoggettarle ad un dritto o specie di signoraggio. Smith non ha fatta distinzione tra la spesa ed il signoraggio; egli dice soltanto che conviene sottoporre le monete ad un dritto, ma non pronuncia se questo dritto debba essere uguale alla spesa o sorpassarla, nè se un dritto minore della spesa rimedierebbe agl'inconvenienti che egli ravvisa nel sistema della sua nazione.

Tra gli scrittori che difendono l'uso inglese, primeggiano in Italia il Beccaria ed il Verri le cui opinioni giova esaminare.

» Nello stabilire il valor della moneta, dice il Beccaria, non si dee considerare che la pura quantità di metallo fino; nessun conto facendo nè della lega, nè della spesa di monetaggio, nè della minore raffinazione d'alcuna moneta.

Quanto alla lega, è di sì umile estrazione e di minimo valore, che può considerarsi uguale a zero in grazia della semplicità necessaria nel regolamento su la moneta, cosicchè una moneta che

abbia lega, dee considerarsi come mancante di tanto peso che è quello delle lega; a l'assegnare alla moneta calante il valore dall'intiere, è lo stesso che il comandare che la parte sia uguala al tutto, e che spariscano le migliori monete per dar luogo alla peggiori, le quali non suppliscono che mentalmente al reale discapito.

Non ci tratteremo a confutar l'opiniona troppo generale che in grazia della semplicità necessaria nel regolamento su la monete, la quantità della lega non sia da mettersi a calcolo; e molto meno di ciò che l'autore soggiunge in nota: «Benchè in una gran somma di metallo fino, ei dice, la lega possa ascendere a qualche valor sensibile, pur nondimeno il non considerarsi la lega nelle monete impure è un compenso a non valutarsi nelle monete più pure la maggior affinazione dell'oro. Così la trascuranza di questi due dati che compensano l'un l'altro, rende più semplice e più pieghevole il regolamento delle monete. » Noi sarem per vedere che un tal compenso non v'è giammai quando con tutta l'ampiezza delle vedute economiche voglia la cosa esaminarsi. Ci basta però aver qui soltanto segnalato questa disattenzione del nostro economista italiano per non immergerci in premature discussioni ed interromper di soverchio il filo del ragionamento di lui.

Quanto alle spese del monetaggio, ei prosegue, è giusto che restino a carico della nazione, ma non veggo necessità di addossarle alle monete. *Questo accrescimento di valore, non appoggiato alla quantità intrinseca del metallo*, ci farebbe ricadera in quei disordini di sproporzione che i due primi teoremi insegnano di evitare (1); la confusione rientrerebbe a poco a poco nell'antico suo dominio, e si verrebbe di nuovo a fare un cambio di sostanza con apparenza di reale con imaginario.

Lo stesso ragionamento ci prova che la monete raffinate non devono valutarsi più delle altre non raffinate; poichè sebbene chi le converte in altri lavori risparmi le spese della raffinazione, pure il vantaggio di alcuni deve cedere alla prima a forse unica legge di natura, l'utilità comune, la quale nella università e semplicità delle leggi consiste.

Questa predilezione delle monete più pure altro non farebbe che obbligarci a pagare una manifattura straniera a mantenere a spese nostra gli operai delle zecche raffinatrici, le quali estraendo il nostro oro non raffinato, ce ne renderebbero minore quantità di raffinato, e di tanto impoverirebbero la nazione, facendo un traffico avvantaggioso della nostra prevenzione.

Inoltre l'assegnare maggior valore alle monete più raffinate non impedirà a chi le possiede di volerne riscuotere un certo aggio da chi ne ha bisogno per qualche uso, e così si verrebbero a

(1) I due teoremi de' quali è qui parola son questi: « una egual quantità di metallo dee corrispondere ad un egual numero di lire in ogni moneta, come il totale di un metallo circolante è al totale dell'altro, così una data parte di un metallo dev'essere ad una egual parte dell'altro metallo in ogni moneta.»

pagare *due volte* le stesse cose, l'una in grazia della legge, l'altra di quella fatta da chi si prevale dell'altrui bisogno; se questi è straniero, sarà un doppio raddoppiamento di perdita.

Fin qui il Beccheria — Ei segue, così ragionando, l'opinione del Puffendorff, il qual non sapea persuadersi come mai una egual quantità di argento valer potesse più o meno in uno stesso e medesimo luogo per la sola estrinseca qualità ed esser considerato ora come mercanzia ora come moneta, *vale a dire*, sono le sue espressioni, *che una stessa ed identica cosa impiegata per misurare sè stessa; considerar si dovesse più o meno grande nello stato di cosa* misuratrice *o di cosa* misurata. Ma non è facile il persuadersi, al contrario, come mai un intelletto come quello del Puffendorff abbia potuto abbandonarsi a simili deviazioni. « Non sarà mai sconvenevole, anzi è conforme alla ragione, che a due quantità uguali di argento si dia nello stesso luogo valore diverso quando la loro forma presta servigi diversi. La bilancia di ferro *misuratrice* de' pesi, si vende forse allo stesso prezzo nello stesso luogo, che un ferro grezzo da essa *misurato* e che l'è uguale in peso? Il prezzo di un braccio *misuratore* di qualunque estensione non è egli superiore al prezzo di un simile ma informe pezzo di legno del quale egli è la *misura*?

Aggiungendo al valore del metallo il valore della manifattura non si corre pericolo *di fare un cambio di sostanza con apparenza di reale con immaginario*, del pari che non si corre pericolo *di fare un cambio di sostanza con apparenza di reale con immaginario*, del pari che non si corre pericolo d'incorrere in tali inconvenienti quando una casa ben costrutta si paga a maggior prezzo che i materiali di cui è composta. Facendo il contrario, si uguaglierebbe contro l'uso comune di tutt'i popoli, di tutti i paesi, di tutt' i tempi il valore della materia grezza col valore della materia manifatturata.

Riguardo a ciò che il Beccheria assume su la inutilità della raffinazione, oltre a quel che sarem per esporre determinatamente e limitativamente al grado di raffinamento al quale portar si deggiono le specie monetate, giova qui l'osservare in generale che tutto il ragionamento si riduce a provare che il ferro *ladino* non dee valutarsi più della ghisa, nè il diamante brillantato più del diamante brillantabile. — « Calcolate le vostre tariffe come vi aggrada: siccome un metallo più raffinato serve a più usi che un metallo meno raffinato, quindi il primo si pagherà sempre meno del secondo, ad onta di tutte le tariffe possibili. — Nel testo di Beccheria, invece di *metalli* ponete *bozzoli*, in vece di *zecche* raffinatrici sostituite *filande*, e dimostrerete con l'ultima evidenza, dice giocosamente ma molto a proposito Melchior Gioia, che la seta apprezzar non si dee più de' bozzoli. Di fatti « questa predilezione della seta non farebbe che obbligarci a pagare una manifattura straniera e mantenere a spese nostre gli operai delle filande estere, le quale estraendo i bozzoli ci renderebbero una minore

quantità di materia o seta raffinata, e tanto impoverirebbero la nazione, facendo un traffico avvantaggioso della nostra prevenzione.

Del resto, non si pagherà *due volte la stessa cosa* come il Beccheria assume; ma una volta sola; e, nel caso che la sua ragione valesse, si pagherebbe la stessa cosa *per due motivi* e non già due volte, il che è ben diverso. Di vantaggio, non si pagherà *in grazia della legge*, ma in forza del bisogno commerciale. Se facendo un contratto si ricevono degli zecchini con certo discapito in cambio d' altra mercanzia, non è la legge del principe che forza; ma il libero assenso che gli accetta. Si dà e si riceve moneta qualunque, raffinata o no, così liberamente come ogni altra derrata. E di vantaggio, non al certo si può parlare ragionevolmente di *perdita*, quando si tratta di prezzo stabilito dalla libera concorrenza e tendente a procurarci una cosa necessaria alle arti ed al commercio. E molto meno si può parlare di *raddoppiamento di perdita* nel caso di venditore straniero.

Quando il governo inglese, dice Say, esegue gratuitamente la coniazione delle monete, da un lato fa dono al popolo inglese come *consumator di moneta* delle spese di coniazione, mentre dall' altro col prezzo de' tributi si fa pagare il suo dono dallo stesso popolo nella qualità di contribuente.

I governi non possono regalare al pubblico la spesa monetaria senza esserne rimborsati col mezzo delle imposte. Così questo regalo non sarebbe se non illusorio per ciascun nazionale, giacchè egli lo pagherebbe sotto altro nome nella sua parte di contribuzione.

Il problema si riduce adunque ai seguenti termini: le spese monetarie saranno esse pagate dai particolari quando riceveranno delle monete, o si dovranno attingere nella massa delle contribuzioni?

Sembra che le spese andar deggiono a carico di quelli che ne profittano, nella proporzione del vantaggio che ne traggono.

Ora se le spese monetarie si desumano dalla massa delle contribuzioni, colpiranno tutti i cittadini in un modo proporzionato all' imposta da essi pagata, non all' uso che fanno della moneta.

Al contrario se si esigono queste spese col mezzo di un aumento nel valore delle monete, ne resteranno affetti realmente quelli a cui le monete sono un mezzo di guadagno, ed in proporzione della quantità che essi ne impiegano.

Queste ragioni generali che sembrano poco concludenti, sono convalidate da riflessi più gravi.

1. Nella fabbricazione delle monete è assai difficile non discostarsi in più o in meno dal peso legale: quindi se le spese monetarie non fanno parte del valore delle monete, v' è interesse a fondere ed esportare le più pesanti, e questo interesse cessa se ne fanno parte. Di fatti una moneta che pesa, per esempio, due grani di più su l' oncia, che qui si suppone peso legale, sarà sempre di più di un' oncia di oro non monetato e privo del valore della fabbricazione.

2. Le monete del corso commerciale decrescono di prezzo a misura che l'uso ne scema il peso; e talvolta anco il primo decremento giunge a superare il secondo. È quindi evidente, che se non si valutano le spese suddette, v'avrà interesse non solo a fondere le più pesanti, ma anco le altre col progresso del tempo. — Una tale deteriorazione però non va scevra d' inconvenienti, poichè ella può giungere al punto che v' abbia profitto a fondere le monete più pesanti. Dall'altro canto la variazione del valor nominale è accresciuta, poichè si ondeggia allora tra il valore del metallo fino della moneta degradata e il valore stabilito nella tariffa. E perciò sarebbe miglior consiglio, riflette questa volta molto a proposito Condorcet, « di fissare un termine a questa degradazione decretando che pei pagamenti superiori a certa somma si potessero rigettare i pezzi mancanti di certo peso. Con un tale espediente tutte le buone monete uscirebbero dalla circolazione a misura che vi comparissero, e sarebbero riserbate pe' pagamenti di somma elevata. E se di più si usasse la precauzione di non coniare picciole monete al di là del bisogno, il vantaggio ch' esse arrecano nella vita comune, ne sosterrebbe il valore anche in onta della degradazione. »

3. Supposta gratuita la fabbricazione delle monete, la più picciola differenza tra il rapporto d'oro all' argento nel commercio e quello dall' oro all' argento nella tariffa recherebbe profitto a chi fondasse quel metallo, il cui valore fosse depresso, dal che risulterebbe una fusione grande di monete non solo quando questa differenza fosse costante, ma anco, ne' casi in cui particolari circostanze producessero differenza momentanea; quindi crescerebbe il bisogno di rifabbricare moneta che ne restasse aumentata la massa, il che equivale a spese inutili per la nazione e perdita eguale di metalli.

4. Siccome il regolamento inglese risparmia le spese dell'assaggio, perciò si portano alla zecca metalli in barra, non per bisogno di moneta, ma per accettarne il titolo e farne uso sì nell' interno dello Stato che fuori. Così allorchè debbesi spedire oro all' estero si preferiscono le ghinee alle barre, perchè quelle portano seco l' attestato del loro titolo, e quando l' estero deve spedire oro in Inghilterra, in vece di ghinee vi spedisce le barre, le quali sono accettate a valor uguale delle ghinee. Così il regolamento inglese crea un interesse a far uscire la moneta dallo Stato e non ne presenta alcuno per introdurvela. — Non è già, come ben riflette Say, che con l' invio del numerario nell' estero, lo Stato donde esce ne perda il valore, giacchè chi spedisce il suo danaro riceve un corrispondente valore in altre merci; ma nel caso attuale l'Inghilterra perde le spese di coniazione, perchè riceve dall' estero, dove manda le sue ghinee, un valore eguale al solo valore del metallo che vi spedisce, e non riceve poi nulla per la manifattura che ha convertito il metallo in moneta.

5. Gli orefici dovendo fare per le opere della loro arte delle

leghe determinate, sono obbligati di saggiare le materie che impiegano.

Questo saggio esige cognizioni che non si trovano presso tutti gli orefici, ed esige spese.

Perciò essi impiegano a preferenza quelle materie, il cui titolo è noto o vicino a quello il quale vogliono lavorare.

Offrendosi loro nelle monete una lega certa e costante, essi le fonderanno e le convertiranno in opere d'oreficerie, se il loro costo non supera quello delle barre.

Questa supposizione diviene una realtà ne' paesi, in cui i governi non esigono le spese di fabbricazione. Si vedrà dunque l'oro e l'argento circolare perpetuamente da'fornelli delle zecche ai crogiuoli degli orefici. Ed allora il governo, cioè tutti i contribuenti di quel paese pagheranno le spese di raffinazione d'assaggio, che dovrebbero essere a carico degli orefici, o più esattamente a carico di quelli che fanno fabbricare dell' argenteria, vero oggetto di lusso. E qui ricorre la riflessione medesima. Non è già che impedir si deggia la fusione delle monete; ma inéconomica cosa è sempre nel presente caso incoraggiarla; perciocchè v'ha sempre diminuzione del valore che realmente si possiede, uguale alla materia, e più la manifattura.

Allorchè gli scrittori vantavano delle teorie per la ragione stessa per cui le donne vantavano delle mode, fu addotto a difesa della fabbricazione gratuita l'esempio dell'Inghilterra; e questo esempio bastò per indurre la convenzione nazionale a sancirle.

Si risponde che la spesa della fabbricazione gratuita in Inghilterra è una condizione dell'esistenza del banco di Londra; e che gli fu cioè imposto l'aggravio di servire il pubblico gratuitamente a conto degli utili che gli guarentisce il suo privilegio esclusivo.

E di vantaggio, siccome la zecca di Londra non paga con danaro se non alcuni mesi dopo aver ricevute le barre, quindi da una parte molti preferiscono d'essere pagati con biglietti bancali, dall'altra questo ritardo debb' essere riguardato come una spesa reale, giacchè in quel frattempo il capitale presentato alla zecca non produce interesse. Quindi in Inghilterra la fabbricazione delle monete è gratuita;

1. Perchè la spesa è desunta dai profitti del banco;

2. Perchè questo servizio è occasione di smerciare i biglietti;

3. Perchè l'amministrazione procura di scoraggiare la concorrenza con ritardi destramente moltiplicati.

Son queste le vere cagioni che fan sostenere per l'Inghilterra, ed esclusivamente per essa, un sistema che per tutti i riguardi riputar si vuole inéconomico; e fa sorpresa che Say, il quale lungamente si trattiene su tale argomento non le abbia rinvenute. Non sono però sfuggite alla sagacia de' nostri italiani. Noi preghiamo i nostri lettori a consultare il prospetto delle scienze economiche di Melchiorre Gioia al quale originariamente queste riflessioni appartengono. In sostanza la fabbricazione gratuita delle monete in-

Inghilterra non è già un bene assoluto pel sistema di qualunque zecca in generale; ma si bene un vantaggio relativo e compensativo di maggior danno che il genio calcolatore inglese ha ben saputo determinare e mettere a profitto. — Ma seguiamo l'argomento in tutta la sua ampiezza.

Si è detto che il valore della manifattura aggiunto al valore de' metalli, non può essere considerato se non nel paese fabbricatore, giacchè spira tosto che la moneta esce dal confine.

Una tale obbiezione vien distrutta dalla esperienza; e gli stessi scrittori inglesi ci accertano che i luigi si cambiano al pari con ghinee a Londra, benchè si sappia che i luigi contengono diciassette millesimi d'oro meno delle ghinee, e che sono caricati non solo delle spese di monetazione, ma benanche del diritto di signoraggio.

Le chincaglierie francesi depongono forse su la cima delle Alpi il valore della manodopera, per essere vendute a Torino, a Milano e Bologna al solo valore del metallo? Ora se le chincaglierie sono ricercate da un per cento della popolazione, le monete (specie di chincagliere) sono ricercate da tutti, e la maggior ricerca non scemò giammai il prezzo delle cose ricercate.

Il Vasco, il quale ha discusso con molta filosofia la dottrina delle monete, e il quale di maggior credito ch'altri scrittori goderebbe, se il pubblico preferisse la profondità delle idee ai fiori della rettorica, il Vasco con molta leggerezza dichiarava la quistione che abbiamo agitata finora nei seguenti termini.

« Resta, ei dice, non sola sciolta, ma dissipata e resa vana la quistione che sogliono fare gli economisti, se le spese della monetazione si debbano caricare su la moneta stessa, o sopra l'erario del principe. Che cosa vuol dire caricare sopra la moneta le spese della di lei fabbricazione? Un principe spende cento gigliati a comprar verghe d'oro: ne spende altri dieci a fabbricarne tante monete che siano di egual peso e titolo ai gigliati: e si trova non averne fatto che cento di tali monete nuove. Caricherà il principe le spese della fabbricazione sopra le monete stesse, prescrivendo che le cento monete nuove che ha fatte, si abbiano per eguali a cento dieci gigliati, sebbene in peso e titolo non equivalgono che a cento soli? Sarebbe abusare de' miei lettori, se dopo l'analisi fatta de' valori delle monete volessi qui mostrare l'assurdità di questa operazione. Dunque in regola generale, se le monete nuove saranno equivalenti in peso e titolo (ed in reputazione ancora) a quelle che si sono spese per fabbricarle, allora le monete nuove porteranno sopra di sè la spesa della monetazione; se le monete nuove avranno in commercio una maggiore estimazione di quelle che si sono spese per farle, la differenza cadrà necessariamente sopra l'erario; se l'avranno maggiore, sarà pure a profitto dell'erario quest'eccesso. »

Ma in questo paragrafo ad idee saggissime, son miste alcune inesattezze. Distinguiamole:

1. *Caricare sopra la moneta la spesa della di lei fabbricazione*, vuol dire farsi pagare da chi presentà barre alla zecca per ottener moneta, un valore che sia uguale al valore delle barre, più per esempio il 2 per 100 necessario alla fabbricazione.

2. Siccome il governo manifattore della moneta è il *primo* a spenderla ne' pagamenti di cui è debitore, così *caricare sopra la moneta le spese della di lei fabbricazione*, vuol dire cominciare a smerciarla a tale valore A, il quale compensi la zecca si per la materia prima che pel susseguente lavoro. Non è egli evidente che il governo potrebbe conceder la sua moneta, ad un valore minor di A? *Pria* che il credito o discredito di una moneta, ossia la sua *riputazione* si stabilisca, il governo è costretto a spingerla nella circolazione, ossia a venderla per provvedere a' suoi pressanti bisogni. Ora in questa prima rendita quale norma seguirà egli se non se quella dell'artista, il quale sebbene nel progresso del tempo venga talvolta dal corso commerciale costretto a vendere con perdita, pure comincia sempre a ricercare un prezzo che sia per lo meno uguale al costo.

Dunque dimandare se la fabbricazione delle monete debba essere gratuita o nò, non è quistione vana.

3. La supposizione di un Principe che spenda 100 gigliati per comprare verghe d'oro, ed altri dieci per fabbricarne monete uguali in peso ed in titolo ai gigliati, e non ne tragga che 100, è una supposizione generalmente erronea ora che nessun governo, eccettuato l'inglese, fabbrica moneta gratuitamente; e non può verificarsi se non in un paese nel quale s'ignorassero i metodi di fabbricazione; in questo caso il Principe non opererebbe saggiamente facendo accorto il pubblico della ignoranza de' suoi lavoranti.

Ma non sarà stata mai vana la presente disamina se ci avrà somministrati gli elementi per ben definire ciò che gli scrittori di pubblica economia vanno opinando relativamente al valor reale e al valor nominale delle monete, ed all'azione del governo relativamente a siffatte valutazioni.

§. 116.

Del valor reale e del valor nominale delle monete.

Il primo di questi valori è lo stesso che il valor commerciale della moneta come prodotto preferito per tutt' i luoghi ove il commercio estende la sua regolare influenza. Il secondo, che diceši altresi *valor legale*, è quello che il governo v' impone, sia alterandolo sia dandolo come norma per le contrattazioni da lui guarentite. Egli è ben chiaro che quando il valor nominale ossia legale di una moneta, dal suo valor reale ossia commerciale poco si discosta; per le riflessioni prodotte dagli economisti aver non si può allora vera moneta universale, ma soltanto una moneta limitatamente nazionale, ed anche mera plateale.

La moneta fu considerata come misura de' valori. Questa idea, comunque erronea fu felicemente feconda di utili risultamenti, quando se ne conchiuse che non poteva alterarsi senza snaturare i cambi.

Il valor reale delle monete è composto:

1. del valore del metallo;

2. delle spese di raffinazione;

3. delle spese del conio.

Egli è cosa evidente che in questo caso un governo, il quale fissasse il valor legale della sua moneta per queste sole condizioni, il valor nominale ed il valor reale della medesima sarebber la cosa medesima.

Ma abbiam veduto che spesso il valor reale è aumentato di ciò che dicesi diritto di monetaggio, o anche diminuito come nel sistema inglese, quando il valor della moneta del solo primo elemento si compone, del semplice valore cioè del metallo. L'esame di queste due ipotesi esigono tuttavia qualche ulteriore schiarimento.

Quando il valor reale della moneta viene aumentato dal diritto di signoraggio, il suo valor commerciale resta ordinariamente più basso. In queste circostanze i due valori non possono esser pareggiati se non se dal bisogno, cioè quando il vantaggio d'avere delle monete a preferenza di barre si farà sentire in modo da superare l'incomodo o l'aggravio prodotto dal diritto di signoraggio. Or questo diritto considerato:

1. Nel commercio estero, equivale ad un'imposta su l'esportazione, la quale non può essere considerabile fuor che nel caso di un commercio favorevole;

2. Nel commercio interno tende ad abbassare il prezzo delle manifatture d'oro e d'argento, lasciando maggior massa di metalli a loro disposizione; ma siccome non si ottiene un tal vantaggio se non recando un aggravio al pubblico, lasciando cioè le monete in istato inferiore al bisogno; quindi la faccenda si riduce a favorire un ramo di commercio a spese degli altri.

Segue da queste riflessioni che il diritto di signoraggio, ne'sani principî di economia somministrar non può veruna reale risorta al governo, il quale per esso alterar volesse il valor commerciale delle monete. Ma l'inconveniente non si osserva soltanto in una definizione arbitraria che al valor della moneta si volesse affiggere, quanto nella disproporzione del valore assegnato a' vari pezzi multipli o sommultipli di una stessa unità monetaria, quantunque dello stesso titolo; e viemaggiormente nella determinazione fissa circa il ragguaglio tra moneta e moneta di metallo differente. Quindi la inutilità delle tariffe pel commercio esterno, e il danno indispensabile che ne risulta pel commercio interno.

§. 117.

Delle tariffe monetali.

Riflettendo che i metalli essendo impiegati nelle arti e nel commercio:

1. Ora cresce ora decresce la *dimanda* di essi.
2. Ora cresce ora decresce l'*esibizione* di essi.
3. Che le varie monete scemano di valore a misura che l'uso le degrada, come succede a qualunque cosa che serve agli uomini.
4. Che i valori di metalli, come quelli delle altre merci, si regolano liberamente nelle convenzioni tra particolari e particolari, tra i particolari e il governo.

Risulta che i valori stabiliti dalle tariffe riescono:

1. Per lo più imaginari, comechè nessun conto facciasi di essi, allorchè si serve delle monete;
2. Talvolta lesivi a'creditori, costretti a ricevere moneta a valor nominale più alto del valore corrente;
3. Non di rado cagione di ristagni monetari, il che equivale a scarsezza di moneta per intraprese utili; e questi ristagni succedono ogni volta che dovendosi fare pagamenti, non convenga dare le monete che si posseggono, al valor fissato dalla tariffa;
4. Sovente causa d'esportazioni e fusioni di danaro, e questo succede quando i prezzi del commercio distando da' prezzi della tariffa, si trova guadagno a pagare in una moneta piuttosto che in un'altra. In questo caso la specie monetata che ottiene maggior valore prevalendo nel commercio, fa sparire a poco a poco le altre che meno valutano, e non vi lascia se non le più degradate.

Con le tariffe si proposero i governi quattro scopi.

1. Chiudere il campo alle frodi sì nazionali che estere;
2. Scemare gli errori delle persone inesperte;
3. Togliere le contese tra i creditori e i debitori sul modo di pagamento;
4. Presentare ai giudici una norma ne' casi relativi a queste contese.

Ma questi scopi si ottengono, quando invece di stabilire i prezzi delle monete:

1. La tariffa si restringe a dichiarare i prezzi correnti di esse;
2. Si ripete siffatta dichiarazione più volte all'anno.

Supposta da una parte da alcuni scrittori, la necessità di eseguire stabili tariffe, vista dall'altra l'inconvenienza di questa stabilità, era naturale il dubbio, se all'ufficio di moneta dovessi promiscuamente ammettere l'oro e l'argento, ovvero conveniva meglio far uso dell'uno o dell'altro metallo esclusivamente. Difatti gl'inconvenienti delle variazioni devono crescere a misura che crescono i metalli soggetti a variazioni e serventi ad uso di moneta.

Supponiamo che un individuo venda due moggia di grano per 100 lire. Se l'oro e l'argento esercitano egualmente la funzione di moneta, è libero il compratore di pagare con argento o con oro, ma non può essere indifferente al venditore il ricevere l'una o l'altra specie monetata.

Se la proporzione commerciale tra i due metalli non coincide colla proporzione fissata dalla tariffa; se l'oro, il quale secondo la tariffa dovrebbe stare all'argento come 1 a 15, non stia realmente che come 1 a 14 e mezzo, il compratore pagherà in argento, e il venditore invece di cento lire non riceverà effettivamente che 96. Se succede all'opposto che l'oro stia all'argento come 1 a 15 e mezzo, quando la tariffa lo dichiara come 1 a 15, allora il compratore pagherà in oro, e il venditore non riceverà se non lire 96 in vece di 100.

Questo risultato può sembrare a primo aspetto poco importante nel minuto commercio, perchè i cittadini divengono a vicenda compratori e venditori, quindi quando perdono in un caso lo guadagnano in un altro; ma tale riflesso si scopre tosto fallace.

Di fatti la maggior parte de' cambi si fa con l'intervento de'commercianti, i quali quando comprano, pagano colla moneta meno vantaggiosa, e quando vendono, procurano di fissare i prezzi come se dovessero essere pagati colla moneta meno favorita, cosicchè in tutte le variazioni nel valore della monete d'oro e d'argento presentano sempre alle classi commercianti una eventualità o quasi certezza di vantaggio su le altre classi.

Gl'inconvenienti risultanti da due metalli innalzati ugualmente alla funzione di moneta, furono presto osservati da' migliori scrittori. Loke non vide altro rimedio a quest'inconvenienti se non se quello di serbare la funzione di moneta all'argento soltanto. La sua opinione fu seguita da molte popolazioni commercianti che considerato l'oro come semplice mercanzia, fanno uso del solo argento per moneta. Compariscono in questo numero Amburgo, Brema, Lubecca, Danzica, l'Olanda... l'Inghilterra non diede corso alla moneta d'oro se non nel 1728.

« In una nazione commerciante, dice il Vasco, e principalmente nelle grandi piazze di commercio, ove una velocissima circolazione della moneta o de' segni che la rappresentano fassi per mano di gente, che sta sempre in attenzione di ritrarre da' cambi il maggior profitto: in tal paese, dico, non può sopraggiungere alcuna differenza tra moneta e moneta, nè alcuna cagione di mutazione ne' valori reciproci delle medesime, senza che la maggior parte del popolo ne resti avvertita. Ma nelle campagne o nella città lontana dal mare, ove non può mai essere assai vivace il commercio esterno, e la circolazione di differenti specie di monete, si potrà assai utilmente dar contezza a ciascuno del popolo della quantità e qualità di metallo che forma qualunque moneta conosciuta nel paese, e di tutte quelle circostanze che possono alterare i valori delle medesime. Sarà bene per tanto stendere un

catalogo di tutte queste monete ed apporvi al lato il peso e il titolo di ciascuna, quanto calo sia per le medesime tollerato presso le nazioni confinanti, ed avvertire se suole una tale moneta trovarsi comunemente calante e di quanto. »

« Riguardo al titolo sarà bene avvertire i cambiamenti che può aver sofferto una moneta in diverse date, perchè è avvenuto molte volte che la stessa moneta sia stata fabbricata d'inferior titolo nelle date posteriori, quantunque avesse il medesimo peso, il medesimo impronto, il medesimo nome. O se per avventura fosse accaduto che per frode degli operai della zecca sotto alla medesima data fossero state distribuite monete di vario titolo, ciò pure sarà bene di specificare, avvertendo se sono più comuni quelle di titolo inferiore o le altre. »

« La riputazione delle monete può dare alle medesime un valore reale maggiore o minore di quel che richiedono i rapporti de' metalli, come abbiam visto di sopra. Questo sarà dunque un articolo degno di esser segnato nella tariffa istruttiva. Così si potrà notare che lo zecchino veneziano ha un aggio pressochè in tutte le piazze. Così pure si potrà avvertire che una tale moneta o per essere screditata, o per non essere abbastanza conosciuta, ha un corso non corrispondente al valore del metallo presso una tale nazione confinante. »

« Non sarebbe che opportuno aggiungervi le tariffe delle nazioni confinanti e tutte le leggi monetarie che hanno vigore, e sia possibile, anche il corso abusivo che ha ciascuna moneta presso le medesime. »

« Questa tariffa istruttiva conviene che sia rifatta ciascun anno perchè vi siano notati i cambiamenti che successivamente avvengono alla moneta, e conviene che sia pubblicata in guisa d'essere tra le mani del popolo. Per tal cagione io crederei che si potessero obbligare tutti gli stampatori ad inserirla ne' loro almanacchi, poichè non v'è libro tanto sparso fra 'l popolo quanto l'almanacco. Conviene finalmente avvertire, che non si è voluto con essa tariffa determinare alcun valore alla moneta, nè legare in alcun modo la più libera circolazione della medesima, ma solo somministrare al popolo que' lumi ch'esso non può avere da sè intorno ai valori reciproci della moneta. »

Sembra perciò fuori di controversia che tutta l'opera del governo su la determinazione de' valori della moneta limitar si dee della sola guarentia che v'imprime, alla notificazione autentica del valor commerciale che il pubblico consenso le accorda, e che perciò, come fin dapprima abbiamo osservato, l'etimologia grammaticale ne presenta la sola convenientissima idea che in economia pubblica può corrispondere. *Moneta, quod nos signi impressione vel auctoris vel pretii monet.*

Ma senza inconvenienti non è dato alla pubblica autorità d'immischiarsi su la valutazione della moneta, può, e dee ella limi-

tarne l' interesse? — Un tale esame è d' importanza, e quest' è il luogo ove esso aver deve un pieno disviluppamento.

§. 118.

Dell' interesse della moneta.

È bella la divisa che assumeva Aristotile: *mi è caro Socrate; mi è caro Platone; ma di assai mi è più cara la verità.* — Questa divisa però assumeva il filosofo di Stagira alla corte di Alessandro. E molti in circostanze quasi, anzi sempre simili, ne ripeton la parodia. Il che dimostra che le più sublimi concezioni del pensiere che vagheggiar possiamo in astratto, addivengon facilmente ridicole se ad obbietti speciali vogliam per poco applicarle. — Ebbene: questo è il preciso caso nel quale dobbiamo imbatterci nel ragionare su *l' interesse del danaro.* Giovi concentrarsi all' uffizio di storico espositore, per quanto è possibile.

Ma ad evitare tutti i pretesti di calunnia rammentiam dapprima che una quistione di tanta importanza forse non altrove che in Italia venne con maggior calore agitata e solennemente alfin definita.

Noi seguiremo in questa esposizione principalmente le norme dell' abate Vasco, il quale ci sembra di aver trattato un sì dilicato argomento in modo da non lasciar nulla a desiderare.

§. 119.

Delle usure e delle loro diverse specie.

Il prezzo dell' uso del danaro si chiama *usura.*

L' idea primitiva di questa parola rappresenta il compenso che si riceve nel cedere altrui l' uso del danaro. *Usura est incrementum foenoris ab usuraeris crediti nuncupata.*

La stessa parola e la stessa idea si estende anche alla mercede pattuita per l' uso.

1. Delle frutta, o simili corpi che si consumano e si restituiscon con *altri della medesima specie*;

2. Delle vesti, macchine, statue, o simili corpi che si debbono *essi stessi* restituire al padrone.

Si distinguono cinque specie di usure.

1. *Usure di tempo*, e sono quelle che corrispondono unicamente alla mercede data dal debitore per l' uso del capitale; si vede quindi che i censi perpetui sono vere usure di tempo.

2. *Usure di pericolo*, e sono quelle che si danno in compenso del rischio che corre il creditore di perdere il capitale; appartengono a questa specie tutti i noli senza pegno o ipoteca.

3. *Usure miste*, e sono quelle che si danno nel tempo stesso e per mercede e per compenso del rischio; i vitalizi ne sono un caso particolare.

4. *Usure palliate* e sono quelle che sebbene coperte da condizioni e circostanze diverse, pure all'una o all'altra delle tre suddette specie appartengono; tale si è per esempio il contratto detto *anticresi*, per cui il debitore rimette al creditore in pegno un fondo fruttifero.

5. *Usure giudiziarie*, e son quelle che vengono imposte dal giudice qual compenso pel ritardato pagamento, ancorchè non fossero pattuite.

Sarà facile l'osservare, riflette l'abate Vasco, che a' tempi nostri rarissime esser possono le usure di tempo. Conviene per questo che non si corra alcun rischio di perdere sul capitale, o almeno che il rischio sia tanto leggiero da potersene trascurare la considerazione. Due casi soli sembra che escludano ogni rischio, l'ipoteca o il pegno dato dal debitore. Ma il pegno può deteriorarsi o smarrirsi in mano del creditore, e l'ipoteca non è sufficiente cautela *ove si può temere* che il medesimo fondo già sia obbligato a'creditori anteriori, o che le cavillazioni del foro ne rendano dispendiosa e forse inutile almeno per lunghissimo tempo la dimanda.

Nella stessa maniera si vedrà che anche le usure di pericolo difficilmente si ristringono al compenso del rischio, ma abbracciano quasi sempre la mercede dell'uso del danaro, onde si risolvono in miste. A meno che la negoziazione non fosse di tal natura da potersi terminare in brevissimo tempo, per esempio d'un mese, chi dà una somma altrui perchè le impieghi in una certa negoziazione, terminata la quale la rende con le pattuite usure, egli certamente nel determinar queste ha riguardo non solo al pericolo cui si è sottomesso di perdere il suo capitale, ma ancora alla lunghezza del tempo durante il quale esser ne dee privato.

Non era nota al tempo della romana repubblica l'usura imposta al debitore dal giudice, ma non pattuita dal creditore. Opina Noodt, che il primo ad immaginare questa nuova specie d'usura fosse stato Labeone, imitato poscia da Pomponio, i quali alcune specie di contratti, detti di buona fede, introdussero, che essendo danneggiato il creditore nel caso del ritardato pagamento, il giudice di proprio uffizio condannasse il debitore a pagare un compenso secondo la prudente estimazione del danno; e la somma prescritta per questo compenso non chiamossi già usura, perchè non era una mercede pattuita per l'uso del capitale, ma interesse, ossia latinamente *id quod interest*. Presto però si estese anche ad un tale interesse il nome di usura, dopo che per la costituzione imperiale, di cui il Noodt credo autore Antonino Pio, fu generalmente ordinato che in altri casi si prescrivesse dal giudice l'interesse dovuto al creditore a titolo di ritardato pagamento. Ecco per qual maniera ormai nel volgar linguaggio *usura* ed *interesse* sono divenuti sinonimi.

Allorchè la mercede e il compenso chiesto per l'uso e pel rischio divenne sì esorbitante che ne soffrirono i bisognosi, alla pa-

capitale, e l'usura mercantile una quinta ripartita sui dieci mesi del loro anno.

Zoroastro vietò d'accrescere la quota pattuita dell'usura, sotto pretesto che non era stato pagato il capitale nel tempo promesso. Permettendo l'usura, vietò *l'anatocismo*, ossia l'usura dell'usura.

Nei primi tempi della repubblica romana l'usura fu senza limite come in Atene. Le leggi delle dodici tavole la fissarono all'unciaria, cioè alla dodicesima parte del capitale, il che equivale all'otto e mezzo per cento. Chi conosce i bisogni del popolo romano, supporrà facilmente che quella legge andò in disuso; quindi i tribuni del popolo la rinnovarono nell'anno 397 di Roma, e con scandalo del Senato ridussero la detta quota alla metà nel 406, cioè ad un quarto e un sesto per cento.

Si congettura che in un tumulto popolare, avvenuto nel 411 sotto il tribuno Lucio Genucio, fosse vietata ogni usura. Ma se il popolo può distruggere le leggi, non può distruggere i suoi bisogni; quindi l'usura rinacque.

L'usura semi-unciaria, cioè ridotta al quattro ed un sesto per cento, essendo troppo piccola, non se ne contentarono i ricchi capitalisti; quindi s'introdusse la frode di riscuotere maggiori usure dai romani stessi sotto nome de'soci del popolo romano. Fu messo freno a questa frode dalla legge Sempronia circa l'anno di Roma 560, per cui si dichiarò che dai soci latini non si potessero riscuotere maggiori usure che dai cittadini di Roma.

Negli ultimi tempi della repubblica furono stabilite dal Senato le usure centesime, quelle cioè per cui pagavasi al creditore ciascun mese la centesima del capitale.

Oltre alle sin qui dette non trovasi nella giurisprudenza della romana repubblica altra intimazione per riguardo alle usure espressamente pattuite, eccettuati i senatori cui per testimonianza di Cicerone fu vietato anticamente di prestare ad usura. Ma gl'imperatori Arcadio ed Onorio, dichiararono che questo divieto non comprendeva i figliuoli dei senatori costituiti in minore età, e poscia permisero ai senatori medesimi di riscuotere a titolo di usura l'annuo sei per cento.

Non è da dimenticarsi però che per riflessione di tacito frequente pretesto furono le usure, di discordie e popolari tumulti. E per ciò oltre alle sopra citate, altre probabilmente ve n'ebbero che alla diligenza sfuggirono degli eruditi. *Vetus admodum in urbe fuit foenere malum et discordiarum seditionumque celeberrima causa, eoque antiquis ne minus corruptis moribus non raro cohibitum.*

Le usure dei frutti pattuite da riscuotersi in natura, continuarono senza limiti sino alla legge di Costantino, che le fissò alla somma tuttocchè enorme, del cinquanta per cento.

Non v'è quindi luogo a sorpresa se *Bruto esigeva il quarantotto per cento dai popoli di Salamina.* Per poter condannare questa o altra maggior quota, converrebbe sapere se grande o

piccolo rischio s' incorresse noleggiando il danaro in quel tempo ed a quegli abitanti.

Il Senatus-Consulto Macedoniano, sotto Vespasiano o sotto Claudio, su di che disputano gli eruditi, minacciò una pena a coloro che prestavano danaro ai figli di famiglia non risponsabili, obbligatisi alla restituzione quando fossero sciolti dalla patria podestà. Si rendè vana ogni azione di questi creditori contro ai loro debitori anche dopo la morte del padre, in pena dello scandolo e dei cattivi costumi che per questa specie di contratti si fomentavano nei figli di famiglia.

Ulpiano parla di due altre limitazioni;

La prima riguarda l' accumulamento delle usure non pagate ai suoi tempi. Queste cessavano, allorchè aggiunte le une alle altre formavano una somma uguale al capitale; e non poteva il creditore pretendere nulla più che il suo capitale, ed altrettanto per le usure ritratte. Ma non si estendeva già questa limitazione in favore di quelli che pagavano annualmente le usure pattuite: il che vuol dire che la legge puniva la fedeltà alla promessa.

La seconda limitazione vieta di patteggiare col debitore che non pagando egli nel tempo prescritto le usure, queste riducansi in capitale e debba egli pagare in avvenire anche delle usure, qual patto chiamasi da Cicerone *anatocismo*.

Furono certamente vietate le usure delle usure dalle costituzioni imperiali, e coloro che le esigevano vennero dichiarati infami da Diocleziano e Massimiano.

Ma non si impedirono due altre maniere di rendere fruttifere presso il debitore medesimo le prime usure.

La prima maniera si fu d'interpellare il debitore al pagamento delle usure maturate, il che non trovandosi egli in caso di fare, costituire in nuovo capitale di debito le usure decorse, cosicchè le posteriori usure riscosse dal creditore non si presentavano come usure, di usure, ma di usure immediate d' un capitale novello.

2. Se il debitore non voleva con nuova stipulazione ridurre le usure in capitale con promettere le usure, facevasi allora condannare dal giudice al pagamento del capitale e delle usure decorse; qual pagamento non facendosi dal debitore, era egli sottoposto all' usura di tutta la somma, e in questa guisa si riscuotevano da lui sostanzialmente le usure delle usure, benchè sotto aspetto di usure d' una somma al cui pagamento era stato condannato.

Giustiniano moderò assai la quota legale delle usure con legge generale, prescrivendo che le semplici usure di tempo pe'capitali in danaro, dati a nolo da persone illustri, non oltrepassassero il terzo delle centesime, che vuol dire il quattro per cento all'anno; da tutti gli altri la mezza centesima, cioè il sei per cento.

Alle chiese però non permise quel legislatore di prendere a nolo a maggior interesse del tre per cento. Ristrinse anche poscia in

favore degli agricoltori l'usura del danaro noleggiato all'annua ventiquattresima del capitale.

Le usure di puro pericolo, che erano in prima illimitate, furono ridotte alla centesima, cioè all'annuo dodici per cento.

Le usure miste, quali solevansi allora esigere dai negozianti, Giustiniano le ridusse ai due terzi della centesima, che vuol dire all'otto per cento; e ciò fu esteso in appresso anche nel caso che non fossero state espressamente pattuite.

Le usure de' frutti che erano state limitate da Costantino al 50 per cento, come si disse di sopra, vennero dalla legge generale di Giustiniano ristrette al dodici, e portate poscia al 12 e mezzo per cento.

Ordinò egli finalmente che le usure giudiziarie non potessero eccedere i fissati confini sotto alcun pretesto di consuetudine in alcun luogo vigente.

Osservano gli scrittori che con la citata legge Giustiniano non minacciò alcuna pena ai contravventori, ma solo generalmente prescrisse che qualunque usura, oltre la legale, riscossa dai creditori, dovesse imputarsi in estinzione dei capitali, e qualunque contratto fatto in frode di questa legge fosse ridotto alla misura in essa determinata.

Con nuova legge prescrisse Giustiniano che anche le usure annualmente pagate non potessero eccedere il capitale; cosicchè chi avesse pagato per 25 anni usure al 4 per 100, non fosse più tenuto ad ulteriore pagamento di usure, e chi avesse pagato per anni 50, fosse sciolto da ogni debito anche di capitale.

Continuò la legislazione di Giustiniano in Oriente sino a Basilio Macedone, che cominciò a regnare nell'anno 867. Questo Imperatore sancì la prima legge civile, che vietò l'usura come contraria al dritto divino.

Leone il filosofo, benchè poco meritevole di questo titolo, abrogò la legge di suo padre Basilio ed ordinò che le usure avessero luogo nei contratti di mutuo, fissandone la quota al quattro per cento.

Il medesimo Imperatore nella raccolta e correzione delle leggi Giustinianee, fatta assieme con suo fratello Costantino, pose nuovo limite all'anticresi, prescrivendo che i frutti del fondo, dato in pegno, dopo sette anni, fossero per la metà imputati in estinzione del capitale.

L'Imperatore Michele Duca, nel nuovo suo codice, disteso dal proconsole Michele Ataliata, (l'ultimo pubblicato dagl'imperatori greci), rimise in pieno vigore la prima legge di Giustiniano, senza far menzione delle limitazioni e restrizioni posteriori.

Passato l'impero d'Oriente sotto la denominazione de' Musulmani, fu soggettato alle leggi di Maometto comprese nell'Alcorano, sotto cui vive ancora presentemente.

Non trovasi in questo libro veruna pena temporale minacciata agli usurai, benchè si riguardino questi come trasgressori della

legge divina, perchè esercitano un mezzo odioso per accrescere le loro ricchezze. « Gli usurai, *leggesi in esso*, usciranno dalla tomba agitati dai demòni, perchè dissero che non vi era differenza tra la vendita e l'usura. Avrebbe Iddio permessa l'una e vietato l'altra? Chi ascolterà questo avviso del Signore, e rinuncierà al male, avrà il perdono, e sarà testimonio il cielo della sua azione. Chi ricaderà nel delitto sarà preda di fuoco eterno. Dio allontana la sua benedizione dell'usura ».

Vedesi qui che non si dichiaran nulli i contratti usurai, che non si prescrive la restituzione delle usure riscosse, o la loro imputazione nel capitale. È dunque questa di Maometto una legge religiosa, e per nessun modo civile.

La caduta dell'imperio romano in occidente non cagionè molte variazioni nella legislazione intorno all'usura. I Goti, gli Ostrogoti, i Longombardi in Italia, e i Visigoti nella Spagna e in parte della Francia lasciarono in uso le antiche leggi romane. Solo nel codice de' Visigoti, pubblicato in Ispagna dal re Egica dopo l'approvazione del sedicesimo concilio Toledano, adunato l'anno 693, trovansi tre leggi risguardanti l'usura:

La 1. prescrive che perdendosi il capitale senza colpa nelle mani del debitore prima che ne abbia tratto profitto, non sia più egli tenuto a pagare l'usura promessa.

La 2. rinnova la tassazione dell'usura alla quota di un ottavo annuo del capitale, aggravando ai contravventori la pena che non solo sia invalida la convenzione di una quota maggiore, ma che cessi in questo caso restringendosi il credito al solo capitale.

La 3. rimette in vigore la legge romana sopraccitata per riguardo ai frutti che si dovevano restituire con accrescimento in natura, prescrivendosi qui la quota del cinquanta per cento, che chiamavasi dai romani usura *hemiolia o sesclupa*.

I visigoti, i borgognoni, i franchi, divenuti padroni della Gallia, nulla v'innovarono per riguardo all'usura. Nulla di ciò si trova nella legge salica, e dalle formole raccolte da Marculfo circa l'anno 990 comprendesi che era in uso libero presso i franchi l'usura.

Riunitosi l'impero d'occidente sotto Carlo Magno, continuarono ad essere osservate le leggi romane, e quelle particolarmente del codice teodosiano, e non s'incontrano tra i capitolari di Carlo Magno o de' suoi successori nuove limitazioni all'usura.

Era cosa naturale che in questi tempi di miseria alcuni uomini facoltosi estorquessero gravissime usure da chi abbisognava del loro danaro; come si estorce altissimo prezzo del grano in tempo di carestia; quindi Lotario pubblicò nel castello d'Olona presso Vercelli nell'840 la seguente legge: *Prohibemus ut nemo usuram facere praesumat post episcopi sui contestationem: quod si quis post eius interdictum facere praesumpsit, a comitibus, sicut supra dictum est, de contemptoribus praecipimus ut distringatur.* Non fu certamente vietata a tutti l'usura per questa legge, ma a quelli che ne facevano professione in modo disumano a danno

dei poveri, dopo che fosse loro intimato dai vescovi di astenersene.

Più generale, ma nel medesimo senso, fu la legge dell'imperator Lodovico: *Quia ergo*, dic'egli, *in multimodis adinventionibus usurarum quosdam laicos et clericos* (*oblitos praeceptionis dominicae qua dicitur: Pecuniam tuam non dabis ad usuram et frugum superabundantiam non exiges, ego Dominus Deus vester*) *in tantam turpissimi lucri rabiem excrevisse cognovimus, ut in multiplicibus atque innumeris usurarum generibus sua adinventione et cupiditate repertis pauperes affligant, opprimant et exhauriant; adeo ut multi fame confecti pereant, multi etiam propriis derelictis alienas terras expetant: in quibuscumque locis hoc fieri didicimus, ne alterius fieret cum ingenti protestatione modis omnibus inhibuimus. Lud.*

Sia per queste leggi, sia per le continue esortazioni dei vescovi che sino da' primi secoli della chiesa costantemente declamarono contra le usure riscosse dai poveri, la professione d'usuraio, cioè di quello che invece di negoziare il suo danaro lo serbava per darlo a nolo mediante gravi usure a chi ne aveva bisogno, divenne in ogni luogo odiosissima, e quel santo re d'Inghilterra Eduardo III, che viveva nella metà del secolo XI, scacciò tutti gli usurai dal suo regno avendone veduto in Francia gl'inconvenienti. Ecco le parole del codice inglese: *Usurarios quoque defendit rex Eduardus ne rimaneret aliquis in toto regno suo; et si quis inde convictus esset quod foenus exigeret, omni substantia propria careret et postea pro exlege haberetur. Hoc autum asserebat ille rex se audisse in curia regis francorum dum ibidem moraretur: quod usura summa radix omnium vitiorum est.*

Non pare che si estendessero queste leggi ad ogn'interesse del danaro dato a nolo, poichè restarono in vigore le leggi romane in più luoghi, come appare da un editto dell'864, in cui leggesi: *In illis autem regionibus, in quibus secundum legem romanam iudicantur iudicia, iuxta ipsam legem committentes talia iudicentur; quia supra illam legem vel contra ipsam legem, nec antecessores nostri quodcumque capitulum statuerunt, nec nos aliquid constituimus.*

Sembra adunque che sia nata in que' secoli la distinzione tra l'usura e l'onesto interesse. Mentre questo si praticava sotto la protezion delle leggi e senza minima taccia, l'usura, ossia, come intendevasi allora, l'abuso della povertà altrui per trarre dal proprio danaro smoderati profitti, era vituperatissima e da molti legislatori vietata. In vece adunque di dire, usando nel proprio senso il vocabolo usura, *è lecita l'usura moderata*, dicevasi l'interesse moderato non è usura.

La scoperta delle pandette Fiorentine nel secolo XII fece cessare una tal distinzione. Avendo ordinato Lotario II, imperatore che il dritto Romano, novellamente ritrovato, fosse ovunque la norma delle pubbliche lezioni e dei giudizi nei tribunali, si riconobbe che qualunque interesse esatto per danaro noleggiato,

quantunque ristretto fra i limiti dalla legge prescritti, era compreso sotto il nome di usura.

Sgraziatamente nacque non molto dopo la teologia scolastica, la quale sostituendo le proprie idee ai testi sacri, sfigurò i dogmi e la morale, turbò la quiete de'cittadini e le operazioni del commercio.

Avvezzi i teologi ad abborrire l'usura nel senso limitato, poco anzi esposto; quando intesero che anco gl'interessi moderati chiamavansi usure, si divisero in più partiti.

Assume il Vasco che in questa gara prevalesse in breve l'opinione del nostro S. Tommaso d'Aquino, il quale riguardò l'usura presa nella sua più ampia significazione come contraria al dritto naturale e divino; ma assai prima che il dottore Angelico emettesse la sua opinione su tal riguardo, il concilio tenuto in Laterano l'anno 1179 aveva fulminato d'anatema tutti gli usurai.

Questa dottrina adottata nelle scuole influì grandemente nelle leggi riguardanti le usure, pubblicate nel secolo XIII e seguenti dai Principi cristiani. In Francia, dopo che furono da Filippo II espulsi i Giudei professanti l'usura, confiscati i loro beni ed assoluti i loro debitori, quindi richiamati i Giudei con ristringere in alcuni limiti le loro usure; dopo che Luigi VIII annullò nuovamente tutti i contratti usurai degli Ebrei, S. Luigi promulgò nell'anno 1230 una legge contro ogni usura, primo esempio di un così generale divieto. Continuarono i successori di S. Luigi ora a vietare l'usura, ora a restringerla a certa quota o al solo commercio; ed hanno altri alternativamente tollerato e scacciato i Giudei e i Lombardi che facevano professione di dar danaro a nolo mediante usura. Anzi essendo prevalsa, in tutti i paesi che professavano la religione cristiana, l'opinione degli scolastici, cioè che (il mutuo è necessariamente gratuito, che il danaro non è per sè fruttifero, e che per conseguenza ogni aumento pattuito, oltre al capitale da restituirsi, è ingiusto e contrario al dritto naturale e divino), tutte le leggi di quei paesi vietarono generalmente l'usura di tempo. Questa legislazione durò, si può dire costantemente, sino al principio del XVI secolo, e tutte le leggi che vietarono l'usura, non soffersero alcuno benchè modico interesse a puro titolo di nolo, o come si dice, prestito del danaro.

La severità di queste leggi, destinate principalmente a reprimere gli eccessi dell'usura, produsse un effetto contrario. Gli uomini onesti, che non volevano nè trasgredire la legge nè meritarsi l'infamia annessa ad ogni specie d'usura, non offrivano più il loro danaro a chi ne aveva bisogno, ma l'impiegavano o in comprar fondi fruttiferi, o in eriger chiese, o in altri usi, o lo serbavano ne' loro scrigni, o lo nascondevano talvolta sottoterra, come si usa ne'paesi dispotici. Per l'opposto gli uomini senza riputazione valevansi delle momentanee urgenze altrui, e trovarono sempre mille maniere di eludere la legge, palliando le usure sotto il velame di compre e vendite, affittamenti, cambi marittimi,

ec. I debitori che non avevano altra maniera di provvedere alle loro urgenze, guardavansi dallo svelare le frodi di questi contratti; e se talvolta il facevano, le pene, a cui erano perciò sottoposti gli usurai, diveniva per essi un nuovo titolo per chiedere un compenso mediante usure più gravi.

Gli sforzi che fece il pubblico bisogno per sottrarsi all'influenza delle dottrine scolastiche, i titoli apparenti ch'egli inventò per colorire le usure allorchè non poteva far prevalere il titolo reale, cioè la concessione de'vantaggi di cui era suscettibile la cosa noleggiata, e di cui privavasi il venditore, sono i seguenti.

1. Si fece osservare che nel mutuo vi era per lo più danno emergente a lucro cessante pel mutuante.

Disputarono caldamente i teologi sull'uno e l'altro titolo, ma principalmente sul secondo, ricusando di rinunciare alla sterilità che essi attribuivano al danaro, ed alla gratuità che dichiaravano essenziale al mutuo.

Finalmente scortata dall'autorità del dottor d'Aquino divenne generale l'idea che negli accennati casi potevasi considerare l'usura non come un profitto sul debitore, ma come un' indennizzazione del creditore, dal che nacque la distinzione delle usure lucratorie e delle compensatorie. Chiama il sullodato dottore danno emergente qualunque privazione certa che avvenga al creditore per aver dato a nolo il suo danaro. Tale sarebbe il caso di chi per soccorrere con danaro alcun altro vendesse un suo fondo fruttifero. Può egli allora esigere dal debitore a titolo d'indennizzazione l'annua usura corrispondente ai frutti di cui si è privato. Ma se il mutuante si priva di cosa che non possedesse, ma che sperava solo di avere (qual sarebbe colui che avesse in vista l'acquisto di un fondo fruttifero con fondata speranza di ottenerlo col suo capitale in danaro, e rinunciasse a questa speranza per dare quel capitale a nolo); allora può il mutuante pel lucro onesto di cui si priva, esigere parimente dal debitore un' usura corrispondente, non all'intero profitto che sperava, ma a quanto si poteva stimare questa speranza: poichè la cosa sperata e non posseduta è di minor valore della cosa posseduta realmente. In questa maniera fu ammesso anche il titolo del lucro cessante per colorire l'usura.

Queste idee che tranquillarono alcune coscienze, incontravano ostacoli nell'esecuzione. In fatti si pattuiva nei contratti di prestito, che dovesse il debitore ricompensare il danno emergente o lucro cessante al creditore, senza determinare il modo o la somma. Era adunque necessaria in ciascun caso una esatta verificazione delle circostanze particolari del creditore, cosa imbarazzantissima, e che avrebbe aperto il campo a liti lunghe, difficili e dispendiose.

Questo imbarazzo fece nascere l'idea di determinare nel contratto la somma fissa che per titolo d'indennizzazione dovesse annualmente pagarsi ai creditori.

Ma poteva ancora nascere controversia se la somma pattuita non

accedesse la giusta compensazione del danno emergente o del lucro cessante. In questi casi ricorrevasi alla estimazione di uomini probi ed esperti, o alla consuetudine del luogo a somiglianza di quanto fu prescritto nelle leggi romane.

Resosi più esteso e più vivace il commercio, massimamente dopo la scoperta delle Indie, si riconobbe generalmente che poteva chiunque trovare quando volesse un impiego fruttifero del suo danaro o in fondi stabili o nel mercimonio. Esplorarono di tempo in tempo i legislatori quanto soleva fruttare in ciascun paese un capitale impiegato nell'una e nell'altra maniera, e dichiararono per legge questa quota, cosicchè furono espressamente approvate, o per consuetudine almeno tollerate, le usure pattuite nei contratti di mutuo sotto il nome meno odioso *d' interesse*, ancorchè si omettesse nel contratto la protesta del danno emergente o del lucro cessante, quando però gl'interessi pattuiti non eccedevano la quota fissata dalla legge sia per gl' interessi in ragione di puro tempo, sia pe' mercantili.

2. Giovò a palliare le usure e renderle legittime un altro pretesto, cioè di rimettere nelle mani del creditore un pegno fruttifero, i di cui prodotti a lui si lasciarono in vece delle usure. Accertano gli scrittori che questa anticresi fu riguardata come valida, principalmente in Allemagna.

Ove però rimase vietata l'anticresi come contratto usurario, si trovò il modo di pattuirla sotto colore di vendita con riscatto; e fra gli scolastici, Soto istesso, rigidissimo avversario delle usure, consiglia le vendite con riscatto in vece dell' anticresi.

3. Si sostituì il nome di compra e vendita a quello di mutuo con usure in ogni genere di censi; contratti che divennero frequentissimi subito che fu generalmente vietata l' usura. Se Tizio diceva a Caio: io vi presto mille scudi a condizione che me li restituiate fra sei anni, e frattanto mi pagherete annualmente quaranta scudi, questo contratto era dichiarato usurario e vietato dalle leggi divine ed umane. Ma se Tizio diceva in vece a Caio: quaranta scudi annui formano una parte del vostro reddito, io compro da voi questa parte al prezzo di scudi mille che vi sborso, a condizione però che dobbiate tra dieci anni ricomprare il vostro reddito sborsandomi la detta somma di mille scudi, allora questo contratto chiamavasi censo, ed era riputato lecito ed onesto.

I Pontefici non sempre condannarono questa sorta di contratti. (I censi formati con l' obbligo al venditore di estinguerli a piacimento del compratore, sono validi a cagione della lunga consuetudine introdotta d' apporsi un tal patto, purchè questa consuetudine sia ricevuta dalla maggior parte del popolo, non avendo in ciò rimorso di coscienza). Da questa decisione della Rota Romana e degli autori in gran numero citati dal Broedersen si fa chiaro che erano generalmente ricevuti questi mutui, palliati sotto il nome di censi, redimibili ad arbitrio anche del compratore.

Furono in ciò più severi i Francesi, i quali stabilirono per

condizione essenziale a questi censi, chiamati da loro *constitutions de rentes constituées*, che essi fossero perpetuamente redimibili ad arbitrio del venditore e non mai del compratore.

Pio V nel 1569 pubblicò una bolla per cui prescrisse qual condizione essenziale al censo, che sia costituito sopra un fondo immobile, e che sia pagato in contanti nell'atto stesso della compra. Vietò in oltre tra le altre cose, che vi si apponesse l'obbligazione al venditore di riscattarlo in alcun tempo. Nei regni ove fu accettata questa bolla, essa divenne la norma per l'avvenire di questi contratti, benchè per dispensa pontificia sia stato alcune volte permesso d'allontanarsi dalla medesima nelle condizioni riputate non sostanziali. Così per riguardo all'obbligo del riscatto imposto al venditore, permise Gregorio XIII ai Siciliani d'inserirlo nelle loro costituzioni di censi, come patto semplicemente vietato per legge positiva di Pio V, e non giudicato essenzialmente contrario alla natura del censo, per cui vien distinto questo contratto dal feneratizio. Nei paesi ove non fu accettata la bolla di Pio V, continuarono a costituirsi i censi come prima.

Non è facile cosa il determinare sotto quale pretesto o colore siansi mascherate in Francia le usure pel ritardato pagamento delle doti, dei legati, delle eredità, e quelle per qualunque modo dovute dai tutori ai loro pupilli, le quali comunemente si ripetono non dal giorno della giudiziale domanda, ma dal giorno della costituzione di dote o della dovuta restituzione per la morte del marito, per le successioni e legati dalla morte del testatore, e per le pupillari dal giorno in cui trovasi, in colpa il tutore.— Sembra che contro la massima della naturale sterilità del danaro, (massima che fu base a tutte le leggi che vietarono l'usura), siansi riguardati come di sua natura fruttiferi i capitali in danaro destinati per dote o per parte di eredità. Non ebbero difficoltà di dire alcuni giureconsulti che la dote è destinata a sostenere i pesi del matrimonio, l'eredità paterna ad alimentare i figli, e quindi conchiudere che la dote e l'eredità benchè consistenti non in terre o case, ec., ma semplicemente in danari, debbono estimarsi quai fondi fruttiferi, onde spetti in diritto ai creditori di riscuoterne a guisa di frutti l'usure.

Meno assurda è la ragione per cui s'accordarono al venditore d'un fondo le usure pel ritardato pagamento del prezzo. È contro l'equità, dicevasi, che non sia simultanea la reciproca remissione del fondo e del prezzo. Finchè questo non è pagato, resta in diritto il venditore di ritenersi i frutti del fondo; se li cede al compratore, l'usura del prezzo ch'egli riscuote da lui, tien luogo del prezzo dei frutti medesimi.

Finalmente le usure dovute dai tutori furono rappresentate non tanto come un profitto del danaro sterile per sua natura di cui si fa godere il pupillo, ma piuttosto qual pena imposta dalla legge alla negligenza dei tutori, ed applicata ai pupilli medesimi.

Abbiam finora parlato de' prestiti che s'introdussero per colorire

molte specie di *usure di tempo*, e non opporsi alla massima su la sterilità del danaro, per cui con leggi generali veniva vietata l'usura. Ci resta a parlare delle leggi e consuetudini introdotte ne' medesimi tempi per riguardo alle usure *di pericolo e miste*.

E quanto alle mercantili, si tentò sempre invano di abolirle. Carlo V per editto del 4 ottobre 1540 contentossi di ridurre al dodici per cento le usure che pigliavano i negozianti per danari dati, come dicevasi *a prestito*.

La città di Nizza in Provenza, nel memoriale dato al suo principe sotto il 20 marzo 1624, richiese al n. 3 che non fosse ridotto l'interesse de' negozianti, atteso che il privilegio degli 8 maggio 1582 l'aveva fissato al dieci per cento. Rispose il Principe a questo articolo, che l'editto non parla degl'interessi dovuti per la mora del debitore, ma li lascia nella disposizione della ragion comune.

Le leggi di Francia, che furono sempre le più severe in materia di usura, permisero le mercantili, autorizzando il cambio e ricambio sulle piazze di commercio. Così Luigi XI cogli editti del 1462 e 1467 per le fiere di Lione; così Enrico II nel 1535 per la città di Rouen; così Carlo IX nel 1560 e 1563 per tutto il Regno; fissando l'interesse mercantile al duodecimo del capitale. Enrico III negli anni 1580 e 1581, ed Enrico IV nel 1595 permisero l'erezione delle cariche di banchieri e cambisti a somiglianza di quanto si usava in Lione, Venezia, Anversa, purchè l'usura ossia il cambio non eccedesse la quota legale. L'editto dello stesso Enrico IV pubblicato nel 1601, ristrinse di nuovo le usure mercantili alle fiere di Lione. Luigi XIV, rinnovando le leggi generali contro l'usura anche mercantile nel 1673 e nel 1679, eccettuò le fiere di Lione. Fondò egli per vantaggio del commercio una cassa di prestiti, che fu poscia soppressa, e quindi ristabilita nel 1702, e fissati gl' interessi all' otto per cento, estesi sino al dieci negli anni seguenti, e ridotti al quattro nel 1715.

Per dare una più compiuta idea di questa legislazione, conviene accennare sotto qual titolo o pretesto si credettero leciti allora le usure mercantili, mentre erano in pieno vigore le opinioni contro ogni usura. Il Vasco su tal proposito instituisce il seguente ragionamento:

» Le usure mercantili, cui si ha riguardo nelle leggi testè citate, erano di due specie: una era inviluppata nella contrattazione delle cambiali, l'altra era espressa nell'interesse che si pagava ai negozianti pe' danari da loro presi a nolo.

» La prima specie rendevasi plausibile sotto titolo di contratto di compra e vendita. — Il valore di ogni cosa è variabile di tempo in tempo, di luogo a luogo, secondo la varia premura dei ricevitori e degli esibitori. La medesima incostanza si verifica anco nel valore delle monete. Così, pigliando per misura comune gli scudi d'argento, i ducati d'oro potevano essere ora più ora meno apprezzati in diversi paesi, e cambiarsi or con maggiore, or con

minore peso d'argento. Introdottesi le cambiali, furono anche queste necessariamente soggette alla medesima vicissitudine. Quando la piazza di Parigi era debitrice alla piazza di Lione, per evitare le spese ed i pericoli del trasporto del danaro, i Parigini debitori cercavano cambiali da quelli che erano creditori verso Lione; e poichè erano più i debitori che i creditori, le cambiali acquistavano un valore, direbbesi così, maggiore dell' intrinseco. Succedendo alcuni mesi dopo il caso rovescio, scemavasi nella pubblica estimazione il valore delle cambiali. Chi dunque comperava cambiali a basso prezzo e le rivendeva alcuni mesi dopo, quando il prezzo n'era cresciuto faceva un considerabile profitto sul cambio, il quale difficilmente sarebbesi ridotto ad una determinata annua quota, poichè dipendeva meno dal maggior o minor intervallo del tempo, che dalle circostanze che variavano il valore delle cambiali. Quel profitto ciò non ostante era compreso sotto nome d' interessi o di usure, perchè in fine dava al negoziante un di più del suo capitale. Erano poco noti in quei tempi questi principii, ma si conosceva per esperienza che non potevasi in modo alcuno impedire il vario corso de' cambi senza rovinare il commercio. Si volle ciò non ostante mettere un freno alle usure che potevano introdursi sotto pretesto di cambi e ricambi, e si limitarono dalle leggi i luoghi per questo mercimonio e la quota del profitto senza prevedere l' inutilità di queste leggi, da cui ha sempre saputo con mille maniere sottrarsi il commercio.

» L' altra specie di usura mercantile consisteva, come si è detto, negl' interessi che si pagavano ai negozianti pe' capitali da essi presi a nolo. Questa usura si è colorita anche nelle stesse leggi col titolo di danno emergente. Dicevasi allora che un negoziante poteva con la compra e vendita delle mercanzie far fruttare il suo capitale il dieci o dodici per cento all'anno. Privandosi di questo guadagno per dare il capitale ad altri, era giusto che fosse per ugual quota indennizzato dal suo debitore.

» Sfuggirono ancora il rigore delle leggi generali contro l' usura le usure miste colorate sotto il nome di censi vitalizi. Non trovasi per essi alcun particolar divieto o fissazione di quota; e sono stati generalmente praticati questi censi in molti paesi senza alcuna contraddizione.

» Malgrado tante maniere approvate o tollerate dalle leggi di esercitare l'usura, mancavano ancora del necessario soccorso quelli che breve tempo abbisognavano di qualche somma, e non potevano assicurarla se non con l' esibizione di un pegno. Gli uomini dabbene non volevano incorrere la taccia di usurai pigliando interesse per danari noleggiati previo pegno, e le persone non curanti la propria riputazione esigevano usure enormissime qual compenso dei pericoli a cui si esponevano frodando la legge. Si credette opportuno riparo l' erezione dei monti di pietà, ossia di banchi pubblici che dessero a' poveri mediante pegno le piccole somme di cui abbisognavano, esigendo da essi per le spese del

monte un modico interesse. I teologi più fermamente attaccati ai principii onde traevano l'ingiustizia d'ogni usura, cioè la gratuità essenziale al mutuo, e la naturale sterilità del danaro, si opposero a questa istituzione, e tacciarono i monti di pietà quai banchi usurari.

» Ma siccome i monti di pietà ebbero bisogno di prendere danaro a nolo per noleggiarlo ai poveri, quindi la compassione e la pietà prevalsero ai dommi scolastici. I sommi Pontefici approvarono il puro mutuo fatto dai particolari ai monti di pietà mediante l'usura del cinque per cento, e lo stesso mutuo fatto a' poveri mediante pegno, esigendo da' medesimi un' usura anco maggiore per le spese del monte.

» L'esito non corrispose alle benefiche intenzioni de'Sovrani e de'Pontefici, che moltiplicarono, principalmente in Italia, i monti di pietà per sollievo de' poveri. Cominciarono anzi in quei tempi non solo a tollerarsi, ma ad autorizzarsi, con espresse leggi le enormi usure giudaiche.

» Le cause per cui i monti feneratizi degli Ebrei ottennero preferenza sui monti di pietà, possono ridursi alle seguenti:

1. Accettazione di qualunque sorta di pegno dagli ebrei, mentre da' monti si ricusano le materie di lana e le altre soggette a deteriorazione;

2. Supposizione del popolo che gli ebrei apprezzano di più i pegni di quello che facciasi dai monti.

3. Maggior comodo a far pegni, cioè in qualunque ora del giorno presso gli ebrei;

4. Certezza di non essere veduti dal pubblico presentando pegni ai monti ebraici, e persuasione di restare segreti dopo averli presentati;

5. Facilità nell' ebreo in accettare monete abusive e calanti;

L. *Idem* nel differire la vendita de' pegni per qualche loro privata occorrenza;

6. *Idem* nel differire la vendita de' pegni a richiesta de' debitori finchè dagl' interessi venga esausto il valore del pegno, ovvero facilità a rinnovarlo con altre picciole sovvenzioni.

» Non v'ha attualmente nazione alcuna ove siano assolutamente vietate le usure di tempo pattuite nel contratto del mutuo. In Francia, in Roma e forse in alcuni altri paesi ove non si ammette l'usura sotto il titolo preciso di mutuo, si ammette però sotto nome d' indennizzazione, e sta non già da calcolarsi sulle particolari circostanze de' contraenti, ma pattuite annualmente in somma fissa. Poichè adunque la diversità della frase impiegata nel contratto nulla varia la sostanza del medesimo, si può francamente asserire che dalle leggi veglianti è generalmente approvato il mutuo ad usura.

Non so però, prosegue il Vasco; se in alcun luogo sia permessa una usura illimitata. Tutt' i moderni codici ne prescrivono la quota variamente secondo le circostanze di ciascun paese.

Oltre alla limitazione della quota sono ancora presentemente in vigore varie altre restrizioni introdotte dalle leggi Romane nei contratti d'usura di tempo. In primo luogo osservasi in molti Stati il Senatus-Consulto Macedoniano. Per le leggi della repubblica Fiorentina conservate nel codice Toscano si è aggiunta ancora una pena pecuniaria a chi dà a mutuo ai figli di famiglia. Le costituzioni del Re di Sardegna dichiarono nulli questi mutui; ed ove siano palliati con qualche finta vendita di mercanzie o altri mezzi illeciti, ne sottopongono gli autori anche ad altre pene. Il codice Modenese approvava i mutui fatti ai figli di famiglia coll'autorità del giudice, interposta quando siasi riconosciuta ingiusta ed irragionevole la renitenza del padre od avo a prestarvi il consenso, e senza alcuna solennità approva tali contratti « quando un figlio di famiglia contraendo un debito si fosse fatto locupleziore, a misura però e dentro i limiti della locupletazione ».

La severità della legge di Giustiniano, che volle estinto il debito delle usure quando queste, ancorchè annualmente già pagate, eguagliassero il capitale, non è più in vigore ai nostri dì in alcun luogo ove è permesso patteggiare le usure pel mutuo. Ma se il venditore lasciasse accumulare il debito delle usure senza farne giudiziale domanda, allora, a termini delle antiche leggi Romani, i magistrati di Piemonte non accordano al creditore, a titolo di usure decorse prima della contestazione della lite, nulla più che una somma equivalente al capitale, lasciando in suo favore indefinito il corso delle usure dopo contestata la lite.

Nel Codice toscano trovasi prescritto in questa materia come segue: « Chi ha dato o darà a persone non negozianti a cambio ordinario, sia tenuto almeno ogni sette anni far notificare per atto pubblico o in modo equivalente, al debitore, la precisa somma del suo debito, altrimenti cessi l'interesse sino alla notificazione. Si eccettua dall'obbligo della notificazione il caso che i debitori vadano annualmente pagando. »

L'anatocismo severamente vietato dalle leggi romane è permesso da'moderni codici in varie circostanze. Il codice modenese lo permette quando per nuovo contratto le usure decorse si convertono in capitale, purchè cessino le ipoteche assegnate nel contratto precedente.

I magistrati Piemontesi permettono le usure delle usure:

1. Quando il debitore è già condannato per sostanza al pagamento delle prime usure;

2. Quando le prime usure fanno figura di capitali, come gli annui censi vitalizi, i frutti d'una eredità dovuta;

3. Quando si è cambiata la persona del creditore, poichè il nuovo creditore che ha pagato al precedente il capitale con le usure decorse, ha realmente sborsato tutta intiera la somma, e per essa gli si accordano le usure.

Il codice fiorentino permette l'accumulamento pattuito delle usure solo per sette anni. Eccone il testo: « Chi ha dato o darà

in avvenire danari a cambio, che vuol dire ad usura, a persone negozianti, non possa tenere il debitore su i cambi correnti, o come suol dirsi, con la risorta, che vuol dire con progressive usure delle usure non pagate, più che per sette anni, passati i quali cessino gl' interessi, o volendo far nuovo cambio con la medesima persona, cessino le ipoteche del primo contratto; e non possa farlo se non a cambio ordinario e senza risorta.

Le usure che si esigono a puro titolo di rischio del capitale non sono tassate dalle leggi quasi in alcun luogo, poichè l'estimazione del pericolo non può a meno d'essere varia secondo la varietà di infinite circostanze che influiscono nel medesimo. Esse riduconsi ad un vero giuoco, e sono vietate o permesse in vari paesi, come lo sono i giuochi d'azzardo. Darò di ciò un esempio tratto dalla legislazione inglese: « Chi dà danari a prestito a un negoziante che manda un vascello alle Indie Orientali può assicurare il capitale sul naviglio medesimo o su le merci che vi sono caricate, esigendo qualunque rata di benefizio resti convenuta col debitore. » Allora se il viaggio riesce felice, riscuoterà il suo capitale con l'usura pattuita; se perisce il bastimento, egli perde pure ogni cosa. Così l'usura pattuita è un compenso del pericolo a cui si espone di perdere il suo capitale. Ma se la somma rimessa eccede il valore del naviglio e della mercanzia, può il creditore pretendere da quel negoziante per obbligazione personale sulla più che l'usura comune, cioè del cinque per cento pel sopra più del capitale noleggiato. Che se taluno per puro spirito di giuoco, senza avere vascello e mercanzie imbarcate, mediante una somma ricevuta da un altro, si obbligasse personalmente con una semplice polizza di corrispondergli un certo benefizio nel caso che un tale bastimento avesse un prospero viaggio, questo contratto è riguardato come un puro giuoco, e dichiarato nullo dalle leggi inglesi, le quali eccettuano soltanto in questo caso le assicurazioni sopra i corsai e su i vascelli destinati al commercio di Spagna e di Portogallo. Sembra che questa eccezione abbia per iscopo di non disturbare il commercio lucroso di contrabbando, che fanno gl'inglesi nei domini di Spagna e Portogallo. — Tutte le altre assicurazioni sopra i bastimenti non si possono legittimamente patteggiare che dalle persone aventi vero interesse su i bastimenti medesimi. Sono permesse oltre ciò le assicurazioni per l'insolvibilità di un primo assicuratore, pel dubbio d'un fallimento, per la morte di chicchesia.

Finalmente per riguardo alle usure miste, se queste si accostano di molto alle semplici, è stato alle medesime provveduto colla fissazione dell'interesse legale; poichè, come abbiamo già osservato di sopra, il mutuo anche con un pegno ed ipoteca non va mai scevro d'ogni pericolo: esso non è mai un impiego così sicuro come la compra di beni stabili. Quindi è che Blackstone, nel calcolare l'interesse legale d'Inghilterra lo dice composto del naturale provento del danaro e pel rischio cui si espone il capitale.

Egli calcolò per modo di supposizione il danno emergente o lucro cessante di chi si priva del suo denaro al tre per cento annuo, cui aggiungendosi il due per cento pe' pericoli, formasi l'interesse del cinque per cento autorizzato dalla legge inglese.

Ma se le usure miste si accostano di più alle usure di pericolo, quali sono quelle che sogliono corrispondersi dai negozianti fra loro a titolo di ritardo o anticipato pagamento, esse sono più determinate dalle consuetudini di ciascun paese che dalle leggi. La legge inglese non suppone alcuna differenza tra queste e le precedenti, non accorda a titolo di usura, anche tra' negozianti, più del cinque per cento. Nulla ha determinato in questo punto la legislazione toscana. In Piemonte questa usura, che chiamasi interesse mercantile, è regolata in ragione del sei per cento all'anno ed a tale ratà si costringe a pagarla chiunque ha un debito per merci con un negoziante, quantunque assicurato con buona ipoteca. A coloro che non sono negozianti, non si accorda giammai usura maggiore del tre e mezzo per cento sotto verun pretesto, anche di pericolo del capitale.

Dalle cose dette risulta:

1. Che avanti che sorgessero le dottrine scolastiche, fu generalmente riputata l'usura un contratto lecito ed equo, benchè avendone facilmente abusato i ricchi a pregiudizio de' poveri, abbiano in vari modi tentato le leggi di restringerla in convenienti limiti;

2. Che vietossi l'usura dalle leggi civili, quando cominciò ad essere riputata contraria al diritto naturale e divino, non cessò, ma divenne più esorbitante e più nociva;

3. Che sgombratesi poi le tenebre dell' ignoranza, fu di nuovo da tutte le leggi ammessa benchè in qualche luogo sotto altro nome, e si sono unicamente occupati i legislatori a prevenirne con varie limitazioni gl' inconvenienti e gli abusi.

Dopo le cose fin qui ragionate, agevole ei riuscirà l' esame delle importanti quistioni in economia politica, se convenga, e come convenga che 'l governo determini l'interesse del danaro per norma dei cittadini; se, convenga che il determini per norma de' tribunali: il che strettamente ricongiunge co' principii di politica economia la giurisprudenza pratica e dottrinale illustrativa della vigente legislazione riguardo alla misura degl' interessi. E questo legame il legislatore medesimo ricorda quando, fra i motivi della nostra ultima legge che regola gl' interessi convenzionali nel mutuo, una misura va ricercando « da essere regolata in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a' principii di giustizia ed a quelli di pubblica economia. »

Ecco l' esposizione testuale di questa legge;

« Veduti gli articoli 1777 e 1779 delle *leggi civili*, così conceputi :

« Articolo 1777. È permessa la stipulazione degl' interessi nel

« semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose « mobili.

« Articolo 1779. L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può « eccedere quello basato dalla legge, se la legge non lo proibisce. « La misura dell' interesse convenzionale debbe essere determinata « in iscritto.

« Considerando che niuna legge esprèssa esistendo su la misura dell' interesse convenzionale, siasi cominciato ad abusar di frequente del silenzio della legge per pattuire e riscuotere scandalosi interessi a danno talora d'infelici padri di famiglia; il che sommo pregiudizio arreca alla proprietà, all' agricoltura, all' industria ed al commercio;

« Considerando che a reprimere questo gravissimo inconveniente sia d'uopo ad altri provvedimenti aggiungere anche quello della misura dell' interesse convenzionale;

« Considerando che lo stabilimento di questa misura debb'essere regolato in modo che senza frapporre il menomo ostacolo alla circolazione del numerario, corrisponda nel tempo stesso a'principii di giustizia ed a quelli di pubblica economia;

« Veduto il parere della consulta generale del regno;

« Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di Stato ministro segretariato di Stato di grazia e giustizia;

« Udito il nostro consiglio ordinario di Stato;

« Abbiam risoluto di *sanzionare e sanzioniamo* la seguente legge:

« 1. L'interesse convenzionale, così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicato nel *corso degl' interessi*. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nella usura.

« 2. *Il corso degl' interessi* sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali dominî nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione.

« 3. La variazione successiva nel corso degl' interessi qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dello interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl'interessi vigenti all'epoca de' contratti stessi.

« 4. Ne'nostri reali dominî al di quà del faro i lavori necessari per la fissazione del corso degl'interessi saranno eseguiti dalla *camera consultiva di commercio in questa città* per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal *tribunale di commercio in Monteleone* per le provincie di Calabria; dal *tribunale di commercio in Foggia* per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali dominî.

« Ne' nostri reali dominî poi al di là del faro i lavori necessari per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla *camera consultiva di commercio in Palermo* per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanissetta; e dalla *ca-*

mera di commercio in Messina per la valle di Messina e per le rimanenti valli di que' nostri reali domini.

« 5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell' articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl'interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

« 6. Il magistrato potrà ammettere a pruovare per via di testimoni, che l'interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti, all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; sempreché nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella *pravità usuraria*.

« 7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pei quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurarne come di dritto la ragione del credito impugnato.

« 8. Allorchè sarà provato che l'interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell' articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l' eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione sulla sorte principale ; e potrà anche esser rinviato alla corte criminale della provincia o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

« 9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all' usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad una ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare.

« 10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale, con la diminuzione però del quinto.

« 11. L'interesse indicato nel corso degli interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione — *Legge del 7 aprile* 1818.

§. 121.

Riepilogo di questo articolo e transizione.

Concentriamo intanto le nostre idee. — Si è detto con molta sagacia che la legislazion positiva esser non possa giammai opera del solo arbitrio, e che imperiosamente venga dettata al legislatore dalla forza delle circostanze. Una tale assertiva si avvera pienamente nella legislazione delle monete, di questo *prodotto preferito*, il cui valore dal solo consenso di tutto il mondo commerciale viene

sempre ad esser determinato ; la cui rapida circolazione e pronto trasferimento di mano in mano elude ognora l' impotente coercizione di qualunque legge proibitiva; e il cui profitto, da mille elementi di bisogni variabili vien determinato, nelle moltiplici contrattazioni nelle quali non come semplice segno, misura o mezzo di *permutazione* interviene, ma come obbietto esso stesso di equipollenza di tutt' i beni de' quali altrui si trasferisce o tutto intera o solo in parte, o indefinitamente o con limitazione di tempo, e in tutt' i modi di passaggio la proprietà e il godimento, dalla sola reciprocanza de' cambi per interne ed esterne transazioni ottiene un corso legale di valutazione.

Per la qual cosa, nè il valore della *merce-moneta*, nè il prezzo del suo *nolo* le savie leggi vanno inflessibilmente a prescrivere ; ma soltanto per quello una unità di *valor nominale* stabiliscono che divenir possa per ogni sorta di valutazioni un termine di rapporto calcolabile, ma non altro che un termine di rapporto e pel secondo una norma indican soltanto al magistrato affinchè delle venerande bilance di Astrea non si turbi con oscillazione senza posa il santo equilibrio; ed all'apogeo si spingano della perfezione quando di quella norma non ne impone l' impotente e perniciosa inflessibilità, ma alla vigilanza amministrativa ne commette la variabile indicazione, e non altro che l' indicazione.

Libera esser dee, svincolata da inopportuni ostacoli la creazion de' prodotti, la circolazion dei valori. Ma se fra i contrattanti, nel gran sistema commerciale degl' interni ed esterni avvicendamenti di bisogni e soccorsi scambievoli sorga mai cagion di discordie e motivi di risse; se dell' opera del magistrato si fa sentire il bisogno, sia per dilucidazione di atti ambigui, sia per reprimere le conseguenze funeste del dolo e della fraudolenza determinata *nell'atto del giudizio*, inflessibile per le *parti contendenti* esser vuole quella norma su la quale l' animo del giudice riposar si possa con perfetta acquiescenza.

All'uno ed all' altro civil bisogno accorron le leggi: dell'uno e dell' altro indispensabil mezzo di civil convivenza guarentiscono il riconoscimento con quella impronta legale, senza di che nè calcolo nè circolazion di valori ottener si potrebbe non che spedita ma nemmeno iniziante. E di sola guarentia muniscono la *merce-moneta* quando della materiale manifatturazione di essa riserbano la privativa.

Ciò vedremo in tutta la purità de' principii presso di noi stabiliti con la legge monetale del 1818, quando su le sole condizioni di titolo e di peso dei metalli se ne stabiliscono i rapporti. Di questi titoli e di questi pesi medesimi, anche indipendentemente dall'uffizio che prestano alla *merce-moneta*, ma con veduta generali per tutti gli usi della vita ed i bisogni del commercio, la legalità insiememente e la guarentia esser dovevano col sistema monetario amichevolmente in accordo, elementi insieme e complemento dell'armonizzato sistema. E di ciò somministrano argomento le teorie che

in prosieguo avremo a stabilire. Intanto ci rimane preliminarmente a gettar lo sguardo sul movimento legislativo del nostro paese relativamente ad un obbietto di tanta importanza, e sul quale anche i vani tentativi e le abberrazioni stesse, di mano in mano la perfezione di cui attualmente godiamo determinarono.

ARTICOLO IX.

CENNI SULLA STORIA DEL NOSTRO SISTEMA MONETARIO.

§. 122.

Movimento legislativo sul nostro sistema monetario dalla fondazione della monarchia sino al governo del marchese del Carpio.

Opera sarebbe pregevolissima e degna di occupar tutt'insieme il giureconsulto, l'amministratore e l'uomo erudito, se della storia delle nostre monete istituir si potesse compiuto ragionamento, ponendo in piena luce ciò che risguardar possa la nostra numismatica co' soccorsi combinati che la giurisprudenza, e l'economia pubblica e l'erudizioni isolatamente, e perciò imperfettamente, somministrar possono. Ma un tal lavoro vuol riporsi tuttavia nel novero delle *desiderata*; e forza ed agio non abbiamo sul momento per nè anche semplicemente tentarlo. Pochi e scarsi barlumi appaion soltanto nella prima epoca normanna, interessantissima a questo riguardo. Quell'epoca, che ci trasporta all'età brillantissima del nostro commercio; età nella quale numerosissime città dell'una e l'altra Sicilia avean zecca particolare e di moneta greca, latina e cufica era prodigiosa l'abbondanza; quell'epoca sol per ricerche erudite piottosto che economiche è stata sinora vagheggiata.

Della legislazione sveva su tale argomento abbiam nozioni più chiarite, e così successivamente pe'tempi posteriori. Tutte però mancanti tuttavia di quelle estensioni di vedute che gli attuali progressi delle scienze esigerebbero.

Noi dobbiam limitarci ad esser soltanto di ciò che si è ragionato sinora su le nostre monete, meramente storico espositore.

§. 123.

Monete Normanne e Sveve.

Il Diodati, in una dotta dissertazione che ha scritto su le nostre monete, ha mostrato, che al tempo di Federico II. le monete correvano a peso. La libbra di oro era divisa in 12 once, l'oncia in 30 tarì, il tarì in 20 grana. Da nome di peso esse passarono a nomi di monete di oro.

Il *tarì* era il *trappeso* presente, ch' è quanto dire la trentesima parte dell' oncia. Sotto i re Angioini, per facilitare il commercio, si coniarono ancora i tarì di argento, dello stesso valore di quelli di oro.

Il grano di oro era ancora moneta di conto: 300 grana facevano un'oncia; onde un grano di oro valeva quanto il grano odierno di rame. Si battè poscia il grano di argento e con molta lega: la cosa fu facile, perchè allora i metalli avevano un' alterata proporzione con le mercanzie. Questa moneta si adoperò nel regno fino al principio del XVII secolo.

La divisione frazionaria del grano era la dodicesima, ed ogni dodicesima, formava un *cavallo*, volgarmente *callo*.

È probabile conghiettura che questo sistema metrico sia una derivazione dell' antico sistema commerciale dell' antichità, per buona ventura tra noi conservato; ed altri potrebbe ben giudicarlo semplice sviluppamento naturalissimo dell' umana industria. Il sistema decimale dall' organizzazione fisica dell' uomo prende la sua necessaria iniziativa, perchè su le dita originariamente si fanno i computi. L'ultima divisione duodecimale è comandata da' più semplici progressi dell' industria, perchè il dodici è il primo numero tra i più bassi che offra varietà maggiore di parti aliquote.

E per l' uso delle monete in ragion di peso, nell' epoca della fondazione della monarchia del sistema metrico de' greci, sembra indubitato il costume. Per *talenti* si ha memoria di numerazione di monete sotto il regno di Tancredi: *Trancredus Richardo Acerrarum Comiti, cuius soror tua coniux erat, de qua geminam susceperat prolem*, Auri talenta plurima *expendenda transmisit: quibus omnes de Principatu et Terra Laboris, eidem Regi contrarios flexit ad mandatum ipsius*. Riccardo da S. Germano, *anno* 1081. Per *libbre*, anche sino all'età angioina, come da un diploma di Ugone conte di Brenda e di Lecce, conservatoci dal Summonte: *Habere similiter, et percipere debeant praeter praedictos* 400 *ducatos*, *alias* Libras 27 *annuatim de redditibus fluminis*, *etc*. Summonte, *pag*. 247. E per *once* comunemente.

Chi desidera maggiori notizie su la difficilissima materia delle monete dei bassi tempi di questo Regno, potrà ricorrere alla lodata dissertazione del Diodati.

Ruggiero fondatore della nostra monarchia nell'anno 1140 fece coniare il Ducato di argento, ed i Follari di rame in tre maniere, come si ha da Falcone Beneventano *ad annum* 1140. *Rex Rogerius in Ariana Civitate edictum terribile indixit, totius Italiae abborrendum, et someti proximum et aegestati: scilicet, ut nemo in toto eius Regno viventum Romasinas recipiat, vel in mercatibus distribuat. Et mortali consilio accepto, monetam suam introduxit: unam vero, cui* DUCATUS *nomen imposuit, octo Romasinas valentam; quae magis, magisque aerea, quam argentea tenebatur. Introduxit etiam* TRES FOLLERES AENEOS,

Romasinam unam appretiatos. De quibus horribilibus monetis totius Italiae populus paupertati et miseriae positus est et oppressus.

Il ducato di argento ebbe l'impronta dello stesso Rè da una parte con l' epigrafe ROGERIUS COMES ; e dall' altra l' effigie della Vergine col bambino in seno , e l' inscrizione MATER DOMINI.

Simili monete furono coniate nel modo stesso, e col solo cambiamento della loro effigie e del loro nome , dal Re Guglielmo I , dal Guglielmo II , e dal Re Tancredi.

Federico II , tra le molte monete che fece battere , com' è da vedere nel Vergara coniò nel 1231 , in Brindisi, ed in Messina, gli AUGUSTALI D' ORO , valutati dallo stesso autore uno scudo di quel metallo , e carlini 15 d' argento di nostra moneta di regno; ossia la quarta parte dell' oncia di oro. Ciò si rapporta da Riccardo da San Germano , *anno* 1223. *Nummi aurei qui* AUGUSTALES *vocantur , de mandato Imperatoris in utraque Sicilia , Brandusii et Messanae cuduntur . . . et quilibet nummus aureus recipitur et expenditur pro quarta parte unciae ; annotata figura Augustalis erat, habens ab uno latere caput hominis cum media facie , ab alio Aquilam.*

Aveano questi Augustali l'aquila colle lettere FEDERICUS da una parte , e dall' altra l' effigie dell' Imperatore coll' epigrafe : CESAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM.

Oltre all'*augustale* Federico II coniò anche il *mezzo augustale.*

Amendue erano di buona lega , dice il Galanti. Valeva *l'augustale* sette tarì e mezzo. Quattro augustali componevano un'oncia.

L' istesso Federico fece battere gl' IMPERIALI DI ARGENTO, come riferisce Riccardo da S. Germano *ad annuum* 1236. *Hoc anno Brundusii , iussu Imperatoris; novi* IMPERIALES *cuduntur, et veteres cessati sunt.* Eran valutati quindici grana l' uno , è la decima parte di un fiorino secondo l' anonimo Milanese *de moneta ab Archiep. Mediolan. cusa : quarta moneta dicebatur* IMPERIALIS ; *habens Imperatoris imaginem et superscriptionem : et erat de* ARGENTO *purissimo. Decem solidi Imperialium valebant unum florenum.*

Coniò inoltre i *danari* , che Riccardo da S. Germano addita, *anno* 1228. *Mense ianuario denarii novi Brandusini per Ursonem Castaldum dati sunt in S. Germano* ; e le monete di rame riferite dal Vergara.

Queste monete non furono alterate dal Re Corrado , e dal Rè Manfredi , i quali soltanto vi sostituirono il loro impronto.

Secondo il Maurolico , *Histor. Sican. lib. III, n.* 105, l'avarizia di Guglielmo il Malo lo indusse a spandere moneta di cuoio, raccogliendo e tesaurizzando per quanto potea oro ed argento.

Ed anche Federico II fece moneta di cuoio nell'assedio di Faenza. « Una cosa degna di memoria ; dice il Collenuccio , fece in questo assedio Federico, riferita dal B. Antonino arcivescovo nelle sue croniche . . . : Avea Federico consumati , per le grandi spese

occorse, tutt' i suoi danari, gioie ed argento; e volendo trovar rimedio al bisogno in che l'esercito si ritrovava, fece formare una moneta di corame, la quale avea da un lato la sua effigie, e dall' altra l' aquila imperiale: e postosele per decreto il valore di un *augustano di oro*, comandò per tutto che quella moneta di corame a quel prezzo da tutti i venditori e compratori in quella guerra si spendesse: promettendo per pubblico editto che finita la guerra, qualunque si trovasse avere di quelle monete ed alla camera fiscale le portasse, le faria scambiare, e restituire per ciascheduna di esse un augustano d' oro. E tutto fu inviolabilmente osservato ». *Ist. Nap. pag.* 90.

§. 124.

Monete Angioine.

Grandi variazioni subì il sistema monetario sotto il regno degli Angioini.

Carlo I di Angiò, che voleva cancellare e distruggere le tracce del governo svevo, per assicurazione del regno, cercò di abolire gli *augustali* ed i *mezzi augustali*, e fece tanto che li ridusse a moneta numeraria. Egli vi surrogò il *reale* e *mezzo reale* dell'istesso peso e valore, che furono coniati nelle zecche di Barletta e di Messina.

Ma poi stabilita in Napoli la sua sede, fondò fissatamente una Regia Zecca, con fabbricarvi appositamente un magnifico palazzo dirimpetto la chiesa di S. Agostino su la piazza del Pendino. Da Ferdinando Zunica, vicerè del regno, venne questo edifizio nell' anno 1632 rinnovato e ridotto a miglior forma; come appare dal marmo sulla porta della cappella dentro il cortile, che è il seguente:

D. O. M. Regiam Hanc Domum monetariam, sacello extructo, sacram, ut par erat, reddidit: a privatis seiunxit aedibus: senio confectam instauravit: protracto aedificio, ampliorem fecit. Nova cudendi forma, paucissimis indigente operariis, cincinnatum, ab incisura immunem, aeneum reipublicae administravit nummum, auri argentique post hoc imprimendi rotundum invicem, excellentissimus dominus Ferdinandus Joachim Fax-Sardo de Requesens et Zunica, Marchio de Los Velez Regios in hoc regno gerens vices, cura, studio et solicitudine, Regiae Camerae Summariae, D. Antonio de Gaeta equite neapolitano et Ordinis Calatrave, a latere consiliario, Regiam Cancellariam regente, locumtenente. Anno Domini 1681.

Il *gigliato d' oro* equivaleva a' zecchini di Venezia, ai fiorini di Firenze, e subentrava, come abbiam detto, all' augustale, alla quinta parte cioè dell' oncia d' oro, di 15 carlini di regno. Fu così detto dall' aver da una parte il giglio di Francia, e dall' altra la Croce, con tali lettere CAROLUS DEI GRATIA REX SICI-

LIS, ET DUCATUS APULIAE, DUX CAPUAE. Vedi Muratori dissert. 28.

E dippiù coniò varie monete di argento; cioè il *Carlino* dal suo nome, il *tarì*, il *mezzo Carlino*, ed il *quarto del Carlino*; e ciò per eguagliarsi alla moneta Papale, divisa in *Cavallotti*, in *Pauli*, in *Grossi*, in *mezzi Grossi*.

V'erano ancora le monete di rame, il *grano*, *il tornese* ed *il denaro*. Onde Grimaldo Giacomo *de Sudario Veronicae*, che riporta una tavola di monete raccolte per ordine di Papa Innocenzio VI nell'anno 1356 riguardo alle monete del regno dice così: *In regno Siciliae citra Farum, Maxima uncia est* 60 *carolenorum liliatorum. Tarenum est duorum carolenorum. Carolenus valet decem grana. Granum valet octo denarios.*

È noto che il tornese moneta francese, fu coniato in Tours secondo il Muratori dessert. 27. *In ora Italicae gentis fuit olim familiaris vox* TORNESE: *quo nomine* TURONENSES NUMMI *designantur*.

Queste monete durarono lungamente nel regno sotto Carlo, duca di Calabria, figliuol di Roberto; se ne fa menzione in uno de' suoi capitoli: « *Saepe si quis talem, vel tales dictorum Carolenorum detulerit vel accusarerit incisores; illi convictis de crimine, vigenti-lucrabitur* AUGUSTALES. *Iam sepae.*

Le monete introdotte nel regno dal re Carlo I di Angiò si mantennero da' seguenti monarchi sì angioini che aragonesi sino all'imperatore Carlo V, ancorchè ciascheduno di essi vi facesse incidere il proprio impronto.

Così di Carlo II di Angiò si ha moneta con la sua immagine con lo scettro ed il mondo in mano, e con l'epigrafe: CAROLUS DEI GRATIA IERUSALEM ET SICILIAE REX; e intorno a' gigli dall' altra parte: HONOR REGIS IUDICIUM DILIGIT.

Lo stesso fecero il Re Roberto, la reina Giovanna I, il re Carlo III della Pace, Ludovico II, il re Ladislao, la reina Giovanna II, Renato di Angiò, Alfonso I, Ferdinando I, Alfonso II, Ferdinando II, Federico I, Carlo VIII, Lodovico XII di Francia, Ferdinando il Cattolico e la reina Giovanna d'Aragona in unione del piccolo figlio Carlo V.

Col capitolo *item permittimus* siamo informati che l'alterazione della moneta ne' primi tempi angioini cominciò ad esser feconda di gravi disordini, tal che Carlo II solennemente ivi s'impegna che d'allora innanzi sol col consiglio di probi e pratici uomini si coniasse moneta di buona qualità; e siamo informati del pari che prima di questo principe l'emissione della nuova moneta si facea per colletta e per distribuzione forzata. Vedi il suddetto capitolo sotto la rubrica: *Quod cudatur moneta bonae tenutae, secundum quod statui dictorum partium videbitur expedire; pro qua expedenda non fiat collecta, sed dabitur campsoribus et aliis eam sponte recipientibus; et erit perpetua.* Quei *campsori* erano i pubblici banchieri; così detti, secondo il Dufresne, dalla parola

campsa corrispondente all' italiano *cassa*. Forse meglio direbbersi *cambiatori*.

La mala industria di falsificar le monete esser dovea assai estesa in quell' epoca, veggendosi che l' Alighieri nel suo prodigioso viaggio pei tre mondi dovè costruire per quelli un particolare recinto in male bolge.

§. 125.

Monete Aragonesi.

Il re Alfonso I d' Aragona coniò, oltre ai *reali*, una moneta detta dal suo nome *Alfonsino*. Fu questa d' oro e d'argento. Dicono i nostri storici, ch' egli facesse gli alfonsini d' oro dalla statua d'oro di S. Michele Arcangelo che era sul Monte Gargano da lui fatta fondere, e da una conca d' oro nella quale fu ivi battezzato Carlo III della Pace, e dal re Alfonso poi rifatta in argento. Questa moneta fu la *doppia d'oro* introdotta da' tempi aragonesi nel regno della valuta di carlini ventisei.

Il re Ferdinando I di Aragona coniò anche egli moneta d' oro, ma della valuta di tredici carlini, la metà cioè degli alfonsini. Fu questa moneta in seguito sotto la reina Giovanna madre di Carlo V ridotta a dodici carlini; e poi nel viceregnato di D. Giovanni di Aragona, mutata nello SCUDORICCIO ebbe la valuta di undici carlini e mezzo. Crebbe poi per disposizione del duca di Medinacoeli al valore di ventiquattro; e fu ragguagliata finalmente dal re Carlo di Borbone a carlini ventisei e mezzo, pari al zecchino di Venezia.

Questa moneta offre da una parte le armi di Spagna coronate da un' aquila e dall' altra il mezzo busto del re Carlo II sopra una base di palma che distende le sue foglie sul di lui capo col motto: REVIVISCIT, allusione alla grave infermità da quel re sofferta l' anno 1695.

Il re Ferdinando coniò altra moneta di argento che si nominò il *coronato dell'angelo*, per due cagioni. La prima perchè, imitando il padre, liquefece la statua di argento sostituita a quella d' oro nel Gargano; insiememente tutt' i vasi sacri di quel santuario, come ancora tutti gli argenti privati del vicinato per timore della guerra colà deposti: questi però, finita la guerra, venner restituiti in monete, come dice il Summonte. La seconda cagione del nome si fu per avere questa moneta da una parte l' effigie di S. Michele col motto IUSTA TUENTA; dall' altra l' effigie del re con l'epigrafe: FERDINANDUS DEI GRATIA REX SICILIAE HIERUSALEM ET UNGARIAE.

In Barletta aveva coniato altra moneta d' oro quando fu coronato quivi dal legato apostolico di Pio II. Da una parte v' è la Croce della ducea di Calabria con le parole FERDINANDUS ec., e dall'altra l'effigie del re assiso in trono con lo scettro alla destra,

il pomo alla sinistra, al fianco destro il Legato apostolico, ed al sinistro il Prelato che fece la cerimonia della coronazione, col motto: *Coronatus, quia legitime certavit.*

Delle monete del re Alfonso II, tanto in oro che in argento ed in rame, distinta relazione ci dà il Summonte nel seguente modo: « Veniva dopo questi (parla lo storico della pompa che procedè per Napoli dopo l'incoronazione del re all'Arcivescovado) Francesco Visballo catalano regio tesoriere con due grandi borse di velluto violato avanti a cavallo, piene di monete d'oro, di argento e di rame; e quelle in ogni contrada in segno di giubilo e di allegrezza in mezzo le turbe delle genti largamente buttava; ove ogni volta dalla moltitudine si udiva a gran voci gridare: *Viva il re Alfonso, Viva il re Alfonso.* La cui moneta sin al mio tempo si è veduta andar in volta.

» E quella di oro era di tre maniere, cioè:

» Una di valore di cinque ducati, chiamata *Sirena* che da una parte aveva la testa del re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era scolpita la Sirena con l'iscrizione che diceva: *Coronatus ut legitime certetur*;

» L'altra era di due ducati ed avea da una faccia il volto del re coronato col suo nome attorno, e dall'altra vi era l'armellina col motto del re Ferrante MALO MORI QUAM FOEDARI;

» La terza era di un ducato con la medesima impresa. Queste due ultime monete diceansi le *Armelline.*

» Le monete di argento erano ancora di tre sorte cioè:

» *Coronati* di grana 11 ch'erano di due maniere, il primo aveva da una parte la croce di Gerusalemme col nome del re intorno, e dall'altra l'effigie del re sedente in maestà, alla destra del quale un Cardinale e alla sinistra un Arcivescovo che lo coronavano, con questa iscrizione attorno: CORONATUS QUIA LEGITIME CERTAVIT.

» L'altra moneta era di simil valuta, come s'è detto; e da una parte si scorgeva l'effigie del re sedente in maestà con lo scettro e'l mondo nelle mani, col Cardinale e l'Arcivescovo che'l coronavano, con questa iscrizione: *Manus tua, Domine, coronavit et unxit me*: dall'altra v'era S. Michele Arcangelo con la lancia che feriva il dragone che gli era sotto i piedi con tale iscrizione: ALFONSUS II, DEI GRATIA REX SICILIAE, HIERUSALEM. ET UNGARIAE.

» L'altra era di cinque grana, qual si nominava ARMELLINA con l'armellino scolpito e col motto che già si è detto della moneta del re Ferrante: e dall'altra faccia aveva le insegne Aragonesi col nome del re attorno.

» L'ultima era di rame nominato *Cavallo*, perchè da una faccia era scolpito il volto del re col suo nome attorno, e dall'altra vi era un cavallo con tale iscrizione attorno: AEQUITAS REGIS, LAETITIA POPULI.

Nell'occupazione del regno fatta dal re Carlo VIII di francia, monete di argento fece egli battere in Chieti ed in Aquila. Si veggono in esse da un lato i gigli di francia con l'iscrizione: CARO-

LUS DEI GRATIA REX FRANCORUM; e dall'altro una croce con l'iscrizione: CIVITAS TRATINA, ovvero: CIVITAS AQUILANA.

Riconquistato il regno da Ferdinando II, fece questi battere in occasione della sua incoronazione una moneta co' seguenti emblemi: Da un lato, un libro in mezzo alle fiamme col motto: RECEDANT VETERA. Dall'altro una corona con l'epigrafe: *A Domino datum est istud.*

§. 126.

Monete nel governo viceregnale.

Federico d'Aragona, cui fu involato il regno che fra loro si divisero Ludovico XII di Francia, e Ferdinando il Cattolico di Spagna, non battè moneta; ma ne coniarono immediatamente a gara i due nuovi possessori.

Ludovico vi fece scolpire il suo sembiante da una parte coll'iscrizione: *Ludovicus francorum, regnique neapolitani rex*, e dall'altra l'armi di Francia col motto: PERDAM BABILONIS NOMEN.

Il re Cattolico per lo contrario, alludendo al motto di Ludovico in una parte della sua moneta fece incidere un mazzo di gigli con un gioco di sopra ed il motto: TANTO MOTA; dall'altro le armi di Spagna coll'epigrafe: *Ferdinandus dei gratia rex aragoniae, et utriusque siciliae.*

La regina Giovanna di Aragona figliuola del re Cattolico e madre di Carlo V, nella di lui minore età, fece riconiare lo SCUDO RICCIO di 12 carlini, siccome si è detto di sopra. Ha le armi della Spagna da una parte, e le parole: IOANNA ET CAROLUS, e la Croce di Gerusalemme dall'altra co' titoli: DEI GRATIA HISPANAE REGES ET SICILIAE. — L'imperatore Carlo fece poi coniare quattro monete di rame, cioè il *Quattro cavalli*, il *Tre cavalli*, il *Due cavalli*, ed il *cavallo*, nelle quali monete, da una parte era la croce di Gerusalemme col motto: REX IUSTUS; e dall'altra due colonne con l'epigrafe: PLUS ULTRA.

Ma i monarchi austriaci, stabiliti già e fermi nel possesso del regno, nuova polizia di monete v'introdussero; ed è quella che fino ai nostri giorni si è conservata.

L'imperatore Carlo V, oltre le monete di rame, fece coniare il *ducato di argento*, detto volgarmente il *Gianfrone* con l'armi di Spagna da una parte, e l'epigrafe: *CAROLUS V, ROMANORUM IMPERATOR, REX AUSTRIAE* et *UTRIUSQUE SICILIAE*; e dall'altra *HILARITAS POPULI*. Fece coniare ancora il *mezzo cianfrone* di cinque carlini, con gli stessi tipi. — Queste monete furon poi dal duca di Alba vicerè del regno innalzate l'anno 1537 a carlini 12 e 6. — Fece anche Carlo zeccare il *tarì*, il *carlino*, la *zannetta* di 5 grana, e la CINQUINA di 5 tornesi, tutte in argento.

Il re Filippo II, oltre allo SCUDO RICCIO d'oro di 11 carlini e mezzo, zeccò il *ducato* d'argento di carlini 11, il *tarì* ed il *carlino*, ritirando tutte le monete d'argento tosate, come dalla Pram-

matica del Conte di Benevento vicerè del regno del 12 giugno 1619. Fece battere ancora il *quattro cavalli* di rame col cornucopia di uva e spighe da una parte; ed il motto dall'altra: PUBLICAE COMMODITATI. Come altresì il *due cavalli*, ed il *cavallo*.

Nel regno di Filippo III, il vicerè Duca di Ossuna fece coniare il *Cianfrone* di 5 carlini, il *quindici grana*, il *quattro cavalli* e il *due cavalli*; ed il vicerè duca Borgia, il *tre cinquine* ed il *quindici grana*.

Sotto il regno di Filippo IV si moltiplicò la moneta sì di rame che di argento. Nell'anno 1622 si coniò la pubblica di rame: nome che le diede pel motto *PUBBLICA COMMODITAS*: questa moneta avea dapprima il valore di due grana, fu poi bassata a tre tornesi. Si zeccò la *mezza-pubblica* con la croce; e questa da due tornesi fu del pari diminuita a nove cavalli. Si battè nell'anno 1623 il *nove cavalli* con la torre. Nell'anno 1615 si coniò il *tre cavalli* con la croce di Gerusalemme e il motto: IN HOC SIGNO VINCES; e nell'anno 1626 si coniò il *tornese* col toson d'oro.

E perchè nell'anno 1648 seguì la sollevazione di Tommaso Agnello, conosciuto nel nostro dialetto col nome di Masaniello; quando Arrigo di Lorena Duca di Guisa da Francia si portò in Napoli per aiuto de' sollevati e fè coniare una moneta di *quindici grana*, la quale da una parte avea uno scudo con quattro lettere S. P. Q. N. *Senatus Populusque Neapolitanus*, e d'intorno *ENRICO DE LORENA DUX REIPUBBLICAE NEAPOLITANAE*; e dall'altra l'effigie di S. Gennaro col motto: *SANCTAE IANUARIAE REGE ET PROTEGE NOS*. — Fece ancora coniar la *pubblica* di rame con le stesse parole nello scudo S. P. Q. N. e il nome suo; e nell'altra tre spighe con canestro di frutta ed il motto *PAX ET UBERTAS* 1648. — E fece ancora il *DUE TORNESI* con le stesse lettere e 'l suo nome da una parte, e spighe e frutta dall'altra con l'epigrafe: *HIC LIBERTAS* 1648. — Vi fu ancora il *tornese* con le stesse lettere e il nome del duca di Guisa da una parte ed un grappolo d'uva dall'altra col motto *LAETIFICAT* 1648.

Di queste monete, quelle di rame il re Filippo IV per compiacere il popolo, nel commercio civile di Napoli e del regno fece rimanere. Ma nello stesso anno 1648 fece rinnovare il *Cianfronè*, il *tarì*, il *carlino* di argento, e il *due tornesi* di rame, con le armi di Spagna da una parte e la sua effigie dall'altra.

Fin dal principio del secolo XVII molto disordine cagionarono le consumazioni, tosature e falsificazioni delle monete, com'è da vedere nelle nostre prammatiche sotto il titolo *de monetis et illas falsificantibus*. Fra queste importante è la seconda, per le prescrizioni che in essa si rinvengono che molta materia sommininistrarono di discussioni nel nostro Foro e che i seguenti vicerè imitando ampliarono.

Vi si stabilisce la pena di ducati cento per tutti coloro che avessero osato spendere moneta d'oro e di argento, la quale fosse scarsa di peso, falsa o tagliata, oltre la perdita di essa. Si vuole

poi, che le cambiali si pagassero ne' banchi con monete maggiori, e non in mezzi carlini, ossia zannette che allora correvano, e che perciò ivi assister dovessero i pesatori, i quali tagliar dovessero tutte le monete scarse o false, vietandosi ai cassieri il riceverne di tal sorta, o di venderle o comprarle. Si ordinò che i possessori di quelle portar le dovessero alla Zecca, ove avrebbero ricevuto il compenso in moneta buona, meno la differenza in danno ai padroni, o de' banchi ove ve ne fossero.

Si venne poi al castigo de' delinquenti. Furon sottoposti alle stesse pene de' falsatosi, incisori, diminutori delle monete tutti coloro, di qualunque sesso, che avessero loro dato ricovero o aiutati anche con accendere il fuoco, tenuto loro il lume e improntata la casa. E perchè tai delitti commettendosi segretamente, difficile ne facevano le pruove, perciò si volle, che contra coloro, i quali ne restavano inquisiti, si fosse proceduto con la tortura, o a condanna di altra pena; e se altra volta si trovassero presso di loro gli ordegni atti a fabbricare moneta falsa o forbici per inciderla, ancorchè non fossero *flagante crimine*, e non vi fossero testimoni *de visu*, restasse in arbitrio de' tribunali di condannarli alla pena della morte naturale per aversi in tal caso come confessi e convinti. Laddove poi non si ritrovassero inquisiti, ma concorresse in loro la mala vita e fama, e vi fosse un testimonio *de visu* degno di fede, osservar si dovesse la disposizione del capitolo del regno *Iam saepè*; e quando non vi fosse il suddivisato testimonio, ma la mala fama con altri urgenti indizi, anche restasse in arbitrio de' giudici il condannarli a pena di morte.

Chiunque poi avesse tenuto cunei da zeccare qualunque moneta, tra giorni due portar li dovea alla regia zecca sotto la pena di anni dieci di galera agl'ignobili, e di relegazione ai nobili, vietandosi ai maestri di poterli lavorare sotto pena della morte senza espresso ordine de' ministri del Re. Vietossi parimente sotto gravi pene il comprar ritagli d'argento di monete, il fare *alchimio*, ossia la mistura, comminandosi la stessa pena come sopra a quei, che sapendo fabbricarsi la moneta falsa in qualche luogo subito non lo rivelassero, promettendosi a quei, che rivelavano di esser tenuti segreti, e la metà di tutto quello, che si sarebbe conseguito, o confiscato in beneficio della regia Corte, e qualora fossero complici, poteano indultarsi, scoprendo i compagni, e provando i delitti.

Con la stessa *Prammatica* vietato anche fu estrarsi dal regno per mare e per terra alcuna quantità di gioie, oro o argento in massa sotto severe pene, alle quali partecipavano tutt'i complici, facilitatori dell'estrazione; comprendendovisi i guardiani de' passi, i portolani, o altro uffiziale che a quella invigilar dovea; e per venirsi alla condanna delle imposte pene non era d'uopo, che taluno si trovasse *in flagranti* nell'atto dell'estrazione, ma bastava che ne restasse legittimamente convinto; e qualora si ritrovassero solamente indiziati con indizi gravi ed urgenti, doveasi procedere

alla loro condanna per le pene pecuniarie, e per la perdita della terza parte de' beni, de' quali ne avrebbe ricevuto il terzo il denunciante, e quando esso fosse stato complice ne ricevea la metà di questa terza parte, godendo l'indulto. Finalmente fu ordinato, che s' incorresse nelle stesse pene anche quando delle gioie ed argento ne fosse seguito l' imbarco, o 'l carico sopra animali per estrarsi, o che si fosse rinvenuto per istrada, onde potesse giudicarsi probabilmente che andasse a caricarli: e si rivocarono tutte le licenze date per simiglianti estrazioni.

Questi rigori non davan rimedio ai mali tuttavia crescenti per la mala qualità delle monete, parte derivante dal loro consumo naturale, parte per le spesse fraudolenze che ne immettevano nel commercio delle false, parte finalmente per alterazioni arbitrarie delle monete stesse per mala intesa economia nella coniazione di esse praticata.

Le zannette specialmente eran tanto sfinite nel peso che neppur valevano cinque grana. Il cardinal di Zapatta ordinò con bando del 21 luglio 1621 che le monete rose dal tempo non venissero ricusate al loro valor nominale; e'l reggente di Costanzo volle aggiungervi che, sotto la real parola, alla coniazione della nuova moneta si sarebbero dal fisco ritirate e cambiate al valore che rappresentava. Il Cardinale in sostanza rinnovava un' espediente fin dal 1569 preso dal conte di Benevento. Ma allora che le sole monete non buone eranò le zannette; ai tempi del Cardinale quasi tutte. La corte di Spagna disapprovò le misure prese dal vicerè; ed una infinità di moneta adulterata fu introdotta nel regno da paesi stranieri, e a dispetto delle fulminate pene, la moneta venne sempreppiù diminuita e falsata.

» Seriamente adunque si dovè pensare alla coniazione di una nuova moneta .. e perciò si venne a stipulare un istromento a' 13 di settembre 1621 con alcuni mercanti, i quali si obbligarono di far venire in Napoli tre milioni di argento che coniar si dovea in moneta di tari, i quali alle zannette dovevan surrogarsi: ma questo cagionò il fallimento di tutt' i sette nostri pubblici banchi, e la ruina pubblica sempre più avanzavasi. Intanto aprissi la zecca nel casale della Torre del Greco, ma ad insinuazione del reggente Casanette fu per ordine del vicerè trasportata in Napoli nel solito luogo presso il convento di S. Agostino, per così evitarsi qualche frode, che avesser potuto commettere i partitari.

« Coniata fu la nuova moneta e vietate le zannette, fu quella pubblicata ai 2 marzo del 1623, con designarsi alcuni deputati in ciascun rione della città, i quali somministrassero la nuova in compenso dell' antica che riscuotevano. Ma la prima bastar non potea per supplire la prodigiosa quantità della seconda, e quei, ai quali era questa rimasta, riprodussero le querele contro del vicerè lagnandosi che violato avesse la pubblica fede e la promessa fatta sotto la real parola di esser risarcito ogni danno; dicendo che come ingannati riputavansi. Allegavano anche l' esempio di Fede-

rigo II, il quale nel 1240 stendo all' assedio di Parma, mancandogli il danaro, avea fatta coniar la moneta di cuoio con la sua effigie da una parte, essendovi dall' altra impressa l' Aquila imperiale, ma terminata poi la guerra, fu tutto puntualmente soddisfatto.

» Questo male però avvenne per la immatura pubblicazione fattane, comechè non più che un milione e mezzo se n'era coniato, e questo diede occasione ai partitari di commettere una frode; perciocchè mancando allora l' argento promesso, ridussero in pani le ricevute zannette, di nuovo coniandole in forma della moneta nuova: e pur con questo espediente non supplivasi alla mancanza dell' argento, perciocchè quello, che avevano non bastava a fare sei milioni, quanti ne bisognavano per lo rimpiazzo dell' abolita moneta. All' incontro alterato erasi il prezzo dell' argento e del cambio per Roma a duc. 140 di regno per 1600 scudi romani, onde non rendeva loro conto di aver l' argento da fuora; quindi fu, che per questa commessa mancanza un criminal processo fu fatto contro de' particolari, i quali in vece di tre milioni che obbligati eransi d' introdurre, appena una metà ne coniarono supplendo dippiù con le ricevute zannette. » Parrino *Teatro de' Vicerè.*

Intanto prammatiche si succedevano a prammatiche, e con tanta frequenza che lo storico delle nostre leggi e de' nostri magistrati trova opportuna questa occasione per rammentare quel pungente ricordo del Muratori, *doversi quelle riputare leggi di quattro giorni.*

§. 127.

Movimento legislativo del nostro sistema monetario dal governo del marchese del Carpio sino al 1806.

Chiamato al governo di questo regno il marchese del Carpio, cominciò anch' egli con la prammatica del 29 maggio 1683 a fulminare pene severissime, ed anche maggiori di quelle comminate dai suoi predecessori, perchè le monete false non s'introducessero nel regno; ma guidato dall'esempio di quello, ch'erasi praticato in tempo del cardinal Zapatta, si avvide, che questa impresa non potea recarsi ad effetto, se prima non fosse aiutata da un fondo corrispondente alla sua riuscita. Fu quindi risoluto di ordinarsi una imposizione di altre grana 15 sopra di ciascun tomolo di sale cui le piazze nobili concorsero. Ed eccoci alla emissione di quelle monete che solo ebber d' allora in poi corso legale; ed a quel sistema monetale che sino ai nostri giorni si è prolungato. Qui la storia delle nostre monete cessa di essere mero affare di erudizione ed interessa evidentemente il giureconsulto e l'amministratore.

§. 128.

Delle monete di argento.

Il re Ruggiero coniò il ducato, di valore intrinseco diverso dal presente, ed avendolo fatto di maggior lega, arrestò il commercio in tutta l' Italia rovinando il regno.

Il *carlino*, come si è veduto, fu così detto da Carlo I, il quale fece pure il *il due carlini* o sia *tarì*.

Il ducato sebbene fosse stato antico nel regno, tuttavolta il primo ducato che il Vergara ci reca, è quello di Filippo II. Il mezzo ducato, o sia *cianfrone;* viene dal medesimo rapportato sotto Filippo III. Nel 1537 furono alzate al 20 per 100, per cui il primo divenne dodici carlini, ed il secondo sei carlini. Così il ducato divenne moneta immaginaria o di conto. Si fece battere con questa nuova proporzione il tarì, il carlino, il mezzo carlino, detto pure *zannetta*, ed il quarto di carlino, o sia *cinque tornesi*, tutte di argento.

Era allora un uso generale in Europa di alterare le monete. Anche le nuove si facevano ineguali, con dare un peso non proporzionato alle antiche. Così accadeva anche fuori del regno.

Alzamenti e a variazioni senza fine succedevano in Inghilterra, e questi disordini non ebber termine se non al tempo di Newton, e Loke. La Francia non offriva spettacolo di minor confusione; ed alle consuete alterazioni del governo costituite in sistema l'introduzione straordinaria si aggiunse delle monete forestiere nel tempo della lega. Vedi Melon, Leblanc, Dutot, ec. In Germania la confusione e la lotta reciproca delle monete de' vari principi esser non potè frenata dalle leggi severe fatte nel 1566 dalla dieta di Augusta, nel 1570 da quella di Spira, nel 1588 dalle capitolazioni dell'imperatore Mattia, e da moltissime altre che le seguirono; tal che quella moneta dir. si potea tuttavia *vilem et dispectam*. E Napoli provincia i. disordini seguiva dei quali in que' tempi la metropoli, comunque in metalli preziosi ricchissima, non erasi ancor sceverata.

Conseguenza necessaria esser ne dovea che gli stranieri pagavano ciò che dovevano con la cattiva moneta, e si facevano pagare ciò che vendevano con la buona; e questo era naturale che accadesse. Di tali errori i governi assai tardi si son corretti, e quasi in questi ultimi tempi.

Lo stile del governo di alterare le monete fu imitato da' sudditi che le tosavano. Le frequenti alterazioni da una parte e la moltiplicazione de'tesori dall'altra; produssero grandissimo sconcerto nella circolazione. Sotto Filippo II si dovè pensare a ritirare le monete tosate, con doppio aggravio de' popoli.

A ciò si aggiunga la prodigiosa varietà de' pezzi di moneta rappresentativi di diversi e moltiplici valori.

Nel Regno di Filippo III, il duca di Ossuna battè il *cinque carlini*, *il quindici grana*, ed in appresso sotto il governo del duca Borgia si battè il *sette grana e mezzo*.

Ne'tumulti popolari del 1648, dal duca di Guisa si coniò una moneta di 15 grana.

Sotto Filippo IV si coniarono il *cinque carlini*, il *tarì* ed il *carlino*, perchè le vecchie monete si rifiutavano.

Effetti delle cattive monete erano la penuria de' viveri, e la perdita del commercio. Nel governo del duca di Alba, si prese il duro espediente di privare i creditori de' Banchi del terzo: un terzo fu dato di moneta nuova, e per altro terzo fu assegnato il frutto della nuova *gabella*, per tale oggetto imposta del *ducato a botte*. Così infinite famiglie rimasero impoverite e deserte.

« Quando Carlo II fu acclamato re, si batterono i carlini del suo nome. Le monete continuavano nel loro cattivo stato. » Così il Galaoti. Noi troviamo però nella Prammatica 29 *de monetis* che il vicerè di Aragona parla del carlino come di moneta falsa introdotta in quel tempo con l'impronta da una parte di tre gigli, e dall'altra di una donna; e fulmina la pena del bando dalla città e dal regno e la multa di ducati 100 contra chi lo ricevesse. — Vero è che vari carlini vennero sotto il regno di Carlo II battuti; ma questi il furono posteriormente, come or ora vedremo.

L'adulterazione delle monete risentivasi specialmente in quelle dei tarì, false nella lega, false nel conio. A' 12 luglio 1677, il marchese De los Veloz ordinò che fosse esclusa dal commercio e tagliata; il 23 dello stesso mese si conobbe esser cosa non tanto agevole il distinguere i buoni tarì da' falsi; e il 6 del seguente settembre si ordinò che in ogni quartiere ossia ottina della nostra città vi fossero persone le quali dileguar potessero tra i venditori e compratori qualunque dubbio su la buona o cattiva quantità delle monete, ed altre simili persone all' uopo stesso destinar si doveano da' governatori per tutte le città e terre del regno. Intanto a' 28 del seguente settembre si credè necessario rinnovar nuovi ordini perchè gli officiali del Banco tagliassero le monete false subito che il danaro esponevasi alla loro numerazione. Questo miserabile stato delle faccende monetarie in quell' epoca rilevasi dalle prammatiche 32 a 35 sotto il titolo testè citato.

Il bisogno di rifondere ed annullare tutte le antiche monete e venire ad una nuova generale coniazione era universalmente sentito e reclamato. Quest'opera era riserbata al marchese del Carpio.

Nel 1683 adunque dal conte di Hara, marchese del Carpio e vicerè di questo regno, si attese a rinnovar le monete di argento ridotte miseramente, per una notabile tosatura, a pochissimo peso ad onta di tutti gli espedienti palliativi di cui erasi fatto uso ed abuso sino allora. E questa operazione del suo viceregnato ne ha renduto celebre il nome ne' fasti della monarchia. Le monete in corso tuttavia prendon data da quelle battute sotto il governo di lui.

Egli coniò il *ducatone* di grana cento con l'impronta del re Carlo II da una parte e dall'altra uno scettro coronato fra due globi e col motto *unus non sufficit*. Fece il mezzo ducatone di grana cinquanta con l'effigie del Monarca da una parte, e la fortuna dall'altra, portante su di un globo assisa la palma in una mano e le armi di Spagna e di Sicilia nell'altra. Fece il tarì di grana 20 che ha il globo col disegno del regno di Napoli, con due cornocopii significanti giustizia e abbondanza da una parte e l'impronta del re, dall'altra. E fece il carlino con l'effigie del Re da un lato e con un leone dall'altro e il motto: *maiestate securus.* — Fu intenzione nel coniar queste monete di renderle corrispondenti a quelle del vicino stato pontificio; in modo che il ducato corrispondente alla piastra romana, il mezzo ducato alla mezza piastra, il tarì al cavallotto di Bologna e il carlino ai paoli e giulii. Ma in sostanza l'antico nostro sistema metrico venne riconsolidato. Furono queste monete battute del peso di 11 once di argento puro e di uno di lega; e fino al 1687 furono coniati ducati 3,042,916 secondo il Galanti. L'abate Galiani nelle sue annotazioni al libro *della moneta* confonde il peso di argento moneta, per cui suppone la quantità oltre a cinque milioni.

Fu considerato intanto che il prezzo dell'argento erasi aumentato, e che la nuova moneta contenea maggior valore intrinseco del valor nominale che le si era dato, dal che derivar ne potea in breve tempo la disparizione sia fondendosi, sia mandandosi fuori del regno. All'incontro le piazze non gradivano la proposta alterazione, riputandola pregiudizievole al regno. Il vicerè lasciò persuadersene, e finchè visse la progettata alterazione non ebbe luogo.

Un tale inconveniente però non potea lungamente sostenersi. La moneta del marchese del Carpio fu pubblicata dal conte di S. Stefano suo successore con alterarsi del 10 per cento, onde divennero 3,347,207. Così il ducato divenne carlini undici, il mezzo ducato carlini cinque e mezzo, il tarì grana 22.

Il conte di S. Stefano coniò anch'egli con questa proporzione la nuova moneta, nel 1688 e 1690; e ne fu battuta per 2,228,225.

Ma nell'anno 1690 il medesimo vicerè accrebbe la moneta di altro 20 per 100. La nuova moneta battuta dal 1683 giungeva a 5,455,432; ma questo secondo accrescimento sopra tale moneta dava 1,091,086, onde crebbe numerariamente a 6,546,518.

« Questo uso frequente di alienar le monete, fece che se ne ignorasse il valore ».

Queste prime monete del conte di S. Stefano furono tre; cioè il TARÌ di grana venti con le armi di Spagna da una parte e con l'effige del re Carlo II dall'altra; il CARLINO con l'istessa divisa, ed il grana otto con l'immagine del re da una parte e con la croce fornita di raggi dall'altra col motto IN HOC SIGNO VINCES.

Poi nel seguente anno 1689 fece coniare altre due monete,

cioè il ducato di dieci carlini e il mezzo ducato di grana cinquanta ambedue similmente con le armi di Spagna da una parte, e col sembiante del re Carlo II dall' altra.

Due anni dopo però, vale a dire nell'anno 1691 lo stesso viceré dovè accrescere il prezzo di tutte le monete di nuova coniazione, tanto cioè le sue quanto quelle del marchese del Carpio e l'aumento fu di due grana a carlino. Conseguentemente il carlino del marchese del Carpio fu grana tredici, il tarì grana ventisei, il mezzo ducati carlini sei e mezzo, il ducato carlini tredici. Così il grana otto del 1689 divenne carlino, il carlino dodici grana, il tarì ventiquattro, il mezzo ducato sessanta; e il ducato cento venti, e secondo questa valutazione furon battute le monete che conservano tuttavia il lor valore nominale. Hanno esse lo stesso tipo, cioè la testa coronata del Monarca da una parte ed il tosone d'oro dell' altra; e sono tuttavia gli odierni carlini, tarì, mezzi ducati, e ducati.

Il re Filippo V venendo in Napoli nell' anno 1702 fece coniare le sue monete di argento, cioè il *cinque carlini*, il *tarì* ed il *carlino* con l' effigie del Monarca senza corona in capo da una parte e con l'epigrafe PHILIPPUS V. D. G. REX. HISPANIARUM ET NEAPOLIS e con le armi di Spagna inquartate co' gigli di francia dall'altra e col motto: HILARITAS UNIVERSA.

Il re Carlo III, divenuto padrone del regno di Napoli l'anno 1707, fece coniare il carlino col suo impronto da una parte e con l'epigrafe CAROLUS III. D. G. HISPANIAE ET NEAPOLIS; e dall'altra parte le armi reali con le parole FIDE ET ARMIS. Eletto imperatore fè coniare nell' anno 1713 il *dieci*, il *cinque*, il *due carlini* con l' epigrafe CAROLUS IV ROMANORUM IMPERATOR HISPANIAE, UTRIUSQUE SICILIARUM REX 1713, oltre il carlino con la sua effigie da una parte con l' iscrizione CAROLUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR, e dall'altra con la croce di Gerusalemme e col motto: *in hoc signo vinces*.

Nell' anno 1716 avendogli l' imperatrice Elisabetta sua moglie procreato un figlio maschio fece zeccare il due carlini ed il carlino di uguale impronto, cioè coll' impronto dell' imperatore coronato di allori insieme con l' imperatrice da una parte e con l'epigrafe CAROL. ET ELISAB. IMP. e dall' altra una Pallade armata di lancia nella destra con un bambino alla sinistra col motto: PROPAGO IMPERII 1716.

Di queste monete il Galanti non c' informa del preciso quantitativo emesso dalla zecca. Ei si ristringe ad indicarcelo in massa nei seguenti termini: « La nuova moneta si continuò a battere giusta l' ultimo alzamento, e dal 1692 fino al 1717, in cui è stato permesso consultare i pubblici registri, trovo essersi coniati altri 6,778,900, che unita a' precedenti ci danno 18 milioni 325 mila, 418 ducati di argento. »

Il re Carlo di Borbone nell'anno 1734, entrando vittorioso in Napoli, fece coniare due monete di argento cioè il dodici ed il

sei carlini con le armi reali di Spagna inquartate co' gigli di Parma e con le palle di Toscana da una parte e l'epigrafe: *CAROLUS REX NEAPOLIS, HISPANIAE INFANS;* e dall'altra il Monte Vesuvio fumante con un Nettuno alla di lui falda *DE SOCIO PRINCEPS.*

La stessa moneta fu riconiata nell'anno 1750 con la testa del re in vece del vesuvio da una parte, e con la divisata impresa dall'altra.

Fece ancora il re Carlo coniare il dodici carlini con l'aquila ad una testa col motto: *FAUSTO CORONATIONIS* anno 1735. F. N; dall'altro prospetto l'impronto del re con l'iscrizione *Carolus D. G. Sig. et Hier rex Hips. Inf.* Fece coniare il sei carlini col suo impronto ed iscrizioni e con la croce adorna di fiori alle punte e tre corone col motto anzidetto; fece fare nell'anno 1736 il tre carlini cui fu imposta un' aquila come al dodici carlini.

Nell' anno 1747, essendogli nato il principe D. Filippo fece battere 100,000 ducati di carlini allusivi alla stessa nascita con l'effigie sua da una parte e della reina Maria Amalia con l'epigrafe *Carolus utriusque siciliae Rex et Maria Amalia reg.*, e dall'altra parte la fortezza che in forma di donna appoggia il fianco sinistro ad una colonna e con l'altro sostiene il real principino sul destro suo ginocchio col motto: *Firmata securitas*; e di sotto *Car. Amal. Philip. popul. spes nat. a.* 1747.

Il re Carlo Borbone battè in gran copia il *dodici carlini*, il *sei carlini* in poco numero, il carlino, ed in picciolo numero il *mezzo carlino.*

Nel 1745 ordinò che le monete di Sicilia avessero libero corso, come le nazionali.

Fra' nostri stabilimenti pubblici si ammirava la *deputazione delle monete*, la quale veniva composta di 23 soggetti del comune di Napoli. Allorchè si dovevano metter in commercio le nuove monete, questa deputazione si portava alla zecca a farne i saggi, e quando non si trovava fatta a dovere, si opponeva alla *liberanza* e rappresentava al Sovrano. La nuova moneta di argento del re Carlo Borbone era stata battuta di 10 once e 18 sterlini di puro metallo a libra, dove che l'antica era di 11 once, come si è veduto. Questo fu motivo perchè la deputazione si protestasse. Ma dal re si ordinò la *liberanza*, perchè si ebbe in veduta, che questa nuova moneta era nel fatto eguale all' antica, che si era consumata di due carlini a libbra.

» Sotto il re Ferdinando la nuova fabbrica per ogni libbra ebbe di puro metallo once 10 e sterlino uno e mezzo, perchè le monete furono accresciute nel peso. Ma coppellandosi il *dodici carlini* del re Carlo Borbone e i posteriori del re Ferdinando, si trova in amendue, come attesta il Galanti, di puro argento 25 trappesi 13 acini ed un quarto. Ogni *sterlino* è la ventesima parte dell'oncia. Una libbra di argento puro, detto di coppella, oggi (1789) si compra a duc. 17,50, dove che si comprava duc. 15,60, nell'anno 1791.

» Oggi le monete che corrono sono *grana cinque* che sono rare,

il *carlino* o sia 10 grana, il *dodici grana*, il *tredici grana*, il *tari* o grana 20, il *grana ventiquattro*, il *grana ventisei*, il *tre carlini* di Sicilia, il *quattro carlini* di Sicilia, i *carlini cinque* o mezzo ducato, il sei *carlini* di Napoli e di Sicilia, il *sessantasei grana*, il *ducato*, il *dodici carlini*, il *tredici carlini e due grana* ch'è raro.

Le ulteriori monete battute dal re Ferdinando sino all'epoca che ora trascorriamo sono stati il dodici carlini, il dieci carlini, il sei carlini, il tarì, il carlino. Non abbiamo dati compiuti per darne di tutti i precisi ragguagli.

È da notarsi che nel 1799 il governo repubblicano coniò anche il dodici ed il sei carlini, che sono rimasti tuttavia in corso.

§. 129.

Delle monete di oro.

Dopo il regno di Filippo IV fino al 1749, pochissime monete di oro si sono battute nel regno.

Prima e dopo di Filippo II, fu battuto lo scudo di oro di undici carlini e mezzo, di cui poi non si fece uso. Questa moneta ebbe gran corso nelle piazze straniere, e fu annoverata fra gli *scudi delle cinque stampe*, tanto rinomati. Nei tempi posteriori fu chiamato *scudo di oro riccio*. Il suo valore crebbe gradatamente sino a 24 carlini al tempo del VERGARA, cioè verso il 1715.

Questa è la ragione, per cui vi avevano corso le monete forestieri, e tra queste le doppie di Spagna, gli zecchini di Venezia e di Roma, i fiorini di Firenze, che oggi sono divenuti rarissimi.

Le monete del regno tratto tratto passarono ancora in Ispagna pe' frequenti donativi, per cui rimaneva sempre impoverito.

Passato il re Carlo in Sicilia per coronarsi nell'anno 1734 fè coniare l'oncia d'oro di carlini trenta col suo busto in una parte e con l'iscrizione: *Car. D. G. Sig. et Hier. rex. Hisp. Inf.* e dall'altra una fenice col motto: RESURGIT 1735.

Nel 1749 fè coniare tre altre monete di oro, il *sei*, il *quattro* ed il *due* ducati con la sua effigie da una parte e con le lettere *Car. D. G. Sic. et Hier rex*, e dall'altra le armi di Spagna inquartate da quelle di Parma e di Toscana e cinte col tesoro, con le ampolle del sangue di S. Gennaro, la mitra ed il pastorale, e con le lettere HISP. INF. 1749. M. M.

Le tre monete di oro battute nel 1749 cioè *l'oncia napoletana* del peso di 9 *trappesi* e di *acini* 17 e mezzo, e della valuta di 6 ducati; la *doppia napolitana* del valore di 2 ducati. La bontà di queste monete è di *carati* 21 ed un quarto. L'oro puro è riputato di 24 *carati*. In Francia i luigi hanno 22 *carati* di oro puro, e 2 di lega. Noi ci siamo conformati alla moneta di Spagna.

Circa lo stesso tempo si era dato libero corso alle monete di Sicilia, che sono della bontà delle nostre. « Vedi la pramm. 53

de monetis de' 10 decembre 1745. » Queste monete di oro consistono nell'oncia e nelle due oncie. Abbondantissimo è divenuta la prima, la quale è la metà della nostra, cioè del valore di tre ducati. « Nel 1734 sotto l'imperatore Carlo IV fu battuta l'oncia Siciliana. » Ciò che merita di essere considerato si è, che fino al XIII secolo, per l'unità del governo, ne' due regni è stato uniforme il peso, il nome ed il valore delle monete. « Vedete l'*Illustrazione delle monete, che si nominano nelle costituzioni delle due Sicilie* del DIODATI. ». Ma sarà sempre un fenomeno stranissimo e niente concepibile, che i Siciliani, ad eccezione del canonico Schiavo, siano stati finora all'oscuro di un fatto di tanta importanza alla pubblica economia del regno. Donde poi sia derivato, che le once, i tarì, il carlino, il grano abbiano avuto in Sicilia la metà del valore, che prima avevano conservato fino alla rivolta contro Carlo I. di Angiò, con gran maraviglia i siciliani si mostrano ancora all'oscuro di questo fatto. Il Diodati suppone che ciò abbia potuto accadere al tempo de' re Aragonesi, per l'alterazione fatta nel valor numerario.

Converrebbe avere un idea del numerario che esiste nel Regno, cioè della quantità delle specie di oro e di argento che vi circolano. Si può aver notizia della quantità che da un certo tempo si sono battute; ma non si potrà mai sapere la porzione che n'è stata fusa. Le nostre leggi proibiscono fondersi ed estrarsi le monete che se n'è perduta o che si è esportata fuori. Niuna idea possiamo formarci della quantità non picciola delle monete di Sicilia che perennemente viene tra noi; onde queste nozioni sono difficili ad acquistare, e fallacissime sono le conghietture.

Ciò che si può dire si è, che in ogni anno s'introduce nel Regno una somma di oro e di argento, proporzionata a' crediti che nel commercio abbiamo con le altre nazioni. Ma in questi due ultimi anni, la bilancia del commercio non ci è stata favorevole, onde di necessità sono state portate fuori le specie nazionali. In fatti le nostre monete di oro sono in commercio in Roma, in Genova, in Livorno e nel Levante ottomano. Quando il nostro commercio avrà ripigliato il suo ordinario corso, che abbiamo mostrato essere superiore, gli stranieri nostri debitori ci riporteranno le nostre monete. Io dunque non posso altro fare, che dar il conto esatto delle specie fabbricate nella Zecca di Napoli.

Dal 1749 fino al dì 14 novembre 1785, si sono coniati in Napoli delle tre monete di oro di sopra indicate, 20 milioni 838 mila 345 ducati.

Il Re Ferdinando seguì nelle ulteriori coniazioni delle monete d'oro lo stesso sistema che avea trovato stabilito dall'augusto suo genitore.

§. 130.

Delle monete di rame.

Il Galanti ci presenta lo stato delle nostre monete di rame nel 1789 nel seguente modo :

« Corrono oggidì, ei dice, sei monete diverse e sono il *tre cavalli* ; il *quattro cavalli*; *il tornese* che racchiude sei cavalli; il *nove cavalli*; il grano o sia *due tornesi* che racchiude 12 *cavalli*; la *pubblica* o sia grano uno e mezzo. Abbiamo veduto che il grano d' oro era prima moneta di conto, ed era la 600 parte dell' oncia di oro. Il *tre cavalli* prese tal denominazione dall' impronto del cavallo postovi da Ferdinando I.

» Il conte Carli crede che la moneta de' cavalli siasi usata fin da' tempi di Ruggiero, ma noi non abbiamo tali monete prima di Ferdinando I, il quale ne battè un numero presso che infinito.

» Il *tornese*, (come abbiam veduto) prese il nome dalla moneta francese battuta a *Tours* dagli Angioini.

» La *pubblica* si disse così dalla sua epigrafe *pubblica commoditas*.

» Carlo V fece coniare anche il *cavallo*, il *due cavalli*, che per la loro picciolezza sono andati in disuso. »

Noi abbiam seguito l'ordine cronologico di tutte queste monete e ne abbiam notato i tipi. Avremmo desiderato poterne notare anche il titolo ed il peso ; ma gli elementi ce ne mancano. Nell'epoca attuale però le notizie ci si presentano alquanto più chiarite.

» Filippo IV nel 1622, prosegue il Galanti, fece coniare il *due grana*, che fu poi sbassato ad un grano e mezzo detto altrimenti *pubblica* ; e la *mezza pubblica* o sia 9 *cavalli*. »

Non so perchè mai abbia qui voluto questo diligente autore trasandare l'importante notizia che ci trasmette il Galiani, che sino a questa epoca avesse corso fra noi la moneta *erosa*. Vero è che il Carli assume che moneta *erosa* non siasi giammai tra noi permessa. Ma il Galiani ne parla in termini positivi.

Il duca d'Alba adunque, succeduto al tumultuoso governo del cardinal di Zapatta fece battere buona moneta di rame puro, coi tipi che abbiam di sopra indicati. L'*erosa* fu totalmente abolita. Il peso delle due monete fu di dodici trappesi per ogni grano. Questa disposizione riduceva il valor nominale della nostra moneta di rame al suo intrinseco valore. Io sostanza il duca d' Alba seguiva la stessa economia che si era stabilita nella Sicilia insolare fin dal 1531, come saremo per vedere.

Ma questo vantaggio non durò molto. Nello stesso secolo il peso del grano si ridusse a dieci trappesi, e vi si stabilì un valore immaginario del 10 per cento, il quale andò poi via via crescendo, e di mano in mano che la moneta con l'uso diveniva più guasta

e consunta come saggiamente avvertono e il Galiani e il Broggia ed il Carli nei loro trattati delle monete.

Le monete di rame che fece battere il marchese del Carpio sono il due tornesi di rame con le armi di Spagna da un rovescio e con l'effigie del monarca dall'altro, il tornese con l'impronto del re da una banda e col tosone dall'altra, e il tre cavalli con l'impronto reale da una parte e con la croce co'raggi dall'altra col motto: *in hoc signo vinces*.

Sotto il regno di Filippo V le monete che si coniarono in rame portano lo stesso tipo di quelle di argento; ed in questo modo nel 1703 fu coniato il due tornesi.

» Nel 1648, ne' tumulti popolari furono battuti il *tornese*, il *due tornesi* e la *pubblica*. Sotto Filippo V si coniarono ancora il grano ed il tornese. Tali monete erano state battute ora di 12, ora di 10 *trappesi* a grano. » Tutto ciò merita chiarimento.

Il marchese del Carpio nel 1688 si allontanò dal sistema adottato sotto il duca d'Alba. Ei ridusse il grano a dieci trappesi e vi stabilì un utile per la zecca del 10 per 100. È da notarsi che il rame nel 1688 aveva in Napoli la metà del valore che ebbe un secolo dopo come avverte il Diodati. E si avverta che il Carli, il qual fece la sua analisi su la nostra moneta di rame, riconosce che la zecca di Napoli era la più proporzionata d'ogni altra, e che il nostro sistema monetario servir doveva di rimprovero e fare invidia a tutto il resto d'Italia, per ciò che spettava alla proporzione col rame.

» Nel regno del monarca Carlo Borbone, trovandosi la moneta di rame quasi tutta corrosa, si pensò di rifarla. Nel 1756 la nuova fu coniata di 7 trappesi a grano, perchè la valuta del rame era cresciuta.

» Si coniarono tutte le monete correnti; e dai 31 maggio 1755 fino a 24 agosto 1757, si batterono *cantara* 154. 6) e tre quarti. Fu tale fabbrica sospesa per ordine della camera della Sommaria, perchè il *partitario* si valeva della moneta vecchia ch'era di maggior peso come si è pocanzi notato.

Qui cade in acconcio di osservare che la riduzione della nostra moneta a sette trappesi per grano, fu preceduta da gravi dibattimenti, e Carlo Antonio Broggia, che nel suo trattato delle monete pubblicato nel 1743 era stato severo sostenitore del valore intrinseco, che avea dimostrato l'esistenza del valore immaginario anche nel sistema di que' tempi, e che avea disapprovato come grande errore la diminuzione del grano ad otto trappesi come avea disegnato di fare il governo alemanno, si era opposto con un'ardita scrittura alla proposta novità.

All'incontro Ferdinando Galiani, ne'libri pubblicati in suo nome l'anno 1750, ne avea preparata la strada. Egli avea detto, e molto a proposito, che il cambiamento di proporzione tra il rame ed i metalli preziosi, se non è grandissimo, non produce effetti; che pochi paesi vi sono in cui non v'abbia un dieci per 100 al-

meno di sproporzione; e che il rame, per quanto sia cattivo, non perviene quasi mai ad aver forza da lottar con l' argento e con l' oro. Avverte però questo diligente autore che l' enorme sproporzione del 50 per 100 ch'era corsa tra la moneta d'argento e la moneta di rame del marchese del Carpio fece che in que'tempi una enorme quantità d'argento uscisse dal regno e ne restasse il rame. Ed altrove, spiegando chiaramente la sua idea, avea dimostrato ch' ei poco differiva dal sentimento di Broggia. Voleva questi che la moneta si restituisse al peso del duca d' Alba. Il Galiani si contentava che si rimanesse come era stata fissata dal marchese del Carpio, il che, secondo lui, importava la differenza di un 11 per 100. Ma nè l'uno nè l'altro eran favorevoli ad un nuovo e maggiore alzamento.

Il sistema adottato nel 1755 fu adunque assai al dì là di quello che potevano tollerare i principî del Galiani. Il peso del grano fu ridotto a sette trappesi; e perciò calcolandosi su i dati del Broggia, fu introdotto nella moneta di rame più del quaranta per 100 di valore immaginario oltre il prezzo del metallo e della manifatturazione. Un tale errore fu ben presto conosciuto; ed appena fu cominciata a coniarsi la moneta, il re ne fece sospendere l'ulteriore coniazione.

Nel 1788 si coniò nuovamente moneta di rame e perchè il prezzo del metallo si suppose cresciuto, si adottò di nuovo il sistema del 1755. Ci sia permesso su tal proposito qui trascrivere ciò che ne riflette il signor della Rovere soprintendente generale delle monete di Sicilia nelle sue erudite e ben sensate *Memorie storiche ed economiche sopra la moneta bassa* di que' reali dominii. — « Il rame, ei così ragiona, esser non potea molto cresciuto sopra i prezzi calcolati dal Broggia, perchè in quel medesimo tempo si è dimostrato che in Sicilia si faceva moneta di rame col sistema di Corsini, simile al sistema antico di Napoli, e malgrado che il metallo si provvedeva da Napoli da Livorno e da Trieste, pure la regia corte non vi perdeva. — Una moneta così debole in un regno così vicino cominciò a produrre qualche danno anche presso di noi. Malgrado il divieto delle monete napolitane nel nostro regno, il commercio di Calabria ne introdusse molte cattive, e molte buone ne cacciò. »

§. 131.

Sistema monetario ne' dominî al di quà del Faro dal 1807 al 1815.

Occupato il Regno dall' armata francese, mentre che nel ramo di pubblica amministrazione facevansi grandi cangiamenti, solo il sistema monetario non soffriva significanti alterazioni.

Il decreto del dì 12 luglio 1806 confermò le antecedenti disposizioni per quanto riguardava, che le monete estere fossero considerate come ogni altra merce; ma questa disposizione fu in

parte illusoria, perchè stabilita una tariffa, colla quale furono le monete estere ragguagliate alle nostre, doveano in tal modo esser ricevute nei Banchi, ed altre Casse, ed anche così essere date in pagamento.

Col decreto del dì 12 gennaio 1807 nè anche furono fatte innovazioni all'antico sistema, tranne il tipo delle monete.

Ciò che merita più attenzione si è la legge del 19 maggio 1811 colla quale fu sanzionato, che dovesse aver luogo nel regno il sistema monetario già adottato in Francia. In conseguenza fu stabilita per unità monetaria la lira, ossia nuovo tarì, del peso di cinque grammi di argento puro, al titolo di nove decimi di fino.

Furono coniate due monete d'oro l'una di quaranta lire, e l'altra di venti. Le prime erano al taglio di cento cinquantacinque per *chilogramma*, e le seconde di settantasette e mezzo.

Le monete di argento furono.

1. un quarto di lira
2. mezza lira
3. tre quarti di lira — di peso tutte a proporzione della lira.
4. una lira
5. due lire

6. cinque lire, che prendeva anche il nome di scudo, o nuovo ducato.

In fine le monete di rame puro furono:

1. un centesimo del peso di due grammi.
2. due centesimi
3. tre centesimi
4. cinque centesimi — di peso a proporzione del centesimo.
5. dieci centesimi

Il popolo però non poteva assuefarsi al novello sistema incontrando continuamente ostacoli a ragguagliare la vecchia colla nuova moneta; talchè quel governo fu obbligato di rivocarlo nel 1814 con altra legge de' 18 agosto, ordinando, che avesse luogo l'antico sistema.

Fu benanche stabilito, che il titolo delle monete d'oro dovesse essere ragguagliato in modo che ciascuna moneta contenesse nel valor nominale d'ogni ducato la qualità di ventisette acini e 675 millesimi di lega, ciò che formava un peso totale di 30 acini, e 750 millesimi al titolo di ventuno carati e cinque ottavi, ossiano 900 millesimi.

Per le monete di argento venne disposto, che fossero coniate secondo il titolo ed il peso determinato dalle Prammatiche del Regno.

Per la moneta di rame fu ordinato che dovesse essere coniata di materia pura, e che ogni grano avesse il peso di nove trappesi. Per effetto di questa legge il grano ebbe l'istesso corso, che aveva prima dell'ultimo sistema, e venne considerato come la centesima parte di un ducato, siccome anche fu stabilito, che

nei sconteggi fosse diviso in dieci parti eguali, ciascuna delle quali seguitasse a chiamarsi cavallo o callo.

In questo stato eran le cose quando il legittimo re fu restituito ai voti de'suoi fedelissimi popoli in questa parte de'reali dominii.

Il sistema monetario si vide allora spiato all'ultimo grado della sua perfezione. Prima però d'innalzarci col legislatore a tanta altezza di prudenza economica, ci rimane tuttavia gittare un rapido sguardo su gli avvenimenti relativamente a quest' obbietto passatisi nell' altra parte dei reali domini.

§. 132.

Sistema monetario ne' dominii al di là del Faro.

Nei primi anni della monarchia il sistema monetario per l'una e l'altra parte de' reali dominii si conservò uniforme.

Abbiamo che nel 1132 Ruggiero istituisse in Messina una zecca per farvisi monete di oro, di argento e di rame, e per regolarsi in essa il peso e la qualità delle monete ne'suoi dominii: *Diploma del* 23 *luglio* 1139.

Vi fu pure una zecca in Palermo. Vari diplomi di quel secolo fanno menzione di *TARENI in impressione Siciliae ad pondus Panormi*. Vedi Pirri, *in notts Eccl. Pan. pag.* 130.

Antichissima fu la zecca di Palermo; ed oltre alla sua prima ricchissima numismatica, nell'occupazione saracenica monete enfiche si hanno in gran novero, fra le quali anche de' principi Normanni e Svevi. E questi sono precisamente i *tareni ad pondus Panormi*. Il Papa Alessandro IV nel 1255 confermò ai Palermitani il privilegio di aver la zecca *pro ut illam inclitae recordationis Rogerii ac Willelmi II regum Siciliae temporibus usque ad tempus quondam Frederici olim romanorum imperatoris habuisse noscimini, etc.* — Quando fu edificata la nuova zecca in Palermo nel 1681, sotto il governo del conte di San Stefano, nella iscrizione che vi si appose fu espressamente dichiarato che quella non era una nuova instituzione, ma una integrazione degli antichi dritti: *siclam pristino iure Panormo concessam etc.* Vedi De la Rovere.

Assume l' autore poco fa citato che il buon sistema monetario inculcato da Carlo d'Angiò principe di Salerno, col capitolo *item permittimus*, del che abbiam fatto menzione non fosse già una nuova istituzione, ma restituzione soltanto del sistema stabilito dal buon re Guglielmo II; e ne adduce la plausibilissima ragione che tutto ciò ch' erasi in quel capitolo stabilito si trovò quasi parola per parola adottato dal re Giacomo ne'capitoli che questo Re pubblicò in Palermo il 2 febbraio 1286; e non è ordinario, nè verisimile, ei riflette, che fra due nemici uno copiasse le leggi dell' altro; ma era naturale, che l' uno e l' altro concorressero nello stabilire la medesima cosa, poichè avevano interesse am-

bedue di copiare i sistemi di un altro Re, che ciascun di essi venerava come predecessore, e che formavano il desiderio di ambi i Regni. »

Ma il re Giacomo andò anche oltre alle vedute del Principe di Salerno. In sostanza ei volle:

1. Che non si battesse moneta più di una volta in vita di ciascun sovrano;

2. Che la moneta nobile fosse legale e di titolo corrispondente al consiglio de' pratici;

3. che la moneta bassa venisse valutata nè troppo altamente, per non cacciare la più preziosa, nè troppo vilmente per non essere cacciata essa stessa;

4. Che le monete nuove non si diffondessero con la forza (*per collecta*), ma si dessero ai banchieri e ai mercadanti che quelle ricever volessero spontaneamente.

E più limpidamente appare nella legislazione della Sicilia al di là del Faro ciò che abbiam di sopra enunciato, che le monete cioè in quell' epoca si pesavano.

Un capitolo dello stesso re Giacomo del 1288, a riformare gli abusi che si commettevano dagli uffiziali regi nella esazione delle collette *con pesar le monete in false bilancie*, ordinò che per l'avvenire l'oro, l'argento *et alia pecunia tota* fossero stati prima legalmente e diligentemente esaminati, e pesati da' banchieri pubblici nel luogo rispettivo.

Da un diploma del re Federico II di Sicilia, dato in Messina l'anno 1315 si rileva che le moneta correnti in quell'isola dopo il famigeratissimo *Vespro* erano:

1. Le *once* di oro.

2. Gli *augustali*.

3. *Perriali o baonesidi argento*, picciole monete del valore di dieci grana, simili ai nostri *carlini o carlini*.

4. I *grani*.

5. I *denari* o sia *piccioli*.

In questo diploma si stabilisce:

1. Che i *perriali* si spendessero a peso; che un tal peso esser dovesse legittimo; e che la zecca di Messina ne somministrasse il campione bollato a tutti i banchieri e mercadanti.

2. Che il peso di queste monete da darsi in cambio per un oncia di oro esser dovesse determinato.

3. Che nessuna antica moneta la quale non avesse il conio ultimamente da lui stabilito nella zecca di Messina fosse in corso.

Il sistema monetario della Sicilia insolare fu adunque come segue:

I *perriali* di argento aveano once 10 e sterlini 17 di argento fino per libbra;

N' entravano in una libbra once sei;

Un perriale valea dieci grani;

Un grano sei piccioli.

La moneta piccola avea mezz' oncia di fino per libbra e di una libbra si facevano 240 piccioli.

Due perriali formavano un tarì ; e 30 tarì un' oncia.

Prima del 1735 fu fatto un alzamento al valore *piccioli*. Il titolo fu conservato lo stesso , ma il peso venne diminuito, perchè di una libbra si fecero 431 piccioli e non più 240. *Diploma di Federico III del* 1335. E in quell' anno ebbero un ulteriore indebolimento e nel peso e nel titolo. L' argento fino da 10 sterlini per libbra fu ridotto a sterlini 7 1/2 , e di una libbra invece di 432 ai fecero 480 piccioli , mentre i *perriali* , ossia *carlini*, che allora diceansi pure *parvuli argentei*, furono lasciati *consueti et statuiti valoris* , *essentiae ponderis atque formae*.

Nel 1398 correvano i *carlini* di cattiva lega e d'ingiusto peso. I *piccioli* stessi ch' erano stati causa del male , aveano anch'essi sofferto danno. Il re Martino volle apportarvi rimedio, e pubblicò all' uopo un capitolo nel parlamento di Siracusa col quale si prescrisse :

1. Che non corressero altri *carlini* oltre a quelli di buon conio e di giusta lega, com'erano stati recentemente battuti nella zecca;

2. Che altri *piccioli* non si spendessero se non quelli del solo conio e del solo titolo attivamente stabilito , cioè di sterlini 7 1/2 di argento per ogni libbra di peso ;

3. Che gli antichi piccioli fossero venduti dai padroni agli appaltatori della zecca ;

4. Che tali appaltatori fossero obbligati a comprare il metallo de' *carlini* e de' *piccioli* aboliti a quel prezzo che secondo i saggi si sarebbe determinato da una giunta composta di un maestro razionale, di due giurati di Messina, de'maestri di zecca e di un'altra persona periodica ;

5. Che la giunta medesima avesse proposto qual lucro pagar dovessero gli appaltatori della regia corte sopra i nuovi *piccioli* da lavorarsi col metallo degli antichi, ed anche col metallo nuovo.

Il titolo de' piccioli si fissa in questo capitolo di sette sterlini e mezzo d' argento.

Conseguenza ne fu estrazione in gran copia di oro e di argento , tanto inoltrata che lo stesso re Martino si vide costretto di vietarla con pene severissime.

È da notarsi che sotto questo re gran quantità di monete forestiere si vide sparsa nel commercio di quell' isola. Nel 1406 del ducato d' oro e del fiorino di Firenze, nel 1407 del fiorino di Aragona ec.

Nuovi capitoli per la zecca furon dati nel 1413 da Ferdinando Vega, legato e vicerè pel re Ferdinando di Aragona. Il titolo dei *piccioli* fu restituito all' antica bontà di dieci sterlini ; di una libbra dovean farsi 456 *piccioli*; il dritto di signoria esser dovea di cinque grani a libbra , ossia il sei ed undici diciannovesimi per cento. Tanta moderazione però non ebbe lunga durata. Già nel 1437 ne' *piccioli* non si osservava il peso legale e non ve n'erano

de' grossi e de' sottili. Si permise poi che di una libbra se ne facessero 104. E nel 1446 era così grave la differenza di proporzione fra le monete di argento e le monete basse che nella medesima le prime liquefaceansi e convertivansi con guadagno in *picciolì*, i quali rendevansi di giorno in giorno peggiori.

Nel 1460 il parlamento domandò al re Giovanni che venisse aumentato il valore delle monete d'oro, cioè del ducato veneziano, del ducato di camera, dell'alfonsino e della doppia, il che venne accordato.

Nel 1461 si assegnò un valor regolare alle monete d'oro, e proporzionalmente a quelle di argento.

Nel 1466 il vicerè Lopez Ximen de Urrea fece coniar nuova moneta; si chiamavano reali d'oro. Ciascuna di esse era di carati 24 del peso di trappesi 4 e mezzo, e del valore di tarì dieci; restava un avanzo di tarì 495 ed un terzo per libbra destinato alle spese della manifattura e del mantenimento della zecca.

Nel 1490 furono coniati i *trionfi d'oro*. Erano d'intrinseco eguali al ducato veneto, e si facean valere tarì quattordici di argento. Intanto per un dispaccio del 1408, un ducato veneto valeva 16 tarì in *picciolì*. Dal che segue che la moneta d'argento veniva assai meno de' *picciolì* valutata e che in questi v'era un valore immaginario. Quindi le monete d'oro e d'argento si fondevano; la moneta falsa divenne frequentissima, ed altri picciolì circolarono introdotti dallo straniero. E perciò con replicati editti il vicerè de Cuna comandò che le monete di argento si spendessero a peso e proscrisse le monete false e i *picciolì* forestieri. Ordini con maggior rigore poi ripetuti dal vicerè Pietro Sanchez di Calatayud.

Ad onta di ciò i disordini vennero a colmo, ed attesta il Maurolico, che la moneta adulterina impunemente e pubblicamente dai falsari si fabbricava: in modo che fra 10 monete appena se ne rinveniva una legittima.

Il vicerè Ugo de Moncada fu dunque in necessità di far ritirare e fondere nella zecca di Messina tutta la moneta falsa e restituirla in metallo ai possessori; e per quelle d'argento fu comandato che i possessori le portassero alla zecca per fondersi e coniarsi in nuova moneta, e che per ogni oncia di argento che ne fosse risultato non altro si dovesse restituire che dieci tarì. La perdita del regno per tale operazione fu calcolata di 600,000 fiorini.

Intanto nel 1514 il re Ferdinando autorizzò i mezzi proposti nel parlamento per ristorare i danni sofferti, moltiplicare la moneta e renderla permanente nel regno.

Si stabilì una zecca provvisoria nella città di Termini sotto la direzione della zecca di Messina.

Dalla nuova moneta d'oro ed argento non solamente non si ricavò verun lucro per la regia corte, ma nemmeno si dedussero le spese di manifattura.

Per pagare il lavoro di quella d'argento, il re diede mille du-

cati sopra il donativo e per quelle d'oro si era già dell'altra maniera provveduto.

Per cinque anni furono destinati dall'erario 5000 ducati per anno a comperarsi argento ed oro in massa e farli coniare in moneta senza avervi nè perdita nè lucro.

Finalmente fu disposto che in ogni anno la quinta parte delle rendite dei prelati assenti s' impiegasse in compra d' oro e d' argento, i quali coniati si restituisser poi ai procuratori de' prelati suddetti.

Una prammatica nel 1521 c' informò che in quel tempo la moneta d' oro e d' argento si comprava e vendeva come mercanzie, anche a maggior prezzo del valore legale, si ritagliava, si fondeva e si estraeva. *Pragm. regn. sic. tom. I, tit. 72, pragm.* 1, § 6, 7, 8 e 9. È chiaro che la sproporzione del valore legale di queste monete col loro valor commerciale era la cagione d'un tal disordine. Il sig. della Rovere però trova plausibili motivi per attribuirlo nella massima parte alla sproporzione de' *piccioli*.

Questi disordini continuarono sino al 1531. Nel parlamento di quell' anno convocato per ordine di Carlo V si portò al sistema monetario quel grado di proporzione che con la posizione attuale delle cose esser poteva in accordo. « Si posero de' limiti al prezzo dell' argento in massa che andava sempre crescendo; si stabilirono alle monete d' oro e d' argento il titolo, il peso e 'l valore che esattamente meritavano, attesi i prezzi correnti de' metalli, da' quali si dedussero le sole spese senza verun dritto di signoria; ma ciò che in quella riforma veramente si distinse, fu il regolamento della moneta bassa. Si abolì la moneta erosa, sostituendosi moneta di rame semplice da valere quanto valeva in massa con la giunta delle sole spese di manifattura. Il *picciolo* di rame pesò trappesi due ed un quinto e n' entrò nel numero di 163 in una libbra. Un cantaio di rame fece in moneta once 11. 9. 4. Il prezzo di un cantaio di rame in massa era di once 5. »

Questo sistema si conservò per tutto il resto del secolo, quantunque l' aumento del prezzo del rame influisse di molto nelle successive coniazioni.

Nel 1531, il prezzo del rame in massa crebbe sino ad once 11.20 a cantaio. E perciò nella coniazione sotto il vicerè duca di Medina Coeli il *picciolo* fu ridotto di peso a trappeso uno ed un quinto; e di un cantaio di rame si batterono *piccioli* 72,000. Nel 1568 il vicerè marchese di Pescara inculcò l'osservanza del sistema medesimo; e per l' ulteriore aumento di prezzo del rame in massa, il *picciolo* fu ridotto a cinque sesti di trappeso e si coniò per la prima volta il *grano* ossia *sei denari*, il quale pesò cinque trappesi. Un cantaio di rame produsse *piccioli* 84,000.

E lo stesso fu praticato nel 1698 sotto il vicerè conte di Olivares. Fa onore a questo vicerè ed ai ministri di quel tempo la cura che presero perchè la forma della moneta di rame fosse decente e perfetta.

Ma il sistema fu cangiato nel 1704 dal vicerè duca di Feria. Il *grano* allora fu ridotto a trappesi 3, cocci 14 e 14/23, aggiungendosi per elemento del valor nominale anche il dritto di signoria. La moneta di rame allora divenne abbondantissima. Nel 1518 fino i tributi si pagavano in moneta di rame, e 'l patto di non potersi ricusare s'inseriva come clausola necessaria nei contratti di affitto.

La moneta d'argento che nel secolo precedente era stata cacciata dalla moneta d'oro alzata oltre il dovere, si vide allora ricever doppio impulso dell' usoita per l'alzamento della moneta di rame. « Malgrado tutta la severità delle leggi, e malgrado l'immenso presidio di guardie e di spie di cui erano munite le spiagge del regno, l'estrazione dell'argento era così superiore a tutti gli argini, che il governo finalmente dovè mostrare la debolezza di cedere e di patteggiare. Due bandi pubblicati in Messina nel 1618 e nel 1624, a coloro che avesser portato alla zecca monete forestiere, concedettero il permesso di estrarre altrettanta quantità di monete nazionali d'argento. Dall' anno 1607 sino al 1624 si erano battute nella zecca di Sicilia 6,472,670 once di moneta di argento: e queste in quell'epoca erano tutte sparite dal regno.

Inconvenienti politici accaduti in Messina l'anno 1674 diedero nuovo fomento ai mali della moneta. In quei tempi di turbolenza vi si fusero de' cannoni e ne furon fatti GRANI e TRE DENARI secondo le istruzioni del duca di Geria. Queste monete ebbero nome di *bronzine*.

Nel 1678 la zecca fu trasferita a Palermo; e circa quel tempo si diffusero per tutta l' isola monete false di rame rosso e così sottili, che in un cantaio se ne contavano sino ad once 103.10.— Questa moneta fu chiamata dal volgo *ciaulina* e *tallarita*, con le quali espressioni s' intendeà denotare essere una tal moneta così leggiera da poter volar in aria soffiandovi.

Nell' anno 1686, per diminuire la spesa di manifattura e crescere in proporzione il diritto di signoria, si stabilì che la moneta di rame non più si battesse, ma semplicemente venisse fusa e gettata in forme d' arena che si chiamavano staffe. Vi si volle aggiungere anche un tre per cento di bronzo per meglio riuscire nel getto. Così alla prima depreziazione della moneta e su la scarsezza di peso, gl' inconvenienti della lega e della fusione si aggiunsero, e le falsificazioni divennero innumerabili, e l' oro e l'argento sparirono. Nel 1692 i grandi proprietari erano ridotti a pagare i loro censi in zuccaro, in frumento, ed in altri generi. I falsari profittarono della felicità che loro era stata offerta dalla legge medesima, e secondo l' espressione del vicerè duca Veraguas nella convocazione del parlamento del 1698 « uno de' più considerabili danni nati dalla malizia dei tempi era stato l' introduzione della fabbrica della moneta falsa, la quale avea posto il regno in compromesso. » *Atti del parlamento del* 26 *maggio* 1698. Mongitore, *tomo II*, *pag.* 101 — Della Rovere *ub. sub.*

Il principe di Niscemi maestro razionale del re al patrimonio presentò al governo una dotta e sensata memoria nella quale assunse a dimostrare, non esser conveniente cosa che l'erario guadagnasse su la zecca, all'alto prezzo della moneta doversi attribuire il vero ed inevitabile incentivo della falsificazione di essa; le frequenti mutazioni di valore produrre la ruina del commercio; doversi conservare alla moneta di rame con quelle di oro e di argento la proporzione comune che hanno reciprocamente questi metalli nella estimazione degli uomini; tutto altrimenti revesciarsi e confondersi. *Arch. della zecca di Palermo, f.* 47, *v.* 4. E'l re Carlo con dispaccio del 5 agosto 1697, dichiarò analogamente a quelle vedute che la nuova fabbrica di moneta di rame si facesse col valore intrinseco, dedotte le spese, *considerando esser questo l'unico mezzo per guarirsi il male tante volte sofferto.*

La nuova moneta fu cambiata con egual numero e quantità delle false che venner proibite e ritirate. Tutta la moneta falsa cambiata fu di once 42,191. 12 17; in questo cambio i particolari perdettero soltanto once 2095. 17 8, e lo stato impiegò once 40,095.25.9. Ciò che se ne raccolse fu una massa di metallo del peso di cantari 756. 83. 9, parte in rame e parte in bronzo, valuta per once 13. 875 10 12; e perciò la perdita effettiva dello stato dee ragguagliarsi ad once 26,581, 17 17.

Ma oltre la moneta falsa ritirò e cambiò anche la moneta *bu-data* del conte di San Stefano, la quale si cambiò *grano per grano.* La perdita per questa seconda operazione ascese ad once 4323, 10. 13.

Finalmente stabilitosi che tutta la moneta di rame non avesse dovuto più avere diminuzione del diritto di signoria (ragguagliata a circa il quarto del valore, cioè al venticinque per cento), fu del pari ritirata e cambiata *grano per grano* tutta l'altra moneta debole, la quale non più era in accordo con le nuove proporzioni. E ciò importò altra perdita di once 21,389.5.18.

Un donativo straordinario di 200,000 scudi supplì a tutte queste spese.

Anche il palazzo della zecca ebbe notabilissimo miglioramento. Dimessa la zecca che il conte di S. Stefano aveva accomodato in Palermo nella contrada della *panneria*, fu trasportata nel decente palazzo a tal uopo edificato nel piano della marina con la spesa di once 8000.

« Il sistema delle monete di oro e di argento di Sicilia nell'anno 1735 fu condotto dall'augusto Carlo III alla sua vera perfezione, e durò per lungo tempo in una calma invidiabile, come ancor vi durano. Tuttavia i primi e gli ultimi anni del secolo XVIII soffrirono molto, quelli per la continuazione de' mali del secolo passato non ancora riparati, questi per la naturale instabilità delle cose umane, per la quale i migliori sistemi vacillano quando non si vanno adattando ai movimenti della base su la quale sono edificate. » Della Rovere.

Nel 1714, 1718, 1719 e 1734 si deviò dalla rigida osservanza del sistema, e si coniarono monete di rame di Francia sotto Vittorio Amedeo, monete di bronzo negli assedii di Messina e di Siracusa, e nuovamente nel secondo blocco di Siracusa. Queste all' ingresso del re Carlo III furono ritirate.

Frattanto circa i prezzi del rame puro e della manifattura i dati non eran più quelli del 1698. La regia corte non poteva più batter moneta senza soffrirvi perdita. Per mantenersi adunque in vigore il sistema, bisognava in proporzione diminuire il peso della moneta — Un altro riguardo si ebbe presente.

« Si stabili per essa di coniare moneta di rame puro di Venezia. La quantità da farsi in seguito fu fissata in once 28,000. 217. L' impresa fu ritenuta in economia per conto della regia corte.

La spesa di manifattura, esclusi gli ordigni, non doveva eccedere per cantaio. . . . . 7 1. 10.

Dovevano rimanere per prezzo di rame, per supplimento di salari, per restaurazione, a nuova formazione di ordigni, e per dare qualche soccorso alle spese del ritiro delle monete cattive. . . . . 22 28, 10.

Perciò il *grano* doveva pesare cinque trappesi, ed un cantaio doveva dare in moneta . . . . . *once* 3 .00. .00.

A misura che s' andava lavorando la moneta nuova, si doveva con effetto andar raccogliendo l' antica rimasta dalle dette quattro epoche, cominciando da quella del 1715, e terminando sino a quella del 1734, e cambiando ogni *grano* vecchio con un *grano* nuovo.

Questi ragguagli ci vengono somministrati dal diligentissimo signor Della-Rovere. L' importanza dell' ultimo periodo è tale, che crediamo indispensabile che egli stesso direttamente e non più in compendio ne ragioni. Ciò ch' ei dice, si lega direttamente alle storiche nozioni che su lo stato delle nostre monete basse di tutti i domini di S. M. non è lecito ignorare.

« Non è maraviglia, se il buon sistema delle monete basse siciliane fu rovesciato da quella stessa tempesta delle cose politiche di Europa che distrusse edifizi assai più solidi ed antichi. Sul finire dell' anno 1708 venne S. M. ad onorare questa capitale con la sua augusta presenza. Il seguito numeroso di persone di ogni ceto, che accompagnò la Real Corte di Napoli, portò in questo Regno assai più moneta napolitana di quella che vi avea condotto nel 1720 la cassa militare del conte di Mercy. Il timore di far soffrire nuove perdite a persone che ne aveano sofferto troppo, fece derogare alle antiche leggi, e furono autorizzate a correre nel nostro commercio anche quelle medesime monete di rame, delle quali il re poco tempo prima non ci aveva voluto permettere nemmeno l' imitazione.

Ecco come questa necessaria tolleranza diffuse il contagio. Gli impresarii della zecca, passato un anno, domandarono il permesso di adottare anche per la moneta di rame siciliana il peso, e le

divisioni di quella di Napoli. Il tribunale del real patrimonio volle sentire il marchese Ugo ch'era allora maestro di zecca. Ugo si uniformò a questo progetto, perchè vi trovò le circostanze più propizie di quelle, ch' erano state nel 1797, quando l'aveva proposto altra volta il suo predecessore d'Orgement. La sua rappresentanza degli 8 di marzo 1800 merita d' esser letta. Egli mostrò che non ignorava i retti principii regolatori di questo ramo di economia politica; ma confessò che ignorava i fatti. Dato che la moneta di Napoli era assai più debole della nostra: dato che, rotti gli antichi argini, il nostro regno era stato inondato di tal moneta, ed aveva esso acquistato lo stesso corso della siciliana, in guisa potevansi entrambe promiscuamente e liberamente cambiare: dato che le circostanze infelici de'tempi non permettevano una coraggiosa e dolorosa rivocazione di questa tolleranza; non restava altro arbitrio che uniformare la moneta di Sicilia a quella di Napoli.

Diceva questo maestro di zecca parlando della riforma fatta in Napoli nel 1755. «Non occorre riesaminare i motivi che indussero il governo di Napoli a fare quest' alterazione. È fuor di dubbio che dovettero precedere i calcoli più esatti su la comune proporzione, e che si sia dato questo passo per adottarsi al livello comune.»

Fin qui egli non faceva che ripetere ciò che aveva detto tre anni prima il suo predecessore. Ma aggiungeva poi parlando della nostra moneta di rame: «L' unica sproporzione, che in essa si può ragionevolmente temere è quella che ha con la moneta di Napoli; giacchè la vicinanza di questi due regni, e la loro sorte di dipendere insieme dall' augusto dominio di V. M. vi fanno circolare reciprocamente anche le loro monete di rame. Per noi dunque basta solo che si sia fatta in Napoli l' indicata alterazione, per doversi anche eseguire in Sicilia. È evidente che nello stato presente una libbra di argento monetato si cambia in Sicilia con libbre 47 e mezza di rame, ed in Napoli con libbre 33 ed un terzo. Nel cambio dunque d'ogni libbra d'argento vi ha di vantaggio di più di 14 libbre di rame a favore del regno di Napoli. L' esperienza ci dimostra i tristi effetti di questo cambio. Fa maraviglia la gran quantità di moneta di rame, che si formò nella nostra zecca nella fine del secolo XVII, e la cui spesa costò al regno circa 400,000 scudi. Se si aggiunge a questa la quantità non indifferente, che se n'è fatta nel secolo XVIII, dovrebbe trovarsene in Sicilia una somma prodigiosa. Trattando la quantità che n' esiste, non è tale, e la maggior parte è falsa e ritagliata, perchè quell' equilibrio, che non produce la legge nelle monete, lo produce sovente la mano de' falsari e de' cambisti ec.»

I principii erano giustissimi, ed erano quelli stessi, la cui verità è stata dimostrata in queste memorie coi fatti costanti di sette secoli. Ciò che sarebbe stato ripugnante a tutte le regole, era il far correre insieme monete dello stesso metallo e dello stesso valore, ma di peso notabilmente diverso, e 'l valore conservare li-

vello differente fra le zecche di due regni, ne'quali la circolazione del danaro era già comune ed aperta. Non restava dunque la scelta che fra i due estremi: o abolire totalmente la moneta debole e reintegrare per la moneta del regno l'antica e severa disciplina; o non conservare nella moneta forte un valore intrinseco inutile che sarebbe corrosa ed annientato dal corso contemporaneo della debole. Nella somma difficoltà di adottare il primo dei due espedienti si preferì il secondo, e si volle che anche questo regno corresse la sorte, che era toccata a quello di Napoli.

Con reale dispaccio de' 5 giugno 1801, essendo ministro di Azienda il Priore Seratti, S. M. ordinò che si coniassero cantara 50 di moneta di rame secondo il peso, e le specie delle monete di rame di Napoli, e se ne facessero *baiocchi*, *grani*, *tre piccioli* e monete da cinque e da dieci grani. In seguito furono proposte le istruzioni del marchese Ugo, e furono autorizzate dal tribunale del real patrimonio con dispaccio degli 8 dicembre dell'anno medesimo. Ecco ciò che in esse fu prescritto.

Il dritto di signoria doveva essere per ogni cantaro . 15. 15

Dovevano rimanere per prezzo di rame e spese di manifattura, compresi i dritti degli uffiziali 27. 10

Il grano dovea pesare trappesi tre e mezzo, e le monete maggiori o minori in proporzione, e perciò di un cantaro di rame dovevano farsi 42. 25

Queste istruzioni che furono dettate dalla necessità, e che furono scelte, non come un bene ma come il minore de'mali, ridussero la moneta bassa di Sicilia a peggior condizione di quella del duca di Feria, che aveva cagionato tanti danni nel secolo XVII. Quella non aveva, che un 22 per 100 di valore immaginario, e questa n'ebbe più del 35.

Ma bisogna ripetere che la causa del male non furono le istruzioni. Senza di esse, e prima di esse la moneta di Napoli, che aveva gli stessi inconvenienti, ed anche maggiori, perchè era sproporzionata con se stessa, correva nel nostro commercio per effetto dell' editto del 1799, e ciò bastava, perchè gli stranieri o i falsarî profittassero dell' occasione. In fatti in un anno, e due mesi corsi dall'epoca, in cui erano state introdotte le monete napolitane, sino a quella in cui scriveva il marchese Ugo, era sparita una gran parte della nostra moneta buona, e gran copia se n'era introdotta di logora, ritagliata e falsa.

La moneta nuova non diminuì nè accrebbe il male. Ma esso da se medesimo camminava a gran passo, e percorreva rapidamente i soliti periodi. Quella che passava per moneta legittima della zecca di Napoli, era già assai più debole di quella che aveva prescritto la legge del 1755. Se ne fece la pruova nella nostra zecca a 4 luglio 1800. Il *dieci tornesi*, che doveva pesare 35 trappesi non ne pesò che 27. Così un cantaro di rame dava più di 55 oncie in moneta.

Questa moneta così debole fu la più esposta alla falsificazione Ne' principii del 1804 il tribunale del real patrimonio fece esaminare e riconoscere nella zecca le mostre di talune monete false che correvano nel regno. I periti riferivano che esse erano monete da dieci, e da otto *tornesi* con l' impronta napolitana composte di rame impuro, gettate in creta e non coniate in veruna zecca.

Nello stesso anno l'estensione delle monete di oro e di argento, era così smoderata che con ordine circolare del 6 novembre si dovettero rinnovare le severe minacce delle antiche prammatiche contro gli estrattori de' metalli preziosi.

Finalmente nel 1805 il disordine avea fatto tali progressi che, come suole avvenire ne' grandi mali, i rimedi medesimi vi servirono di alimento, e vi somministrarono una forza nuova impensata.

L'imbarazzo ed il cattivo aspetto della moneta falsa cominciava ad esser sensibile alle popolazioni. Molti avvisi pervenivano al tribunal del real patrimonio di sconcerti accaduti nel regno. Il tribunale, nella impossibilità di proibire all'istante la moneta falsa, pensò giustamente ad arrestarne la moltiplicazione; ed imitando la prammatica del conte di S. Stefano del 9 marzo 1686, spedì un ordine circolare il dì 5 luglio con cui fu prescritto a tutti i Proconservatori d'indagare i falsari, e compilarne i processi: ma niente fu aggiunto per vietare o permettere espressamente il corso della moneta illegittima. Nel tempo medesimo non lasciò di esporre al governo i gravi danni che il corso di essa avrebbe potuto cagionare, e propose la necessità di adoprarsi l'estremo rigore per estirparne gli autori di un delitto di così fatali conseguenze. A corrispondenza di questa insinuazione il governo diede degli efficaci ordini ai Magistrati.

Ma il danno era più grande, o era più conosciuto di quello del 1686. Questa circolare non produsse quella tolleranza indiretta della moneta falsa, che aveva ottenuto il conte di S. Stefano senza l'espressa autorizzazione della legge. Il popolo che vedeva l'indegnità della moneta, prese l'accennata circolare, come un bando proibitivo del suo corso e cominciò a rifiutarle. Vari inconvenienti accaddero nelle piazze di Palermo che il Pretore dovè sedare permettendo con ordini a voce che la moneta falsa si continuasse a spendere. Lo stesso avveniva nelle popolazioni del regno. I giurati di Mazara rappresentarono al Luogotenente del Re, Principe di Cutò, che in quella città i venditori di commestibili ricusavano la moneta di rame pel timore di esser falsa o adulterata, e che questo impedimento recava molto disturbo alla povera gente. Quindi il tribunale, in seguito di un biglietto del Luogotenente de'26 luglio, per evitare disordini maggiori, fu costretto a fare una dichiarazione, che forse non si era giammai fatta in casi simili. Con altra circolare del 13 agosto fu spiegata quella del 5 luglio, manifestandosi, che in quella si era soltanto

ordinata l' inquisizione contra i fabbricatori e gl' introduttori della moneta falsa, ma non si era proibito il corso della moneta esistente, fu perciò comandato che fino a nuov'ordine essa proseguisse ad essere ammessa in commercio.

Il disegno del tribunale era stato giusto. Da una parte dovevasi cedere alla necessità, e calmare gli sconcerti, riservando l' estirpazione intera della moneta falsa al tempo, in cui si sarebbe avuto il mezzo di rimpiazzarla e ritirarla quietamente. Dall' altra parte se ne doveva arrestare la moltiplicazione, per questo era necessario lo zelo, e'l rigore de' magistrati.

Ma i nuovi disastri politici interruppero il disegno, e diedero al male una estensione ch' esso forse non aveva giammai avuto. Nei principii del 1806 si aprì nuovamente la guerra. Ritornò la Real Corte in Palermo. Con la truppa e con l' altra gente che seguì questo passaggio, divenne più abbondante la moneta cattiva, e quanto più questa abbondava, tanto più dispendioso e difficile compariva il ritirarla e tanto maggiormente gli ostacoli sorgevano contra l' impresa di una generale riforma.

Frattanto la circolare del 13 agosto 1805 che, se fosse stata seguita da una riforma vicina, sarebbe stata opportuna ed innocente, divenne il fondamento di uno sconcerto assai peggiore di tutti quelli che si erano veduti. Per l'addietro la moneta falsa era stata sempre proscritta; e se qualche volta si era tollerata per poco tempo, ciò si era fatto senza il consenso della legge. Ora essa divenne legittima. La circolare del 13 agosto consegnò alle mani dei falsari l' impronto dell' autorità pubblica. La zecca ch'è l' esercizio di uno de' più gelosi diritti della suprema potestà, fu abbandonata e divisa nelle case de'malvagi. Il delitto fu minacciato con una mano, ma premiato ed animato e legittimato con l'altra. Le idee di proporzione, di equilibrio, di titolo, di peso, di rimedio, di saggio furono tutte rinunziate e cancellate.

Non si può osservare senza pena questo passo che le circostanze imperiose de' tempi infelici ci han costretto a dare in dietro senza volerlo e senza avvedersene. La facoltà di batter moneta, e di regolarne l' impronta, la qualità, il valore ed il peso in tutte le nazioni, ove il sovrano potere ha avuto la consistenza e la forza necessaria, è stata una delle regalie inalienabili. I privati l'hanno esercitata qualche volta nell'epoche della debolezza de'governi. Ma se n'è conosciuto poi il male, e questa funzione importante è stata reintegrata alla sovranità, dalla quale dev' essere inseparabile.

La repubblica di Roma, nelle angustie della guerra di Mitridate, lasciò il corso delle monete in balia dell'arbitrio popolare. Niuno, secondo Cicerone, sapeva in quel tempo ciò che possedeva. Il disordine crebbe a segno che i medesimi Tribuni della plebe implorarono il collegio dei Pretori, e questi con un editto rivocarono l' abuso.

Sotto gl' Imperatori i privati ebbero qualche volta lo speciale permesso di coniare moneta di rame. Ma nell' anno 393 Valenti-

niano, Teodosio ed Arcadio, non solamente vietarono l'esercizio di questa facoltà indebitamente strappata, ma eziandio la dichiararono delitto soggetto a castigo.

In Francia, sino al secolo XIV, vi furono persone alle quali, o per legge, o per consuetudine, o per privilegio competeva il dritto di coniar moneta. Le differenze e le frodi, che ne nascevano a danno delle monete del Re, fecero divenire quest'uso perniciosissimo. Il Papa Giovanni XXII nell'anno 1322 pubblicò contro di costoro la scomunica. Nello stesso tempo i Principi rivocarono e ricomprarono concessioni, separando dalla comunione de' sudditi quello che era diritto di maestà, e ricusando di dar più ai privati la qualità di colleghi nell'esercizio del principato.

Nell'impero Germanico la facoltà di batter monete, e di stabilire ed esaminare il loro valore appartenne per molto tempo ai corpi di monetari privati che stavano nelle città principali. Ma veduti gl'immensi disordini che ne scaturivano, questa facoltà fu richiamata ai circoli immediati ed all'Imperatore sin dai tempi di Massimiliano I nelle costituzioni della Dieta di Friburgo del l'anno 1497.

Ora, la circolare del 13 agosto seguita dagli ostacoli che impedirono una generosa risoluzione, non solamente separò dalla corona di Sicilia il dritto di monetare che non se n'era mai dismembrato, ma quel ch'è notabile in questo avvenimento singolare, lasciò l'indicato diritto di maestà in balia del popolo, e lo sciolse di qualunque freno. In tal guisa noi non già ritornammo alla condizione de' governi deboli, che avevano conceduto questa regalia ai privati collegi, o corpi, o persone distinte, ma ci riducemmo ad esser peggiori delle nazioni non ancora riunite sotto la potestà civile. Queste non conoscono ne' loro commerci che qualche segno stabilito dalla convenzione comune, e noi siamo stati obbligati dalla legge a cambiare i nostri beni con una materia che non ha prezzo nè naturalmente nè per consenso. Sei anni che sono corsi in questa posizione, hanno ridotto l'affare agli eccessi seguenti.

La moneta bassa di Sicilia non è più moneta, perchè non ha nè forma, nè conio, nè sostanza, nè peso definita. Essa è peggiore delle conchiglie, della carta, del ferro, del cuoio e di tutte le materie vili, delle quali nazioni selvagge e straordinarie si son servite per computare e permutare i valori. Quelle avevano sempre un numero definito, o una impronta pubblica, ma questa non può servire di misura, perchè niente ha di certo.

Delle monete di rame non false non esiste, o almeno non appare che un picciolissimo avanzo. La zecca di Sicilia dal duca di Veraguas in poi ne ha coniato presso a 102,000 once. Molte oltre quantità ne ha introdotte il commercio di Napoli. Frattanto appena, e raramente se ne vedono alcune: tanto è facile ad ogni miserabile che non ha capitali e non ha arte, il fonderle, e moltiplicarle.

Questa miniera di ricchezza immaginaria che ad ognuno è lecito di scavare, e in cui ognuno attinge delle larve permutabili con la ricchezza vera, sta dilatando l'arte d'esercitarla a danno di tutti agli altri mestieri onesti. Vi è già un gran nûmero di persone che nel deposito pubblico del travaglio e dei beni mettono negazioni e prendono cose.

Quel ch'è più da notarsi, la durata e l'ugualità non si trovano, che ne' buoni sistemi. I falsi degenerano sempre, e vanno all'infinito. Gli errori di economia sono simili ai corpi sferici sopra un piano inclinato: cadranno sèmpre fino all'ultimo precipizio. In altri pochi anni il popolo avrà trovato l'arte di vivere senza travagliare, finchè l'abuso si discrediterà esso stesso, e a canto di mucchi immensi di moneta non si troverà più come vivere.

Il nuovo Maestro di zecca Tenente Colonnello D. Vincenzo Benati, con rappresentanza del 1 novembre 1811, ha esposto a S. M. in tutta la sua chiarezza lo stato del male e la necessità estrema di un rimedio pronto. Ha detto, che due soli modi vi sono per arrestarlo: uno debole e poco efficace, ma che è necessario per servir di freno nel momento presente, e questo è la severità del castigo contro i falsari: e l'altro unico ed idoneo ad estinguere il disordine nella radice, ma che merita riflessione e preparazione, e questo è l'abolizione assoluta della moneta cattiva. Lo stesso Maestro di zecca con altra rappresentanza de' 25 del mese medesimo ha presentato a S. M. il risultato degli esperimenti da lui fatti sopra il bronzo di alcuni attrezzi antichi della reale artiglieria da disfarsi, ed ha proposto di destinarsi questi attrezzi alla riforma generale della moneta di rame, nella quale i governi precedenti han soluto impiegare delle immense spese.

S. M. si è degnata di accogliere queste importanti suppliche, e con real dispaccio de'5 dicembre 1811 ha dato le seguenti sagge provvidenze:

I. Ha ordinato al Tribunale della Gran Corte di rimettere in vigore l'osservanza delle leggi contra il delitto della falsificazione della moneta, e di dare in questi tempi di tanta frequenza del mentovato delitto un esempio di rigorosa giustizia, che ne arresti il progresso.

II. Ha formato una giunta, che discuta e proponga sollecitamente ciò che convenga fare circa l'interessante materia della monetazione del rame.

III. Ha comandato che si conservino per uso della Regia zecca quei cannoni e mortai inutili agli usi dell'artiglieria che si trovano nella real fonderia per vendersi, e che la zecca ne paghi il valore al ramo militare. »

Fin qui il della Rovere, uno de' componenti della giunta sopra mentovata. Le operazioni di essa fan parte preparatoria di quel sistema monetario di che presentemente godiamo.

ARTICOLO X.

LEGGE MONETALE DEL 20 APRILE 1818 ED ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE MONETE.

§. 133.

Della legge monetale de' 20 aprile 1818.

Se la virtù fosse visibile, diceva Platone, nessuno ristar si potrebbe dal non amarla. Ma disgraziatamente per la massima parte dell' uman genere, assai rare volte questa amabile divinità si scambia alle inferme qualità visive di chi pur vorrebbe vagheggiarla, in tutti quei mostruosi aborti e laidi fantomi che di virtù assumono la mentita maschera, e giungon più anche con la loro turpitudine a menomarne la santità del nome.

Della legge del 1818 riguardante l'attual nostro sistema monetario è tanta la bellezza che la gloria del legislatore che la segnò basterebbe a formarne il maggiore degli elogi. Le più delicate quistioni di politica economia in affare di monetaggio vengon così ad esservi armonicamente raggruppate e poste a quel favore di luce che ne rendono per tutti visibile l'incantatrice prospettiva.

La prammatica del 1805 avea renduta libera la esportazione delle monete, e libero ne era nella importazione il commercio, col prescriversi non doversi le monete estere ricevere a corso legale, ma considerandosi soltanto come mercanzie da correre in commercio nelle ordinarie valutazioni del titolo di esse e con gli ordinari avvicendamenti che costituiscono le fasi variabili del cambio. Fin da quell' epoca riputar si vuole il primo germe di prudenza legislativa che poi fruttò la stabilità del sistema attualmente in vigore.

» Dopo maturo esame, disse il re, del decreto de' 18 agosto 1814, con cui fu da' Francesi richiamato in osservanza l'antico sistema monetario del regno, in ogni tempo comune ai nostri domini di quà e di là del faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da esso loro ordinato l'anno 1811, abbiamo veduto che le sue disposizioni riguardanti le monete di oro, lungi di seguirlo, l'avessero anzi invertito, nè altro sistema conforme ne' sani principii di pubblica economia vi avessero sostituito ». Laonde ad ordinar venne un sistema monetario compiuto in tutte le sue parti, e fondato sul sacro principio del maggior bene de' suoi amatissimi sudditi; e benanche a riunire in una sola legge quella parte delle antiche ordinazioni che nella sua saggezza credè degne di essere mantenute (1).

---

(1) Colla legge de' 20 aprile 1818 già reclamata dagli scrittori e dal pub-

L' unità monetaria del nostro regno, cui i prezzi ed ogni specie di valutazione in numerario si riportano, ha nome *ducato*: la sua materia è una massa di argento del peso di acini napolitani 515, pari a cocci siciliani 416 e 161 millesimi (cioè cocci siciliani 416 e 161 millesimi parti di un grammo), e del titolo 833 e un terzo millesimi, ossia di 833 e un terzo millesimi-parti di argento puro di coppella, e di 166 e 2 terzi millesimi parti di lega, che ricade a cinque sesti d' argento puro e ad un sesto di lega. Il ducato si divide in 100 centesimi che han nome *grana* nei domini al di qua del faro, e *baiocchi* in quelli al di là: al di sotto di 10 centesimi o sia dieci grana, il loro valore è rappresentato in moneta di rame; da 10 grana al di sopra è rappresentato in argento. I multipli ed i summoltipli in argento hanno costantemente lo stesso titolo ed il loro peso e geometricamente proporzionato. — La tolleranza di titolo è di 3 millesimi in più o in meno al di sopra o al di sotto di tre millesimi, le monete di argento non possono essere messe in circolazione dalle zecche. — Le monete di argento non son ricevute a peso, nè possono essere rifiutate se non quando sieno visibilmente *ritagliate* intendendosi per *ritaglio* la mancanza del loro contorno legale. È parimente vietato ogni aggio sul cambio delle monete di argento tra loro; ma è permesso nel cambio dell'oro in argento e viceversa. — Ciascun grano in rame, o sia il centesimo del ducato, è diviso in 10 parti che in Napoli han nome *cavalli* o *calli*, ed in Sicilia *piccioli*. Ciascun grano è del peso di acini 140 pari a cocci di sicilia 113 e 131 millesimi a grammi 6,237 : i suoi multipli e summultipli sono di peso geometricamente proporzionato. — La moneta di oro ha un valore corrente che il governo autorizza; e quelle che al presente si coniano per vedute di pubblica economia sono portate al titolo 996 millesimi, che corrisponde secondo l'antico modo di valutare la

---

blico commercio vennero emendati gravi errori di economia. In effetto le nostre antiche prammatiche nei titoli *de monetis, et de extrac. seu export.*; vietavano la fusione e l' estrazione delle monete di oro e di argento, che si estendeva anche a quelle ritagliate o scarse, ed alle doble di Spagna ed ai zecchini Veneziani. In questa legge, che meritò l' esame ed i suffragi de' più illustri economisti di Europa, che venne comentata e celebrata in Francia, in Inghilterra ed in Germania, con salutare coraggio, come già erasi fatto dallo stesso autore cav. de Medici nella prammatica de' 16 gennaio 1805, si dispose, che sia permesso a chiunque di poter liquefare le monete effettive di oro e di argento, ridurle in verghe ed avvalersene per lavori, per esportazioni, o per altro uso e di poter liberamente estrarre dal nostro regno qualunque somma in moneta effettiva in oro ed in argento. Quindi con i più sani principii di politica economia che in questo rame campeggiano:

Come rosseggia l' or, che di rubini
Per man d' illustre artefice sfaville,

percorrendosi tutti gli altri governi e finanche l'Inghilterra, si fissa per la prima volta la moneta di argento sola, senza riguardo alla moneta di oro dello stato, per misura e valore di tutti gli oggetti del commercio e del traffico.

bontà dell'oro, a carati 23 e 904 millesimi di carato. La tolleranza di titolo non può essere che di un millesimo in più o in meno: il titolo ed il peso debb'essere notato nel rovescio della moneta.

Tutte le monete di rame, argento ed oro coniate antecedentemente alla legge del 1818 rimasero in corso secondo il loro valore nominale: per le sole monete di rame di grana 2 e mezzo, di grana 4 e di grana 5 coniate precedentemente al decreto del 21 febbraio 1816, quantunque detto valore sia in esso indicato, rimase ferma la riduzione del 2 gennaio 1815 confermata dal detto decreto. — Le sole monete di oro tanto antiche che moderne sono ricevute a peso: ogni acino mancante di peso di Napoli nelle antiche è valutato grana 3, e nelle nuove grana 3 e mezzo ossia grana 3 e 5 decimi.

Uniformemente alla prammatica del 16 gennaio 1805 ed al decreto del 24 ottobre 1815 è costantemente ed uniformemente permesso di poter liberamente estrarre dal regno qualunque somma in moneta effettiva d'oro o d'argento. È permesso ancora a chiunque poter liquefare le dette monete, invertirle in verghe, ed avvalersene per lavori, per esportazione o per qualunque altro uso.

Le monete coniate in argento sono le seguenti. Il *carlino* del peso di Napoli acini 51 e mezzo, pari a cocci di Sicilia 41 e sessantuno centesimi a grammi 2,294: la tolleranza di peso è di un acino; 50 carlini formano il marco di zecca, e la sua tolleranza è di 40 acini, pari a cocci Siciliani, 32, e 323 millesimi a grammi 1,782 (1). — I *due carlini* del peso di Napoli acini 103 pari a cocci Siciliani 83 e 23 centesimi a grammi 4,588: la tolleranza di peso è di un acino. Formano il marco di zecca 100 monete di due carlini: la sua tolleranza è di 80 acini pari a cocci siciliani 64 e 646 millesimi a grammi 3,564. Il *sei carlini* del peso di Napoli acini 309, pari a cocci di Sicilia 249 e 69 centesimi a grammi 13,765: la tolleranza di peso è di un acino. Formano il marco di zecca 200 monete di 6 carlini: la tolleranza di peso è di acini 160, pari a cocci 129 e 293 millesimi a grammi 7,128. — Il *dodici carlini* del peso di Napoli acini 618 pari a cocci siciliani 499 e 39 centesimi a grammi 27,532: la tolleranza di peso è di 2 acini. Formano il marco di zecca 250 di tali monete: la sua tolleranza è di acini 400 pari a cocci 323 e 232 millesimi, a grammi 17,820.

Le monete d'oro sono: le *oncette* di peso acini 85 di Napoli pari a cocci siciliani 68 e 686 millesimi a grammi 3,786: il loro valore corrente è di ducati 2. — Le *quintuple* di peso acini 452 di Napoli pari a cocci 343 e 434 millesimi, a grammi 18,933: il loro valore è di ducati 15. — Le decuple di peso acini 250 di Napoli

(1) Abbiam veduto innanzi che di poi si è anche coniata la moneta del valore di cinque grana d'argento.

pari a cocci 68 e 868 millesimi, a grammi 37,867: il loro valore è di ducati 300. Ma stante l'uso inveterato, col decreto del 15 aprile 1825 si ordinò la coniazione della *dupla* del peso di acini 170 di Napoli, pari a cocci 138 e 373 millesimi, a grammi 7,573 del valore di ducati 6. — Non è ammessa nella zecca per le nuove monete di oro tolleranza di peso maggiore di 10/64 di acino, pari a un ottavo di coccio pari a 7 millesimi di grammo. Il marco di 100 monete non può avere tolleranza maggiore di acini 12 e 2 ottavi, pari a cocci 20, a grammi o, 551 millesimi.

In quanto alle monete di rame, secondo la cennata legge del 1818, furono solamente riconosciute le monete seguenti: il *mezzo grano* o *tornese* di peso di Napoli acini 70 pari a cocci 56 e centesimi 3,118; 20 monete di mezzo grano formano il marco di zecca; la sua tolleranza di peso è di acini 60 pari a cocci siciliani 48 e 48 centesimi, a grammi 2,673. — Il *grano* del peso di Napoli acini 140 pari a cocci 113 e 43 centesimi, a grammi 6,237: il marco di zecca vien formato da 20 di tali monete; la sua tolleranza di peso è di acini 120 pari a cocci 96 e 97 centesimi, a grammi 5,346 — Il *due grano e mezzo*. o *cinquina* del peso di Napoli acini 350, pari a cocci 283 e 83 centesimi, a grammi 15,593: 20 di tali monete formano il marco di zecca; e la sua tolleranza di peso è di acini 300 pari a cocci 242 e 42 centesimi, a grammi 13,365. — Il *cinque grana* del peso di Napoli acini 700, pari a cocci 565 e 65 centesimi, a grammi 31, 185: 20 di tali monete formano il marco di zecca; la sua tolleranza di peso è di acini 600, pari a cocci 484 e 84 centesimi, a grammi 26,730. Col decreto del 9 aprile 1832 furono coniate altre monete di rame, cioè; il *mezzo tornese* ossia decimi due e mezzo di grano corrispondente nel valore all'antica moneta di *cavalli tre*; l'altra di *un tornese e mezzo*, ossia decimi 7 e mezzo di grano, corrispondente all'antica moneta di *cavalli* 9: e la moneta di *tornesi tre* corrispondente all'antica *pubblica*. Fu stabilito il peso corrispondente col tipo, leggenda e valor nominale.

Ma le monete fabbricate secondo le regole esposte di sopra non ricevono l'autenticità se non mediante il *conio*, il quale solo avvalora il peso ed il titolo di esse (1). Il conio poi varia secondo i diversi monarchi e gli obbietti differenti per cui le monete si fabbricano.

---

(1) Per intendere bene tal materia è necessario osservare che il *titolo* non è altro se non la determinazione di rapporto tra la quantità dei metalli che si fondono insieme per materia della moneta; cioè tra il *metallo fino* e la *lega*, ossia quella quantità di metallo basso che col più prezioso si unisce. Per giudicar quindi la bontà della moneta di oro, l'uso ha adottato il sistema di divider il peso di essa in 24 parti che diconsi *carati*; e per la moneta di argento in 12 che diconsi *denari*: la indicazione della bontà della moneta, ossia delle parti di oro o di argento puro e delle parti di lega, dicesi *titolo*. — Il *peso* poi è la indicazione del peso di metallo puro, più il peso di lega. — Per dirsi giusta la nostra moneta di oro, secondo l'art. 8

Nonpertanto oltre il conio, le monete fabbricate nelle nostre zecche, non possono mettersi in corso se non dietro essersene verificato il titolo ed il peso. Tal verifica vien fatta da una commissione composta dal ministro delle finanze, dal presidente e procurator generale della gran corte dei conti, dall' intendente e sindaco di Napoli; dal direttore generale dell' amministrazione delle monete, dal razionale della zecca e dal segretario per la redazione dei verbali, ai termini del decreto del 13 settembre 1815. — La commessione dopo le verifiche forma processo verbale con cui si contesta essersi trovato il peso e titolo voluto dalle leggi. I saggi di titolo son fatti secondo le regole chimiche e depositati nella zecca: in caso di frode nella esecuzione dei saggi, gli autori fautori e complici son puniti come monetari falsi. — Il metodo dei saggi che prima facevasi per *coppellazione*, non giungeva ad indicare il vero titolo, stante l' assorbimento di qualche particella: quindi si è sostituito il metodo degli umidi, ossia degli acidi. Il decreto del 2 agosto 1832 con una tanto vantaggiosa innovazione introdotta, ha rettificata giusta i risultamenti dei saggi per la via umida, l' attuale tavola di ragguaglio del *fino* contenuto nelle monete straniere.

§. 134.

Sanzioni penali.

Importando in supremo grado alla società che la fede pubblica non venga delusa mediante fraudolenti alterazioni della moneta, sonosi perciò le nostre leggi penali occupate a punir rigorosamente i reati concernenti tale obbietto. Quindi hanno esse comminato le seguenti pene.

Chiunque ha contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, va punito con l' ergastolo. Per la contraffazione, delle monete di rame va punito col secondo grado dei ferri. Ma in quanto agl'impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli e di Palermo, i quali con abuso del proprio uffizio e della confidenza che il governo in loro ripone, nelle stesse officine, per causa di farne lucro, abbian commesso questo misfatto su monete d' oro o d' argento che han corso legale nel regno, è stabilita la pena di morte; se lo abbian commesso su monete di rame che han corso legale nel regno, è fulminata quella del terzo grado dei ferri. — Chiunque ha dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, è punito col secondo gra-

della legge del 20 aprile 1818, è necessario che contenga 23 carati e 904 millesimi di carato in oro puro, ed il rimanente di lega: per quella di argento, secondo l'art. 1 della legge, debba contenere cinque sesti ovvero dieci *denari* di argento puro, ed un sesto ovvero due *denari* di lega. — Or dunque il *conio* appunto è quello che autentica il *peso* ed il *titolo*.

do dei ferri : se ha introdotto o speso monete di rame contraffatte o alterate, è punito col primo grado dei ferri nel presidio.—Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle, chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, è punito col primo grado dei ferri nel presidio.—La pena contro gli *espensori* preveduta innanzi, non può applicarsi a coloro i quali abbian messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false. Se però coloro contro i quali non consta che abbian ricevute per false tali monete, se ne sieno avveduti quando le han messe in circolazione, son puniti col primo grado di prigionia e con un' ammenda doppia del valore delle monete che han messo in circolazione, la quale non potrà mai essere minore di tre ducati. — La privata fabbricazione dei coni e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinata alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita con la reclusione.—Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra ventiquattr'ore dal momento che ha acquistato conoscenza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, è pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia, salve le pene maggiori in caso di complicità. Sono eccettuate da tal disposizione le persone dei coniugi, degli ascendenti, dei fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini nello stesso grado.—Tutt'i colpevoli poi dei misfatti enunciati di sopra sono esenti da ogni pena, se prima della consumazione di essi ed anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie e rivelato gli autori alle autorità corrispondenti : possono ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria : art. 263 a 271 ll. pp.

§. 135.

Dell' interesse della moneta.

La moneta può e debbe riguardarsi non solamente come un segno dei valori o come un mezzo di facilitar le permute delle cose, ma eziandio siccome il principale motore che produce i grandi movimenti della industria e del commercio ; perocchè è dessa che costituisce, o meglio crea i capitali necessarî all'agricoltura, alla manifattura ed al traffico. Da ciò procede l'assioma di pubblica economia, cioè che la moneta è essenzialmente produttiva.

Su questo principio la legge civile ammette e riconosce l'interesse della moneta distinguendolo in legale e convenzionale: il primo è fissato dalla legge medesima, e l'altro è determinato dalla volontà delle parti, quando non venisse dalla legge medesima proibito.

Non pertanto la determinazione della misura dell' interesse convenzionale, oltre la quale si cade nel vizio d'usura, non può essere del dominio della legislazion civile di sua natura immutabile:

il solo amministratore, seguendo i progressivi movimenti della industria in relazione del bisogno e della scarsezza dei capitali, è quello appunto che può solo determinare fino a qual punto può rendersi fruttifera la moneta in modo che senza opporsi alla libera circolazione di essa non si urti nei principii della pubblica economia. Al modo di tal determinazione amministrativa ha provveduto segnatamente la legge del 7 aprile 1820, di cui ecco le disposizioni :

1. L'interesse convenzionale così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell'interesse che verrà rispettivamente indicato nel corso degl' interessi. Eccedendosi questa indicazione s' incorrerà nell' usura.

2. Il corso degl' interessi sarà fissato in ogni anno e sarà pubblicato in tutt' i nostri reali dominii nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma dei regolamenti di pubblica amministrazione.

3. La variazione successiva nel corso degl' interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito nei contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all'epoca dei contratti stessi.

4. Nei nostri reali dominii al di quà del Faro, i lavori necessarii per la fissazione del corso degl'interessi saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio di questa città per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima ; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio di Foggia per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali dominii.

Nei nostri reali dominii poi al di là del Faro, i lavori necessarii per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio di Palermo per la valle di Palermo (ossia provincia), e per le valli (provincie) di Trapani di Girgenti e di Caltanissetta ; e dalla camera consultiva di Messina per la valle (provincia) di Messina, e per le rimanenti valli (provincie) di quei reali dominii.

5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione dai ministri delle reali finanze e degli affari interni per determinare in qual modo le autorità enunciate nell' articolo precedente debbono proseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl' interessi : quale circostanza di tempo o di luogo abbiasi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimoni che l'interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso, e che abbiasi giusta ragione di dubitare d' essersi incorso nella pravità usuraria.

7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pei

quali siesi determinato ad ammettere la prova testimoniale. Ammettendo questa prova non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurarsi come di dritto la ragione del credito impugnato.

8. Allorchè sarà provato che l'interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell' articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l' eccedente se lo ha ricevuto, ed a soffrire la riduzione della sorte principale; e potrà anche essere inviato alla gran corte criminale della provincia per esservi giudicato a tenore del seguente articolo.

9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente alla usura, sarà tradotto innanzi alla gran corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia e ad un'ammenda che non potrà eccedere l' ammontare dei capitali che avrà prestati ad usura, nè essere minore del terzo di questo ammontare.

10. L' interesse legale sarà regolato a norma dell' interesse convenzionale, con la diminuzione però del quinto.

11. L' interesse indicato nel corso degl'interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione.

§. 136.

Del corso delle monete straniere.

La moneta in quanto che riceve la sua autenticità dal conio, serve come un segno di valore nelle sociali contrattazioni: ma non può dirsi lo stesso di quelle coniate in estere nazioni, che secondo i principii della pubblica economia deggiono non come altro considerarsi se non come merce, ovvero metalli, la cui valutazione dipende unicamente dal cambio, ossia dal rapporto del debito e del credito delle rispettive piazze. Tal principio è stato saldamente consacrato dal decreto del 23 febbraio 1818, col quale si stabilì; 1. Che le tariffe pubblicate in tempo della occupazione militare per ciò che risguardava le monete di oro straniere, dal dì della pubblicazione del cennato decreto, non dovessero essere più in vigore, e dovessero nel regno unicamente tenersi come metallo; 2. che la borsa dei cambii di Napoli, di Palermo e di Messina nei loro statini settimanili ne avrebbero dovuto indicare il corso; ma che tal corso, come quello di ogni altra derrata di commercio, non producesse obbligazione a riceverle in pagamento, ma servisse soltanto di norma nei giudizii di commercio, secondochè le leggi prescrivono; 3. che le casse regie ed il banco delle due Sicilie non potessero da quel momento ricevere le dette monete estere di oro, non essendo più considerate come moneta corrente.

Ebbe di poi luogo l'altro decreto del 13 aprile dello stesso anno 1818 con cui si provvide circa le monete di argento, e si stabilì; 1. che le monete estere di argento del pari che quelle di oro non

potessero valutarsi se non come metallo, e che le borse di commercio avessero avuto a determinarne il cambio, il quale non dovesse produrre obbligazione a riceverle, ma solo dar norma nei giudizii; 2. Si eccettuò da tale regola la moneta di Spagna detta *pezza di Spagna*, o *pezzo duro* di coniazione anteriore all'anno 1818; dappoichè essendo questa nel Levante nelle contrattazioni commerciali ricevuta in preferenza di qualunque altra, ed essendo stata in corso autorizzata per molti anni nei dominî al di là del Faro, dovesse essere da quel momento generalmente in corso in tutto il regno come *piastra* o *pezzo duro* al prezzo di ducati 1. 24 (1); e la sua metà ossia *mezzo pezzo duro* fosse parimente in corso per metà del detto prezzo; 3. Per le pezze di Spagna di nuova coniazione fu riserbata la facoltà di conceder lo stesso corso dopo essersene fatto il saggio nella zecca; 4. Si stabilì da ultimo che le *pezze* e *le mezze pezze di Spagna* non potessero essere rifiutate in pagamento se non quando fossero *ritagliate*, intendendosi per ritaglio la mancanza del contorno legale.

Da ultimo la legge del 20 aprile 1818 confermando in tutte le loro disposizioni i cennati decreti sulle monete estere di oro e di argento, aggiunse in quanto ai *pezzi duri*, che le frazioni minori della metà non avessero alcun corso. Quindi nell'art. 14 si stabilì: Ferma restando detta nostra disposizione, il ministro delle finanze pubblicherà una ordinanza per solo regolamento del giudizio dei nostri sudditi sul valore intrinseco di dette estere monete. Questa ordinanza indicherà il loro prezzo di corrispondenza per le monete estere di argento con le nostre monete di argento, e per le monete estere di oro con le nostre di oro. Calcolato il detto prezzo sulle proporzioni del *fino* e per le sole monete di oro di titolo inferiore a 995 millesimi, sarà fatta la deduzione della spesa del raffinamento, onde porle col valore intrinseco delle nostre monete in perfetta proporzione. La stessa ordinanza indicherà ben anche il giusto peso di ciascuna moneta estera d'oro e d'argento, il suo titolo e la quantità del fino che vi si contiene, ed il prezzo ancora delle masse delle dette monete a libbra per quelle di argento e ad oncia per quelle di oro. Finalmente per le monete di oro sarà indicato ancora il valore di ogni acino mancante in corrispondenza del suo titolo: art. 14 legge del 20 aprile 1818.

§. 137.

Delle garanzie relative a talune materie e prodotti.

La protezione dovuta alla fede pubblica, la sicurezza necessaria alle giornaliere transazioni, l'interesse stesso del commercio che vi è strettamente connesso, richiedono che talune garenzie spe-

(1) Con altra posteriore disposizione fu aumentata a ducati 1. 25.

ciali sieno stabilite per la qualità di taluni obbietti preziosi a rispetto dei quali facile sarebbe la frode, e la verificazione difficile nella circolazione abituale: quindi è che la pubblica amministrazione è chiamata a stabilir tali garenzie, ed a dirigerne e vigilarne l' applicazione.

Tale si è il commercio delle materie d'oro e d'argento e di tutti gli obbietti fabbricati nei quali tali materie s'impiegano. Siffatto genere d'industria in singolar modo esige delle garenzie pel titolo, il quale da una banda influisce così segnatamente sul loro valore, e dall' altra non può essere in altra guisa verificato se non per via di operazioni difficili, ed alle volte quasi impossibili ad eseguirsi senza snaturare gli obbietti medesimi. A tali misure protettrici della fede pubblica si rannodano eziandio delle disposizioni fiscali.

Tale scopo importante per siffatta branca della industria nazionale si consegue mediante la istituzione delle officine di garenzia, e mediante regole legislative su i titoli, su i bolli, e sull' esercizio delle professioni che a tal genere di manifatture si attengono.

§. 138.

Delle officine di garenzie.

Con la legge del 17 dicembre 1808 fu istituita per la sola città di Napoli una officina di garenzia per fare il saggio e per assicurare i titoli dei lavori d' oro e d' argento, come delle verghe di tali materie, e percepire il dritto stabilito dalla legge su i bolli: come conseguenza di ciò si tolse la facoltà ad ogni altro, e specialmente ai così detti consoli dell' arte degli orefici, d'intramettersi in tale materia, e di esigere alcuna tassa su i lavori d'oro e d'argento. — Ma di poi attesi i bisogni della nostra crescente industria, altre dieci officine furono stabilite nelle diverse provincie dei dominii al di quà del Faro, cioè in Chieti, Aquila, Teramo, Cosenza Catanzaro, Reggio, Foggia, Campobasso, Bari e Lecce; e con decreto del 14 aprile 1826 altre officine si istituirono nei dominii al di là, cioè una in Palermo, una in Messina, una in Catania, ec.

Ogni officina di garenzia è composta di tre principali impiegati, cioè un saggiatore, un ricevitore ed un controloro, oltre quel numero d'impiegati inferiori che il ministro delle finanze ed il Luogotenente generale rispettivamente nei dominii al di quà ed al di là del Faro, possono determinare in ragione dei bisogni. — Le due officine di Napoli e di Palermo sono una dipendenza delle due amministrazioni generali della zecca: le officine provinciali poi dipendono rispettivamente dalle due officine centrali, e sono sotto la vigilanza dei direttori dei dazii indiretti di ciascuna provincia, i quali anch'essi dipendono dall'amministrazione generale delle monete, giusta i decreti del 1 settembre 1828 e del 6 ottobre 1832.

Per Napoli com'è prescritto dalla legge del 1808 il saggiatore è nominato dall'Intendente, ma non può esercitare le sue funzioni se non dopo avere ottenuto un certificato d'idoneità dall'amministrazione della zecca; il ricevitore è nominato dall'amministrazione dei diritti riuniti dopo aver dato la corrispondente cauzione ; ed il controloro è nominato dal ministro delle finanze. Il saggiatore non gode alcun soldo, ma esige a suo beneficio le spese del saggio le quali son fissate dall'amministrazione della zecca: si provvede ancora a sue spese di tutto ciò ch'è necessario all'esercizio delle sue funzioni, ma l'amministrazione gli somministra i bolli e le macchine per bollare. Il saggiatore, il ricevitore ed il controloro conservano ciascuno una delle chiavi della cassa dei bolli. — Per le officine provinciali, i ricevitori dei diritti riservati ed i controlori sedentanei dei fondachi fanno da ricevitori e da controlori per la garentia. — In quanto alle officine di Sicilia, il cennato decreto del 1826 stabilisce che in Palermo le funzioni di saggiatore debbano essere esercitate dal maestro di pruova ossia saggiatore della regia zecca, quelle di ricevitore da uno dei credenzieri, e quelle di controloro dal maestro credenziere della zecca stessa: per Messina e Catania tali impieghi sono a nomina del luogotenente, ma non possono essere esercitati senza un certificato d'idoneità della zecca; tutt'i ricevitori debbono poi prestar cauzione. Il saggiatore esige una prestazione corrispondente al decimo del dritto di garentia a titolo di spese di saggio, e su tal prodotto paga i suoi aiutanti e fa le spese. Ugualmente il saggiatore, il ricevitore ed il controloro conservano ciascuno una delle tre chiavi della cassa dei bolli.

Il saggiatore non può ricevere i lavori d'oro e d'argento per saggiarli e bollarli se non quando sono stati precedentemente bollati dal fabbricante, il quale è tenuto di presentarli prima d'inbiancarli ed imbrunirli. Egli non può impiegare nelle sue operazioni se non le materie e sostanze chimiche preparate nella officina della zecca, che debbe a sue spese acquistare; e solo la spesa del trasporto di tali materie va compresa nelle spese di amministrazione della garentia. — Allorchè dopo il saggio i lavori d'oro e d'argento sien trovati conformi ad uno dei titoli prescritti dalla legge il saggiatore ne iscrive la menzione sopra un registro destinato a questo effetto, alla cui tenuta veglia particolarmente l'amministratore della zecca o chi ne fa le veci: dipoi i lavori si passano al ricevitore con un estratto del registro del saggiatore indicante il titolo verificato. Questi pesa i lavori che gli son presentati ed esige il dritto di garentia stabilito dalla legge, quindi nel suo registro, sottoposto come sopra alla vigilanza, fa menzione della natura del lavoro, del suo titolo, del peso, della somma pagata per diritto: da ultimo fatta tal nota sul registro, scrive sopra l'estratto del registro del saggiatore il peso dei lavori e la soddisfazione del dritto, rimettendolo al controloro. Questi poi , che ha ugualmente un registro vigilato dall'amministratore, vi trascrive l'estratto

ricevuto: e dopo ciò prende dalla cassa a tre chiavi il bollo corrispondente e l'applica al lavoro in presenza dell'esibitore.

Quando il titolo di un'opera è trovato inferiore al più basso titolo prescritto dalla legge, si può procedere ad un secondo saggio sulla domanda del proprietario: se il secondo saggio conferma il primo, il proprietario paga la spesa di esso, e l'opera vien rotta in sua presenza ed a lui restituita; se poi è difforme dal primo, non pagherà la spesa. — In caso di controversia su i titoli si prende la particella di saggio sul lavoro, e suggellata dal fabbricante e dal saggiatore s'invia alla zecca: quivi è saggiata dal comprovatore alla presenza degli ufficiali ordinarî della zecca medesima, e di due periti sul momento scelti. Durante tale intervallo l'opera resta nella officina di garentia sotto i suggelli del fabbricante e del saggiatore; e quando l'amministrazione della zecca abbia fatto conoscere il risultamento del suo saggio, l'opera è diffinitivamente bollata o rotta secondo il detto risultamento. Se tal decisione è contraria al saggiatore, le spese di trasporto e di saggio sono a suo carico; in caso opposto sono pagate dal fabbricante.

Se un privato possessore di un lavoro che abbia tutt'i bolli prescritti dalla legge, sospetti che il lavoro non contenga il titolo indicato, può mandarlo all'amministratore della zecca, che lo fa saggiare. Se il saggio dia un titolo più basso, il saggiatore è condannato per la prima volta ad una multa, per la seconda ad una maggiore, per la terza è rimosso, dovendo sempre compensare il proprietario. In tutti i suddetti casi le piccole parti che han servito al saggio son restituite al proprietario del lavoro.

I saggiatori possono presentare le loro osservazioni circa il numero e le persone dei subalterni: quindi sono essi risponsabili per costoro.

§. 139.

Del titolo, del bollo e del dritto di garentia.

Il bollo che si usa per la garentia dei lavori d'oro e d'argento consiste per Napoli in una testa di Partenope di profilo, come prescrive il decreto del 15 settembre 1823; e per la Sicilia in una testa di Cerere, com'è stabilito da quello del 14 aprile 1826. Nel bollo ci ha ancora un numero arabo che serve a distinguere i diversi titoli nel modo:

N. 1.	pei lavori di oro	millesimi	916 2/3	o carati	22
» 2.	»	idem	»	833 1/3	»	20
» 3.	»	idem	»	750	»	18
» 4.	»	idem	»	666 2/3	»	16
» 5.	»	idem	»	583 1/3	»	14
» 6.	»	idem	»	500	»	12
» 7.	pei lavori di argento	millesimi	916 2/3	o once	11
» 8.	»	idem	»	833 1/3	»	10

Per la Sicilia poi si prescrisse che le opere di argento anteriori al decreto cennato del 1826, purchè esibite nel termine, fossero ammesse e bollate anche coi due seguenti titoli :

N. 9 di millesimi 666 2/3 o di once 8.
» 10 » 500 » 6.

Le manifatture estere di oro sono ammesse nella garentia purchè contengano uno dei titoli voluti : quelle di argento sono anche ammesse purchè non sieno inferiori al titolo di millesimi 666 2/3 e once 8 di *fino* ; al di sotto di tal titolo son rotte e restituite al proprietario. Nel bollo poi in luogo del numero arabo si applica la lettera *S* per Napoli e la lettera *E* per Sicilia, dinotante *straniero* o *estero*.

La garantia dei titoli dei lavori d'oro e d'argento è assicurata dai bolli : essi sono al numero di tre, cioè quello dell'officina di garentia consistente, come di sopra è detto, nella testa di Partenope o di Cerere, quello del fabbricante e quello del saggiatore. Il bollo del fabbricante contiene le lettere iniziali del suo nome e cognome ed un emblema trascelto a suo piacimento, manifestato alla direzione generale dei diritti diversi, e che non può esser cambiato se non per giuste ragioni, e con una eguale manifestazione: tal bollo debb'essere impresso dal fabbricante prima di presentare il lavoro alla officina. Il bollo del saggiatore consiste ugualmente in un emblema a sua scelta ed approvato dalla direzione generale. — Tali bolli sono conservati in una cassa a tre chiavi come di sopra dicemmo.

Tutti gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori d'oro e d'argento sono obbligati di presentare i lavori che tengono in vendita, a fine di farvi apporre i bolli : quelli che ne mancano s'intendono in contravvenzione della legge. Ciò non è applicabile ai lavori d'oro e d'argento dei particolari se non quando i detti lavori sien posti in vendita dai fabbricanti e dai commercianti che ne fan l'acquisto.

I fabbricanti di falsi bolli e quelli che ne fanno uso son condannati a dieci anni di ferro e le opere confiscate: sono del pari confiscate le opere estere prive dei bolli di garentia. Sono però eccettuati da questa disposizione gli oggetti d'oro o d'argento appartenenti agli Ambasciadori ed Inviati delle potenze straniere, come pure le galanterie d'oro all'uso personale di tutt'i viaggiatori e quelle di argento sino al peso di due libbre. Ma se poi tali cose voglionsi mettere in commercio debbono prima esser soggettate alle leggi doganali e quindi essere bollate in garentia col pagamento dei dritti corrispondenti. La stessa disposizione vale per gli artefici, fabbricanti e commercianti di lavori d'oro e d'argento che dalla provincia del regno vogliono spedir le loro manifatture nelle provincie : essi son tenuti di prima bollarle nella provincia di Napoli.

In quanto al dritto da pagarsi alla officina di garentia, le provvidenze furon date dalla legge del 1808. Nonpertanto trovandosi gravosi i dritti stabiliti pei commercianti di tal genere, col decreto del 22 settembre 1823 furon moderati con le seguenti disposizioni.

1. Dal 1. del venturo mese di gennaio 1824 sulle verghe d'oro e d'argento da saggiarsi nella regia zecca per uso proprio dei particolari possessori, di qualunque peso sieno, sarà esatto nella officina del saggi un dritto di grana 70 per ogni saggio a millesimi sulle verghe d'oro, e grana 20 sù quelle di argento. Nella officina di garentia sarà esatto dal saggiatore un dritto di grana 20 per ogni saggio su quelle verghe raffinate di argento che debbono essere tirate per uso dei galloni nelle trafile ad argento stabilite nel palazzo della stessa regia zecca.

I particolari poi che porteranno verghe di oro e di argento nella zecca, sia per monetarle, sia per passarle in pegno al banco, pagheranno per ogni saggio d'oro grana 35, cioè 20 per la prova e 15 per la comprova; e per ogni saggio di argento grana 8, cioè 5 per la prova e 3 per la comprova.

2. Dal detto dì 1. di gennaio 1824 il dritto di garentia fissato con l'art. 6 del decreto del dì 11 febbraio 1809 al tre per cento sulle manifatture d'oro ed al 2 per cento su quelle di argento, sarà ridotto al 2 su i lavori di oro, ed all'uno su quelli di argento.

3. Per le spese del saggio sulle manifatture d'oro e d'argento sarà pagato il decimo del dritto di garentia come sopra stabilito.

4. Il saggiatore dell'officina di garentia col prodotto del decimo suddetto soddisferà i soldi dei suoi aiutanti, e la metà di ciò che prima pagava ai diversi impiegati dell'officina medesima di garentia, e farà tutte le spese occorrenti per l'esercizio delle sue funzioni; e qualora dalla percezione del detto decimo il saggiatore, oltre gli enunciati soldi pagamenti e spese, non venisse a conseguire annui ducati 960 netti a suo favore, ne sarà della mancanza rimborsato in fine di ogni anno dall'amministrazione delle monete.

5. Dal nostro consigliere di stato ministro segretario di stato delle finanze verrà formato un regolamento per istabilire il modo di esecuzione degli art. 1, 3 e 4 di questa sovrana disposizione.

Oltre a queste, altre provvidenze furon date dipoi col decreto del 30 aprile 1825 intorno alle verghe d'oro e d'argento, che noi qui riportiamo.

Art. 2. Il dritto di grana 42 1/2 per ogni libbra d'argento e di grana 60 per ogni libbra d'oro sinora percepito su di detti metalli affinati, rimane abolito.

3. Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le sole verghe di argento affinate che vogliono impiegarsi pei lavori di lustrini, galloni ed altre manifatture di tal genere, per le quali sarà pagato un dritto di grana venti per ogni libbra. Le

anzidette verghe dovranno contenere non meno di millesimi 984 di fino; ed i proprietari saranno tenuti di presentarle nella officina della garentia per essere saggiate e marcate col bollo della garentia.

4. Il diritto di sopra mentovato di grana venti per ogni libbra verrà riscosso dal ricevitore dell'officina di garentia, alla quale per effetto del real decreto dei 26 luglio 1824 venne riunita quella stabilita finora al Lavinaro, che rimase soppressa. Oltre di tale diritto per le spese del saggio si pagheranno grana venti per ciascuna verga, giusta l'articolo primo del decreto del 22 settembre 1823.

Finalmente è ad osservarsi in quanto al diritto di garentia, che tanto secondo l'art. 29 del decreto del 1826 concernente la Sicilia, è stabilito, che allorquando le opere nuove d'oro o di argento fabbricate nel regno, e che avranno pagato i diritti di garentia, vogliano inviarsi fuori di esso per vendersi agli stranieri, sarà restituito al fabbricante l'importo di due terzi dei diritti di garentia pagati: tal restituzione ha luogo in vista del certificato del direttore delle dogane, che attesti la uscita dal regno di detti lavori.

§. 140.

Delle obbligazioni dei fabbricanti e mercanti dei lavori d'oro e di argento.

Chiunque vuole essere dichiarato fabbricante di lavori d'oro e di argento debbe ottenere una patente che lo autorizza ad esercitare in capo un tal mestiero. Ogni fabbricante per ottenere la patente debbe esibire una lamiaetta di rame in cui è inciso il suo nome e cognome, la strada ed il numero della bottega, ed il particolare bollo che vuole adottare.

I fabbricanti ed i commercianti d'oro e di argento lavorato e non lavorato non possono comprare le materie o i lavori se non da persone conosciute o che abbiano la risponsabilità di persone conosciute. Essi non possono ricusarsi di consegnare ai compratori dei bigliettini da essi firmati, enunciativi della specie del titolo, del peso e del prezzo delle opere che avranno loro vendute. I contravventori a tali disposizioni sono per la prima volta condannati ad una multa di ducati 50 o once venti, la seconda volta ad una multa doppia, la terza ad una multa tripla con la interdizione di più trafficare di materie di oro o di argento sotto pena di confisca di tutti gli oggetti del loro commercio.—Tutto ciò è anche applicabile ai fabbricanti e mercanti di galloni, tessitore ed altre opere in filo, d'oro o di argento, e quelli che nelle opere di questa natura vendono oro ed argento falso per fino incorrono nelle medesime pene or ceonnte.

I gioiellieri non son tenuti portare nella officina di garenzia le opere montate in pietre fine o false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti, o alle quali sono adattati i cristalli;

ma non possono ricusarsi di consegnare ai compratori di bigliettini da essi firmati, esprimenti la specie, il titolo, il peso ed il prezzo delle opere che hanno loro vendute, e sono in ogni caso di trasgressione soggetti alla multa. — È proibito ai gioiellieri mischiare nella stessa opera pietre false e fine senza dichiararlo ai compratori nel biglietto corrispondente, e ciò sotto la pena di restituire ai compratori il valore che avrebbero avuto le pietre se fossero state fine, e di pagare una multa al fisco di ducati 150 per la prima volta, che sarà tripla la seconda, e la terza son dichiarati incapaci di esercitare l' arte di gioielliere, e gli effetti dei loro magazzini sono confiscati.

Quando un fabbricante muore, il suo bollo debb'essere fra un mese rimesso alla officina di garenzia per essere cancellato: fino a questa operazione l' erede è sempre responsabile dell' uso che sarà fatto di tal bollo, come se fosse egli fabbricante in esercizio. — Se poi un fabbricante lascia il commercio della sua arte, debbe presentare il suo bollo alla officina di garenzia per essere rotto in sua presenza: se vuole allontanarsi per più di sei mesi, deposita il bollo nella detta officina, ed i suoi giovani da lui autorizzati, possono in sua assenza presentare in essa le sue opere per farvi apporre il bollo del fabbricante; in caso di trasgessione sono applicabili le multe dette di sopra.

Il prodotto delle multe e confische in tutt'i casi preveduti vien diviso fra l' erario, gli scopritori e gl'impiegati secondo i regolamenti in vigore per le contravvenzioni in materia di dogane.

Tutte le opere d' oro e di argento bollate dalla garentia dei dominii al di quà non sono soggette al bollo di garentia portandosi in Sicilia, e viceversa.

Oltre però a tutte queste disposizioni date nella legge del 1808 e nel decreto del 1826, in cui potranno vedersi i più minuti particolari, altre disposizioni si prescrissero col decreto del 20 aprile 1835 intorno alla industria di fondare e raffinare i metalli preziosi, le quali noi qui riportiamo attesa la loro importanza.

1. Qualunque disposizione relativa alla industria di fondare e raffinare i metalli preziosi, contenuta nelle antiche prammatiche sotto il *titolo de monetis*, e nei dispacci riguardanti lo stesso oggetto, del pari che in tutte le altre precedenti leggi e decreti, rimane annullata.

2. Chiunque vorrà separare ed affinare l' oro e l' argento per industria o per proprio uso, a contare dalla data del presente decreto sarà obbligato a farne dichiarazione nell'amministrazione generale delle monete, dalla quale gliene verrà rilasciata la corrispondente autorizzazione.

3. I raffinatori e funditori autorizzati giusta l' articolo precedente potranno ricevere per raffinare, fondere e separare tutte quelle materie preziose che saranno presentate per raffinarsi. Essi saranno tenuti di rilasciare a coloro che porteranno le suddette materie, una ricevuta che ne indicherà il peso ed il titolo.

4. Saranno inoltre obbligati a scolpire i loro nomi senza cifra ed alla distesa sulla superficie più grande delle verghe che avranno affinate, le quali dovranno essere presentate nella officina di garenzia per essere saggiate e mercate, e perchè sia riscosso il dritto imposto su questa industria di grana venti per ogni libbra di argento.

5. Le verghe raffinate che saranno esibite alla officina di garenzia, non potranno essere bollate, che quando conterranno non meno di millesimi 984 di *fino*; e risultando di titolo inferiore, saranno restituite al fonditore per raffinarle nuovamente e portarle al titolo prescritto. Esse saranno bollate con bollo della Partenope di profilo, ai termini dell' art. 4 del real decreto dei 15 dicembre 1823, moltiplicandosene le impressioni per modo che una delle superficie della verga ne sia interamente coperta.

6. Dal raffinatore verranno pagati al saggiatore della garenzia, ai termini dell' art. 1 del real decreto dei 22 settembre 1823, grana venti per suo dritto e per le spese del saggio su di ogni verga, ed al ricevitore della garanzia il dazio di grana venti col decimo per ogni libbra di argento.

7. Le verghe di argento raffinato, riconosciute dalla officina di garenzia di giusto titolo, ai termini dell'articolo 4 del presente decreto, saranno consegnate al proprietario insieme alla bolletta del pagamento del dazio su di esse eseguito, per essere a suo piacimento presentate per isgrossarsi e tirarsi fino al diametro di una linea nell'officina degli argani e mangani stabilita nella regia zecca. Gli artefici di questa officina saranno prescelti dall'amministrazione generale delle monete tra coloro che attualmente esercitano quest' arte. Avranno essi dalla stessa amministrazione generale una patente, nella quale sarà particolarmente dichiarato di essere l'individuo di mestiere tiratore o arganaro addetto alla officina degli argani e mangani della regia zecca.

8. Le foglie d' oro da applicarsi sull' argento raffinato pei lavori dei galloni ed altre simili opere, debbono essere del titolo non minore di millesimi 992.

9. Tutti coloro che vorranno esercitare l'arte di tiratore di argento (1), e di argento dorato in fili sottili, dovranno essere muniti di una patente che dall' amministrazione generale delle monete verrà loro nei modi soliti rilasciata. Potranno essi però adoperare soltanto le trafile di una linea in sotto.

10. La stessa patente verrà rilasciata dall' amministrazione generale delle monete a tutt' i fabbricanti e commercianti di opere di galloni, lustrini, frange ed altro simile.

11. È in piena libertà dei fabbricanti e commercianti di lavori di lustrini, galloni, frange, spalline, fiocchi ed altre manifatture,

---

(1) Si noti che l'articolo 7 del decreto del 30 aprile 1825 prescrive lo stesso pei tiratori d' oro.

niuna eccettuata, di argento fino e di argento fino dorato in fili, di poter commerciare contemporaneamente di simili opere false, o che sieno in parte false ed in parte fine. Essi però avranno l'obbligo di consegnare al compratore, quante volte lo richiedesse, un bigliettino stampato in conformità del modello che riceveranno dall'amministrazione generale delle monete nel quale dovranno descrivere la natura del lavoro, il *fino* che contiene e l'importo che avrà pagato.

12. I contravventori agli articoli precedenti, ed i detentori di trafile al di sopra di una linea, o di altre macchine inservienti a questo uso, saranno assoggettati alla confisca delle materie e macchine trovate in frode al disposto nel presente decreto, e ad una multa di ducati 200.

13. Le verghe di argento raffinato che si troveranno in commercio senza il bollo della officina di garenzia prescritto con lo articolo 5 del presente decreto, saranno confiscate, ed il raffinatore e fonditore sarà condannato ad una multa di ducati 200.

14. Trovandosi presso dei negozianti e manifatturieri lavori di lustrini, di galloni, ed altre opere di argento e di argento dorato in fili, non dei titoli prescritti negli articoli 5 ed 8 del presente decreto, incorreranno in una penale, che per la prima volta sarà di ducati 50, per la seconda di ducati 100, e per la terza di ducati 300; e verrà loro interdetto di più commerciare di detti lavori, non che fabbricarli.

§. 141.

Stato attuale dell' amministrazione generale delle monete.

Stabilito il sistema monetario del regno era necessario organizzare un'amministrazione cotanto interessante. L'augusto monarca vi appportò la sua mano benefica, e quest' amministrazione organizzata col real decreto de' 26 luglio 1824 riunisce il servizio della monetazione delle diverse specie di monete di oro, di argento e di rame, secondo la legge monetaria de' 20 aprile 1818, e dei reali decreti de' 15 aprile 1826, de' 26 aprile 1831 e de' 9 aprile 1832; della garentia per l'assicurazione de' diversi titoli legali che contener debbono i lavori di oro e di argento ed i tessuti e filati di argento affinato e di argento affinato dorato; delle incisioni delle medaglie; e delle verifiche per le falsità delle monete a' termini dell' articolo 454 delle leggi di procedura penale.

Le nuove monete allorquando vengono messe in corso sono verificate da una Commessione creata col decreto de' 13 settembre 1815 e confermata colla legge de' 20 aprile 1818, composta dal Ministro delle finanze, dal presidente e dal Procuratore generale della gran corte de' conti, dall' Intendente e dal sindaco di Napoli, dal direttor generale, dal razionale dell' amministrazione

delle monete, e dal segretario generale della medesima per la redaziene de' verbali.

Nella regia zecca oltre le officine della monetazione vi esistono quelle della raffineria chimica per le materie di oro, del gabinetto d'incisione, della garentia e de' mangani ed argani.

In fine per regolamento del commercio l'amministrazione determina con tariffe analoghe, dietro l'approvazione del Ministro delle finanze, i valori delle nuove monete di oro e di argento estere.

La direzione di quest' amministrazione generale è in virtù del real decreto de' 26 di novembre 1821 affidata al reggente del banco delle due Sicilie col carattere di direttore generale. Egli dirige, dispone ed ordina quanto occorre pel buono andamento del servizio dell' amministrazione generale e delle sue dipendenze, e conferisce e corrisponde direttamente col Ministro delle finanze.

I principali impiegati dell' amministrazione sono i seguenti:

Un segretario generale, il quale esamina e propone al direttore generale tutte le carte che gli pervengono per passarle al ripartimento; vigila perchè siano tenuti in regola i registri de' reali decreti e delle ministeriali; ed è uno da' tre incaricati del tesoro della regia zecca.

Un capo di ripartimento che riunisce tutte le carte dell' amministrazione dopo di essere state decretate dal direttore generale, e ne cura l'adempimento, tanto per eseguirne la corrispondenza, quanto per farne tenere esatto registro nell' archivio; redige tutti quei regolamenti ed ordinanze che il direttore generale dispone esser necessarie allo esatto andamento del servizio dell'amministrazione, esamina i verbali delle contravvenzioni, facendone, dove occorra, rilevare la irregolarità, vigila alla spedizione delle patenti agli orefici, a' termini dell' articolo 49 della legge di garentia.

Un razionale incaricato della scrittura di tutti gl' introiti ed esiti dell' amministrazione generale, e della immessione delle materie preziose nel tesoro della Regia Zecca.

Un controloro che controlla tutte le operazioni che si fanno nell' officina del tesoro delle Regia Zecca, vigila su tutte le officine che sono nello stabilimento, corrisponde direttamente col direttore generale ed è uno de' tre incaricati del tesoro.

Un contabile per la scrittura di monetaggio, per la formazione dei conteggi delle operazioni metalliche e monetarie, e per la redazione del conto da presentarsi alla gran Corte de' Conti. Il medesimo è uno de' tre incaricati del tesoro.

Un direttore della fabbricazione delle monete, il quale vigila sulle materie di oro e di argento da servire alla coniazione e sulla loro *lega*.

Un ispettore de' saggi per la verifica di tutti i saggi che si fanno tanto sulle materie che s' immettono nella Regia Zecca, quanto sulle monete che vi si cacciano e si mettono in commercio.

Un custode dell' officina de' torchi che vigila sulla impressione

delle monete e sulla conservazione delle macchine e dei conii a tal oggetto destinate.

Un direttore del gabinetto d' incisione, il quale dirige tutte le incisioni di conii di medaglie e di monete, del pari che di bolli doganali, di garentia ed altro.

Un controloro direttore dell'officina di garentia incaricato di vegliare su tutte le operazioni d' introito ed esito dell' officina medesima e di quella degli argani e mangani.

Un ricevitore per tutti gl' introiti de' dazi di garentia e delle multe da versarsi alla real tesoreria.

Un saggiatore per lo saggio di tutti i lavori di oro e di argento che si portano a bollare nell'officina di garentia per conoscere se essi siano fabbricati a' termini della legge.

Un macchinista che costruisce tutte le macchine necessarie per le diverse officine della Regia Zecca e della garentia.

Nelle provincie del regno vi sono dieci officine di garentia, cioè in Chieti, Aquila, Teramo, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Foggia, Campobasso, Bari e Lecce. I Direttori de' dazi indiretti di ciascuna di dette provincie incaricati di vigilare, dipendono per questa parte dall' amministrazione generale delle monete, giusta i reali decreti del dì primo settembre 1828, e de' 6 ottobre 1832, In dette officine i recivitori de' dritti riservati ed i controlori sedentanei de' fondaci fanno i primi da ricevitori, ed i secondi da controlori per lo ramo di garentia.

ARTICOLO XI.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLE POSTE E DE' PROCACCI.

§. 142.

Idee generali.

I moderni economisti annoverano fra le cagioni acceleratrici della moderna civiltà la speditezza delle reciproche comunicazioni per mezzo delle poste. Ma l' instituzione delle poste non è obbietto di sola economia pubblica, di soli vantaggi commerciali, e non può dirsi precisamente vera moderna instituzione (1). Nelle vedute di buon-governo che ci presentò Senofonte nella Ciropedia, ci dipin-

(1) L' istituzione delle poste si deve a Ciro. Gibbon nella sua storia della decadenza dell' Impero Romano ci assicura che i corrieri divennero i primi agenti della *polizia ordinaria* di quell'impero chiamandosi con metafora occhi del monarca. Questi sotto le dipendenze del *maestro degli uffizii* moltiplicati sino al numero di diecimila con estese attribuzioni si chiamaro no *agentes in rebus*.

ge il suo eroe come institutore di un corso pubblico organizzato per le cento venti provincie dell' impero, e per mezzo di corrieri a cavallo distribuito in varie stazioni per la rapida comunicazione di giorno e di notte fra i vari governatori delle provincie ed il centro del governo. E che una simile instituzione fosse anche nel governo imperiale di Roma, appare e dagli storici e dal diritto Giustinianeo. E di vantaggio rilevar possiamo da Cassiodoro, che il servizio delle poste non era nel medio-evo abbandonato. Vero è che per lo sminuzzamento che poi successe de' grandi Stati, e molto più per le gelosie de' piccioli dinasti, le estese comunicazioni si videro interrotte; ogni Stato si concentrò nelle relazioni fra i propri confini; e nella loro ristrettezza del servizio, delle poste non si sentì l'imperioso bisogno. Che anzi tra di noi per la costituzione *Statuimus* abbiamo prove positive che a'tempi di Federico II non avevamo poste. L'instituzione di esse si riferisce al Regno di Carlo V. Ed a quell'epoca in fatti il corso pubblico ebbe un servizio regolare, ed i corrieri presero il nome di ordinarii perchè in giorni determinati prestavano la loro opera; rimanendo il nome di staffette a que' corrieri che per corsi straordinari s'inviavano. Nel regno di Filippo II ebbe poi il suo incominciamento anche il servizio de' procacci.

Per acquistare una certa idea sul servizio delle poste nell'epoca prossimamente alla sua prima instituzione gettiamo un rapido sguardo sul titolo delle nostre prammatiche *de officio praefecti cursorum*.

La prima del **18** settembre **1559** pubblicata dal duca di Alcalà dà la norma che tener doveano i maestri di posta intorno all' amministrazione e all' esercizio del loro impiego.

S' incarica la fedeltà e la sollecitudine nel ricevere e nell' inviar le lettere, perchè non se ne ritardasse il cammino.

Si ordina di non doversi pubblicar notizie che mai fossero state scritte, senza comunicarle prima al vicerè ed averne ottenuto il permesso.

Si proibisce di consegnar le lettere a qualunque persona senza averne prima ottenuta la licenza.

Si ordina a' postiglioni di dar notizia di tutte le persone che fossero venute per la posta.

Si proibisce di spedire postiglione o staffetta senza averne ottenuto licenza:

Si ordina di non darsi le poste per lo cammino a veruna persona senza esservi la patente del maestro di posta da spedirsi precedente l' ottenuta licenza.

Si prescrivono minute istruzioni da eseguirsi quando spedivansi staffette per Roma o altrove, nel Regno e fuori di esso.

Si ordina che a' corrieri dar non si dovesse più della decima del loro viaggio; e che ogni corriere avesse finito di pagarea ppena appariva che l'ordine ricevuto fosse stato da lui eseguito.

Si dà riparo alla tardità di servizio che faceasi da sei corrieri doni ordinarii de' quali servivasi la regia Corte.

Si dà la libertà a'corrieri di servire altre persone particolari ad onta che i maestri di posta vi si opponessero; ma si vieta a questi ultimi di permettere a' corrieri ch' estraessero dal regno danaro, oro, gioie e sete in contrabbando.

Si ordina finalmente che alterar non si potesse il pagamento delle poste finchè non si fosse fatta o pubblicata la nuova pandetta.

È questo il contenuto ne' 15 paragrafi di questa prima prammatica.

Poi lo stesso duca di Alcalà a' 28 settembre del 1564 pubblicò altro bando, col quale vietò il frodare indirettamente agli ordinari procacci con mandarsi in Roma comitiva di cavalli accompagnati da più persone trasportando roba, e permise soltanto di prendere a fitto i cavalli delle particolari persone, e d' inviar corrieri a piedi senza chieder licenza dal maestro di posta. Di questo bando ne ordinò poi l' osservanza il Cardinal di Granvela il dì 15 gennaio 1572.

Un nuovo riordinamento ebbe il servizio delle poste nel 1742, ed altre disposizioni seguentemente vi videro, com' è da vedersi nelle prammatiche del 1764 e 1765 dello stesso titolo. Venne tassato il tempo del cammino de' postiglioni che avean cura di portar le valige ed i valigiotti onde non facessero lunghe dimore e più spedito divenisse il commercio; e cambiato l'antico regolamento nel dispensarsi le lettere, fu ordinato che da niuno dell' uffizio del corriere maggiore si fossero date lettere con l' anticipazione, meno che al Cardinale Arcivescovo, a' Ministri stranieri, a' Consiglieri di Stato, al Luogotenente di camera, al Reggente della Gran Corte, al Sopraintendente della salute, ai Fiscali di camera ed all' Avvocato de' poveri, e si ampliò la tariffa del 1742.

Lo stato dell' amministrazione delle poste prima del novello riordinamento era il seguente.

La nostra Corte manteneva due classi di corrieri che si chiamavano corrieri di gabinetto e corrieri di Calabria. I primi erano destinati ad accompagnare il Re e la famiglia reale nei viaggi, nelle cacce, ec. Portavano alle corti estere le nuove straordinarie, ed erano spediti tutte le settimane alla Spagna con le lettere del Re e del pubblico. I secondi portavano le lettere da Napoli in Sicilia e Roma.

Presedeva a tutti questi corrieri il Corriere maggiore, ch'era un segretario di stato. Egli aveva sotto di se un luogotenente, ed un officina composta di un segretario, di un razionale e di altri uffiziali, ed assistito da un giureconsulto che facea le parti fiscali: e questo era ciò che si chiamava *l' uffizio del corriere maggiore*. A questa officina era annessa la cura della rendita che producevano le poste, le lettere ed i procacci in tutte le provincie del regno. Sotto questo aspetto il corriere maggiore che ad essa presedeva, era nominato soprintendente generale delle poste.

Alla stessa officina era stato destinato ora un interventore per gli affari economici, ora un delegato per gli affari contenziosi. Il primo impiego fu abolito nel 1770, ed il secondo nel 1773.

Si formò allora, per miglior direzione di detta officina, una giunta detta della posta, che si componeva di tre ministri togati, ciascuno de' quali era rispettivamente commessario degli affari di giustizia, e di economia e di carteggio, e da' suffragi di tutti e tre nascevano le decisioni degli affari, delle quali non si appellava, che al Re. Questa giunta aveva pure un fiscale, un segretario, un procuratore fiscale. Alle sessioni di essa interveniva il luogotenente della posta sopra mentovato, ma senza voto nelle decisioni. Gli affari della giustizia si esaminavano nella seconda ruota della Sommaria.

Siccome il Re teneva in Roma la posta, come gli altri Sovrani di Spagna e di Francia, così manteneva anche in quella capitale quattro corrieri, detti corrieri di Roma. Essi avevano la graduazione de' corrieri di Calabria. Servivano per portare a Napoli le nuove delle estrazioni del lotto, il danaro che occorreva pei presidii di Toscana e Civitavecchia, dove poi questo danaro si imbarcava; e per altre incombenze che venivano loro date da' ministri del Re in quella Corte per mezzo del direttore di detta posta, la quale era un'altra officina simile e dipendente dall'ufizio del corriere maggiore di Napoli.

Nel 1742 il Monarca Carlo Borbone stabilì una posta regolata da Napoli per Costantinopoli, con passare per Durazzo di Albania l'ultimo sabato di ogni mese. Ma di una tale instituzione poco si profittò.

Nell' occupazione militare il servizio delle poste divenne una dipendenza del ministro della polizia generale.

Nel 1809 poi si stabilì sotto l'autorità del Ministro delle finanze l'amministrazione generale delle poste e de'procacci composta da un direttore generale, da due ispettori, da un segretario generale, e da un cassiere generale, tutti cinque di regia nomina. Il cassiere, prima di entrare in carica, dar dovea una cauzione in numerario di ducati 8,000. E si stabilì nei comuni, dove il servigio potesse esigerlo:

1. una officina di posta amministrata da un direttore particolare, e se v' era bisogno anche da un controloro:

2. un maestro di posta de'cavalli. I direttori particolari e i controlori nelle città e paesi venivan nominati dal Ministro delle finanze. I direttori particolari riunir potevano le funzioni di maestro di posta.

Si stabilì una nuova tassa per le lettere e pei plichi come ancora pe' fogli stampati e le mostre di mercanzie che sogliono inviarsi per la posta.

Finalmente si fece una designazione definitiva delle persone che in varii modi goder doveano la franchigia delle lettere.

Restituito il Re in questa parte de' suoi reali domini, l' amministrazione generale delle poste ebbe con real decreto de'25 marzo 1819 l' organizzazione che segue.

§. 143.

Dipendenza dell'amministrazione.

1. L'amministrazione generale delle poste e de'procacci de'nostri domini di quà del faro sarà sotto l'immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro delle finanze.

2. Per ciò che riguarda le nomine de'corrieri di gabinetto, le loro spedizioni ed aggiusti; e tutt'altro che si riferisce a tale servizio per la parte diplomatica, l'amministrazione generale delle poste potrà corrispondere col ministro degli affari Esteri.

§. 144.

Composizione dell'amministrazione generale, e delle sue dipendenze.

3. L'amministrazione generale delle poste e de'procacci ha in Napoli una direzione generale, la quale si compone di un direttore generale, di un ispettor generale, di un segretario generale, e di un agente contabile.

4. Rimarranno addetti al servizio della direzione generale in Napoli diversi uffiziali col grado di capi di officio e di capi di sezione, due ispettori, diversi controlori, un corrispondente numero d'impiegati principali e subalterni, soprannumerari ed alunni; trentadue corrieri ordinari e dodici corrieri soprannumerari, i conduttori ed i portalettere necessari al servizio; ed il tutto in conformità dello stato discusso.

5. Nelle provincie il servizio è affidato a direttori di 1. 2. e 3. classe ed ai semplici impiegati. La loro destinazione ed i loro soldi ed averi sono determinati dallo stato discusso.

6. I comuni dell'interno delle provincie sono serviti da' cancellieri comunali, per ciò che riguarda la spedizione e la distribuzione delle lettere, secondo il decreto del 10 giugno 1817.

7. Il servizio delle poste de' cavalli nelle strade principali e nei luoghi traversali delle provincie resterà affidato a'maestri di posta.

§. 145.

Nomina de' funzionari e degl'impiegati, e loro promozioni.

8. Tutti gl'impiegati dell'amministrazione generale delle poste e de'procacci, ad esclusione di quelli enunciati qui appresso, saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Ministro delle finanze, al quale sarà dal direttor generale presentato il notamento de'candidati.

9. I sopranumerari e gli alunni, i corrieri ed i conduttori, gli uscieri ed i bollatori saranno nominati dal direttore generale,

il quale ne darà parte al Ministro delle finanze e ne attenderà la conferma. Le piazze de' servienti e portalettere saranno provvedute dal direttore generale.

10. I maestri di posta avranno la nomina dal direttor generale, dopo che il loro contratto di affitto sarà stato approvato dal Ministro delle finanze.

11. I corrieri a cavallo ed i pedoni addetti al servizio delle poste interne delle provincie saranno nominati dagl'Intendenti. Il direttor generale approverà le nomine, e provvederà di patente i pedoni ed i corrieri a cavallo.

12. Tutti gl'impiegati incaricati della esazione dei prodotti delle poste e de' procacci daranno cauzione per una somma corrispondente al prodotto netto di tre mesi, secondo la liquidazione che ne sarà falta dall' amministrazione generale, sulla base del prodotto effettivo di un trimestre fra l'anno che precede quello in cui la cauzione si rende (1).

13. Daranno egualmente cauzione i maestri di posta de' cavalli per lo adempimento degli obblighi de' loro contratti. Questa cauzione sarà di ducati trecento pe' rilievi montati di sei o nove cavalli; di ducati quattrocento pe' rilievi sopra cammini che trovansi montati di quattro o di un minor numero di cavalli (2).

14. Se a' maestri di posta di cavalli dovessero farsi anticipazioni per montare i rilievi, dovranno essi aggiungere alla cauzione indicata nel precedente articolo una somma corrispondente all'anticipazione.

15. Le cauzioni dei contabili delle officine di Napoli e de' direttori di 1, di 2, e di 3 classe nelle provincie saranno prestate in iscrizioni sul gran libro, ai termini de' nostri decreti de' 28 di maggio 1816 e de' 20 di luglio 1818. Gl' impiegati delle of-

(1) Quest' articolo subì quindi una rettifica. Con gli articoli 599 e 791 del regolamento unito all'altro dello stesso giorno, concernente il servizio della detta amministrazione generale si trova disposto, che i contabili della capitale sono nell'obbligo di versare al banco due volte la settimana i fondi che raccolgono, e che oltre la verifica mensile prescritta per le loro officine, l'agente contabile della posta è tenuto in ciascun sabato di formare il versamento delle somma riscosse. Ecco perchè fu ordinato:

1. Cha le cauzioni di tutti i contabili dell' amministrazione generale delle poste residenti nella capitale fossero eguali al prodotto che le rispettive casse daranno nello spazio di un mese:

2. Che le disposizioni contenute in questo articolo 12, le quali si oppongono a queste nuove prescrizioni, rimanessero rivocate.

(2) Quest' articolo tredicesimo ricevè seguentemente una modificazione. Considerandosi che per le disposizioni di esso i maestri di posta mantener deggiono de' rilievi sopra cammini traversi, montati di quattro o di minor numero di cavalli, e prestare per ciò una cauzione di ducati trecento, la qual condizione potrebbe allontanare la concorrenza negli affitti, specialmente pei rilievi addetti a piccioli servizi, si ordinò che la cauzione che prestar debbono i maestri di posta di rilievi sopra cammini traversi, montati di quattro o di un minor numero di cavalli, sarà in ragione di ducati cinquanta per ogni cavallo. Decreto del 27 maggio 1819.

ficine delle provincie potranno darle con viglietti di deposito di pubblici negozianti, o di proprietari conosciuti e di soddisfazione de' sottointendenti, ovvero de' sindaci de' comuni. I maestri di posta saranno abilitati a darle in beni fondi.

16. I contabili delle officine di Napoli ed i Direttori delle provincie, i quali si trovano di aver dato una cauzione in beni fondi, potranno avvalersi di quella già data.

17. Ne' casi di passaggio ad altre officine di alcuno degli attuali impiegati si potranno far continuare le cauzioni per essi date, qualora i garanti consentano ad estenderle anche al nuovo.

18. Se il passaggio sia ad un' officina che richiegga una più forte cauzione, il supplemento sarà fornito in iscrizioni sul Gran Libro.

19. Sarà in libertà degl' impiegati di ricusare un passaggio che produca promozione, quante volte non riesca loro di fornire il supplemento di cauzione.

20. È vietato di entrare nel possesso degl' impieghi che saranno da oggi innanzi conferiti, se prima non sarà data la corrispondente cauzione, la quale dovrà garantire indeterminatamente il contabile e per l' impiego di cui prende l' esercizio, e per tutti gli altri ne' quali pel tratto successivo potrà essere traslocato; salvo a fornire a' termini dell' articolo 18 il supplemento, laddove le nuove cariche lo richieggano.

21. Le cauzioni non potranno essere sciolte dall' amministrazione generale se prima non siano state dalla Gran Corte de' Conti diffinitivamente giudicati i conti degli esercizi ne' quali avran preso ingerenza i contabili, le di cui cauzioni si vorranno citare. Questa disposizione non è applicabile a' maestri di posta, le cauzioni de' quali potranno essere sciolte, finito l' affitto ed ultimato ogni loro interesse diretto o indiretto coll' amministrazione.

22. I portaletteri che saranno destinati alla distribuzione delle lettere per la città, verseranno da ora innanzi nell' amministrazione la somma di ducati venti, la quale resterà in deposito in luogo di cauzione per sicurezza del prodotto delle lettere che passa per le loro mani.

23. Sarà considerata una la massa degl' impiegati, sia che si trovino essi a servire presso l' amministrazione di Napoli, sia che si trovino addetti alle officine delle provincie.

24. Le promozioni alle piazze vacanti saranno fatte in ragione del merito. L' antichità nel servizio e la qualità di figlio o di stretto parente di un impiegato saranno solamente preferite in parità di merito.

25. Il merito consisterà nella buona morale, nell' assiduità e nell' abilità relativa all' impiego vacante. Si avrà soprattutto particolare riguardo per colui il quale abbia una estesa cognizione delle diverse parti del servizio.

26. Gl' impieghi nella segreteria e nella contabilità, inferiori a quello di capo di sezione e di libro maggiore, saranno conferiti per concorso nel modo che verrà determinato in un regolamento

che il Ministro delle finanze sottoporrà all'approvazione sovrana.

27. La stessa regola sarà tenuta pe' soprannumerari di tali officine sia nella loro ammessione, sia nel loro ascenso ad impieghi ordinari.

§. 146.

Attribuzioni e doveri del Direttore generale.

28. Il Direttor generale è il capo dell' amministrazione. Egli dispone e regola l'andamento del servizio.

29. Il Direttor generale sarà egli solo in rapporto col Ministro delle finanze e cogli altri pubblici funzionari per gli affari relativi all'amministrazione delle poste.

30. Per gli affari dipendenti dagli altri Ministeri e segreterie di stato il Ministro delle finanze passerà gli uffizii a' Ministri segretari di stato, su rapporti che il direttor generale gli dirigerà. Per gli affari urgenti il direttor generale potrà inviare i suoi rapporti a Ministri Segretari di stato, dandone contemporaneamente l'avviso al Ministro delle finanze: salvo ciò che si è disposto coll'articolo 2 relativamente al Ministro degli affari esteri.

31. Tutti gl'impiegati dell'amministrazione saranno subordinati al Direttor generale. Saranno esclusivamente diretti a lui i rapporti, le lettere, le memorie di tutti i funzionarj, e le altre carte di qualunque natura.

32. Il direttor generale veglierà sulla esecuzione dei nostri reali decreti, de' regolamenti che verranno da poi emanati, e delle determinazioni del Ministro delle finanze. Egli darà in oltre tutte le disposizioni che crederà convenienti al bene del servizio.

33. Il Direttor generale, precedente autorizzazione del Ministro delle finanze, potrà aprir negoziazione coi direttori delle poste degli stati stranieri, rinnovare le antiche convenzioni e farne delle nuove, sottomettendone gli atti al Ministro delle finanze, il quale dopo averli esaminati, li presenterà alla nostra approvazione.

34. Il direttor generale per mezzo delle autorità delle provincie, e de' direttori delle poste farà procedere alla ultimazione dei nuovi contratti per l'affitto delle poste de' cavalli, e pe' trasporti degli effetti de' procacci, e sottometterà gli affitti all'approvazione del Ministro delle finanze.

35. Pel disbrigo degli affari contenziosi il direttor generale adoprerà un avvocato e de' patrocinatori tanto in Napoli, quanto nelle provincie, secondo il bisogno.

36. Il direttore, ne' principj di ciascun anno, presenterà lo stato discusso dell'amministrazione all'approvazione del Ministro delle finanze.

37. Lo stato discusso sarà firmato dal direttore generale, dall'Ispettor generale, dal segretario generale, e dall'agente contabile.

38. Il direttor generale, in veduta de' rapporti motivati dell' a-

gente contabile, autorizzerà lo stesso, quanto lo creda giusto, a formare le certificatorie contro i contabili debitori dell'amministrazione, le quali vistate da lui serviranno di titolo per la riscossione delle somme per essi dovute, a norma de' regolamenti in vigore relativi ai privilegi di cui gode la Tesoreria per la riscossione dei suoi crediti.

39. Il direttor generale, quando le giudicherà conveniente, potrà far intervenire l'Ispettor generale, il segretario generale, l'agente contabile, o alcuno de' principali impiegati, nelle discussioni degli affari che potranno riguardare il contenzioso amministrativo, o 'l contenzioso giudiziario, gli affitti, gl' incanti, le subaste, le cauzioni, le liquidazioni diffinitive che importano condanna contro i contabili o altri agenti dell'amministrazione, e per ogni altro oggetto che crederà opportuno.

40. Il Direttor generale potrà disporre la traslocazione degl'impiegati tanto di Napoli, che delle provincie. Ove si tratti d'impiegati contabili, ovvero di casi in cui il passaggio potrà portare diminuzione di soldo agl' impiegati, il direttor generale ne prenderà precedentemente l'approvazione dal Ministro delle finanze.

41. Il direttor generale potrà accordare agl'impiegati, per convenienti motivi, il congedo fino ad un mese: fino a due mesi potranno i congedi essere accordati dal Ministro delle finanze: per un tempo più lungo direttamente da noi. Ne' casi di congedo ad impiegati contabili, dovranno costoro sostituire individui su de' quali l'amministrazione non incontri difficoltà; e dovranno rispondere dell' esercizio di essi, anche, se occorra, col consenso de' loro garanti.

42. In mancanza di alcuno de' principali impiegati e specialmente de' controlori, il direttor generale potrà loro sostituire altri individui fra gl' impiegati dell' amministrazione, che egli crederà più idonei, fino a che duri l' impedimento.

43. Durante il congedo, gl' impiegati godranno solamente la metà del soldo; e senza l'autorizzazione del nostro Ministro delle finanze non potrà in un caso esser pagato il soldo intero.

44. Il direttor generale potrà disporre la ritenuta del soldo da due giorni fino ad un mese per gl' impiegati, i quali, senza causa legittima, abbandoneranno il loro posto, e per quelli i quali si renderanno oscitanti nel servizio, o commetteranno insubordinazione.

45. In caso che le mancanze sieno più gravi e diverse da quello enunciate nell' articolo precedente; in caso d'irregolarità per parte de' contabili, o di rifiuto di render conto del danaro o degli oggetti e delle scritture riguardanti la loro contabilità; il direttor generale potrà sospendere qualunque impiegato dalle sue funzioni, colla limitazione che per quelli di nostra nomina dovrà darne conto al Ministro delle finanze, ove la sospensione oltrepassi la durata di un mese.

46. Ove per effetto di alcuna verifica si venisse a conoscere che

gl' interessi reali o del pubblico fossero in manifesto pericolo, e vi fosse una straordinaria urgenza nel ripararlo, il direttor generale potrà disporre l'arresto de' contabili; e potrà in seguito a suo giudizio, secondo la varia natura de' casi, darne parte al Ministro delle finanze per le ulteriori disposizioni.

47. Nelle provincie gl' Intendenti, Sottointendenti o i Giudici regii di circondario, sulle richieste de' Controlori della Tesoreria generale o de' Sindaci incaricati delle verifiche, potranno far uso delle stesse facoltà accordate al direttore generale, a' termini dell' articolo precedente: con che però ne debbano immediatamente dar parte all' amministrazione generale.

48. Il direttor generale potrà destituire i portalettere ed i servienti. Per gli altri impiegati parimenti di sua nomina potrà provocare la destituzione con dettagliato rapporto al Ministro delle finanze.

49. Le destituzioni degl'impiegati di nostra nomina saranno dal Ministro delle finanze sottoposte alla nostra approvazione.

50. Presso l'amministrazione generale delle poste sarà stabilita una *madrefede* sotto il titolo di *multe e vacanze*. Saranno versate in essa le somme che verranno ritenute in conseguenza degli articoli 43 44 e 45, ed il direttor generale potrà disporre, sia per compensare gl' impiegati i quali avran supplito il servizio degl' individui assenti o multati, sia per gratificare coloro che egli crederà meritevoli.

Il Ministro delle finanze per motivi convenienti potrà disporre dei fondi di tali ritenute.

51. Nella fine di ciascun mese il direttor generale rimetterà al Ministro delle finanze uno stato indicante le somme delle multe e delle vacanze, esatte nel corso del mese, e l' uso che di esse si sarà fatto.

52. Nel caso di mancanza in servizio, od insubordinazione de'corrieri, de'conduttori, de'maestri di posta, de'postieri, de' bollatori, dei servienti, de' postiglioni, de' portalettere, e de' vetturali de' procacci, il direttor generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della polizia o delle altre autorità competenti fino a tre giorni; ma oltre tal tempo ne dovrà dar parte al Ministro delle finanze.

53. Il direttor generale sarà tenuto di render conto al Ministro delle finanze dell'andamento degli affari generali e de'risultamenti diffinitivi dell'amministrazione. In conseguenza nella fine di ciascun mese gli presenterà lo stato degl' introiti e degli esiti; e chiuso l'esercizio di un anno, gli farà conoscere al più presto possibile la situazione generale degl'introiti e degli esiti, accompagnata da un rapporto analitico sullo stato dell' amministrazione e su i nuovi progetti di riforma, che la esperienza e le circostanze faranno conoscere utili pel bene del servizio.

54. Il direttor generale disporrà il pagamento dei soldi agl' impiegati e le spese del servizio conformemente allo stato discusso,

secondo il regolamento che sarà sottoposto alla nostra approvazione dal Ministro delle finanze, ed a tenore delle particolari disposizioni che saranno comunicate dallo stesso Ministro.

55. Nel caso di assenza momentanea o d'impedimento fino a tre giorni del direttor generale, egli sarà sostituito dall'Ispettor generale, il quale abita nel locale dell'amministrazione, per gli affari urgenti e specialmente per le spedizioni straordinarie di corrieri o di staffette. Qualora l'impedimento oltrepassi i tre giorni, l'amministrazione generale dovrà farne rapporto al Ministro delle finanze.

56. Il locale dell'amministrazione è a disposizione del direttor generale.

§. 147.

Dell' Ispettor generale.

57. L'Ispettor generale sarà il primo collaboratore del direttor generale, ed avrà la vigilanza dei servizi diversi e sopratutto delle officine.

Tutti gl'impiegati sono nel dovere di sottomettersi interamente alla ispedizione. Egli dee prender conto particolare:

1. Dello stato delle casse de' contabili di Napoli, che dovrà verificare almeno una volta in ciascun mese, unitamente al segretario generale ed all' agente contabile.

2. Del celere corso delle lite, delle liquidazioni dei conti, e delle esazioni delle reste:

3. Del servizio di distribuzione delle lettere e degli effetti de'procacci, esaminando i richiami che potranno esser fatti per quest'oggetto. Dovrà essere presente, per quanto può, alle operazioni delle diverse officine; e si farà in ciò coadiuvare dagl' ispettori.

Egli terrà di tutto pienamente informato il direttor generale; ed alla fine di ciascun mese gli farà un rapporto distinto dell'andamento del servizio in generale tanto in Napoli, quanto nelle provincie, su tutt' i dettagli indicati negli articoli precedenti ed in conformità delle dispozioni del Ministro delle finanze.

58. L' Ispettor generale potrà essere spedito in missione nelle provincie del regno, laddove il direttor generale lo crederà conveniente. Ove fra un mese non si sarà restituito all'amministrazione generale, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro delle finanze.

59. In caso d'impedimento o di assenza del direttor generale, ne adempirà le funzioni.

§. 148.

Del segretario generale.

60. Le funzioni del segretario generale saranno :

1. Di tenore un registro delle leggi e dei decreti , dei regolamenti di amministrazione , degli ordini o regolamenti particolari del Ministro delle finanze ;

2. Di tenere un registro di tutte le carte che arrivano e che partono dall'amministrazione ;

3. Di distribuire le carte fra capi di sezione incaricati del lavoro de' diversi rami ;

4. Di distendere tutt' i regolamenti generali e le ordinanze del direttor generale.

5. Di tenere un registro cifrato da lui delle determinazioni che il direttor generale prenderà per gli affari accennati nell'art. 39;

6. Di distendere gli appuntamenti ed i processi verbali delle verifiche di cassa ;

7. Di disbrigare tutti gli affari urgenti e specialmente la spedizione de' corrieri straordinari ;

8. Di eseguire tutte le disposizioni che gli si daranno dal direttor generale , e specialmente la corrispondenza dell'amministrazione col Ministro delle finanze ;

9. Di dar comunicazione agli agenti delle poste di tutti gli ordini del direttor generale, e de' regolamenti generali del servizio;

10. Di rilasciare tutte le copie e certificati che saranno dimandati ;

11. Il segretario generale sarà il capo delle officine della segreteria ; avrà la vigilanza sopra tutti gl' impiegati dell' amministrazione , prenderà conto di tutt'i lavori ritardati, dandone nota al direttor generale in ogni settimana , e veglierà sulla buona tenuta delle carte.

61. L'ispettor generale ed il segretario generale seguiranno ogni altro incarico che stimerà di affidar loro il direttor generale.

62. In caso d'impedimento del segretario generale il direttor generale potrà sostituirgli altra persona fra gl' impiegati dell'amministrazione.

§. 149.

Dell'agente contabile.

63. Gl' introiti e gli esiti dipendenti dall'amministrazione generale delle poste non potranno aver luogo senza la firma dell'Agente contabile.

La firma del direttor generale non esonera in menoma parte l'agente contabile dalla responsabilità della regolarità dell'introito e dell'esito : il visto del direttor generale non prova che il suo intervento e la legalità dell'atto.

64. L'agente contabile sarà il depositario dello stato discusso.

65. Egli è nel dovere :

1. Di riunire, di verificare e di conservare tutti i pezzi contabili de' prodotti e delle spese, dando per essi le sue ricevute;

2. Di prender cura della regolarizzazione delle spese, e del rimborso delle anticipazioni e degli avanzi per ispedizioni di corrieri, staffette ec. ;

3. Di dirigere la redazione degli stati, aggiusti e conti;

4. Di ricevere tutt'i conti degli agenti delle poste, di farne seguire la liquidazione, la scritturazione e di procurarne la discussione ;

5. Di vegliare non meno all'assicurazione de' prodotti, che alla sollecita riscossione de' fondi: a tal' effetto egli farà mensualmente un rapporto all' amministrazione generale tanto sulla esatta trasmessione de' bilanci eseguita dai contabili, quanto sullo stato delle casse ;

6. L'agente contabile sarà responsabile della esattezza e regolarità di tutti i lavori di contabilità ;

7. Egli risponderà direttamente di qualunque esito, che non sia fatto in conformità dello stato discusso, del regolamento da noi approvato e delle particolari disposizioni ministeriali ;

8. L'agente contabile sarà nell' obbligo di formare il bilancio dello stato di cui è parola nel decreto del due febbraio 1818, per esser trasmesso alla Gran Corte dei Conti nel tempo indicato nella prima mappa annessa all' enunciato decreto ;

9. Dovrà formare il conto materiale dell' amministrazione generale, e presentarlo unitamente ai conti particolari alla Gran Corte de' Conti, per essere ivi discusso e giudicato a carico, ai termini de' reali decreti dei 2 e de' 23 febbraio 1818.

66. L'agente contabile darà, ai termini del decreto de' 23 di febbraio 1818, una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro per una rendita di ducati trecentosessanta. Nell'atto della immobilizzazione di questa somma sarà dichiarato che la cauzione guarentisce non solamente l' esercizio dell' agente contabile, ma parimenti il servizio degl' individui che in caso d' impedimento potranno sostituirlo a sua proposta e sotto la sua responsabilità.

67. In caso d' impedimento dell' agente contabile, potrà egli surrogare altro individuo approvato dal direttor generale.

§. 150.

De' direttori postali nelle provincie.

68. I Direttori delle officine stabilite nelle capitali delle provincie, oltre il lavoro della propria officina, avranno la vigilanza del servizio di posta dell' intera provincia.

Essi proporranno al direttor generale tutt' i mezzi per migliorare il servizio così delle poste delle lettere, come delle poste

de' cavalli, de' procacci, delle vetture corriere e delle diligenze giornaliere.

69. I direttori di posta di prima classe corrisponderanno cogl' Intendenti delle provincie, per ciò che riguarda il servizio di posta interna.

70. Nelle provincie nelle quali gl' Intendenti non s' incaricano direttamente del pagamento de' corrieri di posta interna, rilasceranno essi ai direttori di prima classe de' boni pagabili da' comuni.

71. I boni saranno fatti coll' anticipazione di un sol mese; ed i comuni dovranno adempierne il pagamento in preferenza di ogni altro esito.

72. I direttori di seconda e di terza classe, e gl' impiegati delle officine corrisponderanno coi direttori di prima classe, e dimanderanno ad essi le istruzioni relative a' diversi servizi ne' casi preveduti da' regolamenti generali di posta.

73. Ciascuno de' direttori e degl' impiegati corrisponderà direttamente coll' amministrazione generale per gli oggetti relativi alla contabilità.

§. 151.

Degli uniformi e prerogative degli agenti delle poste.

74. Riserbandoci di risolvere per l' uniforme del direttor generale, dell' Ispettore, del Segretario e dell' Agente contabile, accordiamo agl' impiegati delle poste tanto in Napoli, quanto nelle provincie, un uniforme che consisterà in un abito blù con bottoni di metallo dorati con cifre indicanti amministrazione generale delle poste, col collare e paramaniche scarlatto ricamati d' oro, ed in un cappello con ciappa di cannottigli d' oro senza galloni e senza fiocchi.

75. Le distinzioni pe' diversi gradi degl' impiegati saranno le seguenti.

I capi d' officina ed i capi di sezione in Napoli, gli ispettori, i controlori ed i direttori di poste di prima classe nelle provincie porteranno il ricamo alle paramaniche al collare ed agli scudi nella unione della giamberga al di dietro.

Gli uffiziali di prima classe in Napoli ed i direttori di seconda e di terza classe nelle provincie porteranno il ricamo alle paramaniche ad al collare.

Gli uffiziali di seconda classe e terza classe in Napoli, gl' impiegati nelle provincie ed i commessi delle direzioni porteranno lo stesso uniforme, ma col ricamo solamente alle paramaniche.

76. Gli uscieri ed i bollatori porteranno un' abito blù con collare paramaniche di scarletto: alle paramaniche vi sarà un gallone di oro.

77. I corrieri porteranno un'abito color blù con collare e paramaniche di scarlatto, con un giglio ricamato in oro al collare e tre alle paramaniche: avranno un cappello appuntato senza galloni.

Quando essi saranno in servizio, porteranno una piccola impresa di argento indicante lo scudo reale.

78. I maestri di posta porteranno l' uniforme simile a quello dei corrieri.

79. I conduttori lo porteranno senza i gigli alle paramaniche, ma col solo giglio al collare.

80. I portalettere avranno un abito corto blù con paramaniche di scarlatto, e co' bottoni colla cifra amministrazione generale delle poste, ed al collare un' altra cifra di lana *R. P.* indicante regia posta;

81. È accordato a' maestri di posta, durante l' esercizio delle loro funzioni, la esenzione della requisizione de' foraggi per la quantità corrispondente al bisogno delle scuderie.

82. I maestri di posta che risiedono in luoghi abitati, godranno la esenzione dagli alloggi militari nelle loro abitazioni e nelle scuderie. Sono escluse da questa prerogativa le abitazioni de' maestri di posta ed i rilievi siti in campagna.

83. I maestri di posta saranno esenti dalla coscrizione militare e dal servizio delle legioni provinciali.

ARTICOLO XII.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, ACQUA FORESTE E CACCIA.

§. 152.

Idee generali di questa amministrazione.

Non i soli oggetti che esser non possono o che è disconveniente cosa che appartengano ai privati, esser deggiono nell' amministrazione o almeno sotto una più scrupolosa vigilanza del governo. Vi sono de' beni sui quali l' intero corpo sociale ha un dritto primitivo di produzione; tali sono gli edifizi pubblici, le pubbliche strade, i porti, i canali di navigazione ec.

D' altronde, l' economia delle selve e de' boschi in ogni epoca ha attirata l' attenzione del governo. Il taglio degli alberi di quercia fu vietato nel 1749 anche nei boschi di privata proprietà. La Regia Camera della Sommaria non potea concedere senza licenza del Re provvisioni per taglio, vendita ed estrazione di tali alberi; e senza licenza del Re era vietato l' appianare i boschi, il bruciarli e tagliarli per ridurli a terreni seminatorii. Si spiegò poi che un tal divieto avesse dovuto intendersi per gli altri alberi di quercia e di qualunque altra specie atti per costruzione di navi e galere.

In fine di qualunque qualità di legname se ne proibì l'estrazione senza licenza della Sommaria, e senza licenza di essa venne proibito farsi i tagli. Si prescrisse contemporaneamente di usar la massima vigilanza perchè il taglio non eccedesse i limiti della licenza e non si devastassero i boschi interamente per ridurli a terreno seminatorio ; ed analogamente a queste Sovrane prescrizioni fu emanato il celebre bando dalla Regia Camera della Sommaria del 6 febbraio 1759.

In seguito la legge de' 18 ottobre 1819 e quindi quella de'21 agosto 1826 sanzionarono la massima che il dritto di proprietà , cioè , l'uso che de' suoi beni ciascun privato può fare , è , per principio di pubblica utilità , o sia di ragion pubblica , intrinsecamente soggetto alla condizione di esercitarsi un tal dritto senza nuocere ad altri.

Ma per condurre a buon fine le cose fin qui espresse , di un' amministrazione vi era d' uopo, la quale della costituzione fisica delle nostre terre e delle nostre acque avesse saputo valutare le variazioni e dirigerne l' economia.

Ed ecco come le cognizioni geodesiche ed idrauliche nella valutazione e designazione delle terre salde e della economia de'boschi trovano un' addentellato non solo , ma una connessione di inerenza. Ed ecco come conseguentemente nell' adottato sistema di concentrazione la riunione dell'amministrazione generale de'ponti e strade e delle opere pubbliche , andava con l' amministrazione generale de' boschi e foreste riunita. Dopo di che, per qual motivo le amministrazioni della caccia e della pesca esser potevano da esse separate ed indipendenti ?

Son queste le ragioni per le quali il real decreto de' 25 febbraio 1826 fonda e riunisce in una sola amministrazione tutti questi oggetti , ed è perciò che la medesima è incaricata di tutti i rami di servizio relativo ai progetti , alla direzione ed alla esecuzione della strade , de' ponti , de' canali di navigazione e d' irrigazione e della navigazione de' fiumi, del regolamento e delle arginazioni de' fiumi e torrenti , del prosciugamento de' laghi e degli stagni , e di ogni altra specie di bonificazione di terreni , de' porti commerciali , e generalmente di ogni altra opera pubblica ed anche comunale , ove ne abbia particolare incarico (1). Ha essa l' am-

---

(1) Sullo stato delle opere pubblicho de' lavori comunali del 1810 e 1811 si può aver presente il rapporto de'20 aprile 1812 dell'allora Ministro dell'interuo impresso nel monitore delle duo Sicilio doi 29 e 30 aprilo del seguente anno 1813 N. 698 o 699. Onde conoscere poi il progressivo miglioramento dello strade , ed aumento dello opere pubbliche si può osservare il giornalo delle duo Sicilio do' 5 ed 8 agosto 1825 , N. 181 o 183 , de' 18 maggio 1826. N 125 , ed il rapporto generalo sulla situazione dolle strade , sulle bonificazioni e sugli edifizii pubblici de' reali dominj di quà del faro riportato nello stesso giornale dello due Sicilie sotto le date dei 24 aprile , 9 e 18 maggio , 8 e 21 giugno , 4 agosto o 6 settembre 1827. Nel medesimo giornale delle due Sicilie do'16, 17 e 18 luglio 1828 si dà un dettaglio

ministrazione delle terre salde e de' boschi regii ; la sorveglianza sugli altri boschi , siano dei comuni , siano de' corpi morali e de' pubblici stabilimenti , e pel solo disboccamento e dissodamento su quelli ancora de' privati ; come pure è incaricata del rimboccamento e rinsaldimento dei terreni in pendio che cogli scoscendimenti producono guasti nelle strade e terreni sottoposti ; ha in fine l'economia della caccia e della pesca.

Pria di esporre lo stato attuale di questa amministrazione vediamo più da vicino gli oggetti che la compongono.

§. 153.

De' Boschi e delle Foreste.

Sin dalla più remota antichità le selve, già poste sotto la protezione dei Numi , formarono uno de' primi oggetti della tutela del governo. Specialmente in questo regno non mancarono le proibizioni per impedire i tagli di alberi ne'boschi di privata proprietà , nè delle sole querce , ma de' cerri , eschi , olmi , elci, pini, zappini, faggi, orni ec. onde sostener la terra contro la caduta e l' impeto delle piogge (1). Importante fu il bando della regia camera della sommaria del 6 febbraio 1759 col quale fu vietato il diboscamento di qualunque luogo boscoso per ridursi a coltura , ed anche per far carbone , permesso solo quando il taglio si facesse in modo da poter le piante rigermogliare, e sotto rigorose pene ed ammende.

Ma che perciò? Lo stesso rigor della legge, ed i bisogni de'popoli promossero vie più il taglio , specialmente in tempo della militare occupazione per la emancipazione di tante terre spogliate del loro più bell'ornamento. Quindi si ebbe a lamentare che il taglio di tanti alberi produceva sempre più discorrimenti ed av-

---

relativamente al nuavo reale edifizio di S. Giacomo dove sono riunite tutte le Segreterie e Ministeri di Stato , ed i diversi rami di pubblica amministrazione. In fine la grande opera del nettamento dell' emissario di Claudio (pel quale da questo Imperatore al dir del Pontano eransi impiegati per undici anni continui trentamila operai) e che ora felicemente prosegue, corrisponde alle opere di Carlo Borbone fatte in Caserta ed in S. Leucio. Chi volesse poi con maggior precisione approfondire questo interessante ramo del governo , legga l'opera del Commendatore Afan de Rivera intitolata *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio ai doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle due Sicilie* e quella dell'eccellentissimo marchese di Pietracatella , *Considerazioni sulle opere pubbliche del Regno* , nelle quali vengono disciolte le più difficili quistioni della politica economia, coll'applicazione allo stato economico del nostro paese ; opere che noi raccomandiamo efficacemente a chiunque è dotato di caldo amore per le patrie cose.

(1) Veggansi i dispacci del 4 giugno e 2 agosto 1749 , 10 luglio ed 11 settembre 1756 , 6 febbraio e 1 agosto 1759 , 6 maggio 1760, 20 maggio 1761 , 22 aprile 1762, 5 aprile 1764 , e 15 maggio 1771.

vallamenti del suolo, straripamento de' fiumi, sterilità delle terre, ristagni di acque, deperimento del bestiame, disquilibrio nella popolazione.

Accorse il governo a tal disastro colla legge dell'anno 1819; ma era ben difficile conciliare la conservazione e manutenzione dei boschi col sacro diritto della proprietà cui le nuove *leggi civili* avean dato tutta l'estensione possibile, qualora si esercitasse senza nuocere altrui; e l'esperienza dimostrò che i risultamenti dell'utilità pubblica non corrisposero compiutamente agl'imposti sacrifizî de' proprietarii, sia perchè gl'impiegati forestali per smodato zelo avessero tali sacrifizî accresciuti, sia che persone potenti avessero delle disposizioni della legge abusato, sia che la stessa direzione generale residente in Napoli non avesse potuto direttamente vegliare ne' luoghi lontani alla repressione degli abusi. Quindi contro le disposizioni della suddetta legge, e contra gli agenti forestali, frequenti furono le suppliche umiliate al real trono da privati proprietarii, cui si aggiunsero le rimostranze delle pubbliche amministrazioni, avvalorate dalle osservazioni de' consigli provinciali; il che diè luogo a nuovo esame della medesima, il cui risultamento produsse la pubblicazione della nuova legge forestale del 21 agosto 1826.

Con essa, divise le selve, i boschi e le terre salde non in riguardo alla loro natura, ma secondo la qualità delle persone alle quali appartenevano; si lasciò la custodia e la piena amministrazione alla direzione generale, sol per quelle appartenenti allo stato, che formarono la prima classe. Per quelle appartenenti ai comuni ai pubblici stabilimenti ed ai corpi morali (1), che formarono la seconda classe, si rese agli amministratori il pieno dritto di custodia e di amministrazione; lasciando alla direzione generale la semplice vigilanza sulla conservazione e miglioramento de' boschi, selve e terre salde delle rispettive corporazioni. E finalmente per quelle appartenenti ai privati, formanti la terza classe, si dichiarò doverne essi godere come degli altri loro beni, riserbato solo alla direzione generale il denunciare e l'impedire ogni sboscamento o dissodamento praticato senza permesso.

Per ottener questo permesso si ordinò dirigersi la domanda all'intendente della provincia, il quale dee disporre che l'ingegnere di acque e strade addetto alla provincia, il guardia generale del circondario forestale ed il sindaco del comune nel cui territorio giace il fondo che si vuol dissodare, verifichino se questo abbia le condizioni richieste per accordarsi la permissione, e distendano processo verbale, da rimettersi alla direzione generale, la quale, inteso il consiglio forestale, ne fa rapporto al ministro delle finanze per la sovrana risoluzione.

Non minore vantaggio si ottenne pel taglio de' boschi di alto

(1) Tra' quali si compresero indicatamente le mense vescovili, i monasteri, i seminarii, capitoli, le parrocchie, ed ogni altro corpo morale ecclesiastico, i primi a reclamare.

fusto che non poteva farsi senza la precedente visita degli agenti della marina, mentre ciò si è limitato a quelli soltanto dello stato; e pei boschi delle corporazioni o luoghi pii laicali ed ecclesiastici, si è accordato agli agenti della real marina di poter concorrere all'acquisto del legname, ma senz'alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare. Pei boschi de' privati, si è deciso aver essi la facoltà di far de' tagli ne' tempi e ne' modi che credono, qualunque sia la qualità degli alberi che intendono recidere, senza alcun previo permesso, senza visita, senza le martellate, nè alcun altro delle antecedenti vessazioni.

Si è però stabilito pe' boschi di pertinenza delle corporazioni e luoghi pii suddetti, che quando nel taglio vi fossero alberi utili per la reale marina, l'intendente sia nell'obbligo di prevenire lo agente della medesima, il quale fra il termine di tre mesi dal ricevuto avviso proceder debba alla visita dei tagli progettati per isceglìere gli alberi atti a costruzione e far marchiare quelli che crede necessarii e quelli di speranza; ma scorsi i tre mesi, la visita si avrà come fatta. Se poi fossero scelti e marchiati, ne sarà pagato il prezzo a tenore della tariffa inserita nella legge suddetta, prima di trasportarsi il legname; e questo trasporto dovrà seguirsi nel corso dell' anno dall'epoca del taglio, scorso il quale, l'aggiudicatario o la direzione generale possono disporre altrimenti del legname, o costringere la real marina a ritirarlo, pagandone il prezzo.

Finalmente si sono stabiliti gli agenti forestali, e lasciati quella sotto la dipendenza del direttor generale nel modo fissato nel real decreto del 25 febbraio 1826; si è disposto che i guardaboschi de' comuni saranno nominati dagl' intendenti sulle proposizioni de'decurionati, pe'boschi e selve dei pubblici stabilimenti, e de'corpi morali la nomina si farà dai rispettivi amministratori; le patenti agli uni ed agli altri si daranno dagl' intendenti dopo le convenienti autorizzazioni del ministro della polizia, e datone avviso all'ispettor forestale per la conoscenza della direzione generale (1). Ogni privato proprietario di boschi e selve può avere un guardaboschi a sue spese facendone la dimanda all' intendente, il quale dopo le convenienti autorizzazioni del ministro della polizia generale rilascerà la patente, la di cui approvazione sarà necessaria espressamente pel numero, ove se ne volesse più di uno. Costoro hanno le stesse facoltà attribuite ai guardaboschi dello stato, de'comuni, e de' corpi morali per la compilazione de'processi verbali che potranno aver corso in giudizio (2); e nessuno potrà esser

(1) Ma possono gl' intendenti provvedere che il guardabosco di un comune venga pure incaricato della custodia de' boschi vicini, appartenenti sia a'comuni limitrofi, sia a' pubblici stabilimenti e corpi morali, ripartendo la somma de' soldi fra i comuni, gli stabilimenti ed i corpi morali rispettivi.

(2) I processi verbali distesi dagl' ispettori forestali, o da altri funzionarii di grado ad essi superiori, fanno piena pruova in giudizio fino all' iscri-

ammesso al servizio del ramo forestale se non abbia compiuto il ventunesimo anno.

Dopo queste disposizioni generali si passa a quelle comuni ai boschi ed alle selve dello stato, de' comuni, dei pubblici stabilimenti, dei corpi morali così laicali che ecclesiastici, e si tratta dell' amministrazione de'boschi e delle selve di proprietà dello stato dei boschi de' comuni, pubblici stabilimenti e corpi morali; dei diritti di uso e somministra le disposizioni tendenti a preservar dagl' incendii tutti i boschi in generale; de' reati e delle pene e della corrispondente procedura, e si stabiliscono regole generali per gli agenti forestali, come meglio potrà conoscersi dalla legge stessa.

In ogni capo-luogo di provincia vi è un ispezione forestale, diretta da un ispettore. Essa è divisa in circondarii a ciascuno dei quali è addetto una guardia generale; ed ogni circondario è diviso in *comprese* le quali vengono custodite da guardaboschi. Lo sviluppamento di questo servizio trovasi nella citata legge forestale del 1826.

A molte quistioni ha dato luogo la materia forestale; noi ne aggiungiamo qui alcune che si son risolute cogli arresti della Gran Corte de' conti approvati dal Rè.

1. Nella classificazione degli usi civici non si debbe contemplare la origine donde procedono. — L' uso di *legnare* in ogni tempo dell' anno è fra gli essenziali. (Avviso del 18 agosto, approvato con reale rescritto de' 27 ottobre 1818.).

2. In mancanza di regolamenti particolari le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere istruite e giudicate con le norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario, e nelle leggi penali vigenti (Avviso della commissione de' 20 settembre, approvato con ministeriale de' 18 ottobre 1817).

Attenderemo dall'esperienza istessa il conoscere se tanta indulgenza succeduta a tanto rigore giovi o no alla silvana economia. Per ora ci gode l' animo nel sapere che il governo abbia istituito un semenzaio di tutte le piante degli alberi che sono nel regno più che ogni altro in ciò dovizioso di piante silvane, ed abbia dato più energiche istruzioni agli agenti forestali.

---

zione in falso, pe' soli fatti che ne sono l'oggetto, purchè siano relativi a' reati farestali, rivestiti delle forme fissate dall'art. 131 e vi sia atto di flagranza a'termini dell'art. 50 della IV parte del Codice. Quelli di ciascun guardia-generale e altro agente di grado inferiare, fanno pur piena pruava sino all' iscrizione in falso quando sieno corredati dalle forme, ratificati a'termini dell' art. 132, fatti nella flagranza, e l'ammenda sola o unita al danno eccedano i venti ducati; eccedendo, han bisogno della convalidazione di altro testimone presente all' atto, sia o no agente della direzione, per godere di questo privilegio. I processi verbali che non contengona questi requisiti sono discussi con altre pruove a carico e discolpa, valutabili dal giudice secondo il suo criterio morale. Vedi in detta legge gli art. 134 e seguenti.

Per quel che riguarda le nostre finanze, noi non possiamo indicar con precisione le rendite dello stato per i boschi e le foreste, mentre si trovan esse confuse nella direzione de' ponti e strade. Possiamo però dire che nello stato presunto della rendita delle finanze nell' anno 1829 vennero segnati i prodotti e rendite della direzione dei ponti e strade, acque, foreste e caccia per 148,496, che nei versamenti netti del 1832 furono di ducati 91, 646,34, ma che nello stato fatto per l' anno 1833 gli stessi pordotti non oltrepassarono ducati 90,005.

§. 154.

Delle Miniere.

Troppo giusto è lo spavento che ci reca lo scuoter della terra, lo scoppio di un vulcano, lo sprofondar de' monti, l' aprirsi delle voragini, l' inondazione dal mare, poichè l' esperienza di tutti i secoli ci ha mostrato la rovina delle città e degl' imperi per tali catastrofi avvenuta con tanta perdita degli uomini e di ogni altro essere vivente. Eppure quanto dobbiamo a questi terremoti, alle eruzioni vulcaniche, a tutti quei grandi cataclismi della natura, a tutte quelle interne convulsioni che han così violentemente travagliato il nostro pianeta! Tutti questi fenomeni terribili riguardati come cause di disastro e di distruzione, come segni della collera celeste, non sono al contrario che il risultamento della preveggenza della divina sapienza, ed il compimento delle leggi destinate a mantenere il moto e la vita nella immensità della creazione. Sia che questi fenomeni abbiano radunato sulla superficie ciò ch' era sepelto nelle viscere della terra, sia ch' essi abbiano precipitato negli abissi gli ornamenti più belli della vegetazione, essi non han fatto che preparare all' uomo i mezzi di estendere e mantenere il suo dominio. Alcune pressure esercitate nell' interno del globo ne han fatto sortire per infiltrazione le vene di materie metalliche diventate gli agenti universali de' nostri cambii, e que' metalli non meno preziosi che somministrano gli stromenti a tutte le arti, le materie prime a tutte le industrie, mentre che le foreste scomparendo tutte quante su di nuovi colpi, servivano a preparare quelle masse inesauribili di combustibile, che dan lo impulso alle nostre macchine, che riscaldano le nostre abitazioni, che illuminano le nostre città. Sostituite a questa apparente confusione che han provocate queste rivoluzioni una disposizione regolare ed immutabile di posizioni orizzontali concentriche ed omogenee, tutta la magnificenza della natura sparisce; non più vita in alcuna parte, o s' ella durasse ancora, se l' umana razza non fosse stata annientata, essa sarebbe vissuta pallida, macilente, e forzata a rinunziare alla coltura delle arti e dell' industria che han fondato il suo potere su tutti gli altri abitatori della terra. Devesi dunque a questi sovvertimenti, a queste conflagrazioni l' essersi

rapprossimati gli elementi più eterogenei che han causato moltiplicità di prodotti che ci sorprendono per la loro varietà, e che hanno sparsa tanta agiatezza, tanto ben essere nelle società, tosto che l' uomo ha potuto indovinarne l' uso.

Non vi è infatti alcun' arte, alcuna scienza, alcuna industria, che non ritrovi giornalmente dei potenti aiuti in queste ammirevoli elaborazioni nella natura: la medicina ne ha tolto i suoi più energici rimedi, il pittore i più vivi colori, l' agricoltura il concime più efficace; le statue che decorano le nostre pubbliche piazze, i nostri edificii, i nostri monumenti, la dimora del ricco, l' umile abituro del povero, non si compongono che di terre calcaree e di granito strappato dalle viscere della terra. Cercare a conoscere la natura, i caratteri, la posizione, l' origine, i mezzi della coltivazione delle sostanze minerali non è dunque uno studio frivolo: ma per noi ancora è nell' infanzia, tuttochè posti sopra un suolo fertile di minerali, sul quale tante e così continue elaborazioni sono avvenute: e soddisfatti di vedere gli scavi di Ercolano, di ammirare le continuate scoperte di Pompei, di ricordare i nomi di tante antiche e celebri città scoparse dal nostro suolo, poco o nulla ci siamo occupati delle nostre miniere.

Ma non ai privati, bensì al governo appartiene abilitarci al loro scavamento, e mal si compirebbe il quadro della nostra amministrativa legislazione relativamente al pubblico demanio ed all' autorità sovrana, e l'azion governativa riguardo alle limitazioni che aver deggiono i diritti di proprietà fondiaria quando si tratta di pubblico universale vantaggio, se non ci occupassimo pure della ricerca e dello scavo delle miniere donde risulta un altro esercizio dell' industria ed un altro cespite per le reali finanze che sarà maggiore col tempo come negli altri regni è avvenuto.

Noi non abbiamo che la voce miniere per indicare le varie sostanze minerali, ma i Francesi le classificano con diversi nomi, e questa classificazione serve di base alle disposizioni legislative. Essi distinguono le *mines* dalle miniere e dalle carriere (1); ma comunque siasi, poniamo noi pure per principio che le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de' principi, i quali possono concederle ai privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto il cavamento. Era ciò sanzionato nel roman diritto che parla dei vettigali sulle miniere; anzi Tiberio le aggregò esclusivamente all'erario, ma tal proibizione fu tolta dai seguenti principi colla

---

(1) Sono considerato *mines*, giusta la legge del 21 aprile 1810, quelle conosciute per contener i filoni in strati a masse l' oro, l' argento, il platino, il mercurio, il piombo, il ferro in filoni o bastratti, il rame; lo stagno, lo zinco, la calamita, il bismuto, il colbato, l' arsenico, il mangenese, l' antimonio, il motibdeno, la piombaggine od altre materie metalliche, lo zolfo, il carbone di terra o di pietra, il legno fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica — Le *minieres* comprendono i minerali di ferro detto di *alluvione* le terre piritiche proprie ad esser convertite in solfato di ferro, le terre alluminose, e le torbe.

legge di pagarsi un certo canone. Appartenevano ai padroni dei fondi ma non se ne poteva trarre il minerale senza l'opera de'*metallarii*, e costoro doveano la decima al Fisco, ed un altra al padrone, il resto era per loro, coll'obbligo di preferire il Fisco nella vendita a giusto prezzo. Tal è l'antico dogma di tutte le nazioni di Europa. Tempo anzi vi fu che delle miniere di Germania, e di Italia furon creduti signori i soli Imperatori di Occidente. La dieta di Roncaglia così la pensava, e Federico I ne fece un articolo della notissima sua costituzione *Quae sint regaliae*. I principi di Alemagna non cominciarono a posseder le miniere ne' loro stati che per concessione dell' Imperadore Carlo IV, e la bolla d'oro ce ne fa fede.

Tra le regalie ugualmente sono state annoverate sempre dalle nostre leggi, e dai nostri usi. Carlo II nel capitolo *Quia non decet* lo stabilì e dichiarò espressamente; e gli scrittori del nostro Foro, tra quali Afflitto nella decisione 34, ed il nostro pubblicista Orazio Montano ce lo garentiscono come una giurisprudenza costantemente osservata.

Da tutto ciò però non risulta già che i Principi non potessero concedere ad altri la proprietà e il cavamento delle miniere, anzi pare che nessun principe possedesse nel fatto e governasse le miniere per proprio conto, ma ciascuno si contentava di ricevere dai concessionarii una quota parte del minerale, od un censo pecuniario; avvegnacchè, per dirla colle stesse parole dei giureconsulti Alemanni, le miniere non debbano riguardarsi che come feudi rilevanti dai Principi, ed in conseguenza alienabili da essi.

A vero dire le miniere non sono proprietà demaniale, ma ciò non ostante l' interesse pubblico esige di non attribuirsi indistintamente la proprietà delle miniere a colui che possiede il di sopra, appartenendo al governo il farne le concessioni dopo aver assicurato al proprietario della superficie una giusta preliminare indennità. Nasce ciò dall' inconcusso principio dell'*utilità pubblica* per la quale solo può taluno esser costretto a cedere la sua proprietà. Le ricchezze minerali, dice il Degerando, sono di un alta importanza per la società; esse forniscono le materie necessarie alle arti quasi tutte, e specialmente e quelle in cui la più generale applicazione, è la più indispensabile. Bisogna che questi siano messi in valore, e che i suoi prodotti sieno versati nel commercio: bisogna che questo deposito sia conservato e che il cavamento sia produttivo per quanto è più possibile. Ecco ciò che domanda l'utilità pubblica. Se il proprietario della superficie ha de' dritti, altri ne acquista colui che scava con un legittimo cavamento, e questi dritti meritano di esser deffiniti o protetti da un sistema speciale corrispondente alla loro situazione, alla loro natura, al loro cavamento; ma sempre sulle basi del diritto comune quando possa conciliarsi colle condizioni necessarie per render produttive le miniere. Quindi nell' art. 477 delle nostre leggi civili, dopo essersi detto che la proprietà del suolo comprende egualmente la proprietà della *super-*

ficie e della *parte sottoposta*, si aggiunge che il psoprietario può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposto, e trarrà da questi i prodotti che ne pervengeno; *salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e regolamenti di polizia.*

Bisognava duoque una legge particolare su la ricerca e sullo scavo delle miniere del regno, la quale non offendendo il sacro dritto della proprietà anche oella parte sottoposta, promuovesse e facilitasse questo rilevante oggetto secondo l'interesse pubblico. Questa legge si fece attendere quasi per venti anni, ma finalmente promulgossi sotto la data del 17 ottobre 1826, ed è molto più liberale della legge Francese.

Ed in fatti nella legge Francese distinguendosi la ricerca della miniera dalla sua *esplotazione* che include lo scavamento, si accorda la prima liberamente al proprietario su i fondi, ma non l'altra senza la concessione del governo; mentre che nella nostra anche lo scavamento delle miniere metalliche e semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica è dato liberamente al proprietario e senza bisogno di alcuna sovrana concessione, e gli si dà la facoltà di eseguirlo tanto per se stesso che per mezzo di altri. Questa special concessione è tra noi richiesta sol quando le suddette miniere si rinvengono nei foodi dello stato. E rapporto a quelle che si rinvengono ne'fondi de' comuni, de' luoghi pii, e de' pubblici stabilimenti che come corpi morali sono sotto la regia tutela, non hanno gli amministratori rispettivi o titolari altr'obbligo che quello di far pervenire al Re la proposizione dettagliata, prima d' imprendere qualunque operazione, onde conoscere la utilità dell' impresa.

È anche ristretta la qualità di miniera, così estesa nella voce *mines* della francese legislazione; poichè oltre al *sal gemma* fossile ne' dominii di quà del Faro che fa parte del reale demanio, non si comprendono nella disposizione della nostra legge le miniere di zolfo, di gesso, gli scavamenti di pietra, di marmi, graniti, arena, creta, argilla, puzzolana, lapillo, ed ogni altra sostanza non espressa, per le quali vien mantenuta la pratica usata.

A chiunque è lecito in Francia di domandare ed ottener la concessione dello scavamento ne' fondi di privata proprietà: tra noi bisogna:

1. Che vi siano segni patenti che secondo i principii di mineralogia indichino l' esistenza delle sostanze metalliche o semimetalliche:

2. Che il proprietario del fondo nè per se stesso nè per altri ne curi lo scavo:

3. Che sia dato un termine conveniente al proprietario per poterlo egli intraprendere, e questo scorso, non vi abbia adempito:

4. Che il concessionario sia tenuto a dare un compenso al proprietario del fondo, da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

Nulla si dice nella legge francese se il concessionario ritarda o

non prende più cura di avvalersi della concessione; mentre tra noi è preveduto che s'egli nel corso di due anni non avrà incominciato i lavori, s' intenderà decaduto, salvo al governo di fissare il termine di nuova operazione mineralogica.

Del resto nella maggior parte delle disposizione le due leggi concordano, e forse con maggior estensione e chiarezza la francese, primieramente nella circostanza imposta al concessionario di dover preliminarmente dimostrare di aver le facoltà ed i mezzi sufficienti per intraprendere e condurre i lavori, come pure di poter adempiere le condizione che fossero imposte nella concessione: ed obbligarsi di pagare le indennità ai possessori de' fondi contigui, quante volte venisse ad arrecar danno ai medesimi; anzi nella francese per quest' ultimo caso vi si aggiunge l' obbligo di una cauzione.

Egualmente concordano per la pianta del fondo, per la preferenza degl' inventori e scopritori, e per una indennità loro dovuta dal concessionario, qualora non si facesse loro la concessione, per le formalità da osservarsi, e per la risoluzione de' reclami; se non che sono più solenni e complicate le forme in quella legge, ed invece di un mese ve ne son quattro di tempo per gli affissi.

Il prosiegno dello scavo può esser fatto ancorchè s'immetta successivamente in altri fondi contigui senza che i proprietarii di questi possano impedirlo dandosi loro un compenso corrispondente; è pure stabilito nella legislazione francese; e secondo la medesima; pare che sia di competenza del potere amministrativo l'arbitrar questo compenso. Ma ai tribunali van rimesse per l'una e l'altra legge le quistioni relative ad indennità pe' danni causati, ove le parti non convenissero tra loro, e per qualunque caso litigio insorgesse trai socii, qualora lo scavo si facesse da qualche società. Solo si aggiunge nella nostra che i minerali di oro e di argento e tutti gli altri minerali non possono essere trasportati all'estero, se non siano prima ridotti in metallo ne' reali dominii.

Molto la francese legislazione si è estesa pe' ereditori e per le ipoteche su i fondi ove si rinvengono i minerali, stabilendo doversi valutare pel doppio di quel che valevano prima dello scavamento: nella nostra legge è bastato dirsi che coloro i quali rappresentassero de' dritti su i fondi ove si rinvengono le miniere, sia per ragione de' crediti sia per qualunque altra causa; li conserverebbero a norma delle leggi, sottomettendo le quistioni che su di ciò potessero insorgere ai tribunali ordinari.

Ma quali sono le miniere nel nostro regno? Quali quelle poste in attuale escavazione? Quale il prodotto delle nostre finanze?

Per la prima domanda basta consultare i nostri geografi per sapere che le rocce primitive che formano l'ultimo termine della catena continentale degli Appennini e tanto primeggiano in Aspromonte, e specialmente, le schistose micacce o argillose racchiudono, sotto formazioni, e combinazioni diverse, miniere di argento, di stagno, di ferro, di rame, di piombo, di cobalto, di

zinco, di antimonio, di vitriolo, di talco, di allume, di zolfo, di sale, di carbon fossile, e di marmi misti ed irregolarmenti coloriti. Anzi l'accurato autore della descrizione de' reali dominii al di quà del Faro, signor del Re, vi aggiunge la notizia che le miniere scoverte e scavate nelle Calabrie sotto il regno di Carlo III ascendano a 57, tra le quali se ne contano 23 di argento nelle contrade di Bivongi, Stilo, Castelvetre, Badolato, Misuraca; Aspromonte, Precacore, Reggio, Moggia, S. Giovanni e Longobucco; e che alcuni pezzi trovati a caso han dato a sospettare vene d'oro in Precacore, di rubini nel Pizzo ed in Amantea, di topazii nel Pizzo, e di smeraldi in Amantea.

Ne' dominii oltre il Faro senza parlar delle pietre dure, v'ha fra' metalli l'oro, l'argento, il rame, il ferro, il piombo ed anche lo stagno; e quel che più importa vi sono indizii di copioso carbon fossile. Abbandonati poi sono le miniere di zolfo e di salgemma.

Ma per le altre due quistioni siamo scoraggiati a risponderví; da che il lodato istorico delle nostre finanze cav. commendator Bianchini apertamente ci dice che « — non mai presso di noi la ricerca ed il cavamento delle miniere hanno interessato i popoli ed il governo, come presso le altre nazioni, e pare che sieno stati più contenti di raccorre le zolle che sono sulla terra, anzi che cercare ricchezze nelle sue viscere; per cui abbandonate queste cose a se stesse, pochi esempii ci sono stati ne' tempi andati, in cui più per caso che per proposito si fosse pensato a cavar qualche miniera. Laonde, conclude, che a malgrado della certezza di esservi molte e svariate miniere, niente di rilevante può su tal riguardo esser narrato.

Pure vi era a dire qualche cosa sulla miniera di piombaggine ossia *terra lega* venduta con lo stato di Squillace, valutata per annui ducati 517 circa, ceduta dal marchese di Squillace al Fisco per transazione ed amichevole accordo, al che fu autorizzato il nostro cavalier de Thomasis procurator generale presso la gran Corte de' conti in data de' 4 dicembre 1816. E non poco vi era a dire per le ferriere ripristinate nella Calabria alle montagne di Stilo nel 1754, e fatti acconci stabilimenti per fondere il minerale che colà si raccoglie, egualmente che nelle montagne di Mongiana tuttora in escavazione delle quali il dotto autore avea pur fatta menzione nella sua storia. Ed altre ve ne sono pur di ferro in Lionessa nell'Abruzzo Aquilano ed in Atripalda dove qualche poco di minerale si raccoglie; e della roccia di Grafite in Olivandi vicino Squillace e più al sud vicino Monterosso dove pur qualche poco se ne prende.

Noi però non possiamo omettere la nostra salina di Luogro che è in perfetta escavazione, e che non la cede alla salina di Vielizeka in Polonia che ha fama di primato nel mondo mineralogico; ed è certamente superiore a quella di Cordova nelle Spagne che i minerologisti reputano la seconda salina dell'universo. Si discende in questa nostra salina per 1200 scalini tutti incavati nel sale

gemma, senza che ancora siasi giunto al termine; e si sono scavate ampie gallerie per tutte le direzioni. Il sale è puro e non trovasi misto ad argilla od a gesso come nelle altre saline si osserva. È vero che questo si eccettua nella legge del 17 ottobre 1826 perchè fa parte de' reali demanii, ma non perciò entra meno nella classe delle miniere, ed accresce la rendita delle nostre finanze.

Nè ometteremo l' escavazione dell' allume che prima si purificava in Pozzuoli dal generale Nunziante che ne aveva la privativa, ed oro dal sig. Miramò, oltre di altre miniere escavate dal generale suddetto.

§. 155.

Del dritto della caccia e della pesca.

È lungo tempo che si annovera tra le regalie il dritto della caccia, poichè sin dalla prima formazione delle società incivilite incombeva al governo di vigilerne l' esercizio per quel dritto di tutela inerente al capo dello stato, onde non fossero vessati nè turbati i proprietari da'cacciatori spesso temerarii, ma quasi sempre indiscreti. Molte furono le disposizioni delle nostre prammatiche su tale oggetto; ma tutto venne distrutto o riformato nella militare occupazione.

Le licenze della caccia dipesero sulle prime dal ministero della polizia generale; ma in seguito la loro spedizione venne attribuita all' amministrazione generale delle acque e foreste. Colla legge del 26 agosto 1806 determinossi a quali persone potessero accordarsi quelle licenze; la condizione, la durata ed i dritti delle medesime e le pene per coloro che andassero a caccia senza provvedersene. Il prezzo di esse diminuissi da sei a quattro ducati per le provincie col decreto del 21 gennaio 1811: ma fu proibita qualunque caccia dal primo di aprile a tutto giugno di ciascun anno, eccetto quella per gli animali nocivi pe' quali fu permesso l' uso delle *tagliole* giusta i decreti de' 14 marzo 1811 e 19 dicembre 1815.

Nella restaurazione la caccia formò una delle prime occupazioni del Governo. Col decreto de' 31 ottobre 1815 confermandosi all' amministrazione delle acque e foreste le facoltà di spedir le licenze di caccia previa quella del ministro del polizia generale per l' asportazione delle armi, stabilironsi le epoche ed i modi delle cacce; la sopravveglianza delle guardie forestali, e'l dritto della licenza da pagarsi per Napoli ed in due terzi meno per le provincie. Ma col decreto del 19 dicembre detto anno si diedero le istruzioni per le differenti cacce permesse senza nuocersi alla riproduzione della cacciagione, alla coltura delle terre, ed alla

raccolta (1). Una squadra di guardacacce venne particolarmente

---

(1) Ecco il contenuto di queste Istruzioni,

Art. 1. Gli schioppi di cui possono far uso i cacciatori, non debbono essere nè a vento, nè con calcio che si pieghi, conosciuti sotto il nome di *Scavezzi*, nè con canna lunga meno di tre palmi e tre quarti. Ogni dimensione più breve, ed ogni meccanismo tendente ad accorciare l'arme, o a renderne insensibile lo scoppio, restano espressamente vietati sotto pena della perdita dell'arme e di ducati dieci.

2. Incorrerà nella multa di ducati sei, ed anche nella pena dell'arresto personale, chiunque, sia o ne munito della licenza di caccia, osasse di prendere nei nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, o fagiani, o ne' covili i leproncelli, caprioletti, cervetti e piccioli daini.

3 È proibita ogni specie di caccia generalmente dal primo di aprile al primo di settembre.

Nondimeno a concilier l'interesse della pubblica economia col vantaggio privato de' cacciatori, a questa regola generale si fanno le seguenti eccezioni:

La caccia de' levrieri comincerà dal primo di agosto e finirà coll'ultimo di marzo. Se questa vorrà farsi a cavallo, principiarà con questo e finirà con febbraio, sotto pena a' contravventori di ducati dieci.

Si potrà cacciare alle quaglie per tutto il mese di maggio, cioè colla rete sulla spiaggia del mare, e collo schioppo ne' terreni incolti, e nelle vigne con murate alla vicinanza delle sponde marine. Chi s'introducesse in questa stagione sotto tal pretesto ne' terreni coltivati, ad uccidere altra specie di cacciagione, sarà punito colla perdita dello schioppo e di ducati dieci.

Sarà ugualmente permesso di cacciare nella state, solamente alla sponda del mare, i così detti uccelli di *transito*. I cacciatori non dovranno sotto questo pretesto introdursi nei terreni coltivati: a questo effetto si recheranno al sito della caccia per le vie pubbliche: ed i contravventori, oltre della perdita dell'arme, saranno soggetti a ducati dieci di multa.

È vietato anche dopo il primo settembre entrare nelle vigne, prima che ne sia seguita la vendemmia, quando anche non fossero da mura custodite.

4. Colui che provveduto della licenza di caccia, avrà ucciso una lupa gravida, riceverà un premio di otto ducati. Questo sarà di sei, se la lupa non è pregna; di cinque, se si ammazzi un lupo; di tre, per un lupicino: e di un ducato a lupattello, se questi si prendono nel covilo.

Siffatti premii si dispenseranno dal cassiere del comune sull'articolo delle spese impreviste dello stato discusso, con ordinanza dell'intendente, il quale non la rilascerà se non quando si sarà assicurato della verità del fatto, ed avrà provato, per evitare le frodi, che alla belva si saranno mozzate le orecchie.

5. In dilucidazione dell'art. 10 del real decreto de' 31 ottobre 1815, saranno soggette al dazio di ducati sei per la provincia di Napoli, e di ducati quattro per le altre provincie del regno, le cacce con rete, conosciute sotto il nome di *panettella e strascina*, che si fa col can da fermo, ed in generale ogni altra specie di caccia con reti, che non sia nominativamente indicata nell'articolo seguente.

Chi avrà ottenuta questa licenza potrà senz'altro pagamento far uso di Zimbelli e di richiami.

Saranno soggetti allo stesso dritto coloro che vorranno avere la licenza di cacciare a tordi ne' boschetti, sia colla paniuzzo o verghe invischiate, sia con lacciaroli.

6. Per la licenza di cacciare con la *ragna*, conosciuta volgarmente sotto nome di *Schiapparo*, si pagherà un ducato per ogni schipparo o panno di rete. Potranno quelli che avranno ottenuta tal licenza, far uso di richiami, senza pagare altro dazio.

Il dritto di cacciare colle reti a mano, conosciuto sotto la denominazione di *ventaglio*, con cui si sogliono prendere le quaglie, sarà di cinque car-

organizzata per vegliare sui cacciatori nelle provincie di Napoli, Terra di Lavoro e Principato citra (decreto del 26 marzo 1816); e coll' art. 186 della legge dell' 8 dicembre 1826 furono i sindaci dichiarati esenti dal pagamento del dritto della licenza di caccia (1).

Ma organizzatasi l'amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio colla legge del 18 ottobre 1819, furon nel titolo nono della stessa date le seguenti diverse disposizioni sulla caccia. — Le licenze di caccia nelle provincie di Napoli e di Palermo sono direttamente rilasciate dalle rispettive direzioni generali, e nelle altre provincie e valli dagl'intendenti e dai sottintendenti. Ogni licenza contener dee le clausole di non valere pe' luoghi riservati alle cacce reali, e di non potersene far uso senza il consenso del padrone ne'fondi chiusa da mura fabbricate o da mura a secco, da fossato o da riparo di terra che giunga a palmi cinque; finisce coll' anno civile; perdendosi, vi bisogna la nuova col nuovo dritto; nè può ottenersi, senza il permesso di asportar l' armi della polizia generale. Chiunque sia provveduto di licenza di caccia con schioppo può far uso del foretto; avendo quella colle paratelle e lacciuoli e con le paniuzze può far uso di tutti gli ordegni indicati nella tariffa ad eccezione dello schioppo e delle ragne e sia *schiuppari*. Rimangono in tutto il loro vigore le disposizioni delle *leggi civili* ne' casi ne' quali un cacciatore ferisca l' animale e l' altro l' uccida, o l' uno ferisca l' uccello in modo che seguiti a volare e l' altro l'uccida (2). Si stabilisce la distanza in cui debbon situarsi i cacciatori per non pregiudicare agli altri. Si vieta a chiunque di prendere o di uccidere i colombi altrui sieno domestici sieno torraiuoli, perchè non li ritrovi nel fondo di cui sia proprietario, colono o fittaiuolo;

---

lini. Lo stesso prezzo si dovrà pagare per la caccia colla fiaccola di notte, sia, per pigliare la selvaggina nelle pianure, sia per prendere gli uccelli su gli alberi, tirandoli colla balestra, o in altro modo.

Il prezzo della licenza di cacciare col falcone sarà lo stesso che quello della caccia col furetto.

7. Per tagliuole e lacci proibiti s'intendono quelli che si sogliono tendere alle lepri, starne, pernici, e beccacce. Le tagliuole che si adoperano contro i lupi o le volpi, ed i lacciuoli che si tendono a tordi, a merli e ed altri uccelli, sono permessi alle persone che ne avranno ottenuto la licenza.

(1) Con una circolare del ministro della polizia generale inserita nel Giornale delle due Sicilie del 17 novembre 1825, n. 266, si prescrisse, che i soprastanti e guardiani de' regi lagni, guardacacce di S. M. gl'ispettori ed i guardia-generali forestali titolari, i guardaboschi comunali, i controlori e guardiani del regio canale di Sarno, e tutti colore che appartengono alle riserve ed agli stabilimenti reali, ai quali si trovano rilasciati i permessi d'arme a domanda degl' intendenti de' reali siti e riserve, e delle altre rispettive autorità, non hanno bisogno di rinnovazione de' permessi medesimi.

(2) I regolamenti di caccia e boschi del 7 marzo 1817 per le reali riserve della Ficuzza e de' Colli ne' dominii al di fà del Faro continuano ad avervi vigore sino a nuova sovrana disposizione: *decreto del 6 maggio 1823.*

di far usó delle tagliuole e de' lacci per prendere lepri starne pernici beccacce e fagiani; essendo esse riserbate solo pe' lupi volpi ed altri animali di rapina; di prendere ne'nidi le uova delle quaglie, starne, pernici, francolini e fagiani, e ne'covili i leproncelli, caprioletti, cervetti, e piccioli daini. Si proibisce ogni specie di caccia dal 1 aprile a tutto agosto, e dal 1 settembre nelle vigne durante la vendemmia, senza il consenso del padrone, eccettuata la caccia delle quaglie ne' mesi di aprile e maggio, e degli uccelli detti *di transito* nei mesi di giugno e luglio. È permessa sempre la caccia degli orsi lupi e volpi, anzi pe' lupi si fissa un premio per gli uccisori. Si ordina finalmente che i cacciatori sono obbligati di esibire la licenza di caccia ad ogni richiesta de' gendarmi, guardie rurali e di qualunque autorità civile e militare.

La stessa legge del 18 ottobre 1819 nel titolo decimo riunendo all'amministrazione del pubblico demanio, la pesca di proprietà dello stato, provvede al come debba affittarsi: concede ai fittuarii un competente numero di *guardacque* per loro conto, patentati dal direttore generale, previo il permesso della polizia generale per l'asportazione delle armi, i quali così patentati e dopo il dato giuramento han facoltà di formar processi verbali di contravvenzione alle leggi sulla pesca nelle pesche dello stato. Si ordina pure in essa che sino a nuova disposizione siano osservati pe'mari di Taranto gli antichi regolamenti e statuti.

In seguito il ramo della caccia si riunì alla direzione de' ponti e strade giusta il decreto del 26 novembre 1821: ed una nuova organizzazione ricevè col decreto del 25 febbraio 1826. In Sicilia venne il servizio della caccia affidato a quella soprantendenza generale dei ponti e strade, ed il corpo di guardacacce fu fissato ad un brigadiere e tre guardacacce ordinarii e tre soprannumerari: tutte in conformità de' reali decreti de' 16 luglio 1817 e 17 settembre 1829. Furono confermati provvisoriamente i regolamenti di caccia per quelle reali riserve; altri luoghi ne' domini di quà del Faro dichiararonsi riserve reali: vari provvedimenti per conservar le une e le altre furon dati, ed il procedimento e le pene furon segnate per le rispettive contravvenzioni. Vedi i decreti de' 6 maggio 1823, de' 12 giugno 1825, e de' 30 ottobre 1836.

Per quel che riguarda le nostre Finanze, noi non possiamo indicare il particolare introito di questo ramo che trovasi con altri rami confuso. Nello stato presunto della finanza nell'anno 1829 si portarono i prodotti e rendite per mezzo della direzione di ponti e strade, acque, foreste e caccia in ducati 148,496; ma nello stato della rendita finanziera del 1835 vennero appena determinati per ducati 90,005.

Vediamo ora su quali norme organiche si regge l'amministrazione generale de' ponti e strade, acque foreste e caccia.

§. 156.

Composizione della direzione generale e sue dipendenze.

Analogamente alle disposizioni contenute nel real decreto de'25 febbraio 1826 nell'amministrazione generale de' ponti e strade, acqua, foreste e caccia, vi è un direttore generale; un segretario generale; tre ispettori generali componenti il consiglio d'ingegneri di acque e strade; due ispettori generali componenti il consiglio forestale; una commessione di revisione; un corpo d'ingegneri di acque e strade; una scuola di applicazione; un corpo di agenti forestali, composti di ispettori, di guardie generali, di brigadieri, di guardaboschi e di guardacque; un corpo di guardacacce e di guardalagni. E finalmente un' ispettore incaricato delle piantagioni.

Vi è quindi parimenti un numero di uffiziali e di altri impiegati addetti al servizio della direzione medesima.

§. 157.

Del servizio di acque e strade.

Il corpo degl' ingegneri di acque e strade è instituito per tutti i rami di servizio relativi a' progetti, alla direzione ed alla esecuzione delle strade, de' ponti, dei canali di navigazione e d' irrigazione, della navigazione dei fiumi, del regolamento e dell'arginazione dei fiumi e torrenti, del prosciugamento de' lagni e di ogni altra specie di bonificazione, dei terreni dei porti commerciali, ed in fine di tutte le altre opere pubbliche.

§. 158.

Del consiglio.

Il consiglio è composto da tre ispettori generali preseduto dal direttore generale, ed ha un segretario con voto da prescegliersi dagl' ingegneri ispettori. La scelta cader dee con preferenza su l' ingegnere professore dell' architettura idraulica e delle costruzioni in generale nella scuola di applicazione.

Gl'ispettori generali componenti il consiglio sono esclusivamente incaricati della direzione de'lavori della capitale della provincia di Napoli, ed in caso di grave urgenza esser possono anche spediti nelle altre provincie a ratificare i progetti di opere di grande importanza o ad ispezionare i lavori.

È incaricato il consiglio dell' esame e della discussione:

1. Di tutti i progetti di prevenzione e di esecuzione;
2. Delle condizioni degli appalti;

3. Delle liquidazioni diffinitive delle misure de' lavori eseguiti:

4. Di proporre i regolamenti di servizio e le istruzioni per la compilazione de' progetti e per la condotta dei lavori:

5. Di proporre i regolamenti di disciplina e di miglioramento della scuola di applicazione;

6. Di dare il suo parere su tutte le quistioni di arte di qualunque pervenienza che le sieno rimesse per esame.

§. 159.

Della commessione di revisione.

È composta di due o tre ingegneri scelti dal direttor generale sia fra i più anziani del corpo, i quali non prestano un servizio che gli obblighi ad essere continuamente in giro, sia fra gli ingegneri che per oggetto di servizio possono trovarsi di passaggio in Napoli, sia finalmente fra gl' ingegneri che per avanzata età o per cagionevole salute trovansi messi al seguito del corpo.

La chiamata degl' ingegneri della commessione di revisione non dà dritto ad indennità o compensi. Dee riputarsi come destinazione temporanea, non potendo lo stesso individuo far parte della commessione per un tempo maggiore di tre mesi, nè ritornarvi prima che sien trascorsi almeno sei mesi dal tempo in cui abbia cessato d' intervenirvi. Il ministro però, sopra motivati rapporti del direttor generale, potrà prolungare per un tempo maggiore di tre mesi la temporanea destinazione degl' ingegneri della commessione di revisione.

La commessione di cui è parola è incaricata specialmente della verificazione delle misure, esaminando se i lavori eseguiti sieno in conformità de' relativi progetti, se i calcoli sieno esatti e se i prezzi corrispondano agli appalti ed alle analisi che le verranno esibite. Esamina del pari l' adempimento delle condizioni degli appalti, le consegne delle strade relative ai mantenimenti, i processi verbali di apprezzo per occupazioni di suolo o per danni recati, gli stati estimativi de'lavori che si propongono ed altre carte simili.

Per tutti questi oggetti la commessione forma dei fogli di rilievi, di correzioni e di osservazioni che si passano al consiglio per pronunziarvi diffinitivamente.

§. 160.

Degl' ingegneri.

Il servizio delle acque e delle strade di tutte le provincie de'reali domini al di quà del Faro, esclusa quella di Napoli, è diviso in tre ripartimenti.

A ciascun ripartimento è addetto un'ingegnere ispettore, e quanti

altri ingegneri di qualsivoglia grado il direttore generale crederà di destinarvi tra quelli del corpo, secondo la importanza e la quantità delle opere.

Compongono il primo ripartimento le provincie di Principato citeriore, di Basilicata e delle tre Calabrie; compongono il secondo le provincie di Terra di Lavoro, di Principato Ulteriore e delle tre Puglie. Compongono il terzo ripartimento le provincie di Molise e dei tre Abruzzi.

Gl' ingegneri ispettori hanno l' immediata vigilanza su i lavori e la condotta degl' ingegneri subalterni. A tale oggetto girar deggiono con frequenza nel loro ripartimento e fare almeno una volta all' anno il giro del ripartimento.

1. per osservare se le opere si costruiscono in corrispondenza de' progetti;

2. per osservare la qualità de'materiali che si adoperano in conformità degli appalti;

3. per conoscere se i lavori si eseguono con diligenza ed esattezza, secondo le regole dell'arte e secondo le indicazioni de'progetti approvati;

4: per apportare pronti ripari ad ogni inconveniente che potesse nuocere alla solidità o alla economia delle opere;

5. finalmente per assicurarsi che gl' ingegneri con la dovuta assiduità invigilino su i lavori; i capi d'opera impiegati dagli appaltatori sieno capaci di bene eseguirli; e che i certificati pei pagamenti, che si fanno agli appaltatori in conto de' lavori, sieno in corrispondenza de' lavori eseguiti. Aver deggiono particolar vigilanza sul mantenimento delle strade; e visitandole con frequenza, esaminarne lo stato e verificare se gli appaltatori adempiano pienamente a tutti gli obblighi de' contratti. Verificano sopra luogo gli scandagli, le misure di taglio e le misure finali che muniscono delle loro firme. Esaminano e rettificano sopra luogo i progetti, prendendo conoscenza de' prezzi de'materiali e della mano d'opera. Recandosi nei capoluoghi della provincia, metter si deggiono di accordo con gl' Intendenti e con le deputazioni delle opere pubbliche per tutti gli oggetti che riguardano il progresso delle opere che si trovano in costruzione. E quando ne venissero richiesti dai consigli provinciali e da' consigli distrettuali, potranno essi intervenire in quei consigli per dare il loro avviso su la convenienza e utilità delle opere che si propongono.

Per dirigere i lavori di costruzione che si eseguono per conto della real Tesoreria generale vi sono due ingegneri di prima classe, due di seconda, due di terza e sette aggiunti.

È sempre nelle facoltà delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali il rifiutare la destinazione di alcun ingegnere o sottingegnere, quando ne abbiano giuste ragioni. Deggion queste venire rassegnate al ministro delle finanze, il quale secondo i diversi casi, ed inteso il direttore generale provvede o alla traslocazione dell' individuo o alla sospensione dell'impiego di lui o finalmente a proporne al Re la totale destituzione.

§. 161.

Della scuola di applicazione.

Questa scuola ha sei professori : il primo di matematiche applicate , il secondo di geometria descrittiva con le sue applicazioni e di geodosia ; il terzo di architettura civile e di disegno ; il quarto di chimica e di mineralogia per ciò che riguarda costruzione ; il quinto di architettura idraulica e d' idiometria pratica ; ed il sesto di costruzione in generale e dell' arte di proiettare. Queste due ultime lezioni dar si deggiono da due ingegneri, i quali, oltre al soldo , ricevono per ciò una gratificazione. Un ingegnere scelto dagli anziani del corpo è incaricato della polizia interna della scuola.

§. 262.

Del consiglio forestale e degli agenti di questo ramo.

Il consiglio forestale è composto dal segretario generale della direzione generale e dagl' ispettori generali forestali. E preseduto dal direttor generale. L' ultimo di nomina degl' ispettori generali vi fa da segretario.

§. 263.

Delle ispezioni.

In ogni capoluogo di provincia vi è una ispezione forestale, diretta da un ispettore.

Ogni ispezione forestale è divisa in circondario , a ciascuno dei quali è addetto un guardia generale. Ogni circondario è diviso in *comprese* , le quali vengon custodite da guardaboschi , giusta il real decreto de' 25 febbraio 1826.

Lo sviloppamento di questo servizio è nella legge forestale del 21 agosto 1826 ; estesa pei reali domini al di là del Faro in forza del real decreto dei 16 marzo 1827.

ARTICOLO XIII.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DE' REALI LOTTI.

§. 164.

Considerazioni economiche sulla lotteria e stato attuale di quest' amministrazione.

Molte persone credono che le lotterie abbiano avuto principio soltanto nel secolo trascorso, o tutto al più ai tempi di Luigi XIV; ma l' origine n' è assai più antica, benchè il giuoco di sorte, che si chiamava lotteria non sia stato introdotto a Parigi, con qualche regola, che nel 1644 in virtù di un' ordinanza la quale gl' impose il nome di *Banque Royale*.

Il giuoco del lotto s' introdusse in Napoli nell' anno 1682, ma non vi si eseguì che una sola estrazione. Negli anni successivi vi furono alle volte due, ed alle volte tre estrazioni all' anno; ma venne soppresso nel 1689, ed il divieto durò fino al 1713. Si ripigliarono le giuocate facendosi due o tre estrazioni in ogni anno, e questo sistema si mantenne fino al 1737 in cui furono esse aumentate a nove (1). Nell' anno 1774 si raddoppiò il giuoco con altre nove estrazioni su la lotteria di Roma, che si mantenne fino al 1798. Soppresso il giuoco sulla lotteria estera, le estrazioni di Napoli crebbero a diciotto sotto la denominazione di *primitivo e nuovo lotto*. Nel 1804 abolita l' anzidetta denominazione si portarono le estrazioni a ventiquattro. La lotteria reale prima della venuta dei francesi avea due casse, una pel giuoco di Napoli, l' altra per quello di Roma, che fu necessità l' adottare per non far estraregnar il danaro. Una giunta del lotto composta di ministri togati vi presedeva, e molti uffiziali nella capitale e nelle provincie vi erano impiegati col nome di postieri.

Dopo il 1806 l' economia di quest' amministrazione soffrì delle avarie, e fu benanche minacciata di naufragio. È questo il solo punto istorico che merita di essere trattato con qualche particolarità, salvo a vedersi i nuovi ordinamenti fatti coi decreti del 18 febbraio 1806, 23 gennaio 1808, e 25 gennaio 1809.

Nel mese di marzo del 1807 fu stabilita una regia con Carlo

---

(1) Veggansi le istruzioni per la *regia impresa della Beneficiata*, nelle quali si trascrivono ed inseriscono quelle del 16 gennaio 1754, e dove si destina un sopraintendente generale ed un ispettore, e si danno le norme per gli uffiziali, castelletti, per i razionali, per l' uffiziale dello squarcio, pei compositori e torchianti, pe' lettori e correttori, pel bollo, archivio, revisione e libro maggiore, in 62 articoli, pubblicate per le stampe nel primo agosto 1760, dietro la reale approvazione della data de' 20 febbraio detto anno.

Emmanuele Guebard di Soletta per sei anni continui e forzosi sino a marzo 1813. Il regissore si obbligò pagare annualmente al governo ducati 286,000 a respiro trimestrale. Per l' eccedenza poi del netto utile su tale somma fu convenuto che sino a duc. 100,000 i tre quinti al primo e due all' altro; e cinque sesti ed un sesto rispettivamente per tutt' altra somma. In guarentia ed a titolo di anticipazione il regissore dovè pagare ducati 50,000 prontamente, ed altri ducati 50,000 tra quindici giorni dall'epoca del contratto; da ritenere gl' interi ducati 100,000 negli ultimi due trimestri della regia, percependone però l'interesse del 5 per 100. Si prescrisse la inibizione di qualunque giuoco, e si permisero al regissore delle innovazioni purchè fossero state regolate sulle norme della lotteria di Francia. Ma tosto venne osservato che ogni novità metteva a cimento la entrata di quest'azienda specialmente per l' abolizione del *castelletto* che rendendo il giuoco libero e senza freno avrebbe potuto far verificare ingenti pagamenti di vincite per l' inclinazione del popolo di giuocare con affluenza ed anche più volte gli stessi numeri che la cieca credulità suol leggere in tutti gli avvenimenti. Non ebbe luogo perciò alcuna innovazione fuorchè quella di aumentarsi di un' altra il numero delle estrazioni, che nel 1808 venne fissato a venticinque.

La regia si sciolse in aprile del 1810 per le fortissime perdite estrazionali sofferte dal regissore. Egli però per sciogliersi dal contratto produsse vari reclami, e fece col governo una transazione in virtù della quale si accise la sua rinunzia, e se gli accordò pel tempo che durar dovea la regia, l'otto per cento su gli utili netti depurati anche di ducati 286,000.

Dopo lo scioglimento della regia ebbero luogo molte riforme, e nell' anno 1811 il numero delle estrazioni da venticinque fu portato a ventisei.

Finalmente venne separata dall' amministrazione de' dazi indiretti, e col nome di *amministrazione de' reali lotti* ricevè la sua organizzazione col decreto del 26 marzo 1816.

In seguito, e propriamente nell' anno 1817 dopo essersi preso il giuoco per tutte l' estrazioni su la lotteria di Palermo, nel mese di agosto il numero delle giuocate fu elevato a cinquanta, delle quali venticinque si dissero *ordinarie* ed altrettante *straordinarie*. È questo lo stato attuale delle estrazioni.

La tariffa del giuoco è comunemente conosciuta. Essa fu formata nell' anno 1810 per distruggere il disquilibrio ch' eravi nella precedente, e per proporzionare a calcolo decimale e senza frazioni le *poste alle promesse*. Questa tariffa che fu riesaminata ed approvata dal Re nell' anno 1815 regola le vincite colle seguenti proporzioni :

12 volte la messa per ogni *estratto semplice*
60 volte per ogni *estratto condizionato*
240 per ogni *ambo*
4500 per ogni *terno*

Il giuoco del lotto in Napoli non prima del 1789 ha ricevuto una forma regolare, e sarà forse questa una ragione per cui i nostri scrittori parlando delle finanze di quell' epoca abbiano dimenticato o negletto il ramo della lotteria. Per conoscere intanto i suoi andamenti non possiamo stabilire un conto comprovativo che dal 1800.

Conto dell' ultimo decennio.

Secondo che risulta dal calcolo di *coacervazione* stabilito sul decennio da luglio 1823 a giugno 1833 l'introito lordo del giuoco ammonta ad annui ducati. 2,426,542.60

A dedursi.		
1. Per biglietti annullati, o per storni	41,246 90	
2. Per vincite	1,235,666 65	
3. Per provisioni ai postieri, e ricevitori	148,717 83	
4. Soldi e spese generali ed estrazionali	146,804 68	1,572,436 35
Totale generale degli utili netti risultati dal detto coacervo decennale		953,206 24

Conto dell' anno 1811.

Introito lordo.		1,781,902 32
Si deducono.		
1. Biglietti annullati e stornati .	19,961 29	
2. Vincite	919,395 37	
3. Provisioni ai postieri, e ricevitori.	96,920 87	
4. Soldi e spese	112,012 71	1,148,293 24
Utili netti		633,609 08

Conto del sessennio da gennaio 1800 a dicembre 1805.

Introito lordo risultante dal coacervo sessennale		1,483,659 42
A dedursi.		
1. Per viglietti annullati o stornati	31,253 76	
2. Vincite.	755,781 27	
3. Provisioni ai postieri e ricevitori	75,571 91	
4. Soldi e spese come sopra . .	111,718 48	972,335 41
Utile netto		511,324 01

Avvicinando i conti delle mentovate tre epoche risultano le seguenti conclusioni:

1. Che dal 1800 fin' oggi il giuoco ha serbato una costante progressione di aumento, e che dal 1817 quantunque il numero delle estrazioni siasi raddoppiato, ciò non ostante gl' introiti del giuoco non sono aumentati del doppio, ma di circa un terzo.

2. Che in tutte l'epoche le vincite assorbiscono approssimativamente la metà del giuoco ossia d'introito lordo.

3: Che la ragione degli esiti amministrativi tutto compreso, cioè provvisioni, soldi e spese estrazionali sia progressivamente diminuito ricadendo nel primo sessennio al 3 per 100 sul prodotto lordo, nel 1811 al 12 per 100, e nell'ultimo decennio all'11 per 100.

Nello stato attuale i giocatori versano nelle casse del governo la notabile somma di circa ducati due milioni e mezzo, di cui il cinquanta per cento vien pagato ai giocatori per vincite, l'undici per cento si eroga per spese amministrative e di estrazione, ed il frottato netto della finanza rimane al trentanove per cento.

Non tutte le provincie del regno sono inclinate egualmente al giuoco del lotto. I più appassionati sono gli abitanti della capitale. Giusta un lavoro formato su di elementi estratti dalla contabilità della generale amministrazione dei lotti, si ha che i prodotti del giuoco si raccolgono per:

12 ventesimi nella sola città di Napoli.

4 ventesimi nella provincia di Terra di Lavoro e distretti di Napoli.

1 ventesimo nella provincia di Principato Citeriore.

3 ventesimi nelle altre dodici provincie.

I moralisti, i filosofi, e gli economisti si sono col massimo zelo collegati per censurare questa specie di contribuzione. Essi la chiamano la morte dell'industria, delle frugalità, delle virtù. Il ricco dissipa i suoi capitali che dovrebbero essere impiegati alla produzione, ed il povero i suoi salari per cui va incontro alla mendicità ed al delitto. Niuna osservazione può opporsi a declamazioni così virtuose. Ma sono state e saranno sempre infruttuose, dice il nostro degno amico il Signor Rotondo, perchè non si è dato finora, nè pare che i governi sieno disposti a darvi giammai ascolto (1). Qual ne sarà ma la ragione? Eccola: Arturo Young profondo economista sostiene che la migliore imposizione è quella che vien pagata con maggior facilità. Se ciò è vero, deve dirsi che la lotteria sia la migliore delle imposizioni. Senza nulla detrarre all'enfasi con cui si descrivono gli sconcerti che producono le lotterie, sarà poi sicuro che senza di essa gli uomini sopprimeranno il bisogno di abbandonarsi per un momento alla lusinga di una fortuna e di un'avvenire felice? La filosofia riducendo ogni cosa ai calcoli della ragione, e l'economia poli-

(1) Si potrebbe opporre l'esempio della Francia; ma come non calcolare la veemenza delle passioni meridionali! La lotteria è invenzione italiana; questa nazione ama tal giuoco facile, quella speranza lontana comprata a sì buon prezzo, quel fantasticar sull'avvenire, quei poetici presentimenti, quel dolce prestigio che qui solo imperiosamente si trova. La lotteria è un male, ma irreparabile per gl'Italiani. In Napoli questo evidente disastro si è chiamato mai sempre e si chiama col nome di *beneficiata*.

tica a quelli della produzione abolir vorrebbero tutte le illusioni della vita, ma l'uomo circondato da tante miserie è spinto da una forza irresistibile ad assopirsi, ed a procurarsi sogni e larve di felicità. Non altrimenti si può spiegare il bisogno che sente l'uomo delle pozioni inebbrianti e delle droghe sonnifere, che le stesse orde erranti de' Tartari si procurano facendo fermentare il latte delle loro giumente negli otri incrosticati di rancido lievito per ubbriacarsi con una spiritosa bevanda. Questo bisogno adunque ha fatto divenir ingegnoso ache il Tartaro.

Or vi può esser mai lusinga che abolite le lotterie l'uomo rinunzi all'inclinazione d'immaginare altre risorse che gli presenti uno stato migliore? Le riffe, le scommesse, il giuoco, le negoziazioni oggi tanto in moda sul gusto delle scommesse e delle lotterie, le bettole infine e gli stravizzi della plebe e tanti altri rovinosi mezzi son pronti ad accorrere per riempire questo vuoto del cuore umano. E ben rara quella persona che siasi rovinata colla lotteria del governo, ma la città è piena di disgraziati che ha giuocato i loro beni, il loro riposo e l'avanzo delle loro fortune, cioè la riputazione colle negoziazioni di scommesse sulle rendite del consolidato, e su le mercanzie. E se pur si conta qualche persona che si è rovinata col lotto si troverà di una condotta tanto sciagurata, da non far lusingare affatto gli economisti che i suoi capitali sarebbero giammai consumati in utili produzioni.

Io quindi, conclude il sullodato autore, non saprei consigliare ad un governo di stabilire sulla lotteria un cespite di pubblica contribuzione, ma ove si trovasse stabilita, non saprei neppur determinarmi o consigliarne la soppressione.

Del resto perciò che riguarda lo stato attuale, l'amministrazione de'reali lotti è regolata ne' dominii di qua del Faro da un direttor generale sotto gli ordini del ministro delle finanze. Egli corrisponde con quest'ultimo per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'amministrazione; ha le officine di corrispondenza composte di un segretario e di quel numero d'impiegati indispensabile per la regolarità del servizio, un altro direttore è incaricato della sorveglianza di tutte le officine di tale stabilimento, ed ha sotto la immediata sua dipendenza i *prenditori* o sian *postieri* della città di Napoli, e corrisponde col direttore generale.

Vi sono due ispettori. Il primo è addetto all'amministrazione ed è incaricato di vegliare alla cassa ed alla contabilità generale: vi esercita le funzioni che si trovano affidate al commessario membro del così detto consiglio di amministrazione della lotteria: dà parte di tutto al direttor generale provocandone le convenienti disposizioni. L'altro ispettore sopravveglia i *prenditori* della capitale, specialmente su la regolarità de'loro versamenti, ed esegue dietro gli ordini del direttor generale quanto venne prescritto colle istruzioni del 13 dicembre 1809. Egli corrisponde col direttore, ed anche coll'ispettore interno negli affari relativi alla contabili-

tà. Il direttore ed i due ispettori si uniscono una o due volte la settima in commessione per esaminare tanto gli affari che riguardano il miglioramento ed il buon ordine del servizio del ripartimento a ciascun di essi affidato, quanto quelli che vengono loro commessi dal direttor generale, cui son tenuti far conoscere il risultamento mediante motivati rapporti. I ricevitori generali de' lotti stabiliti nelle provincie corrispondono col direttor generale, giusta il real decreto de' 26 marzo 1816 (1).

Concludiamo questo articolo rammentando come per disposizione del Re Carlo di Borbone si scrivano nella lista de' reali lotti i nomi delle donzelle educate in alcuni ritiri per ammettersi al godimento di un maritaggio di ducati 25, allorchè fossero uscite al sorteggio. Ora col decreto del 29 maggio 1816 considerandosi che per le vicende de' tempi eran mancati agli stabilimenti di pietà i mezzi per riconoscere le alunne allorchè prendono marito, si dispose:

1. Che i novanta numeri del lotto fossero d'allora innanzi distribuiti nel seguente modo. Il numero 1 fino al 30 fosse occupato dalle alcune del real Albergo de' poveri; il numero 31 al 60 dalle alcune della real casa dell' Annunciata; il numero 61 sino al 70 da quelle dell' Ospizio di S. Gennaro de' poveri; il numero 71 sino all'80 dalle alunne de' ritiri di S. Vincenzo Ferreri e dell' Immacolata Concezione; il numero 81 sino al 90 da quelle dei conservatorii di S. Eligio e della Maddalenella (2).

2. Che la donzalla che sarà sorteggiata una volta non dovesse più includersi nella lista, ma in di lei vece si supplisse con un' altra dello stesso stabilimento per ordine di età ed a parere de' rispettivi governatori.

Per le pene inflitte ai falsificatori de' viglietti e registri de' reali lotti, vegganai gli art. 275, 318 e 319 delle nostre leggi *penali.*

---

(1) Con altro decreto de'28 agosto dello stesso anno venne deffinitivamente determinato il piano organico dell' amministrazione de' reali lotti, a lo stato discusso di questo stabilimento. I soldi e le spese di officina di quest'amministrazione montavano a ducati 88, 314 84. Veggasi pure il decreto del 16 luglio e de' 10 dicembre 1817. Col decreto del 25 gennaro 1818 si prescrisse che sebbene l' art. 48 del decreto organico della tesoreria generale del 16 dicembre 1808 avesse inibito dai cassieri moneta di rame fuorchè nella proporzione di un sesto, pure per la lotteria si fece una eccezione, come pel sale forzoso, per seguitarsi gl' introiti a norma delle anticha disposizioni.

(2) Colla postiere dispostzione del 20 agosto dello stesso anno 1816 la ripartizione suddetta venna così distribuita Il numero 1 al 30 per le alcuna dell' Albergo de' poveri; il 31 al 60 per quelle dell' Annunciata; il 61 al 75 per quelle dell' Ospizio di S. Gennaro de' poveri; il 76 all' 85 alle donzelle della della Concezione e di S. Vincenzo Ferreri, e l'86 al 90 alle alcune del conservatorio di S. Eligio.

ARTICOLO XIV.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DEMANIO PUBBLICO

§. 165.

Dei beni che compongo il demanio.

Dicono i nostri eruditi che la voce *demanio* sia di origine franca dinotante dominio; e che perciò tutto quello che sotto il dominio immediato dell' autorità suprema si comprende, vada col nome di demanio ad esser significato. E conseguentemente tutti gl' immobili che fin dalla prima fondazione della suprema autorità si posseggono, vanno sotto il nome di demanio annoveratii

Nel linguaggio della romana giurisprudenza, questa specie di demanio dir si dee *territorio*, perciocchè nella parola territorio l'idea di *giurisdizione* è in giurisprudenza inerente. *Territorium est universitas agrorum inter fines cuiusque civitas: quod ab eo dictum quidam aint quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habet.* Pomponio.

Antico costume fu quello di dividere l' intero territorio in tre parti, assegnandone una a' sacri ministeri, l'altra al pubblico uso, l' altra al comodo de' privati, come Dionigi Alicarnasso fa testimonio.

A questa istituzion primitiva riferir si deggiono le idee fondamentali che per la retta intelligenza della materia demaniale formar ci dobbiamo; quali sono cioè que' predii che per intrinseca loro natura rimaner deggiono indivisi, o adottando le idee della giurisprudenza romana, esser non possono in commercio.

Ma siccome di tutto il territorio di una nazione, di una provincia, di un comune ec., partizioni e concessioni, temporarie o perpetue, è forza che di necessità vengano introdotte; così per translato si disse *demanio* tutto ciò che rimanea d' indiviso e non specialmente assegnato. Così per la ragione medesima si disse rimanere *in demanio* quella parte altresì di questo territorio indiviso le cui rendite non fossero state affittate. E finalmente per la stessa ragione conservò il nome di demanio tutto ciò che alle università feudali rilasciar si dovea da baroni per gli usi civici. E si dissero città del *demanio* que' comuni che dal ripartimento e dall' assegnazione speciale ad alcun feudatario si redimeva, e sotto l' immediata dipendenza del Re si ricostituivano.

Nella considerazione delle persone alle quali i beni appartengono, questi appo i romani si distinsero in sacri, religiosi e santi; in pubblici comunali e privati. Riconosciuta la convenienza di stabilire l' accumulamento della rendita pubblica dalle quote che

dalle parziali rendite si prelevavano, e non più dalle sole rendite dei fondi patrimoniali; questa pubblica rendita si disse erario, perchè in danaro queste parziale quote si riscuotevano. E sotto i primi imperadori di Roma diversa cosa dinotava *erario e fisco.* Intendevasi per *erario* il complesso dei beni e delle rendite destinate alla sicurezza dell'intero corpo sociale; e si disse *fisco* tutto ciò che al decoro ed al lustro della sovrana rappresentanza era specialmente destinato. Pure a' tempi degli Antonini una tale distinzione cominciò a trascurarsi, e le due parole *erario* e *fisco* vennero distintamente adoperate.

Che un tal diritto fosse quello altresì del nostro regno è comune sentenza de'nostri giuspubblicisti; e nelle nostre leggi non mai si fa parola di erario come quasi di cosa diversa dal fisco; e tutte le cose che diconsi pubbliche per diritto medesimo al Principe appartengono. La distinzione però vi si rinviene di cose demaniali, fiscali e patrimoniali.

Per *beni demaniali* s' intendono quelle cose che al Principe furono riserbate per sostenere la maestà e il lustro della corona, e contengano que' predii e tratti di territorio che al sommo imperante vennero esclusivamente assegnati fin dalla fondazione della monarchia, e diconsi comunemente real patrimonio o patrimonio della corona; e di tai predii, terre, città ed università col nome di demaniali, frequente menzione si rinviene nelle nostre costituzioni ed altrove espressamente.

I beni fiscali son tutti quelli che posteriormente al fisico del principe si aggiunsero, sien mobili, o immobili, sien da tributi e vettigali derivanti, sien finalmente per caducità, multe, devoluzioni ed altre evantualità simili. Differiscono dai primi, cioè da' demaniali, perchè que'beni son certi ed annessi alla corona, gli altri eventuali. Spesso però queste due denominazioni si scambiano a vicenda.

I beni patrimoniali finalmente si dissero quelli che al principe appartengono non come capo del regno, ma quasi come privata persona, sia che al Principe pervenissero pria d'ascendere al trono, sia dopo. E nelle leggi romane tai beni colla denominazione vengon designati di *privatae Principis res, bona divinae domus dominicae res ec.* — Tali sono nel nostro regno i beni Farnesiani e Medicei.

Per la nostra nuova legislazione, il demanio pubblico comprende quanto trovai espresso negli articoli 463 a 466 della prima parte del codice. Vale a dire:

1. Tutte le strade che sono a carico dello stato:
2. I fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti:
3. Le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare:
4. I porti, i seni, le spiggie, e generalmente tutte le parti del territorio del regno non suscettive di privata proprietà:
5. Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muoiono senza eredi o le cui eredità sono abbandonate:

6. Le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra.

Con decreto de' 30 gennaio 1817 furono dichiarati di diretta proprietà dello stato:

1. I beni allodiali;

2. I beni devoluti:

3. I beni de' banchi che rimanevano dopo l'assegnazione fatta al banco delle due Sicilie:

4. I beni confiscati o che in avvenire il fossero stati legalmente:

6. I beni delle eredità giacenti:

7. I beni sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni dello stato.

Si aggiunsero all'amministrazione de' demanii provvisionalmente e fino a nuova destinazione:

1. I beni che innanzi la invasione di questo regno erano sotto l'amministrazione della curia del cappellano maggiore:

2. I beneficii di regio patronato e le abbadie devolute:

3. I beni del così detto *monte frumentario* cioè delle mense arcivescovili o vescovili, delle parrocchie, de' canonicati, dei benefizi vacanti o che potessero vacare:

4. Quelli de' monasteri ed altre corporazioni religiose soppresse dall' occupazione militare:

5. I beni donati e reintegrati allo stato in virtù del decreto del 14 agosto 1815.

All' infuori di questi ultimi, la cui amministrazione continuò ad essere della direzione provvisoria creata con lo stesso decreto ed eccettuate le case ed altri beni demaniali riuniti alla cassa di ammortizzazione, tutti gli altri beni che a qualunque titolo appartenevano o potessero appartenere alla sua amministrazione, furon posti per la gestione e per la esazione delle loro rendite sotto l' immediata dipendenza della direzione generale del registro e del bollo.

Nel 1819 il real governo riconobbe più conducente all' andamento del servizio, che il demanio venisse alle acque e foreste riunito, e che la direzione generale del registro e bollo fosse di ogni specie di amministrazione de' fondi esonorata. Quindi con real decreto de' 18 ottobre dello stesso anno si ordinò che tutti i beni del demanio di già separati da quelli del patrimonio chiesastico secolare e regolare per la restituzione che ne fu fatto alla Chiesa consegnati si fossero all'amministrazione del demanio pubblico creata col precitato decreto (1). Questa fu sostituita all' amministra-

---

(1) Conchiuso tra S. M. Ferdinando I, ed il Romano Pontefice Pio VII il Concordato nel 16 settembre 1818, principale cura si fu di stabilire coll' articolo 12 la restituzione alla Chiesa di tutti i beni chiesastici non alienati dal Governo militare, e che al ritorno di S. M. nei domini al di qua del faro si trovassero nell' amministrazione del così detto demanio. Per l' esatta

zione de' demani e venne incaricata dell'intero demanio dello stato delle foreste della caccia e della pesca.

Quindi la gestione de' beni e delle rendite della cassa di ammortizzazione fu separata dall' amministrazione del registro e bollo e passò a quella indicata del demanio pubblico ; come ne venne ancor separata la gestione dei beni sequestrati ad istanza della Tesoreria Generale , e si riunì egualmente al demanio pubblico.

Con altro real decreto de' 26 novembre 1821 venne ordinato che facessero parte dell' amministrazione generale della *cassa di ammortizzazione* i fondi e beni disponibili , e le rendite qualsivogliono dipendenti dalla direzione generale del demanio pubblico comprese tutte le reste di esazioni. Per virtù di una tale sovrana disposizione venne a rimanere abolita la direzione generale conosciuta sotto la denominazione di *demanio pubblico.*

Ma considerandosi d'altronde che conveniva determinare un ramo di real servizio che rappresentasse il demanio pubblico sotto qualunque rapporto che emergesse da disposizioni emesse nelle nostre leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica rmministrazione , col decreto del 20 dicembre 1821 furon dichiarati applicabili all' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione tutte le disposizioni contenute nel capitolo primo del real decreto del dì 18 ottobre 1819 riguardante il demanio pubblico. E perciò l'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione assunse a questo oggetto la denominazione ancora di amministrazione del pubblico demanio.

§. 166.

Stato attuale dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

La vigente organizzazione dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico rilevasi dal real decreto de' 5 dicembre 1825 che qui letteralmente trascriviamo.

1. *L'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico*, sotto la dipendenza del Ministro segretrio di stato delle finanze, continuerà ad essere incaricata, oltre de' beni di antica dotazione , de' seguenti altri rami.

» 1. Demanio pubblico, compreso quando trovasi espresso negli

---

osservanza di tali disposizioni, col real decreto de' 3 agosto del predetto anno si prescrisse che tutti beni appartenenti alle mense , ai cononicati , alle abbadie , ai benefizi , alle parrocchie vacanti , ed in generale a tutte le dipendenze dell' abolito monte frumantario , ed in oltre i beni spettanti ai seminari che si trovavano nell' ammibistrazione de' demani , senza che se ne fosse ordinato il possesso ai nuovi titolari, consegnati si fossero colle dovute formalità alle amministrazioni diocesane.

articoli 463 e 466 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie ;

2. Tavoliere di Puglia con le sue dipendenze ;

3. Stralcio delle direzioni sciolte de' beni riserbati e de' beni donati e reintegrati allo stato ;

4. Stralcio de' beni e rendite del monte Borbonico ;

5. Finalmente dell' amministrazione de' benifondi e delle rendite costituite che la tesoreria generali e le altre amministrazioni dello stato hanno, o che possono ricadervi diffinitivamente nel l'atto successivo, sia per ragione di espropriazione o aggiudicazione forzosa, sia per ragione di cessione volontaria, o per qualunque altro titolo.

Rimane parimente incaricata delle amministrazioni secondarie, a' termini del real decreto del primo di gennaio 1817.

2. La commessione dello stralcio presso la cassa suddetta, creata con l' art. 2 del menzionato real decreto del primo di gennaio 1817, è confermata.

Essa continuerà, oltre le attribuzioni conferitele nella sua instituzione, l' esame di tutt' i crediti dell' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e demanio pubblico riconosciuti dalla medesima di natura inesigibili, e sosterrà a tal uopo que' giudizi che crederà opportuni su l' avviso dell' agente del contenzioso della tesoreria generale. Rimetterà in seguito all' amministrazione anzidetta il notamento co' rispettivi incartamenti di que' crediti che avrà discussi ed ammessi come certi, de' quali l' amministrazione generale rimane incaricata, come parte della sua consistenza, del pari che di tutti que' titoli che per effetto di giudizi dalla commessione dello stralcio sostenuti, sono stati benanche ricuperati.

Proporrà finalmente al nostro Ministro segretario di stato delle finanze la depennazione di que' crediti, pe' quali sarà convinta di non potersene realizzare l' esazione, nel quale ultimo caso sarà necessaria la nostra sovrana approvazione.

3. Un regolamento che il Ministro delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione, conterrà il modo di amministrare i beni riuniti presso l' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico.

4. L' amministrazione generale della cassa e del demanio pubblico avrà in Napoli una direzione generale, che sarà composta di

un direttor generale ;

due amministratori generali, quando potessero esservi soggetti i quali, come nello stato attuale, occupano altri impieghi, o un solo quando vi sarà nominato esclusivamente per l' amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico;

un segretario generale ;

un capo della contabilità ;

sette capi di ripartimento, de' quali uno sarà addetto all' introito, ed un altro all' esito, col carico anche dell' appoderazione,

durante l'attual sistema della tesoreria generale di farsi taluni pagamenti per appoderazione;
dodici uffiziali di carico;
quindici uffiziali di prima classe;
sedici uffiziali di seconda classe;
diciassette uffiziali di terza classe;
dodici uffiziali soprannumerari;
dodici alunni;
un'esattore di cambiali, con l'obbligo di assistere al banco;
quattro uscieri;
quattro barandieri;
un facchino.

Vi sarà inoltre addetto alla direzione generale un architetto provvisionalmente, e fino a quando non saranno destinati due o più architetti per lo Ministero delle finanze, i quali saranno incaricati di tutte le dipendenze finanziere, fra le quali si novera il ramo del demanio pubblico.

5. Tutti gl'impiegati verranno da noi nominati, dietro la proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Non sono compresi in questa disposizione gli alunni, gli uscieri, i barandieri ed il facchino che saranno nominati dal Ministro anzidetto su la proposizione del direttor generale.

6. I congedi agl'impiegati verranno accordati secondo un regolamento che sarà da noi pubblicato.

Le ritenute de'soldi, durante il congedo, saranno regolate in conformità del real decreto de'21 di ottobre 1822.

7. Le sospensioni degl'impiegati, dal grado di uffiziali capi di ripartimento inclusive in sotto, saranno disposte dal direttore generale dandone avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Ne'soli casi di urgenza potrà il direttor generale disporre la sospenzione degli impiegati superiori dandone immediatamente avviso al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

Le destituzioni degl'impiegati di nostra nomina saranno ordinate da noi; quelle degl'impiegati proposti dal direttor generale ed approvati dal Ministro delle finanze, saranno disposte dal Ministro medesimo.

8. Il direttor generale dipenderà immediatamente dal Ministro delle finanze, cui proporrà gli affari che abbisognano della nostra, o della sua approvazione.

Continuerà la vendita di tutt'i beni dello Stato, in conformità delle leggi e regolamenti in vigore per l'oggetto indicato nel real decreto de'27 di novembre 1821.

In fine di ogni anno presenterà al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze un rapporto su l'andamento dell'amministrazione, e proporrà que'cambiamenti che l'esperienza avrà fatto giudicare necessari pel bene del servizio.

Tutti gli altri impiegati saranno a lui subordinati, e corrisponderanno direttamente con lui.

9. Fin che saranno due gli amministratori generali, giusta l'articolo 4 del presente decreto, il direttor generale ripartirà tra i medesimi i vari carichi di amministrazione, dandone avviso al nostro Ministro segretario di stato delle finanze.

Quando poi sarà un solo, s'incaricherà di tutti i rami di amministrazione, tranne quei che il direttore generale crederà di riserbare a se, anche pel più celere andamento del servizio.

Gli amministratori generali, o il solo amministratore, corrisponderanno co' direttori nelle provincie per le diverse materie che loro sono attribuite, sottomettendo al direttor generale in particolare conferenza, o in iscritto, tutti quegli affari che meritano una decisione difficitiva, o che danno luogo ad una corrispondenza coi funzionari o autorità estranee dall'amministrazione. Questa corrispondenza si apparterrà al direttore generale esclusivamente.

In caso di assenza del direttor generale l'amministrazione generale più anziano di nomina, qualora sieno due, ne assumerà le veci; ed in caso d'impedimento o di assenza degli amministratori generali, il segretario generale.

10. Il segretario generale è sotto gli ordini immediati del direttor generale, è il capo ed il direttore delle sue officine e dell'archivio ed avrà la sopravveglianza su tutti gl'impiegati della direzion generale. Egli prenderà conto di tutti i lavori ritardati e ne darà nota al direttor generale, invigilerà alla buona tenuta delle carte e sarà incaricato della redazione di tutt'i regolamenti generali ed ordinanze del direttor generale, e specialmente di tutte le proposizioni risguardanti il personale.

11. Il capo della contabilità è ugualmente sotto gli ordini immediati del direttor generale, è il capo ed il direttor delle sue officine. Sarà inoltre incaricato della liquidazione e discussione per parte dell'amministrazione di tutt'i conti particolari che saranno messi in istato di essere spediti alla gran corte de' conti insieme col conto generale di ciascun anno, che egli farà formare nelle sue officine.

Avrà cura d'invigilare al controllo generale contenente i risultamenti mensuali delle diverse contabilità dell'amministrazion generale, ed apporrà la sua firma a tutt'i mandati ed ordinativi di esito di qualunque natura e forma che si spediranno, ed a tutte le carte contabili relative tanto all'introito che all'esito, rimanendo responsabile della regolarità dell'introito e dell'esito.

Sarà depositario dello stato discusso e di tutte le superiori determinazioni generali relative agli introiti ed agli esiti: ed a tal oggetto sarà tenuto di render conto annualmente di quelle somme che saranno pervenute a dirittura nell'amministrazione generale, e dalla stessa esitate. Ed in generale avrà tutta la responsabilità di agente contabile.

12. Vi sarà presso la direzion generale un consiglio di ammi-

strazione, composto dal direttor generale, che ne sarà il presidente e da' due amministratori.

Gli affari verranno rimessi al consiglio dal direttor generale, e proposti o dall'amministratore generale, cui è affidata la materia che riguardano, o da quello a cui ne sarà dal medesimo data la commessione.

Il segretario generale sarà il segretario del consiglio, redigerà e conserverà gli appuntamenti del medesimo, e vi farà la proposizione degli affari relativi al personale, o altre materie riguardanti il lavoro delle officine della segreteria.

Il capo della contabilità v' interverrà ben anche proponendo gli affari relativi alla medesima.

13. Nel consiglio di amministrazione saranno discussi tutti gli affari relativi ad oggetti più interessanti, come;

1. Gli affari che hanno relazione al buon andamento de' rami amministrativo e contenzioso ed alle spese che vi han relazione, osservandosi per gli esiti ciò che sarà prescritto in un regolamento che il ministro segretario di Stato delle finanze sottoporrà alla nostra approvazione. Trattandosi di affari giudiziari d'importanza sarà consultato prima l'agente del contenzioso della tesoreria generale, principalmente quando versino su la continuazione de'gravami o su le rinuncie alle liti, a' termini del regolamento approvato con real decreto de'21 aprile 1820. Tali pareri saranno espressi nel registro delle liberazioni del consiglio.

2. L'approvazione degli affitti per somme minori del dato più forte, e delle vendite de' generi per prezzo minore delle *mercuriali*.

3. L'affitto di più corpi in un sol contratto.

4. Le liquidazioni che importino significazioni di somme contra i contabili.

5. Le destituzioni ed altre misure di disciplina contra gl' impiegati ed agenti dell' amministrazione.

14. Oltre i casi espressi nell'articolo precedente, il direttor generale può, quando il creda necessario, rimettere altri affari all' esame del consiglio: e potrà in oltre sospendere ciò che si è risoluto in consiglio, sottoponendo l' affare alla decisione del nostro Ministro segretario di Stato delle finanze.

Di qualunque affare, anche per quelli menzionati nell'articolo precedente, può particolarmente occuparsi il direttor generale, quando lo stimerà, facendone rapporto al nostro Ministro delle finanze, meno che per le spese di qualunque natura.

15. I soldi degl' impiegati della direzione generale sono fissati come appresso: Un direttor generale con annui ducati 3000;

Se gli Amministratori generali saranno due con altri impieghi, oltre al soldo che da questi ritraggano, sarà dato per ciascuno a titolo di soprassoldo annui ducati 400; ma quando ve ne sarà un solo esclusivamente per l' Amministrazione, avrà annui ducati 1,800;

Un capo della contabilità con annui ducati 1,200;

Sette capi di ripartimento; due e propriemente quelli per l' introi-

lo e per l'esito, ciascuno con annui ducati 740; e cinque con annui ducati 720;

Dodici uffiziali di carico: sei con annui ducati 600; e sei con annui ducati 540;

Quindici uffiziali di prima classe: cinque con annui ducati 830, e dieci con annui ducati 420;

Sedici uffiziali di seconda classe: sei con annui ducati 360, e dieci con annui ducati 300;

Diciassette uffiziali di terza classe: sette con annui ducati 240, e dieci con annui ducati 180;

Dodici uffiziali soprannumerarii: quattro con annui ducati 120: quattro con annui ducati 108; e quattro con annui ducati 96.

Dodici alunni colla gratificazione a Pasqua e Natale, quattro di ducati 12 per volta ognuno, quattro di ducati 10 per volta ognuno, e quattro di ducati 9 per volta ognuno;

Quattro uscieri: uno con annui ducati 216, e tre con annui ducati 180;

Quattro barantieri: due con annui ducati 96, e due con annui ducati 72.

Un facchino con annui ducati 96;

Un esattore di cambiali con annui ducati 216;

Un architetto con annui ducati 300;

Per le spese di scrittoio annui ducati 2,400.

16. Le promozioni degl'impiegati avranno luogo nel modo che trovasi stabilito per la real Tesoreria generale.

17. L'amministrazione de' fondi e delle rendite dell'amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico nelle provincie, escluso il tavoliere di Puglia, sarà affidata a direttori de' dazi diretti, del demanio e de' rami e dritti diversi a qual effettto tutt' i beni e rendite delle dipendenze saranno consegnati a' funzionari suddetti dagli attuali agenti che ne hanno finora tenuta l'amministrazione.

Saranno parimente consegnate a' cennati direttori tutte le carte relative a' beni suddetti.

Per la consegnazione de' beni e carte suddette sarà osservato il regolamento che il direttor generale sottoporrà all'approvazione del Ministro segretario di stato delle finanze.

I ricevitori distrettuali della tesoreria generale saranno incaricati della esazione delle rendite, e corrisponderanno co' direttori anzidetti. Potranno, se loro convenga, sotto la di loro responsabilità, farsi rappresentare da' funzionari di circondario o dei comuni.

Per talune provincie poi ove l'amministrazione possiede massa considerevole di beni, e circostanze particolari consigliassero di confermare gli attuali contabili, rimarrà sospeso quando trovasi prescritte nel presente articolo pe'ricevitori distrettuali, finchè non si giudicherà necessario.

Per la provincia di Napoli vi sarà un incaricato ad esigere le rendite nella provincia medesima col titolo di *ricevitore*.

Questi dovrà dare una cauzione corrispondente in iscrizioni sul gran libro. Potrà ben anche ricevere dal direttor generale degl'incarichi risguardanti l'amministrazione in cose secondarie e di poca importanza, senza che per tal servizio possa pretendere compenso alcuno, oltre il diritto di esazione che gli verrà assegnato.

20. I controlori destinati presso i ricevitori nelle provincie eserciteranno le loro funzioni presso i detti contabili pel ramo della cassa e del demanio pubblico, ai termini del titolo V del real decreto de' 18 ottobre 1819.

21. I versamenti saranno decadariamente fatti nelle casse delle ricevitorie generali per conto dell' amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, e gli esiti pe'pesi e per le spese a carico della medesima saranno seguiti dalla nostra tesoreria generale, a norma dei regolamenti in vigore.

Sono eccettuati da questa disposizione gli esiti che riguardano l' amministrazione delle confidenze secondarie, per le quali rimane fermo quando trovasi disposto con l'articolo 8 e 9 del mentovato real decreto del dì primo di gennaio 1817.

22. Ad oggetto di provvedere agli esiti urgenti per le riparazioni de'fondi e per le spese di liti, l'amministrazione riceverà delle somme a conto dalla nostra tesoreria generale su' rispettivi capitoli dello stato discusso, per le quali in fine di ogni quadrimestre ne sarà fatta la corrispondente regolarizzazione.

23. I ricevitori distrettuali incaricati della esazione delle rendite demaniali, a norma dell' art. 18, godranno del dritto del due per cento su le somme esatte; compreso anche il compenso dei di loro sostituti; ed i ricevitori generali percepiranno il dritto del mezzo per cento.

Le liquidazioni di tali dritti saranno fatte infine di ogni bimestre della direzion generale, per comprendersi da questa negli stati di liquidazione che si formeranno per gli averi de' ricevitori generali e distrettuali, ai termini in regolamenti in vigore.

Pel ricevitore della provincia di Napoli è stabilito il dritto del quattro per cento su le esazioni fisse; e pe' carichi eventuali il mezzo per cento fino alla somma di ducati mille, e dell' uno per cento da mille ducati in sopra.

I contabili che ci piacerà di confermare in alcune provincie, continueranno a percepire il dritto di esazione di cui attualmente godono: in questi casi i ricevitori distrettuali della tesoreria generale pei versamenti che saranno loro fatti da'particolari contabili, non avranno altro dritto che del mezzo per cento.

24. I conti delle rendite dell' amministrazione anzidetta saranno resi alla nostra corte dei conti nell' epoca e forma prescritta coi reali decreti e regolamenti in vigore.

In ogni anno, al più tardi per la fine di agosto, la direzione generale rimetterà alla Gran Corte dei conti il conto dell' anno

precedente. Un tal conto che complessivamente conterrà la riunione dei conti materiali de' diversi contabili; sarà per la sola parte dell' introito (il di cui risultamento s'impiega al pagamento dell'interesse del debito pubblico) concordato dal tesoriere generale: oltre a ciò sarà reso anche alla gran Corte medesima il conto morale dell' amministrazione, a' termini dell' art. 2 del real decreto del dì 2 febbraio 1818.

25. I ricevitori dipendenti dall' amministrazione della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico sono tenuti di trasmettere alla direzione generale per mezzo de' direttori delle provincie, ed il ricevitore di Napoli direttamente all' amministrazione, i bilanci periodici, gli stati di situazione, e gli estratti di cassa, nel modo stesso che si pratica per gli altri cespiti di esazione dipendenti dalla tesoreria generale.

Nel caso che il direttor generale scorgerà negligenza o dubbio su la gestione de' contabili della tesoreria, di accordo col controloro generale della medesima prenderanno le misure convenienti, a norma de' regolamenti in vigore. Tali misure saranno date esclusivamente dal direttor generale per que' contabili che dipenderanno unicamente dallo stesso.

26. I direttori delle provincie nel rinviare alla direzione generale i bilanci, gli stati e gli estratti enunciati nell' articolo precedente, li accompagneranno con le osservazioni di cui potranno essere suscettivi; e ciò sotto la di loro responsabilità.

27. Tutti gl' impiegati di regia nomina che trovansi a servire presso l' amministrazione della cassa di ammortizzazione, del demanio pubblico e dello stralcio, i quali con la presente organizzazione non potranno conservare i soldi di cui attualmente godono, ritenendo il grado, riceveranno a titolo di gratificazione mensuale l' importo della differenza tra 'l vecchio e nuovo soldo sino a che non saranno promossi ad un grado di soldo maggiore, o eguale all' antico.

Tanto sul soldo, che su la gratificazione sarà fatta la ritenuta del due e mezzo per cento; e nel caso di liquidazione di pensione di ritiro o vedovile sarà preso per base il soldo intero, compresa la gratificazione attuale, o la rata di quella che si troveranno godendo nel tempo della liquidazione.

28. Ci riserbiamo di accordare un compenso, a norma della sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di Stato de' 25 di agosto 1823 a tutti quegl' impiegati delle dismesse due dipendenze de' beni riserbati e de' beni donati, che non potranno essere compresi nella presente organizzazione.

29. Tutte le disposizioni di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che riguardano materie espressamente contemplate nel presente decreto, rimangono abolite.

§. 167.

Esposizione del real decreto de' 30 gennaio 1817.

Abbiam veduto, come l' amministrazione del demanio pubblico fosse riunita a quella della cassa di ammortizzazione, e come tutto il servizio che rappresenta il demanio pubblico sotto qualunque rapporto ch' emerge dalle disposizioni del codice delle leggi civili e da particolari regolamenti di pubblica amministrazione, e specialmente dal decreto del 18 ottobre 1819 venisse in quella riconcentrato. È di vantaggio, abbiam veduto come l' ultimo real decreto testè riferito, alle leggi, decreti e regolamenti anteriori si riporta che nelle nuove disposizioni non sono provvedute. Eccoci conseguentemente al punto di liberare la nostra parola. Le prescrizioni del decreto del 30 gennaio 1817 son come segue.

Art. 1. Sono dichiarati beni di diretta proprietà dello stato gli allodiali, i devoluti, i beni de' banchi che rimangono dopo l'assegnazione da Noi fatta al banco delle due Sicilie, quelli ancora restanti de' soppressi banchi, i beni residuali del monte Borbonico, i beni confiscati, e che in avvenire lo saranno legalmente.

2. Rimarranno sotto l' amministrazione dello Stato, e finchè a Noi non piaccia di cambiarne la destinazione :

1. I beni che innanzi la invasione di questo regno erano sotto l' amministrazione della curia del cappellano maggiore :

2. I beneficii di regio padronato, e le abbadie devolute ;

3. I beni del così detto *monte frumentario*, cioè delle mense arcivescovili, delle parrocchie, de' canonicati, beneficii vacanti, o che potranno vacare ;

4. Quelli de' monasteri ed altre corporazioni religiose soppresse dall' occupazione militare ;

5. I beni donati e reintegrati allo Stato col nostro real decreto de' 14 di agosto 1815.

3. Saranno parimente sotto l' amministrazione dello Stato ;

1. I beni delle eredità giacenti.

2. I beni vacanti.

3. I beni sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni dello Stato.

4. Sono definitive tutte le disposizioni contenute nel presente decreto relativamente a' beni indicati nell'art. 1, e debbono aversi come relative allo stato attuale tutte quelle che riguardano gli altri beni additati nell'art. 2. Sono parimente definitive le disposizioni risguardanti l' amministrazione de' beni indicati nell'art. 3.

5. All' infuori de' beni donati e reintegrati allo Stato, la di cui amministrazione sarà continuata dalla direzione provvisoria da Noi creata col citato nostro real decreto de' 14 agosto 1815, ed eccettuate le case ed altri beni demaniali della capitale e suo distretto, riuniti alla cassa di ammortizzazione, tutti gli altri beni

che con qualunque titolo appartengono, e che in avvenire potranno appartenere allo Stato, o alla sua amministrazione, saranno per la gestione e per l' esazione delle rendite sotto l' immediata dipendenza dell' amministrazione del registro e del bollo, sino a nuova disposizione.

6. Gli agenti dell'amministrazione suddetta nelle provincie saranno provvisoriamente comuni alla direzione de' beni donati, ed alla direzione della cassa di ammortizzazione, alle quali renderanno conto separatamente della gestione de' beni che alle dette direzioni si appartengono.

7. Oltre de' beni di sopra indicati, l' amministrazione suddetta nella qualità di amministrazione de' demani, avrà la riscossione delle rendite de' boschi, e degli altri prodotti dell'amministrazione delle acque e foreste, finchè non sia da noi altrimenti provveduto.

8. Tutt' i residui da riscuotersi per lo stralcio a tutto febbraio dall' amministrazione attuale della registratura e de' demani, faranno parte della esazione affidata a' ricevitori delle rendite demaniali, tenendone però un conto separato, secondo le diverse provvenienze.

9. I depositi giudiziari ed amministrativi proseguiranno a farsi nelle provincie, nelle casse dei ricevitori del demanio, per eseguirne il versamento nella cassa di ammortizzazione.

10. Sono esclusi dall' amministrazione de' beni demaniali :

1. I beni riserbati alla nostra disposizione, compresi nella particolare amministrazione di questo nome ;

2. I palagi e parchi, e tutt' i beni dipendenti da' siti reali ;

3. I terreni, le case ed adiacenze de' forti, castelli, torri ed altri luoghi addetti al ramo militare, finchè da noi non verrà diversamente disposto per questi ultimi.

11. L' amministrazione de' demani, la direzione de'beni donati, e la cassa di ammortizzazione faranno formare le liste de'beni che compongono il rispettivo patrimonio, ed in ogni anno saranno fatti i carichi nominativi dell' esazione, e ne rimetteranno un duplicato alla nostra regia corte de' conti.

12. Le liste di carico dell' amministrazione dei demani saranno separate secondo gli articoli 1, 2, 3, 7, e 8.

Quelle dell' amministrazione forestale saranno fatte di accordo tra gli agenti delle due amministrazioni.

13. Un regolamento del nostro ministro delle finanze determinerà il modo come lo stato patrimoniale e le liste di carico annuale dovranno esser fatte.

14. I beni che sono o che saranno sequestrati ad istanza della tesoreria generale o di altre amministrazioni, saranno indicati all' amministrazione de' demani da' capi delle rispettive dipendenze, i quali ne passeranno ancora la corrispondente notizia alla regia corte de' conti, onde questa possa averne ragione nella reddizione de' conti.

15. A misura delle vacanze di arcivescovadi, vescovadi, ab-

badie, canonicati, parrocchie, ed altri benefici di qualunque natura, i sindaci de' comuni ove sono i beni vacanti, saranno obbligati di darne avviso tra otto giorni al direttore o ricevitori dei demani.

La stessa obbligazione è imposta a' vicari capitolari, alle curie arcivescovili o vescovili, a' capitoli e collegiate, o loro procuratori, ed agli economi delle chiese parrocchiali ne' casi delle rispettive vacanze.

Per ogni contravvenzione sarà pagata una multa di ducati 100 a beneficio del regio erario.

16. I beni delle parrocchie vacanti continueranno ad essere amministrati dalle commissioni speciali a ciò destinate, finchè da noi non saranno date le definitive disposizioni sull'amministrazione del monte frumentario. Gli avanzi delle anzidette commessioni speciali saranno versate nelle casse de' ricevitori del demanio.

17. In caso che vengansi a discoprire i beni vacanti ed eredità giacenti o caduche, i sindaci de' comuni della situazione dei beni ed i percettori, o esattori comunali della contribuzione fondiaria, dovranno darne avviso ai direttori o ricevitori de' demani negli otto giorni dacchè essi ne avranno avute notizia sotto le pene dell'articolo 13.

18. Nella confisca de' beni de' condannati, secondo i casi previsti dal codice penale, i nostri procuratori generali presso le corti di giustizia criminale rimetteranno le copie delle sentenze all'amministrazione generale fra giorni otto, a decorrere dal dì in cui le sentenze suddette sono divenute esecutive.

E comminata una multa di ducati cinquanta, oltre le altre pene come sopra, contra i cancellieri delle corti suddette, in caso di contravvenzione.

19. Ogni possessore senza giusto titolo di beni immobili, di rendite, di capitali e di annualità di ogni natura, appartenenti per qualsivoglia ragione allo stato, o alla sua amministrazione che ne facesse la rivela e la restituzione all'amministrazione dei demani per tutto il mese di febbraio del corrente anno, verrà assoluto da tutte le pene correzionali e criminali pronunziate dalle leggi in vigore, salvo il dritto dell'amministrazione per lo ricupero delle somme esatte pel passato, a meno che non si trattasse di beni non conosciuti dall'amministrazione per mancanza di titoli, libri, o documenti; nel qual caso saranno anche rilasciate le somme esatte da' detentori o rilevate a tutto dicembre 1816.

Scorso il termine di sopra stabilito, l'amministrazione agirà contra gli usurpatori o detentori suddetti per tutte le vie dalle leggi autorizzate.

20. A misura che in virtù degli articoli precedenti e per qualunque altro motivo saranno fatte delle aggregazioni a' beni dello stato, o a quelli che sono nella sua provvisoria amministrazione, i capi delle rispettive dipendenze rimetteranno i supplementi delle liste patrimoniali e de' carichi alla regia corte de' conti.

21. In ogni capoluogo di distretto vi sarà un ricevitore amministratore de' beni dello stato e della riscossione delle rendite e del pagamento de' pesi.

Vi saranno ancora de' sottoricevitori, laddove il comodo del pubblico ed il buon andamento dell'amministrazione lo esiga. Saranno i sottoricevitori nominati ed amovibili *ad nutum* da' ricevitori amministratori, i quali in conseguenza saranno pienamente tenuti di ogni loro colpa, senza potere allegare veruna eccezione.

22. I rispettivi sottointendenti de' distretti sono incaricati della sopravvegliaaza delle suddette ricevitorie per ciò che riguarda l' esatta tenuta delle loro scritture, l'esazione che loro è affidata ed il rendimento de' conti. Essi controlleranno la riscossione delle rendite, con vistare o far vistare dall' impiegato da essi destinato al controllo della ricevitoria distrettuale tutti i ricevi che dai ricevitori suddetti verranno rilasciati, prendendone nota su di un registro, secondo un particolare regolamento che sarà loro comunicato.

I sottointendenti godranno di ducati sei al mese per indennità delle operazioni suddette.

§. 168.

Modo di amministrazione de' beni dello stato.

23. Principale cura ed obbligo de' ricevitori amministratori sarà quello di affittare i beni di loro rispettiva gestione.

Allorchè un fondo rustico o urbano non sarà stato posto in aggiudicazione di affitto, ne' termini e nel modo prescritto dal presente decreto, il ricevitore amministratore pagherà un' ammenda eguale al quinto dell' imponibile fondiario del fondo non affittato ed inoltre rimborserà sulla sua cauzione la mancanza della rendita del fondo per causa della non fatta locazione, salvo anche a pronunziarsi la sua sospensione o destituzione, secondo la circostanza del fatto.

La metà dell' ammenda succennata andrà in favore di coloro sieno particolari o funzionari pubblici, o agenti dell' amministrazione, che avranno fatto conoscere la negligenza del ricevitore amministratore.

24. È vietato ad ogni ricevitore o all' altro agente dell' amministrazione, sotto pena di privazione d' impiego, e di esser tradotto a' tribunali, come prevaricatore, d' interessarsi direttamente o indirettamente, sia per atti simulati, sia per interposte persone, negli atti di aggiudicazione di affitti, nelle vendite di generi de' frutti pendenti, de' mobili, semoventi, ed altri oggetti affidati alla loro amministrazione.

25. I beni appartenenti allo stato, o dipendenti dalla sua amministrazione, saranno affittati sei mesi prima di spirare i termi-

ni degli ultimi affitti, mediante l'affissione de' manifesti progettati da' ricevitori amministratori, ed approvati da' direttori.

26. Le case ed i predi urbani, la di cui rendita imponibile non è oltre di ducati cinquanta in Napoli, e di ducati venti nelle provincie, saranno locati senza le formalità degl'incanti con contratti da stipularsi tra i ricevitori ed i particolari colla successiva approvazione dei direttori. Questi contratti saranno vistati dai sindaci della situazione de' beni, o altri funzionari che ne facciano le veci.

27. Se i beni da affittarsi secondo il catasto provvisorio dessero una rendita non maggiore di ducati duecento, l'aggiudicazione dello affitto si farà avanti al sindaco del comune dove sono siti i beni o quello del comune il più vicino e il più popolato in cui vi fosse luogo a sperare maggiore vantaggio per le circostanze locali.

27. Pei beni la di cui rendita sia superiore a ducati dugento e sino a ducati mille e cinquecento, gli affitti si faranno innanzi al sottintendente del distretto della situazione de' beni.

29. Saranno consumate innanzi all' intendente della provincia le aggiudicazioni de' beni, la di cui rendita sia maggiore di ducati mille e cinquecento.

30. Non si potrà procedere ad aggiudicazioni di affitto che nelle sessioni d' incanto, innanzi a' funzionari o alle autorità rispettivamente richiesti dagli articoli precedenti; e non si potranno cominciare le subaste senza che prima sieno al pubblico annunziate con manifesti da pubblicarsi.

Sei giorni prima, se gli affitti si debbono aggiudicare nel comune della situazione de' beni;

Dieci, se innanzi al sottintendente; venti, se avanti l' Intendente.

I Sindaci dei comuni, cui i manifesti saranno diretti dovranno accusarne ricevuta, farli pubblicare ed affiggere, rilasciandone certificato alle autorità che debbono presedere agl' incanti.

31. Gl' intendenti, sottintendenti, i sindaci, e quelli che faranno le loro veci assisteranno alle subaste, o personalmente, o per mezzo di persone autorizzate a rimpiazzarli.

Vi assisteranno inoltre presso gl'intendenti i rispettivi direttori; presso le sottintendenze vi assisterà il ricevitore amministratore: e nelle sessioni che si terranno innanzi a' sindaci, sarà in facoltà del ricevitore amministratore di farvi intervenire il sotto ricevitore.

32. Prima di procedersi alla subasta, saranno vistati dalle autorità, avanti le quali si farà l' aggiudicazione, tutti i certificati di pubblicazione, de' manifesti, e di tale formalità se ne farà menzione nel contratto.

33. Non sarà fatta che una sola sessione d' incanto. L' additamento di decima potrà essere prodotto fra le ventiquattr' ore che seguiranno l' aggiudicazione, e quello di sesta in cinque giorni dopo la licitazione in grado di decima, qualora gl' incanti abbiano luogo avanti a' sindaci; fra tre giorni la decima, e dieci

la sesta, se si tratti di aggiudicazione avanti i sottintendenti; e fra cinque giorni la decima, e quindi la sesta, se avanti l'Intendente.

34. La base su cui si apre l'incanto sarà l'estaglio dell'ultimo precedente affitto, o la rendita del catasto, ed in difetto il prodotto dell'ultimo biennio trattandosi di fondi da affittarsi.

In nessun caso, e senza precedente liberazione dell'amministrazione generale, si potrà aggiudicare un affitto al di sotto delle summentuate basi.

35. Al solo ministro delle finanze è accordata la facoltà di dispensare gl'incanti per l'affitto de'beni demaniali sopra un rapporto motivato dall'amministrazione, in caso che si presuma poterne derivare maggior vantaggio.

36. Gli affitti i quali dietro il certificato del catasto, sono suscettibili di dare una rendita di ducati cinquanta o maggiore, potranno essere impugnati per causa di lesione avanti al consiglio d'intendenza, a cura degli agenti del demanio, ma soltanto nel giro di sei mesi dopo l'aggiudicazione.

I contratti di locazione saranno rescissi, se si riconoscerà che essi contengono lesione del terzo o maggiore; subito che gli aggiudicatari non acconsentano volontariamente di pagare la differenza.

37. Nel caso che la decisione del consiglio d'intendenza non sia stata pronunziata all'epoca che dee cominciare l'affitto, l'aggiudicatario entrerà in possesso. Egli potrà esservi mantenuto, se si obbliga a pagare il di. più del prezzo annuale, che ha definito la lesione; e nel caso che egli vi si ricusi, vi resterà soltanto per l'anno incominciato, pel quale pagherà anche il di più del prezzo fissato dal giudizio suddetto.

È vietato di fare degli affitti generali, o sia di dare in locazione tutti i beni di una corporazione, ed in uno o più circondari, senza previo permesso dell'amministrazione, da darsi in vista de' motivi di ultimo espediente, e per non lasciare altrimenti i fondi inaffittati.

38. L'aggiudicazione sarà fatta al più offerente ed all'ultimo licitatore sull'estinzione delle candele che non saranno meno di tre. Essa non sarà definitiva che dopo la terza candela, e dopo altra consecutiva, su della quale non vi sia stato altro addilamento.

39. Il processo verbale di aggiudicazione colle clausole e condizioni indicate nel modello ed istituzioni del nostro ministro delle finanze, terrà luogo di affitto, senza esservi bisogno d'intervento di notaio. Esso sarà riputato come titolo autentico ed esecutorio, ed avrà in giudizio esecuzione pronta e parata, del pari che i titoli autentici che portano l'intestazione della legge.

40. Gli affittatori saranno sottoposti all'arresto personale per l'adempimento dell'affitto, e principalmente per la soddisfazione dell'estaglio.

Daranno inoltre le soddisfacenti cauzioni di persone domiciliate nella estensione della provincia ove sono siti i beni. Essa sarà di-

scussa dagli agenti del demanio chiamati all' incanto, ed approvata dalle autorità innanzi alle quali sarà stipolato l'affitto.

Sarà soltanto permesso all'amministrazione il dispensare alla cauzione, nel caso che l'affitto sia conchiuso con persona che da se stessa presenti una valida garentia da starne a suo giudizio.

41. La minuta del processo verbale di aggiudicazione sarà depositata nella cancelleria di quella autorità che presiede alle sessioni d'incanto; ne verranno rilasciate all'amministrazione le copie che gliene potranno occorrere; e sarà permesso all' aggiudicatario di richiederle.

Tutte le spese di manifesti ed affissione di essi, aggiudicazione, sessione d'incanto, copie per conservarsi in amministrazione delle ipoteche, dritti di registro ed inscrizione ipotecaria, saranno a carico dell' affittatore.

42. Nel caso che dopo tutti gli esperimenti prescritti per l'affitto de' beni dello stato non si sieno rinvenuti degli oblatori, quelli rimasti inaffittati saranno coltivati a cura de' direttori sotto la sopravveglianza de' sottintendenti e la più stretta responsabilità dei ricevitori.

Sono in conseguenza abolite le commessioni comunali create col decreto de' 25 di luglio 1812. Quelli esistenti daranno per tutto il mese di marzo il conto de' beni da loro amministrati, nel modo prescritto dal decreto medesimo e da altri seguenti regolamenti. Quelle commessioni che ne ritardassero l'adempimento, vi saranno astrette con de' commessari spediti dagl' Intendenti, a spesa dei membri che le compongono.

43. Gli affitti de' beni demaniali pe' quali sono già stati pubblicati i manifesti, o fossero cominciati gli additamenti per le aggiudicazioni, saranno consumati secondo le regole ora in vigore.

I fondi inaffittati, la coltura de' quali è stata intrapresa dalle commessioni comunali, rimarranno sotto la di loro sopravveglianza ed amministrazione fin dopo i ricolti rispettivi.

44. Le vendite de' prodotti de' beni demaniali de' mobili o semoventi di proprietà dello Stato o di sua amministrazione, saranno eseguite in seguito di perizia e pubblicazione de' manifesti all' incanto avanti a' sindaci negli altri comuni.

Le derrate di ogni natura saranno poste all' incanto pel prezzo delle mercuriali de' luoghi dove essi esistono.

§. 169.

Delle spese e de' versamenti.

45. Le spese di coltura de' beni rustici inaffittati, le spese di riparazioni e costruzioni dei fondi urbani, e de' casamenti compresi ne' fondi rustici, saranno eseguite posteriormente alle perizie che ne verranno fatte dagli agenti dell' amministrazione. Le perizie sa-

ranno sottomesse all' approvazione dell' amministrazione generale, allorchè eccedono i ducati cinquanta.

Le perizie per le colture ed opere da farsi, saranno fatte avanti i sottointendenti, o sindaci de' rispettivi comuni, delegati da'sottintendenti a far le loro veci. V' interverranno ne' capo luoghi de'distretti i ricevitori. L' incanto sarà fatto a ribasso sulle perizie già in una sola confessione, e senza addidamento di decima o sesta.

Saranno soltanto esentate dalla formalità degli incanti le spese di sopra indicate, che non oltrepassino i ducati venti, mediante però l' approvazione preventiva del direttore della provincia, laddove l'urgenza non obbligasse il ricevitore amministratore di porre mano a' lavori prima di darne parte.

I mandati di pagamento per gli oggetti suddetti saranno spediti dal direttore generale, allorchè eccedono la somma di ducati venti, per la quale sono autorizzati i ricevitori.

46. Il ministro delle finanze regolerà il modo come eseguirsi tutte le altre spese a carico dell'amministrazione, o inerenti ai beni demaniali, come fondiaria, censi, pensioni, ed altre simili, per le quali i mandati saranno spediti o dal direttore generale, o dagl' intendenti delle provincie.

47. I ricevitori del distretto dovranno versare i prodotti netti della loro esazione nella cassa distrettuale in ogni dieci giorni.

Il termine suddetto sarà abbreviato, allorchè nelle di loro casse esistesse una somma maggiore di ducati quattrocento, nel qual caso dovranno eseguirne subito il versamento, rimanendo i sotto intendenti incaricati di vegliare all'esecuzione del presente articolo.

48. Que' ricevitori che all' epoca fissata dall'articolo precedente, non avessero versato il danaro esistente nelle loro casse, o che ne avessero ritenuto una somma maggiore di ducati quattrocento saranno multati di una somma non minore di ducati venticinque, nè maggiore di ducati dugento da decretarsi amministrativamente, oltre la sospensione, o destituzione, secondo la gravezza della colpa.

§. 170.

Del rendimento de' conti.

49. La conservazione, custodia e trasporto dei fondi alle casse distrettuali, del pari che di qualunque altro oggetto mobiliare, o di valuta, sono a rischio e pericolo de' ricevitori amministratori, ed a loro carico la spesa pel trasporto pel danaro.

50. Saranno fatti formare dall'amministrazione coll'approvazione del ministro delle finanze i libri e registri di cui dovrà essere provveduto ogni ricevitore del demanio: e con particolare regolamento ne sarà determinato l'uso e la tenuta.

51. In ogni decade, ciascun ricevitore rimetterà al suo direttore lo stato originale dell' esazione, o sia la matrice del registro de' ricevi, di cui appresso si parlerà, vistato dal sottintendente;

ed ogni fine di mese uno stato dimostrativo degl' introiti ed esiti fatti nel mese, paragonando i primi a' carichi, e giustificando i secondi coi documenti richiesti. Lo stato mensuale sarà parimenti vistato dal sottintendente.

Con l' invio medesimo si faranno conoscere le procedure intraprese contra i debitori.

52. Nel mese di gennaio di ciascun anno, sarà da' ricevitori amministratori dato un conto dettagliato della gestione da essi tenuta.

Il conto suddetto sarà verificato da un impiegato superiore dell' amministrazione.

53. Nel conto saranno distinti per ciascun articolo i beni, e vi sarà annesso uno stato nominativo delle reste.

Gli esiti saranno documentati colle ammissioni dell' amministrazione, o de' direttori, che verranno rilasciate dopo l' esame che sarà eseguito in ogni mese.

54. I conti de' ricevitori saranno discussi appena giunti in amministrazione, dove sarà formato il conto generale da rimettersi alla regia corte de' conti, insieme co' conti parziali de' ricevitori.

Presso la nostra corte de' conti saranno definitivamente liquidati i detti conti, l' invio de' quali dovrà esser fatto per tutto agosto dell' anno seguente.

55. Le significhe fatte dall' amministrazione saranno esecutive contra i suoi contabili, non ostante i loro gravami alla regia corte de' conti: salvo il sospensivo che la regia corte de' conti, intesa la direzione generale, credesse giuste di accordare.

§. 174.

Della esazione delle rendite del demanio e del suo contenzioso.

56. Sarà formato a tutto febbraio del corrente anno da tutti i direttori de' reali domini un quadro de' debitori dell' amministrazione per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, compresi nelle rispettive direzioni.

Detto quadro conterrà:

1. il numero d' ordine;
2. il nome e cognome e domicilio del debitore;
3. l' epoca del contratto, il nome del notaio, o altro uffiziale stipulatore;
4. la qualità del canone, prestazione, o annualità dovuta;
5. il fondo o capitale sul quale è allogata l' annua rendita, una colla provvenienza di essa al real demanio;
6. le scadenze de' pagamenti;
7. il numero delle annate arretrate.

57. In mancanza di titoli espressi, il possesso in cui il demanio, o i di lui autori trovavansi nell' anno 1806 di esigere le dette rendite e la pruova dell' esazione effettuata dopo l' anno 1806 varrà

per titolo; salve al debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza, o l'annullamento del medesimo.

58. In mancanza di titoli espressi come sopra, il direttore de'demanii enuncierà detto possesso, ed i fatti, o documenti, da'quali egli lo ha rilevato.

59. Ciascun direttore dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all'intendente della provincia, il quale darà disposizioni opportune onde al medesimo sia data la maggior pubblicità possibile. L'intendente, a cura e diligenza del direttore, ne spedirà le copie estratte a tutti i sindaci de'comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori, che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del Governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L'adempimento della formalità sarà fatta constare con un processo verbale del sindaco, vistato dal giudice di pace.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice di pace al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non hanno domicilio nella provincia, e non hanno rappresentante, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell'Intendenza, notificata a cura del direttore al regio procuratore del tribunale di prima istanza della provincia.

60. Tra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e de'giorni quaranta per coloro che non hanno domicilio nella provincia nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall'art. 69 del codice di procedura per coloro che dimorano fuori dell'Italia; ma in Europa, o fuori di Europa al di quà o al di là del capo di buona Speranza; il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso ne'suoi dritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a motivi di fatto o di dritto contra l'iscrizione del suo nome nel quadro, con una opposizione notificata all'Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non eccederà quello dalla legge determinato.

61. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da'rispettivi tribunali di prima istanza delle provincie, dove i crediti sono esigibili, come ne'giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell'opposizione ove per la somma possa aver luogo l'appello; nel caso presso le corti si agirà col rato sopra stabilito.

62. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo; ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro, de'quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

63. I nomi di coloro, da' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, la di cui copia sarà rimessa all'amministratore generale colle sentenze o decisioni de' tribunali o delle corti.

64. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutorii con ordinanza, che in piè de' medesimi sarà apposta dall'Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nel burò dell'Intendenza, ed una ne sarà rimessa alla direzione generale.

65. Saranno parimente esecutorii;

1. gli effetti di detto ruolo diffinitivo, ove portino, oltre la firma del direttore, quella dell'Intendente della provincia;

2. gli estratti che i ricevitori de' demani spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del ricevitore quella del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore.

66. Sono dichiarati egualmente esecutorii:

1. tutti i contratti di aggiudicazione di affitti, e di vendita di generi, mobili, semoventi e prodotti forestali consumati avanti le autorità amministrative, perciò l'incanto pe' beni appartenenti, e per quelli a qualunque titolo affidati all'amministrazione de' demani;

2. i contratti di affitto, e di aggiudicazione, la di cui conchiusione è permessa agli agenti di detta amministrazione senza la formalità delle subaste; a condizione però che i medesimi debbono essere vistati dalle autorità amministrative che avrebbero dovuto presedere agli incanti, se questi avessero avuto luogo.

§. 172.

Delle procedure e cauzioni per l'esazione, del luogo del pagamento, e della forma dei ricevi.

67. Il primo atto di procedura per lo ricupero degli estagli, pigioni, prezzo di oggetti aggiudicati come all'articolo precedente, canoni, prestazioni, annualità, ed in generale di ogni specie di rendita costituita o esigibile, sarà un mandato di coazione rilasciato dal ricevitore a' debitori morosi, portante la vidimazione del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore stesso. In esso sarà indicato l'oggetto della domanda, la data e la natura del titolo, sul quale è fondata la cauzione, e sarà parimente fissata la dilazione al pagamento. I mandati di coazione saranno notificati per atto di usciere.

Il termine al pagamento sarà fissato secondo la distanza tra i debitori e il ricevitore; e non potrà essere minore di tre giorni, laddove la distanza suddetta non eccede le 20 miglia.

68. I mandati di coazione così concepiti equivarranno al precetto preventivo tanto contro ai debitori che non avessero prodotto alcuna opposizione, quanto contra coloro, le di cui opposizioni fossero state rigettate.

69. Elasso il termine indicato in detta coazione, i ricevitori dovranno immediatamente e sotto la loro più stretta responsabilità far passare innanzi gli atti di esecuzione, colle regole e modi prescritti dal codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

70. Qualunque opposizione si portasse alla detta coazione o sia precetto preventivo, non sospenderà gli effetti che la legge accorda agli atti portanti l'esecuzione parata; a meno che non vi sia un ordine de' tribunali di prima istanza, da quali solo le dette opposizioni dovranno essere sommariamente esaminate e giudicate, a' termini del codice di procedura civile, o che trattasi di querela di falso, ammessa a' termini dell' art. 1559 del codice civile provvisoriamente in vigore: e tutto ciò senza che questa disposizione deroghi per nulla alle leggi e regolamenti in vigore, relative alle quistioni di competenza del contenzioso amministrativo.

71. Laddove i tribunali suddetti o i consigli d' intendenza per gli affari di loro competenza, credessero di dover sospendere le procedure legali per lo ricupero delle somme contenute nelle coazioni, ordineranno (secondochè il caso lo esiga) sulle istanze de' proposti delle amministrazioni, i sequestri per misura conservatoria, sia presso lo stesso debitore, sia presso de' terzi, onde assicurare gl' interessi delle medesime.

72. È accordato all' amministrazione generale del demanio d'impiegare, in caso di ritardo nei pagamenti, il mezzo de' piantoni a carico de' debitori de' canoni, prestazioni ed annualità costituite, inscritte sul ruolo diffinitivo di cui è menzione nell'art. 62, del pari che contra i debitori di estagli e pigioni dovuti, in virtù di contratti formati a' termini dell' art. 66 del presente decreto, laddove si tratta di somme scadute ed arretrate per un anno intero.

73. Il mezzo de' piantoni sarà adoprato nei modi e forme prescritte dal nostro decreto de' 23 gennaio 1816, pe' censuari del tavoliere di Puglia, salvo a non potere questi restare nelle case de' debitori al di là di giorni dieci.

74. L' intendente ed i tribunali veglieranno alla stretta esecuzione delle leggi e de' regolamenti che hanno provveduto alla punizione degli uscieri ed altri uffiziali pubblici, i quali ritardassero gli atti cui fossero inviati dagli agenti delle pubbliche amministrazioni per lo ricupero delle rendite e crediti alle medesime appartenenti.

75. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non derogano alle leggi ed a' regolamenti in vigore che autorizzano in taluni casi la misura dell' arresto personale pel ricupero del danaro pubblico.

76. Tutti i debitori di dritti e rendite demaniali dovranno eseguire i pagamenti nella cassa del ricevitore del loro distretto, o a' sottoricevitori legalmente autorizzati.

77. Dal dì 1 maggio del corrente anno in avanti niun debitore dell' amministrazione dei demani s'intenderà liberato dal suo

debito, se non abbia ottenuto un ricevo a tallone distaccato da un registro del ricevitore o sottoricevitore, in conformità del modello che verrà determinato dal Ministro delle finanze, firmato dal ricevitore, e vistato dal sottintendente, secondo è prescritto all' art. 23.

78. Ciascun ricevo da rilasciarsi per pagamento, la cui quietanza dovrebbe essere in carta bollata, porterà impressa l' indicazione del dritto di bollo che verrà pagato dalla parte nelle mani del ricevitore, insieme colla somma espressa nella quietanza.

79. I sottoricevitori demaniali rilasceranno ugualmente per l'esazione di cui sono incaricati un ricevo a tallone che sarà vistato dal sindaco del luogo, in seguito della conoscenza che egli avrà che il debitore è compreso ne' ruoli a' medesimi consegnati.

Essi non saranno discaricati delle somme esatte, che versandole nelle casse de' ricevitori da cui sono stati nominati, ritirandone lo stesso ricevo a tallone, di cui si è parlato nell' articolo precedente.

§. 173.

Delle competenze del contenzioso demaniale.

80. Il contenzioso demaniale seguirà lo stabilimento del contenzioso amministrativo in generale; e la procedura verrà da noi con particolari leggi determinata. Sino alla pubblicazione delle medesime, le competenze delle cause in cui ha parte l' amministrazione de' demani, saranno regolate come segue.

81. Sono di competenza de' consigli d' Intendenza:

1. Le dimande in compensazione o indennità, escomputi o diminuzione del prezzo di affitto, per mancanza di tutto o parte della cosa locata; riparazioni ed accomodi; e tutto ciò che concerne l' esecuzione delle clausole dell' affitto.

2. Le controversie sulle rendite, affitti nascenti da' contratti stipulati da' particolari colle corporazioni religiose soppresse, purchè non fossero state intentate ne' tribunali ordinari prima della soppressione.

3. Le quistioni di lesione sugli affitti de' beni i quali sono suscettibili di dare una rendita maggiore di ducati cinquanta, giusta il catasto o matrice fondiaria, secondo si è detto nell' art. 36.

4. Le controversie per la vendita o consegna di generi o mobili demaniali.

5. Le difficoltà delle percezioni de' crediti che vanta il demanio contra i comuni ed altri stabilimenti morali del regno.

6. Le divisioni ed i conti del godimento provvisorio de' beni indivisi collo stato.

7. Le controversie sulle prestazioni, censi, canoni ed altre

annualità infisse sopra beni alienati dal demanio, qualunque sia l'epoca dell'alienazione.

8. Finalmente le controversie che potranno insorgere sulle materie di prestazioni o rendite di qualunque natura, e sotto qualunque condizione disposte a beneficio di corporazioni religiose o altri corpi morali soppressi, cui è succeduto il demanio.

82. Il procedimento avanti il consiglio d'Intendenza si eseguirà sopra semplici memorie scritte senza discussione verbale, vicendevolmente comunicate dal demanio e dalle parti interessate senza l'intervento de' patrocinatori.

83. Avverso le decisioni de' consigli d'Intendenza è accordato solamente il richiamo alla nostra regia Corte de'conti nel termine di tre mesi, da decorrere dal dì della notifica delle deliberazioni, seguita per atto di usciere. L'appello suddetto sarà solamente devolutivo e non sospensivo.

84. Sono di competenza de' tribunali:

1. Le quistioni in quanto al titolo e dominio in proprietà, o in usufrutto de' mobili, immobili, ed esigibilità di rendite;

2. I giudizi di una usurpazione de' beni e rendite demaniali;

3. Il dissequestro de' benefizi vacanti di mero dominio familiare e privato.

4. Tutte le transazioni o riduzione di rendita delle corporazioni o stabilimenti soppressi, passate in seguito di uffizio, o fatte con convenzioni collusorie ed abusive, costituzioni enfiteutiche simulate, rimborso di capitali, ec., fatti co' suddetti stabilimenti nel decennio precedente alla loro soppressione.

5. Le istanze per l'esazione di tutte le rendite demaniali in generale, per quanto concerne l'esecuzione e vendita giudiziaria dei beni de' debitori.

6. Tutte le controversie per prescrizione apposta avverso l'esazione di tali rendite.

85. Tutte le prescrizioni delle leggi, de' decreti e de' regolamenti pubblicanti durante l'occupazione militare; relativamente agli oggetti contemplati nel presente decreto, sono abrogate, a contare dal 1 di marzo del corrente anno, quando avrà principio la nuova amministrazione de' beni del demanio.

ARTICOLO XV.

DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

§. 174.

Cenno storico sul Tavoliere di Puglia.

Tra gli antichi vettigali del regno di Napoli si annoverano i pascoli della Puglia, che erano del patrimonio pubblico fin dai tempi i più lontani. I luoghi montuosi ed alpestri dell'Abruzzo che si rivestono di eccellente pascolo nella stagione estiva, ed i luoghi piani della Puglia che sono temperati nella più fredda stagione; rendono naturale l'industria delle pecore in quelle contrade, e la loro trasmigrazione da un pascolo all'altro secondo le stagioni. Varrone è il più antico scrittore che ci ha conservato la memoria di tale usanza; ed al suo tempo per questo passaggio del bestiame dal Sannio nella Puglia, si pagava un vettigale in ragione del numero che si era obbligato di rivelare agli uffiziali della repubblica.

Ai tempi de' Normanni e degli Svevi, gli Abbruzzesi e gli abitanti della Marca erano soliti condurvi i loro animali nella stagione d'inverno, come rilevasi da una costituzione del Re Ruggiero, e da un' altra dell' Imperadore Federico.

Tali pascoli che in origine appartenevano parte al fisco, parte ai baroni, parte alle chiese, e parte ai particolari, furono dal governo interamente acquistati, e formarono quella vasta estensione conosciuta sotto il nome di Tavoliere, che presentemente si trova di settanta e più miglia di lunghezza e di trenta di larghezza, vale a dire di carra 12,314, versure 9 e catene 8.

QUADRO DI TUTTE LE TERRE FISCALI SUL TAVOLIERE

DISTINTIVA	CARRI	VERSURE	CATENE
Terre a pascolo.	9,321	13	04
Terre a coltura	2,174	11	35
Terre de' cinque Reali Siti . .	131	05	24
Terre del Lavoratorio di Salpi pei coloni di Casaltrinità . . .	103	05	10
Terre pei coloni di Casalnuovo, Castelnuovo e Castelvecchio.	69	12	08
Terre aggregate al Tavoliere col decreto de' 12 settembre 1810	414	»	35
Totale . .	12,314	09	08

NOTA. Il carro si compone di 20 versure, ed ogni versura di 36 catene. La versura è una estensione di tre moggia, ognuno de' quali è di 120 passi quadrati.

Alfonso I di Aragona, sovrano assai saggio, avendo ritrovato questo regno sommamente decaduto sotto il lungo governo degli Angioini, occupar si volle ad accrescerne la industria. Rivolse pria di tutto le sue cure a migliorare le lane di Puglia per richiamarle a quel pregio che negli antichi tempi godevano. Fece a tal'uopo venire di Spagna delle pecore di razza gentile che diede a' pastori, e che mise sotto la sua protezione. Quindi pensò di riordinare l' amministrazione di questo interessante cespite fiscale, e perciò creò un doganiere per lo governo dell' industria e della esazione, e gli conferì la piena giurisdizione sopra i possessori degli animali doganali, sopra i pastori ed altre persone che vi erano addette. Al doganiere Alfonso aggiunse due credenzieri per la vendita della pastura, che volgarmente chiamasi *fida*; ed un uditore per l'amministrazione della giustizia.

D' altronde non tutti i vasti piani della Puglia, ch' erano di ragion fiscale, furono da Alfonso consagrati al pascolo del bestiame, ma ne riserbò una porzione all' agricoltura in grazia degli abitanti del paese. Da ciò nacque la distinzione tra le terre salde, e quelle a coltura.

In origine tali terre furono divise in quarantatrè porzioni dette *Locazioni*, accanto delle quali furono apprestati altri pascoli di gran

lunga minori di quelli già esistenti, i quali furon distinti sotto il nome di *riposi autunnali*, ove le greggi dovevansi trattenere fino al giorno che cominciava il godimento de'pascoli; ma in seguito una tal divisione non fu trovata esatta, e le locazioni furon ridotte a ventitrè.

Le varie sciagure che desolarono questo regno dopo la morte di Alfonso, sconvolsero quella nascente particolare economia, e ritardarono la vantaggiosa moltiplicazione delle greggi, con positivo danno del regio erario. Passato poi questo regno nella dura condizione di provincia della vasta monarchia di Spagna, i supremi ministri destinati al governo ebbero sempre una particolare premura per ridurre in più florido stato il patrimonio dogaonale. Furono perciò rinnovate le antiche fondamentali leggi degli Aragonesi ed aggiunte delle nuove, per migliorar la pastorizia, senza restringer la coltura de' terreni. Gli avidi ministri proprietari, destinati al governo della dogana, per avere una maggiore libertà, ed un dispotico arbitrio nel regolamento di quegli economici affari tennero sempre nascoste e sepolte tutte quelle santissime leggi, con positivo danno del fisco e de' particolari.

D'altronde la rendita delle terre del Tavoliere era significante. Essa non nasceva più, come negli antichi tempi, dalla effettiva enumerazione delle pecore a forma di fida, ma dagli affitti parziali, che facevansi delle terre divise in moltissime porzioni. Per tali affitti in vece dell' asta fiscale fu introdotto il metodo della professazione, il quale consisteva nel rivelarsi dai possessori di pecore in un dato giorno segretamente il numero di quelle che componevano la gregge di ognuno, e nell' accordarsi le porzioni migliori a coloro che ne rivelavano, o sia ne professavano maggior numero.

Questo metodo dava luogo ad infinite frodi, ed oltre a ciò rendeva infelicissima la condizione de' pastori e delle greggi. Essendo incerto in ogni anno quale porzione toccasse in sorte ad ognuno, i possessori di pecore, vagando sempre come i Tartari, non erano mai in istato di formare quei stabili abituri, e quei comodi rurali, che al benessere de' loro armenti si conveniva.

Era questo lo stato delle cose del Tavoliere nel 1788 allorchè si trattò nel Supremo Consiglio delle finanze, se in vece dell' affitto annuale del Tavoliere di Puglia col metodo della professazione, fosse stato conveniente di stabilire un affitto sessennale col metodo ordinario delle pubbliche subaste, per indi da questa prima operazione potersi passare a quella più utile, e più grande della ripartizione di tutte le terre che lo stesso Tavoliere compongono in perpetua enfiteusi. Allora fu che molti valentuomini estrinsecarono le loro idee. La real segreteria delle finanze fu inondata di progetti per la censuazione. Varî di questi progetti furono dati alle stampe de' quali con ispecialità meritarono attenzione quello del signor Galanti che va inserito nell' appendice del secondo volume della sua dotta descrizione delle Sicilie; parimenti quello del signor Targioni, inserito nei suoi saggi economici, pubblicati nel

1786 e dedicati al Sovrano Ferdinando. Oltre a questi progetti, dal signor de Dominicis, magistrato di gran merito, che molto scrisse sul sistema della dogana di Foggia, ed un certo Patini molto prima si era proposto il sistema di censuazione del Tavoliere. Ma l' immortale Filangieri che allora presedeva al consiglio delle finanze scrisse anch' egli quella sua dotta memoria, la quale venne sovranamente approvata e produsse quel famoso dispaccio sull'affitto sessennale.

In forza di una tal sovrana risoluzione fu eseguito il partaggio delle terre, l'affitto ebbe luogo per un sessennio, ma non fu poi rinnovato per le tante scissure allora insorte fra' locali, de' quali taluni pretendevano la censuazione, altri la vendita di quegli erbaggi.

Ma finchè non si fosse abbattuto il gran colosso della feudalità che era presso di noi il vero *status in statu* definito da politici, era ben giusto che si fosse mantenuto il sistema doganale del Tavoliere per contraporre un inconveniente all'altro. Ecco la più gran remora che vi era alla censuazione o vendita del Tavoliere già progettata. L' immortale Carlo III cominciò egli il primo ad abbattere l' infamissima feudalità, e questa operazione fu continuata dal suo augustissimo figlio con quella prudenza che si conviene nelle politiche novità; intanto i tempi divennero pericolosi a qualsivoglia politica innovazione, onde si attendevano circostanze più favorevoli per compierla. La maggior parte de' baroni nel tiranneggiare i loro vassalli avevano l' arte di far loro credere di essere i loro protettori e mediatori alle violenze del governo. Bisognava persuadere del contrario questa massa d' illusi pria di dar loro la perduta libertà civile.

In tale stato di cose da Giuseppe Buonaparte dopo tre mesi del suo arrivo qui in Napoli colle armi francesi, si volle la già meditata e progettata censuazione del Tavoliere di Puglia, ed a tale uopo nel 21 maggio 1806 ne fu emanata la legge.

In forza della medesima la dogana del Tavoliere fu abolita, le terre furon messe in commercio, ed i locati, cessando di formar casta privilegiata rientrarono nella gran massa della nazione.

La preferenza per l' enfiteusi fu accordata, come era giusto, a coloro che avevano l' uso ancorchè precario di quei terreni. Quel legislatore ebbe nella tenacità naturale degli uomini per le vecchie abitudini una guarentia sufficiente per la pastorizia e la nuda seminagione, onde scosse violenti e rapide immutazioni non accompagnassero la libertà della concessione. La facilitazione per l' affrancazione del canone enfiteutico e la destinazione del prodotto dell'affrancazione invertito nel riscatto del debito pubblico sono i maggiori non volgari pregi di questa legge. Bisogna dire dunque che fu questo il frutto de' nobili sforzi de' progetti, che prima dell'invasione repubblicana del 1799 si erano fatti da' grandi uomini allora addetti all' amministrazione delle finanze; e se non tutti vennero a maturità, ei fu perchè framischiossi in queste generose di-

sposizioni, il nero genio del profitto e della fiscalità. Fu questo, che macchiò sì bella legge, la isterilì, e ne invilì e rese inutili anche i pregi.

Pendente la militare occupazione varie dissensioni nacquero fra quei censuari, alle quali il governo di allora niun'ascolto diede. Ma ritornato nei suoi reali domini l'augusto figlio dell'immortale Carlo III, fu primo suo pensiere l'osservare lo stato del Tavoliere per viemaggiormente apportargli vantaggio; tantoppiù che infinite doglianze si eran presentate per parte di molti proprietari de'terreni coltivati soggetti al pascolo degli animali de'censuari, ed al contrario molte doglianze de' proprietari del bestiame su gli abusi e novità commesse contro i patti stabiliti nella censuazione, abusi che venivano ad alterare ed intorbidare il loro sistema di pastorizia e con ciò a ledere gli interessi dello Stato. Ecco perchè egli creò in data de' 29 novembre 1815 una commissione puramente consultiva, la quale avesse proposto tutte quelle modificazioni che la mentovata legge per lo bene dell'agricoltura e della pastorizia richiedeva.

Chi mai lo avesse detto! Questa commessione composta di eccellenti soggetti, chiari in virtù, dottrina e lealtà; dimenticando i propri doveri ed allontanandosi da principii di politica economia, produsse tanto male all'amministrazione del Tavoliere, che è difficil cosa il qui parlarne, ed ecco perchè della legge del 13 gennaio 1817 si è saggiamente detto, che la medesima è un'informe ammasso di disposizioni che partendo da chi, straniero alle vere teorie di amministrazione e di economia, sagrifica a vecchi errori, al pregiudizio, agl'introiti, mostrando però di non aver quelli e non voler questi: che è un fatal centone, che ritorna all'antico, ritenendo del nuovo il solo profittevole e fiscale: che ripristina il Tavoliere e conserva l'enfiteusi: che conservando e volendo l'enfiteusi, si allontana dalle prime regole di essa coll'interdire i miglioramenti e la coltivazione, nel che la natura di questo contratto fu sempre riposta: che ritornando al sistema delle locazioni, conferma ed aumenta anche di più l'oppressiva taglia del 1806; che fingendo di rispettare i dritti acquisiti domanda compenso per tal atto di giustizia; infine è dessa l'opera della volontà unilaterale del potere contrattante, il quale compie una transazione in *re certa*, e senza che gli altri interessati l'abbiano domandata o voluta.

Così essendo non è maraviglia se il decadimento dei censuari ad un tratto successe e nacque quell'arretrato nella percezione delle rendite del Tavoliere che costò molti sagrifizi al governo.

Di fatti la classe degli antichi locati era florida una volta, e coloro che la componevano eran forse i più doviziosi abitanti di questo regno. La industria che da costoro si esercitava, si restringeva a generi di primo bisogno, e quindi eran questi una volta con attività trafficati nell'interno del regno, e con abbondanza trasportati nell'estero, allorchè quei popoli o non avean profittato della bontà de'di loro terreni, per addirli a simili masserizie, o

mancavano di mezzi necessari per farli fiorire, o non godevano di quell' abbondanza, dalla quale detratto il necessario al di loro bisogno, ne immettevano il superfluo tra' popoli che noi eravamo soliti di provvedere.

Ebbene questi industriosi la prima scossa, come abbiam' veduto, dal sistema di censuazione. I canoni furon fissati a più alta ragione che non erano gli estagli; ai canoni furono aggiunti degli aumenti a riscattarsi, ed a ciascuno, per prender possesso delle terre, delle quali andava a divenire utile padrone, fu imposto il pagamento di un' annata di canone a titolo di entratura.

Divenuti essi censuari la seconda scossa riceverono dal sistema fondiario, poichè si videro gravati di una contribuzione su quelle terre, che sino a quel punto erano state immuni da pubblici pesi, ed anzi trattati furono essi con un' asprezza maggiore in questo sistema, poichè si videro esclusi dal beneficio di ritenere il quinto sul canone, come era ad ogni altro enfiteuta accordato.

Non ostante però queste detrazioni ai scrigni de' ricchi industriosi, la ricchezza, il lusso, ed i grandiosi trattamenti si vedevan tra loro conservati, poichè i nostri porti allora eran chiusi, ed oltre che nel regno si consumavano i prodotti, il commercio continentale produceva lo smercio del soprabbondante a vantaggiose condizioni.

Rianimato il commercio marittimo dietro la pace dell' Europa, e traboccando così nel nostro regno, quanto era ristagnato ne' magazzini degli esteri; sopraggiunta la legge di transazione de' 13 gennaio 1817 che appesentì la mano sopra i censuari, accrescendo quegli aumenti a riscattarsi che colla legge di censuazione si erano imposti; e concorrendo a queste cause e le gragnuole, e gli australi, ed i geli, e le siccità, distruttive de' campi, e degli armenti, le industrie de' censuari Pugliesi cominciarono a languire per difetto di forze a sostenere, e le ingiurie dell'atmosfera e la gravezza della legge, e le conseguenze di un passivo commercio; cosicchè esaurite le ammassate dovizie, si ricorse alle usure, e finalmente alla disperata cominciò a tirarsi innanzi la industria distruggendo i capitali.

Or queste cause, parte delle quali utili al fisco solamente, concorsero tutte a produrre incalcolabili mali ai censuari: di queste è opportuno dare conoscenza, secondo gli elementi raccolti da' registri del Tavoliere.

Nel sistema di censuazione pagano i censuari annui ducati	548, 994, 84
nel sistema di locazione essi pagavano	431, 150, 24
Differenza in più	111, 844, 60

Alla qual somma aggiunta la fondiaria in circa ducati 120,000, i censuari si trovavan gravati di più dal sistema di censuazione in ducati 337 mila 844, e grana 60.

Nello stesso sistema di censuazione, oltre di questo annuo aumento i censuari ed i *portatisti* furon costretti a pagare pel ramo straordinario, val dire per entratura e riscatti di servitù fiscali, la ingente somma di ducati 2,914,442. 12. (1).

Più, i pastori, i quali nel 1805 contavano due milioni di animali di loro proprietà, nel 1818 non ne avevano che un milione quattrocentomila, e sei anni dopo non ne possedevano che settecentomila.

Gli agricoli mancanti di forze alla coltivazione, ed i pastori o non avendo numero sufficiente di animali o più non avendone affatto, per non lasciare inoperose le loro terre le davano in affitto, e furono nella necessità di contentarsi di estagli inferiori all'importo che pagavano de' canoni e della fondiaria.

E se un altro tratto di pennello si dasse a questo quadro desolante, per mettere in veduta gl' interessi che i censuari corrispondevano sulle somme per le quali, non avendo pagato al maturo avevano ottenuto dilazione, ed i dispendi giudiziari, ai quali obbligano le procedure fiscali contra i debitori per impotenza impuntuali, si ravviserà un altro male derivato dalle stesse cagioni, ed egualmente degradante delle forze economiche della classe industriosa.

Ecco le moltiplici sorgenti de' mali su i censuari del Tavoliere, eccone le funeste conseguenze, ed ecco necessario ed indispensabile quell'arretrato nella percezione a tutto il 1823 di un milione e più centinaia di migliaia che erano al fisco dovuti e per canoni e per estagli e per riscatti e per entrature e per aumenti. Le leggi di originaria censuazione, e le leggi di transazione fulminavano la devoluzione di queste terre al fisco che ne conservava il dominio diretto, e di già s' inclinava a pronunziarla. Ma ove altra gente e nuovi speculatori a fertillizzar le vaste pianure della Puglia?

Fortuna per così bella istituzione di trovarsi nella dipendenza di un saggio e previdente Ministro. Zelante il cavaliere de Medici alla gloria del sovrano, alla felicità de' popoli soggetti ed al bene dell' erario, seppe lo stesso zelo ispirare a quanti funzionari avesser parte nella economia del Tavoliere. Quindi tanti progetti, e tante discussioni sui mezzi ad abbattere il mostro

(1) Si chiamano *terre di portale* nel linguaggio del Tavoliere, quelle di altrui piena proprietà, sulle quali in certi mesi dell'anno esercitavano il dritto di pascolo le 23 Locazioni. — Con la legge dei 21 maggio 1806 furono i portatisti obbligati a riscattare le dette loro terre dalla cennata soggezione o mediante il prezzo in della legge stabilito o mediante la riseca di una parte delle terre medesime equivalente al prezzo enunciato. — Tra' portatisti però vi erano diversi comuni possessori di demanio sul quale esercitavano il pascolo talune locazioni. A danno di alcuni comuni si operò la riseca, ma a taluni altri, riuscendo utile il ritenere l' intero demanio, ebber luogo con essi delle transazioni, nelle quali, in vece del prezzo o della riseca, si stabilì un' annua prestazione a favore della cassa del Tavoliere.

divoratore delle industrie. Piani d' immobilizzazione e di complicazioni tra le due amministrazioni del Tavoliere e del debito pubblico: progetti; di dilazione a tempo definito: sistemi di quote, ma senza calcolazione di quello insieme che da ciascuno era dovuto: suggerimenti di riseche e di minacce; in somma tutte le misure d' indulgenza, di moderazioni e di rigore; scorsero degli anni a conciliare i pareri, ma il male infelicemente s'innoltrava, aumentandosi sempreppiù il masso degli arretrati.

Il lodato Ministro però ben vide che la discordia de'medicanti annunciava vicina la perdita dell'infermo. Alla gravezza del male non vi era che rimetterne la cura ad un solo. Un soggetto di sperimentata prudenza, e dotato di espertezza e di energia, bisognava, che da vicino vedesse, dirigesse, provvedesse, sollevasse, stagliasse e comprimesse; secondocchè avrebbe suggerito la circostanza, il bisogno, la speranza, il pericolo e la certezza.

Vide ancora saggiamente che gli espedienti dovevano esser pronti, ed anche azzardosi occorrendo, e che perciò non doveano esporsi a discettazioni, e quindi, che il soggetto a destinarsi, dovesse aver braccia, ma non collegbi, dovesse aver poteri straordinari ed indipendenti, e dovesse rapportare al Ministro più per intelligenza che per attenderne autorizzazioni.

Vide in fine che non bastava distruggere il pericolo imminente, ma conveniva che la sorgente se ne arrestasse, onde il pericolo non ripullulasse in avvenire, e che per quanti poteri si conferissero, doveau sempre fissarsi in certo modo generali principî, e marcarsi delle orme a dirigere l'andamento di così interessante operazione.

Chiamò il saggio Ministro a parte delle sue idee i suoi colleghi, e nel venerando consesso di quei saggi, riunito straordinariamente a 25 ottobre, ed ordinariamente a 6 dicembre 1824 furon queste idee perfettamente secondate. Quindi fu deliberato d'istituirsi un commessario civile con pieni poteri e con la prerogativa dell'*Alter Ego* nella persona del Cav. D. Nicola Santangelo che di recente trovavasi nominato Intendente nella provincia di Capitanata, colla facoltà di eligere uno o più alla sua dipendenza, il quale dividesse le cure dello straordinario incarico che gli sarebbe affidato. Convenne bensì il consiglio che bisognava munir d' istruzioni quel funzionario, e ne diede in fatti e sul modo a liquidar l'arretrato, e sul modo ad assicurarne la percezione, e sulle considerazioni a distinguere le classi de' debitori, e ad adattare variamente a ciascuna di esse i favori; e sulle comminazioni a coloro che de' favori abusassero, ed infine sulla misura a serbarsi per proporre una riduzione de' canoni tutte le volte che gli avesse così la sua prudenza suggerito (1). Deliberazione invero fu questa piena di

(1) Fra gl' incarichi dati al commessario civile istallato in Foggia per lo rianimamento delle industrie esercitate sulle terre del Tavoliere uno de' più

quel vigore che era necessario alla circostanza e che l' accorto Monarca ravvisò come la sciabla di Alessandro sola adatta allo scioglimento di quel nodo, nel quale i tanti discordi pareri aveano inviluppato i rimedi al risorgimento del Tavoliere.

Ma se l' invida morte ci tolse un re ristoratore di quella industria, che un re dello stesso nome avea nel nostro regno si può dire istituita sì bella amministrazione, restò a noi un Augusto successore più che al trono alla virtù al genio ed all' amore verso i suoi sudditi e figli. Non tardò egli a vedere nell' espediente adottato dal suo provvido genitore il solo efficace consiglio a salvare la pastorizia e l' agricoltura : quindi fu sollecito a confermarlo ad ampiarlo e ad affrettarne la esecuzione.

Allora Santangelo investito de' poteri che dal re direttamente gli venivano, diede mano alla grande opera, serbando esattamente quelle linee che la saggezza del consiglio de' Ministri con tanta precisione gli avea nella sua deliberazione tracciato.

Era spaventevole l' arretrato, ma fu questo lo scopo principale che si era tenuto di mira nella istituzione del commessariato civile. Bisognava dunque a punto fisso liquidarne lo importo, e conoscerne individualmente i debitori. Ciò non bastava, bisognava assicurarne al fisco la percezione senza caricar la mano su gl' industriosi di già depauperati.

Sembrava facile la esecuzione della prima parte, ma questa si presentò a primo aspetto quasi ineseguibile a riguardo de' cinque reali siti e de' comuni di Casaltrinità, Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio. Son tanti i censuari in questi comuni, son così divise e suddivise le terre in tante picciole particelle, son tanti i passaggi dall' una all' altra mano, che comodamente si era ivi dato campo a quanti raggiri ed a quanti disordini han voluto gli agenti della percezione che ve ne fossero stati per trarne profitto,

---

difficili e de' più laboriosi è stato certamente la riduzione de' canoni, a misura che di troppo se ne trovassero gravati quei censuari In fatti non si avrebbe mai potuto con esattezza pervenire allo scopo senza visitare ciascuna delle poste, che le ventitrè locazioni compongono, e senza accedere a ciascuno de' corpi separati, i quali di unita alle locazioni concorrono a formare quella vasta prodigiosa estensione, che sotto il nome di Tavoliere è conosciuta. Bisognava conoscere il sito di ciascun terreno più o meno esposto alle tante cause produttive di feracità o di scarsezza, bisognava prender cognizione della qualità più o meno buona de' terreni, bisogava vedere la specie delle diverse produzioni, la maggior o minore distanza dall' abitato, ed in somma bisognava essere istruito delle tante e così varie circostanze concorrenti alla facilità o difficoltà della vegetazione, onde poi formarsi un perfetto giudizio della gravezza rispettiva de' canoni, e livellare a ciascuna censuazione quello che le fosse conveniente.

Tutto ciò si è prodigiosamente eseguito dal commessariato civile, tanto che i quadri da lui formati descrittivi di ciascuna locazione e delle poste in esse contenute, non che i quadri de' corpi separati, e de' cinque reali siti, nei quali si sono le diverse riduzioni ragionate e proposte, han formato l' alta ammirazione del Ministero delle finanze, ed hanno meritato l' approvazione Sovrana, tra le più lusinghiere dichiarazioni di gradimento.

involgendo in carichi ed in indebite coazioni e coloro che più non possedevano, e coloro in fine che non più nella totalità, ma in parte avean ritenuto le terre di originaria censuazione.

Laborioso riusciva egualmente la seconda parte, poichè bisognava discutere l' eccezioni ai carichi rispettivi e giudicarne, bisognava fissar de' termini a presentarle, bisognava formar tanti atti di cautela, quanti sarebbero stati i debitori; bisognava in fine venire in chiaro del rispettivo stato di fortuna delle rispettive industrie e delle rispettive possibili risorse, per proporzionare ad ognuno il tempo necessario a soddisfare in rate il loro debito, e la ragione degl' interessi a corrispondersi.

Il commessario civile per nulla perdendo di mira le istruzioni dettate dal consiglio de' Ministri e sovranamente approvate furmò la liquidazione dell' arretrato, avolse dagl' intrighi tutte le partite di avere dell' amministrazione, distinse ciò che era esigibile, e ciò che non era sperabile, accordò delle abilitazioni a pagare chi utilmente poteva essere nella censuazione conservato, ma escluse coloro, ai quali si rendevano gravose le terre, e che niuna cautela offrivano all' amministrazione, cercò di sgravare i secondi di ciò che dovean o gravarne quelli che nelle terre loro eran succedute, o andavano a succedere, in fine assicurò all' amministrazione quanto ad essa era dovuto di arretrato, e quanto si era ai debitori imposto per ragion d' interessi, ed a fronte dell'ingente masso non propose che poche condizioni tutte in favore di coloro; la buona fede de' quali era stata sacrificata alle versuzie degli agenti della percezione, o in favor di coloro, che mentre presentavano una sicurtà per l' avvenire, non ne avrebbero dato, se si avesse voluto ritorcer questa al passato.

Dopo tante operazioni nelle quali si ammiravano distinti e separati quegli elementi prodotti da eterogenee cagioni, che nello insieme davan più le idee di un caos, una mano onniposseute parea che solo potesse sciogliere ed ordinare. La più difficile dunque, la più laboriosa e la più grande delle commessioni date al Cav. Santangelo fu intieramente portata a termine (1). Lo scopo

(1) Sarebbe stata quasicchè inutile la bella istituzione del Tavoliere, quando difficili e scabrose si fossero lasciate le strade a menar su quelle terre le greggi. Bisognava agevolare la difesa delle pecore dalle montagne, ed il di loro ritorno a quelle alture, e vi si provvide in fatti da Alfonso I d' Aragona col mezzo del *tratturo*, strada della larghezza di passi 60, distinta in tre rami principali, con delle diramazioni secondarie ad immettere su quei pascoli che sono da' rami principali discosti e lontani. Vigile mai sempre il governo a conservare la floridezza della industria pastorale, lo è stato a mantenere la integrità del *tratturo*; ma lo spirito di occupazione e di rapina che non si arresta alle vedute di pubblica utilità, e che il timore della pena non ha forza di frenare, ha indotto sovente i proprietari confinanti ad impossessarsi in tanti diversi punti delle pezze, che del *tratturo* facevan parte, cosicchè si è dovuto accorrere con delle misure a farne seguire la reintegra. È rinomata la reintegra commessa al Presidente Reverterа nel 1774, e benchè questo Magistrato, il cui nome è ancora vivente

principale quindi che ebbe il consiglio de' Ministri in proporre un commessariato civile, la meta delle provvide cure del re in crearlo, si ottennero, è n'è d'uopo confessare che Santangelo seppe così bene corrispondere nella esecuzione, che mentre conciliò lo incalcolabile profitto dell'amministrazione colla minor possibile gravezza de'debitori, si rivestì di quella gloria che si riporta sempre, allorchè perfettamente si corrisponde alla fiducia del re nel condurre a fine le grandi magnanime imprese...

Il commessario civile però nel dare ragguaglio al Ministero delle finanze di tutto ciò che praticato aveva, non mancò d'investigare, se i mali produttivi di tanto arretrato fossero stati dipendenti da cagioni intrinseche irresistibili, ovvero da estranee ed accidentali eventi; e credè egli necessaria questa ricerca per giudicare, se il rimedio a questi mali apprestato fosse stato da tanto da render durevole e perpetuo il ravvivamento che le industrie pastorali ed agricole ne hanno felicemente riportato.

Ma le sorgenti degli arretrati egli le trovava nella legge di transazione del 13 gennaio 1817, negli avvenimenti del 1820, negli abusi delle facoltà date agli agenti della percezione e più di tutto nella difettosa amministrazione, sostenendo che ove l'amministrazione fosse diversamente montata, ove essa fosse in mani attive, energiche e zelanti, i mali produttivi dell'arretrato o sarebbonsi stagliati a tempo, o almeno non avrebbero progredito così oltre da formar poi quel masso giganteseo che ha attirato tante sollecitudini del re e tante cure de' suoi Ministri e che ha posto il Tavoliere a cimento di perdersi (1).

nei fasti del Tavoliere, avesse ristabilito i termini svelti, ed avesse registrate tracce sicure a marcare la originaria ampiezza e situazione del *tratturo*, e delle sue diramazioni, ciò non ostante novelle occupazioni furon commesse, sino a che non essendo più conciliabili col comodo e spedito passaggio delle greggi, si fu nel bisogno di dar mano nel 1810 ad una nuova reintegra, ma perciò non fu salvo il *tratturo* negli anni appresso da usurpazioni novelle. Istallato in Foggia un commessario civile con pieni poteri per rianimare le cose del Tavoliere, a lui fu commessa la reintegra del *tratturo* della parti cha se ne trovassero detratte dal 1810 a questa parte, e ciò con decreto de' 9 ottobre 1826.

(1) Con l'articolo secondo della legge de' 13 gennaio 1817 si prescrisse che tutte le operazioni a cui essa dava luogo, fossero eseguite sotto la cura e direzione della commessione da S. M. creata il dì 29 novembre 1815 fino a quando però una definitiva riorganizzazione del Tavoliere non fosse avvenuta. In fatti questa si ottenne con la legge de' 25 febbraio 1820 relativa al contenzioso del Tavoliere, e col decreto de' 28 dello stesso mese ed anno riguardante l'amministrazione del medesimo.

§. 175.

Sul sistema di percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia.

Grandi indulgenze e prodigiosi favori son piovuti dalla sovrana clemenza sulla numerosa classe di coloro, che coltivano le vaste pianure della Puglia o che vi menano a pascere i lanuti bestiami. Da più tempo la natura par che guerra facesse agli sforzi di quella moltitudine industriosa, a danno della stessa movendo e siccità e gragnuoli ed impetuosi boreali e straripazioni e gieli e devastatori uragani. Eran quei campi più che da pioggo, dalle lagrime inaffiati de' miseri ed avviliti pastori, che vedevan sovventi isteriliti i semi, o morti i frutti delle loro affannose speranze. Eran già spopolate quelle terre da mille e mille armenti abitate una volta ed erano alla infecondità lasciate quelle altre che da mille braccia un tempo erano agitate e sconvolte. Già cento e mille famiglie alla indigenza ridotte non rammentavano l' opera grandiosa dell' augusto Aragonese, che per deplorarne la rovina, e non restavano sul Tavoliere amministratori fiscali, che per ammassare nei libri nomi di debitori impotenti e raccorre frammenti, quai rottami d' infranto naviglio.

Volse a tempo i suoi sguardi il munificente sovrano a così tragica scena, ed il generoso partito prescelse che solo poteva a tanto male giovare. Un commessario civile, de'suoi stessi poteri investito, si determinò di creare, che a sua prudenza dispensasse i tesori, dei quali lo provvide a trabbocco per rianimare le industrie di già quasi spiranti. Sotto il commessariato civile in fatti le campagne di Puglia, quasi deserte e languenti, divennero ridenti, popolate e feconde.

Bisognava però che stabile e vigorosa si fosse resa la prosperità della industria e che non si fosse esposta a ricadere, come nella rozzezza e nel dissipamento ricaddero i Tessali pastori allorchè da loro partissi il nume disceso a guardar gli armenti di Admeto. Questo vigore e questa fermezza non poteva certamente riporsi nelle giornalieri provvidenze che col commessariato andavano a cessare, e le basi furono gittate di un saggio sistema di amministrazione, i difetti della quale di molto influirono ad accrescere gli avvenuti disguidi.

Il commessario civile riportandosi al metodo di amministrazione tenuto fino al 1806 per la esazione di quelle rendite fiscali, credè che il medesimo avesse dovuto ripristinarsi, e quindi propose :

Non più un ricevitore in Foggia ma un cassiere materiale, presso del quale versar si dovessero le rendite del Tavoliere ;

Non più un direttore ma un avvocato fiscale, il quale soprintendesse all' amministrazione di quel ramo, e che avesse dovuto figurare da procurator regio presso il consiglio d' Intendenza nelle cause di quella dipendenza ;

Non più un controloro nella stessa persona del direttore, ma un *libro maggiore* alla immediazione dell' avvocato fiscale che servisse di riscontro al cassiere.

» Ma sia il ricevitore, sia il cassiere, egli diceva, destinato a riscuotere in Foggia le rendite del Tavoliere, mancherà sempre nei mezzi, e di braccia che possono coadiuvarlo, e procurare l'esazione delle rendite de' fondi nelle provincie. » E quindi, egli conchiudeva, di doversi creare nove percettori da stabilirsi in nove punti dell' ambito del Tavoliere, onde promuovere più da vicino il pagamento delle rendite fiscali, e cooperare con efficacia maggiore i mezzi autorizzati della legge per la esazione. Che la percezione affidata a costoro non avesse esclusa che la cassa generale avesse introitate tutte le somme che si fossero riscosse dai censuari direttamente in Foggia; poichè nel mese di maggio si possono incassare circa due terzi della rendita del Tavoliere col metodo della spedizione delle *passate*, che si spediscono agli armenti, e che non vengono accordate a' censuari, i quali non saldano il debito che hanno col fisco. A tale oggetto i percettori avesser dovuto rimettere al cassiere ed all' Intendente nella fine di aprile la nota delle reste di tutti i censuari del loro circondario, e ne'principî poi di giugno il cassiere rispediva simil note ai percettori, onde conoscessero i censuari che fossero tuttavia in attrasso, e poter continuare gli atti coattivi contro i medesimi.

Che una commessione composta dal cassiere, dal libro maggiore e dall' avvocato fiscale, sotto la presidenza dell' Intendente, da convocarsi ordinariamente in ogni mese, e sempre che sia necessaria a giudizio dell' Intendente, debba discutere i rapporti del cassiere, lo stato della esazione, e dare le analoghe disposizioni per coazionare i debitori morosi, formando processo verbale in triplo originale delle sue deliberazioni, uno pel Ministero delle finanze, l' altro pel direttore generale della cassa di ammortizzazione, e l' altro per rimanere presso l' Intendenza.

Che un soldo fisso di annui ducati 1200 senz' altro dritto di esazione, dovesse assegnarsi al cassiere; e quello di ducati 600 a ciascuno de' nove percettori locali.

Il cassiere, o non obbligato a dar cauzione, o a darla in beni fondi nella somma di ducati diecimila.

Una cauzione di ducati 2000 anche in beni fondi pe' percettori locali. *E che avrà ciascuno percettore alla sua immediazione uno, o più uscieri, ritualmente scelti per eseguire le coazioni reali, nell' ambito del suo circondario e questi saran pagati a norma della legge dagli stessi contribuenti morosi.*

Egli in fine faceva osservare, che tra i vantaggi più sensibili della riforma vi era quello dell' abolizione de' così detti commessari (che per altro erano nel sistema della dogana di Foggia), e che si trovavano già aboliti per la sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 14 dicembre 1824.

S. E. il Ministro delle finanze volle che il progetto dell'Inten-

dente si fosse discusso nel consiglio della tesoreria, coll' intervento dell' istesso Intendente, e coll' intervento ancora del direttore dell' amministrazione generale presso la cassa di ammortizzazione.

L' unione ebbe luogo: la discussione fu fatta; ma la disparità de' pareri, e la dubbiezza che sempre s' incontra allorchè si tratta d' innovazione, mostrarono il bisogno di una novella discussione ch' ebbe luogo sotto la presidenza del direttore del ministero delle finanze.

La materia fu per la seconda volta esaminata e discussa. Il consesso trovò plausibile la idea di ritornare all' antico sistema in quando al numero, ed alla qualità de' funzionari principali, che avrebber dovuto regolare la percezione delle rendite in Foggia.

Osservò, che l' avvocato fiscale rappresenterebbe sopra luogo la cassa di ammortizzazione: che al medesimo sarebbe affidata la tutela delle proprietà del fisco; sorveglierebbe particolarmente su la percezione delle sue rendite, e provocherebbe nel consiglio d' intendenza tutte le disposizioni che tendono al vantaggio degl' interessi fiscali: in fine alle cure di questo magistrato verrebbe affidata la scrittura patrimoniale del Tavoliere di Puglia.

Che il libro maggiore dovrebb' essere alla immediazione dell' avvocato fiscale: dovrebbe intervenire in tutte le operazioni della cassa, ed esservi periodicamente presente, tenendo un registro a riscontro, vidimando le ricevute, e qualsivoglia altra carta contabile del cassiere.

Che l' Intendente avrebbe particolar cura di sorvegliare il buono andamento degli affari del Tavoliere, il servizio degli agenti del ramo, ed avrebbe una periodica corrispondenza col ministro delle finanze pel buono andamento di questo interessante cespite fiscale, e per ogni altro miglioramento del Tavoliere medesimo.

Che sarebbe utile la istituzione della commissione composta dal cassiere, libro-maggiore, avvocato fiscale, e dall' Intendente, da riunirsi ordinariamente una volta al mese, e ne' tempi di esazione una volta la settimana.

Fissò il consesso la sua attenzione su la parte del progetto che riguardava lo stabilimento de' nove *agenti del Tavoliere*, o sieno percettori locali.

Taluni dubitarono se meritasse di essere accolto, o se piuttosto dovesse affidarsi la esazione delle rendite arretrate agli agenti naturali della Tesoreria generale, ch' esistono nelle provincie, val dire a' rispettivi ricevitori generali e distrettuali, come fu determinato nel 1824, i quali co' metodi ordinari delle coazioni procurassero di riscuoterle senza crearsi nuovi agenti di percezione. Fece anche peso a' medesimi, che a' nuovi rischi anderebbe esposto il trasporto del danaro delle nuove percettorie locali alla cassa centrale in Foggia.

Ma gli altri del consesso adottarono le osservazioni del progetto cioè, che consegnandosi le note delle reste, che sono le più

difficili ad esigersi, a' percettori generali, e distrettuali, e questi dovendosi servire de' percettori di circondario, o di esattori comunali, che sono talvolta gli stessi debitori; l'amministrazione del Tavoliere perderebbe quasi ogni traccia della esazione residuale a farsi. Osservarono parimenti che gli agenti della Tesoreria per quanto zelo voglia supporsi in essi non possono mai dimostrare quella premura per siffatto ramo di esazione, come l' hanno pel contributo diretto, che sono abituati a considerare come interesse proprio. Ma quando anche volessero spiegare tutta la energia possibile non avrebbero il modo come esercitarla con successo, perchè tutto affatto estranea dalle conoscenze di questo ramo di esazione, ch' esige delle misure pronte, ed adattate a fronte di un numero considerevole di piccioli contribuenti. »

« Soggiunsero di esser ben diverso, quando si stabiliscono degli agenti che dipendono direttamente, e corrispondano coll' amministrazione del Tavoliere da cui ricevono le istruzioni necessarie, che sono al caso di esercitare sopra luogo a tempo opportuno colle dovute coazioni, sia con de' piantoni, sia con de' sequestri prima che si vende il genere. »

Per queste considerazioni, che qui si sono enunciate, il progetto dell' Intendente accolto da taluni del consesso, meritò anche di essere approvato dagli altri, e quindi fu conchiuso che dal cassiere si sarebbero passate a' percettori *le liste di carico per essere da' contribuenti quelle somme pagate che piacesse loro di versare in potere di essi in vece di mandarle nella cassa in Foggia, ricevendo di più ad epoche fissate le note di reste dei debitori per provocarne l' incasso per via delle coazioni reali, e personali a norma della legge.*

E siccome i debitori del Tavoliere sono obbligati per contratto di eseguire i pagamenti in Foggia, trovò regolare il consesso, che approvandosi da S: M. il progetto dell'Intendente si fosse dichiarata superiormente, che la facilitazione accordata a'debitori di fare i loro versamenti presso gli agenti particolari del Tavoliere non doveva costituire un dritto a favor loro in avvenire.

In fine per facilitarsi l' invio de' fondi (ferma rimanendo la responsabilità pel trasporto di essi a carico degli agenti del Tavoliere, fino al versamento in una cassa fiscale) fu detto, che fossero tali agenti facoltati a fare i loro versamenti nelle ricevitorie distrettuali più vicine, corrispondendosi in questi casi a'ricevitori distrettuali e generali lo stesso dritto che si accorda per tutti gli introiti della cassa di ammortizzazione.

Proposto nel consiglio de' ministri il progetto dell' Intendente, e la discussione fattane dall' anzidetto consesso in presenza del signor direttore del ministero di finanze, fu disposto che la commissione de' presidenti presso la gran corte de' conti informasse sollecitamente e dasse sull' oggetto un ragionato parere.

Ed essendosi poco dopo presentato a S. E. il ministro delle Finanze altro progetto di anonimo autore per la esazione a partito

forzoso delle rendite del Tavoliere con talune eccezioni, fu il medesimo anche trasmesso alla stessa commessione, onde lo esaminasse, e ne facesse parola nell' emettere il suo parere sul progetto dell' Intendente.

Ella adempiendo esattamente all' incarico, prima di ogni altro ricordò nel suo rapporto, che col real decreto de' 25 febbraio 1820 la parte amministrativa del Tavoliere riguardante l' interesse fiscale venne affidata ad una direzione particolare, residente in Foggia sotto le cure di un direttore dipendente dal ministro delle finanze.

L' esazione poi delle rendite di questo ramo venne affidata ad un ricevitore, pure residente in Foggia, presso del quale tutt' i debitori del Tavoliere dovessere eseguire i pagamenti, ritirandone i ricevi a tallone, vistati da un controloro.

Le funzioni di controloro furono collo stesso real decreto riunite a quelle del direttore. L' art. 10 del decreto distingue nel direttore le sue funzioni qual direttore del Tavoliere da quelle di controloro. Fu detto di rimanere incaricato il direttore.

« Di tutte le corrispondenze cui davano luogo gli affari della direzione, d' intentare, e sostenere a nome del fisco le azioni appartenenti al medesimo innanzi a' tribunali ordinari, ed al consiglio d' intendenza di Capitanata. Dell' assistenza a nome del fisco in tutte le sessioni d'incanto, che avranno luogo per oggetti concernenti la direzione del Tavoliere. Di prestare il consenso richiesto dall' art. 17 della legge del 13 febbraio 1817 per la cessione delle terre del Tavoliere, e per la intestazione di nuovi censuari, sui registri di quella direzione. Di formare, ed inviare al ministro delle finanze i progetti delle nuove censuazioni delle terre del Tavoliere per la ripartizione de' terreni dati forse in locazione alle collettive de' pastori. Della distribuzione del sale. Della spedizione delle così dette passate per gli animali, e per le lane che debbono uscire dal Tavoliere.

« E finalmente della sopravveglianza sull' archivio patrimoniale del Tavoliere, e degli ordini per rilasciarsi dall' archivio le copie.

» Di rimanere incaricato come controloro.

» Di sorvegliare al sollecito ricupero delle rendite fiscali, alla conservazione de' fondi nella regia cassa, ed all' esatto versamento di essi nella Tesoreria generale, di vidimare i ricevi de' pagamenti che si fanno da' debitori del Tavoliere, e prenderne registro per controllare, e verificare sempre che gli paccia la situazione, ed esattezza della cassa del ricevitore. D' intervenire all' estinzione dei mandati del pagator generale, e di sorvegliarne la regolarità secondo le prescrizioni della Tesoreria generale, tenendone registro di controloro.

» Di far pervenire alla Tesoreria in ogni decade, ed in ciascun mese gli elementi contabili uniformi a quelli del ricevitore, e secondochè ne hanno l' obbligo tutti gli altri controlori del regno. Di rimettere periodicamente alla Tesoreria generale gli stati delle

reste di percezione colle osservazioni de' motivi particolari, che ne hanno impedita la riscossione; e di ciò che siasi operato per attivarne il ricupero. Ed in fine di rendere informata la Tesoreria co' suoi rapporti di quanto possa riguardare gl' interessi di quell' amministrazione.

» Le obbligazioni poi del ricevitore furono limitate: all'esazione delle rendite co' mezzi a quel tempo in vigore de'commissari, onde esercitare il ricupero delle rendite fiscali, dandone ricevute, munite però del *visto* del controloro: di dover dare una cauzione di rendita iscritta sul gran libro per ducati 15,000. Di esser tenuto al mantenimento di suo conto di tutti gl' impiegati necessari al procedimento degli affari, e della *scrittura* della ricevitoria, compresa ogni qualunque spesa all' oggetto, non eccettuate quella de' libri, stampe, casse, ec. per lo invio de'fondi. Al compenso dovuto agli esattori particolari, qualora dal ministro delle finanze se ne giudicasse opportuna la conservazione ne' cinque siti reali di *Orta*, *Ortona*, *Carapelle*, *Stornara*, e *Stornarella*, *nel Casal Trinità ed in altri luoghi*, per lo maggior comodo de' debitori delle dipendenze ivi dimoranti.

» Questo ricevitore venne assimilato a tutti gli altri della Tesoreria generale, e quindi soggetto alle stesse obbligazioni. Gli fu assegnato un soldo di annui ducati 400 a differenza degli altri ricevitori generali a' quali si danno annui ducati 600. E se gli conferì un dritto di esazione del tre quarto per cento.

Dopo di aver ciò indicato la commessione de'presidenti fece pure avvertire, che nel 1824 fu proposto dalla commessione destinata a discutere i diversi progetti ch'eran conducenti a ripianare l'arretrato de' censuari, una riforma sul metodo di percezione delle suddette rendite fiscali, con abolirsi la ricevitoria particolare del Tavoliere, e di unirsi anche questa esazione alla ricevitoria generale, tenendone cassa, e scrittura interamente separata. Che questo progetto fu ponderatamente discusso dal consiglio de' ministri, il quale opinò « che non fosse prudente l' abolizione della ricevitoria particolare del Tavoliere, e la riunione proposta.

» Di essere però necessario che la istituzione de'così detti commissari, molesta a' debitori, e poco utile alle reali finanze, venisse abolita, facendosi adottare per questo ramo l' uso de' *piantoni* al domicilio de' rendenti morosi colle stesse regole, che sono utilmente in osservanza per la riscossione delle contribuzioni dirette, salvo a provvedersi con apposito regolamento pratico al modo come fare, che il ricevitore del Tavoliere abbia il dritto di rivolgersi ne' casi di bisogno a'suoi colleghi ricevitori generali delle provincie, dove sono stabiliti i debitori di quel ramo, per far da essi eseguire la spedizione de' piantoni, per sorvegliarne i risultati, e per riscuoterne ancora le somme parziali di debito, tenendone a lui particolar conto, come sta prescritto, per le contribuzioni dirette.

Questo parere del consiglio de'ministri meritò la Sovrana appro-

vazione a' 14 dicembre 1824. E benchè il regolamento non si fosse compilato, i commissari però non sono stati più adoperati.

A vista di tutto ciò la commissione de' presidenti per la piena discussione dell' affare elevò le seguenti quistioni.

» 1. Il sistema tracciato col real decreto de' 25 febbraio 1820 per la buona regola dell' amministrazione e della esazione delle rendite del Tavoliere di Puglia offre realmente tutti gl' inconvenienti, e gli errori, che ne fa rilevare l'Intendente di Capitanata onde senza metterlo interamente nel nulla, abbiansi a temere tutti i pericoli, ed i danni, che sì nel pubblico, come nel privato interesse egli prevede?

» 2. Se il sistema attualmente in osservanza per lo decreto del 25 febbraio 1820 non garentisce a sufficienza la buona amministrazione, e la facilità, e sicurezza insieme della esazione delle rendite del Tavoliere, è poi il progetto di riforma fatto dall'Intendente di Capitanata sì perfettamente corrispondente allo scopo?

» 3. Dopo la Sovrana approvazione data nel consiglio ordinario di Stato del 14 dicembre 1824 alla proposta fatta dal consiglio de' ministri in quanto al modo della percezione delle rendite del Tavoliere di Puglia, può più mettersi in disamina se debbano essere o pur no gli agenti della Tesoreria generale nelle provincie, ove trovansi i debitori del Tavoliere, oltre la Capitanata, i corrispondenti del ricevitore di quel ramo per la riscossione delle reste? E se pur fosse lecito rinvenire su tale superiore disposizione comunque non eseguita, sono le osservazioni dell' Intendente avverso il sistema progettato del consiglio de' ministri, ed approvato da S. M. per la esazione delle reste del Tavoliere di Puglia, da tanto da escludere ogni ulteriore proposta?

» 4. Se il progetto dell' Intendente non meriti accoglienza, il progetto dell' anonimo potrà meritarla, laddove la riforma dello stato attuale delle cose fosse indispensabile?

Su tali quistioni la commessione de' presidenti ad unanimità di voti, ed uniformemente al pubblico ministero fu di avviso che il progetto dell' Intendente non meritava di essere accolto: che del pari non meritava accoglienza il progetto dell' anonimo: che il real decreto del 25 febbraio 1820 col quale furono con accorgimento tracciate le basi di un regolare procedimento dell' amministrazione e dalla esazione delle rendite del Tavoliere di Puglia, e furono con chiarezza fissate le attribuzioni de' rispettivi impiegati, onde non se ne possa desumere la menoma discordanza tra essi non potendosi riguardare il ricevitore indipendentemente dal direttore per tutte le attribuzioni date a questi, onde sorvegliare il procedimento di quello, meriti di esser mantenuto in vigore, inculcandosene la più esatta osservanza colle seguenti aggiunzioni:

1. Che la esazione delle reste dovute da' debitori del Tavoliere si facesse da' ricevitori generali e distrettuali delle provincie, giusta la proposizione fattane dal consiglio dei ministri, e da S. M. approvata in data de' 14 dicembre 1824, compilandosi quell' ap-

posito regolamento creduto fin d'allora necessario per mettersi questi agenti della Tesoreria generale in corrispondenza col ricevitore del Tavoliere, cui debbono tener particolar conto delle somme riscosse, come si pratica per le contribuzioni dirette;

2. Che debban riunirsi ordinariamente una volta la settimana in presenza dell'Intendente di Capitanata, il ricevitore ed il direttore del Tavoliere per conoscere insieme lo stato della cassa, quello dell'esazione arretrata per le disposizioni, onde questa si attivi, e riconoscere in fine se le cose procedono con quella regolarità ch'esse meritano. I processi verbali di queste discussioni essendo in triplo originale, uno sarà trasmesso al ministro delle finanze, altro al direttore della cassa di ammortizzazione, altro rimarrà nell'Intendenza.

Essendosi proposti a S. M. questi diversi pareri, la M. S. si compiacque incaricare la consulta de' suoi reali domini al di quà del Faro, perchè fosse l'affare a tutta perfezione discusso. La consulta nella sessione del 1 ottobre 1828 avendo esaminato tutte le circostanze sopra enunciate fu di parere che il progetto dell'Intendente non meritava di essere adottato, come aveva opinato la commessione de' presidenti, tranne quella parte che riguardava le sessioni periodiche della commessione, preseduta dall'Intendente, e nelle quali doveva anche intervenire il consigliere d'Intendenza per suggerire le delucidazioni opportune; che doveva essere mantenuto in vigore ed esattamente osservato tutto ciò che trovasi prescritto nel real decreto de' 25 febbraio 1820., con esservi in Foggia un ricevitore o un cassiere, come meglio avrebbe creduto S. M. per riscuotere le rendite del Tavoliere e promuoverne la esazione: che avesse potuto compiacersi S. M. di dichiarare che il ricevitore o cassiere sia indipendente dal direttore e che non debba avere la menoma ingerenza sulle attribuzioni del direttore: che le sue funzioni son limitate alla sola esazione delle rendite del Tavoliere nel modo proposto dal consiglio de' ministri ed approvato da S. M. nel 1824 ed a' termini dell'istessa legge de' 25 febbraio 1820: che fosse stato conveniente emettersi il regolamento pratico su la corrispondenza tra il ricevitore o cassiere del Tavoliere, ed i ricevitori generali delle provincie; e che in esso venisse ancora fissato il premio da darsi a' medesimi per la esazione delle residuali rendite del Tavoliere; ed il metodo da tenersi per far pervenire le somme da essi riscosse al loro destino: in fine di rigettarsi interamente il progetto dell'anonimo.

Sembra, ma non è slancio di bizzarro poeta, che la verità mal rispettata sulla terra dispettosamente sen fugge, e si nasconde, e che l'uomo assoggettato alla rigida varietà d'incomode stagioni, e condannato a sforzar la natura per ritrarne i prodotti, pur sarebbe felice, se facile gli fosse di rinvenir l'asilo, ove si è essa da lui severamente appartata. Si defatiga l'ingegno, si studia, si ricerca e si quistiona, ma ordinariamente la verità non

si scopre e spesso si battono tortuose strade od incerte che in fine colà rimenano al buio donde si era dal bel principio partito.

Dopo tante discussioni niun salutare provvedimente fu adottato per mettere in sistema un' amministrazione che per l'eccezioni che incontra avrebbe dovuto attirare tutta l'attenzione del governo. Il real decreto ed il regolamento de' 29 novembre 1829, non furono che una triviale modifica poco adatta alla circostanza e che per nulla influiscono a ben dirigere la esazione delle rendite del Tavoliere, e dobbiam. confessare per onor del vero, che presentemente manca un progetto di legge che in certo modo gittando le basi di un buon sistema amministrativo rendesse a questa parte delle reali finanze quei vantaggi che sono oramai molti anni di cui ne va priva.

ARTICOLO XVI.

DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL REGISTRO E BOLLO.

§. 176.

Prenozioni storiche.

» Il Duca di Medina de las Terres fu il primo a stabilir tra noi nel 1640 l' imposizione della carta bollata pei contratti negli atti giudiziari, e col pretesto di un pubblico archivio pose una imposta del cinque per cento sopra tutti i contratti. Ma tali tasse avendo prodotto una grandissima odiosità nel popolo, furono all'istante tolte. » Così il Galanti. — Ma chi avrebbe creduto che questo autore è quello stesso che propone come ottimo espediente l'imposizione della carta bollata!

D'altronde importantissimo titolo delle nostre leggi civili è quello de' privilegi e delle ipoteche, il fondamento de'quali dritti è dalla autenticità de' pubblici registri guarentito. Ma qui cade in acconcio il riferire che quistione agitatissima è tra i pubblicisti se la giustizia esser deggia gratuita. Certo è, che per quanto semplice immaginar si voglia un sistema di procedura, conveniente cosa è sempre che vi sia certa determinazione di atti da affidarsi ad uffiziali subalterni dell' ordine giudiziario; ed è conveniente cosa che a tali subalterni uffiziali un limite s' imponga per la restribuzione delle loro funzioni, ed una specie di controllo per la guarentia dell' autenticità degli atti loro commessi. Quindi la necessità de' registri anche per quest' altro ramo de' pubblici bisogni è un argine possente avverso la concussione e la fraudolenza.

Se, posta l' indispensabilità di una tale istituzione, stia bene aggiungervi qualche veduta finanziera per vantaggiare sempreppiù il pubblico erario; egli è questo un problema da non potersi non

che risolvere, ma nè anche semplicemente porsi in equazione, senza che i primi dati non vengano in tutta la loro ampiezza prudentemente discussi; ma essendo questo un oggetto estraneo al nostro scopo; noi parleremo solo della organizzazione dell' amministrazione generale che cosiffatti cespiti finanzieri dirige.

§. 177.

Organizzazione dell' amministrazione generale.

Nella sua prima instituzione l'amministrazione del registro e bollo fu unita a quella de' reali demani, e prese perciò il titolo di amministrazione della registratura e de' reali demani. Questa fu abolita poi con decreto del 30 gennaio 1817, e fu creata l'amministrazione generale del registro e bollo. Il real decreto del 26 novembre 1821 la riunì all' amministrazione generale delle contribuzioni dirette; infine ella fu diffinitivamente riorganizzata col decreto de' 3 ottobre 1825 in forza del quale, non che di altre sovrane determinazioni, rimase incaricata de' seguenti rami :

1. De' dritti di registro, e delle ipoteche;
2. De' dritti di bollo;
3. De' dritti di cancelleria de' diversi tribunali e delle corti
4. Delle multe di ogni specie, ad eccezione di quelle attribuite ai comuni, o ad altre amministrazioni;
5. Degli avanzi degli archivi notariali;
6. Dell' anticipazione e ricupero delle spese di giustizia criminale, correzionale, civile e militari;
7. Dell' arretrato dipendente da tutt' i suddetti cespiti;
8. De' dritti degli archivi notariali;
9. Del prodotto della crociata.

Essa è regolata da un'amministrazione centrale residente in Napoli, e per ciascun capoluogo di provincia dalla direzione de' dazi diretti, del demanio, e de' rami e dritti diversi, conformemente al decreto de' 10 di gennaio 1825, ad eccezione della sola provincia di Napoli, nella quale continua ad esservi una direzione di registro e bollo.

L' amministrazione centrale è composta di un amministratore, un segretario generale, un capo di contabilità, cinque ufficiali di carico, otto ufficiali di prima classe, de' quali quattro di primo rango e quattro di secondo rango, sedici ufficiali di seconda classe, de' quali sei di primo rango e dieci di secondo rango, ventidue ufficiali di terza classe, de' quali undici di primo rango ed undici di secondo rango; quindici soprannumerari, de' quali cinque di primo rango cinque di secondo rango e cinque di terzo; un archivario, un aiutante, sei alunni, de' quali due di primo rango, due di secondo rango e due di terzo rango; tre magazzinieri, uno cioè dello spaccio, un' altro della bollazione, ed il terzo della carta grezza, ed un ricevitore del bollo straordinario.

Sono addetti al servizio della medesima un revisore della carta ad uso di bollo, un macchinista, un aiutante, un usciere di prima classe, tre uscieri di seconda classe, due barendieri, e quattro facchini di prima classe e due di seconda classe.

La riunione delle direzioni provinciali, ordinata col real decreto de' 10 gennaio 1825 si eseguì al primo di settembre 1828 in virtù de' decreti de' 31 marzo e 10 giugno dello stesso anno. Quindi in ciascuna provincia, eccetto Napoli, vi è una direzione intitolata *de' dazi diretti, del demanio, e de' rami e dritti diversi*. Dessa è incaricata pel servizio delle contribuzioni dirette; del demanio, del registro, bollo ed ipoteche, etc.

I direttori provinciali sono di prima, e seconda e terza classe.

Ciascuna delle direzioni ha due segretari di regia nomina, uno esclusivamente per le materie di contribuzioni dirette, demanio e rami annessi, e l'altro pe' cespiti dipendenti dall' amministrazione del registro e del bollo.

Dipendono dalla direzione de' dazi diretti, demanio e rami diversi:

Gl' ispettori delle spese di giustizia;

I controlori delle contribuzioni dirette;

I verificatori del registro e bollo;

Inoltre in ogni direzione provinciale vi sono degl' impiegati subalterni a scelta de' direttori.

In ciascuna direzione provinciale vi è un ispettor controloro, ad eccezione di quella di Napoli, alla quale ve ne sono addetti due. Quest' impiegati superiori, sotto la dipendenza del rispettivo direttore, sono particolarmente addetti al ramo delle spese di giustizia.

Pel servizio dell' amministrazione sono altresì istituiti trentatrè verificatori destinati nelle direzioni principali nel modo seguente.

Per quelle di Napoli, di terra di Lavoro e di Principato Citra tre, e per le altre direzioni due.

È stabilito inoltre un conservatore delle ipoteche in ogni provincia e presso le residenze de' tribunali civili.

Finalmente sono istituiti in ogni capoluogo di provincia o distretto, e provvisoriamente anche in ogni capoluogo di circondario un ricevitore; ed in Napoli sette: di questi quattro sono destinati per la registrazione degli atti civili, e per quei delle giustizie regie, uno cioè per ogni tre quartieri. Presso ciascun di questi quattro ricevitori vi è incardinato un controloro: altri due ricevitori nella capitale hanno l'incarico, cioè uno per gli atti del tribunale civile, del tribunale di commercio e del consiglio d' Intendenza; e l'altro per gli atti della gran Corte civile, della gran Corte de' conti, e della suprema Corte di giustizia.

Il settimo finalmente ha la percezione di tutte le multe giudiziali, delle spese di giustizia, e dello stralcio della soppressa amministrazione.

Tutti gl' impiegati dell' amministrazione di qualunque grado vengono nominati dal re, ad esclusione de' ricevitori, degli uscieri,

barendieri e facchini, che vengono proposti dall' amministratore generale, ed indi hanno la nomina da S. E. il Ministro delle finanze.

Le promozioni agl' impieghi dell' amministrazione centrale sono regolate nel modo prescritto dal decreto de' 26 marzo 1827.

§. 178.

De' dritti di registro.

Il registro è una formalità stabilita per assicurare la data e la esistenza legale degli atti.

Le antiche nostre leggi avevano ordinata questa istituzione sotto altro nome. I generali archivii stabiliti colle prammatiche de' 30 luglio 1786 e de' 20 di febbraio 1805 nella loro sostanza non erano che offici di registratura di atti.

Presentemente la legge de' 21 di giugno 1819, messa in osservanza dal dì primo settembre dell'anno medesimo è quella che regola questo dazio per tutto il regno. Sono cessati dal dì 1 di gennaio 1820 pe' domini al di quà del faro tutte le leggi, tutt'i decreti e regolamenti per lo innanzi emanati su tal materia, specialmente la legge del 3 gennaio 1809 che istituì formalmente il registro presso di noi.

In conformità quindi della mentovata legge, in ogni comune, in cui risiede il regio giudice del circondario, è stabilita la officina di registratura, diretta da un ricevitore incaricato di registrare gli atti, e di riscuotere i dritti.

La formalità del registro si adempie collo scrivere le disposizioni principali degli atti in reassunto, ed in un solo e medesimo contesto, sopra i libri a ciò destinati divisi in caselle.

La registratura dell'atto contener dee la data in cui è eseguita, la residenza dell' uffizio di registratura, il libro, il numero del volume, quello del foglio, il numero progressivo di registrazione, quello della casella, il dritto riscosso, ed il nome del ricevitore: tutto ciò da scriversi per esteso in dorso dell'atto da restituirsi alla parte, ed in conformità de' modelli approvati dal governo.

Tutti gli atti ridotti in iscritto, i quali possono servire di titolo o di pruova de' dritti e degli obblighi contratti da chicchessia, debbono registrarsi presso gli uffizi succennati fra i termini stabiliti dalla legge, tranne quei che sono dalla medesima espressamente eccettuati.

La parola *atto* dinota uno scritto il quale prova essersi detta, fatta o convenuta una cosa. I romani invece dicevano *instrumentum*.

Atto si dice altresì in giurisprudenza, come dice il Merlin, un modo di agire, un fatto che ha, o può aver luogo senza scrittura.

In materia di registratura l' atto è uno scritto di qualunque natura. Quindi questa denominazione conviene non meno ad una lettera missiva, che ad un' istrumento rogato per mano di notaio, o ad una sentenza emessa da un tribunale, ed a qualunque altra scrittura stragiudiziale e privata.

Ma non può chiamarsi atto una convenzione senza scrittura: ciò vien detto un contratto verbale.

Gli atti sono *privati* o *pubblici*: questi ultimi chiamansi ancora *autentici*. Si dicono atti *privati* quelli rivestiti della sola firma delle parti. Si chiamano *pubblici* o *autentici* gli atti ricevuti da' pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirli la pubblica fede nel luogo in cui l' atto si è redatto, e colle sollennità richieste.

Gli atti sono inoltre o *civili* o *giudiziari*, o *estragiudiziari*. Tutti gli atti *privati* sono *civili*.

Riguardo agli atti *pubblici* bisogna distinguere.

Sono *civili* quei de notai, delle autorità amministrative, de' loro segretari ecc.

Sono *giudiziari* gli atti che emanano dalle corti, da' tribunali, da' giudici, da' procuratori generali e regii, dai cancelleri ed arbitri.

Taluni atti degli uscieri sono pure giudiziari, ma le leggi sulla registratura non gli hanno designati sotto un tal nome.

Finalmente sono *estragiudiari* gli atti degli uscieri non relativi ad una lite pendente, ed i processi verbali formati dagli agenti delle diverse amministrazioni, delle guardie rurali, forestali ecc., onde comprovare le contravenzioni, delitti ecc.

La omissione del registro non produce la nullità dell' atto; il priva soltanto de' vantaggi che la legge accorda agli atti debitamente registrati: ed il contravventore incorre nella multa, giusta i casi preveduti dalla medesima.

Inoltre le date degli atti non divengano civilmente e legalmente *certe* riguardo ai terzi, che dal giorno in cui gli atti medesimi sono stati registrati.

Ciò però intender si dee delle scritture private, imperocchè la data dell' atto autentico è quella della sua celebrazione, e non già del registro. Il notaio, od altro uffiziale pubblico incorre solamente in multa ove viola i precetti della legge del registro.

È qui conviene rammentarsi, che gli atti privati acquistano la data certa parimenti dal giorno della morte di colui, o di uno di coloro che gli hanno sottoscritto, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture private resta comprovata in atti stesi da' uffiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di suggelli o d' inventario.

Tutti i dritti degli atti soggetti al registro sono fissi, ed applicabili all' atto, e non alle diverse disposizioni di esso: di modo che il dritto è sempre unico per ciascun atto, non ostante la moltiplicità delle disposizioni che possa il medesimo contenere.

Le parti, o gli uffiziali pubblici non possono, sotto pretesto

di nullità dell' atto pronunziata dalle leggi, o di scioglimento volontario di esso, dispensarsi dal pagamento de' dritti di registro. L' amministrazione può agire per l' esazione contro ciascuna di esse a sua scelta, non ostante qualunque patto in contrario. Rimane anche salva la sua azione contro gli uffiziali pubblici ne' casi preveduti dalla legge.

I dritti regolarmente percepiti sopra gli atti soggetti al registro, non possono restituirsi, qualsisieno gli avvenimenti ulteriori degli atti medesimi.

Il ricevitore non può sotto pena di danni ed interessi, ricusarsi di dare la formalità agli atti che gli fossero presentati insieme col dritto corrispondente. Il di lui rifiuto deve farsi constare con un verbale del sindaco della sua residenza, redatto ad istanza dell' uffiziale pubblico, o della parte, inteso il ricevitore medesimo.

Ancorchè un'atto sia esente per legge dal registro, il ricevitore richiesto dovrà registrarlo, esigendo però i dritti determinati.

La ragione di ciò si è:

1. che giusta l' articolo 1282 delle leggi civili, il registro fa acquistare la data certa agli atti privati, e che non vi è motivo alcuno da defraudare da questo benefizio coloro i quali vogliono avvalersene per gli atti non soggetti alla formalità;

2. spesse volte nascono de' contrasti sulla natura delle carte e convenzioni; quindi laddove per esempio un ricevitore credesse qualche scrittura esente, e l'autorità innanzi alla quale si dovrebbe produrre, opinasse diversamente; ne risulterebbe un gravissimo inconveniente, poichè il primo non vorrebbe registrarla, ed il secondo non l' ammetterebbe senza registro.

Avvi però de' casi previsti dalla legge, ne' quali il ricevitore può ricusare il registro:

1. Se nel presentarglisi un' atto privato, o proveniente dall' estero, non fosse lo stesso accompagnato dalla copia, a termini dell' art. 12 della medesima; e se la stessa non fusse certificata conforme all' originale.

2. Se si esibissero atti in contravvenzione della stessa legge, senza che il contravventore acconsentisca di pagare le multe corrispondenti.

3. Se producansi atti, che non fossero scritti su carta bollata del bollo prescritto, o non *vistate* per bollo nei casi ove è autorizzata la formalità del *visto*, giusta l'art. 48 della legge sul bollo.

Ove il ricevitore registrasse tali atti, senza i prescritti adempimenti, incorrerebbe egli nella pena di ducati sei per ciascuna volta, a norma dell' art. 41 della legge sul registro; nell'altra multa di ducati venti per la violazione del precitato articolo della legge sul bollo, e sarebbe tenuto personalmente al pagamento di ciò che sarebbe dovuto per le altre convenzioni.

Gli uffiziali, e funzionari pubblici non possono ricevere in deposito, o rilasciar copie, estratti, certificati, o fedi degli atti, ne farvi procedimento successivo, se prima questi non vengono re-

gistrati, sotto la multa comminata dagli articoli 24 e 25 della legge.

I libri de' ricevitori per la formalità del registro sono al numero di quattro, come viene prescritto nell'articolo 20 del real decreto de' 27 dicembre 1816.

Il primo designato col numero 1 è destinato per gli atti civili pubblici.

Sono registrabili nel medesimo:

1. Gli atti degl' intendenti, de' sotto-intendenti, e quelli de'loro segretari;

2. De' sindaci, e loro cancellieri;

3. De' notai;

4. Degli agenti della pubbliche amministrazioni;

5. I certificati de'funzionari, uffiziali, archivisti, e delle altre pubbliche autorità;

6. Le copie degli atti formati da'detti uffiziali ai funzionari pubblici.

7. Gli atti de' cassieri comunali.

8. Idem de' cassieri provinciali.

9. Idem degli agenti di cambio.

10. Gli estratti degli atti di nascita e di morte che si rilasciano da' parrochi, e da altre dignità ecclesiastiche.

11. Gli atti degli arbitri prima dell' omologazione del tribunale competente.

Il registro numero II è addetto alla registrazione degli atti sotto firma privata, di quelli provvenienti da luoghi fuori del regno, e delle di loro copie: fra gli atti privati sono compresi quelli delle amministrazioni diocesane; e similmente gli atti di affitti ed appalti che si celebrano innanzi a' comandanti di piazze, uffiziali del genio e di marina.

Il registro numero III è applicato alla formalità:

1. Degli atti de' giudici di circondario, de' tribunali, delle corti, e de' loro cancellieri, degli arbitri dopo l' omologazione del tribunale competente, de' consigli d' intendenza, de' sindaci ed eletti pel contenzioso amministrativo, de' tribunali di commercio, e per analogia delle curie vescovili pel contenzioso chiesastico.

2. Delle copie di tutti gli atti emanati dalle dette autorità e funzionari.

Il registro numero IV è impiegato alla registratura degli atti degli uscieri, e di coloro che hanno dritto di fare intimazioni, come sarebbero gl' intimatori per la riscossione delle contribuzioni dirette, i servienti comunali per gli atti tra patrocinatori e patrocinatori a termini delle leggi di procedura civile, purchè siano notificati con relate degli uscieri.

I descritti registri son divisi per caselle, in ciascuna delle quali dovrà essere rispettivamente registrato ogni atto presentato allo uffizio. Se una casella non bastasse alla registrazione di un atto, il ricevitore può passare continuando alla seconda, ed alla terza se occorre, chiudendole poi tutte con una graffia nel margine sinistro.

Il dritto di registro corrispondente alla natura di ciascun' atto sarà notato nella colonna corrispondente del registro: come pure saran quivi portati gl' introiti per multe nella colonna a ciò destinata.

§. 179.

Del dritto di bollo e della carta bollata.

Col reale editto del 20 aprile 1801, pubblicato nel 20 del susseguente maggio, il dazio del bollo fu istituito nel regno. Con l'articolo 38 del medesimo si prescrisse che le disposizioni, riguardanti le cambiali, le polizze di carico, gli ordini mercantili, gli assegni, ed i protesti, avessero luogo dal primo giugno dello stesso anno in poi, e quelle concernenti gli altri atti, dovessero eseguirsi dal primo di settembre allora venturo.

Colla legge del 9 maggio 1807, pubblicata nel 16 detto, si aumentò il dazio, e furon modificati sensibilmente i principî su quali era fissato. Furono cambiati i bolli, e dal primo di luglio dello stesso anno non si potè più far uso della carta bollata colla impronta di quei del 1801.

I bolli furono di nuovo cambiati col decreto da' 15 maggio 1809, ma non si fece allora novità alcuna nella legislazione relativa a questo ramo.

Col decreto de' 3 settembre 1812, fu la contribuzione suddetta notabilmente accresciuta. La nuova carta emessa col cennato decreto fu posta in vigore dal primo di aprile 1813, giusta il decreto de' 25 febbraio dello stesso anno.

La vendita della carta impressa col bollo determinato dalla legge de' 9 maggio 1807 fu permessa fino al giorno 31 marzo inclusivo; fu ancora autorizzata posteriormente colla condizione che portar dovea l' impronta di una stampiglia, la quale esprimeva il nuovo prezzo in moneta decimale di lire e centesimi.

Il bollo straordinario, che coll' art. 23 della summenzionata legge de' 9 maggio 1807 fu stabilito in ogni capo-luogo di provincia, cogli art. 11 del decreto de' 3 settembre 1812, e primo di quello de' 23 febbraio sopradetto fu confermato solo per la città di Napoli.

Colla legge de' 18 agosto 1814 venne abolito il sistema monetario di lire e centesimi, a docorrere dal 1 di gennaio 1816, e fu stabilito l' antico in ducati e grana. Quindi con due decreti dei 22 dicembre 1814, e 6 gennaio 1815, il bollo dimensionale, e le multe fisse subirono la diminuzione di una lira a grana ventidue: il bollo graduale fu determinato a grana dieci per ogni 200 ducati, si conservarono le impronte de' bolli allora in uso.

Col real decreto de' 5 dicembre 1815, il dazio venne considerevolmente diminuito. Fu autorizzata la vendita della carta in quel tempo bollata, con apporsi però tra il bollo nero e bianco una

bolletta di color rosso, dove venne impresso il giglio, ed indicati i nuovi prezzi della carta stabiliti collo stesso decreto.

Colla legge de' 30 gennajo 1817, pubblicata nel dì 8 del seguente febbraio, e messa in vigore nel 1 di maggio detto anno in forza del decreto de' 6 dell' anzidetto febbraio, la contribuzione del bollo venne meglio semplificata. Furono abolite tutte le disposizioni contenute nell' editto de' 20 aprile 1801, e quelle delle leggi e decreti emanate durante l' occupazione militare. Fu permesso l' uso della carta in vigore fino alla sua consumazione.

La carta bollata in uso attualmente ne' reali domini al di quà del faro è stata determinata colla legge de' 2 di gennaio 1820, posta in attività nel dì 1 di marzo dello stesso anno. Si permise quella in circolazione fino al suo consumo.

Ne' domini al di là del faro, il bollo introdotto colla succennata legge fu successivamente abolito con la sovrana determinazione de' 5 settembre 1821.

E massima generalmente riconosciuta che il *dritto di bollo* vien regolato secondo le *leggi vigenti all' epoca in cui è pagato*; al contrario le *multe* sono calcolabili secondo le leggi in vigore all' *epoca della contravvenzione*. Ciò per la regola fondamentale di questo dazio, che soddisfar si deve nel tempo in cui si vuol far uso dell' atto, o della carta sottoposta al bollo; ma per le trasgressioni esse sono punite colla multa stabilita dalla *legge violata*, onde rimuoversi qualunque disuguaglianza o ingiustizia nell'applicazione della medesima. Se n' eccettuano sempre le benigne transazioni da una pena rigida ad una più mite, giusta le particolari determinazioni del legislatore.

La contribuzione del bollo è stabilita su tutti gli atti giudiziari e civili, tanto pubblici che privati, dovendo o potendo far titolo, o esser prodotti per obbligazione, discarico, giustificazione, domanda o difesa; sulle copie, spedizioni ed estratti di tali atti, e sulle scritture che sono sottoposte al registro in forza della legge, o per volontà delle parti.

Non vi sono eccezioni, che quelle *nominativamente* espresse dalla legge, e le altre di cui qui appresso si discorrerà

Le carte che sono state bollate una volta, non debbano più soggiacere ad altra formalità di bollo. L' articolo primo della legge del 9 maggio 1807 ha sanzionato questo principio.

Il dazio del bollo è di due specie; la prima è del bollo *dimensionale*, o sia in ragione della misura della carta di cui si fa uso; la seconda è del *graduale*, cioè in ragione delle somme, che vi si debbono esprimere.

Si adempie alla formalità del bollo in tre modi cioè:

1. Col *bollo ordinario*, servendosi della carta bollata, che si spaccia dall' amministrazione.

2. Col *bollo straordinario* che si applica soltanto nelle carte da' particolari presentate nella officina *ad hoc* istabilita presso l' amministrazione generale in Napoli.

8. Col *visto in luogo di bollo* apposto in Napoli dalla stessa officina del bollo straordinario, e nelle altre comuni da ogni ricevitore del circondario, controllato da' regi giudici, o da altri funzionarii.

Vi sono delle scritture che la legge non sottopone al bollo, che quando se ne voglia far uso, per esempio col presentarsi in giudizio, con depositarsi presso di un uffiziale o funzionario pubblico, con inserirle in altri atti. Da questo principio ne risulta la distinzione che talune carte debbono essere bollate prima di scriversi.

Debbono essere bollate, prima di essere scritte, tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziari, e generalmente tutte le scritture che in qualunque tempo avvenire possono essere prodotte in giudizio.

Generalmente ancora debbono essere bollate, tutte le carte e scritture che saran sottomesse al registro o in forza della legge, o per volontà delle parti.

Debbono essere bollate, dopo scritte, tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliono produrre in giudizio, o depositare presso qualunque uffiziale o funzionario pubblico.

Ogni atto fatto in paese straniero, o ne' reali domini al di là del faro, sarà soggetto al visto per bollo, prima che possa farsene uso ne' domini al di quà del del faro, sia in un'atto, sia in qualunque dichiarazione fatta innanzi un' autorità giudiziaria, o amministrativa.

Le obbligazioni sotto scrittura privata, e gli effetti negoziabili venendo dall' estero, e dalla Sicilia, prima che possono essere negoziati; accettati, ed adempiti nelle provincie al di quà del faro sono sottoposti parimenti al visto per bollo.

Le scritture private, che fossero state formate su carta non bollata senza contravvenzione alle leggi del bollo, benchè non comprese specificatamente nell'eccezioni, non possono essere prodotte in giudizio senza essere state prima sottoposte al bollo straordinario, o al visto pèr bollo.

§. 180.

De' dritti d' ipoteca.

Il sistema ipotecario riguarda due interessantissimi oggetti.

1. conservare i privilegi, e le ipoteche del creditore su i beni del debitore per la sicurezza degli impegni da costui contratti;

2. guarentire i trasferimenti delle proprietà immobili in beneficio degli acquirenti.

E noto che ogni obbligazione personale dà generalmente al creditore il dritto di domandare il pagamento su tutti i beni del debitore, giusta l' art. 1962 delle leggi civili.

Questi beni sono adunque la garentia comune dei creditori, i quali han dritto di farli vendere e di pagarsi sul prezzo quanto è bastante, altrimenti di distribuirlo fra loro per contributo, se tutti hanno un uguale dritto.

Nondimeno possono esservi fra i creditori delle cause legittime di prelazione. E queste stabilite dalla legge sono il *privilegio* e *l' ipoteca*.

Queste due cause differiscono essenzialmente, attesochè l' *ipoteca* desume la sua forza dalla convenzione espressa o presunta delle parti: ha effetto e rango soltanto dal giorno in cui l' obbligazione venne contratta, ed anzi nei casi ordinari dal giorno dell' iscrizione presa nell' uffizio delle ipoteche, mentre in vece il *privilegio* è annesso per favore della legge alla natura del credito, senza che abbiasi alcun riguardo all' epoca in cui è stato contratto, e conferisce al creditore il dritto di preferenza sugli altri creditori anche ipotecari a lui anteriori, salva la necessità dell' iscrizione in certi casi.

Il *privilegio* quindi è un dritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari.

L' *ipoteca* è un dritto reale costituito sopra gl'immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione.

Essa dà al creditore la facoltà di seguire gl' immobili in qualunque mano che passino, e per tutto il tempo che dalla medesima sono gravati.

E di sua natura indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti gl' immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di essi.

L' ipoteca è *legale*, *giudiziale* e *convenzionale*.

La *legale* è quella che deriva dalla legge, senza bisogno di alcuna particolare stipulazione.

L' *ipoteca giudiziale* è quella che deriva dalle sentenze, o dagli atti giudiziali.

L'*ipoteca convenzionale* è quella che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti.

Sono soltanto capaci d' ipoteca:

1. I beni immobili che sono in commercio ed i loro accessori riputati come immobili;

2. L' usufrutto degli stessi beni, e de' loro accessori pel tempo della sua durata.

L' *ipoteca legale* ha luogo.

1. A vantaggio dello stato, dei comuni, e degli stabilimenti pubblici su i beni degli esattori, ed amministratori obbligati a render conto;

2. A vantaggio de' minori, e degl' interdetti sopra i beni dei loro tutori;

3. Delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti,

4. Della massa dei creditori sugl' immobili del fallito.

Sono sottoposti alla *ipoteca legale* e *giudiziale* tutti gl'immobili spettanti al debitore, e non solo quelli che egli possiede al momento della costituzione dell'ipoteca, ma anche quelli che può acquistare in seguito.

L' *ipoteca convenzionale* non può colpire che i beni presenti del debitore, e non mai i suoi beni futuri.

Non di meno se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire resti ipotecato a misura dei suoi acquisti.

L' *ipoteca convenzionale* non può stabilirsi altrimenti che:

1. Con atto stipulato in forma autentica avanti a due notai, o avanti ad un notaio e due testimoni;

2. Che sia in esso fatta dichiarazione speciale della natura e situazione di ciascuno degl' immobili assoggettati all' ipoteca;

3. Che la somma, per cui l' ipoteca è convenuta, sia certa e determinata nell' atto.

Nulladimeno se il credito è indeterminato di sua natura, l' ipoteca ha sempre luogo; ma il creditore non può chiedere l' iscrizione che fino alla concorrenza di una somma da lui determinata, e che il debitore avrà dritto di far ridurre se vi sarà luogo.

L' ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale non prende il grado, ossia non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno della iscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore nella forma e nel modo prescritto dalla legge.

Se n'eccettuano però le ipoteche legali che hanno luogo a vantaggio de' minori, degl' interdetti e delle donne maritate, menzionate di sopra; queste ipoteche hanno il loro effetto indipendentemente da qualunque iscrizione.

§. 181.

Delle conservazioni delle ipoteche.

Dagli art. 74 e 77 della legge de'21 di giugno 1819 sono stati istituiti i conservatori per ciascuna provincia o valle ove risiede il tribunale civile.

Essi hanno l' incarico di eseguire le formalità ipotecarie, e riscuoterne i corrispondenti dritti a prò del regio erario. Le medesime sono al numero di sette, cioè:

1. Iscrizione de' crediti, e dritti;
2. Cancellazione, e riduzioni delle iscrizioni;
3. Trascrizione de' passaggi d' immobili;
4. Trascrizione de' pignoramenti d' immobili;
5. Trascrizione delle denunzie degli atti di pegnoramento;

6. Trascrizione delle notifiche degli affissi per la vendita giudiziale degli immobili pegnorati;

7. Cancellazione de' pegnoramenti.

I conservatori devono adempirle con la massima scrupolosità ed esattezza ne' corrispondenti registri, per non incorrere nella multa e nelle altre pene profferite dall'art. 2103 delle leggi civili.

I registri ad uso de' conservatori vengono loro forniti dall'amministrazione centrale: di essi alcuni sono destinati alle formalità ipotecarie, altri all' introito de' dritti fiscali, ed alla gestione.

Della prima specie sono i registri.

1. Di deposito e consegna de' documenti per le iscrizioni, cancellazioni, e trascrizioni segnato col n. XX;

2. D'iscrizione de' dritti e crediti ipotecari e di cancellazione di esse segnato col n. XIV.

3. Di trascrizione degli atti traslativi de'beni immobili, segnato col n. XXIX.

4. Di trascrizione de' pegnoramenti d' immobili segnato col numero XXX.

Questi quattro registri sono prescritti dall'art. 86 della legge.

5. Di trascrizione degli atti di denunzia de' pegnoramenti segnato col n. XXXII e ordinato dal decreto de' 30 marzo 1820.

6. Di trascrizione degli atti di notificazione de' pegnoramenti a credito segnato col n. XXXIII;

7. Di trascrizione degli atti di sequestro delle rendite degl'immobili pegnorati, n. XXXVI; ambo tali registri sono stabiliti dal real decreto de' 7 luglio 1829;

8. Di riscontro de' titoli che si esibiscono ai conservatori, onde ottenere le formalità ipotecarie segnato col n. XII. Desso è in carta di bollo di grana tre a matrice ed è stabilito dall' art. 2101 delle leggi civili, e dalla ministeriale de' 30 aprile 1828.

9. Registro parimente a matrice ed in carta di bollo di grana tre segnato col n. XL ordinato dal real decreto de' 26 gennaio 1832 per le ricevute maggiori di ducati due delle formalità ipotecarie date a credito, e riscosse da' conservatori nel comune di loro residenza.

I conservatori debbono provvedersene con proprio denaro dal ricevitore del registro del capoluogo della provincia, al quale vengono somministrati dal direttore come carta bollata, a'termini dell' istruzione generale dell' amministrazione del registro e bollo.

Ne' dominî al di là del faro sono tenuti in carta libera.

I predetti registri, tranne quegl' indicati ne' numeri 8 e 9, debbono a cura de' conservatori esser numerati e cifrati dalla prima all' ultima pagina, e senza veruna spesa, dal presidente, o da un giudice del tribunale civile della provincia o della valle, nella di cui giurisdizione è stabilito l' uffizio.

10. Repertorio delle formalità ipotecarie n. XI.

11. Tavola alfabetica del repertorio delle formalità n. XXXI.

12. Idem pei nomi de' creditori n. XXVII. Questa non è stata

mai stampata : in vece si fa uso di quella de' debitori col num. XXXI.

Della seconda specie, ossia i registri per la gestione de' conservatori, sono cioè :

13. D' introito pei dritti d' iscrizione n. XXXIV :

14. Idem de' dritti di cancelleria n. IX ;

15. Idem de' dritti di trascrizione de' passaggi d' immobili, e de' pegnoramenti di essi n. VIII,

16. Degli esiti n. XIX.

17. De' carichi di esazione n. XIV.

18. Registro a matrice per le ricevute de' dritti ipotecari, di cui si è parlato al n. 9, ma che sono al di sotto di ducati due, prescritto dal real decreto de' 26 gennaio 1832 e dalla circolare de' 10 marzo detto n. 1139 ; desso è segnato col n. XLI.

19. Pandetta de' dritti per le formalità date a *credito*.

I registri designati dal n. 10 al 19 debbono tenersi in carta libera ; vengono numerati e cifrati dal direttore, tranne i due ultimi, e quei notati nei numeri 8 e 9 che non sono sottoposti a visto. Il registro compreso nel n. 19 non viene fornito dall' amministrazione, ma è lasciato a cura e diligenza de' conservatori.

Delle iscrizioni. — Le iscrizioni si fanno nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, nella di cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti a privilegio o all' ipoteca.

Per eseguirsi l' iscrizione de' crediti, o altri dritti, il creditore presenta, o fa presentare al conservatore delle ipoteche l'originale o una copia autentica della sentenza, o dell' atto di cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

A norma dell' art. 2042 delle leggi civili riunir debbonsi due note, altrimenti dette *borderò*, in carta bollata di grana dodici in conformità dell' art. 20 della legge sul bollo, una delle quali può anche farsi in piè della copia del titolo, in virtù del citato art. 2042.

Le medesime debbono contenere :

» 1. Il nome, cognome, e domicilio del creditore, la sua pro-
» fessione, se ne abbia, e la elezione da esso fatta di un do-
» micilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio.

» 2. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione
» se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo
» che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere
» la persona gravata dell' ipoteca.

» 3. La data e la natura del titolo.

» 4. La somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o
» valutati dallo scrivente quanto alle rendite e prestazioni, o ai
» dritti eventuali, condizionati, o indeterminati, ne' casi in cui
» tal valutazione sia prescritta ; come pure la somma degli ac-
» cessori di questi capitali, e l' epoca in cui sono esigibili.

» 5. L' indicazione della specie e della situazione de' beni sui
» quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

» Questa indicazione non è necessaria ne'casi d' ipoteche legali » e giudiziali : per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, » una sola iscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel » circondario dell' uffizio.

L' iscrizione di *uffizio* dovrà farsi dai conservatori ne' soli casi espressi dalla legge, cioè :

1. In favore del venditore, se dall' acquirente rimanga a pagarsi il prezzo o parte di esso ;

2. Su vantaggio di coloro che avranno somministrato denaro per la compera del fondo ;

3. Se un venditore abbia delegato il prezzo o parte del medesimo dell' immobile alienato in pagamento di un suo debito ;

4. Se alcuno alieni un suo fondo per averne una prestazione vitalizia, perchè in questo ultimo caso rimane sempre in mano dell' acquirente il prezzo, o una parte del prezzo dell' immobile alienato.

5. A termine dell' art. 20 della legge sulla spropriazione forzata de' 29 dicembre 1828, il procuratore del re deve richiedere, ed il conservatore prendere di *uffizio* la iscrizione per le ipoteche legali, sugli immobili pegnorati, in beneficio della moglie del debitore, o de' minori, o degl' interdetti; per contratto di matrimonio stipulato, o per tutela conferita al debitore pria della denunzia del pegnoramento.

Fuori de' casi sopraccennati, non è in arbitrio del conservatore di prendere le iscrizioni di uffizio sotto il motivo della sua responsabilità, qualora si avesse diversamente, egli sarà tenuto di rimborsare all' amministrazione i dritti d' iscrizione che sarebbero stati esatti nel caso di richiesta per parte degli interessati.

Della cancellazione e riduzione delle iscrizioni. — Le iscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate, che abbiano la capacità di ciò fare, o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza passata in giudicato.

Nell' uno e nell' altro caso coloro che ne richiedono la cancellazione devono depositare nell'uffizio del conservatore la copia legale dell' atto autentico contenente il consenso, o la sentenza.

In generale hanno capacità per dare il consenso di cancellazione, coloro i quali possono alienare, cioè i maggiori non interdetti, i tutori, i curatori ec., serbate le formalità volute dalla legge.

Quando la cancellazione eseguir si dee in forza di una sentenza, il conservatore dee farsi consegnare la copia legale della medesima, un certificato del patrocinatore della parte istante per la radiazione di essersi eseguita notifica della sentenza istessa, ed un attestato del cancelliere il quale affermi che non esiste opposizione o appello avverso della medesima.

Della rinnovazione delle iscrizioni. — Le iscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni dal giorno della

loro data ; cessa però il loro effetto se prima della scadenza di detto termine queste iscrizioni non vengono rinnovate.

A norma del real decreto de' 5 marzo 1829 la rinnovazione delle iscrizioni potrà utilmente eseguirsi fino a tutto il dì 31 dicembre dell' anno , nel corso del quale si compie il periodo di dieci anni dalla loro data.

Per effetto di questa sovrana determinazione sono cessate tutte le ambiguità e controversie che in diversi tribunali eransi elevate sul modo di computarsi il periodo decennale, che alcuni pretendeano di essere di tutto rigore e non suscettibile delle ampliazioni accordate dall' art. 2151 delle leggi civili e dell'art. 51 n. 3 della legge sul registro. L' agevolazione concessa come sopra nel togliere la dubbiezza ne ha migliorato il sistema.

Però il termine di grazia conceduto di sopra non risguarda quelle iscrizioni, per le quali la scadenza del decennio della loro data è avvenuta prima che il decreto anzidetto abbia cominciato ad aver esecuzione nel regno, giusta la norma stabilita nell' art. 1 delle leggi civili.

Delle trascrizioni. — Due sono i modi assoluti e generali con cui da' privilegi e dalle ipoteche vengono liberati gl' immobili : la vendita giudiziaria per l' espropriazione forzata , e l'alienazione volontaria seguita dalla trascrizione. Di questo secondo modo qui si parla , avvertendosi che la semplice trascrizione de' titoli traslativi di dominio non libera l'immobile, perchè il venditore non trasferisce che la proprietà e le ragioni che avea sulla cosa sua coll'impressione de'medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata. Perchè il nuovo possessore guarantir si possa dagli effetti di questi , dee fare l' invito a' creditori di pagarsi sul prezzo (art. 2076 e 2082 delle leggi civili). Ma questo è un oggetto di cui non si hanno ad occupare i conservatori , si è voluto semplicemente accennare per allontanare ogni equivoco sulla intelligenza della trascrizione.

La trascrizione è necessaria per la purgazione delle ipoteche gravitanti sul fondo, per le donazioni, pei beni delle sostituzioni, per la vendita o permuta de' beni soggetti a maggiorato , per la permuta del fondo dotale , per potere il terzo possessore prescrivere frai dieci anni dal dì della trascrizione, e per la costituzione del patrimonio sacro.

Pria che si esegua la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi dopo la medesima, sarà permesso ai creditori dell' alienante d' iscrivere i loro titoli anteriori all' atto dell' alienazione. Scorso questo termine ogni iscrizione sarà loro vietata nè produrrà alcun utile effetto.

§. 182.

De' dritti di cancelleria.

I dritti di cancelleria sono il compenso di un lavoro materiale per la compilazione degli atti giudiziari, dovuta ai commessi, agli emanuensi ed a tutti gli altri impiegati nelle cancellerie, egualmente che di tutte le spese di uffizio.

Si percepiscono sugli atti de' tribunali civili, di commercio, delle gran Corti civili, e dalla suprema Corte di giustizia.

Non vi sono soggetti gli atti de' regi giudici di circondario, e delle gran Corti criminali; e nè tampoco quei de' consigli d'intendenza, e della gran Corte de' conti.

I dritti di cancelleria sono di quattro specie.

1. D'iscrizione o posizione delle cause al ruolo;
2. Di redazione e trascrizione degli atti;
3. Di spedizione di copie e de' certificati;
4. Di ricerca di atti e di legalizzazione.

Quest'ultima va in beneficio de' cancellieri, e si riscuote da loro direttamente. Le altre tre si percepiscono a favore della real tesoreria, col peso di soddisfare i rilasci a' cancellieri.

I dritti di posizione al ruolo indicano la retribuzione dovuta per la formazione del catalogo delle cause o sia ruolo.

Tutte le cause portate innanzi ai tribunali e Corti sopradette sono annotate in un ruolo generale, e vengono indi chiamate all' udienza dal presidente secondo l'ordine della loro inscrizione, e tenuta ragione de' casi di urgenza.

Gl' indicati dritti di posizione al ruolo sono i seguenti;

Di grana ottanta pei tribunali civili e di commercio;

Di ducato uno e grana venti per la gran Corte civile;

Di ducati due e grana cinquanta per la suprema Corte di giustizia.

Dessi sono riscossi dal cancelliere nel medesimo tempo che la causa s' inscrive al ruolo.

Nelle cause ad istanza del pubblico ministero contro i notai, e degli uffiziali dello stato civile, non è dovuto il dritto d' inscrizione al ruolo.

Giusta il disposto nell' art. 20 del decreto, i dritti di redazione, o di trascrizione sono fissati a grana venti per tutt' i tribunali e Corti.

È stabilito inoltre il dritto di grana dieci per ciascuna deposizione di testimoni.

Gli art. 15 e 79 del decreto determinano in generale i casi ne' quali questi dritti debbono percepirsi.

Ogni atto, processo verbale, o rapporto formato dal cancel-

liere, e che si rilascia in minuta, ossia originalmente alle parti, è soggetto al dritto di *redazione*.

A quello di *trascrizione* và sottoposto ogni atto che dev'essere trascritto sui registri del cancelliere.

In termini così generali si è voluto prevenire ogni specie di obbiezione contro la percezione che avrebbe potuto farsi per mancanza di designazione speciale degli atti.

Non vi sono altre eccezioni che quelle indicate nell'art. 18 del decreto.

§. 183.

Delle multe ed ammende per condanne di ogni specie.

Coll'articolo primo del real decreto organico de'3 ottobre 1825, l'amministrazione è incaricata della riscossione delle multe di ogni specie, profferite da qualunque autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, tanto in materia civile, che correzionale, criminale e di polizia.

Ne sono eccettuate quelle appartenenti ad altre amministrazioni ed alle comuni.

L' ammenda in generale è una pena pecuniaria imposta dal legislatore per qualunque infrazione alle leggi, o per soddisfazione e riparazione di qualche danno.

Allorchè la legge non pronuncia delle ammende per una contravvenzione che sia stata commessa, non se ne dee richiedere alcuna, perchè in materia penale il silenzio del legislatore equivale alla clemenza, ed il rigore non può giammai risultare da una volontà formalmente espressa.

Evvi una distinzione rimarchevole a farsi nelle ammende: allorchè la legge prescrive che il contravventore *sarà condannato* a tale ammenda, o che *pagherà* tale ammenda. Nel primo caso il pagamento della medesima non può esser procurato che in virtù di una condanna dell' autorità competente: nel secondo, se ne deve attivare la riscossione all' istante che la trasgressione viene scoperta. Di quà emana la divisione delle ammende per *condanne* di ogni specie, e per *ordine* delle leggi specialmente sulle contribuzioni.

Le multe pronunziate da qualunque autorità per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale, appartengono al comune nel cui territorio le contravvenzioni sono state commesse, giusta gli art. 194 e 246 della legge de'12 dicembre 1816, chiamati in vigore anche dal decreto de' 2 gennaio 1822. Perciò i ricevitori, ed altri impiegati superiori non debbono prendervi alcuna ingerenza.

Similmente le multe risultanti da' giudizi per contrabandi di generi di privativa, debbono esigersi dagli agenti dell'amministrazione de' dazi indiretti.

Il ricupero altresì delle ammende forestali, di caccia e di pesca

è attribuito ai ricevitori generali e distrettuali per mezzo de' percettori ed esattori delle contribuzioni dirette, giusta il regolamento sovrano dell'amministrazione delle acque, foreste e caccia del 27 dicembre 1822.

Quindi gli agenti dell'amministrazione non l'immischieranno in tal esazione.

Le ammende per trasgressione, le quali in forza di disposizione di legge si sperimentano con azione civile, non rimangono estinte colla morte del trasgressore, e per le medesime potrassi agire contro di colui che lo rappresenta.

Rimangono abolite colla morte del trasgressore le ammende che si sperimentano con azione penale. Quando egli però vi sia stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, si potrà in questo caso agire contro colui che lo rappresenta con l'azione civile.

È da osservarsi che l'azione civile dell'amministrazione è *solidale* contro tutti coloro i quali rappresentano il defunto condannato.

Il privilegio del fisco per la disposizione delle multe è vinto dal dritto de' privati pe'danni ed interessi. Così vien disposto per l'esazione delle multe comminate contro i conservatori delle ipoteche, i notai, ed i condannati criminalmente e correzionalmente.

Affin di agevolarsi la riscossione delle multe dovute dagli uffiziali e funzionari pubblici, sono autorizzati i direttori e gl'ispettori controlori a ritenerne l'importo dalla indennità delle spese di giustizia, cui i medesimi avessero dritto.

Col regolamento approvato sovranamente nel dì 13 maggio 1833 si è determinata la pratica da osservarsi per la riscossione delle multe di polizia in Napoli e suo distretto.

I ricevitori ne hanno il carico di esazione, e con distinti borderò ne versano il prodotto alla real commessione di beneficenza in virtù del sovrano rescritto de' 21 maggio 1832.

§. 184.

Del ramo della crociata.

Con sovrana risoluzione presa nel consiglio di stato ordinario del dì 8 marzo 1832, il prodotto delle bolle della crociata è stato riunito all'amministrazione del registro e bollo.

Le somme si versano nella tesoreria generale, come particolarmente incaricata delle spese della real marina, per impiegarsi all'armamento de'reali legni contro la pirateria, a norma del real decreto de' 25 aprile 1823.

Il servizio di tal ramo è stato determinato col regolamento approvato dal ministro delle finanze de' 7 agosto 1833, partecipato agli ordinari delle diverse diocesi. Eccolo:

» A meglio regolare il servizio della crociata, ed a rendere più

facile il metodo de' versamenti, ha S. E. il ministro delle finanze approvato il seguente regolamento da aver vigore dal primo settembre prossimo in poi ».

» La carta per la stampa delle bolle sarà acquistata per appalto sulle condizioni che saran fissate dall' amministratore generale del registro e bollo, salva l' approvazione di S. E il ministro delle finanze ».

» La carta sarà somministrata dallo appaltatore a tempo determinato, ed il prezzo ne sarà pagato dietro la consegna, e riconoscenza della medesima ».

» La carta dopochè sarà riconosciuta ricettibile, sarà consegnata al magazziniere della carta grezza dell' amministrazione generale, che ne rilascerà riconoscenza all' appaltatore mediante la redazione de' consueti verbali, al pari di ciò, che si pratica per la fornitura della carta ad uso di bollo ».

» Il numero delle bolle a stamparsi in ogni anno sarà stabilito prudenzialmente dall' amministrator generale al confronto dello spaccio degli anni precedenti. Tra le bolle a stamparsi son pure comprese le solite istruzioni a parrochi, ed altri fogli occorrenti alla pubblicazione della crociata ».

» La qualità delle bolle sarà »:

» Non minore del prezzo di grana 13.
» Comuni. idem. 26 1/4.
» Nobili. idem. 52 1/2.
» Sacerdoti. idem. 26 1/4.
» Prelati. idem. 52 1/2.

» La stampa delle medesime dovrà trovarsi eseguita pel mese di agosto in ogni anno, onde potersene fare a tempo la spedizione nelle curie ».

» Saranno adoperate ad un dipresso la stessa vigilanza, e le stesse precauzioni per la stampa delle bolle, che si usano per la bollasione della carta di regio dazio ».

» La stampa si eseguirà co' torchi e caratteri che tiene l' amministrasione e per mezzo di appalto economico da sottoporsi all' approvazione ministeriale, ammenocchè coll' esperienza non si riconosce di farle eseguire con altro metodo, ed altri mezzi economici, che saran proposti al ministro delle finanze per la sua sanzione ».

» Le bolle stampate saranno consegnate al magazziniere del bollo presso l' amministrazione generale, formandosene i corrispondenti verbali ».

» Nel mese di settembre sarà fatta la spedizione delle bolle nelle curie su di uno stato distinto, che ne sarà preventivamente rimesso al magazziniere. Della spedizione ne sarà redatto un verbale in doppio come ne' movimenti della carta bollata, e le spese d' imballaggio, ed altro che occorreranno, saranno regolate a somiglianza di quanto praticasi per le spedizioni della carta

suddetta, o in altro modo, che sarà creduto più conducente ad una giusta economia ».

» Le bolle saranno spedite agli ordinarî delle diverse diocesi per mezzo del procaccio, con uno stato di dettaglio delle diverse qualità che si spediscono, e gli ordinarii medesimi sono tenuti accusarne la ricezione. Le spese del procaccio sono a carico dell' amministrazione ed il rimborso sarà praticato a favore dell' officina del medesimo con lo stesso sistema che si tiene per le spedizioni della carta bollata ».

» Gli ordinarii terran la corrispondenza con l' amministratore generale del registro e bollo, per tutto ciò che riguardar possa il ramo della crociata ».

» I distributori saran prescelti da vescovi, e questi oltre dell' obbligo di far pubblicare, e predicare la bolla ne' comuni della loro diocesi, dovranno cooperare con tutti i mezzi della loro autorità per la riscossione de' prodotti delle medesime, intendendosi l' accredito delle stesse fatte alle curie, e non già ai distributori ».

» I vescovi che verseranno i prodotti delle bolle ne' modi che saranno loro più facili, o presso i ricevitori distrettuali e generali, o presso il tesoriere generale, dandone in pari tempo conoscenza all' amministratore delle somme da essi versate. Sono poi incaricati i ricevitori distrettuali e generali e il tesorier generale alla fine di ogni mese, di spedir all' amministratore generale uno stato delle somme introitate nel mese medesimo, con la distinta delle diocesi versanti. Niun emolumento, o premio di esazione sarà accordato agli agenti della tesoreria ».

» Quante volte negl' interessi ordinarii dovessero essere astretti i distributori delle bolle, sarà a ciò provveduto con particolari disposizioni, e secondo il bisogno dell' amministrator generale del registro e del bollo di accordo con gl' intendenti ».

» I carichi di ciascuna curia saran giustificati co' versamenti, e con la restituzione delle bolle non distribuite, che sarà fatta direttamente dalle curie stesse all' amministrazione generale, o per mezzo del procaccio o altrimenti, come tornerà conto agli ordinarii ».

» Per tutto ottobre di ciascun anno le bolle non distribuite dovranno trovarsi restituite in amministrazione, elasso questo termine non faranno più discarico per le curie ».

» Le bolle indistribuite sieno quelle rimaste nel magazzino, sieno quelle restituite dagli ordinarii, saranno bruciate, restando a cura dell' amministratore generale di stabilire il modo di tale operazione col concorso di un agente di polizia ».

» Per la distribuzione delle medesime sarà accordato il premio di grana due per ognuna sulle bolle minori, grana tre sulle comuni e pe' sacerdoti, e grana quattro sulle nobili e pe' prelati, e sarà diviso egualmente fra la curia, ed i distributori, ben inteso che un tal dritto è accordato per le sole bolle distribuite a pagamento ».

» Nella centrale saranno tenuti per questo ramo tanti giornali, per quante sono le provincie, divisi per diocesi ed un libro maggiore ».

» Questa contabilità sarà tenuta nella officina addetta al ramo medesimo sotto la direzione dell' uffiziale incaricato di tal servizio ».

§. 185.

Delle spese di giustizia.

L' amministrazione è incaricata di anticipare le spese de' processi per le trasgressioni, pei delitti, o pei misfatti compilati, cioè:

Da' giudici di circondario, da' giudici istruttori di distretto, dalle gran Corti speciali, a norma delle rispettive competenze stabilite dalla legge organica sull' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817.

Dalle supremi commissioni di stato instituite col real decreto de' 24 maggio 1826.

Da' tribunali militari: 1. giusta la giurisdizione fissata dallo statuto penale militare per l' armata di terra sanzionato con legge de' 30 gennaio 1819. 2. giusta gli statuti militari per l' armata di mare, e pei reati commessi da' forzati e loro custodi, emanati con legge de' 28 giugno 1819, e giusta lo statuto penale pei reati de' presidiari e loro custodi sanzionato con legge de' 29 di maggio 1826.

Dalle commessioni militari pei giudizii contemplati nell' articolo 4 del real decreto de' 6 marzo 1834.

In fine per lo procedimento *ex officio* in materia civile.

Di qui emana la divisione delle spese *correzionali*, *criminali*, *militari e civili*.

Il regio erario non è tenuto però ad anticipazione di spese generalmente in tutte le cause penali, ma colle restrizioni seguenti:

1. Le spese de' processi per tutt' i *reati criminali* debbonsi anticipare dall' amministrazione non ostante l' intervento della parte civile. Ogni legislatore ha riconosciuto il principio, che la giustizia è il primo bisogno degli uomini; che essi sono in dritto di ottenerla, come di renderla è dovere di ogni governo bene stabilito. La persecuzione de' misfatti è il principale uffizio del pubblico ministero; ed il real governo provvido ad assicurarne la repressione, non attende l' istanza privata per soddisfare l' ordine sociale oltraggiato.

2. Quando si tratti di delitti pei quali l' azione pubblica vien *ex officio* esercitata dal pubblico ministero.

3. In quei giudizi per delitti, pei quali non può esercitarsi la azione penale senza istanza della parte privata le spese saranno a carico della medesima, salvo il caso della comprovata indigenza, giusta l' articolo 6 del decreto suindicato, e di quello de' 21 settembre 1818.

4. Gli accusati i quali debbono dare l' indennità a testimoni citati a loro richiesta saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se giustificano di non essere portati ne' pubblici registri (il ruolo e catasto della fondiaria) come contribuenti al di sopra di ducati sei : ed in tal caso si pagano dalle casse dell' amministrazione.

5. Per gli esperimenti di fatto ordinato dalla gran corte criminale *ex ufficio* nella pubblica discussione, o a richiesta del pubblico ministero, il real tesoro dee anticiparne la spesa.

6. Ne' delitti e contravvenzioni forestali commessi ne' boschi dei privati, se manca l' istanza della parte danneggiata; non può esservi dritto ad azione pubblica, e conseguentemente non vi è luogo ad anticipazione di spese.

7. Le spese pei giudizi d' insubordinazione militare agitati presso i consigli di guerra di guarnigione debbono anticiparsi dalla amministrazione. Laddove però i giudizi di tal natura si trattino presso i consigli di guerra di corpo, le casse del registro non debbono pagarne le spese.

8. Le spese di giustizia necessarie per l'applicazione delle multe per contravvenzioni rurali ed urbane in beneficio dei comuni, o degli appaltatori di tali multe, che si pronunciano a norma della legge de' 12 dicembre 1816 e del decreto dei 12 gennaio 1822, si devono anticipare dagli stessi comuni, o dagli appaltatori.

9. Le spese per la persecuzione de' reati di controbando, e di altre frodi commesse in danno dei dritti doganali, sono a carico dell' amministrazione generale de' dazi indiretti.

10. Le spese di giudizio per la querela di falso in principale contro scritture private, debbono guarantirsi da' querelanti, non essendo tenuta ad anticiparle l' amministrazione, giusta il prescritto nel real decreto de' 14 ottobre 1831.

11. Il pubblico ministero esercita l' azione penale senza bisogno d' istanza privata nel caso di matrimoni clandestini, o contratti senza i sollenni voluti dalla legge, giusta il decreto dei 25 settembre 1828.

12. Le transazioni nei controbandi non estinguono il procedimento di *uffizio* quando non portano alla sola pena dell' ammenda, ma a quella di prigionia o più grave, procedendosi pei reati di contrabando, e per le trasgressioni in materia di caccia, foresta e pesca sempre di *uffizio*.

13. L' ufficiale di polizia giudiziaria che per l' art. 43 delle leggi di procedura penale dee avvertire il querelante del dritto che gli compete, dovrà pure avvertirlo dell' obbligo che contrae, laddove faceva istanza per la punizione de' colpevoli, di rimborsare le spese del giudizio all' amministrazione del registro.

14. La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa, nè dichiarata efficace, se prima o dal querelante, o dall' imputato stesso non sia indennizzata l' amministrazione del registro di tutte le spese anticipate, a tal' effetto il giudice ne farà la liquidazio-

ne sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi l' importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata nel processo.

La rinunzia degli offesi all' istanza di punizione non toglie il dritto alla real tesoreria di agire pel ricupero delle spese anticipate per queste cause, come lo ha per tutte le altre cause penali, dappoichè la rinunzia dell' offeso è stabilita dalla legge per la remissione della pena del reato, e non già per la condonazione delle spese.

Sotto la denominazione di spese di giustizia indistintamente pel ramo correzionale, criminale, e militare sono comprese le indennità:

1. Di viaggio e di soggiorno dovute a testimoni;
3. Di trasporto e nutrimento degli arrestati e de' condannati.
4. Di salario a' becchini ed altri operari;
5. Di viaggio e di soldo de' medici, de' chirurgi, e delle levatrici.
6. Di emolumenti a membri dello camere notariali per le perizie;
7. Di viaggio e di vacazioni di periti di arti liberali;
8. Di viaggio e soggiorno degli uscieri;
9. Di mercede agli uomini di polizia in Napoli;
10. Di viaggio e di salario de' cancellieri;
11. Di viaggio e di vacazione de' giudici;
12. Di trasporto di oggetti di convinzioni;
13. Di spese di esecuzione per le sentenze;
14. Di spese di stampe de' giudizi pel ramo civile;
15. Le indennità per lo procedimento di uffizio in materia civile.

I premi stabiliti dagli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura ne' giudizi penali a favore di coloro che eseguono gli arresti degl' imputati inseritti nell' albo de' rei assenti.

Tutte le descritte spese debbonsi pagare dall'amministrazione del registro e bollo; la medesima deve indi ricuperarne l' importo.

Tra le spese surriferite sono *urgenti* quelle indicate ne'numeri 1 a 4. Tutte le altre sono *non urgenti*. Son detti urgenti tanto per le qualità delle spese, che delle persone cui sono pagate, le quali non possono attendere e soffrire distrazioni da' loro travagli giornalieri per far adempire le formalità cui le spese non *urgenti* vanno soggette.

ARTICOLO XVII.

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE

§. 186.

Dell'amministrazione generale delle contribuzioni dirette.

Supponete un popolo all'infanzia di sua politica associazione: supponetelo all'ultimo grado di possibile sviluppamento di civiltà: correte tutto l'immenso stadio che divide questi due estremi dalla prima mossa della umanità miglioratrice di se stessa sino all'ultima barriera che considerar si voglia come meta, come confine della generosa spinta ad una sempremai crescente progressione migliorattrice: da quella iniziativa sino al punto il più che si possa alla migliorazion civile ravvicinato, la contribuzione diretta è sempre quella che il primo posto occupar deve fra le contribuzioni di uno stato. La storia, e le meditazioni de' saggi, ed oltre a ciò, le desiose immaginazioni di chi spinger vorrebbe lo stato umano a stato di angeliche creature: tutto concorre alla dimostrazione della verità testè cennata. La confortano l'esperienza di fatto, la prudenza intellettuale, l'immaginazione stessa spinta ad esagerazione per eccedenza di bontà.

È noto che gli economisti, i seguaci cioè della scuola del dottor Quesnay, tutta la ricchezza nazionale riconoscendo dalla terra, tutta la contribuzione concentrar volevano ed addensare nell'unica fondiaria. Qualunque prodotto dell'industria, stabilivano, altro non fa che riprodurre valori territoriali nel corso del valore industriale già consumati e distrutti. Una pezza di panno oggi distaccata dal telaio, essi dicevano, rappresenta i velli delle pecore che sono stati impiegati per farla; rappresenta il nutrimento e il mantenimento di chi ha lavata, pettinata, filata, tessuta lana: rappresenta in fine il mantenimento ed il nutrimento di chi ha diretta l'opera.

Non varrebbe il pregio rammentar queste viete dottrine, se un moderno ed ingegnoso autore non avesse fatto studio dimostrare, che comunque si alloghino le imposizioni, con l'andar del tempo tutto vada finalmente a livellarsi, e per ultimo risultato, gli ultimi consumatori son sempre quelli che ne scontano il carico. (Canard, *Principii di economia*). Questo autore quantunque sembri non voler ricalcare servilmente le pedate di Smith, pure con tutti i seguaci della scuola del filosofo inglese, compreso G. B. Say, non aveasi formata una giusta idea dell'indeterminato aumento de'valori, che la circolazione e la forza della fiducia van creando; quando anche voglia prescindersi dall'origine fondamentale de'va-

lori, che dei prodotti materiali con gl'immateriali prodotti sostiene ed avvicenda prodigiosamente l'armonica reciprocanza.

È ormai da non poter più mettersi in problema, che se le imposizioni indirette, come tanto accortamente vide il Montesquieu, formano il modo men'oneroso per raccogliere le pubbliche entrate, e che il gran vantaggio della contribuzione diretta, la certezza cioè di poterne dedurre fin da principio di una gestione economica la quantità, può molto approssimativamente riferirsi anche alle contribuzioni indirette, col mezzo degli appalti e delle regie. Ma insiememente non è più da mettersi in problema che qualunque specie d'imposizione diretta andar voglia al minimo possibile ridotta, e posto che da una contribuzione diretta e fondiaria non possa prescindersi, le condizioni indispensabili di essa sono le seguenti, che in forma di aforismi ben possiamo esibire.

1. Eguaglianza proporzionale della quota, da somministrarsi al pubblico erario da possessori di qualunque specie di proprietà, che costituisca una rendita;

2. Definizione proporzionale dell'imposta, in modo che le sorgenti di rendita non ne rimangano offese, e nella eventualità conseguentemente opposte a menomarsene la somma.

Per le quali considerazioni, sarebbe meno iattura di tempo e d'inchiostro il far rivivere le viete quistioni sulla utilità e possibilità di una contribuzione unica, nella quale si concentrino tutte le altre, e tutte quante possa rappresentarle. Aggiungiamo soltanto che fra di noi, mentre una tal quistione tuttavia vigoriva, non mancarono ingegnosi autori, i quali per esame preliminare discuter ne vollero la possibilità. Il Broggia nell'anreo suo trattato dei *tributi*, *dazi*, *e monete*, crede che i fondi del regno, esclusa l'isola, non sia meno di mille ed ottocento milioni così in terre come in edifizi; e per ciò fissando la rendita al cinque per cento, ed una decima su questa rendita, crede potersene formare un tributo di nove milioni all'anno. Il Targioni, calcolando per ventiquattromila miglia quadrate l'estensione del territorio fruttifero, che formano ventiquattro milioni di moggia, queste, egli dice, valutar si possono dieci ducati all'anno di rendita; e perciò il tributo annuo può ben ascendere a dodici milioni ed otto decimi.

§. 187.

Del catasto.

La parola *catasto*, o *catastro*, è voce dell'infima latinità, e dinota il volume nel quale vengono annotati i beni, le loro qualità, le rendite, i loro possessori. Varie etimologie se ne danno. La più probabile sembra quella del Perezio che la deduce dal greco *kathastimai* (*rimuovere*), che la valutazione de' beni e l'annotazione dei loro proprietari esser vi deggiono di tratto in tratto rinnovate.

Dai romani questo volume veniva denominato *censo*, o *tavole censuali*. Se ne attribuisce l' istituzione a Servio Tullio. Di cinque in cinque anni ogni cittadino era nell' obbligo di farvi inserire il proprio nome, quello de' figli, delle mogli, de' servi, e tutto ciò che possedeva; a fine di ragguagliarsi la contribuzione da ciascuno dovuta al pubblico erario: chi non adempiva ad un tal dovere, perduta la qualità di cittadino, passava alla condizione di servo. Questi per traslato, si disse censo cioè la contribuzione stessa che ciascuno pagava, proporzionalmente alla propria possidenza.

Da Roma il censo propagò di mano in mano per tutte le parti ove si estese la dominazione di lei, ed ognuna ebbe le sue tavole censuali, per proporzionarvi il tributo. E sebbene in Roma ai tempi di Vespasiano il censo non più fosse in uso, pure nelle altre città venne conservato.

Nel nostro regno il costume di descrivere in un volume tutti i beni, tanto delle università, e de' baroni, che delle chiese, e de' borghesi, allodiali e feudali, liberi ed oberati, risale alla fondazione della monarchia. Ordinò Ruggiero che uno se ne formasse nel quale le rendite si fossero annotati in massa, il quale si disse *Breviarium*, e minutamente poi in tanti volumi particolari, che si denominarono *Defedarii*: e con quelli proporzionalmente i servigi ordinari e straordinari si definivano.

Sotto Guglielmo I, nel tumulto di Palermo da' nobili suscitato, quei libri andarono in fiamme; abbiamo però da Falcone, che un certo Matteo notaio prendesse cura di presto rifarli. Del resto, che ciascuna università avesse sotto i Normanni e gli Svevi le sue tavole censuali, per la ripartizione delle imposte, non è da affermarsi con sicurezza; nè le nostre costituzioni, nè altri storici monumenti ne parlano.

Ma non è da dirsi altrettanto sotto gli Angioini. Carlo II ordinò, che in tutte le calende di maggio avesser cura i giustizieri di far eseguire l' apprezzo dei beni in ciascuna università e che alla fine di agosto, secondo l'apprezzo fatto si procedesse alla tassa proporzionale di ciascun cittadino. E lo stesso ripetè non solo per la ripartizione delle sovvenzioni generali, e di altri pubblici servizi; ma anche per quelli che eran propri delle università. Roberto inoltre ordinò a' giustizieri che per le collette stabilite dal Re, obbligassero tutte le università a formar dei libri, che chiamò *quaterni*, nei quali tutti i cittadini ed i loro beni venissero notati, e servissero di norma per le contribuzioni di ognuno.

Finalmente Ferdinando I di Aragona, per render più facile la descrizione del censo, e men soggetta alle frodi dei potenti, volle che con l' autorità del magistrato locale per mezzo di sei deputati da sceglersi nelle diverse classi della popolazione municipale, tutte le persone ed i loro beni di qualunque natura si fossero, dopo essere stati legittimamente valutati, in due simili quinterni si descrivessero: con precisarvi eziandio tutto ciò che nell'apprezzarsi, tassarsi, estimarsi de' detti beni si fosse operato relativamente alla

possidenza di ognuno. Di questi due quinterni uno rimaner doveva in deposito nelle chiese di ciascuna università, l'altro rimettersi alla Regia Camera della Sommaria.

Nel governo vicereguale si cominciò a sentire il nome di catasto, o catastro; nel quale i nomi di tutti quelli che contribuir doveano ai pesi dell' università, e i loro beni si descrivevano con la definizione della quota delle contribuzioni di ognuno. Ma siccome varie difficoltà sorgevano per la formazione delle imposte tra i cittadini, così vari arresti troviamo della Regia Camera di molte istruzioni in diversi tempi emanate su questa operazione.

Intanto esenzioni e privilegi non mancavano per rendere affatto infruttuose le provvidenze di Ferdinando I d'Aragona.

Restituita a questi Regni la presenza del loro Sovrano, dopo il concordato con Benedetto XIV, il Re Carlo di Borbone prese in seria considerazione l'esatta formazione di un catasto, col quale tutti i beni senza eccezione alcuna venissero descritti, ed i privilegi e le immunità non desser luogo ad inesattezza. I comuni pagavano alla rinfusa, con un metodo detto a battaglione, dove il povero era sempre soperchiato. Per proporzionarsi all'opportunità de' popoli il pagamento delle prestazioni fiscali e degli altri pesi, e render giusta l' esazione, si pensò alla formazione di un nuovo catasto generale, in cui si descrivessero i nomi dei cittadini, la loro arte o professione, gli individui tutti delle loro famiglie, ed i loro beni di ogni sorta.

L'idea del Principe era che il peso de' tributi e delle altre prestazioni comunali fosse proporzionato alle forze di ciascuno, e di sollievo a quella classe infelice di sudditi che vive del proprio stento: cosicchè il povero ed il ricco sostenessero i pesi pubblici, secondo le loro forze e sostanze, e coloro che niente possedessero, niente pagassero. Ma questa nobile idea del Monarca, se racchindeva per metà i beni ecclesiastici, non comprendeva i beni feudali; e per le istruzioni del tribunale della Sommaria date fuori nel 1741 soffrì nel fatto tale alterazione dalle nostre antiche leggi, dalle massime del foro e da'pregiudizi nazionali, favorevoli ai soli ricchi, che il sollievo, di cui si voleva che godessero i poveri, divenne inefficace, ed il peso ricadde in gran parte sopra di essi.

A norma delle istruzioni, per mezzo di ministri provinciali incaricati, si obbligarono i comuni alla formazione del catasto, e quest'opera durò fino al 1753. Non si ottenne generalmente. Alcuni comuni vollero continuare le gabelle sul consumo. Altri comuni non fecero affatto catasto, e continuarono a pagare a battaglione. Altri lo fecero, e non l' osservarono. Altri adottarono un misto di tutto. Grandi maneggi si misero in opera nella formazione de' catasti: i ricchi si prevalsero delle mani de'subalterni e dell' interpetrazione delle istruzioni. L' oppessione del povero, e la prepotenza del ricco continuarono.

Per darsi una norma fissa alla esazione del tributo diretto, fu dal tribunale della camera della sommaria generalmente stabilita

la rendita di cinque ducati per 100 ducati di valuta de'beni stabili, e delle rendite, e del dieci per 100 pei capitali consagrati alla industria.

Si prescrisse che il testatico non dovesse eccedere un ducato, e l'oncia grana quattro e mezzo, cioè quindeci per 100. Ma questo fu un sistema di pura astrazione. Col fatto il tributo veniva inegualmente ripartito. I comuni ricchi lo soddisfacevano con le rendite patrimoniali; in altri esse ne formavano una notabile diminuzione. Nei più poveri comuni, i particolari n'erano gravati nella totalità, e spesso anche di vantaggio. La regolarità si osservava per gli abitanti di altri paesi, detti forestieri *buonatenenti*, che pagavano, secondo il prescritto della legge, grana quattro e mezzo ad oncia, senza brigarsi del più e meno.

Aggiungeremo finalmente che nell'anno 1777 dovendosi pei bisogni pressanti dello Stato imporre uno straordinario tributo, su la generale valutazione di tutte le proprietà, questo venne costituito; e sì disse: *decima feudale*, *decima sul burgensatico*.

E rammenteremo che, dopo varii anni di dispendiosissime operazioni, tanto questi antichi catasti, quando questi due ruoli di decime, servirono di elementi alla commessione temporanea delle contribuzioni dirette, incaricata della rettifica delle nuove matrici, ed alla confezione di un *catasto provvisorio*, che or serve di base al ripartimento delle contribuzioni dirette.

§. 188.

Movimento legislativo sulle contribuzioni dirette dall'anno 1806 al 1817.

Con la legge degli 8 agosto 1806 furono soppresse tutte le contribuzioni dirette, qualunque fosse la loro denominazione, per rimpiazzarsi da una contribuzione di una somma fissa, e ripartibile sopra tutte le proprietà fondiarie del regno, senza alcuna eccezione, fuorchè quelle le quali fossero determinate dall'interesse dell'agricoltura.

Con decreto poi de' 2 ottobre dello stesso anno tutti i privilegi e le franchigie sui dazi pubblici furono aboliti.

E siccome le operazioni delle ricompre degli arrendamenti non erano interamente eseguite, e non si credè facile mandarle prontamente a compimento, con altra legge de' 24 agosto 1806 tutti i creditori dello stato furono rimandati alla liquidazione del debito pubblico.

Intanto l'abolizione della feudalità aveva ugnagliata la condizione di tutte le proprietà fondiarie. Così la vagheggiata idea di stabilire una contribuzione fondiaria, che riunir potesse i vantaggi della universalità ed imparzialità, nella imposta e nella sua ripartizione ebbe spianata ogni via per mandarsi ad effetto.

Ma tre laboriose e difficili operazioni rimanevano a farsi:

1. dividere tutto il territorio del Regno in sezioni;

2. riconoscere le proprietà in ciascuna sezione;

3. valutarne le rendite.

La legge del dì 8 novembre dello stesso anno 1806 ne prescrisse la norma; ampie istruzioni, e copiose ministeriali nel corso di circa tre anni diressero la esecuzione.

L'opera però, ad onta di un esercito quasi d'impiegati, a tale oggetto addetti, non presentò quella regolarità che si desiderava; e nel 1809 si pensò ad una generale rettifica delle matrici di ruolo.

Si stabilì conseguentemente una *commessione temporanea delle contribuzioni dirette*, specialmente incaricata per la formazione di un catasto provvisorio (1).

Il modo da praticarsi per la rettifica delle matrici di ruolo fu amplamente specificato col decreto del 12 agosto 1809 — Per l'uniformità del lavoro, il decreto ne diè i modelli; per l'esattezza

(1) Con decreto del 4 aprile 1809 fu stabilito una commissione delle contribuzioni dirette, la quale venne incaricata della confezione di un catasto provvisorio del Regno; duplice essendone la salutare veduta: quella cioè d'intermettere pure una volta le tante ordinazioni volute dalle scelte eccezioni, dubiezze, erronee interpretazioni, lavori imperfetti: l'altra di raccorre in un corpo i tanti materiali sparsi e preparati che segnano, ma ancora di lontano, lo scopo cui erano dirette le mire, a conseguire almeno temporaneamente un dato fisso, onde l'imponibile non fosse in una dannosa mutazione. Il nome intanto di catasto provvisorio inferiva la idea di un bene avvenire, e seguiva l'assuetudine nel possidente di somministrare allo stato una porziona destinata dalle sue dovizie territoriali. Un giusto ragionamento ci ha persuasi che il censo sotto qualunque forma, esatto o aberrativo debba rimontare all'epoche più remote, dacchè le nazioni estinte, che ricavavano anche dai predii il tributo, non avrebbero potuto certamente ottenerlo, senza l'enumerazione, la designazione delle terre, senza valutarne i prodotti comunque. Senza punto fermarci a discussioni filosofiche su l'assunto, l'istoria ci addita che Romolo tassò tutti i cittadini della nascente Roma pel contributo personale: che una quasi egual prestazione esigeva Servo Tullio, che la imposta diretta era consagrata nel dritto Romano con le formola *capitis et soli*, che per tacere di tanti altri fatti, l'egregio Giureconsulto Ulpiano dà la norma la più distinta per la confezione del Censo *L. 24 ff. de Cens.* Se apriamo le nostre prammatiche, ne osserveremo molte, che danno disposizioni, dilucidazioni, per la istaurazione, e riordinamento de' catasti dappresso il dritto romano e municipale, fino a che poscia l'immortale memoria dell'augusto Carlo III nell'anno 1740 ne fè occupare di proposito la Regia Camera della Sommaria, e si effettuò il catasto generale, che se ridonda di errori è ben attribuibile ai tempi che volgevano allora. Le basi di quelle operazioni erano rivele e valutazioni, e con queste si ottennero quelle attese risultanze che dar poteano le circostanze. Il decreto intanto del 9 ottobre 1809 che dettò il piano per la formazione del catasto provvisorio, sanzionò le mutazioni, quando un fondo cambierebbe di proprietario, in virtù di atti traslativi di dominio, permise il cambiamento della rendita nella imponibile, allorchè il consiglio d'Intendenza pronuncierebbe il discarico, accordò rilasci e mutazioni per rendite accidentali, e regolò infine vari altri essenzialissimi punti sul meccanismo, e l'andamento di questa importante operazione. In conclusione: la destinazione di essi, importante precipuamente la località e l'estensione: la valutazione fissò l'imponibile: il catasto provvisorio in fine rendè certo ed invariabile per noi quanto su questa parte di pubblica economia era antecceduto.

e la regolarità, all'opera de' controlori si aggiunse quella di una commessione in ciascun comune, composta di cinque membri scelti dal corpo decurionale. Queste commissioni succedevano ai *ripartitori* stabiliti con la legge del dì 8 agosto 1806. Fu questo decreto accompagnato da minute istruzioni del Ministro delle finanze del primo ottobre 1809.

Procedute alle rettifiche, il decreto del 19 ottobre prescrisse il modo di rinnovazione degli stati di sezione, e diè la norma per le successive iscrizioni delle mutazioni.

Della forma degli stati di sezioni, e de'catasti provvisori, per la loro scrittura fu commessa la determinazione al Ministro delle finanze sulla proposizione della commissione delle contribuzioni dirette, giusta la ministeriale del 22 ottobre 1809.

Si ordinò che degli stati di sezioni e de' catasti provvisori si formassero due esemplari originali, da rimanere l'uno presso la direzione delle contribuzioni dirette, da conservarsi l'altro nell'archivio del comune.

Così di mano in mano la grand'opera del censimento cominciò a prendere un'andamento più regolare, e nel 1815 si trovò bastantemente inoltrata.

Restituito allora il re Ferdinando I in questa parte de'suoi reali domini, e desiderando che al più presto possibile si godesse del beneficio di una ripartizione fissa ed invariabile, la quale rendesse certo il peso imposto sulle proprietà, con real decreto del 10 agosto 1815 ordinò, che la formazione de' catasti già intrapresa, fosse stata compiuta all'intutto nel corso dell'anno 1816, e che il ministro delle finanze avesse preso all'uopo le misure le più adatte.

Abolì poi la commessione temporanea delle contribuzioni dirette; e la direzione suprema di questo ramo fu riunita al Ministero delle finanze; stabilì un consiglio delle contribuzioni dirette presso la Gran Corte de' conti, e determinò le funzioni di un Ispettor generale, de' Direttori, e de' Controlori per ciascuna provincia (1); quindi emanò il real decreto de' 10 giugno 1817, il quale è il solo attualmente in vigore per la contribuzione fondiaria.

Partendo noi dai principi stabiliti in detto real decreto e tenendo presente tutte le altre antecedenti disposizioni (non abrogate nè derogate) passiamo a farne l'esposizione.

(1) Vedi il decreto de' 28 agosto 1816.

§. 189.

Idee generali su questa specie d'imposta.

Nelle monarchie moderate, in cui tutte le volontà particolari sono espresse dalla sola ed unica volontà del Monarca, in cui il solo Monarca può conoscere tutte le risorse dello stato, e valutare i mezzi più idonei per accorrere ai bisogni del medesimo; è ben ragionevole, che qualora presso questi stati trattar si voglia d'imposizioni, il Monarca fissar ne debba la natura e l'estensione, come pure determinare su quali oggetti debbono esser levate.

In conseguenza di questo principio vero, quanto costante, il Re esaminate le circostanze dello stato, i bisogni e le risorse del medesimo, in ogni anno determina a qual somma ascender deve la contribuzione fondiaria, contribuzione che vien sempre aumentata di un dato numero di grana per ogni ducato, denominati perciò *addizionali*. Gli oggetti sottoposti a questa contribuzione sono;

1. Le terre di qualsivoglia natura, anche incolte, eccetinate però le strade e piazze pubbliche, ed i fiumi;

2. Le case di città e di campagna che servono all'abitazione, od all'industria rurale, le officine, fabbriche e manifatture:

3. I laghi, i canali di navigazione, le miniere, e le cave di pietre (1):

Vi sono tuttavia de' possessori di beni fondi, che quantunque padroni de' medesimi, han l'obbligo nondimeno di prestare delle annualità, sia in derrate, sia in danaro a favore de' padroni originari de' fondi: queste annualità sono alcune volte vitalizie, altre volte perpetue. E come che la contribuzione soddisfar si deve dall'attuale possessore delle cose su cui gravita, ragion voleva che a questi si desse il mezzo come indennizzarsi di una tal prestazione, sopra del padrone originario che ne percepisce la rendita. Il legislatore quindi, dopo di aver fissato in massima, che la contribuzione fondiaria non eccederà mai il quinto della rendita netta del fondo fruttifero, ha disposto, che trattandosi di censi, canoni, terraggi, od altre annue prestazioni, sotto qualunque denominazione, sia in danaro od in generi, sia di somme fisse o di prestazione di frutti, i reddenti, nel pagarle ai padroni originari, ne ritengono la quinta parte; i debitori di annualità diverse dalle precedenti, ritengono il 10 per cento su le annualità medesime, ed il 5 per cento i debitori di rendite vitalizie (2).

(1) Legge degli 8 novembre 1806, e decreto de' 10 Giugno 1817.
(2) Vedi l'art. 3 del real decreto de' 10 giugno 1817.

§. 190.

Basi della imposizione fondiaria.

Le basi di questa contribuzione sono, la rendita netta de'fondi, e la loro bontà rispettiva. La rendita netta consiste nel prezzo del prodotto lordo del fondo, depurato dalle spese di coltura, di conservazione, di mantenimento e quindi il prezzo di questo prodotto può esser valutato dal valore medio, calcolato su gli affitti di un decennio, o dall'interesse del prezzo de'fondi, qualora la compra sia stata fatta durante il decennio medesimo. La bontà rispettiva poi, consiste nella maggiore o minore utilità che procurano al proprietario.

Premesse queste nozioni, ne deriva come legittima conseguenza:

1. che le terre di qualunque natura si valutano in ragione della loro estensione e bontà, calcolando il valore imponibile su'documenti che si esibiscono, o su gli affitti di un decennio, ovvero sull'interesse del capitale impiegato nel comprarle: quelle poi addette a delizie, si valutano come le migliori terre coltivate del comune;

2. che la rendita netta delle case di abitazione è calcolata in ragione degli affitti di un decennio, deducendone il quarto per le riparazioni, e pel progressivo deperimento:

3. che la rendita de'mulini e degli edifizi addetti a manifatture, si valuta parimente in ragione degli affitti di un decennio, deducendone il terzo, a causa delle maggiori riparazioni, e del più facile deperimento:

4. che le fabbriche rustiche costruite nell'interno delle terre, per servire esclusivamente agli usi di agricoltura o di pastorizia, si valutano in ragione dell'estensione del suolo che occupano, assimilato, in quanto al valore imponibile, alle migliori terre del comune (1).

Il legislatore nondimeno nel fissare queste basi, non ha perduto mai di vista l'incoraggiamento dovuto all'agricoltura, ed al miglioramento de' luoghi fabbricati; quindi ha voluto:

1. che le case e gli edifizî costruiti di pianta, sopra suoli ove niun edificio siavi stato pel corso di anni quindici, a contare dal giorno in cui i medesimi sono stati messi in istato di abitazione e di locazione, restino tassati soltanto in ragione del valore imponibile del terreno che occupano:

2. che le case o gli edifizi aumentati o migliorati, per cambiamento di forma o di destinazione, come pure i casaleni ricostruiti, non ricevono aumento di materia imponibile, per lo spazio di anni otto, calcolato dall'epoca del compimento degli aumenti o delle migliore:

(1) Legge degli 8 novembre 1806, e decreto de' 10 giugno 1817.

3. che gli anzidetti termini di quindici e di otto anni, si riducono a quattro ed a due anni per molini e per gli edifizi addetti a manifatture, construiti di pianta, ovvero riparati e migliorati;

4. che relativamente ai fondi rustici, fissato che sarà il loro imponibile, non possano ricevere aumento di contribuzione, per qualunque miglioraziene in essi facciasi, fino all'anno 1860, se trattasi di terreni qualunque; e fino all'anno 1880 se di oliveti e di boschi piani, o montuosi di qualunque natura (1).

§. 191.

Ripartizione.

Determinato dal Sovrano l'intero valore della imposizione fondiaria, ne decreta la ripartizione fra le diverse provincie, assegnando a ciascuna quel contingente, che crede convenirle, avuto riguardo all'estensione e bontà del suo territorio.

Questo contingente si ripartisce dal consiglio provinciale fra'distretti della provincia; ed i consigli distrettuali ripartiscono il contingente del distretto, fra i comuni che lo compongono. In queste ripartizioni, tanto i consigli provinciali, quanto i distrettuali debbono aver sempre presente la estensione e bontà dei territorii de' rispettivi comuni, al pari del legislatore, nella ripartizione del totale dell'imposizione fra le diverse provincie.

La ripartizione del contingente di un comune fra'proprietari del medesimo, si esegue infine dal sindaco, dagli eletti, e dai ripartitori assistiti dal controloro; i quali dovran precedentemente determinare la estensione e bontà de'fondi, che ciascun possiede nel territorio del comune. Ma perchè si conosca con quale giustizia ed esattezza si deviene a tal'esecuzione, è uopo trattare più circostanziatamente questa materia.

Il sindaco e gli eletti di un comune in compagnia di quattro ripartitori due de' quali sono nominati dal decurionato fra gli esperti di campagna del comune medesimo, e due altri dal sottintendente fra gli esperti de' comuni limitrofi, assistiti dal controloro, si recano a visitare l'intero territorio del comune, e lo dividono in tante grandi *sezioni*, secondo che credono espedieute: fatta questa operazione ne formano il quadro corrispondente, notando ogni sezione con una lettera alfabetica, che si

(1) Da' diversi agenti delle contribuzioni dirette sono stati elevati i dubbi, se cioè nel caso di mutazione di coltura per causa di disastro o *calma*, debbasi adattare il contributo alla nuova coltura; e se debbasi pagar contributo pei fondi occupati dalle nuove strade che si costruiscono. Furono risoluti questi dubbi, e pel primo caso, si decise di adattarsi il contributo alla nuova coltura del fondo; sul secondo, che la porzione de' fondi occupata dalle nuove strade, sarà esattamente discaricata nel catasto. — Ministeriale de' 16 agosto 1817.

affigge alla porta della casa comunale. Quindi si recano a visitare il territorio di ciascuna sezione, e formano tanti quadri, per quante sono le sezioni in cui si trova già diviso il territorio del comune.

Questi quadri contengono.

1. le proprietà de' particolari designate con un numero progressivo, e col nome, cognome, stato e domicilio del proprietario :

2. la loro classe e natura; come case, terre coltivabili, prati, vigne ec.

3. la estensione della superficie: la rendita imponibile di ogni proprietà, determinata come si è detto di sopra. Le deliberazioni che occorrono nella formazione di questi quadri, si prendono sempre a maggioranza di voti (1).

§. 192.

Rettifiche e richiami.

Fatta in tal modo la ripartizione, si forma la matrice fondiaria (catasto) ed indi i ruoli. Ma come di leggieri avran potuto correre degli errori in danno tanto de' comuni, quanto dei particolari contribuenti : un infortunio avrà potuto diminuire in tutto od in gran parte la rendita di un contribuente; quindi la necessità de' richiami per parte di chi si crede di essere stato danneggiato, e quindi ancora il bisogno delle *rettifiche* e *discarichi* o *riduzioni* di quote, in favore di chi giustamente reclama.

I richiami adunque possono aver luogo per più cagioni, e si producono da'particolari contribuenti per ottenere i corrispondenti *discarichi* o *riduzioni*. I comuni poi o l'amministrazione provinciale delle contribuzioni dirette, producono domande per la corrispondente *rettifica de' catasti*.

Premesse queste brevi nozioni passiamo ad occuparci delle *rettifiche*, quindi de'*richiami* e *discarichi*.

Delle rettifiche. Dal principio stabilito dianzi, che le domande di rettifiche produr si possono tanto da'comuni quanto dall'amministrazione, ne deriva come conseguenza di legge :

1. che la domanda prodotta in nome del comune deve esser preceduta da una deliberazione decurionale che l'approvi, e presentata dal sindaco all' intendente :

2. che quella prodotta in nome dell' amministrazione dev'esser formata dal direttore provinciale, o dall'ispettor generale delle contribuzioni dirette.

Queste domande possono aver luogo per quattro motivi, i quali tanto separatamente, che complessivamente operano sempre la *rettifica*, cioè :

---

(1) Legge degli 8 novembre 1806, e decreto de' 10 giugno 1817.

1. se sia corso errore su l'estensione territoriale del comune in più, o in meno:

2. se le tariffe di valutazione sieno generalmente troppo alte, troppo basse, o mal proporzionate:

3. se si rinvenga errore su la classificazione delle terre e delle case;

4. se per causa d'imperfezioni di dettaglio, cagionate da frodi o negligenze, un gran numero di proprietà si trovi viziosamente riportato nel *catasto*, sia per errori su le parziali misure, o su le classificazioni, sia per difettosa determinazione delle colture o per erronea applicazione della tariffa.

Le domande in disame, oltre dell' esposizione di uno o più degli enunciati motivi, contener debbono (se si producono in nome di un comune) la indicazione per lo meno di quindici proprietà, su le quali si verifichi il motivo del gravame; ovvero (se si producono in nome dell' amministrazione) alcuni esempi che possono giustificarli.

Le domande fatte in nome de'comuni, accompagnate dalla corrispondente deliberazione decurionale, e da un rapporto motivato, s'inviano all' intendente, e da questi al ministro delle finanze: e quelle in nome dell' amministrazione, sono inviate direttamente allo stesso ministro, dal direttore od ispettore generale delle contribuzioni dirette.

Il ministro, ricevute le domande, consulta il consiglio delle contribuzioni dirette, relativamente alla loro ammessione, quindi risolve su le medesime, e nell' affermativa incarica l' Intendente ed il direttore delle contribuzioni dirette della corrispondente rettifica, determinando l' ordine successivo, secondo il quale debbano essere mandate in effetto.

Commessione di rettifica. Ricevuto, l' intendente, l' incarico delle rettifiche, nomina di concerto col direttore, tante commessioni quanti sono i comuni in rettifica, ed il direttore destina i controlori che debbono rispettivamente presedervi. Ogni commessione è composta di un numero di probi proprietari, non mai maggiore di otto, nè minore di quattro; un terzo di quest'individui è scelto dall' intendente fra' proprietari del comune in rettifica, ed i due terzi rimanenti fra'proprietari de'comuni compresi nello stesso distretto; vi aggiunge ancora due agrimensori proposti dal direttore, e la commessione nomina due esperti di campagna per essere coadiuvata dalle loro conoscenze. I decurioni ed i proprietari, le proprietà de' quali sono citate nella domanda di rettifica, non possono mai far parte di questa commessione. Nondimeno il sindaco ed uno o due decurioni, nella qualità di deputati, e come parti interessate v' intervengono, ma senza voto.

Operazioni. Il controloro incaricato della rettifica del catasto di un comune, formata che sia la commessione, si reca nel comune in rettifica, ed incomincia ad agire sopra luogo insieme alla commessione medesima. Qualunque sia il motivo della *rettifica*,

la commessione incomincia dal far misurare, da' suoi agrimensori, cinque proprietà più cospicue di ogni sezione; ed il controloro può assoggettare alla stessa misura tutte le altre proprietà che crede spediente, per facilitare la rettifica della quale si occupa.

Fatta questa prima operazione il controloro e la commessione, portano il loro disame su le proprietà citate come esempio nella domanda, verificano sopra luogo se sieno corsi errori relativamente alla loro estensione, classificazione, e ad ogni altro errore di dettaglio, e rilevano quelli che possono far presumere la imperfezione del *catasto*. Rilevano i vizi che per avventura esser vi possono su la tariffa di valutazione, esaminando un per uno gli atti di compra, relativi alle proprietà citate nella domanda, perfezionati nel decennio che si frappone dal 1798 al 1807. Eseguono tutte le altre operazioni che possono venir loro indicate dal direttore delle contribuzioni dirette, e stabiliscono in fine tutti gli elementi necessari per potersi dare il più esatto giudizio sul merito del *catasto*.

Il controloro e la commessione si occupano in fine a rilevare tutte le imperfezioni che rinvenir si possono nel *catasto*, e propongono le parziali correzioni da farsi per ripararvi e metterlo in regola. Quando poi le imperfezioni sono tante e di tal natura, da non poter essere riparate mediante correzioni parziali, come se negli stati di sezione non siasi seguito l'ordine topografico, erroneamente indicate le specie di coltura, se vi sieno duplicazioni od omessioni in numero eccessivo, alterata generalmente la estensione in più o in meno, non corrispondenti le tariffe al vero valore de' fondi ec. ec. in tal caso rifanno essi di bel nuovo tutti gli stati di sezione, che si sottoscrivono da'membri della commessione, dal sindaco e da' deputati decurioni del comune, e quindi l'inviano con tutte le carte relative al direttore delle contribuzioni dirette, il quale con suo rapporto l'invia al ministro delle finanze per la corrispondente approvazione. Ottenuta questa si procede alla rifazione del *catasto*.

Di qualunque operazione eseguita dal controloro assieme alla commessione, si stende un circostanziato processo-verbale, munito delle firme del controloro e di tutt' i membri della commessione.

Le controversie, che per avventura sorger possono, nel corso delle operazioni per la rettifica, si decidono dalla commessione a pluralità di voti, su la proposizione del controloro; se il medesimo trova irregolari queste decisioni, le riferisce al direttore delle contribuzioni dirette dal quale vengono definite. Il direttore in casi gravi si dirige al ministro, e promuove la superiore determinazione.

Queste operazioni non possono durare più di quaranta giorni, e questi possono essere aumentati di altri venti, nel solo caso di rifazione degli stati di sezione. Tutti gli atti in fine formati dal controloro e dalla commessione, si descrivono in un giornale, a

cui si alliga il volume de' documenti corrispondenti, e gli stati di sezione rifatti, se ve ne sono (1).

Dei richiami. I richiami de' quali ci accingiamo a trattare sono di due specie, cioè *particolari*, e *collettivi*; i primi si producono dagl' individui contribuenti per loro singolare interesse, i secondi si producono dal percettore od esattor. comunale, per essere disgravato di quelle rate di contributo fondiario, rese inesigibili per l' impotenza de' contribuenti gravati; quindi è nostro dovere di occuparci partitamente delle dottrine che li concernono, seguendo in ciò quel metodo che meglio conduce alla loro intelligenza.

§. 193.

Richiami particolari.

Sotto questa rubrica van compresi tre sorti di richiami, cioè richiami per discarico o riduzione, richiami per disastri, e richiami per locazione.

Richiami per discarico o riduzione. Questi richiami possono prodursi da' particolari contribuenti pe' seguenti motivi:

1. quando sia stato loro imposta una rata di contribuzione fondiaria per fondi che non esistono:

2. quando gli stessi fondi sieno stati tassati duplicatamente, tanto nello stesso comune, quanto in comuni diversi:

3. in fine quando su la totalità de' beni di un proprietario, siti nello stesso comune, si trovi imposta una somma di dazio, che in principale, supera la quinta parte della sua rendita netta, almeno di un ventesimo del dazio stesso.

Modo di produrli. Il reclamante redige il suo richiamo in carta bollata di sei grana, esponendovi il motivo che lo giustifica, vi appone la sua firma e la fa autenticare da un notaio ne' comuni capoluoghi di circondario; questa autentica si supplisce dal Sindaco negli altri comuni. A questo richiamo si unisce:

1. l' estratto dell' articolo del ruolo, che si rilascia *gratis* dal-l' esattor comunale;

2. l' estratto del catasto, il quale contener deve le proprietà non solo, che formano l' oggetto del richiamo, ma tutte le altre proprietà che lo stesso contribuente possiede nel tenimento del comune;

3. tutti gli altri documenti, che vi si citano, in originale od in copia autentica. Tanto i richiami, quanto gli estratti de' quali debbono essere accompagnati, sono esenti dal registro.

Istruito in tal modo il richiamo, si presenta dal reclamante al sottintendente, il quale vi appone la data della presentazione,

---

(1) Decreto de' 10 giugno 1817 titolo II. ed instruzioni del ministro delle finanze del 1 ottobre 1809 e 17 ottobre 1818.

il numero di ordine, rilascia il corrispondente ricevo, e resta con ciò responsabile della dispersione, ne fa prendere quindi un registro sommario, ed invia al direttore delle contribuzioni dirette ne' giorni quindici, ed ultimo del mese, tutt' i richiami da lui raccolti ne' quindici precedenti giorni. Il direttore ne accusa il ricevo, prende registro di tutt' i richiami, e quindi li trasmette rispettivamente a diversi controllori distrettuali, a' quali n' è affidata esclusivamente la verifica sopra luogo. Il Controloro registra indistintamente tutt' i richiami su di un quaderno appositamente a ciò destinato.

Verifica. Appena il controloro riunisce un certo numero di richiami si reca sopra luogo per farne la verifica. In questa operazione, ove il bisogno lo esiga, è assistito dai due agrimensori, appositamente proposti dal direttore delle contribuzioni dirette, e nominati dall' intendente (1), da tre deputati membri del decurionato, e da' due proprietari non decurioni e non sospetti al controloro, proposti e chiamati dal sindaco, senza potervisi ricusare. Il sindaco egualmente invita il reclamante ad assistervi, mediante un affisso alla porta della casa del comune; ventiquattr' ore prima di devenirsi alla verifica, e questi può assistere di persona, o per mezzo di un suo procuratore.

Prima operazione è la misurazione di tutt' i fondi del reclamante un per uno, eseguita dall' agrimensore, il quale rileva in abbozzo la pianta numerica de' fondi medesimi, riportandovi i limiti di tutt' i fondi contigui co' nomi de' rispettivi proprietari, e certificandola vera con giuramento. Questa pianta è in oltre firmata dal controloro, dai tre deputati e dai due proprietari che assistono all' operazione. Si procede quindi, a verificare se il reclamante possiede altri fondi nel comune, oltre quelli denotati nello estratto del catasto. Finalmente, secondo la diversità dei casi, e dei motivi esposti nel richiamo, si diviene alla ricognizione di tutt' i titoli, che giustificar possono il richiamo in verifica.

Questi titoli sono: 1. gli affitti; 2. gli atti di compra; 3. la effettiva verifica dell' estensione; 4. la verifica della coltura; 5. il paragone coi fondi vicini della stessa qualità e coltura.

Gli affitti però debbono riferirsi al decennio compreso fra 'l 1798 al 1807 almeno nel corso di anni otto; debbono essere di data certa; abbracciare tutte le specie di produzioni di cui è capace lo stesso fondo; indicare espressamente l' estensione dei fondi; non contener l' obbligo a carico dell' affittatore di far migliorie,

---

(1) Questi agrimensori sono due per ogni distretto; il loro salario è fissato da una tariffa in ragione della maggiore o minore estensione da misurarsi, e della difficoltà delle operazioni. La tariffa è formata dall' Intendente, inteso il parere del Direttore delle contribuzioni dirette. Il salario che loro compete è pagato dalla parte reclamante, a meno che non paghi una contribuzione minore di ducati due, nel qual caso è pagato dal cassiere comunale su le spese imprevedute, dietro ricevo della parte prendente vistato dal controloro, dal sindaco, e da due decurioni.

riparazioni, anticipazioni, od altri vantaggi pel proprietario; in fine, non contenere la promessa di un affitto maggiore di anni nove.

Gli atti poi di compra debbono essere stipulati nel decennio dal 1798 al 1807; avere una data certa; abbracciare l' intero fondo; indicarne l' estensione; non contenere condizioni che riguardar si possano come parte di prezzo; e non trovarsi, sui fondi comprati, migliorie tali da giustificare l'attuale loro valutazione.

Fatto tutto ciò, e verificata la estensione e la coltura, si applica ai fondi la tariffa rispettiva. Quindi si conchiude, dichiarando se vi è luogo a diminuzione od aumento di rendita del reclamante ovvero a semplice rettifica (1).

Tutte le operazioni che, in fatto di verifiche, si eseguono dal controloro sono consegnate nei corrispondenti processi verbali, firmati dal controloro medesimo, dai tre deputati, e dai due proprietari che lo assistono (2).

Il controloro quindi, trai dieci giorni dopo compiuta la verifica, invia al direttore delle contribuzioni dirette l' ultimo verbale, che contiene il risultamento della verifica, insieme al richiamo, per tenersene conto a norma di quel che si pratica sul giudizio dei richiami (3).

Richiami per disastri. Questi richiami produr si possono pei seguenti motivi: **1.** quando un' accidente straordinario o qualche intemperie, abbia distrutto almeno la metà di tutta la rendita di un potere, di un intero anno; come sta portata nel catasto: **2.** quando questa rendita sia stata distrutta per intero; e **3.** quando il proprietario sia stato necessitato di accordare al suo fittaiuolo un escomputo, eguale alla metà dell' affitto annuale. La semplice mancanza di raccolta accaduta per la naturale alternativa de' prodotti, o per cattiva influenza delle stagioni o del clima, e la distruzione della raccolta già staccata dal suolo, non possono addursi per motivo di rilascio o moderazione.

Questi richiami si producono dai particolari, o dal sindaco di un comune: si producono dai particolari quando pochi sieno stati i contribuenti danneggiati; si producono poi dal sindaco, quando un disastro qualunque abbia, per lo meno afflitto la quarta parte numerica de' contribuenti di un comune.

Come si producono dai particolari. Il contribuente che si trova danneggiato; secondo che si è detto dianzi, è in dovere di richiedere il sindaco, o tre, o due decurioni destinati dal sinda-

(1) Per semplice rettifica s' intende la somma totale della rendita imponibile di un proprietario, più proporzionatamente distribuita fra le diverse proprietà di sua pertinenza.

(2) Si avverte che se le persone, che assistono il controloro nelle verifiche, sono di un parere diverso da quello del controloro, notar si deve nel verbale questa diversità, ed i medesimi se non sapessero o non volessero sottoscrivere se ne deve far menzione.

(3) Decreto de' 10 giugno 1817. Tit. III.

co, affin di recarsi sopra luogo, fra gli otto giorni dopo accaduto il danno, per riconoscerlo e farne una dichiarazione esatta completa e dettagliata; quindi redige il suo richiamo, esponendovi il motivo che lo giustifica, e lo firma, unisce a questo le dichiarazione di cui si è fatto parola, ed un certificato di tre proprietari del vicinato, che attestano la qualità e quantità del danno accaduto. Questo certificato oltre le firme de' dichiaranti, è munito di quella del sindaco. Il reclamante lo presenta quindi al sottintendente del distretto, il quale lo firma, vi appone il numero d' ordine, ne fa prendere sommario registro, e ne rilascia il corrispondente ricevo all' esibitore, per garentirne la dispersione. Questo funzionario, fra gli otto giorni, invia i ricevuti richiami al controloro; e rimette contemporaneamente al direttore delle contribuzioni dirette, lo stato dei richiami dal controloro trasmessi.

Il controloro, dieci giorni al più tardi, dopo che avrà ricevuti i richiami, si reca sopra luogo per eseguirne la verifica, col concorso di due decurioni e di due proprietari non decurioni, che non sieno fra quelli che sottoscrissero il certificato esibito insieme al richiamo. Sono invitati dal sindaco ad assistervi anche i reclamanti, mediante un affisso, ventiquattro ore prima di devenirsi alla verifica che consiste nel riconoscere la qualità e quantità del danno, ed i motivi che lo produssero. Di tutto ne redige un circostanziato processo verbale, che dal controloro è inviato fra cinque giorni al direttore delle contribuzioni dirette.

Come si producono dai sindaci. Quando la quarta parte numerica almeno, de' contribuenti di un comune, si trova danneggiata per causa di un disastro o d' intemperie imprevvedute; come di sopra si è cennato, il sindaco è nel dovere di produrre richiamo di parte di tutt' i danneggiati presi in massa. Egli quindi forma il richiamo, esponendovi in esso l' ammontare approssimativo del danno e le cause che lo produssero, unisce al medesimo una nota contenente i nomi e cognomi di tutt' i danneggiati, e l' importo della rispettiva quote; quindi fra' quindici giorni, posteriori all' avvenimento, lo presenta al sottintendente del distretto a cui appartiene il comune, il quale colla massima diligenza nomina i sindaci di cinque comuni del suo distretto, od in lor vece cinque decurioni, o cinque proprietari, che si portano insieme al controloro distrettuale nel comune danneggiato, fra' quindici giorni posteriori all' esibizione del richiamo. Ivi sopra luogo queste persone in compagnia degli agenti del comune medesimo riconoscono la perdita, e la moderazione o disgravio da farsi. Di tutto si redige un processo verbale, denotandovi tutti i contribuenti a' quali, per aver perduto la metà della rispettiva rendita annuale, spetti moderazione o rilascio, e determinando la somma di disgravio proposta per ciascuno. Questo verbale insieme al richiamo, fra dieci giorni, dal controloro si trasmette al

direttore delle contribuzioni dirette, per tenerne conto come conviene (1).

Richiami per non locazione. I richiami di questa natura si producono unicamente per la non locazione di edifici urbani a darsi in affitto, e non per altri oggetti. Possono prodursi dal proprietario:

1. quando l'edificio o casa rimane interamente chiusa, vuota di mobili, e non affittata per l'intero pel non interrotto corso di un anno, malgrado tutte le premure praticate dal proprietario per affittarla;

2. quando per la non locazione di un intero anno, abbia perduto la metà della rendita di tutto l'edificio, calcolata secondo le valutazioni contenute nel catasto;

3. quando il possessore di una sezione di edificio, riportata sotto il suo nome nel catasto, abbia tenuto vuota ed inaffittata questa sezione medesima, per l'intero corso di un anno.

Questi richiami si producono improrogabilmente nel corso del mese che segue l'epoca in cui, secondo l'uso del paese, rinnovar si sogliono gli affitti (per esempio in Napoli nel corso del mese posteriore al dì 4 maggio).

Il contribuente presenta il suo richiamo al sottintendente, il quale lo firma, ne fa prendere sommario registro, gli appone un numero d'ordine, rilascia il corrispondente ricevo all'esibitore per garentirne la dispersione, e fra gli otto giorni al più tardi dal dì della presentazione, lo trasmette al controloro, avvertendo il direttore provinciale di questa sua operazione.

Nel corso del mese seguente a quello in cui presentar si debbono i richiami, il controloro si mette in giro, recandosi in tutt'i comuni, ne'quali si son presentati i richiami per non locazione, per farne la verifica.

Ventiquattro ore prima di devenirsi alla verifica del richiamo, il Sindaco del comune, mediante un affisso alla casa comunale, avverte il reclamante per assistervi. Il controloro quindi, assistito da due decurioni, e da due proprietari nominati dal Sindaco, e coll'intervento del proprietario, verifica se l'edifizio pel quale si è reclamato, in tutto o in parte, corrispondente alla metà della rendita, sia chiuso, vuoto di mobili, ed inaffittato, e ne stende il corrispondente processo-verbale.

Il richiamo prodotto ed il verbale testè menzionato, rimangono in potere del Sindaco, e de' decurioni, i quali ne formano dichiarazione al controloro per sua cautela.

A capo di tre mesi, e così di seguito per tre volte, i due decurioni si recano sopra luogo, per esaminare se le case relative alla non locazione dell'edifizio sono nello stesso stato, ed ogni volta notano l'occorrente nel processo-verbale medesimo.

Il controloro, da parte sua, dopo sei mesi dalla prima verifi-

(1) Decreto de' 10 giugno 1817 tit. IV.

ca, si reca di bel nuovo nel comune, ed indipendentemente dalla verifica fatta da' due decurioni, esegue in compagnia dei medesimi una nuova verifica, e ne fa menzione nel verbale medesimo.

Spirato l'anno, esegue finalmente l'ultima verifica, come dianzi, e chiude il verbale insieme a' decurioni e proprietari destinati ad assisterlo. In questo verbale nota precisamente, se durante l'anno, l' edifizio od una sua parte sieno stati guarniti di mobili, od occupati in modo da non esservi stata la perdita della metà dalla sua rendita annuale, ed in tal caso propone la ripulsa del richiamo. Compilato in tal modo e chiuso il verbale, il controloro fra dieci giorni lo invia al direttore provinciale, per tenerne la dovuta ragione. Giova infine avvertire che il contribuente è tenuto a pagare le rate correnti, per tutto l' anno in cui la sua casa rimane vuota; ed ottenendo una moderazione, la medesima s' imputa su la contribuzione dell' anno in cui l' avrà ottenuta (1).

§. 194.

Richiami collettivi.

Metodi per produrli. Questi richiami, come abbiamo fin dal principio cennato, si producono da' percettori od esattori comunali, per essere disgravati da quelle quote di contributo fondiario rese inesigibili per la conosciuta miseria de'contribuenti. Stabilito questo principio ne deriva la conseguenza, che i richiami in disame non possono prodursi per altro motivo, se non per la inesigibilità delle quote imposte su le case, che servono pel solo uso del proprietario. Qualunque altro motivo quindi, non può esser mai l' elemento di un richiamo collettivo, ma di altri richiami di un genere diverso.

L' esattore o percettore adunque, per mettersi al caso di poter produrre un richiamo collettivo, qualora il bisogno a ciò lo astringe, fin dall' incominciamento dell' esazione, forma un quaderno che fa cifrare in ogni foglio dal Sindaco del comune; in esso vi nota una per una tutte le quote, che avrà sperimentate inesigibili, dopo le prime coazioni da lui praticate contra de' rispettivi contribuenti. Ciascuna di queste quote la inscrive col nome del contribuente cui parzialmente si riferisce, su di una pagina del quaderno, e nella pagina medesima, nota tutti gli atti praticati in ogni bimestre, ma infruttuosamente per la corrispondente esazione. Nel caso però che riscuotesse qualche quota, cancella dal quaderno l' articolo che la concerne, e non può più comprenderla nel richiamo collettivo.

Nel mese di ottobre di ogni anno l'esattore o percettore forma il suo richiamo collettivo, in cui vi comprende tutte le quote,

(1) Decreto de' 10 giugno 1817 Tit. V.

che secondo ciò che si trova registrato nel quaderno, si sono sperimentate inesigibili, e pe' 25 dello stesso mese lo invia al sottintendente insieme al quaderno che lo giustifica: questo funzionario vi appone la data della presentazione, un numero d'ordine, e ne rilascia il corrispondente ricevo per garentirne la dispersione, quindi per tutto il dì 30 del mese invia al controloro, i richiami co' rispettivi quaderni già riuniti, ed al direttore delle contribuzioni dirette, lo stato di tali richiami.

Il controloro, nel mese di novembre seguente, si mette in giro; recandosi in tutt' i comuni cui sono relativi i richiami collettivi, e n' esegue la verifica insieme al Sindaco, a quattro decurioni deputati, ed all' esattore o percettore se vorrà assistervi.

Questa verifica consiste nel riconoscere sopra luogo lo stato degli edifici, che formano l' oggetto del richiamo, la somma della impostavi contribuzione, e la miserabile situazione di chi vi abita; si assicura in oltre di essersi praticate, e senza effetto, tutte le coazioni indicate nel quaderno, e che il proprietario non possiede altri fondi, od altra industria. In conseguenza di ciò esclude dal richiamo delle quote le quali non sono accompagnate da queste circostanze, restando all'esattore la facoltà di astringere i debitori.

Il processo verbale di verifica s' inscrive in piedi del richiamo, facendosi in esso espressa menzione di tutte le circostanze or ora esposte, colla indicazione se si sono o no verificate.

Questi richiami corrispondenti verbali di verifica, s'inviano quindi, dal controloro al direttore delle contribuzioni dirette, per tutto il dì 3 dicembre, affine di tenersene il conto che conviene.

§. 195.

Giudizio dei richiami.

Come che la contribuzione diretta forma uno de' principali rapporti amministrativi, ragion vuole che le contestazioni che le riguardano, definite sieno da uno de'consigli amministrativi, presso de'quali esclusivamente risiede il giudizio in fatto di amministrazione.

Il legislatore saggio quanto giusto, ha instituito il rimedio dei richiami in favore di chi si crede in dritto di valersena, per liberarsi di una quota di contributo fondiario, sia per aver sofferto disastro o non locazione; e quindi ha parimente designato il consiglio d' intendenza per pronunziare il corrispondente giudizio sui medesimi, e determinato le regole fisse ed uniformi per assodare questi giudizi.

Instruzione del giudizio. Il direttore provinciale delle contribuzioni dirette, ricevuti che avrà i richiami, secondo che si è detto precedentemente, co' corrispondenti processi verbali, rivede rigorosamente le eseguite verifiche, e le compie o perfeziona, trovandole per avventura in qualche parte difettose, tanto in favore, quanto in danno de' reclamanti. Si assicura sopra tutto se le mi-

sure geometriche si sieno eseguite con esattezza, e se tutti gli altri elementi sieno veridici e legali. Se nel suo animo cade sospetto di frode, o la verifica sia totalmente erronea, richiede al controloro, ed alle altre autorità del distretto, tutte le dilucidazioni che crede spedienti, e può ordinare la rifazione della verifica medesima.

Dileguate nel suo animo tutte le difficoltà, stende le sue conclusioni in piedi del corrispondente verbale, spiegando i motivi pei quali crede, che le proporzioni contenute nel verbale medesimo, debbano essere ammesse, modificate, o rigettate; precisando ancora le somme da rilasciarsi tanto in principale che in addizionali, e citando i corrispondenti articoli di legge (1).

Compiuta questa instruzione, il direttore delle contribuzioni dirette, presenta i richiami al consiglio d'intendenza per giudicarli. In questo giudizio, il direttore funziona da procurator della legge, ed ha voce meramente consultiva.

Il consiglio d'altronde, prendendo in considerazione tutti gli elementi che nel verbale esistono, ed i motivi spiegati nelle conclusioni del direttore, può domandare al direttore medesimo de' rischiarimenti, su qualche dubbio, od ordinare l'aggiunzione di qualche pruova, ed il direttore fra dieci giorni al più tardi secondar deve la richiesta del consiglio. Può ancora ordinare una nuova verifica ne' tre seguenti casi cioè: se nella prima verifica non sieno intervenuti i funzionari designati dalla legge: se il risultamento della verifica si trova in opposizione con un documento non sospetto, ed il quale riunisce le condizioni volute dalla legge: in fine se i fatti su' quali cader deve il giudizio, non sieno chiariti abbastanza, sia per le lacune o contraddizioni che presenta il processo verbale, sia perchè non sono indicati i mezzi d'istruzione adoperati nella prima verifica.

Il provvedimento, che in tal caso spiega il consiglio, si comunica al direttore per eseguirlo, o per opporvisi. Il direttore nel caso che non creda di opporvisi fa eseguire la verifica nell'improrogabile termine di giorni quindici; nel caso contrario presenta le sue opposizioni al consiglio, il quale dopo di averle discusse, conferma o rivoca il suo provvedimento, dopo di che non vi è più luogo ad altro disame.

Il consiglio pronunzia la sua decisione diffinitiva quando vede l'affare rischiarato abbastanza, e dopo di essersi adempiuto ai provvedimenti dal medesimo spiegati. Queste decisioni sono esecutive fino alla somma di ducati venti di contribuzione per riduzione, moderazione ec., sia individuale sia collettiva. Le decisioni di somme maggiori si eseguono dopo l'approvazione del Ministro delle finanze, a qual oggetto, cinque giorni al più dopo che sono state pronunziate, il direttore, con suo rapporto motivato,

(1) Cioè gli articoli corrispondenti del decreto de' 10 giugno 1817.

le invia al Ministro che inteso il consiglio delle contribuzioni dirette, dà le sue disposizioni.

§. 196.

Gravami contro le decisioni del consiglio d'intendenza.

È oramai massima constante ed universalmente ricevuta, che i dazii subir debbono due gradi di giurisdizione, val quanto dire, che un giudizio pronunziato in prima istanza, debba essere riesaminato da giudici constituiti in grado più eminente, e riputati di maggiori conoscenze adorni. Quindi la gran corte dei cont, è quella che riesamina le decisioni del consiglio d'intendenza i discutendo i gravami contra delle medesime prodotti, e pronunziando in ultima instanza.

Regole per produrli. Prima regola da conoscersi è, che i gravami sono irrecettibili se si producono decorsi tre mesi dal dì in cui si è pronunziata la decisione che s'impugna.

Ogni gravame poi, oltre i motivi che lo giustificano, contiene copia dell'impugnata decisione del consiglio, e questa copia è rilasciata a richiesta della parte, dal direttore delle contribuzioni dirette, in carta bollata e munita di registro.

Il gravame si può produrre da' particolari contribuenti, e dal percettore od esattore; dal direttore, e dal consiglio delle contribuzioni dirette: il gravame prodotto da' primi riguarda l'interesse particolare, quello de' secondi è prodotto nell'interesse della legge. Il gravame prodotto dal direttore, dev'esser munito da un provvedimento del consiglio delle contribuzioni dirette, che lo reputi fondato.

Qualunque sia il reclamante, deve presentare il suo gravame nella gran corte de' conti.

Il gravame prodotto dal direttore, o dal consiglio delle contribuzioni dirette, sospende l'esecuzione della decisione impugnata, in fino che la gran corte de' conti pronunzii la sua decisione, e sia la medesima approvata dal Re. Non sono sospensivi i gravami de' particolari relativamente a ciò, che a loro riguardo è stato disposto dal consiglio d'intendenza; ma se il contribuente riceve la somma a lui accordata, s'intende di aver con quest' atto rinunziato al gravame.

Presentato il gravame, il procurator generale presso la gran corte, se è gravame di un particolare, lo comunica al rispettivo direttore delle contribuzioni dirette, il quale fra giorni quindici, gli trasmette il processo corrispondente, accompagnandolo con un rapporto responsivo a' diversi articoli del gravame. Pei gravami del direttore e del consiglio delle contribuzioni dirette, come che i corrispondenti processi si trovano di officio inviati alla gran corte, così il procuratore generale ne dà avviso a' contribuenti

cui son relativi, e ciò l' esegue per l'organo del rispettivo intendente, e quindi del sindaco del comune.

Compiuta questa procedura, la gran corte prendendo in considerazione i motivi nel gravame addotti, la dispositiva della decisione del consiglio d'intendenza, e tutti gli elementi che rinvenir si possono nel processo, spiega que' provvedimenti, che il consiglio d' intendenza è facoltato di prendere in simili rincontri e per gli stessi motivi, ovvero convinta di essere nello stato di pronunziare, emette la sua decisione. Nelle decisioni di questa natura vi si ragionano le osservazioni risponsive del direttore su gli articoli del gravame in disame, i motivi per ammetterle o rigettarle, e vi si citano i corrispondenti articoli di legge che giustificano la dispositiva.

Queste decisioni sono meramente consultive. Il procurator generale le invia al ministro delle finanze, il quale le propone al Re, e le risoluzioni Sovrane son quelle che si eseguono.

§. 197.

Della percezione delle contribuzioni dirette.

Stabilita la imposizione generale, e fatta di essa la ripartizione anche individuale era mestieri fissar la maniera di averne la più facile riscossione. Eppure al proposito cenneremo di passaggio, che dibatterono assai alcuni economisti, se i pagamenti dovessero farsi in moneta o in generi, o se come costumavasi nei primi tempi di un regolare governo in Francia, avesse a darsi il tributo metà in derrate e metà in danaro. Sarebbe ozioso trattenerci in una quistione che l' uso ben ragionevole ha già da molto decisa: ci occuperemo più giustamente a far conoscere con rapidità i mezzi che il nostro legislatore ha tenuti e tuttavia tiene per minorare gli ostacoli che di necessità inceppano gli andamenti di questo ramo di percezione.

§. 198.

Disposizioni che regolano il pagamento delle contribuzioni.

Un ricevitore generale per ogni provincia, un ricevitore subordinato per ogni distretto, e degli esattori per ogni comune centrale sono gl' incaricati primordiali a raccorre il tributo. Gli esattori fanno in ogni decade nella cassa del ricevitore distrettuale il pagamento della riscossione: altrettanto sono obbligati di eseguire costoro nella cassa del ricevitore generale, e questi mettono alla disposizione del tesoro reale il prodotto raccolto da tutte le contribuzioni (1).

(1) Vedi i decreti del 3 luglio 1809 e de' 12 dicembre 1816.

Rimesso quindi il ruolo già renduto esecutorio dall'intendente ai sindaci per passarlo all'esattore, deve essere a cura di costui dare gli avvertimenti a ciascun contribuente, nel quale sono segnate le quote pagabili e l'imponibile da cui scaturiscono, pagamento che deve eseguire nel termine improrogabile di un mese.

Questo avvertimento è spedito *gratis*, e contiene inoltre una colonna ove si registrano i pagamenti che si fanno. Nei casi dei ruoli supplementarii si darà avviso al contribuente, e se ne farà l'aggiunta dell'importare nell'avvertimento dell'esattore.

§. 199.

Ordine delle coazioni.

Cominciando pure dai mezzi che la legge ha posti nelle mani degli esattori del tributo verso i contribuenti, come a coloro pei quali più malagevoli si rendono le operazioni, parleremo delle coazioni contro i morosi, riserbandoci indi di trattare dei doveri e dritti che hanno tra loro in via gerarchica i ricevitori ed esattori.

Gl'intimatori, che si scelgono dagli esattori, muniti di patenti dagl'intendenti o sottointendenti, sono gli agenti delle coazioni contra i morosi contribuenti. Elasso il tempo, una intimazione della quota non pagata e vidimata dal sindaco gli è notificata; e quindi, dopo i giorni cinque se siasi tuttavia in ritardo di pagamento, è autorizzato l'esattore a far eseguire il sequestro su gli effetti del debitore dall'usciere circondariale: si eccettuano le quote al di sotto de' carlini quattro per le quali correr deve la sola intimazione senza potersi devenire a sequestro se non quando siasi giunto ad essa somma, o che sia decorso un quadrimestre di non pagamento.

Gli oggetti insequestrabili sono quelli eccezionati ancora dal codice giudiziario, ma vien sospeso il procedimento ulteriore se persona sicura guarentisca tra otto giorni il pagamento. Tre giorni dopo la chiusura del verbale di sequestro può procedersi alla vendita ad istanza dell'esattore, e dietro condanna del giudice locale, preceduti i soliti atti preveduti dal codice anzidetto.

La vendita deve farsi per la concorrente quantità, comprese le spese, quale potrà ovviare il contribuente pagando il suo debito, e le spese. L'erede di costui, l'amministratore, il colono e l'inquilino andranno soggetti agli stessi mezzi coattivi, e questi ultimi potranno essere astretti per la contribuzione del fondo da loro ritenuto, abbenchè avessero anticipatamente pagato, salvo ad essi il dritto di ritenzione per le rate venture.

Allorchè un proprietario moroso sarà assente dal suo comune, ed i suoi reddenti non avessero nè debiti, nè ritardo con lui, o fossero insolvibili, l'esattore farà vistare l'intimazione dal

sottintendente del domicilio del contribuente, che la rimetterà al ricevitore distrettuale, il quale ordinerà all' esattore del comune, ove abita il debitore, di procedere realmente contro di lui, e personalmente se vi è luogo. Simile disposizione è per la riscossione delle contribuzioni imposte su i boschi, i proprietari dei quali siano assenti.

La prelazione è accordata agli esattori sopra tutti gli effetti de' contribuenti morosi.

Che se uno di costoro per frode di legge si appigli al ripiego di abbandonare le terre ; per provvedimento ministeriale provocato dalla commessione delle contribuzioni dirette si è stabilito di riceversi una dichiarazione motivata pel proprietario per lo abbandono dedotto, il quale rimane avvertito che il demanio o il comune entrerà nel possesso de' fondi derelitti.

Gli esattori terranno un registro di tutti gli atti formati contra i contribuenti morosi, per trasmetterne in ogni mese un transunto vistato dal sindaco al ricevitore distrettuale, il quale ne farà un solo per rimetterlo al ricevitore generale che ne darà conto al Ministro delle finanze.

Rimane in ultimo a far conoscere che con real decreto del 30 luglio 1823 venne da sua Maestà disposto che gli avvertimenti degli esattori fossero esenti dal bollo, che dovessero per altro aver bollo *gratis* gli altri atti (compresi quelli degli uscieri) instaurati per lo ricupero delle contribuzioni dirette, i quali erano registrati *gratis*: ma sono eccettuati da queste disposizioni i processi verbali di vendite, di stabili o di mobili pei quali deve farsi uso della carta bollata col pagamento del dritto di bollo.

§. 200.

Doveri e dritti dei ricevitori, percettori ed esattori.

Responsabili i ricevitori generali verso il tesoro reale, esercitano giustamente la di loro supremazia verso i ricevitori distrettuali. Essi possono spedire un agente di coazione, scelto da loro e patentato dall' intendente, nel ritardo de' versamenti che all' epoche stabilite sono obbligati a fare : debbono concorrervi i funzionari municipali ed i cancellieri.

Se poi un esattore sia in ritardo de' pagamenti all'epoche determinato, il ricevitore potrà spedirgli una intimazione per mezzo di un agente scelto da lui e patentato dall' intendente o sottointendente e vistata da uno di questi funzionari. Il sindaco cui verrà rimessa la farà intimare, dopo vistata, nel termine di dodici ore, e la ritornerà colla debita relata del suo cancelliere. L'esattore pagherà le spese che verranno tassate dal sottintendente. Se dopo i cinque giorni dalla intimazione l' esattore non ripiani il suo voto, o non abbia giustificati con documenti i motivi del

ritardo e delle sue reste, è facoltato il ricevitore stesso a spedirgli un commessario per verificare la sua esazione.

§. 201.

Dei direttori e dei controlori delle contribuzioni dirette.

Con real decreto de' 10 gennaio 1825 S. M. il Re Francesco I, di felice ricordanza, considerando che la concentrazione degli affari finanzieri nelle provincie era reclamata non solo dal buon ordine amministrativo, ma benanche dagl'interessi della tesoreria, stabilì che gl'indicati rami affidati per lo addietro a diversi agenti fossero stati riuniti ed amministrati da due direttori. Quindi fissò per ogni capoluogo di provincia, tranne Napoli, due direttori provinciali. Una direzione fu intitolata dei dazi indiretti, e l'altra de' dazi diretti del demani e de' rami e dritti diversi.

Questa direzione dunque è quella che è incaricata del servizio delle contribuzioni dirette, del demanio, del registro, bollo ed ipoteche, del ramo forestale e di ogni altro cespite finanziere, tranne soltanto la lotteria, e le poste, dovendo l'amministrazione di questi due rami nelle provincie continuare col sistema antecedentemente stabilito.

Dipendenti del direttore sono i controlori, i quali trovansi stabiliti in ogni distretto. I controlori debbono eseguire tutti gl' incarichi loro addossati da' direttori.

Alla fine di ogni mese, i controlori sono nel dovere di rimettere ai direttori in doppia spedizione lo stato de'travagli da essi eseguiti nel corso dell' istesso mese. Tali stati verranno *vistati* da sottintendenti de' rispettivi distretti e dal direttore. Un doppio stato sarà trasmesso a S. E. il Ministro delle finanze, e l' altro rimarrà in direzione giusta la ministeriale de' 27 febbraio 1822.

Gli stati suddetti debbono contenere le indicazioni seguenti:

1. Il nome del controloro ed il distretto cui è destinato;

2. I lavori rimasti non completi l'ultimo giorno del mese precedente;

3. I lavori di cui nel corso del mese è stato incaricato;

4. Finalmente i lavori che il controloro non avrà potuto nel mese stesso eseguire, i quali rimarranno a compiersi nel mese appresso.

Lo stato sarà munito del certificato del sottintendente del distretto che attesti la permanenza del controloro nel distretto medesimo.

I direttori che nei primi giorni del mese raccorranno tali stati, faran su di ognuno le loro osservazioni relativamente al servizio prestato, e si faran render conto de' motivi del ritardo, laddove se ne osservi, dando loro tutte le dilucidazioni e facilitazioni che secondo i casi potranno occorrere per portare a compimento i lavori.

Cosiffatti stati saranno dai direttori inviati nella real Segreteria, e Ministero di Stato delle finanze per tenersene registro, e trasmettersi alla scrivania di razione.

Senza di essi non potranno pagarsi i soldi e gli averi mensuali ai controlori.

La direzione de' dazi diretti è nel tempo stesso l'occhio del fisco e la promotrice delle operazioni necessarie all' imposta; le autorità amministrative ne hanno la giurisdizione. Quando si tratta di reclami particolari, o di domande di disgravi, i direttori sulla trasmissione che loro n'è fatta dagl' intendenti, ordinano la verifica a' controlori; i consigli d'intendenza e la gran Corte dei conti son quelli che pronunziano.

Quando si esamina ciò che deggiono essere gli stati di sezioni, le matrici de' ruoli, in una parola i catasti della fondiaria, ed i ruoli, e da quali lavori anteriori ne dipende la esatezza; quando si riflette alla importanza della divisione e classificazione de' beni, delle tariffe di valutazioni, de'calcoli per l'applicazione di queste tariffe; finalmente quando si vede da quante operazioni, stati e quadri debbono esser preceduti questi ruoli, che toccano tanto immediatamente il tributo de' proprietari, non può dissimularsi quanto sia giusto e convenient di mettere in tutti questi lavori una chiarezza che attesti le scrupulose cure postevi, che dissipi le inquietudini ed allontani i sospetti. Ognuno sente la necessità che questi lavori sieno ben fatti ed appuntino. Rammentino i direttori al proposito gli obblighi imposti loro dalla legge degli 8 novembre 1806, la circolare del Ministro delle finanze degli 8 agosto 1808, che spiega le attribuzioni delle direzioni ed i loro rapporti colle autorità amministrative e coi contribuenti, ed i decreti de' 10 giugno 1817 e de' 18 gennaio 1825.

§. 202.

Dell' ispettore generale delle contribuzioni dirette

Nella prima organizzazione occupava questa carica un particolare impiegato. Allorchè si trovava in Napoli faceva parte del consiglio delle contribuzioni dirette ed aveva voce deliberativa.

Poteva essere dal Ministro incaricato delle verifiche e delle operazioni relative all' amministrazione delle contribuzioni.

Il consiglio delle contribuzioni poteva parimenti, previo il permesso del Ministro, commettergli le verifiche straordinarie di cui avesse conosciuto il bisogno per oggetti importanti.

Ma poi le funzioni della carica d'ispettor generale furono riunite a quelle di direttore del ramo stesso nella provincia di Napoli, e formarono un solo impiego col titolo *d' Ispettor generale direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Napoli.*

Per effetto di questa Sovrana disposizione interviene nel con-

siglio delle contribuzioni dirette e vi ha voce deliberativa; ma quando in detto consiglio trattansi affari che la provincia di Napoli riguardino, allora uno de' direttori provinciali a giudizio del Ministro delle finanze, vi è in suo luogo momentaneamente chiamato.

Qualora per oggetti di servizio delle contribuzioni dirette dee spedirsi in provincia alcun funzionario superiore del ramo stesso, vien dal Ministro delle finanze destinato quello tra' direttori tutti delle contribuzioni dirette, che si crederà più idoneo, ed al medesimo vien corrisposta durante la straordinaria commessione la indennità di ducati quattro al giorno, giusta il prescritto nel real decreto del 20 giugno 1823.

§. 203.

Del consiglio delle contribuzioni dirette.

Il ministero pubblico presso la gran corte de' conti è incaricato di consultare sulle materie contenziose relative alla contribuzione diretta, e sugli affari che gli saranno rimessi dal ministro delle finanze.

Riceve inoltre le querele delle parti contro gli atti delle direzioni, ed informato direttamente da'direttori dell'andamento degli affari delle contribuzioni pendenti nei consigli d' Intendenza, dà all'uopo gli opportuni regolamenti; ed in fine quando gli sembra che le decisioni sieno contrarie ai generali stabilimenti, ne produce il gravame nella gran corte de' conti.

Il ministero pubblico anzidetto nell' esercizio di questa sua attribuzione prende il titolo di consiglio delle contribuzioni dirette.

Egli corrisponde col ministro delle finanze, cogl' intendenti e coi direttori provinciali, a nome del consiglio, per tutto ciò che è relativo agli affari suddetti e per l' esecuzione delle decisioni.

L' ispettor generale delle contribuzioni fa parte dell' enunciato consiglio ed ha voce deliberativa.

Il consiglio delle contribuzioni dirette fa le sue determinazioni a maggioranza di voti. Tre individui del ministero pubblico, quando l' ispettor generale non è presente, e due quando vi è, formano il consiglio.

Un notamento in ristretto di tutte le sue determinazioni vien trasmesso al ministro delle finanze.

I soli gravami contro gli atti de' consigli d' intendenza in materia di contribuzione o che sieno stati proposti dal consiglio o da particolari interessati, sono proposti ad una delle sezioni della gran corte de' conti colle conclusioni del Procurator generale, e dopo che la sezione ha deliberato, le di lei decisioni son sottoposte dal Ministro delle finanze all' approvazione del Re, senza della quale non hanno nessun vigore. Nelle decisioni esser deggiono motivate le conclusioni.

ARTICOLO XVIII.

DEI DAZI INDIRETTI.

§. 204.

Delle contribuzioni indirette.

» La giusta economia che regolar dovea la contribuzione diretta, e che non permetteva gravarsi gl' immobili più del quinto della loro rendita, dovea andare in cerca di altri cespiti per sovvenire ai bisogni dello stato, e quindi furon detti *dazii indiretti* a motivo che non colpivano direttamente la proprietà, ma dopo lungo giro ed in un modo più volontario che obbligatorio. Colpivano però direttamente l' industria che forma la *proprietà mobiliare*, rispettabile quanto la *immobiliare*, e che al pari di questa non può soffrir vincoli se non per lo stesso motivo.

« A render quindi soffribili le contribuzioni indirette, stabilì l' economia politica il fondamentale principio di combinarle coi bisogni del *commercio*, colla promozione delle *manifatture*, sacrificando al bene di una saggia economia ogn' interesse finanziere. Quindi incoraggiare la navigazione della marina mercantile, minorare la introduzione delle estere manifatture; colpire di assoluto divieto que' lavori i quali non potendosi classificare sfuggono dalle basi del sistema metrico. Del resto il contenzioso relativo a queste diverse contribuzioni dipende dall' autorità giudiziaria: l' amministrazione è incaricata di preparare ed assicurare gl' introiti. Quindi il dritto amministrativo abbraccia le obbligazioni de' contribuenti, e le forme stabilite; non meno che la duplice garentia del fisco e de' particolari; esso considera la cosa che deve l' imposizione, la sua quantità, la persona che la soddisfa, il luogo, il tempo, la circostanza, la condizione sulla quale è dovuta e per la quale non è liberato ».

Fin quì il Degerando. Noi vedremo, nell' analisi degli atti legislativi che riguardano questa materia, in qual modo siansi tenuti presenti gli addetti principii: e siccome le varie amministrazioni relative alle contribuzioni indirette già centralizzate col decreto del dì 13 aprile 1826 in una generale direzione (1),

(1) Colla data del dì 13 aprile 1826 trovasi fissato il decreto organico dell' amministrazione generale de' dazii indiretti de' reali dominii al di quà del faro. In forza del medesimo furono riuniti tutt'i rami concernenti i dazi indiretti in una sola amministrazione col titolo di *direzione generale de' dazii indiretti*, la quale venne composta di un direttor generale, due amministratori generali, un segretario generale, un contabile generale; un capo contabile in secondo, due capi di ripartimento, un cassiere delle privative, un uffiziale incaricato del contenzioso; dieci uffiziali di carico, diciotto uffiziali di prima classe, ventinove detti di seconda classe, quarantanove

comprendono tre grandi rami cioè le dogane, i dazii di consumo ed i dritti di privativa, così parleremo di questi rami in tanti distinti paragrafi; ma pria d'inoltrarci nella esposizione del nostro sistema dei dazii indiretti, giova qui indicare la differenza che esiste tra questa specie di contribuzione e quella che va sotto il nome di contribuzione diretta, non che precisare delle nozioni storiche sulle vicende di una tale contribuzione appo noi.

§. 205.

Idee generali su questa specie d'imposta, e sua differenza dalle contribuzioni dirette.

Nella legislazione francese v' ha la seguente definizione delle contribuzioni indirette: *sono esse* (diceva il regolamento degli 8 gennaio 1790), *tutti quei dazi che gravitano sulla fabbricazione, il trasporto e l' introduzione di molti oggetti di commercio e di consumo; dazio il cui prodotto ordinario anticipato dal fabbricante, dal mercadante o dal vetturale è sopportato ed indirettamente pagato dal consumatore.*

Non mai più in questa occasione si trova a proposito quella massima di antica prudenza : *omnis definitio in iure periculosa est.* Prescindendo che in teoria anche ciò che si paga dal proprietario di un fondo vuol essere nella maggior parte risguardato come un' anticipazione che poi si sopporta ed indirettamente si paga dal consumatore ; in giurisprudenza positiva, come opportunamente riflette il Merlin, il significato di contribuzione indiretta è assai più esteso di ciò che nella riferita definizione si comprende. Una tal riflessione è d'importanza, poichè, come lo stesso diligentissimo giureconsulto avverte, v' han delle regole che son comune alle varie specie di contribuzioni ; ma v' han del pari notabilissime differenze tra le une e le altre.

Le contribuzioni dirette e le contribuzioni indirette hanno ciò di comune, che non possono essere stabilite se non da una legge, e non durare, se non pel tempo al quale siffatta legge le ha limitate. Questo principio è nella giurisprudenza di tutte le età. Anche quando l' abusivo sistema era invalso di staccare dal pubblico

di terza ; quarantotto soprannumeri; quarantotto alunni; un usciere, un secondo usciere, dieci barandieri, un guardaportone e quattro facchini. Si divise il servizio in attivo, sedentario e misto. Si indicarono le regole per le nomine, promozioni, traslocazioni, sospensioni e destituzioni degl' impiegati: pe' congedi, rimpiazzi provvisorii, e gerenti d' ufficio. Indi si distinsero le attribuzioni 1. della direzione generale e consiglio di amministrazione ; 2. delle direzioni provinciali ; 3. degl' ispettori ; 4. di tutti gli altri impiegati. Si parlò delle cauzioni, dei soldi, delle indennità e rilasci, e si terminò colle disposizioni generali, la prima delle quali fu di dichiararsi inalterabile la pianta degl' impiegati tanto per le classi e pel numero, quanto pel soldo assegnato a ciascuna classe ed a ciascun impiego.

erario qualche ramo di percezione e farne ai particolari assegnamento, la massima vigea della inalienabilità del dritto sovrano esclusivo di fissare la specie e la durata delle contribuzioni. Questo dritto di Maestà che Tacito denominava *iura imperii*, e Livio *sacra regni*, nel medio evo si annoverò tra le regalie maggiori dall' autorità Sovrana indistaccabili.

Segue da ciò che le amministrazioni locali non possono stabilire alcuna contribuzione, sia diretta, sia indiretta, anche per sovvenire ai bisogni più urgenti delle località.

Un altro punto sul quale le contribuzioni dirette sono eziandio assomigliate alle indirette si è quello che la percezione delle une e delle altre si esegue per mezzo di coazioni.

Variano però le contribuzioni dirette dalle indirette nell' importante articolo della competenza su quanto somministrar possono di contenzioso: per queste, quantunque con modi sommari e speditivi, la competenza è nel sistema dell' ordine giudiziario, mentre alla sola autorità amministrativa compete la cognizione delle controversie relative alla imposizione ed alla riscossione delle prime.

Per altri riguardi differenze ben notabili si rinvengono fra le contribuzioni dirette, e le indirette, o si abbia riguardo alla eventualità delle somme da riscuotersi pei bisogni dello stato, o si ponga pensiere al modo stesso della riscossione.

Le contribuzioni dirette hanno base fissa e poco variabile, in modo che fin dal principio di un esercizio amministrativo possono prendersene e calcolarsene i risultati; mentre le indirette per accidenti che spesso ai provvedimenti della umana prudenza si sottraggono, soffrir deggiono sensibilissime oscillazioni.

E per ciò che riguarda il metodo di riscossione per la natura stessa della cosa, le contribuzioni indirette han sempre quel non so che di agevole e di ripartito, che ne attenua e quasi insensibile ne rende il peso; e quando ancora in masse significanti se ne anticipa il pagamento, come nelle dogane e nelle gabelle all'ingrosso, son queste allora da risguardarsi non altrimenti che come un impiego di fondi che i capitalisti mettono a profitto, e ne traggono poi nelle vendite a minuto non solo compenso ed indennità, ma profitti altresì non indifferenti dagli ultimi consumatori (1).

(1) Montesquieu crede che i dritti percepiti nelle dogane sopra le mercanzie, sono quelli che il pubblico sente il meno, perchè non gliene vien fatta una dimanda formale. Essi possono essere, dic' egli, sì saggiamente regolati, che il popolo ignora quasi di pagarli. Il perchè, è di una grande conseguenza, che sia colui che vende le mercanzie quello che paghi i dritti; costui sa bene che non li paga per se, ed il compratore, il quale nel fatto li paga li confonde col prezzo. Bisogna riguardare il negoziante come il debitore generale dello stato, e come il creditore di tutti i particolari; egli anticipa allo Stato il dritto che il compratore gli pagherà dopo qualche giorno, ed ha pagato per il compratore il dritto che ha pagato per la mercanzia; d'onde segue che più si possono impegnare gli stranieri a prendere le nostre derrate, più essi rimborseranno dritti, ciò che produce un vero profitto per lo stato.

§. 206.

Prenozioni storiche sulle dogane napoletane dagli antichi tempi fino a' nostri giorni.

Dohana, giusta il sentimento di Du-Cange, è una voce nata *ab adunatione*, per dinotar l'officina dove si univano tutte l'esazioni fiscali al tempo de' nostri Re Normanni. In seguito però questa parola *dogana* fu impiegata tra noi a determinare l'aggregato di più fondi fiscali.

Il primo fondo fiscale che costituiva anticamente la maggior rendita delle dogane era il dritto di contrattazione detto ancora *ius plateae*, perchè si esigeva nelle pubbliche piazze sopra le mercanzie che si mettevano in vendita. Fu poi denominato *ius dohanae*. I romani avevano ancora questo vettigale, e si chiamava *ius rerum venalium*, come si ha da Ulpiano. Il dritto del fisco sulle robe contrattate era allora l'ottava parte del valore, onde dicevansi *octavarii* coloro che facevano una tale esazione.

Non sappiamo quando fu posto in uso il dritto di contrattazione di grana 18 ad oncia (valore di sei ducati). Si pretende da taluni che questo vettigale fosse introdotto sotto il regno del Re Ruggiero circa l'anno 1125, che è quanto dire del tre per 100, che pagavasi ogni volta che la roba si contrattava. Questo vettigale era il principale tra noi, e tutti i dritti di piazza del nostro regno erano di tal natura.

Non si sa neppure con certezza l'epoca di due dritti, uno detto *portorium* o *ius ancoragio*, l'altro *ius exiturae*. Essi sono antichissimi. Il primo era in uso presso i Longobardi, al tempo del Re Luitprando. Verisimilmente riconoscono amendue la loro origine fin dal tempo che le nostre provincie furono oppresse da'romani; i *portorii* erano vettigali che i romani misero sulla estrazione e immessione delle merci. Si esigevano sopra il valore delle robe e non sulla nave. Si crede d'altronde che il *ius exiturae* di grana 21 ad oncé, sia stato posto da Federico II nel 1220. Il primo si esigeva sotto pretesto della costruzione e mantenimento del porto, da tutte le navi che entravano: era di carlini 15 fino a ducati 18 relativamente alla qualità della nave ed al numero delle gabbie. Le piccole navi senza coperta pagavano poi il *falangaggio*.

Ignoriamo del pari l'epoca degli altri due dritti detti *ius ponderis* e *ius mensurae*. Il dritto del peso nella dogana si esigeva di grana 5 a cantaio da tutte le merci soggette a peso quando si contrattavano. Pel dritto della misura si esigeva quando un carlino e quando due per ogni 100 canne, giusta la qualità del genere.

Il *ius resinae seu reficae*, quasi *ius traficae*, dicono i nostri forensi, denominato pure *ius salmatium* o *salmarum*, di carlini 16 a carro e di grana 27 a soma, era stabilito sulle mercanzie

che venivano per terra ed uscivano per mare, o venivano per mare ed uscivano per terra.

Deve essere antico ancora il dritto del passo e dell'ultima uscita dal regno, *ius ultimae exiturae seu grascia*. Si esigea alla ragione del 10 per 100 sul valore delle merci che si estraevano nei confini del regno; dove soprantendevano i doganieri, perchè non uscissero le merci proibite.

Vi era un altro antico dazio del 10 per 100 sopra tutti i prodotti del regno che si volevano estrarre per lo stato pontificio: era distinto col nome di *decinae*, *ius decimi* o *decini*.

Nel sistema delle finanze di allora erano sottoposti a dazii i soli generi per uso di commercio, e non quelli per uso particolare delle famiglie. Di qui venne che generalmente nel regno il cittadino nella propria patria non pagava il dritto di contrattazione. Niuno pagava il pedaggio sul trasporto delle robe che servivano al proprio uso. Nei primi tempi della nostra monarchia i plateatici, come gli altri dritti doganali, si esigevano dai Balivi per commessione de' camerarii. Indi venuto in uso di concedere in feudo le terre, e più appresso le popolazioni col mero e misto imperio sotto nome di baliva, in molti paesi fu ancora conceduto il plateatico ed altri dritti doganali. A molti comuni fu fatta concessione della baliva e della piazza separatamente dal feudo.

L'imperator Federico nel 1220 introdusse il dritto del fondaco di grana 15 ad oncia o sia del due e mezzo per 100 su le merci che da' negozianti si riponevano in esso, e si esigeva nell'estrarsi dal fondaco. Le mercanzie destinate per fiere franche, pagavano il dritto del fondaco e non quelle di contrattazione. In ogni provincia egli stabilì ancora i fondaci per la vendita del sale, del ferro, dell'acciaio, della pece, con certi dritti che egli reputava regalie, come del pari reputava regalie il dritto che esercitava sulle miniere sistenti nei feudi de' privati. Da ciò si trae che apparteneva al principe il dritto privativo di scavare il ferro, lavorarlo e venderlo.

Se noi però trattar volessimo parzialmente tutti i cangiamenti avvenuti nel sistema dei nostri dazi da tal epoca in poi, bisognerebbe scrivere un intero volume; ma dovendoci limitare a darne un piccol cenno, diremo solo che col progresso del tempo i dazi aumentarono talmente che divennero sommamente pesanti per ogni classe di persona e che formava quel malcontento generale nel popolo, spesse fiate causa di mille disguidi politici.

In seguito la durezza e la dilapidazione del governo viceregnale accrebbe la massa de' dazi coi finti o veri motivi di feste e di donativi; ed allora avvenne che la rendita della maggior parte di essi fu venduta a' particolari sotto nome di *arrendamenti* (1).

---

(1) Gli arrendamenti di sistema spagnuolo traggono però origine dalla banca di S. Giorgio di Genova, siccome ci fa osservare il Macchiavelli parlando

Da tal' epoca in poi gl'impieghi necessari per la percezione delle diverse imposte si vendevano, e l'incanto che facessene si poggiava meno sul compenso de' soldi, i quali eran tenuissimi, che su di una tariffa di dritti e proprine che si permetteva agl'impiegati di esigere per privato loro conto a peso del pubblico.

Quindi la rendita dello stato si ridusse per la maggior parte in mano de' particolari, e l'amministrazione ne fu lacerata e divisa in più di sessanta rami diversi per quanti erano gli arrendamenti doganali ed altre particolari dipendenze. Ciascuno de' proprietarii degi' impieghi comprati aveva inoltre una particolare e privata amministrazione per l'esazione a proprio vantaggio. Non rimaneva al fisco che uno scheletro di percezione, ed una misera corrispondente giurisdizione. La regia camera della sommaria avea la direzione di questo residuo di rendita, e gl' impiegati che la esigeano erano anche d' impiego comprato.

Una tariffa formata quasi da consuetudini regolava la percezione sul valore de' generi, valore che più non corrispondea a' medesimi per essere stato designato loro in tempi molto remoti, e questo metodo serbavasi per la estrazione, per la immissione, e per la circolazione interna per mare e per terra.

I dazi erano diversi nelle differenti provincie. Erano del pari

---

della concessione dell'entrate della dogana fatta dalla repubblica di Genova a diversi suoi cittadini, che nella guerra coi veneziani le avevano prestata gran somma di danaro. Lo stesso scrittore nol riferire di essere questo avvenuto nell'anno 1485 lo caratterizza come un esempio veramente raro: e dai filosofi in tante loro immaginarie e vedute repubbliche mai non trovato; pur tutta volta presso di noi tali arrendamenti produssero delle terribili conseguenze, di maniera che avvenuto il tumulto in Napoli nel 1647 essi vennero aboliti da Giovanni di Austria plenipotenziario di Filippo IV. Ma siccome si conobbe che ciò a rovina si convertiva dei consegnatari, il popolo supplicò il vicerè, che gli arrendamenti aboliti si rimettessero per la metà. Al che il vicerè annuendo, nell'anno 1649 ristabilì per la metà gli aboliti vettigali, ed alcuni arrendamenti coi loro frutti assegnò *in solutum* ai consegnatari.— È da notarsi, che il costume di alienare i vettigali, introdotto dagli Aragonesi, vigorì gradatamente sotto i Vicerè, i quali avvolti in vari bisogni, distrassoro moltissimo regalie, e costretti a contrar debiti, i frutti e le rendite di alcuni tributi e vettigali assegnarono ai creditori. Di qui i nomi di *assegnatari e consegnatari*. A' primi si fece assegnamento di alcuni tributi da pagarsi loro dalle università. Ai secondi si consegoarono *in solutum* le rendite degli arrendamenti. Talora però questi due nomi si adoparano promiscuamente. Affinchè certi fossero i vettigali ristabiliti dopo la loro abolizione, con la prammatica 22 *de vectigalibus* sa ne fece la numerazione, se ne stabilì la forma di amministrazione, e si spedirono le istruzioni analoghe pei loro amministratori o governatori: e per la elezione ed uffizio del delegato. In seguito, e precisamente nel 1683, il vicerè Marchese del Carpio intraprese di abolirla; ma per le scossa della nuova moneta furono imposte invece grana 15 sopra ogni *tomolo* di sale. Per lo stesso titolo della rinnovazione della moneta fu aggravato il sale di altre grana 15 a *tomolo* nel 1686, e di altre 7 e mezzo a *tomolo* nel 1689 Queste tre imposte perpetue fecero la somma di grana 37 e mezzo e ne fu venduta la rendita. La città di Napoli si appropriò sopra queste gabelle di tutto il regno annui ducati 10mila, per modo che venne così a non contribuir nulla per la moneta.

diversi i pesi e le misure. Lo erano ancora le propine degl' impiegati proprietari. Un genere dunque nella circolazione interna era soggetto a pagamento in ogni passaggio da provincia a provincia, oltre dell' incomodo e della vessazione ai conduttori per le replicate verifiche e prestazioni agl' impiegati.

Le coste erano quasi scoverte di custodia, poichè la forza si tenea nei soli punti ove erano le dogane, e queste erano situate per la maggior parte nell' interno dei paesi del littorale. Non vedeansi dunque sulle spiagge che i così detti cavallari, e sentinellari pel servizio della sanità. Non vi erano nè leggi precise nè regolamenti amministrativi. Alcune sparse prammatiche aveano fissati dazii in un tanto ad oncia sul valore del genere, ed avevano comminate pel contrabbando di taluni articoli differenti severe penali di multe, galere, e fino di morte.

Giunto nel regno l' immortale Carlo III di sempre gloriosa memoria si concepì la speranza di qualche miglioramento nelle dogane a vantaggio dell' erario ed a sollievo del pubblico.

Fu in fatti ideato un sistema di riunione di giurisdizione, e fu creata un' amministrazione doganale sotto nome di sopraintendenza, la quale assunse la direzione delle poche percezioni del governo, e stabilì in ciascuna dogana uno o più impiegati fiscali di sua particolar dipendenza per formare un controllo a quelli d' impiego comprato. Il solo ramo di estrazione per l' estero rimase alla regia camera della sommaria, e seguitò a trattarsi per mezzo della sopraintendenza dai così detti portolani, e portolanoti ch' erano anche d' impiego comprato.

Furono ancor classificate le diverse dogane, essendosi designate alcune per privilegiate, dove potea farsi qualunque operazione; essendosi accordata ad altre la facoltà di limitate spedizioni, ed essendosi interdetto ogni commercio negli altri punti del littorale, indicandosi col nome di *scali proibiti*.

Fu fatta finalmente qualche piccola correzione alla tariffa, e furono dati alcuni regolamenti generali sotto il nome di atti del marchese Gregorio.

Niente però potè farsi per la riunione de' dazi dei moltiplici arrendamenti, attesa la impossibilità de' mezzi a ricomprarli; e quel governo si limitò a richiamarne alcuni sotto titolo di affitto, prescegliendo quegli in cui il fisco avea un interesse cumulativo con de'consegnatari. Così si rimase la cosa alla partenza di quel Monarca.

Assunto al trono l'immortale Ferdinando, ed impegnato a seguir le tracce dell' augusto suo genitore, non mancò di richiamare al fisco altri arrendamenti con lo stesso titolo di affitto, e di abolirne altri, come quelli de' ferri, della manna, de' tabacchi e della seta, dando il dovuto compenso agl' interessati, ed indennizzandosene in picciola parte col prodotto delle imposte sulle immissioni ed estrazioni di tali generi.

Questi principi faceano sperare la rettifica generale del sistema,

ma ciò non potea aver luogo senza la verifica dell'introito riunito de' diversi cespiti, e senza i mezzi di riacquistarlo, non conoscendosi allora che la sola rendita delle poche percezioni fiscali, poichè tutte quelle degli arrendamenti essendo amministrate in vario modo, e dagli stessi interessati, si agiva da costoro con quella riservatezza, che si conveniva per nascondere lo stato della rispettiva finanza.

A rischiararsi questo mistero era necessaria la preliminare riunione al fisco delle diverse amministrazioni degli arrendamenti, e non altrimenti fu eseguito nel principio del decennio della occupazione militare.

Invaso il regno nel 1806, quel governo formò da prima un'amministrazione de' dazi indiretti, composta di un direttore generale, e di quattro amministratori: i rami furono ripartiti a questi ultimi nel seguente modo.

L' uno ebbe l' incaricato della percezione delle dogane esterne ossia di quelle di frontiera di mare e di terra.

L' altro ebbe la cura della percezione delle dogane interne, e degli arrendamenti su i commestibili della capitale, e de' suoi casali, che furono quindi denominati dazi di consumo.

Il terzo ebbe il ramo de' sali.

Il quarto finalmente regolò i così detti dritti riuniti, ossia i cespiti di altri arrendamenti, che non apparteneano alle dogane. Erano essi al numero di circa 32, compresa la lotteria, e la di loro amministrazione potea dirsi di stralcio per essersi quindi o aboliti o trasfusi in altre percezioni, eccetto la sola lotteria che rimase sotto particolare amministrazione.

Si fece in seguito la riunione di tutti gli arrendamenti per conto del governo, ed i proprietari ottennero i rispettivi compensi sul debito pubblico, cui fu designato un fondo corrispondente con un decimo imposto su tutte le contribuzioni dirette ed indirette. Gl' impiegati camerali ossia d' impieghi comprati rimasero provvisoriamente in esercizio colle stesse loro prerogative, e si sostennero ancora varie altre picciole percezioni particolari, sia perchè non erano considerate sotto il nome di arrendamenti, sia perchè furono messe in obblio in quei primi momenti.

Dovea seguire la formazione delle nuove tariffe riunendosi in un solo i diversi dazi, e le varie percezioni sullo stesso articolo, e questo travaglio fu difficilissimo, sia per non gravarsi il pubblico con una tassa superiore all' insieme delle precedenti diverse percezioni, per cui dovè farsi il coacervo di un decennio, e dal confronto de' prodotti con la quantità de' generi spediti, ottenersi l' analogo risultamento per ciascuna imposta, sia per semplificarsi la base di percezione, riducendosi, per esempio, a numero alcuni dazi che prima esigevansi a peso, come per gli animali, e riducendosene altri a peso, che prima erano a misura come per i cereali; il tutto con analoghe proporzioni a fronte delle antiche imposte.

Si procedè nello stesso tempo alla riunione delle diverse officine doganali, ed alla formazione di analoghi regolamenti per la unità del servizio, ed essendosi cominciato il travaglio con gli arrendamenti delle imposte sui generi di consumo della capitale e de' suoi casali, si terminò la organizzazione di quel ramo nello stesso anno 1806, e nei primi mesi dell' anno seguente, formandosene una direzione particolare, dipendente dall'amministrazione generale, sotto il nome di direzione de'dazi di consumo. Furono fatti particolari regolamenti per la medesima. Gl' impiegati proprietari furono ammessi alla liquidazione de' loro titoli per ottenerne analogo compenso sul debito pubblico, ed in luglio 1807 si vide il primo esempio di una percezione unica senz' altro pagamento a particolar profitto degl' impiegati, e col metodo il più decente pel pubblico, ed il più conducente per la sicurezza fiscale.

Non così sollecitamente potè procedersi anche per la organizzazione di tutte le dogane del regno; e si fu quindi nell' obbligo di farle continuare con lo stesso antico metodo di percezione, e con gli stessi diversi dazi e denominazioni che aveano nei passati arrendamenti fino ad aprile 1809.

In questa occasione si manifestò il segreto dell' annua rendita degli arrendamenti, essendo stati riuniti, e sottoposti alla stessa amministrazione per lo intero anno 1808.

Sarà dispiacevole il considerare nell'antico metodo degli arrendamenti la confusione, ed il disordine col risultamento di non corrispondenti prodotti, e delle più dure vessazioni pel pubblico. Un genere indigeno non potea portarsi a poche miglia di distanza senza sdaziarlo ad ogni passo col pagamento di molte regalie, e prestazioni agl' impiegati, ed alla forza de' vari arrendamenti, e quel ch'era ancor più, senz' assoggettarsi a diverse visite e diversi pesi o misure; e quindi a gravissimo ritardo, incomodo, e inquietudine. Le tariffe non erano conosciute ch'esclusivamente da' pochi impiegati che l' eseguivano. Nessuno dovea essere a parte del segreto, non esclusi gli stessi proprietari delle percezioni. Non potea esservi quindi verifica o controllo pei loro calcoli, ed il pubblico pagava più o meno secondo sapea meglio comprare il favore di questi depositari del mistero. I dritti e le propine degl'impiegati camerali erano alle volte maggiori de' dazi, e si faceano pesare a capriccio a danno de' contribuenti. Lo sciame infine degl' impiegati e de' custodi era immenso su di ogni barriera, ed in ogni dogana, ed appartenendo a vari rami di diversa proprietà doveano contentarsi tutti, poichè ciascuno avea la maschera di garentire un interesse separato. Tutti in fatti erano ricchi, malgrado che i soldi fossero tenuissimi (1).

(1) « Nel 1783 un uomo che sapeva valutare i contrabbandi spese novecento ducati per avere la piazza di soldato soprannumerario, o di sostituto

Riunita l' amministrazione di tutti i cespiti, conveniva basarne il servizio con una legge ed una tariffa unica adattata a' bisogni del regno, ed alle particolari vedute di pubblica economia.

Infinite proposizioni furono presentate dalla classe de' progettisti. Il governo formò una giunta per discutere maturatamente l'affare; ma la circostanza de' tempi consigliò l'adozione delle leggi francesi con poche modificazioni necessarie per adattarle agli usi, ed a' bisogni di questo regno. Lunghi travagli meritò la formazione delle tariffe. Lo stesso metodo di coacervo adottato pe' dazi di consumo fu praticato per istabilirsi i dritti doganali. Si tenne una media proporzionale fra i bisogni del regno e le speculazioni del commercio, e conservandosi il maggior possibile equilibrio, si sgravò la estrazione prendendosi sulla immissione un assai lieve compenso a fronte della enunciata diminuzione, ed anche della perdita del prodotto degl' impieghi vendibili, e di quella delle dogane interne, chè fin d' allora rimasero abolite con indicibile sollievo del pubblico. Fu in fine compilata la detta tariffa con dazio unico, e con la più chiara indicazione per conoscersi dal più idiota contribuente.

Non minor fatica costò la organizzazione dell' amministrazione generale e di tutte le parti del servizio. Fu ridotto a due il numero de' quattro amministratori generali con la presidenza di un direttore generale. Furono designate le rispettive attribuzioni accordandosi ai primi le facoltà per regolare i diversi rami di loro dipendenza, ed all' ultimo quelle di dirigere il tutto, intendendosela direttamente col Ministro. Fu in fine stabilito un consiglio di amministrazione composto dagli enunciati tre impiegati superiori per le decisioni degli affari più interessanti.

Fu abolita la classe degl' impiegati proprietari, e fu basata la composizione del nuovo personale, dividendosi in sedentario ossia di percettori; in attivo ossia di forza di custodia; in misto ossia di controlori ed ispettori per dirigere e sorvegliare le operazioni de' due primi. Furono designate le diverse dogane, e la forza formata con l' abolizione de' cavallari e sentinellari fu stabilita su tutta la costa, frontiera di terra, in posti distanti a 4 e 5 miglia fra essi. Il servizio fu diviso in tenenzie, controlli, ed ispezioni con la dipendenza dalle direzioni provinciali, e questa dall' amministrazione generale. Fu dettagliato il metodo di ogni operazione doganale. Furono specificate le penali per ciascuna contravvenzione, mitigandosene l' asprezza, ed abolendosi del tutto le pene afflittive di corpo, ch' erano prima in vigore. Fu abolito qualunque dritto e percezione per conto particolare, dichiarandosi per concussionaria qualunque esazione diversa da quella prescritta dalla

che fosse nella dogana di Napoli; e quest' uomo stesso dopo circa tredici anni meritò una figlia con ducati 4000 di dote. Io stesso potrei fare da testimonio in questo fatto » — G. Urgaro: *Prospetto economico politico legale del Regno di Napoli*, 1807.

tariffa del governo. Fu in fine regolata la procedura giudiziaria nel modo il più liberale, abolendosi le antiche esenzioni e privilegi, ed assoggettandosi il fisco doganale a' giudici ordinari come ogni altro cittadino. Tutto ciò esigè del tempo, e quindi la detta legge e la tariffa sanzionata nel 24 febbraio 1809 furono poi messe in esecuzione nel 15 aprile seguente.

La navigazione di commercio presentava un altro ramo di amministrazione daziaria, e si accorse anche alla di lei riforma, sgravandosi le imposte su i nostri legni, e caricandosi su de'legni esteri sull' esempio delle altre nazioni. Una nuova legge in data del 27 aprile con una particolar tariffa regolarizzò questo cespite riducendo a dazio unico circa 15 diverse imposte, che prima esigevansi.

In ottobre del 1810 per supplirsi al bisogno dello stato fu stabilita la regia de' tabacchi, ed in questa occasione si divise dall' amministrazione de' dazi indiretti il cespite de' sali, e si formarono due separate amministrazioni, l' una delle dogane e de' dazi di consumo, e l'altro de'sali, del tabacco, e delle carte da giogo, sotto il nome di amministrazione generale de'dritti riservati. Una tal riforma ebbe luogo al primo gennaro 1811, e ciascuna delle due amministrazioni ebbe le sue leggi, e regolamenti sul sistema già stabilito; ebbe due amministratori generali, ed un direttore generale; ebbe il suo separato servizio misto, e sedentario. Il solo servizio attivo rimase interamente all'amministrazione delle dogana come quella cui riguardava la custodia delle coste e frontiere, e dalla medesima si forniva all' altra amministrazione de'dritti riservati la forza di circa 400 uomini per la sorveglianza su i generi di privativa nell' interno del regno.

La spesa che prima non dava all' occhio per la riunione dei vari cespiti in una sola amministrazione delle dogane, malgrado che si fosse alleviata di molti impiegati che cedè quella de' dritti riservati.

Surse allora il noto sistema continentale, in forza del quale fu limitato il cammercio attivo e passivo quasi con la sola Francia; fu proibita la immissione delle manifatture inglesi con la prescrizione di darsi al fuoco in caso ne arrivassero in qualunque modo; i dazî specialmente su i coloniali furono elevati al grado di formarne un tacito divieto d' immissione; fu stabilito l' obbligo dei certificati d' origine di qualunque genere; fu in fine eretta una commessione per esaminare l'arrivo di qualunque legno, e di qualunque merce, onde assoggettarla alla confiscazione, o al fuoco, in caso non ne fosse contestata la legittima provvenienza.

Soffrì il commercio ed il pubblico in generale per questa rigorosa restrizione, ma non ne risentì la finanza, essendosi sufficientemente compensata coll' aumento del commercio attivo e passivo con la Francia per la strada di terra, e col massimo aumento dei dazi su i coloniali. Tali dritti erano al sestuplo e sino al decuplo maggiori degli antichi, senza che la immissione de' generi fosse

stata in proporzione minore. Il di loro consumo in fatti non fu mai interrotto, avendone provveduto a sufficienza l'arrivo di molti legni americani, come ancora la frequente immissione di prede fatte da armatori francesi e da napoletani; essendone altri venuti con particolari segreti permessi; essendosene avute finalmente continue vistose quantità per mezzo di sorpresi contrabbandi.

Così continuò l'amministrazione delle dogane fino al 1814 allorchè fu riunita a quella de' dritti riservati, ed in detto spazio di tempo ebbe due direttori generali, de'quali l'uno sino all'anno 1811 e con pochi mesi del 1812, e l'altro per questo anno, e fino ad alcuni mesi del 1814.

Varie cose che sfuggirono nella difficile prima organizzazione furono con successo modificate e corrette in questo intervallo; fu fatto agl'impiegati ed alla forza qualche aumento richiesto dall'impero delle circostanze; fu corretta con decreto del 13 novembre 1813 la tariffa dell'abolito sistema continentale. Il rapido cambiamento de' capi non permise di farsi quel che in oltre la esperienza del sistema avea potuto suggerire.

Nel 1814, furono riunite in una le due amministrazioni col nome di amministrazione generale de' dazi indiretti, e con una organizzazione si ottennero quei miglioramenti, che la esperienza avea indicati. Si semplificarono, e si riunirono le tante diverse precedenti disposizioni e regolamenti, si accorse a riccorrere la nostra marina di commercio fissandosi col decreto del 28 luglio un diverso dazio per la estrazione de' cereali, cioè minore se la esportazione seguisse con nazionali, e maggiore se si facesse con legni esteri: si fece col decreto del 27 agosto una seconda correzione alla tariffa d' immissione aggiungendovisi quella delle tare; si concentrò il servizio riducendosi ad uniche direzioni e controlli quelli che prima eran due, si ridusse la custodia interna ed esterna sotto un solo regime, si diminuì quindi un numero di guardie con non lieve risparmio della spesa in generale.

Si abolì col decreto de'28 luglio ogni percezione sul cabottaggio ossia sulla navigazione nel regno di tutti i generi nazionali, e fu così completata la libertà del commercio interno con la maggior generale soddisfazione.

Conveniva intanto di rettificarsi tutte le tariffe pel cambiamento delle circostanze del commercio, ed a fin di combinarsi le vedute finanziere con quelle di pubblica economia se ne affidò lo incarico ad una commessione composta dai ministri dell' interno e delle finanze, da tre consiglieri di stato, dal direttore generale de'dazi indiretti, e da otto più probi ed intelligenti negozianti. Questa se ne occupò con maturo esame, riducendo al giusto livello i diversi dazi d' immissione e di estrazione, ed il risultamento di tale rettifica si vide nelle tariffe pubblicate nel 20 gennaio 1815. Malgrado la riduzione de' dazi, la rendita per la immissione ebbe un significante incremento.

Reduce il Re Ferdinando in questi suoi reali domini, una delle

sue prime cure fu quella di ristabilire il favore delle bandiere franche, cioè quelle di Spagna, Francia, ed Inghilterra, secondo il quale i legni di dette nazioni erano esenti da ogni visita ed interna custodia doganale.

Non fu fatta alcuna novità al sistema ed alla tariffa, ma fu necessità di accrescersi nuovi soldi e soprassoldi per gli antichi impiegati ritornati da Sicilia; di abilitarsi quelli che erano rimasti in Napoli senza impiego, pagandosi loro come vitalizio la metà de' soldi che prima godeano; di aumentarsi in fine la custodia di mare e di terra per la riapertura del commercio. Tutto ciò accrebbe di molto la somma degli esiti dello stato, calcolandosi i soli mezzi soldi a circa 85 mila ducati annui.

In aprile 1816 si ottenne l' incalcolabile vantaggio della pace coi Barbareschi, e per supplirsi alle condizioni del trattato furono aumentate di un decimo le imposte doganali d' immissione e di estrazione pel corso di due anni; lieve sagrifizio a fronte del bene procurato alla nazione!

Riuscì al governo di fare nell' anno 1817 un trattato con la Francia, la Spagna, e l' Inghilterra, e con esso l'enunciato privilegio delle bandiere franche fu commutato nella bonifica di un decimo de' dazi ch' esistevano in gennaio 1816 sulla merci indigene, e trasportate con bastimenti di ciascuna dell' enunciate potenze. L' abolizione dell'antico privilegio fu gloriosa per la dignità della nazione e del governo, ma la bonifica data in compenso può calcolarsi a circa annui ducati 200000, essendo la maggior parte del commercio d'immissione di generi delle dette nazioni trafficati con legni di loro padiglione. Tuttavia la rendita doganale d'importazione aumentò anno per anno.

Nel medesimo anno fu formata la nuova legge del primo giugno, ed in esse furono riunite le molte sparse precedenti disposizioni correggendosene alcune, ed adottandosene delle nuove secondo che la esperienza od il nuovo ordine delle cose richiedea pel vantaggio del commercio e del fisco.

Dovea procedersi ad una nuova organizzazione generale, onde il tutto fosse sanzionato da S. M., ed il travaglio ne fu intrapreso nel 1818, con la veduta di generalizzarsi a poco a poco lo stesso sistema anche nella Sicilia. Fu formata di fatti la nuova legge di navigazione del 30 luglio dell'anzidetto anno, comune ad ambi i reali domini; e con la stessa fu dato un più stabile e liberale sistema alla nostra marina di commercio; fu incoraggiata con vari significanti premi la costruzione di nuovi bastimenti, specialmente di quelli a coffe, che possono intraprendere lunghe e difficili navigazioni; furono alleviati i dritti su i legni nazionali a fronte di quegli stabiliti pei legni esteri; fu creata in fine una particolare amministrazione per dirigerla in tutte le sue operazioni, formandosi una direzione generale composta dal direttore generale de'dazi indiretti, e da quello dell' ascrizione marittima, la quale avesse riunito a se l' intero servizio, e ne avesse quindi i risultamenti pel rapporto

di percezione dipendente dall'amministrazione generale dei dazi indiretti, e quindi dal ministro delle finanze, e per quello di navigazione di dipendenza del ministero di marina.

Fu ancora formata la nuova tariffa doganale del 20 aprile con rettifica, e diminuzione di vari dazi specialmente alla estrazione; fu modificata quella delle tare; vi fu aggiunta finalmente quella delle così dette mense, ossia provvigione de' bastimenti nazionali, calcolandosi le quantità de' generi secondo il numero degli equipaggi, e la distanza de' luoghi di destino.

Trovavasi corretto con decreto del 10 dicembre 1817 il sistema circa il personale del servizio attivo e misto essendosi ristrette le cariche d'ispettori come intermedie fra quelle de' controlori e de' direttori, ed essendosi ridotte ad una sola le due denominazioni di tenenti, e sotto tenenti, e per la più esatta ripartizione del medesimo, dietro la esperienza di tanti anni, formata una carta topografica doganale con le indicazioni di ciascuna dogana, dei rispettivi posti di guardia, de'fondaci de' generi di privativa, delle saline, delle fabbriche de' tabacchi, delle polveriere, della estensione in linea di ciascuna tenenzia, controllo, e direzione.

Ripartita la situazione materiale del servizio, e ravvicinato il contatto delle varie classi d'impiegati con l'abolizione di quelle intermedie d'ispettori e di sotto tenenti, si fece la organizzazione del personale. Vi era della esuberanza che conveniva rettificarsi, ma non potendosi mettere alla strada quelli che senza colpa rimanevano esclusi, fu della giustizia e generosità del governo di formarne un seguito all'amministrazione col godimento de' meschini soldi che aveano, onde richiamarsi in attività in caso di vacanze, ed estinguersi così a grado a grado la spesa de'loro assegnamenti. Oltre a ciò dovè anche farsi qualche aumento a' tenuissimi soldi di qualche classe del servizio attivo che rimanea in esercizio, onde minorarle il bisogno, e toglierle quindi la necessità d'illeciti profitti. Fu d'uopo in fine di farsi l'aumento di una forza a cavallo per la miglior custodia delle coste, e delle frontiere di terra, e tutto ciò aumentò di molto la spesa dello stato con la sicurezza però di sgravarsi anno per anno in avvenire.

In fine fu redatto un regolamento generale in data del 6 novembre 1819; ed essendosi rettificate e riunite le disposizioni precedenti coll'aggiunta di altre nuove, fu data una norma completa per tutte le operazioni de' diversi impiegati dal grado superiore d'ispettore generale fino all'infimo di semplice guardia.

Rimaneva ad organizzarsi il solo servizio sedentario, e nei principi dell'anno 1820 se ne intraprese il travaglio che rimase quindi incompleto per la circostanza del politico cambiamento.

In quello stesso anno dovea generalizzarsi l'intero sistema doganale anche in Sicilia, e togliersi quindi la necessità di trattarsi come esteri i due reali domini in quanto alle percezioni doganali.

La prima operazione dovea esser quella di formarsi una ta-

riffa comune, onde evitarsi la frode d' immettersi direttamente il genere in quello de' due domini dove il dazio fosse minore, per quindi portarlo in cabotaggio al consumo dell' altro, e praticarsi lo stesso anche nella estrazione. Si formò quindi la detta tariffa, e consultandosi le circostanze locali e lo stato dei vari bisogni si livellarono i dazi in proporzione ; abolendosi interamente, o riducendosi a minimi termini quelli di estrazione. Non poterono modificarsi però come si dovea i dazi d'immissione per non alterarsi i trattati colle diverse nazioni estere.

Non si giunse a pubblicare la detta tariffa , ma per anticipare i favori che con essa si erano fatti a' generi indegni fu con particolari decreti abolito il dazio sull' acquavita, e diminuiti quelli sugli altri generi come la seta , la lana , il cotone , il canape , ed altri.

Ma chetatesi le cose vari salutari cangiamenti avvennero nel sistema delle nostre dogane. Furono ristabilite le così dette regie interessate del sale , del tabacco , delle polveri da sparo , delle carte da gioco a carico de' ricevitori de' rispettivi fondaci , il primo oggetto delle quali si era l' obbligo direttamente coll' amministrazione generale di smaltire a partito forzoso ne'comuni annessi ai loro fondaci una determinata quantità di generi di privativa nel corso di ciascun anno. In seguito parimenti furono dati in appalto con diverse condizioni il tabacco, le carte da gioco e quindi le dogane. Questo saggio ritrovato venne a dare un dato solido e sicuro al governo , onde le sue rendite percepibili da' dazi indiretti fossero certe e non più soggette a variazioni.

Presentemente la legge de' 19 giugno 1826 sostituita a quella del 1 giugno 1817 regola tutte le operazioni doganali; la legge di navigazione de'25 febbraio 1826 sostituita a quella de'20 luglio 1818 contiene i principi i più sani per attivare il commercio del nostro regno ; ed il regolamento pei generi di consumo approvato col decreto de'9 gennaio 1817 forma il completamento della legislazione doganale in vigore.

Le privative poi son regolate dalle seguenti leggi e decreti ; decreto de' 14 marzo 1810 riguardante i contrabbanti di sale ; decreto de' 5 settembre 1811 e legge de'19 ottobre 1811 riguardanti i contrabbandi di detenzione ed asportazione di tabacco ; decreto de' 5 aprile 1819 riguardante i contrabbandi di polvere da sparo ; regolamento degli 11 dicembre 1826 approvato con decreto della stessa data riguardante le contravvenzioni della neve ; decreto de' 12 ottobre 1817 riguardante la cristallazione del sale delle acque salse o salate o delle salamoie di qualunque specie ; decreto de'26 gennaio 1810 contenente lo statuto penale pei contrabbandi; decreto de'10 luglio 1826 riguardante le carte da gioco ; decreto de'13 marzo 1826 riguardante la pena afflittiva pei contrabbandi ne'generi di privativa ; regolamento de' 2 agosto 1830 approvato con real decreto della stessa data , ri-

guardante i contrabbandi che si sorprendano su i legni da guerra.

Tenendo dunque presenti questi atti di legislazione positiva su questi rami cotanto interessanti dell' amministrazione finanziera, e parimenti tenuti presenti tutte le posteriori sovrane risoluzioni all' oggetto emesse, andiamo ad esporne il sistema.

§. 207.

Delle dogane di mare, giusta la legge del 19 giugno 1826.

Le dogane del littorale dell' intero regno furon divise in tre classi, la prima per l' importazione, esportazione e cabotaggio; la seconda di cabotaggio e di esportazione; e la terra di cabotaggio e di esportazione de' soli generi esenti da dazi doganali di estrazione.

§. 208.

Della dogana di Frontiera di Terra.

La legge dei 19 giugno 1826 che noi andremo in tutte le sue disposizioni esponendo, or facendone il sunto, ed ora riportandone le parole, enumera negli art. 6 e 7 le dogane di Frontiera di terra distribuendole in prima e seconda classe; e quindi dall' art. 29 in poi prefinisce lo stradale per le mercanzie che s' introducono nel regno per la via di terra: noi sopra le altre vedute della legge relativa alle dogane di terra, torneremo altrove a parlarne.

§. 209.

Della gran dogana di Napoli, della dogana di deposito in Palermo, del porto franco di Messina, e della dogana di transito.

Ecco ciò che è disposto dalla legge de' 19 giugno 1826:

Vi è un deposito per tutte le mercanzie di qualunque natura che pervengono dall' estero nel porto di Napoli, e nell' isola e porto di Nisita; similmente nella dogana di Palermo vi è un deposito per tutte le mercanzie che dall' estero pervengono in quel porto. Per godere un tal favore, è necessario che nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio si esprima che i generi sono destinati per lo deposito nella gran dogana di Napoli o di Palermo.

Sono eccettuati i generi detti *partite di fuori*, de' quali si parla in appresso; e non sono ammessi al deposito i generi, la di cui immessione è proibita, come sarebbero le armi, l'arbaggio lavorato in gabani o altrimenti, il cotone filato a mano, i fazzoletti di Balazor ec. oltre i generi di privativa in questa parte de' reali dominii.

I generi che vengono introdotti per deposito nei magazzini della gran dogana rispettiva, vi possono rimanere pel decorso di due anni, a cominciare dal 1. gennaio di ciascun anno, restando conceduti ai commercianti que' mesi e giorni che decorrono dalla data del manifesto o della dichiarazione fino al 31 dicembre dell' anno medesimo.

Al termine del primo anno di deposito è pagata alla dogana la metà de' dazi, ed al termibar del secondo anno è pagata l'altra metà. Spirato quest' ultimo termine, la mercanzia non può più essere conservata ne' magazzini di dogana, ma deve uscir fuori.

I pagamenti si della prima che della seconda metà de' dazi, possono esser fatti con cambiali scandibili a sei mesi data. Le cambiali sono rilasciate nel corso del mese di gennaio, ma sono pagabili pel dì 30 giugno dello stesso anno. Qualora per la fine di gennaio non vengono depositate nelle casse delle gran dogane rispettive le cambiali, può procedersi alla vendita della mercanzie per la concorrenza dell'ammontare de'dazi col mezzo degl'incanti assistiti dal giudice di circondario. Per la ricezione delle cambiali sono osservate le prescrizioni che trovansi in vigore nei rispettivi dominii.

In qualunque tempo del periodo del deposito può estrarsi la mercanzia da' magazzini della gran dogana, mediante però sempre il pagamento degl' interi dazi dovuti sulla mercanzia che si vuol estrarne.

Giova anche l' avvertire che la dogana di Nisita dipende da quella di Napoli, e che quindi nessuno imbarco, o sbarco di mercanzia potrà eseguirsi colà, senza l'espresso permesso del direttore della gran dogana di Napoli, e qualunque altra operazione ha la subordinazione stessa.

§. 210.

Della navigazione di commercio.

Tutte le disposizioni legislative circa la navigazione di commercio sono state riordinate sopra una unità di sistema e su basi eguali per l' una e l' altra parte de' reali domini con la legge del 25 febbraio 1826. Così la legge del 20 luglio 1818 ed i decreti posteriori che vi avean relazione son rimasti aboliti.

La legge de'25 febbraio 1826 è la fondamentale sopra il commercio marittimo, ed era essa tanto indispensabile per quanto necessario che la nostra marina commerciale venisse ad avere un carattere tutto proprio, e nei rapporti con le altre nazioni. Il di lei precipuo oggetto fu quello di dare una caratteristica indipendente alla nostra naviganione: 2. d'incoraggiarla coa tutti i mezzi possibili, onde estendesse i suoi rami: 3. di assicurarla di una protezione che la guarentisse da tutti gli accidenti che nascer potevano ne'singoli disviloppamenti. È sopra tali cardini che poggia

la novella istituzione della quale daremo le più importanti nozioni.

Il personale, per incominciar ordinatamente, da cui è regolata la navigazione dei bastimenti di commercio, si compone da un Retro-Ammiraglio, e dal direttore generale de' dazi indiretti, da dieci commissioni marittime (1) da esso dipendenti per lo regno di Napoli, ed un controloro, da sei commissioni pei dominii al di là del Faro subordinate ad una commessione residente in Palermo, dalle quali commessioni sono dipendenti i sindaci comunali subentrati ai sindaci marittimi (2), non che le dogane comprese nelle rispettive giurisdizioni.

Passa la legge a trattare degli atti di riconoscimento, e qui nel momento che fa spiegare il paviglione ai navigli col quale si distingue la propria marina, stabilisce per inconcusso principio che onde si godano i privilegi conceduti ad un bastimento di real bandiera, debba questo appartenere ad individui del regno, e che il capitano o due terzi almeno dell'equipaggio siano del regno o naturalizzati: e perchè si ottenga l'atto del riconoscimento dovrà il capitano esibire alle commissioni;

1. un certificato della portata del bastimento:
2. copia de' titoli del suo legittimo dominio:
3. ove si trattasse di un bastimento acquistato dovrà dimostrare la bolletta doganale di aver soddisfatti i dritti d'importazione stabiliti nelle tariffe vigenti. Per coloro (tralasciando gli altri particolari sull'assunto) che si presteranno per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero, è comminata l'ammenda di ducati 500 e sei mesi di carcere. Con tali vedute la legge ha ovviato alle tante frodolenze che potean farsi, e resi certi ed incontrastabili i dritti, e le prerogative dei commercianti.

Erano necessarie le patenti, onde documentare la proprietà, e quindi su di queste interessanti vedute, relative a' casi inopinati e di disastro, come quelli di procella, incendio, prede.

I riscontrini, de' quali debbono essere muniti i padroni de' bastimenti, richiamano anche le considerazioni della legge, attento il preciso rapporto che hanno con gli atti di riconoscimento, e patenti.

Ha voluto la legge libera ed esente l'asportazione all'estero de' bastimenti mercantili da' dazi doganali, ed ecco un ampio favore accordato alla marina mercantile.

Riconosciuta dagli impiegati doganali la patente del bastimento,

---

(1) La commissione marittima è composta ne' dominii al di quà del Faro dal capitano del porto, da un ufficiale di marina, mancando quello, ed in mancanza dal sindaco comunale, da un controloro de' dazii indiretti: per la Sicilia, dal capitano del porto, o dall'ufficiale di marina, che verrà dal Re destinato, e da uno de' principali uffiziali doganali del capoluogo ove è la commessione.

(2) Il sindaco comunale fa le funzioni di sindaco marittimo.

verrà restituita al capitano e trasmessa da questo al console: formalità necessaria ai bastimenti che entrano, o escono dai porti delle due Sicilie.

I dritti di tonnellaggio, parte essenziale della marina di commercio, vengono fissati sopra basi giuste, e che hanno un reciproco rapporto coll' estero commercio, tanto in ordine ai bastimenti del regno, quanto a' forestieri.

Particolari disposizioni sono state dettate sopra la riattazione dei legni forestieri, e le bollette di spedizione riguardanti un dazio imposto, che non recede, ma anima la navigazione. Un articolo è poscia consagrato a' passaporti, e seguono generali disposizioni relative ai doveri de' capitani, alle contravvenzioni di legge, ed agli obblighi degl' impiegati di dogane.

Onde assicurare la navigazione marittima dal brigantaggio dei Barbareschi, furono assegnate, con la legge de' 27 aprile 1816, annualmente al Dey d' Algieri piastre di Spagna. 24,000

Ed un regalo consolare ogni due anni.

Al Bey di Tunisi, annue piastre. 5,000

Per lo riscatto degli schiavi.

Al Dey d' Algieri, per ogni schiavo. 1,000

Al Bey di Tunisi. 300

E quindi con altra legge del giorno istesso fu sanzionata per soddisfare a' detti obblighi una straordinaria imposta addizionale, cioè:

Un bimestre di tassa fondiaria, divisa in due pagamenti.

Un decimo su tutti i doganali d' immissione, di esportazione e di navigazione dal 15 maggio 1816 sino al 14 maggio 1818.

Al Bey di Tripoli piastre. 40,000

Regalo consolare ad ogni cambiamento di console piastre. 4000

In ultimo, tutto mirando a far rivivere floridamente il commercio, si stipularono trattati colla Francia a 28 febbraio anno 1817, coll' Inghilterra a 28 marzo anno istesso, e colla Spagna a 15 agosto del medesimo anno, rimanendo con essi fissate non poche condizioni favorevoli alla nostra navigazione commerciale, scopo principale delle sovrane sue cure.

§. 211.

Relazioni dell' amministrazione doganale con la sopraintendenza della salute pubblica.

In tutta l' estensione de' reali dominii il servizio della salute pubblica è regolato con principii e metodi uniformi. Così la legge del 20 ottobre 1819 ne fissa l' ordinamento in connessione con lo spirito delle leggi e de' regolamenti emanati per l' amministrazione interna del regno. E perchè le dogane hanno rapporti immediati coll' estero, in ordine alle merci doveva darsi una connessione tra esse ed il mezzo salutare addetto a preservare la salute pubblica.

Idea generale di quest'amministrazione.—La tutela della salute pubblica è affidata tanto pel servizio sanitario marittimo, quanto pel servizio sanitario interno:

Ne' dominî al di qua del Faro ad un supremo magistrato di sanità ed una soprantendenza generale di salute, residente in Napoli. Ne' dominî oltre il Faro ad un supremo magistrato ed una soprantendenza generale residente in Palermo.

Gl' intendenti sono considerati come i direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie e valli. In quanto al servizio sanitario marittimo i funzionari deggion limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che lor si comunicano dal soprantendente generale. Rispetto al servizio sanitario interno, lo dirigono a norma delle leggi su l'amministrazione civile, e consultano in tutti i casi dubbi, generali non ordinari, i soprantendenti ed i supremi magistrati di salute.

Le deputazioni locali sono gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo. Gli uffiziali comunali che dipendono dagl' intendenti sono gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

§. 212.

De' supremi magistrati di sanità.

Composizione. Quello residente in Napoli è composto di dieci deputati e di un segretario. — È riguardato come uno de'deputati il soprantendente generale de' porti, analogamente al decreto del 23 aprile 1817. — Quello residente in Palermo composto di sei deputati e di un segretario. È del pari riguardato come uno de'deputati l' uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

È presidente del supremo magistrato il soprantendente generale. In caso di assenza o d' impedimento di un soprantendente generale, il deputato più antico in ordine di nomina il rimpiazza nelle sole funzioni di presidente al supremo magistrato.

Attributi. I supremi magistrati di sanità deliberano su lo stabilimento di tutte le misure generali che la guarentia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze.

Determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari o la provvenienza da taluni luoghi.

Decidono su i sistemi di custodia e di preservazione ne'casi di pericolo.

Emettono le loro deliberazioni su gli articoli che riguardar possano l' amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

Prendon parte ne'reati che si commettono per infrazioni alle leggi di salute pubblica.

§. 213.

Delle soprantendenze generali.

Composizione. Ciascuna soprantendenza generale è composta dal soprantendente generale e dal segretario generale. Questi vien nominato dal Re dalla classe de' deputati del supremo magistrato, ed esercita cumulativamente le une e le altre funzioni. — In caso di assenza o d' impedimento del soprantendente generale, il segretario generale lo rimpiazza in tutto ciò che risguarda la parte esecutiva del servizio sanitario.

Attributi. Le soprantendenze sono incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all' amministrazione de' fondi che le sono addetti.

Ne' casi di assoluta urgenza potranno dare le disposizioni che saran necessarie, passandone subito notizia al rispettivo magistrato, laddove tratterassi di affari risguardanti le attribuzioni del medesimo.

§. 214.

Delle ispezioni generali.

Nel seno di ciascun supremo magistrato è scelto dal Re un deputato addetto ad ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, per discoprire gli abusi che avesse mai potuto introdursi nelle deputazioni locali, e farne quindi rapporto al rispettivo soprantendente generale. Questo deputato assume il titolo d' ispettor generale.

§. 215.

Delle facoltà mediche.

Alla immediazione di ciascun magistrato supremo, e soprantendenza generale vi è una facoltà medica composta di sei professori, un professore di chimica ed un architetto. — Costoro non percepiscono verun soldo fisso, ma godono di alcuni emolumenti.

§. 216.

Delle deputazioni di salute.

Classificazione. In tutti i littorali del regno sono stabilite delle deputazioni di salute, le quali sono distinte in quattro classi.

Sono di prima classe quelle de' porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa.

Tutte le persone che pervengono per via di mare nel regno non possono essere ammesse se non presentando passaporti in regola

de' consoli o vice-consoli o altri agenti regi nell'estero; ma se nel luogo donde provengono agenti regi mancassero, saranno ammessi a sbarcare con passaporti in regola delle legittime autorità donde provvengono senza la suddetta vidimazione.

Se fossero semplicemente inscritti in ruoli di equipaggio o nelle patenti sanitaria, non possono essere ammessi quante volte non facessero realmente parte dell' equipaggio.

Varie interessanti disposizioni furono anche promulgate relative a questa mira essenziale della pubblica salute. La legge organica de'20 ottobre 1819 dà uno statuto distinto; il real decreto del 23 aprile 1817 è relative al servizio de'porti. Una deputazione sopra la soggetta materia fu creata ancora in Siracusa con decisione del 1 giugno 1815. Altra de'13 maggio 1822 riguarda i dritti da riscuotersi su i legni soggetti a contumacia. Il decreto del 19 settembre 1826 ha relazione a'generi gettati al lido dalle onde, e su questo si enunciano le precauzioni le più giustamente studiate, onde evitar i mali de'quali potrebbero esser causa immediata, con le pene comminate per coloro che osassero trasgredirle, e tanto oggetto non ha che desiderare di più dalle sollecitudini veramente paterne del Sovrano.

§. 217.

Delle tariffe doganali.

Dell'azione amministrativa ad incoraggiamento della industria nazionale. Convien rammentare che le dogane, furono stabilite per uno de' precipui oggetti a proteggere l' agricoltura e la industria, mettendo un freno al commercio. E da ciò che varii generi di mercanzie vennero, o proibiti nella esportazione, o vietati nella importazione, o finalmente assoggettati a dritti di pagamento più o meno forti. Scopo quindi primario di tale imposizione era di catdeggiare la industria nazionale, e così renderla di una floridezza tale che se non superasse, fosse almeno eguale ne' suoi risultamenti a quella delle altre nazioni. L' uomo dovizioso infatti, che trovava ben malagevole e molto dispendioso provveder dall'estero quanto occorreva ai suoi comodi ed al suo lusso, dovea rivolgersi alle manifatture patrie, che rimanavano così incoraggiate, e si elevavano per conseguenza ad un grado cui niente potea aggiungersi.

§. 218.

Dell' incoraggiamento della industria nazionale sul sistema delle dogane, e delle tariffe doganali.

Imposto in effetti un dazio sopra tutti i generi che s'introducono nel nostro regno, l' industria nazionale si è veduta in ogni sua parte ravvivata, quasi che si rialzasse dal peso con cui pareano gravarla le estere produzioni.

Da ciò pur anche emerse che meno colpita e travagliata ne' suoi mezzi di risorsa, mediante la rendita che le tariffe doganali somministravano allo stato, potè più doviziosamente spiegarsi, e progredire. Infatti egregie manifatture di ogni sorta, e diffuse per ogni dove ne furono i prosperi risultamenti.

§. 219.

Della determinazione delle tariffe doganali in relazione di quelle degli altri Stati.

Basi delle nostre tariffe doganali furono regolari vedute di reciprocità con gli altri governi, e tali considerazioni arrecarono il bisogno di alcune variazioni e cambiamenti pe' rapporti diplomatici e commerciali con gli altri stati. Presentarne il quadro sarebbe un travaglio che passerebbe i limiti di quest'opera. Che se a conchiusione il fine morale delle dogane è quello di striogere le linee commerciali tra i popoli, il fine poi materiale dell'amministrazione è principalmente la vigilanza per la percezione delle imposte. L'autore dello spirito delle leggi al proposito diceva, che *tali pesi si sentono meno, in quanto che per essi non è fatta una formale dimanda.*

§. 220.

Della importazione.

Procedendo ordinatamente sopra le materie doganali, l' ottima legge de'19 giugno 1826 stabilisce su la importazione quanto siegue:

I capitani de' bastimenti che approdano ne' porti de' domini al di qua e al di là del faro sono tenuti di dare agl' impiegati dei dazi indiretti il manifesto in iscritto del loro carico fra le 24 ore dall' arrivo senza eccezione di giorno festivo.

Se fosse voto, i capitani sono egualmente tenuti di dare nelle medesime 24 ore il manifesto di non aver a bordo alcuna mercanzia. Il periodo delle ventiquattr' ore comincia a correre dal momento dell'approdo, ad eccezione soltanto, che arrivando il legno nel corso della notte, le ore ventiquattro devono in questo caso incominciarsi a contare dal prossimo spuntare del sole.

L' obbligo imposto ai capitani nell' articolo precedente è generale, in modo che il manifesto deve essere presentato in qualunque porto o spiaggia e per qualsivoglia causa i capitani vi approdino, anche se vi rimanessero meno di 24 ore.

Il manifesto esprimer deve il luogo della provvenienza, la natura del carico o sia la indicazione *in blocco* di ciascuna specie di mercanzia e derrate di cui è composto il carico medesimo, il numero per esteso de' colli, i loro marchi, e le loro cifre numeriche anche per esteso, e non in abbachi. Per colli s'intende qualunque

balla, cassa, botte, barile, ed ogni altro involto o recipiente, che contenga mercanzie o generi, tanto solidi che liquidi.

I legni che approdano ne' porti del regno essendo o ammessi immediatamente a libera pratica, o sottoposti ad una contumacia determinata, o ricevuti in seguito di decisione del magistrato di salute, le misure da prendersi saranno le seguenti:

Nel primo caso i capitani sono tenuti di presentare tra il termine enunciato negli art. 34 e 35 agli agenti de'dazi indiretti il manifesto, sottoscritto da essi capitani. Se i capitani non sappiano scrivere, il manifesto viene controsegnato in presenza di due testimoni che vi appongano le loro firme, ovvero viene consegnato dal capitano e sottoscritto dallo scrivano di bordo.

Nel secondo caso i capitani nel termine medesimo esibiscono agli agenti de' dazi indiretti per mezzo di quelli della salute il manifesto da loro sottoscritto.

Qualora non sappiano scrivere il manifesto viene da' medesimi crocesegnato e quindi sottoscritto dagli agenti delle due amministrazioni.

Nel terzo caso i capitani danno a voce agl' impiegati de' dazi indiretti, uniti a quelli della salute, e fra'l termine prescritto negli articoli precedenti, il manifesto il quale è compilato in forma di processo verbale, e viene sottoscritto dagli agenti di entrambe le amministrazioni.

Se il capitano, secondo i diversi casi previsti negli articoli precedenti, non presenti o non dia a voce il manifesto tra il termine di ventiquattro ore, è punito con un' ammenda eguale al 10 per 100 sulla somma del dazio d' importazione dovuto sopra la totalità de' generi, che compongono il carico. La non esibizione del manifesto pei legni voti è punita con l' ammenda di ducati dieci.

Trovandosi delle varietà fra il manifesto e la verifica del medesimo, esse sono punite con le seguenti ammende:

1. Se il numero de' colli si trovasse maggiore di quello manifestato, è riscosso, oltre del dazio, la multa del 30 per cento sull' ammontare del dazio medesimo dovuto su le mercanzie contenute ne' colli eccedenti. Se i colli eccedenti portassero le stesse marche e le stesse cifre numeriche de' colli manifestati, si hanno per colli eccedenti quelli le cui mercanzie danno un dazio maggiore.

2. Se il numero de' colli fosse minore di quello manifestato, per ogni collo mancante è riscossa la multa eguale al dazio che corrisponde al collo di maggior valore che si contiene nel carico. È riscossa la multa di ducati cento sopra ogni genere di mercanzie così dette sfuse, che manifestato dal capitano, non si ritrovasse: se un genere si rinvenisse senza essere stato manifestato, su di esso è riscosso, oltre del dazio, un altro mezzo dazio a titolo di multa.

3. Se nel manifesto non si esprime la natura del carico, o

non si trovasse nella verifica uniforme al manifesto, in tal caso il capitano è punito col pagare il 30 per cento sull' ammontare del dazio dovuto sulla merce, della quale non è stata indicata la natura, o è stata malamente indicata. La varietà poi che si verificasse nelle marche e cifre numeriche è punita per ogni collo con la multa di ducati dieci.

Qualora non si desse luogo allo sbarco delle mercanzie per cause dalle leggi permesse; in questi casi, non potendosi liquidare le multe su la ragione de' dazi, si osserverà, quanto segue:

Nel caso contemplato nell' art. 41 la multa, in vece del 10 per cento sulla domanda de' dazi, è di ducati cento.

Nel caso poi preveduto nell' articolo precedente per ogni collo eccedente viene riscossa la multa di ducati trenta.

Le multe stabilite col presente articolo, e coi precedenti 41 e 42 sono inflitte ai capitani, e quindi i soli bastimenti ed effetti de' capitani medesimi sono ritenuti per la sicurezza de' pagamenti.

I capitani de' bastimenti provvenienti dall' estero in luogo di dogana di prima classe, e che per tutto, o per parte del carico sono destinati per altri porti, debbono uniformarsi alle disposizioni del titolo decimo della presente legge sui trai, e trabalzi; salvo ciò che sarà detto nel titolo del portofranco.

I proprietari, i raccomandatari, e consegnatari de' carichi, che vengono immessi per mare dall' estero, ovvero i capitani allorchè sono rivestiti delle dette qualità, debbono in tutt' i casi presentare agli agenti de'dazi indiretti la dichiarazione in dettaglio fra le ore consecutive al termine di 24 ore, stabilito per l' esibizione del manifesto.

Ove il termine di 48 ore per la dichiarazione in dettaglio venisse a scadere in giorno festivo di doppio precetto, la dichiarazione è data nel primo giorno di lavoro che succede a quello festivo.

In qualunque altro caso non è accordata proroga veruna al prescritto termine di 48 ore, nè viene ammessa scusa, o eccezione per mancanza di fatture, cagionata da ritardo di posta, o altra circostanza somigliante, potendo i capitani de'legni portare essi stessi le fatture.

La dichiarazione in dettaglio è egualmente presentata in tutt'i casi da' conduttori e vetturali, o proprietari, raccomandatari, ec. che l' hanno presentata; e qualora non sappiano scrivere, è da loro crocesegnata in presenza di due testimoni, i quali vi appongono le loro firme.

La dichiarazione in dettaglio non può esser corretta che nel corso delle stesse 48 ore, termine assegnato per darsi la detta dichiarazione.

Nelle dichiarazioni in dettaglio sono descritti:

1. i nomi dei capitani, conduttori, ec.

2. quelli de' bastimenti, se si tratta d'importazione per mare:
3. il numero per esteso de' colli, delle casse, delle botti ec.; i di loro marchi, le di loro cifre numeriche anche per esteso e non in abbachi:
4. il peso, la qualità, la misura, ed il numero delle mercanzie che debbono i dritti a peso a misura o numero:
5. finalmente se si tratta di mercanzie soggette ai dazi secondo il valore, sono esse dichiarate in dettaglio collo per collo, balla per balla, recipiente per recipiente; in guisa tale però che nella stessa dichiarazione in dettaglio debba essere espresso il valore di ciascun collo, di ciascuna balla, o recipiente.

Nelle dichiarazioni in dettaglio pe' liquidi non è richiesta la descrizione del peso, qualora fossero in botti, o barili, ma bensì il numero di tali recipienti.

I capitani proprietari, raccomandatari, conduttori e vetturali che non presentano le dichiarazioni in dettaglio nel tempo prescritto negli art. 45 e 46, sono sottoposti ad una multa eguale al 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sopra la totalità de' generi non dichiarati.

Possono i generi essere ritenuti per sicurezza di questa multa.

Se le mercanzie fossero dirette a persone notoriamente assenti, o si trattasse di colli manifestati *all'ordine*, e non si esibisse perciò nel termine prescritto la dichiarazione in dettaglio, tali colli e mercanzie sono sbarcate al più presto, e se sia possibile nel medesimo giorno in cui il bastimento è messo in pratica, e sono riposti in magazzino chiuso a tre chiavi.

Gl' impiegati de' dazi indiretti possono chiedere al giudice di circondario di assistere allo sballamento, il quale ha del pari luogo al più presto, e s' è possibile nel giorno appresso allo sbarco.

Gl' impiegati, ed il giudice di circondario procedono alla verifica delle mercanzie, il risultamento della quale vien registrato sul libro delle dichiarazioni in dettaglio.

Il libro delle dichiarazioni in dettaglio è firmato tanto dal giudice di circondario, quanto dagl' impiegati del doppio servizio e le mercanzie vengono custodite a spese del proprietario per un anno in magazzino chiuso a tre chiavi, delle quali una rimane presso del giudice medesimo, o presso della persona che venga da lui destinata, l' altra presso del ricevitore, e la terza in potere del capo del servizio attivo.

Gl' impiegati han cura, sotto la loro responsabilità, che i generi sieno ben conservati.

Si fa a meno del giudice qualora il proprietario, raccomandatario ec. venisse a presentarsi prima dello sballamento. In tal caso questo ultimo firma il libro delle dichiarazioni in dettaglio, e le mercanzie sono sottoposte al pagamento de' dazi, delle spese, e delle multe, secondo i casi preveduti negli articoli seguenti.

Se il proprietario si presentasse nel corso di trenta giorni dal dì dell' arrivo delle mercanzie, sono al medesimo consegnate,

previa la soddisfazione de' dazi, del magazzinaggio e di tutte le altre spese occorse, ed inoltre del 30 per 100 sulla somma degli stessi dazi.

Se il proprietario si presentasse dopo i suddetti trenta giorni, e fra i quattro mesi dal dì dell' arrivo delle mercanzie, gli sono queste rilasciate dopo sborsati i dazi, le spese ed il 20 per 100 sulla totalità de' dritti stessi.

Presentandosi il proprietario dopo i quattro mesi, e prima di eseguirsi la vendita gli sono le mercanzie consegnate mediante il pagamento de' dazi, delle spese e del cinque per 100 sulla totalità de' dazi.

Allorchè il proprietario non si presentasse al terminar dell'anno le mercanzie, coll' intervento del giudice di circondario, sono vendute all' incanto, e 'l prezzo della vendita, detrattane la somma de' dazi dovuti, e di tutte le spese occorse, è, nei dominii al di quà del Faro, depositato nella cassa di ammortizzazione, la quale ne diviene proprietaria dopo dieci anni ed un giorno, a cominciare da quello del versamento, qualora però prima di tale intervallo non si presentasse il proprietario; nel qual caso gliene viene fatta la restituzione senza alcun pagamento d'interesse.

Ne' dominii al di là del Faro per l' istesso oggetto è depositato nella real Tesoreria di Palermo per conto del fondo di ammortizzazione del debito dello stato, istituito con real decreto de' 21 gennaio 1817.

Se i generi enunciati nell' art. 52 fossero, a giudizio degl'impiegati doganali, soggetti a marcimento o deteriorazione sensibile col conservarsi per trenta giorni o per quattro mesi o per un anno, essi vengono subito venduti all' incanto e ne è versato il prodotto netto di dazio e di spesa, alla cassa di ammortizzazione in Napoli, o a quella real Tesoreria in Palermo. In questo caso però non è restituito al proprietario che si presentasse fra i 30 giorni, fra i quattro mesi, o nel corso dell' anno, se non dopo prelevate le multe e le spese prescritte nell'articolo 56 della legge.

In tutt'i casi ne'quali, giusta gli articoli precedenti, ha luogo la restituzione, deve precedere l' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze pei dominii al di quà del Faro, e del Luogotenente generale in Sicilia pe' dominii oltre il Faro.

La visita e la verifica delle mercanzie che sono immesse per terra viene eseguita immediatamente dopo la dichiarazione in dettaglio; e per le mercanzie che sono immesse per mare viene eseguita secondo che se n' effettuisce lo sbarco.

Eccetto i casi di urgente necessità, i legni sono scaricati per ordine secondo la data delle dichiarazioni in dettaglio, ed in quella quantità che il locale ed il numero delle guardie ed impiegati della dogana possano permetterlo.

Elasso tutt' i periodi contumaciali, ed ammesso il legno a li-

bera pratica, ove il capitano o gl' interessati non vogliano disbarcare le mercanzie, e si sospettasse nel ritardo qualche idea di frode, in questo caso la dogana, oltre della precauzione delle guardie a bordo, può benanche forzare la discarica delle mercanzie.

Allorchè nella verifica la qualità o la specie delle mercanzie o derrate è rinvenuta diversa da quella dichiarata, ed i proprietari, raccomandatari o conduttori non han documentato per mezzo della camera di commercio de' rispettivi dominii, che la denominazione da loro data alle medesime sia quella riconosciuta generalmente nel commercio stesso, sono prese le seguenti misure:

Se la qualità, specie o misura di larghezza di una merce dichiarata è differente da quella ritrovata nella verifica, in modo che risulti una diversità di dazio in danno dell'erario, è riscosso, oltre al dazio dovuto sulla merce verificata a norma delle tariffe in vigore, il 30 per 100 sull' ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, e quello risultante dalla verifica.

L' eccesso in quanto al numero, al peso o alla misura di lunghezza, trovato nella verifica, giusta le tariffe in vigore, è del 30 per 100 sull'ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, è quello risultante dalla verifica.

Se nella verifica si trova una differenza in meno della quantità o qualità dichiarata, il dritto è riscosso secondo la dichiarazione.

Finalmente se dopo lo sbarco e la verifica non si ritrovasse una mercanzia dichiarata in dettaglio, è riscosso il dazio su la mercanzia non presentata, da liquidarsi ai termini della dichiarazione.

Se nell' atto della verifica gli agenti de'dazi indiretti si accorgessero che il valore dato da'dichiaranti ad uno o più colli, balle o recipienti di mercanzie, i di cui dritti sono dovuti sul valore, fosse al di sotto del vero, possono ritenere per proprio conto quella o quelle fra le balle, colli o recipienti che giudicano mal valutati, pagandone fra 40 ore, a contare da quella della visita, il prezzo dichiarato ed il 10 per 100 di più.

Nel caso preveduto nel precedente articolo, i dazi che gl' impiegati devono pagare son calcolati sul valore descritto nella dichiarazione, aumentato del 10 per 100.

La facoltà di ritenersi le mercanzie non è accompagnata da verun' altra forma, eccetto quella dell' offerta sottoscritta dal ricevitore della dogana, vistata dal giudice del circondario, notificata al proprietario delle mercanzie stesse o al di lui incaricato.

Immediatamente dopo la verifica si procede alla liquidazione de' dazi in conformità della tariffa, ed alla riscossione de'medesimi.

Gl'impiegati non hanno più la facoltà di ritenere per loro conto le mercanzie appena che si è trascitta sulla bolletta la liquidazione de' dazi, potendo sperimentare questa facoltà fino all' atto della liquidazione.

Se dopo essersi dato dal capitano il manifesto, e dopo essere scorsi i termini delle dichiarazioni in dettaglio si trovi a bordo del legno, o nello sbarco o nel tempo della visita e della verifica un genere o un collo, che non sia stato nè manifestato dal capitano, nè dichiarato in dettaglio, è sottoposto alla confisca.

La confisca è pronunciata quando anche si assumesse di appartenere la mercanzia a persona assente, salvo a chi di dritto le ragioni contro del capitano per non averla manifestata.

Il caso della confisca preveduto con la presente disposizione ha luogo soltanto, quando vi concorrono le due mancanze del manifesto e della dichiarazione in dettaglio.

Quando poi le mancanze si verificano o nel solo manifesto o nella sola dichiarazione in dettaglio, sono applicate le multe come sopra rispettivamente prescritte.

I generi stivati ne' controfoderi e ne'nascondigli delle casse, armadi o altri mobili, ed i generi che si ritrovano situati in mezzo ad altri generi appostatamente, e col manifesto proposito di occultarli, e farli sfuggire dalle solite verifiche e diligenze degl'impiegati, sono confiscati insieme agli oggetti nei quali si trovano riuniti, malgrado che questi ultimi fossero stati dettagliatamente dichiarati.

In conseguenza, nel caso che dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, ne' controfoderi o ne' nascondigli delle casse, bauli, armadi, o unite ad altri oggetti si trovassero occultate delle mercanzie, sono confiscati non solo i generi nascosti, ma benanche l'intero mobile ov' erano racchiusi, e tutti gli altri generi compresi nello stesso mobile, ancorchè tanto il mobile che gli altri generi nello stesso contenuti, o che si trovano uniti ne' generi occultati, fossero stati dichiarati in dettaglio.

Se poi le mercanzie, anche dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, si trovassero occultate nelle pareti, o in altri nascondigli del bastimento senza essere state dichiarate in dettaglio, in questo caso le mercanzie sono confiscate, ed il capitano del bastimento è sottoposto ad una multa del quintuplo de' dazi cui sono soggetti i generi occultati.

Il bastimento si tiene sotto sequestro finchè il capitano non paghi l' anzidetta multa.

§. 221.

Della esportazione.

Proseguendo colla legge stessa organica doganale del 19 giugno 1826, si hanno per la esportazione dei generi le seguenti determinazioni.

Coloro che vogliono esportare per terra generi soggetti a dazio, son tenuti di farne la dichiarazione in dettaglio nell'ultima dogana della frontiera; volendoli esportare per mare, la dichiarazione in

dettaglio è presentata nella dogana, dalla quale la esportazione è permessa, giusta la classificazione delle dogane marittime, stabilita di sopra.

I dazi sono liquidati sulla dichiarazione, e sono riscossi prima che si faccia la trascrizione della medesima sul corrispondente registro.

La esportazione tanto per la via di terra che per la via di mare non è permessa senza la dichiarazione in dettaglio, fatta prima della verifica, sotto pena del doppio dazio e della destituzione degl' impiegati. In conseguenza, nel caso che gl' impiegati facciano imbarcare il genere, o rilasciano il permesso d' imbarco, o anche procedano alla verifica delle mercanzie priachè la dichiarazione non sia data, e trascritta sul corrispondente registro, e priachè non sieno stati i dazi incassati, le mercanzie sono soggette al pagamento del doppio dazio di estrazione, e gl' impiegati che hanno permesso o praticate tali operazioni, sono destituiti.

La forma delle dichiarazioni in dettaglio è simile a quella prescritta nell' art. 49 per l' importazione. Essa viene del pari sottoscritta dall' estraente; qualora non sappia scrivere, è da lui crocesegnata in presenza di due testimoni che vi appongono le loro firme.

La disposizione contenuta nell' articolo 50 non è applicabile ai casi di esportazione, ne' quali è esibita la dichiarazione in dettaglio anche pe' liquidi.

La facoltà accordata coll'articolo 48 di correggersi da' proprietari o consegnatari delle merci le dichiarazioni in dettaglio, non è applicabile a quelle che vengono esibite per le mercanzie da esportarsi.

Quindi, presentate le dichiarazioni, e queste trascritte sul registro, non è più permesso di correggersi, ed ove si verificasse una correzione portata sulla dichiarazione originale o sul registro, in questo caso l' impiegato, che porta un tal registro è destituito, ed i generi sui quali è caduta la correzione, essendo tuttavia a bordo o in dogana son soggetti al doppio dazio di estrazione. Ma qualora i proprietari o consegnatari vogliano esportare altra quantità di generi oltre a quella dichiarata, in questo caso gl' impiegati devono rilasciare una nuova bolletta.

Se i proprietari o consegnatari vogliono esportare una quantità di generi minore di quella dichiarata, o se dopo la dichiarazione non vogliano esportar alcuna quantità, la bolletta deve farsi in conformità della dichiarazione e dei dazi già pagati, giusta l'articolo 75, salvo all'estraente il reclamo per la bonifica sopra altro caricamento, in seguito di autorizzazione superiore.

La bonifica è conceduta se le circostanze, per le quali si esporta una quantità minore della dichiarazione ovvero non segua affatto la esportazione, sieno attestate da un processo verbale compilato nell' atto dell' esportazione dagli agenti del servizio sedentario ed attivo doganale, e munito del visto degl' impiegati superiori de'dazi

indiretti, residenti nel luogo del caricamento; vale a dire l'ispettore, il controloro o il tenente.

In conseguenza degli articoli precedenti la liquidazione e riscossione de' dazi è fatta sulla dichiarazione. La verifica delle merci è eseguita immediatamente appresso, e secondochè vengono imbarcate, non dovendosi dagl' impiegati conseguar la bolletta al conduttore, che dopo terminate tutte le operazioni.

Qualunque negoziante, che per motivi ragionevoli non può eseguire una esportazione per mare di generi per lo straniero dalla dogana più vicina classificata per tali operazioni, deve chiedere per iscritto al ricevitore di quella il permesso di poterla effettuare nel luogo che deve indicare, dichiarando la quantità e qualità del genere che intende esportare, il bastimento, la sua portata, la sua bandiera ed il luogo di destinazione.

Il ricevitore vista la ragionevolezza della domanda, fa eseguire sulla dichiarazione presentata dall'estraente la liquidazione de'dritti, e ne fa la riscossione. Quindi, staccata la bolletta corrispondente dal registro o matrice, la consegna ad una o due impiegati del servizio sedentario, secondo la diversa importanza dell' esportazione. Gl' impiegati, in unione di uno o due individui del servizio attivo o misto, si recano sopra luogo con la bolletta e col permesso d'imbarco de' generi, rilasciato dal ricevitore, per eseguirne la verifica ed il caricamento; dopo di che appongono alla stessa bolletta il *visto per imbarcare*.

Nelle dogane de' capoluoghi di provincia o valle tali permessi sono accordati dal direttore, e non dal ricevitore.

Il ricevitore, accordato che ha uno di tali permessi, deve farne distinto rapporto al direttore della provincia o valle da cui dipende, esprimendo i motivi che l' hanno indotto ad accordarlo.

Qualora nel luogo in cui deve effettuarsi l' imbarco siavi una dogana (sebbene non autorizzata alla esportazione) gl' impiegati di tale dogana devono intervenire alle operazioni, insieme con quelli spediti dal direttore o ricevitore suddetto.

Nel solo caso che il luogo stabilito pel caricamento sia situato al di là di un miglio dalla dogana, da cui la esportazione deve eseguirsi, gl' impiegati, che giusta gli articoli precedenti vi si sono recati, hanno dritto all'indennizzazione di cui si parlerà in appresso.

In tutti i casi, nei quali si è conceduto il permesso enunciato nell' art. 83 e seguenti, non possono recarsi al luogo del caricamento che tre soli impiegati tra sedentari, attivi e misti, in guisa che l' estraente non è tenuto che a pagare tre sole delle indennità a questi impiegati dovute.

Se si tratti di più carichi che si effettuiscano simultaneamente, e che appartengano allo stesso proprietario, è dovuta una sola indennità, e non tante indennità quanto sono i caricamenti.

Gl' impiegati che essendosi portati sopra luogo hanno ottenuta la indennizzazione, sono tenuti rilasciarne la ricevuta da essi firmata al negoziante, o al suo incaricato che l' ha soddisfatta.

Gl' impiegati della dogana enunciati nell' art. 88 non hanno dritto ad alcuna indennizzazione, essendo espressamente proibito di riceverne tutte le volte che dal luogo donde partono gl' impiegati a quello di cui segua l' imbarco non si frapponga per lo meno un miglio di distanza.

Se nell'atto della verifica fatta dopo la dichiarazione, e prima di rilasciarsi dalla dogana la bolletta a pagamento, si trova una merce, o una parte della merce, non dichiarata, è riscosso sulla medesima il doppio dazio.

Se dopo rilasciata la bolletta a pagamento, ovvero in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia nel regno e non all'estero, si trova una merce, o una parte della merce non descritta viene confiscata.

Se nell' atto della verifica fatta dopo la dichiarazione, e prima di rilasciarsi la bolletta a pagamento, la qualità e la specie di una mercanzia o derrata è rinvenuta diversa da quella dichiarata, in modo che risulti una differenza di dazio dovuto a norma delle tariffe su la specie verificata, la multa eguale alla differenza tra il dazio fissato nelle tariffe sul genere dichiarato, e quello fissato pel genere verificato, tenendosi conto per la riscossione dell' anzidetto dazio e multa della somma che si trovasse pagata.

Se nella verifica che può farsi dopo rilasciata la bolletta, ed in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia nel regno, e non all'estero, la quantità o la specie di una mercanzia è rinvenuta diversa da quella descritta nella detta bolletta, e questa diversità sia tale che risulti una differenza di dazio del 5 per 100 inclusivo in danno dell'erario, è riscosso il doppio dazio su la mercanzia falsamente espressa nella bolletta a pagamento, uno cioè a titolo di dazio, e l' altro a titolo di multa. Se la differenza è maggiore fino al 15 per 100 inclusivo in pregiudizio dell'erario, sono riscossi due dazi e mezzo, uno cioè a titolo di dazio, ed uno e mezzo a titolo di multa. Tanto in questo caso, che nel precedente è sempre tenuto conto della somma pagata nella dogana di spedizione, secondo che risulta dalla bolletta a pagamento. Finalmente se la differenza è maggiore del 15 per 100, la mercanzia è confiscata.

L' eccesso che può esser ritrovato dopo rilasciata la bolletta a pagamento, in qualunque tempo o luogo, purchè sia nel regno, se è del 10 per 100 inclusivo o meno, dà luogo alla riscossione del doppio dazio sul solo eccesso; s' è maggiore del 10 per 100, sono sottoposti alla confiscazione l' eccesso ed i mezzi di trasporto.

Le disposizioni degli art. 67 a 71 relative alle mercanzie mal valutate all' importazione, sono applicabili a quelle mal valutate all' esportazione.

Conveniva pur troppo esentare dal dazio della esportazione alcuni generi prodotti e manofatti da noi, e quindi all' oggetto le seguenti disposizioni:

I generi indigeni, esenti da dazio alla esportazione volendosi portare all'estero, non sono soggetti ad altre formalità che a quella della dichiarazione per parte degli estraenti della quantità e specie della merce che si voglia esportare; ed alla verifica per parte degl'impiegati dei dazi indiretti della sola specie, e non della quantità.

I generi anzidetti sono accompagnati da semplici lascia passare, ne' quali viene descritta la quantità dichiarata dall'estraente, e la specie egualmente da lui dichiarata e verificata dagl'impiegati.

La mancanza delle formalità enunciate ne' due articoli precedenti è punita con la multa di ducati venticinque.

§. 222.

Della circolazione interna, e del cabotaggio.

Questa parola, che sembra derivare dalla latina, *caput agere* è impiegata dalla giurisprudenza marittima per indicare la navigazione che si fà da capo in capo, da porto in porto sopra una stessa o vicina costiera.

La legge istessa della quale andiamo riportando le apposite disposizioni sopra il cabotaggio divide sotto varî punti d'interessante veduta questo mezzo commerciale.

E prima, *sopra i generi indigeni soggetti a dazio all'esportazione*, si hanno i seguenti provvedimenti:

In conformità degli art. 12 15 e 14 del decreto del 30 novembre 1824, essendo libero il commercio di cabotaggio, coloro che vogliono trasportar per mare da un luogo all'altro dei domini di qua o di là del Faro generi e manifatture indigene soggette a' dazi di esportazione, debbono, prima della verifica doganale, presentare la dichiarazione in dettaglio di tali generi nella dogana di partenza.

In mancanza della dichiarazione, che deve farsi prima di presentare i generi alla verifica e nel modo prescritto negli art. 77 e 78, non è permesso l'enunciato trasporto; si riscuote la multa eguale al dazio di esportazione dagli estraenti, e rimangono destituiti gl'impiegati.

È proibito di correggersi le dichiarazioni in dettaglio, esibite pei generi da trasportarsi per mare da un luogo all'altro degli enunciati nostri domini, sotto pena di pagarsi l'ammenda eguale al dazio di esportazione su di quelli pe' quali si sono fatte delle correzioni. Nel caso che voglia imbarcarsi altra quantità di generi, oltre a quella dichiarata, è necessaria una nuova dichiarazione, e quindi una nuova bolletta di cui si parlerà nell'articolo seguente. Se voglia imbarcarsi una quantità minore di quella dichiarata, sono anche necessarie una nuova dichiarazione ed una nuova bolletta, annullando la prima con la corrispondente osservazione su i registri.

Fatte le dichiarazioni, i generi sono verificati e spediti con bolletta a cautela, la quale contiene l' obbligo solidale dell' estraente e di un fideiussore solvibile di esibire nel termine che viene fissato secondo la distanza de' luoghi, un certificato dell' arrivo de' generi alla dogana di destinazione, e dello scaricamento ivi eseguito, ovvero di pagare il doppio dritto di esportazione su i generi medesimi.

Se le mercanzie sono proibite all' esportazione o il dazio di estrazione è sul valore, l' obbligo solidale anzidetto è preso pel loro valore, il quale viene indicato nella bolletta a cautela.

La dichiarazione del valore è data dagli estraenti, ed anche in questo caso gl' impiegati possono far uso delle facoltà loro accordate cogli art. 67 e seguenti.

Le disposizioni contenute negli art. 83 e seguenti sono applicabili ai generi che si esportano per cabotaggio.

Giunte le mercanzie nella dogana di destinazione, il capitano o padrone del bastimento presenta fra le 24 ore agl' impiegati della medesima la bolletta a cautela che tiene luogo di manifesto, e di dichiarazione in dettaglio, che perciò è trascritta sul registro delle dichiarazioni in dettaglio. Quindi si procede allo sbarco, ed alla verifica delle mercanzie, la quale riuscendo conforme all' enunciata bolletta, vengono rilasciati i certificati di arrivo e scaricamento, sottoscritti almeno da due impiegati.

I certificati anzidetti sono distaccati da un registro a matrice, che all' uopo si tiene in dogana.

Le bollette a cautela esibite in dogana dal padrone o capitano sono conservate nella dogana medesima, ond' esibirsi ad ogni richiesta, sotto la responsabilità del ricevitore.

Ove il capitano fra le 24 ore del suo arrivo non presenti le bollette a cautela, se ne fa processo verbale immediatamente, ed i generi sono confiscati. Nel caso, che la bolletta a cautela si fosse smarrita, è sempre salvo il dritto agl' interessati di far richiedere il duplicato dalla dogana di partenza.

Qualora gli enunciati legni, prima di giungere al luogo di destinazione, ne toccassero qualche altro nel loro viaggio i capitani e padroni sono tenuti, sotto la medesima pena, di esibire agl' impiegati doganali le bollette a cautela mediante ricevute, le quali non sono loro restituite che nell' atto della partenza.

Nel caso in cui nel tempo della visita e della verifica si trovi un genere non compreso nella bolletta a cautela, è sottoposto alla confiscazione.

Allorchè nell' atto della visita e verifica i generi si trovano differenti nella specie da quelli descritti nella bolletta a cautela, il bastimento è considerato come provveniente dall' estero, e sui generi in ispecie differente e riscosso il dazio d' importazione, nè per detti generi è rilasciato il certificato di arrivo e scaricamento. Questa riscossione di dazi è indipendente dalle pene alle quali van

soggettati nella dogana di partenza l'estraente e 'l suo mallevadore, ivi solidalmente obbligati.

Se nella verifica la quantità de' generi non è trovata uniforme a quella enunciata nella bolletta, sono adottate le seguenti disposizioni:

Se la mancanza, o l'eccesso pei generi tariffati a peso sia del 5 per 100 tanto se i generi sieno aridi quanto se siano liquidi, e pei generi tariffati a numero il 3 per 100, non se ne tiene alcuno conto, e quindi il certificato di arrivo e scaricamento viene rilasciato per la quantità espressa nella bolletta.

Trattandosi di mancanza, ove questa fosse maggiore del 5 per 100 se i generi sieno a peso, ed ove fosse maggiore del 3 per 100, se a numero, in questi casi la fede d'immissione non è rilasciata che per la quantità ritrovata, e quindi nella dogana di partenza si procede contra l'estraente, e 'l fideiussore alla riscossione del doppio dritto di esportazione (o alla riscossione del valore, se si tratti di generi proibiti all'estrazione) su la quantità mancante, dedotto però sempre il 5, o il 3 per 100, di cui, come si è detto di sopra, non deve mai tenersi conto.

Se poi il doppio dritto di estrazione, o il valore voglia pagarsi nella dogana di destinazione, in questo caso nel certificato si fa parola di questa circostanza per annullarsi l'obbligo dato nella dogana di partenza.

In ogni caso il dazio appartiene sempre alla dogana di partenza.

Trattandosi di eccesso, ove questo fosse maggiore del 5 per 100 se i generi sieno a peso, o del 3 per 100 se i generi sieno a numero, il solo eccesso è sottoposto al pagamento del doppio dazio di estrazione, dedotto il 5 o il 3 per 100, di cui non deve tenersi mai conto.

Se l'eccesso si verificasse in una officina dei dazi di consumo sopra merci soggette a tali dazi, il doppio dritto da riscuotersi è quello di consumo, qualora non fosse minore di quello di esportazione.

Gl'impiegati de' dazi indiretti nella dogana di destinazione non rilasciano i certificati di arrivo e scaricamento per le mercanzie immesse trenta giorni dopo il tempo fissato nella bolletta; ma devono in tal caso riscuotere il dritto più forte d'importazione che sarebbe dovuto sopra un simile genere, se pervenisse dall'estero.

I capitani, i padroni di bastimenti, ed i proprietari sono ammessi a giustificare che il ritardo ulteriore sia derivato da casi fortuiti, presentando i testimoniali, in cui si faccia menzione delle circostanze e delle cagioni del ritardo, ed i quali sieno stati formati innanzi ai tribunali di commercio, e nei luoghi ove non si trovassero tali tribunali, innanzi a' giudici di circondario. Siffatti testimoniali sono depositati nella dogana di destinazione nel tempo stesso che vi sono introdotte le merci, ed in tal caso le bollette di cautela hanno il loro vigore e sono dagl'impiegati della detta dogana di destinazione rilasciati i certificati di arrivo e scaricamento.

Gli estraenti che presentano i certificati nel tempo prefisso, attestano in dorso de'medesimi l'esibizione fattane. Essi sono tenuti a dichiarare il nome, la dimora e la professione di colui che gli ha loro trasmessi, onde procedersi, se sia d' uopo, per le falsificazioni o alterazioni di qualunque specie, sia contra gli estraenti e loro fideiussori, sia contra gli esibitori della bolletta. In quest' ultimo caso gli esibitori hanno dritto d' indennizzarsi contra gli estraenti.

Il tempo prefisso per assicurarsi della veracità del certificato di arrivo e scaricamento è di tre mesi, i quali cominciano a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la fede d'immissione. Passati questi tre mesi, le dogane perdono ogni dritto di procedura per tale oggetto.

Durante il termine di tre mesi enunciato di sopra l'obbligo degli estraenti e loro mallevadori non è annullato dagl'impiegati della dogana di partenza; ma essi, in vista del certificato di arrivo e scaricamento, notano al margine del medesimo obbligo l'esibizione fattane.

Se i certificati che devon rilasciarsi dalla dogana di destinazione non sono esibiti nel termine fissato nelle bollette di cautela, gl'impiegati della dogana di partenza astringono gli estraenti ed i loro mallevadori al pagamento del doppio dritto di esportazione. Se poi le mercanzie spedite con bolletta a cautela sieno della classe di quelle proibite all' esportazione, gl' impiegati dei dazi indiretti gli astringono a pagare il valore sulle suddette mercanzie, fissato nell' obbligo.

Nondimeno se gli estraenti esibissero nel termine di tre mesi, dopo il tempo prefisso nelle bollette a cautela, i certificati d' immissione o scaricamento in buona forma, e rilasciati nel termine in esse stabilito, il doppio dritto, o il valore de'generi che hanno pagato, è loro restituito, meno però la somma delle spese fatte dalla dogana fino al giorno dell' esibizione di tali carte.

Le obbligazioni sono del pari annullate, e il doppio dritto o il valore de' generi restituiti, allorchè il negoziante giustifichi legalmente, dopo il termine prefisso nella bolletta a cautela, di aver perduto il bastimento o di essergli stato predato.

Sono spediti con semplici lascia-passare i generi indigeni soggetti a dazi, purchè però il dazio di esportazione dovuto collettivamente su di essi non eccedesse la somma di ducati dieci. Eccedendo questa somma è necessaria la bolletta a cautela, sia che i generi appartengano ad una persona, sia che appartengano a molte, e vengano imbarcati sullo stesso legno. Questa disposizione non è punto applicabile ai legni i di cui padroni, intraprendendo un viaggio per lo straniero, voglian caricare anche generi per cabotaggio; giacchè in tal caso è sempre necessaria la bolletta a cautela, qualunque ne fosse la quantità.

I generi di consumo che da Napoli sono spediti per mare in un altro luogo de' domini di qua e di là del faro, vengono anche

accompagnati da semplici lasciapassare. Allorchè il dritto di esportazione pe' generi indigeni fosse maggiore di quello di consumo già pagato in Napoli o ne' casali, in questo caso sono spediti con bolletta a cautela.

Quelli che vogliono estrarre per cabotaggio i generi indigeni, che sono esenti dal dazio di esportazione, devono benanche presentare la dichiarazione, nella quale sono espresse la specie, e la quantità de' generi sotto la pena comminata nell' art. 100.

Gl' impiegati sono nel dovere di verificare soltanto la specie, ma si astengono di verificare il numero, il peso, o la misura delle quantità dichiarate.

Tali generi dalla dogana di partenza sono accompagnati da semplice lasciapassare, e non con bolletta a cautela. Nel lascia-passare è indicata la specie, la quantità o il numero secondo che è stato dichiarato dagli estraenti, e gl' impiegati della verifica certificano in piedi del lasciapassare di aver verificata la specie.

Se nella verifica si trovassero de'generi soggetti ai dazi di estrazione non dichiarati, in questo caso è applicata la disposizione contenuta nell' art. 109.

Per esecuzione dell' articolo 126 nella dogana di sbarco deve sempre presentarsi il lascia-passare dato fuori dalla dogana di partenza.

Ove non si presenta il lascia passare, i generi sono considerati come giunti dall' estero, e quindi vengono sottoposti a' dazi prescritti dalle leggi e dalle tariffe in vigore.

Nel caso che il lascia passare si fosse smarrito, è sempre salvo agl' interessati il dritto di giustificare per mezzo de'registri e dei certificati della dogana di partenza che il genere sia stato colà imbarcato.

Se nella dogana di arrivo il genere è verificato di una specie diversa da quella descritta nel lascia passare, il genere è parimenti considerato provveniente dall' estero, e quindi sottoposto ai dazi prescritti dalle leggi e dalle tariffe in vigore. Se il genere è interamente sbarcato, il lascia passare resta presso la dogana di sbarco.

Se poi il genere è sbarcato in parte, si nota in dorso del lasciapassare la quantità discaricata su la dichiarazione del capitano. Una tale nota è firmata dagl' impiegati della dogana, ed il lasciapassare è riconsegnato al capitano per esibirsi da costui nell'altra dogana ove vuole sbarcare il resto del carico.

Pe' generi di cui si tratta, esenti dal dazio di esportazione, qualora sieno quelli soggetti a' dazi di consumo, pervenendo nella giurisdizione dei medesimi, si deve esibire nella corrispondente officina il lascia-passare, che tiene luogo di manifesto e di dichiarazione, ed è perciò trascritto al registro delle dichiarazioni in dettaglio. Ancorchè tali generi dal porto di partenza si destinino per un luogo soggetto alla giurisdizione dei dazi di consumo, non può mai pretendersi che sieno accompagnati con bolletta a cautela.

Se nella officina de' dazi di consumo il genere è verificato in

una quantità minore di quella espressa nel lascia-passare, il dazio di consumo è riscosso su la intera quantità dichiarata e descritta nel lasciapassare; salvo ai proprietari il dritto di provare che la mancanza sia stata cagionata da avaria, a'termini della presente legge. Se poi la mancanza derivi dall'essere stato il genere sbarcato in qualche altra dogana, una tale circostanza può unicamente essere giustificata dallo stesso lasciapassare per mezzo cioè della nota che è stata apposta al dorso, giusta l'art. 130. Se finalmente si verificasse un aumento di quantità su l'eccesso è riscosso il doppio dazio di consumo, dedotto però sempre il 3 per 100, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 112 e seguenti.

Le manifatture indigene bollate nel modo prescritto col decreto del 6 settembre 1825 possono circolare in cabotaggio in ciascuna parte del regno.

La spedizione in cabotaggio in ciascuna parte del regno si esegue con lasciapassare nel modo sopra indicato.

Allorchè trattasi di passaggio da una ad un altra parte del regno, ogni dogana di qualunque classe può farne la spedizione con bolletta di lasciapassare, nella quale, oltre le solite indicazioni, vi è quella specie e quantità de' generi, ed il numero de' bolli di fabbrica di cui sono muniti. I generi però non possono immettersi che nelle dogane di quella parte del regno dove passano.

Sono assoggettate e dazio, come di provvenienza estera, le mercanzie di cui trattasi, allorchè non sieno accompagnate da lasciapassare o che nel passaggio da una parte del regno all'altra si presentino nelle dogane che non sono di prima classe.

Giunte in dogana le mercanzie indicate di sopra, gl'impiegati, dopo di aver esaminato i generi, se corrispondono per specie e quantità a quelli descritti nel lasciapassare, e se abbiano il bollo di fabbrica nel modo indicato nell'anzidetto decreto del 6 settembre 1825, aggiungono al detto bollo di fabbrica il bollo doganale che si usa per gli stessi generi provvenienti dall'estero. In caso di diversità di quantità o di specie fra la verifica ed il lasciapassare, la sola parte del genere eccedente, o diversa nella specie, è assoggettata al pagamento del dazio, come provveniente dall'estero.

Il detto bollo doganale è messo a fianco di quello di fabbrica, e non si riscuote che il solo prezzo materiale del medesimo, cioè un grano napoletano per ciascun bollo.

In ciascuna dogana di prima classe vi è un registro, in cui è denotata la data ed il numero del lasciapassare di accompagnamento, la quantità e specie de' generi, il numero de' bolli impiegati, e l'importo della percezione. Per controllo della operazione sono ritenute le originali bollette di lasciapassare per esibirsi ad ogni richiesta.

Le manifatture, col bollo di fabbrica di una parte del regno, che si trovassero in circolazione nell'altra, senza aver il bollo doganale, ma solo quello della fabbrica, sono sorprese e trattate come manifatture estere senza bollo doganale.

In conferma del decreto del 30 novembre 1824 che precede le tariffe in vigore, è rigorosamente vietato il trasporto in cabotaggio dei generi esteri dai domini al di qua del Faro, in quelli al di là, e viceversa, non escluse neppur quelle mercanzie estere, che sono munite di bolli doganali.

Il cabotaggio de' generi esteri è autorizzato soltanto da un luogo all' altro de' domini al di quà del Faro, e da un luogo all'altro dei domini al di là del Faro, salvo però ciò che trovasi prescritto nell' art. 13 del citato decreto de' 30 novembre 1824, e salve le disposizioni contenute in riguardo alla esportazione de' generi esteri dal Porto Franco per la circolazione e consumo del regno.

Il cabotaggio delle mercanzie forestiere colla limitazione prescritta nell' articolo precedente è eseguito con semplici lasciapassare, e non con bollette a cautela, salvo ciò che sarà detto nel titolo dodicesimo riguardante il porto franco di Messina.

Il lascia-passare nel trasporto de' generi esteri per cabotaggio è necessario tanto per le mercanzie munite di bollo doganale, che per quelle, che non essendo suscettive di bollo, ne sieno sfornite.

Il lascia-passare non può darsi che dalle sole dogane di prima classe, vale a dire da quelle dogane autorizzate alle immissioni de' generi esteri.

Gl'impiegati però non possono per le mercanzie non suscettive di bollo dar fuori il lascia-passare, ché nel solo caso di essersi, dopo il pagamento de' dazi d' immissione, conservate in magazzino, di cui il ricevitore ed il capo del servizio attivo abbiano ciascuno ritenuto una chiave ch' è loro consegnata dal proprietario.

Le anzidette dogane di prima classe possono dare il lasciapassare pei generi regolarmente bollati, malgrado che non sieno stati sotto l' occhio della dogana, costituendo il bollo regolare una pruova di essere stati sdaziati.

Il lascia-passare è staccato da un registro a matrice. In esso sono descritti i nomi de' capitani e de' bastimenti, e son descritte le mercanzie, enunciandosi per esteso, e non in cifre, il numero, il peso e le qualità. È fatto anche menzione del numero d' ordine del registro delle bollette a pagamento, che si sono rilasciate allorchè furono sdaziate, con esprimersi l' intiera quantità delle mercanzie, e del dazio pagato secondochè risulta dal detto registro. Questa enunciativa è fatta anche nel caso che i generi, che si spediscono per cabotaggio, non fossero due parte di quelli contenuti nel registro di sopra mentovato. Non è necessaria l' anzidetta enunciativa pe' generi regolarmente bollati, e che sono stati conservati sotto l' occhio della dogana. Il lascia passare è firmato almeno da tre impiegati sedentari e dal controloro, o da chi ne fa le veci. In dorso del medesimo è apposto il *vista per imbarcare* sottoscritto dal controloro e dal tenente, ed in mancanza di costoro da due impiegati del servizio misto o attivo che ne fanno le veci.

Dalle sole dogane di Napoli e di Palermo possono distaccarsi i lascia passare pel cabotaggio de' generi esteri, senzachè questi sieno stati conservati sotto l' occhio della dogana.

Nel lascia-passare però, che è dato da queste due dogane, se non può essere menzionata la bolletta a pagamento, devon sempre descriversi le mercanzie, e devono adempirsi tutte le altre formalità dette nell' articolo precedente.

Giunto il legno nella dogana di destinazione, il capitano presenta agl' impiegati della medesima il lascia-passare, che tiene luogo di manifesto e dichiarazione in dettaglio. Non esibendosi il lascia-passare, il bastimento è considerato e trattato come provveniente dall'estero, salvo però lo smarrimento del lascia passare, nel qual caso si osserva quanto vien preveduto nell' art. 128.

Se nell' atto della visita si trova un genere non compreso nel lascia passare, il genere non compreso è sottoposto alla confisca. Similmente se nella visita le mercanzie si trovassero eccedenti quelle descritte nel lascia-passare, se esse sieno a peso, e l' eccesso sia del 5 per 100, non se ne tiene conto, ma se l'oltrepassi, l' intiero eccesso è assoggettato alla confisca. Se poi le mercanzie sieno a numero, ogni eccesso che si verifichi è confiscato.

Se poi nella visita i generi si trovano differenti nella specie da quella descritta nel lascia-passare, il bastimento è considerato e trattato come provveniente direttamente dall' estero.

Sebbene i generi esteri non possono circolare in cabotaggio da una parte all' altra de' reali dominii di quà e di là dal Faro, ne è nulladimeno permesso il commercio, mediante il pagamento de' dazi doganali : ben inteso però che i bastimenti portanti generi esteri non possono approdare che nelle sole dogane autorizzate alla spedizione de' generi esteri.

I generi esteri che da una parte de' reali dominii si destinassero per l' altra, devono essere accompagnati da un lascia-passare della dogana di partenza, nel quale all' ingresso devono esprimersi i generi esteri che imbarcherà il capitano, ovvero che trovandosi a bordo gli avesse dichiarati per transito, osservandosi però in questo caso le regole che si prescrivono nel titolo decimo su i trai e trabalzi.

Qualora su i bastimenti, che fanno il commercio di cabotaggio fra una parte e l' altra de' reali dominii, si trovassero nella dogana di arrivo generi esteri senza lascia-passare della dogana di partenza; e senza che dalle carte di bordo possa il capitano giustificare di averli acquistati all' estero, in questo caso il capitano sarà soggettato all' ammenda di ducati cento, salvo però sempre il caso della perdita del lascia-passare, in cui osservar si deggiono le regole sopra stabilite.

I generi esteri che si trasportano da una parte all' altra dei reali dominii van considerati e trattati come provvenienti direttamente dall' estero.

Nulla trascurando in fine la legge, e riunendo in un punto quanto sopra tali rami avea sanzionato, ha voluto ancor dare *disposizioni* che fossero *comuni* alla importazione, esportazione e cabotaggio, e sono le seguenti:

Niuna mercanzia potrà essere imbarcata o sbarcata che in pieno giorno, fra le spuntare ed il tramontare del sole.

Non potrà essere imbarcata o sbarcata alcuna mercanzia senza un permesso in iscritto degl' impiegati della dogana, sotto pena della confiscazione.

I permessi non avranno vigore che dallo spuntare al tramontare del sole. Essi saranno su carte in istampa, che verranno a quest'oggetto somministrate dalle rispettive direzioni generali.

Il trasporto delle mercanzie alla dogana o dalla dogana, ed il loro imballamento si farà a spese dei proprietari.

Nella gran dogana di Napoli ed in quella di Palermo vi sarà destinato un numero di facchini de'quali i negozianti si dovranno avvalere giusta i regolamenti in vigore.

Gl' impiegati delle dogane delle frontiere di terra de' nostri dominii di quà del Faro dovranno, allorchè lo stimino, visitare anche le vetture de' viaggiatori che vi entreranno o che ne usciranno, ma con la dovuta decenza.

I procacci, i conduttori di vetture pubbliche, ed i corrieri delle poste saranno soggetti per le mercanzie che trasportano a tutte le formalità doganali, ed al pagamento de' dazi, come gli altri conduttori.

Le mercanzie trasportate co'procacci e con le vetture pubbliche dovranno esser descritte nel foglio di viaggio, che servirà di dichiarazione. Le mercanzie in contravvenzione alle leggi saranno confiscate, ed i conduttori verran condannati all' ammenda di ducati 200, senza che le vetture possano essere trattenute.

I viveri e le provvisioni de' bastimenti esteri, o de' bastimenti del regno provenienti dall' estero, al loro arrivo saranno dichiarati nello stesso spazio di tempo e nella medesima forma delle mercanzie che compongono il carico. Quelli che i capitani vorranno introdurre ne'nostri domini saranno soggetti ai dritti d'importazione.

Gl' impiegati de' dazi indiretti potranno andare a bordo di ogni bastimento ch' entri ne' porti, nelle rade ec. o che n' esca, sia prima, sia dopo la esibizione de' manifesti e delle dichiarazioni; e potranno destinare, e far dimorare a bordo delle guardie, fino a che i generi non sieno sbarcati: potranno ancora aprire i boccaporti., le camere, gli armari, le casse, i colli ec.

Ogni mercanzia proibita all' entrata o all' uscita che si tenterà d' importare o di esportare in frode, sarà confiscata, ed i capitani o conduttori saranno personalmente condannati ad un'ammenda di ducati 120.

Saranno soggette alle stesse pene le mercanzie proibite che gli

agenti de' dazi indiretti avran sorprese a bordo di qualsivoglia bastimento giunto nel regno.

Per sicurezza dell'ammenda, gli agenti de' dazi indiretti potran ritenere i bastimenti e gli altri mezzi di trasporto.

Le mercanzie proibite all' entrata o alla sortita, che saranno dichiarate ne' termini prescritti dalla presente legge sotto la loro propria denominazione, non verranno sequestrate. Quelle destinate alla importazione saranno inviate allo straniero, e quelle di cui si dimanderà la esportazione, resteranno nel regno.

Le mercanzie proibite all' entrata o alla sortita, che saranno dichiarate ne'termini prescritti dalla presente legge sotto la loro propria denominazione, non verranno sequestrate. Quelle destinate alla importazione saranno inviate allo straniero, e quelle di cui si dimanderà la esportazione, resteranno nel regno.

Allorchè gl' impiegati per qualunque operazione d' imbarchi, disbarchi, naufragi, dovranno conferirsi in altra dogana, o in altro luogo, riceveranno una indennizzazione di' viaggio da pagarsi immediatamente dai negozianti colla seguente tariffa:

per ciascuna giornata ad un Controloro. . . . . ducato 1.00
ad un Ricevitore . . . . . » 1.00
ad un Commesso . . . . . grana » 60
ad un Tenente . . . . . . » » 60
ad un Foriere. . . . . . » » 60
ad un Brigadiere, o Guardia » » 30

La indennità non sarà mai dovuta quando il luogo di accesso sia distante dall' officina doganale meno di un miglio, giusta gli articoli 87 e seguenti.

§. 223.

De' Trai e Trabalzi.

Passa la legge che riportiamo alle determinazioni pe' trai e trabalzi. Eccole.

I capitani che approdano co' loro legni provvenienti dall'estero tanto nel porto di Napoli, quanto in qualunque altro luogo di *dogana d'importazione*, possono annunziare nel manifesto, che sono tenuti di dire fra le 24 ore dal loro arrivo, se il carico o parte di esso sia destinato per altri luoghi.

Il transito dell' intiero carico, manifestato con la destinazione per l' estero, da esportarsi col medesimo legno, è permesso in tutte le dogane di prima classe. Il trabalzo sopra altro legno dell' intiero carico manifestato con la destinazione per l' estero, è vietato.

Se dopo di essersi manifestato un intero carico per l' estero, si volesse da' proprietari o commissionati cambiare il destino con dichiararsi per la importazione, si promette il disbarco del carico col pagamento de' dazi, e delle ammende prescritte per la man-

causa della dichiarazione in dettaglio, qualora non si fosse fatta nel periodo e ne' termini della legge.

Allorchè un carico vien manifestato parte con la destinazione per l'estero e parte per la importazione, allora non ne viene permessa l'esportazione nè per transito nè per trabalzo, anche per la porzione destinata per l'estero; ma l'intero carico esser dee disbarcato e sdaziato nella dogana di prima classe dell'approdo.

Vien fatta eccezione per le sole dogane di Napoli e di Palermo. In conseguenza giunto in Napoli o in Palermo un carico provveniente dallo straniero, che viene manifestato parte per la importazione e parte con la destinazione per l'estero, allora la porzione manifestata per la importazione viene disbarcata, per esser depositata o sdaziata a mente della legge; e la porzione destinata per l'estero resta a bordo, per essere esportata collo stesso legno. I trabalzi però da un legno ad un altro per quelle porzioni di generi manifestati con la destinazione per l'estero, sono vietati.

È permesso il trasporto di una parte, o di tutto il carico, coll'istesso bastimento in un'altra dogana d'importazione. Ma se la particolarità della ulteriore destidazione non è espressa nel manifesto, i capitani vengono obbligati a sbarcare i loro carichi nella dogana di prima classe dell'arrivo.

Allorchè la destinazione di tutto o di parte del carico sia per altra dogana d'importazione di una, o dell'altra parte de' nostri domini, deve accompagnarsi il bastimento con un verbale, che vien redatto dagl'impiegati. In questo verbale è trascritto il manifesto, ossia la dichiarazione all'ingrosso data dal capitano, ed è espressa la parte del carico che siasi disbarcata nella dogana di partenza per tenersene conto nella dogana di destinazione. — Il capitano dee presentare questo verbale nella dogana di arrivo, ove tiene luogo di manifesto; e non presentandolo, sarà riscosso a titolo di multa il 10 per 100 sull'ammontare dei dazi d'immissione dell'intero carico.

Il capitano nel riceversi il verbale, dee firmare un foglio nel quale dopo la trascrizione del verbale si obbliga di esibire sotto pena di ducati 100, fra il termine che viene fissato a norma delle distanze, un certificato di essere approdato nella dogana di destinazione, e di aver ivi esibito il verbale anzidetto.

V'ha una eccezione pei baccalà, stoccopesce, aringhe, salacche e salacchini che vengono immessi nel porto di Napoli; pei quali generi ecco ciò che dalla legge si prescrive.

« I capitani de' legni che approdano co' salumi anzidetti nel porto di Napoli o nel porto ed isola di Nisita, o i loro commissionati o raccomandatari volendo riesportare tutto il carico o parte di esso, deggion dichiararlo fra tre giorni dal loro arrivo. — Se la riesportazione dell'intero carico si esegue con lo stesso legno sul quale i salumi son pervenuti, in questo caso non

sono sbarcati. — Se la riesportazione dell' intero carico voglia effettuarsi sopra altri bastimenti, il trabalzo non può aver luogo se non dopo essere stati i generi sbarcati e pesati con tutte le precauzioni necessarie ad evitare la frode. Qualora il capitano, proprietario, o raccomandatario dichiara parte del carico per l'importazione e parte per la riesportazione, in questo caso l' intero carico viene sbarcato e pesato, ed indi è rimbarcata la parte destinata per la riesportazione.

I prodotti indigeni che sono esenti da' dazi di esportazione, arrivando da un luogo del regno in qualunque altro ove sia dogana di qualsivoglia classe, possono sbarcarsi nel luogo di arrivo; possono ben anche portarsi all' estero con lo stesso bastimento, e possono in fine trabalzarsi senza sbarcarsi a terra da un legno in un altro per portarsi o all' estero o in altro luogo di questa parte de' reali domini; salvo però sempre le formalità delle dichiarazioni, delle sommarie verifiche, e delle carte di spedizione da eseguirsi e rilasciarsi a' termini della presente legge. Se poi i generi vanno soggetti a' dazi di esportazione, in questo caso essi debbono sempre sbarcarsi nel luogo di arrivo per le verifiche in discarico della bolletta a cautela da cui debbono essere accompagnati.

Eseguita una tale operazione, nel caso che i generi si trovino o nel porto di Napoli o in una delle dogane dalle quali è permesso di esportare generi soggetti al pagamento de' dazi di estrazione, gl' interessati fanno le loro dichiarazioni di ciò che vogliono far rimbarcare o su lo stesso bastimento, o sopra altro legno per l' estero, onde procedersi in seguito delle solite verifiche, liquidazione e pagamento de' dazi di estrazione, all'imbarco de' generi. Ne' luoghi soggetti alla giurisdizione de' dazi di consumo, la dichiarazione del transito o per l' estero, o per altri luoghi, deve farsi o dal capitano o dagl'interessati fra le 24 ore dal giorno dell' arrivo, e la rimbarcazione del genere deve farsi subito dopo eseguita la verifica.

Se la dichiarazione del transito non si fa fra le 24 ore dell'arrivo, deve pagarsi il dazio di consumo.

Finalmente se nella medesima giurisdizione i generi destinati pel transito non possono essere imbarcati nello stesso giorno dello scaricamento, vengono riposti a spese del proprietario in magazzini chiusi a tre chiavi.

Pel maggior comodo del commercio i generi soggetti a' dazi di esportazione volendosi trabalzare da sopra un legno in un altro, debbono scaricarsi a quantità parziali, per quanto l' operazione di verifica e d' imbarco possa eseguirsi in una giornata, pesandosi il genere in una sola volta, e tenendosi conto di tutte le partite per farsi della somma totale l' uso che si conviene.

Se poi i generi, e specialmente gli olii si vogliano riesportare coll' istesso legno, in questo caso il genere deve intieramente disbarcarsi e pesarsi una sola volta, ed ove nell' istesso giorno

per mancanza di tempo non possano aver luogo nell' istessa giornata lo sbarco e l' imbarco , in questo caso , qualora i proprietari non volessero far riporne il genere ne' magazzini, si lasciano nella marina a rischio degl' interessati, facendosi per gl' interessati della dogana custodire dagl' impiegati del servizio attivo.

§. 224.

Delle avarie, de' naufragi, e delle prede.

Le avarie. L' avarie, di cui il giureconsulto Paolo parlò nella *L. 4 ff. ad leg: Rhod.*, ha in pratica il significato del disastro da cui deriva, e che dà luogo all'azione dell'emenda di un danno parziale ; e del danno che risente la nave e la merce quando è parziale , ed in caso di esser emendato dal contributo : e finalmente questa voce esprime il sistema di risarcimento di questo danno , che è quello della contribuzione. Così si esprime il Baldasseroni nel suo dizionario di dritto commerciale.

Niuna diminuzione di dazi è conceduta per causa di avaria , fuorchè ne' casi di arrenamento , naufragi , o altri accidenti di mare di tale importanza da fare assolutamente supporre un guasto significante nelle mercanzie ; casi inoltre nei quali , essendovi assicuratori , darebbero dritto ai proprietari delle mercanzie di ricorrere contro di loro.

Gli accidenti di mare sono provati :

1. coi rapporti de' capitani e de' loro equipaggi , fatti nella dogana fra le 24 ore dal loro arrivo, e documentati da' giornali di navigazione :

2. dalle proteste fatte contra gli assicuratori , qualora ve ne fossero.

Le dichiarazioni di avaria per parte de' proprietari consegnatari delle merci , indipendentemente dai rapporti de' capitani , enunciati nell' articolo precedente , debbono esser fatte tra le 24 ore dall' arrivo del legno nel porto. Se circostanze straordinarie vi si oppongono, sono fatte presenti per iscritto alla dogana nel più breve tempo possibile , esigendo tali operazioni la maggior celerità e precisione.

In niun caso è ammessa la dichiarazione di avaria o è fatta perizia anche per semplice istruzione, se non dopo lo sbarco delle merci.

Le prove di avaria formate ne' porti stranieri ove i capitani o padroni hanno potuto approdare , non vengono ammesse dalle dogane , se non sono attestate da' consoli, o vice consoli del Re, ed in loro mancanza dai consoli o vice consoli spagnuoli o francesi ; ed in mancanza degli uni e degli altri , da quelli delle potenze amiche.

Le prove di avaria enunciate nell' articolo precedente possono riguardare gli avvenimenti , e non già i guasti ai quali le mer-

canzie sono soggiaciute, dovendo i medesimi essere riconosciuti dagli esperti nel modo che si dirà in appresso.

Gli esperti per esaminar le avarie sono nominati dal direttore, ed in mancanza di esso, dal ricevitore, coll' approvazione dell' uffiziale superiore di dogana, cioè dell' ispettore o controloro che si trova nel recinto della ricevitoria.

Gli esperti procedono alla verifica delle mercanzie fra le 24 ore dalla loro elezione.

Essi fissano con rapporto scritto il valore primitivo delle mercanzie secondo il prezzo della piazza, e quello delle medesime nello stato di avaria. Aggiungono i prezzi correnti della piazza e in difetto i prezzi della piazza più vicina, e le dichiarazioni autentiche de' sensali giurati.

Il rapporto degli esperti è immediatamente comunicato agl' interessati. Costoro, o i rappresentanti di essi, nel giro di 24 ore, possono dare alle mercanzie avariate una valutazione maggiore di quella stabilita dai periti.

Gl' impiegati de' dazi indiretti non possono ritenere per proprio conto tali mercanzie, secondo la facoltà loro conceduta cogli art. 67 e seguenti, che dopo spirato il termine prescritto nell' articolo precedente, ed allora, ancorchè sia stata data una nuova valutazione, possono ritenerle, pagandone il 10 per 100 di più.

Se il proprietario delle merci dichiara di volerne far seguire immediatamente la vendita all' incanto, la bonifica del dritto è stabilita sul prezzo della vendita, paragonato col prezzo ordinario delle stesse mercanzie, se non fossero avariate, in conformità di quanto vien prescritto nell' art. 317.

Gl' impiegati fanno seguire la vendita colle forme prescritte dalla legge, relativamente agl' incanti, nel più breve tempo possibile per prevenire l' ulteriore deterioramento delle merci.

Qualora gl' impiegati si accorgono che gli esperti abbian dato, alle mercanzie un prezzo maggiore del loro primitivo valore, n'è sospesa la consegna ai proprietari.

Nel caso preveduto nell' articolo precedente gl' impiegati prendono i campioni (o sieno le mostre delle mercanzie) i quali, involti sotto sigilli degli esperti, de' proprietari e del ricevitore, sono spediti al direttore generale de' dazi indiretti per essere sottoposti al ministro segretario di stato delle finanze pei dominii al di quà del faro, o al luogotenente generale pei dominii al di là del faro. Ciò non ostante se i proprietari o i consegnatari domandano le mercanzie, possono esser loro consegnate, previo obbligo con cauzione di pagare i dritti in conformità di quanto sarà deciso.

In tutti i casi ne' quali ha luogo la perizia, se la tariffa doganale non esprima che un solo dazio per una mercanzia di vari prezzi per cagione delle sue varie qualità, i periti non possono prendere per base del valore primitivo che il prezzo dell' infima qualità.

Niuna diminuzione di dritti per motivo di avaria è conceduta per la mercanzie tariffate a valore, essendo essi in tal caso proporzionati al prezzo delle stesse mercanzie avariate.

Niuna diminuzione di dritti è conceduta su i baccalà e stoccopesce avariati, pei quali si osserva quanto è prescritto nella nota apposta in fine della tariffa d' importazione del 30 novembre 1824.

Naufragi. In quanto ai fatali risultamenti di questo disastro la legge ha dettato:

Gl' impiegati de' dazi indiretti concorreranno a salvare gli effetti de' bastimenti naufragati, insieme cogl' impiegati della marina e con quelli della pubblica salute.

In conseguenza dell'articolo precedente essi si porteranno in unione delle dette autorità, e senza ritardo, ne' luoghi ove i naufragi saranno avvenuti, e faranno mettere in deposito tutti gli oggetti salvati.

Dopo lo scaricamento totale del bastimento naufragato, se si trovi un magazzino in luogo prossimo a quello del naufragio, tutti gli oggetti dovranno ivi essere trasportati e verificati.

Del risultato della verifica, egualmente che di tutte le altre circostanze occorse, sarà formato un processo verbale in doppio, sottoscritto dagl' impiegati della marina e delle dogane. Una copia ne sarà rilasciata alla dogana per servire di dichiarazione in dettaglio, e l' altra servirà di base al giudizio che l' autorità competente dovrà profferire a norma delle leggi in vigore.

Il magazzino nel quale i generi verranno depositati sarà sotto la custodia degl' impiegati doganali, ma quelli della marina ne conserveranno anche una chiave.

Qualora non esistesse magazzino in luogo prossimo a quello del naufragio, tutti gli oggetti salvati saranno (sempre in presenza degl' impiegati de' dazi indiretti e della marina) trasportati nella comune ov' è stabilita la dogana, per eseguirsi quivi le stesse operazioni enunciate nell' art. 330, per depositarsi le mercanzie in un magazzino le di cui chiavi saranno del pari conservate dagl'impiegati della dogana e della marina.

Se per la sicurezza e manutenzione de' generi depositati o per qualsivoglia altra cagione fosse necessario di trasportarli dall' uno all' altro magazzino, questo trasporto non potrà effettuarsi che in presenza degl' impiegati della marina e de' dazi indiretti.

Allorchè le mercanzie dovranno esser vendute per disposiziona dell' autorità competente, colui che sarà incaricato di eseguire la vendita, farà noto il giorno fissato per la medesima agl' impiegati della dogana, i quali vi saranno presenti.

Le mercanzie proibite all' entrata non saranno vendute nè consegnate a coloro cui saranno aggiudicate dalla detta autorità competente, se non a condizione di rimandarle all' estero. Esse verranno trasportate (sotto la custodia degl' impiegati de' dazi indiretti, ed a spese di colui al quale saranno state aggiudicate) alla

dogana di esportazione più vicina, dove resteranno in deposito finchè non sieno esportate.

Una tal' esportazione non potrà esser differita più di tre mesi, sotto pena di ducati 120 di ammenda.

Nel caso però in cui le mercanzie proibite e salvate dal naufragio non potessero esportarsi senza rischio di una perdita totale, per essere eccessivamente avariate, i proprietari avranno la facoltà di farle vendere pubblicamente o di usarne a loro piacere, a condizione di pagare alla dogana il dritto, come se non fossero avariate.

Pe' domini al di qua del Faro i generi di privativa provvenienti da naufragio non saranno riesportati, ma verranno comprati dall' amministrazione generale de' dazi indiretti, al prezzo ch'essa gli acquista allo straniero.

Allorchè si trattasse di effetti ritrovati sulle coste da'particolari, questi saranno obbligati di denunziarli alla dogana sotto pena di ducati 120 di ammenda.

In tal caso, o in qualunque altro di contravvenzione alle leggi sanitarie, il contravventore soggiacerà anche alle pene prescritte dalle medesime leggi, e sarà infine trattato come prevenuto di furto, se si fosse appropriati simili oggetti.

Tanto ne'casi già preveduti negli articoli 329 e seguenti, quanto in ogni altro, gli effetti salvati non saranno restituiti dalla dogana che in seguito del pagamento de'dritti dovuti e delle spese occorse per ricuperare e conservare le merci.

Qualora gli effetti di cui si tratta fossero avariati, in tal caso vi sarà luogo alla riduzione dei dazi per causa dell' avaria, con le formalità prescritte nel titolo tredicesimo, salva quella della sola dichiarazione ordinata nell' art. 312.

Le merci salvate dal naufragio, ch' eran dirette allo straniero, potranno in seguito del giudizio dell' autorità competente essere rimbarcate pel luogo della loro destinazione e senz'alcun pagamento di dazio, ma col solo pagamento delle spese enunciate nell' articolo 341.

I generi del regno imbarcati in un luogo dei nostri domini di qua o di là dal Faro, e spinti dal naufragio in un altro, potranno, in seguito del giudizio dell' autorità competente, essere rimbarcati pel luogo della loro destinazione, senz'alcun pagamento delle mensionate spese.

Prede. Dai principii più luminosi del dritto pubblico sono tratte le disposizioni della nostra legge relative alle prede. Esse contengono:

I bastimenti armati in corso e quelli predati, che approderanno ne' porti de' nostri domini di qua e di là dal Faro, saranno soggetti a tutte le formalità prescritte nella presente legge, come ogni altro bastimento, salve le seguenti disposizioni:

I capitani di legni corsali, essendo tenuti in conseguenza dell' articolo precedente di presentare il manifesto e la dichiarazione in dettaglio, non sarà ammesso il pretesto ch'essi ignorino la na-

tra de' carichi predati; potendo sempre ricavare le necessarie notizie dalle carte di bordo de' legni predati e dalle dichiarazioni dei capitani e padroni di essi.

Le polizze di carico de' bastimenti predati dai corsali forastieri, non saran messe a disposizione de' consoli o vice consoli residenti ne' porti ove i legni saranno approdati, se non dopo che i medesimi impiegati avranno estratte le copie di tutte quelle che potranno interessare la dogana.

Le copie anzidette saranno firmate dal capitano del legno, dal console o vice console al quale saranno consegnate le polizze originali, ed anche dagl' impiegati della pubblica salute.

Le polizze di carico de' bastimenti predati da corsali del regno non saranno messe a disposizione del capitano del porto per essere da lui inviate al tribunale delle prede, se non dopo che gl' impiegati de' dazi indiretti avranno estratte copie di tutte quelle che potranno interessare la dogana.

Le copie delle mentovate carte verranno firmate dal capitano del porto e dagl' impiegati della pubblica salute.

Allorchè si dovrà procedere allo sbarco de' generi predati, per depositarsi in magazzini particolari durante il giudizio sulla legittimità o illegittimità della preda, lo sbarco, il quale avrà luogo con le formalità prescritte dalla presente legge, e 'l trasporto dei generi nei medesimi magazzini, saranno effettuati in presenza degl' impiegati dei dazi indiretti, e sotto la loro vigilanza.

Una chiave degli enunciati magazzini sarà anche conservata dagli impiegati dei dazi indiretti per sicurezza della riscossione de' dazi.

Le disposizioni degli articoli 334 a 337, riguardanti la vendita degli effetti salvati da naufragi, saranno applicabili a quella dei carichi predati.

I legni ed i carichi predati da qualsivoglia corsale, e dichiarati di buona preda, saranno soggetti ai dazi doganali in conformità della tariffa in vigore.

Se i legni ed i carichi predati verranno dichiarati di cattiva preda, e coloro ai quali saranno restituiti vorranno trasportarli allo straniero, in questo caso le mercanzie dovranno esser verificate dagli agenti de' dazi indiretti nell' atto dell' imbarco, ma l'esportazione sarà esente da' dazi.

Ne' domini al di qua del Faro i generi di privativa provvenienti da prede non saranno riesportati, ma saranno comprati dall' amministrazione generale de' dazi indiretti al prezzo che essa gli acquista allo straniero.

I legni ed i generi del regno predati dal nemico, ed indi sul nemico ripredati da' corsali del regno medesimo, se verranno dichiarati di buona preda, saranno soggetti a' dazi doganali, come se fossero importati dallo straniero, dovendosi considerare come esteri, perchè divenuti proprietà del nemico.

§. 225.

Disposizioni particolari pei legni da guerra e pe' generi appartenenti all'amministrazione della guerra.

Doveva la legge portare l'occhio suo attento e particolare ai legni da guerra nell'unità del sistema marittimo, e quindi prescrive le seguenti *formalità relative ai legni da guerra.*

I capitani e gli uffiziali de' bastimenti da guerra esteri sono tenuti di presentare nel termine prescritto nell'art. 45 un certificato esprimente in dettaglio tutte le mercanzie, e gli altri oggetti che non facessero parte dell'armamento; accertando sulla loro parola di non aver altri generi soggetti a dazio oltre quelli descritti nel certificato.

Le mercanzie anzidette, del pari che quelle le quali vengono imbarcate su i medesimi bastimenti, sono seggette alle formalità doganali, ed al pagamento dei dritti stabiliti nelle tariffe, sotto le stesse pene stabilite nei casi di contravvenzione.

Le disposizioni de' due precedenti articoli possono essere modificate in seguito di convenzioni diplomatiche con le potenze straniere.

È proibito d'imbarcare su i nostri legni da guerra qualunque merce per uso particolare, e quindi tutt' i generi che non appartengono all'uso del bastimento; o alla provvista degli arsenali, vengono considerati come contrabbando, ove fossero sorpresi dagli agenti de' dazi indiretti.

Sopra qualunque bastimento da guerra non possono trabalzarsi generi soggetti ai dazi di consumo senza le debite formalità doganali, e 'l pagamento de' detti dazi sotto pena di confiscazione.

Allorchè sopra qualunque bastimento da guerra si devono imbarcare, oltre la propria dotazione, generi servibili agli arsenali, il comandante dispone che essi vengano descritti in due notamenti, uno de' quali è trasmesso al comandante generale, l'altro al direttore della gran dogana.

L'imbarco dei generi deve effettuarsi dell'assistenza di uno o più impiegati de' dazi indiretti stabiliti nella darsena, i quali ne fanno il confronto con la nota che è stata loro passata anticipatamente dal direttore.

Trattandosi di sbarco dei medesimi generi, il comandante dispone, subito che il legno ha dato fondo, che essi vengano del pari descritti in due notamenti, uno dei quali è trasmesso al comandante generale, e l'altro al direttore della gran dogana. Lo sbarco deve anche eseguirsi coll'assistenza dei suddetti impiegati, i quali fanno il confronto de' generi col notamento passato loro dal direttore.

I notamenti firmati dall'uffiziale di dettaglio e dal generale vengono vistati dal comandante.

I comandanti dei circondari marittimi dei domini di qua e di

là dal Faro sono nell'obbligo di far praticare verso i capi delle dogane locali quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Gli agenti dei dazi indiretti all'arrivo di qualunque legno appartenente alla marina del regno, si recano a bordo dei medesimi, ed accompagnati da un uffiziale destinato dal comandante generale della marina di Napoli e di Palermo, e da' comandanti de'circondari nelle provincie o Valli o da chi ne faccia le veci, procedono con decenza e circospezione alla visita anche nei luoghi più reconditi del bastimento.

Se nel tempo della visita si trovassero de' generi non descritti nel notamento indicato nell' articolo 365, e se prima o dopo di essersi trasmesso il notamento, o di essersi eseguita la visita, si sbarcassero o imbarcassero su i bastimenti da guerra merci soggette a'dazi, o merci proibite che non appartengono all'armamento, vengono in tutt' i casi sottoposte alla confiscazione.

Si riserba il Re di prendere le misure di rigore contra i colpevoli e contro i superiori negligenti, in vista dei rapporti che gli sono presentati da'segretari di Stato ministri delle finanze e della marina.

Le visite su i legni da guerra de'domini sono eseguite nel porto di Napoli o di Palermo dagli agenti prescelti dal direttore della gran dogana fra gl' impiegati superiori del Piliere; negli altri porti e marine del regno, da' controlori, da' tenenti o forieri.

In tutti i casi gl' incaricati montano a bordo con la sola spada.

§. 226.

Formalità relative ai generi appartenenti all' amministrazione della guerra.

Gli effetti appartenenti direttamente all'amministrazione generale della guerra (esclusi quelli di abbigliamenti, cuoiami e generi di sussistenza nel senso più esteso, i quali sono trattati per tutte le formalità da adempirsi e pel pagamento de' dazi come quelli dei particolari) sono esenti dal pagamento dei dazi d' importazione e di espertazione.

Allorchè gli effetti enunciati nell' articolo precedente devono essere importati o esportanti dai domini di qua e di là del Faro, il ripartimento della guerra e quello di marina indica al ministro delle finanze o al luogotenente generale tanto la loro qualità e quantità, quanto il porto o la dogana di frontiera da cui deve seguire l' importazione o l' espertazione.

In vista di tale avviso, il segretario di Stato ministro delle finanze o il luogotenente generale dà gli ordini necessari onde ne venga permessa l' esportazione senza alcun pagamento dei dazi.

Gli agenti dell' amministrazione della guerra incaricati della importazione o esportazione degli effetti di cui si tratta, sono tenuti di rilasciare a quella de' dazi indiretti una dichiarazione esprimente :

1. la qualità e quantità degli effetti, che sono rilevati nella verifica da eseguirsi in conformità della presente legge;

2. il non pagamento de' dazi, la somma de' quali dev' essere liquidata giusta la tariffa in vigore.

La dichiarazione è vistata dall' uffiziale superiore della piazza in cui l' operazione viene eseguita o da quello più vicino, che per la natura delle sue funzioni si trova incaricato della ispezione degli oggetti da esportarsi o da importarsi.

Allorchè gli effetti la di cui importazione si esegue per la dogana di Fondi, fossero destinati per Napoli, in questo caso gl'impiegati de' dazi indiretti in quella dogana, dopo aver ricevuta dai conduttori la dichiarazione all' ingrosso, legano con funi i colli, vi appongono i bolli e li pesano con tutte le formalità prescritte pel transito di Fondi, di cui si parlerà in appresso.

I medesimi impiegati somministrano senz' alcuna spesa la scorta di una o più guardie incaricate di accompagnare i generi fino alla gran dogana di Napoli, per essere quivi sottoposti alle formalità prescritte negli articoli precedenti.

Se l' esportazione degli effetti appartenenti all' amministrazione generale della guerra deve effettuarsi per la dogana di Fondi o per altre della frontiera di terra, le formalità espresse negli art. 376 e 377 sono eseguite nella dogana di partenza, o nella prima che è incontrata sul cammino, ad oggetto che i generi non sieno trattenuti nella dogana di frontiera che per la sola ricognizione delle carte di accompagnamento.

Gli effetti appartenenti all'amministrazione della guerra, i quali sono trasportati da un luogo all' altro de' domini di qua o di là del Faro per mare, tanto nell' imbarco quanto nello sbarco vengono sottoposti a tutte le formalità doganali ed accompagnati dalle bollette a cautela, che devono essere rilasciate e discaricate dagli agenti de' dazi indiretti.

Ne' casi d' importazione e cabotaggio di effetti appartenenti all' amministrazione generale della guerra, le verifiche e le altre formalità doganali sono esattamente eseguite.

Gl' impiegati de' dazi indiretti sono tenuti di notare in tutt' i corrispondenti registri le spedizioni degli effetti appartenenti all' amministrazione generale della guerra.

La somma de' dazi viene portata nel registro di cassa in dicitura, onde non siano confusi con le somme effettivamente incassate.

Su tal registro si fa l' osservazione che gli effetti appartengono all' amministrazione generale della guerra, e che in forza della presente legge e dell' autorizzazione del segretario di Stato ministro delle finanze, o del luogotenente generale, comunicata al rispettivo direttore generale de' dazi indiretti e che i corrispondenti dazi non siano stati riscossi.

Le dichiarazioni che vengono rilasciate dagli agenti della guerra sono anche sottoscritte dagl' impiegati de' dazi indiretti del dog-

pio servizio, per contestare che gli effetti consegnati sieno quelli descritti nelle dichiarazioni, e che la somma dei dazi, quantunque non riscossa, sia quella medesima portata nel registro di cassa, del quale è indicato il numero d'ordine.

Le dichiarazioni enunciate di sopra vengono dagl' impiegati de' dazi indiretti inviate a' rispettivi loro direttori, i quali alla fine di ciascun mese le trasmetteranno al rispettivo direttor generale.

Nella fine di ciascun trimestre i rispettivi direttori generali trasmettono al segretario di Stato ministro delle finanze o al luogotenente generale lo stato generale in doppio delle dichiarazioni de' dritti non pagati per gli effetti appartenenti all'amministrazione della guerra. Nello stato deve particolarmente indicarsi il nome della persona che gli ha ritirati.

Nei casi di contravvenzione, gli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra, non sono mai sottoposti a sequestro, ma gl' impiegati de' dazi indiretti si limitano a far costare la contravvenzione per mezzo di processi verbali che devon essere sottoscritti o crocesegnati da coloro che potrebbero risultarne risponsabili.

Se la necessità il richiede, gl' impiegati de' dazi indiretti fanno intervenire le autorità locali nella formazione de' processi verbali, e rilasciano immediatamente gli effetti, la di cui mancanza potrebbe pregiudicare il servizio della guerra.

§. 227.

Delle bandiere privilegiate.

Qualunque bastimento di qualsiasi natura mettendosi in mare deve andar munito di una bandiera o paviglione che dimostri il segno della potenza sotto gli ordini della quale esso naviga. Molte prescrizioni sull'assunto sono dettate dal dritto pubblico, e dal così detto dritto di guerra; noi diremo brevemente ciò che dalle nostre leggi è stabilito sopra alcuni punti della soggetta materia.

Con legge del 30 marzo 1818 si dichiararono franche le bandiere d'Inghilterra, di Francia e di Spagna.

Con decreto della stessa data fu ordinato che ne' domini al di là del Faro la diminuzione del 10 per 100 su l'ammontare dei dazi d'immessione su le mercanzie di origine inglese, francese e spagnuola eseguir si dovesse provvisoriamente secondo le tariffe quivi vigenti.

Infine fu disposto col decreto del 13 giugno 1818, che i bastimenti con bandiera portoghese possono approdare ne' porti del regno, previe alcune formalità, fino a che saranno in vigore le disposizioni adottate in Portogallo pe' nostri legni.

Ma questo decreto fu poscia rivocato coll'altro de' 23 novembre 1818.

§. 228.

Disposizioni particolari riguardo alle dogane della frontiera di terra, ed a' corrieri di gabinetto.

La nostra legge ha pur anco portate le sue vedute sopra i transiti, così per Fondi, come per Manfredonia, annettendovi le prescrizioni relative a'corrieri di gabinetto. Eccole riferite a parola.

Le mercanzie che dall' estero perverranno in Fondi potranno essere spedite per transito nella gran dogana, senza essere colà sballate.

Le mercanzie non imballate e soggette a peso, le quali giungeranno in Fondi, potranno anche transitarvi per la gran dogana, dopo che saranno state colà dichiarate e pagate.

I vetturali ed i conduttori, compresi quelli dei procacci, che arriveranno a Fondi con merci destinate a transitare per Napoli, saranno tenuti di manifestare immediatamente in quella dogana il loro nome e cognome, il numero de' colli, delle balle, casse, botti ecc., i loro marchi e numeri per esteso e non in cifre, il luogo della provvenienza, e la persona cui vanno dirette.

I manifesti enunciati nell' articolo precedente saranno firmati da' conduttori e vetturali, e nel caso che non sappiano scrivere, saranno da essi crocesegnati in presenza di due testimoni, i quali vi apporranno la loro firma. Indi saranno trascritti sopra un registro a matrice detto delle mercanzie destinate per la gran dogana di Napoli.

I vetturali ed i conduttori saranno tenuti di consegnare a quegl' impiegati le polizze di carico e le altre carte che accompagneranno le mercanzie.

Fatto il manifesto e trascritto sul registro, gl' impiegati procederanno all' incordellamento, all' apposizione de' bolli ed al peso de' colli, il quale verrà notato sul medesimo registro. Indi ne staccheranno la corrispondente bolletta per essere inviati alla gran dogana.

La bolletta sarà sottoscritta dagl' impiegati, e lo sarà del pari da' conduttori; ma se costoro non sappiano scrivere, la crocesegneranno nel modo già indicato.

Verrà riscosso il dritto di peso in conformità della tariffa in vigore.

Gl' impiegati della dogana di Fondi, dopo di aver vistate le carte che accompagnano i generi loro esibiti dai conduttori secondo l' art. 395, le consegneranno, unitamente alla bolletta enunciata nell' art. 396, agl' impiegati del servizio attivo destinati a scortare il trasporto fino a Mola di Gaeta.

Giunte quivi le mercanzie, gl' impiegati del servizio attivo consegneranno a quel capo-posto le merci, e le carte che le accompagnano.

Il capo posto visterà le carte, e consegnandole con le merci alle guardie scelte da lui, farà scortare il carico fino alla gran dogana, agl' impiegati della quale dovranno consegnare le une e le altre.

Nel passare i generi per la dogana del Garigliano, quegl' impiegati verificheranno il numero ed i marchi de' colli o degli altri recipienti, ed esamineranno lo stato delle funi e de' bolli.

Le merci che non fossero rinchiuse in colli o altri recipienti incordellati e bollati, verranno verificate e confrontate con le bollette della dogana di Fondi, delle quali saranno munite.

In generale le bollette che accompagnano le mercanzie provvenienti per transito da Fondi, saran vistate dagl' impiegati del doppio servizio della dogana di Garigliano, e prendendone conto su i registri, verranno restituite.

I generi enunciati nei precedenti articoli pervenendo nella dogana del Garigliano sforniti della bolletta della dogana di Fondi, o non corrispondenti a quelli notati nelle stesse bollette, verranno considerati come immessi in frode, e quindi arrestati.

Nella dogana di Garigliano sarà riscosso un dritto di visita in conformità della tariffa in vigore.

Non saranno sottoposti alla detta riscossione i bauli, le casse ecc. che verranno trasportate su i calessi o carrozze de' viaggiatori, o sulle vetture pubbliche.

All' arrivo delle mercanzie di transito nella gran dogana, i proprietari o consegnatari presenteranno le dichiarazioni in dettaglio, e si uniformeranno a tutte le altre formalità prescritte nella presente legge.

Le mercanzie giunte per transito da Fondi nella gran dogana godranno il beneficio del deposito.

Le mercanzie immesse per transito nelle dogane di Fondi saranno considerate, rapporto alla durata del beneficio del deposito, come se fossero giunte in Napoli il giorno della data della dichiarazione all' ingrosso o sia del manifesto.

Per esecuzione degli articoli 399 e seguenti, dovendo le mercanzie essere accompagnate dagli impiegati del servizio attivo, costoro riceveranno da' conduttori:

da Fondi o Mola per ciascuno grana. . . . . « 60
da Mola alla gran dogana duc. . . . . 1 —

Sarà vietato agl' impiegati di domandare alloggio, cibario o altre regalie, oltre alla mercede stabilita nell'articolo precedente, sotto pena d' immediata destituzione.

Il ricevitore della dogana di Fondi trasmetterà ogni dieci giorni alle dogana, per mezzo del proprio direttore della provincia, lo stato di tutte le spedizioni per transito ed un duplicato all'amministrazione generale.

Il direttore della gran dogana trasmetterà parimente ogni dieci giorni a quella di Fondi, per mezzo dello stesso suo collega, le fedi d' immissione in cui verranno descritte in dettaglio le

mercanzie che saranno state esibite alla gran dogana, ed uno stato in ricapitolazione all'amministrazione generale.

Gl' impiegati della dogana di Fondi, nel ricevere la fede d'immissione, noteranno sul registro enunciato nell' art. 394 che le mercanzie sono state introdotte nella gran dogana, e citeranno i numeri delle stesse fedi.

Questi documenti saranno gelosamente conservati, ed il controloro nelle sue verifiche se li farà esibire, per confrontarli coll' enunciato registro.

Il ricevitore della dogana di Fondi alla fine di ogni mese (a contare dal giorno di ciascuna spedizione per transito) trasmetterà, per mezzo del suo direttore a quello della gran dogana, lo stato delle spedizioni per le quali non avrà ricevute le fedi d' immissione, e ne ripeterà la trasmissione sino a che non gli perverranno. Egli invierà sempre la copia del medesimo stato all' amministrazione generale.

Le disposizioni della presente legge, relative alla forma delle dichiarazioni, delle verifiche ecc., ed alle pene stabilite nei casi di contravvenzione, saranno applicabili alle mercanzie di cui si è parlato in questo titolo.

§. 229.

Disposizioni pe' corrieri di gabinetto.

I nostri corrieri di gabinetto che dall' estero ritorneranno nel regno, saranno tenuti a dare nella dogana di Fondi la dichiarazione in dettaglio de'generi che trasportano e che sono soggetti ai dazi doganali.

Gl' impiegati di Fondi, dopo aver ricevuta la dichiarazione; legheranno con fune e bolleranno i bauli e gli altri recipienti, ad eccezione della piccola valigia de' plichi, e faranno con decenza la visita nelle vetture.

Gl' impiegati in Fondi rilasceranno a'corrieri una bolletta staccata dal registro a matrice. Questa matrice e la bolletta conterranno l' obbligo di presentare nella gran dogana i generi nella quantità e nelle qualità dichiarate, per pagarvi i dazi, sotto le pene prescritte nella presente legge in caso di contravvenzione.

La dichiarazione verrà trascritta nella bolletta, onde servir di base agl'impiegati della gran dogana per la riscossione dei dazi.

I corrieri, al loro arrivo in Capodichino, consegneranno agl' impiegati di quella barriera la loro vettura, per essere accompagnata da un individuo del servizio attivo nella gran dogana.

Essi non trasporteranno seco loro che la sola valigia dei plichi.

L' individuo del servizio attivo, destinato ad accompagnar la vettura, la consegnerà al capo-posto del Piliere, il quale ne resterà responsabile fino all'arrivo del corriero e fino alla consegna da farsi agl' impiegati del servizio sedentario della gran dogana,

incaricati di eseguire tutte le formalità e di riscuotere i dazi sulle mentovate merce.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno eseguite malgrado che i corrieri dichiarassero di non trasportare generi sottoposti a dazi.

I corrieri di gabinetto, che partiranno da Napoli per l'estero, non saranno sottoposti ad alcune formalità doganali alla frontiera.

I corrieri di gabinetto delle Potenze straniere saranno esenti dalle formalità enunciate negli art. 394 e seguenti, intendendosi per tali quelli soltanto che hanno il documento di esser corrieri di Potenze straniere.

Tutte le mercanzie che giungeranno nel porto di Manfredonia colla destinazione alla gran dogana di Napoli saranno ammesse al transito interno per godere nella stessa gran dogana il beneficio del deposito.

Le mercanzie enunciate nell' articolo precedente saranno considerate, rapporto al beneficio del deposito, come se fossero giunte in Napoli il giorno della stessa data del manifesto, del quale si parlerà in appresso.

Nel caso in cui le stesse mercanzie perverranno in Manfredonia in balle, colli, casse, botti ecc., non saranno ivi verificate; se all' opposto non saranno in balle, colli, casse ecc., come il ferro, l' acciaio, l' ottone ed altri simili generi, se ne farà la verifica in quella dogana.

I capitani de' bastimenti che arriveranno in Manfredonia con mercanzie destinate per Napoli, saranno tenuti di farne il manifesto, enunciandovi il numero de'colli, delle balle ec., i marchi e numeri.

Il manifesto sarà trascritto sopra un registro detto di transito per la gran dogana di Napoli.

Dopo la dichiarazione le mercanzie saranno sbarcate, pesate immediatamente, e messe in un magazzino all' uopo stabilito.

I negozianti o i commissionati nella capitale, i quali aspetteranno per la via di Manfredonia le mercanzie indicate negli articoli precedenti, saranno nell' obbligo di farne la dichiarazione in dettaglio.

Per tali dichiarazioni vi sarà un registro particolare.

In seguito della dichiarazione in dettaglio, gl' impiegati della gran dogana procederanno alla liquidazione de' dritti, articolo per articolo, ed indi i negozianti o commissionati daranno cauzione di presentare fra 'l termine di due mesi nella dogana di Manfredonia la fede d' immissione delle mercanzie nella gran dogana, sotto pena di pagarne il doppio valore.

Il direttore della gran dogana trasmetterà direttamente al ricevitore di Manfredonia la copia tanto della dichiarazione in dettaglio, quanto della liquidazione de' dazi, e lo incaricherà di spedire in Napoli le mercanzie descritte nella dichiarazione medesima.

Fino al momento di tale spedizione il magazzino particolare enunciato nell' art. 432 sarà chiuso a due chiavi, delle quali una sarà conservata dal ricevitore e l'altra dal guardarobba.

Gl' impiegati di Manfredonia, dopo aver preso notamento della dichiarazione e della liquidazione trasmessa dal direttore della gran dogana, procederanno all'incordellamento ed all'apposizione de' bolli. Quindi peseranno i colli rilasciando al conduttore la bolletta di transito staccata dal registro a matrice: in essa saranno indicati il numero de' colli, i loro marchi, i numeri ed il peso lordo di ciascuno.

Nel passaggio de' colli per la dogana di Foggia, ne saranno quivi verificati il numero, i marchi, l' incordellamento, e'l bollo. Il risultato di questa verifica verrà trascritto sopra un registro, e notato in dorso alla bolletta di transito.

Sarà riscosso nella dogana di Foggia un dritto di visita in conformità della tariffa in vigore.

Il ricevitore della dogana di Manfredonia trasmetterà ogni dieci giorni al direttore della gran dogana, per mezzo di quello di Foggia, lo stato di tutte le spedizioni fatte per transito.

Questo stato verrà accompagnato dalle polizze di carico enunciate nell' art. 431.

Il direttore della gran dogana trasmetterà ogni dieci giorni alla dogana di Manfredonia, per mezzo del suo collega in Foggia, lo stato delle mercanzie che saranno state immesse nella gran dogana.

Gl' impiegati in Manfredonia nel ricevere lo stato, noteranno tanto sul registro delle dichiarazioni, quanto sopra quello delle mercanzie della gran dogana.

Se fra il termine di due mesi i negozianti o commissionati non faranno pervenire in Manfredonia la fede dell' immissione delle mercanzie nella gran dogana, essi del pari che i loro mallevadori soggiaceranno alla pena enunciata nell' art. 435.

In conseguenza dell' articolo precedente, il ricevitore di Manfredonia, allo spirare del termine enunciato di sopra, trasmetterà, per mezzo del suo direttore, a quello della gran dogana lo stato delle bollette rilasciate nella sua dogana per le mercanzie spedite in transito, delle quali non sarà stata presentata la fede d' immissione, onde procedersi contro dei proprietari obbligati e de' loro fideiussori.

Tutte le pene prescritte nella presente legge saranno applicabili alle contravvenzioni relative al transito di Manfredonia.

§. 230.

De' dazi di consumo.

Sempre infesto fu il nome de' vettigali, sempre esecrati i gabellieri. Eppure non vi è tassa la quale meglio si proporzioni alla rendita, quanto quella di consumazione. Ma si perde tutto questo vantaggio quando cade la tassa sui generi necessari alla conservazione dell' individuo; poichè allora assoggettandosi tali generi a dazio si altera la desiata proporzione, avendo ciascuno individuo bisogno, qualunque sia la rendita, delle stesse quantità di generi di prima necessità per conservare la sua esistenza, la tassa confonde il ricco col povero.

Ciò non ostante, dovendosi pei bisogni dello stato ricorrere ai dazi di consumazione, non è scevra d' inconvenienti l' idea di esentarsi tutti que' generi di cui fa uso l' intera popolazione; mentre restringendosi a quelle di uso esclusivo de' ricchi, si restringerebbe troppo l' elenco di quelli da sottoporsi a tassa, nè si otterrebbe quella risorsa che si richiede. I dazi di consumo, dicono gli accurati autori di pubblica economia, si proporzionano alle rendite non perchè ciascun individuo faccia uso di tutti i generi e di ciascuno di essi in ragione delle facoltà, ma perchè a seconda delle sue dovizie consuma più o meno articoli soggetti a dazio. Il povero farà uso del pane del vino del sale, ed è su questi articoli che egli concorrerà al pagamento de' dazi. Il ricco estende le sue consumazioni a tutti gli articoli, e su di tutti corrisponde il dazio. È in questo senso principalmente che deve ritrovarsi la ragione dell' eguale ripartizione dei dazi di consumo su le rendite rispettive degli individui.

I governi perciò seguendo le tracce dell' esperienza più saggia di tutte le teorie han cercato di estendere a norma delle usanze delle altre nazioni il catalogo dei generi suscettibili di un consumo generale, onde ripartendosi fra la massa delle contribuzioni, la tassa su ciascuno di essi non divenisse esorbitante e gravosa. Ma i dazi di consumo diventati pesanti non perchè imposti su di generi di cui fanno uso tutte le classi di persone, ma perchè i metodi di riscossione sono molesti, e perchè s' impongono in luoghi, ed in paesi poveri dove essendo scarse le risorse, le consumazioni sono misurate dai calcoli della parsimonia, che spesso va a degenerare alla privazione di quegli articoli necessari alla conservazione dell' individuo. Sono questi gl' inconvenienti che si deggiono tener lontani dalle tasse di consumazione; e noi vedremo come si sia condotto il nostro governo per evitarli.

§. 231.

Delle gabelle comunali.

A riparare i bisogni e stabili, e sempre nuovi, che alle comuni, già dette università, si presentavano, si era nella necessità o di caricare i pesi proporzionalmente sopra le once di rendita che i proprietari avevano iscritte nei catasti, e farne un aggregato coi pesi fiscali, modo che si chiamava *imposizione di collette*, o di stabilire delle gabelle o vettigali sopra generi di consumo, come grano, farina, olio, carne, ciò che si chiamava *vivere a gabella*. La intemperanza forse alcuna fiata di profitto, ed altra di mero scialacquamento, usata dagli antichi municipalisti, ricoperta col pretesto dei bisogni dell' università, fu origine della formazione degli stati discussi generali, il piano dei quali venne primo a tracciare il reggente Tappia, così tra noi rinomato: fu questo benefizio renduto più segnalato dall' immortale Carlo III, che ne prescrisse la novella formazione alla regia Camera della sommaria nel 1740, da cui derivò un regolamento esatto nell' amministrazione delle università.

Abolite con la novella legislazione e le collette e le gabelle, la indicata legge organica amministrativa del 12 dicembre 1816 segnò le basi per gl' introiti ed esiti comunali, fondate dagli stati discussi, e di variazioni, che vanno nei vari periodi innovandosi corrispondentemente alle esigenze che si sviluppano.

Noi abbiam trattato di questi dazi di consumo nella parte che dell' amministrazione civile discorre; qui però conviene aggiungere che su queste civiche gabelle la tesoreria introita il *ventesimo* che importa circa 160 mila ducati l' anno. Questo introito fu disposto col decreto del 9 luglio pel mantenimento delle compagnie provinciali e la somma non si spendeva in tesoreria ma si girava al ministro dell' interno. Posteriormente si è fatto servire una colla metà del dazio fiscale sul macino, per i soldi dei regi giudici di circondario, pel mantemento dei detenuti nelle prigioni circondariali e per le case dei matti. Sono veramente questi pesi *estrinseci* o *estranei* all' amministrazione civile, ma poichè sono necessari è superfluo il disputare se debbono ritrarsi dalle rendite civiche, o dalla pubblica finanza, essendo sempre i cittadini che col superfluo delle loro rendite concorrono a costituire il reddito pubblico, e quello dei comuni.

§. 232.

De' dazi di consumo di Napoli e suoi casali.

Sono questi dazi di consumo che si riscuotono per conto del governo nella capitale e su i casali dove le risorse per tutte le classi di persone sono così varie e fertili, che quantunque da essi non sia esente il pane ed altri articoli di prima necessità, pure s' immedesimano talmente col prezzo delle merci che non se ne avverte il peso.

Un muro finanziero limita il territorio della città di Napoli e quello del territorio dei casali; cominciando da questo muro in fuori, una linea s'intende correre ad officina dei così detti *capo-casali*, e de' casali intermedii che nel linguaggio di questo ramo di amministrazione diconsi *casali di-mezzo*. Tutto ciò è divisato nel regolamento del 9 gennaio 1827.

Per compire la pianta topografica di quella amministrazione è da notarsi che in Napoli v' ha un deposito pei cereali nei *Granili del Ponte*, ed un mercato degli animali al di là di questo sito nel luogo detto *i Gigli*. L' uno e l' altro hanno speciali officine. Le antiche *barriere* nella città e le officine che si denominavano di *frontiera* in Cava, Materdomini, Cardinale, Arpaja, Valle di Maddaloni e Capua, sono abolite.

Queste officine sono incaricate di una o più delle seguenti operazioni:

1. Ricevere le dichiarazioni, verificarne lo stato esteriore e spedire le *bollette a cautela* o le *carte di accompagnamento.*

2. Verificare le *bollette di dichiarazione*, o le *bollette a cautela* o le *carte di accompagnamento*, e notarvi con precisione la qualità e quantità dei generi soggetti a dazio;

3. Liquidare l' ammontare del dazio;

4. Percepire il dazio, e rilasciare la *bolletta di quietanza*, o esigerne in casi determinati le *obbligazioni.*

Prescindendo da ciò che risguarda servizio interno, controllo e guarentia degl' impiegati di ogni grado dell' amministrazione, noi dobbiam limitarci a quello soltanto che è dell' interesse dei contribuenti onde adempiano alle loro obbligazioni ed evitino i danni delle contravvenzioni.

Distinguer bisogna a questo riguardo i generi soggetti a dazio in tre classi:

1. Quelli che provvengono da territorio franco;

2. Quelli che provvengono dal territorio casalense, considerato per tali generi come territorio franco relativamente al napolitano;

3. Quelli che son soggetti a dazio nel territorio casalense, ma subiscono un' addizione di dazio nel presentarsi al muro finanziero.

Continuando il sunto di questo interessante regolamento che ha esaurito quanto potea vedersi sopra i dazi di consumo diretti

per Napoli, il primo fondamento è l'obbligo di una *dichiarazione* dei generi soggetti a dazi, e quanto in seguito ad essa dichiarazione dovea praticarsi avanti le officine di manifesto priachè queste venissero abolite, come lo sarebbero, costruito il muro preccnnato.

Dopo aver parlato delle *officine di percezione*, nelle quali sono visitati i generi che si conducono, e liquidato il corrispondente ammontare *dei dazi*, *del controlla del servizio attivo*, fatto da un tenente ed un brigadiere, che avranno l'obbligo di assistere al peso dei generi, *delle verificazioni giornaliere* che riguardano i confronti dei registri tra i rispettivi agenti diretti a dichiarare i generi soggetti a dazi di consumo nei casali, e provvenienti in essi da territorio franco, e delle percezioni dei casali di Napoli, passa a dar la norma sulla percezione del vino di Napoli e casali, e qui non lascia di prescrivere quanto si convenga per la raccolta, immessione o deposito di vino. *Il deposito de' cereali ne' granili del ponte della Maddalena* forma un altro titolo, e quindi si dirige per primo scopo *al mercato degli animali vaccini e bufalini*. Gli *animali di vita* formano le seguenti vedute, ed in ultimo, *i pecorini, caprini e porcini che si menano al pascolo*, norme necessarie onde le fraudolenze siano evitate. Le *reste nei casali* riguardano le verificazioni degl' impiegati addetti alle officine di tal nome sopra i macelli, magazzini, depositi, bettole e botteghe in cui si vendono all'ingrosso o a minuto generi soggetti al dazio di consumo; sono aggiunte a tal titolo le pene che gl'impiegati subirebbero tutte le volte che trasgredissero i loro doveri al proposito. *La circolazione in Napoli e nei casali dei generi soggetti a dazi di consumo* non potrà esser fatta senza una bolletta di transito, altrimenti detta a sbalzo, e quindi *l'estrazione de' cereali pei molini per via di terra che dovrà esser dichiarata al posto di guardia, dandosi il termine di giorni trenta dal 1 novembre sino a tutto aprile, e di quaranta negli altri mesi per ritornar in farina; scorsi i quali si terranno come di novella immissione: preveduto poi pei cereali che si estraggono pei mulini per via di mare* l'obbligo di un lascia passare dopo essersene verificata la quantità e qualità. I *transiti* che significano il trasporto dei generi soggetti a dazi di consumo importano la verificazione, numerazione o peso da farsi nella prima officina d'ingresso, accompagnandoli da bolletta a cautela detta di transito, e portati da una guardia del servizio attivo. Altre novelle precauzioni giustissime sul *passaggio de' corrieri di gabinetto*, oltre le disposizioni sul loro conto addivate dalla legge del 19 giugno 1826. *La percezione del dazio sulla calce*, altro genere soggetto a dazi di consumo, dopo esserne verificata la quantità, sarà fatta dal proprietario, le calcare assoggettate alla vigilanza della officina più prossima, e volendo accenderle, o estrarne il materiale, dovrà farsene la dichiarazione tra le ventiquattr'ore. Termina il regolamento con le

disposizioni generali tendenti a metter in chiaro aspetto i dritti della percezione, e lo stretto obbligo degl' impiegati nel disimpegno delle loro commissioni.

La tariffa di questi dazi di consumo venne pubblicata col decreto del 30 novembre 1824, dove si veggono esclusi tutti quei generi la cui verifica riuscirebbe molesta ai contribuenti e pregiudizievole alla merce, e per questo riflesso non van soggetti a dazio di consumazione nè i polli, nè le uova, nè i frutti ed altri simili. Ma non si creda che si possa evitare il contrabbando col muro finanziere pel quale si sono spesi sinora meglio di 800 mila ducati, oltre a quello bisognevole per la manutenzione. I contrabbandieri, dice il nostro Bianchini, han trovato il modo come passare il muro diventando funamboli, giocolieri e saltatori di corda. D'altra parte la libertà di circolare nell' interno del regno le merci ed essere esenti da inquisizioni fu dichiarata a' 3 novembre del 1829: ma determinata una seconda linea finanziera fu disposto che tra questa e la prima potesse perseguitarsi il contrabbando.

Intanto quel che in questa materia più importa è il metodo della riscossione, essendosi riconosciuto essere il migliore quello col quale si sottopone a dazio il portatore delle mercanzie al luogo del consumo anzi che il produttore o l' ultimo consumator della merce: ed infatti la tassa che si riscuote dalle mani del produttore è molesta ed opprimente, e quella che si esige dalle mani dell' ultimo consumatore è difficile e dispendiosa. Fortunatamente era questo l' antico metodo di riscuotere su le barriere della capitale il dazio dalle mani del portatore.

Solo il dritto di rivela di carlini sei a botte che si esigeva nei casali usciva da questa saviissima regola, ed era da varie avanie accompagnata, e da infiniti reclami seguita: ma essi furon intesi dall' ottimo principe che ci governa, e facendo cosa grata ai contribuenti ed utile agl' interessi dell' amministrazione, abolì il menzionato dazio di carlini sei a botte col suo real decreto de' 25 agosto 1833.

Del resto pare che in Napoli i consumatori appena avvertano il peso della contribuzione de' consumi, la quale riscuotendosi sulle barriere della capitale davano nel 1834 un prodotto di circa due milioni di ducati, e ripartito sulla popolazione calcolata coi forastieri, passaggieri e soldati a 400 mila individui, ricadeva a circa ducati cinque a testa.

Ma per le vicende del 1821 e sue terribili conseguenze, un altro dazio si accrebbe a questo già stabilito col decreto del 28 maggio 1826 che fu sui generi coloniali, su pesci-salati, secchi ed in salamoia di estera produzione che s'immettessero tanto direttamente che per cabotaggio o per terra nel recinto della linea stabilita per le barriere della capitale; fatto solo eccezione de' generi che dal deposito della gran dogana si portassero dalla fiera di Salerno, previe le convenienti precauzioni per assicurare siffatta destinazione.

Si valutò prudenzialmente tal dazio per un introito di 250 mila ducati. Ma dietro rimostranze del commercio venne diminuito questo dazio, ed esteso pure alle provincie che perciò vennero esente dalla contribuzione delle patenti: decretossi quindi nel 21 agosto suddetto anno 1826 che sui generi coloniali ed i pesci salati secchi o in salamoia di estera produzione che si consumano in Napoli ed in qualunque luogo dei reali domini, fosse riscosso il dazio di consumo pe' coloniali di un quarto di meno e pe'pesci salati di due quinti di meno di quello fissati nel decreto del 28 maggio suddetto; e tutti questi generi e pesci salati furono nominatamente descritti in un' apposita tariffa.

§. 233.

De' dritti di privativa.

Sotto il nome di privativa s' intendono quelle regalie minori che il fisco ha voluto a se riservare per sovvenire ai bisogni dello Stato onde non aggravar di soverchio ed in danno dell' agricoltura la contribuzione diretta. Son essi di antica data nel regno, e formavano particolari arrendamenti che il governo ricomprò e mantenne di separate amministrazioni; sino a che conoscendosi un legame tra esse col decreto del 13 aprile 1826 centralizzandosi tutte le imposte vi si aggiunse quella dei generi di privativa, che sotto l' occupazione militare designavansi col nome di *dritti riservati*. Furon essi i salnitri e le polveri da sparo, le carte da gioco, i tabacchi ed i sali, e la neve per la città di Napoli.

Molte disposizioni furon date così nella militare occupazione che nella restaurazione per la buona tenuta delle amministrazioni suddette e meritano tenersi presenti il decreto de'19 maggio 1811 per impedirne il contrabbando, rinnovato col decreto de'17 giugno 1815 per alcune provincie; la scelta dei venditori patentati di questi generi ed i loro doveri col decreto dei 24 agosto 1811, adottato co' decreti de' 29 gennaio 1817, dei 19 ottobre 1818, e de' 25 marzo 1819.

In appresso col decreto del 10 gennaio 1825 tutti i rami finanzieri, che nelle provincie trovavansi affidati a diversi agenti, furono riuniti ed amministrati da due direttori; e quindi in ogni capoluogo di provincia di quà del Faro, tranne Napoli, si stabilirono due direzioni provinciali, una sotto il titolo dei *dazi indiretti* che fu incaricata delle dogane, della navigazione di commercio, e dei *dritti delle privative*. L' altra, sotto il titolo dei *dazi diretti*, *del demanio e dei rami a dritti diversi* venne incaricata del servizio delle contribuzioni dirette, del demanio, del registro, bollo, ed ipoteche, del ramo forestale e d' ogni altro cespite finanziere, tranne soltanto la lotteria e le poste, dovendo l' amministrazione di questi due rami continuare col si-

stema già stabilito; egualmente la direzione del Tavoliere di Puglia rimaner doveva isolata come allora trovavasi.

Prima di parlare particolarmente di ciascuno di questi cespiti conviene far menzione del regolamento approvato col decreto dei 17 agosto 1825, mediante il quale si sottopose ad una regia interessata, lo smaltimento del sale, delle carte da gioco e della polvere da sparo presso i ricevitori dei rispettivi fondaci (1): Con esso si disse che i ricevitori dovessero obbligarsi di smaltire nel corso di ciascun anno la quantità de' generi fissata dall' amministrazione, esclusi i sali da darsi ai locali del Tavoliere di Puglia, per elemosine, e pel dono gratuito: che se alcuno dei ricevitori si ricusasse di accettare la quota fissata dall' amministrazione, si promuovessero le offerte di estranee persone, ma che vantaggiandosi da alcune di esse il carico, e ricusandone dal ricevitore la prelazione, il contratto si stipulasse col maggior offerente: che i ricevitori e qualunque appaltatore rinunciar dovessero a qualunque garentia decurionale: che i venditori privilegiati si obbligassero direttamente cogli appaltatori, senz'aver vigore il contratto se non quando fosse approvato dall' amministrazione generale: che rinnovandosi l' appalto di qualche fondaco, rinnovar anche si dovessero i sottopartiti dei venditori: che l' appalto avesse la durata di cinque anni: che i contratti con estranee persone fossero guarentiti con una cauzione corrispondente al dodicesimo, quelle per gli appalti dei ricevitori al quindicesimo: che i venditori assicurar dovessero i loro contratti verso gli appaltatori: che i ricevitori potessero fare le licitazioni in ogni comune pe' sottopartiti: che se il prodotto cumulativo eccedesse la quota contratta, fosse ripartita la metà o il 50 per 100 a favore del governo, l' altra metà, 46 per 100 all' appaltatore, ed il 4

(1) Dicesi *regia interessata*, quel contratto che si fa tra il governo e talune particolari persone unite in società anonima, le quali guarantiscono la esazione insino ad una certa somma, dando all'uopo sicurtà in danno. Essa dunque si adopera perchè l' esazione giunga sino alla somma assicurata, senza di che tutta la mancanza vien pagata da quella posta per sicurtà, nè ad altro è tenuta. Molto male e molto bene si è detto di questa specie di contratto. I primi han creduto che sotto altra forma ed a poco a poco potesser richiamare gli antichi metodi di appalto; gli altri che fosse di tanta utilità da ripeter da questo metodo tutto l' aumento in cui son giunti i nostri tributi. Esagerata sembra e l' una e l' altra opinione. Rispetto alla prima, la società che assicura non amministra, e non ha altro dritto che vigilanza: ma durante il contratto non può il governo operare grandi riforme o generali o parziali ne' dazii, senza indennizzar la regia nel pericolo di diminuzione di entrata. Quanto all' altra opinione, è innegabile che la maggior vigilanza, diminuendo il contrabbando, e non facendo disperdere una parte dell' esazione, dovea di necessità far aumentare una parte dell' entrata; ma non tutto l' aumento deriva da tal cagione, bensì dalle cause generali e particolari che tra noi han fatto aumentar l' introito di tutti i dazii; come i rettificamenti nelle tariffe, i miglioramenti nei metodi di riscossione, l' aumento della popolazione, e de' suoi bisogni, donde quello dell'intromessione e consumo delle merci. V. Bianchini Istoria della Finanza, Vol. III, pag. 683.

per 100 ripartito tra il ministro delle finanze ed i suoi impiegati di merito maggiore: che i venditori avessero dagli appaltatori quella parte di premio nei contratti convenuta: che non adempiendosi ai pagamenti pattuiti a' 31 di ogni dicembre, si procedesse contro gli appaltatori alle coazioni, ed oltre alle personali, anche all' esproprie, ed a quanto altro legalmente convenisse: che fosse proibito sfondacarsi nel mese di dicembre dell' ultimo anno dell' appalto.

Altre disposizioni dello stesso regolamento riguardano il modo per la tenuta de' fondaci da' ricevitori, che possono ivi vedersi.

§. 234.

Delle polveri e salnitri.

Considerazioni politiche han posto dovunque la formazione e vendita della polvere da sparo tra le proibizioni stabilite ed al privilegio introdotto in favor dello Stato (1). Anche tra noi si notano nel viceregnale governo le prammatiche sotto il titolo *de confectione pulveris et salnitri*, ed ivi la pena di dieci anni di reclusione o di galea secondo la qualità delle persone colla multa di due mila ducati ai contravventori; e per le donne complici o venditrici la pena della frusta.

Non fa dunque meraviglia che una delle prime cure del governo nella militare occupazione fosse il decreto organico sull' amministrazione delle polveri e salnistri del 2 novembre 1807 di cui daremo un sunto cogli analoghi cambiamenti.

Dopo d'avere stabilito un amministratore generale un ispettor generale dodici commissari di prima e di seconda classe per ogni salnitriera, passa a prescrivere che la fabbricazione del salnitro continuerà a farsi per regio conto per mezzo di taluni individui patentati ed autorizzati a prendere nel circondario loro destinato tutti i materiali salnitrati provenienti da demolizioni, le quali non pos-

(1) La polvere dopo la sua invenzione, dice il *Degerando*, essendo diventata una materia, il cui approvigionamento è una delle prime necessità dell' arte militare, e di cui vi è immenso bisogno, i governi han preso diverse precauzioni, sia per assicurarsi i mezzi ond' esserne sempre a sufficienza provveduti, sia per impedire, ch' essa non passi nelle mani dell' inimico. Queste precauzioni si sono estese sino al salnitro uno de' principali elementi ch' entrano nella composizione della polvere, ed anche sino al legname detto *de bourdaine*, il cui impiego è necessario alla sua formazione. Queste precauzioni abbracciano e la fabbricazione ed il commercio, così interno che esterno, sia in grande, sia in minuto di queste sostanze. Si è creduto lungamente esservi bisogno di proibizioni troppo severe: lungamente si è pure creduto dover sottomettere i proprietari delle case a soffrire le ricerche per l' estrazione del salnitro, ma un regime meglio inteso si è introdotto colla legge de' 10 marzo 1819, che conciliando gl'interessi dell'industria con quei della difesa dello Stato ha meglio ancora servito questi ultimi stessi.

sono farsi senza prevenzione di dieci giorni al salnitraro per mezzo del sindaco, e sotto pena di una multa corrispondente alla metà del valore dell' edifizio, e doppia per quelli che avessero distolti, impiegati, o deteriorati in tutto o in parte i materiali provenienti da demolizione, o impedissero che raccolti fossero per uso particolare; che tutto il salnitro estratto dai fabbricanti sia portato ne'regii magazzini nè ad altri venduto o cambiato, sotto pena della soppressione dell' officina, confiscazione delle materie alienate, e multa di cento ducati; proibita l' introduzione e l'estrazione del salnitro, se ne punisce la contravvenzione, come se le polveri fossero la materia del delitto; vien riserbato esclusivamente al governo il dritto della purificazione; chiunque fabbricasse salnitro senza speciale autorizzazione con delle materie salnitrate sia con nitriere artificiali, sia con qualunque altro metodo, incorre nella confiscazione delle materie e degli utensili; ed in caso di recidiva vien condannato ad una multa di cento ducati, ed alla prigionia di tre mesi. È proibito a chicchessia d' introdurre nel regno senz' ordine dell' amministrazione, approvato dal Re per mezzo del ministro della guerra, polveri forestiere, sotto pena della confiscazione di esse, de' cavalli e vetture che ne fossero cariche, e di una multa di ducati quattro per ogni rotolo di polvere; che se tal contrabbando fosse fatto per mare la detta multa sarà doppia; la metà del valore de'generi sorpresi e confiscati, ed il prodotto delle multe sarà dato agli agenti e diviso fra loro. Oltre la proibizione ad ogni cittadino di fabbricare e vender polveri, egli non può senza legittima autorizzazione conservar in casa sua più di cinque rotoli, e purchè abbia il permesso di portar le armi o di andare a caccia. Coloro che senza permesso fabbricassero polveri, son puniti con ottocento ducati di multa, e altra pena ad arbitrio dell' amministrazione; gli artefici colla prigionia di tre mesi per la prima volta e di un anno in caso di recidiva; il denunziante avrà il terzo della multa. Ognuno che vendesse polvere senz' autorizzazione è punito con una multa di cento ducati, e con quella di cinquanta quegli che conserva più di quanto dalla legge o da particolare autorizzazione gli è permesso; e sempre colla confisca delle polveri. Le guardie degli arsenali, i militari, gli artefici impiegati nelle polveriere che vendessero, donassero o cambiassero le polveri son puniti di destituzione e di prigionia di tre mesi per le guardie o militari, e di un anno per gli artefici o impiegati. Ogni viandante o vaticale che portasse più di cinque rotoli di polvere, o che non potesse giustificare il luogo del suo destino con passaporto, vien arrestato e condannato ad una multa di ducati quattro a rotolo, colla confiscazione della polvere, dei cavalli, e della vettura: che se non avesse avuto conoscenza della natura del caricamento, gli è riserbata l' azione per essere indennizzato dal committente. I capitani di bastimenti, da qualunque parte vengano, entrando ne'porti marittimi, tra lo spazio di 24 ore son tenuti a dichiarare le pol-

veri che portano, al burò delle dogane o al commessario della marina, e depositarle nel giorno seguente nei magazzini dello stato, per esser poi loro restituite sortendo da detti porti, sotto pena di ducati cento di multa.

Per le polveri predate sul nemico per mare, si provvide pure farsene deposito ne' magazzini della marina se non buone, per esser impiegate in tal servizio, altrimenti in quelli dell' amministrazione con pagarsene il valore; e per le polveri da caccia da vendersi in pacchetti suggellati, fu proibito vendersi ai particolari più di quattro rotoli per volta, e sempre previo l'attestato delle autorità e del parroco sulla buona condotta del compratore, sotto pena di ducati cinquanta di multa pagabili dal venditore e dal compratore, restando inoltre il primo privato della commessione; la multa di ducati 15 e la perdita della commessione fu minacciata al venditore della polvere da caccia al prezzo maggiore di quello stabilito.

La detenzione delle polveri di contrabbando in mano del venditore, lo priva della commessione e lo assoggetta alla confisca della merce proibita e ad una multa di ducati 200; e l'uso della polvere da guerra (1) fatta da ogni particolare lo fa punire come nasconditore di beni pubblici rubati. Finalmente mantenendosi in vigore le leggi anteriori del regno in quanto non si era con questo decreto derogato; si prescrisse che di tutte le multe sarebbe dato il terzo ai delatori, o a coloro che avessero sorpresi i rei, e gli altri due terzi rimessi alla cassa dell'amministrazione (2).

A queste disposizioni sulle polveri e salnitri bisogna aggiungere:
1. che col decreto degli 11 marzo 1810 si mise sotto la responsabilità de' sindaci di ciascuno comune la fabbricazione in contrabbando della polvere e del nitro, ed ordinossi che quelli i quali non lo denunziassero all' intendente o al comandante della provincia, fossero soggetti alle accuse ed alle pene di complicità;
2. che col decreto del 24 giugno detto anno venne proibito in tutta l'estensione del regno la vendita de' così detti *salacci* prodotti dal salnitro, ed i trasgressori puniti colle pene comminate contro i frodatori de' sali dallo statuto penale sui contrabbandi.

Dopo la restaurazione, i decreti del 29 giugno, 13 luglio e 24 agosto 1815 portarono delle modificazioni sul prezzo della polvere e sul personale degl' impiegati. Il decreto del 12 ottobre 1817, ad oggetto di allontanar le frodi proibì la cristallizzazione del sale comune, delle acque salse e salate e delle salamoie, ed i

(1) Par che la vendita della polvere da guerra pei corsari fosse permessa, perchè fissata nella tariffa giusta il decreto del 1 gennaio 1811.

(2) La vendita della polvere riunissi all' amministrazione dei *dritti riservati* col decreto del 28 marzo 1810, e con quello del 22 marzo 1812, abolita l'amministrazione delle polveri, questa si riunì pure a quella dei suddetti *dritti riservati*.

contraffattori furono sottoposti alle pene stabilite pe'generi di privativa. Quello del 10 dicembre 1817 mise quest'amministrazione sotto la dipendenza del ministero delle finanze; e quello del 5 aprile 1819 soppresse l'amministrazione e l'unì a quella dei dazi indiretti, e diè delle disposizioni circa la fabbricazione del nitro e della polvere da sparo.

Così furono abolite le tre direzioni esistenti in Massa, Taranto e Solmona, rimanendovi solo quella della Torre annunziata. Veggansi pure le modificazioni fatte al citato decreto organico col decreto de' 13 luglio 1815, e le altre disposizioni date col decreto de' 24 agosto del detto anno.

La premura del governo onde non venisse controfatta la polvere e dato uno smaltimento frodolento al nitro l'indusse a prendere rigorose prescrizioni col decreto de' 30 luglio 1827, mettendo sotto la responsabilità dei sindaci di ciascun comune come fatto si era nella militare occupazione, qualunque fabbricazione in contrabbando, dichiarandoli complici se non la denunciassero all' intendente o comandante della provincia.

Col decreto dei 5 aprile 1819 fu abolita l'amministrazione delle polveri e salnitri che furon riuniti all' amministrazione dei dazi indiretti come *generi di privativa*, e con altro decreto della stessa data si diedero le disposizioni intorno alla fabbricazione del nitro e della polvere da sparo; sulla circolazione e spaccio di questi generi, fissandosi i prezzi del nitro e della polvere. Ma continuava il cattivo metodo dell'amministrazione la quale in pochi lunghi vender la dovea ad esorbitante prezzo, per cui necessariamente aumentossi il contrabbando. Intanto si fece un vuoto in quell' azienda per accorrere al quale si cadde nell' errore di aumentare anche dippiù il prezzo delle polveri, e se ne commise la vendita nell' intero regno ai privilegiati venditori del sale e tabacco. Il disordine giunse al colmo; ed appena vi aveva 700 cantaia di polvere e 53 di nitro. L'amministrazione fu sciolta a 6 aprile 1819, prescrivendosi ch' essa facesse parte di quella dei *dazii indiretti*.

Finalmente con due regolamenti, il primo del 17 agosto 1825, il secondo del 19 luglio 1830, venne stabilito l' appalto a *partito forzoso* della polvere da sparo.

§. 233.

Dei Sali.

Di tutte le imposizioni conosciute nel nostro regno non ve n'è alcuna che abbia avuto fasi così diverse, e più esercitata la penna dei nostri scrittori quanto quella sul sale. Ricomprato dopo tante liti questo dritto di privativa e per la sua formazione e per la vendita, dopo tanti esperimenti, se ne stabilì il prezzo a ducati 11 e grana 53 il cantaio, restando a carico dei consumatori

l'importo delle spese ed il lucro de' venditori. Ma sopravvenuta la militare occupazione, si credè espediente abbassarsi il prezzo a soli ducati cinque, prima in Calabria, indi in tutto il regno; ma sia per le politiche vicende di quei tempi, sia per l'immenso contrabbando che rovinò totalmente questo ramo finanziere, nel giugno dell'anno stesso si pose in pratica lo spediente della forzata sua distribuzione per tutto il reame, fatta solo eccezione della capitale, in ragione di cinque rotoli a testa, al prezzo di ducati 6 e grana 35 il cantaio, restando altresì a danno dei consumatori le spese dei trasporti e gli emolumenti dei venditori. Fu il rimedio peggiore del male. sì pel fallace computo di cinque rotoli a testa, come pel contrabbando che crebbe, potendosi avere dalle isole Jonie e dalla stessa vicina Sicilia il sale al lieve prezzo di pochi grani a cantaio. Si abolì quindi la forzata distribuzione, e fu nuovamente determinato il prezzo a ducati 11 a cantaio francato d' ogni spesa di trasporto ed altro, essendosene di ciò incaricato il governo stesso; per il che si aumentò il numero de' fondaci sul lido del mare ed altri se ne posero nell'interno del reame, serbando fra loro la distanza di circa 24 miglia.

Ciò diede luogo al primo decreto organico in questa materia che fu quello del 14 maggio 1810, nel quale dichiarandosi di continuare ad essere esclusivamente riserbata al governo la fabbricazione, l' introduzione e la vendita del sale, stabilironsi i fondaci in cui vendersi all' ingrosso, proibendosi la vendita a minuto, e furono i venditori incaricati privativamente della vendita a dettaglio colle corrispondenti disposizioni. Rapporto alle contravvenzioni ivi si prescrisse:

1. che nessun trasporto di sale eccedente rotola 5 potesse eseguirsi nel regno, nè anche per conto del governo, senz' essere accompagnato dalla bolletta prescritta dai regolamenti, sotto pena di confisca ed altre pene determinate dalle leggi esistenti sul contrabbando;

2. che la fabbricazione introduzione o vendita del sale fatte da persone non autorizzate secondo le forme prescritte in detto decreto desse luogo ad una multa non minore di ducati 200, oltre la confisca del genere e degli oggetti e che avessero servito alla vendita, introduzione e fabbricazione, e le altre pene comminate contro gli autori dei contrabbandi.

Del resto bisogna avvertire che il contrabbando del sale di qualunque natura esso sia, è considerato come di generi specialmente proibiti dalle leggi del regno, ed è punito oltre la confisca ed il pagamento del doppio valore del genere, non che dell'ammenda, colla pena di prigionia non minore di dieci giorni nè più lunga di tre mesi, giusta l' articolo 4 dello statuto penale sul contrabbando, e l'art. 3 del decreto del 13 marzo 1806 ivi citato.

Entrano in questa specie di contrabbando i *salacci* che si ri-

cevono dalle salnitriere, la cui vendita venne proibita col decreto del 24 giugno 1810, sotto la responsabilità dei direttori ed impiegati in dette salnitriere. Si ordinò in esso, dovere i proprietari ed i capi delle salnitriere rivelare alle officine più vicine de' fondaci o dogane dipendenti dall' amministrazione dei dazii indiretti, la quantità dei *salacci* ricavati in ogni mese, quindi consegnarsi all'amministrazione dei sali per averne il pagamento, e si prescrisse che i trasgressori fossero puniti colle pene ordinate contro i frodatori dei sali dallo statuto penale sui contrabbandi.

Altre precauzioni ad evitar questa specie di contrabbando furon dettate dal decreto del 10 maggio 1811. Si ordinò infatti con esso:

1. Che qualunque bastimento sia nazionale sia estero che approdasse nei nostri porti o rade, carico in tutto o in parte di sale, fosse immediatamente confiscato colla totalità del carico in benefizio del tesoro, salvo il caso in cui venisse diretto agli agenti dell' amministrazione, mercè la dovuta autorizzazione.

2. Che fosse permesso di avere a bordo dei bastimenti una quantità di sale non eccedente rotola sei per ciascun marinaro o passaggiero, allorchè i legni pervenissero da uno dei porti del Mediterraneo, e rotola dieci se da fuori dello stretto di Gibilterra;

3. Che qualunque bastimento al disotto di cento tonnellate sorpreso dalle barche armate delle nostre dogane in una dipendenza di sei miglia distante dalle coste del regno, se si trovasse in contravvenzione agli articoli precedenti, ancorchè avesse le sue spedizioni per altro destino, si considerasse compreso nelle disposizioni dell' art. 154 della legge del 24 febbraio 1809 relativo alle mercanzie proibite, ed in conseguenza confiscato col suo carico;

4. Che se accadesse per qualche fortuna di mare o forza maggiore che un bastimento carico di sale dovesse approdare in qualche porto o rada del regno, vi siano immediatamente poste a bordo delle guardie a spese del capitano; però rimesse che sieno le carte all' ufficio di dogana più vicino per essere esaminate, e trovate in regola, si permettesse al capitano proseguir il viaggio, ma nel caso contrario si ponesse il sequestro sopra il legno e'l carico, facendosi rapporto al ministro delle finanze. Ciò non ostante se il bastimento approdato si trovasse nell' impossibilità di proseguire il viaggio, il sale dovesse discaricarsi e porre in magazzino sotto la vigilanza e risponsabilità delle due amministrazioni delle dogane e dei dritti riservati.

Dopo la ristaurazione poche cose si sono aggiunte a queste disposizioni che tra noi vennero del tutto perfezionate.

Il decreto del 9 aprile 1816 obbliga i capitani e padroni dei bastimenti che arrivano a dichiarare le quantità di sale e tabacco esistenti a bordo, e ne ordina il deposito nei fondaci dei dritti riservati.

Quello del 12 ottobre 1817 proibitivo della cristallizzazione del sale comune dalle acque salse o salate e dalle salamole di qualunque specie e provvenienza.

Simile del 25 novembre 1822 per la macinazione e vendita del medesimo senza autorizzazione, e l'uno e l'altro divieto sotto le stesse pene e multe prescritte dalle leggi di privative in vigore.

L'uso dell'acqua di mare è vietato, essendo in opposizione allo stabilimento di questa privativa: se non che si tollera che le popolazioni situate sulle spiagge usino moderatamente dell'acqua di mare senza bisogno di alcuna licenza, attingendola con vasi di capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane, ma vietato trasportar l'acqua suddetta nelle campagne od altri paesi mediterranei.

Il raffino de' saponari che si adopera ad oggetto d'impedire la congelazione del sale è pure espressamente proibito. Egualmente vien proibito l'uso delle terre salsificanti esistenti in qualunque luogo dei reali dominii di quà del Faro.

Del resto il sale che tra noi si adopera è di due sorte, cioè sale di monte e di mare: quello si prende dalle reali saline di Altomonte, e questo dalla real salina di Barletta in questi dominii, e da quella di Trapani nei dominii oltre il Faro. L'amministrazione di ciascuna salina è affidata al suo particolar direttore che secondo l'importanza dello stabilimento ha nella sua dipendenza ispettori, controlori, commessi al deposito, controlori al peso, pesatori, ingegneri ec. ed una guardia sufficiente di preposti dei dazi indiretti per la custodia della salina. E in osservanza tuttora il regolamento del 13 maggio 1811 unitamente ai reali decreti del 23 febbraio 1824 e del 22 maggio 1832.

È da qualche tempo che la privativa esercitata dai governi sul sale forma un oggetto di declinazione, attesocchè taluni economisti si scagliano contro di esso con ragioni desunte dagli imbarazzi del monopolio, dai danni delle industrie e dall'oppressione del povero. Esaminiamolo:

Sembra, a parer mio, dice un nostro chiarissimo economista, che il solo vizio che rende odioso la tassa del sale sia il reggimento della privativa, ossia il monopolio che si riveste delle forme le più fiere per assicurarne la percezione. Il real governo fin dal 1815 e dal momento che rivolse le sue cure alla riforma delle istituzioni politiche ed amministrative che formano la base e la solidità di una ben'intesa economia, concepì il disegno dell'abolizione del sistema delle privative, progetto che venne pure riprodotto nel 1826. Ora leggendosi le discussioni fatte su questo oggetto importante, traluce che i motivi della soppressione erano consigliati dalla mira di liberar la nazione dagli odiosi e vessanti metodi del monopolio, anzichè da altre convenienze economiche. Ed io vero volendosi essere imparziale non può dirsi che il prezzo della privativa del sale arrechi tanta ruina alle industrie, nè

tanta oppressione al povero quanto coi più esagerati colori suol dipingersi.

È fuor di dubbio esservi delle industrie che non possono prosperare a fianco della tassa sul sale. Tali sono le salagioni, le saponiere, ed in ispecialità la pastorizia. Ma il governo essendo il protettore delle industrie nazionali, suol essère generoso nel dispensare ai fabbricanti ed ai pastori il sale a prezzo di grazia e di eccezioni. Ognun conosce le sovvenzioni ai locati del Tavoliere di Puglia, e le somministrazioni del sale alle fabbriche di lastre e cristalli, delle bottiglie nere, dell' acido muriatico, del cloruro di calce ec. al prezzo moderatissimo di carlini dieci, o al più quindici il cantaio. Questa idea protettrice del governo è talmente sentita che non vi è persona che si arresta nei suoi progetti d' industria a causa dell' alto prezzo del sale, sicura di ottenerlo dal governo ai prezzi di eccezione. Del rimanente in questo paese non vi è abbondanza di produzioni che per conservarsi han bisogno delle insalature. Le nostre pescagioni non sono copiose, ed il pesce che si raccoglie si consuma intieramente fresco e non vi è caso che l'alto prezzo del sale impedendo le salagioni, abbia costretto i pescatori ad abbandonar le loro pescate, e conviene supporre che il real governo sarebbe pur disposto a proteggere le insalature ove questo ramo d'industria presentasse una prospettiva di grande utilità.

Considerando poi la quistione dal lato della gravezza si dev'essere ben lontano dal pretendere che una tassa qualunque essa sia arrechi peso ed incomodo ai popoli. La scienza delle imposizioni non può giammai elevarsi ad investigar limpide e piacevoli le sorgenti del reddito pubblico, ma bensì a prescegliere la meno torbide e funeste.

La privativa sul sale dà allo stato un introito di circa tre milioni di ducati lordi delle spese di amministrazione e di percezione che non sono indifferenti. Essendo la popolazione del regno circa sei milioni, ricaderebbe il peso a carlini cinque a testa. Questo genere non si consuma pel solo condimento. Una gran quantità s' impiega per le salagioni, per la montazione, pei tabacchi, per le diverse conce e manifatture, per le sorbetterie ecc. Otto o novemila cantaia si consumano dai pastori pugliesi ed abruzzesi, ai quali si accordano dal governo delle bonifiche, ed in fine, oltre i sali che si distribuiscono gratuitamente agli abitanti di Pizzo, gli stati di Benevento e Pontecorvo consumano circa duemila cantaia di sali all'anno. Non è possibile calcolare tutte queste quantità di cui il popolo non risente il peso, ma a giudizio delle persone abituate alle pubbliche amministrazioni, ed esperte nella statistica di queste materie ne assorbiscono quasi la metà. L'altra metà consumandosi dalle famiglie particolari farebbe ricadere la tassa a grana 25 a testa. Se una tal contribuzione ridur si voglia a testatico sarebbe al certo oneroso il carico a grana 25 non tanto per l' esorbitanza del peso, quanto per i modi diretti di riscos-

sione, del pari che oppressivi son sempre risultati gli espedienti delle forzose distribuzioni non solo all' indigente, ma a tutte le famiglie povere che vivono di salari e che non sono al caso di accumulare risparmi. La privativa sul sale però costituisce una mera tassa di consumazione, e quindi va soggetta alle regole inerenti alla natura di questa specie di contribuzione. Or se il consumo è sempre in proporzione delle rendite e delle ricchezze, in egual modo ancora si distribuisce la tassa del sale. in guisa che la rata che va a ricadere sul povero è tanto modica, per quanto misurati e scarsi sono gli oggetti di consumazione di cui egli fa uso. E questa minima rata di tassa pagandosi a frazioni impercettibili che spesso si confondono col prezzo degli stessi alimenti, non vien neppure dal contribuente avvertita. Suol dirsi che il povero sia obbligato a far uso del sale egualmente che l'uomo agiato e ricco. È questo l' ordinario linguaggio de' critici osservatori impegnati a voler dare l' aria di una capitolazione alla tassa, e mischiandovi ancor del patetico si rappresenta il quadro desolante di quella famiglia a cui mancano i mezzi di condir le erbe raccolte nei campi, che formano l'unico e malsano loro alimento. Ma un economista può mai fermarsi su queste poetiche immaginazioni? E fuor di dubbio che il sale sia il principal condimento, ma è poi vero che ogni cibo per gustarsi e nutrire debba esser condito? Le patate, le castagne e molti frutti si mangiano senza aver bisogno di condimento. Il pane stesso del pari che tanti altri cibi come i pesci secchi e salati si vendono conditi, ed il prezzo del sale s'identifica talmente col prezzo dello stesso alimento che riesce al pensiere anche difficile di analizzar le frazioni. E da considerarsi ancora che la cucina del povero fa un uso accreditato dalle abitudini dell' acqua del mare e di sorgenti salmastre che scaturiscono quasi per tutto. Gli abitanti delle marine godono perciò dalla legge la piena libertà di attigner l'acqua del mare con un recipiente fino a quattro caraffe e ciascuno può profittar di questa facoltà a varie riprese, per quella quantità che gli accomoda. E se nei paesi montuosi e lontani dal mare manca assolutamente questo soccorso, convien considerare che non in tutti i luoghi si possono godere i beneficii della natura; e se gli uomini di montagna son privi dei vantaggi del mare, fruendo quelli del suolo e del clima godono una sanità robusta che forma la vera felicità della vita. In fine una parte del contrabbando deve anche entrare a calcolo a favore dei miseri, e se contro ogni probabilità voglia dirsi il contrario, non può al certo impugnarsi che i ragazzi, e tutti si rivolgono verso di quei luoghi ove fiorisce il sale per raccoglierlo. Ma la famiglia che si nudrisce di sole erbe, ed a cui manca finanche il mezzo di comprar il sale per condirle esiste forse in realtà, o nella sola immaginazione? Nello stato sociale in cui viviamo la miseria non è giammai arrivata a questo punto di desolazione, ed ove tutti i mezzi mancassero vi è pur quello della pietà, e della beneficenza che non può dirsi affatto estinto.

Ma il sale istesso non è già una produzione che si presenta da per tutto, e che la natura offre all'uomo in ogni luogo. Anche senza la privativa che i governi esercitano su questo genere, il suo acquisto non sarebbe al certo gratuito e di niun valore: quando anche voglia dirsi che l'acqua del mare non sia una proprietà appropiabile, il sale però non può cristallizzarsi senza un processo ch'esige uno stabilimento d'industria. Ed il valore del prodotto cresce vieppiù unendovi le spese del trasportatore. Vi son dei paesi lontani dal mare, e privi del sale minerale, e fra questi si contano alcuni cantoni della Svizzera, in cui non può acquistarsi il sale che a prezzi non alterati. Ma senza ricorrere ad esempi di paesi esteri e lontani, rammentiamoci dei luoghi interni delle nostre montagne sotto il sistema dei quattro fondaci e degli antichi arrendamenti. Allora i fondaci erano stabiliti nei paesi posti sul littorale, e nè il governo e nè gli arrendamenti soffrivano altre spese ai trasporti, fuorchè quella di condurre il genere dalle saline ai fondaci. A chiunque era libero di comprare nei fondaci marittimi il sale e di venderlo nei luoghi interni. Al compratore si rilasciava una bolletta che era così concepita « *Ha comprato N. N. cantaia,.... di sale in questo fondaco che ha pagato ducati...... che potrà vendere dove gli piacerà ed a quel prezzo che potrà meglio riuscire. Nel camino sarà franco di passi, bagliva mastro mercato* ecc. ». Or a misura che la merce si trasportava nei luoghi interni aumentava di prezzo, ed in alcuni luoghi montuosi distanti dal mare il sale si pagava fino a grana 21 il rotolo. Il prezzo della privativa essendo allora di grana 7 il rotolo, le spese di trasporto, e l'avidità degli speculatori spingevano a misura delle distanze il prezzo fino alla esorbitanza di dare al genere un valore di grana 14 il rotolo oltre delle grana 7 di tassa. Colla soppressione degli arrendamenti e colle successive riforme amministrative il sale è esposto alla vendita in tutti i luoghi del regno indistintamente al prezzo di grana otto il rotolo per conto del governo, il quale avendo assunto a suo carico le spese di trasporto e di vendita, ha la cura di stabilire in ogni luogo gli spacci e le vendite dei generi di privativa per il comodo delle popolazioni.

Il sale adunque intrinsecamente ha un valore il quale aumenta a misura che l'industria commerciale l'avvicina al consumatore; valore che spesso si mette al di sopra del prezzo della tassa del governo.

Adesso non più si avvertono i beneficii arrecati da una saggia amministrazione, ma ove si richiamano tutte le idee di sopra enunciate non è difficile di ravvisare che se la privativa sul sale si rende odiosa pei suoi modi molesti di perquisizione, il prezzo non può dirsi nè gravoso nè opprimente, ove si considerano le forti spese che eroga il governo pel comodo delle popolazioni, e lo scarso uso che la gente povera fa di quest'articolo. Egli è vero che una delle regole che raccomandano gli economisti nelle

imposizioni dei consumi si è quella di farla cadere sugli oggetti superflui, e di lusso, la di cui privazione non affligge l'uom bisognoso, ma abbiamo avvertito che le risorse sopra i soli oggetti di lusso son ben limitate, e che sia pur della giustizia di estendere moderatamente talune tasse su di quegli articoli che sono di un consumo generale, onde così indirettamente far concorrere ai pubblici pesi la massa intera della nazione in proporzione delle facoltà individuali. Può francamente asserirsi che in questo regno la tassa del sale sia la sola imposizione pubblica che si estende su tutte le classi di ricche e povere, che nel nostro sistema finanziero colpendo tutti gl' individui, opera quell'equa ripartizione dell' intera massa dei pubblici pesi su tutte le classi di persone e su le minime risorse, che concorrono a costituire la totalità delle rendite dei lucri, e dei profitti della nazione. L' insieme di tutte queste considerazioni sarà al certo il motivo per cui generale sia il sentimento che il sale costituir debba una materia impooibile.

In ogni tempo, qualunque fosse stato il prezzo del sale o alto o basso, si è opinato che diminuendosi a metà sarebbero aumentati i frutti pel maggior consumo, e che il vantaggio fiscale s'immedesima con quello delle industrie e delle popolazioni. La pubblica amministrazione ha fatto tutti i tentativi per realizzar questa lusinga, ma disgraziatamente l'esperienza ha dimostrato, che in ciò come in altri oggetti ogni sforzo riesce inutile a far mettere di accordo le due scuole amministrativa ed economica, e che qualunque sia il prezzo della privativa un margine vi rimane alla frode ed al controbando, ed un ostacolo pur vi rimane al libero uso del sale, per cui in seguito di qualunque riduzione di tassa le consumazioni si son sempre mantenute su lo stesso livello.

Ma percorriamo un poco la nostra istoria finanziera su questo genere d' imposizione. Fino all' anno 1803 il prezzo del sale era di grana 7 il rotolo, ed il maggior consumo non oltrepassò le cantaia duecentomila e otto. In quell' anno a causa delle spese per l' armata francese di osservazione nelle Puglie sotto il comando del general Saint Cyr, il prezzo del sale si aumentò fino a grana 12 il rotolo, e dai conti della regia camera rilevasi che il consumo dal 1803 al 1808 fu di cantaia 200,048 all'anno. Nel 1807 si ridusse il prezzo a grana 7; ma non essendosi veduto quei risultamenti che si speravano nel maggior consumo si ricorse all' esperimento violento della forzosa distribuzione come vedemmo, per cui si abbandonarono tutte le idee mal calcolate, e si ristabilì la tassa in grana 12 a rotolo. Nel 1820 venne pur ridotto il prezzo a grana 6. Il consumo non aumentò, e non mai le industrie delle salagioni, e della pastorizia prosperarono sotto tutti i tentativi di diminuzioni di prezzi. Alla finanza mancava assolutamente il prodotto solito ad aversi da questo cespite e con saggezza il real governo ripristinò la tassa sul sale a grana 12 il rotolo anzi che adottare altri più dispiacevoli espedienti.

Nè già si creda che la ripristinazione del prezzo del sale fosse stata allora una conseguenza di quei generali provvedimenti coi quali i rami tutti dell'ordine pubblico e delle amministrazioni si fecero ritornare al primiero stato del 1 luglio 1820. Il diminuito prezzo del sale fu sperimentato fino a tutto dicembre 1821, ed il suo ritorno a grana 12 il rotolo ebbe principio al 1 gennaio 1822 dopo che il real governo si convinse che la diminuzione arrecava soltanto nocumento notabile alla finanza senza positivi vantaggi nè all'industria nè alla classe dei bisognosi.

In seguito di questi sperimenti tante volte inutilmente ripetuti, ed in tanti diversi paesi, qual sarà mai il giusto prezzo del sale? Strana e curiosa domanda! Il prezzo di tassa è arbitrario, e l'equilibrio, la convenienza sta in quel punto ove più si avvicinano gl'interessi del governo con quello dei contribuenti, cioè là dove il consumo non vien attraversato dall'esorbitanza della tassa. Il lodato economista ha voluto investigare il prezzo dei sali delle privative, che i governi esercitavano nei diversi stati d'Italia. Eccone il risultamento.

Nel regno Lombardo Veneto il sale bianco raffinato simile a quello che si vende generalmente nel regno è di centesimi 86 per ogni libra metrica (grana 16 il rotolo moneta e peso di regno). Ivi si vende pure il sale di una qualità minore ad un prezzo alquanto minore.

Negli stati Sardi il prezzo della privativa è di lire 38 il cantaio decimale (grana 12 il rotolo).

Nel Gran Ducato di Toscana il sale di Volterra si vende a soldi 4 la libra di once dodici. In Pistoia, Pisa, Sienn, Livorno, e Firenze a soldi 5 la libra (grana 12 e 13 il rotolo). Ai salatori e negozianti di pesci, fabbricanti di cristalli, vetri, sappone ec., si vende il sale di Portoferraro a lire 30 ogni mille libre.

Nello stato Pontificio si vende a baiocchi tre la libra (grana 9 il rotolo).

I prezzi adunque delle privative di tutti i governi quasi si avvicinano fra loro, e convien dire che in questa generale tariffa si rinvenga l'equilibrio, e la soddisfacente risposta alla domanda intorno al prezzo della tassa. Ed in vero considerandosi le gravi spese che si erogano dall'amministrazione pubblica, e gl'imbarazzi che arreca il sistema del monopolio, sarebbe al certo mal situata la contribuzione senza la risorsa di un introito corrispondente ai sagrifizi. Se la tassa di grana 12 il rotolo si riducesse a grana 6, il genere si venderebbe ne' luoghi interni e montuosi ad un prezzo forse più basso di quello che sarebbe nello stato di libertà. Per effetto della diminuzione gl'introiti lordi di questo cespite non oltrepasserebbero i ducati 1,500,000 che depurati dalle ingenti spese di custodia, di sorveglianza, di trasporti, di locali, di stabilimenti, di amministrazione, ec. rimarrebbero al di sotto di un milione, somma ben modica da compensare gl'imba-

razzi di un' amministrazione così gelosa, e gl' inconvenienti di un monopolio. Ma questi sagrifizi sarebbero ben grati al governo ove la deficienza degl'introiti non esigesse altre risorse, le quali nello stato della pubblica economia sarebbero al certo rovinose.

Alle volte non è il prezzo fissato dalla legge che irrita i popoli ma le avanie che vengono cagionate dall' avidità de' venditori. In alcuni luoghi si abusa in modo che il sale si vende a minuto fino a grana 16 il rotolo. Un tal disordine che ferisce ancora gl' interessi della privativa vien con tutto il rigore perseguitato dall'istessa amministrazione finanziera, che si tormenta del non essere secondata dalle autorità municipali nel frenare un abuso che nuoce alla finanza, ed offende il contribuente. Per lo passato questo abuso era maggiore giacchè come abbiamo osservato, in alcuni luoghi si vendea il sale fino al prezzo di grana 21 il rotolo e le popolazioni se son debitrici delle nuove istituzioni, hanno tutto il dritto di esigerne l' osservanza. Ove perciò la finanza venge coadiuvata dallo zelo costante e severo degl' Intendenti delle provincie che in questo ramo non si dovrebbe giammai assopire o rallentare, il popolo non soffrirebbe alcuna di quelle estorsioni che unicamente danno luogo a giuste lagnanze. Forse però nel riformarsi l'antico sistema vi rimane un qualche neo che può esser di ostacolo all' l' estirpazione di un tal disordine. Sebbene il prezzo legale della vendita a minuto del sale sia di grana 12 il rotolo, pure in alcuni luoghi, secondo che sono più o meno distanti dai fondaci si vende ove a grana 12 e mezzo, ove 13, ed ove fino a 13 e mezzo. Su questi aumenti fu prelevata una somma a favor delle comuni che giusta la ripartizione fatta col decreto de' 29 gennaio 1817 ammontava in totalità a ducati 35,544 all' anno. Queste insensibili anomalie degenerano spesso in abusi. Se l'amministrazione de' dazi indiretti ha moltiplicato i fondaci delle privative pel comodo delle popolazioni, potrebbe spingere un po' più innanzi il suo zelo per la cosa pubblica, proclamando l'uniformità del prezzo de' sali in tutti i luoghi del regno comunque siano essi vicini o lontani dai fondaci. Il prezzo della legge non essendo più soggetto alle variazioni locali, ogni alterazione dolosa de' venditori non potendosi più mascherare colle eccezioni regolamentarie si presenterà criminosa al pubblico ed alle autorità per essere perseguitata e punita.

§. 236.

Dei tabacchi.

L' uso quasi universale del tabacco, che ne ha fatto per così dire un bisogno di prima necessità, richiamò sempre l'attenzione del governo e costituì uno dei cespiti fiscali. Era dato in arrendamento, e sono ancora a nostra memoria le sue vessazioni; ma nella militare occupazione col decreto del 9 aprile 1808 divenne

una privativa dello stato. Pur questo decreto non pubblicossi pel bisogno di modificazioni necessarie per esser messo con vantaggio in esecuzione: bisognava pure adattar il nuovo sistema finanziero sulla sua fabbricazione e vendita a quello degli stati limitrofi, e regolarlo in modo che procurando allo stato un utile aumento di risorsa, contribuisse a rendere più perfetta la qualità di questa derrata, e la coltura di una pianta che faceva già la ricchezza di una porzione del territorio del regno. Quindi colla legge del 19 ottobre 1810 venne propriamente a stabilirsi tal privativa, e venne prescritto che la fabbricazione, introduzione e vendita dei tabacchi si in polvere che da fumo restassero esclusivamente riservate al governo in tutta l'estensione del regno come dritto della corona. In questa legge dopo essersi vietato alle manifatture di valersi nella fabbricazione di droghe ed ingredienti nocivi alla salute de' consumatori, ed ordinato ad essi di adoperare il più che fosse possibile le foglie raccolte nel regno, si stabilirono le formalità colle quali n'era solo permessa la coltivazione. Si prescrisse dunque:

1. Che i particolari che coltivassero o volessero coltivare dei tabacchi, fossero tenuti a farne la dichiarazione a quello dei *venditori patentati* nel circondario o a qualunque altro agente della regia designata a tale effetto, dal 1 gennaio a tutto aprile, enunciando la situazione e l'estensione approssimativa delle terre destinate a questa coltivazione. La mancanza di essa si ordinò punirsi colla confiscazione de' tabacchi coltivati, e con una multa di grana trenta per ciascuna pianta di tabacco.

2. Che le foglie inventariate non potessero sortire da'magazzini de' coltivatori, che per esser vendute e spedite alle fabbriche del governo, o per esser trasportate alle dogane di frontiera; dovendo ogni coltivatore, nell'atto della verifica degl'inventari, presentare agli agenti a ciò destinati la medesima quantità di foglie inventariate, o giustificare dell'esito loro, ed in difetto essere sottoposti alla multa di grana trenta per ciascun rotolo di foglia di tabacco mancante.

3. Venne proibito ad ogni particolare non coltivatore ritener presso di se de' tabacchi in foglia nell'interno del regno, ma soltanto nei depositi posti sotto la vigilanza delle dogane, sotto pena della confisca del tabacco, e di una multa non minore di ducati 50, nè maggiore di 200.

4. Nessun trasporto di tabacco, così in foglie che in polvere, anche per conto del governo eccedente tre libre potesse aver luogo senza accompagnamento della quietanza con cauzione, o della bolletta, sotto pena della confisca de' tabacchi, e degli oggetti servienti al trasporto, e delle altre pene, determinate dalle leggi già esistenti pel contrabbando, e specialmente dallo statuto penale del 26 gennaio 1810.

5. Ogni particolare convinto d'aver fabbricati tabacchi incorre nella confisca di tutti gli oggetti inservienti alla fabbricazione dei

tabacchi sì in foglia, che in polvere, ed in una multa non minore di ducati 50, nè maggiore di 400, oltre le altre pene stabilite nell' anzidetto statuto.

6. Chiunque venda tabacco senza autorizzazione incorre in una multa non minore di ducati 200, e nella confisca del tabacco, e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte contro i contrabbandieri, e contravventori.

Le istesse precauzioni prese su i sali col decreto del 19 maggio 1811, furon date per impedire il contrabbando de' tabacchi provvenienti dall' estero, permettendosi ad ogni marinaro, o passaggiero di conservare solo rotola due di tabacco pervenendo i legni da uno de' porti del mediterraneo, e rotola 4 pervenendo da fuori dello stretto di Gibilterra. Possono però i bastimenti provvenienti da fuori dello stretto suddetto di qualunque portata, e quelli dal mediterraneo al di sopra di cento tonnellate, carichi di tabacchi in tutto o in parte, approdar liberamente e senza precedente autorizzazione nel solo porto di Napoli; uniformandosi i capitani alle dichiarazioni prescritte dalle leggi doganali in vigore, e depositandosi i tabacchi nel locale della scala franca per esser venduti all' amministrazione, o riesportati all' estero.

Finalmente col decreto de' 25 febbraio 1812 fu proibita la coltivazione dei tabacchi in pezzo di terreno minore di due moggia continue, eccettuata la sola provincia di Lecce, dove l' amministrazione può concedere una coltura minore coll'approvazione del ministro delle finanze, e si ordinò punirsene la contravvenzione colla confisca del genere, e colla multa prescritta nel caso di piantagione fraudolenta.

Dopo la restaurazione non si sono emanate altre disposizioni su questa materia, che le seguenti:

1. L' obbligo ai capitani di bastimento di rilevare le quantità di tabacco esistenti a bordo, e depositarle ne' fondaci dei dritti riservati, col decreto dei 9 aprile 1816.

2. La rettifica della tariffa dei prezzi, col decreto dei 21 gennaio 1817.

3. Le disposizioni intorno alla elezione ed ai doveri de'venditori privilegiati in questa parte del regno col decreto dei 29 gennaro suddetto; rischiarate con quello de'19 ottobre 1818, che si estesero a tutti i comuni del regno col decreto de' 25 marzo 1819.

4. Una tariffa provvisoria per la vendità de'tabacchi col decreto dell' 8 gennaio 1822, resa ferma coll' altra de' 29 agosto detto anno.

5. E quel che più importa, un regolamento per la coltivazione, raccolta ed esportazione delle foglie di tabacchi, col decreto del 14 maggio detto anno, che andiamo a trascrivere; mentre sebbene si fosse risoluto che l' amministrazione generale de' dazi indiretti non dovesse acquistare esclusivamente le foglie di tabacco che si coltivano nel regno, ma che fosse nella libertà de' coltivatori e proprietari di tale derrata venderla all' estero, pure a conciliare

i vantaggi dell' agricoltura e del commercio senza danno della real privativa, si diedero col citato regolamento le seguenti disposizioni.

« L' amministrazione generale de'dazi indiretti non è nell' obbligazione di riceversi tutte le quantità delle foglie di tabacchi che si coltivano nel regno; ma può acquistarne in quantità che creda necessarie per le reali manifatture, ed a quei prezzi che meglio le riesca di combinare coi proprietari e coi coloni de' tabacchi.

Ove i coloni precedentemente alla piantagione de' tabacchi volessero convenirne con l' amministrazione generale la compra e vendita, l' amministrazione può ricevere le loro offerte, e trovandole vantaggiose, far procedere, previe le formalità in osservanza, alla stipula de' contratti.

Di tali contratti l' amministrazione generale può convenire la pratica di tutte quelle regole che crederà di doversi dai coloni osservare, circa il metodo di coltivazione, raccolta e disseccamento, per aver le foglie ben curate e d' ottima qualità; e ciò indipendentemente dalle formalità prescritte col regolamento del 6 novembre 1819.

Per quei tabacchi, la di cui coltivazione e vendita non sia stata contrattata coll' amministrazione generale dei dazi indiretti saranno osservate le seguenti formalità e prescrizioni:

Dal 1 gennaio a tutto aprile di ogni anno coloro che vogliano coltivar terreni a tabacco, devono farne la dichiarazione a quello fra i deputati invigilatori, nel di cui circondario i terreni sono situati.

La mancanza di tale dichiarazione è punita colla confisca dei tabacchi coltivati, e con una multa di grana 30 per ciascuna pianta di tabacco.

Nell' atto stesso della dichiarazione i coltivatori di tabacco devono garantire all' amministrazione generale de' dazi indiretti il pagamento delle somme, che possono essere condannati a pagare per ragion di multe ed altro nei casi di coltivazione.

Qualora il sindaco ed i decurioni del comune, in cui è situato il fondo da coltivarsi a tabacco, attestino che il coltivatore abbia in proprietà beni stabili e libri capaci a cautelare gl' interessi del fisco nel modo prescritto coll' articolo precedente, non è richiesta malleveria di altra persona.

Ove poi il coltivatore non possegga in proprietà beni fondi tanti da cautelare in tutta la estensione le ragioni del fisco, pei casi di contravvenzione, deve insieme colla dichiarazione presentare idonea malleveria di persona solvibile, a giudizio del sindaco e del decurionato del comune in cui è situato il fondo da coltivarsi a tabacco.

In tal caso il mallevadore deve dichiararsi condebitore solidale del coltivatore per tutte le somme che l'ultimo può essere condannato a pagare per motivi di contravvenzione.

Non è ricevuta dichiarazione da coloro che fossero stati imputati di precedenti contravvenzioni.

Nessuna dichiarazione per coltivazione di tabacco può esser ammessa, se non è per una estensione almeno di quattro moggia; e se i coltivatori non si obbligano di far le piantagioni in pezzi di terreni non minori di due moggia continue.

Nella sola provincia di Lecce può l'amministrazione generale coll'approvazione della real segreteria delle finanze, concedere eccezioni per piantagioni di tabacco in terreni di minor estensione.

È cura degl' impiegati de' dazi indiretti di eseguire le verifiche delle piantagioni, gl' inventari e le verifiche degl' inventari a norma di quanto è prescritto col regolamento del 6 novembre 1819.

Quando le foglie inventariate non fossero richieste, ed indi acquistate dall' amministrazione generale per uso delle sue fabbriche, i coloni o proprietari non possono avvalersene che per estraregnarle, sia per conto proprio, sia per conto dei compratori.

Il proprietario però non cessa di essere responsabile delle qualità e quantità delle foglie inventariate, che dopo di esserne stato discaricato nel modo che in seguito vien prescritto.

Per conseguenza dell' articolo precedente, ogni coltivatore, conservando tuttavia presso di se i tabacchi raccolti, è nell'obbligo di presentare agl' impiegati, che si portano a verificare il genere, le stesse quantità di foglie inventariate, o di giustificare nel seguente modo la mancanza, nel caso se ne trovi: primo, se la parte mancante è stata venduta alla regia, o per l' estero, deve produrre l' analogo discarico, come in seguito vien dettagliato; secondo, se la mancanza derivi dalla esiccazione della foglia perchè nuova, essa non può eccedere la seguente proporzione, cioè: dal primo di marzo a tutto maggio il sei per cento; dal primo di giugno a tutto agosto il nove per cento, e 'l dodici per cento dopo quest' ultima epoca; pria del mese di marzo non è ammessa mancanza per causa di esiccazione delle foglie dell' ultima raccolta; terzo finalmente se la mancanza derivi da deterioramento e guasto delle foglie, essa non è ammessa se non in vista del verbale di bruciamento della parte patita, compilato dagli agenti dei dazi indiretti ai termini dell' art. 134 del regolamento del 6 novembre 1819.

Per tutte le quantità che si trovano mancanti, e che non sieno giustificate nel modo enunciato nell' articolo precedente, o che per causa di esiccazione eccedessero le proporzioni stabilite nel num. 2 dell'articolo stesso, se ne forma processo verbale, ch' è inviato all' autorità giudiziaria, secondo il rito in osservanza, per esser condannato il proprietario de' tabacchi a pagar la multa di grana 30 per ogni rotolo di foglia mancante.

Per sicurezza della multa resta sequestrato il rimanente della foglia; ed ove questa manchi, o non sia sufficiente, si agisce di ragione contro il proprietario, e contro il debitor solidale, ove vi sia, a' termini delle disposizioni contenute nel regolamento.

Allorchè il proprietario dei tabacchi volesse venderli ad altri per la esportazione, deve avvisarne il controloro del distretto dichiarandogli il nome del compratore.

Il controloro, di unita al deputato invigilatore ed al venditore privilegiato del comune in cui il genere esiste, si porta immediatamente sopra luogo senza riscuotere dritto alcuno dal coltivatore, e dopo la ripesa della foglia, prende dal compratore obbligo cauzionato anche di un condebitor solidale, per la immessione del genere della dogana che deve esser indicata fra quelle, che i termini delle leggi doganali sono facoltate ad eseguire l'esportazioni per l'estero; e per la esibizione della fede d'immissione fra un tempo ch'è determinato secondo la distanza dei luoghi, sotto pena di pagar la multa di grana trenta per ogni rotolo di tabacco che non è stato immesso.

Adempitosi a tali formalità, il genere è diretto alla dogana con bolletta a cautela, facendosene corrispondente annotazione su i registri d'inventario, ed all'oggetto è rilasciato al coltivatore analogo discarico.

Volendosi portare il genere alla dogana dallo stesso proprietario, n'è egualmente avvisato il controloro, e praticandosi le stesse formalità indicate ne' due articoli precedenti, è discaricata la partita in vista della fede d'immissione della dogana.

Il controloro, dopo aver eseguite le operazioni descritte nei precedenti articoli, passa al ricevitore del fondaco gli obblighi che ha presi, rimanendo a quest'ultimo la cura di ricevere le fedi d'immissione della dogana, le quali formano i discarichi delle partite su i registri d'inventario.

Qualora nel termine stabilito nell'obbligo non sia esibita la fede d'immissione delle foglie alla dogana di destinazione, ovvero la fede d'immissione fosse per quantità minore di quella spedita, il compratore ed il di lui condebitor solidale sono astretti a pagar la multa a tenore dell'obbligo suddetto.

È proibito ad ogni particolare che non fosse coltivatore di tenere presso di se tabacchi in foglia, potendone solamente conservare sotto chiave a custodia di qualche dogana di prima o seconda classe. Qualunque contravvenzione vien punita con la confisca del genere, ed una multa da dieci a dugento ducati.

Giunto il genere in dogana, è in libertà del proprietario di estraregnarlo subito o tenerlo sotto chiave in custodia della dogana medesima.

Allorchè voglia estraregnarsi, è accompagnato da bolletta a cautela con obbligo cauzionato di esibirsene la fede d'immissione nel termine che si disegna secondo la distanza de' luoghi, sotto la penale di pagarsi il valore del genere al prezzo di vendita a minuto, secondo la tariffa dell'ultima qualità de' rapporti.

Le fedi d'immissione degli stati esteri sono rilasciate dai consoli o vice consoli di S. M.; ed in loro mancanza da un console o vice console di un'altra potenza amica ed alleata.

— 62 e 63 —

Rimane espressamente vietato agli agenti dei dazi indiretti di riceversi da' coltivatori o proprietari dei tabacchi pei loro accessi, per le verifiche, spedizioni ec. danaio o compenso di qualunque natura, salvo il dritto di esportazione stabilito nella tariffa per le foglie che sono estraregnale, da riscuotersi per conto del regio erario nell' atto della spedizione per l' estero. Contravvenendo essi ad un tal divieto, sono considerati come rei di estorsione, e come tali sono tradotti ionanzi alle autorità giudiziarie per essere giudicati a oorma delle leggi in vigore (1). »

Anche su questa privativa si è gridato dai nostri economisti come contraria al dritto di proprietà, e nocevole alla particolare industria dei cittadini. E lungi dal disapprovar questo zelo, noi desideriamo che venga il tempo in cui tutte le privative si possaoo abolire senza danno dello stato; ma sino a che son esse necessarie, vediamo se sia bene o mal fondata la lagnanza dei proprietari de' terreni, e terremo a scorta lo stesso distinto autore del *saggio politico*.

L' uso del tabacco, dic' egli, sebbene sia esteso, pure ha i suoi confini, nè questo genere forma più un articolo di commercio estero. I voti adunque de' proprietari de' terreni coltivabili a tabacco non possono estendersi ad altro che a far consumare nel regno il tabacco nazionale, e di vietarsi l' introduzione dei tabacchi esteri che nella qualità de' *rapati* e de' *sigari* sono migliori de' nostri. È qoesta la maggiore protezione che possa da un governo accordarsi ad una industria. Or la privativa del tabacco è fondata su questo divieto, che i regolamenti rendono più inviolabile perchè ogni trasgressore è punito con pene più gravi e severe. Qualora non si esercitasse dal governo la privativa, nel regno si consumerebbe minor quantità di tabacco indigeno, e quindi le coltivazioni dovrebbero diminuire. Quest'industria agraria non può spingersi ove si vuole, ma è circoscritta all' ordioario consumo, ed ogni eccesso di coltivazione darebbe un prodotto perduto. Le perdite se si tolleraoo in un anno, non possono affrontarsi impunemeote nell' altro, e quiodi i proprietari dei terreoi da loro stessi avrebbero abbandooata una coltivazione sterile ossia un prodotto senza alcun valore. Niuna industria può prosperare o esistere se i suoi prodotti non valgono più nulla. Vi era un tempo in cui molti dei nostri terreni erano coltivati a cotooi, perchè un tal prodotto valeva molto. Appena che

(1) Riguardo a questa privativa ne' domini al di là del Faro, non mancò il governo ordinare lo stabilimento della regia de' tabacchi in Sicilia col decreto del 31 luglio 1828, ed un ispettore vi aggiunse con quello dei 17 settembre 1829, ed una sezione d' impiegati nel 24 gennaio 1830; non che un regolamento a tariffa per questa privativa col decreto del 18 marzo dello anno venne a promulgare; anzi aumentò con quello dei 2 agosto dell' anno stesso le indennità di spese di officio di quella direzione generale; mentre convenne abolirsi tal privativa del tabacco in que' domini col real decreto de' 4 marzo 1831.

il commercio riacquistò la sua libertà, i proprietari dei terreni non lasciarono d'invocar la protezione del governo perchè s'impedisse con dazi gravosi e con divieti l'introduzione dei coloni esteri. I proprietari de' terreni coltivabili a tabacco godono quel favore che non hanno quelli che coltivano il cotone, ed essi deggiono esser grati alla privativa se in vece di coltivarsi a tabacco per un modo di esempio cento moggia di terra, oggi se ne coltivano duecento.

È fuor di dubbio adunque che la privativa del tabacco in vece di nuocere favorisce la nostra industria agraria. Intorno poi alla tassa a cui è soggetto questo articolo, tutti concordemente convengono che essendo il tabacco non un articolo di prima necessità, ma di un gusto che l'uomo da se stesso si crea, sia forse il solo genere ove l'imposizione di consumo poggia senza incontrare alcun inconveniente.

Che se possiam dire male amministrata la privativa del sale, e peggio quella della polvere, come dimostra il Bianchini, certo è però che riguardo al tabacco la sua manifattura continuò con buon successo; e sempre più chiaro mostrossi che la nostra foglia era di buona qualità, talchè se ne cominciò a vendere anche allo straniero.

§. 237.

Delle carte da giuoco.

Anche questo era un cespite dato in appalto, ma rivendicato dal Fisco formò una separata amministrazione. Col decreto del 17 novembre 1807 fu emanato un regolamento per l'affitto della fabbrica e spaccio delle carte da giuoco compreso tra i dritti riservati, e nell'art. 4 si prescrisse di rimaner confermati tutti gli ordini antecedenti tanto sull'introduzione che sulla fabbricazione particolare delle carte suddette.

Con quello poi del 9 aprile 1812 venne sanzionato che il procedimento per gli arresti delle frodi o per le sorprese della loro fabbricazione in contrabbando fosse conforme a quello che avea luogo per gli oggetti di privativa.

Allorchè terminato l'appalto la formazione e vendita delle carte da giuoco divenne un cespite dell'amministrazione generale dei dritti riservati, nella circolare diretta ai ricevitori in data dei 18 dicembre 1810, in seguito di Sovrana determinazione, vennero comunicate varie disposizioni su questa materia, assoggettandosi i contravventori alle stesse pene prescritte nella citata legge del 19 ottobre 1810 su i tabacchi, ai cui venditori fu riunita la vendita delle carte da giuoco.

Niuna provvidenza si diè nella restaurazione su questa materia, se non che si emanò nel 17 agosto 1825 un regolamento per l'appalto e *partito forzoso* delle carte da giuoco. Ma questo non ebbe effetto, mentre tal cespite apparteneva alle così dette

cappelle di arti e mestieri, che se ne impossessarono nella restaurazione. Allora cominciò il governo dall'abolire col decreto del 13 ottobre 1821 tutti i regolamenti, statuti e capitolazioni delle corporazioni di arti e mestieri, e con ciò fu sciolta la corporazione de' fabbricanti delle carte da giuoco in questi domini di quà del Faro. Indi considerandosi che questo cespite era compreso fra i generi di privativa dell'amministrazione generale de' dazi indiretti, e volendosi estinguere tale privativa ed interamente cambiare il sistema della fabbricazione, rendendola libera, conservando soltanto il corrispondente dazio di bollo, onde rimpiazzare il prodotto che dalla privativa si ritraeva, emanossi colla data de' 10 luglio 1826 il seguente real decreto che forma l' ultimo statuto su questa materia.

« Art. 1. A contare dal 1 gennaro 1827, sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da giuoco, adoperando i fogli a semplici contorni, tanto per le figure, quanto per le cartine che l' amministrazione generale de'dazi indiretti farà stampare e mettere in vendita nel modo che sarà stabilito dal nostro ministro segretario di stato delle finanze.

2. I detti fogli prima di esser posti in vendita saranno marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona reale. — Il bollo sarà posto sul *quattro* e sul *fante di danari* pei giuochi napolitani, da *riversino* e per quelli detti del Re. Pe' giuochi francesi il bollo sarà apposto sull' *asso* e sul *fante di cuori*.

3. L' amministrazione de' dazi indiretti percepirà su detti fogli il solo dritto di bollo nella ragione di grana sei per ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte, indipendentemente dal prezzo materiale de' fogli medesimi che sarà similmente stabilito dal ministro delle finanze.

4. Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbe commettere in danno della percezione del dritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da giuoco, i fabbricanti egualmente che i venditori delle medesime, dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti e patentati dall' amministrazione generale de' dazi indiretti. — In conseguenza saranno essi nel dovere di tenere costantemente affisso all' uscio della fabbrica o spaccio di carte la licenza dell' amministrazione di essere venditore o fabbricante. — A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche, o anche altrove; quante volte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.—Le patenti saranno loro rilasciate gratuitamente, e senza pagamento di sorta alcuna, salvo il solo dritto del bollo di grana dodici. — I venditori privilegiati de'generi di privativa tanto nella città di Napoli, quanto nelle altre provincie di qua del Faro, saranno di dritto facoltati alla vendita delle carte da giuoco senza bisogno di altro permesso.

5. I fabbricanti patentati apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun giuoco, in modo che possa ri-

conoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giuochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno, saranno considerati in contrabbando.

6. I fabbricanti, egualmente che i venditori patentati potranno vendere le carte da gioco a que' prezzi che loro torna più a grado: salvo ciò che sarà stabilito dal nostro ministro segretario di stato delle finanze per le carte che saranno fabbricate sotto la immediata dipendenza dell'amministrazione generale de'dazi indiretti.

7. I venditori patentati, al pari di ogni altro privato, possono liberamente acquistare le carte da giuoco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall'amministrazione generale de' dazi indiretti.

8. Le contravvenzioni saranno considerate e trattate come quelle di tutti gli altri stabilimenti de' dritti riservati. — I detentori di falsi fogli a contorni, i venditori o fabbricanti di carte da giuoco formate con detti fogli falsi, saranno condannati ad una multa di ducati dugento, oltre alla perdita de' fogli e delle carte, ed indipendentemente dalle altre pure generali prescritte dalle leggi contro i falsificatori. — Tutti coloro che contraffacessero, alterassero, o falsificassero il bollo dell' amministrazione sui fogli a contorni, oltre alle pene generali stabilite pe' falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati trecento. — I fabbricanti, o venditori privilegiati delle carte da giuoco, che incorreranno in alcuna delle dette contravvenzioni, oltre delle pene di sopra espresse, saranno privati della patente, e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione e vendita delle carte da giuoco. — I particolari che si troveranno di aver carte da giuoco formate con fogli a contorni, su' quali sarà riconosciuta la falsità della stampa o del bollo, o simultaneamente dell'una e dell'altro, saran condannati ad una multa di carlini 20 per ogni mazzetto di carte.

9. Gl' impiegati de' dazi indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da giuoco, per verificare le contravvenzioni e le frodi che si possono commettere in danno della real tesoreria. »

E ne venne incaricata per l' esecuzione il ministro segretario di stato delle finanze.

Dopo questo decreto fecesi un' appalto per la falsificazione nelle carte suddette nel 18 ottobre 1827 per l'annua somma di ducati 18,690, rinnovato nel 18 gennaio 1829 e ridotto a 14,690. Col contratto stipulato nel 27 novembre 1830 per quattro anni da cominciare a contare dal 1833, fu convenuto l'estaglio annale di ducati 15,190.

§. 238.

Della privativa della neve.

L' uso della neve è sì comune e così necessario in Napoli, che il governo si credè obbligato a portar le sue cure anche su questo bisogno; e sulle prime incaricò i regissori di questo appalto di proporre alla direzione generale dei dazi indiretti i nomi dei venditori a ciò destinati per ricever la patente dal direttor generale (decreto del 29 gennaro 1817). Indi col real decreto dell' 11 dicembre 1825 venne approvato un regolamento relativo alla vendita della neve in Napoli e suoi casali, che per la sua importanza ci facciamo un dovere di riportar negli stessi termini:

« Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente regolamento la vendita delle neve per Napoli e suoi casali seguiterà ad esser privilegiata, e quindi non potrà esercitarsi che dai venditori a ciò autorizzati. Essi dovranno esser muniti della rispettiva patente rilasciata dal direttor generale dei dazi indiretti.

2. I venditori della neve saranno considerati come venditori privilegiati di generi di privativa ed in conseguenza saranno soggetti al regolamento particolare a quelli relativo, annesso al real decreto del 29 gennaio 1817.

3. Le persone a patentarsi per venditori saranno a proposta dei regissori nominati dal direttor generale. La loro elezione sarà basata sulle indagini soddisfacenti raccolte sul conto loro a norma delle disposizioni generali.

4. Gli attuali venditori della neve che si trovano matricolati all' epoca della pubblicazione del presente regolamento, saranno conservati, e continueranno nella vendita della neve con nuova patente durante la loro vita. Dove vi sia però carico di mancanza contro qualcheduno di essi, il direttor generale ne prenderà esclusivamente conoscenza, sentirà i venditori accusati, e porterà in questi affari tutte le vedute di considerazione ai vecchi venditori; salvo però sempre il dritto ai regissori di mettere nuovi venditori dove lo crederanno necessario.

5. La vendita della neve dovrà esercitarsi personalmente dai venditori all' uopo privilegiati. Essi non possono sostituire altri in loro vece, sotto pena di destituzione.

Sono eccettuati da tale prescrizione gli attuali venditori, ai quali è concessa una facoltà di farsi sostituire da altri individui che designeranno al direttor generale dei dazii indiretti.

6. I controlori dei dazii indiretti sono specialmente chiamati alla esatta vigilanza di questo servizio, ed alla verifica non meno dei botteghini, che dei depositi della neve, da cui quelli sono provveduti, come lo sono pei botteghini degli altri generi di privativa, giusta l'articolo 265 delle istruzioni del 6 novembre 1819.

7. I regissori potranno similmente portare la loro vigilanza sopra

i botteghioi della neve per tutto ciò che concerne gli obblighi dei venditori ed il buono andamento del servizio.

8. Essendo la neve un genere tanto necessario, che la sua mancanza, anche momentanea, darebbe luogo a disordini positivi, incumberà particolarmente ai regissori, a norma del contratto di appalto e sotto le pene in esso fissate; di provvedere a tempo utile agl'infossamenti e depositi di neve nei luoghi stabiliti, e di tenerne sempre pronte nella capitale le provviste sufficienti al bisogno del pubblico. L'amministrazion generale prenderà a cura particolare che gli obblighi nascenti dal contratto di appalto sien-o esattamente osservati dai regissori.

9. Il numero dei botteghini per la vendita della neve nella capitale non sarà minore di sessanta in tempo d'inverno, e di sessantacinque in tempo di està.

La designazione di tali botteghini sarà fatta dall'amministrazione generale dei dazii indiretti di accordo coi regissori, consigliato il comodo del pubblico.

10. Sarà obbligo indispensabile dei venditori, che i rispettivi botteghini sieno provveduti di neve in tutte le stagioni ed in tutte le ore del giorno e della notte, affinchè abbia con ciò la popolazione, e specialmente la classe degli ammalati, l'opportunità sempre pronta di provvedersene a seconda dei suoi bisogni.

La trasgressione a quest'obbligo sarà punita colla multa di ducati sei per ogni ora che si troverà mancante la neve nel posto.

11. La neve non si può vendere più di grana quattro il rotolo al pubblico, e di giusto peso. Ogni trasgressione relativa ad eccesso di prezzo o a difetto di peso, sarà punita con ducati sei di multa. All'opposto se la bilancia o i suoi pesi saranno trovati inesatti, la multa sarà di ducati venticinque, oltre la destituzione. Di queste penali, la sola che riguarda coloro che venderanno la neve a più di grana quattro il rotolo, anderà a beneficio dell'amministrazione generale; le altre per mancanza di peso di neve, o per le bilance e pesi non giusti, cederanno a beneficio del corpo municipale, e l'amministrazione generale ne terrà un conto particolare.

La verifica del peso della neve, attesa la celere deliquescenza a cui soggiace questo genere, dovrà esser fatta dai compratori all'uscire dal botteghino.

12. Per l'esatta osservanza dei due articoli precedenti, ed in conformità dell'art. 11 dell'enunciato real decreto del 29 gennaio 1817, sarà a cura speciale delle autorità municipali di verificare la esistenza della neve nel posto, la giustezza del prezzo e la esattezza del peso e delle bilance. Trovandovi contravvenzione, compileranno il processo verbale, e lo trasmetteranno all'amministrazione generale dei dazi indiretti, da cui sarà applicata la pena corrispondente.

§. 239.

Delle regie interessate.

La voce *regia* ci venne coi francesi, ed indicava l'amministrazione di un cespite finanziere fatta dai particolari come in appalto, ma con qualche maggiore indipendenza. Essi ne diedero l'esempio collo stabilimento della regia per le sussistenze militari di mare e di terra, giusta il decreto del 23 novembre 1810. Similmente regia chiamossi ultimamente lo stabilimento della privativa del tabacco fatto in Sicilia colla proibizione della coltura di un tal genere, ed immessione di esso nel portofranco di Messina, giusta il decreto del 31 luglio 1828.

Ma tali regie applicate specialmente alla riscossione dei dazii indiretti ad oggetto d'impedire l'inconveniente delle frodi, si resero moleste e vessatorie. Rivestire infatti i particolari del potere e della forza della legge per ispiegare contro i cittadini le misure di perquisizione cagionava gravi disordini, ed il commercio e l'industria se ne risentivano.

Intanto come fare per ovviare alle frodi nella necessità in cui eravamo di mantenere le privative, e gli altri dazii indiretti? Come avvalersi del beneficio degli appalti, senza appaltatori, ed impegnare una classe di persone a vigilarne la riscossione, privandole di ogni potere di agire, di ogni contatto coi contribuenti? La meditazione per risolvere questo problema produsse il sistema delle *regie interessate*.

Rileviamo dall'autore del saggio politico, i principii sui quali venne un tal sistema stabilito, che furono i seguenti.

1. Assicurare un introito certo e garentito da cauzione di quei cespiti che si davano a regia; e gli utili ossiano gli avanzi delle somme assicurate dividersi cogli azionisti.

2. I *regissori* e molto meno i loro agenti e commessi non dover spiegare alcuna parte attiva nelle operazioni di percezione, ma limitarsi alla semplice e nuda sorveglianza.

3. Rigore inflessibile del governo da non doversi giammai rallentare perchè i *regissori* non oltrepassano i confini della sorveglianza, per invadere alcuna parte del pubblico servizio, o spiegare influenza sul potere amministrativo.

4. Esimia lealtà e buona fede per parte del governo nell'osservanza dei patti, onde non somministrare alcun motivo per spingere il rigore della sorveglianza al di là della moderazione.

L'evento corrispose alla speranza. Nel 1822 fu conchiuso coi regolari incanti (1) un contratto di regia pei soli dazii di con-

(1) E noi crediamo necessario questo mezzo in tutti gli affari del Fisco, come le nostre leggi amministrative impongono. L'evitarlo è non solo dannoso per i reali interessi, ma fa sempre sospettare il favore, il quale non è mai esente da qualche specie di corruzione.

sumo della capitale e suoi casali: e nell'anno 1826 la regia fu estesa benanche alle dogane, e così rinnovossi in seguito, sempre con gran vantaggio delle finanze. Lo stesso lodato autore avendo voluto conoscer questi vantaggiosi risultamenti ci assicura che il sistema delle regie avea a tutto il 1829 procurato al governo un utile al di sopra di annui ducati 75,000; che quest' utile si era aumentato negli anni seguenti ad 800,000, ed in appresso ad 840,000, senza mettersi a calcolo gli utili maggiori che potevano cadere in dividenda cogli azionisti.

Molto si è detto riguardo a questo sistema: taluni han creduto che sotto altra forma ed a poco a poco potesse richiamare gli antichi metodi vessatorii di appalto; altri che fosse di tanta utilità da ripetere da esso tutto l'aumento in cui si trovano questi dazii indiretti. L' istorico delle nostre finanze, il cav. Bianchini, crede esagerata e l'una e l'altra opinione. Rispetto alla prima, la società che assicura non amministra, nè ha altro dritto che di vigilanza. Ma durante il contratto non può il governo operare grandi riforme o generali o parziali nei dazii; vi sarebbero molte quistioni a fare; se ci fosse pericolo di sminuire l' entrata, che allora sarebbe uopo compensare la regia della perdita, ed operare altre simili cose. Quanto all' opinione di ripeter l' aumento dei dazii delle regie, è innegabile che la maggior vigilanza diminuendo il contrabbando, e non facendo disperdere una parte della esazione, dovea di necessità far aumentare una parte dell' entrata: ma non tutto l'aumento deriva da tal cagione, bensì dalle cause generali o particolari che tra noi han fatto aumentar l' introito di tutti i dazii. Vuolsi esso attribuire ai varii rettificamenti in essi, ai miglioramenti dei metodi di riscossione, alla cresciuta popolazione, ed agli aumentati bisogni, onde aumentate pur sono la intromessione ed il consumo delle merci.

Lo stesso autore del *saggio politico* prevede che questo sistema andrà a degenerare, improntando gl' inconvenienti degli affitti, per cui mentre da una parte si estenderà il potere abusivo e vessatorio dei *regissori*, per una necessaria reazione sorgerà dall' altra parte la giusta indignazione del governo su tutte le pretensioni controvertibili, che in vece di guardarle con indulgenza le sommetterà all' esame severo della giustizia. Ricorda però l'utilità di una instituzione la quale tende non solo ad assicurare gl'introiti di cespiti variabili, ma benanche a favorire la pubblica economia del paese preservandola dal contrabbando delle manifatture forestiere, ed a restituire agl'impiegati ed agli agenti del governo quella considerazione morale, che spesso la natura dell' impiego, il mal umore dei contribuenti, e lo zelo farisaico si sforzano di oscurare.

Qualunque possa mai essere, conclude egli, per l' avvenire la situazione della tesoreria, ed ancorchè si trovasse nello stato di poter soffrire le avarie dei prodotti di lor natura variabili, pure il novello regime non dovrebbe giammai abbandonarsi; ma il go-

suo progressivo disviluppamento di prosperità, l'importanza di quei servigi esser non può soltanto da imperiose circostanze limitata, e da sola *impotenza de' contribuenti*. Ed ecco come la determinazione delle pubbliche imposte rimaner si può per qualche tratto di tempo stazionaria. Ma dovendo, pel necessario corso del disviluppamento della civiltà, le spese pubbliche vievia sempreppiù aumentarsi; e per lo stesso natural disviluppamento dell'industria la gran massa de' valori progredir dovendo di mano in mano verso un termine, dir potremmo, infinito: ne seguono queste consolanti verità:

1. Col progressivo miglioramento della civiltà, le vedute finanziere con le vedute economiche; le idee fiscali con le idee d'incoraggiamento di ogni genere d'industria; i voti degli amministrati; il pubblico general vantaggio co' privati speciali vantaggi ed individuali, tutte queste cose vengono talmente a confondersi tra loro con vincoli di scambievole dipendenza e reciprocanza, che per far che i primi prosperino, dalla prosperità de' secondi non può prescindersi.

2. Che la giustizia delle contribuzioni non dalla loro maggiore o minore quantità numerica vuol derivarsi, ma soltanto dalla loro armonizzata proporzione.

3. Che, poste tali condizioni, la scarsezza delle riscossioni a pro del pubblico erario è un indice insieme ed una conseguenza indispensabile della prosperità nazionale poco curata.

4. E conseguentemente, che l'azion governativa, a tutela ed incoraggiamento di qualunque genere d'industria, è un primo bisogno, è una condizione di prima importanza per assodare i veri principî di pubblica economia, dai quali senza rovesciare affatto i principî fondamentali della scienza economica, non può farsi astrazione.

5. Ed infine, che l'impegno per noi assunto di combattere le teoriche speculazioni della scuola di Smith, ricondurre la scienza economica alle idee della scuola italiana e rannodarla massimamente con quei principî esterni di giustizia che forma l'unico fondamento della ragion pubblica e della ragion privata, della giurisprudenza giudiziaria, era un obbligo di prima necessità per non andar errati nella esposizione delle nostre leggi amministrative, specialmente di finanza.

A conseguire questo scopo propostoci, abbiam dovuto discendere al minuto esame della creazione de' valori ed al prodigioso effetto della circolazione di essi. Fissata così la pietra angolare dell'edifizio della scienza, tutte le sottigliezze, tutte le vane declamazioni degli scrittori speculativi sono venute a frangersi e dissiparsi contra la gran forza dell'evidenza quivi riconcentrata. Così i più astrusi problemi della pubblica economia han trovato non solo una facilissima soluzione, ma quel ch'è più consolante, un' applicazione agevole a' principî di amministrazione e di governo, che formano insieme e la guida regolatrice e l'elogio spontaneo della nostra attuale legislazion finanziera.

Noi abbiam corso tutte le parti di quest'amministrazione fin nelle

loro ultime particolarità, ma senza perder giammai di veduta la scambievole dipendenza, l'addentellato delle varie parti, la loro reciprocanza di azione nella risultante di un' armonizzato sistema.

Confortando la saggezza dei principii adottati con l'esame degli antecedenti tentativi che formano la storia delle antiche amministrazioni nazionali e straniere, abbiam veduto come quel che prima poteva addimandarsi avidità fiscale, si è trasformato in istrumento regolatore e proteggitore della nazionale industria; e come alla fiaccola d'infelici esperimenti, in fine si è giunto a riconoscere che non impunemente un governo grava i popoli di sproporzionate imposte, superiori alla possibilità di provvedere agli ordinari bisogni degli anni successivi. Così, la teorica delle consumazioni in rapporto all'annua riproduzione delle rendite, è venuta ad adagiarsi col sistema dell' incoraggiamento dell' industria di ogni genere, anche nell'idea poco generosa di mirar soltanto alla possibilità di riunire maggior somma di numerario ad accrescimento del tesoro disponibile, ed all' accumulamento dei mezzi onde accorrere ad inconsiderate dilapidazioni della fortuna pubblica. Tanto è vero che, per ultimo risultamento, le idee di utilità e di giustizia in una idea unica si confondono.

Abbiam veduto nel nostro storico esame l'ingiustizia delle antiche imposte, non tanto per disproporzionata ripartizione gravosa, quanto per ineconomici modi di esazione. I pubblicani son segnati nella storia sacra e profana con l'impronta dell' infamia. E sino ai recenti tempi del buon Arrigo IV, le persone di buon senso convenivano in questa dispiacevole persuasione: essere la maggior parte delle pubbliche imposizioni consumata dall'opera stessa della riscossione (1).

E per quel che specialmente alla nostra amministrazion finanziera si appartiene, abbiam veduto come tanta era la complicazione e la vertigine senza posa delle novelle imposte, massime nel sistema degli *arrendamenti*, che di alcune imposizioni rimanevano tuttavia i popoli gravati, delle quali nemmeno il nome era rimasto a notizia del governo.

Ma col nuovo sistema legislativo, tutta la complicazione di questa immensa macchina abbiam veduto finalmente disbarazzata

---

(1) Dimandato un contadino da Arrigo IV quale uso facesse del danaro che guadagnava, il contadino risposo: — Sire, ne fo quattro porzioni: con la prima estinguo un debito: con la seconda mi formo un capitale; con la terza provvedo ai miei bisogni; la quarta getto nel fiume. E richiesto dal Re a dilucidare questa enigmatica risposta, soggiunse: La prima porzione serve al sostentamento dei miei genitori i quali mi nutrirono nell' infanzia, e perciò estinguo un debito: con la seconda alimento i miei figli, affinchè altrettanto possa io esiger da loro nella mia vecchiaia, e perciò mi formo un capitale; la terza serve ai miei bisogni ed a quelli di mia moglie; la quarta è destinata a pagare le imposizioni, e dico gettarla nel fiume, perchè del danaro che pago una parte infinitesima giunge all' erario di V. M. e tutto il di più è divorato dagli esattori. — *Memoires de Sully*.

dall' inutile rottame che ne inceppava il libero movimento; e nella economia della tesoreria generale abbiam vagheggiato il centro di vita e di direzione di tutta quanta la gran macchina nella moltiplicità dei suoi parziali movimenti.

Alle ordinarie operazioni d' introiti e di esiti restringer però non doveasi l' opera dell' amministrazion finanziera ; ma concorrere anch'essa coi prepotenti mezzi che sono in suo potere al gran fenomeno della produzione , al prodigioso disviluppamento di questa nella circolazione e nel progressivo aumento dei valori.

E perciò , dopo l' accurata economia delle pubbliche spese , dopo l'equilibrata distribuzione di essa nella guarentia di vederle giungere costantemente ed esclusivamente alla loro destinazione , tutt' i mezzi abbiam veduti posti in movimento , per conseguire quel grandioso scopo con l' opera dei banchi, del sistema monetale , delle casse di sconto e di ammortizzazione.

I varî cespiti della rendita pubblica abbiam veduto che da due principali tronchi diramavano: 1. fondi patrimoniali, e particolari industrie al governo privativamente riserbati ; 2. contribuzioni. Nella idea di giustizia, di ripartirsi cioè queste ultime limitativamente al preciso bisogno, abbiam veduta la convenienza di estendere per quanto mai più si potessero le prime.

Ma i fondi patrimoniali , che formavano già nell' infanzia delle sociali comunanze l' unica sorgente delle rendite , col progresso della civiltà ed il perfezionamento delle industrie , somministrar più non ne potevano se non la parte minima. E vedemmo l' inconvenienza di conservare la proprietà dei latifondi ed il disvantaggio necessario della loro coltura in amministrazione pubblica, nel mettersi al confronto con le proprietà di privata amministrazione.

Intanto alcuni fondi riservati al decoro , ed alla maestà della pubblica rappresentanza e della casa reale; altri che per condizioni derivanti dalla natura stessa esser non possono ai privati usi destinati; altri che (come per noi il Tavoliere di Puglia, che mettendo a profitto le montagne degli Abruzzi, all'industria pastorale somministra l' indispensabile vicenda dei pascoli invernali) per vedute di utilità generale esser vogliono con speciale economia amministrati ; altri che per caducità o altre eventualità simili, destituiti si trovano di legittimo possessore: tutti questi fondi conservar si vogliono sotto la guarentia della pubblica amministrazione, conosciuta col vocabolo generale di amministrazione del pubblico demanio.

Abbiam veduto come di questi fondi, due sezioni è necessità che si formino: 1. beni patrimoniali del Re; 2. beni specialmente addetti al pubblico uso. Ed abbiamo additato i convenienti principi onde aver nozioni piene per questi due generi di amministrazione.

Ma , renduta alla interezza dei dritti e divisa tra i privati la proprietà delle terre, abbiam veduto come questo soggiacer deggiano alla necessaria condizione dei limiti che al dritto di proprietà impone la legge di *convivenza* , ed il pubblico vantaggio

al quale ogni privato dritto esser dee sempremai subordinato. Ed anche qui altro additar non potevamo, se non poche idee, onde non confondere colle vedute universali di pubblica amministrazione, le lunghe e minute dispulazioni, di che la giurisprudenza è feconda per la incolumità degl' interessi privati.

E progredendo alle considerazioni di quelle industrie speciali, che il governo appropriar si dee nel doppio oggetto di provvedere con maggior energia e speditezza al pubblico servigio, ed accumulare intanto una quota delle annue risorte, onde occorrere alle pubbliche spese e diminuire la somma delle *contribuzioni* fra tutti gli associati della gran famiglia ripartibili; abbiam veduto come nella economia testè cennata delle monete, nel sistema dei banchi e delle casse di sconto e di ammortizzazione, nella circolazione dei valori di portafoglio, ed inoltre nello stabilimento delle poste e dei procacci ec. ec. a questo scopo si giunga.

Intanto tutte queste considerazioni premetter si doveano per determinare, con approssimativa valutazione antecedente, ciò che rimane al completamento dell' annua rendita indispensabile ai pubblici bisogni, e farne l' annua ripartizione proporzionata fra tutti quelli che della risultante di tanti servigi pubblici accumulati, ritraggon profitto.

Alla *contribuzione* di queste spese o direttamente o indirettamente si procede. E noi abbiam veduto le cardinali condizioni, le quali dalle *contribuzioni dirette* le *contribuzioni indirette* dividono, ed eccoci al disviluppamento di queste idee in tutto lo stadio che ci è stato forza percorrere.

Ma determinata in tal modo la quantità imponibile di queste contribuzioni, sia stabilmente e definitivamente per le dirette, sia approssimativamente per le indirette, rimane sempre l' eventualità di possibili bisogni straordinari ai quali convenga straordinariamente provvedere.

Or quali saranno le provvidenze legislative su tal riguardo?— Tutto ciò è precisamente mero affare di prudenza; di quella prudenza la quale, al dir del nostro Vico, perciò è prudenza perchè determinate regole ed inflessibili non riconosce.

Abbiam veduto che le risorte amministrative sono fecondissime su tal riguardo, ogni qualvolta del credito pubblico sappia farsi uso opportuno.

Abbiam veduto inoltre che imposte estraordinarie e sussidi furono nel costume di tutti i governi fin dai tempi remotissimi. La storia del passato può servirci di guida salutare per le possibili eventualità dell' avvenire. . . . E nulla ci rimane a dire su tal riguardo.

Ciò che forma l'essenzial carattere dell'amministrazione, e giova ripeterlo per non dimenticarlo giammai, è quel vasto campo di direzioni variabili per le quali può ella e dee spaziarsi, da non poter essere se non dalla forza dell' ingegno, secondo le moltiplici diversità delle circostanze, determinabili. Qui non si tratta

di una linea di confine che l' autorità suprema determina fra il *mio* ed il *tuo* nelle possibili invasioni dei dritti privati. Tra privati questa linea di confine esser vuol determinata dal legislatore ed inflessibilmente. Non v'ha ragione che giustificar ne possa la flessuosità circostanziale per alcuni riguardi. I privati hanno tra di loro parità di dritti. Quindi la legge esser dee nelle giudicature civili chiara abbastanza e precisa onde sen renda l'applicazione nei casi occorrenti, scevra affatto da arbitrio e da favore.

Ma quando si tratta di collisione, o per dir meglio di non ben chiarita applicazione della legge eterna di giustizia tra i dritti dei privati ed il pubblico dritto, ognun vede quanto difficil sia che la legge una norma inflessibile determina tra questo e quelli. V'ha di più: nella ipotesi di un cuore ben fatto nei giudicanti, sarebbe un torto non presupporre in essi quella indispensabile condizione dell' uom generoso, che fa una legge a sè stesso, e la esige in altrui, del sagrifizio del privato vantaggio al comun bene. Questa proclività di un cuor retto diventa un esecrabile abuso nella ipotesi di un cuore depravato, ogni qual volta a palliar s' impegna fini non retti, ed interessate vedute di ambiziosi pensieri. Non v' ha maggior danno, del quale l' uman genere soffrir possa le offese, quanto di quei vizi dissimulati che delle opposte virtù mentiscono le sembianze. Pessima è la corruzione dell'ottimo, dice un antico proverbio. Non vi ha disgrazia maggiore dell' incontrarsi con un malvagio simulatore, il quale difensor caldo si mostri del pubblico dritto e degl' interessi del Sovrano, mentre l' uno e gli altri tradisce con la mentita divisa di farsene il campione. Traditori son questi e della nazione e del Trono, e gli esseri i più degenerati dalla bontà di condizione alla quale ci destinò il Creatore; esseri che il gran Poeta Italiano, nella sublimità dei suoi concepimenti, nella gelata fogna condannò, ove ogni vita è spenta, e sulla quale tutte le gravanti rocce che vi si pontan sopra, son lieve peso al paragone di quel punto maledetto.

Gli scrittori di ogni età, i voti di tutta quanta l'umana generazione, questo solo scopo mirano e mireranno sempremai: *Sanzione penale tremenda immancabile ad ogni abuso del potere.*

E lode al nostro Augusto Legislatore che a questo primo bisogno dell' umanità amorosamente provvide. Noi abbiam veduto le sagge sanzioni legislative, che ad ovviare un tanto danno nella sua saggezza prescrisse.

Ma intanto, nella possibilità di poter incorrere in tai disordini, poichè finalmente gli agenti subalterni del suo potere, gli strumenti secondari dei quali ha pur d' uopo, onde l'azion benefica dell' amministrazione si distenda per tutta quanta è la superficie di uno stato, ed a quelle minutezze del bisogno dei popoli soccorra, che in ogni giorno, in ogn' istante si riproducono: nella condizione di dovere accordare all'azione amministrativa larga ed indeterminata latitudine, e nella condizione di dovere impiegare

pur uomini e non angeliche creature, al disimpegno di così difficili funzioni, quali sono le precauzioni, che furono ne' pensieri del legislatore, onde prevenire le funeste tendenze ad un abuso? arrestarne i progressi? ridurne al minimo, se non ripararne af fatto le infelici conseguenze?

Per ciò che risguarda il complesso delle provvidenze legislative sopra un argomento di tanta importanza è da vederne l' andentellato nel sistema che andremo ad esporre, ove degli attributi della gran Corte de' Conti terrem ragionamento; e per gl'inconvenienti che possan mai sorgere, quando gl' interessi de' privati vengono ad essere calpestati ed offesi dai passi dell' amministrazione, che pur liberamente proceder dee nel suo libero moto, ciò che nella nostra legislazione v' ha di *sublimemente meditato* (e ci sia permesso di qui annunziarne la superiorità sopra tutte le altre legislazioni senza taccia di boria nazionale) trova il suo luogo alla parte che il contenzioso amministrativo riflette.

Qui intanto concluderemo ricordando quel che diceva un grand' uomo, un uomo che a molta intelligenza, gli esperimenti accoppiava di lunga vita operosa a vantaggio della patria e del Trono, l'immortale Filangieri. *Io sento*, egli diceva, *io sento con minor ribrezzo la notizia di un esercito sconfitto che di un errore in amministrazione. Le perdite della guerra si riparano in due mesi; un errore in amministrazione non può ripararsi se non coll' opera di secoli e secoli.*

APPENDICE

DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

INTRODUZIONE

Tutte le amministrazioni finanziere sono tenute a render conto del denaio pubblico e delle loro operazioni. Un tribunale supremo venne a questo oggetto stabilito sotto il nome di Gran Corte dei Conti; e due se ne stabilirono, una pei domini al di quà del Faro con la legge organica del 29 maggio 1817, l'altra pei domini al di là con quasi simile legge del 7 gennaio 1818. Or sebbene in altro luogo abbiamo trattato di questa istituzione (1) pur tuttavia è necessario qui riassumere ciò che in ispecial modo riguarda i conti. Quindi in un primo capitolo terrem parola delle camere dei conti; in un secondo discorreremo dei privilegi della real tesoreria; e nel terzo dei contabili.

CAPO PRIMO

DELLA GRAN CORTE DE' CONTI

Riserbandoci, come abbiamo ora cennato, a parlare in ultimo luogo della contabilità e dei contabili, ci limitiamo qui a ricordare che la gran corte de'conti è composta di tre camere; la prima di esse assume il titolo di *camera del contenzioso amministrativo*, e le altre due ritengono il nome di *camera dei conti*, ognuna delle quali si

(1) Vedi il mio *Corso di dritto Amministrativo* stamp. in Napoli nel 1853.

compone di un vice presidente e di tre consiglieri oltre il pubblico ministero. Sono esse assistite dal *razionali* anche nominati dal Re, incaricati a verificare tutti i conti che sono loro commessi dal presidente. Il razionale, ricevuto il conto commessogli, ne esamina prima la ricettibilità, indi passa a verificarlo. È irricettibile il conto che presenta debito di posizione, omessioni di reste, errori di calcolo a danno del fisco, partite identiche visibilmente duplicate. In questi casi la camera dichiara la irrecettibilità, il conto si ha come non dato, e si dà luogo ai mezzi di coazione contro il contabile. Se si trova rettificabile, lo stesso razionale lo dichiara, ed imprende ad esaminarlo, facendo le sue osservazioni su tutti gli articoli dell'introito, appoggiandole alle corrispondenti leggi e decreti; e per gli esiti su i crediti accordati; non che sulla formazione del conto, e le pruove in appoggio de' rispettivi articoli. Ciascuno di essi interviene nella camera quando si discute il conto commessogli, del quale è relatore, e vi ha il voto deliberativo.

Ivi deve pure presentare l'esame del conto morale, paragonando: 1. la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche in danaro o in documenti di esito con la somma percepita; 2. la somma percepita con quella che era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva doversi percepire e versare nell'anno con quella dell'anno antecedente.

A queste camere appartiene il giudicare.

1.° I conti di tutti i ricevitori e pagatori dei beni dello stato, qualunque sia la loro denominazione;

2. I conti di quei fornitori ed appaltatori di servizii e di opere civili e militari che avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' ministri, o coll'intendenza generale dell'esercito.

3. I conti di coloro che sono incaricati dell'amministrazione dei fondi addetti ai reali stabilimenti;

4. I contratti degli amministratori di fondi provinciali;

5. I conti de' cassieri dei comuni maggiori, ma in grado di revisione;

6. I conti della tesoreria generale e de' banchi;

7. I conti del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione.

Appartiene ad esse ugualmente il giudicare ai termini del real decreto dei 24 novembre 1827 i direttori delle amministrazioni provinciali finanziere, tanto per le colpe di *commissione*, che per quelle di *omessione*; e finalmente gli stessi direttori generali delle amministrazioni, i quali sono sotto la immediata dipendenza dei ministri, ne' casi designati dalla legge.

Importante è l'officio del ministero pubblico presso le camere suddette riguardo ai conti. Egli deve vigilare alla produzione ed al celere loro disbrigo, costringere i contabili, provocare le misure disciplinari contro i funzionarii morosi, formare il ruolo dei conti e tenerne il registro; vidimar tutte le carte che si rilasciano;

trasmettere al ministro delle finanze in ogni mese gli stati dei conti pervenuti e discussi nel mese antecedente, e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite; e trasmettere periodicamente al tesoriere generale le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al ministro degli affari interni le significatorie pronunziate contro de'contabili che rilevano dal medesimo.

Dopo che il razionale ha fatto le sue osservazioni e depositato il conto col quadernetto della liquidazione e co' volumi de' documenti, il consigliere commissario esamina la liquidazione fatta dal razionale, vi aggiunge le sue osservazioni, e dopo il giudizio della camera ne registra la decisione che si spedisce al pubblico ministero. Ma avverso la medesima può domandarsi la revisione, la quale può aver luogo sia pel semplice ministero della legge, sia per la domanda delle parti interessate.

Si verifica il primo caso relativamente ai conti de' comuni maggiori; trovandosi disposto nell' art. 374 della *legge sull'amministrazione civile*, che i conti de'cassieri di quei comuni, il cui stato discusso è riservato alla reale approvazione, debbon esser liquidati e discussi da' consigli d' intendenza, ma ne deve seguire la revisione e discussione diffinitiva nella gran corte dei conti, non sospesa la esecuzione de' provvedimenti de' consigli.

Ha luogo il secondo allorchè vi sia domanda di un contabile o dell' amministrazione di cui esso appartiene, o a richiesta del ministero pubblico. È giusto infatti che discovrendosi un errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità o doppio impiego nella verificazione o discussione di altri conti, debba il conto precedente rivedersi dalla camera. È lo stesso qualora la domanda del contabile sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

Si spiega inoltre nel citato regolamento che la camera de' conti inteso il pubblico ministero debba prima deliberare se la domanda sia ammissibile; che in ciascun caso di revisione si debbano osservare gli stessi metodi e regole di procedura indicate dalla legge previa sempre la citazione ai contabile; che tali domande sia dei contabili, sia del ministero pubblico in forma di requisitoria, debbano contenere espresse le cause sulle quali sono fondate ai termini dell' art. 20 della legge organica di questa gran corte; che debbano presentarsi al presidente, il quale ha la facoltà di rigettarle, se non siansi queste formalità adempite, salvo alla parte il regolarizzarle; e che i contabili pagar debbano alla cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 su le somme di cui han reclamato l' aggiunzione, riduzione o cancellazione; qualunque sia l'evento del giudizio di revisione, eccettuati alcuni casi ne'quali sono da tal pagamento esenti.

Tutte queste decisioni della camera dei conti possono impugnarsi

nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della notificazione nella Consulta de' reali dominii succeduta all'abolito Supremo Consiglio di cancelleria.

SEZIONE I.

DELLA RIUNIONE DELLE DUE CAMERE DEI CONTI

Quanto più sono importanti gli oggetti della cui amministrazione convien render conto, tanto più bisogna accrescere l'attenzione e l'accuratezza onde nulla sfugga alla mente di chi deve esaminarlo e discuterlo. Perciò vedemmo che la discussione del conto del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione venne commessa alle tre camere riunite della gran corte de' conti, unendosi alle due camere de' conti quella prima intitolata del *contenzioso amministrativo*. Or dopo questo importante oggetto viene quello de' conti annuali della tesoreria generale; e noi osservammo come in questa instituzione siansi centralizzati tutti gl'introiti e tutti gli esiti dello stato; poichè da essa dipendono tutte le diverse amministrazioni, i di cui contabili sono soggetti a render conto a questo tribunale supremo. Noi vedemmo le moltiplici obbligazioni del tesoriere generale, dello scrivano di razione, del pagatore generale, e del controloro generale, le cui diverse operazioni fatte nell'anno debbonsi discutere ed esaminare nella gran corte de' conti.

Inoltre importa al Sovrano conoscere se le sue disposizioni pel bene de' suoi popoli emanate siano state esattamente eseguite; ed importa agli stessi cittadini assicurarsi che il danaro dello stato siasi esattamente amministrato, e scrupolosamente impiegato, giusta la volontà sovrana, per i bisogni della società di cui fan parte. Questa vastità di oggetti e tanta loro importanza richiedevano che i conti annuali della regia tesoreria fossero esaminati e discussi pubblicamente non da una sola camera, ma dalle due camere riunite della gran corte dei conti; e così venne stabilito nell'art. 21 della legge organica della medesima de' 29 maggio 1817: e lo stesso pei dominii oltre il Faro coll'altra legge del 7 gennaio 1818.

SEZIONE II.

DELLA PROCEDURA DA OSSERVARSI NELLA GRAN CORTE DEI CONTI

Le forme nei giudizii son destinate ad assistere sempre più la libertà e la proprietà dei cittadini; ma negli affari amministrativi un terzo oggetto devesi tener presente, qual'è appunto la *celerità* nei giudizii dall'autorità amministrativa dipendenti. Su questo principio sanzionossi la legge del 25 marzo 1817 su la procedura del contenzioso amministrativo. Avendo di essa altrove parlato, ci limite-

remo adesso a trattare di quello solamente che riguarda la gran corte dei conti.

Non facendo la legge alcuna distinzione tra la camera del contenzioso, e quella dei conti, stabilisce le formole per agire innanzi alla camera suddetta, cominciando dal termine per ricorrere così per quelli dimoranti nel regno, come per quelli dimoranti fuori non che per gli assenti o impiegati per lo servizio dello stato, o nel servizio militare di terra o di mare (art. 219 a 222). Prevede i casi della morte della parte succumbente, o di un documento falso su cui si fosse pronunziata la decisione (art. 223 e 224); e fatta la distinzione tra le sentenze interlocutorie e preparatorie, spiega che il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga espressamente ordinato; ed allorchè il relatore sarà di avviso accordarsi la sospensione, ne farà rapporto alla camera, la quale decide se vi debba aver luogo. Si dichiara che tutte le regole stabilite pei consigli d'intendenza ai applicano alla camera suddetta salvo alcune eccezioni (art. 233 a 238). Le conclusioni del pubblico ministero debbonsi contenere nella decisione della camera, ed altre disposizioni si danno per la formazione, produzione ed istruzione dei richiami (art. 239 a 248); non meno che per gli affari contenziosi inviati dai ministri (art. 249 e 253); pel ricorso contro le decisioni rese in contradizione (art. 254 a 258); la disapprovazione dell'operato degli avvocati (art. 259 e 260) e termina con alcune disposizioni generali, nella prima delle quali stabilisce, che in ogni caso in cui il consiglio d'intendenza o la camera del contenzioso della gran corte dei conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di giudici rispettivamente inferiori, soggetta ad appello, dovranno contemporaneamente pronunziare sul merito della controversia (art. 261).

Pel richiamo o sia opposizione alle decisioni contumaciali, si provvide col decreto del 6 giugno 1832, doversi produrre nel termine di giorni quindici dal dì della notificazione, scorso il quale fosse inammissibile, e che non sarebbe sospensivo se non quando ciò fosse espressamente spiegato. Si ordinò col medesimo, che le decisioni non soggette ai rimedii ordinarii presso le autorità amministrative, potessero impugnarsi in via di ritrattazione per una sol volta innanzi lo stesso collegio, da prodursi nello stesso termine. E finalmente si prescrisse che quelli, i quali volessero opporsi alle decisioni in materia contenziosa amministrativa, quando nè le parti nè quelli che le rappresentano fossero stati chiamati in giudizio al tempo in cui fu la decisione profferita, ed abbia questa leso qualche diritto loro appartenente, non potessero farlo altrimenti che con una petizione nella forma ordinaria presentata nella cancelleria della gran corte, come opposizione di terzo.

Concluderemo questo capitolo riportando il real decreto del 13 marzo 1820 sul modo d'impugnare le decisioni delle gran corti

dei conti; coll'avvertenza che al supremo consiglio di cancelleria ivi nominato venne surrogata, come altrove dicemmo, la consulta generale de' reali domini.

Art.° 1.° Le decisioni della gran corte dei conti tanto dei nostri dominii al di quà, che ne' dominii al di là del Faro, delle quali si parla negli art. 14, 19 e 22 della nostra legge de' 29 maggio 1817 e nell'art. 9 dell'altra nostra legge de' 7 gennaio 1818, potranno essere impugnate avanti il supremo consiglio di cancelleria nel caso in cui le parti interessate o il pubblico ministero credessero essere del loro interesse il farlo.

2. I ricorsi saranno diretti al segretario di stato ministro cancelliere ed ai consiglieri del supremo consiglio di cancelleria, e conterranno i motivi di fatto e di dritto, pe' quali si chiede la rivocazione delle mentovate decisioni delle gran corti de' conti.

3. I ricorsi saranno notificati alle parti per mezzo di atto di citazione intimato a persona o a domicilio; il quale atto conterrà oltre l'inserzione del ricorso: 1. la data del giorno, del mese, dell'anno, il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del ricorrente ad istanza di cui l'usciere affermerà d'intimare il ricorso: 2. il nome, il cognome ed il domicilio dell'usciere colla designazione del tribunale o del giudice cui egli è addetto; il nome, il cognome e l'abitazione del reo colla menzione della persona a cui sarà lasciata copia del ricorso e del detto atto, al quale potranno unirsi le copie di ogni altro documento che il ricorrente stimi di dover produrre in sostegno del ricorso.

4. Se nella intimazione siavi accaduto qualche difetto, il supremo consiglio di cancelleria vedrà se il ricorso debba intimarsi di nuovo; eccetto se, mancando la data, sieno scorsi i fatali, come si dirà nell'articolo seguente, ovvero se il ricorso sia intimato da un usciere cui dalle leggi di procedura è proibito di fare intimazioni nel luogo, o alle persone che debbono essere intimate.

5. Il ricorso dovrà intimarsi alla parte fra il termine di tre mesi da decorrere dallo stesso giorno della intimazione della decisione diffinitiva della gran corte, fatta a persona o domicilio, sotto pena di decadenza; eccetto i casi contenuti negli art. 508, 509, 510, 511 e 512 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili.*

6. Nello stesso termine e collo stesso ricorso che si produce contro le decisioni diffinitive, può prodursi querela anche contra le decisioni preparatorie ed interlocutorie, giusta l'art. 515 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili.*

7. Il termine suddetto, se la decisione diffinitiva è stata profferita in contumacia, decorrerà scorsi gli otto giorni ne' quali alle parti è permesso di produrre l'opposizione.

8. La parte intimata potrà in qualunque stato della causa, ed anche dopo aver notificata la sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentemente il ricorso, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

9. Tra un mese a contare dal giorno della intimazione del ricorso, il ricorrente principale dovrà esibire il ricorso, con tutti i documenti notificati alla parte, presso il segretario della gran corte dei conti pe' dominii al di quà del faro, e presso il cancelliere della medesima gran corte de' conti pe' dominii al di là del Faro, sotto pena di decadenza.

10. Il segretario generale della gran corte de' conti in Napoli ed il cancelliere della gran corte de' conti in Palermo terranno un registro nel quale noteranno il giorno in cui i ricorsi ed i documenti de' quali si parla nell' art. 12, saranno presentati.

Gli estratti di questi registri faranno fede del tempo in cui il ricorso o la risposta sarà presentata.

11. Dovrà il ricorrente di unita al ricorso esibire copia legale della decisione impugnata.

12. Sarà in libertà della parte intimata di notificare nell' indicato secondo termine una risposta al ricorso con quei documenti che crede. Questa risposta sarà del pari depositata nella rispettiva segreteria o cancelleria della gran corte de' conti.

13. Ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere un atto della presentazione del ricorso, o della risposta al ricorso esibita nella segreteria o cancelleria, dal segretario o cancelliere di quella gran corte de' conti.

14. Terminato il quarto mese, o anche prima se le parti abbian prima di detto termine prodotto nelle cancellerie i ricorsi e le risposte, il rispettivo procurator generale presso la gran corte de' conti invierà immediatamente al nostro segretario di stato ministro cancelliere tutte le carte.

Lo stesso procurator generale potrà rimettere separatamente le sue osservazioni, senza che per altro ciò possa ritardare la trasmessione delle carte.

15. Occorrendo che una delle parti abbia ad esibire nuovi documenti, potrà, dopo averli prima intimati alla parte, esibirli al segretario generale del supremo consiglio di cancelleria.

16. Nei ricorsi non potranno prodursi nuove domande, meno che pe' casi indicati nell' art. 528 delle *leggi della procedura ne' giudizi civili*.

17. Potrà con particolar ricorso intervenire in causa chiunque abbia dritto di formare *opposizione di terzo*.

18. Il supremo consiglio di cancelleria delle due camere di giustizia e degli affari ecclesiastici, e dell' interno e finanze, senza l'intervento dei consiglieri aggiunti della camera di guerra e marina, esaminerà nel merito i ricorsi delle parti e ci rassegnerà il suo avviso, a termini della legge de' 12 di dicembre 1816: e Noi, udito il nostro consiglio di stato, decideremo sui prodotti ricorsi.

19. Il nostro segretario di stato ministro cancelliere comunicherà al supremo consiglio di cancelleria la nostra sovrana risoluzione;

ed il segretario generale dello stesso consiglio ne darà a chi di dritto le spedizioni da lui firmate. Queste spedizioni saranno esecutive.

20. Tutti i nostri ministri segretarii di stato sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

CAPO II

DEI PRIVILEGI DELLA REAL TESORERIA

I beni del debitore appartengono ai suoi creditori, se tutti vi hanno un uguale diritto, poichè possono esservi fra loro cause legittime di prelazione. Queste cause sono il privilegio e l'ipoteca che han ciò di comune, di non aver alcun effetto tra il debitore e il creditore, ma soltanto pei creditori tra essi e gli acquirenti de' beni ipotecati: ma diversificano principalmente in quanto l'ipoteca desumendo la sua forza dalla convenzione espressa o presunta delle parti, ha effetto e grado soltanto dal giorno in cui l'obbligazione venne contratta, ed anzi nei casi ordinarii, dal giorno dell'iscrizione presa all'ufficio delle ipoteche; mentre in voce il privilegio essendo annesso unicamente alla natura del credito, senza che abbiasi alcun riguardo all'epoca in cui è stato contratto, dà al creditore che la invoca il dritto di essere preferito ai creditori anche ipotecarii a lui anteriori, salva la necessità dell'iscrizione in certi casi.

L'importanza della tesoreria, e le moltiplici sue attribuzioni meritavano alcun riguardo dal legislatore, e l'ottenne senza lesione de' diritti de' privati cittadini. Noi ne classificheremo i privilegi secondo le sue diverse incombenze, sia sui beni de' funzionarii contabili, sia sul ricupero delle spese di giustizia, sia finalmente nella materia delle contribuzioni dirette.

Quindi in tre distinte sezioni tratteremo: — 1.° Dei dritti della tesoreria sui beni de' contabili; — 2.° Dei dritti della tesoreria per lo ricupero delle spese di giustizia; — 3.° Dei privilegi della real tesoreria per la esazione delle contribuzioni dirette.

SEZIONE I.

DE' DRITTI DELLA TESORERIA SUI BENI DEI FUNZIONARII OBBLIGATI A RENDER CONTO

La reale tesoreria ha sui beni di questi contabili un privilegio o un ipoteca secondo la natura dei beni e delle circostanze.

Il privilegio si esercita sui mobili e sugl'immobili. Riguardo ai primi, tutti i mobili trovati nel luogo dell'abitazione del contabile si reputano appartenergli, in esclusione di quelli che si apparten-

gono alla moglie e che essa provi legalmente che sono a lei pervenuti, o che a lei apparteneva il denaro impiegato per acquistarli, e ragionevolmente; la presunzione della legge è che i mobili appartengono al marito, e contro le presunzioni legali non è ammessa veruna pruova, purchè la legge stessa non l'abbia riservata. Ora essa non ha fatto questa riserva se non a carico di una *giustificazione legale*: quindi non argomenti o presunzioni; ma vi bisognano documenti legittimi che possono indurre l'animo del giudice a credere che i mobili suddetti appartengono veramente alla moglie. Questo privilegio però non si eserciterà se non dopo quelli enunciati negli articoli 1970, e 1971 delle nostre *leggi civili*.

In quanto agli immobili, questo privilegio ha luogo:

1.° Su quelli acquistati a titolo oneroso dal funzionario obbligato a render conto, posteriormente alla sua nomina; poichè si presumono acquistati col danaro che essi hanno incassato a motivo delle loro funzioni:

2.° Su quelli acquistati allo stesso titolo, e dopo la stessa epoca da sua moglie, tuttochè separata di beni, a meno che non provi legalmente l'origine del danaro impiegato per acquistarli.

Ma questo privilegio non ha luogo se non coll'obbligo della iscrizione, che dev'esser fatta entro due mesi dal giorno del registro dell'atto di acquisto; altrimenti scorso questo termine, vale soltanto come ipoteca, ed ha grado dal giorno dell'iscrizione. Non può però pregiudicare in alcun caso ai creditori privilegiati giusta l'art. 1972, allorchè abbiano adempiuto alle condizioni prescritte per ottener privilegio; nè ai creditori designati negli art. 1273 e 1974 nel caso ivi preveduto; nè ai creditori del proprietario precedente, i quali avessero sul beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dalla iscrizione validamete iscritta (ll. cc. art. 1980).

In quanto agl'immobli appartenenti al funzionario contabile prima della sua nomina; ed a quelli acquistati dipoi altrimenti che a titolo oneroso, la reale tesoreria vi ha una semplice ipoteca legale che ha grado soltanto dal giorno dell'iscrizione (art. 1981 e 1982).

Sotto pena di destituzione e de'danni ed interessi venne ingiunto a ricevitori del registro, ed ai conservatori delle ipoteche di richiedere o di fare in vista degli atti suddetti l'iscrizione a favore della tesoreria, e per la conservazione de' suoi dritti, sugl'immobili acquistati o alienati dal contabile.

Le cauzioni dei contabili che consistono in iscrizioni sul gran libro immobilizzate, o in denaro versato nella cassa di ammortizzazione, servono ad assicurare particolarmente i diritti del pubblico tesoro. Su tali cauzioni esso gode un privilegio, a fronte del quale tace ogni altro privilegio di qualunque siasi creditore. Niuno può attentare su quelle somme, fino a che, dopo la discussione del conto legittimamente renduto siasi dichiarato che il contabile non ri-

sulla debitore di veruna quantità per la percezione o amministrazione tenuta. Nondimeno la cauzione che si dà in beni stabili non può recar pregiudizio alcuno ai diritti acquistati anteriormente da terzi. Ma il privilegio del tesoro dovrà in questo caso conservarsi colla iscrizione (art. 1984.)

Chiunque soddisfa ciò che al tesoro è dovuto, subentra ne' diritti e privilegi del medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione (ivi art. 1984.)

La prescrizione dei diritti del tesoro a vantaggio de' funzionarii obbligati a render conto, decorre soltanto dal giorno in cui la loro amministrazione è cessata, ed han dato il loro conto (art: 2135). Diversamente riguardo ai detentori de' loro beni, ai quali dove applicarsi la disposizione dell' art. 2074. — Ma come di sopra cennammo, parleremo con maggior precisione della contabilità e dei contabili nell' ultimo capo di quest' appendice.

SEZIONE II.

DEI DRITTI DELLA TESORERIA PER LO RICUPERO DELLE SPESE GIUDIZIALI.

L' azione pubblica per la persecuzione de' misfatti e dei delitti è inerente ad ogni ben ordinato governo; ma quest' azione non si può esercitar senza spese; quindi l' obbligo dello stesso governo di anticiparle, col dritto di ricuperarle da chi di dritto. Ora su questo rimborso è stato accordato alla tesoreria un privilegio che si esercita sui beni mobili o sugl' immobili del condannato.

Ma che s' intendono per spese di giustizia? Sono comprese in questa denominazione, dice l' art. 2 del real decreto del 15 gennaro 1817, le indennità:

1. di viaggio e di soggiorno dovute ai testimoni ed ai periti di arti meccaniche.
2. di viaggio o di soldi de' medici e chirurgi fiscali;
3. d' indennità annuale dovuta ai membri delle camere notariali per le loro perizie;
4. di viaggio e di vacazioni de' periti di arti liberali;
5. di viaggio e di soggiorno degli uscieri;
6. di viaggio e di salarii de' cancellieri;
7. di viaggio e di vacazioni de' giudici;
8. di trasporto e di nutrimento degli arrestati per effetto del giudizio penale;
9. di trasporto di lettere e di carte per l' istruzione del processo;
10. di spese di stampa de' giudizii pronunziati;
11. di spese di esecuzione di sentenze;
12. e delle spese di procedimento di uffizio in materia civile.

Ma si avverta, che non si ha luogo all' anticipazione di dette spese quando vi sia parte civile nel giudizio penale, salvo in caso della di costui indigenza comprovata con certificato del sindaco locale

e verificata dall' intendente o sottintendente (art. 6 e 7 cit. dec.) Ma sarà giudicato indigente l' individuo, sempre che non sia portato come contribuente ne' ruoli della fondiaria per somma maggiore di ducati sei, come venne spiegato col real decreto del 20 settembre 1818.

Conosciuto quali siano le spese di giustizia che debbonsi anticipare dalla tesoreria, si è creduto espediente di accordare alla medesima un privilegio per ricuperarle, che si esercita su i mobili e sugl' immobili del condannato (ll. civ. art. 1980.)

Non si esercita però su i mobili se non dopo tutti i privilegi indicati nei citati art. 1970 e 1971; ed inoltre dopo il pagamento delle spese fatte per la difesa personale del condannato (ivi art. 1989.)

In quanto agl' immobili, questo privilegio non ha luogo che coll' obbligo della iscrizione entro due mesi da computarsi dal giorno della condanna; scorso il quale termine, il tesoro non ha più che una semplice ipoteca, conformemente all' art. 1999 ll. cc. (art.1990)

Anche quando l' iscrizione siasi fatta in tempo utile, questo privilegio non si esercita che dopo:

1. I privilegi indicati negli art. 1970 e 1972 ll. cc.

2. Le ipoteche legali che non hanno bisogno d' iscrizione, e che sono anteriori al mandato d' arresto, o alla sentenza di condanna, se non avvi mandato di arresto;

3. Le altre ipoteche inscritte prima del privilegio del tesoro, e risultanti da atti aventi una data certa anteriore al detto mandato o sentenza;

4. Le spese fatte per la difesa personale del condannato (ivi art. 1991).

La disposizione notata nel n.° 3 ha avuto per oggetto l' impedire ai prevenuti di contrarre durante la loro detenzione obbligazioni simulate per mezzo delle quali potessero sottrarre i loro beni all' azione del pubblico tesoro. La legge non si spiega affatto sopra gli atti fraudolenti che avessero potuto stipularsi dal condannato prima del mandato di arresto o della sentenza di condanna, e perciò tali atti van rimessi al dritto comune. Non si spiega neppure su le alienazioni fatte dopo il mandato o sentenza suddetta; ma pare che esse siano mantenute qualora non fossero fatte in frode, e siasi seguito il disposto nell' art. 917 delle leggi di procedura civile; non essendo questa la prima volta che gli acquirenti siano trattati più favorevolmente de' creditori.

Ma che dirassi dei garanti? Quegli che si è reso garante del contabile a fronte del governo e dei pubblici stabilimenti ha contra il contabile garentito la stessa ipoteca legale alla quale questi è soggetto verso il governo? No. Niuna legge ammette questa ipoteca a favore del garante, e le ipoteche legali non debbono moltiplicarsi ad onta della legge. L' ipoteca legale ha luogo contro i garanti de' contabili come ha luogo contro questi ultimi a favor del

tesoro ed altri pubblici stabilimenti? No, e per la stessa ragione. L'ipoteca risultante dalle obbligazioni de' garanti, deesi riguardare come una ipoteca puramente speciale, sommessa alle formalità della iscrizione stabilita dalle leggi civili (V. Grenier su le ipoteche sezione 3. n. 292.

Ben diverso però sarebbe se taluno avesse soddisfatto ciò che al tesoro è dovuto; mentr' egli subentra ne' diritti e privilegi del tesoro medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione (ll. civ. art. 1985)

Col citato decreto del 13 gennaro 1817 stabilissi il sistema per lo pagamento e rimborso delle spese di giustizia; e tra le altre cose ivi si prescrisse, che in ogni processo si dovesse inserire lo stato della possidenza dell' inquisito o il certificato della sua indigenza; e che resa esecutoria la sentenza portante condanna al rimborso di dette spese, il controloro addetto a questo ramo dovesse prender l' iscrizione ipotecaria a norma della legge su tutti i beni del condannato. Vi si aggiunge che quando la condanna al rimborso fosse pronunziata contro un figlio di famiglia che nulla possegga di proprio, i genitori fossero tenuti al rimborso nel caso soltanto che il delinquente fosse domiciliato sotto lo stesso tetto co' genitori, e non fosse giunto all' età di anni 18 compiti nel tempo del delitto: questo rimborso però non potrà eccedere la quota che sarebbe spettata al figliuolo se nel tempo del delitto si fosse aperta la successione paterna.

Si avverta finalmente che nelle leggi di procedura ne' giudizii penali, si diedero luogo alle seguenti disposizioni:

Art. 123. Il denaro depositato e gl' immobili che servono di cauzione saranno destinati per privilegio.

1. al pagamento delle riparazioni civili e delle spese fatte dalla parte civile;

2. alle ammende;

Il tutto senza pregiudizio del privilegio dell' amministrazione generale del registro e bollo per le spese di giustizia anticipate.

Art. 124. Il ministero pubblico, la parte civile, e gli agenti dell' amministrazione del registro e bollo potranno prendere la iscrizione ipotecaria dopochè l' obbligo è stato fatto in cancelleria. La iscrizione presa ad istanza della parte civile sarà anche a profitto del tesoro pubblico, e viceversa.

SEZIONE III.

DEI PRIVILEGI DELLA REAL TESORERIA PER L' ESAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE

Noi vedemmo in un apposito articolo di quest' opera, l' importanza di questo principal' espediente delle rendite dello Stato; parto

maggiore e la più sicura delle finanze del regno, la più antica di tutte le contribuzioni e la più giusta. Ma inutile si renderebbe tanto pregio se di essa si attraversasse per qualsisia cagione l'esazione; la tesoreria obbligata alle spese tutte inerenti allo Stato, si vedrebbe priva della maggiore e della più certa sua risorta. Ecco perchè si è dato alla medesima un privilegio su questa esazion che forma l'oggetto di questa appendice.

Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzioni dirette gode il privilegio sopra ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni, e rendite dei beni soggetti alla contribuzione (ll. cc. art. 1986); ma non già sugl' immobili de' contribuenti per cui non ha diritto di perseguitarli nelle mani de' terzi possessori : esso può solo venire a contributo sul prezzo, nel caso che sia ancora dovuto.

Nè questo privilegio si estende al di là di due annate, la scaduta e la corrente (ivi art. 1986) ; e ragionevolmente. Il privato creditore dovea prevedere che sarebbe stato a lui preferito il tesoro per l' annata scaduta ; ma non lo poteva per le antecedanti, le quali neppure si fossero pagate per colpa ed oscitanza dell' esattore, il quale avrebbe dovuto sequestrarne i frutti. Or questo privilegio si esercita non ostante tutti gli altri sequestri nelle mani di un terzo che gli fossero stati notificati.

In conseguenza di questa disposizione tutti i fittuari, inquilini, economi, notai, uscieri ed altri depositarii o debitori di danaro proveniente dai frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, sono tenuti, sulla dimanda ad essi fatta da' percettori ed esattori, di pagare per conto dei debitori e sull' ammontare dei frutti ch' essi debbono o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi. Le ricevute dei percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, debbono essere loro imputate a conto; e ciò salvo sempre il diritto de' terzi antecedentemente acquistato (ll. cc. art.° 1987.)

Sono ciò non ostante frequenti le controversie relative alla tassa, alla ricuperazione, ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati antichi in conformità delle leggi, specialmente pel sequestro degli effetti mobili per tal pagamento, de' quali si domandasse la rivendicazione. Importava che le quistioni suddette fossero con celerità risolute, perciò non all' autorità giudiziaria, ma all' autorità amministrativa furono esse sottoposte dalla legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Sono dunque alla medesima sottoposte le quistioni che riguardano sia la natura della imposizione; sia la regolarità o l' eccedenza del carico; sia finalmente la mancanza de' cassieri e degli esattori.

Giova qui far conoscere.

1.° Che gli arretrati della contribuzione diretta sono a carico

dell'acquirente ; per la ragione ch'era obbligato a prender conto dal venditore del fondo se avesse o pur no saldato l'imposizione che su di esso gravitava.

2.° Che la esecuzione per la riscossione di questa contribuzione può farsi economicamente per mezzo di piantoni ; ma non si può procedere a pignoramento se non per mezzo dell'autorità giudiziaria ; anzi col real rescritto del 31 ottobre 1821, ricordandosi di essere della competenza dei giudici di circondario il procedere ai sequestri a motivo di ritardato pagamento delle contribuzioni, si dichiarò tal competenza senza limitazione di somma qualunque.

CAPO III.

DELLA CONTABILITÀ DELLO STATO E DEI CONTABILI

SEZIONE I.

DELLA CONTABILITA'

Dicesi contabilità il calcolo del dare ed avere di una amministrazione, ed è l'ultimo punto in materia di finanze, giacchè tutte le operazioni finanziere non possono terminare senza un rendiconto. Noi esamineremo le regole della contabilità in generale ; i mezzi di cui si serve ; la correzione degli errori ; i gradi che deve percorrere quella dello stato e de' comuni.

§ 1.

Regole principali di contabilità.

Ogni contabilità ha necessariamente due parti, quella *attiva* che riguarda gl'introiti, e quella *passiva* che riguarda gli esiti. Gl'introiti sono fissati dalla stessa amministrazione e possono riguardare il danaro effettivo, ed i generi che si raccolgono; dell'uno come degli altri devesi tener conto, ed a seconda che si fanno le esazioni, notarle nel registro d'introito in classi separate. Gli esiti debbono avere la rispettiva loro giustificazione.

Quindi l'incarico del ragioniere è di osservare se le partite tutte esprimano bene la causale della eseguita esigenza ; che la somma corrisponda col titolo al quale si riferisce ; che siasi esatta alla rispettiva scadenza tanto per le esigenze ordinarie che per quelle straordinarie o variabili ; che il prezzo de' generi si trovi in corrispondenza col prezzo corrente in commercio; che le cifre portate in abbaco corrispondano a quelle descritte in lettere ; e che le partite di esito siano tutte appoggiate ai rispettivi documenti a tenore delle stabilite disposizioni.

La secònda regola consiste nella scrittura, quale è di due specie *semplice* cioè e *doppia*. La scrittura semplice è quella che si riferisce alla tenuta dei conti con quelle persone che hanno interesse immediato coll'amministrazione; i quali si reggono per loro stessi senza conservare rapporto con altri. La scrittura doppia, che meglio direbbesi *comprovata*, è quella che formando debito ad un conto, costituisce credito ad un altro, vale a dire consiste nel fare a tempo stesso scrittura tanto di *dare* del conto di colui che ha ricevuto, quanto di *avere* di colui che ha dato, richiamando vicendevolmente la stessa partita.

Ora deve il ragioniere badare se sia stata ben portata la scrittura semplice in modo da far conoscere sott'occhio la situazione delle parti corrispondenti, sotto il rapporto appunto della Cassa; e dove la legge ha richiesta la scrittura doppia, se sia stata essa ben eseguita, onde ricavare da essa tutti i lumi possibili.

Terza regola è il *rendiconto*. Ogni amministratore è tenuto di render conto della propria gestione nell' epoche prefisse dalle leggi e dai regolamenti, ed innanzi alle autorità a tal uopo destinate.

Tale atto per essere legale dee riportare la fedele trascrizione dei registri d'introito e di esito da'quali è desunto. Dee con precisione indicar nell'intestazione il titolo dell'azienda e l'epoca che abbraccia. Dee partire dalla resta che fosse riportata da quello antecedente e quindi continuare la trascrizione delle partite successive ; dev'esser chiuso, formando il totale dell'introito che costituisce il debito della persona che rende il conto ; e quindi nel fine formarsi il ristretto, dibattendo l'introito coll'esito: ristretto che si mette in quella parte che prepondera , detraendosi l'altra somma minore, per costituire la resta in debito o in credito. Ordinariamente il rendiconto dell'introito non ha bisogno di giustificazione; ma è massima in amministrazione che il rendiconto dell'esito debba essere accompagnato dal volume o fascicoli dei documenti giustificativi marcati con numero d'ordine progressivo , quale indicazione dev'essere richiamata in tutte le partite del rendiconto.

Si comprende l'importanza di questa regola, mentre il rendiconto è il compimento di ogni contabilità; salvo l'esame che deve farsi di esso dall'autorità incaricàta, e salvo le revisioni ne'casi ordinati. Noi ne abbiamo parlato altrove , ma quì qualche cosa riassumeremo perchè questo trattato della contabilità sia il più che si possa compiuto.

§ 2.

Dei mezzi cui suole la contabilità avvalersi.

Metteremo in primo luogo i *giornali*, i quali sono il giornale d'introito e quello di esito, tutti e due legati con progressiva numerazione. In ciascuna pagina debbono essere tracciati due margini, uno

a sinistra, l'altro a destra: in quello si nota la cartolazione della scrittura nel di cui conti aperti sono le partite ragguagliate, nell'altro suddiviso per le unità e per le frazioni si scrivono le somme in cifre arabiche: nel corpo tra l'uno e l'altro margine vengono trascritte le partite, apponendovi in fronte la data. La descrizione di queste partite deve portare il nome e cognome della parte pagante, la somma incassata espressa in lettere, le clausole del seguito incasso. Se l'azienda comprende generi, deve tenersene separato registro suddiviso per quante sono le specie in diverse colonne colle relative intestazioni, in ciascuna delle quali possano segnarsi le cifre che appartengono rispettivamente e che nel margine destro si notino le quantità in vece delle valute.

2. I *mandati* di pagamento. Sono essi quegli ordini che l'amministratore principale dirige al cassiere, depositario, o altro incaricato per sborsare le somme che deve o che gli piace far pagare a terze persone, le quali le riscuotono su la presentazione del mandato. Deve perciò presentare in fronte il titolo dell'amministrazione, quindi succede l'estinzione del mandato coll'indicazione della persona che paga, e di quella a cui favore è ordinata la somma da pagarsi, la causa per la quale deve eseguirsi, e la notizia del documenti in appoggio. Indi la firma dell'amministratore e il registro nella sua cancelleria. Due elementi principali giustificano la tratta dei mandati, cioè la legittimità del credito e quella della persona a cui favore si ordina il pagamento.

3. *Mandati vincolati*. Sono propriamente quelli che mentre ordinano il pagamento di una somma, la rendono immobile dalla cassa, per essere contestualmente versata in un altro conto: ovvero prescrivono che immediatamente ed identificamente sia la somma stessa versata in altra cassa. L'esecuzione di tal vincolo rimane assolutamente alla responsabilità della cassa, su cui è tratto il mandato — Vi son compresi tanto quelli mediante i quali si ordina una somministrazione ad oggetto di erogarla in un tale o tale altro uso, quanto gli altri effetti ad una determinata destinazione. È necessario di esprimere in tali mandati l'uso che deve farsi della somma ordinata, perchè cada precissmente nei conti di quelle spese, che l'incaricato dovrà rendere.

4. *Registri ausiliarii*. Essi sono il *giornale* di cassa che si suddivide per l'introito e per l'esito: il *registro de' mandati tratti*, ed il *registro de' mandati estinti*. Questi tre sono assolutamente necessarii quando l'amministrazione sia formalmente piantata; altrimenti deve supplirsi cogli stati di situazione. Servono essi pure per le operazioni secondarie, come per indicare il prezzo diverso da quello del reale acquisto, o per retribuzione di quota, provvisione, agenzia diversa, aggiungendovi la colonna opportuna, o suddividendola.

5. *Libro maestro*. Questo deve avere il suo giornale a foggia di registro distribuito con un primo margine per riportarvi la scrit-

turazione, ed un secondo per apporvi il numero d'ordine delle partite: quindi il mezzo del foglio è destinato per la descrizione delle partite stesse, ed all'estremità si lascia la colonna per riportarvi le cifre. S'incomincia dallo stato che ne forma la pianta, e proseguendo per ordine di data la registrazione delle altre partite che formano il movimento dell'anno, si ultima con quelle colle quali riman chiusa la scrittura del libro maestro.

6. *Stralcio.* Quando un'amministrazione cessi o possa reputarsi cessata, siccome non possono essere esauriti contemporaneamente gl'interessi, conviene continuare la scrittura allo scopo di fissare tutti i reliquati attivi e passivi. Questa scrittura dicesi di *stralcio* ch'è indipendente dalla nuova gestione, ma che forma seguela, proseguimento immediato a quella colla quale veniva condotta l'amministrazione mentr'era in vigore, fino a che la materia resti totalmente esaurita sia colle rettificazioni, sia colla cassa.

7. *Sindacazione.* Essa non deve limitarsi all'esame de' documenti e carte contabili in appoggio ai pagamenti, che dicesi *materiale*, e di cui abbiam formata la prima regola della contabilità, ma si estende a tutta la gestione morale dell'amministrazione, che è molto più interessante. Quindi l'esame se i rami attivi danno un prodotto corrispondente alla loro forza naturale; se quelli passivi sono analoghi alla loro entità; se quelli ove l'attivo deriva dal passivo e viceversa, conservano la loro giusta proporzione, e nel caso di qualunque sbilancio è istituto dal sindacatore indagarne le cause così permanenti che transitorie, e proporre quelle misure per ripararvi.

8. *Ripartimenti o Riparti.* Il senso proprio della parola esprime bastantemente lo scopo di questa operazione, poichè con essa si ripartono le partite che compongono un conto qualunque nei diversi articoli cui si riferiscono ed alle diverse intestazioni. Da ciò risultano due vantaggi: 1.° che con tanta maggior facilità possa eseguirsi la *scritturazione*, ossia ragguaglio del conto in scrittura; 2.° e più facilmente si esegue la sindacazione, mentre a colpo d'occhio si rileva se si congiungono i saldi o se siano difformi. Questo riparto ha luogo egualmente in qualunque altro caso, sia che riguardi rendite, sia che si riferisca a spese.

9. *Bilancio.* È quell'atto mediante il quale vien reso il conto della gestione cui si riferisce: conto non isolato, ma estratto da una scrittura legale comprovata e documentata, e deve contenere due dati: la somma lasciata nell'esercizio precedente e quella che trova effettivamente al chiudere dell'esercizio che si bilancia, avuto a calcolo l'avanzo o disavanzo ottenuto in questo ultimo. Quindi l'obbligo di soddisfarsi col bilancio due assunti, l'uno contabile, l'altro amministrativo. Pel primo è necessario che il bilancio abbracci tutte le parti dell'amministrazione nel suo complesso, e ponga a cimento i due dati eterogenei suddetti. Pel secondo, è

necessario che si dimostri la forza di ciascun ramo grezzo e netto; grezzo per conoscere se la rendita o la spesa stia in proporzione ed in qual grado colla causa produttiva, e netto per esaminare quale minorazione soffre ciascun ramo di rendita dalla spesa che gli è relativa, e quale alleviamento goda la spesa dalla rendita che l' è inerente. In tal guisa nulla rimane oscuro, poichè si dà conoscenza tanto del risultamento naturale, quanto dell' effetto sostanziale da ciascun ramo apportato all'amministrazione.

Quantunque vi siano diversi sistemi per la formazione de' bilanci, il più comune è quello di formare un *primo prospetto* in cui venga riportato l' attivo e passivo del bilancio precedente; in un *secondo prospetto* trascriversi l' entrata ed uscita generale tale quale nella sostanza risulta dal libro maestro; ed in *terzo luogo* lo stato generale dell'attivo e passivo esistenti al chiudere dell'esercizio cui si riferisca il bilancio. Da questi tre stati ecco come si forma il bilancio. Si pone alla sinistra l' importo dell' attivo preesistente, cioè di quello in essere alla chiusura dell' esercizio precedente, quindi l' importo totale delle rendite, e finalmente l' importo passivo in essere alla chiusura dell' esercizio del quale si presenta il bilancio. Dalla parte destra poi si pone l'importo del passivo preesistente, quello dell'uscita generale ossia della spesa, ed in ultimo l' altro dell' attivo che esiste al chiudere dell'esercizio, e sommate le tre partite dall' una parte e dall' altra, debbono le due somme venire perfettamente eguali.

10. *Stato discusso.* Esso in contabilità dicesi *preventivo*, in quanto che previene lo sbilancio che potesse accadere nell'amministrazione. Questo stato dunque deve essere quello che dimostri la base solida dell' amministrazione, cioè il diritto attivo e passivo che lo compete; poichè tutto ciò che può accidentalmente avvenire forma un altra tesi.

Questi stati contengono l' attivo di ogni amministrazione, e per la parte passiva sogliono distinguere le spese in ordinarie, straordinarie ed imprevedute. Possono essere stabili e per più anni; possono avere una variazione anche in ogni anno.

Giovano essi non solo per la formazione e per la sindacazione de' conti, non che per lo riparto de' diversi oggetti de' quali trovasi incaricata un' amministrazione; ma più d'ogni altro giovano a frenar l' arbitrio degli amministratori, i quali non possono trascurare le rendite senza loro responsabilità, nè eccedere le spese, il che sarebbe a loro danno, perchè non ammissibili; nè finalmente invertire le rendite in altro uso.

11. *Corollario.* Dicesi così quella scrittura che riunisce i risultamenti delle scritture parziali de' diversi rami di amministrazione, e si adopra anche il controllo in quanto si risultamenti suddetti; come abbiam veduto nel rendiconto della cassa di ammortizzazione.

12. *Dare ed avere.* Significa dar debito e credito in una contabilità, ossia *caricare* o *discaricare* un conto cui convenga l'uno o l'altro. Non tutte le volte un conteggio reca l'obbligazione di dare o un diritto di avere, ma sono dedicati a rappresentare verso l'amministrazione il cumulo delle rendite e dei pesi decorsi a profitto o carico suo, che stanno in questo caso in luogo dei debitori e dei creditori.

§ 3.

Correzione degli errori nei conti scritturati.

Nella moltiplicità delle operazioni è probabile, che degli equivoci possono occorrere. Questi sogliono essere di tre specie. Della prima specie possono considerarsi gli equivoci d'intelligenza; tanto per avere male appreso qualche espressione di contratto od altro documento, che sia servito di base alla scritturazione, quanto per la mancanza di qualche documento, che da poi ricevuto induca diversità sulle cose antecedentemente ritenute: della seconda specie sono quelli derivanti da errori di calcolazioni; e della terza specie finalmente sono le semplici materiali erroneità.

Gli errori che possono essere occorsi per mala intelligenza dei patti, o per mancanza di documenti, siccome avranno cagionato, non solo che sia accreditato e rispettivamente addebitato ai due conti in corrispondenza una somma diversa dal giusto, ma benanche ha potuto accadere che le espressioni delle partite sieno erronee; la correzione dovrà aver luogo tanto nella cifra, quanto nelle espressioni. Per eseguir ciò nel caso di cui si tratta, non si ricorre giammai a rasature, perchè dovendosi praticare così nelle partite passate a debito, come in quelle passate a credito, non resterebbe traccia che provasse la necessità della correzione, si attaccherebbe la sostanza della scrittura, e per conseguenza si indurrebbe un vizio capace di far vacillare la sua legalità; ma l'errore si emenda passando un altra partita in ambedue i conti relativi, mercè la quale venga corretta tanto la cifra, quanto le espressioni, enunciando nella partita di rettificazione la ragione della emenda, il nuovo dato che viene sostituito, ed il documento su cui l'emenda stessa è basata.

Diverse conseguenze può apportare lo scoprimento di errori di questa natura: può derivarne in fatto la necessità di aggiungere altra somma a quella già scritturata: può viceversa occorrere di minorare la somma scritturata; può ancora accadere, che debba la somma stessa eliminarsi assolutamente. Ferma pertanto la regola che non debba giammai ricorrersi alla rasatura, nel primo caso si passa un'altra partita di supplemento, la quale deve avere lo stesso giro di quella precedente, che con questo mezzo soffre am-

pliazione; all'opposto, negli altri casi contemplati in seconda e terzo luogo, la diminuzione, ovvero l'eliminazione si pratica mediante partite a contrapposizione, cioè a dire passando a debito di quel conto, il di cui credito debba diminuirsi o eliminarsi le partite che costituiscono la somma portante la diminuzione o eliminazione, e così viceversa dovrà operarsi nel caso opposto.

Passando a trattare degli errori della seconda specie, cioè di quelli derivanti da difetto di calcolazione, occorre distinguere i casi, in cui gli elementi risultanti dalla partita scritturata stiano a dovere, e che emerga chiaramente dai medesimi l'errore di calcolazione della partita ossia della cifra, dagli altri nei quali l'errore informi tutta la partita. Nella prima ipotesi, siccome può parificarsi ad un errore materiale, e molto più perchè restano intatti gli elementi che servirono di base al calcolo, è innocuo il ricorrere all'espediente della rasatura per correggere la cifra erronea; ma altronde nell'altra ipotesi volendo operare con regolarità, la correzione deve effettuarsi mediante il passaggio di altra partita, che rettifichi tanto nell'importo quanto nelle espressioni quella erronea. Qual partita di rettificazione deve passarsi o susseguentemente a quella da correggersi, quando essa importi aumento alla somma già scritturata; ovvero a contrapposizione nel che importi diminuzione. Le correzioni, sia in un modo sia in un altro che vengano operate sopra un conto, è indispensabile effettuarle in modo precisamente eguale sull'altro in corrispondenza, ove le partite scritturate si riferiscono.

Resta a farsi parola degli errori puramente materiali, che possono consistere in aver notato nella descrizione della partita una cifra, e portata fuori una diversa; nell'aver data risorta ad una partita per una cifra diversa da quella portata nel primo conto, ove la partita stessa si trova scritturata, nell'aver equivocato in qualche riporto o in qualche somma. Siccome in qualunque di questi casi la ragione della correzione resta sempre provocata dai dati preesistenti o corrispondenti, in guisa che rimane escluso ogni sospetto di dolosa viziatura, così può ricorrersi francamente al partito di effettuare la correzione mediante rasatura della cifra erronea.

Molte volte accade di avvedersi dell'errore in tempo, che i conti in cui restano comprese partite erronee hanno avuto lo sfogo che ad essi conviene, essendo stati già ristretti e pareggiati in guisa che riferiti dall'uno all'altro, com'è di regola, sono comuni a costituire le entrate ed uscite parziali, quindi da queste a quella generale, e talvolta ancora essa saldata si trova riferito il risultato al conto degli avanzi e disavanzi. Accadendo questo caso, è certo che l'errore da qualunque siasi causa prodotto, è stato precisamente eguale nelle due partite in correlazione, perchè diversamente avrebbe fatto ostacolo al bilancio e conseguentemente al-

la chiusura della scrittura, e perciò deve sanarsi mediante il passaggio di partite suppletorie, o di deduzioni, cioè a parta inversa. La nuova partita non si passa al conto immediato, ove quella erronea ha avuto il primo riferimento, ma percorrendo di conto in conto si passa nell'ultimo, ove la partita erronea abbia influito, e non si trovi ancor pareggiato; in guisa che se la scrittura fosse del tutto compita, e si trovasse aver chiuso il conto di entrata e di uscita generale, avendo riferita la partita di paraggio al conto degli avanzi e disavanzi, in quest'ultimo conto si passa la partita di correzione in quel senso, che deve operare. Avvertendo però, che (ove particolarmente accada di doversi effettuare la correzione sopra altro conto, che su quello immediato ove si dovrebbe) è necessario di esprimere, oltre le ragioni che comandano la correzione stessa, anche il conto in cui trovasi riferita la partita erronea.

§ 4.

Dei gradi che deve percorrere la contabilità

Tutte le operazioni finanziere terminano coll'appuramento dei conti secondo gli stati d'introito e di esito, il cui equilibrio è l'oggetto speciale della contabilità generale. Ma essa ha più gradi da percorrere prima di giungere a questo diffinitivo appuramento e questa scala di gradazione andiamo a percorrere in questo paragrafo.

Il primo grado è quello della contabilità comunale. Essa è stabilita presso il cassiere di ciascun comune, ed un controllo si tiene nella cancelleria per le riscossioni e gli ordinativi de' pagamenti, non che una corrispondenza di bilanci e registri tanto nell'intendenza che nel ministero dell'Interno. Il conto dell'amministrazione e del peculio comunale dee rendersi in ogni anno, innanzi al rispettivo decurionato tanto dal sindaco pel conto morale, quanto dal cassiere pel conto materiale. Il decurionato scégiie nel suo seno due o più deputati per esaminare, verificare questo conto e farne rapporto; sul quale il decurionato suddetto approva o disapprova l'amministrazione tenuta ed assolve o condanna il sindaco. Questa deliberazione colle osservazioni del sottitendente cui va diretta, vien rimessa all'intendente, il quale approva, rivoca o modifica la deliberazione decurionale: ma contro la determinazione dell'intendente sul conto morale suddetto compete il ricorso al sindaco ed al decurionato, e l'intendente preso l'avviso del consiglio dell'intendenza sul merito di tal ricorso rimette le carte al ministro dell'interno cui è riservata la risoluzione in questa materia (Legge del 12 dicembre 1816, articolo 262 a 269). Tutto dunque ivi si centralizza.

Riguardo al conto materiale del cassiere, questi dee presentarlo al sindaco che si trova in esercizio, il quale coll' assistenza del cancelliere lo verifica su i registri di contabilità, lo certifica conforme e lo spedisce all' intendente. Ma la discussione e liquidazione dei conti di questi cassieri comunali appartiene indispensabilmente ai consigli d' intendenza delle rispettive provincie; però colla seguente distinzione: i conti dei cassieri di quei comuni il cui stato discusso è riservato all' approvazione sovrana, dopo l' esame del consiglio d' intendenza debbono subire una revisione e discussione definitiva nella gran corte de' conti, al cui procurator generale sono rimessi dagl' intendenti, terminata la discussione de' consigli; mentre i conti degli altri cassieri comunali vengono discussi ed ultimati definitivamente ne' rispettivi consigli d' intendenza (ivi art. 270 a 276)

Per la contabilità delle rendite e delle spese del danaro regio nelle rispettive amministrazioni finanziere procede una delle camere della gran corte dei conti sul rapporto del razionale che ha esaminato il conto esibito dall' amministratore (art. 18 legge organica della gran corte de' conti.)

È lo stesso per i conti delle provincie secondo l'articolo suddetto, ma pel solo ricorso devolutivo, mentre il conto morale de' *fondi provinciali* va reso al consiglio provinciale, ed il conto materiale dei medesimi deveai rendere a giudicar definitivamente dal consiglio d'intendenza della provincia, giusta gli art. 170 e 171 della legge del 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Il citato art. 18 parla pure del giudizio della camera dei conti per quei comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re, ma deve intendersi per la revisone e discussione definitiva, giusta l'art. 274 della legge organica amministrativa; poichè anche i cassieri di questi comuni lo debbono rendere ai consigli d' Intendenza: che se mai ne' consigli suddetti si fossero alterati i principii generali di amministrazione, la gran corte suddetta deve farne rapporto al ministro dell' interno, il quale prenderà gli ordini del Re per ristabilirne l'osservanza (cit. art. 274.)

Ma non una, bensì tutte le due camere de' conti debbono esaminare e discutere i conti della tesoreria generale, e quella dei banchi; e deve unirsi ad esse anche la prima camera del contenzioso amministrativo per i conti del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, e per giuste considerazioni, come osservammo.

Sebbene la gran corte dei conti sia principalmente istituita per rivedere la contabilità altrui, pure vi sono due casi nei quali agendo quasi in primo grado di giurisdizione presentar deve un conto che va pur soggetto ad esame. Son essi quelli delle controversie relative: 1°. all' esecuzione dei contratti celebrati coi ministri segretarii di stato; 2.° ai lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi ministeri, sui quali il contenzioso amministrativo deve giudicare. Le parti che in questi casi son giudicate han dritto d'im-

pugnarne le decisioni, e l'art. 15 della legge organica della gran corte suddetta assegnando un termine di tre mesi per questo gravame, destinò la camera dell' interno e delle finanze del supremo consiglio di cancelleria per discuterlo. Coll' abolizione di questo supremo consiglio, essendosene passate le attribuzioni alla consulta di stato, ivi riposa quest' ultimo grado di contabilità.

SEZIONE II.

DEI CONTABILI E LORO DOVERI

§ 1.

Diverse specie di contabili

Chiamasi contabile generalmente chiunque sia obbligato a render conto. Ma siccome della pubblica amministrazione due sono i conti che debbonsi rendere l' uno *morale*, l' altro *materiale*, così noi vedremo la differenza tra queste due specie di contabili.

Il conto morale consiste nell' esposizione dell' andamento di una amministrazione durante il suo esercizio. È dunque un rapporto amministrativo anzichè un conto. È vero che in questo rapporto deve l' amministratore indicare i mezzi tenuti per assicurare, conservare migliorare i fondi o le rendite, e giustificare l' osservanza delle forme amministrative nelle operazioni da lui fatte, ma ciò non importa conteggio bilancio o altro mezzo di contabilità.

Il conto materiale consiste appunto in ciò, vale a dire all' esibizione dell' introito e dell' esito giustificato collo stato discusso o altro regolamento preventivo e dalle corrispondenti ricevute, riunito tutto e presentato con apposito bilancio dal quale apparisca il paraggio, o il divario colle opportune giustificazioni.

Tuttocchè diverso sia questo conto dall' altro, pure quei che lo rendono sono amendue detti contabili, ed il razionale della gran corte deve rivedere l' uno e l'altro.

In fatti col decreto de 24 novembre 1827 spiegossi che i direttori provinciali delle amministrazioni finanziere erano contabili morali, ossisno moralmente responsabili dell' esercizio delle loro funzioni, e come tali giudicabili dalle camere contabili della gran corte dei conti, e si aggiunge che nella responsabilità morale suddetta si comprendevano tanto le colpe di commissione che quelle di omissione.

Ora consiste l' esame di questo conto morale paragonando 1°. la somma totale versata dal contabile nelle casse pubbliche se in numerario o in documenti di esito colla somma percepita; 2°. la somma percepita con quella che era suo carico di percepire, che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire o ver-

sare nell'anno con quella dell'anno antecedente; deve in seguito analizzare le ragioni delle differenze; e finalmente indicare i mezzi di miglioramento che l'amministrazione può ricevere o col solo accrescimento dei prodotti, o colla riduzione delle spese, e col perfezionamento de' metodi. Di tutto il razionale relatore del conto fa rapporto diretto al presidente, il quale deve proporre alla camere riunite tutti i rapporti di questa natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali.

Aggiungi che nell'art. 15 del citato regolamento del 2 febbraio 1818 si specificò la responsabilità dei direttori dell'amministrazione ne'seguenti casi:

1.° Per le somme e quantità che senza autorizzazione legittima avessero rilasciato con disposizioni positive, e mercè la restituzione o cancellazione de' titoli, ai debitori delle amministrazioni che diriggono.

2.° Per le somme di cui avessero disposti i pagamenti in contraddizione degli ordini de' ministri rispettivi.

3.° Per le somme erogate per ispese non autorizzate da regolamenti generali, nè dagli stati discussi, salvo il procurarne l'autorizzazione.

4.° Per le somme di cui avessero ordinata l'inversione salvo l'ottenere la regolarizzazione.

Ma non perciò sono a porsi allo stesso livello e quelli che rendono il conto morale, e quelli che a rendere il conto materiale sono soggetti, essendovi tra loro gran differenza; così perchè i primi sono avvertiti, ma non puniti, nè sono responsabili che sussidiariamente; come perchè contro di essi il tesoro non ha quel privilegio di cui parlammo nell'antecedente capitolo, di cui faremo anche qui menzione.

Contabili propriamente tali son quindi coloro che maneggiono od han maneggiato pubblico o regio danaro. Non debbonsi dunque riguardare come tali coloro che diriggono solo la spesa o l'impiego di questo danaro, che sorvegliano all'amministrazione dei contabili nè possono allogarsi nella stessa classe, come sono gli ordinatori, gli ispettori, i verificatori, che non amministrano essi stessi, ma le cui funzioni si limitano a sorvegliare l'altrui amministrazione.

Or di questa classe ci occuperemo in questo luogo.

Dopo che furono autorizzati i consigli d'intendenza a pronunziar le pene contra i contabili de' comuni che non essendo soggetti alla Corte dei conti ritardavano di render conto, è prescritto un metodo da osservarsi nella reddizione suddetta (decreto 2 febbraio e 2 marzo 1808); varie disposizioni su quest'oggetto si diedero l'anno seguente delle quali la più importante fu il regolamento per la contabilità comunale del 25 febbraio detto anno. Si disse in esso che i libri dell'introito e dell'esito sarebbero consegnati dal sindaco al cassiere nel principio di ciascun anno, foliati e cifrati

con la collettiva firmata dal Sindaco suddetto e dal cancelliere, munita col pubblico suggello, avente al margine una colonna per notarvisi dal cassiere di suo carattere la somma esatta e la data; che gli esiti sarebbero divisi in due classi reali e personali secondo lo stato discusso, dandosi le norme ed i modelli pe' pagamenti, e le provvidenze per gli arretrati; che i cassieri de' comuni minori dovessero rendere i conti al consigli d' intendenza quindici giorni dopo il possesso dei nuovi amministratori, depositando un *bono* della somma che rimane presso di loro: e che quelli de' comuni maggiori, dovendo rendere i loro conti alla gran corte de' conti, dovessero presentarli al segretario generale dell' intendente, che dopo essersi confrontati i bilanci coi libri sarebbero rimessi dall' intendente al ministro dell' interno per passarli alla gran Corte suddetta, la quale nel caso di significatoria la farebbe pervenire al mentovato ministro per disporsi a favore dell'università il *bono* pagabile a vista col quale dovea esser accompagnato il conto.

Per i contabili del tesoro, il *decreto* de' 22 febbraio 1811 stabilì la regola per la reddizione del loro conti; una multa comminossi per i contabili in ritardo dello invio dei documenti (*dec.* de' 9 luglio 1811) la responsabilità pel versamento nelle casse rispettive (*dec.* 2 gennaio 1812); le epoche per alcuni versamenti, ed i provvedimenti per impedirne l' abuso (*dec.* 9 luglio e 12 novembre 1812); i mezzi onde evitare la responsabilità del contabile predecessore (*dec.* de' 15 ottobre 1815); i privilegi del tesoro sopra i beni dei contabili (*dec.* de' 16 decembre 1811); e finalmente il metodo da osservarsi nel fare i versamenti delle diverse percezioni delle pubbliche imposte (*dec.* de' 27 aprile 1815).

Succeduta la restaurazione, il primo decreto che su tal soggetto emanossi fu quello de' 26 marzo 1816. In esso si disse che:

« Le disposizioni contenute nell' art. 207 della legge de' 24 febbraro 1809, e nell' art. 20 del decreto del 16 decembre 1813 sono plicabili a tutti i contabili delle amministrazioni pubbliche sino a che non siano discaricati della loro responsabilità in virtù di giudizii definitivi resi su i loro conti — L' appello dalle decisioni amministrative delle quali è menzione nel suddetto art. 257, ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù del suddetto art. 20, sarà devolutivo e non sospensivo, e verrà esaminato dalla Gran Corte dei conti.

Si avverte che il citato art. 257 desunto dalla legge organica dell' amministrazione generale e della percezione de' dazii indiretti si esprime in questi termini.

« L' esecuzione personale potrà egualmente aver luogo in seguito di una decisione amministrativa del direttore, e dell' ispettore allorchè sarà in giro.

1° contra qualche impiegato destituito che ricuserà di rimettere la sua commissione, o i registri o finalmente di dare i suoi conti.

2.° contro ogni ricevitore che avrà attrassato di rimettere il prodotto della sua precezione, o nella cassa di cui si sarà scoverto un vuote ch' egli non avrà giustificato ». Ed il giudice locale del debitore contro il quale la coazione personale fosse stata pronunziata, dovea vistarne l'atto originale (*ivi* art. 259.)

Seguì la legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816 dove di proposito parlossi della contabilità comunale. Si distinsero le rendite di ciascun comune in ordinarie e straordinarie; quelle composte dai suoi fondi patrimoniali e demaniali, censi, canoni, prestazioni, da provventi giurisdizionali, dalle grana addizionali della fondiaria, dazii di consumo, e da privative: e le straordinarie derivanti da reste di cassa degli anni precedenti, dagli arretrati di qualunque specie, da restituzione di crediti, o affrancazione di censi, e da qualunque altro cespite eventuale (ivi art. 178.)

Distinse egualmente le spese in ordinarie, straordinarie ed imprevedute, chiaramente designandole negli art. 210 e seguenti. Stabilì il metodo di amministrazione così delle rendite che delle spese negli art. 230 a 251; parlò degli stati discussi da servire di norma inalterabile dell' amministazione comunale negli art. 252 a 261; e finalmente della contabilità comunale negli art. 262 a 276.

Ora qui stabilisce che il conto dell'amministrazione comunale deve rendersi in ogni anno ed è diviso in due parti come sopra dicemmo, *conto morale* dovuto dal sindaco: *conto materiale* dovuto dal cassiere; che l' uno e l'altro deve presentarsi all'intendente alla fine di marzo di ciascun anno; i consigli d' intendenza li rivedono ma per i comuni che hanno lo stato discusso determinato dal Re, una revisione e discussione definitiva deve farsi nella Gran Corte dei Conti.

Dopo queste principali nozioni, possiamo omettere di far parola di tante disposizioni date in materia di contabilità con i reali decreti de' 26 marzo, 19 aprile, 24 settembre e 12 decembre 1816, nè di quelle pubblicate co' decreti dei 13 e 30 gennaio, 11 e 27 settembre, e 10 dicembre 1817; per occuparci totalmente del decreto del 2 febbraio 1818 che venne a stabilire il metodo per lo rendimento di conto di quei contabili tutti che riscuotono danaro regio e pubblico, ed i mezzi di coazioni opportuni.

Si comincia in esso a parlar delle persone obbligate a render conto alla Corte dei conti, e vi si enunciano.

1.° Tutti coloro che sotto l' immediata dipendenza de' ministri Segretarii di Stato sono o saranno incaricati della direzione de' fondi e del danaro regio, e de' fondi addetti a' reali stabilimenti; i quali debbono fare un bilancio dimostrativo di tutti gl' introiti ed esiti fatti dall'amministrazione che dirigono, secondo le forme prescritte; salvo il rendere un conto materiale per que' fondi che amministrassero senza l' intervento di un cassiere o pagatore riconosciuto dal governo. 2.° Tutti coloro che sotto qualunque denomi-

nazione sono o saranno incaricati della persezione ed amministrazione de' fondi suddetti per rendere un conto materiale alla Gran Corte de' conti compilato secondo le forme stabilite. 3.° I cassieri di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re, ma in linea di revisione come sopra dicemmo; 4.° Finalmente quei fornitori o appaltatori di servizi o opere civili o militari che avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' ministri di stato o coll' intendenza dell' esercito (art. 1 a 4).

In caso di ritardo, sia dei bilanci generali sia dei conti materiali, la gran corte suddetta può adoperare i mezzi seguenti di coazione.

1°. Le multe che possono aver luogo tanto contro il contabile che contro i di lui eredi;

2°. La sospensione dell' impiego;

3°. L' arresto personale.

Ma questi mezzi non possono eseguirsi che per l'organo dei ministri rispettivi, i quali possono anche sospenderli; nè si può incominciare dall' arresto personale postergando gli altri due mezzi, se non ne' casi: 1°. che il contabile non avesse resa la cauzione promessa; 2°. che l'amministrazione a cui appartiene avesse verificata una malversazione commessa. In ogni caso l'arresto personale deve eseguirsi per mezzo degl' intendenti e sottintendenti (ivi articolo 5 a 9.)

Si passa quindi a parlare della responsabilità de' direttori delle amministrazioni, di cui abbiam già discorso; e solidalmente con essi sono tenuti i ricevitori e cassieri al rimborso delle somme *ordinanzate* da'direttori per ispese non comprese nello stato discusso o per l' eccesso di quelle compresevi, salvo il loro regresso contro l' ordinatore. Il conto morale va reso dai direttori direttamente al Re per l' organo de'rispettivi ministri; salvo il rinviarsene il giudizio alla gran Corte de' conti ne' casi ch'esigessero tale misura (ivi articolo 15 e 16.)

Anche i contabili sono responsabili, se avendo un carico di somme o quantità note a percepire non producessero in comprova le liste di carico corrispondenti; o non avendo un carico certo non esibissero insieme col conto i documenti e bilanci richiesti dai regolamenti. Può per ciò pronunziarsi contro di essi una multa non maggiore di duecento ducati. Ma vi è dippiù: essendo ogni contabile tenuto di portare ad introito e come percepite le somme e le quantità che avea il dovere di percepire; se avendo sottoscritte obbliganze per somme o quantità certe ed a termine stabilito non può portar in introito somme o quantità minori, sotto pena di essere condannato a pagarne gl' interessi alla ragione del 6 per cento. — In giustificazione degli esiti ogni contabile deve produrre insieme col conto i documenti richiesti dalle leggi, decreti e regolamenti in vigore, sieno essenziali, sieno accessorii. Mancando di produrre

i documenti essenziali, viene senza precedente interpellazione condannato al pagamento delle somme esitate, salva la revisione, o i casi impreveduti e straordinarii. Ne' casi di omissione totale, o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione e esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile non solo dev'esser condannato al pagamento della somma principale e degl'interessi al 6 per cento, ma deve pagare inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa la pena sanzionata dalle leggi comuni. La somma principale, gl'interessi, le ammende sono dovute ancora da' suoi eredi (ivi, articolo 17 a 20.).

Compiesi questo decreto colle disposizioni sulla esecuzione coattiva delle decisioni della Gran corte de' conti. Due mezzi di coazione sono in potere di essa: il pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato, e l'arresto personale del medesimo, i quali possono cumularsi simultaneamente o progressivamente: il primo ha luogo per mezzo degli ufficiali ministeriali e giudici ordinarii ai termini delle leggi di procedura civile: e l'altro con ordinanza degl'intendenti o sottintendenti civili, senza che i giudici ed i tribunali civili possono prendervi parte. Ma questa ordinanza deve notificarsi tre giorni avanti l'esecuzione, salvo il caso del contabile profugo, latitante, o malversatore. Può essere sospeso e rimesso in libertà il contabile, se versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione che lo dichiara debitore. Nel caso l'arresto siasi pronunziato per non produzione di conto, han luogo lo stesse agevolazioni, quante volte presenti negli uffizii dell'intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme ordinate. Ma nè sospensione nè libertà può essere mai accordata al malversatore, il quale deve anzi essere inviato al giudice competente. Avverti che questo arresto personale non può aver luogo 1.° contro gli eredi del contabile; 2.° contro i di lui cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3.° contro i minori ove fossero autorizzati all'esercizio delle pubbliche cariche, ed i settuagenarii, salvo i casi di malversazione ai termini delle leggi comuni. Nè può seguire ne' luoghi vietati dalle leggi, nè nei giorni di doppio precetto, nè prima lo spuntar del sole, o dopo il tramonto. Può seguire però in casa dello stesso debitore, o di un terzo qualunque, ma allora l'intendente o il sottintendente dee farvi intervenire o un suo impiegato, o un uffiziale ministeriale e due testimoni. La nullità dell'arresto che potess'essere allegata dai contabili o da' loro cauzionanti deve conoscersi e giudicarsi dai rispettivi consigli d'intendenza sotto la presidenza necessaria degl'intendenti, salvo il richiamo alla gran Corte dei conti (ivi art. 21 a 27).

L'arresto personale de' contabili era stato sospeso col rescritto

del 15 giugno 1817 sino alla pubblicazione del nuovo codice; ma considerandosi che tanto le antiche pammatiche ed i reali dispacci dei 27 dicembre 1761, e 30 febaraio 1762, quanto il codice civile provvisoriamente in vigore conservavano questa misura di coazione, venne il rescritto suddetto abolito espressamente col real decreto del giorno 6 settembre dell'anno 1818.

Riguardo alla contabilità ed ai contabili ne' domini oltre il Faro, altra volta osservammo che ivi pure ebbe luogo la legge organica della gran corte de' conti colla data del 5 gennaio 1818, ed ivi nell'art. 16 si disse ugualmente che il metodo e le forme colle quali dovessero i conti esser presentati, i doveri dei contabili relativi a quest' oggetto, ed il procedimento da osservarsi, si sarebbero determinati con altro decreto. Or questo appunto si fece nel 21 settembre dello stesso anno; ed ivi delle persone trattossi obbligate a rendere i conti, e della loro discussione; della loro forma; de'mezzi di coazione per la loro presentazione; della responsabilità de'direttori e di quella de'contabili; della procedura, esecuzione e revisione; come dal decreto del 2 febbraio da noi analizzato.

In esecuzione del mentovato decreto de'21 settembre formossi un importante regolamento della stessa data, nel quale si stabilirono le funzioni e doveri: 1.° del cancelliere della Gran Corte de' conti; 2.° dei razionali e prorazionali; 3.° de' consiglieri commissari, e 4.° del pubblico ministero.

Altro regolamento seguillo pur della stessa data per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai razionali; nel quale distinguendosi i conti arretrati da' conti correnti, ed ordinandosi una tariffa del compenso dovuto a ciascun razionale per la verifica e discussione di ciascun conto, venne stabilito che due parti di tal compenso gli sarebbe stato dato quando facesse costare di aver fatta la primordiale discussione del medesimo, e riceverebbe il saldo quando il conto fosse giudicato diffinitivamente con un arresto generale.

APPENDICE

DELL' AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE DISTRETTUALE E COMUNALE

CAPO I.

DIVISIONE TERRITORIALE

1. Il nostro Regno ha ricevuto la sua circoscrizione territoriale in due diverse epoche, cioè con la legge del 1 maggio 1816 pei dominî al di quà del Faro, in cui venne determinato il nome di ciascuna provincia, dei distretti e dei comuni; e con quella del 16 aprile 1819 per quelli al di là del Faro che ritennero il nome di valli, distretti e circondari, secondo l'antica divisione territoriale della Sicilia.

2. La riunione di più luoghi per costituire un comune, e quella di più comuni per costituire un circondario può esser soggetta a cambiamento; ma ciò è espressamente riserbato all'autorità reale. Ove poi si levino quistioni di confini tra più comuni, debbono esse risolversi dal consiglio d'intendenza della provincia quando i comuni appartengono ad una provincia medesima, ma se sien posti in provincie diverse, compete al ministro dell'Interno delegare une dei consigli, il cui avviso debbe sottoporsi alla Sovrana approvazione, la quale è data dopo il parere del consiglio dei ministri consultata prima la Corte dei Conti.

3. Le provincie sono distribuite in tre classi: appartengono alla prima le provincie di Napoli, Terra di Lavoro, Principato ulteriore, e 2.ª Calabria ulteriore; sono della seconda classe quelle di Calabria citeriore, Basilicata, Principato citeriore, Capitanata, Terra di Bari e Terra di Otranto; sono poi della terza le altre della 1.ª Calabria ulteriore, Molise ed i tre Abruzzi. Sono ugualmente classificati i distretti e le sottintendenze, non meno che i comuni: appartengono alla prima classe i comuni aventi una popolazione di 6000 o più abitanti, quelli in cui risiede l'Intendenza o una corte di appello, o una corte criminale, e quelli aventi una rendita ordinaria di ducati 5000; sono della seconda quelli di una popolazione non minore di 3000 abitanti, e quelli in cui risiede una sottintendenza; sono della terza quelli di una popolazione minore di 3000 abitanti.— I comuni possono domandare la separazione con particolare amministrazione municipale quante volte per la loro locale situazione sieno separati dai comuni di cui costituiscono una parte ed abbiano una popolazione di 1000 abitanti, e mezzi sufficienti per formare e rinnovare il personale dell'amministrazione e supplire alle spese comunali.— Vedi la citata legge del 12 decembre 1816.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DISTRETTUALE

SEZIONE I.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

4. Bisogna distinguere l'amministrazione generale che si esercita nella provincia, e l'amministrazione provinciale propriamente detta. La prima comprende la esecuzione delle leggi e dei regolamenti applicabili al regno intero, e la gestione degl' interessi di tutto lo stato, i quali debbono avere la loro esecuzione ed esercitarsi nel territorio della provincia; la seconda comprende solamente le misure di ordine pubblico volute in una provincia dalle condizioni locali, e la gestione dei suoi speciali interessi. Noi qui non terrem parola se non dell' amministrazione particolare alle provincie.

5. Le provincie sono delle comunità costituite seconde la circoscrizione territoriale, e che hanno una esistenza nell' ordine politico, nell'ordine giudiziario, nell'ordine amministrativo, e nell' ordine civile. Qui consideriamo gli oggetti che abbraccia l'amministrazione della provincia risguardata siccome persona civile, e da ultimo le sue rendite spese e contabilità.

6. *Oggetto dell' amministrazione.* — L' amministrazione civile o pubblica esercitata in ciascuna provincia dalle autorità all'uopo deputate abbraccia tutto ciò che può mai contribuire all' ordine pubbli-

co, e tutto quello che tende a stringere viemaggiormente i pubblici rapporti degli amministrati ed a difendere e proteggere gl'interessi collettivi locali, comuni a tutto il territorio di ciascuna provincia, vale a dire garantire le persone e le proprietà. Quindi i seguenti oggetti costituiscono le numerose facoltà date dalle leggi all'amministrazione.

1.° Lo stato civile delle persone.

2.° La ripartizione delle imposte.

3.° La leva degli uomini di guerra.

4.° La forza sedentaria interna.

5.° Il mantenimento e l'impiego dei fondi assegnati ad incoraggiar l'agricoltura, l'industria ed il commercio.

6.° La vigilanza della educazione pubblica e della istruzione primitiva.

7.° Gli stabilimenti di beneficenza ed i soccorsi portati a domicilio.

8.° La polizia dei mendicanti e vagabondi.

9.° L'ispezione ed immegliamento delle prigioni e case d'arresto e di correzione.

10.° Le misure sanitarie nelle città e nelle campagne.

11.° L'ispezione dei lavori pubblici.

12.° Le strade, i canali, i fiumi e le riviere.

13.° Le rendite comunali.

14.° La polizia rurale e municipale.

15.° La conservazione delle proprietà pubbliche.

16.° L'amministrazione delle proprietà comunali.

17.° La protezione delle proprietà private.

7. *Autorità provinciali.* — Le autorità cui è affidata l'amministrazione della provincia sono di tre ordini. Nel primo si esercita una delegazione dell'autorità reale, e di questa è investita l'Intendente cui si appartiene l'*amministrazione* propriamente detta, cioè l'amministrazione attiva ed operante. — Il secondo ordine di funzioni è delegato dalla legge per la ripartizione delle contribuzioni dirette, e là ritrovasi eziandio lo strumento e rappresentante dell'interesse della provincia: esso è appunto il consiglio provinciale, il quale vota la quantità della sovraimposta facoltativa e ne propone l'impiego; riceve i conti, e dà fuori i suoi avvisi e pareri.— Il terzo poi è istituito dalla legge per offrire nel tempo stesso assistenza all'amministrazione pubblica e garentia agl'interessi privati: a ciò è deputato appunto il consiglio d'intendenza, il quale pronunzia sul contenzioso amministrativo, concorre agli atti di tutela risguardanti i comuni e gli stabilimenti pubblici, ed in taluni casi presta la sua assistenza all'intendente mediante la sua presenza ed i suoi avvisi.

8. *Esistenza politica e civile della provincia.* — La esistenza politica della provincia consiste nella parte che prende all'esercizio

del potere legislativo mediante le istituzioni amministrativo che le son proprie. La sua esistenza civile consiste nel diritto che ha di possedere; e nel godimento degli altri diritti appartenenti agli stabilimenti pubblici; il che procede da tutti quegli atti del governo, i quali han riconosciuto le provincia siccome proprietari. che come creditori e debitori, ed han loro conferite diverse specie di autorizzazioni.

9. *Rendite spesa e contabilità provinciale.* — Le rendite si dividono in ordinarie e straordinarie. Diconsi ordinarie quelle che si traggono da' fondi patrimoniali e demaniali, da censi, canoni e prestazioni, da provventi giurisdizionali, dalle grana addizionali alla contribuzione diretta, dai dazi di consumo, e da privative volontarie e temporanee; sono straordinarie poi quelle che derivano da reste di casse degli anni precedenti, da arretrati di qualunque specie, da restituzioni di crediti o affrancazioni di censi, e da qualunque altro cespite eventuale.

10 Le spese provinciali o sono comuni a tutte le provincie o particolari a ciascuna di esse. Diconsi comuni quelle:

1.° Del casermaggio della gendarmeria e di ogni altra forza pubblica provinciale, compresa la pigione dei corpi di guardia.

2.° Della pubblica istruzione, escluse quelle della prima dotazione già stabilita dei licei e collegi e quelle della regia università di Napoli e delle scuole primarie.

3.° Della statistica.

4.° Della vaccinazione.

5.° Del mantanimento dei proietti.

6.° Delle segreterie delle intendenze e sottintendenze.

Diconsi poi particolari quelle:

1.° Di costruzione riparazione e manutenzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, ed alle strade provinciali.

2.° Delle società economiche, delle biblioteche provinciali, e di ogni altro istituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna provincia.

3.° Di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le intendenze e sottintendenze.

11. Queste sono le sole spese che possono fare le provincie, e però niuna autorità può chiamarle a concorrere a qualsivoglia altra spesa, essendo ciò dichiarato estraneo alla loro amministrazione. Ma affin di supplire tanto alle spese comuni quanto alle particolari ci ha il mezzo di una imposta addizionale alla contribuzione diretta. Per le prime essa è determinata ogni anno dalla legge su la ripartiziona della stessa contribuzione in proporzione dello stato dei bisogni delle provincie che debb' essere presentato dal ministero dell' interno: per le seconde poi tale sovraimposta addizionale è fissata dai consigli provinciali, ed è ciò loro facoltativo, dovendola proporzionare ai bisogni che avranno discussi e deter-

minati, nè potendola stabilire al di là di due grana addizionali. Non pertanto quando si tratti di costruzione o riparazione di edilizio o strada provinciale, il consiglio, oltre i fondi or mentovati, può proporre un' altra imposta addizionale straordinaria ed un ratizzo sulle rendite disponibili dei comuni, purchè vi concorra il voto dell' Intendente e del consiglio d' intendenza. La risoluzione sulla proposta di tali mezzi straordinari è riserbata al Re sul rapporto del ministro dell' interno in quanto al primo mezzo, e dei ministri dell' Interno e delle finanze uniti, in quanto al secondo.

12. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate sotto gli ordini del ministro dell' interno a norma dello stato discusso ch' è proposto ed esaminato in ogni anno dai rispettivi consigli provinciali, sottomesso all' approvazione del Re dallo stesso ministro. L' amministrazione poi dei fondi addetti alle opere pubbliche può dal consiglio provinciale essere affidata ad una deputazione delegata per dirigere e vigilare i lavori: in tal caso può il consiglio nominare un cassiere particolare pei detti fondi; la deputazione amministra sotto la vigilanza dell' intendente, e propone a lui i mezzi preventivi da prendersi per rispetto al cassiere. Ma affinchè i fondi addetti alle opere pubbliche provinciali sieno esclusivamente impiegati alla loro destinazione, è prescritto che il pagamento debba esser fatto con la sottoscrizione dell' intendente preceduta da certificato della deputazione che assicuri la esecuzione dei lavori per le somme liberate, ed è vietato a qualunque autorità per qualsivoglia oggetto servirsene; anzi per togliere altresì agl' intendenti stessi ogni via di prendere abusivamente o d' invertire veruna somma dalle casse provinciali, un rescritto del 28 agosto 1824 provocato dal ministro dell' interno ha proibito ai cassieri di eseguire i mandati degl' intendenti per somme destinate ad usi non ammessi e stabiliti negli stati discussi, se non quando in tali mandati sia letteralmente trascritta l' autorizzazione superiore che ne abbiano ottenuta, ed ove sievi tale urgenza che non permetta ottenerla precedentemente debba praticarsi il verbale di violazione di cassa come si usa pei ricevitori delle contribuzioni dirette, e gl' intendenti debbono darne immediatamente conto. — I fondi provinciali che risultano da sopraimposte alla contribuzione diretta sono esatti su ruoli ordinari della contribuzione medesima e riuniti nella cassa generale della provincia. Il ricevitore generale ne ha conto separato e li tiene a credito esclusivo del ministro dell'interno, il quale ne dispone a misura degli introiti in conformità degli stati discussi approvati dal re, mediante ordinativi che spedisce direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio.

13. Il conto che debbe rendersi dei fondi provinciali distinguesi in conto morale e conto materiale. Il primo è dato al consiglio provinciale dall' intendente e dalle deputazioni se ve n' esistono: per tale oggetto le deliberazioni del consiglio sono esecutive dopo la

reale approvazione data a proposta del ministro dell'interno; ed in tale circostanza il consiglio fa rilevare tutto quello che crede conveniente per rispetto all'impiego dei fondi ed al progresso delle opere cui furon destinati, proponendo ogni partito che stima accomodato al proposito. — Il secondo è discusso e giudicato diffinitivamente dal consiglio d'intendenza; salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente, il quale nella discussione debbe tener presente la deliberazione del consiglio provinciale sul conto morale: nella discussione del conto dei fondi delle opere pubbliche, dei quali l'intendente ha disposto da ordinatore, può egli intervenire in consiglio, ma non vi ha voce deliberativa.

14. Le provincie non possono contrarre per acquistare un diritto o sciogliere una obbligazione sia con lo stato sia coi particolari, se non vi preceda una deliberazione del consiglio provinciale ed il reale assenso dato fuori a rapporto del ministro dell'interno e nel modo dalla legge determinato. Ogni contratto conchiuso senza tali sostanziali formalità è nullo di dritto.

SEZIONE II.

AMMINISTRAZIONE DISTRETTUALE.

15. I distretti hanno delle istituzioni giudiziarie ed amministative che loro son proprie: hanno ancora degli interessi economici; ma la legge sull'amministrazione civile non li ha riconosciuti come aventi una esistenza civile indipendente da quella della provincia— Le spese di amministrazione delle sottintendenze fan parte delle spese fisse e comuni delle provincie, il cui conto è renduto al consigli — In ogni distretto ci ha un sottintendente ed un consiglio distrettuale; il primo non è altro se non uno strumento intermedio nella gerarchia amministrativa; ed in pochissimi e speciali casi esercita una autorità che gli sia propria; il secondo propone al consiglio provinciale tutto quello che si attiene ai bisogni del distretto, ed esegue la ripartizione del contributo fondiario assegnato dal consiglio provinciale, formando altresì e discutendo i richiami relativi alla ineguaglianza della ripartizione secondo che competono al distretto o ai comuni, e rinviandoli alla decisione del consiglio medesimo.

CAPO III.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

16. Questa parte del dritto amministrativo che risguarda l'amministrazione comunale ha una importanza così grande e costituisce un sist ma così connesso in tutte le sue parti che potrebbesi per

qualche rispetto considerarla siccome una branca al tutto speciale. I comuni hanno una esistenza propria e naturale, e sono per rispetto allo stato quello appunto che son le famiglie tra loro.

17. Ogni comune vien costituito dalla riunione di persone legate per una comunione di diritti e d'interessi, per la vicinanza delle abitazioni, e delle proprietà in una città borgo o villaggio nel circuito del territorio che gli è assegnato. Esso ha dei rapporti con lo stato, dei rapporti coi suoi propri membri, dei rapporti coi suoi magistrati, dei rapporti con le altre corporazioni e stabilimenti pubblici, dei rapporti da ultimo col semplici particolari che gli sono estranei.

18. La espressione di *tutela* dei comuni, come quella di *minore*, non debbe esser presa in una significazione rigorosa ed assoluta, siccome in quella loro data di dritto comune: il suo valore nella materia che ci occupa è più ristretto per taluni rispetti, più esteso per taluni altri. In fatti i comuni godono per esempio, e debbono godere all'amministrazione dei loro beni, d'una maggiore indipendenza dei minori ordinari. La tutela del Governo da una parte comprende per rispetto ai comuni quell'avvenire indefinito pertinente ad una corporazione che perpetuamente si rinnovella, e dall'altra quelle vedute politiche e di ordine pubblico, le quali debbono mettere in pieno accordo il ben essere di una parte della società con gl'interessi della intera civil comunanza. Questa tutela si spetta essenzialmente all'autorità reale che ne delega talune branche ai ministri, agl'intendenti, ai consigli d'intendenza; quindi il governo autorizza, omologa ed approva dirige e regola.

19. Noi non ci occuperemo in questo luogo delle autorità segnatamente deputate all'amministrazione dei comuni, avendone diffusamente discorso nel titolo quinto; ma toccheremo solamente quel che riguarda i beni e le rendite comunali, le spese, gli stati discussi, la contabilità, le liti, i contratti, ec. di che terrem parola in altrettante sezioni separate.

SEZIONE I.

RENDITE COMUNALI

Allorquando sussisteva la promiscuità dei pascoli, boschi e terre demaniali, era impossibile sperare un metodo regolare di contabilità e di amministrazione delle rendite dei comuni, perochè essa dava luogo ad una immensa moltitudine di liti e controversie. E però la legge amministrativa ha perpetuamente vietata ed abolita ogni promiscuità di proprietà, di rendita o diritti tra i comuni e lo stato, tra i comuni ed i particolari, e fra i comuni medesimi: essa ordinò altresì che dovessero sciogliersi tutte le promiscuità esistenti in contraddizione di tal divieto, e che dovessero assegnarsi

in proprietà a ciascuno degl' interessati quella parte che corrispondesse ai suoi diritti a norma degli stabilimenti adottati. Non pertanto allorchè circostanze particolari impedissero lo scioglimento della promiscuità ne vien fatto rapporto motivato al ministro dell' interno, il quale prende gli ordini del Re per la eccezione alla regola. — Ogni occupazione ed alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva a qualunque epoca rimonti l' una e l'altra : nè può in niun caso essere tenuta siccome titolo di promiscuità, ed è per contrario in ogni tempo improduttiva di diritti ed effetto.—Lo esame di siffatte controversie è dato agl' Intendenti nelle rispettive provincie, ed essi vi provvedono in consiglio d'intendenza, salvo il ricorso devolutivo all' autorità competente.

21. Per effetto adunque di questo principio che vieta ogni specie di promiscuità, procede come conseguenza diretta che ogni comune debbe avere le sue rendite essenzialmente separate da quelle dello stato, dei particolari e di ogni altro comune. E tali rendite siccome toccammo più innanzi sono ordinarie o straordinarie, delle quali ora partitamente ci occuperemo.

22. *Rendite fondiarie demaniali, censi, canoni e prestazioni.* — Rendite fondiarie sono quelle che si cavano dai fondi rustici ed urbani. I fondi patrimoniali rustici debbono darsi in affitto da farsi sempre in contanti : ma quando per la qualità dei fondi o per gli usi locali non possano gli affitti farsi altrimenti che in generi, allora se ne affitta la riscossione in contanti. — Possono solamente censirsi quei fondi rustici la cui picciolezza o sterilità abbia da lungo tempo provato che non possono in alcun modo fittarsi. I fondi patrimoniali urbani non debbono censirsi, salvo se non vi si oppongano il bisogno o l' utile riconosciuto del comune.

23. I demani comunali furon divisi dalla commissione feudale, ma per gli altri fondi rimasti o che mai fossero rinvenuti si ordinò che dovessero assegnarsi in libera proprietà ai cittadini mediante la prestazione di un annuo canone a favore del comune secondo gli stabilimenti adottati : tal canone debbe ezlandio esser determinato in contanti pagabile due mesi dopo la raccolta dei generi prodotti dal fondo gravato, e per quei canoni che altrimenti non avessero potuto fissarsi so non in generi, dovesse fittarsene la esazione in massa ed in contanti. Si ordinò ancora che gli alberi solitari sparsi sulle terre coloniche fossero censiti ai rispettivi coloni, e che le quote demaniali abbandonate dai partecipanti cui fossero state assegnate ritornar dovessero al demanio comunale, le quali si tengono per abbandonate quando si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio dalla data del possesso. — Ma abolita la commessione feudale tutte le ulteriori operazioni della divisione dei demani furono delegate agl' intendenti, i quali debbono procedervi in consiglio d' intendenza dietro la sovrana approvazione provocata

con rapporto motivato dal ministro dell' interno: e son deputati altresì a risolvere nel consiglio suddetto tutte le controversie dipendenti dalla divisione dei demani, salvo il ricorso devolutivo all'autorità competente.

24. Le terre demaniali addatte all' uso civico di pascolo debbono a questo uso essere riserbate, cui non si può in alcun modo giammai derogare con la vendita in massa dell' erba. In esse compete al comune il diritto di fida sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime; e ciò nel modo stesso che pratticavasi dalle antiche università o comuni, le quali affittavano all' incanto le loro *difese* allontanando dall' asta tanto gli amministratori che i loro debitori, mediante un prezzo o mercede che *fida* veniva chiamata.— Que' comuni i quali hanno una sufficiente rendita patrimoniale per pagare la fondiaria delle terre serbate all'uso civico non possono esigere fida dal possessore di animali gregari sino al numero di dieci piccoli ed uno grande; ed una ministeriale del 25 gennaio 1826 spiegò che la qualità degli animali debbasi considerare l' una separatamente dall'altra, per modo che se uno possegga meno di dieci animali piccoli e due grandi, è esente pei primi, ma paga la fida pei secondi. I comuni poi che manchino di tali rendite patrimoniali, nello stabilire il diritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d' industria maggiore.

25. In quanto ai boschi poi la legge amministrativa li considera pel loro uso e pei loro prodotti. L' uso dei boschi comunali per fuoco o altro bisogno essenziale non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo solamente l' uso per industria commerciale. Quando questa parte non basta a pagare la fondiaria del bosco, debbe gravitare su le altre rendite del comune senza che mai possa ripartirseno l'equivalente tra i cittadini che vi esercitano usi essenziali. I prodotti fruttiferi dei boschi sono venduti a beneficio del comune proprietario, escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitano il dritto antico di raccoglierli.

26. *Provventi giurisdizionali*— L'autorità municipale nel costringere gli amministrati all'adempimento dei regolamenti, li sottopone al pagamento delle ammende ove vi controvengano; ed il prodotto di esse appunto è quello che forma un cespite di rendita comunale, nelle quali vengono comprese non solo le multe pronunziate dal sindaco, ma benanche quelle pronunziate da qualunque tribunale ed autorità per fatti di ogni competenza commessi nel territorio del comune in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale.— Costituisce ancora parte dei provventi giurisdizionali il diritto di *Portolania*, val quanto dire quello di polizia urbana che stabilisce un dazio sulla concessione dei posti fissi e volanti ai venditori nelle strade, piazze e mercati. — Ci ha ancora il diritto di peso e misura, il quale anticamente era al'ogato tra

le regalie minori, ed era conceduto ai Baroni ed alle Università. Ma viene ordinato dalla legge amministrativa, che tanto i diritti di portolania e di peso e misura, quanto le tariffe che deggiono regolarne la riscossione debbono essere stabiliti sulla proposta del decurionato dietro discussione del consiglio d' intendenza e con l'autorizzazione del ministro dell' interno. È ad osservarsi intanto che il diritto sul peso e sulla misura non è coattivo, e però gli agenti incaricati della riscossione non han facoltà ad obbligare al pagamento chiunque compra o vende a peso ad a misura, e solamente può esigersi da quelli che volonterosamente ricorrono all' uffizio pubblico e che nei casi di controversia vi sono dal giudice rinviati, non potendo questi valersi se non di tale uffizio allorchè vi bisogna la verificazione dei pesi e delle misure.

27. *Dazi di consumo.*— Costituiscono ancora un altro cespite di rendita comunale, i dazi che possono dai comuni imporsi ai loro abitanti su i generi di consumo di ogni specie che s' immettono per consumarsi o vendersi nel comune esclusi quelli che s' immettono per semplice passaggio o deposito. Essi corrispondono alle antiche gabelle *vectigalia civica;* e se ne forma una corrispondente tariffa al cui pagamento sono tenuti tutti gli abitanti, essendo vietata ed esclusa indistintamente ogni esenzione dai dazi comunali. — Ove però si voglia imporre un dazio comunale e variarne la tariffa debbe precedervi la reale autorizzazione provocata dal ministro dell' interno previa la deliberazione decurionale e l'avviso di espedienza del consiglio d' intendenza, ed una ministeriale del ministro dell' interno dei 9 decembre 1826 ha dichiarato che volendosi provocare la superiore autorizzazione debbasi individualmente specificare la mancanza dell' introito e quale ne sia la cagione.

28. Il dazio comunale cadendo per lo più sulla molitura, a fin di renderlo il meno gravoso che sia possibile, è prescritto che non possa mai oltrepassare un carlino a tomolo, dovendosi ridurre a tale misura anche in quei comuni in cui si trovasse una tariffa più forte, tosto che le circostanze comunali lo permettano. E pel principio medesimo è prescritto che debbansi imporre i dazi di consumo su quei generi che servono al lusso o al maggior comodo della vita, anzichè a quelli di cui si fa uso nei bisogni più comuni ed ordinari. Il modo di percezione di tali dazi è regolato dall' intendente sull' avviso del decurionato e del sottintendente. Intanto per le contravvenzioni ai dazi di consumo sono applicabili gli art. 36 e seg. delle leggi penali, ed i giudici di circondario sui processi verbali dell' autorità amministrativa contestanti la contravvenzioni applicano le pene su mentovate, siccome è prescritto dal decreto del 28 gennaio 1824.

29. La percezione dei diritti di consumo può farsi per appalto o in amministrazione, ma quando non possa eseguirsi in tal modo può farsi col mezzo di transazione per individuo o per capo di fa-

miglia. In tal caso la transazione debb' essere stabilita con un ruolo proposto dal decurionato, discusso dal sottintendente, ed approvato dall' intendente e dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro dell' interno provocata con rapporto motivato. I ruoli vengono divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente è annotato e tassato in ragione del suo comodo e del consumo presuntivo dei generi sottoposti al dazio che si fa nella sua famiglia. Non pertanto sono esclusi dalla transazione gl' indigenti ed i minori di cinque anni. Secondo la legge amministrativa il numero degli esenti non può essere maggiore del quinto della propria classe, avuto riguardo alle particolari circostanze di ciascun comune: ma col reale rescritto dei 16 settembre 1829 tale esclusione dalla transazione si estese sino al quarto della popolazione, e con altro dei 23 aprile 1834 non solamente fu confermata detta esclusione fino al quarto, ma venne ridotta a metà la proporzione della tassa per le donne ed i minori di anni 10.

30. *Grana addizionali.*— Altro cespite di rendita comunale sono le grana addizionali che la legge accorda per i bisogni dei comuni, il che si opera col mezzo di una sovraimposta alla contribuzione diretta. Tali grana addizionali sono fissate per via di decreto in ciascun anno unitamente alla contribuzione stessa, e vengono anche chiamate *grana comunali* perocchè servono alle spese del comuni. — La sovraimposta addizionale alla fondiaria è facoltativa del decurionato di ciascun comune dietro l'approvazione dell' intendente, ma non può oltrepassare grana due. Essa viene riscossa su i ruoli ordinari della contribuzione ed è versata dal percettore nella cassa comunale a misura della esazione, ad ogni disposizione del sindaco.

31. *Privative volontarie e temporanee.* — Per tali privative s' intendono quelle che il comune si può imporre nelle preparazioni e vendita dei commestibili, a fin di sovvenire alle spese con questo altro cespite di rendita. Le privative di cui ci occupiamo debbono esser volontarie, per modo che debba precedere al loro stabilimento una deliberazione motivata del decurionato con la quale si consenta che il libero esercizio dei diritti di ogni cittadino venga per alcun tempo sospeso a pro di tutta la comunità, e si propongono eziandio le basi della privativa: e debbono altresì essere temporanee ed a vantaggio del solo comune, in modo che è abolita e vietata qualunque privativa in profitto dei privati in qualunque genere. Ma a fin di garentire per tutte le vie possibili che tali privative non s' impongono in modo da rendersi gravose in luogo di tornare utili alla generalità dei cittadini, è prescritto che ogni privativa temporanea e volontaria debb' essere autorizzata dai ministro dell' interno sull' avviso di espedienza dell' intendente dato nel consiglio d' intendenza.— Tali privative debbono esser date in appalto all' asta pubblica anno per anno, essendo annuale la loro ordinaria

durata; ed ove le condizioni di qualche comune esigano che l'appalto duri per un tempo maggiore, non può in tal caso eccedere un triennio.

32. Queste privative sono gli ultimi mezzi cui debbano appigliarsi i comuni a fin di sovvenire ai loro bisogni; ma non pertanto possono esser preferite ad ogni altro nei seguenti casi, cioè, ove si tratti d'industria che per la natura della cosa o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto, come lo stabilimento di tonnaie; e quando il comune ne abbia la concessione dal re o simile; in secondo luogo ove al beneficio della rendita che ne risulta al comune, si riunisse la necessità di adottarle per assicurare l'annona; e da ultimo ove possano esse rimpiazzare utilmente quei piccioli dazi che riuscissero più molesti alla popolazione. — I contravventori alla privativa stabilita van soggetti alle pene di polizia, come quelle ingiunte nel decreto del 18 gennaio 1824 pei dazi di consumo, come ciò è dichiarato nell'altro dei 12 settembre 1831.

SEZIONE II.

SPESE COMUNALI

33. Le spese comunali dividonsi in *ordinarie* che son quelle stabilite negli stati discussi; *straordinarie*, quelle cioè nascenti da nuove cagioni non calcolate; ed *imprevedute* che son richieste dai bisogni eventuali.

Spese ordinarie — Le spese ordinarie sono quelle: 1.° degli stipendi al cancelliere archivario ed agl'impiegati nella cancelleria comunale, al cassiere, ai servienti, al maestro ed alla maestra delle fanciulle, al medico ed al cerusico, al regolatore del pubblico orologio, ai guardiani per la polizia urbana e rurale e per la custodia dei boschi comunali, al casermaggio comunale, alla ricevitrice dei proietti, al custode del camposanto per la inumazione dei cadaveri fuori l'abitato;

2.° Di pigione per le case addette all'amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla ruota dei proietti, alla udienza del giudice locale, ed al carcere che vi è assegnato;

3.° Di associazione alla collezione delle leggi ed ai giornali della intendenza e della vaccinazione; di scrittoio per la cancelleria comunale e per lo servizio dello stato civile, escluso da tali scritture ogni esazione a titolo di dazio di bollo da cui sono esenti;

4.° Della fondiaria su i beni comunali; degl'interessi di debiti costituiti; del mantenimento del servizio della posta interna; della manutenzione dei fondi e delle opere pubbliche comunali, come edifici ponti strade piazze acquidotti, camposanti e simili; del diritto di contabilità per la liquidazione dei conti comunali; della

feste religiose e civile; delle messe mattutine dette *pro populo*; del mantenimento delle chiese di padronato comunale, delle caserme comunali per le truppe di passaggio e di ogni altro pubblico stabilimento comunale, e delle spese per la illuminazione.

35. *Spese straordinarie* — Le spese straordinarie sono quelle cagionate dal pagamento di debiti arretrati e non costituiti, di costruzione e di restaurazione di edifici strade ponti ed altre opere pubbliche comunali; dell'acquisto di qualche fondo necessario, della divisione dei demani, delle liti, e delle opere pubbliche provinciali che si trovano autorizzate o che debbono esserlo.

36. *Spese imprevedute.* — Da ultimo son tenute siccome imprevedute tutte quelle spese cagionate dai bisogni giornalieri ed eventuali di ciascun comune — La legge amministrativa annoverò tra le spese comunali il vigesimo delle rendite ordinarie dei comuni per essere addette al mantenimento delle compagnie provinciali; ed i supplementi di congrua allora assegnati ai parrochi ed agli economi; ma sì di queste che di quelle furono esentate con la ordinanza per l'amministrazione militare e con le ultime disposizioni del concordato. I comuni sono esenti dall'obbligo di anticipare sulle proprie casse il prezzo di qualunque servizio di sussistenza o trasporti militari; ed ove in qualche comune sorga tal bisogno, gli amministratori comunali vi deggiono supplire per essere rimborsati di poi dalla cassa dello stato — Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione dei comuni combinata con altre ragioni procedenti dalle circostanze locali; e però il fondo assegnato a tali spese è diviso in due parti, delle quali il sindaco dispone della prima per le spese giornaliere ed urgenti, ma non può disporre dell'altra se non con l'autorità dell'Intendente, la quale rimane riserbata per le spese eventuali straordinarie.

SEZIONE III.

AMMINISTRAZIONE DELLE RENDITE COMUNALI.

37 Ogni cespite di rendita comunale debb'essere affittata a cura e diligenza del sindaco: ma niun affitto può altrimenti conchiudersi che con le formalità dell'asta pubblica ad eccezione dei fondi che presentano un imponibile non maggiore di carlini trenta pei quali un rescritto dei 13 luglio 1830 prescrisse che potessero amministrativamente fittarsi senza il mezzo dell'asta pubblica. Quanto però circostanze straordinarie esigessero la dispensa di questa formalità o l'abbreviazione dei termini, debbe l'intendente proporlo nel consiglio d'intendenza e farne rapporto al ministro dell'interno il quale può accordarlo dietro l'avviso motivato del consiglio medesimo. — I termini degli affitti sono diversi secondo la diversa

natura dei cespiti: quindi è stabilito che non si possano oltrepassare anni due pel dazi di consumo, anni quattro pei provventi giurisdizionali, anni tre per le privative volontarie, lo stesso per le terre addette al pascolo, anni sei pei terreni coltivati ad oliveti vigne e simili, anni otto per gli edifizi urbani e per le macchine di ogni specie, e pei boschi o selve cedue un numero di anni corrispondente al numero delle porzioni in cui è diviso il fondo; e perchè abbia esecuzione questa ultima disposizione, è prescritto che i fondi di tal natura debbano dividersi in tante porzioni uguali per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove; e che esse prendano il nome di 1. 2. 3. ec ed in ogni anno non possa incidersi se non quella sola porzione indicata dal numero di ordine: ora il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto. L'anno dell'affitto delle rendite comunali comincia nel dì 1.° gennaio per quanto non vi si oppongano la natura delle rendite e gli usi locali; per lo che il sindaco debbe, quattro mesi prima del termine di ogni affitto, convocare il decurionato a fin di deliberare sulle condizioni del nuovo affitto: ma queste son diffinitivamente fissate dall'intendente sull'avviso del sottintendente e del consiglio d'intendenza.

38. L'asta pubblica debbe tenersi dal sindaco nella cancelleria comunale o con l'assistenza dell'eletto e del cancelliere che sottoscrivono gli atti. Essa è preceduta da due manifesti che si pubblicano ed affiggono con l'intervallo almeno di tre giorni l'uno dall'altro, ed uno in giorno di domenica, nei luoghi consueti del comune ed in ogni altro che l'intendente crederà convenevole: la subasta non può cominciare prima di otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto, e nella prima l'affitto debbe rimanere aggiudicato provvisoriamente al maggiore offerente. E qui è da notarsi che un rescritto degli 8 luglio 1826 ha prolungato fino a giorni 30 questo periodo tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria quando si tratti di appalto di opere pubbliche provinciali, restando intatti gli altri intervalli voluti dalla legge tra le diverse successive subaste.

39. Cinque giorni dopo la prima in seguito di altro manifesto è tenuta una seconda subasta per l'aggiudicazione diffinitiva al maggiore offerente, ed ove non vi sia sovraimposta diventa diffinitiva la preparatoria — Sono ammessi gli additamenti di decima e di sesta calcolati sulla rendita di ciascun anno, il primo tra cinque giorni, ed il secondo tra cinque altri successivi dopo l'aggiudicazione diffinitiva. Se abbia luogo il primo, il termine di cinque giorni per la sesta si calcola dall'aggiudicazione in grado di decima. Le subaste pei suddetti additamenti debbono esser precedute con un intervallo almeno di tre giorni da un manifesto pubblicato come sopra. — Nelle licitazioni non si ammettono sovraimposte tra i concorrenti quando sono minori di cinque carlini per gli affitti

di duc. 100 in sotto, di dieci per quelli fino a 200, di venti per quelli fino a 490, di trenta per quelli fino a 600, e di duc. 5 per ogni altro fitto di somma maggiore — È quì poi ad osservarsi che un rescritto dei 9 luglio 1832 stabilì che per gli affitti dei cespiti comunali e pii stabilimenti le cui offerte non passino la somma di ducati 30, comechè possa di poi crescere a somma maggiore nella licitazione, gli analoghi processi verbali debbano tenersi come pubblici strumenti tali da produrre gli effetti ipotecari sottoponendosi alla corrispondente iscrizione nella conservazione delle ipoteche, uniformemente al disposto nell'art. 39 del decreto del 30 gennaro 1817; e che per rispetto ai fitti di somma maggiore fossero necessari i pubblici strumenti prendendosi la corrispondente iscrizione.

40. L'aggiudicazione degli affitti è compiuta di pieno dritto per effetto dell'ultima licitazione senza bisogno di ulteriore autorizzazione. Le offerte di decima, o di sesta negli appalti a ribasso sono ricevute se contengono il vantaggio della decima, o della sesta parte del ribasso ottenuto nelle licitazioni piene, come attualmente si pratica. Nel caso che nelle licitazioni piene, non siasi ottenuto alcun ribasso, le offerte di decima, o di sesta, possono essere ricevute se contengono il vantaggio della decima, o della sesta parte del lucro presunto degli appaltatori, che è il dieci per cento sull'importo totale delle opere. Ciò non ostante l' Intendente può in alcuni casi, quando stima cho l' utile dell' amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni della subasta, che l'aggiudicazione non s' intenda deffinitiva, se non sia preceduta dalla sua approvazione. Egli può ancora preseder di persona alle subaste ove il bisogno, ed il bene dell' amministrazione lo richiedesse, o delegare la presidenza ad altra autorità da lui dipendente, o altrimenti farla celebrare in un comune diverso da quello cui appartengono le rendite. Tutte queste disposizioni per ciò che riguarda la forma delle licitazioni per gli affitti sono applicabili ad ogni licitazione per appalto, o vendita comunale; essendo necessaria però la reale dispensa.

41. La riscossione delle rendite dei comuni si fa regolarmente alle rispettive scadenze, sotto la cura e diligenza del cassiere, sotto la vigilanza immediata del sindaco, ed a norma dello stato discusso. In caso di mora, i debitori, passati otto giorni dalla scadenza, possono essere astretti al pagamento per via di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco. Questa coazione prende forza esecutiva dopo 24 ore dalla notifica che deve essere fatta al debitore nel suo domicilio da un usciere, o da un serviente del comune a ciò autorizzato dal sindaco. È da osservarsi a questo proposito che i servienti comunali possono fare le sole notifiche di coazione, siccome venne ordinato col real rescritto dei 13 luglio 1826, ed eziandio dal disposto dell' art. 243; per gli altri atti poi vi è bisogno necessariamente dell' usciere.

42. L'effetto di questa coaziona non può essere sospeso se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindacó: deve ancor contenere citazione a comparire in un giorno stabilito, innanzi a chi di dritto, per la discussione delle prodotte eccezioni. In questo caso poi di pendenza di giudizio, la coazione si risolve in atto di pignoramento. Si pratica lo stesso mezzo di coazione dai cassieri per le multe appartenenti ai comuni; enunciandosi nell' atto la sentenza, che ha inflitta la multa, per modo che il cassiere tener debbe sotto la immediata vigilanza del sindaco, un registro sul quale è obbligato d' iscrivere con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse. Il cassiere debbe dar ricevuta col visto del sindaco di ogni somma esatta per conto di multa; il tutto sotto pena di concussione, la quale come si ricava dalle leggi penali art. 196, vien punita con sei o dieci anni d' interdizione.

43. I Giudici locali, ed i Regi Procuratori debbono spedire alla fine di ogni mese l' avviso delle multe comunali pronunziate nei rispettivi tribunali al sindaco del comune cui esse appartevano per prendersene ragione nell'anzidetto registro; e rimetterne pure in fine di ogni semestre uno stato all' intendente per servirsene di controllo per la verifica de' registri, e dei conti dei cassieri. Questi ultimi pure mancando di vigilanza nelle riscossioni, e non usando a tal riguardo i mezzi autorizzati, possono esserne dichiarati risponsabili dal consiglio d' intendenza, ed obbligati a pertarsi per esatte a loro rischio ed interesse quelle partite di cui avessero trascurata l' esazione; e la stessa responsabilità può estendersi al sindaco, che mancasse di usare la dovuta diligenza.

44. In fine i pagamenti sulle rendite comunali si fanno a norma dello stato discusso dal cassiere per effetto dei mandati del sindaco. Ogni mandato deve indicare l' articolo dello stato discusso, in cui la spesa trovasi autorizzata, o dee contenere copia dell' autorizzazione superiore qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.

45. È vietata ogni inversione di fondi assegnati a ciascuno articolo di spesa sullo stato discusso, rimanendone mallevadore il cassiere non meno che il sindaco. Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa debbe essere liberata in decurionato, discussa dall' intendente nel consiglio d' intendenza, ed autorizzata dal Re per quei comuni il cui stato discusso è riservato alla sua approvazione, o dal ministro dell'interno per gli altri comuni. Ogni pagamento fatto dal cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli è significato nei conti, salvo soltanto il suo regresso contro il sindaco che l' ha ordinato Le spese per le opere comunali sono invigilate dal sindaco: l' intendente sull'avviso del decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto, e per economia.

46. L'intendente può formare anche sull'avviso del decurionato una deputazione per dirigerle, ed invigilare col sindaco alla loro esecuzione; le proposte e le perizie di tali opere sono discusse, ed approvate dall'intendente in consiglio d'intendenza.

SEZIONE IV.

FORME DA OSSERVARSI NEI CONTRATTI E NELLE LITI.

47. Avendo osservato precedentemente in che consistano le spese comunali, non ci rimane altro a conoscere, se non le disposizioni della legge per rispetto ai contratti, e per rispetto alle liti.

§ 1.

Delle forme da osservarsi nei contratti.

48. I comuni essendo delle persone morali, godono dell'esercizio dei dritti civili, secondo le leggi veglianti: sono da annoverarsi tra questi dritti, quelli di acquistare, alienare, succedere. Nondimeno la protezione che il governo concede ai comuni li ha fatti assimilare ai minori; e però restando essi sotto la perpetua tutela governativa è loro proibito di poter acquistare, alienare, censire beni fondi; contrarre, o transigere per l'acquisto di un dritto, o per lo scioglimento di una obbligazione qualunque, senza l'autorizzazione sovrana, accordata sopra rapporto del ministro dell'interno, e preceduta da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del consiglio d'intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge.

49. E da questo principio ancora discendono come corollari tutte le seguenti disposizioni della legge amministrativa, che noi qui toccheremo.

50. Le alienazioni, e le censuazioni dei fondi comunali, esclusa la sola distribuzione delle quote nella divisione dei demani, debbono essere precedute dallo esperimento dell'asta pubblica. Nei soli casi di vantaggio evidente e giustificato dai pareri indicati, può dispensarsi dal Re la solennità della subasta. Si è provveduto ancora che i comuni nei debiti che sieno autorizzati a contrarre, possano stipulare un interesse maggiore del 5 per 100. Ciò però non impedisce che quando per urgenza straordinaria dovesse convenirsi un'interesse maggiore, questa eccezione debba essere approvata dal Re, precedente gli stessi avvisi.— Qualunque atto comunale che contenga in tutto o in parte violazione delle forme prescritte in questa legge, è nullo di dritto, e la sua nullità non

può essere coverta nè da sanatorie posteriori, nè da prescrizioni legittime.

§ 2.

Delle forme da osservarsi nelle liti.

51. La legge a cansare per quanto è possibile le liti cui possono andar soggetti i corpi morali, e pel principio medesimo di tutela dianzi discorso affida alla cura e vigilanza delle autorità amministrative la introduzione delle liti dei comuni. Quindi ha ordinato che nessun comune possa stare in giudizio con la veste di attore, se non quando sulla deliberazione decurionale, e l'avviso del sottintendente vi sia stato autorizzato dal consiglio d'intendenza, il quale riconoscendo che l'azione da promuoversi sia chiaramente ingiusta, e che possa risultarne danno, anzichè utile al comune; o che sia sfornita dei necessarî documenti, nega, o sospende l'autorizzazione. Contro questa determinazione presa dal consiglio d'intendenza può reclamarsi al ministro dell'interno, cui è riservata la risoluzione diffinitiva. Trattandosi poi di azione che non sia puramente patrimoniale del comune, ma che in essa coll'interesse comunale sia compromesso l'interesse individuale di ciascun cittadino, venendo negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, può ogni cittadino produrla innanzi ai tribunali, e sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa arrecar nocumento al comune. Quando il giudizio abbia la debita autorizzazione, l'intendente rimette copia del provvedimento del consiglio coi documenti giustificativi al procuratore regio presso il tribunale competente, coll'indicazione del difensore scelto dal comune. Il procuratore del Re invigila al cominciamento, ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il suo ministero a norma delle leggi. Il procuratore regio, e l'intendente debbono tra loro mantenere una corrispondenza che sia utile a sostenere le ragioni del giudizio pendente. Queste cause dei comuni, e degli stabilimenti pubblici debbono essere spedite come urgenti presso le autorità giudiziarie; quando vi sieno forti cagioni da richiederlo, sempre però sottomesse alla prudenza, e giustizia del presidente del tribunale. Qualora il consiglio d'intendenza conosca più espediente pel comune di transigere sull'azione che vuole intentare, senza impedire il giudizio, il ministro dell'interno dà fuori le disposizioni opportune a fin di promuovere la transazione, dietro un particolarizzato rapporto dell'intendente; e questi come principale tutore dei comuni può con l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza, e coll'autorizzazione del ministro dell'interno fare di uffizio intentare un'azione nell'interesse di un comune, quando anche il suo decu-

rionato vi si negasse. Può inoltre l'Intendente presentare nello stesso interesse reclamo, o appello contro i provvedimenti del consiglio, o contro le sentenze dei tribunali, quando stima che i diritti comunali ne siano stati lesi. Per ciò che si attiene poi alle cause di competenza dei giudici di circondario, è a notarsi, che la nostra legge amministrativa disse nell'art. 309 potere in queste cause il comune comparire, domandare, e difendere gl' interessi comunali senz' altra superiore autorizzazione. Non pertanto parlandosi quivi del giudici di pace, e non dei giudici di circondario, i quali coll' ultima legge organica giudiziaria hanno tanto estesa la loro giurisdizione, sorse il dubbio se innanzi a questi ultimi potessero i comuni avvalersi di quel medesimo diritto loro dalla legge amministrativa conceduto; e però a toglierlo di mezzo fu consultata la commessione consultiva della nostra gran Corte dei conti, la quale con suo parere, risolvette competere ai comuni presso i giudici di circondario la stessa facoltà che avevano i giudici di pace.

52. Per gli appelli poi, e pei gravami non ci ha d' uopo di nuova autorizzazione del consiglio d' intendenza, come ciò si cava da una disposizione ministeriale degli affari interni del 6 maggio 1826. Per lo rovescio, è a notarsi che il sindaco non ha bisogno di superiore autorizzazione per sostenere le ragioni del comune quando è convenuto in giudizio — Egli deve deputare in decurionato un difensore presso il tribunale, dandone subito conto all' intendente — Finchè il difensore non sia così nominato, il procuratore del Re ne nomina uno di uffizio tra i più zelanti addetti al Foro.

53 Le sentenze, e le decisioni pronunziate contro i comuni debbono essere eseguite a norma delle disposizioni particolari ordinate per tale oggetto, di che si farà menzione nelle sezioni seguenti. I regi procuratori sono nel dovere d' istruire l' Intendente di ogni decisione, o sentenza data fuori dai tribunali nelle cause dei comuni.

54. Se un comune debba agire contro un' amministrazione pubblica, o pure un' agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un comune, le vicendevoli domande coi documenti, e le deliberazioni decurionali debbono presentarsi al consiglio d' intendenza, il quale esamina le ragioni di ciascuno, e propone i mezzi economici atti a conciliare gl' interessi rispettivi. Il provvedimento del consiglio è rimesso per copia al ministro del dipartimento interessato, ed al ministro dell' interno, i quali mettendosi di accordo debbono proporre fra due mesi alla reale approvazione una proposta di convenzione. Ma se fra quattro mesi dal giorno dell' invio delle carte ai ministri non siesi data fuori alcuna risoluzione definitiva, non vi è più luogo ad indugio per conciliazione, ed il giudizio viene intentato nelle forme ordinarie. — Per rispetto poi al compenso dovuto ai difensori dei comuni, esso è li-

quidato, ed è proposto amministrativamente dall' intendente sul parere del Procuratore Regio; ma debb' essere approvato dal ministro dell' interno sul parere del Procuratore del Re presso la G. Corte dei conti. I procuratori speciali delle parti contedenti presso il consiglio d' intendenza, sono considerati come avvocati per rispetto al compenso.

SEZIONE V.

DEGLI STATI DISCUSSI COMUNALI.

55. Lo stato discusso non è altro se non quel notamento dei crediti, e dei debiti, o pesi di qualunque corporazione o persona morale, la quale debb' essere amministrata. Lo stato discusso debb'essere veduto ed esaminato nelle forme legali dalla superiore autorità: dopo adempiute tali formalità può solamente servir di norma negli introiti, ed esiti, e nella reddizione dei conti delle rispettive corporazioni. È questo il mezzo come ovviare a tutti gli sconci che potrebbero procedere per le persone amministrate ove niuna norma stabile e precedente non determinasse tutti gli articoli di esito e d' introito. E noi di tali stati discussi discorreremo in due separati paragrafi, parlando nel primo delle disposizioni della legge amministrativa, e nell' altro delle modifiche avvenute per effetto di novelle disposizioni.

§ I.°

Disposizioni della legge amministrativa.

56. Ogni comune deve avere il suo stato discusso, e questo gli deve servire di norma inalterabile nell' amministrazione delle sue rendite, e delle sue spese. La proposta di questo vien compilata dal decurionato sulla proposizione del sindaco, ed indi sulle osservazioni del sottintendente è fissato dall' intendente nel consiglio di intendenza, ed in esso sono ordinate le rendite, e le spese, e vi sono bilanciate in modo da escludere ogni mancanza, ed ogni avanzo. Gli stati discussi così formati debbono essere in osservanza per cinque anni continui per tutte le rendite, e spese ordinarie, e fisse, e debbono rinnovarsi da quinquennio, in quinquennio. Ma per le rendite, e spese straordinarie e variabili, debbe farsi in ogni anno uno stato di variazione, il quale pure va proposto e compilato dal decurionato, osservato dal sottintendente, e fissato dall' intendente nel consiglio d' intendenza, ed approvato sia dal Re, sia dal ministro, secondo la diversità de' comuni.

57. In ogni prima domenica di settembre dell'ultimo anno di ciascun quinquennio i decurionati sono convocati di diritto affin di compilare la proposta dello stato discusso pel quinquennio seguente e questo debbe essere ultimato, e rimesso prima della fine del mese al sottintendente, che vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all'intendente; quest'ultimo prima che finisca ottobre deve far pervenire al ministro dell'interno le proposte degli stati discussi riservati alla reale approvazione, ed in novembre deve ultimare la discussione di tutti gli stati degli altri comuni — Lo stesso ancora deve praticarsi per gli stati di variazione — Alla prima domenica di ottobre di ogni anno il decurionato dev'essere convocato per fare la proposta dello stato delle variazioni, che servirà di supplemento allo stato discusso per l'amministrazione dell'anno seguente; e questo deve pure rimettersi all'intendente della provincia dal sottintendente nel corso dello stesso mese. L'intendente per la metà di novembre deve rimettere al ministro dell'interno le proposte di variazione riservate alla reale approvazione, e discutere gli altri prima della metà di dicembre. Da tutto ciò risulta che ogni amministrazione comunale deve al primo di gennaio di ciascun anno trovarsi fornita del suo stato discusso, e dello stato di variazione, secondo la ricorrenza, a cura dell'intendente, il quale ne rimette una copia al sottintendente; e questi la passa ai rispettivi sindaci. Costoro finalmente debbono subito comunicarla in forma legale al cassiere. — Gl'intendenti poi hanno il carico di far pervenire prima della fine di dicembre, al ministro dell'interno la copia di tutti gli stati discussi, e degli stati di variazione di loro competenza. Il ministro suddetto nel primo trimestre dell'anno comunica agl'intendenti le sue determinazioni definitive sui detti stati, i quali intanto debbono provvisoriamente eseguirsi. Nel mese seguente lo stesso ministro deve presentare al Re un prospetto generale delle rendite, e delle spese comunali autorizzate per l'anno corrente.

§. II.

Modifiche portate a questa legge.

58. Per rendere più proficua ai comuni la compilazione dello stato discusso, varî cangiamenti e miglioramenti furono presentati al Re circa la sua compilazione; e però il decreto dell'11 gennaio 1831 e gli analoghi regolamenti, ed istruzioni del ministro dell'interno furono pubblicati a tale oggetto.

59. Nel decreto varie disposizioni furono date che noi qui trascriviamo, aggiungendovi tutte le altre particolari disposizioni. — Gli stipendi, ed emolumenti delle cariche comunali determinati

63. Previa l' approvazione dell' ordinario. nei comuni di 2 e 3 classe, il parroco, od altro idoneo ecclesiastico del comune potrà, mediante moderato compenso, assumere il peso delle prediche quaresimali, o degli esercizi spirituali, che vi sono sostituiti; quante volte però il comune sia stato solito di sopportare la spesa per la predica quaresimale di un sacerdote diverso dal Parroco. I dritti poi di contabilità che i comuni pagavano per lo mantenimento delle segreterie delle intendenze sono attualmente ridotti alla metà. La spesa erogata per le feste civili a carico dei comuni è permessa solamente nelle capitali delle provincie, e per qualunque ragione non oltrepasserà la somma di duc. 30 l' anno. Le sole capitali delle provincie, ed i comuni che hanno una popolazione maggiore di 10000 anime possono nei loro stati discussi avere una spesa di sovvenzione al mantenimento delle compagnie comiche nei teatri. Per nessuna ragione questa spesa passerà duc. 100 annui. Guardiani urbani e rurali sono soppressi in quei comuni, ove non sieno necessari; le guardie forestali debbono ricevere un compenso non minore di duc. 40 nè maggiore di duc. 50. Ove il numero delle guardie forestali in un comune sia eccedente, vien riformato ai termini del preciso bisogno. Nei comuni ove le guardie urbane e rurali sono indispensabili, lo stipendio non sarà minore di duc. 30 nè maggiore di duc 40.

64. Lo stesso deve applicarsi al casermiere comunale, ed al custode del camposanto; si aggiunse infine che lo stipendio del regolatore del pubblico orologio, e della recivitrice dei proietti potrà esser diminuito; quelle delle cancellerie comunali non passerà i duc. 60 annui per la 1 classe: duc. 45 per la 2 e duc. 30 per la 3. Il ministro dell' interno è autorizzato ad accordare per la costruzione dei camposanti quelle dilazioni, e quelle suspensioni che secondo le circostanze dei comuni stimerà opportune. Questa derogazione alle disposizioni del decreto dei 12 dicembre 1828 su i camposanti è limitata al tempo di 5 anni. Tutte le economie che da queste disposizioni procedono debbono essere applicate alla diminuzione dei dazi comunali più gravosi alla classe bisognosa. Nel corso di quell' anno, si ordinò che il ministro dell' interno avesse presentato un rapporto ove per ciascuna provincia si fosse dato conto del modo più chiaro ed esatto delle economie ottenute, e dei dazi diminuiti. Intanto per non lasciare all'arbitrio ed all' evento quel che risguarda le spese imprevedute si pensò apportarvi qualche cangiamento e riforma restringendole al puro bisogno, considerato sempre secondo la importanza e maggior popolazione dei diversi comuni: quindi per dare una norma sicura egli stabilì per maximum la somma di duc. 500 nei comuni di 1 classe; di ducati 200 in quelli di 1 classe, ma più piccoli; e duc. 100 in quelli di 2 e 3 classe. Questa regola deve essere applicata nei senso il più ristretto; poichè in molti comuni le somme indicate possono essere di-

minute ancora. Ed in quella medesima ministeriale che ciò prescrisse, il ministro ricordò agl' intendenti che questo lavoro diretto al sollievo dei comuni dovesse avere tutto il carattere di paterna amorevolezza ed occupandosene egli personalmente, avesse ad esserne ragguagliato in ogni posta con un rapporto portante l' epigrafe: *supplica riservata a lui solo.*

SEZIONE VI.

CONTABILITA' COMUNALE

65. È scopo di ogni contabilità segnatamente quello di mantenere l'equilibrio tra l'esito, e l' introito, determinare cioè e stabilire con precisione una regola alla quale debbono esattamente riportarsi e le somme introitate, e le somme esitate. Or ciascuna corporazione e università dovendo avere una contabilità che le sia propria, debbono per ciò i comuni, e le loro dipendenze ancora averne per sè medesimi, anzi più precisa e particolare, poichè la legge assomiglia questa contabilità a quella dello stato in quanto all'esenzione dei pesi, ed alle formalità del bollo, e del registro.

66. Ma a fine di rendere per quanto è possibile compiuta la materia che discorriamo, porremo qui innanzi tratto le istruzioni date al proposito nel 1811, e di poi le disposizioni della legge amministrativa del 1816: onde potrà scorgersi a colpo d' occhio qual modificazione e cangiamento abbia questa ultima arrecato all'antico sistema, ed in quali punti sieno ambedue uniformi e concordi.

ISTRUZIONI PER LA CONTABILITÀ COMUNALE DEI 26 SETTEMBRE 1811.

I.°

Ordine di contabilità nei comuni.

67. La norma dell' amministrazione comunale è lo stato discusso. Il sindaco debbe invigilare non solo alla riscossione dei fondi autorizzati, ma ancora osservare scrupolosamente la misura stabilita degli esiti. Egli non può disporre pagamenti al di là della somma fissata, nè invertire la destinazione di tali somme, impiegandole

ad altre cose differenti (1). Per far poi che il sindaco sia sempre in chiaro delle somme entrate in cassa, e di quelle che ai termini dello stato discusso sono disponibili, egli debbe far tenere nella cancelleria un registro, il quale non è se non la copia dallo stato discusso fatta a mezzo marg ne, e colle necessarie distanze da un articolo all'altro. I pagamenti si deggiono fare con mandati sottoscritti dal sindaco, diretti al cassiere, avvertendosi di esprimere nel mandato il capitolo e l'articolo dello stato discusso quinquennale, o di variazione, al quale il pagamento deve essere imputato. Nel ricevere dall'intendente, o sottintendente lo stato discusso, o di variazione approvato, il sindaco ne spedisce al cassiere una copia da lui certificata, contrassegnata dal cancelliere, e munita del suggello del comune. Unita a questa copia gli debbe rimettere due libri, che riceve dall'intendente, uno per l'introito, e l'altro per l'esito, i quali contengono la norma pratica, e dettagliata, secondo la quale le riscossioni, ed i pagamenti dovranno osservarsi — A questo modo ci ha un conto aperto ad ogni capitolo ed articolo, sì d'introito, che di esito nell'ordine medesimo dello stato discusso. Secondo che vi saranno gl'introiti, o gli esiti, il cassiere è nell'obbligo di scriturarli immediatamente a fronte dei capitoli, ed articoli corrispondenti. Se le partite portate sullo stato discusso vengano a soffrire qualche variaziona per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni, il sindaco ne debbe prendere nota sullo stato discusso, e sul suo libro indica i documenti di variazione, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale — Anzi se si dovesse esigere per transazione qualche gabella, il decurionato preseduto dal sindaco ne debbe fare un ruolo nominale, giusta il prescritto della legge de' 12 dicembre 1816. Il ruolo approvato, o modificato a norma dello stato discusso, dall'intendente debb'essere rimesso al cassiere per regola di esazione — Il cassiere deve portare sul ruolo stesso il contribuente; aprendo sul libro un solo conto della gabella transatta, nel totale della somma fissata sullo stato discusso; dovendo a questa corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo — A fronte di questo totale il cassiere è nell'obbligo di scritturare l'ultimo giorno di ogni mese la somma della partite esatte dai contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

68. Un così detto giornale di cassa debbe esser tenuto dai cas-

---

(1) Quante volte, dice l'art. 217 delle leggi penali, la distornazione, o la sottrazione non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico, diverso da quello della loro destinazione; il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d'interdizione dai pubblici uffizi.

sieri sul quale noteranno giorno per giorno le partite d'introito, ed esiti, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari dei libri medesimi. I libri perciò debbono avere anche la colonna indicante il foglio di referta al giornale di cassa, e viceversa. Questo giornale è chiuso colla firma del cassiere, e del sindaco alla fine di ogni bimestre, ed all'ultimo debbe farsi il bilancio, che verrà in seguito prescritto. Il cassiere debbe spedire per ogni riscossione una ricevuta vistata dal sindaco, il quale ne prende nota a fronte dell'articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria. Il cassiere stesso deve invigilare con molta cura e diligenza, sotto l'occhio immediato del sindaco, ed a norma dello stato discusso, per la riscossione delle rendite comunali (1). Le dette coazioni spedita in conformità delle disposizioni acquistano la forza esecutiva dopo ventiquattr'ore dalla notificazione, che n'è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere, o da un serviente del comune a ciò autorizzato dal sindaco. Il loro effetto poi non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi all'autorità competente, per lo giudizio delle eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pegnoramento. Fu promosso nel 1817 il dubbio se si potessero spedire i piantoni per l'esecuzione degli atti dell'amministrazione civile; ed al 2 aprile detto anno fu risoluto che fosse permesso l'uso dei piantoni per la esazione dei dazi comunali legalmente costituiti, e ripartiti, così contro i contribuenti, come contro gli appaltatori; potendosi praticare lo stesso per l'esazione dei censi, e dei canoni sui quali si sia in possesso di esigere; quell'amministrazione però che si permette spedire i piantoni fuori dei casi espressi, va soggetta ai risarcimenti dei danni, ed interessi: ed ancora ad una multa.

69. Il principale tra i doveri del cassiere, consiste nella regolarità della esazione, e deve badare di spedire a tempo le coazioni, e curarne l'esecuzione; ove egli mancasse di diligenza nelle riscossioni, e non usasse per rispetto a ciò i mezzi autorizzati, può essere dichiarato responsabile dai consiglio d'intendenza, ed obbligato a portarsi per esatte a suo rischio ed interesse quelle partite, di cui abbia trascurata l'esazione — Il cassiere non può far pagamenti senza un mandato del sindaco. Egli poi deve negarsi ai mandati, che gli si potrebbero indirizzare in contravvenzione alla norma fissata nello stato discusso, cioè quando eccedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corrispondente,

(1) In caso di ritardo poi i debitori in mora possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal cassiere, e vidimata dal sindaco: ma passati però gli otto giorni dopo la scadenza: *ciò è secondo l'art. 242 legge del 12 decembre 1816.*

o invertissero le somme da un capitolo, o da un articolo all'altro. Le somme così pagate sono significate a suo conto, salve le ragioni contro il sindaco, eccetto quando un ordine superiore autorizzasse una spesa non compresa nello stato discusso, e ne indicasse i fondi. In questo caso il mandato del sindaco ne deve fare espressa menzione. Ogni pagamento che si fa dal cassiere dev'essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte prendente a piè del mandato. La firma non ha bisogno di altre formalità; se la parte prendente non sa scrivere, e non è conosciuta dal cassiere, firmeranno due testimoni conosciuti dallo stesso. — Da ultimo i sindaci debbono rimettere all'intendente in ogni bimestre uno stato delle rispettive casse in doppia spedizione, affinchè questi possa conoscere lo stato delle casse, per poter dare le disposizioni opportune. I sindaci prima di rimettere lo stato lo deggiono confrontare coi libri dei cassieri. L'invio si esegue per mezzo de' sottintendenti, eccetto i sindaci del capo luogo del distretto, che lo inviano direttamente. I sindaci deggiono far menzione, se mai ve ne fossero, dei ritardi nelle riscossioni, e nei pagamenti, per potersi dall'intendente provvedere all'esazione. Le spese non comprese in questo stato non sono ammesse al contabile.

II.

Metodo per darsi il conto materiale e morale

70. La pronta, e facile reddizione del conto in fine di ciascuno esercizio, è il più importante oggetto di ogni ordine di contabilità; dappoichè è interesse di ogni università o corporazione qualunque aver subita e particolarizzata conoscenza del modo come siensi amministrate le sue rendite. Quindi è che il conto dell'amministrazione, e del peculio comunale si rende in ogni anno; e si divide in due parti — 1.° Conto morale dovuto dal sindaco. — 2.° Conto materiale dovuto dal cassiere. Il conto morale deve rendersi dal sindaco alla fine di ciascuno esercizio seguente, sia ch'egli cessi dalle sue funzioni, sia che vi continui. Questo conto consiste nell'esposizione dell'andamento dell'amministrazione durante il suo esercizio. Esso dunque non è già un conto, ma è un rapporto amministrativo, che il capo dell'amministrazione fa al consiglio municipale. Il sindaco in tale rapporto deve dimostrare che avendo avuto lo stato discusso per norma, egli vi si è uniformato esattamente, tanto nel sopravvigilare le percezioni delle rendite fissate, che nel disporre le spese autorizzate. Deve indicare inoltre i mezzi tenuti per assicurare, conservare, e migliorare i fondi, e le rendite comunali, e giustificare nel tempo stesso che nelle intraprese, e nei contratti le forme amministrative sono state osservate. Per tutti gli articoli di spese autorizzate sullo stato discusso, il sindaco non ha bisogno di giustificare la spedizione dei mandati

sulla cassa comunale ; la giustificazione è nello stato discusso. Deve giustificarla però semprecchè le somme vi sieno portate per fondo di cassa, da spendersi con autorizzazione superiore, o che siasi fatta una spesa non autorizzata dallo stato discusso, o che abbia avuto luogo una inversione di somma da un' articolo all' altro. In simili casi il sindaco deve unire al suo rapporto la copia da lui certificata, e dal cancelliere, delle autorizzazioni superiori, gli originali delle quali, unite a' di lui mandati corrispondenti, debbono rimanere presso del cassiere per documenti in appoggio al conto materiale. Il sindaco deve praticare lo stesso per ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattamente nello stato discusso, deve esserlo con documenti particolari. Se mai dopo tutte le misure adoprate a fine di effettuarsi la percezione all' epoca della reddizione del conto, si trovassero delle reste da esigersi, il sindaco dovrà giustificarne la ragione ; in mancanza di questa giustificazione può essere dichiarato responsabile delle reste. Il decurionato nell' esame del conto morale è autorizzato a riscontrare la contabilità del cassiere per confrontare il conto con lo stato degli introiti e degli esiti, e le copie dei documenti presentati dal sindaco cogli originali esistenti presso il cassiere. Il decurionato nel dar fuori la sua deliberazione sul conto, dichiarar deve che il detto confronto sia eseguito ; ed esprimere se tutto sia conforme, o se vi esista qualche difformità. Per adempiere a tutto ciò, il decurionato sceglie dal suo seno due, o più deputati e sul rapporto di essi approva, o disapprova l'amministrazione tenuta, ed assolve, o condanna il sindaco. La deliberazione presa dal decurionato sul conto del sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, debb' essere rimessa nel corso di febbraio al sottintendente, che v aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all' intendente, il quale approverà, o rivocherà, o modificherà la deliberazion decurionale.

71. Compete al sindaco, ed al decurionato il ricorso contra la determinazione dell' intendente sul conto morale, e questo ricorso presentar debbesi all' intendente medesimo tra due mesi, dopo la comunicazione della detta determinazione, che si deve fare al sindaco in decurionato. In tal caso l'intendente dopo aver preso l' avviso del consiglio d' intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al ministro dell' interno, cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

72. Il cassiere, essendo il vero e solo contabile, il vero conto è quello materiale, che si rende da lui. In conseguenza ogni partita di questo conto sì d' introito, che di esito, deve essere scrupolosamente giustificata con documenti originali. Il conto materiale si compone di due parti, la prima dell' introito, la seconda dell'esito. I documenti all' appoggio debbono essere ugualmente ordinati in due parti, legati in volume, e numerati con progressione numerica. — Aggiungiamo ancora che nelle rispettive parti del conto il contabile deve notare tutte le partite d' introito, e di esito or-

dinatamente per capitolo, ed articolo, seguendo la norma dello stato discusso, secondo esse risulteranno dai suoi corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascuno articolo, il contabile nota il documento in appoggio, indicando il numero d'ordine, col quale questo trovasi allogato nel volume dei documenti. In piede del conto vi sarà una nota delle reste da esigersi, se mai ve n'esistano. Ciascuna di esse debbe essere accompagnata da un documento, che giustifichi essersene curata la riscossione nel modo indicato.—Questi documenti si pongono alla fine del volume di quelli del conto. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni di sopra dette.

73. Perfezionato, e firmato il conto dal cassiere vien presentato al sindaco, al più tardi nella prima settimana di marzo, per la gestione dell'anno precedente—Quindi dal sindaco coll'assistenza del cancelliere si viene alla verifica del conto sui registri di contabilità, e si verifica conforme, firmandolo di unita al cancelliere, il quale vi appone il suggello del comune.— Essendovi resta di cassa il cassiere deve formare un bono pagabile a vista, e deve unirlo al conto nel caso che abbia completato il suo esercizio, in contrario egli versar deve presso il suo successore l'ammontare della resta, facendosene rilasciare ricevo, che unisce al conto stesso.

74. Il conto materiale formato e rivestito delle sollennità prescritte, è rimesso all'intendenza per la fine di marzo di ciascun anno, o nel caso di ritardo, l'intendente provocherà il consiglio d'intendenza per condannare con multa da 6 a 20 ducati al rendimento dei conti col mezzo ancora della coazione personale, i contabili morosi.

75. La liquidazione, e discussione dei conti dei cassieri comunali appartiene distintamente ai consigli d'intendenza delle rispetti ve provincie, colle seguenti distinzioni, cioè.

76. I conti del cassiere di quei comuni, il di cui stato discusso è riservato all'approvazione sovrana, sono liquidati, e discussi dai consigli d'intendenza; ma ne dovrà seguire la revisione, e discussione deffinitiva nella Gran Corte non sospesa l'esecuzione dei provvedimenti dei consigli. — A tale oggetto l'intendente terminata la discussione in consiglio rimetter debbe i detti conti al procuratore generale della Gran Corte dei conti. Ogni altro conto de'cassieri comunali è discusso, ed ultimato diffinitivamente nel consiglio d'intendenza, salvo agl'interessati il ricorso devolutivo all'autorità competente.— Il segretario generale deve quindi subito presentare il conto all'intendente, il quale destinerà il consigliere relatore. La destinazione sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota su di un registro, a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri, e di data. Il conto si passerà quindi nell'officina di contabilità, dove sotto la vigilanza immediata del consigliere relatore, se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazioni saranno dettagliati tutti i documenti prodotti, i dubbi che potranno risul-

tare, ed ogni altra circostanza che il consigliere relatore stimerà opportuna, per maggiore intelligenza del consiglio, e sicurezza degli interessi comunali. — Sorgendo dubbi nella liquidazione, il consigliere relatore ne domandera al contabile gli schiarimenti per mezzo del sindaco, o del procuratore, quando il contabile lo avesso costituito. I documenti che in questo caso potranno essere esibiti, saranno presentati per mezzo del segretario generale al consigliere relatore, il quale ne scriverà il contenuto in seguito del dubbio, in margine della corrispondente partita, indicando ch' essi sono stati presentati in conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non saranno uniti al volume degli atti del conto; ma alligati infine del foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le risposte ai dubbi surti nella discussione al consiglio d' intendenza. — È dovere del relatore di presentare il conto in consiglio d' intendenza, terminata la liquidazione. Il consiglio se giudicherà di non avere bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzierà definitivamente, altrimenti stabilirà i dubbi, ed ordinerà al contabile di rispondere a voce, o in iscritto. o per mezzo del procuratore a giorno fisso, nel quale senz' altra dilazione il consiglio profferirà il suo provvedimento definitivo per la declaratoria, o per la significatoria. Il relatore deve firmare i provvedimenti ch' emette il consiglio nella discussione, a fronte di ciascuna partita. Le declaratorie, e significatorie che ne saranno conseguenza debbono essere firmate dall'intero consiglio, e trascritte su di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, lasciandosene una copia certificata dal segretario generale, alligata alla fine del conto.

77 Se il cassiere comunale non avesse avuto in pronto nella discussione dei suoi conti dei validi documenti a sostenere l' esito, o l' introito di alcune partite che gli verranno per mancanza significate; e gli riuscisse di averli dopo la spedizione della significatoria, potrebbe in tal caso ottenere la revisione del suo conto dal consiglio d' intendenza, ancorchè la significatoria anzidetta si trovasse allora eseguita, purchè però sia presentato il reclamo in tempo utile, da computarsi dal giorno della notifica della decisione del consiglio.

78. Qualora in un conto antecedentemente definito di un contabile si fosse scoperto qualche errore, omissione, falsità, o doppio impiego, si può dal consiglio riesaminarlo ex officio, o a richiesta dell' intendente. Quando si procede amministrativamente, come nel caso presente, è sempre giusta, e regolare una tale disposizione.

79. Veduto adunque quello che nel 1811 si prescrisse sull' oggetto, ecco quanto dalla nostra legge amministrativa si è venuto ordinando su questa interessante parte di pubblica tutela.

REASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE AMMINISTRATIVA DEL 12 DECEMBRE 1816.

80. A norma delle diverse nature d'introito ogni conto deve presentare il carico ove al contabile sia stato dato un carico certo, e distinto; gl'introiti fatti nell'anno debbonsi indicare secondo le loro diverse nature, e distinguersi se trattasi di rendite civili, e fondiario in tanti articoli per quanti sono le provvenienze; gli esiti distinti in tanti articoli per quanti sono i diversi rami di spese; ed un bilancio generale deve comprendere l'introito e l'esito. È pure un dovere che nelle contabilità di materie, ossieno di generi, il contabile premetta il conto dei generi, a quello in danaro, compilato egualmente, e distinto. Che le carte, i conti, ed i documenti prodotti in appoggio di essi debbono essere necessariamente cuciti, e foliati; e che i conti in particolare poi sieno cifrati dal contabile in ogni pagina, e portino infine la di lui sottoscrizione, e la data; come ancora che ogni articolo di esito e d'introito abbia un numero progressivo, e che al margine di ogni articolo sia citato il foglio del volume dove giace il documento, che lo riguarda. In caso di omissione di queste formalità sostanziali il conto potrà essere dichiarato irrecettibile.

81. La contabilità delle rendite, e spese comunali è stabilita presso il cassiere di ciascun comune. Il sindaco deve far tenere nella cancelleria un controllo per le riscossioni, e per gli ordinativi dei pagamenti; ed egualmente viene aperta in ciascuna intendenza, e nel ministero dell'interno una corrispondenza di bilanci, e registri per seguire l'andamento della contabilità comunale. È obbligo del sindaco in qualità di amministratore di fare il rendimento di conto in ogni anno tanto dell'amministrazione, quanto del peculio comunale; ma il suo conto è solo morale, e così si nomina, mentre il conto materiale si rende dal cassiere — Queste regole della contabilità comunale debbono offrire agl'interessi dei comuni tutte le necessarie garantie: esse debbono pure, tracciando i doveri degli ordinatori, e dei contabili, offrir loro la garantia alla quale han pure dritto. La responsabilità, e la natura dei conti che debbono rendere e l'ordinatore ed il contabile, sono essenzialmente diverse tra loro; il primo è un conto di cassa. Ma i doveri imposti al contabile diventano una sanzione di quelli che sono imposti all'ordinatore; e le regole generali della contabilità si applicano a quelle dei comuni. Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione tenuto nell'anno precedente; e del modo con cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite, ed alle spese. Il sindaco deve presentarlo al decurionato nel corso di gennaio per l'amministrazione dell'anno precedente. Il decurionato sceglie tra i membri che lo compongono due, o più deputati per esaminare, e verificare il conto presentato dal sinda-

co, e per farne rapporto. Indi su questo rapporto dei deputati approva, o disapprova l'amministrazione tenuta, ed assolve, o condanna il sindaco; poi rimette la deliberazione presa sul conto stesso, e gli atti della discussione nel febbraio seguente al sottintendente, il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all'intendente. Questi approva, riprova, o modifica la deliberazione decurionale. Un termine è pure stabilito all'intendente, e la legge vuole che prima del mese di ottobre in ogni anno sieno riveduti tutti i conti morali dell'anno antecedente.

82. Compete al sindaco, ed al decurionato il ricorso contro la determinazione dell'intendente sul conto morale. E questo ricorso può essere presentato all'intendente fra due mesi dopo la comunicazione della determinazione, che deve esser fatta dal sindaco al decurionato. Dopo di essersi a ciò adempito, l'intendente preso l'avviso del consiglio d'intendenza, sul merito del ricorso, rimette le carte al ministro dell'interno, cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.

83. Il cassiere il quale è il vero, ed effettivo contabile deve dare il conto materiale; cioè deve documentare l'effettivo introito delle rendite comunali, l'esito fattone coi mandati del sindaco, e le reate attive, e passive, il tutto sulle basi dello stato discusso, e dei titoli originali — Il cassiere presenta il suo conto al sindaco, che si trova in esercizio, al più tardi nella prima settimana di marzo per la gestione dell'anno precedente — Il sindaco assistito dal cancelliere verifica il conto su i registri di contabilità e lo certifica conforme; indi lo spedisce all'intendente. Per la fine di marzo di ciascun anno debbonsi trovar presenti nelle intendenze tutti i conti morali, e materiali dell'anno antecedente, e gl'intendenti debbono procedere contro quelle autorità che sono in mora di eseguire questo obbligo.

85. La diversa classificazione dei comuni porta disposizioni anche diverse per la loro contabilità. I conti dei cassieri il cui stato discusso è riservato alla reale approvazione non solo debbono essere liquidati e discussi dal consiglio d'intendenza, ma ne deve seguire la revisione, e discussione definitiva nella gran Corte dei Conti, non sospesa la esecuzione dei provvedimenti dei consigli. Quindi gl'intendenti, terminata la discussione in consiglio, debbono rimettere i conti suddetti al procuratore generale del Re presso la detta gran Corte e qualora nella revisione si rilevi che in qualche consiglio d'intendenza si sieno alterati i principi generali di amministrazione, è necessario rapportarlo al ministro dell'interno, il quale deve prendere gli ordini del Re per ristabilire l'osservanza dei suddetti principi. Anzi i sindaci e cassieri non solo possono essere chiamati per tal cagione in residenza dall'intendente, e ricevere una severa ammonizione in consiglio d'intendenza, ma possono essere sottomessi dallo stesso consiglio ad una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze, la quale multa può es-

sere raddoppiata nei casi di recidiva. Molto più particolarmente la legge amministrativa spiega contro i contabili morosi le sue disposizioni; ed ordina che dopo l'applicazione della prima multa, possono essere astretti alla reddizione dei loro conti col mezzo della coazione personale, che il consiglio medesimo ha il potere di spedire.

85. Ogni altro conto de' cassieri comunali è discusso, ed esaminato deffinitivamente dal consiglio d' intendenza, salvo agl' interessati il solo ricorso devolutivo all' autorità competente — Si è prescritto similmente che i consigli d' intendenza debbono ultimare nel corso dell'anno le discussioni di tutti i conti comunali dell'anno antecedente; dovendo tener presente nella discussione la determinazione dell' Intendente su i corrispondenti conti morali. E qui osserviamo che col real rescritto del 14 gennaio 1829, si dispose che i consigli d' intendenza nella discussione dei conti dei comuni minori, si uniformassero all' art. 20 della legge del 29 maggio 1817 sull' organizzazione della gran corte dei conti, ed all' art 55 del real decreto del 2 febbraio 1818, riguardante il regolamento di procedura nelle camere contabili della suddetta gran corte — È ad osservarsi ancora che i cassieri al pari di tutti i contabili renitenti al pagamento delle somme loro significate possono essere costretti coll' arresto personale come depositari, giusta l'art. 1934 delle leggi civili, per la quale esecuzione non occorre l' ordinanza dell' intendente, dovendosi tali decisioni dei consigli eseguirsi in conformità della legge dei 21 marzo 1817 e nei modi stabiliti dalla procedura civile, giusta le ministeriali disposizioni del ministro degli affari interni.

CAPO IV.

AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PROVINCIALI E COMUNALI

86. Per queste opere le quali non solo servono all' ornamento ma eziandio alla utilità delle popolazioni, il pubblico interesse esige necessariamente provvidi ed efficaci regolamenti tanto per i fondi necessari alla loro costruzione e mantenimento, quanto per l' amministrazione di essi.— È necessario primamente che le opere adempiano lo scopo che ne ha determinata la costruzione, che sieno richieste dal bisogno, o dall' utile; riconosciute, ed approvate dalle superiori autorità, che ne sia affidata la cura a coloro i quali vi hanno il maggiore interesse, e la direzione a persone probe, ed istruite; da ultimo che s' invigili accuratamente la esecuzione cercando economia di tempo e di spese.—Queste regole sostanziali di pubblica amministrazione son quelle appunto che hanno tra noi determinate le disposizioni pei lavori, e le opere pubbliche.— E primamente è da notarsi che le opere pubbliche, o pubblici lavori sono quelli che hanno per oggetto l'utilità generale, o dello stato, o della provincia, o valle, o di un comune. Tali sono secondo la legge

amministrativa gli edifizi, i ponti, le strade, e simili che possono dirsi pubblici, purchè abbiano il carattere dell'utilità generale; fanno parte essenziale di questi lavori le spese di manutenzione, le quali il più delle volte richiedono regole speciali.— E debbe osservarsi altresì che se le opere pubbliche riguardano il solo uso, e vantaggio di un comune diconsi comunali, se l'uso e vantaggio di una provincia, diconsi provinciali, se poi dell'intero regno, si chiamano universali, o dello stato.— Le prime si fanno a spese dei comuni, le seconde a spese delle provincie rispettive, le terze sono per conto del pubblico tesoro.

SEZIONE I.

DEI FONDI ADDETTI ALLE OPERE PUBBLICHE, E DELLA LORO AMMINISTRAZIONE.

87. I fondi per le opere pubbliche possono nascere o dalle rendite comunali, o da prestazioni particolari, o da imposte addizionali alle contribuzioni dello stato, o da tasse territoriali; e da ciò procede che sono spese particolari provinciali quelle di costruzione, riparazione, e manutenzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade comunali, alle quali si supplisce con una sovraimposta alla contribuzione diretta, la quale è facoltativa dei consigli provinciali, e dev'essere proporzionata ai bisogni ch'essi discutono, e determinano, ma che non può passare due grana addizionali; ma quante volte si tratta di costruzione, o di riparazione di edifizio, o strada provinciale, può il consiglio di ciascuna provincia proporre un'altra imposta addizionale straordinaria, e può proporre ancora un ratizzo sulle rendite disponibili dei comuni, qualora per questo ratizzo vi concorra il voto dell'intendente, e del consiglio d'intendenza. Ma la risoluzione sulla proposta di questi mezzi straordinarii è riservata al Re pei rapporti sia del ministro delle finanze, e dell'interno uniti, sia sul rapporto del solo ministro dell'interno per rispetto al ratizzo.

88. L'amministrazione dei fondi addetti alle opere pubbliche può essere affidata dal consiglio provinciale ad una deputazione incaricata di dirigere, ed invigilare i lavori, e può in tal caso lo stesso consiglio nominare un cassiere particolare pei detti fondi. La deputazione deve amministrare sotto la vigilanza dell'intendente, e proporre al medesimo le precauzioni da prendersi in ordine al cassiere, dovendosi por mente che questi fondi debbono essere impiegati esclusivamente per le opere pubbliche e sono intangibili da qualunque altra autorità e per qualsivoglia altro oggetto. Ma quando si tratta di opere pubbliche, regie, provinciali, l'amministrazione dei fondi che vi sono addetti, deve essere confidata intieramente alle deputazioni, le quali debbono serbare inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra detti fondi. Queste deputazioni sono composte in

ogni provincia dall'intendente, il quale può delegare le sue veci al segretario generale, o ad un consigliere d'intendenza ed a tre deputati scelti dal consiglio provinciale tra i suoi componenti, o fuori, e tra soggetti i più intelligenti, e zelanti pel bene della provincia, ed approvati dal ministro dell'interno. In ogni caso di delegazione l'intendente non è mai esonerato dalla sopravvigilanza che gli è attribuita su tutte le opere pubbliche.—E per rendere più attiva ed efficace la vigilanza della deputazione provinciale è prescritto che essa possa, se la stima necessaria, stabilire una deputazione locale in quei comuni, il cui territorio è attraversato dalle pubbliche strade, e dove si costruiscono le opere dipendenti dalle deputazioni stesse, e che queste deputazioni locali debbano essere proposte dal decurionato, ed approvate dalla deputazione provinciale; allora possono i suoi componenti essere impiegati alla ispezione immediata delle opere, ed a dare in conseguenza le notizie necessarie sul loro stato, sull'andamento dei lavori, e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifizii provinciali autorizzati a norma dell' art. 165; la capitale, ed i capoluoghi, in cui gli edifizii sono stabiliti possono essere tassati fino al quarto della spesa in considerazione dei vantaggi, che da essi cavano. Nella ripartizione delle spese per l'udienza del giudice di circondario, e pel carcere che vi è assegnato può adottarsi, secondo le circostanze, la stessa regola tra i comuni del circondario.

89. La spesa di costruzione, ristaurazione e manutenzione delle strade comunali è a carico dei rispettivi comuni, quante volta non sieno tratti di strade consolari — In questo caso quando il tratto della consolare passi fuori dell' abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il comune non abbia una popolazione maggiore di 1000 abitanti, il comune è esente da ogni spesa per rispetto a ciò. Quando poi il detto tratto attraversi l'abitato, rimanendo sempre l'opera a carico della direzione dei ponti e strade, il comune concorre alla spesa per la metà se abbia 4000 o più abitanti, e per un quarto se ne abbia meno.

90. Le deputazioni sono incaricate dell' amministrazione dei fondi addetti alle opere pubbliche regie, del pari che quelle delle opere pubbliche provinciali, essendo abolita ogni ingerenza del corpo dei ponti e strade; serbandosi inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra la diversità di detti fondi. Per ciò che concerne le strade provinciali oltre il Faro può vedersi il decreto dei 21 marzo 1825.

91. Intanto pel metodo di amministrazione della cassa delle opere pubbliche provinciali, e pei doveri del cassiere, il regolamento dei 28 gennaio 1826 prescrisse le seguenti cose:

Art. 1.° Ogni cassiere delle opere pubbliche provinciali terrà un registro, il quale sotto il titolo di giornale di cassa indicherà giorno per giorno dal lato sinistro tutte le somme che si versano nella cassa, dal lato destro tutte quelle che si estraggono.

Art. 2.° Il giornale avrà un numero d'ordine progressivo per gl' introiti, uno simile per gli esiti.

Art. 3.° Allo spirare di ciascun mese la cassa sarà verificata dalla deputazione delle opere pubbliche, preseduta dall' intendente, e coll' intervento del controloro della Tesoreria generale.

Art. 4.° Oltre delle verifiche periodiche stabilite coll'articolo precedente, dovranno farsi in ogni anno almeno tre verifiche per sorpresa nelle quali l' intendente, cui ne è affidata la esecuzione si porterà nelle officine del cassiere, e convocherà al momento il controloro, ed i membri della deputazione delle opere pubbliche.

92. La verifica consisterà:

1.° Nel confronto del registro coi documenti relativi ai diversi introiti ed esiti.

2.° Nella numerazione di danaro esistente nella cassa.

3.° Le somme degli esiti saranno verificate coi mandati originali, e si esaminerà se esistano le quietanze delle parti prendenti in dorso dei mandati stessi.

4.° Trovandosi tutto in regola il registro sarà vistato dagl' individui, che avranno fatta la verifica, e se ne darà conoscenza con particolare rapporto al ministro delle finanze, ed a quello dell' interno. Essendovi differenza ne sarà disteso un processo verbale, e con egual rapporto ne sarà rimesso a ciascuno dei medesimi due ministri un esemplare.

Art. 5.° La prima verifica dopo l' approvazione dal presente regolamento si farà per sorpresa, e dovrà riscontrare all'epoca della chiusura dell' ultimo conto reso dal cassiere.

Art. 6.° La deputazione si farà render conto in ognuna delle verifiche delle somme che saranno rimaste ad esigersi sopra i diversi cespiti, e di concerto coll' intendente saranno esaminate le reste, e verranno adottati espedienti opportuni, onde accelerarne l' esazione.

Art. 7.° Di tali operazioni sarà compilato in ogni seduta un processo verbale, dove verranno enunciati per ogni articolo la natura del debito, l' epoca dalla quale prende origine, i motivi che ne avranno ritardato la riscossione, e le misure adottato per lo ripianamento; una copia di esso sarà unita al rapporto da spedirsi giusta l' articolo 4.° alla segreteria di stato delle finanze, ed un' altra a quella degli affari interni.

Art. 8.° Ove i motivi che hanno ritardata la riscossione delle reste fossero imputabili al cassiere, e più se la cassa non presenterà quel fondo, che dovrebbe esistervi, l' intendente sospenderà il cassiere dalle sue funzioni, facendolo provvisoriamente rimpiazzare da un sostituto che sceglierà di accordo colla deputazione, previa una idonea cauzione.

Art. 9.° Quante volte in qualunque verifica la situazione della cassa presenterà disponibile una somma che si approssimi alla cauzione del cassiere, l' intendente ne farà rapporto alla reale segre-

ria di stato delle finanze, ed a quella dell'interno per le superiori disposizioni, se ne occorrono. Egli non tralascerà di fare rilevare i motivi che hanno dato luogo al ristagno delle spese, cui le somme versate erano addette.

Art. 10.° In caso di morte, fuga, sospensione, e destituzione di alcun cassiere, la deputazione delle opere pubbliche dovrà subito procedere alla verifica di cassa, e dar fuori il corrispondente certificato della situazione di essa, facendo altresì formare il conto senza aspettare che sia redatto il conto di annata. Destinerà contemporaneamente un interino nel modo che si è indicato nell'articolo 8.° — Di tali operazioni l'intendente dovrà dar conto alle reali segreterie di stato dell'interno e delle finanze.

SEZIONE II.

DELLE FORMALITÀ NECESSARIE AD ESEGUIRE LE OPERE PUBBLICHE.

93. Tali formalità sono diverse secondo che si tratti di proporre solamente le opere dopo essersene conosciuta la necessità ed utilità, o si tratti di porle in esecuzione; e sono differenti ancora secondo che si tratti di opere pubbliche provinciali, o comunali — Per le prime la legge ordina che debbano affidarsi al consiglio provinciale le amministrazioni dei fondi per essi addetti ad una deputazione incaricata di dirigere, ed invigilare i lavori; la quale deputazione amministrar deve sotto la vigilanza dell'intendente. Or tale deputazione in forza del regolamento del 20 settembre 1816 fu renduta stabile, dicendosi che le opere pubbliche regie, o provinciali dal 1 gennaio 1817 costituirebbero due rami separati: 1.° formazione, ed esecuzione di piani, e lavori di arte — 2.° amministrazione di fondi, o sopravvigilanza per la esecuzione dei lavori; che il primo ramo comporrebbe le attribuzioni del real corpo dei ponti, e strade, ed il secondo dovesse essere confidato ad una deputazione per le opere pubbliche di ciascuna provincia. Tutto ciò venne poi confermato col decreto dei 25 febbraio 1826 col quale si approvarono le istruzioni sulle attribuzioni assegnate nel citato regolamento alle deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ed agli ingegneri della direzione generale dei ponti e strade, nel modo seguente:

Art. 1.° L'intrapresa di qualunque opera pubblica per conto della real Tesoreria generale, o delle Provincie debbe essere sempre preceduta da un progetto compilato secondo i principii della scienza, e dell'arte, ed accompagnato dal corrispondente stato estimativo. Il progetto, e lo stato estimativo saranno formati dall'ingegnere incaricato, verificati, rettificati dall'ingegnere ispettore del ripartimento, ed esaminati, discussi o modificati, ove il bisogno lo richiegga, dal consiglio. I progetti così elaborati saranno

sommessi dal direttor generale alla superiore approvazione — Le stesse norme si eseguiranno per quelle opere comunali, che dal ministro degli affari interni saranno commesse alla direzione generale.

Art. 2.° Sono eccettuate dalle anzidette forme generali le urgenti riparazioni, come sarebbero quelle dei tetti, o delle prigioni relativamente alla sicurezza dei carcerati; i lavori che servono ad assicurare le opere che minacciano rovina, o quei lavori, la cui esecuzione per la natura delle particolari circostanze non ammette dilazione, come sarebbero le restaurazioni di un argine di un fiume, o l'apertura del passaggio di una strada intercetta per effetto di scoscendimento. — In questi casi a provocazione degl'ingegneri di acque, e strade, o delle autorità amministrative locali, che avessero prima conoscenza dell'urgente bisogno delle riparazioni, si formerà dall'autorità amministrativa del luogo, dall'ingegnere, e dalla deputazione locale, se vi esista, un verbale di urgenza dei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo; e si porrà mano alla esecuzione di quelli che sono più necessarii, preso prima l'accordo coi sottointendente se nei distretto, e coll'Intendente se nel capoluogo della provincia. — Col primo corriere si rimetterà alla direzione generale l'anzidetto verbale, e nel tempo stesso si compileranno dall'ingegnere il progetto, e lo stato estimativo di tutti i lavori da eseguirsi onde perfezionare i primi fatti per urgenza, e si faranno tenere al più presto alla direzione medesima, onde possa provocarne la superiore approvazione.

Art. 3.° Approvato il progetto, e celebrato l'appalto secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la direzione dei lavori sarà esclusivamente affidata all'ingegnere incaricato. Costui però sotto la sua più stretta responsabilità non potrà appartarsi dal progetto approvato. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti, e ad altri lavori di simil natura, che non si possono anticipatamente prevedere e valutare con precisione, e che non ammettono dilazione nella esecuzione. In questi casi l'ingegnere eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita e bontà dell'opera, ne terrà prontamente informata la direzione generale.

Art. 4.° Per tutte le variazioni che si trovano necessarie, e più utili nella esecuzione, l'ingegnere ne farà rapporto alla direzione generale, rimettendole il progetto, e lo stato estimativo delle modificazioni che propone. Ove non vi sia differenza di spesa, e che l'eccesso non oltrepassi la somma di ducati 200 ed ove non si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto approvato, la direzione generale, dopo di essere state esaminate, discusse, e modificate dal consiglio le variazioni proposte, potrà autorizzarne l'esecuzione. Laddove poi l'eccesso di spesa oltrepassi l'indicata somma, o si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto, la direzione generale provocherà la superiore approvazione per le modificazioni che si propongono. Una tale approvazione è anche indispensabile per le opere di perfezionamento fuori progetto, ed in generale per

ogni eccesso di spesa che risulta per opere non prevedute, o per le variazioni approvate dalla direzione generale, che con un rapporto la provocherà secondo le circostanze dell'atto della esecuzione, o quando i lavori sieno terminati.

Art. 5.° Le deputazioni delle opere pubbliche, dovendo invigilare, verificare ed attestare i lavori che si eseguono, prenderanno piena conoscenza della specie dei materiali adoperati, e delle dimensioni dei lavori. — Esse perciò interveranno o direttamente, o facendosi rappresentare dalle deputazioni locali, nelle misure di taglio, o diffinitive, e negli scandagli che ne formano gli elementi, assicurandosi, e convincendosi che i lavori sieno esattamente descritti, riguardo alla specie dei materiali, ed alla dimensione in generale. — In queste operazioni esse rappresenteranno le parti del regio erario, delle provincie, e dei comuni secondo che le opere si fanno per questi diversi rami. — Gl'ingegneri si debbono riguardare come periti ch' esattamente descrivono, e valutino i lavori eseguiti.

Art. 6.° Affinchè si abbiano gli elementi documentati nella compilazione delle misure, e non si perdano col tempo le tracce delle particolari circostanze dei lavori, saranno distintamente descritti colle loro dimensioni in un librette che si conserverà dall' ingegnere che dirige i lavori. —Alla fine di ogni scandaglio l' appaltatore, l'ingegnere, e la deputazione apporranno la loro firma sul libretto.

Art. 7.° Non si ammettono cancellature, o viziature. Qualora avvenissero errori nel libretto, si trascriveranno le partite corrette, ripetendosi le firme.

Art. 8.° Ove insorga discrepanza di pareri nel descriversi, o determinarsi la natura dei lavori, se ne farà nota nel libretto, spiegandosi distintamente le ragioni per le quali si opini diversamente. Secondo la natura della controversia, sarà questa decisa dalla direzione generale se si aggiri su di oggetti d' arte, o da una commessione d' ingegneri coll' assistenza della deputazione, se si tratti di cose di fatto.

Art. 9.° Firmati gli scandagli di comune accordo, l' appaltatore non avrà dritto a reclamare correzioni in suo favore. Nel caso che in particolari circostanze la direzione generale giudicasse conveniente accordare una revisione a di lui istanza, quella si eseguirà da uno, o più ingegneri coll' assistenza della deputazione; se sarà superiormente creduto necessario sempre a carico dell' appaltatore, tanto se gli sia favorevole, quanto se gli sia contrario il risultamento — L' ispettore ordinario del ripartimento, o un altro ispettore, o infine un apposita commissione d' ingegneri di acque e strade verificherà i lavori, e confrontandoli cogli scandagli, e colle misure, correggerà gli errori che vi si possono incontrare. Essi daranno anche giudizio intorno al merito dei lavori, alla qualità dei materiali adoperati, ed alla loro valutazione.

Art. 10.° Gli scandagli saranno illegali, e di niun valore, qualora la deputazione delle opere pubbliche, o quella locale non fosse

ntervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fossero trascritti con le norme stabilite nel libretto.

Art. 11.° Non dovendosi far pagamenti all' appaltatore se non precedano i regolari scandagli dei lavori eseguiti, gl' ingegneri colle fomalità indicate non potranno ricusarsi a fare gli scandagli quando l' appaltatore abbia eseguito la qualità convenuta di lavori pei quali ha dritto al pagamento. Il ritardo degli scandagli producendo la sospensione dei lavori per parte dell' appaltatore, resteranno responsabili delle conseguenze che ne risultano coloro cui si dee imputare il ritardo.

Art. 12.° Indipendentemente dagli scandagli da farsi per interesse dell' appaltatore, e le deputazioni, e gl' ingegneri di comune accordo, ove il bisogno il richiegga, potranno eseguirli con maggior frequenza — Nei lavori poi che non si possono conoscere, nè valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni, e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno per assicurare gl' interessi dell' amministrazione. In generale siccome lo stato dei lavori determina l' epoca in cui debbonsi fare gli scandagli, così all' ingegnere si appartiene di invitare a tempo debito la deputazione provinciale, o locale ad intervenirvi. Tale invito si farà direttamente dall' ingegnere alla deputazione, la quale presceglierà il giorno che non potrà oltrepassare il terzo dopo quello indicato dall' ingegnere, dandone avviso al medesimo.

Art. 13.° La deputazione provinciale delle opere pubbliche avendo la superiore vigilanza su tutti i lavori che si eseguono nella provincia, assisterà in tutte quelle opere d' importanza ove crede necessaria la sua presenza. Essa però nelle sue funzioni sarà coadiuvata dalle deputazioni locali che si nomineranno per ciascun tratto di strada, giusta i diversi appalti.

Art. 14.° Su gli scandagli trascritti nel libretto l' ingegnere farà il calcolo dell' importo dei lavori eseguiti secondo i prezzi dell' appalto, e ne passerà certificato all' intendente, come presidente della deputazione delle opere pubbliche. Quest' ultima tenendo per sua norma e giustificazione l' anzidetto certificato, farà la richiesta all' intendente di rilasciare i suoi boni di pagamento in favore dell' appaltatore.

Art. 94. Qualora la deputazione credesse di dover fare delle osservazioni sugli scandagli, le farà in un foglio separato, per tenersene il debito conto, dietro le verificazioni che si potranno disporre, dall' intendente, o dalla direzione generale. Queste osservazioni però dovranno farsi in un intervallo brevissimo, e non al di là di otto giorni, onde il ritardo dei pagamenti non dia luogo alla sospensione dei lavori.

Art. 15. Le misure dovranno essere in corrispondenza degli scandagli che ne sono gli elementi, e la deputazione provinciale vi apporrà la firma, o che sia intervenuta negli scandagli, o che vi abbia delegata la deputazione locale. La commessione di revisione presso la direzione generale di ponti e strade le confronterà coi li-

bretto dell' ingegnere incaricato della direzione delle opere, e non menerà buone le partite non corrispondenti agli scandagli.

Art. 16.° Per ogni opera che costruisce, si somministrerà al conto dell' appaltatore il libretto cifrato dall' intendente, o in di lui vece da un consigliere d' intendenza. L' ingegnere custodirà gelosamente il libretto.

Art. 17.° Riguardo al mantenimento delle strade, le deputazioni locali essendo in grado di conoscerne da vicino lo stato superficiale, rilasceranno a richiesta diretta degli appaltatori, e nell' epoca delle scadenze, i certificati corrispondenti, qualora le strade siano a comodo passaggio — L' ingegnere incaricato, che nelle sue ispezioni dee verificare se le strade sieno mantenute conformemente alle condizioni dell' appalto, ed allo stato di consegna apporrà ai certificati anzidetti il suo visto, e le sue osservazioni. Muniti di tali firme si rimetteranno i certificati alla deputazione provinciale che vi apporrà il suo visto, e quindi dall' intendente della provincia si passeranno alla direzione generale, che provocherà il corrispondente pagamento in favore dell' appaltatore.

Art. 18.° Siccome le strade quando non sono ben mantenute apportano grave incommodo al passaggio, nel tempo stesso che vanno soggette a rapide degradazioni, così qualora nelle visite, che si eseguiranno prima di liberarsi il certificato dell' appaltatore, la deputazione locale vi osservasse difetti imputabili a mancanza di mantenimento, ne farà subito rapporto all' intendente della provincia. Costui commettendo all' ingegnere incaricato l'esame dei difetti rapportati, disporrà che nel giro di 15 giorni sieno dall'appaltatore riparati. Eseguite le riparazioni dall'appaltatore di mantenimento gli si libererà il certificato.

Art. 19.° Le deputazioni delle opere pubbliche, e gl' ingegneri invigileranno che la grossezza del brecciame non oltrepassi le dimensioni stabilite.

Art. 20.° Gl' intendenti e sottintendenti rimarranno strettamente responsabili verso di S. M. del buon andamento dei lavori pubblici, e della buona tenuta delle strade.

E ciò riguarda direttamente le opere pubbliche provinciali. — In quanto poi alle opere pubbliche comunali, esse sono invigilate dal sindaco, e l' intendente sull' avviso del decurionato determina se esse debbono farsi per appalto, o per economia, e può comporre anche sull' avviso del decurionato una deputazione per dirigerle ed invigilare al sindaco alla loro esecuzione; ma sempre i progetti, e le perizie debbono essere discusse ed approvate dall' intendente in consiglio d' intendenza.

95. La esecuzione però non può esser fatta, se prima non sia stata descritta nello stato discusso dei rispettivi comuni con la spesa corrispondente — Se l' urgenza, o l' utilità richiedesse una opera per la quale non è portata per lo stato discusso alcuna spesa, l' intendente deve prendere gli ordini del ministro, salvo se non

chè per facilitare la consolidazione, si possono lasciare imperfetti sino all'epoca della consegna.

96. Le opere pubbliche si fanno o per appalti, o per economia. In quanto ai primi ciò che era stato prescritto dalla legge amministrativa, è stato confermato col rescritto de' 6 marzo 1819. Ma sorgendo il dubbio se il termine di 8 giorni fissato da questa legge tra il primo manifesto, e l'aggiudicazione preparatoria potesse prorogarsi per aversi del licitatori, e se dovesse ammettersi interruzione fra i periodi stabiliti per la decima e sesta, fu incaricata la consulta dei reali dominii al di quà del Faro a dare il suo avviso; ed essa opinò, « che il termine di 8 giorni al minimo fissato per « le opere comunali potesse nelle opere pubbliche provinciali spin« gersi al massimo sino a giorni trenta; restando intatti gli altri « intervalli voluti dalla legge tra le diverse suscettive subaste, e « che il giorno cominciasse sempre dal dì posteriore a quello in » cui la precedente cautela siasi estinta, ed all'ora in cui l'uffi« zio dell'intendenza principia giornalmente le sue funzioni ». — Questa opinione fu approvata dal Re, e comunicata dal ministro dell'Interno con circolare degli 8 luglio 1826. — Per rispetto ai lavori di economia venne proposto un regolamento col rapporto dei 7 ottobre 1839 dal ministro dell'Interno, e venne approvato dal Re nel consiglio ordinario di stato dei 12 ottobre 1830. La perizia deve precedere ogni opera comunale, e debbe spiegare;

1.° La diversa specie, qualità, e quantità del lavoro — 2.° Le condizioni e gli obblighi, secondo i quali è tenuto l'appaltatore ad eseguire i lavori — 3.° Ogni particolarità della spesa delle opere. Queste perizie debbono essere rivedute dall'ingegnere dei ponti e strade, ed indi può procedersi all'appalto. I lavori debbono essere sorvegliati dai deputati scelti dal decurionato, i quali vistano i certificati, che dal perito direttore sono spediti a favore dell'artefice. Terminata l'opera, fatta in regola la misura generale dei lavori eseguiti, l'intendente deve farla esaminare e rivedere da un ingegnere dei ponti e strade; dopo di che approvandosi dall'intendente in consiglio d'intendenza, può spedirsi l'ordine per la ricezione e consegna in regola dei lavori eseguiti, e per lo pagamento dell'artefice a saldo.

97. Per ciò che riguarda i compensi da farsi per fondi occupati, danneggiati per nuove costruzioni di strade a coloro che possono vantarvi dei dritti, venne risoluto col rescritto dei 21 agosto 1816: 1.° Che secondo vengono approvati i pagamenti per tali compensi, debbasi inserire nel giornale delle due Sicilie la lista dei proprietarii, la somma del compenso, e dei fondi ai quali esso si riferisce, affiggendosi nei comuni ove sono situati — 2.° Che nel corso di un mese dalla data di detto giornale, i creditori, e tutti coloro i quali vantano dritti su i fondi debbono comparire innanzi agl'intendenti del luogo ove son posti — 3.° Che costoro cercheranno di conciliarli, e non riuscendo rimaner quivi in deposito fino

alle relative decisioni dei Tribunali — Trascorso il mese, e non comparendo alcuno, la Real Tesoreria, e le casse delle opere pubbliche provinciali, non rimangano ad altro tenute, ed il danaro vien pagato ai proprietarii dei fondi.

98. Con altra Sovrana risoluzione presa dal Re nel cosiglio ordinario di stato dei 17 decembre 1827, venne stabilito che nelle liquidazioni da farsi delle somme dovute ai proprietari pei danni recati dalle pubbliche opere, si tenga per conto a favore di essi dell'interesse del 5 per 100 a contare dal dì della occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell'effettivo pagamento. Ma per il cavamento de'materiali per uso di pubbliche strade non sono rifatti i proprietari dei fondi nei quali si eseguiranno tali cavamenti, se non pei soli danni ricevuti e non pel materiale.

99. Per ogni opera nuova, prima di fissare i prezzi su i quali si dovrà aprire la licitazione, l'ingegnere deve stabilire tali prezzi per ogni natura di lavori insieme con la deputazione, prendendo per norma quelli che corrono nei luoghi ove i lavori si debbono eseguire, con l'aumento del 10 o al più del quindici per cento, come esca per la concorrenza all'asta pubblica — La deputazione suddetta è autorizzata a dividere di accordo coll'ingegnere le opere, e per conseguenza gli appalti, in competenti porzioni a fine di escludere i grandi appalti, ed ammettere alla concorrenza i piccoli intraprenditori. Qualora la necessità d'invigilare su molti appaltatori richiedesse l'aumento di qualche ingegnere, sarà questo conceduto sulla dimanda della deputazione. Essa da ultimo può accordare la presidenza di ogni deputazione locale ad un consigliere provinciale, o distrettuale più vicino ad ognuna di esse coll'incarico di raccogliere le notizie locali sull'andamento dei lavori di ciascuna opera, e parteciparle alla deputazione provinciale per giovarsene. Non pertanto i consiglieri provinciali debbono sempre raccogliere tutte le nozioni di stato intorno ai difetti, ed ai miglioramenti che potranno osservare nella costruzione delle strade, e farne parte al consiglio in ogni sessione, a fine di metterlo nel grado, dopo maturo esame e discussione, d'implorare da S. M. gli opportuni provvedimenti. E qui si osservi ancora che gl'ingegneri non potranno imprendere verun viaggio senza una preventiva determinazione della deputazione, o in caso di urgenze dell'intendente, che n'è il presidente, il quale deve in tal caso istruire la deputazione nella prima sessione. Sempre che la direzione generale di ponti e strade dovrà disporre il viaggio di un ingegnere, sarà tenuto a farne inteso l'intendente che ne istruirà la deputazione. In dorso dell'uffizio dell'intendente ch'espone la missione ricevuta dall'ingegnere, le deputazioni locali, o la deputazione provinciale, o i sindaci dei comuni secondo i diversi casi, dovranno segnare le date dei giorni di arrivo e di partenza. Su di questo documento soltanto potrà essere pagata l'indennità di viaggio; ed un tal

documento dovrà essere unito come giustificazione del mandato di pagamento. Tutto ciò è ordinato col rescritto del 28 marzo 1835.

100 Oltre a ciò non si può dar mano ad alcuna opera, sia comunale, sia provinciale, sia a conto della reale Tesoreria, se non quando i fondi necessarii sieno pronti, e per tutti quei comuni che abbiano fra le rendite dazii comunali, non possono gli intendenti autorizzare a far intraprendere veruna opera, costruzione, o altra spesa non urgente senza l'approvazione del ministero degli affari Interni, giusta l'antecedente real rescritto dei 10 giugno 1827— Furono però obbligati i primi eletti di verificare lo stato delle strade, provocare la punizione dei colpevoli di deteriorazioni, e rimettere all'Intendente l'elenco dei risultati dei giudizi; e venne ordinato di ammettersi negli stati di variazione di ciascun comune un fondo per lo mantenimento delle strade. Ciò rilevasi ed è conforme ai reali rescritti degli 8 decembre 1834 e 13 aprile 1835.

101. La commissione consultiva dei Presidenti della Gran Corte dei conti nella sessione del 20 maggio 1827 ordinò in quanto alle cauzioni dei cassieri.

Art. 1.° Che le cauzioni dei cassieri delle opere pubbliche provinciali debbono determinarsi per gli ordinarii introiti di un'esercizio a prudenza e giudizio de' consigli, e delle deputazioni provinciali; giusta l'art. 167 di detta legge, calcolandosi le particolari circostanze della cosa, e le qualità morali della persona.

Art. 2.° Che sia cura particolare degl'intendenti evitare ogni ritardo nella costruzione di opere di pubblico interesse, onde alla loro utilità si unisca il vantaggio di non vedere senza impiego, e spesso in rischio le somme contribuite dalle popolazioni per le opere pubbliche.

Art. 3. Che qualora per qualunque ragione dovessero necessariamente cumularsi presso i cassieri provinciali delle somme eccedenti quella del carico di esazione di un anno, debbono queste depositarsi in una cassa separata esistente presso lo stesso cassiere, ma chiusa a tre chiavi; una conservata dall'intendente, l'altra da un membro della deputazione provinciale, e l'altra dal cassiere.

Art. 4.° Che a misura dei versamenti in tal cassa debbano formarsi in doppio dei processi verbali di deposito sottoscritti dall'intendente e dal deputato, e dal cassiere, da servire uno per documento della stessa cassa di deposito, e l'altro alla scrttura della cassa corrente, nella quale figurar debbono come valute le somme nell'altra introitate.

Art. 5.° Che in doppii processi verbali debbano ritirarsi dalla cassa corrente, in cui gli introiti ordinari si raccolgono, ed in cui non potranno mai riunirsi somme al di là del carico per un solo anno.

Art. 6.° Che questo sistema non debba aver luogo per le provincie, la di cui vicinanza alla capitale, rendesse di facile esecuzione il deposito in banco delle somme che s'introitano con madre-fede condizionata per spendersi ai termini dell'art. 168 della legge del 12 dicembre; ciò venne sanzionato dal Re —

Per quelle poi che si prestano in beni fondi in tutti gli affari che riguardano il servizio della tesoreria generale, è prescritto, che esse debbano valutarsi sulla base dell' imponibile fondiario scemato del quinto moltiplicato per dieci volte se fondi urbani; per quindici se sono rustici; a seconda della circolare del 26 febbraio 1834.

E da ultimo contro i cassieri morosi a pagare la tassa delle opere pubbliche provinciali, e contro i contribuenti per ratizzi territoriali, e volontari possono spedirsi i commissari, ed i piantoni; e per rispetto ai particolari morosi dopo il necessario avvertimento possono solo spedirsi i piantoni.

APPENDICE

QUALITÀ E CONDIZIONI

COMUNI AI DIVERSI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'amministrazione pubblica adopera due ordini di agenti ed impiegati, gli uni pel servigio attivo ed esterno, gli altri pel servigio interno. Gli agenti del prim' ordine sono deputati o a preparare le determinazioni dell'amministrazione pubblica comprovando i fatti e concorrendo alle operazioni preliminari, ovvero ad eseguire le sue disposizioni, dirigendo la costruzione dei pubblici lavori, riscuotendo le pubbliche rendite, o in qualunque altro modo cooperando all' adempimento dei servigi diversi. Gli agenti del secondo ordine prestano all' amministrazione nelle differenti officine un serviglo più immediato e più stretto, si associano in certo modo ai suoi pensamenti ed aiutano la sua corrispondenza. Il primo ordine si suddivide in tante branche quanti sono i diversi pubblici servigi: ci ha dei corpi d' ingegneri istituiti specialmente pei lavori di arte, i quali godono di talune prerogative, come sono gl' ingegneri di ponti e strade: ci ha delle amministrazioni costituite in un modo regolare, dove gl' impiegati sono tra loro gli uni agli altri sottoposti per mezzo di una gerarchia graduata, come sono le amministrazioni finanziere: a talune amministrazioni sono anche addetti degli agenti, le cui funzioni partecipano dell' rrdinamento militare, come gli agenti forestali, gli agenti del servigio attivo delle dogane, il genio, le guardie campestri o silvane.

Molto importante sarebbe lo svolgere il sistema di questi diversi ordinamenti e le loro relazioni coi differenti servigi pubblici ai quali essi consagrano il loro ministero. Ma non essendo questo il luogo di trattarne, ci limitiamo solo ad esporre alcune condizioni, le quali procedono dalle relazioni che le pubbliche funzioni hanno fra loro ed altre le quali procedono da relazioni che gli uffiziali pubblici hanno con lo stato.

SEZIONE I.

Condizioni precedenti dalle relazioni che le funzioni pubbliche hanno tra loro.

Queste relazioni sono di due specie e dan luogo a due maniere di regole: alcune sono relazioni di subordinazione tra le funzioni che occupano i diversi gradi della gerarchia; altre sono relazioni d'incompatibilità tra le funzioni che si escludono vicendevolmente. Queste diverse relazioni sono tra loro rispondenti, perocchè ci ha incompatibilità appunto tra le funzioni che sono le une alle altre sottoposte.

Della subordinazione.— Il sistema della gerarchia amministrativa sta sopra questo doppio fondamento; l'unità concentrata in cima dell'amministrazione generale; l'ubbidienza di gradi in gradi. Le funzioni risguardanti tutte le parti dell'amministrazion generale del regno debbono essere esercitate sotto la direzione e l'autorità immediata del Re. Capo supremo dello stato è il Re che nomina a tutti gl'impieghi dell'amministrazione pubblica. Gli amministratori son tenuti di eseguire e far eseguire senza indugio gli ordini dati fuori da lui. L'amministratore sottoposto è esecutore e non giudice degli ordini che gli son trasmessi; può egli rinunziare alle funzioni ad esso lui assegnate se tali ordini non può sopportar la sua coscienza, ma non può adoperare il potere affidatogli per contrastare o arrestare l'azione dell'autorità superiore. In una monarchia come è la nostra, il Re è l'anima del governo: circondato da' suoi ministri e consiglieri, dirige tutt'i movimenti della gran macchina politica in conformità delle sue leggi e de' suoi regolamenti: e ciò prende nome di amministrazione generale. Le varie branche di essa ne costituiscono altrettanti particolari, come quella degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, della guerra e marina, degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, dipendenti tutti dagli ordini del sovrano.

L'amministrazione civile tanto in Napoli che nelle Sicilie è divisa in provinciale, distrettuale e comunale, ed è nella immediata dipendenza del ministro degli affari interni.

L'intendente è la prima autorità della provincia; è sotto gli ordini del ministro suddetto per tutto ciò che risguarda amministrazione interna; del ministro delle finanze per ciò che si attiene alle rendite pubbliche ed alla vigilanza su gli agenti della medesima; e di ogni altro ministro segretario di stato pel ramo che lo risguarda. Dall'intendente dipendono tutte le altre autorità municipali.

Il sottintendente è la prima autorità del distretto e vi fa le veci dell'intendente, sotto gli ordini e la immediata dipendenza di lui.

Il sindaco è la prima autorità del comune. Solo incaricato dell'amministrazione comunale, è assistito dal consiglio degli eletti e del decurionato ed è sotto la dipendenza e gli ordini immediati del sottintendente col quale corrisponde: *Legge de' 12 dicembre 1816, art. 56.* Niuna deliberazione decurionale può essere mandata ad effetto

senza l'approvazione dell'intendente che il sindaco dee provocare. Sotto pena di forfatto è poi proibito a tutt'i corpi amministrativi di dar fuori alcuna ordinanza su le materie di legislazione, o di procedere ad alcun'altra operazione la quale non nasca immediatamentente dalle loro facoltà.

Delle incompatibilità — Ci ha un primo genere d'incompatibilità, tra tutte le funzioni, le quali costituiscono chi ne è investito in un grado superiore di autorità e di vigilanza verso altri: di qui procede in parte una incompatibilità assoluta, fondata anche sopra altre ragioni tra gli ordinatori ed i contabili. Ci ha un altro ordine d' incompatibilità che deriva dalla distinzione de' poteri, come è appunto quella che corre tra le sanzioni amministrative e le giudiziarie, le funzioni municipali ed il servizio militare. Altre incompatibilità procedono dalla impossibilità effettiva di attendere ad un tempo a due specie di esecuzioni. Altre son fondate su ragioni di convenienza.

Le funzioni di ordinatore o di amministratore sono incompatibili con quelle di contabili. Le funzioni dell' amministrazione civili sono essenzialmente incompatibili con quelle dell' ordine giudiziario: le une e le altre non possono adunarsi simultaneamente nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuate le cariche ai consigli provinciali, distrettuali e comunali, cui possono essere eletti anche magistrati di ogni grado: *Legge de' 12 dicembre 1816, art. 97.* Son vietata ai giudici, ai regi procuratori civili e generali, ai rispettivi cancellieri e sostituti le funzioni di sindaco, di primo e secondo eletto. d' intendente, di consigliere o di segretario generale d'intendenza, di notaio, di giudice di commercio, di ricevitore de' dazi, di cancelliere, di usciere, di patrocinatore o di avvocato anche fuori del loro tribunale: *Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817.*

Le funzioni di ricevitore delle contribuzioni dirette o indirette sono incompatibili con quelle amministrative e municipali. Gli ufici dell'amministrazione forestale non possono accordarsi con tutte le altre funzioni amministrative o giudiziarie. Le funzioni di guardia urbana o d' interna sicurezza non possono cumularsi a quelle di sindaco, prefetto di polizia, intendente e sottintendente: *dec. de' 24 novembre 1827.* La carica di consigliere distrettuale è incompatibile con quella di consigliere provinciale e d' intendenza: *Leg. de' 12 dicembre 1816, art. 130.* Quella di conservatore delle ipoteche e di ricevitore del registro e bollo non può unirsi a veruna carica comunale, eccetto quella di decurione, che può quest' ultimo esercitare: *decreto de' 15 maggio 1810, e ministeriale de'6 dicembre 1825.* Gl' impiegati comunali non possono simultaneamente esercitare il servizio sanitario interno marittimo: *rescritto degli 8 marzo 1826.* L'eletto ed il cancelliere comunale dell' isola di Ventotene uniti insieme esercitano gli atti occorrenti tra gli abitanti nell'isola, senza esservi con ciò incompatibilità di cariche: *dec. de' 16 aprile 1832.* Le funzioni di patrocinatore presso i tribunali sono incompatibili con quelle di consigliere d' intendenza. La professione di av-

vocato non è compatibile con tutte le funzioni d' Intendente, di sottintendente e di segretario generale d' Intendenza, di cancelliere e di notaio. Le funzioni di commessario di polizia non possono esercitarsi unitamente alla professione di notaio o di patrocinatore. Nessun cittadino può nel tempo stesso tener nel comune medesimo le funzioni municipali e le militari; nè esercitare o concorrere all' esercizio di una autorità risguardante la vigilanza mediata o immediata delle funzioni che egli esercita in un altra qualità. Due fratelli non possono nella medesima amministrazione sostenere l' uno la carica di cassiere, l' altro di secondo eletto, perocchè può quest' ultimo ne' casi d' impedimento supplire il sindaco, il quale verificar dee il conto materiale del cassiere, e certificarlo conforme ai registri di contabilità: *rescritto de' 21 gennaio 1820.*

SEZIONE II.

Condizioni essenziali che preceder debbono l' esercizio delle cariche amministrative.

Giuramento — Questo atto costituisce una sicurezza delle leggi in taluni casi chiesta o per ratificare una obbligazione, o per confermare una testimonianza o una dichiarazione su la verità di un fatto. Tal sicurezza sta per lo appunto nella confidenza che il giurante non violerà un dovere pel quale egli chiama l' Ente supremo in testimone della verità della sua dichiarazione o della sua promessa, pregandolo di punir su di lui lo spergiuro di cui si renderebbe colpevole.

Siffatta formalità è di tanta importanza che ogni culta nazione ne ha intesa la necessità, e si è ragionevolmente considerato essere questo atto una garentia religiosa pel fedele e retto esercizio delle pubbliche funzioni, una principal cerimonia della ricezione di un pubblico uffiziale; cerimonia che investe lui dell' ordine, del grado, del carattere del suo officio, e del pubblico potere. La mancanza quindi del giuramento non conferirebbe al pubblico agente alcun carattere, e gli atti da esso lui fatti sarebbero al tutto nulli, e lo sottoporrebbero inoltre alle pene comminate dall' art. 164 delle leggi penali.

Si è perciò col decreto del 17 luglio 1815 stabilito che verun pubblico ufficio assumer può la carica conferitagli se non prestando prima di tutto giuramento di fedeltà e di ubbidienza alle leggi ed al sovrano nelle mani del suo immediato superiore. E giusta un rescritto del 29 dicembre 1824, l' autorità nelle cui mani deesi quello prestare non può permettere che alcun impiegato entri nel possesso della carica prima di siffatta cerimonia, nè l' impiegato potrebbe vantar diritto ad avere alcun soldo se non l'avesse adempiuta. Secondo questo medesimo rescritto un aumento di soldo a pro di un impiegato che non alterasse l' esercizio di sue funzioni

non esigerebbe un nuovo giuramento perchè il vincolo religioso e morale continua tuttavia ad imporgli l'esercizio delle medesime funzioni con fedeltà verso il sovrano e con esattezza ed integrità ; ma sarebbe d' altra parte di assoluta necessità ove l' aumento di soldo cangiasse la natura delle funzioni.

Gl' intendenti prestano il giuramento nelle mani del ministro dell' interno ; i sottintendenti nelle mani dell' intendente ; i presidenti de' consigli provinciali che da Napoli si recano nelle provincie lo prestano nelle mani del ministro dell' interno , e sono autorizzati a riceverlo dagli altri componenti il consiglio nell' apertura della unione in presenza dell' intendente ; i presidenti che risiedono in provincia prestano il giuramento insieme co' componenti de' rispettivi consigli in mano dell' intendente ; i membri de' consigli distrettuali adempiono tal cerimonia nelle mani del sottintendente; i consiglieri d' intendenza ed i segretari generali nelle mani dell' intendente ; i sindaci nelle mani dell' intendente o del sottintendente , o de' loro predecessori secondo i casi. Da siffatto obbligo va dispensato il cassiere comunale, il quale entrando in carica non è tenuto a dar giuramento , come rilevasi dal rescritto del 7 agosto 1830. Esso sarebbe nullo se verrebbe prestato innanzi ad un'autorità incompetente.

L' atto di giuramento è inserito nel verbale all' uopo compilato dall' autorità nelle cui mani vien prestato , e rimesso o direttamente o per mezzo delle intermedie persone in ordine di gerarchia al ministero dell' interno per esser ivi originalmente conservato: *decreto de' 16 agosto 1830.*

SEZIONE III.

Condizioni risultanti dalle relazioni dello stato con coloro che lo servono.

Obbligazioni degli uffiziali e degli agenti amministrativi verso lo stato — Per gli uffiziali ed agenti dell'amministrazione vi è un primo ordine di doveri, i quali non son punto trascritti nel testo delle leggi , ma che non pertanto debbono essere scolpiti nel loro cuore e di continuo tenuti presenti al loro pensiero. Essi debbono allo stato ed alla civil comunanza un' assoluta ed illimitata devozione : loro debbono il tempo , l' ingegno e le cognizioni ; l' abbandono di ogni interesse personale; la fedeltà non ristretta solamente ad una perfetta integrità , ma tratta sino ad una scrupolosa delicatezza ; debbono in tutto governarsi con l'amore del bene pubblico; far risplendere le loro funzioni tanto con le virtù private , quanto con le pubbliche; nelle loro relazioni con gli amministrati acquistare quella dimestichezza ch' è prima forza dell' amministrazione e che risparmia l' uso del comando. Agli amministrati medesimi debbono inoltre non solo una coscienziosa equità ed una inalterabile imparzialità , ma eziandio un' attiva benevolenza , una costante sollecitudine , ri-

spetto ed indulgenza. Ogni agente dell' amministrazione è garante dell' uso dell' autorità a lui affidata, o della esecuzione dell' incarico commessogli: l' agente superiore è garante degli ordini ch' ei dà ai suoi inferiori, e dandoli solamente assume sopra di sè ogni specie di risponsione. La garentia degli agenti dell'amministrazione si esercita in due modi : 1.° nel seno dell'amministrazione medesima mediante una specie di disciplina discrezionale; 2.° innanzi ai tribunali mediante i procedimenti legali.

Gli uffiziali pubblici incolpati possono esser sottoposti a misure di alta polizia amministrativa, le quali consistono nella riprensione, nella censura, nella sospensione o rimozione dalla carica. Possono esser anche colpiti da pene speciali stabilite dalla legge pe' reati di cui rendonsi colpevoli; e per questi si procede secondo speciali formalità.

Obbligazioni dello stato verso coloro che lo servono — La maggior parte delle obbligazioni dello stato verso coloro che lo servono non sono del pari scritte in niuna legge nè in alcun regolamento, ma non per questo debbono riguardarsi come meno importanti. L' amministrazione superiore debbe concedere il suo sussidio e la protezione agli agenti inferiori, i quali eseguono fedelmente i suoi ordini; debbe eziandio farli avere in onore e rispetto. Lo stato debbe ad ogni uffiziale, agente ed impiegato dell'amministrazione la sicurezza nel possesso dell' impiego da essi occupato, insino a che non malversino o non mostrino la loro insufficienza. È tenuto alla più scrupolosa equità nello esame della loro condotta se mai fossero imputati, e ad un esame egualmente scrupoloso prima di dichiararne la inabilità. Debbe altresì assegnare uno stipendio convenevole all' uffiziale, all' agente amministrativo, il quale usando in pro di lui il tempo e le cognizioni, rinuncia con ciò ad ogni altra industria che potess' essergli personalmente vantaggiosa. Debbe loro un progressivo avanzamento secondo l' anzianità, e 'l merito de' loro servigi; debbe prendere in considerazione il venturo stato dell' uffiziale o agente amministrativo, il quale per l' età o pei malanni non può proseguire il servigio; da ultimo debbe aver cura de' primi e più cari interessi di quei che lo servono, cioè della loro famiglia, la quale per una morte prematura eglino lascerebbero nell'abbandono e nel bisogno dopo aver durata la vita nel servigio dello stato.

Le leggi ed i regolamenti generali non comprendono altre disposizioni se non quelle che risguardano gli stipendi e le pensioni; taluni altri regolamenti speciali a diverse branche di servigio pubblico contengono disposizioni risguardanti l' avanzamento.

Degli stipendi — L' amministrazione superiore stabilisce a suo talento gli stipendi degl' impiegati amministrativi in ragione della natura del servigio; ma una volta fissati, quegli che ha esercitato l' impiego ha diritto a reclamare lo stipendio a lui dovuto a contar dal giorno della sua entrata in funzione e per tutto il tempo di essa. Veruno stipendio è dovuto all' uffiziale, impiegato civile o militare, il quale senza autorizzazione è assente dal suo posto. La sospensione

e la rimozione traggon seco la perdita dell'impiego; che se quest'ultima siesi riconosciuta ingiusta, la reintegrazione importa la restituzione. Gli stipendi degl'impiegati dello stato ed i soldi de' militari godono di taluni privilegi legali, perocchè la legge non ha voluto che il servigio pubblico potesse esser messo a repentaglio da un sequestro che togliesse loro i mezzi di esistenza. Oltre a ciò niun diritto può acquistarsi sopra una semplice gratificazione.

Secondo tali principi, il decreto del 9 febbraio 1824, derogando alle altre disposizioni anteriori, dichiara insequestrabili: 1.° i soldi, i soprassoldi e gli altri averi annessi agl'impieghi; 2.° le somme concedute a titolo di gratificazione, sieno stabili o eventuali; 3.° le somme concedute come compensi stabili o straordinari per particolari servigi; 4.° le pensioni di giustizia e di grazia inscritte sul gran libro del debito pubblico; 5.° gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisori nella tesoreria generale; 6.° le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori conseguir debbono dalle amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti e per obbligazioni da adempiere, a norma de' medesimi, salvo le eccezioni contenute nel decreto del 14 maggio 1822; 7.° le somme liberate ai corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguirsi o eseguiti pel real servigio; 8.° da ultimo ogni prestazione personale vitalizia, o per tempo determinato, la quale si paghi dalla tesoreria generale o dalle pubbliche amministrazioni.

È vietato altresì far assegnamenti volontari, delegazioni o altre prestazioni o ritenute su le somme enunciate nell'art. 1.°, salve le seguenti eccezioni. Le disposizioni antecedentemente mentovate non sono di ostacolo alla esecuzione de' disconti a danno degl'impiegati militari in vigore di disposizioni economiche de' comandanti de' corpi o piazze, o di decisioni di consigli di guerra ne' termini delle ordinanze militari. Oltre a ciò i ministri segretari di stato ed i capi superiori delle amministrazioni pubbliche possono disporre per misure economiche o per ragioni particolari delle ritenzioni a carico di qualche impiegato su le somme sopraddette.

E qui è a por mente, che sebbene l'art. 670 ll. pr. civ. stabilisca non potersi sequestrare le pensioni e gli stipendi dovuti dallo stato, se non per la parte determinata dalle leggi o dai regolamenti, non pertanto si è derogato al mentovato articolo tanto col decreto ora citato, quanto con quello del 5 marzo 1824 ove altre eccezioni si trovano.

Delle pensioni — Sonovi delle pensioni assegnate sul gran libro; altre assegnate su' fondi di ritenuta delle amministrazioni pubbliche. Per alcune il titolare ha un dritto acquistato, ed altre sono puramente facoltative. Alcune sono concedute al titolare dell'impiego, ed altre son concedute alle vedove ed ai figliuoli. Bisogna quindi esaminare come si stabilisce e si giustifica il diritto alle pensioni; quale n'è la quantità, quali sieno le condizioni imposte al godimento, quali privilegi vi sono attaccati.

Condizioni per le pensioni — Le basi dell'attuale legislazione su

le pensioni trovansi in un gran numero di disposizioni che partitamente esamineremo. È necessario porre come principio generale di non potersi cumulare un trattamento di attività o ritiro con pensione conceduta dal Re, siccome fu generalmente prescritto dal decreto del 10 dicembre 1810 quando l'unione dell'uno e dell'altra avesse passata la somma di ducati 50 al mese; ma questa disposizione venne rivocata col seguente decreto del 22 agosto 1815 per tutte le pensioni date per nuova concessione o per ripristinazione, rimanendo però nella sua osservanza quella prima disposizione per tutte le pensioni e pe' soldi di ritiro conceduti nella occupazione militare. In conseguenza di queste disposizioni coloro i quali credono di aver dritto alla cumulazione sia in virtù del decreto mentovato del 22 agosto 1815, sia per ministeriale disposizione, debbono dichiararlo nel certificato di vita che han l'obbligo di presentare: *dec. de' 19 novembre 1816*. Che se poi un impiegato trovasi godente di due soldi, la pensione è sempre liquidata sul soldo maggiore, ed una sola eccezione si fa a questa regola nel decreto del 3 maggio 1816, per tutti coloro che servirono il real governo in Sicilia o altrove durante la occupazione militare: per costoro è stabilito che la liquidazione delle pensioni debba farsi su' due soldi di cui si trovasse godendo. Tutti gl' impiegati tanto civili quanto militari, i quali ricevono soldo di regio conto sì dalla tesoreria generale, sì da ogni altra amministrazione, han diritto alla pensione di ritiro sul monte delle vedove e de' ritirati. Su questo hanno anche diritto i soldati e bassi uffiziali de' corpi dell' esercito di terra e dell' armata di mare, comechè in vece di soldo mensuale sieno pagati in *prest* giornaliero.

La liquidazione della pensione è fatta con le seguenti proporzioni di anni di servigio continuato e non interrotto per dimissioni e riammessioni; cioè: dopo venti anni ed un giorno, dietro però il permesso del ritiro, ha diritto ad una pensione di ritiro di giustizia, eguale al terzo del suo soldo; dopo venticinque anni ed un giorno alla metà; dopo trent' anni ed un giorno a due terzi; dopo trentacinque anni ed un giorno a cinque sesti; dopo quarant' anni ed un giorno alla totalità. Ma per contare gli anni di servizio è stabilito che il primo soldo percepito dallo stato, e pei soldati e bassi uffiziali delle forze di terra e di mare il primo giorno che si è ricevuto il *prest* determina l'epoca dalla quale si contano gli anni di servizio, quante volte questo soldo o *prest* sia stato sottoposto alla ritenzione del due e mezzo per cento, o vi sarebbe stato sottoposto se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all' occupazione militare. Per i presenti impiegati gli anni di serviglo con soldo percepito precedentemente alla occupazione militare possono cumularsi con quelli durante la detta occupazione; purchè sieno stati riconfermati nell' esercizio di loro funzioni. Quelli poi che prima erano impiegati, e che in tempo della occupazione militare o non vollero prestar servizio o furono senza colpa congedati, e che dopo

la occupazione sono rimessi in attività di servizio sono considerati come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche. Oltre ai casi di rimessione o di questa volontaria rinunzia ora mentovata, il decreto del 15 novembre 1825 detta le norme da serbarsi nella liquidazione di pensioni nel caso in cui si riunissero più periodi di attività, e stabilisce nell'art. 1.° che nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro a norma della legge del 3 maggio 1816, allorchè è riconosciuto dai documenti che un impiegato civile o militare sia stato altra volta ritirato su le basi della legge medesima e quindi richiamato all'attività, il tempo intermedio ai due periodi di servizio attivo non sarà computato liquidandosi la novella pensione unicamente su gli anni di servizio prestato e prima e dopo del periodo di attività.

Non pertanto varie eccezioni si fanno pel calcolo degli anni di servizio. La prima contemplata nell'art. 5.° di detto real decreto del 3 maggio 1816 riguarda gl'impiegati tanto civili che militari i quali prestarono servizio al governo in Sicilia o altrove durante la occupazione militare: per essi è stabilito che ciascun anno di servizio compreso tra il corso degli 11 di febbraio 1806 al 23 maggio 1815 sia contato per due anni nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e in caso di morte della pensione vedovile delle loro mogli. La seconda eccezione risguarda i militari, e di questi terremo parola di qui a poco. La terza poi risguarda i corrieri dell'amministrazione generale delle poste: per costoro considerandosi i disagi ed i pericoli cui van soggetti ne' viaggi e nelle poste, è stabilito con decreto del 20 ottobre 1823 che ogni anno di servizio sia valutato per quindici mesi nella liquidazione delle pensioni cui si può aver diritto in occasione di ritiro o di morte; ferme però rimanendo tutte le altre prescrizioni contenute nel sopracitato decreto del 3 maggio 1816.

Le vedove degl' impiegati civili e militari di terra e di mare e de' soldati e bassi uffiziali, hanno diritto ad una pensione eguale alla sesta parte sul soldo de' loro mariti, purchè sono morti dopo venti anni ed un giorno di servizio con soldo, e pe' soldati e bassi uffiziali con *prest* soggetto a ritenz one: e la pensione avrà come sottintesa la condizione, *durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figliuoli*. La condizione de' venti anni di servizio del defunto marito va dispensata per quelle vedove militari soltanto, i cui mariti sieno morti per ferita ricevuta combattendo contro il nemico, o nell' esercizio della forza pubblica contro i malfattori. Le vedove militari non possono altrimenti ottenere la pensione se non producendo la real licenza di matrimonio. Per liquidare poi la pensione di quelle vedove i cui mariti son morti in pensioni di ritiro, si prende per norma quel soldo stesso su cui fu liquidata la pensione del defunto. In ogni caso la pensione va dovuta dal giorno della morte dell'impiegato quando ha cessato di percepire il soldo che godeva come si spiegò con ministeriale del 4 ottobre 1834.

Allorchè la vedova passerà a seconde nozze o cesserà di vivere, la sua pensione è distribuita a porzioni uguali fra i figliuoli ma-

schi e le femine, si primi fino all'età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile; e maritandosi è loro pagata dal gran libro una annata della quota della pensione di cui si troveranno godenti, oltre le rate già maturate, e resta indi estinta. Se l'impiegato lascia figliuoli ai quali è premorta la madre, hanno costoro lo stesso diritto or mentovato quando la vedova passa a seconde nozze. Nel caso poi che un impiegato lasci moglie del secondo letto e figliuoli del primo e del secondo, il decreto del 27 giugno 1817 stabilisce che la pensione spettante alla vedova sarà divisa in due parti eguali, di cui una si apparterrà alla vedova e l'altra metà sarà divisa *in capita* ai figliuoli del primo e del secondo letto, ai maschi fino alla età di 18 anni, ed alle femmine durante lo stato nubile.

Il soldo che si prende per base nello stabilir le pensioni è l'ultimo goduto, sia per le pensioni di ritiro, sia per le vedovanze, quante volte sia stato percepito per due anni continui; in caso contrario si prende per norma il soldo precedente. Sono eccettuati da questa regola gl'impiegati mentovati nell'art. 5.° del decreto, pei quali nella liquidazione della pensione di ritiro o di vedovanza delle loro mogli si prende per base il soldo che godono, comechè non l'abbiano goduto pel corso di due anni.

Nelle pensioni di ritiro e vedovanze non son poste a calcolo le gratificazioni, le rappresentanze, le indennità, pigioni di casa ed altre pensioni inscritte su'fondi generali del gran libro, o proventi di qualunque natura. In conseguenza nelle liquidazioni di ritiro degli ambasciadori, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, presidenti ed incaricati di affari nell'estero, e delle pensioni di vedovanza delle loro mogli, non potrà esser preso per base il loro soldo intero, ma la terza parte soltanto, considerandosi le altre due parti come una specie d'indennità di rappresentanza. Per la liquidazione della pensione di ritiro de'soldati e bassi uffiziali è preso per base il loro *prest* giornaliero in denaro, escluso il pane, vestiario e massa, ed ogni altra aggregazione sotto qualunque nome.

Si levò quistione per rispetto ai pensionisti se i detenuti potessero o no conservare i diritti d'iscrizione sul gran libro; e però col decreto del 18 agosto 1817 rivocandosi qualunque legge, decreto o ministeriale disposizione fatta in tempo della occupazione militare risguardante i pensionisti dello stato, detenuti per cause civili o criminali, si dispose che i pensionisti dello stato detenuti per cause civili non perdono il dritto di farsi inscrivere sul gran libro, e di essere pagati delle respettive pensioni. Coloro poi che son detenuti per causa criminale perdono il diritto di cui ora si è parlato non dal giorno dell'arresto, ma da quello in cui sono stati condannati. In conseguenza di questi principi il direttore generale del gran libro quando conoscerà che un pensionista è detenuto per cause civili, non ritarderà il corso alla iscrizione o il pagamento della pensione. Quando poi conoscerà che un pensionista è detenuto per cause criminali, ne fa rapporto al ministro delle finanze dal quale

aspetta gli ordini della cancellazione della pensione, senza intanto ritardare il corso ordinario, sia per la iscrizione, sia per lo pagamento della medesima. Il ministro scrive di uffizio al suo collega della giustizia acciò gl'indichi il giorno in cui il pensionista detenuto per causa criminale sarà stato condannato, per far cancellare la sua pensione o impedirne la iscrizione sul gran libro.

Formalità da osservarsi per le pensioni.— Per sottomettere la liquidazione delle pensioni ad un sistema di esame che ne assicuri compiutamente la regolarità, è prescritto nell'art. 11 del decreto del 3 maggio 1816 che ne debba essere indirizzata la petizione al ministro da cui l'impiegato dipende, congiunta ai documenti comprovanti le condizioni richieste dal decreto medesimo. Fatta la liquidazione della pensione corrispondente, il ministro rispettivo la rimette co' documenti anzidetti per mezzo del procuratore generale alla gran corte de' conti, la quale appone in piedi della liquidazione il suo parere; e senza inviarla al ministro rispettivo la indirizza al ministro delle finanze per esser sottomessa alla sovrana approvazione. Niun diritto è esatto dagl'impiegati della corte de'conti per la sopraddetta revisione di liquidazione.

Il direttore del gran libro secondo che nella sua direzione si saranno liquidati de' pagamenti chiesti da' pensionisti a domicilio, rimette al ministro delle finanze una nota sommaria de' fondi di cui ha bisogno in ciascuna provincia del regno per la soddisfazione di detti pagamenti. In vista di questa nota il ministro delle finanze dà fuori i suoi ordini perchè de' richiesti fondi sieno dati dal pagator generale della real tesoreria i corrispondenti mandati su i ricevitori generali all'ordine del direttore del gran libro. Per le altre formalità da osservarsi per rispetto ai pagamenti in provincia è da aversi innanzi il decreto del 23 febbraio 1816.

Allorchè il titolare per esigere la pensione presenta il certificato di vita con la dichiarazione di poter cumulare soldo, pensione e sussidio; o più pensioni e sussidi insieme, il direttore del gran libro o il capo delle altre amministrazioni prima di spedire i suoi pagamenti verifica se la dichiarazione è vera e nel caso di dubbio ne fa rapporto al ministro delle finanze.

I notai certificatori non possono esigere pe' certificati di vita dei pensionisti del gran libro più di grana cinque per ogni certificato risguardante pensioni che non oltrepassino gli annui ducati cinquanta. Le converse professe, quantunque godano di una pensione maggiore di annui ducati cinquanta, partecipano di questo beneficio, nè pagano pe' loro certificati di vita più delle indicate grana cinque. Il diritto de' notai certificatori per gli accessi in casa dei pensionisti o ne' monisteri è stabilito a grana dieci per ogni individuo, ferma restando la tariffa per gli accessi da un paese all'altro: *Decreto del 19 novembre 1816.*

Gl'individui dell'uno e dell'altro sesso sì del ramo di marina come di altra dipendenza, i quali godon pensioni non maggiori di

ducati dieci all'anno, han dritto di farsi dar *gratis* i documenti necessarî per la iscrizione e per lo pagamento delle loro pensioni, assumendo la tesoreria generale su di sè l'obbligo di rimborsarne i ripettivi notai certificatori alle cui serie appartengono: *rescritto del 1 settembre 1827.*

Il notaio prima di dar fuori qualsiasi documento *gratis* ha l'obbligo di notare in dorso del certificato di esistenza o carta qualunque le seguenti parole: *gratis perchè a carico della tesoreria generale.* Ed in ogni fine di anno far debbe un conto generale e particolarizzato delle competenze e delle spese da esso lui erogate nel corso dell'anno con la indicazione delle persone e della natura della spesa, presentando all'intendente il conto anzidetto per inviarsi alla direzione generale del gran libro munito del visto di esso intendente, perchè fatte le accomodate verifiche possa disporsi l'occorrente a favore del notaio: *Circolare del direttore generale del gran libro del 15 settembre 1827.*

I certificati di esistenza e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi da'pensionisti dello stato per la riscossione delle loro rispettive pensioni, di qualunque classe e somma sieno, sono esenti dalla formalità del bollo e registro. Ma i certificati di esistenza soggetti ad essere matricolati sul registro de'notai certificatori, e qualunque altro documento che debbono produrre i pensioniati per ottenere la inscrizione delle loro pensioni ed il primo pagamento, sono senza alcuna eccezione sottoposti al registro e bollo: *decreto 24 settembre 1817.*

Perchè i pensionisti a carico dello stato possano con la maggior speditezza possibile essere soddisfatti alle scadenze de' rispettivi assegnamenti, è stabilito con decreto del 19 ottobre 1818, che i notai certificatori in generale trattandosi di pensionisti inscritti sul gran libro, sono autorizzati a rilasciare i certificati di vita nel di 27 in poi di ciascun mese che chiude il bimestre, in luogo di attendere che spirasse l'ultimo giorno del mese in cui termina il bimestre, giusta la pratica in forza degli antecedenti regolamenti.

Privilegi su le pensioni — Il decreto del 3 maggio 1816 nell'art. 17 stabilisce che le pensioni dovendo essere considerate come *puramente alimentarie* sono in ogni tempo esenti così dalla ritenzione del due e mezzo per cento, come da qualunque altra ritenzione ed imposizione. Esse sono altresì esenti da sequestri ad instanza da' creditori de' pensionisti, purchè il credito non abbia per causa pigione di casa o genere di vitto accredenzati.

In seguito il decreto del 9 febbraio 1824 rivocando l'art. 17 or mentovato, stabilì che non solamente le pensioni di giustizia e di grazia non potessero essere soggette a sequestro, ma vietò ancora che si desse luogo ad assegnamenti volontarî, delegazioni o altre prestazioni o ritenute qualunque di esse, salvo talune eccezioni che di sopra toccammo. Ma si considerò che in questo divieto erano compresi i casi di alimenti da somministrarsi dagli ascendenti ai discendenti e viceversa, come quelli dovuti da un coniugo all'al-

tro: i quali casi per la loro natura debbonsi avere in particolar conto. E però tali casi col decreto del 17 settembre 1829 vennero eccettuati dal divieto di quello del 1824: in conseguenza debbono le regie casse ammettere per essi l'esecuzione de'giudicati de' tribunali per rispetto all'esercizio delle r tenute; salvo agli interessati di far valere le loro ragioni come di dritto presso i tribunali medesimi. Non pertanto è stabilito altresì dal decreto medesimo che tali ritenute non possono in nessun caso eccedere il quinto del soldo o delle altre somme su le quali vanno imputate.

Fondi ed estinzioni delle pensioni. — Con decreto del 23 gennaio 1816 tutte le pensioni inscritte su'fondi generali del gran libro furono divise in tre classi: la prima fu assegnata alle pensioni militari; la seconda alle pensioni ecclesiastiche; la terza alle pensioni civili; la quarta classe fu costituita delle pensioni che gravitano sui fondi della ritenuta del due e mezzo per cento su' soldi degl' impiegati. Si stabilì eziandio che l' ammontare delle somme relative a pensioni estinte di prima e terza classe, cioè delle militari e civili, fosse per la metà riserbato alla sovrana disposizione per novelle concessioni, e l'altra metà fosse addetta annualmente alla deduzione della dote del gran libro: l'ammontare poi delle pensioni mancate di seconda classe, cioè delle ecclesiastiche, fosse sempre annualmente messa in deduzione della dote del gran libro.

Ma col decreto del 3 maggio 1816 fu eretta una nuova amministrazione sotto il nome di *Monte di vedove e ritirati*, i cui fondi consistevano nelle ritenute del due e mezzo per cento; e poichè tal ritenzione gravitava solamente su' soldi degl' impiegati civili, così con l'art. 12 del citato decreto essa si estese altresì a tutt' i soldi dell' esercito di terra e dell' armata di mare, per modo che il prodotto di questa ritenzione da quell' epoca ha costituito il fondo unico e speciale di tutte le pensioni di ritiro e vedovanze. I gendarmi e loro bassi uffiziali ricevendo soldi mensuali, furon sottoposti alla medesima ritenuta del due e mezzo, come ancora i marinai di pianta fissa, e tutti gl' impiegati di ogni classe militari, civili ed amministrativi della real marina. Pe' bassi uffiziali e soldati così di terra come di mare, i quali in luogo di soldo mensuale ricevono *prest* giornaliero, fu ordinato che lasciassero su la massa di biancheria e calzatura grana due e mezzo al mese, o sia grana trenta l'anno, che tien luogo di ritenzione del due e mezzo per cento, mediante la quale sono eglino ammessi alla pensione di ritiro di giustizia, e le loro vedove alla pensione di vedovanza secondo le proporzioni stabilite nell' art. 3. I prodotti di questa ritenzione si versano nella cassa di ammortizzazione, la quale è incaricata dell' introito e dell' amministrazione de' fondi delle vedove e dei ritirati, e di somministrare alla direzione del gran libro le somme necessarie al pagamento delle pensioni di giustizia di detto monte, tenendone scrittura a parte col titolo sopraindicato di *Monte delle vedove e de' ritirati*.

Per effetto di questi cangiamenti considerandosi che la ritenzione de' soldi degli impiegati civili e quella degl' impiegati militari costituiva un fondo considerevole di annua rendita che sarebbe rimasto per molti anni inoperoso se i ritiri militari e le pensioni di vedovanza non fossero state inscritte sul detto fondo: e d' altra parte vedendosi sgravare i fondi generali del gran libro dal peso delle pensioni per impiegarne l' avanzo in aumento del debito consolidato, col decreto del 6 maggio 1816 si stabilì che tutte le pensioni inscritte sul gran libro venissero divise in tre classi solamente: la prima classe riguardante le pensioni di giustizia prende il nome di *Monte delle vedove e ritirati*, ed è suddivisa in pensioni militari e pensioni civili; la seconda seguita a comprendere le *pensioni ecclesiastiche*, e la terza prende la denominazione di *pensioni di grazia*.

Al monte delle vedove e de' ritirati appartengono tutte le pensioni di giustizia per ritiri militari e civili secondo le disposizioni contenute nel decreto di fondazione di detto monte. Vi appartengono altresì per essere della medesima natura, le seguenti pensioni, cioè: le pensioni già inscritte nella quinta classe su' fondi del due e mezzo per cento, le pensioni militari che gravitavano su' fondi generali, escluse però quelle dell' ordine delle Due Sicilie, le quali come pensioni di grazia appartengono alla terza classe; le pensioni civili inscritte nella terza classe su' suddetti fondi a favore di magistrati e di altri impiegati civili, loro vedove e figliuoli, compresi quelli delle reali manifatture, sia che abbiano ottenuta la pensione di ritiro su i fondi generali prima che si fosse aperto il fondo del due e mezzo per cento, sia che l' abbiano avuta posteriormente. Le pensioni inscritte nella quarta classe su' suddetti fondi generali con la denominazione di *antiche*, appartenenti a vedove ed orfani che le godevano prima del 1806 su l' antico monte delle vedove militari: e da ultimo quelle inscritte nella suddetta classe a favore degli uffiziali sessagenari giubilati, delle vedove e degli orfani degli impiegati degli antichi banchi.

Fan parte della seconda classe tutte le pensioni de' religiosi e delle religiose de' monasteri soppressi, e generalmente tutte quelle altre che hanno un titolo ecclesiastico.

La terza classe poi comprende tutte quelle pensioni che per la loro origine non appartengono a veruna delle due precedenti classi.

In conseguenza di queste disposizioni il fondo della ritenuta del due e mezzo per cento su' soldi degl'impiegati civili e militari è deputato al pagamento del monte delle vedove e de'ritirati; rimanendo le altre due classi a carico dei fondi generali del gran libro.

La estinzione delle pensioni in forza del mentovato decreto del 6 maggio 1816 era regolata nel modo seguente: la estinzione delle pensioni del monte delle vedove e de'ritirati assegnati sui fondi speciali del due e mezzo, serviva no di fondo alle nuove pensioni di giustizia. Quella delle pensioni di 2.a classe ossia ecclesiastiche, eran sempre annualmente messe in deduzione o diminuzione della dote

del gran libro. Quella in fine delle pensioni di 3.a classe, o sia di grazie, era per metà riserbata alla sovrana disposizione per nuove concessioni, e l'altra metà era annualmente assegnata in deduzione o diminuzione della dote del gran libro.

Ma ciò è stato mutato col susseguente decreto del 25 dicembre 1816. Col medesimo la dotazione de' fondi generali del gran libro è stata invariabilmente stabilita a due milioni di ducati distribuiti nella seguente proporzione, cioè rendite consolidate duc. 1, 100, 000; pensioni di religiosi e religiose di monasteri soppressi durante la occupazione militare duc. 600, 000; pensioni di grazia duc. 200,000. Per rispetto poi alla estinzione delle pensioni, annullandosi l'art. 8 del decreto del 6 maggio 1816, si stabilì che tutte le pensioni ecclesiastiche pagate dal gran libro con i fondi somministrati dalla tesoreria generale dal 1.° gennaio 1817 in poi fossero, senza variar la natura di pensioni estinguibili, intestate alla cassa di ammortizzazione dal giorno della morte o dal decadimento del pensionista, con la formola; « *Cassa di Ammortizzazione*, *per la morte o deca-* « *denza del pensionista N. N.* » Tali pensioni debbono durare a favore di detta cassa per lo corso di anni 33, cioè fino a tutto dicembre 1849; rimanendo al 1.° gennaio 1850 estinte in beneficio dello stato. Le somme che la cassa introita per tali estinzioni di pensioni sono tenute in un conto a parte, e dalla stessa esclusivamente impiegate in detto corso di anni 33 in acquisto di rendite consolidate sul gran libro; siccome parimente la rendita percepita da iscrizioni acquistate è anche invertita in compra di rendite, costituendosi a questo modo un *Monte di moltiplico* che ha per iscopo di estinguere in detto corso di anni 33 il debito pubblico per la massima parte. Col medesimo decreto altresì fu stabilito che tutte le pensioni di grazia decadute o estinte fossero riserbate alla sovrana disposizione per altre simili graziose concessioni.

Ma i fondi deputati al pagamento delle pensioni di grazia han sostenuto talune modificazioni. Il decreto del 14 ottobre 1817 determinò per essi la somma di D 220.000 in luogo di 200,000; quello del 22 novembre 1818 aumentò tal somma di altri D. 10,000 per modo che i fondi addetti alle pensioni di grazia furono stabiliti a D. 230,000. In seguito altre disposizioni la ridussero a D.222.000 e da ultimo il decreto del 19 aprile 1824 su la considerazione che le pensioni di grazia allora iscritte sul gran libro ammontavano ad una somma minore degli indicati duc. 222, 000, la ridusse alla primitiva somma di duc. 200, 000. Il perchè venne stabilito che quando per effetto delle progressive estinzioni fossero diminuite le pensioni di grazia sino alla concorrenza della citata somma, tutt' i fondi che risultavano disponibili al di sotto di essa per causa delle ulteriori estinzioni avrebbero dovuto essere impiegati con farsi trasferire sul gran libro come pensionisti di grazia quelli tra gl' individui inscritti su' ruoli provvisori della general tesoreria che a giudizio del ministro delle finanze potrebbero meritare cosiffatto passag-

gio ; rimanendo annullati gli assegnamenti su' ruoli suddetti a misura che ne seguisse il trasferimento su' fondi del gran libro.

Ecclesiastici. — I religiosi e le religiose professe di monasteri e corporazioni ecclesiastiche soppresse durante la occupazione militare furono restituiti al secondo col godimento di una pensione sul gran libro, la quale abbiam detto che ora costituisce la seconda classe. Dopo il concordato del 1818, ripristinatisi gli antichi ordini e corporazioni, tutti coloro che vollero in essa rientrare perdettero il dritto alla pensione di cui godevano, e la conservarono solamente coloro che vollero ed ottennero di rimanere nel secolo. Costoro con rescritto del dì 11 luglio e con ministeriale del 22 settembre 1821 furono abilitati sino a tutto aprile 1831 a percepire le pensioni senza il breve pontificio di secolarizzazione; e per la successiva presentazione dello stesso venne ad essi rilasciata ancora la spesa del *regio exequatur*. Intanto anche per esso si stabilì con decreto del 23 gennaio 1816 che coloro, i quali occupano uffizio di regio conto e si trovano iscritti sul gran libro per la rispettiva pensione monastica, ne fossero stati cancellati, non potendosi cumulare la pensione con trattamento a carico dello stato: in conseguenza coloro che han dritto alla pensione debbono dichiarare di non godere di alcun soldo regio.

Militari. — Oltre a tutte le disposizioni fin qui esposte risguardanti tanto gl' impiegati civili quando militari, abbiamo particolari regolamenti per rispetto a questi ultimi, come ancora talune eccezioni pei militari di terra e di mare, le quali giustamente aveansi a stabilire pel favore che debbesi alla milizia.

Primamente il decreto del 12 dicembre 1816 prescrive il modo come debbonsi porre a calcolo le campagne o le ferite negli anni del servizio militare in generale per darsi luogo alle pensioni di ritiro. Ogni campagna dà dritto all' aumento di un anno di servizio, e quindi ad una eguale diminuzione sul numero prescritte per ottenere il ritiro: la campagna conta sempre per un anno, sia che costi di dodici mesi o meno, sia complicata o no di accidenti di guerra.

La perdita dell' uso o l' amputazione di un membro, il leucoma incurabile o sia la perdita della vista indebolita al massimo grado per le fatiche della guerra, dan dritto a contarsi il servizio per anni venti se l' individuo ne avea impiegati meno: che se poi li avrà sorpassati, sarà considerato per cinque anni di più il servizio oltre la scala fissata. Le ferite ricevute in guerra che avranno prodotta la mutilazione e lo storpio di due membri, e la privazione della vista totale cagionate da ferite in guerra dan dritto al ritiro col soldo intero, qualunque sieno gli anni di servizio militare. Ogni ferita che sia per sè stessa o per gli accidenti pericolosa di vita, dà dritto a sei mesi di aumento. Ma qualunque delle condizioni or mentovate riunite agli anni di servizio, non dà mai dritto a pretendere un soldo maggiore del *maximum* prescritto dalla legge.

Allorchè debbe calcolarsi il soldo di ritiro per tutt'i militari che

al momento della pubblicazione di questo decreto trovavansi in attività di servizio, sono valutate le campagne o ferite fatte o riportate nel servizio prima della occupazione militare. o posteriormente durante la permanenza del governo in Sicilia. Va pure ammessa e considerata per quelli che servivano nella occupazione la campagna del 1814 con gli alleati contro la Francia. Le pensioni per ordini o medaglie sono calcolate al di più di quanto compete pel ritiro.

Le pensioni di ritiro su la legge del 3 maggio 1816 de'militari ripristinati dopo lo scrutinio per attendere un impiego, e messi quindi al ritiro sono stabilite col soldo semplice dei loro gradi su le presenti tariffe. Sono anche stabilite col soldo semplice de' loro gradi sulle tariffe esistenti le pensioni di ritiro di quei militari che negli ultimi due anni de'rispettivi impieghi percepiscono soldi minori del semplice ultimo grado; ferma restando per essi la condizione prescritta dalla legge di averne percepito l'ultimo soldo per due anni continui; in caso diverso sul grado e soldo precedente; *decreto de' 4 giugno 1827.*

Le pensioni di ritiro degli uffiziali di piazza, o in proprietà o al seguito, sono calcolate sul soldo semplice del rispettivo grado militare, ai termini del decreto del 3 maggio 1816, quante volte però costoro nel passare al ritiro stieno godendo o abbiano per lo innanzi goduto un soldo uguale o maggiore del soldo semplice assegnato dalle tariffe al loro grado. In caso diverso si ragguaglia sul soldo maggiore che avranno potuto godere anteriormente. stando alle piazze o in altre destinazioni: *decreto degli 11 febbraio 1819.*

Due eccezioni si fanno per rispetto ai militari alla regola generale di non potersi cumulare un trattamento di attività con una pensione di ritiro o altro soldo. La prima risguarda i custodi delle prigioni distrettuali e circondariali, per quelli considerandosi esser tali funzioni affidate a vecchi militari che pel loro carattere morale e stato di fortuna sono più atti ad esercitarle con esattezza e decoro, si è stabilito con decreto del 28 luglio 1817, che costoro essendo militari ritirati e godendo soldo di riforma o pensioni di ritiro. possono cumularlo col soldo annesso alla loro carica di custodi delle prigioni. La seconda risguarda i militari chiamati a servire nella casa reale, pe' quali con decreto del 23 febbraio 1828 è stato permesso cumulare co' soldi a carico della tesoreria della real casa, sia i soldi militari, sia le pensioni di giustizia che a titolo di ritiro abbiano potuto conseguire sul gran libro.

Regole particolari poi ci sono per determinare i ritiri e le pensioni vedovili degl'individui di marina, siccome è prescritto dal decreto del 6 settembre 1816. Ogni servizio che prestano gl' individui della marina è valutato per 18 mesi. Pe' particolari accidenti che possono aver luogo esclusivamente nel servizio della marina vi è una scala di diminuzione di servizio applicabile agl' individui dell' armata navale non solamente per campagne, ferite e mutilazioni patite in servizio di guerra, ma eziandio per inutilizzazioni sofferte,

cagionate da disgrazie accidentali nell' esercizio effettivo de' proprî impieghi, sia a bordo de' legni da guerra, sia negli arsenali o cantieri della marina. Gli individui dell' armata renduti inutili per le ragioni divisate sono distinti in due classi: nella prima comprendonsi coloro che si rendono assolutamente inabili ad ogni servizio per cagion di mutilazioni sofferte in azioni di guerra, o per disgraziato accidente in effettivo servizio a bordo de' legni da guerra, negli arsenali di marina o ne' cantieri: nella seconda van considerati coloro che per ferite riportate in guerra o per le suddette cagioni accidentali non sieno più utili al servizio attivo. Quelli della prima classe han dritto al ritiro conservando il loro soldo intero quando abbiano compiuto venti anni di servizio; quando ne contano meno ne conservano metà. Degl' individui poi appartenenti alla seconda classe che non hanno mutilazioni di membra, quelli i quali contano meno di 20 anni di servizio godono del soldo di ritiro equivalente al terzo del soldo da essi percepito in attività; e quelli che hanno compiuto 20 anni di servizio sono considerati con la graduazione stabilita nell' art. 3 del decreto de' 3 maggio 1816, dovendosi per loro valutare il servizio prestato con un aumento di cinque anni sul numero degli anni richiesti in detto articolo, per concedersi la metà, due terzi, cinque sesti e l'intiero. Affin di prevedere poi ogni particolare avvenimento che possa seguire nel servizio dell'armata di mare ed assicurare la sussistenza delle vedove di questi individui i quali perdon la vita nell'esercizio del loro impiego va dispensata la condizione di venti anni di servizio prescritta nell'art. 7 del detto decreto del 3 maggio non solamente per le vedove d'individui dell' armata di mare che morti combattendo contro il nemico e nell'esercizio della forza pubblica contro i malfattori, ma eziandio di coloro i quali trovandosi nell'esercizio effettivo dei propri impieghi, finiscono di vivere per accidenti disgraziati a bordo de'legni negli arsenali e nei cantieri o per naufragio. Alle vedove d'individui dell' armata di mare i quali sian morti per le cagioni espresse, e che abbian compiuto venti anni di servizio, in luogo del sesto si concede la terza parte del soldo di cui godevano i defunti loro mariti.

Tutte queste disposizioni ora toccate, col decreto del 20 giugno 1817 si applicarono altresì in pro degl' individui di nuova leva della marina, i quali lasciano il due e mezzo per cento sul rispettivo soldo. Ma poichè spesso avviene che gl' individui di nuova leva, cessato il bisogno di un armamento o di un altro servizio qualunque, sono congedati e poi nelle occorrenze riammessi, così deducendosi i periodi di siffatte interruzioni, la liquidazione di ritiro o di vedovanza è stabilita su la somma de'mesi e degli anni ne'quali han figurato nelle rassegne di marina, senza punto considerarsi in loro pro l'aumento che viene conceduto agli altri individui di questo corpo con l'art. 1.° del mentovato real decreto del 6 settembre 1816.

Finalmente ci ha una disposizione che dispensa ancora dalla con-

dizione de' 20 anni di servizio quelle vedove degl'individui della forza armata de' dazi indiretti, i quali sieno morti per ferite riportate combattendo co' contrabbandieri, o nell'esercizio della forza pubblica contro i nemici o malfattori: *decreto de' 12 dicembre 1816.*

Casa reale — Un particolar regolamento è posto ancora per gl'impiegati di casa reale e delle amministrazioni de' siti reali, ch'è appunto il decreto del 16 luglio 1817. Con questo volendosi dare alla real casa ed alle amministrazioni de' siti reali quel sistema di cui mancavano, affin di rendersi uniformi i trattamenti di giubilazione, i soldi di ritiro degl' impiegati nelle medesime, le pensioni ed i sussidi delle vedove e degli orfani di loro, si stabilì che tutti gl'impiegati i quali ricevono soldo di regio conto tanto per mezzo della real tesoreria della real casa, quanto delle amministrazioni de'rea li siti posti ne' dominí di quà e di là del faro, han diritto alla pensione di ritiro sul monte delle vedove e de' ritirati. La liquidazione va fatta con le seguenti proporzioni di anni di servizio continuato e non interrotto per dimissioni e riammessioni, cioè: dopo 15 anni ed un giorno, qualunque sia l' età dell' impiegato. ha diritto ad una pensione di ritiro di giustizia, eguale al terzo del suo soldo; dopo 20 anni ed un giorno alla metà; dopo 25 anni ed un giorno a due terzi; dopo 30 anni ed un giorno a cinque sesti; dopo 35 anni ed un giorno alla totalità. Coloro i quali prima di contare i 15 anni di servizio contraggono una malattia per causa di servizio che li rende inabili a proseguirlo, dopo le verifiche legali della qualità della malattia han dritto ad un ritiro corrispondente alla metà di quello che loro sarebbe spettato se avessero compiuto gli anni 15 di servizio.

Per rispetto alle vedove degl' impiegati nella real casa e reali siti, quante volte la vedovanza è succeduta dal 1.° di agosto 1817 in poi; è stabilito ch'esse han diritto ad una pensione uguale alla sesta parte de' loro defunti mariti, qualunque sia la durata del servizio da essi prestato.

Tutte le altre disposizioni risguardanti i figliuoli ed altro sono identiche a quelle stabilite per gli altri impiegati civili e militari.

Disposizioni per talune classi d'impiegati.—Per talune classi d'impiegati appartenenti al ministero degli affari interni e che ricevono soldo direttamente dalla tesoreria, del pari che pel giudici di circondario, venne con decreto del dì 8 marzo 1824 stabilito un sistema uniforme che avesse regolato il versamento della ritenuta del due e mezzo per cento sul rispettivo soldo affin di aver poi diritto alla pensione di ritiro. Furono a tal ritenuta sottoposti gl'impiegati ne'reali licei e collegi; nell'amministrazione delle prigioni della capitale, nell'archivio generale, nella soprintendenza generale di saluto; i giudici di circondario. Per rispetto al modo di versamento del due e mezzo per cento nella generale tesoreria da farsi dalle dette classi di uffiziali in esecuzione di questo decreto, può riscontrarsi il regolamento emesso sotto la stessa data.

Intorno agli uffiziali ed agli impiegati dell'amministrazione civile, gli articoli 154 e 155 della legge del 12 dicembre 1816 dichiarano

essere anche ad essi applicabile quello del 3 maggio 1816 per quel che risguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione. E perciò gl' impiegati di ogni genere nell'amministrazione civile i quali direttamente o indirettamente ricevono soldo dalla tesoreria generale e che lasciano il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e de' ritirati, han dritto di essere giubilati con pensione a carico dello stato. Gl'impiegati comunali poi i quali ricevono soldo su le rendite de' comuni e che lasciano a favore dei medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de' comuni rispettivi. Tra costoro son compresi i cancellieri archivari, gl' impiegati stab li nelle cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, i servienti, i guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de' proietti. I guardaboschi comunali, somiglianti alle guardie rurali van pur tenuti come impiegati comunali soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento, e godenti perciò il favore della legge per le pensioni di ritiro e di vedovanza: *art. 156 e 157 ivi, e ministeriale de' 26 settembre 1827.* La liquidazione delle pensioni comunali è fatta in decurionato, discussa in consiglio d' intendenza e riserbata all' approvazione diffinitiva del ministro dell' interno: *legge 12 dicembre 1816, art. 158.* In siffatta liquidazione gli anni di servizio si calcolano dal giorno del godimento del primo soldo ch' è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato se avesse avuto luogo precedentemente. Ed il pagamento va fatto da ogni comune particolarmente senza bisogno di una cassa centrale nel capoluogo della provincia prendendosi i fondi da quelli assegnati agli esiti ammessi negli stati discussi: *ministeriale de'21 febbraio 1818.*

In quanto alle regole da osservarsi nelle liquidazioni de' trattamenti di giubilazione e di ritiro cui han dritto gl'impiegati nei reali domini oltre il faro, e delle pensioni e de' sussidi che debbono esser conceduti alle vedove ed agli orfani de' medesimi, è stato provveduto con altro decreto del 25 gennaio 1823, il quale così per gli anni di servizio come per gli altri elementi che debbono concorrere nella liquidazione de' soldi di ritiro, delle pensioni e de' sussidi, è in tutto uniforme al real decreto del 3 maggio 1816 pe' domini di qua del faro, come ancora a tutte le altre disposizioni date fuori per tale obbietto.

FINE.

INDICE

PREFAZIONE

E CENNO STORICO SULLA LEGISLAZIONE FINANZIERA
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

INTRODUZIONE

ARTICOLO I.

Della Tesoreria generale.

ARTICOLO II.

Dell' Amministrazione delle rendite pubbliche.

ARTICOLO III.

Principî generali sul credito pubblico.

ARTICOLO IV.

Della Direzione generale del gran libro.

ARTICOLO V.

Della estinzione del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione.

ARTICOLO VI.

Dell'Amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione.

ARTICOLO VII.

Dell'Amministrazione generale del banco.

ARTICOLO VIII.

Teoria generale sulle monete.

ARTICOLO IX.

Cenni sulla storia del nostro sistema monetario.

ARTICOLO X.

Legge monetale del 20 aprile 1818 ed organizzazione dell' amministrazione delle monete.

ARTICOLO XI.

Dell'Amministrazione generale delle poste e de' procacci.

ARTICOLO XII.

Dell'Amministrazione generale de' ponti e strade, acque, foreste e caccia.

ARTICOLO XIII.

Dell'Amministrazione generale de' reali lotti.

ARTICOLO XIV.

Dell' Amministrazione generale del demanio pubblico.

ARTICOLO XV.

Del Tavoliere di Puglia.

ARTICOLO XVI.

Dell' Amministrazione generale del registro e bollo.

ARTICOLO XVII.

Delle Contribuzioni dirette.

ARTICOLO XVIII.

Dell' Amministrazione generale de' dazi indiretti.

APPENDICE

DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA.

APPENDICE

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DISTRETTUALE E COMUNALE.

APPENDICE

QUALITÀ E CONDIZIONI COMUNI AI DIVERSI AGENTI DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

